



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO

Dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

Curriculum di Storia del Diritto (XXXIV Ciclo)

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DEL CORSO

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

*LO STATO DELLA CHIESA TRA DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE
NELLA PRIMA METÀ DELL’OTTOCENTO.
LA FIGURA E IL PENSIERO POLITICO DI PELLEGRINO ROSSI*

IUS/19

DOTTORANDO: Vincenzo Toscano | Matricola R12148

TUTOR: Chiariss.ma Prof.ssa Claudia STORTI

CO-TUTOR: Chiariss.mo Prof. Matteo NACCI

COORDINATORE DEL DOTTORATO: Chiariss.mo Prof. Claudio LUZZATI

A.A.
2020/2021

*«Mon cher ami,
je ne saurais vous dire tout le plaisir que m'a fait votre lettre [...].
Vous pensiez à moi, et vous ne vous trompiez pas en pensant que c'était de
l'Italie que je m'occupais; c'est ma pensée, ma pensée de tous les jours;
elle le sera tant que j'aurai un souffle de vie».*

Da una lettera di Pellegrino Rossi a François Guizot, 10 aprile 1832.
Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot,
deuxième édition, tome deuxième,
Michel Lévy Frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1859, p. 446 (Pièces historiques, XI).

INDICE

| | |
|--|------------|
| INTRODUZIONE..... | 4 |
| | |
| CAPITOLO PRIMO..... | 10 |
| LO STATO PONTIFICIO DINANZI ALLE SFIDE DEL NUOVO SECOLO: UNA RICOGNIZIONE STORICO-GIURIDICA | 10 |
| 1.1 L'elezione di Pio VII e la delicata situazione dello Stato pontificio..... | 10 |
| 1.2 Le conseguenze della Repubblica romana e la riorganizzazione francese | 20 |
| 1.2.1 Il rientro a Roma. La figura del cardinal Consalvi e il valore della Costituzione <i>Post Diuturnas</i> (30 ottobre 1800)..... | 32 |
| 1.3 La parabola napoleonica e le statuizioni del Congresso di Vienna..... | 43 |
| 1.3.1 Dal Concordato del 1801 all'annessione dello Stato pontificio..... | 46 |
| 1.3.2 Il diritto della Consulta Straordinaria per gli Stati romani e la nuova fisionomia del territorio | 57 |
| 1.3.3 La liberazione di Pio VII e le decisioni di Vienna | 73 |
| 1.4 L'avvio della Seconda Restaurazione..... | 84 |
| 1.4.1 I provvedimenti del biennio 1814-1815..... | 84 |
| 1.4.2 Tra presente e progresso: il <i>Motu-proprio</i> del 6 luglio 1816 e oltre | 88 |
| 1.5 Il pontificato di Leone XII (1823-1829): una riscossa reazionaria | 107 |
| | |
| CAPITOLO SECONDO..... | 128 |
| STATO DELLA CHIESA E CATTOLICESIMO NEL QUADRO INTERNAZIONALE..... | 128 |
| 2.1 Un nuovo conclave: Francesco Saverio Castiglioni e il pontificato alla vigilia del 1830/1831..... | 128 |
| 2.1.1 Avvenimenti di rilievo per i cattolici nelle Isole britanniche, Maryland ed impero ottomano | 135 |
| 2.1.2 I cambiamenti in Francia e l'indipendenza del Belgio | 139 |
| 2.2 L'elezione di Gregorio XVI ed i moti nello Stato pontificio..... | 149 |
| 2.2.1 L'ingerenza delle potenze straniere: il <i>memorandum</i> del 1831 | 158 |
| 2.2.2 Il pensiero di un esule lontano. Pellegrino Rossi critico nei confronti di Roma..... | 165 |
| 2.3 Tra aspettative e delusioni: gli interventi di riforma del pontefice | 168 |
| 2.3.1 Il nodo dell'amministrazione della giustizia | 175 |
| 2.3.2 Dietro un finto camuffamento. L'inesorabile centralità della Segreteria di Stato..... | 195 |
| 2.3.3 L'enciclica <i>Mirari vos</i> del 15 agosto 1832: un "manifesto" scomodo in un periodo complicato..... | 201 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 2.3.4 | La difficile ricerca di un equilibrio sul piano internazionale | 208 |
| 2.4 | Accenni al movimento neoguelfo e l'arrivo a Roma di Pellegrino Rossi | 222 |

CAPITOLO TERZO243

LA FIGURA E IL PENSIERO POLITICO DI PELLEGRINO ROSSI (I). DA BOLOGNA A PARIGI, PASSANDO PER GINEVRA.....243

| | | |
|-------|---|-----|
| 3.1 | Gli albori di un personaggio poliedrico | 243 |
| 3.1.1 | “Sebbene non nato nelle tre Legazioni”. Il capoluogo felsineo come palcoscenico di debutto | 246 |
| 3.1.2 | Dalla quiete alla tempesta: il coinvolgimento nell'impresa murattiana del 1815..... | 252 |
| 3.1.3 | Lo scritto di Genthod. Un'inutile <i>Autodifesa</i> e la convinzione di un addio .. | 259 |
| 3.2 | Ricominciare da zero. Ginevra e la benevolenza di un ambiente favorevole.... | 263 |
| 3.2.1 | Dall' <i>Académie</i> al <i>Conseil représentatif</i> . Il connubio tra conoscenza e atteggiamento moderato | 272 |
| 3.2.2 | Il contributo alla scienza del diritto penale: il <i>Traité</i> | 281 |
| 3.3 | Un caleidoscopio di realtà. La recente storia elvetica e l'instabilità della Confederazione..... | 285 |
| 3.3.1 | L'assetto del 1815 ed il rapido mutare dei tempi | 292 |
| 3.3.2 | Pellegrino Rossi alla Dieta di Lucerna. Lo spiraglio della revisione e l'omonimo <i>Patto</i> | 301 |
| 3.3.3 | Quando l'impegno non basta. Il fallimento dei lavori ed un malinconico saluto..... | 316 |
| 3.4 | Seguire le opportunità. Il veloce riscatto offerto dalla Francia..... | 321 |
| 3.4.1 | Gli anni alla Sorbona e l'importanza delle lezioni di diritto costituzionale .. | 326 |
| 3.4.2 | Uno sguardo agli eventi di quegli anni. Le considerazioni del Rossi nell'ambito del diritto internazionale..... | 340 |
| 3.4.3 | Tra contrasti e gratificazioni. Gli “step” di una brillante scalata | 363 |
| 3.4.4 | Il ritorno di una costante: cenni sui maggiori interventi del carrarese alla camera dei Pari..... | 373 |

CAPITOLO QUARTO393

LA FIGURA E IL PENSIERO POLITICO DI PELLEGRINO ROSSI (II). IL RITORNO A ROMA. DA AMBASCIATORE A MINISTRO, UN ULTIMO GIRO DI RUOTA.393

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.1 | L'arrivo a Roma e l'impiego presso la corte papale | 393 |
| 4.1.1 | Anni nuovi, vecchie situazioni. Considerazioni sulla condizione dello Stato romano..... | 396 |
| 4.1.2 | Guardarsi intorno. L'importanza di agire con prudenza e comprendere le dinamiche del nuovo ambiente | 403 |
| 4.1.3 | Rossi e la delicata missione concernente <i>les Jésuites</i> | 407 |
| 4.1.4 | La redazione del <i>memorandum</i> e il punto di svolta. Una vittoria tanto importante quanto difficile..... | 411 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 4.2 | Lo Stato pontificio alla vigilia dell'elezione di papa Mastai-Ferretti | 422 |
| 4.2.1 | “ <i>Mes paroles ont peut être plus de poids que celles de tout autre</i> ”. La delicata <i>querelle</i> per la nomina ad ambasciatore | 424 |
| 4.2.2 | L'elezione di Pio IX e gli auspici intorno alla sua figura | 432 |
| 4.2.3 | “Un Papa è sempre un Papa e, come un sasso, dove cade lì resta”: tra novità istituzionali ed ataviche resistenze | 439 |
| 4.2.4 | Consiglio dei ministri e Consulta di Stato. Rossi tra entusiasmi e rammarichi..... | 443 |
| 4.3 | Tentativi di Lega: cenni su una possibilità non scritta nei destini dell'Italia | 455 |
| 4.3.1 | Da monsignor Corboli Bussi al tentativo di Antonio Rosmini | 456 |
| 4.3.2 | Il Progetto di Convenzione di Pellegrino Rossi | 461 |
| 4.4 | L'arrivo dell' <i>Ouragan</i> : l'onda d'urto provocata dal 1848..... | 467 |
| 4.4.1 | Dallo Statuto fondamentale all'allocuzione <i>Non semel</i> | 472 |
| 4.4.2 | Da ambasciatore di Francia a disoccupato di lusso. Considerazioni “dimenticate” e prospettive future per il carrarese..... | 484 |
| 4.4.3 | L'ultima opera: l'importante lascito rappresentato dalle <i>Lettere di un dilettante di politica sulla Germania, la Francia e l'Italia</i> | 489 |
| 4.5 | L'inizio del ministero Rossi e l'avvicinarsi di una triste fine | 500 |
| 4.5.1 | Un programma notevole, ma tanti nemici. Una strada non semplice..... | 502 |
| 4.5.2 | “Santità sono troppo codardi, non li temo”: 15 novembre 1848..... | 510 |
| | CONCLUSIONI..... | 516 |
| | ULTIME CONSIDERAZIONI STORICO-GIURIDICHE..... | 516 |
| | VALUTAZIONI E RIFLESSIONI CONCLUSIVE..... | 522 |
| | MATERIALI ARCHIVISTICI UTILIZZATI | 541 |
| | BIBLIOGRAFIA | 543 |
| | ALMANACCHI, ANNALI, RACCOLTE PARLAMENTARI E NORMATIVE | 543 |
| | COSTITUZIONI, RACCOLTE DI CARTE FONDAMENTALI, CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI..... | 546 |
| | OPERE A STAMPA ANTICHE E MODERNE | 548 |
| | STATO PONTIFICIO: ALLOCUZIONI, DOCUMENTI, EDITTI, LEGGI, NOTIFICAZIONI, RACCOLTE NORMATIVE, REGOLAMENTI, SENTENZE | 588 |
| | GIORNALI E PERIODICI (ITALIANI E STRANIERI) | 597 |
| | SITOGRAFIA..... | 599 |

INTRODUZIONE

«Si percorra l'elenco di tanti nomi simili, attraverso tutti i secoli, da quel Pio I del secondo secolo fino a Pio VII e Pio VIII del nostro: si ricaverà, certo, l'impressione di una continuità senza fratture: ma non bisogna lasciarsi accecare da ciò: in realtà i papi delle diverse epoche sono diversi tra loro più o meno come lo sono le diverse dinastie di un impero. Per noi, che guardiamo dall'esterno, la cosa più interessante è proprio osservare queste trasformazioni. In esse si manifesta una parte della storia universale, dello svolgimento complessivo della storia del mondo»¹. Tali parole, riprese dalla prefazione della *Storia dei Papi (Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten)* di Leopold von Ranke, da molti considerato il più celebre storico del XIX secolo, racchiudono nella loro brevità – e con una discorsività quasi poetica – alcune grandi verità di fondo. Da un lato, la complessità che ha accompagnato, lungo un percorso quasi bimillenario, i caratteri e le personalità dei tanti successori di Pietro e vescovi di Roma; dall'altro, le conseguenti e peculiari caratteristiche di una realtà, quella pontificia, non paragonabile a nessun altro Stato.

La primissima parte dell'Ottocento come noto, rappresenta per tutto il contesto europeo un momento cruciale, costretto a fare i conti dapprima con le ultime conseguenze della grande ventata rivoluzionaria partita dalla Francia, e poi – direttamente – con il figlio più spregiudicato di quest'ultima: quel *petit diable* arrivato dalla Corsica e divenuto imperatore. Sono anni in cui lo Stato della Chiesa vive alcuni dei momenti più delicati della sua esistenza (basti pensare all'annessione diretta all'impero francese o alla deportazione di Pio VII), senza avere la forza materiale per opporsi a tali vicissitudini. Il grande lavoro compiuto dai rappresentanti delle potenze a Vienna, durante l'omonimo Congresso, tenta di attuare un “forzato” e precario ritorno al passato, che si rivelerà incapace di resistere allo spirito dei nuovi tempi.

Lo Stato pontificio – questa la nuova dicitura adottata dopo la grande adunanza del 1814-1815 tenutasi nella capitale austriaca (quasi a voler eliminare quell'aura di sacralità

¹ L. VON RANKE, *Storia dei Papi*, traduzione a cura di C. CESA, Sansoni, Firenze, 1965, prefazione, p. 9.

che diventerà sempre più scomoda nei decenni successivi)² – si trova dinanzi all’impellente bisogno di riorganizzare il proprio apparato istituzionale, nella consapevolezza di non poter cancellare definitivamente la parentesi degli anni appena trascorsi. In un secolo che vedrà la definitiva scomparsa del dominio temporale dei papi (nell’ambito delle lunghe e travagliate vicende del Risorgimento italiano), quanto appena anticipato è soltanto una delle sfide con cui lo Stato dell’Italia centrale è chiamato a confrontarsi. L’immediata influenza della dominazione napoleonica (soprattutto nelle Legazioni a nord del Paese); il progressivo diffondersi delle attività settarie e carbonare, così come delle ideologie liberali. La continua minaccia rappresentata dai moti insurrezionali, che in maniera quasi ciclica si ripresenta (in maniera a volte pericolosissima, come nel 1831); sino ad arrivare al grande spartiacque rappresentato dalla Rivoluzione romana, praticamente a ridosso del giro di boa di metà secolo.

Tutto questo in un contesto internazionale in continua evoluzione, dove anche le grandi potenze sono spesso chiamate a confrontarsi con eventi inattesi, ma sempre attente alle dinamiche dell’equilibrio e alla rilevanza del proprio peso. Anche lo Stato pontificio si affaccia in questo grande “mare”, combattendo spesso e *in primis* proprio contro la sua stessa natura. L’oscillazione tra il ritorno alla tradizione e il cambiamento verso il “nuovo” torna a più riprese con i pontefici di questi decenni, riflettendo i giochi di potere e le fazioni della Curia romana, divisa nelle due grandi compagini degli “zelanti” e dei “politicanti”³. Anche se da più fronti riecheggia la necessità di portare un ammodernamento all’amministrazione interna dello Stato, sul versante amministrativo, economico, e soprattutto giudiziario, sembra trionfare – quasi sempre – la linea dell’intransigenza e dell’immobilità.

Per una realtà che non è semplicemente un’entità statale – nel significato più comune che tale espressione assume –, ma anche centro dell’orbe cristiano cattolico e sede del successore di Pietro, accettare di stravolgere la propria “ossatura”, non è assolutamente semplice. Consentire l’accesso dei laici nei vertici della burocrazia pontificia, istituire organismi “realmente” rappresentativi, o finanche promulgare una carta fondamentale (benché *octroyée*), continua ad essere – per anni – un ricorrente miraggio. A volte si interviene come vedremo, ma più per compiacenza che per reale convinzione, dovendo tener

² Anche se in realtà sono molteplici le espressioni che continuano ad essere utilizzate: Stato della Chiesa, Stato ecclesiastico, Stati romani. Cfr. M. TOSI, *La Società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1968, p. 7.

³ Cfr. R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830. Secolarizzazione – Concordati – Rinascita teologico-spirituale*, vol. VIII/1, Jaka Book, Milano, 2011, pp. 55-56.

conto delle pressioni interne ed esterne; spinte provenienti talvolta dal malcontento sempre più diffuso, talvolta dall'ingerenza dei grandi Stati europei.

Il presente lavoro di ricerca, si pone dunque l'obiettivo di analizzare le principali vicende (specialmente giuridiche) – interne ed esterne – che coinvolsero lo Stato della Chiesa nella prima metà del XIX secolo. Un percorso da sviluppare lungo molteplici direttrici, partendo proprio dallo sfondo rappresentato dai grandi eventi storici di questi anni. A ciò si dovranno certamente aggiungere le vicende riguardanti alcuni dei principali protagonisti: pontefici, segretari di Stato, monarchi, capi di governo, diplomatici, oltre alla grande quantità di documenti e provvedimenti che vedono la luce proprio in tale frangente.

L'analisi di questi ultimi sarà fondamentale per comprendere non soltanto come Roma modifichi ed intervenga sulla propria amministrazione interna (utilizzando qui questa espressione nell'accezione più generale che essa può assumere), ma anche per “decifrare” – almeno in parte – l'atteggiamento e l'impostazione che ciascun papa prova ad imprimere al proprio regno. Data la particolare natura della realtà statale in questione, questo significherà gettare lo sguardo su atti e documenti anche di carattere teologico ed ecclesiale, con cui la Santa Sede si rapporta con gli stessi esponenti della gerarchia ecclesiastica (vescovi, arcivescovi e patriarchi), con i fedeli dei diversi Paesi, e ovviamente, con le stesse autorità politiche. Per uno Stato in cui il peso specifico esercitato dall'essere il centro della cristianità, è certamente più rilevante rispetto alla forza manifestabile come realtà territoriale (assolutamente lontana dal potersi definire potenza), tale analisi risulta imprescindibile.

Capire come Roma provi a gestire le proprie relazioni estere in un contesto sovranazionale che in questi delicati decenni vede sorgere nuovi Stati (si veda l'esempio rappresentato dal Belgio), assiste a mutamenti rilevanti (si pensi alla Francia del 1830, con l'inizio della monarchia orleanista, o all'indipendenza raggiunta dai Paesi del sud America), o a forti dispute dinastiche (come avviene nella Penisola iberica, tanto in Spagna quanto in Portogallo), è importante per capire come essa debba confrontarsi anche con governi che, a seconda dei casi, assumono caratteri marcatamente conservatori o con forti tendenze liberali. E per quanto sia naturale l'inclinazione o se vogliamo la “vicinanza” da parte della Curia romana verso le posizioni reazionarie, ciò non significa che i rapporti con potenze come Russia o Austria, rimangono sempre idilliaci⁴.

⁴ Non mancheranno, in tal guisa, i richiami a documenti di grande rilevanza, come la bolla *Sollicitudo Ecclesiarum* del 1831, o l'enciclica *Mirari vos* dell'anno successivo. Nel primo caso, la Santa Sede ribadirà la necessità – in caso di sovvertimenti politici – di non potersi sottrarre dall'entrare in contatto con i nuovi governi effettivamente al potere, soprattutto per salvaguardare la posizione della Chiesa e le questioni di carattere religioso. Nel secondo invece, Gregorio XVI, confermerà la volontà di condannare l'indifferentismo religioso,

Ma non sarà questo il solo campo di interesse del presente lavoro. Quasi a voler procedere su due versanti paralleli, si indagherà sulla figura e sul pensiero politico di uno dei giuristi più rilevanti della prima metà del secolo, la cui tragica fine ha contribuito a rendere ancora più noto: Pellegrino Rossi. Giurista certo, anche se tale espressione non basta per racchiudere la grandezza di un “figlio italiano”, nato e vissuto quando l’Italia unita ancora non esisteva. Il tempo avrebbe reso omaggio e riconosciuto ancor più le capacità di un uomo non sempre apprezzato dai contemporanei – come spesso accade alle più grandi figure –, per la stessa complessità di un’esistenza raramente riscontrabile in un uomo comune. Un’esistenza iniziata a Carrara e partita professionalmente da Bologna, dove “l’avvocato pallido” mostra già in giovane età la stoffa giusta per emergere ben oltre i confini del capoluogo felsineo.

Molto è stato già detto, o meglio scritto, su questo poliedrico personaggio, e sulla sua vita spesa tra l’Italia, la Svizzera, la Francia e poi nuovamente nella Penisola, impegnato presso la corte romana come rappresentante francese, e poi come ministro di sua santità⁵. Ma proprio questi aspetti forse, possono tornare utili per lo svolgimento del presente lavoro, guardando a sfumature meno indagate, ma di assoluto rilievo. Tali possono essere ad esempio i momenti più rilevanti degli anni trascorsi dal Rossi in terra elvetica (in quanto membro del Consiglio rappresentativo di Ginevra e inviato alla Dieta di Lucerna del 1832), o i maggiori interventi tenuti presso la camera dei Pari a Parigi, tra il 1840 e il 1844 (molto spesso richiamati, ma non analizzati nel dettaglio). Lo stesso dicasi per le delicate vicende che coinvolsero il giurista e professore durante il suo incarico presso la corte papale (e tra queste, l’affare relativo ai Gesuiti), o la particolare congiuntura storica in cui assunse l’incarico di ministro dell’interno di Pio IX.

Episodi attraverso i quali sarà possibile approfondire anche una parte di quelli che furono i numerosi campi di interesse e di applicazione di questo *citoyen* europeo. Tenendo

le ideologie liberali, la libertà di stampa e le insurrezioni contro i legittimi sovrani, difendendo d’altra parte alcuni elementi chiave come l’indissolubilità del matrimonio o il celibato ecclesiastico. Un documento di certo importante per la salvaguardia dell’integrità dello spirito religioso (e più in generale da un punto di vista dottrinale), ma che non manca di affrontare questioni anche squisitamente politiche.

⁵ Anche se, come ricorderà lo stesso François Guizot, nel profondo del suo animo non cessò mai di essere italiano: «*La Suisse ne s’était pas trompée en adoptant M. Rossi. Je ne me trompai pas quand je pris à cœur de faire de lui un Français. Ce n’est pas qu’il ne soit toujours resté très-italien. Nos conversations ne m’en avaient pas laissé douter, et j’ai déjà publié de lui, dans ces Mémoires, des lettres qui prouvent avec quelle ardeur, en 1831, il se préoccupait des destinées italiennes. Mais je le savais trop homme de sens et d’honneur pour sacrifier, ou seulement subordonner jamais les intérêts de sa patrie adoptive aux espérances de sa jeunesse. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. En 1848, M. Rossi est mort pour l’Italie. De 1833 à 1848, il a bien servi et honoré la France*». *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, tome troisième, Michel Lévy Frères libraires-éditeurs, Paris, 1860, p. 122.

conto di quanto delineato nella prima parte della presente introduzione, sarà interessante soffermarsi sul pensiero politico di Pellegrino Rossi, sulle sue idee espresse – direttamente o indirettamente – nel corso delle esperienze pratiche vissute oltre i confini italiani. Come all’interno delle lezioni di diritto costituzionale tenute negli anni parigini ad esempio, presso il prestigioso palcoscenico della Sorbona. O ancora, dopo il suo ritorno in terra italiana, in un contesto peculiare non solo per le ragioni sopra citate e per il cruciale momento storico, ma anche per la totale assenza, nello Stato pontificio, di un’esperienza o un’“eredità” costituzionale. In effetti, è davvero peculiare la posizione di un uomo che, occupandosi di diritto costituzionale nella sua attività di docente, si sia poi trovato a ricoprire nel concreto – nelle sue differenti “vite” – incarichi politici in tre contesti tra loro completamente diversi.

Ma sarà interessante guardare anche le considerazioni del carrarese sul versante del diritto internazionale, sia da un punto di vista generale, sia con particolare riguardo alla situazione degli Stati italiani⁶. La volontà di procedere su due binari paralleli, tenendo presente come si è detto da un lato le vicende relative allo Stato romano, e dall’altro la figura e il pensiero di Pellegrino Rossi, consentirà di evidenziare i punti di contatto tra queste due macro-aree, dando particolare rilievo all’ultima porzione di vita dello sfortunato ministro di Pio IX. Proprio presso la corte papalina, prima nei panni di ambasciatore della monarchia di luglio (in costante contatto con l’amico e “superiore” Guizot, le cui *Mémoires* rappresentano una fonte preziosissima), e poi come perno del nuovo governo nato nel settembre 1848, il poliedrico italiano cercherà di scuotere lo Stato romano dal suo torpore, per trainarlo verso

⁶ In anni che vedranno alcuni eventi già riconducibili nell’ambito del Risorgimento italiano, come la prima guerra d’indipendenza contro l’Austria. I decenni successivi avrebbero smentito le parole del cancelliere Klemens von Metternich (1773-1859). Così quest’ultimo, scriveva il 6 agosto 1847 all’ambasciatore di stanza a Parigi, Rudolf Antal Apponyi: «*L’Italie est une expression géographique. La péninsule Italienne est composée d’États souverains et indépendants les uns des autres. L’existence et la circonscription territoriale de ces États sont fondées sur des principes de droit public général et corroborées par les transactions politiques les moins sujettes à contestation. L’Empereur, pour sa part, est décidé à respecter ces transactions et à contribuer autant qu’il est en son pouvoir à leur inaltérable maintien [...]*». O ancora, un mese e mezzo dopo (il 27 settembre 1847), al conte Jan Moritz von Dietrichstein: «*Le mot “Italie” est, ainsi que je le dis à lord Palmerston, un mot vide de sens politique. Nous connaissons des États souverains, entre lesquels la Péninsule est partagée, et nous ne connaissons pas d’autre Italie que celle composée de différentes souverainetés indépendantes. En se livrant à l’examen de la position actuelle de la Péninsule, il faut se la représenter comme divisée en quatre parties, qui sont: le Royaume Lombardo-Vénitien, les États de Sardaigne et des Deux-Siciles, l’Italie centrale enfin, qui se compose de l’État de l’Église, du grand-duché de Toscane, et des duchés de Lucques, de Parme et de Modène. Ces quatre régions sont placées dans des conditions différentes. [...]*». Considerazioni in cui non bisogna necessariamente vedere, come spesso è stato fatto, un pensiero dispregiativo da parte dello statista austriaco. La sua era una semplice analisi dei fatti – per molti versi corrispondente al vero – che però sarebbe stata smantellata dalle successive vicende storiche. Per i frammenti riportati, si veda: *Mémoires documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich chancelier de Cour et d’État publiés par son fils le prince Richard de Metternich classés et réunis par. M. A. de Klinkowstroem*, Deuxième partie: L’Ère de paix (1816-1848), tome septième, E. Plon et Cie imprimeurs-éditeurs, Paris, 1883, p. 414 (n. 1610) e p. 416 (n. 1611).

un assetto più moderno e realmente costituzionale. Non ci riuscirà, è vero, morendo tragicamente a poche settimane dall'inizio della Rivoluzione romana e dalla fuga di papa Mastai-Ferretti. Ma proprio perché sarà anche tale tentativo a consacrare Pellegrino Rossi tra le pagine indelebile della storia, sembra ancor più doveroso mettere in evidenza questi delicati quanto rilevanti tasselli, legando tra loro “passaggi” ed elementi apparentemente lontani, ma in realtà molto più vicini di quanto si possa pensare.

CAPITOLO PRIMO

LO STATO PONTIFICO DINANZI ALLE SFIDE DEL NUOVO SECOLO: UNA RICOGNIZIONE STORICO-GIURIDICA

1.1 L'ELEZIONE DI PIO VII E LA DELICATA SITUAZIONE DELLO STATO PONTIFICO.

Per comprendere la situazione giuridica dello Stato pontificio nella prima metà del XIX secolo, è necessario partire da alcune considerazioni di carattere storico. Un periodo cruciale per il contesto europeo, costretto in una prima fase, a rapportarsi con le conseguenze generate dagli ultimi “spasmi” degli anni precedenti. Non è un mistero il fatto che l’ultimo decennio del Settecento sia stato un intervallo a dir poco burrascoso per il vecchio continente. Alla nostra mente sovvien il ricordo di quanto studiato tra i banchi di scuola: quella Rivoluzione francese (che in maniera troppo semplicistica veniva fatta cominciare con la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789) tanto celebre quanto violenta. In realtà tutto il XVIII secolo aveva rappresentato un periodo di grandi mutamenti, caratterizzato dalla forte contrapposizione tra continuità con il passato e cambiamento verso il progresso⁷. Per

⁷ Un interessante bilancio del Settecento è fornito dallo storico francese Pierre Chaunu, esponente di un orientamento storiografico – la cosiddetta “storia quantitativa” o “seriale” – attento ad analizzare grandi quantità di dati. Secondo il suo pensiero, l’Europa dei lumi mostra una caratteristica peculiare: tutto si mette rapidamente in moto. In un’analisi che prenda in considerazione i vari aspetti dell’esistenza materiale, ciò che avviene nel corso del XVIII secolo, non è assolutamente paragonabile ai cento anni precedenti. Quasi come se nulla di assolutamente fondamentale fosse davvero avvenuto. Solo a partire dalla metà del ‘700 inizia quello che lui definisce come un periodo di vero movimento, un movimento avvertito, vissuto, cosciente. Un secolo di movimento e dunque, di progresso. Proprio in questa fase inizia, per molte nazioni, il vero decollo economico: quello che gli economisti chiamano *take off* (che comporta il veloce raddoppio tra gli investimenti netti e il reddito nazionale). Progressi consistenti si notano nell’agricoltura, che occupa ancora nove lavoratori su dieci. Così come nella conservazione dei raccolti, nell’industria, nel comparto tessile, nell’utenileria. Alcune cose si notano meno forse, ma sono di assoluta importanza: alla fine del secolo il suolo europeo conta un numero da cinque a sei volte maggiore di persone in grado di leggere rispetto all’inizio del 1700, con un’aspettativa di vita che sale di circa dieci anni. Aspetti che sono realmente avvertiti dagli uomini, dal momento che come afferma Chaunu: «il prolungamento della vita rende ancora più doloroso lo scandalo della fine della vita. Si fa altrettanta fatica a morire a cinquant’anni che a trenta». Certo, le condizioni dell’esistenza umana rimangono ugualmente dure per la maggior parte degli individui, soprattutto per coloro che vivono in quei territori che meno risentono di questi cambiamenti. Eppure, in un secolo che vede il suo ultimo decennio caratterizzato da un’atmosfera torbida, tormentata e quasi mistica, con avvenimenti storici immani, il cammino verso il progresso è già indubbiamente iniziato. Cfr. P. CHAUNU, *La civiltà dell’Europa dei lumi*, traduzione a

tale ragione, il primo capitolo del presente lavoro vuole porsi come una preliminare ricognizione sui principali avvenimenti e cambiamenti che hanno contraddistinto i primi due pontificati del secolo XIX, per poi procedere nel successivo sviluppo, sino all'elezione e ai primi anni di governo di Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792-1878), salito al soglio pontificio con il nome di Pio IX.

Se è pur vero che i primi anni continuano ad essere dominati dall'epopea napoleonica (quantomeno sino al 1815), con la necessità di frequenti digressioni temporali, l'analisi riguardante lo Stato della Chiesa offre un ottimo punto di partenza, coincidente con l'inizio del nuovo secolo. Dopo la prigionia e la morte di papa Pio VI, avvenuta il 29 agosto del 1799 a Valence⁸, il Sacro Collegio (o meglio, una parte di esso) è costretto a riunirsi a Venezia, nel monastero dell'isola di San Giorgio Maggiore. Trentacinque sono infatti i cardinali presenti in conclave – quasi tutti italiani –, che si apre il 1° dicembre dello stesso anno⁹. Un numero assai ridotto, mai così basso dal 1534, anno in cui era salito al soglio

cura di T. CAPRA, *Il Mulino*, Bologna, 1987, pp. 20-28. Per un quadro d'insieme sul XVIII secolo, in chiave anche economico-politica, si vedano inoltre, senza pretesa di esaustività: D. S. LANDES, *Prometeo liberato. La rivoluzione industriale in Europa dal 1750 ad oggi*, traduzione a cura di F. SALVATORELLI, Einaudi, Torino, 1978; A. CARACCILO, *L'età della borghesia e delle rivoluzioni: XVIII-XIX secolo*, Il Mulino, Bologna, 1979; H. SCHULZE, *Aquile e leoni. Stato e nazione in Europa*, traduzione a cura di D. M. CARBONE, Laterza, Roma-Bari, 1995; A. TENENTI, *L'età moderna: XVI-XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 1997; S. CIRIACONO, *La rivoluzione industriale: dalla protoindustria alle produzioni flessibili*, Mondadori, Milano, 2000.

⁸ Pio VI, nato Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi (Cesena 1717 – Valence 1799), aveva dovuto assistere, durante il suo pontificato, ad un susseguirsi di infausti eventi: il dilagare del giurisdizionalismo, lo scoppio della Rivoluzione francese, l'approvazione della Costituzione civile del clero, la perdita delle legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna oltre ad Avignone e al Contado Venassino (Pace di Tolentino del 1796), sino alla perdita del soglio pontificio. La fine del suo pontificato iniziò il 15 febbraio del 1798, quando le truppe francesi comandate dal generale Louis-Alexandre Berthier occuparono Roma, deponendo, per ordine del Direttorio, Pio VI da principe temporale, proclamando la Repubblica romana. Dopo l'arresto, il papa fu costretto ad uno sfiancante viaggio sino a Valence, passando per Siena, Firenze, Parma, Torino, Briançon e Grenoble. Morirà in prigionia il 29 agosto 1799. Cfr. B. MONDIN, *Dizionario enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti*, Città Nuova Editrice, Roma, 1995, pp. 428-434; AA.VV., *Dizionario dei Papi. I Pontefici della storia*, Utet, Torino, 2006, pp. 157-159; C. RENDINA, *I Papi. Storia e segreti. Da San Pietro a Papa Francesco*, Newton compton editori, Roma, 2015, pp. 609-612.

⁹ Un prezioso contributo ci viene fornito dalla Gazzetta Privilegiata di Venezia (n. 30 del 2 dicembre 1799), dove vengono riportati i nomi dei cardinali presenti in conclave, con la minuta descrizione dei servitori al loro seguito. I nomi dei porporati riportati nella Gazzetta sono: Giovanni Francesco Albani, Enrico Benedetto Maria Clemente Duca di York, Leonardo Antonelli, Luigi Valenti Gonzaga, Francesco Carafa, Francesco Saverio Zelada, Guido Calcagnini, Bernardino Honorati, Andrea Giovannetti, Giacinto Gerdil, Carlo Giuseppe della Martiniana, Alessandro Mattei, Giovanni Andrea Archetti, Giuseppe Doria Panfilì, Carlo Bellisomi, Gregorio Barnaba Chiaramonti, Carlo Livizzani, Francesco Antonio Lorenzana, Ignazio Busca, Stefano Borgia, Giovanni Battista Caprara, Antonio Dugnani, Ippolito Antonio Vincenti Moteri, Giovanni Sifredo Maury, Giovan Battista Bussi de Pretis, Francesco Maria Pignatelli, Aurelio Roverella, Giulio Maria della Somaglia, Antonio Doria Panfilì, Romualdo Braschi Onesti, Filippo Carandini, Lodovico Flangini, Fabrizio Ruffo, Giovanni Rinuccini. A questi bisogna aggiungere il cardinale Francesco von Hertzán und Harras, Arcivescovo di Vienna, per un totale di trentacinque votanti. All'epoca il Sacro Collegio era in realtà composto da quarantasei cardinali, ma non tutti riuscirono a raggiungere Venezia, a causa del difficile contesto politico. L'elenco su riportato è tratto dalla “*Nota degli eminentissimi Cardinali Che sono attualmente in Conclave E*

pontificio Paolo III (1534-1549), con appena trentatré cardinali votanti¹⁰. Con la proclamazione della Repubblica romana (1798-1799), di fatto dipendente dalla “sorella” francese, era chiaro che l’elezione del nuovo successore di Pietro non si sarebbe potuta svolgere a Roma. Lo aveva capito anche Pio VI, il quale, durante l’esilio forzato a Valence, aveva promulgato la Bolla *Cum nos superiori* (13 novembre 1798). In essa invitava i Venerabili Fratelli del Sacro Collegio a scegliere un luogo dove ritrovarsi liberamente, senza ingerenze esterne, al fine di procedere alla scelta del suo successore¹¹. Lo sventurato pontefice non poteva sapere che la Repubblica romana sarebbe caduta il 29 settembre del 1799 – un mese dopo sua morte – grazie all’intervento delle truppe inviate da Ferdinando I di Borbone (1751-1825). Tuttavia aveva ragione: il delicato momento politico non avrebbe consentito il sereno svolgimento del conclave nella sua sede naturale.

La scelta per la città lagunare fu dettata da due principali ragioni. L’ondata rivoluzionaria aveva spinto numerosi cardinali a lasciare le proprie sedi, ben consapevoli dei pericoli derivanti dallo spirito giacobino e anticlericale, diffusosi ormai ben oltre i confini francesi¹². Molti di essi avevano trovato riparo proprio a Venezia, passata all’Austria a seguito del trattato di Campoformio (17 ottobre 1797)¹³. Una decisione di comodo potremmo

Persone addette ai medesimi”, in *Gazzetta Veneta Privilegiata*, Biblioteca Marciana di Venezia, vol. 1, n. 30, lunedì 2 dicembre 1799, stampatore Pietro Zerletta. Si veda inoltre: G. MAZZUCCO (a cura di), *Il conclave di San Giorgio Maggiore di Venezia e l’elezione di Pio VII Chiaramonti (14 marzo 1800)*, G. Deganello, Padova, 2000, pp. 14-17.

¹⁰ Numeri che ovviamente non sono paragonabili con quelli dei moderni conclavi. Per fare un breve raffronto, basta prendere in esame le ultime due elezioni pontificie, avvenute rispettivamente nel 2005 e nel 2013; in entrambi i casi, si è trattato dei conclavi con il maggior numero di cardinali votanti nella storia della Chiesa Cattolica, ben centoquindici. Cfr. C. RENDINA, *I Papi*, op. cit., pp. 514-515, 679-680, 692-693.

¹¹ Cfr. C. CASTIGLIONI, *Storia dei Papi*, vol. 2, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1957, p. 603.

¹² In merito all’atteggiamento anticlericale giacobino e alle Repubbliche sorelle: V. E. GIUNTELLA, *L’Italia nell’età Napoleonica: dalle repubbliche giacobine alla crisi del dispotismo napoleonico: 1796-1814*, in *Storia d’Italia*, a cura di G. ARNALDI ET ALII, vol. 3, Utet, Torino, 1959-1960, p. 227; A. SOBOUL, *La Rivoluzione francese*, traduzione a cura di G. VETTORI, Newton compton editori, Roma, 1991, pp. 417-419. Si veda inoltre la voce *Républiques sœurs* in *Dictionnaire de l’Histoire de France*, a cura di JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI, Éditions Larousse, Paris, 2005, p. 1078.

¹³ L’art. 6 del trattato, sottoscritto dal generale Bonaparte e dal conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl, rappresentante austriaco, stabiliva: «La Repubblica francese acconsente a che Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia possieda in tutta sovranità e proprietà i paesi qui di seguito menzionati: L’Istria, La Dalmazia, le isole già veneziane dell’Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune ed i paesi compresi fra gli stati ereditari di Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, il mar Adriatico, ed una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente Gardola, attraverserà il lago di Garda fino a Lacise: di là una linea militare fino a Sangiacomo, offrendo un vantaggio ad entrambe le parti, la quale sarà definita da ufficiali del genio nominati da una parte e dall’altra prima dello scambio delle ratifiche del presente trattato [...]». Il testo dell’articolo è contenuto in: H. DIPPEL – J. LUTHER (a cura di), *Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Sources on the Rise of Modern Constitutionalism*, vol. 10, Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin, 2010, p. 671.

dire, cui bisogna aggiungere l'ospitalità fornita dall'imperatore Francesco II d'Asburgo-Lorena (1768-1835), ben propenso alla celebrazione di un conclave in territorio austriaco. Altre ipotesi sarebbero state difficilmente attuabili: Roma era stata liberata grazie alle truppe napoletane, ma anche qualora fosse stata considerata sicura, si temeva che Ferdinando I volesse sfruttare il "favore" reso con l'imposizione di un candidato favorevole alle sue mire espansionistiche¹⁴. La Spagna rappresentava un territorio troppo lontano da raggiungere, senza considerare che da quasi cinque anni era alleata della Francia rivoluzionaria. Le ingenti risorse stanziare e la tranquillità fornita dal monastero benedettino situato sull'isola di San Giorgio Maggiore, rappresentavano oggettivamente la miglior soluzione possibile.

Benché il contesto storico e la situazione della Chiesa Cattolica facessero pensare ad un'elezione molto rapida, le cose andarono diversamente, protraendosi sino al 14 marzo del 1800. A tal proposito, alcune precisazioni risultano indispensabili. La Gazzetta Veneta Privilegiata, nell'edizione di lunedì 2 dicembre 1799, annunciava l'elenco dei cardinali già riuniti in conclave, a far data dal giorno precedente. Il giornale indicava i nomi di trentaquattro porporati, oltre ai monsignori addetti e all'elevato numero dei servitori¹⁵. Mancava ancora all'appello il cardinale Francesco von Hertzan und Harras (1735-1804), arcivescovo di Vienna, il quale sarebbe arrivato soltanto il 12 dicembre¹⁶. Impossibile non tener conto della sua assenza, data la prassi consolidata secondo cui i governi di Austria, Francia e Spagna, vale a dire i tre principali Stati cattolici, mantenevano il diritto di veto sull'eventuale candidato al soglio pontificio. A ciò bisognava poi aggiungere l'ospitalità fornita dalla stessa Austria.

Per tale ragione, gli scrutini tenutisi nelle prime due settimane furono privi di reale sostanza, nell'attesa di poter iniziare i lavori alla presenza di tutti i partecipanti. Tuttavia, anche i mesi successivi si rivelarono infruttuosi, a causa della situazione di stallo venutasi a

¹⁴ Cfr. D. CARPANETTO ET ALII, *La Storia. Dalle grandi Rivoluzioni alla Restaurazione*, vol. 10, Milano, Mondadori, 2006, pp. 427-430.

¹⁵ Si veda la nota n. 9 del presente capitolo.

¹⁶ Relativamente allo svolgimento del conclave, è stata fondamentale la consultazione del materiale contenuto in: *Il Conclave di San Giorgio nel diario inedito del cardinale Lodovico Flangini, poi Patriarca di Venezia*, in G. DAMERINI, *L'isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore*, Fondazione Cini, Venezia, 1956, pp. 199-236; G. INCISA DELLA ROCCHETTA, *Il Conclave di Venezia nel diario del principe don Agostino Chigi*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano*, a. IV (1962), Fondazione Cini, Venezia-Firenze, 1962, pp. 268-323; T. GALLARATI SCOTTI, *Il Conclave del 1800*, in *Storia della civiltà veneziana. Dall'età barocca all'Italia contemporanea*, vol. III, Sansoni, Firenze, 1979, pp. 229-245; F. L. MASCHIETTO (a cura di), *Relazione del conclave tenuto in S. Giorgio Maggiore di Venezia 14 marzo 1800*, in *Benedictina. Rivista di studi benedettini*, a. 47, Istituto grafico tiberino, Roma, 2000, pp. 91-137.

creare tra i membri del Collegio cardinalizio¹⁷. La pressione da parte di Francesco II era arrivata, seppur in maniera non eccessiva, tramite lo stesso Hertzan: nei suoi auspici l'imperatore avrebbe volentieri evitato un cardinale proveniente da Spagna, Napoli, Sardegna, Genova o Francia. Ai suoi occhi il candidato migliore era rappresentato dal cardinal Alessandro Mattei (1774-1820), romano e moderatamente antifrancese. Netta fu però l'opposizione dei porporati, come ebbe modo di rappresentare il cardinal Romualdo Braschi Onesti (1753-1817) allo stesso Hertzan¹⁸. Bisognava perciò trovare una soluzione diversa, di maggior compromesso.

Indipendentemente dalle ingerenze politiche, che Pio VI sperava di evitare per il suo successore, gli stessi partecipanti al conclave avevano dato vita a due schieramenti contrapposti. Da un lato, il gruppo dei cosiddetti "politicanti", caratterizzati da uno spirito di adattamento e di apertura nei confronti del nuovo scenario europeo. Del resto era chiaro a tutti che prima o poi sarebbe stato necessario fare i conti con le conseguenze (più o meno prevedibili) della Rivoluzione francese. Dall'altro i cosiddetti "zelanti", maggiormente conservatori e restii a qualsiasi apertura verso il nuovo¹⁹. Proprio questi ultimi erano fermamente convinti della necessità di mantenere i buoni rapporti con l'Austria, nella speranza di riottenere i territori persi dallo Stato della Chiesa con il trattato di Tolentino (19 febbraio 1797)²⁰. La prima "fazione" aveva trovato una figura di riferimento in Romualdo

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Fondamentale a tal proposito il lavoro di Sergio Baldan, con una ricchissima appendice documentaria. Si veda: S. BALDAN, *Il Conclave di Venezia. L'elezione di papa Pio VII. 1 dicembre 1799 – 14 marzo 1800*, Marsilio Editori, Venezia, 2000, pp. 58-62.

¹⁹ Cfr. R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830. Secolarizzazione – Concordati – Rinascita teologico-spirituale*, vol. VIII/1, Jaka Book, Milano, 2011, pp. 55-56.

²⁰ Una ferita profonda per lo Stato della Chiesa, ma che in un primo momento sembrò scongiurare l'occupazione di Roma e dell'intero territorio pontificio. In base agli articoli 6 e 7 del trattato, Pio VI rinunciava a qualsiasi diritto sul Contado Venassino e su Avignone, oltre alla perdita delle legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna. Anche le condizioni economiche furono pesantissime: in virtù del precedente armistizio di Bologna (23 giugno 1796), la Santa Sede dovette pagare un'indennità di guerra complessiva di circa 31 milioni di lire tornesi, cedendo inoltre numerose opere d'arte. Il trattato, composto complessivamente da 26 articoli, venne sottoscritto per parte francese dallo stesso Bonaparte (in qualità di comandante dell'armata d'Italia) e dal cittadino François Cacault. Tra i plenipotenziari pontifici invece, spiccava la figura del cardinal Alessandro Mattei. Proprio per il ruolo avuto in tale occasione, il Mattei appariva agli occhi dell'Austria come un buon candidato per il conclave del 1800, in virtù del suo presunto sentimento antifrancese. Per volontà di papa Pio VI, l'originale e una copia del trattato vennero custoditi nell'archivio di Castel Sant'Angelo. Ad oggi il documento è conservato nell'Archivio Segreto Vaticano. ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato, Epoca Napoleonica, Italia*, XI, Ia, ff. 1-8. Sulle conseguenze del trattato di Tolentino si vedano inoltre: G. FILIPPONE, *Le relazioni tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria: storia diplomatica del trattato di Tolentino*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 1961-1967, pp. 650-652;

Braschi, il più giovane dei cardinali presenti in conclave. La sua autorità derivava soprattutto dal fatto di essere nipote diretto di Pio VI, essendo sua madre sorella del precedente pontefice. Proprio questa parentela lo poneva però in una posizione scomoda, a metà strada tra l'apprezzamento di molti e l'antipatia di altri. Egli spingeva per l'elezione del pavese Carlo Bellisomi (1736-1808), che per quasi due mesi sembrò essere il favorito tra le mura del monastero benedettino²¹. Il gruppo degli zelanti invece, trovava il proprio vertice intorno al cardinal Leonardo Antonelli (1730-1816), sostenitore insieme all'austriaco Hertzian della candidatura di Alessandro Mattei²².

Iniziavano così a delinearsi due atteggiamenti contrapposti, due visioni del mondo diverse, che avrebbero contraddistinto la Curia pontificia per buona metà del XIX secolo. Come ha evidenziato Adolfo Omodeo: «la restaurazione ecclesiastica risultò in gran parte dall'aggregazione di due politiche diverse, che spesso si urtarono, ma che per interne necessità che le animavano dovettero procedere insieme»²³. Tuttavia, già prima dell'inizio del conclave, alcuni ritenevano che l'elezione sarebbe stata più difficile del previsto. Troviamo un chiaro esempio di ciò negli scritti del marchese mons. Agostino Rivarola (1758-1842), presente a Venezia in qualità di notaio apostolico. In una lettera indirizzata al fratello, il marchese Stefano Rivarola, recante la data del 6 ottobre 1799, scriveva:

«è difficile pronosticare sulla futura elezione. Fra i più vecchj, fra i più dotti pare che non uscirà poiché i primi sono tenuti per morti e i secondi per troppo vivi, all'aurea mediocrità di robustezza come d'ingegno pare riservato il papato. Molta prelatura è qui tra i quali sono i più osservabili Morozzo e il Magiordomo, molt'altre se ne aspetta»²⁴.

In un primo momento, sembrò avere la meglio il gruppo dei politicanti, riuscendo a far convergere verso il cardinal Bellisomi circa ventidue voti. Dato il numero totale di

A. VARNI, *L'Emilia Romagna nell'Italia napoleonica*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. BERSELLI, vol. 3, University Press Bologna, Imola, 1980, pp. 31-32.

²¹ Interessanti riferimenti alla figura di Carlo Bellisomi e alla sua attività di vescovo di Cesena sono contenuti nel lavoro di Clarice Zavalloni. Si veda: C. ZAVALLONI, *Il vescovo di Cesena car. Carlo Bellisomi e il patrimonio ecclesiastico dal 1796 al 1799*, in *Studi romagnoli. Società di studi Romagnoli*, a. 30 (1979), Fratelli Lega, Faenza, 1979, pp. 237-253. Nella stessa raccolta: R. DELL'AMORE, *L'attività Pastorale di Carlo Bellisomi a Cesena (1795-1808)*, pp. 219-235.

²² Cfr. R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830.*, op. cit., p. 56.

²³ A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione: la cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione*, Einaudi, Torino, 1970, p. 370.

²⁴ BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI, ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA RIVAROLA, Archivio n. 3, *Le lettere di Mons. Agostino Rivarola al fratello Stefano e alla cognata Anna Ceccopieri: 1799-1803*, plico n. 210, lettera n. 11. Il plico è composto da un totale di 39 lettere, dal 3 aprile 1799 al 25 novembre 1799.

trentacinque partecipanti, sarebbero bastati altri due voti favorevoli. Si decise però di attendere il parere della corte di Vienna, al fine di capire se l'Austria fosse propensa o meno ad una simile elezione²⁵.

Mentre il mese di dicembre passava, le concrete possibilità di giungere all'elezione entro la fine dell'anno si affievolivano sempre di più. La crescente intesa tra Antonelli ed Hertzan iniziò inoltre a smuovere alcuni cardinali dalle loro precedenti posizioni. Nello scrutinio svoltosi nel giorno di San Silvestro, al pomeriggio, la situazione sembrò infatti essere tornata in equilibrio: dieci voti per il cardinal Mattei e diciotti voti per il cardinal Bellisomi²⁶.

Il nuovo anno portò un ulteriore irrigidimento delle posizioni. Sembrava ormai chiaro a tutti che la figura di Alessandro Mattei fosse l'unica davvero gradita all'imperatore Francesco II. Il motivo pareva essere di natura squisitamente politica: dal momento che il cardinal Mattei aveva sottoscritto il trattato di Tolentino, non soltanto nutriva un presumibile sentimento antifrancese ma, essendo le Legazioni pontificie (Bologna, Ferrara, Romagna) momentaneamente occupate dalle truppe austriache, era auspicabile che, una volta salito al soglio pontificio, il nuovo papa lasciasse gli importanti territori all'Austria. Una teoria che sembra trovare un chiaro riscontro in una lettera di mons. Ercole Consalvi (1757-1824), Uditore della Sacra Rota e Pro-Segretario del Sacro Collegio. Una figura chiave del conclave veneziano, di cui avremo modo di parlare ampiamente. Il 10 gennaio 1800, il Consalvi scrive a mons. Charles Erskine (1739-1811), a Londra, palesandogli le vere ragioni che spingono l'Austria a sostenere così fortemente il cardinale romano. Non sono le sue origini e la sua

²⁵ Cfr. S. BALDAN, *Il Conclave di Venezia*, op. cit., pp. 60-61.

²⁶ Nel dettagliatissimo resoconto riportato da Sergio Baldan, possiamo analizzare le composizioni dei due schieramenti. A favore delle posizioni assunte da Romualdo Braschi Onesti troviamo i seguenti porporati: Giovanni Francesco Albani, Enrico Benedetto Clemente Stuart duca di York, Guido Calcagnini-Estense, Giuseppe Doria Pamphilj, Carlo Bellisomi, Bernardino Onorati, Gregorio Barnaba Chiamonti, Stefano Borgia, Francesco Antonio de Lorenzana, Ignazio Busca, Giovanni Battista Caprara, Giovanni Silfredo Maury, Francesco Maria Pignatelli, Giovanni Battista Bussi de Pretis, Aurelio Roverella di Sorrivoli, Giulio Maria Capece-Anguillara della Somaglia, Giovanni Rinuccini e Antonio Maria Dori Pamphili. Per il gruppo degli zelanti troviamo invece i rispettivi nomi: Luigi Valenti Gonzaga, Andrea Giovannetti, Carlo Giuseppe Filippo della Martiniana, Giacinto Sigismondo Gerdil, Alessandro Mattei, Giovanni Andrea Archetti, Antonio Dugnani, Carlo Livizzani, Filippo Carandini, Ippolito Antonio Vincenti-Mareri, Fabrizio Ruffo di Calabria e Ludovico Flangini. Nel mezzo i restanti cardinali, i quali mantenevamo una posizione di neutralità. Con il perdurare della fase di stallo, votavano in modo da non favorire nessuno dei principali schieramenti, rendendo difficile, se non impossibile, il raggiungimento della maggioranza necessaria. *Ivi*, pp. 62-63. Importanti riferimenti agli "schieramenti" formati, si rinvengono anche in: *Il Conclave di San Giorgio nel diario inedito del cardinale Lodovico Flangini, poi Patriarca di Venezia*, in G. DAMERINI, *L'isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore*, op. cit., p. 227.

importante famiglia ad aver inciso positivamente sulla scelta ma, come scrive l'uditore della Sacra Rota, il fatto che Mattei incarni colui che:

«per alcuni titoli e combinazioni presenti un maggior fondamento che non reclami contro un trattato che spogliò Roma della miglior parte dei suoi domini e si presterà anzi a quelle conferme ed a quelli ulteriori consensi e concessioni che si desiderano per poter tranquillamente e senza ostacoli soddisfare alli progetti e viste politiche che si hanno sopra l'Italia»²⁷.

Una situazione dunque chiara, che manifestava le forti ingerenze austriache. Era questa la difficile situazione in cui versava la Chiesa nel primo anno del nuovo secolo. Una congiuntura che continuò a trovare conferma lungo tutto il mese di gennaio. Vienna aveva infatti inviato la propria risposta, facendo capire (ancora una volta) che avrebbe di certo venerato il nuovo Capo della cristianità, chiunque fosse stato, ancora più volentieri però nella persona del Mattei²⁸. Una sorta di vicolo cieco, perché compiacere Francesco II poteva portare a due conseguenze, chiare nel complesso, ma fin troppo sfumate nei loro risvolti immediati: quei territori pontifici tanto agognati, passati alla Repubblica francese e ora sotto il controllo militare austriaco, potevano sì essere recuperati, ma potevano anche essere definitivamente persi²⁹.

Questo “diktat” apparve troppo severo, ed ebbe come immediata conseguenza l'irrigidimento – facilmente immaginabile – di buona parte dei porporati. Non si poteva completamente annullare la volontà del Sacro Collegio, schiacciata da un'intromissione politica che proprio in quel delicato momento storico si voleva a tutti i costi evitare. Il riguardo nei confronti della potenza “ospitante”, non poteva superare un certo limite³⁰. Come due poli magnetici della stessa natura, destinati a respingersi all'infinito, era ormai chiaro che per i due candidati fino a quel momento in vantaggio non ci sarebbe stato più nulla da

²⁷ Il frammento della lettera è contenuto nel mirabile lavoro realizzato da Lajos Pásztor, autore e storico archivista dell'Archivio Segreto Vaticano. Si veda: L. PÁSZTOR, *Le «memorie sul conclave tenuto in Venezia» di Ercole Consalvi*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 3, a. 1965, Gregorian Biblical Press, Roma, 1965, pp. 245-246.

²⁸ Cfr. S. BALDAN, *Il Conclave di Venezia*, op. cit., p. 66.

²⁹ Probabilmente era stata la speranza di recuperare le Legazioni a spingere il cardinale Antonelli a manifestare il proprio appoggio ad Hertzan. In quel momento l'Austria rappresentava l'unica vera potenza europea in grado di fornire protezione allo Stato pontificio. Un sostegno che però non doveva essere dato troppo per scontato. Cfr. L. BRIGUGLIO, *Timori e speranze del cardinale Leonardo Antonelli prima del conclave di Venezia*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, vol. 45, fasc. 3, a. 1958, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1958, pp. 449-457.

³⁰ Cfr. L. PÁSZTOR, *Le «memorie sul conclave tenuto in Venezia» di Ercole Consalvi*, op. cit., pp. 255-256.

fare. Noi oggi utilizzeremmo il termine “bruciato”, ed effettivamente così avvenne: bruciato il cardinal Bellisomi, bruciato il cardinal Mattei.

Bisognava trovare una figura di compromesso, in grado di porre fine ad un conclave che si stava protraendo da ormai due mesi. La quadratura del cerchio iniziò a delinarsi ai primi di marzo, grazie all’abile intermediazione di mons. Consalvi e del cardinale Fabrizio Ruffo (1744-1827)³¹. I due decisero di incanalare le loro energie verso la persona del vescovo di Imola, il cardinal Gregorio Barnaba Chiaramonti (1742-1823): un uomo agli occhi di molti giudizioso e moderato, che fino a quel momento aveva mostrato il suo favore per il partito dei politicanti, ma senza esporsi al punto da condizionare la sua posizione. Antonelli fu favorevole ad una simile scelta, mostrandosi propenso a garantire il voto degli zelanti. Anche l’ostico Hertzan dovette cedere, soprattutto perché sembrava ormai chiaro – ben oltre le mura del monastero di San Giorgio – che fosse proprio la corte di Vienna il vero ostacolo all’elezione del nuovo pontefice. Dopo un colloquio tra l’austriaco e il cardinal Chiaramonti, avvenuto proprio nella cella di quest’ultimo, tutti gli ostacoli vennero aggirati³².

Il 14 marzo 1800, alle prime ore del giorno avvenne lo scrutinio decisivo. Il conclave, durato oltre tre mesi, poteva finalmente dare il suo verdetto, tra l’altro unanime: trentaquattro voti per il cardinal Gregorio Barnaba Chiaramonti³³ e un voto per il cardinal Giovanni

³¹ È lo stesso Consalvi a rimarcare l’importante ruolo giocato dal cardinal Fabrizio Ruffo, menzionandolo esplicitamente nelle sue memorie del conclave veneziano. L’uditore della Sacra Rota riferisce inoltre dell’aiuto di un altro soggetto - senza rivelarne il nome - il quale avrebbe aiutato Fabrizio Ruffo nella persuasione degli altri cardinali. Si limita a dire che non si trattava di un cardinale, facendo pensare ad un *escamotage* volto a nascondere un probabile riferimento a se stesso. Cfr. L. PÁSZTOR, *Ercole Consalvi, prosegretario del conclave di Venezia. Momenti di storia pontificia tra il 1799 e il 1800*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, a. 83 (1960), Roma, pp. 137-138.

³² Il colloquio tra i due si tenne nella cella del futuro Pontefice, il 12 marzo. Il cardinal Hertzan era inizialmente dubbioso, ma dopo aver parlato con il Chiaramonti, si convinse della scelta, probabilmente per la moderazione dell’uomo che aveva dinanzi. D’altro canto, come già evidenziato, era ben consapevole di non poter più mantenere la sua posizione di forza. Due giorni dopo sarebbe avvenuta l’elezione. Cfr. R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830*, op. cit., p. 56.

³³ Barnaba Chiaramonti nacque a Cesena il 14 agosto del 1742, in una famiglia appartenente all’aristocrazia cittadina, figlio della marchesa Giovanna Coronata Chigi (famiglia molto vicina al casato dei Braschi) e del conte Scipione Chiaramonti. A soli quattordici anni entrò nell’ordine benedettino, diventando poi padre Gregorio. La sua formazione ebbe luogo a Roma, dove si trasferì per studiare al collegio di Sant’Anselmo. Dopo essere diventato professore di teologia, si trasferì per diversi anni a Parma, al fine di dedicarsi all’insegnamento. Nel 1775 Papa Pio VI, suo concittadino e parente da parte di madre, lo nominò priore dell’Abbazia di San Paolo a Roma. Appena tre anni più tardi, lo stesso Pontefice lo creò cardinale e vescovo di Imola (14 febbraio 1778). Il suo pontificato, caratterizzato da una certa apertura verso le correnti moderne e dallo scontro con Napoleone Bonaparte, sarebbe durato sino al 20 agosto 1823, giorno della sua morte. Per ciò che concerne la bibliografia riguardante la vita e il pontificato di Pio VII, si forniscono alcuni riferimenti essenziali: G. GIUCCI, *Storia della vita e del pontificato di Pio VII*, voll. I-II, Tipografia di G. Chiassi, Roma,

Francesco Albani (votato dallo stesso Chiaramonti)³⁴. La Chiesa Cattolica e tutto il mondo potevano adesso ammirare il nuovo successore di Pietro. Un uomo proveniente dall'ordine benedettino, agli occhi di tutti saggio e moderato, ma che avrebbe saputo affrontare le sfide degli anni successivi con grande determinazione e forza d'animo: «*Vous voulez Chiaramonti; ce sera un petit pape dans les petites affaires, mais si les circonstances deviennent grandes, il sera aussi grand qu'elles*»³⁵.

L'incoronazione ufficiale sarebbe avvenuta il 21 marzo successivo, nella Chiesa dell'isola di San Giorgio Maggiore. Le autorità imperiali manifestarono al nuovo pontefice la possibilità di risiedere stabilmente in territorio austriaco, adducendo la scusa di una migliore protezione nei suoi confronti. In realtà appariva chiaro l'intento di voler trattenere Pio VII al fine di guadagnare favori e accondiscendenza, provando ad ottenere ancora una volta, importanti concessioni in territorio italiano³⁶. La volontà del papa si muoveva però verso una direzione completamente diversa. Era assolutamente necessario tornare a Roma – sede “naturale” del governo pontificio – che da ormai troppo tempo era priva del suo “naturale” sovrano. Il normalizzarsi della situazione avrebbe contribuito a dare nuova

1857; E. VERCESI, *Pio VII: Napoleone e la restaurazione*, Società editrice internazionale, Torino, 1933; A. QUACQUARELLI, *La ricostruzione dello Stato Pontificio: con una memoria inedita sul “il mio secondo Ministero”, del card. Pacca*, Macri, Città di Castello-Bari, 1945; A. OMODEO, *Aspetti del Cattolicesimo della Restaurazione*, Einaudi, Torino, 1946; J. LEFLON, *Pie VII: des abbayes bénédictines à la papauté*, Lib. Plon, Paris, 1958; J. LEFLON, *La crise révolutionnaire: 1789-1846*, Bloud et Gay, Paris, 1949, pp. 235-280; M. H. ALLIES, *The Life of Pope Pius the Seventh*, Kessinger's rare reprints, Whitefish, 2007 (la prima versione del testo è del 1875).

³⁴ Dopo l'elezione tutti i cardinali – guidati dal decano Albani – si diressero verso Gregorio Barnaba Chiaramonti, per omaggiarlo e per porgli la fatidica domanda, attraverso l'espressione «*Acceptasne electionem de te canonice factam in summum Pontificem?*». Il neoeletto tentennò per alcuni minuti, raccogliendosi in preghiera, probabilmente per il timore e al tempo stesso per la forte emozione. Affermò che si sentiva indegno per una carica che sicuramente altri meritavano più di lui, ma che con l'aiuto del Sacro Collegio avrebbe accettato il gravoso compito, stante la difficile situazione in cui versava la Chiesa. Rispondendo alla domanda posta dal cardinale Albani, scelse il nome di Pio VII, sottolineando il legame e l'ossequio rivolto al suo predecessore. Dopo una ulteriore preghiera si proseguì con la cerimonia della vestizione, mentre il maestro di cerimonie, mons. Pacini, scriveva il formale atto di elezione. Un resoconto dettagliato è presente in: G. CAPPELLO, *Il Conclave di Venezia*, Rassegna Nazionale, Venezia, 1900, pp. 24-26.

³⁵ È questa la celebre asserzione, mai chiarita del tutto, che sarebbe stata pronunciata da uno dei cardinali presenti in conclave all'elezione di Pio VII. Un episodio riportato da diversi storici, come Jean Leflon e Raffaele Belvederi, e che sembra quasi presagire i difficili anni che caratterizzeranno il nuovo pontificato. In questo specifico caso, la frase è tratta da: M. BIGNON, *Histoire de France depuis la paix de Tilsitt jusqu'en 1812. Deuxième époque*, parte prima, Bruxelles, Meline, 1839, p. 58, nota n. 2.

³⁶ Cfr. C. CASTIGLIONI, *Storia dei Papi*, op. cit., pp. 604-605.

stabilità al territorio italiano, arginando le mire espansionistiche austriache e rinforzando il ruolo di cerniera con il regno di Napoli³⁷.

La partenza avvenne il 6 giugno 1800, a bordo della fregata Bellona, messa a disposizione dalla corte di Vienna. A causa delle cattive condizioni del mare, il viaggio si protrasse sino al 17 giugno, quando il pontefice sbarcò nel porto di Pesaro. Da lì il viaggio proseguì via terra, lungo la via Flaminia, per concludersi finalmente a Roma il 3 luglio successivo³⁸. Era giunto il momento di riprendere le redini dello Stato, che per quasi due anni aveva assunto le sembianze di una repubblica giacobina. Un compito certamente non facile, data la forte cesura rappresentata dalle conseguenze della Rivoluzione francese. Il tutto mentre il contesto internazionale sembrava farsi ancora più incentrato: mentre Pio VII veleggiava alla volta di Pesaro, il generale Bonaparte sconfiggeva le truppe austriache nella battaglia di Marengo (14 giugno 1800), aumentando il controllo francese sull'Italia settentrionale.

1.2 LE CONSEGUENZE DELLA REPUBBLICA ROMANA E LA RIORGANIZZAZIONE FRANCESE.

Quale realtà si sarebbe trovata dinanzi Pio VII una volta arrivato a Roma? È forse questa la domanda da cui partire, al fine di illustrare i principali provvedimenti adottati durante il periodo della “Prima Restaurazione” pontificia (1799-1809). La Repubblica romana, indipendentemente dai cambiamenti introdotti nei suoi mesi di vita (15 febbraio 1798 - 29 settembre 1799), aveva tracciato un solco indelebile³⁹. Alla stregua di quanto avvenuto in Francia – ma con l’aggiunta di un ulteriore elemento, vista la natura peculiare

³⁷ Sono proprio queste le riflessioni che fa Ercole Consalvi nelle sue memorie. Lasciare Venezia significava uscire il prima possibile del giogo austriaco. L’arrivo del nuovo papa a Roma, dopo l’occupazione militare prima francese e poi napoletana, avrebbe rinvigorito anche il legame con la popolazione. In una valutazione complessiva, la normalizzazione riguardante lo Stato della Chiesa avrebbe avuto ripercussioni positive su tutto il territorio italiano, allontanando il rischio di una ulteriore estensione austriaca verso sud. E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, a cura di mons. M. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, Angelo Signorelli, Roma, 1950, p. 406.

³⁸ Cfr. C. RENDINA, *I Papi*, op. cit., p. 613.

³⁹ Molto ampia è la bibliografia riguardante la parentesi della Repubblica romana (1798-1799). Si vedano, *ex multis*: V. E. GIUNTELLA, *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, Società romana di storia patria, Roma, LXXII (1950), pp. 1-213; A. CRETONI, *Roma giacobina. Storia della Repubblica romana del 1798-1799*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1971; M. BATTAGLINI, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Giuffrè, Milano, 1971; M. FORMICA, *La Città e la rivoluzione: Roma 1798-1799*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1994; M. CAFFIERO, *La repubblica nella città del papa: Roma 1798*, Donzelli, Roma, 2005.

dello Stato Pontificio – erano stati tagliati di netto due principi indissolubilmente legati alla società di antico regime: la monarchia di carattere assoluto e il potere temporale del romano pontefice.

Tra i primi provvedimenti posti in essere dalla Repubblica, dobbiamo annoverare la sua prima Costituzione, definita *Atto del Popolo Sovrano*, proclamata il 15 febbraio 1798. È lo stesso giorno in cui si assiste alla deposizione di Pio VI come principe temporale, ed è considerato, come si legge in calce al nuovo testo fondamentale il «primo di della Libertà proclamata nel Foro Boario, e ratificata sul Campidoglio col libero voto emesso in voce, ed in iscritto da innumerabili Cittadini»⁴⁰. La parte iniziale della Costituzione ruota intorno a proposizioni fortemente enfatiche, volte a sottolineare la negatività del precedente governo:

«Il Popolo Romano, stanco fin da gran tempo del mostruoso dispotismo, da cui veniva oppresso, ha più volte tentato di scuoterne l'enorme peso. Una segreta magia di opinioni, e di politici interessi uniti ad una soverchiante forza armata, che lo cingeva, ha impedito finora il buon esito de i di lui tentativi: ed un cosiffatto dispotismo quanto più debole, è finalmente divenuto altrettanto insultante; quanto miserabile, altrettanto orgoglioso. Temendo perciò questo popolo di cadere in una orribile Anarchia, o in una Tirannia peggiore, che lo faccia soccombere alla estrema desolazione, ha richiamato il suo spirito alla maggior energia, per ischivarne le funeste conseguenze. Si è quindi slanciato con uno sforzo superiore a rivendicare i primitivi diritti della sua Sovranità»⁴¹.

Continuando la lettura, vediamo l'enunciazione di tre principi fondamentali. Il primo, forse trascurabile rispetto agli altri due, è volto a sottolineare il legame tra la Repubblica francese e il popolo romano, messo volutamente al riparo dai presunti crimini commessi dal precedente governo contro la Francia. Il secondo invece, ha come obiettivo la cancellazione di tutte le precedenti autorità politiche, economiche e civili di Roma.

Dal momento che il popolo può adesso proclamarsi sovrano, libero e indipendente, può assumere il potere legislativo ed esecutivo per mezzo dei suoi rappresentanti, sulla base degli imprescrittibili diritti dell'uomo e dei principi di verità, giustizia, libertà ed eguaglianza (non viene però menzionato il potere giudiziario). Infine, viene fatta salva l'autorità spirituale del papa e la religione stessa, facendo però “evaporare” qualsiasi riferimento al potere temporale:

«Riunito pertanto innanzi a Dio, ed al Mondo tutto con un sol animo, e ad una sola voce, ha dichiarato *in primo luogo*, di non aver avuto alcuna parte negli attentati, ed assassinj dal

⁴⁰ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, tomo I, a cura del cittadino Luigi Perego Salvioni, Roma, 1798, anno I della Repubblica Romana, p. 15.

⁴¹ *Ivi*, p. 11.

sunnominato Governo commessi a grave offesa della invitta Repubblica, e Nazione Francese, detestandoli, ed aborrendoli a perpetua infamia de' loro autori.

Sopprimendo *in secondo luogo*, abolendo, e cessando tutte le Autorità politiche, economiche, e civili del menzionato Governo, si è egli medesimo costituito IN SOVRANO LIBERO, ED INDIPENDENTE con avere in se riassunto ogni potere legislativo, ed esecutivo da esercitarsi per mezzo de' suoi legittimi Rappresentanti sugl'imprescrittibili diritti dell'uomo, e sù i più ben fondati principj di verità, di giustizia, di libertà, e di eguaglianza.

Ha dichiarato in terzo luogo di voler salva la Religione, quale di presente venera, ed osserva, e di lasciare intatta la dignità, ed autorità spirituale del Papa, riservandosi di provvedere col mezzo de' suoi Rappresentanti al di lui decente sostentamento, ed alla custodia della di lui Persona mediante una Guardia Nazionale»⁴².

Il testo della prima Costituzione venne redatto sia in lingua italiana che in lingua francese, ma senza alcun riferimento al latino, altro chiaro elemento di rottura con il passato⁴³. Nella sua brevità, l'*Atto del Popolo Sovrano* si limitava a fornire poche altre indicazioni. Non veniva fatto alcun cenno alla suddivisione del territorio dello Stato, ma si provvedeva con l'elenco degli organi (identificati come dipartimenti) che avrebbero tenuto in piedi la Repubblica (con i nomi dei rispettivi addetti), l'indicazione dei giudici civili, criminali, fiscali, del commercio e dell'agricoltura, oltre alle forze relative all'apparato militare⁴⁴. Una

⁴² *Ivi*, pp. 11-12.

⁴³ Rilevante è la figura del cittadino Louis Alexandre Berthier, il generale posto a capo dell'armata francese sul territorio pontificio. È lui stesso a riconoscere che: «ogni Altra autorità temporale emanata dall'antico Governo del Papa è soppressa, e non eserciterà più funzione alcuna». *Ivi*, p. 15. Come ha evidenziato Mario Battaglini, l'*Atto del Popolo* venne redatto con ogni probabilità dall'avvocato Francesco Riganti e rogato dai notai Somaini, Lorenzini e Cataldi. Si veda: M. BATTAGLINI, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799)*, op. cit., pp. 3-17.

⁴⁴ Questi i dipartimenti e gli altri organi indicati all'interno della Costituzione del 15 febbraio 1798: «Dipartimento de' Consoli, che dovranno esercitare le funzioni, quali nel passato Governo si adempivano dalla così detta Congregazione di Stato (i Cittadini Riganti Francesco, Bonelli Pio, Costantini Carlo Luigi, Bassi Antonio, Pessuti Gioacchino, Stampa Angelo, Maggi Domenico); Dipartimento de' Prefetti per la Polizia (i Cittadini Corona Nicola, Cipriani Marsilio, Bouchard Matteo. Segretario Morelli Giuseppe); Dipartimenti de' Prefetti di Giustizia Civile, e Criminale (i Cittadini Pierelli Francesco, Petrarca Severino, Brunetti Filippo, Renazzi Filippo, Valerj Giuseppe); Dipartimento dei Prefetti della Milizia (i Cittadini Sforza Cesarini Francesco, Accoramboni Filippo, Vivaldi Francesco Saverio. Segretario Bruni Pier Vincenzo); Dipartimento de' Prefetti alle Finanze (i Cittadini Capocci Camporeali Pietro, Maffei Francesco, Baraglia Giuseppe. Segretario Gori Ilaro); Dipartimento de' Prefetti sull'Annona (i Cittadini Cruciani Giuseppe, Angelucci Liborio, Terziani Guglielmo. Segretario Giorgi Luigi Antonio); Dipartimento de' Prefetti di Marina, Commercio e Agricoltura (i Cittadini Guerra Girolamo, Lenzi Giacomo, Franchi Francescantonio. Segretario. Millanori Domenico); Dipartimento degli Edili (i Cittadini Barbieri Giuseppe, Vici Andrea, Camporesi Giuseppe. Segretario Campelli Giuseppe); Dipartimento de' Prefetti dell'Ecclesiastico (i Cittadini della Valle Claudio, Ceci *Canonico*, della Ratta Gaetano *Canonico*. Segretario Bruni Luigi); Ministro degli Affari Esteri (il Cittadino Corona Camillo); Ministro degli Affari Interni (il Cittadino Visconti Ennio Quirino). *GIUDICI*. Pretore Mutabile Civile, e Criminale (il Cittadino Ferretti Luca); Assessori stabili Civili (i Cittadini Maggiotti Gaetano, Benoffi Pietro, Calisti Domenico); Giudici Criminali (i Cittadini Cinotti Gaetano, Conconi Giuseppe, Loreni Lorenzo); Giudici d'Appellazione Civile. Sopra li scudi 1000, che giudicano collegialmente (i Cittadini Riccardini Antonio, Fusconi Filippo, Armillei Giuseppe, Rizzardi Carlo, Cavi Scipione); Giudice Fiscale (il Cittadino Lamberti Tommaso); Giudici di Commercio, e Agricoltura (i Cittadini Melloni Erminio, Gallerani Fedele, Rey Giuseppe); Computisti per le Finanze (il Cittadino Trasmondi Vincenzo); Per la Milizia (il Cittadino Mazio Luigi); Per l'Annona (il Cittadino Aluffi Vincenzo); Per l'Ediltà (il Cittadino Bruni Filippo); Per la Marina, e Commercio (il Cittadino Bacci Vincenzo); Milizia Civica, Comandante in Capo (il cittadino

carta che sarebbe rimasta in vita per poco più di un mese, sostituita dalla nuova Costituzione del 20 marzo 1798. Qui, per la prima volta, assistiamo ad una strutturazione dello Stato molto più precisa ed organica⁴⁵.

Stupisce in primo luogo la lunghezza del testo, per un totale di 372 articoli ripartiti in 14 titoli. Questi sono preceduti da una Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino, per un totale di 31 articoli (22 relativi ai diritti e 9 riguardanti i doveri)⁴⁶. Un testo che si distanzia molto da quello precedente, che di fatto non presentava neanche una struttura schematica, facendo immediatamente percepire il suo carattere transitorio. La nuova versione presenta un forte legame con la Costituzione francese del 1795, modello utilizzato ed esportato in molte delle repubbliche satellite⁴⁷.

I primi due articoli rappresentano un taglio netto rispetto al passato, in pieno stile rivoluzionario. Confermano, o forse sarebbe il caso di dire corroborano, l'atteggiamento già manifestato con *l'Atto del Popolo Sovrano*: «Articolo I. La Repubblica Romana è una, ed indivisibile. II L'universalità de' Cittadini Romani è il Sovrano»⁴⁸. L'aspetto di maggior rilievo però, è relativo alla divisione dei poteri. Ed infatti, mentre nel provvedimento del 15 febbraio precedente non vi era che un semplice riferimento al potere legislativo ed esecutivo,

Spada Giuseppe); Ajutanti Generali (i Cittadini Piranesi Pietro, Giannelli Niccola); Colonnelli (i Cittadini Borghese Francesco, Santacroce Francesco, Bernini Prospero, Fonseca Luigi)». Nel testo della Costituzione viene affermato che gli altri ufficiali verranno designati in futuro e che verrà costituita anche una Legione Romana. Vengono infine elencati i nomi dei cittadini deputati a presentarsi al Generale Alessandro Berthier per chiedere la protezione e l'amicizia della Repubblica Francese: Cittadini Bonelli Pio, Sforza Cesarini Francesco, Maggiotti Gaetano, Corona Niccola, Bassi Antonio, Piranesi Pietro, Morelli Carlo, Petrarca Severino. *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., pp. 13-14.

⁴⁵ Un testo predisposto dai commissari francesi Joseph-Antoine Florent, Guillaume-Charles Faypoult, Pierre-Claude-François Daunou e Gaspard Monge. Curioso notare come questi commissari siano gli stessi uomini che – a seguito delle statuizioni imposte dal trattato di Tolentino – Napoleone Bonaparte aveva scelto per selezionare i cento pezzi d'arte di maggior pregio presenti a Roma, da portare in territorio francese. Si veda a tal proposito: K. CHERAMIE – A. DE MICHELIS, *Thought Time and the City. Notes on Rome*, Routledge, London, 2020, p. 257, nota n. 48.

⁴⁶ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., pp. 103-142.

⁴⁷ Una profonda ricognizione su tale legame è contenuta nei seguenti lavori: V. E. GIUNTELLA (a cura di), *Assemblee della Repubblica Romana: 1798-1799*, vol. 1, Zanichelli, Roma, 1954; C. GHISALBERTI, *Le costituzioni giacobine (1796-1799)*, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 125-140; M. BATTAGLINI, *La nascita della Repubblica romana e le sue strutture provvisorie*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, vol. 77, fasc. 4, a. 1990, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1990, pp. 435-474.

⁴⁸ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., p. 105.

senza alcuna menzione di quello giudiziario, ora, le tre principali funzioni vengono minuziosamente disciplinate.

Il compito di legiferare è affidato a due organi, il Tribunato e il Senato. Il primo è composto da settantadue membri (con almeno venticinque anni di età e domiciliati nel territorio della Repubblica nei tre anni immediatamente precedenti l'elezione); il secondo da trentadue membri (che abbiano almeno trentacinque anni di età, sposati o vedovi, e domiciliati nel territorio della Repubblica nei cinque anni precedenti l'elezione)⁴⁹. L'iniziativa legislativa spetta soltanto al Tribunato, tramite quelle che vengono definite proposizioni. Queste, se approvate, prendono il nome di risoluzioni e vengono inviate in forma scritta al Senato. I membri di quest'ultimo organo hanno un mese di tempo per pronunciarsi: in caso di rifiuto, lo stesso progetto di legge non può essere ripresentato prima che sia passato un anno. Tuttavia, il Tribunato può in qualunque momento presentare un diverso progetto di legge che contenga in esso articoli che facevano parte di un precedente già respinto. Qualora il Senato decida di approvare le risoluzioni, queste prendono il nome di leggi, e vengono trasmesse lo stesso giorno sia al Tribunato che al Consolato⁵⁰.

⁴⁹ «TITOLO V. POTERE LEGISLATIVO. *Disposizioni Generali*. XLIII. Il Potere Legislativo è esercitato da due Consigli distinti, e indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due Consigli sono il Senato e il Tribunato. [...] XLV. Essi non possono esercitare, nè da se stessi, nè per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, nè il potere giudiziario. [...] LXIX. Il numero de' membri del Tribunato è fissato a 72. LXX. Per essere eletto membro del Tribunato, bisogna avere 25 anni compiuti, ed essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica per 3 anni immediatamente precedenti l'elezione. LXXI. Il Tribunato non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno. [...] LXXIX. Il Senato è composto di 32 membri elettivi, e di tutti gli ex-Consoli non dimissionati, nè destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno, non vi sederanno, se non per 8 anni, che seguono la loro uscita dal Consolato. LXXX. Nessuno può essere eletto membro del Senato, se non ha 35 anni compiuti, se non è maritato o vedovo, e se non è stato domiciliato nel Territorio della Repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l'elezione. [...] LXXXII. Il Senato non può deliberare, se la seduta non è composta da 18 membri almeno». *Ivi*, pp. 110-113.

⁵⁰ «LXXII. La proposizion delle leggi appartiene esclusivamente al Tribunato. LXXIII. Non può essere deliberata, nè risolta alcuna proposizione nel Tribunato, se non osservando le forme seguenti. Si fanno tre letture della proposizione: l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di 10 giorni. Dopo ogni lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda il Tribunato può dichiarare, che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza lettura, il Tribunato decide se vi è luogo, o no, a prorogare la decisione. [...] LXXVI. Le proposizioni adottate dal Tribunato si chiamano Risoluzioni. [...] LXXXIII. Appartiene, esclusivamente, al Senato di approvare, o rigettare le risoluzioni del Tribunato. [...] LXXXIX. Le risoluzioni del Tribunato adottate dal Senato si chiamano Leggi. XC. Il preambolo delle Leggi annunzia le date delle sedute del Senato, nelle quali si sono fatte le 3 letture. [...] XCII. La proposizione della Legge, fatta dal Tribunato, s'intende di tutti gli Articoli d'uno stesso progetto: il Senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità. XCIII. L'approvazione del Senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente formula sottoscritta dal Presidente, e dei Segretarj = Il Senato approva =. XCV. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formula sottoscritta dal Presidente, e dei Segretarj = Il Senato non può adottare =. XCVI. Nel caso del precedente Articolo, il progetto della Legge rifiutata non può più presentarsi dal Tribunale, se non dopo un'anno passato. XCVII. Il Tribunato può. Niente di meno, presentare, in qualsiasi epoca, un progetto di Legge, che contenga degli Articoli formanti parte di un progetto già rifiutato. XCVIII. Il Senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal Tribunale. [...]

Una volta approvate, le leggi giungono al Consolato, centro nevralgico del potere esecutivo. Esso è composto da cinque membri, nominati dai Consigli Legislativi (vale a dire Tribunale e Senato), che fungono dunque da Assemblea Nazionale per conto dell'intera Repubblica. Anche i consoli devono avere almeno trentacinque anni, ed essere sposati o vedovi⁵¹. La procedura di elezione, disciplinata dall'art. 135, è abbastanza complessa. Si consideri preliminarmente il fatto che ogni console viene eletto singolarmente. Per ognuno il Tribunale prepara una lista di sei candidati, presentata al Senato. Quest'ultimo estrae a sorte i primi tre nomi, e successivamente sceglie una persona tra gli altri tre candidati rimasti, con scrutinio segreto⁵². Per mantenere il più possibile l'equilibrio in seno all'organo, ciascun console mantiene la presidenza per un periodo non superiore a tre mesi, ed ogni anno si procede alla sostituzione di uno di essi.

Il compito principale attiene alla promulgazione e alla pubblicazione delle leggi, e al controllo sulle amministrazioni incaricate di farle rispettare. Il Collegio dei cinque si occupa anche della sicurezza interna ed esterna della Repubblica: questo significa che può disporre della forza armata, ma senza comandarla direttamente. Ha infatti il compito di nominare i generali in capo (l'art. 150 precisa in realtà che tutti gli ufficiali con il grado superiore a quello di capitano possono essere nominati dal Consolato), così come i ministri. Questi ultimi (in numero variabile da quattro a sei), non formano una realtà collegiale, e sono singolarmente responsabili delle leggi e degli ordini consolari non eseguiti. I Consoli devono anche vigilare sullo stato delle finanze pubbliche, presentando ogni anno un resoconto dettagliato delle spese, della situazione economica dello Stato e degli abusi che ritengono esistenti⁵³.

CIII. Il Senato manda nell'istesso giorno le Leggi, che adotta, tanto al Tribunale, che al Consolato». *Ivi*, pp. 112-115.

⁵¹ Due requisiti che potrebbero sembrare banali, ma che nei territori dello Stato Pontificio si pongono come una grande cassa di risonanza. Essere sposati o vedovi significa escludere dalle funzioni di vertice tutti coloro che appartengono all'ambiente ecclesiastico.

⁵² «TITOLO VI. POTERE ESECUTIVO. CXXXIV. Il potere Esecutivo è delegato a cinque Consoli, nominati dai Consigli Legislativi, che fanno allora le funzioni di Assemblea Elettorale a nome della Nazione. CXXXV. Allorchè vi è luogo a nominare più di un Console, ciascuno viene eletto separatamente, e successivamente. L'ordine delle liste, e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcuno rango tra gli Eletti. Per l'elezione di un Console, il Tribunale forma una lista di sei candidati, e la presenta al Senato, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri 3, con scrutinio segreto. CXXXVI. I Consoli devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi». *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., p. 118.

⁵³ «CXLIV. Ogni Console sarà, in giro, Presidente del Consolato per soli tre Mesi. Il Presidente ha la firma, e la custodia del Sigillo. Le leggi, e gli Atti dei Consigli Legislativi sono indirizzati al Consolato nella persona

Infine, per quanto attiene al potere giudiziario, vediamo una separazione netta dalle altre due funzioni sin qui menzionate. La lettura del primo articolo concernente l'amministrazione della giustizia (titolo VIII, art. 202), non lascia dubbi in proposito: «CCII. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, nè dai Consigli Legislativi, nè dal Consolato»⁵⁴. Al tempo stesso i giudici non possono interferire con l'esercizio del potere legislativo⁵⁵. La Costituzione riconosce il principio del giudice naturale, così come quello relativo alla pubblicità delle sedute. Le sentenze devono essere pronunciate a voce alta, motivate e con il riferimento alle norme applicate. Nessun cittadino può essere eletto ad una carica giudiziaria se non ha compiuto i venticinque anni di età. Con specifico riferimento alla giustizia civile, ogni dipartimento del territorio annovera un Tribunale civile, composto da un prefetto consolare ed un suo sostituto, da uno scriba e da almeno cinque giudici. Ogni cinque anni si procede con l'elezione dei nuovi magistrati, anche se quelli precedentemente in carica possono essere rieletti. Ad un livello più basso, ogni circondario ha un pretore con i rispettivi assessori, eletti ogni due anni, anch'essi rieleggibili. La legge determina le materie di competenza dei pretori, stabilendo i casi in cui essi possono giudicare in ultima istanza. Negli altri casi, resta libero l'appello dinanzi al Tribunale del dipartimento. Tuttavia è importante precisare che, anche le controversie che non sono di competenza dei pretori,

del suo Presidente. CXLV. Il Consolato non può deliberare, se non vi sono almeno 3 Consoli presenti. [...] CXLVII. Il Consolato provvede, secondo la Legge, alla sicurezza esterna ed interna della Repubblica. Può fare dei proclami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto nel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni. [...] CXLIX. Il Consolato nomina i Generali in Capo; egli non può sceglierli tra i parenti, o affini di un Console ne' gradi espressi dall'articolo 141. CL. Il Consolato nomina parimenti tutti gli Ufficiali al di su del grado di Capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di Capitano, e altri impieghi militari inferiori. CLI. Il Consolato può revocare tutti gli Ufficiali militari di qualunque grado essi sieno. CLII. Il Consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle leggi nelle Amministrazioni, e ne' Tribunali, per mezzo dei Prefetti Consolari da lui nominati. CLIII. Il Consolato nomina, fuori del suo seno, i Ministri, e li revoca, quando lo crede conveniente. Non può elegerli di età minore di 30 anni, ne' tra i parenti, o affini di un Console ne' gradi espressi nell'Articolo 141. CLIV. I Ministri corrispondono immediatamente colle autorità, che loro sono subordinate. CLV. La legge determina gli attributi, e il numero de' Ministri. Questo numero è necessariamente di 4, o di 6. CLVI. I Ministri non formano Consiglio. CLVII. I Ministri sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi, quanto degli Ordini Consolari non eseguiti. CLXIV. Il Consolato è tenuto, ogni anno di presentare in iscritto, all'uno, e all'altro Consiglio, il prospetto delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia». *Ivi*, pp. 119-120.

⁵⁴ *Ivi*, p. 124.

⁵⁵ «CCIII. I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere Legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare avanti a se gli Amministratori dipartimentali, o gli Edili, per motivo delle loro funzioni, purchè non siano autorizzati dal Consolato». *Ivi*, pp. 124-125.

vengono portate all'attenzione di questi ultimi, per un tentativo di conciliazione. Qualora questo abbia esito negativo, il pretore provvede a rimettere le parti dinanzi al Tribunale.

I Tribunali dipartimentali giudicano in ultima istanza tanto nei casi determinati dalla legge, quanto sugli appelli promossi contro le sentenze dei pretori e degli arbitri. Contro le sentenze dei Tribunali invece (che devono sempre pronunciarsi con la presenza di almeno tre giudici), può essere promosso appello dinanzi al Tribunale di un altro dipartimento, secondo i principi che verranno determinati per legge⁵⁶.

Importanti criteri vengono stabiliti anche in seno alla giustizia criminale. Ogni dipartimento annovera al suo interno dai due ai quattro Tribunali di censura, appositamente pensati per giudicare i reati di lieve entità (prevedendo nel massimo una pena pari a due anni di prigionia). Ciascuno di essi è composto da un presidente eletto per cinque anni dalle assemblee elettorali, due pretori o assessori del pretore, e un prefetto consolare. Le sentenze emesse dal Tribunale di censura possono essere appellate dinanzi al Tribunale criminale del dipartimento. Per i delitti che prevedono pene non eccedenti il valore di tre giornate lavorative o i tre giorni di prigionia, è competente il Tribunale di polizia, composto da un pretore e due assessori.

Tornando al Tribunale Criminale, possiamo affermare che esso è composto da un presidente, due giudici provenienti dal Tribunale civile, dal prefetto consolare operante presso il Tribunale civile (o un suo sostituto), e da uno scriba. Viene inoltre prevista la presenza di un giuri d'accusa. Un primo giuri dichiara se l'accusa deve essere ammessa o rigettata; il medesimo fatto poi, deve essere successivamente riconosciuto da un secondo

⁵⁶ «CCIV. Nessuno può essere deviato dai Giudici assegnatigli dalla legge, per alcuna Commissione, nè per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore. [...] CCVII. Le sedute dei Tribunali sono pubbliche: i Giudici deliberano in segreto; le sentenze si pronunciano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunziano i termini della Legge applicata. CCVIII. Nessun Cittadino, se non ha 25 anni compiuti, può essere eletto Giudice di un Tribunale Dipartimentale, nè Pretore, nè Assessore del Pretore, nè Membro dell'Alta Pretura, nè Giurato, nè Prefetto Consolare presso i Tribunali. [...] CCXI. Vi è in ogni Circondario determinato dalla Legge un Pretore, e i suoi Assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente rieletti. CCXII. La Legge determina gli oggetti, dei quali i Pretori, e i loro Assessori giudicano in ultima istanza. Essa né attribuisce loro degli altri, de quali essi giudicano, restando libero l'appello. CCXIII. Gli affari, de' quali il giudizio non appartiene ai Pretori, né in ultima istanza, nè con l'appello, sono portati immediatamente avanti al Pretore, e suoi Assessori, per essere conciliate. Se il Pretore non può conciliare le Parti, le rimette avanti al Tribunal Civile. CCXIV. Vi è un Tribunale Civile in ogni Dipartimento. Ogni Tribunale Civile è composto di un Prefetto Consolare, del suo Sostituto, e di uno Scriba nominati, e deponibili dal Consolato, e almeno cinque giudici, che possono esseri rieletti. [...] CCXVI. Il Tribunale Civile giudica in ultima istanza, I. nei casi determinati dalla Legge, 2. sulle appellazioni dalle Sentenze dei Pretori, e degli arbitri. CCXVII. L'appellazione dei giudizj del Tribunal Civile si porta al Tribunale Civile di uno, di tre altri Dipartimenti determinati dalla legge. CCXVIII. Il Tribunale Civile non può giudicare in meno di tre Giudici». *Ivi*, pp. 125-126.

giurì. La partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia dunque, viene garantita con l'importante ruolo riservato ai giurati. Questi votano per scrutinio segreto, e devono esprimersi all'unanimità. Se nelle ventiquattro ore di tempo a disposizione non riescono a raggiungere un verdetto unanime, devono votare nuovamente, questa volta a maggioranza assoluta. In caso di parità di voto, prevale l'opinione favorevole all'accusato. Il giurì del giudizio vede la partecipazione di almeno dodici giurati. Il processo è pubblico e agli accusati non può essere negata la possibilità di essere assistiti, anche d'ufficio. L'art. 249 ci consente inoltre di sottolineare lo spazio riservato al principio del *ne bis in idem*, in quanto, chi viene assolto da un giurì legalmente costituito non può essere molestato o arrestato per lo stesso fatto⁵⁷.

⁵⁷ «*Della Giustizia Censoria, e Criminale*. CCXIX. Nessuno può essere preso, se non per essere condotto avanti all'Uffiziale di Polizia, e nessuno può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato di arresto degli Uffiziali di Polizia, o del Consolato nel caso dell'articolo 148; ovvero di un'ordine di cattura dato, o da un Tribunale, o da un Direttore di Giurì di accusa, o da un'atto di accusa dell'alta Corte di Giustizia, nei casi, nei quali le appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione censoria. CCXX. Affinchè l'atto, che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene, I. che egli esprima formalmente il motivo di arresto, e la legge, in conformità alla quale è ordinato; II. Che quest'atto sia notificato a quello, che ne è l'oggetto, e che glie ne sia stata lasciata una copia. [...] CCXXX. Vi sono in ogni Dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è nè afflittiva, nè infamante, due Tribunali di censura almeno, quattro al più. Questi Tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigione di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di travaglio, o la prigione di tre giorni, è delegato al Tribunale di Polizia composto del Pretore, e di due de' suoi Assessori, che giudicano in ultima istanza. CCXXXI. Ogni Tribunale di censura è composto di un Presidente eletto per cinque anni dalle Assemblee elettorali, di due Pretori, o Assessori del Pretore della comune, in cui è stabilito, di un Prefetto Consolare nominato, e deponibile dal Consolato. CCXXXII. Vi è l'appellazione dai giudizj del Tribunale di censura avanti al Tribunale Criminale del Dipartimento. CCXXXIII. In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna Persona può essere giudicata, se non sopra un'accusa ammessa dai Giurati. CCXXXIV. Un primo Giurì dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata: Il fatto è riconosciuto da un secondo Giurì; e la pena determinata dalla Legge viene applicata dai Tribunali criminali. CCXXXV. I Giurati non votano, se non per scrutinio segreto. CCXXXVI. I Giurati di giudizio non potranno, nelle 24 ore della loro riunione, votare in favore, o contro, se non all'unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggioranza assoluta. A voti eguali, prevale l'opinione favorevole per l'accusato. [...] CCXXXVIII. Vi sono in ogni Dipartimento tanti Giurì d'accusa, quanti Tribunali di censura. I Presidenti dei Tribunali di censura sono, ciascuno nel suo circondario, Direttori dei Giurì d'accusa. [...] CCXLII. Il Directorio del Giurì di accusa procede immediatamente come l'Uffiziale di Polizia, sulle denunzie, che gli fa il Prefetto Consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini del Consolato. 1. Sugli attentati contro la libertà, o la sicurezza individuale de' Cittadini., 2. Sù quelli, che sono commessi contro il diritto delle Genti, 3. Sull'opposizione all'eseguimento de' giudizj, e di tutti gli atti esecutorj emanati dalle autorità costituite, 4. Sulle turbolenze cagionate, e sù i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, e di altri oggetti di commercio. CCXLIII. Vi è un Tribunale Criminale in ogni Dipartimento. CCXLIV. Il Tribunal Criminale è composto di un Presidente, di due Giudici presi tra quelli del Tribunal Civile, del Prefetto Consolare presso al Tribunal Civile, o del suo Sostituto, e di uno Scriba. Il Presidemnte, e lo Scriba sono eletti per cinque anni dalle Assemblee elettorali: essi possono essere sempre rieletti. [...] CCXLVI. I Giudici non possono proporre ai Giurati alcuna questione complessa. CCXLVII. Il Giurì del Giudizio è composto di 12 Giurati almeno: l'accusato può, senza dire i motivi, ricusarne un numero, che la legge determina. CCXLVIII. Il Processo avanti al detto Tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli Accusati il soccorso di un Consiglio, che essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio. CCXLIX. Ogni Persona assoluta da un Giurì legale, non può essere molestata, nè arrestata per lo stesso fatto». *Ivi*, pp. 126-130.

Meritano di essere menzionate altre due corti: quella dell'Alta Pretura e l'Alta Corte di Giustizia. La prima, con funzioni assimilabili ad una moderna Cassazione, è unica in tutto il territorio della Repubblica. Composta da otto giudici, si pronuncia sulle domande di cassazione contro le sentenze rese in ultima istanza dai tribunali, sulla possibilità di spostare i giudizi da un tribunale all'altro per questioni di pubblica sicurezza (o per dubbi sulla trasparenza dei procedimenti), sulle questioni di competenza e sulle azioni intentate contro interi tribunali. Ovviamente non può mai giudicare le controversie nel merito.

La seconda Corte invece, è appositamente pensata per giudicare i crimini commessi dai membri dei consigli legislativi e dai consoli. Al suo interno trovano posto tre giudici (estratti da una rosa di sei provenienti dall'Alta Pretura), un giurì di accusa con il rispettivo direttore, un giurì di giudizio e un prefetto nazionale (anche questi tratti dall'Alta Pretura). Un organo giudicante che prende forma soltanto all'occorrenza, senza essere istituito in modo perenne. Si compone di due sezioni, una per l'accusa e una per il giudizio. Quella per l'accusa vede la partecipazione del direttore del giurì d'accusa, del prefetto nazionale e di otto alti giurati, estratti a sorte da una lista generale. La seconda sezione è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale e da sedici alti giurati estratti a sorte⁵⁸.

L'organizzazione francese dava alla Repubblica romana un volto ed una fisionomia del tutto nuovi, fondando le proprie basi sulla precisa organizzazione dello Stato e su un assetto fortemente gerarchizzato. Una trasformazione verso l'ordine, che provava a sradicare

⁵⁸ «Dell'Alta Pretura. CCL. Vi sarà per tutta la Repubblica un Tribunale di Alta Pretura, che giudica, 1. Sulle domande di cassazione contro i giudizj dati in ultima istanza dai Tribunali. 2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un Tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza. 3. Sulle questioni d'incompetenza, e sulle azioni intentate contro un Tribunale intero. CCLI. Nessuno può essere eletto Membro dell'Alta Pretura, se non è maritato, o vedovo. CCLII. Il Tribunale dell'Alta Pretura non può mai giudicare del merito degli affari; ma egli annulla i giudizj resi sulle Processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al Tribunale, che deve giudicarne. [...] CCLIV. Il Tribunale dell'Alta Pretura è composto da otto Giudici. CCLVII. Vi è presso questo Tribunale un Prefetto Consolare, e un Sostituto, nominati, e deponibili dal Consolato. CCLVIII. I Consigli Legislativi non possono annullare i giudizj di questo Tribunale: possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' Giudici, che avessero prevaricato. *Alta Corte di Giustizia*. CCLIX. Vi è un'Alta Corte di Giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai Consigli Legislativi tanto contro i loro propri membri, quanto contro i Consoli. CCLX. L'Alta Corte di Giustizia è composta di un Giurì di accusa, di un Giurì di giudizio, di un Direttore del Giurì di accusa, di un Prefetto Nazionale, e di 3 Giudici. CCLXI. L'Alta Corte di Giustizia non si forma se non in virtù di un Proclama del Tribunale. [...] CCLXIII. Allorchè il Tribunale ha proclamato la formazione dell'Alta Corte di Giustizia, il Tribunale dell'Alta Pretura cava a sorte sei dei suoi Membri in una seduta pubblica; quindi nomina, nella stessa seduta, per mezzo di scrutinio segreto, tre di questi sei; i tre Giudici cos' nominati sono i Giudici dell'Alta Corte di Giustizia; essi scelgono tra di loro un Presidente. CCLXIV. Il Tribunale dell'Alta Pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio, alla maggioranza assoluta, due suoi Membri per fare all'Alta Corte di Giustizia, uno le funzioni di Direttore del Giurì di Accusa, l'altro le funzioni di Prefetto Nazionale. [...] CCLXVII. L'Alta Corte di Giustizia si divide in due Sezioni. La prima, detta Sezione d'accusa, è composta dal Direttore del Giurì di accusa, dal Prefetto Nazionale e da otto Alti Giurati, cavati a sorte sulla lista generale. La seconda, detta Sezione di giudizio, è composta da tre Giudici, dal Prefetto Nazionale, e da 16 alti Giurati parimenti cavati a sorte sulla lista generale». *Ivi*, pp. 130-132.

le vecchie impalcature dell'ordinamento pontificio, innestando le novità giuridiche e non della rivoluzione. Di questo troviamo una conferma piuttosto chiara nelle parole dell'avvocato romano Filippo Timotei, il quale, parlando del groviglio leggi che circondava la propria realtà, così scriveva:

«la nostra legislazione è formata da un numero immenso di leggi romane, di costituzioni di principi barbari, di consuetudini e statuti locali, di Bolle de' Papi, di editti di magistrati, di definizioni de' Tribunali per la massima parte contrarie tra di loro, appoggiate a falsi principi, abolite dagli usi posteriori, inutili, incongrue e nemiche della libertà naturale, e della stabilità democrazia»⁵⁹.

Parole che mostrano una notevole somiglianza con quanto riportato in molti *cahiers de doléances*, i celebri quaderni di auspici, lamenti e doglianze giunti all'attenzione dell'assemblea degli Stati Generali nella Francia del 1789⁶⁰.

Altro aspetto particolarmente rilevante, fu l'organizzazione del territorio. Importando il modello attuato in Francia negli anni precedenti, si decise di seguire una divisione dipartimentale: è la stessa Carta Costituzionale a fornire i primi riferimenti precisi in tal senso. Ed infatti, subito dopo l'indicazione dei diritti e dei doveri, fermo restando l'indivisibilità della Repubblica e la sovranità dei cittadini romani, agli artt. 3-4-5 leggiamo:

«TITOLO PRIMO. *Divisione del Territorio*. III. La Repubblica Romana è divisa in Dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il Clitunno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto.....IV. I limiti de' Dipartimenti possono essere cangiati o

⁵⁹ *Della felicità della Repubblica romana. Pensieri dell'avvocato Filippo Timotei*, Lazzarini, Roma, 1798, p. 135.

⁶⁰ «Un objet qui mérite nos réflexions, ce sont les lois; partout il est vrai, elles sont l'âme des empires; mais pour qu'elles soient l'instrument du bonheur national et qu'elles remplissent leur but essentiellement et les vœux bienfaisantes de notre illustre monarque, il faudrait qu'on en simplifiât le forme et qu'elles formassent un code clair et intelligible à l'esprit de celui qui se trouve dans le cas de réclamer leur autorité; il faudrait, disons-nous, qu'on en réduisît la multiplicité qui en occasionne l'ignorance et souvent l'inexécution et prête en outre à la mauvaise foi du chicaneur mille moyens de vexer son adversaire qui n'a que le droit de sa cause pour l'appui de ses réclamations. *Sept-Saulx (B.Reims)*». O ancora, sempre con riferimento al diritto: «Quand serons-nous donc affranchis de la tyrannie des officiers de justice, qui, sous le prétexte de défendre les droits de l'innocent, multiplient à l'infini des écritures lucratives, ayant l'esprit attentif plutôt à leurs propres intérêts qu'aux justes réclamations de leurs clients; destructeurs des fortunes et non les conservateurs, combien n'en ont-ils pas bouleversées! Combien de fois le gain d'un procès n'a-t-il pas été plus onéreux à celui en faveur duquel la sentence avait été prononcée que l'abandon de ses droits, s'il l'avait fait plutôt que de l'entreprendre! Dissipation de successions que d'héritiers, que de mineurs se sont vus frustrés de leurs espérances par les frais énormes que les officiers de justice savent adroitement tirer sous les dehors imposants d'une procédure faite selon eux, uniquement pour assurer leurs droits et empêcher le divertissement des effets! Mais qui pourrait s'y méprendre en voyant ce qui se passe au décès de certaines personnes? Il est temps de secourir le joug d'une pareille tyrannie et que des personnes faites pour rendre la justice ne soient pas elles-mêmes les premières à la fouler aux pieds. Pour mettre tout le monde à portée de se rendre justice et d'éviter bien des procès, il serait à désirer qu'on fit un code de lois, simple et lucide, sur les cas les plus ordinaires et qu'il en fût déposé un exemplaire dans chaque paroisse, pour mettre un chacun à la portée de le consulter et de reconnaître soi-même l'injustice ou la justice de ses prétentions et les frais inutiles dans lesquels un avide procureur voudrait l'entraîner. *Avord (B. Bourges)*». I frammenti qui riportati sono contenuti in: P. GOUBERT – M. DENIS, 1789: *les Français ont la parole: cahiers de doléances des États généraux*, Éditions Julliard, Paris, 2013, pp. 175-176.

rettificati dai Consigli Legislativi; ma in tal caso la superficie di un Dipartimento non può eccedere 55. Miriametri quadrati (2479 miglia quadrate di Roma). V. Ogni dipartimento è distribuito in Cantoni, e in Comuni»⁶¹.

Evidente anche qui la rottura con il passato, se consideriamo che al momento dell'invasione francese, i territori di San Pietro seguivano la divisione territoriale stabilita dalle Costituzioni Egidiane del 1357, ancora vigenti⁶². Il passare dei secoli, senza interventi di riordino da parte del governo di Roma, aveva consentito il dilagare di privilegi e particolarismi, che traevano forza dall'alluvionale massa delle consuetudini e delle fonti locali. Le stesse amministrazioni periferiche entravano non di rado in contrasto tra loro, rendendo ancora più difficile la gestione dello Stato⁶³.

Le disposizioni contenute all'interno del testo emanato il 20 marzo 1798, avrebbero trovato concreta applicazione due giorni dopo, con le leggi applicative della Costituzione, così indicate: «1. Sulla Divisione del Territorio, 2. Sulli Comizj, Assemblee Tribuli, ed Assemblee Elettorali, 3. Sull'organizzazione dei Consigli Legislativi, 4. Sull'organizzazione del Ministero, e 5. Sulli Corpi Amministrativi»⁶⁴. Particolare interesse avrebbe poi ricevuto l'area di Roma, così organizzata:

«VIII. La città di Roma è divisa in tre Circondarj, di cui ognuno ha la sua Municipalità particolare. Questi Circondarj sono formati dagli antichi Rioni come appresso Primo Circondario, *Tastevere, Borgo, Parione, Regola, S. Angelo, Pigna*.

⁶¹ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., p. 105.

⁶² Queste stabilivano una suddivisione del territorio in sei province: Ducato di Spoleto, Marca d'Ancona, Romagna, Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Marittima e Campagna. Tuttavia bisognava aggiungere (poiché vi erano confluiti nel corso dei secoli) anche i Ducati di Ferrara, Benevento, Urbino e Castro. Delimitazioni mai definite in modo netto, dove, soprattutto a livello periferico, erano frequenti le sovrapposizioni tra amministrazioni diverse. Ciò determinava una difficile gestione dello Stato, oltre a favorire l'incertezza e il particolarismo giuridico. Nel corso del XVIII secolo, nonostante la validità delle Costituzioni Egidiane, le province erano salite a tredici: Campagna di Roma, Patrimonio di San Pietro, Umbria, Ducato di Castro e Contea di Ronciglione, Orvieto, Sabina, Contea di Perugia, Città di Castello, Marca d'Ancona, Ducato di Urbino, Romagna, Ferrarese, Bolognese. È questa la suddivisione fatta da Girolamo Lunadoro, in un suo testo del 1774. Un elemento che mostra l'indeterminatezza quasi atavica che accompagnava la ripartizione territoriale pontificia. Si veda: G. LUNADORO, *Lo stato presente o sia la relazione della corte di Roma, già pubblicata dal cav. Lunadoro. Ora ritoccata, accresciuta, ed illustrata da Francescantonio Zaccaria e consecrata all'Eminentissimo Principe il Sig. Cardinale Domenico Orsini d'Aragona*, vol. 1, per Giovanni Bartolomicchi, Roma, 1774, pp. 6-12. Sulle Costituzioni Egidiane si rimanda alla seguente bibliografia: F. ERMINI, *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle Costituzioni Aegidiane*, Bocca, Torino, 1894; P. SELLA (a cura di), *Le Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, Loescher, Roma, 1912; P. COLLIVA, *Tecnica e modelli legislativi nelle costituzioni egidiane del 1357*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 377-395.

⁶³ Cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato Pontificio (1798-1816)*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXIV, 1991, pp. 217-218.

⁶⁴ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, op. cit., pp. 142 e ss.

Secondo Circondario, *Ponte, S. Eustachio, Campo Marzo, Colonna.*

Terzo Circondario, *Trevi, Monti, Campitelli, Ripa.*

Quanto alle abitazioni situate nel Cantone di Roma, e non comprese nell'interiore delle Mura, tutte quelle, che sono all'Occidente del Tevere fanno parte del primo Circondario; quelle che sono comprese frà il corso superiore del Tevere, e la strada, che conduce dalla Porta Salara al Ponte Salaro, sono del secondo Circondario; quelle infine che sono collocate frà la precedente strada, ed il corso inferiore del Tevere, fanno parte del terzo Circondario»⁶⁵.

Con il ritorno di Pio VII e la Prima Restaurazione pontificia, i cambiamenti introdotti dalla Repubblica romana sarebbero stati spazzati via in poco tempo. Impossibile immaginare uno scenario di continuità, soprattutto con una realtà che aveva *in primis* decretato l'abolizione e la fine di tutte le autorità economiche, civili e politiche del precedente governo. Tuttavia, la riorganizzazione territoriale avrebbe rappresentato uno dei maggiori lasciti dell'esperienza repubblicana. Un elemento che sarebbe rimasto – pur con le modifiche che vedremo – anche dopo il ristabilimento del potere temporale del papa. Sarebbe stato il nuovo Pro-Segretario di Stato, Ercole Consalvi, a rendersi conto della necessità di scandagliare le macerie dell'esperimento repubblicano, al fine di individuare possibili elementi di cambiamento da attuare nella nuova realtà.

1.2.1 IL RIENTRO A ROMA. LA FIGURA DEL CARDINAL CONSALVI E IL VALORE DELLA COSTITUZIONE *POST DIUTURNAS* (30 OTTOBRE 1800).

Dopo diciassette mesi, con l'ingresso delle truppe napoletane da sud, e gli austriaci già in possesso delle Legazioni cedute alla Francia con il trattato di Tolentino, la Repubblica romana vedeva la fine dei suoi giorni. I soldati francesi iniziarono ad abbandonare Roma il 19 settembre 1799, occupata dalle truppe del regno di Napoli il 30 settembre successivo. La città, così come le aree dell'Agro Romano, Lazio, Sabina, Patrimonio di San Pietro e le province della Marittima e della Campagna, furono affidate al controllo del generale Diego Naselli (1727-1809). A lui Ferdinando I aveva affidato il compito di mantenere l'ordine sino all'elezione del nuovo pontefice, al fine di restituire lo Stato al nuovo successore di Pietro⁶⁶.

Già prima dell'arrivo di Pio VII, il quale sarebbe rientrato a Roma il 3 luglio 1800, il Pro-Segretario di Stato Ercole Consalvi decise di incominciare l'operazione di riordino

⁶⁵ *Ivi*, pp. 144-145.

⁶⁶ Cfr. F. FRASCA, *La difesa della Repubblica romana e la conquista del Regno di Napoli dallo studio dei documenti delle Archives Nationales de Paris e del Service Historique de l'Armée de Terre*, in *Rassegna storica lucana*, fasc. n. 26, a. 1996, Potenza, 1997, pp. 11-65.

della realtà pontificia, ben consapevole di non poter cancellare del tutto la parentesi del biennio repubblicano.

Ercole Consalvi era nato a Roma l'8 giugno del 1757, figlio del marchese Mario Giuseppe Consalvi e della contessa Claudia Carandini di Modena⁶⁷. In realtà, le sue origini risalivano ad un'altra famiglia, anch'essa nobile, di origini pisane: i Brunacci. Suo nonno infatti, tale Gregorio Brunacci di Toscanella, era stato adottato dai marchesi Consalvi, ereditandone poi il titolo e il consistente patrimonio, con la promessa di assumere le armi e il casato di quella famiglia⁶⁸. Quando perse il padre nel 1763, Consalvi venne affidato alle cure del cardinal Andrea Negroni, entrando nel 1766 nel collegio degli scolopi di Urbino, per studiare principalmente retorica e grammatica. Nel 1771, sempre grazie al cardinal Negroni, iniziò i propri studi presso il collegio di Frascati, dove si concentrò sulla filosofia, sulla retorica, sulla matematica e sulla teologia, ma senza prendere gli ordini sacri. Dal 1776 all'ottobre del 1782 frequentò a Roma l'Accademia dei nobili ecclesiastici, studiando sia storia ecclesiastica che giurisprudenza. Tali studi gli consentirono di intraprendere una brillante carriera: nel 1789 fu nominato giudice votante del Tribunale della Segnatura Apostolica e, nel 1792 Uditore di Rota.

Nel conclave tenutosi a Venezia tra il 1799 e il 1800, fu presente con le funzioni di Pro-Segretario del Sacro Collegio, riuscendo però a giocare un ruolo fondamentale nell'elezione di papa Pio VII, congiuntamente al cardinal Fabrizio Ruffo. È in tale

⁶⁷ L'atto di battesimo di Ercole Consalvi è contenuto nel *Libro dei Battezzati della chiesa di San Lorenzo in Damaso*. Anno 1757, foglio n. 109: «Junius 1757 die 9 d.i Herculem Josephum Benedictum natum heri ex Ill.mo D. Josepho Consalvi Rom. et Claudia Carandini Mutinen. Coniug. S. Mar. in Monterone V. C. baptizavit. Patrinus Fra Georgius de Lugusta Laicus Cappuccinus ex rescripto Sac. Congregationis. Obstetrix Benedicta Delpini».

⁶⁸ Nelle memorie del Consalvi, nell'edizione curata da mons. Mario Nasalli Rocca di Corneliano, leggiamo: «Io nacqui in Roma alli 8 di giugno nel 1757 e fui battezzato col nome di Ercole nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso. Io fui il primo di 4 fratelli e una sorella, la quale col terzo fratello morì nelle fasce. I miei genitori furono il marchese Giuseppe Consalvi Romano e la marchesa Claudia Carandini modenese. Il mio avo marchese Gregorio Consalvi non era romano, ma della città di Toscanella. Egli nemmeno era Consalvi, ma Brunacci. La casa Brunacci era una delle più nobili famiglie di Pisa., estinta pochi anni sono in due femmine, ultime di tal famiglia. Da circa un secolo e mezzo uno dei Brunacci di Pisa venne nello Stato Ecclesiastico e si stabilì in Toscanella, e da lui discese l'anzidetto mio avo Gregorio Brunacci, come provano le fedeli della sua nascita e quelle dei suoi ascendenti, estratte dai libri parrocchiali. Esisteva in Roma la famiglia Consalvi, di condizione distinta, ma non ascritta alla nobiltà romana. L'ultimo di tale famiglia, per nome Ercole, lasciò la sua eredità al suddetto Gregorio Brunacci, con l'obbligo di assumere le armi e casato della sua famiglia, come apparisce dal di lui testamento. Così Gregorio Brunacci divenne Gregorio Consalvi. Con l'aumento delli acquistati beni Consalvi, egli venne a stabilirsi a Roma, dove nacque il mio padre Giuseppe, come ho detto». E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, op. cit., p. 3.

circostanza che comincia la sua vera carriera, quella politica⁶⁹. Dopo l'elezione del 14 marzo, Barnaba Chiaramonti lo nomina Pro-Segretario di Stato, destando lo stupore dello stesso monsignore. La volontà del pontefice è ancora una volta quella di evitare le ingerenze austriache, con la nomina di un soggetto troppo vicino a Vienna; d'altro canto è anche forte il desiderio di ringraziare uno dei maggiori fautori della sua elezione. Non è chiaro se la nomina sia avvenuta il giorno dopo l'elezione al soglio pontificio (come generalmente sostenuto e scritto), o nei giorni successivi, come sembrerebbe emergere dalle memorie dello stesso Consalvi:

«Trascorsi tali giorni, ebbi una mattina una chiamata dal Papa, acciò mi conducessi al momento all'isola di S. Giorgio. Non potevo indovinare l'oggetto, ma pensai che mi si chiederebbe forse qualche notizia intorno a qualcuno delli affari passati per le mie mani nel tempo dell'impiego da me coperto. Qual fu mai la mia sorpresa quando, giunto ai suoi piedi, egli mi disse, che aveva da confidarmi una cosa di un gran rilievo, ed era che gli si era dato un assalto vivissimo dal Ministro dell'Imperadore Card. Herzan per fargli prendere per Segretario di Stato il Card. Flangini; che egli per giustissime ragioni non lo voleva in conto alcuno; che, trovandosi però in casa dell'Imperadore, cioè in Venezia, ed essendosi ivi tenuto il Conclave e sperandosi dall'Imperatore la restituzione dei domini della S. Sede, che erano occupati dalle sue armi, aveva creduto che non convenisse dargli una brusca negativa e che perciò aveva preso un mezzo termine naturalissimo dicendo che egli non credeva di dover far un Card. Segretario di Stato non avendo uno Stato e che, avendogli risposto il Card. Herzan che ciò non ostante non era possibile che egli non si facesse servire da qualcuno, gli aveva replicato che avrebbe continuato a prevalersi del prelato Segretario del conclave, che aveva avuto fino ad allora gli affari in mano, e lo avrebbe dichiarato Pro-Segretario di Stato, per provvedere poi in seguito, secondo che le circostanze esigerebbero. Quindi concluse dicendomi che mi avrebbe fatto spedire il biglietto di Pro-Segretario di Stato in quel giorno medesimo per mezzo del Card. Braschi, secondo lo stile che il nipote del Papa defunto spedisca i primi biglietti sotto il nuovo Papa quando il Segretario di Stato non sia fatto ancora. Io non potrei esprimere di quanta angustia e dolore mi riempisse tale notizia, che avrebbe empiuto molti altri della massima delle contentezze. Dopo averlo ringraziato quanto seppi meglio di sì gran bontà verso di me e di una fiducia che non meritavo e dopo averlo scongiurato quanto più potei di cambiar pensiero e scegliere qualche altro prelato giacchè non voleva in quel momento un Cardinale, vedendo che non bastava per essere esaudito, gli manifestai con candore la mia antica e vivissima repugnanza ad ogni impiego di responsabilità, onde molto maggiore l'avevo a quell'impiego che porta la responsabilità di tutte le cose e delle massime fra tutte le cose [...]. Ma il Papa fu invincibile e mi disse che dopo ciò che aveva detto al Card. Herzan non poteva far cambiamenti e che per assumere un altro prelato non aveva un pretesto così naturale e giusto come per me, di cui poteva dire che avevo già tutti gli affari in mano: mi disse che la mia medesima repugnanza lo invogliava maggiormente di avermi al suo fianco [...]»⁷⁰.

⁶⁹ Molto è stato scritto sul Consalvi uomo politico, dato il fondamentale ruolo svolto durante il pontificato di Pio VII in qualità di Segretario di Stato. Per una ricostruzione invece biografica, risultano fondamentali: E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, a cura di mons. M. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, Angelo Signorelli, Roma, 1950, già citato in precedenza; *Cenni biografici sul cardinale Ercole Consalvi Segretario di Stato di S. S. Pio VII di gloriosa memoria*, Pietro Milesi editore, Venezia, 1824; J. CRETINEAU-JOLY (a cura di), *Mémoires du cardinal Consalvi*, Plon, Paris, 1866; voce *Consalvi Ercole*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, vol. XXVIII (Conforto-Cordero), Società Grafica Romana, Roma, 1983, pp. 33-43; J. M. ROBINSON, *Cardinal Consalvi: 1757-1824*, The Bodley head, London, 1987.

⁷⁰ E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, op. cit., pp. 61-63.

In quello stesso anno, Ercole Consalvi fu nominato Segretario di Stato (11 agosto 1800)⁷¹; un incarico ricoperto per ben due volte, dal 1800 al 1806 e successivamente dal 1814 al 1823. La forte opposizione mostrata nei confronti di Bonaparte, come vedremo, gli causerà la perdita dei privilegi di cardinale e l'esilio a Reims (dal 1810 al 1813). Solo con l'abdicazione e la fine della parabola napoleonica, avrebbe ripreso il suo ruolo da protagonista, partecipando al Congresso di Vienna e dando il via alla Seconda Restaurazione pontificia. Le sue doti di abile diplomatico, la fedeltà nei confronti di Pio VII e il suo atteggiamento di maggiore apertura al nuovo, lo resero il vero protagonista politico del primo pontificato del XIX secolo⁷². Se Barnaba Chiaramonti rientra nella schiera dei papi religiosi, come hanno scritto Roger Aubert, Johannes Beckmann e Rudolf Lill: «a differenza dei predecessori del secolo XVIII, che erano stati soprattutto degli amministratori e dei politici, è un uomo di dottrina e un pastore, preoccupato di ben distinguere gli interessi spirituali e temporali della chiesa e di dare una netta preminenza ai primi»⁷³, allora è il cardinal Consalvi a rappresentare la mente e il braccio politico del suo pontefice.

Il primo passo di rilievo del nuovo Pro-Segretario di Stato, viene compiuto mentre Pio VII è in viaggio da Venezia a Roma: faccio riferimento all'editto del 25 giugno 1800. Con tale provvedimento, come si accennava nelle pagine precedenti, il Consalvi "riconsegna" la realtà pontificia nelle mani del suo legittimo sovrano, provando a mantenere in vita alcuni aspetti riconducibili all'esperienza repubblicana:

«ERCOLE CONSALVI
UDITORE DELLA SACRA ROTA, E PRO-SEGRETARIO DI STATO DELLA SANTITÀ DI
NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO VII

⁷¹ «Si passò così lo spazio di poco meno di 40 giorni, dalla epoca cioè dell'ingresso del Papa in Roma, che fu ai 3 di luglio, fino alli 11 di agosto. Circa 15 giorni prima di questo giorno, inaspettatamente, il Papa alla fine della solita quotidiana udienza mi disse "che non era possibile di più prolungare l'esercizio della carica di Segretario di Stato nella persona di un prelato, la di cui qualità la rendeva inferiore ai Cardinali, nel tempo stesso che per effetto dell'impiego che esercitava doveva spesso dare ad essi ordini". "Quindi, soggiunse, essendo Noi nella più ferma determinazione di voler Lei per Segretario di Stato, la avvisiamo di prepararsi per il Cardinalato, a cui la inalzeremo nel primo nostro Concistoro che terremo alli 11 di agosto prossimo". Fui colpito come dal fulmine; me gli gittai ai piedi e, nel ringraziarlo di tanta clemenza, lo scongiurai di pensare ad altri, rinnovandogli le stesse espressioni e le stesse ragioni, che, quando mi fece Pro-Segretario di Stato, gli umiliai con tanta insistenza in Venezia. Tutto fu inutile: mi comandò di ubbidirlo, dandomi insieme le dimostrazioni di affetto le più clementi, che dir si possa. Mi comandò insieme di avvisare per il Cardinalato il suo Maestro di Camera Mons. Caracciolo, che volle darmi per compagno». *Ivi*, pp. 66-67.

⁷² Cfr. R. REGOLI, *La storiografia consalviana*, in *Cardinale Ercole Consalvi. 250 anni dalla nascita. Atti del convegno di Roma (8 giugno 2007)*, a cura di R. REGOLI, in *Neoclassico. Periodico semestrale di arti e storia*, n. 30, Biblioteca Civica "A. Hortis", Trieste, 2007, pp. 30-69.

⁷³ R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830*, op. cit., p. 57.

In seguito dei Proclami pubblicati per espresso ordine di S. M. I. Reale apostolica dai Suoi Commissarij Civili Provisorj Sig. Antonio De Cavallar, e Sig. Conte Camillo della Gherardesca venendo presentamente restituito dalla magnanimità di S. M. I. alla Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. Il Governo Politico di quella parte delle Provincie del Suo Stato, che sono dipendenti dalle Regie Imperiali Commissioni di Ancona, e di Perugia, e rientrando così al presente Sua Beatitudine nell'esercizio della Sua Sovranità nelle medesime, per provvedere al momento nel miglior modo possibile al loro Governo mi ha ordinato di pubblicare le disposizioni che a tenore di ciò che ha praticato anche nella Capitale ha creduto di prendere a tal'uopo, e che gli sembrano per ora sufficienti, e vantaggiose all'oggetto»⁷⁴.

Inizia così l'editto che mira a riportare l'ordine all'interno dei territori dello Stato della Chiesa. Il Pro-Segretario di Stato parla a nome del nuovo sovrano, rendendo esplicite quelle che sono le intenzioni e i programmi da attuare nell'immediato futuro:

«Intende Sua Santità nel riassumere il Governo de'Suoi Stati di ristabilire l'antico Governo Pontificio secondo le forme anteriori all'epoca della rivoluzione. Considera però, che il cambiare nel momento attuale tutta l'intera forma del Governo Provisorio stabilito da S. M. I., sarebbe cosa quanto inesequibile nella somma brevità del tempo, e nella mancanza, o assenza dei Soggetti Ecclesiastici, che riassumano le rispettive funzioni, altrettanto anche inopportuna, e pericolosa, se dovesse aver luogo la simultanea cessazione dell'esercizio di tutte le attuali direzioni, amministrazioni, e provvidenze, per cui verrebbero a mancare tutti in un colpo quei comodi, che l'esperienza, e lo stesso avviamento delle cose fa ritrovare nell'opera di quelli, che attualmente le dirigono. Riflette inoltre Sua Beatitudine, che nella ripristinazione degli antichi sistemi, alcuni forse ve ne possono essere, i quali per gli effetti di una generale rivoluzione, che tutto ha o distrutto, o radicalmente guastato, e corrotto, possono forse meritare una qualche particolare ispezione, o provvidenza, e perciò essere necessario prima di venire all'atto di ristabilirli il richiamarli all'opportuno esame»⁷⁵.

Ecco la chiave di lettura dell'intero editto. Dar vita ad un legame tra il vecchio e il nuovo, laddove questo sia possibile. Non si può negare la volontà di tornare agli antichi sistemi, per riprendere alla lettera le parole contenute nel testo; tuttavia si mostra un atteggiamento di parziale apertura verso quegli strumenti che, se sottoposti ad un attento esame, potranno forse essere ristabiliti.

Vi sono due elementi di assoluto rilievo, rilevabili quasi immediatamente. In primo luogo, viene proposta ed attuata una divisione territoriale che sembra non discostarsi molto dal modello francese (almeno nelle sue grandi linee). Il territorio dello Stato viene ripartito in sette delegazioni, ognuna delle quali ha al proprio vertice un delegato apostolico. Questi ultimi vengono scelti tra i membri della Congregazione della Sacra Consulta o tra gli altri prelati, e ricoprono appunto il ruolo di governatori. In secondo luogo, il documento sottolinea un altro aspetto importante: l'introduzione di ulteriori accorgimenti, al fine di poter provvedere a ciò di cui necessiterà lo Stato e il suo governo:

⁷⁴ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 142. Editto del 25 giugno 1800.

⁷⁵ *Ibidem*.

«In vista di questi riflessi giudica Sua Santità, che per ora sia sufficiente al ripristinamento dell'antico Governo, che intende di ristabilire, la cessazione della *Provisoria Reggenza di Stato in Ancona*, e della *Suprema Reggenza Provisoria in Perugia*, dalle quali emanava l'autorità, e gli ordini a tutte le altre Provincie, e Dipartimenti inferiori, considerati come Ministero. In loro vece nella impossibilità di ripristinare nel momento per i suddetti riflessi i rispettivi Governatori, stabilisce Sua Santità, che tutto lo Stato già soggetto alle Cesaree Regie Commissioni Civili, venga provvisoriamente diviso per una più comoda amministrazione, e governo in sette Giurisdizioni soggette a sette Prelati, in qualità di *Delegati Apostolici*, scelti fra i Ponenti della Sacra Consulta, e fra i Prelati Governatori, i quali Delegati nelle sette Giurisdizioni suddette (formate nel modo che apparirà in fine del presente Editto) debbano esercitare il Governo nel suo sacro Nome, e sotto la dipendenza della Segreteria di Stato, come le due Reggenze lo esercitavano in nome della Maestà dell'Imperatore, sotto la dipendenza de' Signori Commissarj De Cavallar, e Della Gherardesca. E perciò dichiara cessate, e disciolte dalla pubblicazione del presente Editto le due *Reggenze Supreme*, e surroga i sette Prelati Delegati, con la comunicazione delle opportune facoltà.

[...] Dichiarò al tempo stesso il S. Padre, che la provvisoria divisione delle sette anzidette giurisdizioni, fatta, come si è accennato, per solo comodo del Governo, ed in relazione alla posizione geografica dei Luoghi, non pregiudica in conto alcuno gli antichi privilegi, prerogative, e preminenze godute in passato dalle rispettive Città, nè avrà più lunga durata del presente provvisorio stabilimento.

Fissata questa Surrogazione dei *sette Delegati*, dichiara Sua Santità, che tutto il rimanente del subalterno Governo Provisorio delle Provincie soggette come sopra, considerato come Ministero, (a riserva di ciò che si eccettuerà qui in appresso), resta interimamente confermato, in quanto non fosse in una diretta opposizione col sistema Ecclesiastico, e messo sotto la dipendenza dei rispettivi Prelati Delegati, e ciò per quel breve tempo, che sarà necessario per rimettere in esercizio i Soggetti Ecclesiastici, e i Tribunali, e gli altri Dipartimenti dell'antico sistema, secondo che, e con quelle modificazioni, che Sua Santità giudicherà opportune. Si lusinga il S. Padre, che gli attuali Esercenti nella continuazione della diligente opera loro nel pubblico servizio vorranno dargli una riprova del loro attaccamento alla sua Sacra Persona.

[...] Quanto all'esercizio del Governo, ed alle disposizioni che occorreranno pel buon servizio del Sovrano, e del Pubblico, darà Sua Beatitudine ai Sette Prelati *Delegati* quelle Istruzioni, ed Ordini, in seguito dei quali avendo essi in vista le attuali circostanze dei tempi, e delle cose possano prendere quelle misure, e provvedimenti, che giudicheranno espedienti e vantaggiosi al pubblico bene, che è lo scopo delle sue benefiche mire.

[...] Nel caso che con le disposizioni del presente Editto non resti pienamente provveduto alle direzioni, e bisogni dell'Ordine pubblico, e forse anche s'incorra in qualche equivoco di fatto, o altro inconveniente, darà Sua Beatitudine quelle ulteriori providenze, anche provvisorie, che alle rappresentanze, che possano farglisi, si riconosceranno utili, o necessarie.

Nell'atto della cessazione del Provisorio Imperial Regio Governo dichiara Sua Santità la sua soddisfazione ai Soggetti delle sopresse Reggenze Generali che con pubblico vantaggio, e loro lode si sono distinti nell'esercizio del loro impiego.»⁷⁶.

⁷⁶ Al termine dell'editto, dato in Loreto il 25 giugno 1800 e firmato dallo stesso Ercole Consalvi, la divisione delle province avveniva nel seguente modo: «DIVISIONE Delle Provincie Giurisdizionali dei sette Prelati Delegati Apostolici nelle Provincie già soggette alla Commissione Austriaca. *Viterbo, Toscanella, Orvieto, Castro e Ronciglione con le loro rispettive Dipendenze. Residenza del Delegato Viterbo. Spoleto, con il resto dell'Umbria, e Sabina. Residenza del Delegato Spoleto. Perugia, Città di Castello con loro rispettive Dipendenze. Residenza del Delegato Perugia. Ducato di Camerino, con le sue Dipendenze. Residenza del delegato Camerino. Macerata, con tutto il resto della Provincia della Marca. Residenza del Delegato Macerata. Ancona, con Loreto, Jesi, Fabriano, e Fano con le rispettive Dipendenze. Residenza del Delegato Ancona. Ducato d'Urbino, con tutte le Dipendenze della sua Presidenza. Residenza del Delegato Urbino, o Pesaro». *Ibidem*.*

La lettura del testo consente inoltre di notare la notevole rilevanza assunta dalla Segreteria di Stato. I delegati apostolici svolgono il loro operato nel sacro nome del pontefice, ma sono comunque sotto le dipendenze della Segreteria. Vengono inoltre temporaneamente confermati al loro posto, purché subordinati ai prelati delegati e non in contrasto con il sistema ecclesiastico, quei soggetti che avevano ricoperto incarichi durante il provvisorio governo (reggenza) tenuto dagli austriaci.

Un primo passo dunque, che avrebbe trovato il suo naturale proseguo alcuni mesi dopo, con la Costituzione apostolica *Post diuturnas*, emanata da papa Pio VII il 30 ottobre 1800. Un documento che testimonia ulteriormente la volontà di intervenire sulla riorganizzazione dello Stato, con un'attenzione particolare nei confronti dell'amministrazione, dell'ordine pubblico e della giustizia penale⁷⁷. La Costituzione si apre con un ampio preambolo in latino, continuando poi con l'elencazione di quattro decreti suddivisi in articoli, intitolati rispettivamente: *De publicae Oeconomiae administratione, et Administratoribus; De Jurisdictionibus Tribunalium Civilium, Judiciis, eorumque Ministris; De Jurisdictionibus Tribunalium, et Judicum Criminalium, Judiciorum forma, et ordine, nec non de Inservientibus in iis Tribunalibus; De aliis Institutionibus ad Regimen publicum pertinentibus*⁷⁸.

Il primo decreto – relativo alla pubblica amministrazione – pone immediatamente l'accento sulla volontà di limitare gli abusi dei funzionari, con specifico riferimento ad esempio, agli appalti e alla pratica delle regalie. A ciò si aggiunge poi, una maggiore attenzione ai conti pubblici. La lettura di alcuni articoli, chiarifica quanto appena detto:

«1. Sia per l'avvenire proibito di convenire negl'Istromenti d'Affitto, d'Appalto, e di qualunque altra concessione di cose pubbliche le così dette *Regalie, e Propine* a favore de' pubblici Amministratori, de' loro subalterni, o di qualunque altra Persona in guisa, che tutto ciò dall'Appaltatore, o Affittuario per qualsivoglia titolo si corrisponde, ceda d'ora innanzi nella sua piena integrità a favore della Cassa, che si amministra. 2. Dalla Congregazione Economica Deputata si fissi un annuo stabile assegnamento a Monsignore Tesoriere, ed anche a tutti *quegl'impiegati, e Ministri* che dalle Propine, e Regalie convenute negl'Istromenti

⁷⁷ Per l'analisi del testo risulta di fondamentale importanza la consultazione del *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII*, vol. XI, Reverendae Camerae Apostolicae, Romae, 1846, pp. 48-71. Per dovizia è opportuno specificare la doppia numerazione seguita, in questa raccolta, per il testo della *Post diuturnas*. Ciascun decreto utilizza il riferimento ai numeri romani, ricominciando da capo con l'inizio del decreto successivo. Tuttavia ciascun articolo riporta anche l'indicazione con i numeri arabi, in un'unica soluzione di continuità sino alla fine del testo. Per il solo testo della Costituzione: *Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. VII. super restauratione regiminis pontificii*, Apud Lazarinum Typographum Rev. Camerae Apost., Romae, MDCCC.

⁷⁸ *Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. VII. super restauratione*, op. cit., pp. 1-33.

traevano o in tutto, o in parte la lor sussistenza. 3. Sia proibito a tutti i Ministri addetti al servizio di qualunque pubblica Amministrazione di assistere in qualità di Agenti, Procuratori, o con qualunque altro titolo negli affari anche estranei, *gli Appaltatori, i Finanziari*, e tutte quelle Persone, che hanno un interesse diretto nell'Amministrazione alla loro cura affidata, a tenore della Costituzione di Giulio II. del 1506., e con la pena, in caso di aperta, o di occulta trasgressione, della privazione dell'impiego. [...] 5. Siano rigorosamente ripristinate le antiche Leggi Romane, e le Costituzioni Pontificie, che proibiscono a tutti i *Pubblici Rappresentanti* di far acquisti nei Luoghi di loro giurisdizione, ai *Cortigiani del Principe*, ed ai Magistrati di contrattare su i Beni del Fisco; e sia vietato d'ora innanzi anche ai Parenti *dei Camerali* in primo grado, non che a quelli *de' Cortigiani suddetti* nel medesimo grado di far contratti *colla Camera* sotto pena di nullità dei medesimi, e della perdita del Capitale, e dei frutti. 6. In tutti i Contratti, che appartengono all'interesse delle pubbliche Casse, dovranno per l'avvenire non solo sottintendersi sempre le rinunzie degli Appaltatori ad ogni defalco, e bonifico, sebbene non siano esplicitamente, o implicitamente stipolate, ma anche considerarsi come una parte una parte della pensione convenuta. [...]. 8. Le Computisterie dei Dipartimenti Economici, e segnatamente quella della Reverenda Camera, dovranno ritenere tutt' i libri *in corrente*, ed in tal modo ordinati, che chi presiede alla pubblica Amministrazione possa in ciascun giorno, se vuole, avere un'esatto stato dei Conti; Ed affinché questo provvedimento resti onninamente eseguito, si ordina espressamente al Tribunale della piena Camera di farsi render conto ogni sei mesi tanto dal Capo della Computisteria Camerale, che dai Capi delle altre Computisterie dei Dipartimenti ad essa soggetti, della effettiva, e reale esecuzione di questo Decreto, multando con sospensione di onorario i Ministri subalterni in caso di inadempimento, finchè questi non vanifichino l'esecuzione del Decreto, ed anche privandoli d'impiego, se lo crederà opportuno: La qual provvidenza si adatti ancora alla Computisteria del Buon Governo, la quale dovrà rendere il dovuto conto alla piena Congregazione. [...] 19. La Computisteria Camerale presenterà al Tribunal della Camera dentro il mese di Marzo il Bilancio generale tanto delle Scritture, che di Cassa dell'anno precedente, annettendovi un *parallelo* esatto da cui risultino distintamente le varietà, che vi possano essere relativamente all'ultimo precedente Bilancio, ed individuando le causali di dette varietà. [...] 21. I Rendimenti de' Conti di tutti gli Appaltatori, Affittuari, Amministratori, e di qualunque altra Persona, o Corpo, che per qualunque causa abbia interesse, e conti coll'Erario dovranno d'ora innanzi prima dei 15. di Gennajo presentarsi direttamente al Tribunale della piena Camera, da cui si passeranno a Monsig. Tesoriere, il quale, rilevando in essi col mezzo della Computisteria Generale ciò, che stimerà più opportuno, li dovrà respingere dentro il mese di Marzo unitamente al Bilancio Generale alla Camera medesima, che tanto prima, quanto dopo la detta trasmissione potrà assumerne l'esame, intese ancora, quando occorra formalmente ed in contraddittorio Giudizio le parti interessate»⁷⁹.

Il secondo e il terzo decreto, cercano di affrontare le problematiche concernenti l'ambito della giustizia, civile e penale. Per quanto attiene alla prima, non troviamo grandi elementi di novità. La fine dell'esperienza repubblicana rappresenta un ritorno al passato, con la tipica realtà confusionaria che caratterizza gli ordinamenti di antico regime. La *Post diuturnas* riduce il numero dei fori privilegiati, detta disposizioni concernenti il valore delle controversie, ma non affronta ad esempio il problema delle giurisdizioni locali e baronali, richiamandole alla semplice collaborazione⁸⁰. Sarà necessario aspettare la Seconda

⁷⁹ *Ivi*, pp. 3-6.

⁸⁰ «1. Sia ristretta la giurisdizione del Tribunale di Monsignor Maggiordomo a quelle Cause soltanto, che direttamente riguardano l'interesse del Palazzo Apostolico, ed agli abitanti di Castel Gandolfo, di cui egli è il Governatore *pro tempore*, non ammettendosi in avvenire privilegio personale di Foro relativamente alla detta

Restaurazione pontificia (a partire dal 1814) per vedere un consistente intervento, soprattutto in chiave “uniformatrice”⁸¹. È però interessante il riferimento alla volontà di dar vita ad un codice che possa raccogliere le principali leggi in materia di commercio, come ribadito nell’art. 6 del secondo decreto:

«Sarà deputata una particolar Congregazione, la quale, sentiti anche de’ probi e periti Negozianti, procederà all’esame delle forme esteriori de’ Consolati d’Ancona, Civitavecchia, e altri simili, e compilerà in correlazione delle Piazze estere un Codice di Leggi di Commercio da osservarsi in qualunque luogo dello Stato Ecclesiastico»⁸².

Per quanto concerne la repressione dei crimini, si nota la volontà di circoscrivere l’attività della giustizia baronale e locale (aspetto questo che sarà ribadito anche negli anni successivi), invitando quest’ultima a seguire le istruzioni ad essa destinate. Ad essere confermato, è anche il ricorso alla tortura, seppur in maniera più cauta:

«13. Sia per l’avvenire proibito ai Baroni di procedere ad alcuna condanna in pena afflittiva di corpo senza il parere di una Congregazione composta almeno di due Legali a loro scelta a tenore della Bolla di Benedetto XIV., colla espressa condizione inoltre, che i *Consulenti* siano nominati nella sentenza. [...] 16. S’inculca ai Giudicenti dello Stato ed anche ai baronali di prestarsi fra loro alle rispettive richieste degli Atti di Giustizia, di esami, o trasmissioni de’ Testimonj, e soprattutto di Cattura dei Rei, senza attenderne l’ordine del Tribunale Supremo; coll’intelligenza però, che nel caso, che l’arresto sia seguita ad istanza di un Barone, prima della consegna del Reo se ne debba certiorare la S. Consulta, da cui dovrà emanarne l’ordine. [...] 18. Nella cattura dei Rei non si abbia assolutamente per l’avvenire alcun riguardo alle Patenti, e Stemmi de’ Magnati, salva la sola immunità ecclesiastica *de jure Canonico*, e quella competente ai Ministri esteri, e loro familiari de *jure gentium*; non intendendo però con questo decreto di annullare la esenzione di quei pochi Patentati che per diversi ragionevoli titoli si è creduto di conservare. [...] 35. Le Cause, nelle quali può decretarsi la tortura, o una pena di

Giurisdizione, se non di quelle Persone, che sono realmente descritte nel Rollo di detto Palazzo, cioè che sono al soldo mensile del medesimo per servizio personale continuo, ed immediato. 2. Sia soppresso ed abolito ogni Privilegio di Foro de’ Patentati *simplici* del S. Ufficio, in qualunque luogo e Città dello Stato Ecclesiastico, ed anche in quelli espressamente eccettuati nella costituzione *ad Supremum Justitiae Solium* della Sa. Me. di Benedetto XIV. 3. Sia ristretto per l’avvenire il privilegio del Foro Lauretano alle sole cause riguardanti l’interesse dello stesso Santuario di Loreto; E rapporto ai patentati non si estenda assolutamente oltre quelli, che sono descritti nel Rollo, e addetti all’immediato, e continuo servizio del Santuario *nella Città di Loreto, e nelle sole cause passive*. [...] 5. Non godranno i Militari alcun privilegio di Foro privativo nelle Cause Civili, come già n’erano spogliati fin dal tempo della Sa. Me. di Benedetto XIV., ma dovranno solo godere il privilegio di non poter andar soggetti ad alcuna esecuzione senza che l’*Exequatur* sia sottoscritto dal loro legittimo Superiore. [...] 18. Similmente non potranno proporsi nella Segnatura della Camera cause, che non arrivino a scudi *trecento*; ma dovranno esse definirsi dal Chierico Decano, e dal Cardinal Camerlengomet. [...] 42. S’ingiunge ai Capi de’ Tribunali Ecclesiastici, e Laici dello Stato, compresi i Luoghi Baronali, l’applicazione, ed esecuzione de’ soprascritti Decreti concernenti l’ordinata Riforma de’ Giudizj nelle loro Curie, come ancora la relazioni degli ostacoli, che si possono incontrare in simili applicazioni, e di ogni altro qualunque abuso ivi introdotto, incaricandoli a suggerire insieme i rimedj alla Congregazione Deputata, come nel Decreto precedente, la quale prenderà le determinazioni corrispondenti». *Ivi*, pp. 9-15.

⁸¹ Anticipo un riferimento importante, rappresentato da: A. AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in *Archivio della società romana di storia patria*, Società romana di storia patria, Roma, LXXVIII (1955), Vol. IX, fasc. I-IV, pp. 119-188.

⁸² *Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. VII. super restauratione*, op. cit., p. 10.

relegazione non saranno in avvenire giudicate dalla S. Consulta alla semplice relazione verbale, ed alla sola lettura del ristretto del Processo, come si faceva in passato, ma bensì coll'esame, che ciascun Ponente dovrà fare delle risultanze di questo ristretto, il quale però dovrà stamparsi»⁸³.

A conservare un ruolo di primo piano è la Sacra Consulta, con la funzione di Tribunale di Appello per le cause criminali e per i ricorsi provenienti dalle curie baronali (art. 8 del terzo decreto)⁸⁴. In chiave positiva – benché permanga il ricorso alla tortura – i nuovi propositi in materia criminale sembrano mostrare un maggior riguardo verso l'atavico problema della proporzionalità delle pene, e della situazione carceraria (artt. 34 e 42 del terzo decreto)⁸⁵. Questi ultimi due articoli rappresentano un'ottima cartina di tornasole per comprendere il particolarismo giuridico che ancora caratterizza la realtà pontificia: non solo viene fatto riferimento alla necessità di conciliare i bandi generali emanati dal governo, ma viene anche chiesto ai baroni di uniformare le disposizioni dell'art. 42 alla realtà dei loro feudi. Anche l'esame dei testimoni inoltre, sembra essere attorniato da maggiori garanzie, grazie alla presenza del giudice e del notaio:

«23. Per togliere l'abuso, per cui i Processanti esaminano il Testimonio *oretenus*, e stendono poi l'esame in dettaglio fuori della presenza del Testimonio medesimo, si prescrive rigorosamente, che per l'avvenire ciascun esame di testimonio sia assunto in di lui presenza o

⁸³ *Ivi*, pp. 20-23.

⁸⁴ «8. Si conservino non solo alla S. Consulta tutte le attribuzioni, di cui sempre è stata incaricata, ma appartenga anche *privatamente* alla medesima la cognizione delle Cause Criminali in grado di appello, o di ricorso dalle Curie Baronali. Le sole *Cause contenziose di Nobiltà* siano per l'avvenire delegate alla S. Rota, la quale nelle sue ragionate decisioni fisserà delle regole positive su quest'argomento». *Ivi*, p. 18.

⁸⁵ «34. Sarà deputata una particolare Congregazione, la cui commissione sarà di conciliare i *Bandi generali del Governo* con quelli della *Consulta* per l'uniformità, con cui debbono essere trattati tutti i Sudditi Pontificj; di stabilire una più giusta proporzione fra i delitti, e le pene; e di facilitare il sistema, e la rilevanza delle prove, in cui cadrà anche l'esame dell'uso dei tormenti. [...] 42. Si faccia in ciascun luogo dello Stato una visita formale delle Carceri, e de' Carcerati una volta al mese: Intervengano ad essa il Vescovo, se è in Residenza, o il suo Vicario generale, o il Vicario Foraneo, il Governatore, il Capo del Magistrato, il Medico, ed il Cancelliere. Innanzi a questo Consesso si chiami singolarmente ciascuno de' Carcerati, ma fuori della presenza del Carcerier, e del Bargello: S'interrogli sul trattamento che riceve, e se da alcuno soffra aggravio. Passeranno poi i suddetti Intervententi a visitare il locale delle Carceri, e vedranno se vi è cosa speciale da rimarcare, mentre il Cancelliere sarà obbligato di scriver tutto esattamente. In ciò, che esigerà una istantanea provvidenza, i sudditi Visitatori, cioè il Vescovo, il Governatore, ed il Capo Magistrato ne emaneranno gli ordini opportuni, purché però non riguardi il merito della Causa, ed il buon ordine della Processura, nè sia di pregiudizio alla dovuta custodia de' Carcerati. Nell'ordinario poi immediatamente seguente il Governatore sarà obbligato di rimettere alla S. Consulta una relazione di questa Visita sottoscritta da lui, e dal Cancelliere. In questa relazione si noterà ciaschedun Carcerato coll'indicazione del tempo della Carcerazione, se sia ritenuto in *Segreta*, o alla *Larga*, ed in quale stato si trovi la sua inquisizione, e Processura con tutto quel di più che si sarà rilevato nella Visita enunciata, e che, come si è detto, dovrà il Cancelliere scrivere esattamente: A questa relazione si unirà anche una Nota delle Processure contumaciali, che sono pendenti coll'indicazione de loro stato attuali. Il Prelato Ponente di Consulta leggerà in pieno Tribunale questa relazione, e Nota, presso la quale il Tribunale medesimo darà quelle determinazioni, che saranno occorrenti specialmente pel disbrigo delle Cause. Si uniformino finalmente con esattezza anche i Baroni allo stesso sistema pei loro Feudi». *Ivi*, pp. 23-24.

da Giudice, e Notaro insieme, o dal solo Notaro *de Mandato Judici*; in secondo luogo che dopo essere steso gli si torni a leggere, e si passi in fine a farglielo sottoscrivere, ovvero in caso dell'illeteratura segnare colla Croce alla presenza di persona Ecclesiastica, o di altri due Testimonj, accordandosi a tal' effetto la preserva per la persona Ecclesiastica da qualunque irregolarità da incorrersi»⁸⁶.

L'ultimo decreto, intitolato *De aliis Institutionibus ad Regimen publicum pertinentibus*, mira ad attuare una migliore organizzazione nella sicurezza dello Stato. Sia le forze militari di terra, così come quelle di mare⁸⁷, vengono poste sotto il controllo di una Congregazione militare, alle dirette dipendenze del cardinale Segretario di Stato⁸⁸. Le disposizioni contenute negli artt. 151 e ss. palesano l'intenzione di dar vita ad un corpo di polizia, incaricato di mantenere l'ordine pubblico nel territorio di Roma e in tutte le province, con particolare attenzione ai fenomeni di disordine e vagabondaggio:

«3. Sarà stabilito un ufficio di Polizia composto di due Soggetti col nome di Ufficiali di Polizia, non prescelti dal Ceto di Criminali, forniti di una retta educazione, non che del requisito dell'uso di qualche lingua straniera, e sotto l'immediata dipendenza da Monsignor Governatore, il quale dovrà combinare le regole sul modo di procedere del detto Ufficio col Card. Segretario di Stato, e col Tribunale della Sacra Consulta. 4. S'inculca con tutta l'energia l'osservanza de' Bandi Generali, e del Motu proprio di Benedetto XIV. Inserito nella Costituzione *Justitiae gaudium* circa gli Oziosi e Vagabondi di Roma, e si estende ancora a tutto lo Stato, dove anzi il ripurgo dovrà farsi giornalmente colla sola avvertenza di tollerare tanto in Roma, che nelle Provincie nelle circostanze quelle Persone, cui le vicende de' tempi hanno rapiti i mezzi di decente industria, che pria esercitavano. 5. Al bramato effetto della polizia, e tranquillità pubblica di Roma saranno eletti per organo della Segreteria di Stato tre Deputati per ciascun Rione col titolo di *Presidenti del Rione*, l'uno dal Ceto degli Ecclesiastici, l'altro dal Ceto dei Cavalieri, ed il terzo finalmente dal quello de' Cittadini, i quali avranno una particolare ispezione su tutto ciò, che riguarda il costume, l'educazione delle Famiglie, e la concordia frà i Privati. Invigileranno sopra quelli, che son dediti all'ozio, ed ai vizj, o che danno segno di poca credenza in materia di Religione: Comporranno le private dissensioni, sopiranno le risse, e faranno tutt' altro, che può condurre all'osservanza delle Leggi, ed al pubblico, e privato bene. Procederanno questi, secondo le materie, di piena intelligenza coi Parrochi, ed opereranno tutto per mezzo d'insinuazione, consiglio, ed ammonizione, volendo solo, che nel caso d'istantaneo bisogno la forza pubblica si presti ai loro ordini fino all'atto inclusivamente di un arresto personale. In caso poi, che conoscano il niun profitto, e la inutilità ne' particolari casi delle loro insinuazioni, ne faranno rappresentanza giusta l'indole degli affari o al Cardinal Vicario, o a Monsignor Governatore, ai quali inoltre daranno conto dello stato dei rispettivi Rioni una volta il mese dopo essersi uniti, ed aver conferito frà loro sù i bisogni dei medesimi. Si dichiara finalmente che la loro rappresentanza dev'essere distinta, ed

⁸⁶ *Ivi*, p. 21.

⁸⁷ Circa la componente armata dello Stato pontificio, può risultare utile il rimando a: G. FRIZ, *Burocrati e soldati dello Stato pontificio (1800-1870)*, Edindustria, Roma, 1974; F. RUSSO, *La difesa costiera dello Stato pontificio dal XVI al XIX secolo*, Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio Storico, Roma, 1999.

⁸⁸ «1. Per la forza militare sì di Terra, che di Mare si continuerà il sistema di una Congregazione Militare immediatamente dipendente dal Cardinal Segretario di Stato a tenore di quanto fu ordinato dalla sa. me. di Pio Sesto, dichiarando che l'obbligo allora prescritto di render conto a Monsig. Tesoriere della erogazione degli assegnamenti ad essa da lui pagati debba ora intendersi per la piena Camera nel suo debito tempo». *Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. VII. super restauratione*, op. cit., p. 28.

onorata da tutti, ed ubbidite, e rispettate le loro persone, dovendosi considerare per delitto capitale qualunque ingiuria, anche verbale, siano essi per soffrire per ragione del loro ufficio»⁸⁹.

Statuizioni di certo importanti, che sottolineano ancora una volta la centralità e il ruolo sempre più forte assunto dalla Segreteria di Stato. La maggiore attenzione prestata all'ordine pubblico è probabilmente sintomatica di una consapevole volontà di controllo su eventuali fenomeni di malcontento e dissenso politico. Essa avrebbe trovato una più compiuta attuazione diversi anni dopo, con l'istituzione del corpo dei carabinieri pontifici⁹⁰ (più precisamente reggimento dei veliti pontifici), e con la notificazione del cardinal Consalvi riguardante l'organizzazione della Polizia, nel 1816. Una forza armata appositamente pensata per il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e lungo le frontiere.

In realtà sia l'editto del 25 giugno 1800 che la Costituzione apostolica *Post diuturnas* del successivo 30 ottobre, sono da leggere in chiave programmatica. Come già anticipato, per assistere a concreti cambiamenti nell'amministrazione della realtà pontificia sarà necessario attendere la fine dell'epopea napoleonica e le statuizioni del Congresso di Vienna (1814-1815). La nuova discesa in Italia da parte delle truppe francesi e l'inframezzo rappresentato dall'annessione all'Impero (1809-1814), avrebbero reso impossibile l'attuazione di cambiamenti duraturi prima della Seconda Restaurazione.

1.3 LA PARABOLA NAPOLEONICA E LE STATUZIONI DEL CONGRESSO DI VIENNA.

Così come Pio VI, costretto a vivere i suoi ultimi giorni prigioniero a Valence, anche il nuovo pontefice deve fronteggiare gli eventi che caratterizzano i primi anni del nuovo secolo. Del resto lo si è già visto con il conclave veneziano, svoltosi sotto la protezione – e in alcuni momenti, ingerenza – austriaca. In un'accezione più ampia, è corretto dire che per i primi quindici anni del secolo XIX, la storia dello Stato pontificio è indissolubilmente legata a quella della Francia, rivoluzionaria prima e napoleonica poi. Guardare agli anni dell'influenza francese (prima con riferimento all'effimera Repubblica romana, e poi alla dominazione napoleonica vera e propria), risulta di fondamentale importanza per comprendere la storia dell'Italia centrale in questa fase così delicata. Ma non si tratta – si

⁸⁹ *Ivi*, pp. 29-30.

⁹⁰ *Regolamento sulla istituzione del Corpo dei Carabinieri pontifici*, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera apostolica, Roma, 1816.

badi bene – di una semplice conoscenza storica *tout court*. Quel che in tale sede si vuole ribadire, è la necessità di indagare i cambiamenti, le novità istituzionali e giuridiche, o se vogliamo più semplicemente “l’eredità”, che tale periodo consegna agli studiosi delle varie branche. Ai fini del presente lavoro, dovendo procedere con un’analisi che si protrarrà sino alla prima metà dell’Ottocento, l’influenza esercitata dall’occupazione francese rimane un punto di riferimento di primo piano, anche per guardare ai successivi interventi di riforma delle autorità pontificie, o alle differenze tra le diverse aree dello Stato.

Sulla linea degli eventi, se il 1800 rappresenta l’anno in cui Pio VII rientra in possesso del suo potere temporale, un buon punto di partenza è rappresentato dal 1801, anno del Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica francese⁹¹. Nonostante i tentativi di una riconciliazione sul versante religioso risalissero già agli anni del Direttorio (in particolare tra il 1796 e il 1797), il fallimento di questi ultimi avrebbe reso necessaria la definitiva presa di potere da parte del generale corso, con il Colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799). Lo stesso Pio VI aveva inizialmente mostrato una possibile apertura nei confronti del governo rivoluzionario, nella speranza di riallacciare i rapporti con la nuova realtà francese. È quanto emerge dal Breve datato 5 luglio 1796, inviato dal pontefice al conte Cristoforo Pieracchi (1745-1797), plenipotenziario della Santa Sede a Parigi⁹². Un

⁹¹ La bibliografia sul tema è molto ampia, soprattutto sul versante francese. In chiave generale, le opere di maggior rilievo sono rappresentate da: J. E. M. PORTALIS, *Discours rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801*, Librairie de la Cour de Cassation, Paris, 1845; F. D. MATHIEU, *Le Concordat de 1801. Ses origines, son histoire: d’après de documents inédits*, Librairie académique Didier: Perrin et C.ie, Paris, 1904; A. BOULAY DE LA MEURTHE, *Documents sur la négociation du Concordat et sur les autres rapports de la France avec le Saint-Siège en 1800 et 1801*, 6 voll., Leroux, Paris, 1891-1905; I. RINIERI, *Il Concordato fra Pio VII e il primo console 1801-1802*, Ufficio della civiltà cattolica, Roma, 1902; H. H. WALSH, *The Concordat of 1801: A Study of the Problem of Nationalism in the Relations of Church And State*, Columbia University Press, New York, 1933; J. THIRY, *Napoléon Bonaparte: le concordat et le consulat à vie: mars 1801-juliet 1802*, Berger-Levrault, Paris, 1956; M. GABRIELE, *Per una storia del concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Giuffrè, Milano, 1958.

⁹² «*Pastoralis sollicitudo, filii dilectissimi, quae a Domino nostro Jesu Christo, ex abundantia misericordiae suae, humilitati nostrae commissa est, admonet ut omnibus christifidelibus, praesertim vero iis qui majoribus tentationibus appetuntur, ne a sapientia carnali misere seducantur, adesse cupiamus. Nobis enim, aequae ac prophetae Isaiae, dictum est: Clama, ne cesses; quasi tuba exalta vocem tuam, annuntia populo meo scelera eorum. Quocirca Nobis deesse videremur, nisi quamcumque occasionem vos hortandi ad pacem, ac debitam constitutis potestatibus suadendi subjectionem libenter arriperemus. Siquidem, cum dogma catholicum sit divinae Sapientiae opus esse quod principatus sint, ne omnia casu ac temere ferantur, populis hic inde circumactis; unde Paulus non de singulis principibus, sed de re ipsa loquens, dicit quod nulla est potestas nisi a Deo, quodque qui ei resistit, Dei ordinationi resistit: nolite errare, filii carissimi, ac sub pietatis colore novitatum auctoribus ansam praebere catholicam religionem vituperandi. In vos quippe grande scelus susciperitis, quod non solum a potestatibus saecularibus ulcisceretur, sed etiam, quod maximum est, Deus non leves sed maximas poenas repeteret, qui enim potestati resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Hortamur itaque vos, filii dilectissimi, per Jesum Christum Dominum nostrum, ut omni studio omnique alacritate et contestatione imperantibus obsequi studeatis. Sic enim a vobis Deo debitum praestabitur obsequium, ac illi orthodoxam religionem ad legum civilium eversionem minime constitutam esse magis magisque intelligentes, ad eam fovendam tuendamque per implementum divinatorum praeceptorum et cultum ecclesiasticae disciplinae allicientur. Denique vos monitos volumus, ut quicumque oppositam doctrinam evulgaverit, tamquam ab*

testo che, sebbene non avesse i crismi dell'ufficialità, dal momento che non venne mai inviato ai vescovi francesi in via solenne, mostrava la volontà di Pio VI di aprire un possibile dialogo con i nuovi padroni d'oltralpe.

Il documento ribadiva la confusione portata dagli eventi degli ultimi anni, ma sottolineava l'importanza e l'occasione – per tutti i cristiani francesi – di mantenere la pace con i nuovi governanti:

«Quocirca nobis deesse videremus, nisi quamcumque occasionem vos hortandi ad pacem ac debitam constitutis potestatibus suadendi subjectionem libenter arriperemus. [...] Hortemur itaque vos, filii dilectissimi per jesum Christum Dominum nostrum, ut omni studio, omnique alacritate ac contentione imperantibus obsequi studeatis»⁹³.

Anche in Francia il clima sembrava ormai cambiato, dopo le forti rotture dei primi bienni rivoluzionari. In quello stesso anno, erano stati adottati provvedimenti meno restrittivi per gli esponenti del clero, stabilendo ad esempio la restituzione dei beni ai deportati volontari, o ancora, la restituzione delle pensioni a coloro che non avevano prestato il giuramento di libertà ed uguaglianza imposto per legge⁹⁴. Eppure, nonostante gli intenti apparentemente favorevoli ad un riavvicinamento, nessun concordato sarebbe stato siglato nel biennio 1796-1797. L'ondata rivoluzionaria aveva mostrato la sua immensa forza: la capacità di distruggere l'antico regime, di abbattere una monarchia secolare e i privilegi legati alla nobiltà e al clero. Eppure, non era riuscita a sradicare completamente il sentimento religioso, soprattutto tra le masse contadine e il popolo minuto⁹⁵.

Apostolica hac Sede traditam, nullam fidem habeatis: vobisque Apostolicam, Paternamque Benedictionem peramenter impertimur. Datum Romae, apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die V julii MDCCXCVI, pontificatus nostri anno XXII». Il testo del breve è contenuto in: *Relazione delle avversità e patimenti del glorioso papa Pio VI negli ultimi tre anni del suo pontificato composta da mons. Pietro Baldassini*, tomo I, Reale tipografia degli eredi Soliani, Modena, 1840, pp. 101-102.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Nella sua ampia ricostruzione, Mariano Gabriele fa specifico riferimento a tre interventi normativi che mostrerebbero una maggiore flessibilità da parte del governo rivoluzionario sul versante religioso, tutti collocabili nel 1796, stesso anno del Breve di Pio VI. Nello specifico mi riferisco alle leggi del 31 maggio 1796 (12 pratile anno IV), del 29 giugno 1796 (11 messidoro anno IV) e del 6 agosto 1796 (19 fruttidoro anno IV). Il primo intervento stabiliva la restituzione dei beni di proprietà dei religiosi che si erano prestati volontariamente alla deportazione. La seconda legge invece, aveva ad oggetto la restituzione delle pensioni a coloro che non avevano accettato di prestare il giuramento di *égalité* e *liberté* entro i tempi prestabiliti. Infine, il terzo intervento normativo, di portata ancora più liberale, stabiliva la restituzione dei beni ai preti refrattari inferni o con più di sessant'anni di età, arrestati in seguito alle leggi del 1792-1793. Si veda: M. GABRIELE, *Per una storia del concordato del 1801 tra napoleone e Pio VII*, op. cit., p. 79.

⁹⁵ Le guerre di Vandea – generate dall'opposizione nei confronti del governo rivoluzionario e dalle restrizioni attuate al culto cattolico – rappresentano un ottimo spaccato. Si veda: F. FURET, *La Vandea*, in *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, traduzione a cura di M. BOFFA, Bompiani, Milano, 1988, pp. 191-200; P.

Il braccio di ferro fra il Direttorio – deciso ad ottenere la revoca dei brevi del pontefice contro la Costituzione civile del clero e la consacrazione dei vescovi costituzionali – e la Santa Sede, non disposta ad un “dietrofront” di tale portata, rappresentarono ostacoli insormontabili⁹⁶. L’espansionismo militare francese, che nel 1797 portò alla stipula del trattato di Tolentino (di cui si è già parlato nelle pagine iniziali del presente capitolo), aggravò ulteriormente la situazione, allargando lo scontro sul versante temporale. L’uccisione del generale francese Léonard Duphot (1769-1797), avvenuta a Roma in uno scontro tra i soldati pontifici e un gruppo di rivoltosi capeggiati dallo stesso francese (28 dicembre 1797)⁹⁷, pose la parola fine ad ogni tentativo di conciliazione, sancendo la rottura dei rapporti diplomatici e l’inizio della fine del pontificato di Pio VI, con la successiva proclamazione della Repubblica romana e la deportazione del pontefice.

1.3.1 DAL CONCORDATO DEL 1801 ALL’ANNESSIONE DELLO STATO PONTIFICIO.

Il 9 novembre 1799 (18 brumaio anno VIII secondo il calendario rivoluzionario), Napoleone Bonaparte – forse il figlio più spregiudicato della Rivoluzione francese – assunse il controllo del Paese con un Colpo di Stato. Nelle vesti di Primo Console, il 15 dicembre

V. J. B. DE BOURNISEAUX, *Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l’année 1792 jusqu’en 1815*, vol. I, Chez Brunot-Labbe, Libraire de l’université, Paris, 1819.

⁹⁶ Pio VI aveva più volte mostrato il proprio dissenso nei confronti della Costituzione civile del clero, approvata il 12 luglio del 1790. Un atteggiamento rigido, mantenuto anche negli anni successivi, come dimostra l’enciclica *Novae Hae Litterae*, del 19 marzo 1792. In essa il papa ribadiva l’appoggio a coloro che erano rimasti fedeli a Roma, condannando al tempo stesso gli ecclesiastici “costituzionali”: «*Ai Nostri diletti Figli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, ed ai Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi, e ai diletti Figli dei Capitoli, al Clero ed al Popolo del Regno di Francia. Il Papa Pio VI. Diletti Figli Nostri, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, salute e Apostolica Benedizione. [...] Fin qui per quanto riguarda la gioia. Ora parliamo del dolore. Ci addolora infatti profondamente che molti membri del secondo Ordine Ecclesiastico ed una gran parte dei Laici, nonostante le nostre Nostre ammonizioni, si siano tuttavia confermati nell’errore. Ma ci addolora ancora di più che nello stesso errore abbiamo perseverato sia il vescovo di Autun, principale causa dello scisma, sia l’Arcivescovo di Sens e i Vescovi di Viviers e d’Orleans, i quali, essendo legittimi pastori, non potevano assolutamente ignorare né i doveri né i ruoli del ministero, né la gravità delle offese che recavano a tutto il corpo della Chiesa francese, senza contare che in virtù del loro titolo erano vincolati più strettamente ad ottemperare alle Nostre disposizioni. Inoltre richiamavano su di sé e facevano proprie le colpe dei Popoli loro soggetti. In effetti, perché ai pastori siano attribuiti i peccati degli inferiori, basta soltanto la negligenza, come insegna, San Leone, “dal momento che le colpe degli ordini a nessuno sono da imputare meglio che ai Rettori trascurati e negligenti, che spesso nutrono la pestilenza che s’è insinuata, rinviando l’adozione della medicina necessaria”. Allo stesso modo, tanto più condannabili saranno quegli infelici Vescovi che, anziché porgere le mani salvifiche ai travati dall’errore, col loro esempio hanno spinto al male anche i buoni [...]»». L’intero testo dell’enciclica è consultabile in formato digitale sul portale vatican.va al seguente URL: < <https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/enciclica-novae-hae-litterae-19-marzo-1792.pdf> > (consultato in data 19/09/2020).*

⁹⁷ Sull’uccisione del generale francese: C. BOTTA, *Storia d’Italia dal 1789 al 1815*, volume unico, Tipografia Giachetti, Prato, 1862, pp. 425-426; F. GERRA, *La morte del generale Duphot e la Repubblica Romana del 1798-1799 con documenti inediti*, Edizioni Palatino, Roma, 1967, pp. 6-10.

successivo, nel presentare il testo della nuova Costituzione alla nazione, poté finalmente affermare: «*Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée: elle est finie*»⁹⁸. Il nuovo padrone della Francia, mostrando una lungimiranza maggiore rispetto a quella che aveva contraddistinto il Direttorio, comprese sin da subito l'importanza di risanare i rapporti con la Santa Sede. Una mossa necessaria, che avrebbe aumentato il consenso dello stesso Bonaparte, grazie alla numerosa compagine che mai aveva abbandonato la religione cattolica. In secondo luogo, la stipula di un concordato avrebbe conferito al giovane generale una maggiore stabilità anche a livello internazionale, chiudendo una volta per tutte il decennio iniziato nell'estate del 1789⁹⁹.

Le trattative, svoltesi prevalentemente a Parigi e durate circa tredici mesi, videro da parte della Santa Sede la partecipazione di mons. Giuseppe Spina (1756-1828), arcivescovo titolare di Corinto, dell'abate Carlo Francesco Caselli (1740-1828) e dello stesso cardinal Ercole Consalvi. Sul versante francese, molte furono le personalità chiamate ad intervenire sulla questione: lo stesso Bonaparte, l'abate Étienne-Alexandre Bernier (1762-1806), cattolicissimo intransigente che aveva combattuto in Vandea al fianco degli insorti, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgold (1754-1838) ministro degli esteri, François Cacault (1743-1805), il consigliere di stato Emmanuel Crétet (1747-1809) e il capo della polizia Joseph Fouché (1759-1820)¹⁰⁰. Non fu facile giungere all'accordo finale, date le forti pretese avanzate da entrambe le parti, in particolar modo quella francese. Il testo venne firmato alla mezzanotte del 15 luglio 1801, e rappresentò un compromesso tra gli eventi della rivoluzione e la volontà di ristabilire una maggiore tranquillità religiosa¹⁰¹. Forti erano tuttavia le rinunce

⁹⁸ J. TULARD, *Le Directoire et le Consulat*, Presses Universitaires de France, Paris, 1992, p. 74.

⁹⁹ Nessun sentimento religioso è alla base delle azioni di Bonaparte, ma solo un preciso calcolo politico. Queste le parole dello stesso generale, riportate dal francese André Latreille: «*Avec le catholicisme j'arrivais bien plus sûrement à tous mes grands resultats... Au-dehors le catholicisme me conservait le pape, et avec mon influence et mes forces en Italie, je ne désespérais pas, tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir par avoir à moi la direction de ce pape; et dès lors, quelle influence, quel levier d'opinion sur le reste du monde!*». A. LATREILLE, *L'Église catholique et la Révolution française*, vol. II, Hachette, Paris, 1950, p. 20. La medesima espressione è riscontrabile anche in un altro testo, datato 1843. Si veda: A. GABOURD, *Histoire de Napoléon Bonaparte*, Ad Mame et Cie Imprimeurs-Libraires, Tours, 1843, p. 252.

¹⁰⁰ Una chiara ricostruzione cronologica in merito alle trattative e ai partecipanti, è contenuta in: S. Z. EHLER – J. B. MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso i secoli. Documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e Jhon B. Morrall dell'Università di Dublino*, Vita e Pensiero, Milano, 1958, pp. 286-289; R. BELVEDERI, *Il papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenze del Congresso di Vienna (1775-1846)*, Pàtron Editore, Bologna, 1965, pp. 77-82.

¹⁰¹ Ancora prima degli articoli del concordato, vengono indicati i nomi dei plenipotenziari, con le rispettive funzioni. Per lo Stato pontificio figurano: S.E. Ercole Consalvi, cardinale di Santa Romana Chiesa, diacono di Sant'Agata *ad suburbam* e Segretario di Stato; Giuseppe Spina, arcivescovo di Corinto, prelado domestico di Sua Santità e assistente al Soglio Pontificio; padre Caselli, consulente teologico di Sua Santità. Per conto di

a cui Roma doveva sottostare. Il testo, composto da 17 articoli, può essere fornito in lingua italiana nella seguente versione:

«Il Governo della Repubblica francese riconosce che la religione cattolica, apostolica e romana, è la religione della maggioranza dei francesi. Sua Santità da parte sua riconosce che la stessa religione ha ricavato e si ripromette di ricevere tuttora il massimo vantaggio e splendore dal ristabilimento del culto cattolico in Francia e dalla particolare professione che ne fanno i consoli della Repubblica; di conseguenza, dopo questo reciproco riconoscimento, tanto per il bene della religione quanto per il mantenimento della tranquillità interna, essi hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana sarà liberamente professata in Francia e l'esercizio del culto sarà pubblico, giusta l'osservanza dei regolamenti di polizia, che il Governo riterrà opportuno di adottare, per garantire l'ordine pubblico. Art. 2. La Santa Sede di concerto con il Governo provvederà a una nuova circoscrizione delle diocesi francesi. Art. 3. Sua Santità dichiarerà ai titolari delle sedi vescovili francesi di avere fiducia che essi accetteranno per il bene della pace e dell'unità qualsiasi sacrificio, compreso quello della rinuncia alla loro sede. Qualora, dopo tale esortazione, essi rifiuteranno di fare questo sacrificio, richiesto loro per il bene della Chiesa (rifiuto che Sua Santità confida non avvenga), si provvederà alla nomina dei titolari per il governo delle diocesi secondo la nuova circoscrizione, nel modo seguente: Art. 4. Il Primo Console della Repubblica, entro tre mesi dalla pubblicazione della bolla di Sua Santità, provvederà alla nomina dei titolari delle arcidiocesi e delle diocesi secondo la nuova circoscrizione; S. S. conferirà loro l'istituzione canonica nelle forme, già stabilite per la Francia prima del mutamento di regime. Art. 5. Saranno ugualmente nominati dal Primo Console i titolari delle sedi vescovili, che divenissero vacanti in seguito, e l'istituzione canonica verrà loro conferita da S. S. in conformità all'articolo precedente. Art. 6. I vescovi, prima di prendere possesso delle loro diocesi, presteranno giuramento direttamente nelle mani del Primo Console, come era in uso prima del mutamento di regime, con la formula seguente: «Io giuro e prometto sui santi Vangeli ubbidienza e fedeltà al Governo stabilito secondo la costituzione della Repubblica francese. Similmente (= giuro e prometto) che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi, o nella mia diocesi o altrove, in pregiudizio dello Stato». Art. 7. Il medesimo giuramento presteranno gli ecclesiastici di second'ordine nelle mani delle autorità civili, designate dal Governo. Art. 8. La seguente formula di preghiera verrà recitata alla fine dell'ufficio divino in tutte le chiese cattoliche di Francia: «Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules». Art. 9. I vescovi provvederanno a una circoscrizione delle parrocchie delle loro diocesi, che diverrà esecutiva solo dopo l'approvazione del Governo. Art. 11. I vescovi potranno avere un Capitolo nella loro cattedrale e un Seminario per la loro diocesi; ma il Governo non assume l'obbligo di assegnare loro una rendita. Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali o altre, non alienate, necessarie al culto, saranno messe a disposizione dei vescovi. Art. 13. Sua Santità per il bene della pace e per il felice ristabilimento della religione cattolica dichiara che quelli, i quali hanno acquistato dei beni ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia, né da sé, né dai romani pontefici suoi successori, e in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite e i diritti, a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi e i loro aventi causa. Art. 14. Il Governo assicurerà un conveniente trattamento economico ai vescovi e ai parroci, le cui diocesi e parrocchie saranno comprese nella nuova circoscrizione. Art. 15. Il Governo prenderà inoltre provvedimenti affinché i cattolici francesi possano istituire fondazioni in favore delle chiese. Art. 16. Sua Santità riconosce al Primo Console della Repubblica francese gli stessi diritti e privilegi, che riconosceva all'antico regime. Art. 17. Si conviene fra le parti contraenti che, nel caso in cui un successore del Primo Console attualmente in carica non fosse

Napoleone Bonaparte: il cittadino Giuseppe Bonaparte, consigliere di Stato; Crétet, consigliere di Stato; Bernier, dottore in teologia, parroco di Saint-Laud di Angers. Saranno loro i firmatari della convenzione. Cfr. S. Z. EHLER – J. B. MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso i secoli*, op. cit., pp. 286-289.

cattolico, i diritti e i privilegi citati nel precedente articolo e la nomina alle sedi vescovili saranno regolati, per quanto lo riguarda, da una nuova convenzione. Il cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi entro lo spazio di quaranta giorni. Fatto in Parigi il 26 messidoro dell'anno IX della Repubblica francese. GIUSEPPE BONAPARTE. ERCOLE cardinale CONSALVI. EMMANUEL CRÉTET. GIUSEPPE SPINA, arcivescovo di Corinto. ETIENNE BERNIER. padre CARLO CASELLI»¹⁰².

Sebbene si faccia sempre riferimento all'accordo del 1801 utilizzando la parola "Concordato", nel testo il termine utilizzato è quello di "Convenzione", come ricorda lo stesso articolo 17. La volontà era forse quella di evitare un rimando all'accordo del 1516, e cioè al Concordato di Bologna stipulato tra Papa Leone X (1513-1521) e Francesco I di Francia (1515-1547)¹⁰³. Certo, non una grandissima vittoria per Roma, almeno all'apparenza: Pio VII otteneva la "riapertura definitiva" delle chiese in territorio francese, oltre al riconoscimento della religione cattolica come quella «*de la grand majorité des Français*». Ma anche volendo considerare l'impegno del governo francese ad un congruo sostentamento per vescovi e parroci (art. 14), i vantaggi sembrano essere quasi tutti sul versante d'oltralpe. Nessuna menzione viene fatta alle pretese temporali del pontefice, né con riferimento ad Avignone e al Contado Venassino, né tantomeno per le Legazioni italiane. I vescovi sarebbero stati nominati dal Primo Console, mentre al papa sarebbe spettata soltanto l'investitura canonica (artt. 4-5). A ciò si aggiunga il rammarico per le dimissioni forzate dei vescovi nominati prima del 1789 e rimasti fedeli a Roma¹⁰⁴, e per

¹⁰² La presente versione del testo, con un notevole ammodernamento dell'italiano, è contenuta in: C. PIOPPI, *La difficile costruzione di un equilibrio. Il Concordato del 1801 tra la Santa Sede e la Francia*, in L. MARTÍNEZ FERRER – P. L. GUIDUCCI (a cura di), *Fontes. Documenti fondamentali di storia della Chiesa*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 491-493. Una ulteriore versione in lingua italiana è presente in: M. GABRIELE, *Per una storia del concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, op. cit., pp. 127-129.

¹⁰³ Un concordato rimasto in vigore sino al 1790, e che richiamava dunque alla mente l'antico regime da poco abbattuto. Un accordo tra l'altro particolare, che aveva concesso ai sovrani francesi poteri molto forti sulla chiesa nazionale, non riscontrabili tra gli altri sovrani cristiani. Si rimanda a: J. THOMAS, *Le concordat de 1516: ses origines, son histoire au XVI siècle*, 3 voll., Libr. A. Picard et fils, Paris, 1910; E. BUSSI, *Un momento della storia della Chiesa durante il Rinascimento: il Concordato del 1516 fra la Santa Sede e la Francia*, in *Chiesa e Stato: studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e L'Italia*, a cura dell'Università cattolica del Sacro Cuore, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano, 1939, p. 191.

¹⁰⁴ Cosa che sarebbe avvenuta il 15 agosto del 1801 con il Breve *Tam Multa*: «[...] 2. *Quamvis vero magna, atque gloriosa ea fuerint, quæ ad Ecclesiæ, ac fidelium utilitatem a vobis adhuc sunt gesta; tamen rationes temporum vobis significare Nos cogunt, vos nondum eum meritorum, et gloriæ cursum absolvisse, ad quem divinæ providentiæ consilia vestram virtutem his temporibus reservaverunt. Majora, venerabiles fratres, sacrificia prioribus, quibus tum illustrati estis, addenda restant, amplioribus meritis superiora vestra in catholicam Ecclesiam merita cumulanda sunt. Conservatio unitatis sanctæ Ecclesiæ, restitutio catholicæ religionis in Gallia novum nunc a vobis documentum virtutis, atque animi magnitudinis postulant, ex quo universus orbis magis, magisque intelligat sanctissima illa studia, quibus in Ecclesiam flagratis, non ad vestrum, sed ad Ecclesiæ bonum unice, ac vere esse conversa. Dimittendæ a vobis sponte episcopales vestra sedes sunt; eademque in manibus Nostris libere resinguandæ. Magnum istud quidem est, venerabiles fratres; verumtamen hujusmodi, ut necessario, et postulandum a Nobis, et a vobis ad Ecclesiæ res in Gallia componendas præstandum sit. Intelligimus sane quanti stare debeat amor vestro eas oves relinquere, quas*

l'incameramento definitivo dei beni ecclesiastici alienati negli anni precedenti (art. 13). D'altro canto nessuna soluzione diversa sarebbe stata possibile: accontentare l'intransigenza francese voleva dire porre fine alla rottura generata dalla Francia rivoluzionaria, e ciò per il momento sembrava bastare. Il 15 agosto del 1801, con l'enciclica *Ecclesia Christi*, Pio VII accettava ufficialmente e rendeva pubblico l'accordo siglato con Bonaparte¹⁰⁵.

Il grande rammarico però, si sarebbe palesato alcuni mesi più tardi, nel momento in cui il Primo Console – sicuramente non indifferente alle richieste del gallicanesimo francese – fece aggiungere al Concordato ulteriori settantasette articoli, definiti “organici” (dando l'idea che anche questi ultimi fossero il frutto dell'accordo trovato con Roma). Il tutto venne poi pubblicato il giorno di Pasqua (18 aprile 1802), con annessa cerimonia in Notre-Dame, per sancire la riconciliazione con la Chiesa romana¹⁰⁶. Si trattava in realtà di una scelta

semper carissimas habuistis, in quarum salute procuranda tantas curas impendistis, quibus vel absentibus tanta sollicitudine prospexistis. Verum quo acerbius erit hoc sacrificium vobis, eo etiam Deo erit acceptius, ab eoque par dolori vestro, par largitati ejus erit a vobis retributio expectanda. Ad hoc igitur ei alacriter offerendum. Nos quanta maxima possumus animi Nostri contentione virtutem vestram excitamus; hoc ut forti, promptoque animo ad unitatis conservationem consumetis per viscera Domini Nostri Jesu Christi vos rogamus, obsecramus, obtestamur. [...]». Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, vol. XI, Reverendæ Cameræ Apostolicæ, Romæ, 1846, pp. 187-188.

¹⁰⁵ *Ivi*, pp. 208-212.

¹⁰⁶ «*Paris, 28 germinal an X. Au nom du peuple français. Bonaparte, Premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant rendu par le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le gouvernement, le 15 du dit mois, communiquée au Tribunal le même jour. Décret. La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de la dite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République. [...]*». Il riferimento alla legge del 18 aprile 1802 è contenuto in: *Solenne pubblicazione del Concordato a Parigi nel giorno di Pasqua, 18 aprile 1802*, in *La Civiltà Cattolica*, a. 52, vol. IV, serie XVIII, Tip. A. Befani, Roma, 1901, pp. 660-661. Ancora più interessante può risultare il proclama fatto dallo stesso Napoleone il giorno precedente la pubblicazione. Con tono profondamente enfatico, il Primo Console anticipa il ristabilimento della pace sul versante religioso, che durante gli anni della rivoluzione aveva diviso intere famiglie. Quella stessa rivoluzione che voleva arrivare al punto di esiliare Dio dalla natura delle cose. Nella *correspondance de Napoléon I*, al tomo VII, documento n. 6042 leggiamo: «*Proclamation. Paris, 27germinal an X (17 avril 1802). Français, du sein d'une revolution inspire par l'amour de la patrie, éclatèrent tout à coup, au milieu de vous, des dissensions religieuses, qui devinrent le fléau de vos familles, l'aliment des factions et l'espoir de vos ennemis. Une politique insensée tenta de les étouffer sous les débris des autels, sous les ruines de la religion même. A sa voix, cessèrent ces pieuses solennités où les citoyens s'appelaient du doux nom de frères, et se reconnaissaient tous égaux sous la main du Dieu qui les avait erées; le mourant, seul avec la douleur, n'entendit plus cette voix consolante qui appelée les chrétiens à une meilleure vie: et Dieu même sembla exilé de la nature. [...] Pour arrêter ce désordre, il fallait rasseoir la religion sur sa base, et on ne pouvait le faire que par des mesures avouées par la religion même. C'était au souverain pontife que l'exemple des siècles et la raison commandaient de recourir pour rapprocher les opinions et réconcilier les coeurs. Le chef de l'Église a pesé dans sa sagesse et dans l'intérêt de l'Église les propositions que l'untérêt de l'état avait dictées; sa voix s'est fait entendre aux pasteurs; ce qu'il approuve, le Gouvernement l'a consenti, et les législateurs en ont fait une loi de la République». *Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III*, tome VII, Imprimerie impériale, Paris, MDCCCLXI, documento n. 6042, pp. 558-559.*

assolutamente unilaterale, con disposizioni che arrivavano perfino a contrastare quanto siglato il 15 luglio del 1801. Con gli articoli organici si stabiliva ad esempio il divieto per i vescovi di uscire dalle loro diocesi senza il permesso del Primo Console; la precedenza del matrimonio civile rispetto a quello canonico; o ancora, l'insegnamento dei principi gallicani, la possibilità di istituire seminari, e la scelta dei testi per i catechismi¹⁰⁷. Pio VII protestò fortemente per la pubblicazione degli articoli, ma nulla poté contrastare quanto stava avvenendo in Francia. Proprio la lettura delle memorie del cardinal Consalvi, offre una buona prospettiva dell'ambiente romano dinanzi a quel tradimento così palese:

«[...] Giunse finalmente il giorno di questa pubblicazione, che fu all'occasione della Pasqua del seguente anno, vale a dire quasi 10 mesi dopo la sottoscrizione, e se n'ebbe la nuova in Roma, che, invece di gioia, ne fu riempita del più vivo e insieme più giusto dolore. Apparve allora in tutta la più chiara luce quel motivo di tanta dilazione, che si era coperto col velo più artificioso delle più dense tenebre. Questo velo fu squarciato dalla stampa stessa del Concordato che comparve alla luce nell'atto stesso della sua pubblicazione. Si vide dunque un grosso volume, nel di cui frontespizio era scritta a grandi caratteri la parola Concordato. Prima di svolgere le carte di quel libro, ciascuno di noi dimandava a se stesso come potessero riempire un sì gran volume i pochi e brevissimi articoli del Concordato, che erano la sola cosa, che formavano il Concordato, e che non potevano occupare che due o tre pagine, comprese anche le pezze delle plenipotenze. Ma qual fu mai l'universale stupore, allorchè dopo tali articoli, che erano sul principio del volume, si vide l'immenso lavoro intitolato *Leggi Organiche*, alle quali era apposta la data dello stesso giorno e mese e anno, che si leggeva sotto il vero Concordato, benchè fatte quasi un anno dopo, onde far credere alla moltitudine che quelle Leggi, che si presentavano con la stessa data e che cadevano sotto lo stesso frontespizio, o sia titolo di Concordato, fossero state concordate anch'esse e che per conseguenza ci fosse intervenuta anche la scienza e approvazione della S. Sede? La sola cosa che non si osò di fare (nè si poteva fare) fu quella di non apporre anche alle Leggi Organiche le nostre sottoscrizioni, che, si vedevano sotto i soli articoli del vero Concordato. Ma questa circostanza non era rimarcata che da pochi e la moltitudine si lasciava facilmente imporre non meno dal titolo del libro che abbracciava il tutto, che dalla identità della data che, tanto nelli articoli che nelle Leggi Organiche, era, come si-è detto, la medesima. Ma questa prima cagione del dolore del Papa e mio e dei Cardinali e di Roma intiera non fu la più intensa, perchè alla fine o presto o tardi, con le dichiarazioni che si sarebbero fatte, si comprendeva che si sarebbe svelata la verità. La più acerba ragione di dolore fu la qualità e natura di quelle leggi che distruggevano il Concordato nell'atto stesso che si pubblicava, rendendo affatto schiava la Chiesa e il suo Culto, la di cui libertà si era espressamente pattuita, e che violavano ancora le leggi di quella Religione, che col Concordato si voleva ristabilire. Non mancò il Papa dal canto suo a porre a tanto male tutto quel riparo, che era in suo potere»¹⁰⁸.

Le tanto odiose disposizioni, sarebbero rimaste in vigore sino al 1817, rimosse soltanto con il ritorno sul trono di Luigi XVIII (1755-1824); i diciassette articoli del Concordato invece, resisteranno per oltre un secolo, sino alle Leggi di separazione tra Stato e Chiese promulgate

¹⁰⁷ Per un ulteriore sguardo sul problema rappresentato dai settantasette articoli organici, e la reazione che essi suscitarono a Roma, si veda: *Gli articoli organici giudicati a Roma*, in *La Civiltà Cattolica*, a. 52, vol. IV, serie XVIII, Tip. A. Befani, Roma, 1901, pp. 293- 308.

¹⁰⁸ E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, op. cit., pp. 342-343.

in Francia nel 1905¹⁰⁹. Una situazione non molto diversa, si sarebbe verificata anche nel 1803, quando Napoleone costrinse sua santità a siglare un concordato analogo con la Repubblica Italiana, comprendente il territorio della Lombardia e le Legazioni pontificie sotto il controllo francese. L'accordo venne sottoscritto a Parigi 16 settembre 1803, dal card. Giovanni Battista Caprara Montecuccoli (1733-1810) e dal cittadino Ferdinando Marescalchi (1754-1816), quest'ultimo in qualità di ministro delle relazioni estere della Repubblica Italiana. Il papa lo avrebbe poi ratificato il 29 ottobre successivo, seguito dal Primo Console il 2 novembre 1803. Infine, la Consulta di Milano lo approvò il 27 novembre dello stesso anno¹¹⁰.

Il confronto/scontro tra lo Stato pontificio e la nuova potenza europea sarebbe durato anche negli anni successivi. Il 18 maggio del 1804 un senato-consulto proclama Napoleone imperatore dei francesi. Il nuovo padrone della Francia non soltanto vuole essere incoronato dal papa (un chiaro rimando al passato), ma pretende che sia proprio quest'ultimo a recarsi a Parigi per la cerimonia. Ad informare sua santità sono i cardinali Joseph Fesch (1763-1839), zio di Bonaparte e rappresentante francese presso la Santa Sede¹¹¹, e lo stesso

¹⁰⁹ Il riferimento è alla *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*. Il testo normativo è consultabile in formato digitale al seguente URL: < <https://mjp.univ-perp.fr/france/1905laicite.htm> > (consultato in data 02/10/2020). Si veda inoltre: F. MASCI, *La legge di separazione della Chiesa dallo Stato in Francia: relazione letta alla reale Accademia di scienze politiche e morali della Società reale di Napoli il 19 marzo 1906 dal socio Filippo Masci*, Stabilimento tipografico della Reale Università, Napoli, 1906.

¹¹⁰ Anche in questo caso si sarebbe ricorso all'aggiunta di ulteriori articoli "arbitrari" (nel 1804). A differenza di quanto avvenuto in Francia nel 1801, nei territori della Repubblica Italiana la religione cattolica veniva qualificata come religione di Stato. Allo stesso modo però, veniva concesso al Presidente della Repubblica il potere di nominare tutti i vescovi del territorio, lasciando al successore di Pietro l'investitura canonica. I vescovi dovevano prestare giuramento nelle mani del Presidente, così come i parroci nelle mani delle autorità civili. Anche in questo caso, scriverà il Consalvi: «[...] Ad imitazione delle *Leggi Organiche sul Concordato Francese*, si videro comparire sul Concordato Italiano prima *i decreti del Vice Presidente Melzi* e poi (in seguito dei grandi reclami fatti dal Papa) le *Ordinazioni del Ministro del Culto e i Decreti dello stesso Imperadore*, con cui rinvocando *nell'apparenza i Decreti Melzi*, se ne mantenne però la sostanza. E così quel Concordato, egualmente che il Francese, rimasero *distrutti nello stesso loro nascimento*, ad onta di tutte le reclamazioni fatte dal Papa incessantemente e per il mezzo dei suoi Ministri e in persona e con Brevi e con lettere, non esclusa nemmeno l'Epoca della sua detronizzazione e prigionia». E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, op. cit., p. 227.

¹¹¹ Inviato quasi per lusingare di così tanta importanza lo Stato pontificio, con la presenza dello zio dell'imperatore, ma soprattutto: «*En faisant parte de cette nomination à la cour de Rome, vous lui ferez observer, sans qu'il soit besoin que je vous le recommande, qu'un tel choix, par les rapports qui unissent Mgr l'Archevêque de Lyon au chef du Gouvernement français, et par son mérite personnel, est un témoignage particulier de la considération que le premier Consul a pour Sa Sainteté, et qu'il est chermé, par cette espèce de profession publique de ses égards ouvrage de la réunion de la France à la métropole de la catholicité*». Tale riferimento è contenuto in: *Le cardinal Fesch Archevêque de Lyon, fragments biographiques, politiques et religie pour servir à l'Histoire ecclésiastique contemporaine*, tom. I, Librairie catholique de Perisse Frères, Lyon-Paris, 1841, p. 244. Sul punto, il riferimento più completo è fornito dall'opera dal francese Latreille: A.

Giovanni Battista Caprara, arcivescovo di Milano presente a Parigi. Di certo il papa non era entusiasta all'idea di recarsi in Francia per incoronare un figlio della rivoluzione; quella stessa rivoluzione che aveva ghigliottinato due sovrani cattolici. D'altra parte sapeva cosa significava contraddire il generale francese: un uomo che, anche se assecondato, era stato capace di stravolgere l'accordo del 1801 a proprio piacimento.

Inoltre, recarsi personalmente a Parigi, poteva rappresentare forse l'opportunità per allentare i rapporti diventati ormai tesi, e per sfruttare l'incontro anche sul versante politico. Mostrando davanti a tutta l'Europa la sua disponibilità, Pio VII sperava di negoziare la cancellazione degli articoli organici aggiunti al Concordato (o almeno una parte di essi), o la restituzione delle Legazioni pontificie, essenziali per la sopravvivenza economica dello Stato della Chiesa. Per tale ragione decise di partire, lasciando Roma il 2 novembre 1804, dopo l'arrivo dell'invito ufficiale di Bonaparte, scritto a Magonza il 14 settembre dello stesso anno. Racconta ancora il Consalvi:

«Vengo al grande affare della trattativa del viaggio del Papa a Parigi. Si vide improvvisamente giungere una lettera del Card. Legato, il quale diceva, che l'Imperatore lo aveva chiamato e gli aveva detto che tutti gli ordini dello Stato e le persone le più bene intenzionate in favore della Religione Cattolica gli avevano fatto considerare che sarebbe stato utilissimo alli interessi della medesima che egli fosse incoronato dal Papa nella sua nuova qualità d'Imperatore dei Francesi, ch'egli ancora pensava così; che le circostanze della Francia e la novità stessa della sua elevazione alla Dignità Imperiale dopo la gran rivoluzione, da cui sorgeva la Francia, rendevano impossibile la di lui venuta a Roma per ricevere dal Papa la Corona e che perciò, non potendo egli senza immenso danno assentarsi da Parigi, rimaneva che il Papa vi si conducesse, come non avevano avuto difficoltà di fare varii dei Pontefici predecessori; che il Papa si sarebbe trovato assai contento del suo viaggio, per i guadagni che la Religione vi avrebbe fatti; e che perciò ne scrivesse al Papa, la di cui risposta se fosse stata affermativa, gli si sarebbe fatto poi il formale invito con la solennità e decenza conveniente all'Invitato e all'Invitante. A queste cose scritte in nome dell'Imperatore, il Card. Legato aggiungeva, che egli poteva dire con sicurezza, che, se il Papa avesse aderito alla dimanda, ne avrebbe raccolti vantaggi incalcolabili, come al contrario ne avrebbe raccolti incalcolabili danni, se ci si fosse ricusato; che la ripulsa sarebbe stata sentita VIVISSIMAMENTE e non perdonata mai più; che ogni scusa desunta da motivi di salute, di età, d'incomodo di viaggio ecc., sarebbe stata appresa per quel che era, cioè per un pretesto, ed avrebbe prodotto i stessi pessimi effetti; che una dilazione sarebbe stata lo stesso che una negativa né le circostanze del nuovo Governo la permettevano; che il promuovere difficoltà sulle etichette del ricevimento e trattamento, sarebbe stato impolitichissimo e dannosissimo, sapendo egli CON CERTEZZA che si sarebbe fatto su ciò in favore della S. Sede assai più di quello che si fosse fatto in addietro e che si potesse desiderare, ma che non si voleva avere la umiliazione di farlo per PATTO, anzi che per ULTRONEO sentimento del cuore; finalmente che tutto concorreva nella necessità che il Papa desse la risposta non solamente affermativa, ma la più sollecita, e che ne fosse poi la più sollecita la esecuzione»¹¹².

LATREILLE, *Napoléon et le Saint-Siège (1801-1809): l'ambassade du cardinal Fesch à Rome*, F. Alcan, Paris, 1935.

¹¹² E. CONSALVI, *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, op. cit., pp. 229-230.

Eppure, neanche la partecipazione alla solenne incoronazione del 2 dicembre 1804, nella cattedrale di Notre-Dame, riuscì a smuovere il nuovo imperatore di Francia dalle sue posizioni. Bonaparte si limitò a poche concessioni, come il ripristino di alcuni ordini religiosi (tra cui le Figlie della carità, i Lazzaristi e la Congregazione dello Spirito Santo), la reintroduzione del seminario per le missioni estere e la soppressione del calendario repubblicano¹¹³. Il pontefice sarebbe rimasto in terra francese sino all'aprile dell'anno successivo, quando finalmente poté ripartire alla volta di Roma.

Sebbene gli eventi descritti nelle pagine precedenti possano trasmettere – ad una veloce disamina – l'idea di una sonora sconfitta per le prerogative religiose, è necessario fare delle riflessioni ulteriori. È vero che le vicende relative alla sottoscrizione del Concordato del 1801 avevano evidenziato lo strapotere messo in atto dal generale corso; ma è anche necessario sottolineare i risultati comunque positivi raggiunti da Pio VII e dal cardinal Consalvi. Lo scisma era stato ricomposto, e la religione era ufficialmente “tornata” nei territori d'oltralpe dopo più di dieci anni. La Santa Sede aveva aumentato il proprio prestigio sul piano internazionale, nonostante le forti privazioni subite, chiare a tutti. Anzi, lo stesso Concordato sottoscritto nel 1801, avrebbe spinto numerose nazioni europee ad inviare in pianta stabile i propri rappresentanti a Roma. Un aspetto che il Congresso di Vienna (1814-1815) avrebbe reso ancor più evidente, ribadendo la precedenza del rappresentante pontificio e la sua equiparazione ai rappresentanti degli altri Stati. Una vittoria forse non piena, ma come ha evidenziato anche Roberto Regoli:

«La politica napoleonica porta il Papato, all'inizio del secolo negletto nella scacchiera internazionale, ad un ruolo di visibilità generale. Il Papa è ormai popolare. Inizia l'osmosi tra Papato e fedeli sparsi nel mondo. Il Pontefice mite, in più, appare agli occhi delle popolazioni quale il Papa martire e non sicuramente quel Papa, dipinto da David, che benedice timidamente Napoleone, al momento dell'incoronazione imperiale, il 2 dicembre 1804. Egli è il Papa della resistenza. Grazie a Napoleone, Roma accresce il suo influsso ecclesiale, uscendo dal confinamento dell'Italia centrale, a cui si era ridotta nel Settecento, per alzare lo sguardo verso l'Europa»¹¹⁴.

Il momento più difficile però, doveva ancora arrivare. Il 1809 rappresenta un anno di assoluto rilievo – seppure in un'accezione negativa – per il papato e per lo Stato pontificio,

¹¹³ L'indicazione delle concessioni, di fatto effimere rispetto agli auspici di Pio VII è contenuta in: K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, edizione italiana a cura di I. ROGGER, Editrice Morcelliana, Brescia, 2007, p. 129.

¹¹⁴ R. REGOLI, *La Diplomazia Pontificia al tempo di Pio VII. Le istruzioni ai Rappresentanti papali*, in *Fede e Diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea*, a cura di M. DE LEONARDIS, EDUCatt, Milano, 2014 p. 41.

inteso nella sua vera essenza territoriale. L'apice dell'espansionismo napoleonico non risparmiò neanche i territori dell'Italia centrale. Dopo le avvisaglie verificatesi durante la guerra contro la terza coalizione (1805-1807), in cui Bonaparte aveva – senza alcun riguardo verso la neutralità del pontefice – occupato la fortezza di Ancona, preteso l'espulsione di tutti i nemici della Francia (svedesi, inglesi e russi) e la chiusura dei porti alle loro navi, lo Stato pontificio venne direttamente annesso all'impero nel 1809¹¹⁵.

Fu un vero e proprio provvedimento legislativo a privare Pio VII del suo territorio. Il decreto imperiale emanato a Schönbrunn il 17 maggio 1809 sanciva quanto di seguito riportato:

«En notre Camp Impérial de Vienne le 17 mai 1809. NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et Protecteur de la Confédération du Rhin. Considérant que, lorsque Charlemagne, Empereur des français et notre auguste prédécesseur, fit donation de plusieurs comtés aux Evêques de Rome, il ne les leur donna qu'à titre de Fiefs, et pour le bien de ses Etats, et que par cette donation Rome ne cessa point de faire partie de son Empire; Que, depuis, ce mélange d'un pouvoir Spirituel avec une autorité temporelle a été, comme il l'est encore, une source de discussions, et a porté trop souvent les Pontifes à employer l'influence de l'un pour soutenir les prétentions de l'autre: qu'ainsi les intérêts spirituels et les affaires du Ciel, qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres, qui, par leur nature, changent selon les circonstances, et la politique des tems. Que tout ce que nous avons proposé pour concilier la sûreté de nos Armées, la tranquillité, et le bien être de nos peuples, la Dignité et l'intégrité de notre Empire avec les prétentions temporelles des Papes, n'a pû se réaliser. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les Etats du Pape sont réunis à l'Empire Français.

2. La Ville de Rome, si célèbre par les grands souvenirs dont elle est remplie, et premier Siège de la Chrétienté, est déclarée Ville Impériale, et libre. Le Gouvernement et l'Administration de la dite Ville seront organisés par un Statut Spécial.

3. Les restes des monuments élevés par les Romains seront entretenus et conservés aux frais de notre Trésor.

4. La Dette publique est constituée dette Impériale.

5. Les terres et domaines du Pape seront augmentés jusqu'à concurrence d'un Revenu net annuel de deux-millions.

6. Les terres et domaines d'ailleurs du pape, ainsi que ses palais, seront exempts de toutes impositions, juridictions, et visites, et ils jouiront d'immunités particulières.

¹¹⁵ L'imperatore francese pretendeva che Pio VII si ponesse politicamente e moralmente dalla sua parte, aderendo ad una lega italiana contro l'Inghilterra e inserendo nel Sacro Collegio un numero di cardinali francesi tale da portare la loro presenza ad un terzo del totale. Imposizioni che il pontefice trovò inammissibili, dal momento che il capo dell'autorità spirituale non poteva che assumere una posizione neutrale di fronte agli avvenimenti bellici, se non invogliare ad un ristabilimento della pace. A nulla valse la temporanea uscita di scena di Ercole Consalvi, ritenuto il vero responsabile dell'intransigenza papale. Le sue dimissioni, volute da Parigi e rese il 17 maggio 1806, non fecero altro che rafforzare i reazionari e lo spirito dello stesso Chiaramonti. Il 2 febbraio del 1808, Bonaparte diede ordine al generale Sextius Alexandre François de Miollis (1759-1828) di prendere Roma, convinto che una nuova occupazione militare avrebbe "ammorbido" la posizione di Pio VII. Due mesi dopo, anche le province di Ancora, Urbino, Macerata e Camerino entrarono a far parte del Regno Italico. Di fronte alla fermezza del successore di Pietro, il 17 maggio 1809, venne decretata l'annessione dell'intero Stato pontificio all'impero. Cfr. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, op. cit., pp. 129-130; R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830*, op. cit., pp. 77-78.

7. *Le premier juin de la présente année une Consulte extraordinaire prendra, en notre nom, possession des Etats du Pape, et fera les dispositions nécessaires pour que le Régime Constitutionnel soit organisé, et puisse être mis en vigueur le 1. janvier 1810.*

*Signé: NAPOLEON. Par l'Empereur Le Ministre Secrétaire d'Etat Signé, Hugues B. Maret*¹¹⁶.

È interessante il richiamo ad eventi lontani nei secoli, tornando indietro fino alle concessioni fatte dai sovrani franchi. Anche se l'augusto predecessore (è interessante notare qui, la linea di continuità tracciata) Carlo Magno imperatore dei francesi, aveva donato diverse contee ai vescovi di Roma, dandole loro in feudo, la città eterna in realtà non aveva mai cessato di far parte dell'impero. Inoltre, dal momento che spesso, nel corso dei secoli, l'unione del potere spirituale e temporale nelle mani di un sol uomo era stata usata per sostenere con l'uno le pretese dell'altro, era necessario porre fine ad un tale stato di cose¹¹⁷. Il 10 giugno 1809 la bandiera tricolore fu issata su Castel Sant'Angelo, sostituendo quella pontificia; a nulla valse la Bolla di scomunica emessa con il Breve *Quum Memoranda*, contro tutti coloro che avevano violato il territorio di San Pietro (dove però Napoleone non veniva mai indicato in maniera esplicita)¹¹⁸.

¹¹⁶ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. I, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1809. *Bollettino n. 1, Decreti imperiali che portano riunione degli Stati Romani all'Impero, e nomina de Membri della Consulta*, pp. 2-4.

¹¹⁷ La versione italiana del provvedimento, contenuta sempre all'interno del *Bollettino delle Leggi e decreti*, può aiutare ancora di più: «Considerando finalmente, che tutto quello che noi abbiamo proposto per conciliare la sicurezza delle nostre armate, la tranquillità, ed il ben'essere dei nostri Popoli, la dignità e l'integrità del nostro tempo colle pretensioni temporali dei Pontefici non ha potuto effettuarsi. Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue [...]». *Ivi*, p. 3.

¹¹⁸ Scomunica emessa lo stesso 10 giugno: «[...] Quindi è che con l'autorità di Dio onnipotente, de'santi apostoli Pietro e Paolo e colla nostra, dichiariamo quelli tutti, i quali, dopo l'invasione di quest'alma città e degli ecclesiastici dominj, e dopo la sacrilega violazione del patrimonio di S. Pietro principe degli Apostoli intentata e condotta a fine dalle armi Francesi, in quelle cose tutte o in parte s'immischiarono per le quali nelle sopradette due allocuzioni concistoriali ed in parecchie altre proteste per ordine nostro pubblicate, femmo sentire le nostre lagnanze, e le quali operate furono nella detta città e dominj contro l'immunità ecclesiastica, contro i diritti della Chiesa e di questa Santa Sede anche temporali; non che i loro committenti, fautori, consultori, aderenti od altri procuratori qualunque all'esecuzione delle predette cose, od esecutori delle stesse, essere incorsi nella scomunica maggiore, e nelle censure e pene ecclesiastiche da' sacri canoni, dalle apostoliche costituzioni, da' concilj generali e dal Tridentino specialmente inflitte, scomunicandoli anche di bel nuovo se occorra, ed anatematizzandoli; ed essere parimenti incorsi nella perdita di tutti e ciascuno privilegio, grazia ed indulto, da noi o da Romani Pontefici nostri predecessori comunque conceduti, nè dalle presenti censure da alcun altro fuorchè da noi, o dal Romano Pontefice che si troverà in sede coll'andare del tempo [...] Dato da Roma a Santa Maria Maggiore sotto l'anello piscatorio, il giorno dieci di giugno 1809, l'anno decimo del nostro Pontificato. PIO PAPA VII». Il testo, con un'alternanza tra la versione in lingua latina e quella in lingua italiana, è consultabile in: *Bolla di scomunica di Papa Pio VII gloriosamente regnante contro Buonaparte ed i suoi ministri*, Sonzogno e Compagni, Milano, 1814, pp. 37-53.

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio 1809 Pio VII venne arrestato e portato via da Roma, prima a Firenze, poi a Grenoble e successivamente a Savona; sarebbe rimasto lontano dalla sua sede, come vedremo, sino al 1814. Una sorte simile sarebbe toccata al nuovo Pro-Segretario di Stato, il cardinale Bartolomeo Pacca (1756-1844), internato nella fortezza di Fenestrelle, e agli altri cardinali (fatta eccezione per coloro che per questioni anagrafiche e di salute non potevano muoversi), costretti a stabilire la loro residenza a Parigi¹¹⁹. L'eventualità di un arresto del pontefice era stata prevista, soprattutto per evitare la possibilità di un'insurrezione popolare. Lo aveva ribadito lo stesso Napoleone a Gioacchino Murat (1767-1815), divenuto nel frattempo re di Napoli, in una lettera del 20 giugno 1809: «*Si le pape contre l'esprit de son état et de l'Évangile prêche la révolte et veut se servir de l'immunité de sa maison pour faire imprimer des circulaires, on doit l'arrêter*»¹²⁰. Cosa che di fatto avvenne per opera del generale Étienne Radet (1762-1825), il quale entrò al Quirinale nella notte tra il 5 e il 6 luglio: Pio VII ordinò ai soldati della guardia svizzera di non intervenire. Accettò la prepotenza dell'imperatore e, messo su una carrozza insieme al cardinale Pacca, lasciò Roma nel cuore della notte.

1.3.2 IL DIRITTO DELLA CONSULTA STRAORDINARIA PER GLI STATI ROMANI E LA NUOVA FISIONOMIA DEL TERRITORIO.

Ma come cambiava lo Stato Pontificio con la nuova dominazione? Si trattava di una situazione ben diversa rispetto a quella verificatasi dieci anni prima. Un'occupazione che sarebbe durata sino al 1814 e che avrebbe avuto maggiori ripercussioni sulla realtà circostante. Il primo punto di riferimento può essere rinvenuto nel decreto imperiale emanato a Schönbrunn il 17 maggio 1809, indicato nelle pagine precedenti. L'art. 7 menzionava esplicitamente la creazione di una Consulta Straordinaria per gli Stati Romani, incaricata di prendere possesso (a partire dal 1° giugno dello stesso anno) dei territori appartenuti a Pio VII. Questa avrebbe adottato tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione di un governo costituzionale, che sarebbe entrato formalmente in funzione il 1° gennaio 1810.

¹¹⁹ Su Bartolomeo Pacca, per una ricognizione generale: F. FREZZA DI SAN FELICE, *Cenni Biografici del cardinale Bartolomeo Pacca giuniore*, Roma, 1880; J. LEFLON, *Crisi rivoluzionaria e liberale (1789-1846)*, vol. I, SAIE, Torino, 1971, pp. 429-462; G. INTORCIA, *Il cardinale Pacca da Benevento. Storico, giurista, diplomatico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; C. ZACCAGNINI (a cura di), *Bartolomeo Pacca (1756-1844): ruolo pubblico e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa. Atti delle giornate di studio, Velletri 24-25 marzo 2000. Con Editto sopra le antichità e gli scavi (1820) e Regolamento per le Commissioni di belle arti (1821)*, Blietri, Velletri, 2001; J. LEBLANC, *Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l'histoire du Sacré-Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, pp. 707-715.

¹²⁰ La lettera del 20 giugno 1809 è contenuta in: T. LENTZ, *Nouvelle histoire du Premier Empire. Napoléon et la conquête de l'Europe 1804-1810*, tome I, Fayard, Paris, 2002, pp. 488-489.

Proprio la Consulta Straordinaria rappresenta un ottimo punto di riferimento per comprendere l'impalcatura che la dominazione francese diede ai territori pontifici. La sua composizione viene delineata in un altro decreto imperiale, emanato dal campo imperiale di Vienna sempre il 17 maggio 1809:

«NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et Protecteur de la Confédération du Rhin. Nous avons décrété, et décrétons ce qui suit:

Art. I. La Consulte extraordinaire créé par notre Décret de ce jour, pour les Etats Romains, sera organisée et composée de la manière suivant, savoir:

Le général de division Miollis, Gouverneur général président;

Le S. Saliceti, Ministre du Roi de Naples;

Les SS. Degerando, Janet, et del Pozzo Maitres des Réquêtes en notre Conseil d'état et Debalbe, auditeur en notre Conseil d'Etat Secrétaire.

2. Le Consulte extraordinaire est chargée de prendre possession des Etats du Pape, en notre nom, et de faire les operations préparatoires pour l'administration de Pays; de manière que le passage de l'ordre actuel au régime constitutionnel, ait lieu sans froissement, et qu'il soit pourvu à tous les intérêts.

3. Des mesures seront présentées dans les plus bref délais possible pour l'exécution des articles 3. 4. 5., et 6. De notre Décret de ce jour.

4. La Consulte extraordinaire correspondra avec notre Ministre des Finances.

5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Decret.

Signé: NAPOLEON. Par l'Empereur Le Ministre Secrétaire d'Etat Signé, Hugues B. Maret»¹²¹.

Al suo interno spicca la figura del generale Sextius Alexandre François Miollis (1759-1828), governatore generale e presidente. Era stato proprio quest'ultimo, uomo colto e appassionato di archeologia, ad occupare Roma e gli Stati romani al comando della propria divisione già nei primi mesi del 1808¹²². Al suo fianco tre ministri referendari presso il Consiglio di Stato, Laurent-Marie Janet (1768-1841), Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) e Giuseppe Maria Ferdinando Dal Pozzo (1768-1843). A completare la sua composizione un uditore del Consiglio di Stato, con funzioni di segretario, nella persona di Cesare Balbo (1789-1853). Ad essi, come si evince dallo stesso provvedimento, bisogna aggiungere anche Antoine

¹²¹ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino n. 1, Decreti imperiali che portano riunione degli Stati Romani all'Impero, e nomina de' Membri della Consulta, op. cit., pp. 4-6.*

¹²² Così scriveva Eugenio di Beauharnais, figlioccio di Bonaparte, allo stesso imperatore, in una lettera del 16 gennaio 1808: «[...] Miollis arriverà a Roma il 30 mattina, al più tardi, con tutta la divisione. Questa si comporrà di quattromilcinquecento uomini di fanteria, seicento di cavalleria, trecento cannonieri, con diciotto cannoni, cento zappatori; totale, cinquemilacinquecento soldati, senza contare il battaglione di Civitavecchia, e le truppe che riuniscono a Terracina. Avrà due generali di brigata, un commissario di guerra, e due ufficiali del genio che ho creduto bene aggiungervi in caso di bisogno. Le istruzioni del generale Miollis sono chiarissime, precisissime, e affatto conformi a quelle che la M. V. si è degnata mandarmi. [...]». C. CANTÙ (a cura di), *Il principe Eugenio. Memorie del Regno d'Italia*, vol. 6, Corona e Caimi editori, Milano 1865, p. 197. Per un ulteriore approfondimento sulla figura del generale: H. AURÉAS, *Un général de Napoléon: Miollis*, Les Belles Lettres, Paris, 1961.

Christophe Saliceti (1775-1809), ministro generale della polizia e della guerra del regno di Napoli, scelto da Napoleone per affiancare la Consulta nei suoi primi mesi di vita.

Una particolare forma di governo dunque, con un obiettivo chiaro, scandito dall'art. 2 del decreto: attuare tutte le misure necessarie per l'amministrazione del Paese, garantendo il passaggio da un governo all'altro in maniera graduale e nella garanzia di tutti gli interessi coinvolti. Ed è proprio verso tale direzione che si mosse la Consulta. Provando a ripetere quanto già fatto nelle pagine precedenti con riferimento alla Repubblica romana, può risultare utile partire anche stavolta dalla suddivisione territoriale.

Ad immagine e somiglianza del modello attuato in Francia, anche per i territori di San Pietro si decise di ricorrere al sistema dipartimentale¹²³, con la creazione del

¹²³ Interessanti riflessioni sull'amministrazione francese vengono fornite dallo storico inglese Stuart Joseph Woolf, professore emerito di storia contemporanea dell'Università Cà Foscari di Venezia (oltre che docente in prestigiosi atenei inglesi, Cambridge fra tutti). Circa l'estensione della "macchina" amministrativa francese, egli scrive: «Il modello amministrativo della Francia – costituito inizialmente dalle grandi riforme del decennio rivoluzionario incorporate dal console Bonaparte ed ampliato successivamente – forniva il punto di riferimento obbligato per tutta l'Europa continentale. Anche le potenze ostili, come la Prussia, seguivano con grande attenzione gli esperimenti napoleonici di costruzione dello Stato. [...] Come sempre, il cambiamento non fu né brusco né definitivo: non si trattò dell'applicazione rigida di un piano ma di una pressione esercitata in modo progressivo. [...] Era inevitabile che la crescente insistenza di Napoleone per l'applicazione uniforme del modello francese dovesse confrontarsi con altrettanto crescenti resistenze, e d'altra parte le distanze e la vitalità del passato europeo lavoravano contro la sua attualità. L'invadente presenza dei Francesi suscitava risentimento, e lo sfruttamento militare ed economico in definitiva era in contrasto con l'integrazione amministrativa. Tutti gli amministratori incaricati di introdurre il sistema francese erano d'accordo sulla necessità di un approccio graduale nei nuovi territori. Come si è visto, lo spazio fisico e l'organizzazione sociale ostacolavano la possibilità di mettere in pratica l'adozione immediata dell'intero sistema francese. Un sottostante pregiudizio sull'arretratezza dei vari popoli, che derivava dalla diversità dei processi di civilizzazione, emerse in forma di commenti banali sul loro carattere: la docilità dei Toscani, la mentalità feudale dei signori tedeschi, la pigrizia degli Spagnoli e dei Napoletani, l'ottusità degli Olandesi. Occorreva tempo per porre in essere le necessarie condizioni mentali e per vincere i pregiudizi delle popolazioni locali. La tirannia della geografia fisica si poteva superare con la conoscenza del terreno, con la costruzione di nuove strade e ponti, con la statalizzazione del servizio postale. [...] Più ancora della gradualità, oggetto centrale della discussione divenne l'adattamento del modello francese alle peculiarità storiche, sociali e istituzionali di ogni stato. Napoleone non negava l'esistenza di tali caratteristiche, solo contestava il metodo con cui si affrontavano. Con sempre maggior vigore rimproverava ai suoi parenti e ai suoi rappresentanti la loro voglia di essere concilianti con le popolazioni locali. Lebrun fu rimbrottato per aver sospeso la coscrizione dei marinai a Genova, Giuseppe fu schernito per aver cercato di conquistarsi le simpatie dei "lazzaroni". Dall'alto della sua potenza Napoleone usò le sue esperienze per concludere che, come l'esecuzione di una serie prestabilita di operazioni militari era la chiave della conquista, così esistevano procedure uniformi per consolidare i nuovi regimi, comprese dure repressioni delle inevitabili insurrezioni. E avvertiva Giuseppe: «Tenete ben conto di questo nei vostri calcoli, che quindici giorni prima o quindici giorni dopo avrete un'insurrezione. È un evento che si verifica costantemente in Paesi conquistati». E a Lebrun: «Con la debolezza non si governano i popoli e si attirano guai su di essi. Speravate di governare dei popoli senza averli prima scontentati? Sapete bene che in fatto di governo, giustizia significa forza come virtù. Quanto a coloro che dicono che questo potrebbe scontentare i Genovesi e spingerli a comportarsi male, non è a me che rivolgono le loro parole, io so bene il peso che hanno e quello che valgono». Proprio questa indifferenza verso la reazione popolare lo portò da principio a sottovalutare la forza dell'ostilità degli Spagnoli. Da parte loro, i suoi contraddittori non negavano che la via francese verso la modernità fosse la migliore ed anzi l'unica, o per lo meno quella inevitabile». S. J. WOOLF, *Napoleone e la conquista dell'Europa*, traduzione a cura di A. DE BENEDETTI – P. QUERCI, Laterza, Bari, 1990, pp. 141-152.

Dipartimento del Tevere, avente come capoluogo Roma, e quello del Trasimeno, con capoluogo Spoleto (decreto del 21 giugno 1809)¹²⁴. Al loro interno un'organizzazione capillare, che vede al vertice la figura del prefetto, rappresentante del governo e primo garante dell'applicazione delle istruzioni ricevute. Egli è coadiuvato dai sotto prefetti, ciascuno dei quali posto a presidio di un circondario. Queste unità territoriali più piccole, vengono a loro volta suddivisi in cantoni, e questi in comuni. Una ripartizione con importanti

¹²⁴ Nella seduta del 15 luglio 1809, la Consulta, con riferimento al decreto imperiale del 21 giugno 1809, delineava le linee della nuova divisione territoriale e amministrativa: «In nome dell'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione del Reno. La Consulta Straordinaria negli Stati Romano, Ordina: TITOLO I. Della Divisione Territoriale degli Stati Romani. Art. 1. Gli Stati Romani saranno divisi in Dipartimenti, e in Circondarj Comunitativi; i Circondarj in Cantoni, e li Cantoni in Comuni. 2. Incominciando dal momento della pubblicazione della nuova divisione territoriale, tutte le denominazioni attuali delle Provincie cesseranno di sussistere. TITOLO II. Dell'Amministrazione. I. Dell'Amministrazione de' Dipartimenti. 3. L'Amministrazione di ogni Dipartimento sarà composto di un Prefetto, di un Segretario generale di Prefettura, di un Consiglio generale di Dipartimento. 4. Ogni consiglio di Prefettura sarà composto di tre membri almeno, e di cinque membri al più, secondo la popolazione de' Dipartimenti. 5. Il Prefetto sarà incaricato solo dell'amministrazione. 6. Il Consiglio di Prefettura pronunzierà: Sulle domande de' particolari tendenti ad ottenere la diminuzione, o la riduzione della loro quota di contribuzioni dirette. Sulle difficoltà che potessero insorgere fra gl' Intraprendenti, o Appaltatori de' lavori pubblici, e l'amministrazione concernente il senso, o l'esecuzione delle clausole de' loro contratti; Sui reclami de' particolari che si lagneranno de' torti, e danni procedenti dal fatto personale degli Appaltatori, e non dal fatto dell'amministrazione; Sulle domande, e contese concernenti le indennità dovute ai particolari a cagione de' Terreni presi o scavati per la formazione delle strade, canali, ed altre opere pubbliche. Sulle difficoltà che potranno insorgere in materia di strade pubbliche; Sulle petizioni che si presenteranno dalle Comunità delle Città, Borghi, e Villaggi per essere autorizzate a litigare. Finalmente sul contenzioso, delle possessioni, o de' dominj Nazionali. 7. Allorchè il Prefetto assisterà al Consiglio di Prefettura ne sarà egli il Presidente con voto preponderante in caso di scissura. 8. Il Segretario generale della Prefettura avrà la custodia delle carte, e firmerà le spedizioni. 9. Il Consiglio generale del dipartimento sarà composto di ventiquattro, di venti, e di sedici Membri, secondo la Popolazione di ciascun dipartimento. 10. Esso si riunirà ogni anno alle epoche, che saranno fissate dal Governo, ogni sessione non potrà eccedere i quindici giorni. Sceglierà il suo Presidente ed il suo Segretario fra i suoi Membri. Le funzioni saranno di dividere, e ripartire le contribuzioni dirette fra i Circondari comunitativi del dipartimento. Di deliberare sulle petizioni in ristretto fatte dai Consigli del Circondario, dalle Città, dai Borghi e Villaggi. Di determinare nei limiti fissati dalla legge il numero de' centesimi addizionali di cui si richiederà l'imposizione per le spese del Dipartimento. Di prendere il conto annuale che il Prefetto renderà sull'impiego de' centesimi addizionali che fossero stati destinati a queste spese. Di dire il suo sentimento sullo Stato, e sui bisogni del Dipartimento: ne dirigerà lo specchio, e le sue osservazioni al Ministro dell'Interno. II. Dell'Amministrazione dei Circondarj comunitativi, o comunali. 11. Ogni Circondario comunitativo si amministrerà da una sotto Prefetto. 12. Si formerà ivi un Consiglio di circondario composto di undici membri. 13. Il sotto Prefetto amministra il Circondario Comunale sotto la direzione del Prefetto; egli dà il suo parere su tutte le petizioni relative all'amministrazione, ed esercita le attribuzioni, che gli sono specialmente riservate dalla legge. 14. Il Consiglio del Circondario si riunisce ogni anno: l'epoca della sua riunione si determina dal Governo: la durata della sua sessione non potrà eccedere i quindici giorni. Il suo Presidente, ed il suo Segretario saranno eletti da esso, e fra di loro. Esso farà il riparto delle contribuzioni dirette fra le Città, Borghi e Villaggi del Circondario. Darà il suo sentimento ragionato sulle petizioni in isgravio, che si formeranno dalle Comuni suddette. Egli riceverà il conto annuale, che il sotto Prefetto renderà dell'impiego de' centesimi addizionali destinati alle spese del Circondario. Darà un sentimento sullo stato, e sui bisogni del Circondario, e l'inverrà al Prefetto. 15. Nei Circondarj comunali ove sarà situato il Capo luogo del Dipartimento non vi sarà sotto Prefetto. 16. I Prefetti provvederanno alla sostituzione provvisoria de' sotto Prefetti in caso di malattia o di assenza». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino delle leggi n. 14. Ordini della Consulta. Divisione degli Stati Romani in Amministrazioni Dipartimentali, in Prefetture, e sotto Prefetture*, pp. 308-315.

conseguenze anche sul versante della giustizia poiché, come si dirà tra poco, queste stesse delimitazioni territoriali delineano la competenza degli uffici giudiziari e dei tribunali¹²⁵.

Ma la nuova dominazione francese, significava ancora una volta importanti novità sul versante del diritto, soprattutto dopo la grande novità rappresentata dai Codici. Con la legge del 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804) la codificazione civile non entrò in vigore soltanto in Francia, ma venne contemporaneamente estesa ai cinque dipartimenti del Piemonte (annessi alla Repubblica francese nel 1802) e poi, dopo un anno, ai tre dipartimenti di quella che era ormai diventata l'ex Repubblica ligure (25 maggio 1805). Nel settembre dello stesso anno, il "monumento legislativo" toccò il dipartimento del Taro, nel quale erano stati riuniti i Ducati di Parma e Piacenza (23 settembre 1805). Dopo il Regno d'Italia (1° aprile 1806), il *Code* venne introdotto nel Principato di Lucca con il decreto imperiale del 30 marzo 1806, entrando in vigore il 1° maggio dello stesso anno. Fu poi la volta del regno di Napoli, grazie ai decreti reali del 22 ottobre e del 26 dicembre 1808 (in vigore poi dal 1° gennaio 1809). Giunse poi il momento dei tre dipartimenti della Toscana, la quale era stata unita all'impero il 3 marzo 1809, in seguito alla fine del fragile regno d'Etruria. Infine, lo Stato pontificio, con specifico riferimento ai territori dell'Umbria e del Lazio, uniti all'Impero con il decreto del 17 maggio 1809 e con il successivo senato-consulto del 17

¹²⁵ Il ricorso a due sole unità dipartimentali è dovuto al fatto che il territorio dell'ex Stato pontificio era stato ridimensionato dall'annessione al regno italico dei territori delle Marche e delle Legazioni pontificie. Parliamo dunque di un territorio nella sostanza paragonabile alle attuali regioni di Lazio e Umbria. Roma, capoluogo del Dipartimento del Tevere (che nel febbraio 1810 avrebbe assunto la denominazione di Dipartimento di Roma), comprendeva i seguenti circondari: Roma (cantoni: Roma, Morlupo, Civitavecchia, Bracciano, Frascati, Marino), Viterbo (cantoni: Viterbo, Montefiascone, Valentano, Canino, Toscanella, Corneto, Vetralla, S. Oreste, Ronciglione, Civita Castellana, Vignanello, Orte Caprarola, Soriano, Bagnorea), Velletri (cantoni Velletri, Albano, Cori, Genzano, Paliano, Sezze, Piperno, Sermoneta, Terracina, Segni, Valmontone), Frosinone (cantoni: Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano, Ceprano, Filettino, Ferentino, Guarcino, Prossedi, Monte S. Giovanni, Ripi, Supino, Vallecorsa, Veroli), Tivoli (cantoni: Tivoli, Anticoli, Olevano, Palombara, Monterotondo, Palestrina, Vicovaro, Subiaco), Rieti (cantoni: Rieti, Narni, Poggio Mirteto, Monte Leone, Torri, Canemorto, Castel Vecchio, Stroncone, Magliano). Il Dipartimento del Trasimeno, con capoluogo Spoleto, comprendeva invece i seguenti circondari: Spoleto (cantoni: Spoleto, Arquata, Cascia, Norcia, Terni, Visso), Perugia (cantoni: Perugia, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Fratta, Monte Santa Maria, Panicale, Passignano), Todi (cantoni: Todi, Orvieto, Acquapendente, Amelia, Baschi, Ficulle, Marsciano, Massa), Foligno (cantoni: Foligno, Assisi, Bettona, Bevagna, Gualdo, Montefalco, Nocera, Spello, Trevi). Sempre dal campo imperiale di Schönbrunn, nei pressi di Vienna, il 6 settembre 1809 Napoleone nominava prefetto del Dipartimento del Tevere il conte Philippe-Camille-Marcellin-Casimir de Tournon e il barone Antoine-Marie Roederer prefetto del Dipartimento del Trasimeno. Sulla ripartizione territoriale, la fonte fondamentale è rappresentata da: *Almanach Impérial pour l'année MDCCCX, présenté à S. M. L'Empereur et Roi*, Imprimeurs de Sa Majesté, Rue Hautefeuille n. 13, Paris, Chapitre X (Organisation administrative), Sect. II, pp. 428-430.

febbraio 1810¹²⁶. Nella seduta del 13 giugno 1809, la Consulta Straordinaria per gli Stati Romani decretava:

- «Art. 1. Il Codice Napoleone sarà pubblicato per la via del Bollettino negli Stati Romani.
 2. In caso d'opposizione fra il testo francese, ed il testo italiano, il testo Francese sarà solo consultato e seguito.
 3. Nulladimeno il Codice Napoleone non sarà obbligatorio, che a contare dal 1. Agosto venturo.
 4. Fino all'organizzazione del regime ipotecario, le antiche Leggi sulle ipoteche saranno eseguite.
- Firmati. Il Conte MIOLLIS Governatore Generale. Presidente.
SALICETI.
JANET»¹²⁷.

Decisione che avrebbe riguardato anche gli altri Codici, come stabilito nella seduta della Consulta del 15 luglio 1809¹²⁸. Un elemento chiave per Napoleone, che vedeva nell'applicazione del nuovo strumentario giuridico un metodo efficace per uniformare e legare i territori annessi. Lo si percepisce chiaramente nella lettera inviata al fratello Giuseppe, nominato re di Napoli, recante data 5 giugno 1806: «[...] *Etablissez le Code civil à Naples; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années, et ce que vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil [...]*»¹²⁹.

Sul versante dell'amministrazione della giustizia, la Consulta si pronunciò con chiare disposizioni, decretando l'istituzione dei Giudici di Pace, di Tribunali competenti in primo grado, e di una Corte di Appello nella città di Roma. Vennero inoltre istituiti appositi Tribunali di Commercio. Per il penale invece, veniva stabilita all'interno dei dipartimenti la

¹²⁶ Cfr. G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, tomo I, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, quaderno n. 179, pp. 175-176.

¹²⁷ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino n. 4. Ordini della Consulta. Pubblicazione del Codice Napoleone negli Stati Romani*, pp. 48-51.

¹²⁸ «La consulta Straordinaria per gli Stati romani, ordina: Art. 1. Tutte le edizioni e traduzioni ufficiali pubblicate in Francia dei codici NAPOLEONE, di procedura, e di commercio, come anco del Decreto Imperiale sulle spese in materia giudiziaria terranno luogo di bollettino nella Città libera, e Imperiale di Roma, e negli Stati Romani. 2. Gli antichi Tribunali, che non troveranno che gli siano stati surrogati i nuovi al 1 di Agosto prossimo continueranno le loro funzioni fino all'istallazione di questi ultimi. 3. Il codice di procedura, i Decreti Imperiali sulle spese in materia giudiziaria, e sulla polizia, e disciplina delle Corti, e Tribunali, non saranno obbligatorie, che dal giorno della detta istallazione. 4. L'ultimo di questi decreti unitamente al presente ordine saranno inseriti nel bollettino delle leggi. Firmati: il Conte MIOLLIS Governatore generale, Presid. JANET, dal POZZO». *Ivi*, *Bollettino delle leggi n. 14. Ordini della Consulta. I Codici di procedura, e di commercio, ed il Decreto Imperiale sulle spese giudiziali, tengono luogo di Bollettino*, pp. 306-308.

¹²⁹ *Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III*, tome XII, H. Plom – J. Dumaine, Paris, 1863, pp. 432-433.

creazione dei Tribunali di Polizia, dei Tribunali Correzionali e di due Corti di Giustizia Criminale (una per il Dipartimento di Roma e una per il Dipartimento del Trasimeno)¹³⁰.

La presenza degli organi giudiziari seguiva, come anticipato in precedenza, la ripartizione territoriale: in ogni cantone viene fissata la presenza di uno o più Giudici di Pace, con funzione giudicante e conciliativa¹³¹. Ogni capoluogo di circondario avrebbe visto la presenza di un Tribunale di prima istanza, composto da un presidente, quattro giudici e tre supplenti. La competenza del Tribunale si estendeva su tutto ciò che non rientrava nelle attribuzioni dei giudici di pace; giudicava inoltre in appello le controversie decise da questi ultimi¹³². Si provvedeva inoltre ad istituire appositi Tribunali di Commercio, nelle sole città indicate dalla Consulta, composti da un presidente, quattro giudici e quattro supplenti. Nessuna decisione poteva essere presa senza la presenza di almeno tre magistrati (numero

¹³⁰ Seduta del 17 giugno 1809: «TITOLO II. De' nuovi Tribunali. 6. A contare dal detto giorno primo Agosto si renderà la giustizia civile nei Dipartimenti degli Stati Romani dai Giudici di pace, Dai Tribunali di prima istanza, dai Tribunali di Commercio, e da una Corte d'Appello residente nella città di Roma. 7. Si provvederà con delle disposizioni particolari all'organizzazione dell'ordine giudiziario della città Imperiale di Roma. 8. Le contravvenzioni, i delitti, e le colpe saranno represses, e punite nei detti Dipartimenti dai Tribunali di semplice Polizia, dai Tribunali correzionali, e da una Corte di Giustizia Criminale, che risiederà in ciascun di essi dipartimenti. 9. Sarà creato in ciascun Dipartimento un Consiglio di Prefettura che giudicherà esclusivamente a tutti i Tribunali delle difficoltà fra gl'Impresarj de' lavori pubblici e l'amministrazione concernente il senso, e l'esecuzione delle clausole del loro contratto, dei reclami de' particolari, che si lagneranno de' torti e danni provenienti dal fatto particolare di detti Impresarj, e non dal fatto dell'amministrazione, delle domande, e dispute concernenti le indennità dovute ai particolari a ragion de' terreni presi, o scavati per la formazione di strade, canali, ed altre opere pubbliche, degli aggravj, doppi impieghi, o richiamo contro il riparto delle contribuzioni dirette per parte de' particolari, e di tutte le contravvenzioni in materia di gran raduno d'immondezze di strade; cioè preoccupazioni, o deteriorazioni qualsiasiano commesse sulle strade maestre: su gli alberi che gli fanno recinto, sugli fossi, opifici d'arte, e materiali destinati al loro mantenimento, su i canali, fiumicelli, e fiumi navigabili, loro strade da tirar le barche, Ripe franche, fossi, opifici d'arte». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino delle leggi n. 5. Organizzazione dell'Ordine Giudiziario negli Stati Romani*, pp. 60-63.

¹³¹ La competenza dei giudici di pace in materia civile, disciplinata sezione III del capitolo I del titolo V, riguardava ad esempio tutte le cause puramente personali e mobili senza possibilità di appello fino al valore di cinquanta franchi; o ancora, nello stesso modo, con possibilità di appello per le controversie di valore maggiore. Sulle controversie per i danni cagionati ai campi, ai frutti e ai raccolti da parte di persone o animali. Sulle usurpazioni dei terreni, alberi, siepi, fossi o altri ripari commessi nel corso dell'anno o sulle questioni concernenti i confini. Sui restauri locativi delle case e delle tenute, o ad esempio sulle indennità pretese dall'affittuario verso il locatario per mancanza della cosa locata. *Ivi*, pp. 73-75.

¹³² «CAPITOLO II. Dei Tribunali di prima istanza. SEZIONE PRIMA. Della loro composizione. 59. Verrà stabilito un Tribunale di prima istanza in ogni capo luogo dei circondarii comunali dei Dipartimenti degli Stati Romani. 60 Ciascun Tribunale sarà composto di un Presidente, di quattro Giudici, e di tre supplementi nelle città, nelle quali la popolazione è di cinque mill'anime, o al di sopra. Negli altri luoghi sarà formato, di un Presidente, di quattro Giudici, e di tre supplementi. 61. Si nominerà presso ciascun Tribunale di prima istanza, un Procuratore Imperiale, e un Cancelliere. [...] SEZIONE II. Della competenza del Tribunale di prima istanza in materia Civile. 75. Il Giudizio Civile di tutti gli affari personali, reali, e misti, non attribuiti alle giustizie di pace, e ai Tribunali di commercio, apparterrà al Tribunali di prima istanza. 76. L'appellazione de' giudicati, che i Giudici di pace non possono dare, che in prima giurisdizione si porterà avanti li medesimi Tribunali». *Ivi*, pp. 79-83.

che poteva essere raggiunto ricorrendo proprio alla chiamata dei supplenti)¹³³. Nella sola città di Roma veniva istituita una Corte d'Appello, competente a giudicare i ricorsi promossi contro le decisioni rese dai Tribunali di prima istanza e di Commercio. Essa era divisa in due sezioni ed era composta da ventidue giudici, un Primo presidente ed un presidente¹³⁴. Nei territori dell'ex Stato della Chiesa non troviamo nessuna Corte di Cassazione. Questo perché nel capitolo VIII del titolo V, rubricato "De' Ricorsi in Cassazione", viene espressamente prevista la possibilità di portare il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione di Parigi. Quest'ultima ovviamente, non giudica nel merito, ma può cassare ed annullare le decisioni rese in "ultima giurisdizione", qualora siano state violate le disposizioni di legge o le forme previste. In tal caso, il giudizio nel merito tornerà dinanzi ad un altro tribunale¹³⁵.

Nella seduta del 21 giugno 1809 invece, la Consulta dettò le linee guida riguardanti la giustizia in materia penale. Partendo ancora una volta dai cantoni, vediamo come in ognuno di essi venga istituito un Tribunale di Polizia semplice, che vede il coinvolgimento dello stesso Giudice di Pace utilizzato sul versante civile. Un organo pensato per giudicare le contravvenzioni o i delitti di Polizia (cioè quei fatti puniti con un'ammenda, con un massimo tre giornate di prigione o che comunque non eccedono il valore di tre giornate di lavoro)¹³⁶. Accanto ad essi, un importante ruolo è svolto dai Tribunali di prima istanza in materia civile, chiamati a pronunciarsi anche sotto il titolo di Tribunali di Polizia correzionale. In tal caso la loro competenza si estende su tutti i delitti che non prevedono né

¹³³ L'organizzazione e la competenza dei tribunali di commercio è disciplinata dal capitolo III del titolo V, sezione I e II, rispettivamente dall'art. 84 all'art. 99. *Ivi*, pp. 84-89.

¹³⁴ «CAPITOLO IV. Della Corte di Appello: SEZIONE PRIMA: Della sua organizzazione. 100. Sarà stabilita in Roma una Corte d'Appello alla quale saranno soggetti i tribunali di prima istanza, e di Commercio. 101. La Corte di Appello sarà composta di un primo Presidente, di un Presidente, e di ventidue Giudici; vi saranno due sezioni. 102. Sarà nominato presso la detta Corte un procurator generale Imperiale, un sostituto, e un cancelliere. Vi saranno sei Uscieri di udienza. 103. I decreti della corte di Appello non potranno esser pronunciati che col numero di sette giudici almeno. [...] SEZIONE III. Della competenza della corte di Appello. 110. La corte d'Appello decreterà sulle appellazioni delle sentenze pronunciate in prima istanza tanto dai Tribunali dei Circondarii quanto dai Tribunali di Commercio. 111. Essa giudicherà in oltre di tutti gli affari che sono a lei subordinati, tanto dal Codice Napoleone; e dalla processura civile, quanto dai decreti, e regolamenti dell'Imperatore». *Ivi*, pp. 88-93.

¹³⁵ *Ivi*, pp. 98-100.

¹³⁶ «TITOLO II. De' Tribunali di Polizia semplice. SEZIONE I. 2. Vi sarà un Tribunale di Polizia in ogni cantone: il Giudice di Pace sarà nel tempo medesimo Giudice del Tribunale di Polizia, i Cancellieri, e gli Uscieri della giustizia di pace eserciteranno le stesse funzioni presso il Tribunale di Polizia. [...] SEZIONE II. Della competenza de' Tribunali di Polizia. 5. Il Tribunale di Polizia giudicherà delle contravvenzioni, o delitti di Polizia: sarà considerato come delitto o contravvenzione di Polizia il fatto, di cui la pena non eccederà un'ammenda, o del valore di tre giornate di lavoro, ovvero di una prigione di tre giorni. 6. I giudicati del Tribunale di Polizia saranno pronunciati in ultima giurisdizione, salvo il ricorso alla Corte di Cassazione». *Ivi*, pp. 138-141.

la pena afflittiva, né quella infamante, e che ovviamente non rientrano nella competenza dei Tribunali di Polizia semplice¹³⁷. Ogni dipartimento annoverava inoltre una Corte di Giustizia Criminale, competente per i reati più gravi, da cui scaturiva l'applicazione di pene afflittive o infamanti. Ciascuna giudicava in appello i provvedimenti emessi dai Tribunali di Polizia correzionale. Quanto alla loro composizione, tali Corti erano composte da un presidente, un procuratore generale imperiale, un sostituto, un cancelliere e sette giudici¹³⁸.

La città di Roma presentava una situazione a sé stante, essendo città libera e imperiale. Il 22 luglio 1809, la Consulta delineò l'assetto della macchina della giustizia nel seguente modo:

«L'ORDINE giudiziario nella Città Libera Imperiale di Roma sarà organizzato nella maniera seguente: TITOLO PRIMO. Giudici di Pace. Art. 1. Vi saranno per la Città libera e Imperiale di Roma nove giustizie di pace divise come appresso. La 1. Formata nell'antica divisione, o Rione de' Monti. La 2. Del Rione di Trevi. La 3. De' due Rioni di Colonna, e Campo Marzio. La 4. De' Rioni di Ponte, e Borgo. La 5. De' Rioni di Parione, e Regola. La 6. De' Rioni di S. Eustachio, e Pigna. La 7. De' Rioni detti S. Angelo, Campitelli, Quartiere o Parte degli Ebrei, e Ripa. L' 8. Del Rione di Trastevere. La 9. Di tutto il Territorio fuori la Città di Roma, come è stato fissato da un ordine speciale della Consulta. 2. L'appannaggio de' Giudici di pace di Roma è fissato a mille e cinquecento franchi. TITOLO II. Tribunale di Polizia: 3. Il Tribunale di Polizia a Roma sarà composto di tre Sezioni. Le giustizie di pace 1 2 e 3 formano la prima Sezione del Tribunale di Polizia. Le giustizie di pace quarta quinta e sesta compongono la seconda Sezione del Tribunale di Polizia. La terza Sezione comprende le tre ultime giustizie di pace. 3. Ciascuno de' Giudici di pace risiede per lo spazio di tre mesi alla sua Sezione del Tribunale di Polizia. Occupa il suo luogo il trimestre seguente un altro Giudice di pace della stessa Sezione, ed il terzo Giudice di pace della Sezione adempie alle stesse funzioni per il terzo trimestre, e così di mano in mano con un giro regolato dall'ordine numerico delle giustizie di pace. 4. Il Tribunale di polizia di Roma avrà un Cancelliere particolare nominato dal Governo. Egli dovrà prendersi due Commessi Cancellieri per fare il servizio delle due altre sezioni. Questi Commessi Cancellieri saranno interpellati per il giuramento, e saranno a carico del Cancelliere per il salario. 5. Le funzioni di Ministero pubblico presso le sezioni del

¹³⁷ TITOLO III. De' Tribunali in materia di Polizia Correzionale. SEZIONE I. *Ivi*, pp. 144-145.

¹³⁸ «Seduta dei 21 Luglio 1809. IN NOME DELL'IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, e Protettore della Confederazione del Reno. La Consulta straordinaria per gli Stati Romani: TITOLO I. Organizzazione delle Corti di giustizia Criminale. Art. 1. Vi saranno negli Stati Romani tante corti di giustizia criminale quanti sono i Dipartimenti. 2. Ognuna di queste corti sarà composta di un Presidente membro della Corte di appello, di sette giudici, di un Procurator generale Imperiale, e di un sostituto. Vi sarà presso di ciascuna corte un Cancelliere, e degli Uscieri. 3. La sede di queste corti, e l'onorario de' membri che la compongono, e degli Ufficiali che da esse dipendono saranno regolati da un ordine particolare. 4. Niuna di queste corti potrà giudicare, se non con un numero di sei Giudici almeno, ed a pluralità assoluta di voti: in caso di scissura prevalerà il parere più mite. I Giudici pronunzieranno come giurati, ed a norma della loro intima persuasione. Se si trovassero all'udienza sette Giudici solamente, l'ultimo in ordine di nomina si asterrà. 5. Le sentenze pronunziate da queste corti potranno essere contraddette per la via di cassazione. TITOLO II. Competenza. 6. Le corti di giustizia criminale giudicheranno di tutti i delitti che importano pena afflittiva, o infamante e delle appellazioni de' giudicati emanati in polizia correzionale. [...] 8. Tutti i misfatti o delitti saranno perseguitati, e processati, d'ufficio, e senza aspettare l'intervento di alcuna parte querelante». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. II, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1809. *Bollettino n. 17. Ordini della Consulta. Organizzazione delle corti di Giustizia Criminale loro attribuzioni, e modo di procedere avanti di esse*, pp. 416-417.

Tribunale di polizia saranno eseguite dai commissari di polizia della Città di Roma scelti a quest'effetto dal Procurator generale Imperiale presso la Corte di giustizia Criminale. 6. Gli Uscieri delle giustizie di pace di Roma eseguiranno in concorrenza, e con egual diritto il loro Ministero presso il Tribunale di Polizia. TITOLO III. Del Tribunale di prima istanza. 7. Vi sarà un Tribunale di prima istanza a Roma composto di un Presidente, e di due Vice-presidenti, di dodici Giudici, e di cinque supplenti. Egli si dividerà in tre sezioni. Una di esse sarà specialmente incaricata di giudicare i delitti di polizia correzionale. I Giudici presteranno il servizio a turno in ognuna di queste sezioni. 8. Oltre il Magistrato informante di cui si è parlato all'articolo 2° dell'ordine della consulta de' 21 Luglio corrente sarà fissato in Roma un Magistrato informante supplemento, che in caso di urgenza, ed a cagione della molteplicità degli affari, potrà informare o processare a vicenda collo stesso Magistrato informante o processante. [...]. TITOLO IV. Corte di Giustizia Criminale: 12. La Corte di giustizia Criminale stabilita in Roma estenderà la sua giurisdizione a quella de dipartimenti dello stato romano, che sarà il più contiguo alla città di Roma. 13. L'appannaggio del Presidente, e del Procurator generale della Corte di giustizia Criminale sarà per cadauno di essi di dieciotto mila franchi; quello di ciascuno dei Giudici, sostituto, e Cancelliere nella stessa corte di cinquemila franchi. 14. Vi saranno quattro Uscieri presso la corte di giustizia Criminale di Roma. TITOLO V. Corte di appello. 15. L'appannaggio del primo presidente, e del Procuratore generale della corte d'appello di Roma resta fissato a venti mila franchi come già è stato detto all'articolo 104 dell'ordine della consulta de' 17 Giugno scorso. L'appannaggio di ognuno dei Giudici, e del sostituto, e del Cancelliere viene aumentato a cinque mila franchi. Il secondo Presidente avrà in supplemento un quarto di più. TITOLO VI. Locale ed istallazione de' Tribunali di Roma. 16 La corte di appello risiederà al CAMPIDOGLIO, la corte di giustizia criminale al palazzo detto del Governo. Il Tribunale di prima istanza a Montecitorio. Si provvederà in appresso al locale delle giustizie di pace e del Tribunale di polizia. 17. Tutti i Tribunali di Roma si riuniranno in costume di vestiario la vigilia del giorno di S. Napoleone al Campidoglio, presteranno il giuramento, e saranno istallati da sua Eccellenza il Sig. Gov. Gen. Presid. della Consulta»¹³⁹.

La città vedeva dunque la presenza di ben nove Giudici di Pace, ripartiti all'interno dei rioni cittadini. Accanto ad essi un Tribunale di Polizia ed un Tribunale di prima istanza, entrambi ripartiti in tre sezioni, con una turnazione tra i magistrati ben specificata all'interno del bollettino. Vi era poi una Corte di Giustizia Criminale, con una giurisdizione estesa all'intero dipartimento romano, e una Corte di Appello. Infine, il 9 di agosto, la Consulta decretò l'istituzione, sempre nella città imperiale, di un Tribunale di Commercio, in ottemperanza agli artt. 84-85 della seduta del 17 giugno precedente¹⁴⁰.

Come è facile immaginare, questa imponente organizzazione importata – o forse in maniera più opportuna, imposta – dai francesi, doveva sostituirsi al precedente apparato giudiziario. Per tale ragione, già nella seduta del 17 giugno 1809 venne decretata l'abolizione di tutti i tribunali e di tutte le magistrature presenti nello Stato pontificio. La volontà era quella di fare *tabula rasa* della precedente amministrazione, ruotando intorno a due principi

¹³⁹ Ivi, *Bollettino delle leggi n. 17. Ordini della Consulta. Organizzazione de' Tribunali in Roma e negli Stati Romani*, pp. 432-439.

¹⁴⁰ Ivi, *Bollettino delle leggi n. 24*, pp. 602-603.

fondamentali: l'estromissione degli esponenti ecclesiastici dalle funzioni giudiziarie e, l'abolizione di ogni forma di privilegio. Dal momento che la giustizia doveva essere resa a tutti i sudditi in egual forma, ricorrendo ad egual principi e alle medesime disposizioni, ogni forma di tribunale speciale o legge particolare doveva essere eliminata¹⁴¹.

Sulla scorta di tale principio, venne depennato anche il diritto di asilo, visto come un pericoloso strumento per sottrarsi all'applicazione delle leggi. La lettura del Titolo III, rubricato "Nominazione, appannaggio, e gerarchia de' giudici fra di loro", fornisce informazioni di notevole rilevanza. I magistrati, i procuratori generali imperiali, i procuratori imperiali, così come i loro sostituiti e supplementi, i cancellieri e i difensori (esclusi quelli dei Giudici di Pace), sono nominati dall'imperatore. Tutti i giudici vengono inoltre stipendiati dallo Stato, al fine di evitare ricompense ed abusi da parte dei funzionari¹⁴². Sulla stessa linea, un'altra decisione "naturale", fu l'abolizione di tutte le giurisdizioni, titoli e privilegi feudali, avvenuta il 24 luglio 1809 e inserita nella parte finale del primo volume del Bollettino delle leggi:

¹⁴¹ «Seduta dei 17. Giugno 1809. IN NOME DELL'IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA e Protettore della Confederazione del Reno. La Consulta straordinaria per gli Stati di Roma. Ordina quanto siegue: TITOLO PRIMO. Degli antichi Tribunali degli Stati Romani. Art. 1. *I Tribunali della Camera Apostolica, di Campidoglio, del Governator di Roma, de' Mercenarii, dell'Agricoltura, della Segnatura, dell'Uditor del Papa, della Rota, del Buon Governo, e tutte le altre giurisdizioni qualsivogliano, incaricate dell'amministrazione, e della distribuzione della giustizia, tanto civile, quanto criminale, di polizia correzionale, e polizia semplice nella città di Roma, ed in tutti gli Stati Romani cesseranno ogni funzione e saranno soppressi a cominciare dal primo Agosto prossimo.* 2. *Ogni diritto di giurisdizione temporale attribuito al Clero secolare o regolare è abolito.* 3. *La giustizia essendo egualmente dovuta a tutti i sudditi di sua Maestà, e dovendola ciascuno ottenere dalle medesime leggi, e nella stessa forma, il privilegio di chiericato, e tutti gli altri, che attribuirebbero ad alcune classi di cittadini un Tribunale Speciale, o il diritto di reclamarsi l'applicazione di leggi particolari restano fin da ora estinti, e soppressi.* 4. *Il diritto di asilo non esiste più; in conseguenza gli autori, o complici di delitti non potranno essere in luogo alcuno in salvo dalla procedura delle leggi.*». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. I, op. cit., *Bollettino delle leggi n. 5. Organizzazione dell'Ordine Giudiziario negli Stati Romani*, pp. 58-59.

¹⁴² «TITOLO III. Nominazione, appannaggio e gerarchia de' giudici fra di loro. 10. L'Imperatore nomina i Giudici, i Procuratori generali Imperiali, i Procuratori Imperiali, i loro sostituiti, i supplementi, i Cancellieri, i Difensori, gli Uscieri, eccettuati quelli della giustizia di Pace. 11. I Giudici sono stipendiati dallo Stato. Essi non avranno diritto ad alcuna ricompensa o indennità qualsivoglia a carico de' particolari, nè potranno esigerne o riceverne sotto alcun pretesto sotto pena di concussione. 12. I Giudici, e procuratori generali Imperiali della Corte d'Appello, e delle Corti di Giustizia Criminale saranno dell'età di trent'anni compiuti. 13. Si potranno nominare dell'età di venticinque anni i Giudici, e Procuratori Imperiali delli Tribunali di prima istanza, i sostituiti del Procuratore generale Imperiale presso tutti i Tribunali. 14. Il Giudice Supremo, Ministro della Giustizia ha diritto d'invigilare sulle Corti, Tribunali Civili, e di Commercio e sulle giustizie di pace. 15. Le Corti di Appello hanno diritto d'invigilare su i Tribunali Civili di loro giurisdizione; e i Tribunali Civili sulli Giudici di pace del loro circondario. 16. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello invigila sulli Procuratori Imperiali presso i Tribunali di prima istanza. 17. Il costume di vestiario dei Presidenti, Vice-presidenti, dei Giudici, dei Procuratori generali Imperiali, dei Procuratori Imperiali, dei sostituiti, dei Giudici di Pace, dei Cancellieri, degli Avvocati, dei Difensori, e degli Uscieri sarà lo stesso delle altre Corti, e Tribunali dell'Impero. I supplementi, allorchè saranno chiamati a far seduta porteranno lo stesso abito di quei per cui faranno le veci.». *Ivi*, pp. 62-65.

«La Consulta straordinaria per gli Stati Romani ordina: Art. 1. La feudalità, i diritti feudali, le prerogative, privilegi, titoli, e giurisdizioni, che da ciò derivano, sotto qualunque denominazione esse esistano, sono soppresse negli Stati Romani. 2. La nobiltà ereditaria, gli stemmi, le qualificazioni, e tutte le distinzioni feudali, e di nobiltà sono similmente soppresse nei detti Stati, salvo, alle famiglie, che ne godono, il dirigersi avanti Sua Maestà, ed ottenere, se vi è luogo, i titoli, prerogative, e Maggioraschi istituiti dagli statuti dell'Impero. 3. I Feudatari continueranno, peraltro, a far rendere la giustizia, e ad essere incaricati della polizia giudiziaria, fino all'istallazione de' nuovi Tribunali. 4. Principando dalla detta epoca, resteranno scevri di tutte le obbligazioni, e doveri, che risultavano dalla dipendenza de' loro feudi, e che non avevano alcun' altra causa. 5. I Giudici, i Notari, e tutti gli altri Ufficiali pubblici, non potranno dare, riconoscere, o lasciar comprendere negli atti, che si stipoleranno avanti di loro alcuna qualificazione, o titolo, derivante dalla feudalità, sotto pena di destituzione. 6. Il presente decreto sarà stampato pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni degli Stati Romani. 7. Si provvederà con delle disposizioni particolari riguardo alla città libera e Imperiale di Roma sugli oggetti qui sopra. Firmati: Il Conte MIOLLIS Governator generale, Presid. JANET, dal POZZO. Per copia conforme Il Segretario C. Balbo»¹⁴³.

Pur volendo procedere ad una riorganizzazione pressochè completa dell'impalcatura giudiziaria, fu comunque necessario affrontare il problema rappresentato dai giudizi pendenti. Sarebbe stato impossibile pensare ad un nuovo scenario senza alcun "refuso" derivante dai sistemi precedenti.

Nella città di Roma il problema venne risolto con un provvedimento provvisorio, riguardante tutti i Tribunali civili e penali della città (11 luglio 1809): i contenziosi civili, anche se con alcune eccezioni, vennero portati all'attenzione del Tribunale dell'Uditore della Camera, con l'aggiunta di ulteriori tre giudici. Le cause criminali pendenti vennero traslate dinanzi al Tribunale del Governatore, mentre i procedimenti iniziati a partire dal 10 giugno 1809, vennero affidati al Tribunale del Campidoglio, anche in questo caso con l'aggiunta di ulteriori magistrati¹⁴⁴. Altre disposizioni transitorie (l'istallazione dei nuovi tribunali venne

¹⁴³ *Ivi. Bollettino delle leggi n. 16. Ordini della Consulta. Soppressione delle feudalità, e de' diritti feudali e titoli di Nobiltà, da pubblicarsi nelle Comuni degli Stati Romani*, pp. 410-413.

¹⁴⁴ «2. Li detti Giudici conosceranno pure di tutte le cause pendenti tanto avanti i Giudici privativi, o siano deputati in prima istanza, quanto avanti gli altri Giudici Civili di prima istanza di Roma, ad eccezione di quelle, che si agitano avanti il Campidoglio, il Luogotenente Civile del Governo, l'Uditore del Vicegerente nelle attribuzioni Civili, il Tribunale dell'Agricoltura, ed il Giudice de' Mercenarij. 3. Le cause di ricorso, Commissarie, e Rotali si porteranno avanti i nuovi Tribunali secondo le regole di loro Competenza. Si dichiara che dal di 10 Giugno scorso sino al giorno dell'installazione de' detti Tribunali, ed inclusivamente questi due giorni, sono sospesi i fatali, si per introdurre, che per proseguire l'appellazione. [...] 5. Li ministri, o siano Ufficiali di giustizia del Tribunale del Governo, attenderanno alla pronta spedizione di tutte le cause criminali pendenti nel tempo del passato Governo, anche avanti qualunque Giudice, o Tribunale di Roma compresa la così detta Consulta. [...] 6. Tutte le altre Cause Criminali introdotte dal di 10 Giugno passato inclusivamente avanti qualsivoglia Giudice, o Tribunale di Roma, saranno spedite nel più breve termine possibile dal Tribunale del Campidoglio [...]». *Ivi. Bollettino delle leggi n. 12. Ordini della Consulta. Provvedimento provvisorio per tutti i Tribunali civili e Criminali di Roma*, pp. 260-263.

fissata per la vigilia del giorno di San Napoleone, ossia il 14 agosto) vennero rese il 9 agosto 1809¹⁴⁵.

I cambiamenti introdotti dalla Consulta Straordinaria non si limitarono al solo versante giuridico. Pur volendo offrire una veloce panoramica, risulta doveroso ricordare la riorganizzazione del sistema postale, sulla scia di quanto già attuato in altri Stati satellite. Allo stesso direttore della Posta di Francia venne affidata la direzione delle Poste degli Stati Romani, con l'abolizione delle vecchie franchigie postali¹⁴⁶. Oltre all'introduzione del sistema fiscale e daziale francese, il debito pubblico degli ex territori pontifici venne dichiarato debito dell'impero, come già si annunciava nel proclama fatto dalla Consulta il 10 giugno 1809. Un "manifesto" volto a ribadire molti degli aspetti già evidenziati da Bonaparte il 17 maggio precedente, dal suo campo imperiale di Vienna:

«[...] Una egual cura conserverà ne' monumenti il patriottismo della vostra antica gloria, e della vostra moderna grandezza, e le arti, figlie del genio, sotto il regno del Grande, ricche di domestici esempj, non saran più costrette di cercare altrove nè l'occupazione, nè il premio alle loro ispirazioni divine.

Tale è, o Romani, l'avvenire che vi attende, e di cui la consulta straordinaria ha l'incarico di prepararvi le basi. Garantire il vostro debito pubblico, animare la vostra agricoltura e le arti, migliorare sotto ogni rapporto i vostri destini attuali, ed asciugar perfino quelle lagrime, che la riforma degli abusi fa talvolta versare, sono gli ordini, e le intenzioni del nostro Augusto Sovrano!

Romani! secondando i vostri sforzi, potete rendere a voi più pronto, e a noi più facile, il bene che abbiamo il dovere, e l'intenzione di farvi.

¹⁴⁵ «TITOLO III. Degli affari pendenti avanti gli antichi tribunali. 21. Le cause civili pendenti in grado di appellazione, ricorso o revisione avanti gli antichi Tribunali, quelle ancora che avrebbero potuto esservi introdotte in virtù di lettere di restituzione, o di rilievo di lasso di tempo accordato dall'antico governo si porteranno avanti la corte di appello di Roma. 22. Tuttavia gli affari di questa natura, che non eccedessero in materia personale o mobiliare il valore di mille franchi in sorte, o in materia reale cinquanta franchi di rendita saranno portati avanti il Tribunale di prima istanza competente, che li giudicherà senza appellazione. 23. Saranno proseguiti e giudicati in Roma tutti gli antichi affari civili, che erano pendenti avanti uno de' Tribunali di questa città eccetto quelli, che fossero della competenza de' giudici di pace, che devono giudicarne. 24. Gli affari civili pendenti si porteranno avanti i nuovi Tribunali competenti nello stato in cui si trovano con una semplice citazione della parte la più diligente. 25. Tutti gli affari pendenti avanti gli antichi Tribunali, e che per loro natura, e per disposizione delle leggi francesi devono esser giudicati amministrativamente cesseranno di essere istruiti, o proseguiti avanti le autorità giudiziarie, restando alle parti di provvederci avanti chi di ragione. 26. A contare dal giorno dell'istallazione delle corti di giustizia criminale i detenuti per delitto che meriti pena afflittiva o infamante saranno tradotti avanti quelle delle dette corti, che sarà competente; gli altri detenuti saranno tradotti secondo la natura de' loro delitti, e contravvenzioni, avanti i Tribunali correzionali, o di Polizia rispettiva per esser ivi seguitato il processo sugli ultimi ristretti fino alla sentenza definitiva». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. II, op. cit., *Bollettino delle leggi n. 24. Ordini della Consulta. Regolamento per l'istallazione delle nuove Autorità giudiziarie, modo di metterle in attività, e di procedere avanti di esse provvisoriamente da tutt i Curiali*, pp. 588-590.

¹⁴⁶ Un primo decreto della Consulta venne emanato il 12 giugno 1809, affidando la sovrintendenza generale delle Poste degli Stati Romani al direttore della Posta di Francia a Roma. *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. I, op. cit., *Bollettino delle leggi n. 4. Ordini della Consulta. Riunione delle Soprintendenza delle Poste di Roma alla Posta di Francia*, pp. 46-47.

Roma 10. Giugno 1809. Firmati: Saliceti – Janet. Il Conte Miollis Governator Generale; Presidente per la Consulta. C. Balbo»¹⁴⁷.

Nell'agosto del 1809, nella seduta del giorno 4, la Consulta dettò ulteriori disposizioni per l'amministrazione del debito pubblico degli Stati Romani (con un nuovo debito a far data dal 1° ottobre successivo), affidando l'intera rendicontazione a quattro notai e quattro aggiunti¹⁴⁸.

Ulteriori decisioni vennero prese per l'amministrazione delle acque e delle foreste, così come per il mantenimento e la risistemazione delle strade e delle aree di Roma. A tal riguardo meritano di essere menzionati i provvedimenti del 19 luglio 1809, relativi alla "provisoria amministrazione delle foreste, e boschi appartenenti all'antico governo", alla "manutenzione delle strade pubbliche", all' "ordine per isgombrare la piazza del Pantheon" e all'"ordine proibitivo di seppellire li morti in Chiesa, e che vuole la costruzione de' Cimiterj"¹⁴⁹. L'annessione all'impero avrebbe inoltre comportato l'introduzione del sistema metrico decimale, con l'obiettivo di uniformare l'alluvionale quantità di pesi e di misure

¹⁴⁷ *Corrispondenza autentica e compita dei ministri di Sua Santità cogli agenti del governo francese e comandanti della sua armata cominciando dall'epoca Dall'occupazione da essa fatta in Novembre 1807 di Roma e dello Stato Pontificio Sino a 20 di Giugno corrente anno MDCCCIX*, Palermo, 1809, p. 207.

¹⁴⁸ «TITOLO III. Dell'Amministrazione del debito pubblico. 22. I quattro Notari, ed i quattro Aggiunti, che formano attualmente la segreteria de' Luoghi di Monte saranno incaricati della formazione del gran libro, e dell'Amministrazione del debito pubblico. 23. Saranno incaricati della manutenzione de' Registri, degli atti di trascrizione, di mutazione per morte, legati, successioni, o donazioni; della formazione delle liste per i pagamenti, della tradizione delle Cedole o cartelle: e di tutti gli atti, che interessano il debito pubblico. 24 Le liste de' pagamenti saranno certificate dai quattro Notari; sarà sufficiente per gli altri atti la firma di uno di essi. 25. Non si potrà fare atto di mutazione per una somma minore di venticinque franchi di rendita. 26. Il Governo nominerà un Presidente fra i quattro suddetti Notari del debito Imperiale di Roma. 27. Si farà una nuova tariffa delle tasse da percepirsi su di ciascuna specie di atto. 28. Le nuove iscrizioni nel gran libro si faranno gratuitamente, e non potranno percepirsi, che venticinque centesimi per ogni cedola o cartella, che sarà rilasciata». *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. II, op. cit., *Bollettino delle leggi n. 24. Ordini della Consulta. Regolamento sui Luoghi di Monte, ed amministrazione degli stessi*, pp. 577-579.

¹⁴⁹ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. I, op. cit., *Bollettino delle leggi n. 15. Ordini della Consulta. Provvedimento per l'amministrazione delle foreste, ed incarico al Sig. Marcotte di formare uno Specchio di tutte le foreste e Boschi negli Stati Romani; Provvedimento perchè gli Appaltatori adempiano alle loro obbligazioni pel mantenimento delle strade pubbliche, e ordine agli Architetti di fare la visita di esse per saperne lo stato; Incarico al Sig. Sterni Architetto di presentare un piano per trasportare altrove la pescaria del Panteon, e di disgombrare la piazza; Ordine di non far più in avvenire seppellire i morti nelle Chiese, e incarico agli Architetti del Governo di presentare un piano di concerto col Sig. Dr. Morichini per la scelta dei locali fuori delle mura per formare de' cimiterj*, pp. 362-369.

utilizzati nelle diverse realtà territoriali, senza però riuscire a scardinare completamente le vecchie unità di misura¹⁵⁰.

L'impatto maggiore tuttavia, data la particolare natura della realtà statuale in questione, fu la soppressione delle corporazioni religiose e la dismissione del patrimonio ecclesiastico, con le decisioni prese dalla Consulta nella seduta del 28 maggio 1810¹⁵¹. Ai

¹⁵⁰ A tal proposito: *Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli Stati Romani dalla commissione de' pesi e misure. Edizione unica ufficiale*, presso Mariano de Romanis e figli, Roma, 1811.

¹⁵¹ «Seduta dei 28 maggio 1810. IN NOME DELL'IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA e Protettore della Confederazione del Reno. La Consulta straordinaria per gli Stati Romani, Veduto il decreto imperiale dei 7 maggio corrente. Sul rapporto del referendario incaricato del dipartimento delle finanze. Ordina: TITOLO I. Della suppressione delle corporazioni religiose. Art. 1. Il decreto imperiale dei 7 maggio corrente, che porta la suppressione delle corporazioni religiose nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno sarà pubblicato per mezzo del bollettino. 2. In esecuzione del detto decreto tutti li religiosi, e religiose componenti le dette corporazioni dovranno nel giorno 15 di giugno prossimo uscire dai conventi da loro abitati, e ritirarsi nel luogo della loro nascita. 3. In conformità dello stesso decreto saranno conservati quattro conventi di religiose nella città di Roma. I conventi conservati sono: SS. Domenico, e Sisto per l'ordine delle Domenicane, S. Silvestro in Capite per l'ordine delle Francescane, le Barberine, e S. Teresa per l'ordine delle Carmelitane, e S. Cecilia in Trastevere per l'ordine delle Benedettine. 4. Le religiose potranno restarvi, e riunirsi per vivere in comune. 5. Li religiosi addetti alle scuole pubbliche, e li religiosi incaricati attualmente del servizio degli ospedali continueranno provvisoriamente ad esercitare gl'istessi doveri fintanto che l'amministrazione abbia potuto provvedere alla cura degl'infermi, ed ai bisogni dell'istruzione pubblica. 6. Le cure assistite dai conventi saranno egualmente conservate, fintanto che non sia stabilita una regola, ed il curato conventuale dovrà fino alla detta epoca esercitare le solite funzioni. 7. Nel caso, che le chiese, le quali servono alle parrocchie fossero meno vaste, o meno ornate di quelle, che nella stessa comune dipendono dai conventi, si potranno proporre li cambiamenti convenevoli alla solennità del culto, e per l'assistenza delle parrocchie. Li prefetti prenderanno delle particolari misure di conservazione. 8. Li religiosi, e le religiose di settan'anni, e al di sopra potranno riunirsi per vivere in comune col prodotto delle loro pensioni; sarà a quest'effetto stabilita nella città di Roma una casa per ognuno dei due sessi destinata a quest'uso. Li religiosi, e religiose, che vi si ritireranno dovranno deporre l'abito religioso. La stessa misura sarà applicata al dipartimento del Trasimeno nel luogo destinato dal prefetto. [...] 12. Li superiori, e le superiore di ogni convento dovranno nel termine di ventiquattro ore dalla pubblicazione del presente ordine formare, e certificare lo stato dei religiosi e religiose, che compongono il convento. Lo trasmetteranno nello stesso termine; cioè: Per la città di Roma al direttore generale di polizia, e per li due dipartimenti ai rispettivi prefetti. 13. Li detti stati dovranno indicare li religiosi, o religiose col nome loro, cognome, età, e luogo di nascita; dovranno altresì far menzione della loro qualità di religiosi, o di laici, di religiose, o converse, egualmente che del nome di religione, e del tempo della professione di ciascun individuo. [...] 16. Le leggi dell'impero non riconoscono più voti solenni monastici nelle persone dell'uno, e dell'altro sesso. TITOLO II. Della liquidazione delle pensioni dei religiosi, e religiose. 17. Li membri delle corporazioni suppresses, che sono nati nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, o che sono autorizzati a restarvi, riceveranno, incominciando dal 1. di luglio, anticipatamente, e di mese in mese una pensione annua, e vitalizia: cioè di 600 franchi per ogni religioso, e religiosa dell'età di anni sessanta compiti, e di 500 franchi per quelli al di sotto: di quattrocento franchi per i laici, o converse egualmente dell'età di sessant'anni; e di trecento franchi per quelli di un'età minore. 18. Si potrà accordare una pensione più forte ai generali, e procuratori generali degl'ordini. 19. Il referendario incaricato delle finanze sottoporrà senza indugio alla Consulta gli stati di liquidazione delle pensioni dei religiosi, e delle religiose. Rilascierà a ciascuno di loro un brevetto di pensione in conformità della tassa regolata negli stati debitamente approvati. 20. Il pagamento delle pensioni si farà in favore di ciascun religioso o religiosa all'esibizione del suo brevetto o della fede di sopravvivenza. [...] TITOLO IV. Del possesso da prendersi dei beni. 36. Tutti i beni mobili, e stabili dipendenti dalle corporazioni suppresses passeranno li 15 giugno prossimo all'amministrazione dei dominj in conformità del decreto imperiale delli 7 maggio corrente. 37. La consegna dei detti beni si farà ai preposti della detta amministrazione dai commissarj nominati in conformità degl'articoli precedenti. 38. Il direttore dell'amministrazione in cadaun dipartimento invigilerà, affinché ogni ricevitore dei dominj si trasferisca in detto giorno, e ne' seguenti in tutti i conventi per riceverli la consegna di detti beni. Esso distribuirà

membri delle corporazioni soppresse veniva garantita una pensione annua vitalizia, erogata mensilmente e calibrata sull'età anagrafica di religiosi e religiose. Veniva stabilito il pagamento dei debiti delle corporazioni soppresse con il tesoro pubblico, ma al tempo stesso si procedeva con la vendita all'incanto dei fondi, dei terreni e del bestiame di queste ultime. Allo stesso tempo, si procedeva con la raccolta di buona parte dell'oro, dell'argento e degli altri ornamenti preziosi delle sagrestie, messi a disposizione dei prefetti dei due dipartimenti, che avrebbero poi ulteriormente disposto in relazione ai bisogni del culto¹⁵². Per le opere d'arte di maggior pregio invece, si agì nel seguente modo: quelle presenti nel Dipartimento di Roma vennero trasportate al Museo Capitolino, mentre quelle presenti nel Dipartimento del Trasimeno, vennero trasferite presso Perugia o Spoleto¹⁵³.

Nel lavoro compiuto in circa un anno e mezzo di attività, la Consulta Straordinaria per gli Stati Romani riuscì – non senza difficoltà –, a dare un volto nuovo ai territori dell'ex Stato pontificio. In ottemperanza al proclama del 10 giugno 1809, il nuovo organismo aveva “preparato le basi” per proiettare i Dipartimenti di Roma e del Trasimeno verso una completa dipendenza dall'impero, al pari degli altri territori direttamente annessi. Lo stesso sistema dipartimentale, così come le prefetture, rappresentavano il compimento di quel processo volto alla creazione di un sistema amministrativo da un lato periferico, ma al tempo stesso

gl'impiegati superiori dell'amministrazione in modo, che ce ne sia uno almeno in cadun capo luogo di sotto prefettura ad effetto di porre in regola l'operazione, di risolvere provvisoriamente di concerto col sotto prefetto le difficoltà concernenti l'esecuzione, e di dare al sequestro di detti beni un moto uniforme. [...] TITOLO V. Degli argenti delle chiese, della vendita delle raccolte, e delle disposizioni relative ai bestiami. 47. Gli argenti delle chiese, e gli oggetti inservienti al culto saranno lasciati a disposizione e custodia del curato nei conventi, che sono incaricati dell'assistenza delle parrocchie. Ne sarà formato processo verbale fra il curato, ed il ricevitore dei dominj. 48. Riguardo agli altri conventi li preposti dell'amministrazione dei dominj faranno incassare nell'atto, che prenderanno possesso, tutti gli effetti di oro, e di argento inservienti all'uso di detti conventi, o alle cerimonie del culto, come altresì gli ornamenti preziosi delle sacristie. Trovandosi pietre buone, o false aderenti ai detti mobili, ovvero anche sitaccate, saranno pure descritte e poste nella medesima cassa, che sarà legata con spago, e munita di tre sigilli impressi sulla cera di spagna alle estremità delle legature. L'impressione del sigillo sarà descritta nel processo verbale. Sono eccettuate le custodie, e reliquiarij, che saranno trasportati nella chiesa parrocchiale. [...] 50. I prefetti faranno mettere da parte li sovra enunciati oggetti per esserne poi ulteriormente disposto pei bisogni del culto. [...] 52. I prefetti, e li direttori dell'amministrazione dei dominj daranno subito le necessarie disposizioni per la vendita delle raccolte dei beni non affittati. 53. Per quest'effetto le dette raccolte saranno vendute all'incanto: cioè la totalità per i fondi immediatamente coltivati dai conventi ed economicamente; e la parte riservata ai proprietarij, riguardo ai fondi e beni affittati a porzione de' frutti. [...]» *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie*, vol. IX, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1810. *Bollettino delle leggi n. 93. Ordine della Consulta per la suppressione de' conventi e case religiose, e pubblicazione del decreto Imperiale dei 7 maggio corrente, e di alcune leggi e decreti a ciò relativi*, pp. 147-183.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ *Ibidem*.

fortemente legato ad un potere centrale; un esperimento attuato e nella sostanza riuscito non soltanto nell'Italia centrale¹⁵⁴. Il 31 dicembre del 1810 rappresenta la data che segnò formalmente la fine del mandato della Consulta Straordinaria, la quale avrebbe lasciato – gradualmente, e a partire dall'anno successivo – alle prefetture e alle municipalità il controllo e l'amministrazione dei territori, secondo le disposizioni emanate ed entrate ormai in fase di consolidamento¹⁵⁵.

1.3.3 LA LIBERAZIONE DI PIO VII E LE DECISIONI DI VIENNA.

Come si era già anticipato, anche Pio VII, così come il suo predecessore, era stato costretto a lasciare Roma, spogliato di una sede e di un potere temporale che non erano riusciti a resistere allo strabordare dell'avanzata francese¹⁵⁶. Nei primi due anni, dopo essere passato per Firenze e poi Grenoble, il pontefice rimase confinato a Savona, in territorio ligure. Come se questo non fosse già abbastanza gravoso da sopportare, la sua prigionia fu resa ancora più complicata dal continuo scontro con l'imperatore¹⁵⁷. Con sempre maggiore insistenza infatti, Napoleone aveva esercitato continue pressioni affinché sua santità riconoscesse l'investitura canonica ai vescovi da lui nominati. Dinanzi al fermo diniego del vicario di Cristo, in parte motivato dal fatto di essere “orfano” dei cardinali a lui più vicini, il sovrano decise di convocare a Parigi un concilio (apertosi il 17 giugno 1811), dove sotto

¹⁵⁴ Cfr. L. ANTONELLI, *I prefetti dell'Italia napoleonica: Repubblica e Regno d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 16-17.

¹⁵⁵ Per una panoramica ulteriore sulla Consulta Straordinaria per gli Stati Romani e sull'amministrazione napoleonica si vedano: L. MADELIN, *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814*, Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1906; L. LONDEI, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa tra antico regime e restaurazione*, in *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, a cura di C. TORRISI, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 185-229; C. NARDI, *Napoleone e Roma: la politica della Consulta Romana*, École française de Rome, Roma, 1989; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Le istituzioni giudiziarie negli Stati romani nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Euroma La Goliardica, Roma, 1990.

¹⁵⁶ Si veda il paragrafo 1.3.1 del presente capitolo.

¹⁵⁷ Una “prima” occasione di conflitto, se per un solo istante vogliamo provare a cancellare tutto ciò che era già precedentemente avvenuto, possiamo riscontrarla nelle seconde nozze di Napoleone, celebrate il 2 aprile 1810 con la granduchessa Maria Luisa d'Asburgo-Lorena (1791-1847), figlia dell'imperatore Francesco I d'Austria (1768-1835). In questa occasione, ben tredici cardinali su ventisette (capeggiati proprio da Ercole Consalvi), si rifiutarono di partecipare alle nozze, mostrando il proprio sostegno e la propria fedeltà a Pio VII. Il loro diniego risiedeva nel fatto che l'invalidità del precedente matrimonio – contratto nel 1796 con Giuseppina di Beauharnais (1763-1814) – era stata dichiarata dal tribunale arcivescovile di Parigi, e non dal papa, massima autorità competente e giudice in materia di matrimoni sovrani. Per tutta risposta l'imperatore decise di privarli del loro titolo, dei rispettivi appannaggi e dislocarli in diversa città della Francia. Da qui la celebre definizione di “cardinali neri”, perchè privati della berretta cardinalizia di colore rosso e costretti a vestire come semplici sacerdoti. Su tema: H. WELSCHINGER, *Le divorce de Napoléon*, Plon, Paris, 1889; C. A. G. DE GRANDMAISON, *Napoléon et les Cardinaux noirs: 1810-1814*, Perrin, Paris, 1895; U. BESEGGHI, *I tredici cardinali neri*, Marzocco, Firenze, 1944.

la presidenza del cardinale Joseph Fesch, si riunirono centoquaranta vescovi provenienti dai territori soggetti al dominio francese. Nella seduta del 5 agosto successivo, l'assemblea decretò che, qualora il papa non avesse concesso l'istituzione canonica ai vescovi entro sei mesi dalla loro designazione, il diritto di ratificare le nomine sarebbe passato ai metropolitani:

«Suit la teneur des décrets proposes: PREMIER DÉCRET. Le Concile national est compétent pour statuer sur l'institution des Évêques, en cas de nécessité. SECOND DÉCRET. Article premier. – Conformément à l'esprit des canons, les archevêchés et évêchés ne peuvent rester, plus d'un an, vacants, pour tout délai. Dans cet espace de temps, la nomination, l'institution et la consecration devront avoir lieu. Art. 2. – L'Empereur sera supplié de continuer à nommer aux sièges vacants, conformément aux concordats, et les nommés per l'Empereur s'adresseront à N. S. P. le Pape pour avoir l'institution canonique. Art. 3. – Dans les six mois qui suivront la notification faite au Pape, par les voies d'usage, de la dite nomination, le Pape dennera l'institution canonique, conformément aux concordats. Art. 4. – Les six mois expirés sans que le Pape ait accordé l'institution, le Métropolitain, ou, à son défaut, le plus ancien évêque de la province conférerait l'institution. Art. 5. – Le present décret sera soumis à l'approbation de N. S. P. le Pape, et, à cet effet, Sa Majesté sera suppliée de permettre qu'une députation de six évêques se rende auprès de Sa Sainteté pour la prier de confirmer un décret, qui seul peut mettre un terme aux maux de l'Église de l'Empire français et du Royaume d'Italie»¹⁵⁸.

In virtù di quanto decretato dal concilio, una delegazione di cardinali (cinque e non sei, a dispetto di quanto inizialmente previsto: Antonio Dugnani, Aurelio Roverella, Giuseppe Maria Doria Panfili, Alphonse-Hubert de Latier de Bayanne e Fabrizio Ruffo) portò il documento all'attenzione di Pio VII. Quest'ultimo, probabilmente a causa della debolezza fisica e del logoramento portato dalla prigionia, accettò il decreto presentatogli, con il Breve *Adunque* (20 settembre 1811).

Non mancò tuttavia, di apportare alcune aggiunte al documento. Nello specifico rimarcò che l'istituzione fatta dai metropolitani o dai vescovi più anziani avvenisse in virtù della facoltà concessa dalla Santa Sede. L'istituzione doveva dunque avvenire in nome del papa, e lo stesso vescovo designato doveva prestare la professione di fede e il giuramento di obbedienza verso la Santa Sede¹⁵⁹. L'imperatore trovò inaccettabili le ulteriori condizioni poste dal Chiaramonti, il quale mostrava una resistenza e una perseveranza – anche da prigioniero – fuori dal comune. All'inizio del 1812, Bonaparte ruppe definitivamente le trattative: richiamati i porporati inviati a Savona, ribadì che da quel momento in avanti non

¹⁵⁸ A. RICARD, *Le Concile national de 1811. D'après les papiers inédits du cardinal Fesch conservés aux archives de l'archevêché de Lyon*, E. Dentu Éditeur, Paris, 1894, pp. 260-262.

¹⁵⁹ In tal senso: *I destini di Roma*, in *La Civiltà Cattolica*, Anno vigesimosettimo, Serie IX, Vol. XII, quaderno n. 636, Luigi Manuelli Libraio, Firenze, 1876, pp. 656-657; K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, op. cit., pp. 131-132.

soltanto avrebbe considerato abrogati i concordati stipulati in precedenza, ma che lo stesso pontefice non sarebbe più stato coinvolto nelle nomine dei vescovi¹⁶⁰.

Da lì a pochi mesi, nel marzo 1812 – già concentrato su quella che sarebbe stata la disastrosa campagna di Russia – il “piccolo diavolo” ordinò il trasferimento del successore di Pietro da Savona al castello di Fontainebleau; un luogo più vicino a Parigi e considerato maggiormente sicuro contro eventuali tentativi di liberazione. Per una volta però, il destino sembrava favorire il papa, dopo tre anni di privazioni e sofferenze. La disastrosa impresa militare contro lo zar Alessandro I (1777-1825), costrinse l'imperatore ad un veloce ritorno in patria, dove tentò di ricucire i rapporti con il rappresentante del potere spirituale, piegandolo ancora una volta al suo volere. Dopo diversi giorni di confronto, Pio VII accettò di firmare un progetto per una nuova Convenzione tra la Francia e la Santa Sede (25 gennaio 1813), che Napoleone fece subito pubblicare come un nuovo concordato:

«Concordato tra S. M. l'Imperatore e Re, e S. S. Pio VII, firmato a Fontainebleau il 25 gennaio 1813.

S. M. l'imperatore e re, e sua santità volendo porre un fine alle vertenze che sono state tra loro, e provvedere alle difficoltà sopravvenute circa molti affari della chiesa, sono convenuti negli articoli seguenti, che dovranno servir di base ad un aggiustamento definitivo.

Art. 1. S. S. eserciterà il pontificato in Francia e nel regno d'Italia nell'istessa maniera e colle medesime forme che i suoi predecessori.

2. Gli ambasciatori, ministri, incaricati d'affari delle potenze presso il santo padre, e gli ambasciatori, ministri, o incaricati d'affari che il papa potrebbe avere presso le potenze estere, godranno delle immunità e privilegi, de' quali godono i membri del corpo diplomatico.

3. I dominj o beni stabili che il santo padre possedeva, e che non sono alienati, saranno esenti da ogni specie d'imposizioni; saranno amministrati da' suoi agenti o incaricati d'affari. Quelli che si trovassero alienati, saranno rimpiazzati sino alla somma di due milioni di franchi di rendita.

4. Dentro i sei mesi che seguiranno la notificazione, secondo l'uso, della nomina dell'imperatore agli arcivescovadi e vescovadi dell'Impero e del Regno d'Italia, il papa darà l'istituzione canonica conformemente ai concordati e in virtù del presente Indulto. La previa informazione sarà fatta dal metropolitano. Spirati i sei mesi senza che il papa abbia accordata l'istituzione, il metropolitano, e in di lui mancanza, oppure se si tratta del metropolitano, il vescovo più anziano della provincia procederà alla istituzione del vescovo nominato, di modo che una sede non resti mai più di un anno vacante.

5. Il papa nominerà, sia in Francia, sia nel regno d'Italia, a dieci vescovadi, i quali saranno ulteriormente fissati di concerto.

6. I sei vescovadi suburbani saranno ristabiliti; saranno di nomina del papa. I beni attualmente esistenti saranno restituiti, e si prenderanno delle misure per i beni venduti. Alla morte de' vescovi di Anagni e di Rieti, le loro diocesi saranno riunite ai detti sei vescovadi, in conformità dell'accordo che avrà luogo tra S. M. e il S. P.

7. Riguardo ai vescovi degli stati romani assenti dalle loro diocesi per le circostanze, il santo padre potrà esercitare in loro favore il suo diritto di dare dei vescovadi *in partibus*. Sarà loro assegnata una pensione uguale alla rendita di cui godevano, e potranno essere rimessi nelle sedi vacanti sia dell'Impero, sia del regno d'Italia.

¹⁶⁰ *Ibidem.*

8. Sua maestà e sua santità si concentreranno in tempo opportuno su la riduzione da farsi, se vi è luogo, ai vescovati della Toscana e del paese di Genova: l'istesso pei vescovadi da stabilirsi in Olanda e nei dipartimenti anseatici.
 9. La propaganda, la penitenzieria, gli archivi saranno stabiliti nel luogo del soggiorno del santo padre.
 10. Sua maestà rimette nella sua grazia i cardinali, i vescovi, i preti, i laici che hanno incorsa la sua disgrazia per ragione degli avvenimenti attuali.
 11. Il santo padre s'induce alle disposizioni suddette in considerazione dello stato attuale della chiesa, e nella fiducia ispiratagli da sua maestà ch'essa accorderà la sua potente protezione ai numerosi bisogni che ha la religione nei tempi in cui viviamo.
- NAPOLÉON. PIUS S. S. VII. Fontainebleau, le 25 janvier 1813»¹⁶¹.

Un comportamento simile a quello tenuto per l'accordo del 1801. Tuttavia, se dodici anni prima il testo del Concordato aveva trovato il consenso – almeno da un punto di vista formale – di entrambe le parti (salvo poi l'arbitraria e scorretta aggiunta degli articoli organici per mano francese), adesso la situazione si presentava ancora più “infima”. Di fatto l'imperatore si servì di un semplice progetto, di un mero accordo preliminare, pubblicandolo come un concordato perfettamente concluso¹⁶². Lo stesso Pio VII tornò immediatamente sui suoi passi, ritrattando e dichiarando nullo quanto sottoscritto a Fontainebleau il 25 gennaio. Lo avrebbe fatto con la delicatezza e la fermezza che lo avevano accompagnato sino a quel momento, scrivendo al suo carceriere – ormai vicino alla capitolazione – una lunga lettera il 24 marzo 1813:

«MAESTÀ. Per quanto costi al nostro cuore la confessione che siamo per fare a Vostra Maestà, non meno che il disgusto ch'ella possa forse concepirne, il timore dei giudizi divini, ai quali siamo put troppo vicini per la nostra avanzata età, e per la cadente nostro salute, dee renderci superiori ad ogni altra considerazione, e a tutte le angosce che proviamo in questo momento. Costretti dai nostri doveri, con quella sincerità e franchezza, che convengono alla nostra dignità e al nostro carattere, significhiamo alla Maestà Vostra, che fino dal giorno 25 gennaio, in cui segnammo gli articoli, che dovevano servir di base a quel trattato definitivo, di cui vi si fa menzione, i più grandi rimorsi e il più vivo pentimento hanno continuamente lacerato l'animo nostro, che non ha più riposo nè pace.

Noi conoscemmo subito (ed una seria e continua meditazione ce lo ha fatto ogni giorno più conoscere) lo sbaglio, a cui ci trascinò il desiderio di terminare la più presto possibile le vertenze insorte sugli affari della Chiesa, e quello ancora di compiacere Vostra Maestà.

Una sola considerazione temperava alquanto il nostro cordoglio, quella cioè, che il male da noi fatto alla Chiesa con quella sottoscrizione avrebbe potuto emendarsi nel successivo atto del definitivo accomodamento. Ma il nostro dolore crebbe poi a dismisura, allorché con nostra sorpresa, malgrado il concerto preso con Vostra Maestà, vedemmo pubblicati colle stampe, e

¹⁶¹ Il testo del concordato, riportato in lingua francese con accanto il testo in italiano, è contenuto in: *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennaio 1813 al 30 giugno 1813. N. ° 1 al N. ° 15*, Stamperia Reale, Milano, 1813. Nello specifico: *Bollettino delle leggi n. 7. (N. 55.) Decreto con cui si prescrivono alcune discipline da osservarsi dipendentemente dal concordato stipulato a Fontainebleau il 25 gennaio 1813*, pp. 179-180.

¹⁶² Per un ulteriore approfondimento sul punto: L. PASZTOR, *Per la storia del «Concordato» di Fontainebleau*, in AA.VV., *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri*, vol. II, Editrice Antenore, Padova, 1963, pp. 597-606; D. ARRU, *Dai concordati al cesaropapismo nell'Europa napoleonica*, in *La Chiesa e l'Europa*, a cura di G. LEZIROLI, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 181-202.

col titolo di Concordato que' medesimi articoli, che non erano che base di un accomodamento futuro. Gemendo amaramente nel nostro cuore per l'occasione di scandalo da noi data alla Chiesa informata con tale pubblicazione del loro contenuto, e convinti della necessità di ripararlo, noi ci trattenemmo con infinita pena dal manifestare subito i nostri sentimenti e i nostri reclami, per la sola considerazione di procedere colla maggiore prudenza, e non precipitar nulla in affare di tanto rilievo. [...].

Come potremmo noi parimente ammettere un regolamento così sovversivo della divina costituzione della Chiesa di Gesù Cristo, il quale ha stabilito il Primato di Pietro e dei suoi successori, come lo è quello di sottomettere la nostra potestà a quella del Metropolitan, e permettere, che questo possa istituire quei nominati, che il Sommo Pontefice nei varii casi e circostanze avesse creduto nella sua saviezza di non istituire, rendendo in tal modo giudice e riformatore della condotta del Supremo Gerarca chi gli è inferiore nella gerarchia, e gli deve sommissione e ubbidienza? [...].

Noi non possiamo nemmeno dissimulare, che la nostra coscienza ci rimprovera ancora di non avere nei suddetti articoli avuta ragione alcuna di quei diritti sui domini della Santa Sede, che il nostro ministero e i giuramenti da noi pronunciati nell'assunzione al Pontificato, ci obbligano a mantenere, rivendicare e preservare [...].

Per questi ed altri gravissimi motivi, che riguardano gli accennati ed altri articoli, segnatamente il V del foglio del 25 gennaio, e che, per non trattenere troppo lungamente Vostra Maestà, tralasciamo di qui esporre, i nostri indeclinabili doveri non ce ne permettono assolutamente la esecuzione.

Noi conosciamo pienamente la forza e le obbligazioni delle convenute stipulazioni, ma conosciamo ancora, che quando queste si trovano in opposizione colle divine istituzioni, e co' nostri doveri, ceder devono alla forza di un'obbligazione di un ordine superiore, che ne vieta e ne rende illecita l'osservanza.

Nell'atto stesso però che noi adempiamo all'indispensabile obbligo di dichiararlo a Vostra Maestà, ci facciamo anche una viva premura di significarle, che siamo pronti, anzi desideriamo vivamente di venire sollecitamente a quel definitivo accomodamento con Vostra Maestà di tutte le vertenze insorte, il quale si trova riserbato negli articoli medesimi, sopra altre basi però, che siano coi nostri doveri. [...].

Supplichiamo Vostra Maestà di accogliere questi nostri sensi con quella stessa effusione di cuore, colla quale noi glieli abbiamo esposti. Noi la preghiamo per le viscere di Gesù Cristo di consolare il nostro cuore, che niente più brava, che di venire a quella conciliazione, ch'è sempre stata l'oggetto de' nostri voti. Noi la preghiamo di considerare di quanta gloria sarà per Vostra Maestà, di quanto vantaggio ancora ai suoi Stati la conclusione di un accomodamento, che dia una vera pace alla Chiesa, e che possa essere stabilmente mantenuto anche dai nostri successori.

Porgiamo i più ardenti voti a Dio, acciò si degni egli stesso diffondere sopra la Maestà Vostra la copia delle sue celebri benedizioni.

Fontainebleau, 24 marzo 1813.

PIUS P. P. VII»¹⁶³.

¹⁶³ Il testo integrale, contenente la ritrattazione di Pio VII è rinvenibile in: *Storia di Pio VII scritta da Alexis François Artaud de Monter e tradotta dal Cav. Ab. Cesare Rovida*, vol. II, Giovanni Resnati Librajò, Milano, 1838, pp. 211-214. Tuttavia è doveroso precisare – per stessa ammissione del traduttore – che il testo della lettera è stato attinto dalle memorie del cardinale Bartolomeo Pacca. Il confronto effettuato lo conferma. Nello specifico: *Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia e della prigionia nel forte di S. Carlo in Fenestrelle del Cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui medesimo, e divise in tre parti*, terza edizione, tomo II, Pei tipi di Annesio Nobili, Pesaro, 1830, pp. 67-72. Ulteriori considerazioni sul concordato, con in appendice la dichiarazione scritta da Pio VII appena tre giorni dopo la sottoscrizione del 25 gennaio 1813, sono contenute in: L. PASZTOR, *Per la storia del «Concordato» di Fontainebleau*, in AA.VV., *Chiesa e Stato nell'Ottocento*, op. cit., pp. 597-606.

Napoleone non tenne conto delle rimostranze di Pio VII, e nemmeno dell'invito di quest'ultimo ad intavolare nuove trattative, contenuto nella stessa lettera. Non sarebbe stato neanche possibile, dato il veloce capovolgimento degli eventi. Nello stesso castello di Fontainebleau, l'11 aprile 1814, l'imperatore avrebbe firmato la sua abdicazione, avviandosi all'esilio sull'isola d'Elba.

Neanche la gloriosa parentesi dei cento giorni avrebbe cambiato il suo destino, con la definitiva uscita di scena a seguito della battaglia di Waterloo (18 giugno 1815). Il 23 gennaio 1814 impartì l'ordine di liberare il pontefice¹⁶⁴, o meglio di trasferirlo nuovamente a Savona, probabilmente per il timore che la sua liberazione avvenisse ad opera degli eserciti alleati. Il Chiaramonti lasciò poi il territorio ligure intorno al 19 marzo, giungendo a Roma il 24 maggio successivo. Ad acclamarlo trovò quella stessa folla che cinque anni prima, nel cuore della notte, non si era neanche accorta della sua partenza forzata. Durante l'effimero ritorno di Bonaparte – stante l'invasione dei territori pontifici da parte di Gioacchino Murat – il pontefice trovò riparo prima a Genova, poi successivamente a Torino, presso Vittorio Emanuele I di Savoia (1759-1824). Il meritato e definitivo ritorno nella città eterna si concretizzò il 7 giugno 1815¹⁶⁵.

Mentre gli eserciti alleati si organizzavano per eliminare definitivamente la minaccia napoleonica, le attenzioni degli Stati e dei rispettivi governanti si concentravano sulle decisioni che sarebbero state prese nel Congresso di Vienna (1814-1815), chiamato a ridisegnare gli equilibri del nuovo assetto europeo¹⁶⁶. Già nella pace firmata a Parigi il 30

¹⁶⁴ *Storia di Pio VII scritta da Alexis François Artaud de Monter e tradotta dal Cav. Ab. Cesare Rovida*, vol. II, op. cit., pp. 231-238.

¹⁶⁵ Cfr. R. BELVEDERI, *Il papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenze del Congresso di Vienna*, op. cit., pp. 106-107.

¹⁶⁶ Non essendo questa la sede opportuna per trattare in maniera esaustiva le dinamiche che accompagnarono l'intera durata del Congresso, ci si limiterà a segnalare le decisioni riguardanti i territori dello Stato pontificio. Sul Congresso di Vienna, in chiave generale e non, la bibliografia è vastissima, tra cui: P. VERGANO, *Analisi ragionata del Congresso di Vienna*, 2 voll., Stamperia Pagano, Genova, 1818; G. G. GERVINUS, *La Restaurazione e il trattato di Vienna*, Corona e Caimi, Milano, 1864; D. RAMÉE, *Le Congrès de Vienne 1814 et 1815. Histoire de l'origine, de l'action et de l'anéantissement des traités de 1815*, Reinwald, Paris, 1866; I. RINIERI (a cura di), *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del congresso di Vienna (1814-1815). Ricavata dall'Archivio Segreto Vaticano, corredata di sommarii e note, preceduta da uno studio storico sugli stati d'Europa e da un diario inedito del M.se di San Marzano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1903; G. GIGLI, *Il Congresso di Vienna: 1814-1815*, Sansoni, Firenze, 1938; G. SCIPIONE, *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, Barbera Editore, Firenze, 1940, pp. 11-45; R. ALBRECHT-CARRIÉ, *Storia diplomatica dell'Europa dal Congresso di Vienna ad oggi*, Cappelli, Bologna, 1964; A. ROVERI (a cura di), *La missione Consalvi e il Congresso di Vienna. I serie: 1814-1830*, 3 voll., Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1970-1973; J. A. DE SÉDOUY, *Le Congrès de Vienne. L'Europe contre la France 1812-1815*, Perrin, Paris, 2003; A. DELLA NEBBIA, *La diplomazia dei cento giorni: Napoleone e il Congresso di Vienna*, Data Ufficio, Roma, 2006; M. JARRETT,

maggio 1814, all'art. 32, si faceva riferimento al fatto che nel giro di due mesi si sarebbe tenuta a Vienna una riunione dei plenipotenziari europei, per dare una definitiva attuazione agli accomodamenti già intavolati a Parigi: «32. Nel termine di due mesi, tutte le Potenze che furono impegnate nella presente guerra, manderanno de' plenipotenziarj a Vienna per regolare in un Congresso generale gli accomodamenti che debbono compiere le disposizioni del presente trattato»¹⁶⁷.

Nel castello di Schönbrunn, l'apertura formale dei lavori si ebbe il 22 settembre 1814, per durare sino al 10 giugno dell'anno successivo. Come ha evidenziato Gemma Scipione, in un lavoro pubblicato nel 1940, era dai tempi di Westfalia che l'Europa non vedeva una tale assemblea diplomatica, chiamata questa volta a ridisegnare la cartina geografica del continente e a gettare le basi per le future relazioni diplomatiche¹⁶⁸. Vi parteciparono: per l'Austria l'imperatore Francesco I e il principe Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg (1773-1859); per la Russia lo zar Alessandro I Romanov (1777-1825), il quale pur coadiuvato dal conte Karl Vasil'evic Nessel'rode (1780-1862) e dal conte Andrey Kirillovich Razumoffsky (1752-1836), fu il sovrano che più di tutti prese parte attiva ai lavori. Per la Gran Bretagna Arthur Wellesly, I duca di Wellington (1769-1852) e Robert Stewart, II marchese di Londonderry (1769-1822), noto anche con il titolo di Lord Castlereagh; per la Francia il principe Charles-Maurice de Talleyrand-Périgold (1754-1838) e Emmerich Joseph Wolfgang Heribert, duca di Dalberg (1773-1833). Per la Prussia il re Federico Guglielmo III (1770-1840), accompagnato dal principe Karl August von Hardenberg (1750-1822) e dall'ambasciatore prussiano a Vienna Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Per la Spagna e il Portogallo, rispettivamente il marchese Don Pedro Gómez Labrador (1755-1852), e il conte di Palmella Pedro de Sousa Holstein (1781-1850). Per la Svezia il conte Carl Löwenhielm (1772-1861). Questi i principali rappresentanti delle

The Congress of Vienna and its legacy: war and great power diplomacy after Napoleon, I.B. Tauris, London-New York, 2013; T. LENTZ, *Le congrès de Vienne. Une refondation de l'Europe 1814-1815*, Perrin, Paris, 2013; M. SORESINA, *L'età della Restaurazione, 1815-1860. Gli Stati italiani dal Congresso di Vienna al crollo*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, pp. 9-24.

¹⁶⁷ *Trattato di pace fra sua Maestà l'Imperatore d'Austria Re d'Ungheria e di Boemia ed i suoi alleati con S. M. il Re di Francia e di Navarra conchiuso a Parigi li 30 maggio 1814*, Giuseppe Paganino, Parma, 1814, p. 14. È bene precisare che nello stesso giorno, nello stesso momento e secondo le medesime condizioni, analoghi trattati di pace vennero sottoscritti tra la Francia e la Russia, tra la Francia e la Gran Bretagna, e tra la Francia e la Prussia. L'elenco dei rappresentanti e dei firmatari è contenuto nella fonte richiamata, scelta per l'utilizzo della lingua italiana (pp. 4-5 degli articoli addizionali al trattato di pace conchiuso a Parigi li 30 maggio 1814).

¹⁶⁸ Cfr. G. SCIPIONE, *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, op. cit., p. 13.

maggiori potenze¹⁶⁹, cui bisogna menzionare, per i territori italiani, il marchese di San Marzano Filippo Antonio Asinari (1767-1828), il primo ministro del Granducato di Toscana Neri Corsini (1771-1845), e il cardinale Ercole Consalvi per la Santa Sede.

Quest'ultimo, dopo l'esilio trascorso a Reims – dove era stato confinato dal 13 giugno 1810 per essersi opposto al secondo matrimonio di Bonaparte – era riuscito a raggiungere il pontefice a Fontainebleau il 18 febbraio 1813, dopo la “stipula” del nuovo concordato. A seguito della ritrattazione del 24 marzo, Bonaparte relegò il cardinal Consalvi (ritenuto tra i maggiori responsabili della lettera di Pio VII) in un luogo ancora più lontano: Béziers. Qui l'ex Segretario di Stato rimase dal 9 febbraio al 20 aprile 1814, quando la notizia della liberazione del santo padre, ormai sulla strada del ritorno verso Roma, lo convinse a partire¹⁷⁰. Incontratosi con Pio VII a Rimini l'8 maggio e riottenuta la carica di Segretario di Stato nello stesso mese, fu incaricato di rappresentare gli interessi della Chiesa al Congresso di Vienna.

Egli era perfettamente consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato, a causa delle preoccupazioni generate dalla sua lucidissima percezione degli eventi. Come già aveva fatto la rivoluzione, anche gli anni dell'epopea napoleonica avevano completamente stravolto lo scenario europeo. In ragione di ciò era impossibile pensare ad un cieco ritorno al passato, anche nell'ambito dei rapporti tra la Chiesa e gli altri Stati. Come scrisse da Vienna al cardinale Bartolomeo Pacca in una lettera del 1° febbraio 1815: «la Rivoluzione, bisogna persuaderlo, ha fatto nel mondo morale quello che il diluvio fece nel mondo fisico»¹⁷¹.

L'atteggiamento mantenuto prima e durante i mesi del Congresso, mirava in primo luogo al recupero e al mantenimento dei territori pontifici, al fine di un ristabilimento

¹⁶⁹ Queste le figure principali, anche se non mancarono diversi avvicendamenti e sostituzioni. Ad esempio il duca di Wellington, che nel febbraio del 1815 lasciò la capitale austriaca per affrontare Bonaparte, venne sostituito da Richard Le Poer, conte di Clancarty (1767-1837). Bisogna poi considerare le delegazioni degli Stati minori, come quelle in rappresentanza dei Paesi Bassi e Nassau, della Danimarca, della Baviera, della Sassonia e molti altri principati tedeschi. Una ricostruzione esaustiva dei maggiori protagonisti è contenuta in: V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 31-65. Meno esaustiva, ma abbastanza lineare la ricostruzione in: G. SCIPIONE, *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, op. cit., pp. 13-14.

¹⁷⁰ Cfr. A. ROVERI, *La Santa Sede tra Rivoluzione francese e Restaurazione. Il Cardinale Consalvi 1813-1815*, La Nuova Italia, Firenze, 1974, pp. 3-16.

¹⁷¹ ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242, b. 390, n. 219.

completo del potere temporale di sua santità, considerato indispensabile¹⁷². Non si poteva essere troppo ottimisti, neanche dinanzi alla definitiva eclissi napoleonica: la paura più forte veniva dall'Austria e dal regno di Napoli, desiderosi di estendere i propri territori rispettivamente verso sud e verso nord. Dall'altro lato, il Consalvi mirava alla strenua difesa delle decisioni e dei provvedimenti adottati da Pio VII, a partire dalla stipula del Concordato del 1801 (di certo non quello del 1813, immediatamente rinnegato).

Un atteggiamento quest'ultimo, che si scontrava ad esempio con le pretese della delegazione francese, intenta a dichiarare l'accordo del 1801 non sussistente, poiché stipulato da un'autorità illegittima (annullando dunque la circoscrizione delle diocesi attuata in Francia nel 1802, la nomina dei vescovi nominati da Bonaparte, le dimissioni dei vescovi rese in virtù dello stesso provvedimento, e chiedendo il ritorno degli stessi vescovi non dimissionari). Il Segretario di Stato aveva carpito sin da subito la strategia dei delegati di Luigi XVIII, come infatti ribadì in un dispaccio inviato da Vienna al cardinale Pacca, in data 17 settembre 1814, dopo il periodo trascorso a Parigi:

«Creda V. E. che il piano dei vescovi e della Corte (il re, il conte d'Artois, i ministri ed altri me lo hanno detto in precisi termini più di una volta) è che Nostro Signore abbia l'aria che, nel fare non meno il Concordato che tutto il resto che ha fatto in appresso, non è mai stato libero; da che essi ricavano poi grandi conseguenze, che son ben facili ad immaginarsi. Io ho sempre risposto che altro è che il papa abbia fatto tali cose con dispiacere, e che avrebbe voluto non essere nella necessità di farle per evitare i più grandi mali della religione, e poterla ristabilire in Francia, e distinguere lo scisma; altro che non sia stato libero. [...] Ora prego V.E. di riflettere che, col desiderarsi che il Santo Padre proceda come da sé a rimettere le cose com'erano prima, si può benissimo aver in vista di fargli confessare col fatto che non l'altrui preghiera, ma il proprio sentimento lo muove appena si trova libero a subito disfare ciò che ha fatto allora. Non ho il tempo di sviluppare tutta questa materia, ma a V. E. basta un cenno per comprendere che da un primo passi si progredirà facilmente ad un altro»¹⁷³.

Mentre i rappresentanti di Luigi XVIII, così come gli ambienti più reazionari della Curia sognavano un ritorno al passato, con l'annullamento dell'accordo del 1801 e la restituzione dei beni nazionalizzati a partire dalla bufera rivoluzionaria, il Consalvi capì meglio di chiunque altro che sarebbe stata una scelta azzardata. Proprio l'accordo siglato con il Bonaparte, orfano ormai del suo principale fautore, poteva rappresentare uno strumento volto a rafforzare l'autorità di Roma sulle altre chiese nazionali. Anche una ritrattazione

¹⁷² Come ribadito anche nell'opera di ampio respiro scritta da Roberto Regoli: «A livello generale il Consalvi non vuole trattative sui punti essenziali ritenuti immutabili. Vuole che si faccia la voce forte e si lasci prendere l'iniziativa all'altra parte, avendo così la possibilità di dare la negativa, senza doverla subire». R. REGOLI, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, p. 367.

¹⁷³ Il dispaccio è contenuto in: A. ROVERI (a cura di), *La missione Consalvi e il Congresso di Vienna*, vol. 1, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1970, p. 475. Il testo è riportato anche in: R. REGOLI, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, op. cit., p. 367.

dell'accordo non avrebbe privato sua santità della possibilità di intervenire, laddove necessario, sulle chiese delle altre nazioni europee; un primo passo verso il successo dell'ultramontanismo, in un crescente e ritrovato legame tra trono e altare¹⁷⁴.

Anche con l'Austria non mancarono i contrasti. Come anticipato precedentemente, le Legazioni del nord Italia rappresentavano una "carta" delicata ed ambita, a cui Francesco I avrebbe difficilmente rinunciato in caso di mancato soddisfacimento sullo scacchiere europeo. Tra l'altro l'imperatore d'Austria, sembrava voler proseguire sulla strada del modello giurisdizionalistico dello zio Giuseppe II d'Asburgo-Lorena (1741-1790); un atteggiamento che di certo non semplificava le cose. D'altra parte però, il principe Klemens Wenzel Lothar von Metternich capiva la necessità di mantenere buoni i rapporti con Roma, ottimo alleato per l'influenza e il legame generato tra gli strati più bassi della popolazione e sulle masse contadine¹⁷⁵.

Per il Consalvi la strategia migliore era mantenere salde le prerogative per la ricostituzione dello Stato pontificio, senza addentrarsi nelle principali decisioni del Congresso, da lasciare alle maggiori potenze europee. Per lo spirito della Santa Sede non era confacente esprimere una posizione su questioni che in un senso o in un altro avrebbero provocato dissidi e malumori a livello internazionale, anche se non si poteva nascondere come il papa fosse un sovrano temporale a tutti gli effetti. Restare dunque cauti per ottenere il risultato più importante¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Non bisognava, secondo il Consalvi, polemizzare ulteriormente per la situazione francese. Era necessario mantenere in vita il Concordato del 1801 (ed infatti così avvenne, sino alla già citata *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*). Inoltre, anche se Luigi XVIII, con la carta del 4 giugno 1814 aveva concesso una piena libertà di culto e introdotto la libertà di stampa, aveva al tempo stesso ribadito che la religione cattolica, apostolica e romana era la religione dello Stato. La carta *octroyée* si apriva con un ampio preambolo: «La Divina Provvidenza col richiamarci nei nostri Stati dopo una lunga assenza, ci ha imposto dei grandi obblighi. La pace era il primo bisogno dei nostri sudditi: ce ne siamo occupati senza indugio; e questa pace tanto necessaria alla Francia come al resto dell'Europa è firmata. Una carta costituzionale era richiesta dall'attuale stato del Regno; noi l'abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benché l'autorità tutta intera risiedesse in Francia nella persona del Re, i nostri predecessori non avevano esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi [...]». Sulla religione, si ribadiva: «[...] Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione. Art. 6 – Tuttavia la religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato». Per i frammenti della carta *octroyée* si vedano: P. CASANA – N. NADA (a cura di), *L'età della Restaurazione. Reazione e Rivoluzione in Europa (1814-1830)*, Loescher, Torino, 1981, p. 40; A. SAIITA, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 577-584.

¹⁷⁵ Cfr. V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, op. cit., p. 132.

¹⁷⁶ Una buona panoramica di tale atteggiamento e delle frizioni in seno al Congresso è contenuta in: G. MÜLLER, *Il Card. Consalvi diplomatico della Santa Sede*, in *Rivista internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 101, fasc. 385 (gennaio 1925), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 3-16; V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, op. cit., pp. 134-135.

Nonostante le difficoltà, le enormi capacità diplomatiche del cardinale, unite alla logica dell'equilibrio e della legittimazione (elementi cardine della restaurazione o, come sostenuto da molti, della ristrutturazione)¹⁷⁷, permisero alla Santa Sede di ottenere un ottimo risultato. L'art. 103 del trattato finale, recante la data del 9 giugno 1815, riconsegnava allo Stato pontificio l'area delle Marche, con Camerino e le rispettive dipendenze, nonché il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, le due *enclaves* situate nei territori del regno di Napoli, che nel giro di un anno sarebbe diventato il regno delle Due Sicilie. E poi ancora, si riottenevano finalmente le Legazioni di Ravenna, Bologna, e Ferrara, eccezione fatta per la parte di territorio situata sulla riva sinistra del fiume Po. L'Austria tuttavia conservava il diritto di mantenere delle guarnigioni nelle piazze di Ferrara e di Comacchio:

«Art. CIII. Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne, et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

S. M. Impériale et Royale Apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Comacchio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'art. XVI du Traité de Paris, du 30 mai 1814.

Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu legal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la Cour de Roma et celle de Vienne»¹⁷⁸.

Secondo Adolfo Omodeo, questo stesso atteggiamento si sarebbe riproposto con conseguenze negative nei decenni successivi, in merito alle questioni legate Risorgimento italiano: da un lato le aspirazioni italiane e volontà di dar vita ad uno Stato unitario, dall'altro il duplice e scomodo ruolo del pontefice, come capo della cristianità ma soprattutto sovrano temporale. Cfr. A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione*, op. cit., p. 444.

¹⁷⁷ Anche se alcuni storici – appare giusto sottolinearlo – tendono a stigmatizzare l'utilizzo del termine restaurazione. È il caso di Narciso Nada, secondo il quale l'utilizzo della parola ristrutturazione è da considerarsi più opportuno. Una differenza a suo dire sostanziale. Parlare di restaurazione rischierebbe di rendere riduttivo il lavoro dei rappresentanti diplomatici impegnati a Vienna, facendo pensare ad un fallimentare tentativo di cancellare l'eredità del trentennio rivoluzionario e napoleonico. La parola ristrutturazione risulterebbe più idonea per enfatizzare il tentativo di recuperare i vecchi ideali e le vecchie istituzioni, coniugati però alle dinamiche e ai bisogni delle nuove necessità europee. Solo così si riuscirebbe a dare un senso compiuto alle disposizioni e ai nuovi assetti introdotti dal Congresso di Vienna. In tal senso: N. NADA, *La restaurazione in Europa*, in *La Storia*, a cura di N. TRANFAGLIA – M. FIRPO, vol. VIII, Utet, Torino, 1986, pp.1-5; D. CARPANETTO ET ALII, *La Storia. Dalle grandi Rivoluzioni alla Restaurazione*, op. cit., pp. 510.

¹⁷⁸ Tra le più complete ed esaustive fonti per la consultazione degli atti riguardanti il Congresso di Vienna: L. CHODZKO COMTE D'ANGEBERG, *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 précédés et suivis des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique par M. Capéfigue*, vol. 2, Amyot – Éditeur des archives diplomatique, Paris, 1864, p. 1428.

Unico neo – se così vogliamo definirlo dopo tale risultato – fu la perdita definitiva di Avignone e del Contado Venassino, che in realtà già la Pace di Parigi del 30 maggio 1814 aveva attribuito alla Francia (art. 3, punto 8)¹⁷⁹.

1.4 L'AVVIO DELLA SECONDA RESTAURAZIONE.

1.4.1 I PROVVEDIMENTI DEL BIENNIO 1814-1815.

Con il ritorno del pontefice – il quale per ben due volte aveva fatto il suo ingresso nella città eterna – e la vittoria diplomatica ottenuta in Austria, inizia la Seconda Restaurazione dello Stato pontificio. Una situazione che si ripropone, dopo la prima esperienza verificatasi all'indomani della Repubblica romana. In quell'occasione Barnaba Chiaramonti faceva il suo ingresso a Roma come *Pius VII*, provvedendo in brevissimo tempo alla nomina di Ercole Consalvi a capo della Segreteria di Stato. Quattordici anni dopo l'evento si ripeteva, con gli stessi protagonisti ed uno scenario che sembrava simile. In realtà però, il quadro che si palesava era molto più complesso di quanto potesse sembrare. L'annessione diretta all'impero francese – esperienza che in diverse varianti aveva accomunato buona parte dell'Italia – era durata cinque anni, generando cambiamenti ben più incisivi rispetto alla fragile esperienza giacobina¹⁸⁰.

Per tale ragione, già prima del definitivo ritorno di sua santità a Roma, erano stati mossi i primi passi per una transitoria riorganizzazione dello Stato, come ribadito nella Bolla *Gratiarum Actio Deo omnipotenti facta* del 4 maggio 1814:

«Gratiarum actio Deo omnipotenti facta pro felici reditu ad sanctam Sedem post immeritam, indignamquediū perpassam captivitatē, et creatio commissionis status temporarie praepositae regimini status Ecclesiastici.

Pius PP. VII.

A'suoi amatissimi sudditi

§ 1. Il trionfo della misericordia divina è ormai compiuto sopra di Noi. Strappati con violenza inaudita dalla Nostra sede pacifica, dal seno de' Nostri amatissimi sudditi, e stracinati di una in altra contrada, siamo stati condannati a gemere tra le forze, quasi cinque anni. Noi abbiamo versato nella Nostra prigione lacrime di dolore primieramente per la Chiesa alla Nostra cura

¹⁷⁹ «[...] La Francia rinuncia a tutti i diritti di sovranità, di supremazia e di possesso sopra tutti i paesi e distretti, città e luoghi qualunque situati fuor della frontiera sopra descritta, essendo però il principato di Monaco rimesso ne' rapporti in cui trevavasi avanti il gennajo 1792. Le Corti alleate assicurano alla Francia il possesso del Principato d'Avignone, della contea di Venosino, della contea di Montbeliard e di tutti i distretti che appartennero altre volte alla Germania, compresi nella frontiera sopra indicata, comunque sieno stati incorporati alla Francia Avanti o dopo il I gennaio 1792 [...]». *Trattato di pace fra sua Maestà l'Imperatore d'Austria Re d'Ungheria e di Boemia ed i suoi alleati con S. M. il Re di Francia e di Navarra concluso a Parigi li 30 maggio 1814*, p. 7.

¹⁸⁰ Cfr. G. PENCO, *Storia della Chiesa in Italia. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, vol. VII, Jaca Book, Milano, 1977, pp. 205-224. Per una panoramica ancora più ampia: M. MOSCARINI, *La restaurazione pontificia nelle provincie di "prima ricupera" (maggio 1814 – marzo 1815)*, Società di storia patria, Roma, 1933.

commessa, perché ne conoscevamo i bisogni, senza poterle apprestare un soccorso, poi per i popoli a Noi soggetti, perché il grido delle loro tribolazioni giungeva perfino a Noi, senza che fosse in Nostro potere di arrecargli un conforto. Temperava però l'affanno acerbissimo del Nostro cuore la viva fiducia, che placato finalmente il pietosissimo iddio giustamente irritato dai Nostri peccati alzerebbe l'onnipotente sua destra per infrangere l'arco nemico, e spezzar le catene, che cingevano il vicario suo sulla terra. La Nostra fiducia non è stata delusa. [...].

§ 2. Noi non abbiamo lasciato di consacrar le primizie della Nostra libertà al bene della Chiesa, la quale, costando al suo divin fondatore il prezzo di tutto il suo sangue, deve esser l'oggetto primario delle Nostre apostoliche sollecitudini. Avremmo a tal oggetto desiderato di accelerare il Nostro ritorno alla capitale, e come Sede del Romano pontefice, per ivi occuparci dei molti, e gravi interessi della cattolica religione, e come residenza della Nostra sovranità per ivi soddisfare più presto all'ardente brama, che abbiamo di migliorare il destino dei buoni sudditi Nostri; ma plausibili ragioni ce lo hanno fin' ora impedito. Ci disponiamo peraltro di già ad eseguirlo ansiosi di stringerli al seno, come un tenero padre stringe con trasporto i suoi figli amorosi dopo un lungo, ed amaro pellegrinaggio. Intanto facciamo precedere un Nostro delegato, il quale in virtù di Nostro speciale chirografo riprenderà per Noi, e rispettivamente per la s. Sede apostolica tanto in Roma, quanto nelle provincie, col mezzo di altri subalterni delegati da Noi già prescelti, l'esercizio della Nostra sovranità temporale legata con vincoli tanto essenziali colla Nostra spirituale indipendente supremazia. Egli procederà di concerto con una commissione di stato da Noi nominata alla formazione di un governo interino, e darà tutte quelle disposizioni, le quali potranno condurre, per quanto le circostanze il permettono, alla felicità de' Nostri fedelissimi sudditi. [...].

Nella fiducia, che li buoni sudditi Nostri saranno per uniformarsi esattamente a queste sovrane paterne intenzioni, diamo loro con tutto l'affetto l'apostolica benedizione. Dato in Cesena questo dì 4. Maggio 1814., del Nostro pontificato l'anno quindicesimo. PIUS PAPA VII»¹⁸¹.

A guidare tale fase, il prelado Agostino Rivarola (1758-1842), nominato da Pio VII Delegato Apostolico per la restaurazione del governo temporale a Roma (4 maggio 1814)¹⁸². Il 13 e il 14 maggio 1814, il Rivarola emanò due editti che riguardavano non soltanto Roma, e che trovarono attuazione nelle provincie dette di "Prima Recupera", comprendenti cioè il territorio del Lazio, dell'Umbria e le aree di Pesaro e Urbino, rientrate nella disponibilità del papa prima degli altri territori.

L'intento era quello di cancellare l'assetto istituzionale dato dai francesi, abolendo l'utilizzo dei codici e sopprimendo i tribunali presenti, ripristinando integralmente l'antica legislazione. Venivano lasciate in sospenso le questioni relative ai diritti feudali e alle giurisdizioni baronali, ripristinati poi il 30 luglio dello stesso anno. La lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento del 13 maggio rappresenta una chiara prova di questo ritorno all'antico:

«EDITTO. Agostino RIVAROLA Protonotario, e Delegato della Santità di N. S. Papa Pio VII. Felicemente Regnante.

Dopo una lunga serie di vicende assai dolorose l'adorato Nostro Sovrano ha potuto nuovamente far sentire la sua voce agli amati suoi Popoli, ai quali si è sempre mostrato più

¹⁸¹ *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIII, 1847, pp. 317-318.

¹⁸² Cfr. R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830*, op. cit., pp.111-112.

Padre, che Sovrano. Rammenta Egli con tenerezza le prove di amore, e di fedeltà, che il suo buon Popolo di Roma, non che quelli delle Provincie gli dettero nelle più dure, e difficili circostanze, e resta quindi la sua naturale Clemenza maggiormente impegnata a procurarne la felicità. Questo scopo, cui tendono le sue Paternali Sollecitudini, forma l'oggetto più caro al suo cuore, e l'aspettazione di vederlo adempito incomincia già a cancellare dalla sua grand' Anima la trista idea de' sofferti disastri. Crede quindi dovuto alla prosperità pubblica, all'amore per i suoi Sudditi, e alla stessa sua gloria il marcare a grandi caratteri di beneficenza il fausto ritorno all'esercizio della sua Sovranità nella Capitale, e negli antichi suoi Stati con diversi ordini e providenze, che li sollevi dalla oppressione, che hanno pazientemente, e virtuosamente tollerata. Per tale oggetto nell'essersi la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE benignamente degnata destinarci all'onorevolissimo incarico di precederlo in qualità di Suo Apostolico Delegato a riassumere nell'Augusto Suo Nome, e della S. Sede l'esercizio della Sua Sovranità tanto in Roma, quanto nei suoi Stati, come Noi formalmente, ed effettivamente lo riassumiamo, ci ha insieme ordinato di pubblicare senza il minimo ritardo le seguenti disposizioni.

1. Il Codice Napoleone Civile, e di Commercio, il Codice penale, e di procedura rimangono da questo momento perpetuamente aboliti in tutti i Dominj della S. Sede senza derogare intanto all'attuale sistema ipotecario, che corrisponde all'antica intavolazione. È similmente da questo momento richiamata in osservanza l'antica legislazione Civile e Criminale, e l'antica pratica vigente all'epoca della cessazione del Governo Pontificio. Volendo però nello stesso tempo provvedere con maggiore ponderazione alle questioni sopra le successioni, e qualsivoglia altre, che non possono non insorgere per il passaggio dall'abolita alla ripristinata Legislazione, si daranno sopra le medesime a suo tempo le opportune disposizioni.

2. In seguito della detta abolizione si dichiara cessato qualunque esercizio o giurisdizione dei Magistrati sì Civili che Criminali. Saranno questi rimpiazzati al più presto da nuovi Magistrati interini, senza che per un tale intervallo di tempo nasca il minimo pregiudizio alla Parti litiganti, poiché le Cause dovranno riassumersi nello stesso stato e termini, in cui trovavansi nel momento della cessazione della passata Magistratura.

3. Rimane al tempo stesso soppresso il così detto Stato Civile. Si ordina in conseguenza la pronta restituzione e consegna ai Parroci di tutti e singoli Libri, Carte e Scritture appartenenti alle Parrocchie.

[...] 9. Tutte le giurisdizioni e diritti Feudali, e Baronali continuano a rimaner sospesi, fintantoché la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE non avrà preso su ciò uno stabile provvedimento.

10. I titoli qualsivoglia accordati, ed ottenuti dai cessati Governi vengono pienamente aboliti ed annullati. Le decorazioni e le insegne degli Ordini Cavallereschi delle Potenze estere non si potranno portare da qualunque Suddito Pontificio, se non avrà primo ottenuto il permesso dalla SANTITÀ SUA, o dalla sua Segreteria di Stato, come si è sempre praticato in addietro. Anche gli Stemmi Pontificj non potranno da verun Particolare tenersi inalzati, se non sarà munito dell'opportuna licenza in iscritto.

[...] Fortunati Sudditi della S. Sede, e di un PONTEFICE così grande, così generoso, così santo da questi tratti, e da queste disposizioni, che vi annunciamo, voi potrete ravvisare il molto bene, che vi felicita. Esso sarà compito quando il momento arriverà tanto da voi desiderato di rivedere il vostro amato Sovrano, di correre incontro a Lui colmi di divota esultanza, e quando le vostre lacrime di amore e di riconoscenza vi renderanno sempre più meritevoli di quelle ulteriori beneficenze, che degnerassi farvi a larga mano sperimentare.

Dato in Roma dalla Nostra Residenza questo dì 13 Maggio 1814.

A. RIVAROLA Delegato Apostolico»¹⁸³.

Con il ritorno in pianta stabile del pontefice e la definitiva “tranquillità” portata dalle decisioni di Vienna, il compito di procedere ad una riorganizzazione dello Stato tornò nelle

¹⁸³ *Notificazioni ed Editti Pontificj pubblicati in Roma nel mese di maggio 1814*, Dai Tipi Sonzogno e Compagni, Milano, 1814, pp. 3-8.

mani del cardinal Consalvi. Se i primi interventi del 1814 avevano riguardato solo una parte dei territori pontifici, era adesso necessario procedere ad un riassetto delle province di “Seconda Ricupera”, e cioè le Marche e le tanto agognate Legazioni. Proprio qui risiedevano le maggiori preoccupazioni del Segretario di Stato, perfettamente consapevole che quelle aree avevano conosciuto il dominio francese ben più a lungo degli altri territori, e che scardinare l’impostazione napoleonica sarebbe stato un lavoro non da poco¹⁸⁴.

Si decise di procedere – ancora in via provvisoria – nell’estate del 1815, attraverso un editto a firma del Consalvi recante disposizioni “sull’impianto del governo pontificio”. Un primo passo verso una riorganizzazione generale di ampio respiro, che sarebbe però avvenuta soltanto nel 1816. L’editto del 5 luglio 1815 rappresenta un primo tentativo di superamento dell’idea di un ritorno puro e semplice allo *status quo ante*. Una via di mezzo che se da un lato continua nel ribadire il rifiuto del Codice civile e il ritorno alle leggi di diritto romano, al diritto comune e ai bandi generali, dall’altro non fa più menzione delle giurisdizioni baronali (inizialmente mantenute nei territori di Prima Ricupera). Se sul versante del matrimonio si ribadisce l’assoluta preminenza del diritto canonico (così come su tutte le altre materie da esso disciplinate), per le obbligazioni nate durante il periodo della dominazione francese si ribadisce la possibilità di continuare a seguire quella legislazione, anche se ormai cessata. Vengono inoltre mantenuti il Codice di commercio ed i Tribunali Commerciali, anche se con alcune limitazioni¹⁸⁵. Si noti che ad un solo anno di distanza, la

¹⁸⁴ Come aveva avuto modo di ribadire al cardinale Bartolomeo Pacca nei giorni successivi alla chiusura dei lavori di Vienna. In una lettera a lui indirizzata il 12 giugno 1815, il Consalvi scriveva: «Mi si permetta di dire, che se è stato (lo sa il Cielo) tanto difficile il riavere quello che si è riavuto, più difficile, lo dico francamente, è il conservarlo. Mi creda in quello che vado a dire: Se non si prende la giusta via, se si fanno dei sbagli fatali, i paesi che si sono recuperati non si conserveranno per sei mesi... Bisogna persuadersi, che in quelli paesi, comprese anche le Marche, benché siano perdute da 8 anni, e non da 20 come le Legazioni, il modo di pensare è cambiato affatto. I giovani quasi non hanno idea del governo del Papa, o se l’hanno, l’hanno corrottissima o pessima. Si vergognano persino d’essere sudditi dei preti. Non isperando avanzamento sotto un governo ecclesiastico, non possono tornare con piacere sotto il Papa. Non dico che i vecchi, e parte della plebe pensi così, ma non è questa quella parte della nazione, che presto o tardi finisce per dar la legge». La lettera è riportata nell’immensa quantità di materiale raccolta da Ilario Rinieri, in: I. RINIERI (a cura di), *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del congresso di Vienna (1814-1815)*, op. cit., p. 731.

¹⁸⁵ «- 5 luglio 1815. – EDITTO (del Card. Consalvi Segretario di Stato) sull’impianto del Governo provvisorio Pontificio nelle tre Legazioni, nelle Marche e Camerino, non che nel ducato di Benevento. [...] LEGISLAZIONE CIVILE PROVVISORIA. 1. Nella impossibilità di regolare nel momento il governo stabile e definitivo delle provincie ricuperate, cioè Sua Santità si propone di fare colla maggiore sollecitudine, viene stabilito intanto un Governo provvisorio Pontificio nelle tre legazioni e nelle Marche e Camerino, non meno che nel ducato di Benevento. Quanto a Ponte Corvo e suo distretto, nella sua vicinanza a Frosinone potrà essere comodamente governato dal Preside della suddetta città, a cui si daranno le opportune istruzioni sull’oggetto. Il suddetto governo provvisorio sarà esercitato nei soprannominati paesi da una congregazione residente nelli attuali rispettivi capoluoghi, vale a dire in Bologna, Ferrara, Forlì, Ancona, Macerata, Fermo e Benevento. [...] 22. Dal giorno del possesso preso in nome di Sua Santità, le leggi del Codice civile, e le analoghe disposizioni sono abolite in tutti i suddetti luoghi. Tornano in vigore le leggi del diritto romano con

differenza tra l'atteggiamento mostrato nell'editto del Delegato Apostolico Agostino Rivarola e il contenuto del provvedimento firmato dal Consalvi è davvero sostanziale. Il Segretario di Stato continua, come già fatto in precedenza, con la sua logica moderata, convinto che non tutto ciò che derivi dall'amministrazione francese debba essere cancellato.

1.4.2 TRA PRESENTE E PROGRESSO: IL *MOTU-PROPRIO* DEL 6 LUGLIO 1816 E OLTRE.

In quella che rappresenta la Seconda Restaurazione dello Stato pontificio – sul solco di questo atteggiamento di apertura al nuovo – il provvedimento più importante è però rappresentato dal *Motu-proprio* del 6 luglio 1816. Un documento di ampio respiro, che arriva dopo una prima fase transitoria e che può porsi come il primo grande intervento uniforme per l'intero Stato della Chiesa¹⁸⁶.

La sua gestazione più lunga, unita agli aspetti e alle materie affrontate, gli attribuiscono un carattere più moderno, soprattutto per la realtà statuale in questione. Ancora una volta notiamo come tra i primi aspetti presi in considerazione, ci sia proprio la suddivisione e l'organizzazione del territorio. Seguendo in parte il modello accurato e capillare sperimentato negli anni del dominio straniero, si decise di procedere con la creazione di diciassette Delegazioni, distinguendo tra tre classi di importanza. Il titolo I del *Motu proprio*, disciplina in maniera dettagliata la nuova divisione (cui bisogna aggiungere, per una piena visione, le tabelle riportate in calce al provvedimento). Le Delegazioni di prima classe sono sei: Ferrara, Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro e Urbino. A capo di essere

le seguenti modificazioni, e salve le altre da aggiungersi in appresso. [...] 25. In ordine alle successioni intestate, che si deferiranno dalla presente epoca fino alla promulgazione di altre leggi su quest'oggetto, si osserveranno le regole del diritto comune senza attendere le particolari leggi municipali, le quali non avranno vigore se non in quanto, e nel modo che sarà prescritto in appresso, senza che possano però avere un effetto retroattivo. [...] 28. Le obbligazioni nate durante il tempo in cui è stata in vigore la cessata legislazione, e tutti gli atti che hanno avuto luogo in questa epoca, saranno giudicati secondo quelle leggi. 29. Si procederà col diritto Canonico in tutto ciò che riguarda il matrimonio e le altre materie sulle quali il suddetto diritto ha disposto. 30. È abolito il codice di procedura civile, e fino a nuove provvidenze è ristabilito provvisoriamente l'antico metodo vigente nei rispettivi luoghi all'epoca in cui cessò il Governo Pontificio. 31. È conservato il codice di commercio, come altresì sono conservati i tribunali commerciali in tutte le parti non incompatibili coll'attuale sistema provvisorio. LEGISLAZIONE CRIMINALE. 32. Sono aboliti i codici penali e di istruzione. Le leggi del gius comune e dei bandi generali vigenti precedentemente sono richiamate al loro vigore, finché non venga definitivamente stabilita una legislazione criminale. [...]» Gli estratti dell'editto del 5 luglio 1815 sono contenuti in: *Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti relativi al sistema ipotecario pubblicati dall'anno 1806 al 1854 cronologicamente ordinati con annotazioni testuali e storiche dall'Avv. Petronio Magri*, vol. II, parte II. *Editti e notificazioni, motupropri, regolamenti e circolari pubblicati per tutto lo Stato Pontificio dal maggio 1814 a tutto il 1854*, Società tipografica bolognese e ditta Sassi, Bologna, 1855, pp. 119-121.

¹⁸⁶ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel giorno 14. del mese ed anno suddetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1816.

trova posto un cardinale legato, ragion per cui esse vengono definite Legazioni. Sulla seconda fascia troviamo Macerata, Fermo, Ancona, Perugia, Spoleto e Viterbo. Nella terza classe vengono invece ricomprese Camerino, Ascoli, Civitavecchia, Rieti e Benevento¹⁸⁷. Il Delegato rappresenta il collegamento principale tra il governo centrale e il territorio a lui affidato; a lui è attribuita la giurisdizione per tutti gli atti di governo e per quelli relativi alla pubblica amministrazione, con le precisazioni e le limitazioni disciplinate dall'art. 6¹⁸⁸.

È affiancato da due Assessori, posti alle sue dipendenze e di nomina sovrana, per l'espletamento degli affari quotidiani. A ciò si aggiunga il fatto che per ogni Delegazione viene istituita una Congregazione Governativa, con una composizione più o meno ampia a seconda della classe di riferimento. Si tratta di un organo che affianca il Legato o il Delegato in tutti gli affari che possono avere rilievo per l'amministrazione del territorio. I suoi membri possono manifestare il proprio parere attraverso un voto meramente consultivo, dal momento che le risoluzioni definitive spettano comunque al rappresentante del governo centrale. Quest'ultimo dovrà rendere conto della decisione adottata sia alla Segreteria di Stato che agli altri dicasteri competenti, inviando una copia della discussione fatta¹⁸⁹. A livello locale

¹⁸⁷ «TITOLO I. ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA. Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in *diecisette Delegazioni*, oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale. Le Delegazioni sono di *tre* classi, come dall'annessa Tabella, e si distingueranno con trattamenti, ed onoreficenze particolari. Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di prima classe un cardinale, la Delegazione assumerà il titolo di *Legazione*, ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà gli onori di *Legato*, con quelle speciali prerogative, che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve». *Ivi*, p. 8.

¹⁸⁸ «6. Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragion di materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche; quelli che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli, che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque». *Ivi*, pp. 8-9.

¹⁸⁹ «8. Presso ogni Delegato esisterà una *Congregazione Governativa*, composta di *quattro* individui, *due* del capo luogo, e *due* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe; di *tre* individui, *due* del capo luogo, ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e di *uno* del capo luogo, e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza. Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città. 9. Questi individui da nominarsi dal Sovrano dovranno avere passato l'età di anni trenta, essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunitativo, ovvero lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni. 10. Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno dal Delegato richiesti. 11. Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi. 12. Il loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno e i motivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai rispettivi Dicasterj di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro. 13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente. Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e

troviamo i Governatori, anch'essi ripartiti in un primo e in un secondo ordine, a seconda della grandezza e della rilevanza delle aree o delle città di riferimento. Essi vengono nominati dal pontefice e dipendono dal delegato nell'esercizio delle loro attività, ad eccezione dei casi di urgenza e per le funzioni concernenti l'ambito giudiziario, come si dirà tra poco¹⁹⁰.

È interessante notare come già nella prima parte del provvedimento (titolo I), si provi ad arginare ulteriormente il problema delle giurisdizioni baronali. Il testo ribadisce chiaramente l'abolizione di queste ultime nei territori di "Seconda Ricupera" (con specifico riferimento alle province di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche e per i ducati di Camerino e Benevento), ma non estende tale soppressione ai territori del Lazio e dell'Umbria, dove l'editto del cardinale Pacca del 30 luglio 1814 le aveva riportate in vita. Per ovviare a tale discrasia si prova a disincentivarne il funzionamento: l'art. 19 impone ai «Governatori da scegliersi dai Baroni» di non iniziare lo svolgimento delle proprie funzioni senza l'approvazione da parte della Segreteria di Stato. Allo stesso tempo, i signori locali dovranno farsi carico delle spese concernenti tale forma di giustizia, come la retribuzione dei governatori, dei cancellieri, e il mantenimento della forza armata. Una disposizione che funge da buon deterrente, nel tentativo di spingere i baroni verso la rinuncia alle loro prerogative, ma che ancora una volta non le elimina del tutto¹⁹¹.

due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza uno soltanto sortirà. Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto dell'art. 9. I sortiti potranno essere rieletti». *Ivi*, pp. 9-10.

¹⁹⁰ «15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli art. 25 e 26 del tit. II. 16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo». *Ivi*, p. 10.

¹⁹¹ «19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Provincie di Bologna, Ferrara, di Romagna, delle Marche, d'Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30. luglio 1814., i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro officio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato. Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato. 20. I Governatori Baronali saranno obbligati, come tutti li altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell'art. 16». *Ivi*, p. 11.

L'attenta lettura del titolo I, relativo all'organizzazione governativa, così come quella delle ulteriori disposizioni successive, ci consente di fare alcune considerazioni importanti. Si coglie la realtà di uno Stato che, dinanzi al primo vero tentativo di cambiare la sua struttura in chiave "timidamente" moderna, mostra ancora diverse sfumature legate al passato. Il fatto che i Delegati debbano essere tutti prelati nominati dal pontefice, ribadisce ancora una volta la presenza al vertice degli esponenti della gerarchia ecclesiastica. Eppure tale linea non viene ribadita per i Governatori (anch'essi di nomina sovrana) e per i membri delle Congregazioni Governative che, al contrario, possono essere laici. Anzi, proprio in riferimento a tali funzionari possiamo evidenziare novità non di poco conto. Se da un lato infatti, i membri delle Congregazioni devono essere originari delle Delegazioni, o possedervi dei beni o quantomeno essere domiciliati in esse da almeno dieci anni, i Governatori invece non devono mai essere nativi del luogo a loro destinato, né ivi domiciliati da lungo tempo. Disposizione analoga viene dettata anche per gli Assessori.

Il motivo appare chiaro: mentre per i componenti delle Congregazioni il legame con il territorio ben si presta al loro ruolo di affiancamento ed ausilio verso il Delegato, la medesima situazione potrebbe rivelarsi nociva per i Governatori. La volontà è quella di scongiurare episodi di corruzione o abusi di potere nelle realtà locali¹⁹². Anche le caratteristiche e i requisiti previsti per i componenti delle Congregazioni Governative, mostrano una scelta indirizzata verso impiegati dalla formazione "medio-alta", che abbiano già «preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunitativo, ovvero lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni» (art. 9). Riprendendo inoltre una scelta già perpetrata durante la dominazione francese, viene stabilito che i giudici percepiscano un onorario fisso a carico dello Stato (anche per evitare fenomeni di corruzione), con il divieto di incassare qualsiasi altra forma di emolumento¹⁹³.

Per quanto concerne l'amministrazione della giustizia civile, il *Motu* proprio di sua santità Pio VII introduce importanti cambiamenti (titolo II – Organizzazione dei tribunali

¹⁹² «17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assessori. 18. I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere patenti». *Ivi*, p. 10.

¹⁹³ «70. Sarà determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori da quelli che verranno individualmente preservati. [...]». *Ivi*, p. 21.

civili). Qualche spunto è stato già anticipato, ribadendo che le competenze giudiziarie civili non rientrano nelle attribuzioni dei Delegati. I Governatori invece, come si dirà tra poco, hanno una competenza specifica sulle controversie di minor rilievo.

In ogni capoluogo di Delegazione, viene istituito un Tribunale civile di prima istanza, con una composizione più o meno ampia a seconda della classe di riferimento della Delegazione¹⁹⁴. Si spazia da un massimo di cinque giudici e due aggiunti nei territori di prima classe, ad un minimo di tre giudici e un aggiunto in quelli di seconda e di terza classe. L'art. 31 ribadisce inoltre che ciascun Tribunale dovrà giudicare sempre collegialmente, con una composizione minima di tre giudici. Seguendo uno schema in parte riconducibile a quello adottato durante gli anni della dominazione francese, notiamo come ai Tribunali di prima istanza venga attribuita anche una competenza "in appellazione", con riferimento a tutti i provvedimenti adottati dai Governatori. Un particolare che ci consente di tracciare una precisa linea di demarcazione.

I Tribunali hanno una competenza che si estende a tutte le controversie, eccezion fatta per quelle riservate alle giurisdizioni speciali (di cui si dirà a breve), e per i contenziosi attribuiti alla competenza dei Governatori (dove però fungono da organo di appello)¹⁹⁵. Questi ultimi, lo si accennava in precedenza, vedono la loro competenza regolata dagli artt. 25-26. Essi possono giudicare, in linea generale, le controversie che non eccedono il valore di cento scudi. Hanno inoltre competenza sulle questioni di carattere possessorio, o ad esempio, sulle dispute nate in tempo di fiera e di mercato, con particolare riguardo alle contrattazioni.

¹⁹⁴ «30. In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di *prima istanza* composto di *cinque* Giudici con *due* Aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di *tre* Giudici con un Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe. Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente*; quelle di *Relatore* si faranno per turno. 31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero *non minore di tre*. In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto, o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici. 32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la molteplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi, apparterrà al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria. In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno. Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortire le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga. Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa». *Ivi*, p. 13.

¹⁹⁵ «33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli articoli 26 e 27, in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso». *Ivi*, pp. 13-14.

Nei capoluoghi di Delegazione, anche uno dei due Assessori può ricoprire il ruolo di giudice, ma con esclusivo riguardo alle attribuzioni riservate ai Governatori¹⁹⁶. Nel titolo II troviamo ulteriori disposizioni volte a contrastare e a limitare l'ingerenza di baroni e signori feudali. In particolare, l'art. 29 stabilisce che nelle cause riguardanti gli interessi dei baroni, il Governatore potrà pronunciarsi solo se il valore della controversia non sorpasserà il valore di dieci scudi. Oltre tale limite la decisione verrà presa dal Governatore del luogo vicino, a patto che non si tratti di un Governatore baronale, e sempre nel limite delle competenze assegnate dagli artt. 25-26.

Sul territorio dello Stato fanno la loro comparsa quattro Tribunali di Appello, nelle città di Bologna, Macerata e Roma. Nella principale città troviamo infatti il Tribunale dell'*Auditor Camerae* e il Tribunale della Rota. Il primo ha una duplice valenza, dal momento che giudica sia in primo grado per le cause riguardanti il distretto di Roma, sia in appello. Ad essi il *Motu proprio* riserva un numero consistente di articoli, volti a disciplinarne competenze e composizioni¹⁹⁷. L'art. 48 impartisce inoltre un principio chiaro

¹⁹⁶ «25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti, 1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza. 2° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza. 3° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione. 4° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj. 5° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri. 6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo. 26. I giudicati dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di *scudi dieci*, in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danno dati, di mercedi, di contratti nundinati, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggetto al ricorso soltanto in *devolutio*; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo*. 27. Le appellazioni, che s'interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza della Delegazione. 28. Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli». *Ivi*, p. 12.

¹⁹⁷ «35. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di *Appellazione*: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota. Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purché ciò siegua di comune consenso. 36. Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di macerata sarà composto di *sette* individui, e di *due* Aggiunti. Non potrà giudicare in numero *minore di cinque*. 37. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno. 38. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause. Sono applicate ai suddetti Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell'art. 34. 39. Il Tribunale dell'A. C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma), sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso. 40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà essere anche un togato col titolo di A. C. Met, come è stato altra volta. 41. Ogni dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente: 1° Nelle cause di un valore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza: 2° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza: 3° Nelle cause di un valore inferiore ai

per ciò che concerne il giudicato: le sentenze conformi di primo grado e di appello rappresentano la cosa giudicata; ovviamente, in caso di difformità tra i due giudizi, sarà possibile dar luogo ad una terza istanza, dinanzi ai tribunali di Roma secondo le modalità descritte dagli artt. 42-44-46. La maggiore preminenza accordata ai tribunali dell'Urbe si rinviene nello stesso art. 35, dove viene ribadito che i litiganti, purché di comune accordo, possono deferire le cause di appellazione che normalmente spetterebbero ai tribunali di Bologna o di Macerata, ai Tribunali dell'*Auditor Camerae* o al Tribunale della Rota. Quest'ultimo inoltre, conserva la propria competenza anche in ambito ecclesiastico, e non soltanto nelle «cause profane» (art. 47).

Particolare menzione merita il Tribunale della Segnatura, unico in tutto il territorio dello Stato, situato anch'esso a Roma. Con una funzione paragonabile ad una moderna Cassazione, è composto da prelati, suddivisi in due «turni» di sei individui ciascuno, scelti dal Cardinale Prefetto. Tale divisione ha come finalità un più rapido studio e disbrigo degli affari. La sua principale prerogativa è quella di poter annullare gli atti giudiziari, i decreti e le sentenze di tutti i Tribunali presenti nel territorio dello Stato, qualora vengano riscontrati difetti in merito alla citazione, alla giurisdizione o al mandato, da indicare in un apposito

scudi 300 giudicate in prima istanza da uno de' suoi Colleghi. 42. Il Tribunale dell'A. C. giudicherà collegialmente: 1° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato: 2° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti: 3° In terza istanza, nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione: 4° Parimenti in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore di scudi 300. 43. Quando il Tribunale dell'A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall'A.C. Met. 44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle sue sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A. C. Met., e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo. [...] 46. La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825 giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata. Lo sarà anche in tutte le cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825 in caso di difformità dei precedenti giudicati. Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellazione, compreso quell' dell'A. C., siano difformi dai giudicati di prima istanza. Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui li giudicati degli altri Tribunali di prima istanza, e di quello dell'A. C., come Tribunale di appellazione, siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente. 47. Il Tribunale della Rota, così meritatamente da per tutto rispettato, seguirà ad essere composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onoreficenze, preeminenze, prerogative e privilegi, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne' suoi giudizi cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato; tanto nelle cause profane, quanto nell'Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere». *Ivi*, pp. 14-16.

rescritto (art. 51)¹⁹⁸. Il Tribunale della Segnatura mantiene inoltre la facoltà di dirimere le problematiche relative alla competenza che possono insorgere tra gli altri Tribunali.

Nella volontà di seguire una linea di uniformità, viene decretata l'abolizione, sul versante dei contenziosi civili, di tutte le giurisdizioni e i tribunali particolari, tanto nella città di Roma, quanto negli altri territori pontifici. La stessa linea però, non viene seguita sul versante dei tribunali ecclesiastici e delle altre istituzioni menzionate nell'art. 64¹⁹⁹. Prima di passare al versante della giustizia criminale però, risulta doveroso sottolineare altri due aspetti, di grande rilevanza e di portata generale.

L'art. 67 ribadisce che la nomina dei giudici di tutti i Tribunali è riservata al pontefice. Per poter ricoprire l'incarico nei tribunali di prima istanza è necessario aver compiuto venticinque anni, essere laureati ed aver esercitato la professione presso il foro per

¹⁹⁸ «50. Il tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguirà ad esser composto dello stesso numero di Prelati. Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra li sei componenti. La Parte, che ricorre, avrà l'elezione del turno. 51. Apparterrà a questo Tribunale privatamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione. Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di citazione, o di giurisdizione, o di mandato da esprimersi, e specificarsi nel rescritto. Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A. C., o della Rota delle rispettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente. Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere. 52. Insorgendo questione di competenza de' Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura». *Ivi*, pp. 16-17.

¹⁹⁹ «64. In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell'art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'art. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora la giurisdizione della Congregazione de' vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della fabbrica di San Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute le giurisdizioni 1° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem, di Benedetto XIV: 2° Dell' Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona: 3° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua Giurisdizione: 4° Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 ottobre 1800, e 19 dicembre 1802: 5° Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza: 6° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito: 7° Del Giudice de' mercenarj negli affari di sua competenza. Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dell'Annona, o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della Camera; rispetto poi ai giudicati dell'Agricoltura, qualora l'appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al tribunale dell'A.C., o della Rota, secondo le rispettive loro competenze. Lo stesso si osserverà per giudicati del Cardinal Vicario in materia di Alimenti. 65. Le cause nuove, che o privatamente, o cumulativamente appartenevano a tali Tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti. 66. Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, e privati per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l'esecuzione del presente Moto Proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali di prima istanza, che saranno competenti, i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de' quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari». *Ivi*, pp. 19-20.

almeno tre anni. Bisogna inoltre dimostrare l'onestà dei propri natali e il possesso di una condotta irrepreensibile. Disposizioni in parte simili vengono dettate per i giudici supplenti, i quali non necessitano però della laurea e possono avere dai ventuno anni in su. Per i Tribunali di appellazione è necessaria un'età minima di anni trenta, l'aver esercitato il foro per almeno cinque anni, e ovviamente la laurea (art. 68-69). Come già anticipato nelle pagine precedenti, viene inoltre stabilito un onorario fisso per i giudici, a carico dello Stato (art. 70).

L'amministrazione della giustizia in campo criminale segue una ripartizione capillare, in parte simile a quanto appena descritto sul versante civile. A livello locale troviamo nuovamente i Governatori, rispettivamente di primo e di secondo ordine, i quali mantengono una competenza limitata ai delitti di scarsa rilevanza²⁰⁰. Essi infatti non possono pronunciarsi per quei crimini che comportino pene pecuniarie o afflittive che per equivalenza superino un anno di opera, dovendo dunque restare entro tale soglia.

Ogni Delegazione vede sul proprio territorio la presenza di un Tribunale criminale, composto da cinque giudici, così individuati: il Delegato (con funzioni di presidente), i due Assessori, un giudice del Tribunale civile di prima istanza e un membro della Congregazione Governativa. Queste ultime due figure restano all'interno di tale composizione per un anno, per poi essere sostituite secondo quanto previsto dall'art. 77²⁰¹. Si noti che mentre la figura del Delegato non trova alcun tipo di coinvolgimento sul versante della giustizia civile, compare invece nell'amministrazione di quella criminale. I Tribunali presenti nelle Delegazioni, sono competenti a giudicare in appello le decisioni prese dai Governatori, alle condizioni stabilite dall'art. 76. Oltre a ciò, mantengono una competenza "primaria" per quei reati che prevedono una pena superiore ad un anno di opera (art. 80). Se la condanna pronunciata dal Tribunale criminale non eccede i cinque anni di galera, o di opera, al condannato non è consentito l'appello «in sospensivo», a meno che non si tratti di una

²⁰⁰ «TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CRIMINALI. Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente. Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell'amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e di secondo ordine procederanno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente. Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e di secondo ordine si estenderà all'intero anno di opera, sarà luogo all'appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnas*». *Ivi*, p. 23.

²⁰¹ «77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il presidente, dei due Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degl'Individui componenti la Congregazione governativa. Questi ultimi due sederanno nel Tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell'ultimo. [...]». *Ibidem*.

situazione in cui uno dei giudici si sia espresso o per l'assoluzione o per una pena minore. Se invece la condanna è stata pronunciata a pieni voti, l'appello potrà avvenire solo in «devolitivo»²⁰².

Sono inoltre previsti tre Tribunali di appello, così ripartiti: nella città di Bologna per quanto concerne le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. Nella città di Macerata per le Delegazioni di Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino, Pesaro e Urbino. Infine, per i territori rimanenti, resta invece competente il Tribunale della Sacra Consulta a Roma (art. 82). Il ricorso dinanzi a tali organi è ovviamente previsto anche per i reati più gravi, e cioè quelli che prevedono una pena superiore ai cinque anni di galera, o addirittura la pena capitale (art. 83). Disposizioni particolari vengono dettate per la città di Roma e le aree limitrofe, come stabilito dagli artt. 86-87-88²⁰³.

Anche in ambito penale vengono previste norme volte ad eliminare le giurisdizioni di privilegio, eccezion fatta per quelle ecclesiastiche e per ciò che concerne il Tribunale militare²⁰⁴. Agli imputati viene garantita la presenza di un difensore d'ufficio, nominato dal pontefice e presente in ogni Tribunale criminale. È ovviamente possibile farsi assistere da un altro difensore, a patto che sia inserito in un apposito elenco presente in ciascun capoluogo di Delegazione, approvato dal Delegato con l'ausilio della Congregazione Governativa. Ben più rilevante, appare la definitiva eliminazione della pena della corda e della tortura (art. 96), che la stessa *Post diuturnas* del 1800 – come abbiamo visto – aveva confermato, seppur con un uso più cauto. Come ribadito sul versante civile, anche in questo

²⁰² «81. Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o l'opera di cinque anni, non compererà al reo l'appellazione *in suspensivo*, fuorché nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per l'assoluzione, o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti, l'appellazione non avrà luogo che *in devolitivo*. A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare l'unanimità dei voti, quando vi sia concorso». *Ivi*, p. 24.

²⁰³ «86. Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza. 87 Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni, che si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è conservato. 88. Nei delitti commessi dentro la città di Roma si procederà tanto dal detto tribunale del Governo, quanto da quelli dell'A. C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti». *Ivi*, p. 25.

²⁰⁴ «90. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sacra Inquisizione, della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del prefetto de' Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato, come altresì nulla s'intende innovato circa il Foro Ecclesiastico. 91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persone, o per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorché si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinarij, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime». *Ivi*, pp. 25-26.

caso vengono previsti compensi ed onorari per giudici, cancellieri, governatori ed altri funzionari, da porsi carico del governo (art. 85). Grande elemento di novità, che viene espressamente ribadito per le sentenze penali, è l'utilizzo della lingua italiana e l'obbligo di motivazione (art. 98).

L'importante provvedimento promulgato il 6 luglio 1816, si componeva di ulteriori tre titoli, per un totale di sei ampie sezioni. Meritano di essere riportati alcuni dei contenuti inseriti nei titoli V e VI, riguardanti rispettivamente l'organizzazione delle comunità e l'organizzazione finanziaria. Nonostante la divisione del territorio in Delegazioni di classi diverse, e la presenza di governi di primo e di secondo ordine, l'art. 148 ribadisce l'uniformità che deve caratterizzare l'amministrazione delle singole comunità²⁰⁵. Ognuna di esse è caratterizzata dalla presenza di un Consiglio, che si esprime sulle questioni di interesse comune, e di una Magistratura, essenziale per l'andamento dell'amministrazione della realtà locale (art. 150). Il Consiglio ha una composizione più o meno ampia, a seconda che si tratti di una comunità esistente nel capoluogo di delegazione, o nei luoghi dove risiedono i governatori di primo e di secondo ordine²⁰⁶. Trattandosi di un assetto nuovo, viene stabilito che, soltanto per la prima volta, i membri dei consigli vengano nominati dai Delegati, con l'ausilio delle Congregazioni Governative. Gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti individuati, vengono trasmessi al Cardinale Prefetto della Consulta, per l'approvazione definitiva (artt. 152-153).

Per le successive composizioni, viene lasciata agli stessi Consigli la possibilità di eleggere i propri membri, rispettando le prescrizioni previste dagli artt. 155-156-157. A tal proposito, viene riservata al Delegato l'approvazione finale, che non potrà essere negata se non adducendo una causa di incapacità degli eletti²⁰⁷. Tuttavia, l'art. 158 rimarca un aspetto

²⁰⁵ «148. Non ostante la divisione delle Delegazioni di prima, seconda, e terza classe, e dei Governi di primo, e secondo ordine, l'amministrazione delle singole Comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. Li Governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente Titolo». *Ivi*, p. 37.

²⁰⁶ «151. Il Consiglio di ciascheduna Comunità esistente nel capo-luogo di cadauna Delegazione, sarà composto di *quarantotto* Consiglieri: quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di primo ordine, sarà di *trentasei*: quello delle comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di second'ordine, sarà di *ventiquattro*. In quello però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime o minore, il Consiglio sarà composto di *dieciotto* Individui». *Ibidem*.

²⁰⁷ «155. I Consiglieri dovranno avere il loro domicilio per la maggior parte dell'anno nel territorio della Comunità, compresi anche i luoghi appodiati, esserne nativi, o domiciliati da dieci anni, avere l'età di 24 anni terminati, essere di onesti natali, di buoni costumi, e di condotta commendata. Dovranno inoltre scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei, che esercitano in figura di Capi le professioni, e le arti non vili e non sordide. L'esercizio dell'agricoltura sia nei terreni propri, sia in quei presi

significativo: alle attività dei Consigli prenderanno parte anche i deputati del clero, senza però stabilire ulteriori precisazioni in tal senso. Gli stessi ecclesiastici inoltre, potranno essere eletti all'interno di tale organo.

Anche la composizione di quella che viene definita Magistratura, risente della grandezza e della rilevanza del territorio in questione. Al vertice troviamo in ogni caso una figura di riferimento, che prende il nome di Gonfaloniere. Costui è affiancato dagli Anziani, in numero variabile da sei a due, a seconda che si tratti di una comunità presente nel capoluogo di Delegazione (6 Anziani), sottoposta ad un Governatore di primo ordine (4 Anziani), o dipendente da un Governatore di secondo ordine (2 Anziani). Nelle frazioni ancora più piccole, definite appodiati, è presente la figura del sindaco. Quest'ultimo è posto in rapporto di dipendenza con il Gonfaloniere, e mantiene con lo stesso una corrispondenza relativa ai bisogni della piccola comunità. La nomina dei componenti della Magistratura segue le disposizioni riportate all'interno del *Motu* proprio, trovando il coinvolgimento dei Consigli comunali, dei Delegati e della stessa Segreteria di Stato²⁰⁸. Tuttavia, sia per la scelta dei Gonfalonieri che per quella degli Anziani, viene mostrato un atteggiamento di favore nei confronti degli esponenti di famiglie antiche e possidenti, che siano in grado di vivere dei loro redditi.

in affitto, non renderà alcuno incapace dell'aggregazione al Consiglio, esclusi soltanto i semplici mercenarij, e giornalieri. 156. Non potranno essere ammessi in Consiglio padre, e figlio, non avo, e nipote *ex filio*, non due fratelli, non suocero, e genero, ancorché queste persone non vivano in comunione. Per la dispensa non si potrà ricorrere, che al Sovrano per mezzo del Car. Prefetto della Consulta. 157. La qualità di Consigliere non potrà essere ereditaria, nè appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente. Saranno però mantenuti in possesso della loro prerogativa quei ceti, che attualmente vi si trovano, purché non eccedano il numero della metà del Consiglio, al quale si vogliono ammessi anche quegli degli altri ceti». *Ivi*, p. 38.

²⁰⁸ «160. I Consigli comunitativi appena installati, trasmetteranno al Delegato una nota in triplo delle persone designate, per iscegliere tra esse il Gonfaloniere, gli Anziani, ed i Sindachi. Il Delegato sceglierà nella terna trasmessa gli Anziani, ed i Sindachi, ed invierà la terna pel Gonfaloniere al Card. Segretario di Stato, a cui ne apparterrà la scelta. 161. Il Gonfaloniere ed Anziani rimarranno nella Magistratura per due anni. Terminato il biennio, si dovrà procedere alla elezione del nuovo Gonfaloniere. Gli Anziani saranno rinnovati per la metà, estraendoli a sorte, l'altra metà rimarrà nell'ufficio, anche pel seguente biennio, dopo il quale dovranno sortire dalla Magistratura i componenti di questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno esercitato l'ufficio per un solo biennio, e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella Magistratura persone istruite. Nella fine di ogni biennio si procederà parimente alla nomina di nuovi Sindachi. 162. Il Gonfaloniere, e gli Anziani sortiti dalla Magistratura a forma dell'articolo precedente, finito il biennio non potranno essere confermati. Dovrà passare un biennio, perché sieno in istato di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei Sindachi, i quali potranno essere rieletti immediatamente allo spirare del biennio. 163. Si avrà cura, che ai posti di Gonfaloniere siano chiamati gl'individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto gli anziani si cercherà, che sieno scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi. 164. Regolarmente il Gonfaloniere riceverà gli ordini superiori per mezzo del Governatore locale, ed a questo rimetterà le risposte, le informazioni, gli schiarimenti diretti o ai Governatori distrettuali o al Delegato, o ai Dicasterj superiori di Roma, salvi i casi straordinarij, nei quali le Autorità superiori lo interpellassero direttamente». *Ivi*, pp. 39-40.

All'interno delle realtà comunali l'ordinaria amministrazione è affidata al Gonfaloniere, il quale è coadiuvato dagli Anziani nello svolgimento delle sue attività. Spetta invece al Consiglio Comunale la nomina degli inservienti e di tutti gli impiegati che prestano servizio presso la comunità, attraverso una scelta che deve essere espressa con la maggioranza assoluta dei voti (artt. 165-166). Sempre al Consiglio è riservato il diritto di deliberare sui dazi per le spese che riguardano l'intera realtà locale, anche straordinarie, informando preventivamente la Congregazione del Buon Governo attraverso i rispettivi Delegati.

Nei casi di urgenza, dove si ritiene che tale procedura non possa essere rispettata, sarà prerogativa del Gonfaloniere pronunciarsi sulle spese immediatamente necessarie (art. 167). Al fine di garantire una oculata gestione delle risorse economiche, ogni anno deve essere presentata al Consiglio una tabella di "prevenzione", in modo da poter regolare le spese e gli introiti per l'anno successivo, che viene redatta dallo stesso Gonfaloniere. Dopo le eventuali modifiche e l'approvazione da parte dei membri del Consiglio, viene trasmessa al Delegato (prima del 15 settembre di ogni anno), al fine di essere esaminata con il supporto della Congregazione Governativa. Il tutto giunge poi a Roma, per l'approvazione definitiva da parte della Congregazione del Buon Governo²⁰⁹.

Tornando invece a quelle che sono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale, gli artt. 176 e 177 si preoccupano di ribadire un aspetto importante: nessuna risoluzione consiliare può essere adottata senza la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri, del Gonfaloniere insieme agli Anziani, e del Governatore, il quale presiede il Consiglio stesso. L'esecuzione delle risoluzioni potrà essere attuata solo dopo il riconoscimento da parte del Delegato, o della Congregazione del Buon Governo o dei Dicasteri di Roma, a seconda delle rispettive attribuzioni. Tutte disposizioni che mostrano ancora una volta l'autorità crescente e il controllo esercitato dal governo centrale o dai suoi diretti rappresentanti.

²⁰⁹ «169. Questa Tabella nella maniera, in cui rimarrà approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al Delegato prima dei 15 *Settembre*, acciò dal medesimo venga esaminata nella Congregazione governativa. La trasmissione della medesima sarà accompagnata da una relazione delle discussioni, che avranno luogo nella sua formazione. 170. Tutte le Tabele saranno di mano in mano con la maggiore speditezza possibile inoltrate prima dei 15 di *Ottobre* alla Congregazione del Buon Governo, unitamente alle osservazioni del Delegato, e della sua Congregazione, quando abbiano avuto luogo, per ottenerne nella medesima Congregazione del Buon Governo l'approvazione, o la riforma definitiva. 171. Nel principio dell'anno la Tabella di prevenzione fissata dalla Congregazione del Buon Governo dovrà pubblicarsi in ciascuna Comunità per servire di giustificazione alle imposizioni, ed alle spese di tutto l'anno, ed acciò sia conosciuta da tutti i contribuenti». *Ivi*, p. 41.

Anche nell'ambito del titolo V, ci si preoccupa del problema di arginare le pretese e i privilegi dei baroni. Pertanto, si procede con l'abolizione delle prestazioni di carattere personale ad essi dovute, e con la fine delle esenzioni di pagamento a vario titolo di cui godono (con l'unica eccezione rappresentata dall'art. 185), senza che questi possano chiedere in cambio un compenso per tali abolizioni²¹⁰.

Il titolo VI invece (Organizzazione dei dazj e di altri oggetti relativi all'erario camerale), fornisce interessanti spunti di riflessione circa l'organizzazione finanziaria e le entrate dello Stato. Uno "specchio" che mostra ancora i caratteri della provvisorietà, preoccupandosi soprattutto di alleggerire e uniformare le imposte che gravano sui sudditi pontifici. Lo si legge chiaramente all'art. 189, punto di apertura dell'intera sezione. Nonostante il chiaro momento di difficoltà per l'erario dello Stato (aspetto puntualmente sottolineato), si stabilisce uno sgravio complessivo di 400.000 scudi annui sulla dativa reale:

«Art. 189. Quantunque i gravissimi pesi, ai quali in conseguenza delle passate vicende trovasi impegnato l'Erario Pontificio, e le spese straordinarie, alle quali ha dovuto, e deve supplire per il primo impianto del ristorato Governo, per le misure sanitarie, per i vistosi straordinari soccorsi dati alle diverse Popolazioni in un anno di tanta penuria, e che per altri oggetti di istantanea urgenza, non lascino il Governo senza timore nel procedere ad ulteriori sgravj delle pubbliche imposizioni dopo quelli già fatti cogli antecedenti Editti, e segnatamente con quello del 5 luglio 1815; ciò non ostante nel desiderio di maggiormente alleggerire i sudditi Pontificii nel pagamento dei Dazj, si accorda primieramente un ulteriore ribasso ai proprietarj dei terreni delle Provincie dello Stato, compreso l'Agro Romano, nel pagamento della dativa reale su i fondi rustici, sgravando le medesime complessivamente di annui quattrocento mila scudi romani, il quale sgravio, avendo in vista le già conosciute sproporzioni catastali, che esistono fra Provincia e Provincia, sarà ripartito nel modo seguente: [...]»²¹¹.

²¹⁰ «183. In tutte le Popolazioni, e Comunità dello Stato, ove esistono i Baroni, sono, e s'intendono fin da ora soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i Vassalli alla prestazione di qualunque servizio personale; tutti quelli di successione ereditaria riservata ai medesimi baroni sotto qualunque denominazione; tutte l'esenzioni dal pagamento di dazj comunitativi dovuti dai medesimi baroni, o da loro ministri, affittuarj, coloni, ed altri, nei quali sono trasmesse le loro ragioni; tutte le esazioni dei dazj pretese dai medesimi Baroni; tutte le privative de' forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le Comunità si prevalgano della facoltà a loro accordata di rinnovare la privativa per un anno, nel qual caso sarà in facoltà dei Baroni; ai quali apparteneva, il riassumerla per lo stesso tempo; in fine tutte le semplici regalie, ovunque tali gravezze si trovino stabilite, e qualunque ne sia il titolo, e l'osservanza, senza che si possa dai Baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni. 184. Sono parimente soppressi, ed abolite tutte le riserve di caccia, e di pesca nei fondi non proprj; e lo sono pure nei fondi proprj, che non hanno recinti. Sotto la stessa categoria si dichiarano compresi tutti i privilegi, e le privative di cave, e miniere nei terreni altrui senz'allegazione dell'espressa, e speciale concessione Sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all'espressioni generali contenute nell'investitura, ed in altre varie di simil natura, nè alle consuetudini di qualsivoglia tempo. 185. I diritti di pascere, e di far legna, di esigere risposta su i terreni esistenti nel territorio, come pure le privative di molini, e di somiglianti edifizj, ed in genere tutti i diritti reali, il godimento de' quali può essere comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private, ed allodiali conservate ai Baroni, secondo le disposizioni di regione». *Ivi*, pp. 44-45.

²¹¹ Questi gli sgravi accordati per ogni provincia, per un totale complessivo di 400 000 scusi romani: Bologna (52500 scudi), Ferrara (46900 scudi), Romagna (49800 scudi), Marche (125200 scudi), Camerino (5200 scudi), Urbino (36800 scudi), Umbria (23800 scusi), Patrimonio (17800 scudi), Sabina (2400 scudi), Marittima e Campana (3500 scudi), Lazio (3400 scudi), Agro Romano (32700 scudi). *Ivi*, pp. 45-46.

In chiave programmatica, si ribadisce la volontà di dar vita nel più breve tempo possibile ad una nuova riorganizzazione del catasto, con l'utilizzo di un metodo comune ed uniforme, tanto con riferimento ai fondi rustici quanto ai fondi urbani. Tale incarico viene affidato ad un'apposita congregazione, denominata Congregazione dei Catastri (art. 191)²¹². Sono molte le norme che aboliscono o riducono tasse e dazi in vigore, come si ha modo di leggere in riferimento agli articoli che vanno dal 194 al 198. Così ad esempio si statuisce l'abolizione dell'imposta personale pagata nelle Legazioni, nelle Marche, nel Ducato di Camerino e nella parte dello Stato di Urbino di più recente "ricupera". Stessa sorte per le imposizioni sulle arti, sul commercio e sulle professioni liberali. In tutti i territori dello Stato, compresa la città di Roma, si decide di procedere con l'abolizione della tassa sui cambi, mentre viene dimezzata quella sulla legna da ardere e sul carbone.

Peculiari inoltre, sono le decisioni prese in merito ai beni del demanio alienati durante gli anni della dominazione napoleonica, attraverso l'attività legislativa della Consulta Straordinaria (si pensi ad esempio alla soppressione delle corporazioni religiose e alla dismissione del patrimonio ecclesiastico, con le decisioni del 28 maggio 1810)²¹³. A discapito di una logica che farebbe presumere un tentativo di recupero, si decide invece di confermare le vendite effettuate, per non turbare la tranquillità e l'utilità pubblica²¹⁴. Alle

²¹² «191. Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello che riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de'Sudditi Pontificj non soffra maggior peso dell'altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo, viene fin da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell'opera, la compilazione di nuovi Catastri regolati a *misura* ed a *stima* con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, e d'infortunj, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi in considerazione nello stabilire un Censimento, acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale dei fondi stessi. A questo effetto si deputa fin da ora una Congregazione particolare col titolo di *Congregazione dei Catastri*, a cui verranno affidate le massime, l'andamento, e la esecuzione di questa importante operazione, la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo, deve però fin da ora assicurare i possidenti, che nel più breve termine possibile la perequazione dell'estimo universale sarà compita. [...]». *Ivi*, pp. 46-47.

²¹³ Si veda il paragrafo 1.3.2 del presente lavoro.

²¹⁴ «225. Le vendite dei beni così detti Demaniali contro rescrizioni in estinzione del debito fatte dal cessato Governo a termini delle leggi nella porzione di Stato precedentemente recuperato, sono conservate per i medesimi riflessi di tranquillità, e di utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato Editto della Segreteria di Stato dei 5 Luglio 1815 emanato per le Provincie di più recente ricupera». Tuttavia, gli artt. 227-228, segnano un'eccezione importante: «227. Sono eccettuate nelle suddette Provincie di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell'Articolo 225 le vendite dei locali destinati per residenza dei Vescovi; di Religiosi, e Religiose di diversi Ordini, e per altre cause, per cui i detti locali, qualora non avessero cangiato natura, ed aspetto, furono richiamati alla prima loro destinazione con la Notificazione della Congregazione de'Vescovi, e Regolari dei 15 Agosto 1814. 228. Analogamente alle Sovrane intenzioni manifestate in quella Notificazione sarà provveduto alla opportuna indennizzazione degli acquirenti di tali locali per i mezzi, e con le misure prescritte nell'articolo seguente». *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816*, op. cit., p. 55.

corporazioni religiose e agli altri luoghi pii ripristinati, ma privati di tali beni, viene accordato un indennizzo (art. 226).

In tutti i territori dello Stato si decide di uniformare il prezzo del sale e il diritto di regalia sui tabacchi, così come i dazi alle dogane per l'entrata e l'uscita delle merci (artt. 210-212). Imposta comune per tutti i territori resta quella sul macinato, che però in alcune realtà continua ad essere versato sotto il nome di dazio di consumo²¹⁵. Lo stesso dicasi per la tassa del bollo sulla carta e per la tassa di registro (artt. 201-202).

Da segnalare infine, ulteriori due aspetti: in primo luogo l'introduzione di nuove norme per la registrazione e l'archiviazione degli atti, compresi quelli giudiziari (artt. 203-207). In secondo luogo, la nomina di due commissari speciali della Camera Apostolica, incaricati di sorvegliare su tutti gli interessi dell'erario nelle province. Posti entrambi alle dipendenze del monsignor Tesoriere Generale, uno risiederà a Ferrara, per le Delegazioni di Ferrara, Bologna e Ravenna. L'altro ad Ancona, come punto di riferimento per le Delegazioni di Forlì, Urbino e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino²¹⁶.

Nelle disposizioni generali riguardanti il *Motu* proprio, collocate alla fine del provvedimento (a partire dall'art. 239), viene fissata la fine del governo provvisorio al giorno 31 agosto 1816, stabilendo dal giorno successivo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tutti gli aspetti non regolamentati o su cui non è stato possibile adottare specifici provvedimenti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini presenti all'interno dello Stato pontificio (art. 240). L'apertura verso ulteriori e possibili modifiche invece, trova un chiaro riscontro all'articolo 241:

«Benché in seguito degli esami premessi, e delle discussioni fatte nella Congregazione Economica, e delle ulteriori considerazioni si voglia sperare, che le presenti disposizioni non abbiano bisogno di molte, e rilevanti modificazioni, o cangiamenti; ciò non ostante, siccome nella molteplicità degli oggetti, potrebbe essere sfuggita qualche cosa, che meritasse qualche particolare aggiunta, dichiarazione, o correzione, perciò si prescriveranno all'opportunità

²¹⁵ «199. Nelle Provincie della Marca, e del Ducato di Camerino, e nella porzione dello Stato di Urbino di più recente ricupera, il dazio, che si esige dall'Erario sotto il titolo di dazio di consumo, è soppresso. Il solo dazio conosciuto sotto il nome di dazio del Macinato, ed attualmente in vigore in tutti i luoghi dello Stato di più antica ricupera nella misura di sei quattrini a decima, corrispondente a baj. 76 e quat. 4 per Rubbio, è sostituito nelle Provincie suddette al di sopra soppresso dazio di Consumo a favor dell'Erario. 200. Le Provincie di Bologna, Ferrara e della Romagna non soggiacendo al predetto dazio del Macinato, seguiranno a versare nell'Erario quello di Consumo nei generi, nelle quote, e secondo i metodi, e le provvidenze attualmente vigenti». *Ivi*, p. 48.

²¹⁶ «214. Saranno nominati due Soggetti col titolo di Commissarij speciali della camera Apostolica, uno dei quali risiederà in Ferrara, e l'altro in Ancona: l'uno, e l'altro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale invigileranno sopra tutti gl'interessi, che riguardano l'Erario; il primo nelle tre delegazioni, di Ferrara, Bologna, e Ravenna, ed il secondo nelle Delegazioni di Forlì, Urbino, e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, e Camerino». *Ivi*, p. 52.

quelle ulteriori misure, che saranno riconosciute colla esperienza, e coi lumi che sopravverranno, più utili, e più conducenti al bene universale, ed al miglioramento dell'opera, non ritardata però intanto la esecuzione, e la osservanza di ciò, che si è ora ordinato»²¹⁷.

Si è già avuto modo di sottolineare come l'importante provvedimento varato nell'estate del 1816, sotto l'egida del cardinal Consalvi, abbia rappresentato – nel contesto della Seconda Restaurazione – il primo impianto in chiave “moderna” per la riorganizzazione amministrativa e giudiziaria della realtà pontificia. Un'apertura che sarebbe stata ancor più incisiva se si fosse data piena attuazione ai propositi concernenti l'impianto legislativo, con la promulgazione di nuovi codici; quei preziosi strumenti giuridici conosciuti durante gli anni francesi. Anche a questo aspirava il *Motu proprio* di sua santità, con i numerosi richiami contenuti in vari punti, fra tutti l'art. 75:

«Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali so dovrà procedere in ciascuno di essi. Una Commissione di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggiore possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno»²¹⁸.

Un intento che in realtà non riuscì completamente, poiché l'unico codice promulgato durante il pontificato di Pio VII fu quello di procedura civile, il 22 novembre 1817²¹⁹. Sarebbe stato necessario attendere il pontificato di Gregorio XVI (1831-1846) per assistere a nuove creazioni di carattere codicistico, superando così anche l'inframezzo rappresentato da Leone XII (1823-1829) e Pio VIII (1829-1830). Un limite consistente, dal momento che per quanto fossero rilevanti i principi contenuti nell'intervento del 1816, l'assenza dei codici impedì alla legislazione civile e criminale (che faceva riferimento a norme di diritto romano, di

²¹⁷ *Ivi*, p. 60.

²¹⁸ *Ivi*, pp. 22-23.

²¹⁹ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de' 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno e mese suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817.

diritto comune, di diritto canonico) di fondersi insieme in maniera coerente e organizzata, raggiungendo quel grado di completezza necessario ad un riordino davvero efficace.

Una carenza cui si sarebbero aggiunte le critiche generali verso l'intero impianto previsto dal *Motu proprio*, portate avanti dalla parte più reazionaria della Curia romana – tra cui figurava lo stesso cardinale Annibale Della Genga (1760-1829), futuro Papa Leone XII – il quale avrebbe ottenuto una parziale vittoria negli anni successivi²²⁰. Si veniva però rafforzando, sempre più, l'idea di un controllo forte e autoritario da parte del governo centrale. Un aspetto che trova una lucida dimostrazione nell'autunno dello stesso anno, con la notificazione del Segretario di Stato sull'Organizzazione della Polizia (23 ottobre 1816):

«ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono CARDINAL
CONSALVI della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

Ogni colta nazione riconosce i regolamenti di Polizia come basi primordiali dell'ordine pubblico. Erano essi in vigore in Roma Fin dai tempi più remoti, e con energico zelo ne facevano rispettare le sanzioni i più distinti Magistrati. I vantaggi, che la Società ne risentiva, animarono quindi i Sommi Pontefici, fra quali i più distintamente Paolo II., Sisto IV., Innocenzo VIII, e Sisto V., a dare i più sensati, e providi regolamenti [...].

Al prospetto di sì utili, ed antiche Istituzioni, anche senza il soccorso dell'esperienza è facile il rilevare che organizzato in tal guisa il sistema di pubblica Polizia dello Stato, il Cittadino rimane più diligentemente sorvegliato nella sua condotta, il Governo conosce con minor difficoltà la Classe dei Rei, e men facile si rende il delitto, ove si prevenga, rimuovendone le cause, e raddoppiandone gl'impedimenti [...]

Un provvedimento che in quindici articoli istituiva un corpo presente su tutto il territorio dello Stato, con il principale compito di vigilare sul mantenimento dell'ordine, di contrastare i delitti e l'opposizione politica. Roma avrebbe rappresentato il centro nevralgico di tale macchina, con il Governatore della città posto a capo dell'intero apparato²²². Ogni rione dell'Urbe aveva un proprio presidente (con il grado di maggiore) ed un vice-presidente (con

²²⁰ Su questi ultimi aspetti si rimanda a: J. SCHMIDLIN, *Histoire des Papes de l'époque contemporaine. La Papauté et les papes de la Restauration (1800-1846)*, Tome I, Partie I, *Pie VII, Le Pape de la Restauration (1800-1823)*, Vitte, Lyon-Paris, 1938, pp. 190-191; M. PETROCCHI, *La Restaurazione. Il Cardinale Consalvi e la Riforma del 1816*, Felice le Monnier, Firenze, 1941, pp. 94-114; A. ROVERI, *La Santa Sede tra Rivoluzione francese e Restaurazione*, op. cit., pp. 146-158;

²²¹ La notificazione del cardinal Consalvi, riguardante l'organizzazione della polizia è contenuta in: *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Moto Proprio di N. S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816 sull'organizzazione della amministrazione pubblica*, vol. 1, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1816, pp. 104-107.

²²² «X. Il Governatore di Roma pro-tempore sarà sempre il Capo della Polizia, e come tale avrà tutte le altre attribuzioni, che di presente conserva: sarà sua cura di organizzare in Roma un Ufficio di Polizia con un numero corrispondente di ufficiali, e con quell'ordine, e sistemazioni, che esso stimerà necessarie, ed opportune, anche per le corrispondenze, da approvarsi dalla Segreteria di Stato. Non dovrà egli attendere alcuna inibizione giudiziaria nelle Procedure di Polizia, per le quali si avrà ricorso alla Segreteria di Stato solamente». *Ivi*, p. 106.

il grado di capitano), con il supporto di almeno otto carabinieri, un segretario ed un ispettore (artt.1-2). Nelle province, i Legati e i Delegati rappresentavano i capi della polizia, con il compito di corrispondere tanto con gli ufficiali dei carabinieri pontifici e le autorità locali, quanto con Roma. Anche ai Tribunali ordinari veniva fornito un ispettore e una forza armata²²³. Tali compagini avrebbero svolto, sin dagli anni venti del XIX secolo, un ruolo importante nel contrasto e nella repressione delle sette carbonare e dei moti, ma senza arginare definitivamente – come si vedrà – tali fenomeni.

Negli anni successivi videro la luce ulteriori interventi di portata generale, volti ad un miglioramento delle condizioni del territorio. Si consideri ad esempio quanto fatto nell'ottobre del 1817, ad un anno dalla notificazione riguardante l'organizzazione della polizia. Il 23 ottobre, con un *Motu* proprio di Pio VII, si procedeva con nuove disposizioni riguardanti i lavori pubblici di acque e strade, con tre distinti regolamenti; il primo relativo alle strade, il secondo alle acque, ed il terzo al corpo degli ingegneri²²⁴. Nel 1821 invece, si decise di estendere il Regolamento di commercio esistente nelle province di “Seconda Ricupera” a tutto il territorio dello Stato, al fine di garantire una maggiore uniformità.

Come è stato evidenziato nelle pagine precedenti, il Codice di Commercio francese era stato abolito nelle province di “Prima Ricupera” con l'editto del 13 maggio 1814, richiamando in vigore le antiche leggi. Di contro, l'editto del 5 luglio 1815 ne aveva confermato la validità nelle Legazioni e nei territori ottenuti dopo le decisioni di Vienna. Per far fronte a tale discrasia, con l'editto del cardinal Consalvi del 1° giugno 1821 si decise di estendere il Regolamento di commercio a tutto il territorio dello Stato Ecclesiastico²²⁵.

²²³ «XII. I Legati, e Delegati di tutto lo Stato saranno Capi di Polizia nelle loro Provincie. Gli Ufficiali de'Carabinieri corrisponderanno coi medesimi. I Legati, e Delegati dovranno organizzarla secondo le istruzioni che riceveranno dalla Segreteria di Stato. Ove poi non risiede il Legato, o Delegato o un Magistrato di Polizia, e dove sia stazionato un Ufficiale, o Basso Ufficiale de'Carabinieri, questi eserciteranno le funzioni di Polizia, secondo l'istituzioni di questo Corpo, di concerto col Governatore Locale, e quando occorra, col Governatore distrettuale, fermi sempre restando i loro Regolamenti per le intelligenze, e rapporti Militari al Colonnello del Corpo. XIII. A tutti i Tribunali Ordinarj sarà data una Forza corrispondente in luogo de'Birri, ed un ispettore di Polizia. Si accorderà loro anche una somma mensile per le spese degli Espolatori segreti». *Ibidem*.

²²⁴ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data dei 23. Ottobre 1817. Sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade esibito negli Atti del Nardi Segretario di Camera il dì ed anno sudetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817. Il testo è contenuto anche in: *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Moto Proprio di N. S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816*, vol. 1, op. cit., pp. 260-317.

²²⁵ L'editto del Consalvi e il relativo testo del Regolamento di commercio sono riportati in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio. Debito pubblico e cassa di ammortizzazione, Camere, e Tribunali di Commercio*, vol. I, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1834, pp. 325-444. Per il solo Regolamento e le appendici al testo: *Regolamento di Commercio del 1 giugno 1821 già in*

Il primo pontificato del XIX secolo terminò il 23 agosto 1823, giorno della dipartita di Barnaba Chiaramonti. Determinante era stata una caduta verificatasi il tra il 6 e il 7 luglio precedente, che procurò al pontefice la rottura di una gamba. A meno di un anno di distanza, il 24 gennaio 1824, lo seguì il cardinal Consalvi, in una “vicinanza temporale” che, pur involontariamente, sembrava celebrare l’indissolubile legame che aveva unito il Segretario di Stato al proprio sovrano. Si era rivelata corretta quella frase citata nelle prime pagine del presente capitolo, che forse vale la pena richiamare: «*Vous voulez Chiaramonti; ce sera un petit pape dans les petites affaires, mais si les circonstances deviennent grandes, il sera aussi grand qu’elles*». Pio VII, con il suo atteggiamento moderato ma deciso, era riuscito ad attraversare – non senza enormi tribolazioni – le conseguenze della bufera rivoluzionaria e napoleonica, riuscendo in ogni caso a salvaguardare le prerogative e la posizione dello Stato della Chiesa.

1.5 IL PONTIFICATO DI LEONE XII (1823-1829): UNA RISCOSSA REAZIONARIA.

Il 1823 non soltanto poneva fine al primo e turbolento pontificato del nuovo secolo, ma privava lo Stato della Chiesa di un altro principale protagonista: S. E. Ercole Consalvi, il quale avrebbe presto lasciato il suo ruolo a capo della Segreteria di Stato. Ciò che non era cambiata, era la spaccatura in seno al Sacro Collegio, diviso ancora una volta tra il gruppo dei cardinali “politicanti”, moderati e propensi a continuare una politica di apertura come quella tenuta con il precedente governo, e il gruppo degli “zelanti”, sostenitori di un forte pensiero reazionario e, quasi scontato ai nostri occhi, anacronistico²²⁶. Gli anni del governo consalviano, con i cambiamenti portati dal *Motu* proprio del 1816, e gli ulteriori interventi di cui sopra, acuirono ancora di più il desiderio di rivalsa della parte più conservatrice della Curia:

«Gli animi dei cardinali rivolti a dare un degno successore a Pio VII, erano divisi nelle opinioni sulla persona da scegliersi a tanta sublime dignità, ed in tempi calamitosi, dappoichè l’Europa non era interamente tranquilla, ed in molti luoghi i nemici dell’ordine continuavano le loro prave macchinazioni contro la religione ed i troni. Gli uni desideravano veder spenta la somma autorità esercitata nel pontificato del defunto dal celebre e benemerito cardinal Ercole Consalvi segretario di stato, al quale alcuni rimproveravano di aver tenuti lontani dal potere molti cardinali di merito, non che altri, e non pochi uomini capaci di governare, e dotti nelle scienze ecclesiastiche [...]. Non pochi cardinali favorivano l’idea di eleggere un Papa prudente e moderato, che continuasse collo stesso mezzo del cardinal Consalvi il medesimo sistema di

vigore nelle provincie delle Romagne delle Marche e dell’Umbria con confronti ed annotazioni testuali dell’Avv. Petronio Magri, Tipografia delle Scienze di Giuseppe Vitali, Bologna, 1864.

²²⁶ Un assetto già richiamato nelle prime pagine del presente lavoro, che avrebbe contraddistinto lo Stato pontificio per tutta la metà del XIX secolo. Si veda il paragrafo 1.1 del presente lavoro.

governo e di politica ecclesiastica: tutti i cardinali erano animati da mire sagge, religiose, zelanti ed onorevoli, quantunque diverse²²⁷.

Il nuovo conclave si svolse in un contesto sicuramente diverso rispetto al particolare e necessario “esperimento veneziano”, in primo luogo proprio per la ritrovata sede romana. L’apertura ufficiale si ebbe il 2 settembre, nel palazzo del Quirinale, con la partecipazione di quarantanove cardinali²²⁸. Tra le figure di spicco che meritano di essere nominate, a rappresentanza dei due principali schieramenti, troviamo – per il gruppo dei moderati –, il cardinal Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni (1761-1830), il quale sarebbe divenuto pontefice sei anni più tardi, con il nome di Pio VIII (1829-1830). Per la parte conservatrice invece, il cardinal Antonio Gabriele Severoli (1757-1824), figura mal vista dalla potenza austriaca, poiché contrario alle ingerenze del principe Metternich²²⁹. Erano loro i due principali candidati, così come più di venti anni prima era accaduto per Carlo Bellisomi ed Alessandro Mattei. E proprio come nel 1800, l’opposizione tra i due principali candidati e

²²⁷ *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXXVIII, Tipografia Emiliana, Venezia, MDCCCXLVI, pp. 51-52.

²²⁸ Risulta interessante, in merito ai luoghi scelti per lo svolgimento del conclave, la lettura delle: *Notizie storiche delle stagioni e de’ siti diversi in cui sono stati tenuti i conclavi della città di Roma con la descrizione della gran loggia da cui si annunzierà il nuovo Papa, della scala e sala regia della Cappella Paolina i cui si fanno gli scrvini e di tutto il braccio del Palazzo Quirinale ove sono le celle del presente conclave, raccolte da Francesco Cancellieri*, presso Francesco Bourlié, Roma, MDCCCXXIII. Nella parte relativa all’elezione di Leone XII (pp. 95-112), oltre all’indicazione e alla descrizione degli spazi adibiti, troviamo la precisa indicazione dei porporati presenti: Giulio Maria della Somaglia (con funzione di Decano), Bartolomeo Pacca, Giuseppe Spina, Pier Francesco Galeffi, Tommaso Arezzo, Francesco Saverio Castiglioni, Giuseppe Firrao, Luigi Ruffo Scilla, Cesare Brancadoro, Carlo Francesco Caselli, Giuseppe Fesch, Carlo Oppizzoni, Annibale della Genga, Pietro Gravina, Antonio Gabriele Severoli, Giuseppe Marozzo, Fabrizio Sceberas Testaferrata, Benedetto Naro, Francesco Cesarei Leoni, Dionisio Bardaxy de Azara, Antonio Rusconi, Emmanuele de Gregorio, Giorgio Doria Pamphily, Luigi Ercolani, Paolo Giuseppe Solaro, Casimiro Haeffelin, Anna Antonio Clermont de Tonnerre, Francesco Bertazzoli, Gianfrancesco Falzacappa, Antonio Pallotta, Francesco Serlupi, Carlo Maria Pedicini, Luigi Pandolfi, Fabrizio Turriozzi, Ercole Dandini, Carlo Odescalchi, Placido Zurla, Anna Ludovico Enrico de la Fare, Fabrizio Ruffo, Ercole Consalvi, Giuseppe Albani, Francesco Guidobono Cavalchini, Giuseppe Cacciapiatti, Stanislao Sanseverino, Pietro Vidoni, Agostino Rivarola, Cesare Guerrieri Gonzaga, Antonio Frosini e Tommaso Riario Sforza. Erano invece assenti i cardinali Domenico Spinucci, Luigi Francesco de Beausset, Sermo Ridolfo Gio. Gius. Ranieri Arciduca d’Austria e Carlo de Cunha. Effettuando un confronto con il conclave veneziano, ci si accorge di quanto fosse cambiata la composizione del Sacro Collegio: soltanto i cardinali Fabrizio Ruffo e Giulio Maria della Somaglia avevano partecipato all’elezione tenutasi tra il 1799 e il 1800. I ventitré anni di pontificato di Pio VII avevano completamente rigenerato l’assemblea dei porporati, con quarantasette membri su quarantanove che non avevano mai preso parte ad un’elezione.

²²⁹ «[...] Il secondo composto d’italiani e stranieri era tutto propenso pel cardinal Francesco Saverio Castiglioni di Cingoli, penitenziere maggiore, che con petto sacerdotale erasi opposto al governo straniero, e distinguevasi per acume di mente, dottrina ed altre doti. A’ 21 settembre il cardinal Albani in nome dell’Austria diè la formale esclusione per pontificato al cardinal Severoli, perché avendo avuti sentisei voti negli strutinii della mattina, temeva che nella sera otterrebbe il numero de’ voti sufficiente per l’elezione, che allora dovevano essere trentatre, corrispondente al numero di due terzi del sagra collegio non compreso il candidato». *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXXVIII, op. cit., p. 52.

l'ingerenza di nazioni cattoliche come Austria e Francia, portarono ad una soluzione diversa²³⁰. Il 28 settembre 1823, i voti del Sacro Collegio (trentaquattro per l'esattezza) si incanalavano verso il cardinale Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga (1760-1829), altro esponente del partito conservatore. Venne così eletto il 252° papa della Chiesa Cattolica, consacrato ufficialmente il 5 ottobre successivo nella Basilica di San Pietro, con il nome di Leone XII. Annibale della Genga²³¹ proveniva da una nobile famiglia della provincia di Ancona, sesto figlio del conte Ilario della Genga e della contessa Maria Luisa Pariberti. Frequentò l'Accademia dei nobili ecclesiastici di Roma, venendo poi ordinato sacerdote nel 1783. Negli anni seguenti si mostrò una figura molto cara a Pio VI, divenendo nel 1792 suo segretario particolare, prima ancora che Arcivescovo di Tiro. La carriera ecclesiastica lo portò più volte lontano da Roma, come nunzio apostolico prima nella città di Lucerna e poi a Colonia. La berretta cardinalizia però, la doveva a Barnaba Chiaramonti, il quale lo aveva nominato cardinale nel 1816, anno in cui il moderato Consalvi poneva mano alla riorganizzazione dello Stato pontificio con il *Motu proprio* "Quando per ammirabile disposizione".

Una prima questione da analizzare, in modo da rendere possibile un confronto con il suo predecessore, è il duro attacco portato dal nuovo pontefice nei confronti delle sette e dei movimenti carbonari. Un problema presente già da diversi anni, e che non riguardava soltanto i territori dello Stato pontificio, con strutture radicate anche nel regno di Napoli e nel resto della Penisola. Già negli anni della Seconda Restaurazione, Pio VII aveva preso

²³⁰ Oltre ai classici tentativi di ingerenza esercitati da Austria e Francia (la prima contraria al cardinale Severoli, poiché considerato poco propenso ad una politica vicina alla corte di Vienna, la seconda restia all'elezione di un porporato marcatamente zelante), bisognava considerare un ulteriore elemento già evidenziato: la volontà della fazione conservatrice di provare a cancellare la politica adottata negli anni precedenti, vista come una creazione personale del Consalvi. L'idea di fondo che animò il conclave del 1823 sembrò, in chiave zelante, la realizzazione di una vendetta nei confronti dei decenni precedenti. Con l'elezione di Annibale della Genga, la contrapposizione tra moderati e conservatori, si risolse in favore di questi ultimi. In tal senso ancora: J. M. LABOA, *La Storia dei Papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene*, Jaca Book, Milano, 2007, pp. 343-344; C. RENDINA, *I Papi*, op. cit., pp. 617-618; G. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti. L'elezione papale da San Pietro a oggi*, Newton compton editori, Roma, 2013, pp. 165-166.

²³¹ Per una ricognizione bibliografica su Leone XII e sul suo pontificato rimando a: G. BARALDI, *Leone duodecimo e Pio ottavo*, Giuseppe Battaglia tipografo editore, Venezia, 1829; A. F. ARTAUD DE MONTOR, *Storia del pontefice Leone XII, voltata in italiano da Cesare Rovida*, 3 voll., Resnati, Milano, 1843; *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXXVIII, op. cit., pp. 50-83; E. VERCESI, *Tre pontificati: Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Società editrice internazionale, Torino, 1936; A. PAGNANI, *Storia della Genga e vita di Leone XII*, Arti grafiche Gentile, Fabriano, 1964. Tra i lavori più accurati, da menzionare quello di: R. COLAPIETRA, *La formazione diplomatica di Leone XII*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1965; R. REGOLI – I. FIUMI SERMATTEI – M. R. DI SIMONE (a cura di), *Governo della Chiesa, Governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2019.

provvedimenti contro tali attività, emanando il 13 settembre 1821 la Bolla *Ecclesiam a Jesu Christo*:

«PIO, VESCOVO, servo de' servi di Dio,
a perpetua memoria.

La chiesa fondata da G. C. Salvator nostro sulla ferma pietà, e contro la quale Cristo medesimo promise, che non prevarrebbero giammai le porte infernali, così spesso, e da sì temuti nemici s'è vista assalita, che se non vi fosse una promessa divina, e che non può mai venir meno, a temer vi sarebbe, che non perisse affatto o per la forza, o per le arti, o per la furberia di costoro. Quanto avvenne ne' passati tempi, ciò stesso, e particolarmente si è fatto a questa luttuosa stagione, la quale sembra essere quell'ultimo tempo tanto prima annunziato dall'Apostolo, in cui (s. Giuda v. 18) *verranno degli ingannatori, che secondo i loro desiderii cammineranno nella via dell'empietà*. Niuno ignora, in quanto numero questi scellerati a' nostri tempi funestissimi abbiano insiem congiurato contro il Signore, e contro il suo Cristo, e come mirino particolarmente, coll'ingannar i fedeli con una falsa filosofia e vuota menzogna (ai Coloss. 2, 8), e collo strapparli dalla dottrina della chiesa, a scuotere e rovescir con isforzo, sempre vano, la chiesa medesima. Ad ottener più facilmente la qual cosa, molti di loro formarono occulte adunanze, e segrete sette, per le quali lusingavasi di strascinar con più libertà molti nella società di loro congiura e scelleraggine.

Molto prima questa santa sede, scoperte tai sette, gridò contro esse con grande e libera voce, e palesò i disegni, che nascostamente da loro si macchinavano contro la religione, e contro la stessa civil società. Già molto prima risvegliò l'attenzione di tutti a cautelarsi, che quanto meditavano scelleratamente non venisse poi fatto di tentarlo a queste sette. Ma egli è a dolersi, che l'esito cui mirava non rispondesse alle cure della Sede apostolica, e che nulla cessassero dall'intrapresa macchinazione gli scellerati, donde finalmente ne derivarono quei mali, che noi stessi vedemmo. Questi uomini anzi, de' quali la superbia sempre s'avanza, osarono formar eziandio nuove segrete società.

Ricordarsi dee qui una società di fresco nata, e diffusa grandemente per Italia, e per altre provincie, che quantunque diramisi in più altre, e per la costoro variazione assuma talvolta nomi distinti e diversi, però è sempre la stessa e di fatto, e nella comunanza delle massime e dei delitti, e in un certo patto già formato, che per lo più chiamarsi suole dei *carbonari*. Fingono essi in vero singolar osservanza, e certo affettato favore per la cattolica religione, e per la persona e dottrina di G. C. Salvator nostro, che empicamente osano talvolta chiamare rettore e maestro grande di lor società. Ma questi discorsi, che s'insinuano con dolcezza, null'altro sono che dardi a ferire i men cauti vibrati con più sicurezza da uomini furbi, che si presentano con vesti d'agnello, essendo internamente lupi rapaci.

[...] I libri da loro stampati, ne' quali descrivesi il metodo che suol tenersi nelle adunanze de' gradi primi, i loro catechismi e statuti, ed altri documenti autentici, e di fede irrefragabile; le testimonianze di quelli che avendo abbandonata la società, cui prima appartenevano, ne palesarono ai legittimi giudici gli errori, e le frodi, mostrano apertamente, che i carbonari mirano particolarmente a dar piena licenza a ciascuno di formarsi col proprio ingegno, e colle sue particolari opinioni una religione da seguire, introducendo l'indifferenza in religione, di cui non più immaginarsi cosa più fatale; a profanare e corrompere con nefande cerimonie la passione di G. C.; a disprezzare i sacramenti della chiesa (ai quali mostrano colla massima scelleraggine di sostituirne altri inventati da se) e i miseri stessi della cattolica religione; e a rovesciare questa Sede apostolica, contro la quale, giacchè in lei stette sempre il principato (s. Agost. ep. 43) della cattedra apostolica, serbano un parzial odio, e meditano disegni avvelenati e perniciosi.

[...] Intesa quindi una scelta congregazione di venerabili fratelli nostri cardinali della santa romana chiesa, col loro consiglio, e ancora di moto proprio, e di certa scienza, e matura deliberazione nostra, e colla pienezza della podestà apostolica, abbiamo stabilito e decretato di condannare e proibire la predetta società dei *carbonari*, o con qualunque altro nome chiamata, le sue adunanze, sessioni, conferenze, aggregazioni, e crocchi, siccome colla presente nostra costituzione, che avrà forza in perpetuo, condanniamo e proibiamo.

[...] Comandiamo inoltre a tutti, sotto la medesima pena di scomunica riservata a noi e ai romani Pontefici nostri successori, che siano obbligati di denunciare ai vescovi, o ad altri cui spetti, tutti quelli che conoscessero essersi ascritti a questa società, od essersi resi colpevoli d'alcuno fra i delitti ricordati più sopra.

[...] A niuno perciò sia lecito violare o contraddire con temerario ardimento a questo foglio della nostra dichiarazione, condanna, precetto, proibizione o interdetto. Se alcuno osasse simile attentato, sappia che incorre lo sdegno di Dio Onnipotente, e dei beati suoi apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno dell'incarnazione del Signore mille ottocento ventuno, il giorno tredici di settembre, del nostro Pontificato anno vigesimosecondo»²³².

Una condanna lampante, che non mancava di menzionare in modo esplicito la carboneria e le “occulte adunanze e secrete sette”. Anche il momento storico rivestiva grande importanza: il provvedimento arrivava dopo i moti che avevano caratterizzato l'area di Napoli nell'estate del 1820 e quella di Torino nella primavera del 1821, dove la stessa carboneria aveva avuto un ruolo non trascurabile. Sollevazioni che furono velocemente represses, soprattutto grazie all'intervento delle truppe austriache inviate dalle potenze della Santa Alleanza. Nonostante il fallimento – che avrebbe soltanto sopito e non eliminato l'attività delle sette carbonare –, le insurrezioni erano sintomatiche di un generale senso di malessere, alimentato dalla volontà di ottenere dai governi della Restaurazione maggiori concessioni in senso liberal-costituzionale²³³.

Sembra essere questa una delle maggiori preoccupazioni governo pontificio, che vede nella carboneria e nell'attività delle sette il rischio di un affrancamento del pensiero, un indebolimento della fede, se non addirittura un rischio per la stessa Sede Apostolica:

«i carbonari mirano particolarmente a dar piena licenza a ciascuno di formarsi col proprio ingegno, e colle sue particolari opinioni una religione da seguire, introducendo l'indifferenza in religione, di cui non può immaginarsi cosa più fatale; [...] e a rovesciare questa Sede apostolica, contro la quale, giacchè in lei stette sempre il principato (s. Agost. ep. 43) della cattedra apostolica, serbano un parzial odio, e meditano disegni avvelenati e perniciosi»²³⁴.

Preoccupazioni che avevano destato la mente di Barnaba Chiaramonti e del cardinal Consalvi già nel 1817, con un timido tentativo di insurrezione verificatosi nella città di

²³² Tale versione della Bolla *Ecclesiam a Jesu Christo*, è contenuta in: *Raccolta di regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizj*, vol. XVI, Tipografia Davico e Picco, Torino, 1821, pp. 161-165.

²³³ Per una panoramica sul punto: *I Moti del 1820 e del 1821 nelle carte bolognesi* (Pubblicazione a cura del Comitato romagnolo della Società Nazionale per la storia del Risorgimento italiano. Prefazione di Alberto Dallolio), Zanichelli, Bologna, 1923; P. PIERI, *Le società segrete ed i moti degli anni 1820-1821 e del 1830-1831*, Vallardi, Milano, 1931; M. A. BENEDETTO, *Nota sull'influenza di assemblee e costituzioni europee sui moti italiani del 1820-1821*, in AA. VV., *Anciens pays et assemblées d'états. XXVII. Wetenschappelijke bijdragen uitgegeven door de Belgische afdeling van de Internationale commissie voor de geschiedenis van standen en landen*, Uitgeverij Nauwelaerts, Louvain, 1963, pp. 181-205; G. AMBROGGIO ET ALII, *Prove di unità, unità alla prova. Gli antefatti del Risorgimento e i moti del 1821*, Marcovalerio, Torino, 2011.

²³⁴ *Raccolta di regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizj*, vol. XVI, op. cit., p. 162.

Macerata la notte del 24 giugno (giorno di San Giovanni Battista). L'attività portata avanti dalla polizia e il pronto intervento delle truppe pontificie, dispersero immediatamente i sediziosi. Era però necessario dare una pronta risposta contro gli esponenti della carboneria, nella speranza di scoraggiare eventuali tentativi di emulazione. Nel 1818, con le sentenze dell'8 ottobre, del 24 ottobre e del 5 novembre, vennero inflitte trentadue condanne, undici delle quali alla pena capitale. Si decise tuttavia di mantenere un atteggiamento moderato, per non inasprire ulteriormente gli animi della popolazione: le stesse condanne a morte vennero infatti commutate in carcere a vita. A tal proposito può risultare interessante la lettura di alcuni frammentati estratti dalla sentenza dell'8 ottobre 1818, emessa dalla Congregazione Criminale ordinaria del Tribunale del Governo:

«[...] Si è convocata alle ore 24 di questo giorno in conformità dell'intimazione fatta otto giorni innanzi in una delle camere del Palazzo Apostolico del Governo, luogo consueto, per giudicare Giacomo Papis Romano negoziante domiciliato in Ancona, Il Conte Cesare Gallo da Osimo, Preposto dell'Ufficio del Registro di Macerata, Luigi Carletta da Macerata ex Militare, Francesco Riva da Forlì ex Gendarme, Pietro Castellano Legale in macerata, Antonio Cottoloni di Macerata Impiegato nel suddetto Ufficio del Registro, Pio Sampaolesi d'Ancona Notaro pubblico e Vincenzo Fattiboni di Cesena Benestante, Ingegnere Verificatore di Catasti Prevenuti di Fellonia insieme con altri Inquisiti arrestati, ed assenti. [...] Letti i Processi, ed il Ristretto dei medesimi, e tutte le Scritture rispettivamente a carico, ed a difesa dei Prevenuti. Sentito il Rapporto del Relatore. Sentiti i rilievi, ed Istanze di Monsig. Pro- Avvocato Fiscale affinché la pena da decretarsi sulli Prevenuti sia conforme alle prescrizioni delle Leggi. Sentiti i motivi di difesa dedotti nelle Scritture stampate, ed in voce da Monsig. Avvocato de' Poveri, il quale ha inoltre dichiarato di avere a tal'uopo ricevuti i Processi, ed il Ristretto molti giorni innanzi all'intimo della Congregazione. Letti i documenti prodotti dallo stesso Monsig. Avvocato de' Poveri, il quale fu l'ultimo ad avere la parola, e dichiarò di non avere cosa alcuna da aggiungere.

La Congregazione

I. Visto che costa dal Processo, che tutti i nominati Individui machinarono una generale Rivolta da eseguirsi all'opportunità nel Pontificio Dominio, servendosi a tale effetto dei mezzi che loro derivavano dalla pertinenza alla Setta Carbonica, diretta al rovescio dei legittimi Governi.

II. Visto che tale rivolta fu realmente tentata nella notte dei 24 giugno dello scorso anno in Macerata [...].

Ha dichiarato, e dichiara

Giacomo Papis, il Conte Cesare Gallo, Luigi Carletti, Francesco Riva, e Pietro Castellano Rei in parte confessi, ed in parte convinti di Fellonia per tutto il complesso delle prove Processuali, e perciò li ha condannati alla pena della morte.

Ha dichiarato ancora, e dichiara convinti di complicità nello stesso delitto Antonio Cottoloni, Pio Sampaolesi, e Vincenzo Fattiboni, ma in vista di un men diretta, ed efficace cooperazione alle sediziose trame li ha condannati alla pena del remo perpetuo.

Ha condannato inoltre tutti li nominati otto Individui al pagamento delle spese del Processo, e del Giudicato.

Ha inoltre aggiornato altra Congregazione per giudicare i rimanenti Prevenuti arrestati, ed assenti.

Ha ordinato ancora, che la presente Sentenza venga nelle consuete regole intimata ai Prevenuti Condannati. [...].

Riferitasi da me sottoscritto alla Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII felicemente Regnante la sopra espressa Sentenza, la Santità Sua per un tratto della Sua connaturale

clemenza ha determinato, che la pena sia minorata, e ridotta a Giacomo Papis, Conte Cesare Gallo, Luigi Carletti, Francesco Riva, e Pietro Castellano alla rilegazione perpetua in una Fortezza dello Stato sotto stretta custodia, e ad Antonio Cottoloni, Pio Sampaolesi, e Vincenzo Fattiboni alla rilegazione per un decennio sotto la medesima custodia.

Questo di 8 ottobre 1818. T. Pacca Governatore, e Vice Camerlengo. Per copia conforme Quirino Francini Capo Notajo»²³⁵.

I provvedimenti giudiziari emanati nel 1818 mostrarono fin da subito l'atteggiamento intransigente del governo pontificio, nonostante la "connaturale clemenza" avesse poi evitato il ricorso alla pena capitale²³⁶. Gli episodi Maceratesi anticiparono – seppur in un contesto diverso –, gli episodi del 1820 e del 1821 nel regno delle Due Sicilie e nell'area di Torino, spingendo poi Pio VII ad una definitiva ed universale presa di posizione con la Bolla *Ecclesiam a Jesu Christo*.

Papa Leone XII continuò su tale linea, attuando una repressione ancora più dura. Non bastò infatti l'emanazione di una nuova enciclica pontificia, la *Quo graviora mala* (13 marzo 1825), dove la Chiesa tornava a scagliarsi vero i movimenti massonici e carbonari²³⁷. Come

²³⁵ Con le tre sentenze emesse tra l'8 ottobre 1818 e il 5 novembre successivo, vennero individuati tra i maggiori responsabili: Giacomo Papis, il conte Cesare Gallo, Luigi Carletti, Francesco Riva, l'avvocato Pietro Castellano, Pierangelo Pierangeli, Pietro Davilli, Carlo Scarponi, Raffaele Zucchi, Gabriele Filippucci e il Panelli. Furono loro ad essere condannati in un primo momento alla pena capitale. Le restanti condanne spaziarono dal carcere a vita alla reclusione ad anni cinque. Come già anticipato, si decise tuttavia di mantenere un atteggiamento moderato, mutando le condanne alla pena capitale in carcere a vita, e riducendo le pene restanti. Nessun provvedimento riuscì però ad eliminare la "minaccia" carbonara e il proliferare delle sette, come avrebbero dimostrato gli anni successivi. La sentenza citata è riportata nel: *Diario di Roma*, n. 82 (mercoledì 14 ottobre), anno 1818, stamperia Cracas al Corso n. 232, con licenza de' Superiori e Privilegio Pontificio, fogli 2-3. Il *Diario di Roma* era un periodico fondato nel 1716 dallo stampatore Luca Antonio Chracas. A partire dal 1814 il giornale era diventato la gazzetta ufficiale dello Stato pontificio, con l'indicazione delle principali notizie interne ed estere: funzioni religiose, eventi mondani, accadimenti politici, sentenze giudiziarie, editti e ordinanze. Una fonte altrettanto preziosa, contenente numerosi dettagli sulla vicenda, è il Ristretto del Processo Informativo. Nello specifico: *A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pacca Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia e Sua Congregazione Criminale. Macerata, e altri Luoghi di Fellonia contro Giacomo Papis Romano domiciliato in Ancona, Il Conte Cesare Gallo di Osimo dimorante in Macerata, Luigi Carletti di Macerata, Francesco Riva di Forlì, Il Conte Vincenzo Fattiboni di Cesena, L'Avvocato Pietro Castellano di Macerata, Antonio Cottoloni di Macerata e Pio Sampaolesi di Ancona, ed Altri Inquisiti arrestati ed assenti. Ristretto del Processo Informativo*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1818.

²³⁶ Per ulteriori approfondimenti: D. SPADONI, *Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato Pontificio all'indomani della Restaurazione: l'occupazione napoletana, la Restaurazione e le sette*, Roux e Viarengo, Roma, 1904; ID., *Una trama e un tentativo rivoluzionario dello Stato romano nel 1820-1821*, Dante Alighieri, Roma-Milano, 1910; ID., *Il governo pontificio e i primi processi carbonici marchigiani*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria delle Marche*, serie. III, vol. II, (a. 1918), Deputazione di Storia Patria delle Marche, Ancona, pp. 288-329.

²³⁷ «[...] Perlochè severamente ed in virtù di santa obbedienza comandiamo a tutti e singoli i Fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine dignità e preminenza, siano laici, sieno chierici si secolari, come regolari, ancorchè degni di speciale e particolare menzione, che niuno sotto qualunque pretesto e scusa veruna ardisca o presuma di stabilire, propagare, fomentare, ricevere, ed occultare nelle proprie abitazioni od altrove le suddette Società dei *Liberi Muratori*, o sia *Francs Maçons*, o in qualunque altro modo siano chiamate. Così pure vietiamo che alcuno ardisca o presuma di ascrivere e di aggregarsi alle medesime Società, d'intervenirvi, di dare i mezzi o l'opportunità che in alcun luogo siano convocate, di apprestare ad esse alcuna cosa, di

avvenuto negli anni precedenti, fu l'area a nord dello Stato a causare le maggiori preoccupazioni, in modo particolare Bologna e i territori limitrofi. A seguito dell'omicidio del conte Domenico Matteucci, direttore provinciale della polizia di Ravenna (avvenuto il 5 aprile 1824), il pontefice decise di inviare il cardinale Agostino Rivarola (figura già incontrata durante la prima fase della Seconda Restaurazione)²³⁸, con le funzioni di Legato *a latere*. Le indagini e gli arresti effettuati portarono ad una durissima sentenza, emanata personalmente dal Rivarola il 31 agosto 1825 (dove tra l'altro si faceva riferimento ad altri due omicidi: quello del cavalier Don Angelo Bandi, avvenuto il 1° aprile 1822, e di Francesco Gamberini, avvenuto il 2 aprile 1822, ma non a quello del Matteucci)²³⁹. Lampante il collegamento con i fatti degli anni precedenti, così come l'avversione al movimento carbonaro:

«SENTENZA

Oggi 31. Agosto 1825.

Noi AGOSTINO di Sant'Agata alla Subburra, della S. R. Chiesa Diacono Cardinale RIVAROLA, della Città e Provincia di Ravenna Legato a *Latere*.

[...] RITENUTO

Che costa pienamente dal Processo l'esistenza della Società Massonica nei Dominii Pontificii, infausto retaggio del cessato Regime, e che varie altre Unioni segrete dalla Leggi egualmente proscriette, conosciute sotto la denominazione di *Guelfi, Adelfi, Maestri-Perfetti, Latinisti* sin dall'anno 1815. si aggirassero in diversi punti dei Dominii medesimi, ma specialmente annidassero in più Città, e Luoghi delle Legazioni, associando ai Vessilli della Rivoluzione alcuni incauti abitanti delle medesime.

Che a queste Unioni susseguisse poscia quella dei *Carbonari*, la quale erettasi in grado di Superiorità sulle altre, concentrò a se i loro piani, ed i loro proseliti, e dopo avere attentato nel 1817. alla pubblica tranquillità nelle Marche, dirigendo principalmente le sue operazioni dalla Romagna, attese con ogni studio a propagare le sue massime distruttrici dell'Ordine, e ad

contribuirvi comunque col consiglio, coll'ajuto, col favore, palesemente o di nascosto, direttamente o indirettamente, o colla propria persona o col mezzo di altri. Come anche vietiamo che alcuno ardisca di esortare, d'indurre, di provocare, di persuadere gli altri ad iscriversi a tali Società, ad annoverarvisi, ad intervenirvi, e di prestare agli altri perciò in qualunque maniera ajuto o fomento. Comandiamo anzi che ognuno debba astenersi dalle indicate Società, Adunanze, Riunioni, Aggregazioni, o Conventicole: le quali cose tutte vietiamo, e rispettivamente, comandiamo sotto la pena della Scomunica, la quale, da chi non obbedirà a quanto sopra si è detto, dovrà incorrersi sul fatto istesso senza che vi sia d'uopo di alcuna dichiarazione: dalla quale Scomunica, tranne il caso della morte, niuno potrà essere assoluto se non che da Noi o dal Sommo Pontefice, che a quel tempo vivrà. Vogliamo inoltre, e comandiamo, che tanto i Vescovi e i Prelati, i Superiori, ed altri Ordinarij de' Luoghi, quanto gl'Inquisitori locali della eretica pravità, procedano, e facciano inquisizione contro i trasgressori di qualunque stato siano, di qualunque condizione, ordine, dignità o preminenza, e che con le dovute pene li puniscano, e li reprimano come gravemente sospetti di eresia. Al qual'effetto accordiamo e concediamo loro, ed a ciascuno di essi libera facoltà di procedere, e di fare inquisizione contro i medesimi trasgressori, non che di reprimerli e di punirli colle dovute pene, invocato ancora perciò, se vi sarà bisogno, l'ajuto del braccio secolare. [...]». Per l'intero testo dell'Enciclica *Quo graviora mala*, con un'alternanza tra la versione in latino ed in italiano: *Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papæ XII. Litteræ apostolicæ quibus sectæ occultæ, et clandestinæ damnantur*, Ex Typographia Camerali, Roma, 1826.

²³⁸ Si veda il paragrafo 1.4.1 del presente capitolo.

²³⁹ *Sentenza pronunciata da Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Agostino Rivarola legato a latere della città e provincia di Ravenna il giorno 31. di agosto 1825. sugli affari politici*, presso Antonio Roveri e Figli Stampatori Camerali (con Privilegio), Ravenna, 1825.

accrescer partito, e Seguaci in altre Città, e Terre dello Stato colla diramazione dell'altre ad essa subalterne Unioni denominate della *Turba*, della *Siberia*, dei *Fratelli-Artisti*, del *Dovere*, *Difensori della Patria*, *Figli di Marte*, *Ermolaisti*, *Massoni-Riformati*, *Bersaglieri*, *Americani*, *Illuminati*, le quali Unioni ebbero principalmente occulta sede nelle quattro Città di *Cesena*, *Forlì*, *Faenza*, e *Ravenna* ripartite in *Consigli*, in *Vendite*, in *Sezzioni*, in *Squadre*.

RITENUTO

Che tutte le suddette Società miravano allo sconvolgimento dell'Ordine Sociale, e d'ogni buona Istituzione per sacrificar tutto all'ambizione, alla vendetta, alle rapine, allo spoglio, all'immoralità d'ogni specie, ed all'irreligione, e però a questo fine rivolte, e profittando esse dei sconvolgimenti per opera dei *Carbonari* di Napoli, e del Piemonte suscitati nel 1820. e 1821. in quelle due estreme parti d'Italia, impresero ad organizzare una Congiura contro lo Stato, per insorgere quindi all'opportunità in una generale Rivolta, valendosi a tal uopo dei mezzi derivanti dalla Carbineria che solo intende al rovesciamento dei Legittimi Governi. [...]]²⁴⁰.

Un provvedimento che, oltre a manifestare la diffusione e la ramificazione dei settari, irrogava oltre cinquecento condanne, spaziando dalla pena capitale (prevista per sette imputati: conte Giacomo Laderchi -carcerato-, Onofrio Luigi Zubboli -carcerato-, Gaetano Baldi -carcerato-, Vincenzo Succi -contumace-, Pietro Barbieri -contumace-, Battista Franceschelli -carcerato-, Francesco Garoffoni -contumace-), al carcere perpetuo (per sei imputati: Pier' Maria Caporali, conte Edoardo Fabbri, dottor Luigi Montallegri, Francesco Torricelli, Carlo del fu Matteo Baldoni, cavalier Sante Montesi -tutti carcerati-), passando poi per lavori forzati a vita, reclusioni di minor entità e precetti politico-morali di primo e secondo ordine, vale a dire rigidi controlli polizieschi²⁴¹.

Anche in questo caso si decise di mantenera una linea più morbida, mostrando la clemenza di sua santità. Lo stesso giorno della sentenza, il cardinal Rivarola procedette nella "mitigazione" delle pene con un un editto a sua firma, convertendo le condanne all'estremo supplizio in carcere a vita, e procedendo proporzionalmente con le altre disposizioni²⁴².

²⁴⁰ *Ivi*, pp.1-2.

²⁴¹ *Ivi*, pp. 3-24.

²⁴² «EDITTO. AGOSTINO di Sant'Agata alla Suburra, della Santa Romana Chiesa Diacono Cardinal RIVAROLA della Città e Provincia di Ravenna Legato a Latere. Dopo di avere disimpegnato con quello zelo, e quella maturità di consiglio, che ogni più sacro dovere esigeva da noi, la grave commissione della quale fumo dalla speciale Binignità della Santità di Nostro Signore PAPA LEONE XII. felicemente regnante onorati; dopo di aver ressegnato al Suo Trono i risultati del nostro giudizio su' i Processi da molto tempo istituiti, contro molti prevenuti di delitti politici portati a compimento, a nulla di più lusinghiero potevamo aspirare se non che il nostro lavoro potesse incontrare il Sovrano gradimento, ed approvazione; ma di molte maggiori grazie ha voluto colmarci la generosa grandezza di Nostro Signore, essendosi degnato d'autorizzarci coll'oracolo della Sua viva Voce, a temperare il giusto rigore di una Sentenza con qualche luminoso tratto di Clemenza, che può solo dalla Sovrana Podestà derivare; che però fatti noi Ministri delle dolci disposizioni del Paterno Cuore di Sua Santità accordiamo, alle pene decretate nella nostra Sentenza, sotto questo stesso giorno pubblicata, le seguenti grazie, e modificazioni. 1. È fatta grazia della vita ai Rei condannati a morte, e permutata la loro condanna in venticinque 25. anni di reclusione in un Forte dello Stato; Non restano compresi in questa permutazione, e diminuzione di pena Francesco Garoffoni, riconosciuto, e giudicato assassino del Cavaliere Don Angelo Bandi, e Pietro Barbieri assassino di Francesco Gamberini [che come è stato precisato erano

Lo stesso atteggiamento non venne seguito nella città di Roma, quando, sempre nell'estate del 1825, venne scoperta una "vendita" carbonara (termine utilizzato anche all'interno delle sentenze, indicante le riunioni segrete e le affiliazioni locali). A farne le spese maggiori furono il bresciano Angelo Targhini e Leonida Montanari, originario di Cesena. Dopo essere stati processati insieme ad altri settari per Lesa Maestà e per il tentato omicidio di un loro compagno – intento a lasciare l'organizzazione – vennero decapitati in Piazza del Popolo, in virtù della sentenza emessa il 21 novembre dello stesso anno²⁴³.

Tuttavia, gli eventi degli anni successivi, avrebbero confermato una scomoda consapevolezza: la difficoltà nel contrastare ed eliminare i gruppi radicali e gli affiliati alla carboneria. Lo stesso Rivarola, fu vittima di un attentato di matrice carbonara nei pressi della Pineta di Ravenna (23 luglio 1826), uscendone però miracolosamente illeso (rimase ucciso Don Ignazio Muti, presente nella stessa carrozza del legato). Si arrivò così nel 1828 ad ulteriori cinque condanne a morte, con la sentenza emessa il 26 aprile 1828: Luigi Zanoli, Angelo Ortolani, Gaetano Montanari, Gaetano Rambelli e Abramo Isacco Forti vennero

contumaci]. II. A quelli che sono condannati alla Detenzione sia in vita, sia per qualche numero d'anni, non assegnamo una diminuzione determinata di tempo, restando raccomandati alla luminosa Clemenza di Nostro Signore per la loro più o meno sollecita liberazione, che dovranno invocare con Supplica dalla stessa Santità Sua, e meritarsela con una condotta savia, e morale, che dia fondata lusinga di loro ravvedimento. III. Quelli, che sono rubricati in Sentenza sotto le clausole = abilitati a rientrare nello Stato con obbligo di costituirsi entro le 24. ore dal momento del loro arrivo, per essere assoggettati a regolari costituiti, e giudicati a seconda delle risultanze = quelli, che sono assoggettati al Precetto – Politico – Morale di primo, o sencod'ordine = restano senza alcuna variazione al disposto nella Sentenza. [...] Stabilita così una forma di Procedura, e di Giudizio precisa, e severa per questi attentati di Lesa – Maestà, che fossero per rinnovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare, che non debba più alcuno mettersi in caso di provarne il rigore, e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei pochi esempj di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per meritarsi il suo amore, e per mostrarsi a lui costantemente fedeli, riconoscenti, e devoti. Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dì 31. Agosto 1825. A. CARD. RIVAROLA». *Ivi*, pp. 25-29.

²⁴³ «SENTENZA. – Lunedì 21 novembre 1825. La commissione speciale deputata da Nostro Signore Papa LEONE XII felicemente Regnante, e composta di S. E. Rma Monsignor Tommaso Bernetti, Governatore di Roma, Direttore Generale di Polizia, Presidente; [...]. Conseguentemente la Commissione speciale considerando la gravezza tanto di questo delitto, quanto dell'altro di Lesa Maestà, e le prove che rispettivamente si riuniscono a carico dei nominati Correi, ha giudicato, e condannato ad unanimità *Angelo Targhini*, e *Leonida Montanari* alla pena di morte; *Luigi Spadoni*, e *Pompeo Garofolini* alla galera in vita, *Lodovico Gasperoni*, e *Sebastiano Ricci* alla galera per dieci anni. Ed ha ordinato l'impressione ed affissione della presente Sentenza non meno in Roma, che in tutti i luoghi dello Stato Pontificio. Giudicata, e firmata nel giorno e luogo suddetto. Tommaso Bernetti, Governatore, Direttore Generale di Polizia, Presidente. Marc'Antonio Olgiati, Segretario della Sacra Consulta. Giuseppe Ugolini, Prefetto degli Archivi. Niccola Grimaldi, Pro-Uditore del Tribunale dell'A.C. Niccolò Clarelli, primo Assessore del tribunale del Governo. Filippo Invernizzi, Avvocato Fiscale. Vincenzo Trambusti, Procuratore Fiscale Generale. Francesco Leggieri, Assessore, Relatore. Natale Lorenzini, Cancelliere e Notaro. *Per copia conforme*». Il frammento della sentenza è tratto dal: *Diario di Roma*, n. 47 (giovedì 24 novembre), anno 1825, stamperia Cracas al corso n. 232, con licenza de' Superiori e Privilegio Pontificio, fogli 1-2. Un ulteriore approfondimento sul tema è rappresentato da: C. PREMUTI, *In memoria di Angelo Targhini e Leonida Montanari, decapitati nel 1825 per ordine di Papa Annibale della Genga*, Società Giuditta Tavani Arquati, Roma, 1909.

condannati all'estremo supplizio (a vario titolo, non soltanto per l'attentato al cardinale legato, dove comunque era rimasto ucciso il suo accompagnatore, ma anche per l'omicidio del conte Matteucci del 1824 e per quello di altro individuo, tale Mosè Forti, avvenuto nel 1827). Le esecuzioni avvennero il 13 maggio 1828²⁴⁴.

Sul versante interno invece, Annibale della Genga decise di affidare la direzione della Segreteria di Stato al cardinale Giulio Maria della Somaglia (1744-1830), altra figura appartenente alla compagine zelante, il quale avrebbe ricoperto tale incarico sino al 1828²⁴⁵. La nomina avvenne nelle ore immediatamente successive all'elezione del 28 settembre, sostituendo così il grande manovratore politico della Restaurazione, il cardinale Ercole Consalvi. Quest'ultimo venne posto a capo della Congregazione di Propaganda Fide, incarico mantenuto sino al 24 gennaio del 1824, giorno della sua morte.

Per comprendere le linee guida che Leone XII volle imprimere al proprio pontificato, un importante punto di riferimento è rappresentato dall'enciclica *Ubi primum* (5 maggio 1824), tra le prime emanate dal nuovo Capo della Chiesa Cattolica. In essa si percepisce in maniera nitida l'atteggiamento maggiormente conservatore e intransigente che avrebbe caratterizzato la nuova realtà pontificia. Un testo che si scaglia contro l'indifferentismo religioso e la sua tolleranza, non nascondendo la condanna rivolta verso le ideologie liberali. Sono questi i mali che rischiamo di mettere in pericolo la sussistenza stessa dello Stato. Con essa il papa invita i Venerabili Fratelli, Vescovi, Patriarchi, Arcivescovi e Primate a mantenere saldo il timone delle proprie diocesi, rimarcando il loro ruolo di pastori alla guida di anime. È fondamentale mantenere lo zelo e la promessa fatta a Cristo, al fine di raggiungere "l'eterna beatitudine":

«*Encyclica ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos, et episcopos super exaltationem ad apicem pontificatus.*

Venerabilibus fratribus Patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis.

Leo PP.XII.

Venerabiles fratres

²⁴⁴ Sul punto, interessanti considerazioni sono contenute in: *L'attentato Rivarola e i processi politici del 1828*, in *La Civiltà Cattolica*, anno 87° (1936), vol. II, Stamperia Moderna, Roma, pp. 124-137; C. LATINI, *Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale nell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 38 (anno 2009), tomo I, Giuffrè, Milano, pp. 553-578.

²⁴⁵ Sul cardinal della Somaglia importanti precisazioni vengono fornite da Alexis François Artaud de Montor. Si veda a tal proposito: A. F. ARTAUD DE MONTOR, voce *Somaglia, Jules, Marie della* in *Biographie universelle, ancienne et moderne. Supplement, ou suite de l'histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants*, Tome quatre-vingt-deuxième, Au bureau de la biographie universelle, Paris, 1849, pp. 354-364. E ancora: *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. LXVII, Tipografia Emiliana, Venezia, MDCCCLIV, pp. 175-181.

Salutem, et apostolicam benedictionem

Ubi primum ad summi pontificatus apicem evecti fuimus, statim cum s. Leone Magno clamare coepimus = Domine audivi auditum tuum, et timui: consideravi opera tua, et expavi. Quid enim tam insolitum, tam pavendum, quam labor fragili, sublimitas humili, dignitas non merenti? Et tamen non desperamus, neque deficimus, quia non de nobis, sed de illo praesumimus, qui operatur in nobis = [...]. Itaque in dilectionis Nostrae argumentum has vobis damos literas, ut majores stimulus ad vias divinatorum mandatorum currendas vobis adjungamus; et ad praeliandum forties praelia Domini. Ex quo fiet, ut de profectu Dominici gregis glorietur cura pastoris.

Non ignoratis, venerabiles fratres, quod apostolus Petrus episcopos docuit hisce verbis = Pascite qui in vobis est gregem Dei providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed facti forma gregis ex animo =.

[...] Plura quidem vobis memorare optarem, nonnulla tantum delibabimus, uberius subinde acturi de gravioribus, prout tristissimi hujus temporis postulat necessitas.

[...] Quanta vero, et quam saeva nostris hisce temporibus surrexere, et ferme quotidie surgunt adversus Catholicam religionem certamina! Quis ea recolendo, ac meditando lacrymas teneat?

Animum intendite, venerabiles fratres, = Non est parva scintilla, de qua loquitur s. Hieronymus, non inquam, parva scintilla, quae pene dum cernitur non videtur: non modicum fermentum, quod res modica videtur; sed flamma quae pene totum orbem populari nititur, et maenia, urbes, latissimos saltus, regionesque consumere; sed fermentum, quod farinae conspersum totam massam pertentat corrumpere =. In hac ergo materia trepidationis apostolatus Nostri servitus omnino deficeret, nisi non dormitaret, neque obdormiret, qui custodit Israel, quique discipulis suis ait „ Ecce ego vobiscum omnibus diebus usque ad consumationem saeculi „, et nisi dignaretur non solum custos ovium, sed ipsorum etiam pastor esse pastorum.

At, quorsum haec? Secta quaedam, vobis certe non ignota, philosophiae nomen immerito sibi usurpans inordinatas omnium propemodum errorum phalanges e cineribus excitavit. Haec siquidem blandam pietatis et liberalitatis speciem praeseferens tollerantismum (sic enim ajunt) seu indifferentismum profitetur, atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non est Nobis sermo, verum etiam in religionis negotio, docens, amplam unicuique libertatem a Deo factam esse, ut quae cuique secta juxta suum privatum judicium, vel opinio arriserit, eam quisque sine salutis periculo amplecti, vel adoptare valeat. Contra quam delirantium hominum impietatem sic nos monet apostolus Paulus = Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos, qui dissensiones et offencula praeter doctrinam, quam didicistis, faciunt, et declinate ab illis. Hujuscemodi enim Christo Domino Nostro non serviunt, sed suo ventri, et per dulces sermones, et benedictiones seducunt corda innocentium =.

Equidem, non novus hic error, sed novo et audaciori modo nostris hisce temporibus adversus Catholicae fidei firmitatem, et integritatem debacchatur.

[...] Nos quoque pro apostolico Nostro munere hortamur vos, venerabiles fratres, ut gregem vestrum a lethiferis bisce pascuus amovere omnimode satagatis. Arguite, obsecrate, instate opportune, importune in omnia patientia, et doctrina, ut fideles vestri regulis Nostrae Indicis congregationis adamussim inhaerentes sibi persuadeant, = si sacra Bibbia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti quam utilitatis oriri =>²⁴⁶.

Un'enciclica che contiene già al suo interno le prime critiche nei confronti dei movimenti settari, di cui abbiamo avuto già modo di parlare. Tuttavia, i toni più accesi si concentrano

²⁴⁶ Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, vol. XVI, continens pontificatus Leonis XII. Annum primum ad tertium, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, Roma, 1854, pp. 45-48.

proprio sulle conseguenze portate dall'indifferentismo religioso, colpevole di allontanare i fedeli dalla vera fede. Un atteggiamento che, qualora avesse riguardato soltanto gli affari civili, avrebbe destato di certo minori preoccupazioni, senza necessità di esprimere parola alcuna (almeno in linea di principio): «*atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non est Nobis sermo*», ma che invece spaventa proprio per la sua capacità di distogliere gli uomini dalla fede e dai precetti religiosi, indebolendo i loro spiriti.

Un ulteriore passaggio appare particolarmente significativo, a testimonianza della volontà di mantenere i saldi legami con le potenze cattoliche e i governi reazionari. Nell'invitare i vescovi e tutti gli altri Venerabili Fratelli ad una lotta ancor più strenua contro tali fenomeni, il santo padre invita i "pastori del gregge" a confidare nell'aiuto che sarà dato loro dai principi terreni, che si muoveranno per difendere l'autorità della Chiesa. Torna alla mente quel ritrovato legame tra "altare e trono", già accennato in occasione del Congresso di Vienna²⁴⁷. Anche gli altri Stati europei temono il dilagare dei movimenti settari e delle nuove ideologie liberali e democratiche, conosciute proprio in occasione dei moti del 1820 e del 1821. Una minaccia che si paleserà in tutta la sua forza nei decenni successivi:

«[...] *Iterum ergo hortamur vos, ut animo non concidatis. Aderit vobis, certe in Domino confidimus, saecularium principum potestas, quorum causa, teste non solum ratione, sed etiam experientia, agitur, cum causa agitur auctoritatis Ecclesiae; numquam enim fieri potest, ut reddantur quae sunt Caesaris Caesari, nisi reddantur quae sunt Dei Deo. Aderit quoque, ut cum s. Leone loquamur, servitutis. Notrae erga vos omnes officium. In angustiis, in dubiis, in omni vestra necessitate ad hanc Sedem apostolicam confugite. Deus enim in cathedra unitatis ut s. Augustinus loquitur doctrinam posuit Veritatis.*

Postremo obsecramus vos per Misericordia Domini. Juvate Nos votis, et precibus Deo fuis, ut et Spiritus gratiae in nobis maneat, et judicia vestra non fluctuant: praestet in commune Nobis pacis bonum, qui vobis unanimatis studium infudit, ut omnibus diebus vitae Nostrae in omnipotentis Dei servitium, et ad vestra parati obsequia cum fiducia possimus Dominum deprecari = Pater sancte, conserva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi =. In cujus fiduciae, et amoris Nostrae pignus apostolicam benedictionem vobis, et vestro gregi ex toto corde impertimur.

*Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem die quinta maii millesimo octingentesimo vicesimo quarto, pontificatus Nostrae anno primo*²⁴⁸.

Nel desiderio di rilanciare lo spirito religioso, il pontefice prese un'altra decisione importante: indire l'Anno Santo per il 1825. Era dal 1775 che Roma non assisteva ad un giubileo. In quella circostanza era stato Papa Clemente XIV (1705-1774) a prendere la decisione, anche se poi la sua scomparsa aveva lasciato allo sfortunato Pio VI il compito di presiederlo, nel primo anno del suo regno. Anche Barnaba Chiaramonti aveva pensato di

²⁴⁷ Si veda la parte conclusiva del paragrafo 1.3.3 del presente capitolo.

²⁴⁸ *Bullarii Romani continuatio*, vol. XVI, op. cit., pp. 48-49.

indirne uno in concomitanza del nuovo secolo: tuttavia, il delicato clima politico che attraversava l'Europa, lo spinse ad una maggiore prudenza, abbandonando l'idea per il 1800²⁴⁹. Il giubileo indetto da Annibale della Genga fu all'insegna del più rigido spirito religioso: niente feste, niente spettacoli, niente balli, ma soltanto celebrazioni liturgiche, processioni ed eventi spirituali²⁵⁰. Già prima dell'Anno Santo in realtà, il pontefice aveva emanato disposizioni volte a contenere gli eccessi: per limitare le risse e il consumo di bevande alcoliche, le teverne vennero munite di cancelletti. Si poteva bene e consumare vino, ma non all'interno dei locali: ai clienti veniva versato attraverso apposite aperture, facendo in modo che la consumazione avvenisse in strada (con conseguenze forse, perfino peggiori).

Un Anno Santo che attirò a Roma quasi cinquecento mila fedeli provenienti da tutta Europa, e che probabilmente facilitò l'ingresso e l'uscita dallo Stato di numerosi esponenti settari e di membri della carboneria, cosa che in realtà si voleva ad ogni costo evitare. Un evento dunque, che potremmo definire contraddittorio: da un lato il desiderio di rinforzare la fede e lo spirito religioso, facendo dello zelo la chiave portante dell'intero giubileo: dall'altro, quella stessa carità cristiana lasciava il posto alla ghigliottina, con le già richiamate esecuzioni del Montanari e del Targhini, avvenute proprio durante l'ultima parte del giubileo.

Sul versante dell'amministrazione interna, Annibale della Genga proseguì sulla strada già tracciata dal *Motu* proprio del 1816, procedendo a sua volta, con il *Moto proprio della santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma*

²⁴⁹ Un aspetto che tuttavia non deve essere sottovalutato. Fin dal giubileo del 1300, sotto Bonifacio VIII, ogni inizio di secolo aveva visto la proclamazione di un Anno Santo. Nel 1400 con il secondo giubileo di Bonifacio IX (dopo il primo del 1390); nel 1500 con Papa Alessandro VI; nel 1600 sotto Clemente VIII; e infine, nel 1700 con l'Anno Santo aperto da Innocenzo XII (morto poi il 27 settembre dello stesso anno), e concluso da Clemente XI. Per ulteriori aspetti relativi al giubileo celebrato sotto Leone XII, mi permetto di fare un rimando a: G. CASSIANI (a cura di), *I Giubilei del XIX e XX secolo. Atti del Convegno di Studio, Roma 11-12 maggio 2000*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2003, in particolare pp. 71-89.

²⁵⁰ Ricorderà Massimo d'Azeglio: «[...] la qual cosa significava Roma trasformata per dodici mesi in un grande stabilimento di esercizi spirituali. Non teatri, non feste, non balli, non ricevimenti, neppure in piazza i burattini; ed invece, prediche, missioni, processioni, funzioni ec. Eh eh! c'era motivo a maturare riflessioni. Non ch'io fossi portato allora, come non lo fui mai, per quelle seccature che la società chiama divertimenti; ma alla fine quella malinconia, e peggio, quell'ipocrisia universale era un passatempo che poco mi tentava. Bisognava sentire i giovani, i militari, gli impiegati messi al bivio di rimetterci il posto o cantare *misereri*, che moccòli attaccavano in via preventiva. C'era da farsi un'idea di quello che sarebbero stati all'atto. In somma era una triste commedia; e non volendovi assistere, risolsi di scegliere quell'anno per far una visita ai miei parenti a Torino, e portar loro un saggio di quel poco che avevo imparato». M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, dodicesima edizione, G. Barbèra editore, Firenze, 1888, p. 385. L'aneddoto, attinto però da una diversa edizione dell'opera di d'Azeglio, è riportato anche in: G. CASSIANI, *L'Anno Santo del 1825: il Giubileo della Restaurazione*, in *I Giubilei del XIX e XX secolo. Atti del Convegno di Studio*, op. cit., p. 80.

dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj²⁵¹. Un documento che non voleva cancellare il grande sforzo attuato dal suo predecessore, come ricordato nella parte introduttiva del testo, ma che procedeva ad importanti modifiche:

«Dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo Stato Ecclesiastico, tornato nel 1814. Pio VII nostro Predecessore di gloriosa ricordanza al pieno possesso della Sovranità temporale, mise mano coraggiosamente all'innalzamento di un edificio di pubblica Amministrazione, che nello stabilimento de' nuovi metodi, e nell'uniformità del sistema contribuisse alla felicità de' popoli sanzionandolo col Moto proprio dei 6. luglio 1816 [...]»²⁵².

Un intervento certamente di ampio respiro, che mirava ad una maggiore razionalizzazione dell'organizzazione statale, oltre che ad un risparmio e ad un alleggerimento per la macchina burocratica. Lo si nota già dalle prime disposizioni riguardanti l'organizzazione territoriale (aspetto che, come abbiamo avuto modo di vedere, rappresenta quasi sempre uno dei primi punti di intervento). Pur volendo limitarci ad un'esposizione macroscopica, è doveroso segnalare la variazione del numero delle Delegazioni, ridotte da diciassette a tredici, oltre ai territori della capitale: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro e Urbino, Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia, Ancona, Perugia, Frosinone con Pontecorvo, Benevento²⁵³.

²⁵¹ *Moto proprio della santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj, esibito negli atti del Farinetti segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore camerale, Roma, 1824.

²⁵² *Ivi*, p. 3.

²⁵³ «TITOLO I. *Organizzazione Governativa*. Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in tredici Delegazioni, oltre la capitale, ed i Luoghi soggetti alla medesima. I nomi delle Delegazioni sono i seguenti = Bologna = Ferrara = Ravenna = Forlì = Pesaro e Urbino = Macerata e Camerino = Fermo ed Ascoli = Spoleto e Rieti = Viterbo e Civitavecchia = Ancona = Perugia = Frosinone con Pontecorvo = Benevento = 2. Le Delegazioni riunite di macerata e Camerino, di Fermo ed Ascoli, di Spoleto e Rieti, di Viterbo, e Civitavecchia saranno sempre contraddistinte con ambedue i nomi, come finora è stata quella di Pesaro e Urbino. La Tabella da pubblicarsi in appresso designerà quelle variazioni, che si credesse conveniente di fare rispetto all'attuale demarcazione di ogni Delegazione, e di ogni Governo». Tra l'altro, intento di una maggiore razionalizzazione e di una diminuzione delle spese concernenti la pubblica amministrazione, emerge chiaramente nelle parole utilizzate nella parte introduttiva del documento pontificio: «[...] Noi protestammo apertamente, che se per il più felice andamento della pubblica Amministrazione, e per il più regolare, e spedito corso della giustizia fosse dovuto caricarsi il nostro Erario di maggiori spese, non v'era sacrificio, a cui non l'avessimo volentieri assoggettato; ma se l'uno e l'altro avesse potuto ottenersi col maggior sollievo de' popoli, e col minor dispendio dell'Erario, questo era il più ardente de' Voti, che nelle attuali circostanze formavano nel nostro cuore. [...] Nel nuovo piano, alcune Delegazioni meno ampie, sono state riunite all'altre più vicine, conservate però le une, e le altre nel rango, in cui erano prima: ai Tribunali Collegiali di prima istanza sono stati surrogati de' Giudici singolari più acconci all'istruzione dei processi; ristretto il numero dei Giudici in alcuni Tribunali, altri tolti del tutto tanto nelle Delegazioni, quanto in Roma, ma eretto in Roma un Tribunale particolare di Commercio, di cui si era privi: cessano i così detti Giudici supplenti, la di cui istituzione potè sembrare opportuna nel sistema dei Tribunali Collegiali, ora poi nell'adottato piano di riforma diviene affatto superflua; facilitato immensamente il corso de' giudizj sia per la loro celerità, sia per il minor dispendio. [...]». *Ivi*, pp. 4-5.

Uno degli aspetti più interessanti risiede nel titolo II del *Motu proprio*, riguardante l'organizzazione dei Tribunali civili. Il grande intervento attuato dal Consalvi nell'estate del 1816, aveva previsto l'installazione di un Tribunale civile di prima istanza in ogni capoluogo di Delegazione. Questi avevano una composizione collegiale, più o meno ampia a seconda della classe di riferimento, spaziando come abbiamo visto da un minimo di tre giudici ed un aggiunto ad un massimo di cinque giudici e due aggiunti²⁵⁴. Benché nell'intervento voluto da Leone XII il titolo II continui ad essere rubricato "Organizzazione dei Tribunali Civili", il nuovo assetto risulta profondamente diverso. Si decise infatti di optare per l'abolizione dei Tribunali civili di prima istanza, sostituendo ad essi la figura di un singolo giudice, il Pretore, con una competenza sulle controversie che andavano dal valore di trecento scudi fino a qualsiasi somma (art. 25)²⁵⁵. Al di sotto di tale soglia, continuano ad operare i governatori e i luogotenenti (questi ultimi previsti dall'art. 3 per le delegazioni che sono state riunite e che, pertanto, presentano due capoluoghi, con le stesse attribuzioni previste per i governatori distrettuali), competenti in linea di principio per le cause che non oltrepassano la soglia di scudi trecento (con le precisazioni previste dagli artt. 20-21).

La decisione di procedere con l'eliminazione dei Tribunali civili di prima istanza sembra proprio rispecchiare la volontà di portare una maggiore celerità nei giudizi, oltre ovviamente a ridurre il numero dei giudici e le spese derivanti. Una linea che sembra confermata dalla scelta presa sul versante dei giudizi d'appello, con la riduzione del numero dei Tribunali di Appellazione (due in luogo dei quattro previsti dal *Motu proprio* del 1816), presenti soltanto nelle città di Bologna e Roma (art. 37)²⁵⁶.

²⁵⁴ Si veda il paragrafo 1.4.2 del presente capitolo.

²⁵⁵ «25. Cessano tutti i Tribunali Collegiali di prima istanza; e viene a ciascuno di essi in ogni Capoluogo surrogato un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell'amministrazione della giustizia nelle controversie di prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli *scudi trecento fino a qualunque somma*. Nelle Delegazioni riunite, oltre il Pretore del Capoluogo, ove risiede il Delegato, vi sarà altro Pretore nella Città o Capoluogo, ove risiederà il Luogotenente, colla giurisdizione estensiva a tutta la medesima Delegazione riunita». *Moto proprio della santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824*, op. cit., pp. 7-8.

²⁵⁶ «37. In tutto lo Stato Ecclesiastico vi saranno due soli Tribunali Collegiali di appellazione. Uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello Stato. Il Tribunale di Macerata rimane soppresso. 38. Il Tribunale di appellazione di Bologna sarà composto di sei Giudici. Questi giudicheranno singolarmente in seconda, o ulteriore istanza le cause inferiori al valore di Scudi 825. definite in prima istanza dai Pretori, e dagli Ordinarij, e Vicarij Generali nelle materie laiche, e tra laici delle quattro Delegazioni come sopra. In tutte le altre superiori alla somma di Scudi 825. fino a qualunque valore, il detto Tribunale di appellazione giudicherà collegialmente, e nel numero non minore di cinque Giudici. Il più anziano di Ufficio sarà il Presidente, che dovrà soltanto votare nei casi d'infermità, di legittima assenza, e ricusa di alcuno degli altri Giudici, intervenendo però sempre all'Udienza, per invigilare al buon ordine del Tribunale. 39. Nel caso di difformità dei Giudicati del Tribunale

Vi è però un altro aspetto che – ad una attenta lettura –, emerge con estrema chiarezza, quasi come una costante impossibile da eliminare. Si tratta della rinnovata centralità attribuita agli esponenti della gerarchia ecclesiastica (anche nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Un nuovo slancio delle Giurisdizioni episcopali e delle Curie ecclesiastiche, manifestato esplicitamente già nella parte introduttiva del provvedimento, immediatamente prima dell’apertura del titolo I:

«E ciò, che richiama maggiormente la nostra vigilanza, e le nostre provvidenze, viene mantenuta nel suo pieno lustro, e vigore la *Giurisdizione Episcopale*, e restituita alla prerogativa, colla quale l’esercizio della medesima fu ampliato da Benedetto XIV. nostro Predecessore di felice ricordanza. Quindi con quella uniformità, che dee essere lo scopo principale di una savia Legislazione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma più nobile, e più adatto al corso degli atti giudiziari, regoleranno tutti i giudizi tanto nelle Curie Laiche, quanto nelle Ecclesiastiche, tolto l’uso introdottosi, che nello Stato Ecclesiastico si agitassero in un linguaggio, e le Cause Laiche in un’altro, onde frequentemente in un medesimo Tribunale, ed in una medesima Adunanza si parlassero due diverse favelle»²⁵⁷.

Se in questa prima sezione è l’elemento dell’uniformità ad attirare l’attenzione, quanto sopra esposto trova maggiore chiarezza grazie alla lettura degli artt. 26-27, dove viene prevista la possibilità per le Curie ecclesiastiche di giudicare nelle loro diocesi le cause civili fino a qualunque somma, anche tra meri laici:

«26. Le Curie Ecclesiastiche, e loro Vicarij Generali, oltre il privativo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza, potranno anche giudicare nello loro Diocesi per qualunque somma le Cause civili, e meramente laicali tra meri Laici, purchè le Parti vi consentano a forma della Costituzione di BENEDETTO XIV. *Romanæ Curiae præstantiam* 21. Dicembre 1744. §. 18 *Jurisdictionem vero*.

27. Questa prerogativa per le cause, e materie laicali tra meri Laici (oltre le materie di sua competenza, e di alimenti a forma del Chirografo Clementino) viene anche accordata al Tribunale del Vicariato di Roma colla stessa condizione *de consensu partium* a forma della citata *Costituzione Benedettina*»²⁵⁸.

Importanza confermata dal ripristino della c.d. *Legge Unica*, abolita dal codice di procedura civile che aveva visto la luce sotto il pontificato di Pio VII nel 1817. Essa rappresentava un privilegio che consentiva a vedove, fanciulli e ad altre persone miserabili di adire in prima

d’appellazione di Bologna, da quei dei Tribunali di prima istanza, saranno le cause portate alla Rota, ove sarà pure in facoltà del Soccombente in prima istanza di appellare in luogo del Tribunale d’appellazione di Bologna. 40. La Rota sarà il Tribunale d’appellazione in Roma per tutte le cause superiori al valore di scudi 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, e dalle Curie Vescovili, ed Arcivescovili di tutte le Delegazioni dello Stato Ecclesiastico, eccettuate le Cause del detto valore in materia, e tra persone laiche delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, le quali potranno definirsi al Tribunale di Appello di Bologna. E conservando la Rota tutte le sue prerogative seguirà a procedere con gli stessi metodi, e colle stesse forme, come ha sempre proceduto». *Ivi*, pp. 9-10.

²⁵⁷ *Ivi*, p. 4.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 8.

istanza o in appello la Curia del Principe. Un chiaro rimando ad una soluzione largamente diffusa in epoca medievale – l'art. 79 fa proprio riferimento ad un passo del Codex di Giustiniano (C.3.14.1) –, e che in questo caso consentiva ai Tribunali vescovili di assorbire gran parte di tali richieste, anche per i procedimenti incardinati altrove²⁵⁹. Nell'ambito della giustizia penale invece, si decise di mantenere i Tribunali Criminali presenti all'interno delle Delegazioni (in quelle riunite si optò però per il mantenimento di un solo organo giudicante). Rimase dunque la loro composizione collegiale, con quattro giudici incarnati rispettivamente dal Delegato, con funzione di Presidente, due assessori e un ulteriore giudice nominato dal pontefice²⁶⁰. Come sul lato civile però, si decise di diminuire il numero dei Tribunali di Appello. Nello specifico si optò per l'eliminazione di quello di Macerata, utilizzando in Bologna lo stesso Tribunale di Appellazione previsto per le cause civili (per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì). Per il resto del territorio restava invece competente il Tribunale della Sacra Consulta, presente nella città di Roma (art. 86)²⁶¹. Per le persone

²⁵⁹ «79. Viene richiamato in osservanza il privilegio delle Legge Unica. *Cod. quando Imperator inter Pupillos et Viduas* = Le vedove, ed i pupilli potranno adire in prima istanza, ed in grado d' Appello la Curia del Principe. Potranno anche avocare a detta Curia li giudizj altrove intentati. Godranno dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordi testimoniali del Vescovo, e del Magistrato locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraindicate adire in linea di avocazione, il rispettivo Tribunale Vescovile, quale per altro adito non sarà oïù in facoltà loro di reclamare l'avocazione alla Curia del Principe. Il privilegio sudetto relativamente alla Curia del Principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore, e somma di Scudi *Cento*». *Ivi*, p. 15. Importanti precisazioni sulle novità introdotte dal *Motu proprio* del 5 ottobre 1824 e sulla commissione incaricata dei lavori, sono contenute in: S. NOTARI, *La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di Papa Leone XII (1823-1824)*, in *Historia et Ius*, n. 16 (dicembre 2019) consultato in forma digitale in URL: <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/notari_16.pdf> (consultato in data 20/10/2020).

²⁶⁰ «81. Vi sarà un Tribunale Criminale, che sarà composto di quattro Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, e di altro Giudice criminale da destinarsi. Ne apparterrà la nomina al Sovrano. I Pretori non potranno mai aver luogo nel Tribunale Criminale. Nelle Delegazioni riunite il Tribunale Criminale sarà uno solo per ambedue le Delegazioni, e risiederà ove risiede il Delegato. Nel caso di assenza, o legittimo impedimento di alcuno di detti Giudici, sarà in facoltà dei Delegati di destinare altro soggetto, per supplirne provvisoriamente le funzioni. 82. I Tribunali Criminali, costituiti come sopra, giudicheranno in grado di appellazione, se avrà luogo, le cause giudicate dai Luogotenenti, Governatori, e dall'Assessore della rispettiva Delegazione. 83. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un'anno di opera, il giudizio apparterrà sempre al Tribunale Criminale». *Moto proprio della santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824*, op. cit., pp. 15-16.

²⁶¹ «86. Vi saranno in tutto lo Stato due Tribunali di appellazione per le Cause Criminali. Uno in Bologna, cioè lo stesso Tribunale di Appellazione nelle Cause Civili per le quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Il Presidente del Tribunale dovrà sempre votare nelle Cause Criminali. Altro in Roma cioè la S. Consulta per tutto il resto dello Stato. 87. Vi saranno in ogni Capoluogo delle Delegazioni due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale, e al Luogotenente, ove sia, sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale Criminale della Delegazione. I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei Governatori». *Ivi*, p. 16.

soggette al Foro ecclesiastico, la giurisdizione criminale rimaneva nelle mani dei Tribunali competenti, compreso quello del Vicariato di Roma, come ben specificato dall'art. 94.

Un altro intervento importante si ebbe nell'ambito dell'istruzione superiore, con la Bolla *Quod divina sapientia omnes docet* del 28 agosto 1824²⁶². Un'ampia normazione ripartita in ventisette titoli, per un totale di trecentonove articoli, che mirava ad un rigido controllo dell'insegnamento universitario. Tutte le università dello Stato pontificio (le due primarie di Roma e Bologna, seguite da quelle secondarie di Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata e Fermo), così come le scuole pubbliche e private, vennero poste sotto il controllo della Congregazione degli Studi, composta tra gli altri dal Segretario di Stato, dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa, dal Vicario di Roma, dal Prefetto dell'Indice e dal Prefetto del Buon Governo (titolo I, art. 2). Un organismo appositamente pensato per controllare tutti coloro che erano impiegati "nella istruzione della gioventù", per riprendere le parole utilizzate dall'art. 4. Atteggiamento che avrebbe poi trovato ulteriore riscontro nelle disposizioni generali poste alla fine della Bolla, ribadendo che:

«295. Non potrà stabilirsi alcuna nuova Accademia di Scienze, Lettere, ed Arti senza il permesso della S. Congregazione.

296. Le già esistenti o con legittima approvazione, o da tempo antichissimo, saranno conservate, salvo però la conferma da riportarsi dalla S. Congregazione dentro il termine di sei mesi. [...].

298. Il Capo di ciascuna Accademia dovrà invigilare, che negli esercizi letterari e scientifici non si offenda né direttamente né indirettamente la Religione, il buon costume, e l'ordine pubblico. Esso sarà tenuto a render conto alla S. Congregazione ed al Governo, se in questo riguardo sia stata commessa alcuna mancanza, che non avesse potuto prevenire, o impedire.

299. Le Scuole pubbliche, e private di mutuo insegnamento saranno soppresse ed abolite in tutto lo Stato Pontificio. I Vescovi procederanno contro coloro, che continuassero a far uso di tal metodo d'insegnamento o tentassero d'introdurlo nelle loro Diocesi»²⁶³.

²⁶² *Constitutio SS. D. N. Leonis PP. XII. De recta ordinatione studiorum in ditione ecclesiastica*, in *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editarum a SS. D. N. Leone XII P. M. et Sacra Congregatione studiis moderandis*, Typis Antonij Boulzaler, Roma, 1828, pp. 15 e ss; Il testo è riportato anche in: *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII*, vol. XVI, *continens pontificatus Leonis XII. Annum primum ad tertium*, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, Roma, 1854, pp. 85-112. Nella versione italiana, il testo è rinvenibile in: M. I. VENZO (a cura di), *Congregazione degli Studi. La riforma dell'istruzione nello Stato Pontificio (1816-1870)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale degli archivi, Tipografia Mura, Roma, 2009, in appendice pp. 493-536. Si veda inoltre: M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 33-38 (ed *ivi* bibliografia).

²⁶³ M. I. VENZO (a cura di), *Congregazione degli Studi. La riforma dell'istruzione*, op. cit., pp. 531-532. Per ulteriori approfondimenti sul tema, mi permetto di rimandare a: E. FLAIANI, *L'Università di Roma dal 1824 al 1852: docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2012; M. R. DI SIMONE, *Le riforme universitarie e scolastiche di Leone XII*, in R. REGOLI – I. FIUMI SERMATTEI – M. R. DI SIMONE (a cura di), *Governo della Chiesa, Governo dello Stato*, op. cit., pp. 243-260.

Ad una buona rivalutazione del patrimonio artistico e monumentale dello Stato, con importanti interventi di manutenzione e restauro, seguì in chiave negativa, un inasprimento delle misure nei confronti degli ebrei. Le dimensioni del ghetto romano vennero notevolmente ampliate, trasferendo al suo interno le attività e le botteghe dislocate nella città (sottoposte ad un vero e proprio censimento). Disposizioni che riprenevano in parte quanto stabilito da papa Pio VI circa cinquanta anni prima, con l'“Editto sopra gli Ebrei” del 20 aprile 1775²⁶⁴, e che contribuì all'emigrazione di molti giudei verso altre zone italiane, come Venezia, Trieste, Toscana e Lombardia.

Importante, anche se forse insufficiente, fu la decisione di dar vita ad una Direzione generale delle dogane e del dazio, istituita dal sovrano il 21 dicembre 1828, nel tentativo di contrastare il fenomeno del contrabbando e di risollevarle le finanze dello Stato²⁶⁵. A tale realtà venne affidata l'amministrazione delle dogane di tutto lo Stato pontificio, attraverso una ripartizione della stessa Direzione in tre divisioni, con le relative aree di competenza. Un intervento che non riuscì a risollevarle l'economia dello Stato Ecclesiastico, la cui situazione sarebbe ulteriormente peggiorata negli anni successivi, in particolare durante il pontificato di Gregorio XVI (1831-1846). Incominciava la vera e propria fase che avrebbe portato al “Tramonto dello Stato pontificio”, riprendendo umilmente il titolo di ampio lavoro condotto da Domenico Demarco negli anni quaranta del Novecento e pubblicato nuovamente nel 1992²⁶⁶.

Il pontificato di Annibale della Genga terminò dopo sei anni, il 10 febbraio del 1829, giorno della sua morte. Venne sepolto in San Pietro, proprio di fronte all'altare di San Gregorio Magno. Un sovrano che non era mai stato particolarmente amato dai suoi sudditi, come testimoniò “l'epitaffio satirico” apparso dopo la sua morte sulla statua di Pasquino, la celebre statua parlante di Roma: «Qui della Genga giace per sua e nostra pace»²⁶⁷. La sua dipartita avveniva, in quella che potremmo definire come una strana coincidenza, insieme a

²⁶⁴ *Editto sopra gli Ebrei*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, MDCCLXXV.

²⁶⁵ Il provvedimento è consultabile in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, vol. III, *Tesorerato generale; tasse dirette, dogane dazj-consumo ed esercizi annessi, bollo registro e tasse riunite, amministrazione delle poste, amministrazione de' lotti, pro-presidenza delle ripe*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1834, pp. 542-556.

²⁶⁶ D. DEMARCO, *Il tramonto dello Stato Pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Edizioni scientifiche italiane, 1992, Napoli.

²⁶⁷ C. RENDINA, *I Papi*, op. cit., p. 620.

quella di molti altri sovrani della penisola italiana: il suo stesso successore, Papa Pio VIII, morirà a pochi mesi dall'elezione, nel 1830. L'8 novembre dello stesso anno moriva Francesco I di Borbone, lasciando il trono delle Due Sicilie a Ferdinando II (1810-1859). L'anno successivo, in Piemonte, Carlo Alberto di Savoia-Carignano (1798-1849) prenderà la guida del regno di Sardegna, succedendo a Carlo Felice (1765-1831), scomparso il 27 aprile del 1831. Un periodo che si rivelerà cruciale per l'Europa, pronta a trasformarsi in una nuova "polveriera", con i moti del 1830-1831.

L'atteggiamento mantenuto durante gli anni del pontificato Leonino, caratterizzato dalla volontà di rilanciare lo spirito religioso e di eliminare le minacce portate dalle realtà settarie e massoniche, impedirono un concreto ammodernamento dello Stato (soprattutto in virtù del maggior coinvolgimento e lustro attribuito alle gerarchie ecclesiastiche). Sarà proprio questo, come vedremo, uno degli aspetti che spingerà gli ambasciatori delle principali potenze europee (tra cui Austria, Francia, Russia riunitisi a Roma tra l'aprile e il maggio del 1831) a presentare al nuovo pontefice Gregorio XVI il celebre *memorandum* del 21 maggio 1831. Un documento che conterrà al suo interno numerosi consigli ed inviti, al fine di migliorare gli ordinamenti e l'impalcatura dello Stato, tra cui il maggiore inserimento dei laici negli incarichi e nelle funzioni di rilievo²⁶⁸.

²⁶⁸ Cfr. L. MARCHETTI, *Lo Stato Pontificio nel quadriennio 1831-1834: catalogo di una raccolta di fogli volanti conservati nel Museo del Risorgimento italiano*, in *Aevum. Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche*, anno 13, fasc. 1/2 (gennaio-giugno 1939), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 117-178; P. PIRRI, *Il memorandum del 1831 nei dispacci del cardinale Bernetti al nunzio di Vienna*, in *Gregorio XVI: miscellanea commemorativa: studi e saggi a cura dei padri Camaldolesi di S. Gregorio al Celio*, vol. 2, Istituto grafico tiberino, Roma, 1948, p. 353

CAPITOLO SECONDO

STATO DELLA CHIESA E CATTOLICESIMO NEL QUADRO INTERNAZIONALE

2.1 UN NUOVO CONCLAVE: FRANCESCO SAVERIO CASTIGLIONI E IL PONTIFICATO ALLA VIGILIA DEL 1830/1831.

Come anticipato nella chiusura del precedente capitolo, gli anni tra il 1829 e il 1831 avrebbero visto la scomparsa di diversi sovrani del territorio italiano, tra i quali Francesco I di Borbone (1777-1830) e Carlo Felice di Savoia (1765-1831). Anche Roma si trovava dinanzi ad una nuova sede vacante, dopo la dipartita di Annibale della Genga, avvenuta il 10 febbraio 1829. Una particolare convergenza, che in realtà avrebbe soltanto anticipato uno scenario di cambiamento riguardante diverse aree europee, complici le agitazioni degli anni immediatamente successivi. I moti del 1830-1831 non rappresentarono forse una frattura equiparabile alla grande ventata rivoluzionaria partita nel 1789, e non ebbero la forza dirompente della successiva Primavera dei popoli; tuttavia manifestarono un segnale importante, sintomatico di nuove aspettative sociali, economiche e politiche. Un coacervo di idee ancora in anticipo sulle “strutture” presenti²⁶⁹.

Gli eventi futuri non potevano però essere nella mente dei membri del Sacro Collegio, riunitosi anche stavolta al Quirinale, a partire dal 24 febbraio 1829. Su cinquantotto cardinali viventi, cinquanta²⁷⁰ riescono a prendere parte all'elezione, giungendo però a tale numero

²⁶⁹ Per un complessivo quadro d'insieme, non limitato ai territori pontifici e senza pretesa di esaustività: P. PIERI, *Le società segrete ed i moti degli anni 1820-1821 e 1830-1831*, Vallardi, Milano, 1931; G. NATALI (a cura di), *La rivoluzione del 1831 nella Cronaca di Francesco Rangone*, 2 voll., Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1935-1936; S. SOLDANI, *Il 1830 in Europa: dinamica e articolazioni di una crisi generale. II. L'emergere di una nuova concezione dello Stato e dell'equilibrio europeo*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'istituto Gramsci*, anno 13, No. 2 (Apr. - Jun. 1972), Fondazione Istituto Gramsci, Carocci editore, Roma, 1972, pp. 338-372; M. DI GIANFRANCESCO, *L'età del liberalismo. I moti dell'Italia centrale del 1831 e gli sviluppi del pensiero politico nazionale*, in *Storia e Civiltà*, a. XV (1999), fasc. 3-4 (settembre – dicembre), pp. 161-204; S. APRILE ET ALII, *La liberté guidant les peuples: les révolutions de 1830 en Europe*, Seyssel, Champ Vallon, 2013.

²⁷⁰ Juan Francisco Marco y Catalán, Belisario Cristaldi, Tommaso Bernetti, Tommaso Riario Sfroza, Antonio Maria Frosini, Cesare Guerrieri Gonzaga, Agostino Rivarola, Pietro Vidoni, Giuseppe Andrea Albani, Giovanni Cacciapiatti, Antonio Domenico Gamberini, Joachim-Jean-Xavier d'Isoard, Ignazio Nasalli Ratti,

soltanto negli ultimi giorni di conclave²⁷¹. Anche stavolta – aspetto quasi scontato in realtà –, la maggioranza dei porporati è di origine italiana, e tra questi spiccano i membri di importanti famiglie aristocratiche: Doria, Albani, Barberini, Riario, Gonzaga, Ruffo Scilla, solo per richiamarne alcuni. Eppure, come da “prassi” consolidata, non si può non tener conto dei rappresentanti delle maggiori potenze europee, che si susseguono per presentarsi ai membri del Collegio cardinalizio. In primo piano l’ambasciatore austriaco Rudolf von Lützow (1780-1858), il quale rende le proprie credenziali il giorno 9 marzo, seguito l’indomani dal visconte François-René de Chateaubriand (1768-1848), per conto del re di Francia²⁷². Nella consueta contrapposizione che aveva caratterizzato anche i precedenti conclavi – come abbiamo avuto modo di evidenziare per l’elezione di Pio VII e successivamente per Leone XII –, questa volta sembrò prevalere il comune desiderio di elevare al soglio di Pietro un candidato accorto e moderato, soprattutto dopo la crescente impopolarità che aveva accompagnato la fine del periodo leonino²⁷³. Significativo a tal proposito è il discorso pronunciato dinanzi ai cardinali dallo Chateaubriand, inserito nel diario del conclave di mons. Pietro Dardano:

«Il Re mi ha fatto l’insigne onore di destinarmi con lettere credenziali presso tutto il S. Collegio, riunito in Conclave. [...] A Dio non piaccia E.mi Signori, che io qui vi trattenga di qualche particolare interesse, che io vi faccia intendere il linguaggio di una stretta politica. Le

Benedetto Colonna Barberini di Sciarra, Giovanni Antonio Benvenuti, Giacomo Filippo Fransoni, Vincenzo Macchi, Giacomo Giustiniani, Pietro Caprano, Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine de Latil, Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari, Gustave-Maximilien-Juste de Croÿ-Solre, Ludovico Micara, Karl Kajetan von Gaisruck, Bonaventura Domenico Giuseppe Gazzola, Giovanni Battista Bussi, Anne-Louis-Henri de La Fare, Carlo Odescalchi, Giacinto Placido Zurla, Ercole Dandini, Carlo Maria Pedicini, Antonio Pallotta, Giovanni Francesco Falzacappa, Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, Giorgio Doria Pamphilj Landi, Emmanuele de Gregorio, Benedetto Naro, Fabrizio Sceberras Testaferrata, Giuseppe Morozzo Della Rocca, Pietro Gravina, Carlo Oppizzoni, Joseph Fesch, Luigi Ruffo Scilla, Giuseppe Firrao, Francesco Bertazzoli, Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni, Tommaso Maria Raimondo Leopoldo Arezzo, Bartolomeo Pacca, Pietro Francesco Galleffi, Giulio Maria della Somaglia (con funzioni di Decano). Assenti invece i cardinali: Francesco Cesarei Leoni, Cesare Brancadoro, Patricio da Silva, Rudolf Johannes Joseph Rainier von Habsburg-Lotharingen, Teresio Maria Carlo Vittorio Ferrero della Marmora, Pedro Inguanzo Rivero, Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos, Alexander Sandor Rudnay Divékújfalusi. Tale elenco è consultabile nel portale *The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses*, alla voce Conclave 1829, URL: < <http://www.catholic-hierarchy.org/event/c1829.html> > (consultato in data 08/12/2020).

²⁷¹ È quanto emerge dalla lettura del Diario di monsignor Pietro Dardano, che spiega come il cardinal Pietro Gravina arrivi il 26 marzo e, infine, il cardinal Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre due giorni dopo. Le date sono significative se si considera che il conclave si concluderà il giorno 31 marzo. *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano commentato ed annotato da D. Silvagni*, Tipografia della Gazzetta d’Italia, Firenze, 1879, pp. 45-46.

²⁷² Come per l’arrivo dei cardinali, anche i rappresentanti europei presentano le proprie credenziali con il susseguirsi dei giorni. Il rappresentante dell’Olanda, Antoine-Philippe de Visscher conte di Celles (1779-1841), presenta i propri documenti l’11 marzo 1829. Tra gli ultimi, il marchese Pedro Gómez Labrador, ambasciatore spagnolo, le cui credenziali vengono mostrate la sera del 24 marzo. *Ivi*, pp. 36-38 e p. 43.

²⁷³ Si vedano i paragrafi 1.1 e 1.5 del capitolo primo del presente lavoro.

cose sacre vogliono essere al di d'oggi risguardate sotto rapporti più generali e più degni. Il Cristianesimo che da principio rinnovellò la faccia del mondo, ha veduto di poi trasformarsi le Società alla quale egli avea donato la vita. Nel momento medesimo in cui io parlo il genere umano è giunto ad una delle epoche caratteristiche della sua esistenza. [...] E.mi Signori, voi sceglierete per esercitare il potere delle Chiavi un uomo di Dio, il quale comprenderà bene la sua missione - Per un carattere universale che non ha mai avuto modello o esempio nella Storia un Conclave non è il consiglio d'uno stato particolare, ma quello d'una nazione composta di nazioni le più diverse e sparse sopra la superficie del globo. Voi siete E.mi Signori gli augusti procuratori dell'immensa famiglia Cristiana per un momento orfana - Uomini che non vi hanno giammai veduti che mai non vi vedran o, che non sanno i vostri nomi, che non parlano il vostro linguaggio, che abitano lungi da voi, al di là dei mari, all'estremità della terra si sottometteranno alle vostre decisioni: nulla in apparenza obbligandoli a seguirle, obbediranno alle vostre leggi, che niuna materiale forza ne impone, accetteranno da voi un Padre spirituale, con rispetto e con gratitudine, tali sono i prodigi della convinzione religiosa - Principi della Chiesa a voi basterà far cadere i vostri voti sopra uno fra voi per dare a la comunione dei fedeli un capo, che possente per la dottrina, e per l'autorità del passato non conosca meno i novelli bisogni del presente e dell'avvenire: un Pontefice di una vita santa che unisca la dolcezza della carità alla sincerità della fede - Tutte le Corone formano i voti medesimi, hanno i medesimi bisogni di moderazione e di pace. [...]»²⁷⁴.

Tra i favoriti emersero in breve tempo il cardinal Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni (1761-1830), e il cardinal Emmanuele De Gregorio (1758-1839), quest'ultimo molto vicino al regno delle Due Sicilie e alla Spagna. Il Castiglioni, esponente dell'ala moderata - che in altre occasioni abbiamo definito "politicante" - era stato vicino all'elezione già nel 1823, durante il conclave tenutosi per la morte di Barnaba Chiaramonti, ma era stato sconfitto dalla fazione conservatrice²⁷⁵.

Nella giornata del 31 marzo 1829 si ebbe la svolta decisiva: al secondo scrutinio sua Eminenza Castiglioni ottenne quarantasette voti, venendo eletto come nuovo capo della Chiesa Cattolica, con buona pace della Spagna e della corrente zelante²⁷⁶. Scelse il nome di Pio VIII, cercando di recuperare una linea di continuità con il primo pontefice di quello stesso secolo. La consacrazione ufficiale avvenne in San Pietro il 5 aprile successivo. L'esito del conclave incontrava il favore della Francia, ma non dispiaceva - per i motivi che si diranno tra poco - neanche all'Austria. Lo stesso Chateaubriand si riteneva pienamente soddisfatto, come dimostra una sua lettera inviata all'amica madame Juliette Récamier, datata 31 marzo 1829:

«Victoire! J'ai un des papes que j'avais sur ma liste: c'est Castiglione, le cardinal même que je portais à la papauté en 1823, lorsque j'étais ministre, celui qui m'a répondu dernièrement au conclave de 1829, en me donnant force louanges. Castiglione est modéré et dévoué à la

²⁷⁴ Discorso del Visconte di Chateaubriand ambasciatore di Carlo X presso la Santa Sede, in *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano*, op. cit., pp. 92-94.

²⁷⁵ Si consenta nuovamente il rimando al paragrafo 1.5. del capitolo primo del presente lavoro.

²⁷⁶ In tal senso: R. BELVEDERI, *Il papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenze del Congresso di Vienna*, op. cit., p. 138; *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano*, op. cit., p. 46.

*France: c'est un triomphe complet. Le conclave, avant de se séparer, a ordonné d'écrire au nonce à Paris, pour lui dire d'exprimer au roi la satisfaction que le Sacré Collège a éprouvée de ma conduite. J'ai déjà expédié cette nouvelle à Paris par le télégraphe. Le préfet du Rhône est l'intermédiaire de cette correspondance aérienne, et ce préfet est M. de Brosses, fils de ce comte de Brosses, le léger voyageur à Rome, souvent cité dans les notes que je rassemble en vous écrivant. [...]*²⁷⁷.

Un entusiasmo poi in parte ridimensionato, una volta appresa la notizia della nomina del card. Giuseppe Albani (1750-1834) a Segretario di Stato²⁷⁸. Una figura notoriamente vicina alla corte di Vienna²⁷⁹, che l'ambasciatore francese – forse in maniera troppo esagerata – descrive come un personaggio assolutamente negativo, invisibile persino all'Austria. Tale riferimento lo troviamo in un dispaccio scritto pochi giorni dopo l'elezione (esattamente il 2 aprile 1829), e inviato in Francia al conte Portalis:

*«Monsieur le comte,
Le cardinal Albani a été nommé secrétaire d'État, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le mander dans ma première lettre portée à Lyon par le courrier à cheval expédié le 31 mars au soir. Le nouveau ministre ne plait ni à la faction sarde, ni à la majorité du Sacré Collège, ni même à l'Autriche, parce qu'il est violent antijésuite, rude dans son abord, et Italien avant tout. [...] Les intrigues du cardinal Albani dans le conclave, les partisans qu'il s'était acquis, même dans la majorité, m'avaient fait craindre quelque coup imprévu pour le porter au souverain pontificat. Il me paraissait impossible de se laisser ainsi surprendre et de permettre au chargé d'affaires de l'Autriche de ceindre la tiare sous les yeux de l'ambassadeur de France [...]*²⁸⁰.

Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni proveniva da Cingoli, un piccolo paese nei pressi di Macerata. Poteva vantare nobili natali, essendo figlio del conte Ottavio Castiglioni e di Sanzia Ghislieri; tale parentela gli consentiva di annoverare tra i suoi antenati sia Celestino IV (1180 ca.-1241) che Pio V (1504-1572). Uomo fornito di grande cultura, aveva studiato prima al Collegio Campano di Osimo e, successivamente, al Collegio Pontificio Montalto di Bologna. La sua ordinazione sacerdotale era avvenuta a Roma il 17 dicembre 1785. Anche

²⁷⁷ F. R. DE CHATEAUBRIAND, *Mémoires d'outre-tombe par Chateaubriand*, tome cinquième, Dufour Mulat et Boulangier Éditeurs, Paris, 1860, p. 107.

²⁷⁸ Sul cardinale Albani si veda la voce *Albani Giuseppe Andrea* (a cura di G. CREMASCHI), in: *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 1 (Aron-Albertucci), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960, pp. 607-609.

²⁷⁹ In varie occasioni il cardinale Albani aveva dimostrato la propria vicinanza alla corte di Vienna. Nel conclave del 1823 si fece portatore delle indicazioni provenienti dall'Austria, manifestando al Sacro Collegio (21 settembre) la netta opposizione all'elezione del cardinal Antonio Gabriele Severoli, poiché contrario alle ingerenze del principe Mettemich. Si veda il paragrafo 1.5 del capitolo primo del presente lavoro.

²⁸⁰ F. R. DE CHATEAUBRIAND, *Mémoires d'outre-tombe par Chateaubriand*, tome cinquième, op. cit., pp. 108-110. Per ulteriori aspetti sul lavoro svolto a Roma dallo Chateaubriand in questo periodo, si veda anche: M. J. DURRY, *L'ambassade romaine de Chateaubriand*, Champion, Paris, 1927; O. GIACCHI, *L'ambasciata romana di Chateaubriand (1828-1829)*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 625-660.

lui come Pio VII si era opposto a Napoleone Bonaparte e, dopo aver terminato l'esilio impostogli, era stato ricompensato con la nomina a cardinale di Santa Maria in Traspontina e a vescovo di Cesena. Nel 1821 si sarebbe riavvicinato a Roma, come cardinale vescovo di Frascati e Gran Penitenziere, prima di ricoprire il ruolo di Prefetto della Congregazione dell'Indice. Una figura che dunque era stata vicina sia a Barnaba Chiaramonti che al principale protagonista politico della prima e seconda Restaurazione, Ercole Consalvi²⁸¹.

Pur essendosi concretizzato l'auspicio di un papa moderato, potenzialmente sensibile alle nuove esigenze del momento, quello del Castiglioni si sarebbe presto rivelato un pontificato di transizione, con soltanto venti mesi di regno. E questo non tanto per l'età anagrafica del neoeletto vescovo di Roma (sessantasette anni), quanto per le sue condizioni di salute, che lo costringevano a convivere con problemi di erpete e di gotta. Lo stesso Massimo Trapanelli d'Azeglio (1798-1866) – presente a Roma nei giorni del conclave – guardando la portantina che trasportava il papa verso San Pietro, non rimase positivamente colpito dalla sua figura²⁸². Il 24 maggio 1829 avvenne la consueta "cavalcata", con cui il nuovo sovrano prendeva possesso della propria sede episcopale, insediandosi nella arcibasilica romana maggiore del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al Laterano. La data potrebbe sembrare irrilevante ma in realtà non lo è. Si tratta dello stesso giorno in cui, quindici anni prima, Barnaba Chiaramonti rientrava a Roma dopo il periodo di prigionia inflittogli dall'imperatore francese²⁸³. E proprio in tale occasione, sua

²⁸¹ Ci si è limitati ad alcune considerazioni di carattere generale sulla vita di Francesco Saverio Castiglioni. Per un quadro d'insieme si rimanda a: A. F. ARTAUD DE MONTOR, *Storia del pontefice Pio VIII fatta italiana dal traduttore delle storie di San Bernardo, d'Innocenzo III, di Pio VII e di Leone XII*, 2 voll., Giovanni Resnati Librajo, Milano, MDCCCXLIV; *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. LIII, Tipografia Emiliana, Venezia, MDCCCLI, pp. 172-188; G. MALAZAMPA, *Una Gloria delle Marche. Pio VIII*, Premiata Stamperia Cav. F. Luchetti, Cingoli, 1931; A. PENNACCHIONI, *Il Papa Pio VIII Francesco Saverio Castiglioni*, Tipolito Mazzini, Cingoli, 1944; O. FUSI PECCI, *La vita del Papa Pio VIII*, Herder, Roma, 1965; S. BERNARDI (a cura di), *La religione e il trono: Pio VIII nell'Europa del suo tempo, Atti del Convegno di studi organizzato dal Comune di Cingoli (12-13 giugno 1993)*, La Fenice, Roma, 1995.

²⁸² «In marzo fu esaltato il cardinale Castiglioni, che si nominò Pio VIII. Mi trovai vicino a lui quando lo portavano su per lo scalone di San Pietro in sedia gestatoria, coi flabelli, e tutte quelle pompe bizantine che alla gente spassionata sembrano fare a pugni con *servus servorum*. . . . (come lo tratterebbero se fosse padrone?). Il nuovo papa grasso grasso, colle gote cascanti, ringraziava il popolo plaudente, piangendo (suppongo di consolazione); ma alle boccaccie, pareva il pianto del bambino messo in penitenza. Pensai: - Non sei muso tu a dirizzar le gambe a questo paese! Ci vuol altro che pianti! - ». M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, quattordicesima edizione, G. Barbèra editore, Firenze, 1893, p. 434. Ancora più taglienti le espressioni utilizzate da Gioacchino Belli in uno dei suoi tanti sonetti romaneschi, intitolato proprio *Pio Ottavo*: «[...] Ha un erpeto pe tutto, nun tiè denti, È guercio, je strascineno le gamme, Spènnola da una parte, e buggiaramme Si arriva a ffà la pacchia a li parenti. Guarda li che figura da vienicce A ffà da Crist'in terra!». G. G. BELLI, *Tutti i sonetti romaneschi*, a cura di B. CAGLI, vol. 1., New Compton Editori, Roma, 1972, p. 113

²⁸³ Come già si evidenziava in quegli stessi anni: «Coi più favorevoli e lieti auspici comincia il nuovo Pontificato, e il solenne Possesso preso da Pio VIII il 24 dello scorso maggio consola tutti i suoi figli per le

santità decide di compiere uno dei primi atti del suo pontificato, pubblicando l'enciclica *Traditi humilitati Nostrae*. Un documento di grande rilevanza, con cui Pio VIII mostra di comprendere il delicato momento storico, insieme a quelle che appaiono come nuove e vecchie paure:

«A' Venerabili Fratelli, Patriarchi, Primate, Arcivescovi, e Vescovi.
PIO PAPA VIII.

Venerabili Fratelli Salute ed Apostolica Benedizione.

In questo stesso giorno, in che secondo costumanza e l'istituto dei maggiori siam per prender possesso nella Basilica Lateranense del Pontificato alla nostra umiltà conferito, dilatiamo con esultanza il nostro cuore sopra di voi, Venerabili Fratelli, i quali Colui nella mano di cui sono i gradi degli ufficii e gl'istanti de'tempi ha dato a Noi per coadjutori nel trattare sì grande amministrazione. Imperciocchè ci è cosa grata e gioconda nonchè contestare gl'intimi sentimenti della nostra volontà verso di voi, ma ancora esser grandemente salutare al Cristianesimo il conferire insieme nella comunicazione dello spirito quelle cose, per le quali conosciamo accelerarsi di giorno in giorno i maggiori suoi vantaggi. Questo al certo è parte del dover nostro, cui nella persona di S. Pietro è stato per divina dispensazione dallo fondator della Chiesa imposto di pascere, di governare, e di reggere non solo gli agnelli, cioè il Popolo Cristiano, ma le pecore altresì, val quanto dire i Prelati. Esultiamo al certo nell'animo e benediciamo il Principe de' Pastori, che tali Prelati suscitò a custodire il suo Gregge, i quali con ogni diligenza in tale sollecitudine, e pensiero si versano, che tolto di mezzo ogni pericolo, il traggono con tutta vigilanza nelle vie della giustizia, per non perdere alcuno di coloro ch'essi dal Padre riceverterò. [...] Ma sebbene, o Venerabili Fratelli, per questa virtù vostra Dio ci faccia trovare in voi consolazione, pure siam costretti di essere ancora afflitti, perchè nella stessa pace sentiamo che i figli di questo secolo ci arrecano grandissima amarezza. Fratelli, Noi diciamo cose le quali son note, sono manifeste, e che piangiamo con lagrime comuni, le quali perciò con isforzo comune ci debbono correggere, svellere, abbattere. Parliamo di moltissime invenzioni di errori, e di istituzioni di perversa dottrina, colle quali non occultamente e di soppiatto, ma per lo più apertamente e con pertinacia la cattolica fede viene combattuta. Voi conoscete come gli uomini scellerati per lo mezzo della filosofia, di cui si spacciano dottori, e per lo mezzo delle vane fallacie secondo gli elementi del mondo abbiano contro la Religione congiurato. E primamente vien travagliata la Sede Romana; sede di S. Pietro e Nostra, in cui Cristo collocò il sostegno della sua Chiesa, e i legami della unità a poco a poco si spezzano. L'autorità della Chiesa generalmente è diminuita, e i Vescovi vengono nell'invidia tratti e nel disprezzo. I precetti più santi sono disprezzati, derisi gli ufficj delle cose divine, e 'l culto di Dio si esercita con esecrazione del peccatore, tutte le cose religiose vengono ripudiate foli e vane superstizioni di preti. [...] Questa è la mira dei sofisti dell'età nostra, i quali non ammettono niuna differenza tra le diverse professioni di fede, credono che il porto della eterna salvezza sia aperto a tutti di qualunque religione, e in conseguenza caratterizzano come leggieri e stolti coloro, i quali abbandonata la religione che appresa avevano, ne abbraccino un'altra, ancorché sia la cattolica. [...] Questo sistema dell'indifferenza delle religioni è senza dubbio mortifero, ed anche rigettato dal lume della ragion naturale, dalla quale siamo avvertiti, che delle religioni le quali insieme convenir non possono, se una sia vera, l'altra di necessità debba esser falsa, e che niuna società sussister possa tra le tenebre e la luce. [...] Deve anche vegliarsi contro i disegni di coloro che pe' quali vengono divulgati nell'idioma proprio di ciascun paese i libri della Bibbia con nuove interpretazioni fatte contro le regole salutari della Chiesa, e secondo lo spirito privato con malizia stravolte in sensi perversi, e per tutti i luoghi con grandissima e incredibile spesa si dispensano gratuitamente alla gente anche ignorante, e spesso aggiungendovi degli scritti

gloriose memorie di quel giorno, e più copiosi promette e richiama i soccorsi e i lumi del cielo. Un giorno solenne pel ritorno alla sua sede dell'immortal Pio VII [...]». G. BARALDI, *Leone duodecimo e Pio ottavo*, seconda edizione corretta ed accresciuta da Pietro Rudoni, Angelo Bonfanti topografo-librajo, Milano, 1829, pp. 40-41.

malvagi, affinché tracanni il mortifero veleno, ove essa crede di bere le acque della salutare sapienza. [...] Tolta di mezzo questa corruzione delle Sante Scritture, è vostro dovere, Fratelli Venerabili, rivolger le vostre cure contro quelle occulte società di uomini faziosi, i quali nemici di Dio e de' Re ad altro non mirano, che a distrugger la Chiesa, e rovinare i Regni, e a portare il disordine per tutto il mondo, dopo di aver infranto il giogo della vera fede. I quali in verità facendo ogni sforzo per nascondere all'ombra di un arcano assai tenebroso la malvagità delle loro adunanze, ed i temperamenti in essi intrapresi, dettero per ciò grave sospetto di tali malvagità, le quali poi in tempi orribili sbucarono come dal fondo dell'abisso a sommo danno della Religione, e della Società. [...] Ci siam poi determinati di scrivervi qui particolarmente di un'altra di queste occulte società da lungo tempo stabilita, la quale si unì per corrompere gli animi di que' giovinetti, i quali nelle Scuole e nei Licei vengono istituiti. [...] Dal che avviene noi piangiamo esser già la licenza di siffatti giovani giunta a tale, che rigettato il timor della religione, bandita la disciplina de' costumi, combattuta la santità della più pura dottrina, conculcati i diritti della sacra e civil potestà, non più han vergogna di scelleratezza, di errore, di attentato alcuno; nella persona di cui veramente possiamo dire con S. Leone il Grande è legge il mendacio, è religione il diavolo, è sacrificio la turpitudine. Discacciate, o Fratelli, questi mali dalle vostre Diocesi, e con tutta la vostra autorità e 'l vostro affetto sforzatevi perchè alla istituzione de' giovani sieno destinati uomini sperimentati non solo per la letteratura, ma ancora per la lode della vita e della pietà. Con più forte premura dovete su ciò vegliare ne' Seminarj, l'amministrazione de' quali tutta è particolarmente a voi commessa da' Padri del Concilio di Trento. [...] Questo già richiediamo dal vostro sforzo per lo bene della Chiesa, che nello eleggere coloro, ai quali deve la cura delle anime affidarsi, poniate tutto l'impegno, poichè dall'ottima scelta de' Parrochi dipende la salvezza del popolo; e che niente torni più a rovina delle anime, quanto l'esser diretti da coloro, i quali cercano il proprio utile, e non quelle cose che sono di GESU' CRISTO; o che poco ammaestrati nella retta scienza, vengono ad ogni vento scossi, nè guidano il Gregge a pascoli salutevoli, che essi o ignorano, o disprezzano. [...]. Data appo S. Pietro il dì 24 del mese di Maggio 1829. Primo anno del Nostro Pontificato»²⁸⁴.

È palese la preoccupazione per la condizione in cui sembra versare il sentimento religioso, indebolito dallo spirito dei nuovi tempi. La condanna dell'indifferentismo, delle sette e delle società segrete, manifesta un chiaro rimando agli interventi di Pio VII (*Ecclesiam a Jesu Christo*, 13 settembre 1821) e Leone XII (*Quo graviora mala*, 13 marzo 1825)²⁸⁵. Nel suo invito rivolto ai Venerabili Fratelli, il pontefice sottolinea però un altro aspetto cruciale: la grande attenzione che deve essere rivolta ai giovani, sin dal momento della loro formazione. Forte è la consapevolezza del rischio che questi non soltanto si allontanino dalla fede, ma che aderiscano alle false dottrine, alle nuove ideologie e alle idee diffuse dalle sette,

²⁸⁴ Tale versione dell'enciclica, con il testo latino a fronte, è contenuta in: *Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del 1818. Contenente i brevi e le lettere apostoliche, i reali decreti e rescritti, le circolari ed istruzioni pubblicate dall'anno 1829 a tutto l'anno 1831*, parte quinta, Stamperia dentro la pietà de' Turchini, Napoli, 1832, in appendice, X. *Lettera Enciclica di Papa Pio VIII a tutti i Patriarchi, Primate, Arcivescovi e Vescovi*.

²⁸⁵ Richiamati all'interno della stessa enciclica: «Quindi cotali sette, sotto qualunque nome venissero designate, furono con iterata scomunica colpite da' Nostri Predecessori Clemente XII, Benedetto XIV, Pio VIII e Leone XII, cui stati siamo con meriti di gran lunga disuguali surrogati, con Apostoliche lettere a bella posta emanate, le quali ordinanze per la pienezza dell'Apostolico potere noi confermiamo, e comandiamo che affatto si osservino». *Ivi*, p. 161. Nel presente passaggio vi è un chiaro errore di stampa: il riferimento è a Pio VII e non a Pio VIII, come erroneamente scritto.

nell'intento di «distruggere la Chiesa, e rovinare i Regni, e a portare il disordine per tutto il mondo, dopo di aver infranto il giogo della vera fede». Per tale ragione è necessario che i vescovi e gli altri esponenti della sacra gerarchia prestino attenzione a coloro che saranno chiamati all'istruzione dei giovani e alla cura dei fedeli in tutte le diocesi esistenti²⁸⁶. Un documento che se da un lato mantiene toni moderati, anche sul fronte delle condanne, mostra la determinazione di un pontefice intento a tutelare con intransigenza i capisaldi della fede. La difesa del matrimonio, quale fondamentale sacramento volto alla procreazione e all'educazione dei figli secondo gli insegnamenti cattolici ne è un chiaro esempio²⁸⁷. Premure che tuttavia non riusciranno a proteggere lo Stato pontificio dagli eventi degli anni successivi, a cominciare dai moti che scoppieranno con l'elezione del successore di papa Castiglioni. Con l'avvento di Gregorio XVI (1831-1846), emergerà con estrema chiarezza il problema generato da due fattori considerati sempre più anacronistici: l'idea di un assolutismo monarchico come forma di governo da un lato, e il particolare problema del potere temporale del papato dall'altro. Proprio in tale periodo si paleserà quello che potremmo considerare come un grande *vulnus* per lo Stato dell'Italia centrale, incapace di reagire al malcontento generatosi con un vero programma di riforme a lungo termine, che potesse quantomeno mostrare una concreta volontà verso un cambiamento di rotta.

2.1.1 AVVENIMENTI DI RILIEVO PER I CATTOLICI NELLE ISOLE BRITANNICHE, MARYLAND ED IMPERO OTTOMANO.

Sebbene si sia già fatto riferimento al breve pontificato che caratterizzò il biennio 1829-1830²⁸⁸, sembra doveroso segnalare alcuni avvenimenti esteri accaduti durante il regno

²⁸⁶ «Non sia mai, o Carissimi, che al Gregge sbigottito nel discadimento manchi la cura del Pastore affettuoso e diligente. A noi certamente non cade dubbio che voi farete quanto abbiamo scritto, ed anche più, e che colle ordinanze, col consiglio, coll'opera, cogli studii procurerete quelle cose, le quali conducono a proteggere, ad accrescere, e a difendere la Religione de' nostri maggiori». *Ivi*, pp. 166-167.

²⁸⁷ «Imperciochè la unione maritale, la quale prima ad altro non riguardava, che alla generazione della prole, e a metterla nel mondo; ora essa innalzata da Cristo Signore alla dignità di Sacramento, e di celesti doni arricchita, poichè la grazia perfeziona perfeziona la natura, i genitori non tanto si allegrano di procreare la figliuolanza, quanto si impegnano di educarla a Dio e alla Religione Divina, e a propagare gli adoratori del vero Dio. Dappoichè è cosa chiara che per questa congiunzione del matrimonio, di cui Dio è autore, venga significata la unione di Cristo Signore colla Chiesa, e che questa strettissima società dell'uomo e della donna sia Sacramento, cioè sacro segno dell'immortale amore di Cristo verso la sua Sposa». *Ivi*, p. 165.

²⁸⁸ Sotto questo triste aspetto, Francesco Saverio Castiglioni mostra un elemento in comune con il suo antenato di parte paterna: Goffredo Castiglioni. Eletto il 25 ottobre 1241 con il nome di Celestino IV, ed insediato al Laterano tre giorni dopo, morirà il 10 novembre successivo, appena diciassette giorni dopo la sua elezione. Per un breve rimando a Goffredo Castiglioni: *Memorie Storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa scritte da Lorenzo Cardella parroco de' SS. Vincenzo, ed Anastasio alla Regola*, tomo I, parte seconda, Stamperia Pagliarini, Roma, MDCCXCII, pp. 245-246.

di Pio VIII che, in chiave positiva, portarono giovamento alla compagine cattolica di alcune aree del globo. Un primo segnale importante arrivò dalle Isole britanniche, dove il 13 aprile 1829, sotto il governo presieduto dal duca di Wellington, e con sir Robert Peel (1788-1850) Segretario di Stato per gli affari interni, venne approvato il *Catholic Emancipation Bill*. Un fondamentale tassello nel processo di emancipazione cattolica in Inghilterra e Irlanda. La situazione era iniziata a migliorare già nei decenni precedenti, dopo la guerra di indipendenza con le colonie americane e lo scoppio della Rivoluzione francese. Tra il 1791 e il 1793, era stata riconosciuta ai cattolici la possibilità di esercitare la propria fede senza alcun tipo di penalità; di istituire scuole, professare l'avvocatura e di rivestire cariche statali inferiori. In Irlanda era stato inoltre concesso il diritto all'elettorato attivo e la possibilità di accedere alle cariche militari, fino al grado di colonnello²⁸⁹.

Ciò nonostante, il crescente numero dei cattolici in Inghilterra, anche a causa della forte immigrazione proveniente dall'Irlanda, necessitava ulteriori misure, soprattutto per il timore di possibili conflitti interni. L'approvazione del *Bill* avvenuta il 13 aprile 1829 ebbe grandissima rilevanza, poiché consentiva ai cattolici l'accesso a tutti gli uffici pubblici statali, anche in parlamento, con le sole limitazioni poste per la carica di Lord-cancelliere d'Inghilterra e d'Irlanda, e di viceré d'Irlanda. Una emancipazione piena, nonostante la reticenza di re Giorgio IV (1762-1830) e di una parte del clero inglese²⁹⁰. Un provvedimento che sicuramente aveva maggiori ripercussioni sul versante interno, ma che incontrava per ovvie ragioni il favore di Roma e della Santa Sede. Per celebrare l'evento Pio VIII decise, nel concistoro del 15 marzo 1830, di insignire della berretta cardinalizia il vescovo inglese Thomas Weld (1773-1837), esponente di una famiglia cattolica di ricchi proprietari terrieri²⁹¹.

²⁸⁹ Cfr. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp. 176-177.

²⁹⁰ Tra i maggiori contributi sul punto, mi limito a segnalare alcuni lavori, anche recenti: G. PLANQUE, *Histoire du catholicisme en Angleterre*, Bloud et C., Paris, 1909; D. GWYNN, *The Struggle for Catholic Emancipation 1750-1829*, Longmans, London, 1928; AA. VV., *Catholic Emancipation 1829 to 1929 with an Introduction by His Eminence Cardinal Bourne*, Longman, London, 1929; H. L. STEWART, *A Century of Anglo-Catholicism*, J. M. Dent & Sons, London and Toronto, 1929; A. FRASER, *The King and the Catholics. The Fight for Rights 1829*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2018.

²⁹¹ In quello stesso concistoro vennero nominati altri due cardinali: Raffaele Mazzi (1765-1832) e Domenico De Simone (1768-1837). Tuttavia la nomina del vescovo inglese sembrava voler simboleggiare proprio il successo per quanto avvenuto oltre la Manica: «Un avvenimento che formerà epoca nella storia del cristianesimo ai fu la emancipazione de' cattolici nella Gran Bretagna; il bill vinto nella camera de' comuni dall'eloquenza del sig. Peel era stato dal duca di Wellington il giorno stesso 31 marzo dell'elezione di Pio VIII recato nella camera dei pari, e il dì 13 aprile avea ricevuto la reale sanzione, benchè astiosamente vi si fossero opposti i vescovi del clero anglicano. [...] Pio VIII poi volle porre il suggello al giubilo universale: nel concistoro de' 15 marzo dell'anno seguente, proponendo i vescovi a diverse chiese, volle insieme co' cardinali creati allora, gli em. Simone, e Mazzi, insignire della sacra porpora l'em. Weld nativo di Londra, con

Sulla stregua di quanto appena descritto, altri due eventi ebbero modo di allietare il mondo cattolico, pur verificandosi a migliaia di chilometri di distanza. Nello stesso anno in cui i cattolici del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda ottenevano l'emancipazione, a Baltimora, nel Maryland, si apriva il primo Concilio dell'America settentrionale (4 ottobre 1829)²⁹². Una città scelta non a caso, dal momento che il 6 novembre del 1789 Pio VI aveva nominato John Carroll (1735-1815), primo vescovo cattolico degli Stati Uniti, affidandogli proprio la diocesi di Baltimora. Il fatto che ciò avvenisse a pochi mesi dall'approvazione dell'*Catholic Emancipation Bill* rappresentava un segnale importante, sintomatico della crescita delle comunità cattoliche in paesi prevalentemente protestanti²⁹³.

Altrettanto importante però – continuando sulla linea sin qui tracciata –, fu quanto accadde nei territori dell'impero ottomano. Dopo la sigla del trattato di Adrianopoli (14 settembre 1829), che poneva fine al conflitto russo-ottomano iniziato l'anno precedente, la situazione di quella particolare area geografica sembrò essere più distesa. A destare interesse fu proprio la situazione dei cattolici armeni, e di una loro possibile emancipazione. Fino a quel momento tutti gli armeni presenti nell'impero erano sottoposti all'autorità civile del patriarca armeno ortodosso di Costantinopoli, il quale era a sua volta responsabile di costoro dinanzi al sultano. All'inizio del 1830, il governo della Sublime Porta (espressione usata di frequente per indicare il governo dell'impero ottomano), concesse agli armeni cattolici il diritto di organizzarsi in una comunità separata (*Katolik millet*), con la conseguente creazione di una sede primaziale²⁹⁴. Ciò significava non soltanto libertà di culto, ma anche

particolare encomio delle beneficenze che sopra i cattolici avea diffuse il di lui padre, ed egli stesso emulando le paterne virtù, ed “affinchè” aggiunse il pontefice, “porgiamo un nuovo argomento di esultanza maggiore a tutt'i cattolici del regno britannico già esultante per la recente promulgazione di leggi a loro vantaggio, nel quale avvenimento Noi rendiamo le grazie che maggiori si possono al Signore, autore d'ogni bene”». *Continuazione della storia del cristianesimo del canonico A. E. Berault-Bercastel dall'anno 1800 fino al giorno d'oggi*, vol. XXXVI, Girolamo Tasso, Venezia, MDCCCXXXV, pp. 234-235.

²⁹² Vi presero parte sei vescovi, compreso il metropolita, oltre ad un vicario apostolico e dodici teologi. Più precisamente, tra le figure di primo piano: Jacopo Whithfield, arcivescovo di Baltimora; Benedetto Giuseppe Flaget, vescovo di Charles Town e grande vicario per la Florida dell'est; Edoardo Fenwick, vescovo di Cincinnati; Giuseppe Rosati, vescovo di San-Luigi ed amministratore della Nuova-Orleans; Benedetto Fenwick, vescovo di Boston; Guglielmo Matthews, nominato vicario apostolico ed amministratore di Filadelfia. Cfr. *Storia del cristianesimo del prete Giuseppe Cappelletti dall'anno 1720 a tutto il 1846, in continuazione a quella dell'abate Di Berault-Bercastel*, volume unico, Tipografia di Alcide Parenti, Firenze, 1847, p. 626.

²⁹³ Si vedano: J. J. HENNESEY, *I cattolici degli Stati Uniti. Dalla scoperta dell'America ai giorni nostri*, Jaca Book, Milano, 1985, pp. 137-152; L. CODIGNOLA, *I rapporti del cardinale Francesco Saverio Castiglioni, Papa Pio VIII, con il Nord America, 1816-1830*, in *La religione e il trono: Pio VIII nell'Europa del suo tempo, Atti del Convegno di studi organizzato dal Comune di Cingoli*, op. cit., pp. 315-343.

²⁹⁴ «E la misura, che sopra di ogni altra doveva prevalere, ed apportare la calma desiderata, era la totale emancipazione di questi dalla dipendenza di un capo scismatico, il quale per caparbietà ed odio di religione gli

la possibilità di avere una propria figura di riferimento, diversa dal patriarca armeno ortodosso presente a Costantinopoli. La Santa Sede provvide il 6 luglio 1830, con il Breve *Quod Jamdiu*, istituendo una sede Arcivescovile Metropolitana Primaziale nella stessa città (nel documento in latino viene utilizzata l'espressione *Sedem Archiepiscopalem, et Primatiale pro Armenis Catholicis in Urbe Constantinopolitana erigit*)²⁹⁵. Come nuovo arcivescovo e primate, i rappresentanti delle famiglie cattoliche armene scelsero mons. Antonio Nurigian, in quel momento presente a Roma perché scampato alle precedenti persecuzioni.

Pio VIII lo preconizzò nel concistoro del 5 luglio 1830, immediatamente prima della promulgazione del Breve, procedendo poi alla solenne consacrazione il giorno 11 luglio 1830²⁹⁶. L'evento – che in realtà non avrebbe posto fine ai molteplici problemi del popolo armeno – venne accolto con grande entusiasmo, ponendosi in continuità con quanto avvenuto l'anno precedente in Inghilterra e Irlanda. Anche il *Diario di Roma*, principale quotidiano della città per gli avvenimenti interni ed esteri, dava grande risonanza alla notizia:

«ROMA, Sabato 17 luglio. Quella porzione numerosa e rispettabile di nazione Armeno-Cattolica ch'è sparsa nell'Impero Ottomano nelle varie Missioni soggette al Vicario Apostolico Patriarcale latino di Costantinopoli (dall'altra distinta che ubbidisce al Patriarca di Cilicia residente al Monte Libano) per effetto de' felici risultati della mediazione e del vivo

aveva sempre perseguitati. Misura, ch'era stata indarno progettata anche alcuni anni addietro; ma che rigettata allora, confessavasi adesso di assoluta necessità. La misura fu presa, e il mussulmano governo diedesi ogni premura perchè ne sortisse l'effetto desiderato. Perciò costituito nadir ossia sovrintendente, sugli armeni cattolici Eten-effendi, fu dato ordine al reis-effendi Habid-bey di raccogliere presso di sé i capi cattolici della nazione, che si trovavano allora in Costantinopoli, e con essi i sacerdoti per consultare sul modo di compiere, secondo la sovrana volontà, questa impresa. L'ordine fu immediatamente eseguito, e il risultato ne fu: I; che gli armeni cattolici di tutto l'impero ottomano riacquistavano intieramente la grazia del gran signore e del suo ministero. II; ch'essi entravano al possesso di quella stessa civile libertà, che tutti gli altri sudditi godevano; e tutti gli ecclesiastici e i secolari potevano a loro talento recarsi ad abitare ove meglio fosse loro piaciuto, ed esercitare liberamente la loro religione e i loro uffizii e mestieri. [...] V; ch'eglino in tutto l'impero ottomano diventavano indipendenti affatto dal patriarca scismatico, ed avrebbero un capo scelto da loro, approvato dal governo e riconosciuto da Roma, il quale presiederebbe ai cattolici armeni ed al culto libero della loro religione in tutta la vastità dell'impero; corrisponderebbe, siccome il patriarca e l'armeno scismatico, col governo, e si costituirebbe mallevadore della fedeltà de' suoi dipendenti verso il sovrano». *Storia del cristianesimo del prete Giuseppe Cappelletti dall'anno 1720 a tutto il 1846, in continuazione a quella dell'abate Di Berault-Bercastel*, volume unico, op. cit., pp. 621-622.

²⁹⁵ *Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, Tomus V, Typis Collegii Urbani, Superiorum permissu. Romae, 1841, pp. 53-56.

²⁹⁶ «*Primum Archiepiscopum Primatem Armenorum Constantinopolis eligit. Dilecto Filio Antonio Nurigian Presbytero Armeno. PIUS PAPA VIII. Dilecte Fili, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Apostolatus officium meritis licet imparibus Nobis ex alto commissum, quo in Ecclesia Dei Universa divina dispositione fungimur, utiliter exequi, adjuvante Domino, cupientes solliciti corde reddimur et solertes, et nova Constantinopolitana Sedes Armena Archiepiscopalis Metropolitana et Primatialis quam Armenis Catholicis a Schismaticorum servitute Legatorum Christianorum Principum officiis, et potentis Othomanorum Imperatoris jussu liberatis auctoritate Apostolica ereximus, eum habeat Pastorem, qui sciat, velit, et valeat auctore Domino non solum doctrina, sed etiam morum integritate ac boni operis exemplo populum informare, et sibi commissum Gregem in statu pacifico et tranquillo salubriter regere, et feliciter gubernare. [...]*». *Ivi*, pp. 56-57.

interesse preso a di lei favore dai benemeriti Rappresentanti delle primarie Corti Cattoliche presso la Sublime Porta, vede ora colla sua emancipazione terminare l'epoca funesta del suo lungo servaggio ed avvilitamento, e darsi principio ad altra pace e di splendore. Un concorso di vicende politiche e religiose, di cui essa era stata vittima infelice per lungo corso di anni, l'aveva così degradata, che priva di magistrato civile e sacro errava senza Capo e Pastore, costretta a chinare ossequiosa la fronte agli ordini del Patriarca Scismatico, e ad occultare tra le pareti domestiche l'esercizio del suo culto Cattolico. Disposizioni benevole, emanate testè dal Supremo Imperatore Ottomano, sottraendola totalmente alla dipendenza dal Capo Scismatico, la erigono in Nazione separata, le accordano uno stato civile, e riconoscono un Capo Spirituale Cattolico, sotto la cui direzione essa potrà liberamente esercitare il proprio Cattolico Culto. Disposizioni così uniformi ai voti ardenti, con cui la Santa Sede ha sempre sollecitata l'emancipazione de' Cattolici Armeni, non potevano non essere accolte e secondate da essa con uso generoso della sua Apostolica autorità. Egli è perciò che a corrispondere alle medesime, presi eziando in considerazione gl'illustri argomenti d'invitta costanza e fedeltà nella Religione somministrati dai Cattolici Armeni, e la nobiltà proprio d'una illustre ed antica Capitale, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE è venuta nella deliberazione d'erigere, ed ha eretta in Costantinopoli una Cattedra Arcivescovile Armena decorata del titolo e delle prerogative di Metropolitana Primaziale, e di tutti quei diritti e privilegj che alle Chiese Metropolitane Primaziali i Sacri Canoni attribuiscono. [...] Il Sacerdote pertanto D. Antonio Nourigian, distinto tra' suoi Connazionali Armeni per copia di qualità pregiate che lo fregiano, essendo stato prescelto dalla SANTITÀ SUA in primo Arcivescovo di questa novella Cattedrale Metropolitana Primaziale, ricevè nella Domenica testè decorsa (11 del corrente) la sacra Episcopale unzione nella Ven. Chiesa di Propaganda Fide [...]

²⁹⁷.

2.1.2 I CAMBIAMENTI IN FRANCIA E L'INDIPENDENZA DEL BELGIO.

Eppure, in quella stessa estate, gli eventi della politica internazionale tornarono a concentrarsi sullo scenario europeo, in particolar modo sulla Francia. È noto come nel 1824 Luigi XVIII, rimosso sul trono dalle decisioni di Vienna, fosse morto senza lasciare eredi. Per tale ragione gli era succeduto il fratello minore Carlo X di Borbone (1757-1836) il quale, sin dall'inizio del suo regno, aveva tentato di attuare una politica fortemente reazionaria, con il sostegno della fazione aristocratica e conservatrice. La situazione peggiorò nell'estate del 1829, quando Jules Auguste Armand Marie de Polignac (1780-1847) venne chiamato a ricoprire l'incarico di primo ministro, sostituendosi a Jean-Baptiste Sylvère Gaye, visconte di Martignac (1778-1832). Convinto realista, Polignac condivideva con il sovrano la volontà di cancellare la politica di compromesso di Luigi XVIII – elargitore della celebre *Chartre* del 1814 – e di osteggiare le forze politiche liberali, ormai sempre più numerose.

Tuttavia, le elezioni politiche del 19 giugno e del 23 luglio 1830 segnarono proprio la vittoria di queste ultime, le quali ottennero duecentosettantatré seggi alla camera dei Deputati. Decisi a non accettare tale risultato, Carlo X e il ministro Polignac decisero di sfruttare un *escamotage* offerto proprio dall'art. 14 della Costituzione, che prevedeva la

²⁹⁷ *Diario di Roma*, n. 57 (Sabato 17 Luglio), anno 1830, Stamperia Cracas al Corso, con Privilegio Pontificio, p. 1.

possibilità di emanare ordinanze per garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dello Stato²⁹⁸. Si arrivò così, la sera del 25 luglio 1830, alla promulgazione delle Ordinanze di *Saint-Cloud*, emanate dal sovrano e sottoscritte dal Polignac e dagli altri ministri, diffuse poi l'indomani dal *Moniteur Universel*. Sei provvedimenti che nella sostanza prevedevano: la soppressione della libertà di stampa (o comunque, nella lettura più favorevole che si voglia dare, un preventivo controllo sulle stampe), la dissoluzione della camera dei Deputati (che non si era ancora mai riunita dopo le elezioni di quella stessa estate), ulteriori limitazioni per il diritto di voto (attivo e passivo, prendendo in considerazione solo i redditi fondiari), la fissazione di nuove elezioni per il successivo mese di settembre e, la nomina a consiglieri di Stato di esponenti fortemente conservatori²⁹⁹. Quello stesso lunedì a Parigi scoppiò la rivoluzione, protrattasi sino al 29 luglio. Carlo X venne costretto ad abdicare e trovò riparo in Inghilterra; il ministro Polignac venne arrestato il 30 dicembre di quello stesso anno e condannato al carcere perpetuo (il nuovo sovrano gli concederà l'amnistia nel 1836, grazie alla quale si ritirerà anch'egli oltre la Manica). La monarchia riuscì a sopravvivere, ma si decise per un cambio dinastico: Luigi Filippo d'Orleans (1773-1850), dapprima nominato luogotenente del regno dal precedente monarca, il 9 agosto successivo venne proclamato re dei francesi, e non per "grazia di Dio", ma per "volontà della nazione".

Sebbene non sia questa la sede più opportuna per indagare in profondità le cause che portarono alla Rivoluzione di luglio, è chiaro che le ordinanze di *Saint-Cloud* rappresentarono soltanto il punto di arrivo di un conflitto ben più vasto, tra due concezioni politiche in netta opposizione³⁰⁰. Da un lato il vecchio ideale dell'assolutismo (seppur non

²⁹⁸ «14. *Le Roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois de l'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat*». *Charte Constitutionnelle, Extrait du Moniteur du 5 Juin 1814*, De l'Imp. De N. Herment, Rouen, 1814, p. 6.

²⁹⁹ Come anticipato, le sei ordinanze vennero pubblicate su *Le Moniteur Universel*, nell'edizione di lunedì 26 luglio 1830 (n. 207). Vennero sottoscritte dai diversi ministri del governo Polignac. la prima dallo stesso Polignac (presidente del consiglio dei ministri), Chantelauze (ministro della giustizia), d'Haussez (ministro della marina e delle colonie), Montbel (ministro delle finanze), de Guernon-Ranville (ministro degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica), Capelle (ministro dei lavori pubblici). La seconda dal de Peyronnet (ministro dell'interno). La terza da Polignac, Chantelauze, d'Haussez, de Peyronnet, Montbel, de Guernon-Ranville, Capelle. La quarta dal de Peyronnet. La quinta e la sesta unicamente dal ministro della giustizia Chantelauze. *Le Moniteur Universel*, n. 207, Lundi 26 Juillet 1830, pp. 2-3. L'edizione in questione è consultabile sul portale francese Gallica, al seguente URL: < <https://www.retronews.fr/journal/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universel/26-juillet-1830/149/1287785/2> > (consultato in data 06/01/2021).

³⁰⁰ Sarebbe in ogni caso riduttivo provare a fornire una bibliografia esaustiva sulla Rivoluzione del 1830 e sui suoi risvolti. Per un rimando generale: L. VIVIEN, *Storia generale della rivoluzione francese, dell'impero, della restaurazione, e della monarchia del 1830, fino al 1840 volgarizzata dal dott. A. Bonucci*, vol. 3, libro decimoterzo, presso Giuseppe Celli, Firenze, MDCCCXLIII, pp. 659-701; T. FLATHE, *Il periodo della Restaurazione e della Rivoluzione: 1815-1851*, Vallardi, Milano, 1889; P. SILVA, *Le rivoluzioni del 1830 e del*

nella sua versione più pura); dall'altro l'avanzata inesorabile della concezione liberale e borghese. Lo stesso Benedetto Croce intravedeva nelle tre giornate parigine lo scontro ultimo tra liberalismo e assolutismo: una lotta essenzialmente morale, dove il primo aveva avuto la meglio sul secondo³⁰¹.

Nel timore che gli eventi del 1830 – come accaduto dopo la Rivoluzione del 1789 – potessero portare enormi sconvolgimenti nel panorama europeo (cosa che in realtà non avvenne, eccezion fatta per il Belgio che nel giro di un anno raggiunse l'indipendenza dall'Olanda), gli Stati si apprestarono a riconoscere il nuovo sovrano francese, soprattutto dopo aver avuto contezza del fatto che la Francia non avrebbe avuto nuove mire espansionistiche. Certo, appariva ormai chiaro il progressivo sgretolamento degli ideali che avevano animato il Congresso di Vienna, tenutosi appena quindici anni prima, ma che adesso sembrava estremamente lontano³⁰².

Anche lo Stato pontificio, di certo non una potenza dello scacchiere europeo, ma pur sempre centro del mondo cattolico, comprese la rilevanza degli avvenimenti d'oltralpe. Il *Diario di Roma*, nell'edizione di sabato 21 agosto 1830, forniva un sunto di quanto avvenuto nelle settimane precedenti nella capitale francese:

«*Parigi, 7 agosto*. La Camera dei Deputati ha dichiarato che il trono è vacante in fatto ed in diritto, ed essere indispensabile il provvedervi; che, giusta il voto e nell'interesse del popolo francese, il preambolo della carta costituzionale è soppresso, e che parecchi articoli della Carta debbono essere levati o modificati. Mediante l'accettazione di queste disposizioni e proposte la Camera dei Deputati dichiara finalmente che l'interesse generale ed urgente del popolo francese chiama al trono S. A. R. Luigi Filippo di Orleans, Duca di Orleans, Luogotenente generale del Regno, Lui ed i suoi discendenti in perpetuo di maschio in maschio, per ordine di primogenitura e coll'esclusione perpetua delle femmine e de' loro discendenti. Quindi S. A. R. Luigi Filippo d'Orleans, Duca d'Orleans, Luogotenente generale del Regno, sarà invitato ad accettare ed a giurare le clausole ed obbligazioni sovr'indicate, l'osservanza della Carta costituzionale e delle modificazioni accennate, e dopo di avere adempiuto a quest'ufficio innanzi alle Camere adunate, ad assumere il titolo di *Re de' Francesi*. [...] *Altra del 9*. Dopo d'aver dichiarato d'offerire la Corona al Duca d'Orleans, tutta la Camera dei Deputati, composta di 252 membri e preceduta dalla guardia nazionale, si recò al Palazzo Reale residenza di S. A. Quivi l'A. S., circondata dalla sua famiglia, ricevette i Deputati. Il signor Laffitte f. f. di Presidente, prese la parola per leggere al Principe l'atto di costituzione, dopo la

1848 e le guerre di nazionalità, La Litotopo, Roma, 1924; R. KOSELLECK, *La rivoluzione di luglio e le sue conseguenze fino al 1848*, in AA. VV., *L'età della rivoluzione europea 1780-1848*, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 281-314; L. LACCHÈ, *La libertà che guida il popolo: le tre gloriose giornate del luglio 1830 e le Chartes nel costituzionalismo francese*, Il Mulino, Bologna, 2002.

³⁰¹ Cfr. D. CARPANETTO ET ALII, *La Storia. Dalle grandi Rivoluzioni alla Restaurazione*, vol. 10, op. cit., pp. 636-637.

³⁰² Come ebbe modo di confidare il principe Klemens Wenzel Lothar von Metternich al diplomatico russo Karl Vasil'evic Nessel'rode a seguito degli avvenimenti francesi, tutto il lavoro diplomatico di una vita sembrava ormai distrutto. Cfr. N. TRANFAGLIA – M. FIRPO (a cura di), *La storia: i grandi problemi dal Medioevo alla prima guerra mondiale*, vol. 8, *L'età contemporanea: 3, dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, Utet, Torino, 1988, p. 166.

qual lettura il Duca d'Orleans rispose quanto segue: "Ricevo con profonda commozione la dichiarazione che mi presentate. Io la risguardo come l'espressione della volontà nazionale, e mi pare conforme ai principi politici che ho professato per tutta la mia vita. – Pieno di rimembranze che mi aveano sempre fatto desiderare di non essere mai destinato al trono, esente da ambizione, ed avvezzo alla vita pacifica ch'io conduceva nella mia famiglia, non posso celarvi tutti i sentimenti che agitano il mio cuore in questa grande congiuntura; una ce ne ha uno che li domina tutti, ed è l'amore del mio paese: io sento ciò che prescrive e lo farò"»³⁰³.

Appariva assolutamente necessario prendere i contatti con il nuovo governo, sulla scia di quanto si apprestavano a fare i rappresentanti degli altri Stati europei. La Chiesa francese si era sempre mostrata vicina a Carlo X e al suo atteggiamento reazionario. Proprio tali trascorsi rischiavano adesso di provocare una nuova spirale di odio nei confronti della religione e degli esponenti del clero, come già avvenuto dopo gli eventi del 1789. Ed infatti, durante le *Trois Glorieuses*, non mancarono i saccheggi alle chiese parigine, e le rivolte nelle città di Reims e di Nancy. In alcuni casi i sacerdoti furono costretti ad indossare l'abito laico per non subire soprusi, anche se fortunatamente si trattò di fenomeni abbastanza limitati³⁰⁴. Il 22 agosto, fu lo stesso Luigi Filippo a scrivere una lettera a sua santità, assicurandolo sulle intenzioni che lo muovevano:

«Très Saint Père, Des événements qui sont connus de Votre Sainteté avaient trouble la paix intérieure de la France et semblaient la menacer de plus grandes calamités. Appelé par le voeu des deux Chambres et l'assentiment général de la Nation, j'ai accepté la Couronne avec le titre de Roi des Français. Mes sentiments personnels sont trop connus de Votre Sainteté pour qu'il me soit nécessaire de dire tout ce que j'ai éprouvé dans cette conjuncture. Je gémissais des malheurs de la branche aînée de ma famille: ma seule ambition aurait été de les prévenir et de rester dans le rang, où la Providence m'avait placé; mais les circonstances étaient imperieuses. J'ai dû me dévouer: la moindre hésitation de ma part pouvait prévoir le terme et qui auraient pu compromettre la continuation de cette paix indispensable au bonheur de tous les Etats. Dans des circonstances aussi graves mon premier besoin est d'assurer Votre Sainteté de la ferme résolution où je suis de ne rien négliger pour affermir et resserrer les liens d'amitié et de bonne harmonie qui existent entre les deux pays. J'ai lieu d'espérer qu'elle m'aidera à

³⁰³ *Diario di Roma*, n. 67 (Sabato 21 Agosto), anno 1830, p. 2. L'edizione del 21 agosto 1830 ha una particolare rilevanza. Oltre alle vicende riguardanti il contesto francese, sul piano interno viene fatto riferimento all'editto del 6 agosto dello stesso anno, emanato dal cardinal Pietro Francesco Galeffi. Con tale provvedimento, per volere di sua santità, si proibiva l'esportazione di cereali dallo Stato pontificio sino al giugno dell'anno successivo, per far fronte al fabbisogno dello Stato. Un intervento di natura economica tutt'altro che irrilevante. Nel giornale, la notizia veniva riportata nel seguente modo: «L'Emo e Rmo sig. Card, Galeffi, Camerlengo di S. R. Chiesa, con editto dei 6 del corrente, per ordine del SANTO PADRE ha disposto, che dalla emanazione dell'editto a tutto il mese di giugno del venturo anno 1831 sia proibita la estrazione dallo Stato Pontificio di qualunque cereale. Dal giorno poi 15 agosto ai 14 di ottobre sia permessa l'introduzione dall'estero dell'orzo, dei granturchi e di qualunque specie di fave e legumi. Affinchè poi questa permissione non degeneri in danno notabile dei proprietarj, ad effetto di contenerne l'introduzione nei giusti limiti, essa verrà soggetta al dazio di baj. cinquanta per ogni rubbio d'orzo e di granturco, e di bajocchi venti per ogni rubbio degli altri legumi». *Ibidem*, p. 1.

³⁰⁴ Nel primo capitolo del presente lavoro si è ricordato come molti cardinali, a causa delle persecuzioni subite per il diffondersi dello spirito anticlericale, avessero deciso di abbandonare le proprie sedi. Molti si erano rifugiati a Venezia, città dove poi si svolse il conclave a cavallo tra il dicembre 1799 e il marzo 1800. Si veda il paragrafo 1.1 del capitolo primo del presente lavoro.

atteindre un but si important pour le repos du monde. Je saisis avec empressement cette occasion pour exprimer à Vostre Sainteté les assurances de la haute veneration et du profound respect avec lesquels je suis.

*Très Saint Père
de Votre Sainteté
Le très affectionné Fils
Louis Philippe*

Paris, le 22 aout 1830»³⁰⁵.

Un documento in cui il nuovo regnante sembra affermare di essere stato quasi trascinato dagli eventi, e che non si sarebbe mai aspettato di salire sul trono. Tuttavia era questa la volontà che avevano espresso le Camere, la nazione e in un certo senso la stessa provvidenza. Rassicurava però il pontefice, precisando che si sarebbe impegnato a fare tutto il necessario per garantire la pace con gli altri Stati, oltre a voler rafforzare i rapporti di amicizia con la Santa Sede.

Bisognava capire come reagire ad un simile messaggio, nella piena consapevolezza che ogni decisione avrebbe potuto portare a conseguenze difficilmente prevedibili. Non rispondere avrebbe indispettito la Francia, incrinando i rapporti diplomatici con uno Stato che fin dall'inizio del secolo aveva procurato non pochi problemi alla storia dello Stato pontificio. Rispondere in maniera positiva significava riconoscere un sovrano anch'esso figlio di una rivoluzione, salito al trono al posto di un Borbone, dinastia storicamente regnante per diritto divino. Del resto il buon senso invitava a seguire la strada intrapresa dalle altre potenze, per non alterare gli equilibri internazionali. In Austria ad esempio, con un dispaccio dell'8 settembre, il principe Metternich aveva annunciato il riconoscimento del nuovo sovrano da parte dell'imperatore Francesco I³⁰⁶. A Roma, dopo un'adunanza della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (12 settembre 1830) – al fine di compiere una ricognizione sulla situazione del nuovo assetto francese – fu lo stesso Pio VIII a rispondere con una propria lettera, datata 27 settembre 1830 e indirizzata a Luigi Filippo d'Orleans³⁰⁷. Il santo padre riconosceva la posizione del nuovo sovrano, utilizzando

³⁰⁵ ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242 (1825-1830), b. 393, fasc. 13, riportato anche in: E. PISCITELLI, *Stato e Chiesa sotto la monarchia di luglio (attraverso i documenti diplomatici vaticani)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1950, in appendice, p. 115.

³⁰⁶ Cfr. O. FUSI-PECCI, *La vita del Papa Pio VIII*, Herder, Roma, 1965, p. 215.

³⁰⁷ *Diario di Roma*, n. 78 (martedì 28 settembre), anno 1830, p. 1: «Il signor Conte Anatolio di Montesquiou inviato da S. M. il Re de' Francesi Luigi Filippo I con Lettere di partecipazione del suo avvenimento al Trono tanto per la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE quanto per S. M. il Re del Regno delle due Sicilie reduce da Napoli ha avuto jeri l'onore di essere ammesso alla udienza di SUA SANTITÀ, dalla quale è stato accolto con particolare bontà. Il Sig. Conte partirà oggi da Roma per Parigi portando seco la risposta del SANTO PADRE alla lettera del suo Sovrano».

l'appellativo di "Cristianissimo", e lo invitava a proteggere il clero e la religione. Un passo certamente importante, che denotava da parte della Santa Sede il riconoscimento di un potere politico non per forza legato ai principi della legittimità e della restaurazione:

«*Carissimo in Cristo Filio Nostro Ludovico Philippo
Francorum Regi Christianissimo
PIUS P. P. VIII*

Carissime. Has ad Regiam Maiestatem Tuam litteras damus a Ven. Frate Aloisio Archiepiscopo Berytensi Tibi reddendas, quibus illi iam initum sub Praedecessore Tuo Nostri, et Apostolicae sedis Ordinarii Nuncii munus, nunc apud Te, Cme in Christo Fili Noster, fungendum confirmemus. Quam is ad ceteras sui dotes pietatis, doctrinae, integritatis, prudentiaeque, ac in Regiam Suam Domum observantiae laudem adjungat, cognitum Tibi ac perspectum esse non dubitamus. Itaque Majestatem Tuam etiam, atque etiam rogamus ut ipsum et Nostra causa, et suo etiam merito Regia humanitate Tua digneris; eademque praeterea in omnibus rebus ei prestes fidem, quam Nobis ipsis si Tecum praesentes loqueremur adhiberes. Facies igitur pro Tua in Nos et Apostolicam hanc sedem pietate, si hominem Regia gratia tua ac patrocinio foveas, atque hac etiam re confirmes Nobis Regiam Tuam in Nos benevolentiam eximiae illi caritati respondentem, qua Te singularitate prosequimur quaque Majestati Tuae intimo cordis Nostri sensu Apostolicam Bened. Amantissime impertimur.

*Datum Romae die 27-bris 1830.
Pontificatus Nostri Anno secundo»³⁰⁸.*

Di diverso avviso era sua Eccellenza Luigi Lambruschini (1776-1854), nunzio apostolico a Parigi sin dal 1824. Figura conservatrice e vicina alle posizioni reazionarie (non a caso diventerà Segretario di Stato durante il pontificato di Gregorio XVI), non guardava con entusiasmo alla monarchia di luglio, invitando Roma ad un atteggiamento non troppo accondiscendente. Le antipatie erano reciproche, dal momento che lo stesso governo francese guardava al rappresentante pontificio con grande sospetto, poiché considerato troppo vicino al precedente sovrano, nonché possibile ispiratore delle ordinanze di *Saint-Cloud*³⁰⁹. Lo stesso Lambruschini, in una lettera del 16 ottobre 1830 inviata al cardinale Albani, si diceva particolarmente preoccupato per la situazione della religione cattolica in Francia. Anche se il sentimento religioso continuava a resistere in alcune aree come la Vandea, la Bretagna e nel *Midi*, l'indifferentismo religioso sembrava dilagare a vista

³⁰⁸ ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria dei Brevi ai Principi, Epistulae ad Principes*, N° 256, f. 187.

³⁰⁹ Sulla figura di Luigi Lambruschini: L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. I, Tipografia Ferrero e Franco, Torino, 1850, pp. 89-93; M. A. GIAMPAOLO, *La preparazione politica del Cardinal Lambruschini*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XVIII (1931), fasc. I (gennaio-marzo), Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, pp. 81-163; L. LAMBRUSCHINI, *La mia nunziatura di Francia*, a cura di P. PIRRI, Zanichelli, Bologna, 1934; L. M. MANZINI, *Il Cardinale Luigi Lambruschini*, Biblioteca apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1960.

d'occhio, anche tra il popolo minuto. L'avvento di un governo liberale come la monarchia orleanista, avrebbe potuto cancellare definitivamente il cattolicesimo³¹⁰.

Anche se alcune considerazioni del nunzio potevano sembrare esagerate, alcuni suoi timori si sarebbero poi rivelati corretti. Ad esempio, nell'edizione del 27 novembre 1830 de *Le Moniteur Universel*, venivano riportate due ordinanze del re dell'ottobre precedente, con cui si aboliva il trattamento economico riservato ai cardinali (21 ottobre)³¹¹ e si riduceva della metà il compenso riservato all'arcivescovo di Parigi (25 ottobre)³¹², a far data dal 1° gennaio 1831. Nella concezione del Lambruschini, anche se l'Europa si era preoccupata di riconoscere il nuovo assetto francese, il vicario di Cristo non incarnava soltanto la figura di un capo di Stato, e per tale ragione – difendendo gli interessi della religione cattolica in tutto il mondo – avrebbe potuto e forse dovuto mantenere un atteggiamento meno accondiscendente. Ma era proprio questo il punto cruciale. In una logica di distensione e nella volontà di garantire i buoni rapporti diplomatici, Roma non poteva fare altro che interfacciarsi con la nuova monarchia d'oltralpe, al pari di qualunque altro Stato, ben consapevole inoltre di non essere una potenza di primo piano. La stessa decisione di non sostituire il nunzio (che sarebbe rimasto a Parigi sino alla primavera del 1831), invitandolo ad un comportamento conciliativo con il governo di Luigi Filippo, è un ulteriore elemento che conferma tale indirizzo.

La scintilla generata dagli eventi parigini, ebbe delle immediate ripercussioni nei territori del regno Unito dei Paesi Bassi. Con la fine dell'epopea napoleonica, i rappresentanti riuniti nella capitale austriaca optarono per la formazione di uno Stato

³¹⁰ Un frammento della lettera è riportato in: E. PISCITELLI, *Stato e Chiesa sotto la monarchia di luglio*, op. cit., p. 21.

³¹¹ «ORDONNANCES DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et des cultes, président de notre conseil-d'état, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté du 7 ventôse an II, concernant le traitement et les frais d'installation des cardinaux, sont rapportées. Le traitement dont jouissent actuellement les cardinaux résidant en France, cessera de leur être acquitté à compter du 1er janvier 1831. 2. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et des cultes, président du conseil-d'état, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 21 octobre 1830. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et président de conseil-d'état, DUC DE BROGLIE». *Le Moniteur Universel*, n. 327, Mardi 23 Novembre 1830, p. 1.

³¹² «LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et des cultes, président de notre conseil-d'état, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le traitement de l'archevêque de Paris est fixé à la somme de cinquante mille francs par an, à compter de l'année 1831. 2. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et des cultes, président du conseil-d'état, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 25 octobre 1830. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique et président de conseil-d'état, DUC DE BROGLIE». *Ibidem*.

cuscinetto a nord del territorio francese, al fine di contenere nuovi e futuri tentativi di espansione. L'art. 65 del trattato di Vienna decretava dunque la nascita di una nuova realtà statale:

«Art. LXV. *Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les cidevant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. Royale le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prerogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau*»³¹³.

L'unificazione delle Province Unite e dei territori belgi sotto il dominio di Guglielmo I d'Orange-Nassau (1772-1843), incontrava il consenso della diplomazia europea, ma riuniva sotto un unico casato due grandi compagini diverse per cultura, economia e religione (a maggioranza cattolica nei territori belgi, protestante nei Paesi Bassi). La Rivoluzione di luglio fornì ai belgi un'ottima occasione per dare sfogo alle loro rivendicazioni indipendentiste. I primi tumulti scoppiarono a Bruxelles il 25 agosto 1830, per poi trasformarsi in una vera e propria rivolta nei mesi successivi. Il 4 ottobre il Governo provvisorio (composto in un primo momento dall'avvocato Charles Rogier, dall'ufficiale André Jolly, dal barone Emmanuel Van der Linden d'Hooghvorst e dai segretari Joseph Vanderlinden e Feuillien de Coppin) dichiarò l'indipendenza del Belgio, annunciando la creazione e la convocazione di un Congresso Nazionale, che si riunì per la prima volta il 10 novembre 1830³¹⁴. Dopo una breve tregua, grazie anche all'intervento dei plenipotenziari di Inghilterra, Austria, Francia, Russia e Prussia³¹⁵, le ostilità tra belgi e olandesi ripresero per

³¹³ L. CHODZKO COMTE D'ANGEBOURG, *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 précédés et suivis des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique par M. Capéfigue*, vol. 2, op. cit., p. 1414.

³¹⁴ Cfr. P. RAXHON, *Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-1831)*, in *Revue belge d'histoire contemporaine / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis*, XXVI (1996), 1-2, pp. 33-83.

³¹⁵ *Diario di Roma*, n. 96 (mercoledì 1 dicembre), anno 1830, pp. 2-3: «*Brusselles, 14 novembre*. Nella tornata del Congresso del 12 fu fatta la seguente proposizione dal signore De Celles: "Il Congresso nazionale dichiara l'indipendenza del Belgio. Il Congresso non si separerà finché non ha consolidato la libertà della patria". – Il Governo temporaneo aveva nella stessa tornata rimesso al Congresso tutti i poteri; ma il Congresso, apprezzando i servigi che ha renduti alla patria, ha desiderato che il Governo temporaneo del Belgio ritenga il potere esecutivo finché non sia altrimenti disposto. [...] – Nella quarta tornata del Congresso nazionale, ch'ebbe luogo jeri, il Presidente fece sapere al Congresso che gli erano stati comunicati negoziati diplomatici. Tutti i membri sono nel più profondo silenzio. Uno dei Segretari si alza e legge: Protocollo della conferenza tenuta a *Foreign-office* il 4 di novembre. Presenti. I Plenipotenziari dell'Austria, della Francia, della Gran Bretagna, della Prussia e della Russia. "S. M. il Re de' Paesi-Bassi avendo invitato le Corti dell'Austria, della Francia, della Gran Bretagna, della Prussia e della Russia nella loro qualità di Potenze segnatarie dei trattati di Parigi e di Vienna che hanno costituito il Regno dei Paesi Bassi, a deliberare di concerto colla M. S. sui migliori mezzi per porre termine alle turbolenze che sono scoppiate negli Stati; e le Corti soprannominate avendo provato, anche prima di ricevere un tale invito, un vivo desiderio di arrestare nel più breve possibile il disordine

tutto l'anno successivo, anche dopo la salita al trono (21 luglio 1831) di Leopoldo di Sassonia Coburgo-Gotha (1790-1865), scelto dal governo belga come nuovo monarca.

Soltanto nel 1839, i Paesi Bassi ratificarono il Trattato dei XXIV articoli, pubblicato a Londra il 15 novembre 1831, con cui le potenze europee riconoscevano l'indipendenza del Belgio³¹⁶. Nasceva così un nuovo Stato a maggioranza cattolica; una monarchia costituzionale che nella sua Carta fondamentale (7 febbraio 1831) riconosceva la piena libertà di religione, di stampa e di insegnamento, sancendo la separazione tra Chiesa e Stato (con l'assunzione da parte di quest'ultimo delle spese di culto)³¹⁷. La Santa Sede non giocò

e lo spargimento del sangue, hanno concertato, mediante l'organo dei loro Ambasciatori e Ministri accreditati alla Corte di Londra, le determinazioni seguenti: 1. A' termini del paragrafo 4 del loro protocollo del 15 novembre 1818, esse hanno invitato l'Ambasciatore di S. M. il Re dei Paesi-Bassi ad unirsi alle loro deliberazioni. 2. Per compiere la loro risoluzione di arrestare lo spargimento del sangue, esse sono di avviso che debba aver luogo un'intiera sospensione di ostilità tanto dall'una quanto dall'altra parte. Le condizioni di quest'armistizio che non pregiudicheranno in nulla le questioni, delle quali le cinque Corti devono facilitare la soluzione, sono quelle qui sotto indicate. Da una parte e dall'altra cesseranno interamente le ostilità. Le truppe rispettive dovranno reciprocamente ritirarsi dietro la linea che separava, prima del trattato del 30 maggio 1814, le possessioni del Principe Sovrano delle provincie unite, da quelle che sono state riunite al suo territorio per formare il Regno dei Paesi-Bassi, mediante il detto trattato di pace, e quelli di Vienna e di Parigi del 1815. Le truppe rispettive sgomberanno le piazze ed i territorj che occupano scambievolmente al di là della detta linea, nello spazio di dieci giorni. La proposizione di quest'armistizio sarà fatta al Governo di S. M. il Re dei Paesi-Bassi, per mezzo del suo Ambasciatore presente alle deliberazioni. I termini di questo stesso armistizio saranno comunicati al Belgio [...], Segnati. Esterkazy, Talleyrand, Aberdeen, Bullow, Matuschewich. *Certificato conforme*. F. de Coppin. Risposta del Governo temporaneo. Il Governo temporaneo del Belgio ha avuto l'onore di ricevere il protocollo della conferenza tenuta a *Foreign-office* il 4 di novembre 1830, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarj dell'Austria, della Francia, della Gran Bretagna, della Prussia e della Russia. I membri del Governo temporaneo si compiacciono credere, che i sentimenti di simpatia ben naturali per le sofferenze del Belgio abbiano determinata la missione tutta filantropica, della quale i Plenipotenziarj delle cinque Potenze si trovano incaricati. Pieno di questa speranza, il Governo temporaneo, volendo d'altronde conciliare l'indipendenza del popolo Belgio, col rispetto pei diritti dell'umanità, ringrazia le cinque Potenze dell'iniziativa che hanno presa per arrestare l'effusione del sangue, mediante un'intiera cessazione delle ostilità che esistono fra il Belgio e l'Olanda. In conseguenza di ciò il governo s'impegna di dare i suoi ordini e di prendere le sue misure: 1. Affinchè cessino tutte le ostilità contro l'Olanda per parte del Belgio. 2. Affinchè le truppe belghe si ritirino al di qua della linea che separava, avanti il trattato di Parigi del 30 di maggio del 1814, le provincie del principe Sovrano degli Stati Uniti, da quelle che sono state aggiunte al suo territorio per formare il Regno dei Paesi-Bassi, mediante il detto trattato di Parigi, e quelli di Parigi e di Vienna dell'anno 1815. In Quest'occasione il Governo temporaneo del Belgio deve per la buona fede osservare, ch'esso intende per questa linea i limiti che, conformemente all'articolo 10 della legge fondamentale dei Paesi-Bassi, separano le provincie meridionali del paese, ivi compresa tutta la sponda sinistra della Schelda. Il tutto salvo reciprocità per parte dell'Olanda nello stesso spazio di tempo, tanto per terra quanto per mare. Bruxelles, 10 novembre 1830. *Segnati*: De Potter, Felice de Merode, C. Rogier, Al. Gendessien, Svalderlinden, F. de Coppin. *Certificato conforme*: F. de Coppin».

³¹⁶ Cfr. *Storia della Rivoluzione belga dell'anno 1830 di Carlo Gemelli*, seconda edizione, presso l'Editore Giuseppe Legnani, Bologna 1867, pp. 363-371.

³¹⁷ «14. La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono guarentite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà medesime. 15. Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto né ad osservarne i giorni di riposo. 16. Lo stato non ha diritto di intervenire né nella nomina né nella installazione dei ministri di un culto qualunque: né di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in quest'ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. Il matrimonio civile dovrà sempre precedere alla benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, si vi abbia luogo. 17. L'insegnamento è libero: qualunque misura preventiva è interdetta:

alcun ruolo di peso nella nascita di questa nuova realtà, e sebbene fosse favorevole ad un Paese a maggioranza cattolica, guardava con diffidenza una nuova costituzione di stampo spiccatamente liberale, che non riconosceva alla maggioranza dei fedeli alcun tipo di privilegio rispetto alle altre confessioni religiose. Ciò nonostante, la Chiesa cattolica riuscì ad avere una grande libertà d'azione, fondando scuole, istituti di beneficenza e monasteri (si pensi all'Università cattolica libera di Malines, fondata nel 1834 e trasferita l'anno successivo a Lovanio). Un lavoro riuscito anche per merito dell'arcivescovo Engelbert Sterckx (1792-1867)³¹⁸, il quale riuscì a contemperare le esigenze cattoliche con l'orientamento liberale del nuovo Stato, mantenendo i rapporti con Roma anche durante il pontificato reazionario di Gregorio XVI (con la condanna del liberalismo religioso e politico contenuta, come vedremo, nell'enciclica *Mirari vos* del 1832). L'inizio dell'indipendenza belga, coincideva proprio con gli ultimi mesi di pontificato di Pio VIII. Sempre più debole a causa dei continui malanni, Francesco Saverio Castiglioni tenne fede all'idea che aveva accompagnato la sua elezione, morendo dopo soli venti mesi di pontificato, il 30 novembre 1830³¹⁹.

la repressione dei delitti è regolata dalla legge. L'istruzione pubblica largita a spese dello stato è puranco regolata dalla legge. 18. La stampa è libera: la censura non potrà mai essere ristabilita: non può essere esatta alcuna cauzione dagli scrittori, editori o stampatori. Quando l'autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l'editore, il tipografo o il distributore non possono essere soggetti a persecuzione». *Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne*, vol. I, Tipografia di G. Cassone, Torino, 1848, pp. 82-83.

³¹⁸ Cfr. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp. 179-180.

³¹⁹ Con queste parole il *Diario di Roma* annunciava la scomparsa del pontefice: «È piaciuto all'ineffabile Provvidenza di chiamare alla pace de' Giusti nella notte del 30 dello scorso novembre alle ore quattro italiane l'anima santa del SOMMO PONTEFICE PIO VIII, dopo una penosa malattia di tredici giorni dall'Augusto Infermo tollerata con eroica rassegnazione, e con indicibile cristiano coraggio. Cominciò tal malattia ad infierire nel dì 17 del mese medesimo: ed avendo fatti funesti progressi, nella mattina del dì 23 per ordine dell'Emo Vicario sig. Card. Zurla fu ingiunto al Clero secolare e regolare di pregare Sua Divina Maestà nel Sacrificio della Messa con l'orazione *Pro Summo Pontefice infirmo*. [...] Ma gli eccessi dell'asma che lo afflissero ne' giorni e nelle notti dei 25, 26 e 27 fecero assai ben prevedere, che pur troppo dovevamo prepararci al funestissimo istante! Ed infatti SUA SANTITÀ nel giorno 28 alle ore 14 fu munita del Santo Viatico, che Essa ricevè col più esemplare e cristiano fervore: e nel giorno stesso, alle ore 21 e mezza, ricevette pure l'estrema unzione amministrata da Mons. Augustoni Vescovo di Porfirio e Sagrista, le cui preci il SANTO PADRE accompagnò con molta computazione e tenerissima divozione. [...] La perdita di tal Principe e Padre comune ha immerso nel più vivo dolore i suoi fedeli e sudditi, e sarà intesa con equal rammarico da tutta la cristianità, ch'Egli aveva con le virtù sue, benchè in sì breve tempo di Sommo Sacerdote, edificata e tratta ad amore ed a riverenza verso la sua sacra Persona. Tutti ricorderanno sempre, e con una dolce effusione di cuore, la sua soda pietà, la sua ben ordinata carità, la sua moderazione, la sua dottrina, la sua rettitudine, e quella temperanza sì difficile ad un tempo e sì cara delle leggi della giustizia con la clemenza». *Diario di Roma*, n. 96 (mercoledì 1° dicembre), anno 1830, p. 1.

2.2 L'ELEZIONE DI GREGORIO XVI ED I MOTI NELLO STATO PONTIFICIO.

Dopo la scomparsa di Francesco Saverio Castiglioni, l'elezione del suo successore richiese più tempo del previsto. Nella capitale dello Stato pontificio il nuovo conclave si aprì il 14 dicembre 1830, lasciando spazio ad una sede vacante che si sarebbe protratta per oltre due mesi. Quarantacinque furono i cardinali che si riunirono al Quirinale, nove quelli che non riuscirono a raggiungere il Sacro Collegio³²⁰. La volontà generale, in realtà disattesa come abbiamo già avuto modo di anticipare, era quella di giungere ad una veloce elezione, per evitare che lo Stato restasse a lungo senza un sovrano. Lo scenario interno ed internazionale era ben diverso rispetto a quello di due anni prima, con l'Europa che guardava ancora ai recenti mutamenti francesi e, soprattutto, a quanto stava avvenendo nei territori belgi e olandesi. Anche nei territori pontifici vi era il timore di sommosse e possibili sollevazioni popolari, soprattutto per la temporanea sede vacante. Già alcuni mesi prima il nunzio apostolico a Parigi, Luigi Lambruschini, aveva provato a mettere in guardia il Segretario di Stato Albani, informandolo di possibili tumulti nei territori italiani. In un dispaccio datato 4 settembre 1830, il nunzio riferiva di aver avuto notizia, così come altri rappresentanti europei, di possibili soggetti che nei mesi successivi sarebbero entrati nei territori italiani, per far leva sul malcontento popolare e spingere la popolazione a seguire l'esempio delle rivolte belghe: «è indispensabile che i Governi Italiani non dormano, e che esercitino tutti una sorveglianza non già ordinaria e di formalità»³²¹.

³²⁰ Per i partecipanti: Domenico De Simone, Raffaele Mazzi, Juan Francisco Marco y Catalán, Thomas Weld, Louis-François-Auguste de Rohan Cahabot, Cesare Nembrini Pironi Gonzaga, Belisario Cristaldi, Tommaso Bernetti, Joachim-Jean-Xavier d'Isoard, Antonio Domenico Gamberini, Ignazio Nasalli-Ratti, Giovanni Antonio Benvenuti, Benedetto Colonna Barberini di Sciarra, Giacomo Filippo Franson, Vincenzo Macchi, Giacomo Giustiniani, Pietro Caprano, Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari, Gustave-Maximilien-Juste de Croÿ-Solre, Ludovico Micara, Karl Kajetan von Gaysruck, Pedro Inguanzo Rivero, Giovanni Battista Bussi, Tommaso Riario Sforza, Antonio Maria Frosini, Cesare Guerrieri Gonzaga, Agostino Rivarola, Giuseppe Andrea Albani, Giacinto Placido Zurla, Carlo Odescalchi, Ercole Dandini, Antonio Pallotta, Giorgio Doria Pamphilj Landi, Benedetto Naro, Fabrizio Scerrebass Testaferrata, Giuseppe Morozzo Della Rocca, Joseph Fesch, Carlo Opizzoni, Luigi Ruffo Scilla, Carlo Maria Pedicini, Giovanni Francesco Falzacappa, Emmanuele de Gregorio, Tommaso Maria Raimondo Leopoldo Arezzo, Pietro Francesco Caleffi, Bartolomeo Pacca (con funzioni di decano). Assenti i cardinali: Patrício da Silva, Alexander Rudnay Divékújfalusi, Jean-Baptist-Marie-Anne-Antoine de Latil, Giovanni Cacciapiatti, Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos, Cesare Brancadoro, Bonaventura Gazzola, Teresio Maria Carlo Vittorio Ferrero della Marmora e Rudolf Johannes Joseph Rainer von Habsburg-Lotharingen. Si veda: *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano*, op. cit., p. 70.

³²¹ ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242 (1825-1830), b. 393. Un'ampia raccolta di dispacci tra il nunzio apostolico Lambruschini e il Segretario di Stato Albani, tra cui lo stesso dispaccio del 4 settembre 1830, è riportata in: A. QUACQUARELLI, *Le note diplomatiche di Mons. Lambruschini al Card. G. Albani, Segretario di Stato, durante la Monarchia di luglio (luglio-ottobre 1830)*, in *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche*, anno 17, fasc. 3-4 (luglio-dicembre 1943), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 170-199.

Tornando al conclave, possiamo dire che anche in questo caso si ripresentò la consueta spaccatura tra i sostenitori di una maggiore autonomia politica e coloro che invece ritenevano indispensabile il legame con le principali potenze straniere (l'Austria in *primis*), visto anche il delicato momento che lo scenario europeo sembrava attraversare. Se i territori italiani rischiavano davvero di diventare una polveriera, la sicurezza di poter contare su un aiuto militare esterno era un aspetto non di poco conto.

A lungo tre candidati sembrarono essere i favoriti, senza mai raggiungere però i voti necessari all'elezione: Bartolomeo Pacca (1756-1844), Emmanuele de Gregorio (1758-1839) e Giacomo Giustiniani (1769-1843). Secondo la ricostruzione scrupolosa che mons. Dardano fa nel suo diario, il primo poteva contare – almeno nella parte iniziale del conclave – sul sostegno dei cardinali Albani, Pedicini, Dandini, Testaferrata, De Simone, Gaysruck, Arezzo, Doria, Bussi, Caprano, Macchi, Ruffo, Barberini, Nasalli, Nembrini e Marco. Il de Gregorio vantava invece l'appoggio dei cardinali Mazio, Bernetti, Guerrieri, Falsacappa, Morozzo, Opizzoni e Riario³²². La candidatura di Giacomo Giustiniani invece, subì un forte arresto la mattina del 9 gennaio 1831, quando l'ambasciatore spagnolo Pedro Gómez Labrador presentò un biglietto al Sacro Collegio (nella persona del cardinale Decano), contenente il veto di sua maestà proprio nei confronti del Giustiniani³²³.

La situazione di stallo rimase anche con l'inizio del nuovo anno, sino a quando i voti iniziarono a convergere verso la figura del card. Mauro Cappellari (1765-1846), sostenuto a questo punto anche dal de Gregorio. Il card. Albani, principale sostenitore di Bartolomeo Pacca, aveva precisato in altre circostanze che non avrebbe avuto difficoltà a dirigere i suoi voti verso il Cappellari, anche se la volontà di portare a compimento quanto originariamente pronosticato, destava forti dubbi sulla veridicità delle sue espressioni. Probabilmente non si rese conto della rapidità degli eventi quando, già la mattina del 1° febbraio 1831, S. Em. Cappellari ricevette venticinque voti. Il giorno seguente si ebbe la svolta decisiva: dopo oltre cento scrutini dall'inizio del conclave, Mauro Cappellari ottenne trentadue voti, due in più

³²² *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano*, op. cit., p. 74.

³²³ Nel *Diario* viene riportata la seguente trascrizione in nota: «Il sottoscritto Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di S. M. Cattolica presso la S. Sede riverisce distintamente S. E. e la prega di far presente al S. Collegio, riunito in Conclave che egli in nome del suo Augusto Sovrano, e d'ordine espresso di S. M. Cattolica da l'esclusione per Soglio pontificio all'Eminentissimo Cardinale Giustiniani. 24 dicembre 1830». *Ivi*, p. 79.

di quanti necessari per l'elezione. Scelse il nome di Gregorio XVI, venendo solennemente incoronato il 6 febbraio successivo³²⁴.

A differenza dei suoi recenti predecessori, il nuovo pontefice (nato Bartolomeo Alberto Cappellari), non proveniva dai territori dello Stato pontificio, essendo nato a Mussori – piccola frazione di Belluno –, quinto ed ultimo figlio del notaio Giovan Battista Cappellari (1719-1807), membro della piccola nobiltà cittadina. Nel 1783 era entrato nel convento camaldolese di San Michele di Murano, prendendo i voti solenni tre anni più tardi. La rigida formazione teologica ricevuta all'interno del convento e gli eventi che caratterizzarono il passaggio di secolo, avevano fatto maturare in padre Mauro una forte avversione al giansenismo e alle idee rivoluzionarie, a suo parere tra i grandi mali che avevano ferito e messo in pericolo l'autorità della Chiesa. Sulla base di tali convinzioni scrisse una notevole opera, pubblicata per la prima volta a Roma nel 1799, e divenuta poi celebre dopo l'elezione al soglio pontificio, dal titolo *Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti de' novatori combattuti e respinti colle loro stesse armi*³²⁵. In questo ampio scritto, diviso in una parte preliminare e ventisei capi, il futuro sovrano ribadiva strenuamente alcuni aspetti cruciali: l'immutabilità del governo della Chiesa, l'infallibilità del pontefice e l'identificazione di quest'ultimo con la Chiesa stessa. Un testo che, sebbene risalisse all'inizio del secolo, ora strideva fortemente con quelle che sembravano essere le nuove idee circolanti in Europa.

Nel 1808 era stato nominato abate del monastero di San Michele in Murano (lo stesso in cui si era formato) e nel 1823 diventò vicario generale dell'ordine Camaldolese. Papa Leone XII lo nominò cardinale in *pectore* il 21 marzo 1825, rendendo poi pubblica la designazione nel marzo successivo. Il fatto che fosse ormai divenuto una personalità di

³²⁴ *Ivi*, p. 91. Ed inoltre: E. CIPOLLETTA, *Memorie politiche sui conclavi da Pio VII a Pio IX compilate su documenti diplomatici segreti rinvenuti negli archivi degli esteri dell'ex Regno delle due Sicilie*, Legros e Marazzini editori, Milano, 1863, pp. 215-216; L. ALPAGO NOVELLO, *Il conclave di Gregorio XVI*, in *Archivio veneto-tridentino, periodico storico trimestrale della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria*, v. 6 (1924), Venezia, pp. 68-114; G. U. OXILIA, *Tre conclavi*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XX (1933), fasc. III (luglio-settembre), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, pp. 565-577; G. CACCIAMANI, *Storia del conclave di Papa Gregorio XVI (15 dicembre 1830 – 2 febbraio 1831)*, Edizioni Camaldoli, Fano, 1960; G. MAGGIONI, *Il Conclave di Gregorio XVI nel diario di Gaetano Moroni*, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, Belluno, 1995.

³²⁵ Molteplici furono le edizioni pubblicate dopo l'elezione del 1831, tra cui: *Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi. Opera di D. Mauro Cappellari Monaco Camaldolese ora Gregorio XVI Sommo Pontefice*, Giuseppe Battaglia, Venezia, 1832; *Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi. Opera di D. Mauro Cappellari Monaco Camaldolese ore Gregorio XVI Sommo Pontefice*, 2 vol., Gabinetto Letterario, Napoli, 1834.

spicco nell'ambiente della Curia romana venne confermato nel 1826, quando Annibale della Genga lo pose a capo della Congregazione di Propaganda Fide, assegnandogli lo stesso incarico che era stato ricoperto dal card. Consalvi fino alla sua morte³²⁶.

Con un "tempismo impeccabile", confermando i timori già diffusi e le stesse previsioni del nunzio Lambruschini, i moti e le insurrezioni scoppiarono in diverse aree del centro-nord Italia, iniziando proprio nei giorni successivi l'elezione. Tutto partì dal ducato di Modena e Reggio, retto da Francesco IV d'Asburgo-Este (1779-1846). Qui la carboneria locale, con a capo Ciro Menotti (1798-1831), da lungo tempo progettava un tentativo di insurrezione, probabilmente con la complicità indiretta dello stesso duca, desideroso di estendere i propri possedimenti. Lo stesso Menotti aveva a lungo lavorato per dar vita a comitati insurrezionali a Bologna, Mantova, Parma, Firenze e nelle Romagne, inconsapevole di ciò che gli avrebbe riservato il destino. Allertato dal pensiero di un possibile intervento austriaco, oltre che dalle incerte conseguenze di un'insurrezione, il 3 febbraio 1831 Francesco IV fece arrestare Ciro Menotti all'interno della sua casa, dove si trovava con oltre cinquanta congiurati, pronto a dar inizio alla rivolta (sarebbe stato poi processato ed impiccato il 26 maggio 1831)³²⁷. Ciò nonostante, la rivolta scoppiò ugualmente, soprattutto dopo la notizia dell'arresto del noto carbonaro, ed in pochi giorni si allargò oltre i confini del piccolo Stato. Il 7 febbraio insorse la città di Reggio, e pochi giorni più tardi la stessa

³²⁶ Per le indicazioni biografiche su Gregorio XVI si rimanda a: *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, compilazione del cavaliere Gaetano Moroni Romano primo aiutante di camera di sua Santità Gregorio XVI*, vol. XXXII, Tipografia Emiliana, Venezia, MDCCCXLV, pp. 312-314; voce *Gregorio XVI* (a cura di G. MARTINA), in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2000, pp. 546-560; K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp. 151-152.

³²⁷ Non è mai stato chiarito del tutto l'improvviso retrofront di Francesco IV, così come il suo presunto o falso sostegno nei confronti della cospirazione. A pochi decenni dall'evento, Luigi Carlo Farini scriveva: «Si veniva sussurrando nelle Romagne, che Francesco IV duca di Modena aiutasse la cospirazione di armi e di danaro, e certe mostre di tolleranza, e la sua intimità con Ciro Menotti duce dei cospiratori modenesi, davano credito a quella voce. È egli vero che il duca si travagliasse in quelle mene sperando per avventura, che sommossa Francia, facile operatrice di incendi europei, i liberali gli facessero sgabello ad ambito splendido trono? Od è vero per lo contrario che egli s'ingegnasse col generoso Menotti, ed ignobilmente studiasse discoprire la congiura ed i congiurati in vantaggio dell'Austria, e per la sicurezza propria? Incerto sta il giudizio della storia fra questi opposti pensieri e giudizi dei contemporanei; probabile il primo, se si riguardi all'ambizione stimolata dalle occasioni che parevano favorevoli; probabile il secondo, se si considerino l'astuzia e gli illiberali spiriti del duca. Si è detto eziandio che egli favoreggiasse la cospirazione finché saputo da Vienna come l'Austria in caso di rivolta fosse risoluta ad intervenire in qualsivoglia Stato italiano, e come il nuovo re di Francia rifuggisse dai cimenti arrisicati, pensò a salvare il suo umile trono, e disdisse le promesse date al Menotti. [...] Il segreto restò chiuso nel cuore ducale, e nella strozza dell'impiccato Menotti: due sepolcri lo serrano: sulla zolla che copre le ossa del giovane tradito sparge lacrime e fiori il libero peregrino: sulla superba tomba del despota feroce imprecano i figli dei tanti tormentati!». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. I, op. cit., pp. 32-33.

cose avvenne a Parma, spingendo la duchessa ed ex imperatrice Maria Luisa d'Asburgo-Lorena (1791-1847) a lasciare la città.

Nello stesso momento anche i territori dello Stato della Chiesa, soprattutto nella parte più a nord, si trasformarono in una "polveriera". Già il 4 febbraio, sull'onda lunga di quanto stava avvenendo a Modena, le rivolte scoppiarono nel capoluogo felsineo, estendendosi poi a Ferrara, Forlì, Ravenna e in generale nelle Marche e in Umbria. Salvo sporadici scontri tra i ribelli e le forze armate, non vi fu alcun bagno di sangue, con le autorità pontificie che lasciarono il potere e il controllo dei territori a commissioni temporanee. Emblematico è il caso di Bologna, dove già il 5 febbraio prendeva forma un governo provvisorio:

«PROCLAMA

GOVERNO PROVVISORIO DI BOLOGNA

Visto il foglio di dichiarazione che Monsignor Pro-Legato della Provincia di Bologna ha fatto pervenire al Marchese Francesco Bevilacqua Ariosti, e che questi ha comunicato immediatamente alla Commissione provvisoria dallo stesso Pro-Legato istituita, come consta degli Atti ne' quali la dichiarazione medesima è depositata e si conserva:

Conosciuta la intenzione di esso Monsignore Pro-Legato di abbandonare il Reggimento della Provincia:

Considerando che un Paese non può rimanere senza un Governo, il quale lo preservi dall'Anarchia:

Considerando che la Commissione si trova già di fatto alla testa de' pubblici affari:

Considerando nella urgenza delle presenti circostanze la impossibilità di venire alla formazione di un Governo provvisorio in altro modo composto:

Ha risoluto alla unanimità che la Commissione provvisoria sarà fino a nuov' ordine di cose denominata *Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna*.

Sono pregati i Cittadini per amore dell'Ordine legale a cui debbono essere tutti sinceramente attaccati per la loro stessa utilità, di secondare l'attuale Magistrato nelle sue operazioni finchè una nuova e più legale Autorità sia istituita.

Bologna dalla Residenza del Palazzo Pubblico Oggi 5. Febbraro 1831.

GIOVANNI VICINI Presidente.

Marchese F. BEVILACQUA ARIOSTI.

CESARE BINACHETTI.

FRANCESCO ORIOLI.

ANTONIO ZANOLINI.

ALESSANDRO AGUCCHI.

ANTONIO SILVANI.

CARLO PEPOLI»³²⁸.

In questo stesso giorno, il Governo Provvisorio della città decretava l'abbassamento del prezzo "de'Sali" di un baiocco per ogni libbra (a far data dall'8 febbraio successivo), e il giorno seguente provvedeva alla creazione di una truppa provinciale, al fine di garantire la sicurezza del territorio. Al suo comando un apposito comitato di tre membri (Cavaliere

³²⁸ *Bollettino di tutte le notificazioni, leggi, e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna non che dal comitato militare*, tomo I, Tipografia delle Muse, Bologna, 1831, p. 9.

Generale Giuseppe Grabinski, Cavaliere Comandante Luigi Barbieri, Ispettore Divisionario Emidio Gandolfi), responsabile dell'arruolamento, dell'armamento, dell'organizzazione e della disciplina del contingente armato³²⁹. La situazione di Bologna si presentava analoga a quella di altre città come Faenza, Forlì e Imola, come testimoniano le stesse notificazioni riportate nel *Bollettino di tutte le notificazioni, leggi e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna*³³⁰. Un primo momento rilevante, si ebbe il successivo 8 febbraio, quando il Governo Provvisorio decise di lanciare un forte messaggio allo Stato pontificio, dichiarando cessato il potere temporale del romano pontefice:

«IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA CITTA' E PROVINCIA DI BOLOGNA

Considerando che l'opinione pubblica, per mille energiche guise a noi manifestata, esige che senz'altro frapposto indugio si dichiari rotto per sempre quel vincolo che noi faceva soggetti al dominio temporale del Romano Pontefice.

Considerando che nella mancanza di altra più legale Autorità, Noi, legittimati dall'impero e dalla urgenza delle circostanze de' Cittadini, e per fatto, unici rappresentanti del Popolo, abbiamo il dovere di notificare la volontà fortemente espressa dal Popolo Stesso:

Considerando inoltre che per dare un nuovo ordine legittimo al Governo, è necessario di ottenere l'espressione della generale volontà de' Cittadini:

DICHIARA

Art. 1. Il Dominio TEMPORALE, che il Romano Pontefice esercitava sopra questa città e Provincia, è cessato di fatto, e per sempre di diritto.

Art. 2. Si convocheranno i Comizj generali del Popolo a scegliere i Deputati, che costituiscano il nuovo Governo.

Art. 3. Saranno pubblicate per l'esecuzione di ciò le norme da seguirsi tosto che sia noto per l'unione imminente di altre città vicine, quale debba essere il numero dei deputati da scegliere, perchè una legale rappresentanza della nazione cominci ad esistere.

Dato dal Pubblico Palazzo di Bologna oggi 8 Febbraro 1831.

G. VICINI Presidente. (si omettono le altre firme)»³³¹.

Tale dichiarazione, forte e lapidaria, avrebbe però rappresentato soltanto "l'anticamera" di quanto sarebbe accaduto neanche un mese più tardi, con la proclamazione delle "Province Unite Italiane". A tutti gli effetti un nuovo Stato, comprendente al suo interno Bologna,

³²⁹ *Ivi*, p. 10 e p. 13.

³³⁰ «GOVERNO PROVVISORIO DELLA CITTA' E PROVINCIA DI BOLOGNA. Il movimento cominciato in questa Città non si è arrestato ai limiti della Provincia; o piuttosto le cagioni medesime che qui lo hanno operato han prodotto anco presso i nostri fratelli di Romagna i medesimi effetti. Ecco ciò che risulta da comunicazioni Officiali pervenuteci questa mane da Faenza, confermato in appresso da un inviato apposito di Forlì. Imola, Faenza, Forlì si reggono a quest'ora con ordinamento analogo al nostro, e tutti gli altri circonvicini paesi hanno imitato le Città principali da cui dipendono. A Faenza il Governatore Sig. Avvocato Bernardo Gasperini sottoscrivendo jeri una copia della Notificazione di Monsignor Pro-Legato Clarelli, con che fu istituita la nostra Commissione Provvisoria, ha solo cangiato i nomi ivi contenuti. [...] Queste notizie pensiamo che dovessero essere pubblicate senza indugio, e colla presente Notificazione soddisfacciamo a siffatto debito. Dal Palazzo del Governo Provvisorio oggi 6. Febbraro 1831 [...]» *Ivi*, pp. 12-13.

³³¹ *Ivi*, pp. 17-18.

Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro ed Urbino, Ancona, Fermo, Perugia, Macerata e Camerino, ed infine Spoleto. Dopo la proclamazione solenne avvenuta il 2 marzo 1831 – per opera dell’assemblea dei delegati delle città insorte, riunita nel palazzo municipale³³² di Bologna – venne promulgato, due giorni più tardi, un breve statuto di ventisette articoli, che rappresentava la Carta Costituzionale provvisoria di questa nuova realtà. Si ribadiva così, già all’art. 1, la divisione dei tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario, distinti tra loro ed esercitati da soggetti diversi. Il primo sarebbe stato esercitato da un presidente e da un consiglio dei ministri, con la previsione di sette ministeri: giustizia, interno, finanze, affari esteri, guerra e marina, polizia, istruzione pubblica. La funzione legislativa sarebbe stata attribuita ad una apposita consulta, composta da un rappresentante di ogni provincia (art. 12). La stessa consulta si sarebbe occupata di redigere un regolamento organico provvisorio, al fine di dettare le linee guida per l’amministrazione della giustizia civile e criminale, da rendere uniforme in tutto lo Stato. Si sarebbe così provveduto alla determinazione del numero dei tribunali, alla loro collocazione sul territorio e alla nomina dei giudici (art. 21). Ciascuna singola provincia rimaneva sotto l’amministrazione di un prefetto e di un consiglio di prefettura, entrambi nominati dai membri dell’esecutivo (artt. 15-16). Sul versante religioso, l’art. 2 ribadiva l’osservanza della religione cattolica apostolica e romana nella sua piena integrità, anche se ovviamente spariva ogni traccia di riferimento al potere temporale proveniente da Roma³³³.

Il governo di Gregorio XVI iniziava dunque nel peggiore dei modi, con una vasta insurrezione partita ancor prima che giungesse la notizia della sua elezione. Il contesto delle rivolte, congiuntamente alla lettura dello Statuto riportato nel *Bollettino di tutte le notificazioni, leggi e decreti*, aiutano a delineare un quadro delle ragioni di fondo di tali fenomeni. Forse è ancora prematuro parlare di sentimenti o di aspirazioni all’unità nazionale, sentite da fascia ristrettissima di intellettuali, e che saranno ben più forti meno di venti anni più tardi. È più l’intolleranza verso gli atteggiamenti interni dei governi a suscitare un forte

³³² «GOVERNO PROVVISORIO DELLA CITTA’ E PROVINCIA DI BOLOGNA. PROCLAMA. L’Assemblea de’ Notabili ha gloriosamente adempiuto l’universale desiderio delle Provincie rigenerate. Essa emanò l’Atto solenne che, tutte stringendole d’un comune vincolo, congiugne le sparse forze a difesa di questa Libertà si degna di vivere, poichè fu dal suo nascere santificata con mirabile esempio di moderazione e giustizia. Atto immortale e fecondo, il quale farà chiaro alle genti che, come tutti sapemmo degnamente conquistare, così sapremo fortemente mantenere la Libertà. Sia gloria agl’illustri Rappresentanti delle Provincie, veraci interpreti del magnanimo voto della Nazione! Concittadini! Voi che primi innalzaste il glorioso Vessillo fate manifesta la vostra giusta letizia, festeggiando con una GENERALE ILLUMINAZIONE questo giorno avventuroso e memorabile. Dato dal Pubblico Palazzo di Bologna li due Marzo 1831. *Pel Governo Provvisorio C. BIANCHETTI Presid. V. CRISTINI Segretario*». *Ivi*, p. 137.

³³³ *Ivi*, pp. 141-145.

senso di insoddisfazione e malessere. I territori dello Stato della Chiesa rappresentano in questo senso una perfetta cartina di tornasole, con decenni di riforme mancate o solo annunciate: l'idea di un potere temporale nella sostanza assoluto nelle mani del vicario di Cristo, la forte arretratezza economica, la mancanza di adeguati organi rappresentativi, le maggiori cariche pubbliche riservate agli ecclesiastici, lo scarso coinvolgimento del ceto imprenditoriale e borghese. Non è un caso se il Governo provvisorio delle "Provincie Unite Italiane" ricorra allo strumento dello Statuto, faccia riferimento ad un'assemblea di delegati, e che proceda ad una completa riorganizzazione delle strutture esistenti, partendo proprio dalla divisione dei tre principali poteri.

Lo Stato pontificio si trovò del tutto impreparato dinanzi ad una simile situazione, ben consapevole dell'impossibilità di risolvere la questione senza l'ausilio di un intervento militare esterno. Era quasi scontato che il nuovo Pro-Segretario di Stato, il card. Tommaso Bernetti (1779-1852), chiedesse l'intervento armato delle truppe austriache, cosa che in effetti avvenne³³⁴, sulla stregua di quanto già fatto dai regnanti dei ducati di Modena e Parma. La Francia di Luigi Filippo d'Orleans, salito da meno di un anno sul trono, avrebbe preferito il rispetto del principio del non intervento; tuttavia nessuno a livello internazionale poteva negare l'interesse di Vienna, quantomeno nel ristabilire lo *status quo ante* nei piccoli Stati retti da esponenti della casa d'Asburgo (abbiamo già fatto riferimento sia a Francesco IV d'Asburgo-Este che a Maria Luisa d'Asburgo-Lorena).

Proprio su questo punto vi è un aspetto interessante da notare: anche le "Provincie Unite Italiane" speravano – invano – di ripararsi dietro il principio del non intervento, soprattutto quando giunsero a Bologna e nelle altre città le notizie dei primi interventi austriaci. In un comunicato del Governo provvisorio dell'11 marzo 1831 si legge:

«False voci da alcuni giorni circolano, destando in alcuni pochi paniche apprensioni. Si sparge che truppe di S. M. I. Apostolica occupanti il Ducato di Modena, e le Città di Ferrara e Comacchio abbiano già rotto il santo principio del non intervento, di che a' timidi assai duole; ed a confermare questi timori v' ha chi considera che l'autorità pontificia è stata in Ferrara di fatto ristabilita, e indi proclamata in tutta la provincia ferrarese. [...] Crediamo che realmente la occupazione delle Città di Ferrara e Comacchio con la distruzione in questi luoghi del nostro Governo per fatto della forza armata sia un'infrazione del suddetto principio e contro a questa occupazione e distruzione altamente protestiamo. [...] Nè costituisce infrazione manifesta del patto del non intervento la proclamazione del governo provvisorio pontificio stabilito di fatto in Ferrara con quale chiama all'obbedienza tutta la Provincia soggetta a quella Città, perchè evidentemente questo è atto del solo Governo provvisorio e di Gregorio XVI., non degli Austriaci; [...] Nè la costituisce per ultimo l'occupazione di Modena, perchè questa violazione

³³⁴ Il grande inganno, o il grande stratagemma che dir si voglia, sembrava essere quello di chiedere allo straniero di entrare, non di intervenire. In tal senso: R. BELVEDERI, *Il papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenze del Congresso di Vienna*, op. cit., p. 145.

del patto di non intervento lo sarà rispetto a' Modenesi, non rispetto a Noi che co' Modenesi siamo amici, non confederati; a prova di che abbiamo accolto egli è vero i fuggiaschi di quello Stato limitrofo: ma li abbiamo prima disarmati, ed indi dispersi. Oltre di che vuoi pure quest'atto con ragioni politiche difendere, perchè essendo per trattati reversibile alla Casa d'Austria la Sovranità di Modena in caso di estinzione della linea di Francesco IV, presumono i Tedeschi di potere per proprio diritto ristabilire quella forma di Governo, che all'evento si dovrebbe trasferire nel Monarca Austriaco, o ne' suoi Successori. [...]»³³⁵.

Tali voci erano in realtà fondate, dal momento che le truppe austriache non si limitarono a riportare l'ordine nei ducati di Modena e Parma, ma entrarono anche nelle Legazioni pontificie, abbattendo in breve tempo l'effimero esperimento nato dai moti dei mesi precedenti. Tra il 21 e il 25 marzo Bologna venne occupata, con il card. Legato *a latere* Carlo Opizzoni (1769-1855) che riprendeva provvisoriamente il controllo della città³³⁶. Alcuni giorni più tardi la stessa cosa avvenne per Rimini e Ancona. Come neve al sole, il tentativo delle "Provincie Unite Italiane" – durato all'incirca due mesi –, svanì sotto la minaccia delle baionette di Vienna. La situazione in quella particolare area dello Stato pontificio sarebbe rimasta molto delicata anche negli anni successivi: per garantire l'ordine e la tranquillità nelle Legazioni, gli austriaci tornarono ad occupare Bologna dal 1832 al 1838, mentre la Francia (infastidita da un intervento così diretto nell'Italia centrale), fece la stessa cosa con un numeroso presidio armato nella città di Ancona.

Emergevano però alcune chiare consapevolezza, lasciate in eredità proprio dai moti del 1831. In primo luogo l'idea che l'area centrale della Penisola fosse un settore

³³⁵ *Bollettino di tutte le notificazioni, leggi, e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna non che dal comitato militare*, tomo I, op. cit., pp. 152-154.

³³⁶ *Diario di Roma*, n. 24 (sabato 26 marzo), anno 1831, p. 2: «Bologna, 23 marzo – NOTIFICAZIONE. Noi CARLO del Titolo di S. Bernardo alle Terme, della S. R. C. Prete Cardinal OPPIZZONI, per Divina Misericordia Arcivescovo di Bologna, e della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI Legato a Latere. Ai Popoli della sua Diocesi, e delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. Se fu in ogni tempo dolce per me trovarmi in mezzo a Voi, dilettissimi Figli, amatissimo Gregge, alle mie cure Pastorali affidato, tanto più mi è caro il ritrovarmi in questo momento, in cui ho la consolazione di vedere ristabilito in questa Città, dopo una breve, ma dolorosa alterazione, l'ordine, la pubblica quiete, e l'obbedienza alla legittima Autorità. Annichilati, mercè l'appoggio potentissimo delle armi di S. M. I. l'Apostolico Imperatore, i pochi faziosi che follemente tentarono insorgere contro gl'imprescrittibili Sovrani diritti della Santa Sede, eccomi ad annunziare a Voi, e agli altri vostri Fratelli delle quattro Legazioni col ripristinamento del Pontificio Governo i benevoli sensi di quell'amoroso Sovrano, che ancora non conoscete, e che affetti veramente di Padre nutre pe' suoi Sudditi. [...] La profonda afflizione, onde fu compreso il suo cuore all'aspetto delle funeste recenti vicende, trova compenso nella certezza che n'è risultata della inconcussa fedeltà e Religione della gran massa della Popolazione solidamente attaccata ai proprj doveri, ed irremovibile ne' suoi principj. Il Santo Padre è nella ferma fiducia, che per la perseveranza della maggiore parte de' suoi Sudditi nelle buone massime, e per il pronto ravvedimento dei pochi travati, il quale sarà tanto più apprezzabile, quanto sarà più spontaneo, riuniti così tutti i suoi figli insieme, finiranno collo stringersi in dolce nodo intorno ad Esso, e formeranno una sola pacifica famiglia. Ah me felice, se mi verrà dato di cooperare ad un sì fortunato avvenimento! e se nel porgerne il consolante annunzio al comune Nostro Sovrano, potrò implorare dalla di lui magnanimità, che sieno portate ad effetto e vantaggio dei Popoli, al mio Governo provvisoriamente commessi, che furono la prima emanazione del Paterno suo Cuore nell'assunzione al Trono Pontificale, epoca segnata da troppo amare memorie, e che giova sperare di vedere cancellate da un più tranquillo avvenire. Li 22 Marzo 1831».

particolarmente “caldo” per lo scoppio di possibili sollevazioni popolari. Per tale ragione era necessaria la massima attenzione, onde evitare che futuri tumulti si propagassero negli altri Stati italiani. Bisognava intervenire con massicce riforme, come avrebbero ricordato (lo si vedrà tra poco) le maggiori potenze europee al pontefice. Gli episodi di Modena, con il tragico epilogo di Ciro Menotti, avevano dimostrato i limiti e la debolezza di fondo delle iniziative carbonare e delle altre sette presenti sul territorio. Infine, appariva chiaro a tutti che fino a quando l’Austria avrebbe rappresentato la principale potenza sul suolo italiano, sarebbe stato davvero difficile pensare a cambiamenti della cartina geografica con iniziative provenienti dal basso.

2.2.1 L’INGERENZA DELLE POTENZE STRANIERE: IL *MEMORANDUM* DEL 1831.

Con il ritorno della calma, Gregorio XVI decise di pubblicare uno dei primi documenti del suo pontificato, tornando a parlare degli avvenimenti accaduti in Romagna. Lo aveva già fatto nei giorni successivi l’elezione, quando con un’epistola del 9 febbraio 1831, mostrava tutta la sua preoccupazione per i tumulti scoppiati nei territori a nord dello Stato³³⁷. Questa volta il riferimento è all’enciclica “Quel Dio”, del 5 aprile 1831 (*Encyclica ad universos subditos dittonis Pontificiae cum gratiarum actione erga augustum Austriae imperatorem Franciscum I. pro praestito auxilio*). Nel documento, pubblicato anche nell’edizione del *Diario di Roma* del 9 aprile successivo (n. 28), il papa non soltanto si dichiarava pienamente soddisfatto per la fine della ventata rivoluzionaria, ma ringraziava pubblicamente l’imperatore d’Austria Francesco I, per il supporto militare fornito:

«GREGORIO XVI.

Alli suoi diletteissimi sudditi

Quel Dio, che non isdegnò pe’suoi impenetrabili consigli chiamare la Nostra debolezza al sommo pontificato, non ci dimenticò fra le angustie, che fin dai primi momenti del medesimo moltiplicaronsi rapidamente: e con un tratto della sua sempre amabile provvidenza non permettendo, che superiori esse fossero alle forze, compartì sollecito a Noi colla tribolazione stessa il mezzo di superarla, acciocchè non fossimo confusi nelle speranze di sicura protezione divina, le quali già esternammo vivissime nell’indirizzare per la prima volta la voce ai Nostri popoli. Mentre perciò lieti annunciamo calmata la tempesta, e resa la tranquillità nelle provincie, che persone inimiche della religione, e del trono desolarono cogli orrori della fellonia, esultiamo nel poter proclamare a gloria del vero, che se incontaminata conservasi nel Nostro popolo Romano la purità di quella fede, che con divina testimonianza asserì l’apostolo Paolo essere annunziata in tutto l’universo, costante del pari e celebrata in tutta Europa e la sua fedeltà a chi n’è costituito padre e sovrano. [...] Ma se colla sincerità di riconoscenza la più viva ravvisiamo nell’imperiale reale esercito Austriaco quelle elette schiere di prodi, alle quali volle Dio riservato il trionfo sopra la perversità dei rivoltosi, e con esso l’onore di rendere

³³⁷ *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens*, vol. XIX, *continens pontificatus Gregorii XVI annum primum ad quartum*, Romæ, 1857, pp. 1-2.

i suoi stati alla santa Sede, coronando con sì felice successo gl'impulsi incessanti di quella religione purissima, che forma il più bell'elogio dell'augusto e potente loro signore Francesco I. al quale indelebile gratitudine ci legherà perpetuamente; gloria sia pure e lode a quegli onorati cittadini, che riunitisi premurosi in milizia civica vegliarono indefessi sotto le armi, e fra i travagli di servizio il più stretto, alla salvezza della Nostra persona, ed alla quiete di questa città. Noi esservammo con tenerezza gareggiare in questo generosamente, e indistintamente col popolo persone tratte dalla nobiltà più illustre, e da quanto evvi in tutti gli ordini di scelto e di attivo. Il nostro spirito ne fu commosso sommamente; e caro quindi ci è il dichiarare, che a prove sì belle di tanta devozione corrisponderà sempre la pienezza del Nostro affetto, che non sarà pago, se non colla sicurezza della compiuta felicità di figli così fedeli, alla quale è per Noi un vero conforto dedicare le cure le più industrie. [...] Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem die quinta aprilis millesimo octingentesimo trigesimo primo, pontificatus Nostri anno primo. Gregorius PP. XVI»³³⁸.

Alle dolci parole del sovrano, faceva però seguito – alcuni giorni più tardi – una reazione ben più dura, con due editti del 14 aprile 1831, firmati dal Pro-Segretario di Stato, il card. Tommaso Bernetti. La loro analisi risulta particolarmente interessante perché consente di comprendere – al di là delle parole di affetto paterno decantate da Gregorio XVI – le reali misure adottate nei confronti della ventata rivoluzionaria. Il primo provvedimento mirava a cancellare i provvedimenti adottati nei giorni della rivolta, ribadendo in primo luogo la nullità di tutte le leggi, gli editti, i proclami, gli avvisi e in generale le disposizioni promulgate dagli organi rivoluzionari (o da qualunque persona e dicastero investiti di autorità durante tale periodo).

Nonostante tale prescrizione, ricevevano tutela e venivano considerati sanati: tutti gli atti di ultima volontà e di volontaria giurisdizione, le successioni testate o intestate, e tutti i contratti, anche se stipulati dinanzi ad ufficiali o notai che lavoravano per “l’illegittima autorità concessa dai governi rivoluzionari”. Tutto questo a condizione che fossero state rispettate le forme e le regole previste dalla legislazione pontificia esistente al 4 febbraio 1831. Allo stesso modo venivano sanati gli atti, i decreti e le sentenze rese dai giudici e dai tribunali, tanto in prima istanza quanto in appello, nel rispetto delle proprie competenze e secondo le leggi pontificie. Particolare attenzione veniva poi riservata alle questioni riguardanti il diritto ecclesiastico, escluse dalla sanatoria appena descritta³³⁹. Per i giudizi

³³⁸ *Ivi*, pp. 6-8.

³³⁹ «5. Non sono compresi nella Sanatoria accordata cogli articoli precedenti i Contratti relativi a' Beni, e Diritti Ecclesiastici o di Luoghi Pii nei casi soggetti alle formalità Canoniche: gli Atti giudiziali, i Decreti, e Sentenze contro persone Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, o sopra materie appartenenti al Foro Vescovile, benchè passati in perfetta cosa giudicata pienamente eseguita: Gli Atti, e i Decreti proferiti da qualunque Giudice o Tribunale in via di Segnatura, o nelle materie di Segnatura, ed in grado di restituzione in intero: gli Atti, Decreti e Sentenze nelle Cause pendenti in Roma, o che dovevano introdursi, o proseguirsi avanti i Tribunali o Giudici anche straordinarij della Dominante e generalmente tutti gli Atti, Decreti, e Sentenze che sarebbero state di niun valore per le Leggi e regolamenti dello Stato Pontificio, se non fossero avvenute le innovazioni; salvi però gli Atti relativi ad esecuzioni Giudizj già resi, ancorchè avessero dovuto aver luogo nel Foro della Capitale medesima.

pendenti veniva prevista la riassunzione “nello stato e nei termini” dinanzi ai giudici e ai tribunali legittimi, confermando inoltre la validità degli atti e delle sentenze pronunciate dalle magistrature di Roma sulle cause delle province, durante il periodo di usurpazione del potere³⁴⁰.

Il secondo editto invece, mirava a sanzionare coloro che avevano preso parte alla rivolta. Si annunciava la creazione di due Commissioni, una civile e una militare, supportate entrambe dalla Direzione Generale di Polizia. La prima (con sede ad Ancona), avrebbe dovuto indagare su coloro che con scritti, atti o consigli avevano fomentato e contribuito alle sommosse. La seconda invece (con sede a Roma), avrebbe agito ancor più nel “concreto”, concentrandosi su coloro che avevano partecipato imbracciando le armi, o arruolandosi nelle forze armate dei ribelli. I toni utilizzati apparivano per certi versi intimidatori.

Si specificava come l’editto riguardasse anche gli ecclesiastici eventualmente coinvolti, i quali sarebbero stati in ogni caso sottoposti alla Commissione civile, con l’aggiunta di un deputato scelto dal clero (art. 3). I soggetti ritenuti colpevoli, indipendentemente dalla pena irrogata, avrebbero visto la confisca dei propri beni, come ammenda per i danni cagionati dalla ribellione all’erario dello Stato. Tutti gli impiegati civili, e tutti coloro che rivestivano incarichi nelle università, nei seminari, nei luoghi di pubblica istruzione, o che occupavano incarichi di direzione e di amministrazione dei luoghi pii, venivano immediatamente allontanati con sospensione dei rispettivi onorari – qualora avessero mostrato adesione o “applaudito alla ribellione” –, fintanto che non avessero dimostrato la propria innocenza (art. 6). Si provvedeva ovviamente allo scioglimento di tutti i corpi militari stanziati nelle province interessate dai moti.

L’art. 8 cercava in qualche modo di mostrare la clemenza accordata dal pontefice, garantendo il perdono a tutti gli altri soggetti che si erano resi fautori o complici della ribellione (magari come semplici comuni o come seguaci armati dei ribelli), purché avessero depresso spontaneamente le armi entro il 6 aprile 1831. Infine, sul versante della procedura, gli artt. 10-11 dell’editto tornavano a mostrare la propria durezza, ribadendo l’utilizzo di una

6. La nullità degli Atti giudiziarij a tenore dell’Articolo precedente non farà luogo a veruna ripetizione di spese, danni, o interessi». *Bollettino di tutte le notificazioni, leggi, e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna non che dal comitato militare. Dal giorno 21 marzo in avanti*, tomo II, Tipografia delle Muse, Bologna, 1832, p. 51.

³⁴⁰ L’art. 10 inoltre precisava: «Affinchè i Litiganti che avevano ricorso ai Tribunali o Giudici dei Governi rivoluzionarij in via di Segnatura contro gli Atti, Decreti, e Sentenze proferite anteriormente dai Giudici e Tribunali Pontificj possano provvedersi di legittima e regolare inibizione, se alla medesima sarà luogo a forma del Codice di Procedura, si accorda loro il perentorio termine a tutto il giorno 15 del futuro Maggio». *Ivi*, p. 52. L’intero editto venne pubblicato anche sul *Diario di Roma* nell’edizione n. 31 (mercoledì 20 aprile) anno 1831, pp. 2-3.

procedura sommaria e spedita, derogando pertanto alle formalità non sostanziali per l'accertamento della verità. In tal guisa, le difese degli imputati sarebbero state concise e ristrette «alle sole reali difficoltà della causa, si di diritto che di fatto»³⁴¹, senza indicare ulteriori specificazioni. Parole ben diverse da quelle contenute nell'enciclica "Quel Dio", e che non sembravano lasciare spazio a ipotesi di riforma volte a placare un malcontento ancora diffuso³⁴².

Come abbiamo avuto modo di anticipare, le sollevazioni nei territori dell'Italia centrale avevano destato preoccupazione ben oltre i confini del territorio pontificio. L'Austria era dovuta intervenire militarmente, per riportare l'ordine tanto nei ducati di Modena e Parma, quanto nelle Legazioni. La Francia, da parte sua, avrebbe poi provveduto occupando la città di Ancona a partire dal 1832. Il mantenimento dell'ordine nei territori di sua santità, con il rischio di nuove rivolte potenzialmente pericolose per gli equilibri internazionali, occupava la mente dei diplomatici europei. Con il ritorno della calma, i capi delle delegazioni straniere presenti nella città eterna, ricevettero dai propri governi istruzioni piuttosto chiare: riunirsi in conferenza, così da mostrare alle autorità papali la necessità di metter mano a riforme ed interventi non più rinviabili³⁴³. Sin dalla fine di marzo, si ritrovarono a Roma: per l'Austria Rudolf von Lützow (1780-1858); per la Francia il conte Louis-Clair de Beaupoil de Sainte Aulaire (1778-1854); il principe Nikolaj Sergeevič Gagarin (1784-1842) per la Russia. Ed ancora, per la Prussia il barone Christian Karl Josias von Bunsen (1791-1860), e per l'Inghilterra sir Brook Taylor (1776-1846). L'idea era quella di portare all'attenzione di Gregorio XVI tutta una serie di rimostranze, da incanalare poi in un documento contentente un programma di possibili misure ritenute adatte.

³⁴¹ L'intero testo del secondo editto è contenuto nell'edizione della *Gazzetta di Firenze*, n. 48 (giovedì 21 aprile), anno 1831, fogli 3-4.

³⁴² Proprio nella prima enciclica, sembravano esserci piccoli spiragli per cambiamenti futuri: «Fermi nel gran pensiero di dare provvidenze, che migliorino felicemente lo stato de' Nostri sudditi, volgemo a questo anche fra le affliggenti passate calamità le Nostre sollecitudini; e pronti sempre ad ascoltarne i voti, che siano figli di veraci bisogni, ed atti ad operarne i desiderati vantaggi, manifesteremo premurosi quelle disposizioni, che la considerazione del passato, e l'esame delle circostanze ci additano per le più utili». *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIX, op. cit., p. 7.

³⁴³ Così nelle sue memorie, il barone von Bunsen, anticipa la vicenda: «*When, therefore, the Papal authority had been re-established by the military intervention of Austria in the central provinces, the chiefs of the diplomatic missions at Rome were charged by their respective governments to meet in Conference, the object of which was to present a respectful remonstrance to the Pope; [...]*». *A memoir of baron Bunsen late minister plenipotentiary and envoy extraordinary of his majesty Frederic William IV at the court of St. James. Drawn chiefly from family papers by his widow Frances baroness Bunsen*, vol. 1, Longmans, Green, and Co., London, 1868, p. 377.

Gli eventi verificatisi dal 1789 in poi, avevano consegnato ai posteri una preziosa consapevolezza. Le sollevazioni su vasta scala, animate da motivazioni che risiedevano nel diffuso malcontento della popolazione e nella cattiva amministrazione dello Stato, non potevano essere arginate – almeno nel lungo periodo – ricorrendo alla semplice repressione armata. Quest’ultima infatti, lasciava inalterate, se non acuite, le ragioni del malcontento. Il 21 maggio successivo, i rappresentanti riuniti a Roma sottoscrissero un *memorandum* articolato in quattro brevi sezioni, contenenti le riforme ritenute necessarie per garantire la tranquillità dello Stato, e lo presentarono al pontefice. Riportiamo di seguito la versione in lingua francese, contenuta nelle *Mémoires pour servir a l’histoire de mon temps* di François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), ministro degli interni di Luigi Filippo d’Orleans nell’agosto-novembre 1830 e, successivamente, dell’istruzione pubblica dal 1832 al 1837:

«I

Il paraît aux représentant des cinq puissance que, quant à l’État de l’Église, il s’agit, dans l’intérêt général de l’Europe, de deux points principaux:

- 1° *Que le gouvernement de cet État soit assis sur des bases solides par des améliorations méditées et annoncées par Sa Sainteté elle-même, dès le commencement de son règne;*
- 2° *Que ces améliorations, lesquelles, selon l’expression de l’édit de S. E. Mgr le cardinal Bernetti, fonderont une ère nouvelle pour les sujets de Sa Sainteté, soient, par une garantie intérieure, mises à l’abri des changements inhérents à la nature de tout gouvernement électif.*

II

Pour atteindre ce but salulaire, ce qui, à cause de la position géographique et sociale de l’État de l’Église, est d’un intérêt européen, il paraît indispensable que la déclaration organique de Sa Sainteté parte de deux principes vitaux:

- 1° *De l’application des améliorations en question, nonseulement aux provinces où la révolution à éclaté, mais aussi à celles qui sont restées fidèles et à la capitale;*
- 2° *De l’admissibilité des laïques aux fonctions administratives et judiciaires.*

III

Les améliorations mêmes paraissent devoir embrasser le système judiciaire et celui de l’administration municipale et provincial.

A. – Quant à l’ordre judiciaire, il paraît que l’exécution entière et le développement conséquent des promesses et principes du motu proprio de 1816 présentent les moyens les plus sûrs et les plus efficaces de redresser les griefs assez généraux relatifs à cette partie si intéressante de l’organisation sociale.

B. – Quant à l’administration locale, il paraît que le rétablissement et l’organisation générale des municipalités élues par la population et la foundation de franchises municipales pour régler l’action de ces municipalités, dans les intérêts locaux des communes, devraient être la base indispensable de toute amélioration administrative.

C. – En second lieu, l’organisation des conseils provinciaux, soit d’un conseil administrative permanent, destine à aider le gouverneur de la province dans l’exécution de ses fonctions avec des attributions convenables, soit d’une reunion plus nombreuse, prise surtout dans le sein des nouvelles municipalités et destinée à être consultee sur les intérêts les plus importants de la province, paraît extrêmement utile pour conduire à l’amélioration et à la simplification de l’administration provinciale, pour contrôler l’administration communale, pour répartir les impôts et pour éclairer le gouvernement sur les véritables besoins de la province.

IV

L’importance immense d’un état réglé des finances et d’une telle administration de la dette publique qui donnerait la garantie si désiderable pour le crédit financier du gouvernement, et contribuerait essentiellement à augmenter ses ressources et à assurer son indépendance,

paraît rendre indispensable un établissement central dans la capitale, chargé, comme Cour suprême des comptes, du contrôle de la comptabilité du service annuel dans chaque branche de l'administration civile et militaire, et de la surveillance de la dette publique avec les attributions correspondantes au but grand et salutaire qu'on se propose d'atteindre. – Plus une telle institution portera le caractère d'indépendance et l'empreinte de l'union intime du gouvernement et du pays, plus elle répondra aux intentions bienfaisantes du souverain et à l'attente Générale.

Il paraît que, pour atteindre ce but, des personnes devraient y siéger choisies parmi les conseils locaux et formant, avec des conseillers du gouvernement, une junte ou consulte administrative. Une telle junte formerait ou non partie d'un conseil d'État, dont les membres seraient nommés par le souverain parmi les notabilités de naissance, de fortune et de talent du pays.

Sans un ou plusieurs établissements centraux de cette nature, intimement liés aux notabilités d'un pays si riche en éléments aristocratiques et conservateurs, il paraît que la nature d'un gouvernement électif ôterait nécessairement, aux améliorations qui formeront la gloire éternelle du Pontife regnant, cette stabilité dont le besoin est généralement et puissamment senti, et le sera d'autant plus vivement que les bienfaits du Pontife seront grands et précieux.

Rome, 21 mai 1831»³⁴⁴.

Una dichiarazione netta e senza fronzoli, nella quale i rappresentanti stranieri non facevano mistero dell'interesse europeo per lo Stato della Chiesa, tanto per la sua posizione geografica quanto per la sua situazione interna. Diverse le proposte avanzate, ruotando intorno ad alcuni aspetti cruciali. Appariva essenziale apportare dei cambiamenti non soltanto nelle province che erano state interessate dalla rivolta, ma anche nella capitale e nei territori rimasti fedeli. Tali migliorie avrebbero dovuto riguardare il sistema giudiziario, fiscale e amministrativo, aprendo le porte degli alti incarichi anche ai funzionari laici. Non è un caso il fatto che, sul versante giudiziario, si faccia un esplicito rimando al grande intervento attuato dal card. Ercole Consalvi con il *Motu proprio* del 1816, chiedendo l'applicazione piena dei principi in esso contenuti³⁴⁵. E poi ancora, ribadire l'importanza dei consigli municipali, utili nella ripartizione delle imposte e punti di congiunzione per i bisogni da manifestare al governo. Grande rilievo si attribuiva – come in ogni Stato moderno che si rispetti – all'amministrazione delle finanze e al debito pubblico, invitando sua santità alla creazione di un organismo centrale con sede a Roma, che nel documento viene definito come una "Corte Suprema dei Conti". Infine, ma non per importanza, si accennava alla possibilità di una Giunta o Consulta amministrativa, composta da persone scelte dai consigli municipali e dai consiglieri del governo. Quest'ultima avrebbe potuto far parte di un vero e proprio

³⁴⁴ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, deuxième édition, tome deuxième, Michel Lévy Frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1859, pp. 432-435.*

³⁴⁵ Si veda il paragrafo 1.4.2 del capitolo primo del presente lavoro.

Consiglio di Stato, i cui membri sarebbero stati nominati dal sovrano, avendo l'accortezza di guardare tra gli individui "notevoli" per nascita, fortuna e talenti³⁴⁶.

Una situazione quasi incresciosa per Gregorio XVI, che si trovava – da sovrano – a fare i conti con le pressioni dei plenipotenziari europei (anche di paesi non cattolici, come Prussia e Russia), i quali erano giunti a Roma per suggerirgli come condurre la politica interna del proprio Stato. Lo stesso Luigi Lambruschini avrebbe poi scritto nelle sue memorie: «le Potenze vollero procurare ancor questa umiliazione al Capo Supremo della Chiesa, col decretare che il condottiero e l'anima del romano congresso fosse non un ambasciatore cattolico, ma il Ministro di un Principe protestante»³⁴⁷. Il riferimento è al barone Bunsen, rappresentante prussiano e autore materiale del *memorandum*. Le riforme sarebbero poi iniziate ad arrivare, a partire da quella stessa estate come vedremo, ma si sarebbero rivelate molto più esigue di quanto pronosticato.

Ad un anno di distanza, il politico Guizot ribadiva il sostanziale fallimento della conferenza romana. A suo dire non c'era cosa peggiore degli atti che venivano compiuti senza una reale sostanza. I buoni propositi, se seguiti da rimedi vani ed effimeri, rischiavano di peggiorare i mali che avrebbero invece dovuto curare. E questo valeva tanto per il contenuto del testo sottoposto al pontefice, quanto per gli interventi e le riforme che erano state emanate, a partire dall'editto del 5 luglio 1831 ("ordinamento amministrativo delle provincie e de'consigli comunitativi"), richiamato insieme ad altri dal politico francese. Quelle richieste della diplomazia erano avvenute, forse, più per compiacenza che per reale convinzione. Poca era stata l'attenzione impiegata per capire quanto quei miglioramenti tanto auspicati fossero praticabili e sufficienti, ma soprattutto, quanto sarebbe stato davvero messo in atto. E così passato appena un anno, l'insofferenza della popolazione, unita al ritorno armato degli austriaci, avevano eroso ulteriormente il legame tra il sovrano e i propri sudditi³⁴⁸. Considerazioni nella sostanza corrette, da cui bisogna forse espungere l'eccessiva

³⁴⁶ Per ulteriori riferimenti sul *memorandum* del 1831: L. MARCHETTI, *Lo Stato Pontificio nel quadriennio 1831-1834: catalogo di una raccolta di fogli volanti conservati nel Museo del Risorgimento italiano*, op. cit., pp. 117-178; P. PIRRI, *Il memorandum del 1831 nei dispacci del cardinale Bernetti al nunzio di Vienna*, in *Gregorio XVI: miscellanea commemorativa*, op. cit., p. 353; A. J. REINERMAN, *The Concert Baffled: The Roman Conference of 1831 and the Reforms of the Papal State*, in *The International History Review*, vol. 5, No. 1 (feb. 1983), Taylor & Francis Ltd., Milton Park, pp. 20-38; M. F. MELLANO, *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 22, a. 1984, Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Historiae Ecclesisticae, Romae, pp. 227-250.

³⁴⁷ L. LAMBRUSCHINI, *La mia nunziatura di Francia*, op. cit., p. 312.

³⁴⁸ «Rien n'est plus imprudent et ne crée, dans les grandes affaires, plus d'embarras que les actes qui ne sont pas faits sérieusement, et dont ceux-là même qui les font n'espèrent ou ne désirent pas le succès. Les bonnes apparences sans effet sont fatales à la bonne politique, et les remèdes vains aggravent le mal qu'ils ont l'air

contrapposizione fatta tra la politica francese e l'atteggiamento repressivo dell'Austria; affermazioni facilmente spiegabili se si tiene conto della nazionalità dell'autore.

2.2.2 IL PENSIERO DI UN ESULE LONTANO. PELLEGRINO ROSSI CRITICO NEI CONFRONTI DI ROMA.

Il riferimento al Guizot appare particolarmente interessante anche per un altro motivo. Nell'affrontare il delicato problema degli Stati romani, nelle sue *Mémoires* l'autore fa esplicito riferimento ad una lettera datata 10 aprile 1832, scrittagli dall'esule italiano Pellegrino Luigi Odoardo Rossi (1787-1848); una figura che avremo modo di approfondire nella parte successiva del presente lavoro. Si consenta però, a tal proposito, una piccola digressione, tornando per un momento al pontificato di Pio VII. Con la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba e, timoroso per le decisioni che il Congresso di Vienna avrebbe preso sui territori dell'Italia meridionale, Gioacchino Murat aveva invaso i territori dello Stato pontificio, forte di un esercito di trentamila uomini³⁴⁹. Spingendosi nella parte più a nord, era penetrato nelle Legazioni presidiate dalle truppe austriache, occupando poi la città di Bologna. Un tentativo assai effimero, che avrebbe costretto il generale francese alla ritirata neanche un mese più tardi. Tra coloro che avevano aderito a tale progetto anti-austriaco però,

de vouloir guérir. Pour échapper à des difficultés intérieures ou à des mésintelligences diplomatiques, par complaisance plutôt que par conviction, on avait demandé à la cour de Rome des réformes; on ne s'inquiéta guère de savoir, d'abord si elles étaient praticables et suffisantes, ensuite si elles étaient exécutées; on voulait une démonstration bien plus qu'un résultat; la démonstration affaiblit le pape, et le résultat ne satisfait point les populations. Si les puissances européennes avaient été vraiment d'accord sur le fond des choses, si elles avaient toutes pris à leurs conseils le même intérêt, si elles avaient exercé sur la cour de Rome une action unanime et soutenue, elles auraient peut-être fait faire à la question italienne un pas vers une réelle et bonne solution; elles ne firent que l'envenimer. Les populations, déjà peu disposées à se contenter même de réformes efficaces, s'empressèrent de se livrer à l'irritation des espérances trahies. Quelques mois à peine après la promulgation des édits du pape, en date des 5 juillet, 5 et 31 octobre, et 4 et 5 novembre 1831, pour la réforme de l'administration municipale, de la justice civile et de la justice criminelle dans les Légations, le désordre et l'insoumission d'abord, puis l'insurrection y recommencèrent; les gardes civiques se levèrent en armes; le cardinal Bernetti adressa une note aux représentants des cours étrangères pour leur déclarer la nécessité où se trouvait le pape de rentrer dans les voies d'une répression énergique. Toute réforme de la justice criminelle fut en effet suspendue; la guerre civile éclata; les troupes du pape battirent les insurgés sans les soumettre, et leurs excès après la victoire rengagèrent la lutte sous la forme des séditions locales, des vengeances privées, des rencontres fortuites, des assassinats. Sur la demande de la cour de Rome, et presque à la joie des populations, les Autrichiens rentrèrent dans les villes dont ils venaient de sortir. La question italienne se présenta alors sous un tout autre aspect. Le concert des puissances avait été vain. La France, dont la politique à la fois libérale et antirévolutionnaire avait paru adoptée par l'Europe, n'avait pas réussi à la faire triompher en Italie, ni à établir, par cette voie, l'accord entre le pape et ses sujets. C'étaient l'Autriche et la politique de répression matérielle qui prévalaient». Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome deuxième, op. cit., pp. 295-296.

³⁴⁹ Si veda il paragrafo 1.3.3 del capitolo primo del presente lavoro.

vi era anche Pellegrino Rossi, avvocato e professore di diritto e procedura civile, nonché procedura penale presso l'*Alma Mater*³⁵⁰.

Con la caduta di Murat il Rossi fu costretto a lasciare le Legazioni, trovando riparo in Svizzera, dove avrebbe continuato una brillante carriera universitaria e politica. E proprio da Ginevra discuteva – seppur a distanza, e diversi anni dopo l’inizio del suo esilio – con François Guizot della particolare situazione dello Stato pontificio, dopo gli eventi che si erano susseguiti dal 1830. Nella lunga lettera datata 10 aprile 1832, il Rossi condivideva gli stessi timori dell’amico francese, rispetto al quale però sembrava mostrare, da italiano, maggiori consapevolezze:

«[...] Venons aux États Romains. Je n'ai pas approuvé la première révolution, quoique légitime, très-légitime dans son principe. Une fois opérée, j'aurais voulu la diriger autrement. Mais que peut un homme à deux cents lieues de distance? [...] Qu'est-ce que j'espère? J'espère qu'on est bien convaincu que la révolution, dans le sens d'une profonde incompatibilité entre le système actuel du gouvernement romain et la population, a pénétré jusque dans les entrailles du pays. Toute opinion contraire serait une pure illusion. Qu'on évacue demain en laissant les choses à peu près comme elles sont, et on le verra après-demain. Mais la chose ne se bornera plus au territoire des Légations et des Marches. J'espère qu'en partant de là on insistera fortement sur des changements sincèrement proportionnés au besoin. J'espère qu'au nombre de ces changements il y aura une administration générale, sinon exclusivement, du moins essentiellement laïque; une administration communale et provinciale qui ne soit pas une dérision; un conseil central au siège du gouvernement composé, en partie du moins, d'hommes envoyés par les provinces et dont le préavis soit nécessaire, du moins pour les affaires intérieures, la législation, les impôts, etc; un changement radical dans l'administration de la justice, changement dont les effets seraient immenses sur l'esprit public et pourraient seuls réconcilier la population avec le gouvernement papal; une commission législative chargée de préparer, sans retard, la réforme des lois civiles, criminelles, et commerciales; c'est encore un de ces besoins, de ces nécessités sur lesquelles la population ne transigera pas; enfin un système de force publique qui ne soit ni écrasant pour le pays ni propre à le livrer soit à l'anarchie, soit à la fureur d'une soldatesque vendue et déhontée. Je n'ignore pas les difficultés de ce dernier arrangement. Il y a cependant moyen de les lever par l'organisation d'une milice qui offrirait toutes les garanties désirables au gouvernement et au pays. Les éléments existent; il s'agit de savoir les mettre en œuvre. Il est impossible d'expliquer la chose en détail dans une lettre qui n'est déjà que trop longue. Je voudrais enfin espérer, mais je n'espère guère, qu'on trouvera moyen de garantir au pays ces concessions. Ne nous faisons pas d'illusion. Rome est toujours Rome. Tant que vous serez en Italie, c'est bon; mais après? De véritables garanties constitutionnelles, directes, positives, vous en voudrez et vous ne pourrez en obtenir. Le pape ne voudra pas, l'Autriche non plus. [...] – Mon cher ami, je termine par un mot. Si on vous dit qu'en Italie il peut naître des faits qui ne seraient pas bien liés, qui n'amèneraient pas un résultat heureux pour l'Italie, vous pouvez le croire. C'est peut-être la vérité. Mais si on vous dit que des faits il ne peut plus en éclater, qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus d'éléments, qu'il n'y existe pas de matières auxquelles il suffit qu'un homme, le jour qu'il voudra, approche une mèche pour exciter un embrasement quelconque, utile, pernicieux, durable, passager, partiel, général, peu importe, mais toujours

³⁵⁰ Si consenta di anticipare brevemente questi aspetti, solo ai fini di una logicità discorsiva. Le medesime vicende – sia con riferimento alla campagna murattiana nel nord Italia, sia per ciò che concerne la vita e il pensiero di Pellegrino Rossi –, saranno ampiamente sviluppate nei capitoli successivi del presente lavoro. In tale sede si è deciso di riservare una piccola “finestra” alla lettera inviata dal Rossi all’amico francese, per sviluppare alcune riflessioni su quanto scritto dal giurista, oramai da anni al servizio della repubblica di Ginevra.

embarassant pour le système de la paix, n'en croyez rien. [...] Car enfin, si je vous avais dit, à côté de l'exemple de la Belgique, que j'espérais voir les marches et les Légations former un pays se gouvernant par lui-même, sous la suzeraineté du pape et en lui payant un tribut annuel garanti par la France, l'Angleterre et l'Autriche, qu'y aurait-il là de si étrange ? Ce serait peut-être le seul moyen raisonnable de faire cesser un état de choses qui peut devenir de jour en jour plus sérieux et plus dangereux. Mais je ne vais pas si loin. Heureux si j'apprends que le peu que j'espère sera accompli!»³⁵¹.

Il giurista originario di Carrara non nasconde il suo continuo pensiero verso il Paese natio: «*Vous pensiez à moi, et vous ne vous trompiez pas en pensant que c'était de l'Italie que je m'occupais; c'est ma pensée, ma pensée de tous les jours; elle le sera tant que j'aurai un souffle de vie*», e sottolinea come gli eventi rivoluzionari abbiamo mostrato la definitiva incompatibilità tra l'attuale sistema di governo e la popolazione. È palese, dinanzi agli occhi di tutti, la necessità di urgenti riforme: partire da un'ossatura centrale composta almeno in buona parte da laici, passando per una amministrazione comunale e provinciale che non sia una semplice “presa in giro”. E poi ancora, il bisogno di tornare a lavorare sull'impianto legislativo, ripensando la macchina della giustizia e le leggi civili, penali e commerciali.

Eppure, le parole utilizzate dall'ormai cittadino *genevois*, sembrano far emergere una peculiarità strettamente legata allo Stato pontificio: l'ineluttabile ritrosia al cambiamento. Roma era Roma, scriveva all'amico Guizot: quando si inizia a parlare di garanzie costituzionali reali, positive e durature si può solo chiedere, ma queste non verranno mai concesse. Fintanto che le truppe francesi fossero rimaste ad Ancona, controbilanciando la presenza austriaca in Bologna e Ferrara, la pressione esercitata sulla corte papale sarebbe rimasta piuttosto alta, ma poi chissà. Tra le sue riflessioni, ricordando la breve parentesi rappresentata dalle Province Unite Italiane, il carrarese arrivava a formulare ipotesi interessanti. Sarebbe stato auspicabile pensare alle Marche e alle Legazioni come ad una realtà con un governo autonomo, pur sempre sotto la sovranità del papa. Uno Stato a sé stante, tenuto a pagare annualmente un tributo al vicario di Cristo, garantito da Inghilterra, Francia e Austria. Tale scelta avrebbe rappresentato comunque un'opzione migliore, piuttosto che restare in uno stato di cose potenzialmente in grado di diventare ogni giorno più pericoloso.

Allo stato attuale, con il forte ascendente esercitato dall'Austria sui territori della Penisola, e con un pontefice come Gregorio XVI, difficilmente si sarebbero registrati cambiamenti degni di nota. Eppure, il poliedrico italiano sembrava lasciare un barlume di speranza, mettendo in guardia il destinatario della sua missiva: non bisognava credere o

³⁵¹ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome deuxième, op. cit., in appendice, pp. 446-452.

rassegnarsi all'idea che le cose non potessero cambiare. D'altronde era già accaduto con i moti, e non era da escludere che un giorno una nuova miccia sarebbe potuta esplodere. Magari con conseguenze temporanee, utili o addirittura perniciose per la pace e la tranquillità dello Stato, ma sarebbe potuto accadere. In questo momento, Pellegrino Rossi non poteva sapere che, diversi anni più tardi, sarebbe stato chiamato a ricoprire l'incarico di ministro dell'interno sotto Pio IX, in una Roma che si preparava a vivere una nuova ventata rivoluzionaria. Sarebbe tornato ad essere "italiano", questa volta come suddito dello Stato pontificio, preparandosi a vivere l'ultima porzione della sua vita. Avrebbe provato a cambiare l'impalcatura di quell'*unicum* nel panorama europeo del tempo, anche se proprio il tempo e il destino non gliene avrebbero dato modo.

2.3 TRA ASPETTATIVE E DELUSIONI: GLI INTERVENTI DI RIFORMA DEL PONTEFICE.

Come anticipato poc'anzi in occasione del *memorandum*, alcuni mesi più tardi sarebbero iniziati ad arrivare i primi interventi di riforma, partendo proprio dall'estate del 1831. Ancora una volta si decise di cominciare dalla ripartizione territoriale e dalla sua amministrazione, sulla scia di quanto fatto durante il pontificato di Pio VII nel 1816 e poi successivamente con Leone XII nel 1824. Gioverà ricordare che il *Motu* proprio del 5 ottobre 1824³⁵², aveva in parte modificato il grande impianto consalviano, riducendo il numero delle Delegazioni da diciassette a tredici, e abolendo la distinzione in classi di appartenenza (prima, seconda e terza)³⁵³. Il 5 luglio 1831 vedeva la luce un *Motu* proprio a firma del Pro-Segretario di Stato Tommaso Bernetti, riguardante l'"Ordinamento amministrativo delle provincie e de' consigli comunitativi"³⁵⁴. Da un punto di vista macroscopico, il nuovo assetto territoriale – che si sarebbe consolidato in realtà soltanto dal 1832 – si sviluppava nel seguente modo: sei Legazioni (Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e Pesaro, Velletri) e tredici Delegazioni (Ancona, Macerata, Camerino, Fermo, Ascoli, Perugia, Spoleto, Rieti,

³⁵² *Moto proprio della Santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*, op. cit., pp. 4-5.

³⁵³ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito*, op. cit., p. 8.

³⁵⁴ *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, *Camerlengato di S. Chiesa, sanità, amministrazione comunale e provinciale*, Nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1835, Roma, pp. 119-142.

Viterbo, Orvieto, Civitavecchia, Frosinone, Benevento), cui bisognava aggiungere il territorio della Comarca di Roma³⁵⁵.

La lettura del titolo I, denominato “Disposizioni sull’organizzazione amministrativa delle provincie”, consente di riprendere alcune tratti “tipici” dell’assetto pontificio, richiamando alla mente diversi aspetti del “Quando per ammirabile disposizione” del 1816. Ed infatti, si ribadisce la ripartizione del territorio in Delegazioni di tre classi, con quelle di prima fascia guidate da un cardinale Legato, e che dunque assumono il titolo di Legazioni (art. 1). Ogni Delegato ha giurisdizione in tutti gli atti di governo e di pubblica amministrazione, eccezion fatta per gli affari che, per ragione di materia, appartengono alla potestà ecclesiastica o alla direzione del pubblico erario (art. 6). Egli può, inoltre, presiedere le sedute dei tribunali giudicanti su cause criminali, ma senza emettere alcun voto.

L’art. 7 prevede per ogni Delegato un assessore legale nominato da sua santità, il quale funge da supporto per il disbrigo degli affari quotidiani. Centrale è poi il ruolo della Congregazione governativa (art. 8), importante organo composto da quattro consiglieri sempre di nomina sovrana. Di questi, due al massimo possono provenire dal capoluogo, mentre gli altri devono giungere dai restanti territori della provincia. In tal senso, ancor più preciso è l’art. 16: «I consiglieri componenti le congregazioni dovranno essere nativi della provincia o originarj della stessa, o possidenti in essa, o almeno tra quelli che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni»³⁵⁶. Un’attenzione particolare è poi riservata a Bologna (come nel *Motu* proprio del 1816), anche in ragione dei recenti eventi che l’avevano riguardata; in questo specifico caso infatti, i quattro membri della Congregazione possono provenire tutti dal capoluogo della provincia (e dunque dalla stessa città felsinea)³⁵⁷. Si

³⁵⁵ All’interno della raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione, vi è un’ampia tabella contenente il riparto territoriale dello Stato pontificio a tutto l’anno 1833. *Ivi*, pp. 143-428.

³⁵⁶ *Ivi*, p. 125.

³⁵⁷ Sempre con riguardo ai consiglieri: «9. I consiglieri sono di nomina del Sovrano. Essi dovranno avere passata l’età di anni trenta, essere di oneste famiglie, distinguersi pei loro sanj principi morali e politici, pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico o comunitativo, ovvero atteso lodevolmente al foro almeno per lo spazio di tre anni. 10. Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana ne’ giorni che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta che saranno dal Delegato richiesti. 11. Avranno essi come il Delegato il voto deliberativo in tutto ciò che concerne rendimento di conti, ed esame di preventivi e consuntivi sì delle comunità che delle rispettive provincie. In tutto il resto il loro voto sarà consultivo, e la risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno; ed i motivi principali a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai rispettivi dicasteri di Roma, dovrà trasmettere il processo verbale della discussione fatta nella congregazione in copia conforme al suo originale. 12. Di tre in tre anni di procederà alla parziale rinnovazione della congregazione, la prima volta per mezzo dell’estrazione a sorte, indi per turno di anzianità in officio, con che due siano i consiglieri che sortiranno, e due quelli che rimarranno. Si procederà alla nomina in surrogazione dei sortiti a norma del disposto nell’art. 9. I sortiti potranno essere rieletti». *Ivi*, pp. 124-125.

confrontino per un istante le nuove disposizioni con quelle dell'amministrazione "consalviana", per provare a cogliere le differenze e le eventuali novità introdotte. In primo luogo, il *Motu* proprio del 1816 stabiliva una composizione delle Congregazioni governative calibrata sulla classe di appartenenza della Delegazione:

«8. *quattro* individui, *due* del capo luogo, e *due* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe; di *tre* individui, *due* del capo luogo, ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e di *uno* del capo luogo, e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza»³⁵⁸.

Con l'editto del 5 luglio 1831 invece, tale criterio proporzionale viene abbandonato, optando per un numero fisso di quattro individui. A mutare però, sembra essere anche il peso specifico degli stessi. Mentre prima si faceva riferimento al voto semplicemente consultivo dei membri della Congregazione, adesso si introduce una ulteriore specificità: così come il Delegato, essi avranno la possibilità di esprimere un voto deliberativo sulla rendicontazione, sull'esame dei preventivi e dei consuntivi concernenti le spese delle comunità e delle province. Per le altre questioni il loro voto sarà semplicemente consultivo, e la risoluzione finale (con la registrazione dei pareri di ciascun membro), spetterà comunque al Delegato. Vengono abbreviati i tempi per la rinnovazione parziale dell'organo, passando dai cinque ai tre anni. Anche il numero degli assessori affiancati ai Delegati viene a cambiare, passando da due a uno. Aspetto compensato da quanto previsto nell'art. 13, con la figura di un segretario generale posto alle dipendenze dei presidenti delle Delegazioni, anch'esso nominato dal pontefice. Il suo incarico principale è provvedere alla stesura delle risoluzioni, al carteggio e alla scritturazione dei registri. Tuttavia può votare, al pari dei consiglieri, quando nelle adunanze della Congregazione vi sono due o più consiglieri assenti³⁵⁹.

Rimane invece, la distinzione già richiamata in occasione dell'intervento del 1816, tra governi di primo e secondo ordine, con i governatori completamente dipendenti dai Delegati (anche nelle funzioni di polizia), salvo i casi d'urgenza. Appare pertanto, soprattutto in questa prima parte dell'editto, una strutturazione non solo fortemente gerarchizzata, ma completamente dipendente dalle decisioni di Roma. In chiusura al titolo I, l'art. 17 ribadiva ancora una volta come i presidi delle Legazioni, delle Delegazioni e i governatori, sarebbero stati nominati tutti dal sovrano, i primi tramite dei brevi, i secondi tramite lettere patenti rilasciate dalla Segreteria di Stato. Designazioni che si andavano ad

³⁵⁸ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito*, op. cit., p. 9-10.

³⁵⁹ *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, op. cit., p. 125.

aggiungere a quelle degli assessori, dei consiglieri delle Congregazioni governative e dei segretari generali.

Il titolo II invece, “Disposizioni sull’organizzazione delle Comunità”, torna ad occuparsi di questioni già prese in considerazione dal titolo V del *Motu* proprio promulgato quindici anni prima, vale a dire dei Consigli comunitativi. A tal proposito, l’art. 1 del titolo II, appare molto simile all’art. 151 di stampo “consalviano”:

«Art. 1. I consigli delle comunità aventi diecimila o più abitanti saranno composti di 48 consiglieri: in quelle dai 4000 ai 10000 di 36: dai 1000 ai 4000 di 24; sotto i mille di 16. Ove si riconoscesse la utilità di modificare la suddetta classificazione sarà provveduto dal preside della provincia sulla dimanda dei rispettivi comuni e col parere delle congregazioni governative»³⁶⁰.

Anche stavolta, trattandosi di un nuovo assetto, viene stabilito che le prime designazioni vengano fatte dai Delegati, con il parere delle Congregazioni governative. Gli elenchi contenenti le prime nomine verranno inviati a Roma, e sottoposti alla Segreteria di Stato per l’approvazione definitiva (artt. 2-3). Per le successive installazioni (rinnovandosi di un terzo al finire di ogni bienno), si prevede di lasciare ai Consigli la possibilità di scegliere i propri membri, rispettando le prescrizioni previste dagli artt. 4 e successivi³⁶¹. Il ruolo del Delegato rimane centrale per via dell’approvazione finale, che però non potrà essere negata, se non adducendo una causa di incapacità degli eletti (in virtù di quanto previsto dalle disposizioni dell’editto). Si aggiunge però una precisazione importante, in riferimento alla composizione

³⁶⁰ L’art. 151 del 1816 recitava: «151. Il Consiglio di ciascheduna Comunità esistente nel capo-luogo di cadauna Delegazione, sarà composto di *quarantotto* Consiglieri: quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di primo ordine, sarà di *trentasei*: quello delle comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di second’ordine, sarà di *ventiquattro*. In quello però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime o minore, il Consiglio sarà composto di *dieciotto* Individui». *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de’ 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica esibito*, op. cit., p. 37.

³⁶¹ «4. Dopo la prima istallazione di mano in mano che accadranno le vacanze, l’elezione de’ nuovi consiglieri si farà nei consigli medesimi a pluralità di voti; riservata l’approvazione al Delegato, il quale non potrà negarla se non adducendo una delle cause d’incapacità dell’eletto, a tenore di quanto si prescrive qui appresso, e sempre udito il parere della congregazione governativa. 5. I consiglieri dovranno avere l’età di 24 anni terminati, essere di buoni costumi, e di commendata condotta politica e civile. Dovranno inoltre scegliersi colla proposizione qui sotto prescritta nelle classi dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei ch’esercitano in figura di capi le professioni, e le arti non vili e non sordide. L’esercizio dell’agricoltura sia nei terreni proprj, sia in quelli presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell’aggregazione al consiglio. Ne sono esclusi soltanto i semplici mercenarj e giornalieri. 6. Non potranno insieme far parte dello stesso consiglio padre e figlio, avo e nipote ex filio, non più fratelli. Gli altri gradi di parentela non ostano, purchè gli individui non vivano nella stessa famiglia ed in perfetta comunione. Non possono similmente entrare nei consigli comunitativi gl’interdetti, i possidenti domiciliati fuori di Stato, i debitori delle comunità, quelli che si trovano in lite con esse, i suoi impiegati o salariati, e tutti coloro i quali hanno contratti colle medesime o conti da rendere. Per essere escluso come debitore è necessario esserlo per somme scadute da più di sei mesi. Per la dispensa non potranno ricorrere i consigli che al Sovrano per mezzo dei Delegati e della Segreteria di Stato». *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, op. cit., pp. 127-128.

dei consigli delle comunità. Nei paesi e nei luoghi dove esistono distinzioni tra ceti, la ripartizione dei posti all'interno dell'organo dovrà essere suddivisa nel seguente modo: un terzo dei membri dovrà essere scelto tra i nobili possidenti, un terzo tra i possidenti non nobili, ed un terzo tra le persone appartenenti ad altre classi eleggibili. Nelle località in cui la distinzione tra ceti non sussiste, la preferenza per i soggetti possidenti appare comunque palese, aumentando la forbice sino ai due terzi della composizione complessiva (art. 7). Non vi sono preclusioni per gli ecclesiastici, i quali possono entrare a far parte dei consigli purché abbiano beni propri e il permesso dell'Ordinario (art. 8).

Le disposizioni successive del titolo II (dall'art. 13 all'art. 26), prendono in considerazione la magistratura delle comunità, ruotante intorno al gonfaloniere e agli anziani (in numero variabile da 9 a 3 a seconda dell'agglomerato urbano). Lo stesso gonfaloniere rientra nel novero degli anziani, ponendosi però a capo della magistratura. Quest'ultima si occupa di tutte le funzioni amministrative e rappresentative della comunità, in maniera non molto dissimile da quanto previsto nel *Motu* proprio del 1816³⁶². Non viene più menzionata la figura del sindaco per le realtà più piccole (gli appodiati), stabilendo soltanto una nomenclatura differente tra le città (dove rimane il gonfaloniere) e le altre realtà (dove invece trova spazio la figura del priore). Anche per i ruoli della magistratura locale si continuano a privilegiare i soggetti benestanti, limitando ad un massimo di due membri non possidenti l'accesso a tale compagine³⁶³. Rimangono simili le disposizioni concernenti la cosiddetta "tabella di prevenzione", per controllare le spese della comunità e stabilire gli introiti dell'anno successivo (artt. 20-21). A metà di settembre di ogni anno il gonfaloniere presenta la tabella al consiglio comunitativo, dopo averla anticipatamente compilata e sottoposta al giudizio degli anziani, i quali si esprimono con voto deliberativo. Il consiglio deciderà se approvare o modificare il documento, esprimendosi a maggioranza assoluta di voti. Il tutto verrà poi inviato al Delegato della provincia prima del 30 settembre, per essere approvato o modificato dalla Congregazione governativa a pluralità di voti.

³⁶² Si veda il paragrafo 1.4.2 del capitolo primo del presente lavoro.

³⁶³ «15. Si avrà cura che ai posti di gonfaloniere siano chiamati gli individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto agli anziani si cercherà che siano scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi. 16. In ogni modo nelle magistrature di prima e seconda classe non potranno entrare più di due individui non possidenti, nelle altre non ne potrà entrare più di uno. Per esser' eletto gonfaloniere, o anziano è necessario avere l'età non minore di trent'anni: sono applicabili alle magistrature tutti i titoli ch'escludono dai consigli come sopra si è espresso. Gli anziani possono esser presi tanto nel seno del consiglio che fuori di esso. Quando vengono presi fra i consiglieri si rimpiazza subito il loro posto, onde il consiglio sia sempre completo». *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, op. cit., p. 132.

Considerando quant detto sin'ora, un primo elemento di novità dell'editto del 5 luglio 1831, sembra risiedere nella differenza tra voto consultivo e voto deliberativo, adesso riconosciuto anche ai membri delle Congregazioni governative. A ciò bisogna aggiungere quanto contenuto nel titolo III, con l'introduzione delle amministrazioni provinciali. Un ulteriore organo di collegamento posto a metà strada tra il vertice della Delegazione e i consigli comunali. I primi articoli sul punto ribadiscono quanto segue:

«TITOLO III.

Disposizioni sull'organizzazione de'consigli, e delle amministrazioni provinciali.

Art. 1. In ogni delegazione si unisce annualmente nel capo-luogo sotto la presidenza del Delegato, o del soggetto ch'egli sarà per designare, un consiglio detto provinciale.

2. Ognuno di questi consigli si compone di tant'individui scelti in ogni distretto governativo, quanti corrispondono alla rispettiva popolazione del distretto medesimo in ragione di uno per ogni ventimila anime. Le frazioni, che oltrepassano le diecimila anime abilitano i distretti all'invio d'un deputato in più. La Legazione di Bologna che non è divisa attualmente in distretti governativi, si considererà in occasione di tali elezioni, come se lo fosse, ed il preside della provincia medesima colla sua congregazione governativa ne farà un'equa distrettuazione da valere per questo sol'oggetto.

Ciascun consiglio comunitativo, compreso in ogni distretto, sceglie quattro deputati se sia di prima classe, ne sceglie tre se sia di seconda, due se di terza, uno se di quarta. I deputati scelti si riuniscono nel capo-luogo del distretto, ed ivi a pluralità assoluta di suffragj, e con segreto scrutinio, procedono a formare altrettante terne, quante corrispondono al numero de' consiglieri provinciali che tocca al distretto in ragione di popolazione, senza essere obbligati a comporre queste terne di nomi presi negli elenchi de' consiglieri comunitativi.

I distretti, che hanno una popolazione inferiore a ventimila anime hanno diritto ad inviare ciascuno un deputato nel consiglio provinciale, qualunque sia il numero delle loro anime.

Il governatore del capo-luogo del distretto presiede a quest'adunanza, ne trasmette le terne alla Delegazione, e questa alla Segreteria di Stato, da cui vien presentata al Sovrano per la scelta.

Le Delegazioni, che hanno una popolazione non maggiore di 70 mila anime formano il consiglio provinciale, considerando ogni Governo come se fosse un distretto. La Delegazione di Benevento riunisce al consiglio comunitativo di quella città le attribuzioni dei consigli provinciali»³⁶⁴.

Per la loro formazione si tiene conto in primo luogo di un criterio proporzionale (in linea di principio un individuo ogni ventimila abitanti, con le ulteriori precisazioni contenute all'interno dell'art. 2). I membri dei consigli comunitativi scelgono un determinato numero di deputati (anche in questo caso seguendo un criterio proporzionale), i quali si radunano nel capoluogo del distretto. Qui, seguendo una procedura con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di suffragi, procedono nel formare un numero di terne corrispondente alla quantità di consiglieri provinciali spettanti a ciascun distretto, considerata la sua popolazione. Tale operazione si svolge sotto la supervisione del governatore del capoluogo, il quale provvederà poi a trasmettere le terne al vertice della Delegazione. Da quest'ultima, i nominativi e le

³⁶⁴ Ivi, pp. 137-138.

terne vengono trasmessi alla Segreteria di Stato, in modo tale che possano essere sottoposti all'attenzione del pontefice per la nomina.

L'art. 3 del titolo III ribadisce come le terne per la composizione dei consigli debbano contenere al proprio interno due individui scelti tra i possidenti più stimati del distretto, e un terzo soggetto che sia proprietario di uno "stabilimento d'industria" o "di commercio", ovvero una persona rinomata e conosciuta per dottrina. Ogni consiglio si rinnova per un terzo ogni due anni, in modo tale che nell'arco di sei annualità la sua rinnovazione sia completa. Ascendenti, discendenti e collaterali fino al sesto grado non possono far parte dello stesso consiglio provinciale. Tra l'altro, è doveroso ricordarlo, la carica di consigliere non comporta alcun tipo di retribuzione, neanche per gli spostamenti necessari in tempo di convocazione (ciò contribuisce a spiegare il favore quasi "cronico" nei confronti di soggetti benestanti o comunque capaci di vivere dei propri redditi).

La lettura degli artt. 12 e ss. ci consente di guardare più da vicino le funzioni attribuite a tale organismo:

«12. Il consiglio nelle sue ordinarie sedute:

I.° esamina ed approva il conto dell'azienda provinciale dell'anno scorso:

2.° esamina ed approva il preventivo delle spese ed imposte per l'anno susseguente e le ripartisce fra i singoli comuni.

In quanto ai lavori pubblici gl'ingegneri di ciascuna provincia presenteranno il prospetto dettagliato dei lavori che occorrono nel corso dell'anno ai rispettivi consigli provinciali, perchè ne possano questi assumere l'esame, deliberare quali siano i lavori da eseguirsi, e formarne i preventivi su i dati e norme fissati dal motu-proprio dei 23 ottobre 1817 e successivi regolamenti. I consigli provinciali prescrivono agl'ingegneri medesimi quei nuovi travagli che loro piacciono, onde farne in seguito oggetto di discussione e deliberazione.

Gli atti consiliari qui espressi si sottopongono all'esame del preside della provincia e dei componenti la congregazione governativa, che risolvono a pluralità di voti, e trasmettono alla Segreteria di Stato la loro risoluzione per la definitiva approvazione.

I consigli provinciali non possono occuparsi che d'oggetti relativi all'amministrazione interna della provincia. In caso di contravvenzione chi lo presiede può scioglierli immediatamente ed ordinare nuove elezioni.

13. L'amministrazione delle rendite e spese delle provincie è specialmente ed esclusivamente affidata ad una commissione di tre individui nominata dal consiglio provinciale con approvazione della congregazione governativa. La commissione è confermata o rinnovata ogn'anno dal consiglio. Ciascuno de' suoi membri è rieleggibile.

14. La commissione non può fare alcuna spesa se non pei titoli, e ne' limiti del preventivo approvato dal consiglio provinciale. I mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione, e debbono esprimere l'articolo del preventivo, a cui la spesa si riferisce. È vietato all'esattore provinciale, sotto la più stretta responsabilità, di pagare mandati che non siano rivestiti di tutte le prescritte formalità.

15. Negli eventi di assoluta urgenza potrà deliberarsi la spesa della commissione amministrativa con espressa approvazione della congregazione governativa. In questo caso il mandato esprime l'urgenza ed indica la risoluzione della commissione, e l'approvazione della congregazione.

16. Tutti i membri della commissione amministrativa sono solidalmente responsabili della sua amministrazione»³⁶⁵.

Ogni Delegazione ha dunque una propria amministrazione provinciale, chiamata a riunirsi ordinariamente una volta all'anno o, in ulteriore ipotesi, su richiesta o per permesso di sua santità. Le adunanze avvengono sotto la direzione del Delegato o di un altro soggetto scelto dal pontefice, senza che possano superare la durata di quindici giorni (eccezione fatta per la prima seduta, che potrà durare sino ad un mese). Se da un lato si ribadisce la possibilità per i consigli amministrativi di deliberare collegialmente, a porte chiuse, con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di suffragi (titolo III, art. 8), l'autorità proveniente da Roma non manca di ribadire la propria forza. L'art. 7 infatti, ribadisce la possibilità per il governo di sciogliere i consigli a proprio piacimento, ordinando nuove elezioni. Emerge chiaramente la volontà di ostacolare ogni tentativo di forte decentramento, che rischierebbe di arrecare danno all'autorità centrale. La nascita dei consigli amministrativi porta – almeno formalmente – ad una maggiore rappresentatività, con il coinvolgimento dei consigli comunitativi e una scelta che sembra muoversi, almeno in parte, dal basso. D'altra parte, il peso dei Delegati, delle Congregazioni governative e del sovrano, restano comunque centrali. Anche guardando alla periodicità stabilita per le adunanze, e alle competenze attribuite (si parla di “oggetti relativi all'amministrazione interna della provincia”, ma si fa riferimento nello specifico soltanto all'approvazione dei bilanci, delle spese, e dei lavori pubblici) emergono tratti limitativi, con il permanere di quel carattere paternalistico dello Stato pontificio.

2.3.1 IL NODO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

L'intervento sull'amministrazione provinciale e sui consigli comunitativi non fu però il solo. Tra il 1831 e il 1832 furono diversi gli interventi normativi che videro la luce, spaziando dal fronte dell'organizzazione amministrativa al campo giudiziario. Il 5 ottobre 1831, in un unico editto del card. Tommaso Bernetti, vennero pubblicati tre diversi provvedimenti, così rispettivamente indicati: “Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile”, “Regolamento per le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica”, “Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche”³⁶⁶. Tre normative

³⁶⁵ *Ivi*, pp. 140-141.

³⁶⁶ *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile. Regolamento per le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica. Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1831. Ed Anche:

tra loro diverse, come del resto si precisava nella parte introduttiva dello stesso editto. La prima avrebbe riguardato, con un'impostazione di carattere generale, la posizione dei giudici e dei tribunali presenti nel territorio dello Stato, compresi quelli della capitale. La seconda e la terza invece, contenevano prescrizioni relative alle cause del fisco e a quelle ecclesiastiche, con riferimento agli organi giudiziari che avrebbero dovuto "conoscerle e giudicarle". Anche stavolta non mancavano i riferimenti ai precedenti "consalviani", in un'ottica di continuazione e di miglioramento:

«EDITTO
TOMMASO DELLA S.R.C. CARD. BERNETTI DIACONO DI S. CESAREO,
DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI
SEGRETARIO DI STATO.

Dopo avere ordinata con l'Editto del 5 luglio scorso l'Amministrazione delle Comunità e delle Province, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE ha rivolte le sue paterne sollecitudini alla Amministrazione della Giustizia. E seguendo le tracce dell'Ordinamento giudiziario promulgato dalla Sa. Me. Di Pio VII col suo Motu-proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istituzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai Litiganti, col minore incomodo, giudizi retti e maturi [...]]³⁶⁷.

Proprio guardando al Regolamento sull'amministrazione della giustizia civile, di portata sicuramente più ampia rispetto agli altri due, possiamo segnalare alcuni degli aspetti di maggior rilievo. Le prime disposizioni rappresentano delle "direttive" di carattere generale, volte a sottolineare alcuni principi contenuti nell'editto. Ed infatti viene immediatamente ribadita l'esistenza di tre gradi di giudizio, con la possibilità di un ulteriore grado per le cause introdotte con il rimedio straordinario della "restituzione in intero"³⁶⁸ (Disposizioni preliminari, § 1). Dinanzi alle sentenze pronunciate in primo grado è generalmente previsto l'appello sospensivo, con le eccezioni prescritte dal § 2 (ad esempio non seguono questa regola le sentenze o i decreti di cause che non eccedono il valore di dieci scudi; le questioni

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. V, *Giudiziario, Polizia e Corpo de' Vigili*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835, pp. 1-50.

³⁶⁷ *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p. 1.

³⁶⁸ «*Integri restitutio est redintegrandæ rei vel causæ actio*». È questa la nota espressione ripresa dalle sentenze del giurista Paolo (PAUL. Sent., Lib., I, tit., 7, § I), che in una prima traduzione potremmo intendere come il ripristino di una cosa o di una azione. La restituzione in intero, riferendosi all'espressione latina *restitutio in integrum*, rappresentava un rimedio straordinario in virtù del quale, veniva "allontanato" un danno sofferto da un soggetto senza sua colpa, in determinate circostanze espressamente stabilite dalla legge. Tale poteva essere, ad esempio, l'ipotesi rappresentata dall'eliminazione degli effetti di un termine perentorio spirato senza colpa della parte; o ancora, la possibilità di agire contro una sentenza qualora fossero emerse nuove prove che non era possibile conoscere o trovare prima.

concernenti il semplice possesso; o ancora quelle riguardanti l'adempimento di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche o private non affette da falsità o nullità).

Con riferimento alle cause commerciali invece, la situazione appare leggermente diversa. In tal caso infatti l'effetto dell'appello potrà essere sospensivo o devolutivo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nell'editto del 1° giugno 1821. Si tratta di un provvedimento che abbiamo avuto modo di menzionare già nel capitolo primo del presente lavoro. Come si era evidenziato in quella circostanza, il Codice di Commercio francese era stato abolito nelle province di "Prima Ricupera" con l'editto del 13 maggio 1814, richiamando in vigore le precedenti disposizioni. Di contro, l'editto del 5 luglio 1815 ne aveva confermato la validità nelle Legazioni e nelle aree ottenute dopo le decisioni di Vienna. Per porre rimedio ad una situazione così confusionaria, il card. Consalvi aveva deciso di estendere il Regolamento di Commercio a tutto il territorio dello Stato con l'editto del 1° giugno 1821³⁶⁹.

Ad ogni modo, non è possibile ricorrere ad un ulteriore grado di giudizio qualora un tribunale di seconda istanza confermi interamente la sentenza emessa in primo grado. Nell'ipotesi in cui invece, la prima sentenza venga revocata o riformata, sarà possibile incorrere in quello che viene definito come un nuovo appello, stavolta in terzo grado³⁷⁰. Questo tanto nel caso in cui la prima decisione venga completamente revocata, tanto nel caso in cui vengano riformati alcuni punti del primo provvedimento, con l'ulteriore precisazione posta al termine del § 6: «La parte favorita dagli articoli riformatorj non può interporre nuovo appello dalla seconda sentenza». La pronuncia che avviene in terzo grado – qualunque siano le disposizioni in essa contenute – non consente una nuova appellazione, e rappresenta la cosa giudicata. Quest'ultima ovviamente, viene a crearsi anche qualora il tribunale di seconda istanza confermi la sentenza emanata in primo grado (§ 5).

³⁶⁹ Come già ricordato, l'editto del Consalvi e il relativo testo del Regolamento di Commercio sono riportati in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio. Debito pubblico e cassa di ammortizzazione, Camere, e Tribunali di Commercio*, vol. I, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1834, pp. 325-444. Per il solo Regolamento e le appendici al testo: *Regolamento di Commercio del 1 giugno 1821 già in vigore nelle provincie delle Romagne delle Marche e dell'Umbria con confronti ed annotazioni testuali dell'Avv. Petronio Magri*, Tipografia delle Scienze di Giuseppe Vitali, Bologna, 1864. Si veda il paragrafo 1.4.2 del capitolo primo del presente lavoro.

³⁷⁰ Quanto appena descritto, relativamente all'idea dei gradi di giudizio, richiama alla mente il modello austriaco (o delle tre istanze). Anche in questo caso infatti, dopo una sentenza di appello non esattamente conforme a quella di primo grado – cioè nel caso in cui non si fosse arrivati ad una doppia conforme –, era possibile un'ulteriore impugnazione dinanzi ad un tribunale di terza istanza. Quest'ultimo si sarebbe pronunciato con una sentenza definitiva di merito (conoscendo la vicenda sia in fatto che in diritto).

Ma chi sono i soggetti chiamati all'amministrazione della giustizia civile? Il § 9 offre un'istantanea piuttosto chiara, ribadendo che tale compito spetterà a soggetti e organismi tra loro diversi: troviamo i governatori, i tribunali civili, i tribunali di commercio, e i tribunali d'appello; un apposito magistrato in prima istanza per la città di Roma (chiamato tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio); e poi ancora, il tribunale dell'A. C., la Rota Romana e il tribunale Supremo di Segnatura³⁷¹. Nessuno, senza l'espreso consenso prestatò nelle forme opportune, può essere portato dinanzi a giudici o tribunali diversi da quelli indicati come competenti dal Regolamento. Ogni disposizione e ogni privilegio in senso contrario sono considerati derogati.

Partendo dal gradino più basso, in ogni comune dello Stato pontificio che sia capoluogo di governo, trova spazio la figura giurisdicente del governatore. Secondo il disposto del § 14, le funzioni giudiziarie attribuite ai governatori vengono svolte dai giudici conciliatori³⁷² (se si tratta di capoluoghi di Legazione), e dagli assessori legali (se si tratta di un capoluogo di Delegazione). Questi ultimi, come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle pagine precedenti, erano stati introdotti con il *Motu* proprio del 5 luglio 1831. La competenza attribuita ai governatori riguarda le controversie di minor rilievo, come ad esempio quelle che non superano il valore di duecento scudi, con le limitazioni e le precisioni riportate dal § 15³⁷³. Nei luoghi dove non sono presenti i tribunali di commercio, i governatori giudicano anche le controversie sulle contrattazioni sorte in tempo di fiera o di mercato, avendo

³⁷¹ Ed inoltre, il § 10 precisa immediatamente che: «Ad eccezione delle Curie, Tribunali, e Congregazioni Ecclesiastiche, e dei Tribunali per le Cause del Fisco, che saranno regolati da speciali provvidenze, tutti gli altri Tribunali, e tutte le Magistrature, delle quali non si fa menzione in questo regolamento, sono abolite». *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p. 3.

³⁷² Su questo aspetto è importante segnalare una circolare della Segreteria di Stato dell'8 ottobre 1831, tre giorni dopo la pubblicazione dell'editto contenente i tre regolamenti sopra citati. In essa si faceva riferimento al nuovo regolamento organico dei tribunali civili e all'istituzione dei conciliatori. Il documento reca la seguente intestazione: *Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si accompagna la trasmissione del nuovo regolamento organico dei tribunali civili, e si aggiungono alcune istruzioni relativa alla giudicatura, che è restituita alle comunali magistrature in seguito alla soppressione del podestà, ed altre disposizioni riguardanti il personale dell'ordine giudiziario*. Il testo della circolare è contenuto in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp. 51-53.

³⁷³ «§. 15. I governatori conoscono e decidono, come giudici di prima istanza: I. Le cause che in capitale non oltrepassano il valore di duecento scudi, salvo il disposto nel §. 20 Num. II III IV in ordine ai Tribunali Civili, e nel §. 24 in ordine ai Tribunali di Commercio: II. Le cause di alimenti dovuti *officio judicis*, ovvero *jure actionis*: III. Le cause di mercedi dovute agli operaj giornalieri, ai domestici, ed altre persone di servizio: IV. Le cause di danni dati nei rispettivi territorj: V. Le cause di sommarissimo e momentaneo possessorio, avuto riguardo al solo e nudo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio». *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p. 4.

riguardo delle leggi e delle consuetudini mercantili. Le cause devono essere discusse e terminare in pubblica udienza (ad eccezione di quelle relative ai contratti stipulati nelle fiere e nei mercati, decise, come si usava dire, “sulla faccia dei luoghi”). Le sentenze devono essere motivate e devono recare la sottoscrizione del governatore (o dell’assessore) e del cancelliere (§ 17).

I titoli II e III si concentrano sui tribunali civili e di commercio, con un numero di disposizioni alquanto esiguo (cinque per i tribunali civili e cinque per quelli di commercio), rimarcando l’impalcatura ad ampio spettro del nuovo Regolamento. Quanto ai primi, viene stabilita la presenza di un tribunale in ogni capoluogo di Delegazione, con una differente composizione a seconda che si tratti di una Legazione o di una Delegazione. Nel primo caso l’organo giudicante si compone di un presidente e di un vice-presidente, oltre a quattro giudici. Essi si suddividono in due turni (o sezioni) di tre individui, compresi il presidente e il vice. In virtù di quanto ribadito dal § 19, una specifica misura viene prevista per la Legazione di Urbino e Pesaro: qui infatti il primo turno del tribunale civile risiederà a Pesaro, e il secondo turno ad Urbino. Nelle Delegazioni invece (e più precisamente nei capoluoghi di queste), i tribunali civili si compongono di un presidente e di due giudici. Si noti il differente criterio utilizzato nel 1831, più snello rispetto a quello adottato quindici anni prima con il *Motu proprio* di matrice consalviana. L’art. 30 del 1816 prevedeva sì la presenza di un tribunale civile di prima istanza in ogni Delegazione, ma con una composizione più o meno ampia a seconda della classe di riferimento. E così si spaziava da un massimo di cinque giudici e due aggiunti nei territori di prima classe, ad un minimo di tre giudici e un aggiunto in quelli di seconda e terza fascia³⁷⁴. Ora, il criterio delle fasce di appartenenza lascia il posto alla distinzione in Legazione o Delegazione.

Con riguardo alla competenza, tali organi collegiali si occupano in prima istanza di tutte le cause con valore maggiore a duecento scudi o comunque di valore indeterminato. Anche le controversie che riguardano gli interessi dei comuni, indipendentemente dalla loro quantificazione monetaria, rientrano nella competenza dei tribunali civili. Lo stesso dicasi per tutte le questioni riguardanti la cancellazione o la riduzione di vincoli ed ipoteche, le azioni ipotecarie, e di rendimento dei conti (§ 20). Tuttavia, la loro attività non si esplica soltanto in primo grado. Il § 21 infatti, riconosce loro il potere di decidere in secondo grado le controversie in materia commerciale, che il § 16, come abbiamo visto, attribuiva in prima

³⁷⁴ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de’ 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica esibito*, op. cit., p. 13.

istanza ai governatori e agli assessori³⁷⁵. Le sentenze devono essere pronunciate in pubblica udienza dal presidente o dal vice-presidente, contenendo al proprio interno le motivazioni e le sottoscrizioni di questi ultimi (alternativamente fra loro), degli altri giudici e del cancelliere (§ 22).

Leggermente diverse appaiono le disposizioni riguardanti i tribunali commerciali, distribuiti nelle maggiori città marittime e commerciali, oltre che nella capitale. Si compongono di un presidente giureconsulto e di due giudici commercianti, i quali si occupano in prima istanza di tutte le cause di natura mercantile di qualunque somma, seguendo sempre le disposizioni contenute nel Regolamento di Commercio del 1° giugno 1821. Nelle province o Delegazioni dove i tribunali di commercio non sono presenti, tali incombenze sono assolte dai loro “omologhi” civili, sempre nell’osservanza delle leggi e degli ordinamenti in materia (§ 25). Le controversie per questioni di contrattazione nate nelle fiere o nei mercati, vengono risolte nello stesso luogo in cui sono sorte, grazie all’invio di un giudice commerciante, delegato per tale compito dal presidente del tribunale³⁷⁶.

Prima di esaminare i diversi organi giudiziari presenti nella capitale, il titolo IV del Regolamento dedica alcune disposizioni ai tribunali di appello. Il § 28 annovera come tali quello presente nella città di Bologna, e quello presente nella città di Macerata. Il primo estende la propria giurisdizione sulle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì; il secondo sulla Legazione di Urbino e Pesaro, e sulle Delegazioni di Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli e Camerino (§ 29)³⁷⁷. I tribunali di appello decidono in secondo grado tutte le controversie che sono state giudicate in prima istanza dai tribunali civili. Inoltre, la loro competenza si estende anche su quelle cause che sono state giudicate con sentenze difformi: in primo grado dai governatori, conciliatori o assessori, e successivamente dai tribunali civili. In questo caso l’organo di appellazione rende un terzo ed ultimo grado di giudizio (§ 31). Non mancano poi le implicazioni sul versante commerciale:

«Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le Cause di qualunque somma giudicate in prima Istanza dai Tribunali di Commercio delle Quattro Provincie o Legazioni. Le Cause giudicate in prima istanza dai Tribunali di Commercio residenti nelle Provincie soggette al Tribunale di Appello di Macerata, saranno conosciute e

³⁷⁵ *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l’amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p. 5.

³⁷⁶ *Ivi*, p. 6.

³⁷⁷ *Ivi*, p. 7.

decise in secondo grado dal *Tribunale di Ancona* istituito col Chirografo della San. Mem. di Pio VIII. in data del 26 Febbrajo 1830»³⁷⁸.

Venendo infine alla città di Roma, il Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile annovera le seguenti magistrature: il tribunale del Senatore di Roma, il tribunale dell'*Auditor Camerae*, quello della Rota Romana e il tribunale Supremo di Segnatura. Partendo dall'inizio, giova precisare che le prime due magistrature esercitano cumulativamente una giurisdizione di prima istanza, secondo le precisazioni che andiamo ad illustrare.

Il tribunale del Senatore di Roma, definito anche di Campidoglio (titolo V, dal § 33 al § 38), esercita la propria giurisdizione nella sola capitale, per le controversie laiche sorte tra meri laici, o contro meri laici che siano abitanti e cittadini romani. È composto dal Senatore di Roma (il quale svolge le funzioni di capo e di presidente), da due giudici togati che prendono il nome di collaterali, e da un altro togato definito uditore del Senatore. Essi possono conoscere e giudicare tutte le cause dal valore non superiore a cinquecento scudi, oltre quelle rientranti nella competenza dei governatori (secondo le disposizioni contenute, come abbiamo visto, nel § 15 dal punto II al punto V). Presso tale magistratura trova spazio anche un'altra figura, chiamata *Giudice de' Marcenarj*. Costui giudica – sempre in prima istanza – tutte le cause di Roma e dell'Agro Romano non maggiori di cinquecento scudi, riguardanti: le mercedi campestri (e dunque le paghe, le retribuzioni per le prestazioni svolte), e le caparre o gli anticipi dati per lavori di campagna, sia tra agricoltori e caporali, sia tra i caporali e i loro subalterni o operai. Tornando alle figure prima menzionate, i due giudici collaterali e l'uditore del Senatore, formano insieme un tribunale collegiale di prima istanza, chiamato a conoscere e giudicare tutte le cause maggiori di cinquecento scudi, così come quelle rientranti nella competenza dei tribunali delle province (secondo quanto stabilito dal § 20, dal punto II al punto IV). Per ciò che riguarda le sentenze, il Regolamento si limita a ribadire le forme riportate nei §§ 17 e 22, relativi alle pronunce dei governatori e dei tribunali civili³⁷⁹.

Ben più articolata appare la composizione del tribunale dell'*Auditor Camerae*, formato da: un prelado Uditore della Camera (che svolge il ruolo di capo e presidente), due togati con il titolo di assessori, ulteriori tre con il titolo di consiglieri, e tre prelati

³⁷⁸ *Ibidem*.

³⁷⁹ *Ivi*, p. 8.

luogotenenti. La lettura dei §§ 40 e seguenti aiutano a comprendere la sua articolazione e i suoi meccanismi di funzionamento, probabilmente meglio di qualsiasi altra spiegazione:

«§. 40. Ciascuno degli Assessori conosce e giudica in prima istanza

I. Tutte le cause di Roma e sua Comarca non maggiori di cinquecento scudi Romani, e non minori di scudi duecento, a riserva di quelle, che appartengono ai Tribunali Civili od ai Tribunali di Commercio, qualunque ne sia il valore, a forma *del* §. 20 *Num. II. III. IV., e del* § 24.

II. Tutte le Cause della Città di Roma, che nelle Provincie sono di competenza dei Governatori, a forma del §. 15.

§. 41. I tre Prelati Luogotenenti, ed i tre togati Consiglieri riuniti insieme, formano un Tribunale Collegiale col nome di *Congregazione Civile dell'A. C.*

§. 42. La *Congregazione Civile* sarà composta dei soli tre Prelati Luogotenenti, per conoscere e giudicare le Cause Ecclesiastiche, a forma *del contemporaneo Regolamento.*

Per le altre Cause sarà divisa in due turni: il *primo* sarà formato da due Prelati Luogotenenti, e da un togato Consigliere: il *secondo* da un Prelato Luogotenente, e da due Consiglieri togati. I due Prelati Luogotenenti più anziani per ragione d'ufficio prenderanno il titolo di *Vice-Presidenti.*

§. 43. Ciascuno dei suddetti turni conosce e giudica in prima istanza

I. Tutte le Cause giudicate in prima Istanza dai Governatori della Comarca, da ciascuno dei Giudici Capitolini, dal Giudice de' Marcenarij, e dagli Assessori.

II. Tutte le Cause non maggiori di cinquecento scudi Romani decise in prima istanza dai Tribunali Civili e di Commercio di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento, e dal Tribunale di Commercio di Roma.

§. 45. Finalmente conosce e giudica in terza ed ultima istanza

I. Le Cause decise con Sentenze difformi, in primo grado dai Governatori della Comarca, dai Giudici Capitolini, e dagli Assessori, ed in secondo grado dall'altro dei due turni.

II. Le Cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai Governatori ad Assessori delle Provincie o Delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento; ed in secondo grado dai Tribunali Civili residenti nelle stesse Provincie.

III. Le Cause non maggiori di cinquecento scudi decise con Sentenze difformi, in primo grado dai Tribunali Civili e di Commercio designati nel Num. II. del §. Precedente, e dall'altro turno in secondo grado.

§. 46. È applicabile agli Assessori dell'A. C. il §. 17 del presente Regolamento intorno alle Sentenze dei Governatori; ed alla Congregazione Civile il §. 22 intorno alle Sentenze dei Tribunali Civili»³⁸⁰.

Anche in questo caso dunque, permane per il tribunale dell'*Auditor Camerae* una competenza tanto in primo grado, quanto in appellazione, senza dimenticare la possibilità di un terzo giudizio sulle controversie decise con sentenze difformi. Questo principio del doppio grado era stato già impiegato nel *Motu* proprio del 1816, che riservava proprio al tribunale dell'A. C. un consistente numero di articoli, al fine di disciplinarne competenze e composizioni. Dopo quindici anni, il Regolamento organico per la giustizia civile conserva

³⁸⁰ *Ivi*, pp. 9-10.

per tale magistratura alcuni principi dell'intervento consalviano, mentre altri vengono a cambiare (soprattutto se si guarda alla composizione complessiva e alle competenze)³⁸¹.

I titoli VII e VIII disciplinano le ultime due magistrature prese in considerazione, vale a dire la Rota Romana e il tribunale Supremo di Segnatura. Il primo viene immediatamente presentato come un tribunale di appellazione, giudicante in secondo grado tutte le cause (superiori a cinquecento scudi romani o di valore indeterminato) decise precedentemente dal tribunale del Senatore di Roma, dalla Congregazione Civile dell'A.C., dal tribunale di Commercio di Roma, e dai tribunali Civili e di Commercio delle Delegazioni indicate al § 44 Num. II (e dunque Perugia, Spoleto, Rieti, Viterbo, Orvieto, Civitavecchia, Frosinone, Benevento e il tribunale di Commercio di Roma). Giudica inoltre come organo di terza ed ultima istanza, nei casi espressamente stabiliti dal § 48³⁸².

Nel disbrigo della sua attività giudicante, la Rota distingue tra quelle che vengono qualificate come cause maggiori (superiori per valore a cinquecento scudi, o addirittura

³⁸¹ Nel capitolo primo del presente lavoro, al paragrafo 1.4.2, erano state messe in luce alcune caratteristiche del tribunale dell'*Auditor Camerae*, secondo le prescrizioni contenute all'interno del titolo II del *Motu-proprio* del 1816. Può essere di aiuto riportarne alcune, al fine di consentire un rapido confronto con i nuovi tratti delineati dall'intervento del 1831: «39. Il Tribunale dell'A. C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma), sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso. 40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà essere anche un togato col titolo di A. C. Met, come è stato altra volta. 41. Ogni dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente: 1° Nelle cause di un valore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza: 2° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza: 3° Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300 giudicate in prima istanza da uno de' suoi Colleghi. 42. Il Tribunale dell'A. C. giudicherà collegialmente: 1° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato: 2° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti: 3° In terza istanza, nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione: 4° Parimenti in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore di scudi 300. 43. Quando il Tribunale dell'A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall'A.C. Met. 44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle sue sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A. C. Met., e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo. [...]». *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito*, op. cit., pp. 14-15.

³⁸² Per una migliore comprensione, risulta agevole leggere insieme il § 47 e il § 48: «47. Il Tribunale della *Rota Romana* conosce e giudica in secondo grado di Giurisdizione tutte le Cause maggiori di cinquecento scusi Romani o di valore indeterminato, decise in prima istanza dal Tribunale di Campidoglio, dalla Congregazione Civile dell'A.C., dal Tribunale di Commercio di Roma, e dai Tribunali Civili e di Commercio delle Delegazioni comprese nel §. 44. Num. II. § 48. Conosce e giudica in terza ed ultima istanza I. Le stesse Cause che da un turno o sezione sonosi giudicate in secondo, a forma del §. Precedente, con Sentenze difformi da quelle di prima istanza. II. Le Cause giudicate con Sentenze difformi, in prima istanza dai Tribunali Civili, ed in secondo grado dai tribunali di Appello». *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p.10.

indeterminato) e cause minori (qualora il loro valore sia inferiore a cinquecento scudi). Tale differenza comporta delle conseguenze anche sulla dinamica del giudizio. Quelle maggiori vengono decise da cinque uditori (prelati), tra i quali figura anche il giudice Ponente (che noi siamo soliti definire giudice relatore), chiamato ad esprimere il proprio voto. Per le controversie minori rimane competente un egual numero di giudici, che però decide utilizzando un semplice memoriale e senza l'obbligo di pubblicare le motivazioni, con le ulteriori precisazioni riportate dal § 51. Il tribunale della Rota si pronuncia inoltre sulle cause riguardanti la valenza dei rescritti o chirografi pontifici, e sulle cause di "restituzione in intero" di tutti i giudici e tribunali dello Stato.

Terminiamo questo *excursus* sul versante civilistico prendendo in considerazione il tribunale Supremo di Segnatura. Un organismo giudicante posto al vertice della piramide giudiziaria³⁸³. Al suo interno troviamo un cardinale Prefetto, sette prelati votanti, un prelado Uditore del Tribunale e un ulteriore togato Uditore di Prefettura. Oltre a queste figure, trovano spazio diversi prelati Referendari: nella sostanza sono coloro che riferiscono circa le petizioni e le istanze dei ricorrenti, dando inoltre in ogni causa un voto meramente consultivo (§ 58). Il tribunale Supremo della Segnatura, giudica in nome e per conto del sommo pontefice, con una competenza che ricomprende le ipotesi previste dal § 60:

- «I. Le dimande di circoscrizione o annullamento degli atti giudiziari, decreti, o sentenze.
- II. Le questioni di competenza fra Tribunali.
- III. Le questioni sulla unione di Cause, e sulla avocazione.
- IV. Le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero»³⁸⁴.

Anche di fronte a tale magistratura si attua una distinzione tra cause maggiori e cause minori, con le prime che si differenziano per un valore superiore a duecento scudi, o comunque indeterminato. Le controversie che rientrano nel primo gruppo vengono decise dall'intero tribunale, mentre quelle inferiori a duecento scudi vengono risolte con decreto del prelado

³⁸³ Sul punto, si consenta un rinvio alla panoramica contenuta in: C. RATTI, *Delle giurisdizioni ne' diversi Stati italiani dalla fine del secolo XVIII alla pubblicazione de' codici pel Regno d'Italia. Ricerche storiche del commend. Cosimo Ratti primo presidente della Corte d'Appello di Ancona*, Tipografia Cenniniana, Firenze, 1886, pp. 130-132.

³⁸⁴ Con l'aggiunta di ulteriori chiarimenti: «§. 61. Non è luogo all'annullamento, o circoscrizione, che nel solo caso, in cui si verifichi uno dei tre difetti sostanziali nell'ordine dei giudizi; di Citazione, di Giurisdizione, di Mandato. § 62. Il Tribunale Supremo ammette o rigetta puramente e semplicemente la querela di nullità: non può rimetterne la cognizione agli altri Giudici o Tribunali di prima istanza, o di appello. §. 63. Non è luogo al nuovo appello in grado di restituzione in intero: I. Se il valore della Causa non oltrepassa i cinquanta scudi Romani: II. Se non si prova una ingiustizia manifesta. Tale ingiustizia dee risultare; o dall'essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi, o dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, che dimostrino fatti nuovi, e decisivi, o dal non essersi nelle Sentenze avuta ragione di qualche Legge, o dall'essersi espressamente contravenuto ad una Legge in vigore». *Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., pp.12-13.

Uditore, e riviste con ulteriore decreto – in nome del cardinale Prefetto – dall’uditore della Prefettura. Nel caso in cui dovessero esserci delle difformità tra i due provvedimenti e la causa superi il valore di scudi cinquanta, i decreti verranno rivisti dall’intero tribunale, dopo che le parti avranno presentato delle semplici memorie (§ 65).

Per ciò che concerne le motivazioni, il § 66 stabilisce che il tribunale debba pubblicare i motivi dei suoi rescritti quando si pronuncia sulle cause maggiori (motivi che in questo caso prendono il nome di “decisioni”). Nelle controversie minori invece, i decreti del prelado Uditore e dell’uditore della Prefettura possono essere motivati anche in maniera succinta. Il tribunale della Suprema Segnatura continua dunque a mantenere molte delle peculiarità già delineate nell’intervento consalviano di quindici anni prima: la principale prerogativa era e rimane quella di poter annullare gli atti giudiziari, i decreti e le sentenze emessi dagli altri organi giudicanti, qualora vengano riscontrati difetti in merito alla citazione, alla giurisdizione o al mandato. Lo stesso dicasi per la facoltà di dirimere controversie sulla competenza, nonché per la sua composizione squisitamente ecclesiastica.

Ad accompagnare l’editto contenente il Regolamento organico per l’amministrazione della giustizia civile, sarebbe arrivato, il 31 ottobre 1831, anche un Regolamento di procedura sui giudizi civili³⁸⁵. Un corpo normativo disciplinante il *modus operandi* degli organi giudiziari e che richiamava in vigore, seppur con alcune modifiche, il Codice di procedura civile promulgato durante il pontificato di Pio VII (22 novembre 1817)³⁸⁶. Alcuni giorni più tardi, in una notificazione del 5 novembre del card. Tommaso Bernetti, lo stesso Segretario di Stato richiamava l’attenzione proprio sul Regolamento di procedura, fornendo alcune spiegazioni intorno alla nuova emanazione, e non solo:

«NOTIFICAZIONE
TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI
Diacono di S. Cesareo,
della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI.
Segretario di Stato

Con l’editto del 5 ottobre scorso la Santità di Nostro Signore sulle tracce del sistema adottato dalla sa. me. di Pio VII. preordinò le basi dell’amministrazione della giustizia civile.

Si è degnata ora di approvare il regolamento analogo di procedura, perché sia di norma in tutt’i giudizi civili dal giorno 21 del corrente mese, epoca stabilita alla riapertura dell’udienze de’ giudici e tribunali di Roma e dello Stato.

³⁸⁵ *Regolamento di procedura nei giudizi civili*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp. 54-153.

³⁸⁶ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de’ 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno e mese suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817.

Questo regolamento renderà più semplici e più spedite le forme dei giudizi civili già prescritte dal codice, che lo stesso Sommo Pontefice Pio VII. pubblicò col suo motu-proprio del 22 novembre 1817 e che viene riattivato, sintantochè sarà condotta a fine e sanzionata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie.

Nel medesimo tempo ha voluto Sua Santità migliorare il sistema organico e le forme della giustizia punitiva. Ha quindi approvato un altro regolamento da porsi in osservanza il primo giorno del futuro anno 1832 che contiene l'organizzazione delle magistrature criminali, ed il modo di procedere nelle cause dei delitti e delle contravvenzioni.

Il sistema organico attribuisce l'esercizio della giurisdizione criminale a quegli stessi magistrati che decidono le cause civili [...].

L'altra parte di questo regolamento determina la procedura, e questa faciliterà il disbrigo dei processi dando norme sicure agli atti dei giudici e dei tribunali.

I due regolamenti, l'uno in data del 31 ottobre scorso, l'altro in data di questo giorno sono depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura, ed in tutte le cancellerie degli altri giudici e tribunali; e saranno eseguiti nell'epoche fissate, come se fossero stati affissi pubblicati ed intimati ad ognuno personalmente.

Sua Santità ci ha ingiunto di manifestare ai tribunali, giudici, ed ufficiali di giustizia, ch'essendo eglino i soli mezzi per cui le buone leggi coll'applicazione imparziale, sollecita, e giusta possono produrre buoni effetti, spera che sarà per lodare la saviezza ed assiduità loro nell'esercizio di un potere così delicato, ed interessante.

Data dalla Segreteria di Stato li 5 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI»³⁸⁷.

Una sistemazione notevolmente più ampia, si sarebbe poi avuta nel 1834, con il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili³⁸⁸. Quest'ultimo, richiamando con alcune modifiche tanto il Codice del 1817, quanto il Regolamento del 31 ottobre 1831, raccoglieva al proprio interno – in un unico testo – tre ampie sezioni: la legislazione civile, l'ordinamento giudiziario, e le norme di procedura (per un totale di 1806 articoli). Eppure, la notificazione del 5 novembre è particolarmente significativa, perché ci permette di

³⁸⁷ SPIEGAZIONI intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizi civili, e criminali, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp. 312-314.

³⁸⁸ Ciò sarebbe avvenuto con un nuovo *Motu proprio*, promulgato da Gregorio XVI il 10 novembre 1834. Nel preambolo del testo si richiamava ancora una volta la normativa del 1817, rimarcando gli sforzi e i tempi che erano stati necessari per una nuova normativa sulla procedura dei giudizi civili: «[...] Non ci erano ignote le molteplici istanze, perchè agli usi ed ai costumi generali si conformasse il modo di amministrare la giustizia; perchè si togliesse la necessità di ricorrere ai tribunali di Roma dai punti estremi dello Stato; perchè le cause si discutessero da più giudici collegialmente, e nella lingua materna; perchè le sentenze contenessero le ragioni di giudicare. Quindi coi nostri Regolamenti del 5 e del 31 ottobre 1831 facemmo paghi i voti comuni. Riordinando tutto il sistema dei civili giudizi, e dichiarando inoltre che, sulle basi del codice di procedura della sa. me. di Pio VII, si farebbe una nuova compilazione delle leggi giudiziarie, tolte le inutili ed aggiuntevi quelle che potessero rendere più spedito il corso degli affari. Quest'opera, abbenchè incominciata con la maggiore sollecitudine, non poteva compiersi nel breve giro di pochi mesi, siccome Noi avremmo voluto. Bisognava richiamare ad esame tutte le disposizioni di quel codice, per conoscere quali fossero meritevoli di riforma, quali di cambiamento, e quali infine dovessero essere rischiarate e ridotte a tale precisione, che venisse tolta, per quanto il permette la natura delle umane cose, ogni causa di dubitare sulla vera intelligenza ed applicazione della legge [...]». *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834 esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apolloni Segretario e Cancelliere della R. C. A.*, dalla Tipografia Camerale, Roma, MDCCCXXXIV, pp. 1-2.

introdurre la grande novità – sul versante della giustizia – del pontificato di Gregorio XVI, vale a dire i “Regolamenti penali”. Con tale espressione facciamo riferimento sia al “Regolamento organico e di procedura criminale”, promulgato il 5 novembre 1831 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1832³⁸⁹; sia al “Regolamento sui delitti e sulle pene”, datato 20 settembre 1832 ed in vigore il 1° novembre dello stesso anno³⁹⁰. Gli ampi interventi nel settore della giustizia penale rappresentano probabilmente la materia che più ha interessato gli storici e gli studiosi del periodo gregoriano. Del resto già al tempo di sua santità Pio VII era stata auspicata l’elaborazione di ulteriori codici, capaci di dare una maggiore omogeneità all’ordinamento pontificio, come ricordava l’art. 75 del *Motu proprio* del 1816³⁹¹. Un intento che nell’immediato si era poi rivelato infruttuoso, eccezion fatta per la procedura civile e la materia commerciale, nonostante gli ulteriori pontificati di Leone XII e Pio VIII.

Al fine di fornire un quadro d’insieme, può essere utile richiamare alcune caratteristiche relative al sistema penale pontificio. In primo luogo va menzionata la distinzione tra delitti minori e delitti maggiori. I primi sono puniti con le sole pene pecuniarie, o con pene afflittive che non superano comunque un anno d’opera; gli altri vengono invece considerati delitti maggiori. Per i giudizi di natura penale, vengono previsti ordinariamente due livelli di giurisdizione, ma con una limitazione importante. Quanto appena detto infatti, vale soltanto per i delitti minori e per quelli che comportano la pena capitale; negli altri casi, invece, si prevede un solo grado di giudizio³⁹².

³⁸⁹ *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp.154-304.

³⁹⁰ *Regolamento sui delitti e sulle pene*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp. 511-579.

³⁹¹ «75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizi Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali so dovrà procedere in ciascuno di essi. Una Commissione di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un’altra composta dello stesso numero d’Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggiore possibile celerità, sarà sottoposto all’esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno». *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de’ 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica esibito*, op. cit., pp. 22-23.

³⁹² Con le precisazioni riportante negli artt. dal 15 al 19 del Regolamento organico e di procedura criminale, in merito al rimedio della revisione: «15. Contro le sentenze inappellabili sia per indole della causa, sia perchè proferite in secondo grado, compete il rimedio della revisione. 16. Il rimedio della revisione consiste nella

Nell'idea di uno snellimento e di una semplificazione della macchina della giustizia, sia il Regolamento organico e di procedura criminale, sia la notificazione contenente le ulteriori precisazioni del 5 novembre, ribadiscono un aspetto importante. Sul versante penale infatti, viene confermata la competenza delle stesse magistrature indicate sul piano civile (almeno nelle province), che abbiamo avuto modo di richiamare nelle pagine precedenti. I governatori e gli assessori presenti nei capoluoghi di Delegazione, così come i giudicanti che ne fanno le veci nei capoluoghi delle Legazioni, decidono in primo grado le controversie riguardanti i delitti minori (art. 27). I tribunali presenti nei capoluoghi invece, mantengono una competenza riguardante i delitti maggiori. Per tale ragione pronunciano in primo grado le sentenze che comportano la condanna alla pena capitale, ed in unico grado le altre (in maniera cioè inappellabile). Hanno inoltre una competenza in secondo grado sulle sentenze pronunciate dai governatori, dagli assessori o dai giudicanti (art. 29). Quest'ultima norma contiene un esplicito richiamo all'art. 15: ciò significa che i tribunali non solo giudicano in secondo grado quelle pronunce che condannano al massimo ad un anno di opera, ma fungono anche da organi di revisione. Per ciò che concerne i tribunali di appello, questi sono chiamati a conoscere in secondo grado le controversie risolte dai tribunali presenti nei capoluoghi, quando questi ultimi si sono pronunciati con una condanna alla pena capitale (art. 31). Anche in questo caso però, sono previste delle ipotesi tassative in cui agiscono come organi di revisione³⁹³.

facoltà d'implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza sia per violate forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere. 17. La revisione interposta nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, produce effetto sospensivo. 18. Avrà luogo il ricorso ai tribunali di revisione anche in pendenza del giudizio: 1.° nelle questioni di competenza fra giudici e tribunali criminali, ovvero fra giudici o tribunali criminali, e giudici o tribunali civili; 2.° nelle istanze di remissione da un giudice o tribunale all'altro, sia civile, sia criminale, ovvero di sospensione della causa criminale sino all'esito del giudizio civile, e viceversa. 19. Se le questioni o dimande enunciate nell'articolo precedente riguardano giudici, o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal Cardinale Prefetto della Segnatura col voto dei Prelati decano, e sotto-decano del supremo tribunale». *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., pp. 157-158.

³⁹³ «31. I tribunali di appello conosceranno, e decideranno in secondo grado di giurisdizione le cause giudicate dai tribunali de'capo-luoghi con sentenze che condannano alla pena capitale. 32. Conosceranno pure e giudicheranno, come tribunali di revisione: 1.° Le questioni di competenza fra due o più governatori, assessori o giudicanti dipendenti da diversi tribunali di provincia. 2.° Le quistioni di competenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale di appello. 3.° Le quistioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali: le dimande di remissione dal criminale al civile, e viceversa: quelle di sospensione del giudizio civile o criminale, fino all'esito dell'uno o dell'altro, qualora i giudici o tribunali civili, o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello. 4.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia, a termini dell'art. 16». *Ivi*, pp. 160-161.

Il titolo II, “Dei giudici, e tribunali criminali in Roma, e sua Comarca”, detta poi disposizioni specifiche per gli organi giudiziari operanti nella capitale e nelle aree ad essa soggette. A tal proposito vale la pena richiamare il ruolo attribuito al tribunale della Sacra Consulta, richiamato dagli artt. 42 e ss. del Regolamento organico e di procedura. Esso si compone, per ciò che riguarda il ramo penale di: un cardinale Prefetto, diversi prelati Ponenti, e un ulteriore prelati Segretario. Svolge la sua attività dividendosi in due turni; uno presieduto dal prelati Ponente più anziano (in ragione di nomina), con il titolo di Decano, mentre l’altro è presieduto dal prelati Segretario. Tra le sue principali attribuzioni vi è quella di tribunale di appello per tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma (compreso quello del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici), e da quelli delle province o Delegazioni di Perugia, Rieti, Viterbo, Orvieto, Civitavecchia, Frosinone e Benevento, per quelle sentenze che condannano alla pena capitale³⁹⁴. È inoltre competente per i delitti disciplinati dal titolo X (artt. 555 e ss.), vale a dire per i casi di lesa maestà, cospirazione, sedizione, ed attentato alla pubblica sicurezza (dove si procede per via spedita e sommaria), nonché per le ipotesi di revisione stabilite dall’art. 44³⁹⁵

Tuttavia è doveroso ricordare un altro principio di portata generale. Alla disposizione contenuta all’interno dell’art. 20, in virtù della quale si stabilisce che le cause criminali vengano giudicate dagli stessi giudici e tribunali competenti per le cause civili, bisogna aggiungere il disposto contenuto nella norma successiva. Ed infatti, l’art. 21 ribadisce che: «I giudici di tutt’i tribunali di Roma, e dello Stato, allorchè dovranno conoscere, e giudicare le cause dei delitti, e delle contravvenzioni siederanno sempre in numero pari, non minore di quattro [...]»³⁹⁶. Ciò significa che nei tribunali composti da una sola sezione (o turno) di tre giudici, si aggiungerà un ulteriore giudice supplente, così da rispettare sia la parità che il numero minimo³⁹⁷. Tale soluzione veniva ribadita anche nella notificazione del 5 novembre

³⁹⁴ *Ivi*, pp. 165-166.

³⁹⁵ «44. Dovrà inoltre conoscere e giudicare come tribunale di revisione: Le quistioni di competenza, di remissione, o di sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma, e delle province o Delegazioni enunciate nell’articolo precedente, salvo il disposto dell’art. 19 in ordine ai giudici, o tribunali ecclesiastici». *Ibidem*.

³⁹⁶ *Ivi*, p. 158.

³⁹⁷ Un’apposita disciplina per i giudici supplenti era presente già nell’editto del 5 ottobre 1831, contenente il Regolamento organico per l’amministrazione della giustizia civile, il Regolamento per le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica, ed il Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche. Nello specifico si deve guardare al titolo IX del Regolamento organico per l’amministrazione della giustizia civile, denominato “Dei Giudici Supplenti”: «§. 67. Presso ciascun Governatore o Assessore vi sarà un Giudice supplente per l’esercizio delle Funzioni giudiziarie. §. 68. Vi saranno due Supplenti presso ogni Tribunale Civile di un solo turno: quattro presso i Tribunali di due turni, e presso i Tribunali di appello. §. 69. Ogni Tribunale di Commercio avrà un Supplente Giureconsulto, e due Supplenti Commercianti. [...]». *Editto Tommaso della*

1831, precisando che in caso di parità di voto trovasse applicazione la soluzione più favorevole all'imputato (*favor rei*).

A ciò si aggiunga che (art. 22) – limitatamente ai delitti maggiori – la discussione della causa, così come l'esame e la ripetizione delle dichiarazioni dei testimoni, devono avvenire alla presenza del reo, dinanzi a tutto il tribunale riunito collegialmente per la decisione (ma senza l'intervento di persone estranee). Sul versante della giustizia ecclesiastica invece, poche sono le innovazioni, come ribadito negli artt. 24 e 25:

«24. A riserva dei tribunali della sacra Inquisizione, della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, de'sacri palazzi Apostolici, e del foro militare, tutte le altre giurisdizioni, o magistrature delle quali non si fa menzione nel presente regolamento sono cessate.

25. Nulla è innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma. Questi tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al foro ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel motu-proprio della sa. me di Leone XII in data 21 dicembre 1827 art. 105»³⁹⁸.

I due ampi corpi normativi – susseguitisi nello spazio di neanche un anno – contribuirono a dare una grande organicità alla legislazione penale dello Stato pontificio, ponendosi come gli interventi in materia più significativi della prima metà del secolo³⁹⁹. L'utilizzo dell'espressione "Regolamenti", allontana forse dalla mente il termine "codice", soprattutto se si rivolge il pensiero alla grande sistemazione del 1804. Tuttavia, ci troviamo dinanzi a due fonti normative che vengono ora a porsi al vertice del campo penale e che portano sicuramente un grande riordino nella sua impostazione generale. Viene ribadita tra l'altro la non eterointegrabilità delle nuove disposizioni, altra caratteristica sicuramente importante in tal senso. Lo leggiamo nella parte introduttiva del Regolamento del 1832: «[...] Derogando pertanto il Santo Padre ad ogni legge o consuetudine osservata sui delitti e sulle pene, ordina

S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, op. cit., p. 14.

³⁹⁸ *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, pp. 158-159. Il *Motu proprio* del 21 dicembre 1827, con cui Papa Leone XII aveva apportato ulteriori modifiche riguardanti l'assetto amministrativo dello Stato, ribadiva all'art. 105: «I tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma, proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sopra le persone soggette al foro ecclesiastico, e per i delitti di propria competenza, tolta qualunque cumulativa, che potessero avere esercitato in passato, tanto in prima istanza, quanto in appello per qualsivoglia titolo, e privilegio». *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII*, vol. XVII, *continens pontificates Leonis XII annum quartum ad sextum*, Romae, 1855, p. 125.

³⁹⁹ Cfr. N. CONTIGIANI, «Leggi, ordinanze, regolamenti e circolari di interesse generale». *L'ambiguità delle fonti di diritto nello Stato pontificio restaurato a partire dall'ordinamento penalistico*, in F. COLAO ET ALII (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane: le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, EUM, Macerata, 2011, pp. 405-438.

la piena esecuzione delle presenti sanzioni, come se fossero state ad ognuno personalmente intimate»⁴⁰⁰.

Aspetto poi ribadito anche più avanti dall'art. 367, collocato nelle disposizioni transitorie: «Il presente regolamento sarà attivato col di primo novembre del corrente anno, e da quell'epoca cessano d'aver forza di legge i bandi generali, ed altre disposizioni vigenti sui delitti e sulle pene nel medesimo regolamento contemplate»⁴⁰¹. In questo senso più “morbido” apparirà il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili del 1834, richiamato nelle pagine precedenti: «§. 1. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni Apostoliche, continueranno ad essere la norma dei giudizi civili in tuttociò che non viene altrimenti disposto in questo Regolamento. [...]»⁴⁰². Qui si nota maggiormente il perdurare di una frizione tra la volontà di un corpo normativo organico e completo da un lato, e il persistere delle resistenze e dei particolarismi dall'altro.

Gli interventi sin qui menzionati, lasciano però inalterata una “naturale” peculiarità, quasi scontata: la distinzione tra laici ed ecclesiastici, tanto nelle norme di carattere sostanziale quanto in quelle di procedura. Ed infatti, l'art. 7 del Regolamento sui delitti e sulle pene sottolinea come per i tribunali ecclesiastici e per i delitti di loro competenza (sia *ratione materiae* che *ratione personae*), rimangono in vigore le leggi canoniche. Allo stesso modo, il Regolamento organico e di procedura criminale ribadisce non pochi privilegi. Basta guardare alle disposizioni contenute nel libro VIII, titolo II del Regolamento (Delle immunità ecclesiastiche), per avere un quadro più chiaro. Ad esempio, per poter procedere all'interrogatorio di un chierico o di un ecclesiastico, il giudice laico deve preventivamente informare l'Ordinario, al fine di ottenere un'autorizzazione scritta (art. 611). In questo senso, ancor più pregnante appare il contenuto dell'articolo precedente:

⁴⁰⁰ *Regolamento sui delitti e sulle pene*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., p. 511.

⁴⁰¹ *Ivi*, pp. 578-579. Una leggera apertura sembra però rimanere nell'art. 6 del Regolamento: «Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni». *Ivi*, p. 512.

⁴⁰² Ed ancora: «§. 2. Continueranno pure ad essere osservati gli statuti locali, in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali. §. 3. Nondimeno è permesso ai consigli comunitativi legalmente convocati di prendere ad esame le disposizioni statutarie rimaste in osservanza, a forma del §. precedente e di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno più utili agl'interessi locali. §. 4. Le modificazioni proposte dai consigli non avranno forza di legge se non saranno approvate con ispeciale motu-proprio Sovrano sopra rapporto del Preside della provincia, contenente i pareri della congregazione governativa e del tribunale civile». *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834*, op. cit., pp. 9-10.

«610. Se un testimonio o inquisito nomina nel decorso dell'esame persona ecclesiastica in aspetto di colpevole o complice del delitto, il processante esaurisce l'esame senza bisogno di protesta di astenersi dal procedere contro chi non è soggetto alla sua giurisdizione, e terminato l'esame ne fa rapporto al Capo del tribunale da cui dipende il giudizio, ed esso ne rende inteso il tribunale ecclesiastico. Altrettanto si pratica quando il tribunale laico venga in cognizione di qualche delitto commesso da un ecclesiastico, comunicandogli le indicazioni»⁴⁰³.

Una norma non di poco conto, considerando che dovrà poi trovare applicazione quanto disposto dall'art. 72 del Regolamento organico, e cioè il trasferimento del giudizio dinanzi al tribunale ecclesiastico competente: «Se l'inquisizione comprende chierici ed ecclesiastici, e laici, il tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica trae a se l'intera inquisizione in qualunque stato ella sia, ed il tribunale laico cede coll'inquisito gli atti per istruzione del tribunale procedente»⁴⁰⁴.

Non si può non sottolineare come da un punto di vista generale, la fisionomia del processo delineata dal Regolamento organico e di procedura criminale mostri i suoi caratteri prevalentemente inquisitori, dove l'obiettivo della ricerca della verità lascia un margine di azione molto ampio sia all'attività preventiva svolta dalla polizia che a quella svolta dal giudice inquirente. E questo nonostante i principi di portata generale ribaditi dagli artt. 109-110 del libro II titolo primo (Dei processi in generale)⁴⁰⁵. Si guardi ad esempio ad alcune delle disposizioni riguardanti l'arresto preventivo. Se da un lato l'art. 327 vieta la possibilità di arresto senza un ordine o un mandato scritto del capo del tribunale, del processante o del governatore (eccezion fatta per il caso della flagranza di delitto), le norme successive sembrano allargare enormemente il raggio d'azione. Ed infatti già l'articolo seguente stabilisce la possibilità – per coloro che sono incaricati del mantenimento della pubblica tranquillità – di ricorrere all'arresto nel caso dell'incontro fortuito di un individuo considerato sospetto, qualora vi sia un “fondato argomento”, ma senza ulteriori specificazioni: «[...] fermarlo, interrogarlo, e ricercarlo indosso, e qualora ne risulti fondato

⁴⁰³ *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., p. 279.

⁴⁰⁴ *Ivi*, p. 173. Numerose considerazioni sul punto sono contenute anche in: G. MINNUCCI, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Cedam, Padova, 2000, pp. 29-41.

⁴⁰⁵ «109. Il processo in iscritto contiene il complesso e la serie degli atti che guidano alla cognizione non meno del delitto che della reità, o innocenza di chiunque ne sia imputato. 110. Il processo in iscritto forma la base dei giudizj criminali, combinata bensì coi risultati ulteriori provenienti dal confronto, e dalla discussione personale fra l'accusato e quei testimonj che sono riputati necessarj ad intervenire all'udienza, e che realmente intervengono nell'atto della proposizione della causa». *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., p. 180.

argomento, può eseguirsi l'arresto e la traduzione alle pubbliche carceri con darne immediato rapporto al tribunale»⁴⁰⁶. Nella stessa ottica sembrano porsi alcune norme del libro IV titolo VI (Dei testimoni che si rendono sospetti): qui la “minaccia” dell'arresto sembra porsi come deterrente contro la ritrosia o la scarsa collaborazione dei testimoni:

«302. Assunta che sia la deposizione del testimone, qualora sembri gravemente sospetta di falsità o subordinazione, se ne fa rapporto dal governatore o dal processante al Capo del tribunale, il quale può ordinare l'arresto, e se crede il processo contro di esso a termini di legge, sospendendo ove vi sia fondata ragione, ma per il minor tempo possibile, l'ultimazione della causa principale.

303. Se un testimone reiteratamente esaminato si trova in contraddizione coi precedenti suoi detti, e non rende ragione plausibile della diversità, l'esaminatore può farlo ritenere in arresto e fattone rapporto al Capo del tribunale si decide della durata dell'arresto, per sperimentare in quale detto persista, e nel caso per far procedere come di ragione. La stessa facoltà hanno i governatori, ove la lontananza della residenza del tribunale possa far soffrire ritardo a pronta risposta, ed ove le circostanze della causa lo permettano senza pregiudizio della giustizia.

304. Risultando dal processo che il testimone abbia certezza o scienza di un fatto, ed egli dichiari ignorarlo, o ricusi di riferire le circostanze sulle quali viene interpellato, o non risponda categoricamente alle dimande del processante vien'escusso colla manifestazione della prova che si ha contro il suo contegno, ed avvertito che persistendo sarà tenuto in arresto.

305. Finito l'esame e persistendo il testimone nel contegno stesso, si fa effettivamente ritenere, e tradurre in luogo d'arresto.

306. Nel termine di tre giorni il processante lo sottopone a nuovo esame, nel quale se si presta a rispondere per la verità viene rimesso in libertà»⁴⁰⁷.

Come evidenziato anche da Ninfa Contigiani, si nota un forte squilibrio a vantaggio della “fase inquisitoria”, che: «tradisce l'intenzione di renderla decisiva. Costruita per essere “strutturalmente esaustiva” essa può rendere il percorso successivo, dalla pubblicazione del processo al giudizio, quasi “pleonastico” in quanto sostanzialmente ripetitivo di risultanze già ottenute e verificate»⁴⁰⁸. Per tale ragione, anche se da un punto di vista formale sembra guardarsi al modello misto come schema di riferimento, la fase successiva alla pubblicazione del processo (con cui l'inquisito è informato delle risultanze e delle prove raccolte contro di

⁴⁰⁶ E ancora gli artt. 329-330: «329. Anche nel caso che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne dimandi alla forza l'arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo possa far temere della fuga dell'incolpato, debb' eseguirsi unitamente l'uno, e l'altro. 330. Amendue dovranno essere tradotti al più prossimo luogo di sicurezza dandosene subito parte al tribunale competente, i cui ministri dovranno accedere al luogo, e sentire gli arrestati e prese contestualmente le opportune informazioni dovranno avanzare rapporto al Capo del tribunale». *Ivi*, p. 223.

⁴⁰⁷ *Ivi*, pp. 217-218.

⁴⁰⁸ N. CONTIGIANI, *Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1858)*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, vol. LXXX (anno 2007), Fondazione Sergio Mochi Onory, Roma, 2007, pp. 216.

lui)⁴⁰⁹, non sembra lasciare poi spazio ad una reale discussione, o comunque ad un contraddittorio volto alla formazione della prova.

Critiche in tal senso vennero sollevate anche da alcuni penalisti coevi, sia stranieri che italiani. Si prenda ad esempio il tedesco Karl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867)⁴¹⁰, il quale – passando in rassegna diversi sistemi “processuali penali” europei del tempo – non mancò di sottolineare come il legislatore pontificio avesse continuato a seguire un modello prevalentemente inquisitorio, anche dopo gli interventi legislativi del 1831-1832:

«In forza del Codice pubblicato nel 5 novembre 1831 il processo penale nello Stato della Chiesa sortì uno sviluppo diverso. L’aderenza al processo inquisitorio da canto di coloro che in Roma ebbero parte nei lavori legislativi, fece sì che anche nella nuova procedura penale si lasciasse procedere al giudice istruttore d’ufficio ed interamente si abbandonasse al medesimo la condotta dell’inquisizione, nella quale egli agisce in tutto e per tutto come un inquirente tedesco (Cod. Art. 53), senza essere vincolato nelle operazioni (conosciute sotto il nome di inquisizione fiscale all’art. 132) alle istanze del pubblico ministero. Esiste è vero presso ogni tribunale un procurator fiscale (art. 134) (in Roma vi ha un procurator generale), esso però non è destinato, come il pubblico ministero francese, a conoscere se debbasi incominciare l’inquisizione, ma è di lui istituito unicamente di sorvegliare la regolarità del processo, raccogliendo notizie che valgono a svelare la verità e comunicandole all’inquirente, sendogli pel resto interdetto l’assistere alle discussioni ed agli esami inquisitorii»⁴¹¹.

Con toni simili si esprimeva – alcuni decenni più tardi – anche Enrico Pessina (1828-1916), tradizionalmente annoverato tra gli esponenti della scuola classica del diritto penale, di cui condivideva i principi liberal-garantistici. Secondo il giurista napoletano, se da un lato il Regolamento sui delitti e sulle pene aveva guardato e attinto al codice penale francese e ad altri testi italiani, con il Regolamento di procedura del 1831 sembrava evidente come nello

⁴⁰⁹ Bisogna guardare nello specifico al libro VI (Della pubblicazione del processo e del giudizio) titolo I (Della pubblicazione del processo) del Regolamento organico. I primi due articoli sono il 384 e il 385: «384. Dopo l’incarto delle prove, e la contestazione all’inquisito delle risultanze si forma dal processante, o governatore, ed in Roma dal rispettivo luogotenente il ristretto dell’essenziale contenuto nel processo, e si passa il tutto al procuratore fiscale del tribunale, che dopo esaurite le sue incombenze a forma dell’art. 54, rimette il tutto al processante o governatore per procedere all’atto della pubblicazione. 385. L’oggetto della pubblicazione è di rendere note all’inquisito nella loro integrità le prove, onde preparare le sue difese all’epoca del giudizio». *Regolamento organico e di procedura criminale*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, op. cit., p. 234.

⁴¹⁰ Il noto giurista, nonché uomo di stato tedesco, nel corso della sua vita avrebbe mostrato più volte interesse per i territori italiani. *Ex plurimis*: K. J. A. MITTERMAIER, *De l’état actuel de la science du droit criminel dans le royaume des Deux Sicilies*, Rénouard, Paris, 1841; ID., *Delle condizioni d’Italia del cav. Carlo dr. Mittermaier consigliere intimo e professore a Heidelberg con un capitolo inedito dell’autore e con note del traduttore. Versione dell’ab. Pietro Mugna*, Stamperia di G. B. Hirschfeld – Lipsia, Tendler e Schäfer – Milano e Vienna, 1845; P. BALESTRERI, *Mittermaier e l’Italia: orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, in *Ius commune*, anno X (1938), pp. 97-140.

⁴¹¹ K. J. A. MITTERMAIER, *Il processo orale accusatorio e per i giurati secondo le varie legislazioni, versione dal tedesco dell’Avv. M. M. con aggiunte*, Stefano Calderini e Comp. - Nicola Zanichelli e Comp., Reggio Modena, MDCCCLI, p. 131.

Stato della Chiesa si: «conservasse tenacemente il sistema delle procedure inquisitorie e segrete, senza far conto dei progressi scientifici e pratici del procedimento penale»⁴¹².

2.3.2 DIETRO UN FINTO CAMUFFAMENTO. L'INESORABILE CENTRALITÀ DELLA SEGRETERIA DI STATO.

Eppure, oltre agli interventi appena segnalati, bisogna menzionare anche un altro cambiamento – altrettanto importante – riguardante il dicastero più significativo della Curia Romana, vale a dire la Segreteria di Stato⁴¹³. Abbiamo già avuto modo di vedere come quest'ultima avesse rafforzato la propria posizione, soprattutto dall'inizio del XIX secolo, quando con il cardinal Consalvi era diventato sempre più palese il suo ruolo di “cuore pulsante” del governo pontificio. Innumerevoli volte si è fatto riferimento agli interventi normativi di maggior rilievo (si pensi all'editto del 25 giugno 1800 e alla Costituzione apostolica *Post diuturnas* del 30 ottobre successivo; al *Motu proprio* del 1816, o ancora a quello del 5 luglio 1831), ed immancabilmente è stato messo in luce il rafforzamento di tale dicastero. Molteplici infatti, e di assoluto rilievo, le sue competenze: dalla gestione dei rapporti con le potenze estere, alle conferme per gli incarichi amministrativi; dal mantenimento dell'ordine pubblico al controllo del dissenso politico; dalla direzione delle truppe sul territorio dello Stato, alla censura sulla stampa, solo per citarne alcune. A seguito degli interventi nel campo della giustizia, e ricordando comunque le avvertenze e gli inviti delle potenze straniere di pochi anni prima⁴¹⁴, si decise di intervenire anche su questo punto.

Con il chirografo pontificio del 20 febbraio 1833, dato dal palazzo Apostolico

⁴¹² E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Stabilimento Civelli, Firenze, 1868, pp. 6-7.

⁴¹³ Vale la pena ricordare come, anche la costituzione apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 – ultimo grande intervento di riorganizzazione della Curia romana e delle sue congregazioni –, abbia ribadito agli artt. 39-40: «Articolo 39. La Segreteria di Stato coadiuva da vicino il sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione. Articolo 40. Presiede ad essa il Cardinale Segretario di Stato. Essa comprende due sezioni, e cioè la sezione degli affari generali sotto la guida diretta del Sostituto, con l'aiuto dell'Assessore, e la sezione dei rapporti con gli Stati sotto la direzione del proprio Segretario, con l'aiuto del Sottosegretario. Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di Cardinali e di alcuni Vescovi». L'intero testo della *Pastor Bonus*, è consultabile sul portale vatican.va, al seguente URL: < https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html > (consultato in data 27/07/2021). Per una versione cartacea: *Pastor bonus. Costituzione apostolica sulla curia romana*, Edb, Bologna, 1988.

⁴¹⁴ In questo caso specifico, ma non solo, un ruolo importante venne giocato dal conte Giuseppe Sebregondi (1792-1861), importante funzionario del Regno Lombardo-Veneto (dal 1841 al 1848 sarebbe stato vice presidente del governo veneto). Il principe Metternich lo inviò a Roma in un lungo soggiorno diplomatico, protrattosi dal 1832 al 1836, proprio con il compito di contribuire e dare impulso alle riforme da attuare nello Stato Pontificio. Tra queste, anche quella di procedere finalmente ad una divisione in seno alla Segreteria di Stato. Su tale missione diplomatica: N. NADA, *Metternich e le riforme nello Stato Pontificio. La missione Sebregondi a Roma (1832-1836)*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1957, pp. 78-80.

Vaticano, si annunciava per la Segreteria di Stato una nuova e diversa organizzazione. Essa veniva suddivisa in due grandi rami, i quali avrebbero dunque dato vita a due dicasteri diversi. Nello specifico, il nuovo provvedimento andava ad istituire la Segreteria per gli affari di Stato interni, che sarebbe andata ad affiancare la più tradizionale e già esistente Segreteria di Stato. Procedendo alla lettura del testo, sembra quasi che Papa Gregorio XVI abbia voluto alleggerire gli incarichi affidati al card. Tommaso Bernetti, oberato da una mole di lavoro imponente. E dunque, pur ringraziandolo per l'encomiabile lavoro e confermandolo nelle proprie mansioni, procede nel delineare quelle che saranno le nuove attribuzioni della Segreteria per gli affari di Stato interni:

«[...] Le altre attribuzioni che ora si disimpegnano dal nostro Cardinale Segretario di Stato saranno da Noi affidate ad un altro Cardinale che prenderà il titolo di Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni.

Per conseguenza il Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni presiederà al Governo del nostro Stato, e corrisponderà coi Cardinali Legati, coi Prelati Delegati, coi pro-legati, coi governatori, coi presidenti dei tribunali, coi capi delle magistrature, e con qualsivoglia autorità dello Stato.

Il cardinale Segretario per gli affari di Stato interni è l'organo di comunicazione ai diversi ministeri e dicasteri dello Stato di tutti i nostri ordini riguardanti l'interno.

Dal medesimo Cardinale dipendono tutte le forze dello Stato in tutto ciò che riguarda la disciplina, e l'amministrazione.

Il Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni sarà prefetto della Consulta, della congregazione Lauretana, e della congregazione per la riedificazione della Basilica di San Paolo.

La nostra Segreteria di Stato rimarrà stabilita fissamente nel nostro palazzo del Quirinale, e la Segreteria per gli affari di Stato interni sarà stabilita nel Nostro palazzo Vaticano nel luogo presentemente occupato dalla Segreteria di Stato.

Mentre ci riserbiamo di nominare il nuovo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni incarichiamo lei Signor Cardinale Segretario di Stato di presentarci la scelta che le piaccia di fare fra gl'impiegati attuali della Segreteria di Stato perchè vengano addetti alla Segreteria che sarà stabilita al Quirinale prevenendola essere nostra intenzione che ne facciano parte gli ecclesiastici attualmente addetti alla Segreteria di Stato. La incarichiamo altresì di proporci giusta le norme prescritte negli ultimi regolamenti una nota di quelli che dovranno formare la Segreteria per gli affari di Stato interni. [...]»⁴¹⁵.

Secondo il nuovo assetto, la Segreteria di Stato avrebbe continuato a controllare gli affari esteri, interagendo con i membri dei corpi diplomatici presenti nella città di Roma e con i ministri delle corti estere. Avrebbe mantenuto inoltre i contatti con i nunzi, con gli agenti diplomatici pontifici e con i consoli. La direzione generale di polizia continuava a far riferimento al Governatore di Roma, ma quest'ultimo era posto alle dipendenze della Segreteria di Stato per le funzioni di alta polizia (intendendo con tale espressione il

⁴¹⁵ Una copia del chirografo di Gregorio XVI del 20 febbraio 1833, è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma. Nello Specifico: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregazione e Tribunale della Sacra Consulta*, b. 834, fasc. 138. Per una più comoda consultazione del testo: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Vol. VII, *Pubblica beneficenza, dicasteri e pubblici impiegati, militare*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835, pp. 24-25.

mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato). E poi ancora il controllo e lo spostamento delle truppe sul territorio e l'attività di censura sulla stampa. Per quest'ultima, il chirografo del 20 febbraio precisava che il Segretario di Stato (e il suo apparato ovviamente) si sarebbe concentrato sui giornali pubblicati nella capitale, mentre nelle province avrebbe delegato i presidi delle medesime, i quali si sarebbero conformati alle sue istruzioni⁴¹⁶.

Tutte le altre attribuzioni passavano invece al nuovo "ramo", e cioè alla Segreteria per gli affari di Stato interni: nel voler semplificare, potremmo indicare l'amministrazione pubblica e la quotidiana attività di governo, ricomprendendo in senso ampio anche l'attività legislativa. Una ulteriore conferma in tal senso, arriva da una circolare del 9 marzo 1833, dove il cardinal Tommaso Bernetti ribadisce: «Tutto ciò che concerne il Governo dello Stato, senza aver contatto o relazione al di fuori di esso, entrerà nelle competenze del secondo a datare dal giorno 10 di marzo. Ciò che riguarda l'alta polizia ed il movimento delle truppe, continuerà ad appartenere alla Segreteria di Stato»⁴¹⁷. Diverse sarebbero state anche le residenze: come si è avuto modo di leggere, lo storico dicastero avrebbe continuato ad avere la propria sede nel palazzo del Quirinale, mentre il nuovo ramo avrebbe trovato posto nel palazzo Apostolico Vaticano. Se il Segretario di Stato, come accennato, rimaneva sua Eminenza Bernetti, per gli affari interni venne scelto il card. Anton Domenico Gamberini (1760-1841), il quale assunse formalmente l'incarico il 12 marzo 1833 (rinunciando in quello stesso anno al vescovato di Orvieto). Una figura scelta anche per l'alta formazione giuridica, con gli studi intrapresi sia in diritto civile che in diritto canonico. A Roma aveva avuto la possibilità di studiare inoltre presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica e, durante gli anni della dominazione napoleonica, era tornato nella zona di Imola, di cui era natio, per svolgere la professione forense⁴¹⁸.

⁴¹⁶ *Ibidem*.

⁴¹⁷ *CIRCOLARE dell'Eminentissimo Segretario di Stato con cui partecipa l'istituzione d'una Segreteria per gli affari di Stato interni*, *Ivi*, p. 28.

⁴¹⁸ Nel suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Gaetano Moroni Romano scrive che il cardinal Gamberini ricevette tale nomina con un biglietto autografo di Gregorio XVI il 6 febbraio 1833 (e dunque ancor prima della pubblicazione del chirografo pontificio del 20 febbraio). *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXVIII, Tipografia Emiliana, Venezia, MDCCCXLIV, pp. 158-160. Della presa dell'incarico, abbiamo la testimonianza diretta dello stesso cardinale, con una circolare del 12 marzo 1833: «In seguito della divisione delle attribuzioni appartenenti alla Segreteria di Stato decretata dalla Santità di Nostro Signore con venerato suo chirografo in data del 20 febbrajo decorso, ed annunziata a V. S. Illma dall'Emo Signor Cardinale Segretario di Stato con dispaccio circolare del 9 corrente N. 33674, è piaciuto alla Sovrana Clemenza di chiamarmi al ministero di Segretario per gli affari di Stato interni. Nell'assumere l'esercizio dell'ufficio del quale sono stato onorato, ne porgo l'avviso a V. S. Illma e la interesse a renderne partecipi tutte le autorità, e tutte le magistrature comunali

Guardando alla nuova configurazione di quello che era, e che continuerà ad essere (seppur diviso in due dicasteri), il principale centro dello Curia Romana, si possono fare due considerazioni di fondo. Da un lato si può pensare ad un riequilibrio, o meglio ancora, ad una più ampia distribuzione di ruoli e incarichi: una sorta di snellimento, seppur non eccessivo, del vertice burocratico pontificio. Del resto, l'attuazione di un simile sdoppiamento, comportava in ogni caso una riduzione delle competenze del Segretario di Stato (rispetto a quanto avveniva prima del chirografo del 20 febbraio 1833), visto molto spesso come il detentore un potere eccessivo (anche se molto dipendeva dalla personalità e dalla caratura degli stessi, vedasi il card. Ercole Consalvi). Ciò non toglie, in una ideale (ma neanche tanto) scala gerarchica, che il ruolo del Segretario di Stato restasse comunque superiore rispetto al collega preposto agli affari interni. Ciò che non cambiò, ed è qui che trova spazio la seconda considerazione, fu il pregnante controllo esercitato nei confronti della società. Un atteggiamento che in realtà rappresenta un minimo comun denominatore per gli Stati europei dell'Ottocento, e che il susseguirsi delle ondate rivoluzionarie contribuì ad inasprire. In questo senso, la distinzione tra le funzioni di alta polizia (dissenso politico e sicurezza della Stato), poste sotto il controllo della Segreteria di Stato insieme alla censura sulla stampa, e le restanti attività della direzione generale di polizia – dipendenti dal ramo degli affari interni – si rivelò ancora più utile.

Eppure, la tendenza ad intervenire sul principale dicastero della Curia, sarebbe continuata anche negli anni successivi, già dopo la fine del pontificato di Gregorio XVI. Il di lui successore, papa Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792-1878), ridimensionò in parte il provvedimento del 20 febbraio 1833. Infatti, con la nomina a Segretario di Stato del card. Pasquale Gizzi (8 agosto 1846), quest'ultimo fu posto al vertice di entrambe le Segreterie, che divennero due sezioni separate sotto il controllo di un unico cardinale⁴¹⁹. Sarebbe stato soltanto il primo di diversi interventi che, seppur in breve, risulta utile anticipare.

esercenti officio nei limiti della di lei giurisdizione, esclusi i tribunali collegiali, ai presidenti dei quali io stesso ne faccio contemporanea partecipazione. Roma 12 marzo 1833. A. D. CARD. GAMBERINI». *CIRCOLARE dell'Eminentissimo Segretario per gli affari di Stato interni con cui partecipa la sua nomina ed assunzione di questo ministero*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Vol. VII, op. cit., p. 29.

⁴¹⁹ Cfr. L. LONDEI, *L'ordinamento della Segreteria di Stato tra Antico Regime ed età della Restaurazione*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée. Les secrétaires d'Etat du Saint-Siège (1814-1979). Sources et méthodes*, tome 110, n°2. 1998, École française de Rome, Rome, pp. 470-471.

Con l'editto del 12 giugno 1847 poi, Pio IX avrebbe introdotto una relevantissima novità nello Stato pontificio, con l'istituzione di un Consiglio dei ministri. Secondo le disposizioni contenute nel provvedimento, il nuovo organo sarebbe stato presieduto proprio dal Segretario di Stato, e composto inoltre: dal cardinale camerlengo, dal cardinale prefetto delle acque e delle strade, dall'uditore della Camera, dal presidente delle armi, dal tesoriere delle armi e dal governatore di Roma. Ognuno di essi con attribuzioni ben precise (si noti, almeno in questo primo momento, la composizione esclusivamente ecclesiastica)⁴²⁰. Il *Motu* proprio confermava le prerogative del principale funzionario pontificio, restituendogli le attribuzioni conferite alle due Segreterie, eccezion fatta per le mansioni concernenti la giustizia. Al termine di quello stesso anno però, si tornava ad intervenire sul Consiglio dei ministri, alterandone ulteriormente la struttura. Con un altro *Motu* proprio del 29 dicembre 1847 infatti, venivano previsti nove ministeri: estero; interno; istruzione pubblica; grazia e giustizia; finanze; commercio, belle arti, industria, e agricoltura; lavori pubblici; armi;

⁴²⁰ «CAPO I. *Consiglio dei ministri*. §. I. È istituito un consiglio di ministri composto, 1.° dal cardinal segretario di Stato, 2.° dal cardinal camerlengo, 3.° dal cardinal prefetto delle acque e strade, 4.° di monsignor uditore della camera, 5.° di monsignor governatore di Roma, 6.° di monsignor tesoriere generale, 7.° di monsignor presidente delle armi. [...] CAPO II. *Attribuzioni dei ministri*. §. VII. Sono e rimangono riunite nel ministero del cardinal segretario di Stato tutte le attribuzioni e prerogative già assegnate a ciascuna delle due segreterie, l'una di Stato, l'altra per gli affari di Stati interni, dal Sovrano chirografo del 20 febbraio 1833 e dalle posteriori disposizioni, a riserva di quelle che dal presente moto-proprio vengono conferite al nuovo ministero per gli affari di giustizia. §. VIII. La segreteria di Stato è il centro di tutti gli affari che si trattano dai diversi ministri: è l'organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ordini emanati dal Sovrano, non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami che s'interpongono contro gli atti o le decisioni dei singoli dicasteri. §. IX. Il cardinale camerlengo, oltre la prefettura del tribunale della piena Camera, conserva le sue altre attribuzioni in conformità delle leggi vigenti, e specialmente quelle che riguardano il commercio, l'industria, l'agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello Stato: queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero. Le nomine dei consoli nei paesi esteri saranno d'ora innanzi proposte al Sovrano e spedite dalla segreteria di Stato. §. X. Il cardinale prefetto delle acque e strade prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pubblici coerentemente al moto proprio del 23 ottobre 1817, al regolamento dell'8 giugno 1833 ed alle disposizioni e dichiarazioni successive. I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la città di Roma, fanno parte delle attribuzioni di questo ministero. [...] §. XI. È affidato a monsignor uditore della Camera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avrà le stesse attribuzioni che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virtù del chirografo 20 febbraio 1833 [...]. §. XII. Monsignor governatore di Roma, oltre il governo della capitale, conserva la direzione generale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 23 ottobre 1816, del chirografo 20 febbraio 1833, e delle posteriori disposizioni: prosegue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politiche e delle correzionali di Roma; e conserva pure il comando superiore delle armi politiche e dei vigili in rappresentanza del cardinale di Stato. §. XIII. Monsignor tesoriere generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico erario con le attuali attribuzioni a forma dell'apposito regolamento del 29 dicembre 1832, e delle altre leggi posteriormente emanate. [...] §. XV. Monsignor presidente delle armi continuerà ad esercitare le attuali sue attribuzioni unitamente al consiglio militare, osservando il regolamento organico del 16 dicembre 1844. Avrà inoltre la direzione, la custodia e l'amministrazione dell'armeria pontificia come al §. XII. §. XVI. Compete a ciascun dei ministri il diritto di censura e disciplina sui funzionari ed impiegati da loro dipendenti». *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'istituzione di un consiglio de' ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1849, pp. 171-177.

polizia⁴²¹. Il ruolo del Segretario di Stato veniva adesso a sdoppiarsi: da un lato come Presidente del Consiglio dei ministri, e dall'altro ministro degli esteri. Per tale ragione tornavano nelle "sue mani" le questioni concernenti i rapporti con le potenze straniere, le ratifiche dei trattati e degli accordi internazionali, i contatti con gli agenti diplomatici pontifici e con i nunzi. E poi ancora, la protezione dei sudditi pontifici all'estero, e il controllo sull'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato (capo II, titolo I, dall'art. 14 all'art. 17)⁴²². Al ministero dell'interno passavano invece alcune delle funzioni che, con le modifiche di Gregorio XVI, erano state dirottate verso la Segreteria per gli affari di Stato interni. Si torna a parlare di una sovrintendenza "alla interna amministrazione governativa dello Stato", con le seguenti precisazioni:

«Art. 19. Dipendono per ciò da tale ministero

1. I presidi delle provincie co' i loro dicasteri.
2. I governatori coi proprj officj.
3. I consigli provinciali.
4. Le magistrature, e consigli comunali.
5. Gli archivj, e notari.
6. Gli ospizi, ospedali, reclusorj di mendicITÀ, ed istituti di beneficenza, che siano però d'istituzione laicale, e che vadano salvi i diritti degli Ordinarij.
7. L'annona, e grascia.
8. I boschi, e foreste.
9. La sanità sì interna, che nei porti di mare.

Art. 20. Ha inoltre la suprema direzione del giornale ufficiale di Roma.

Art. 21. È da lui dipendente la censura degli altri giornali, e della stampa periodica, a forma delle leggi emanate in proposito.

Art. 22. Ritiene infine la superiore direzione, disciplina, ed amministrazione delle carceri, luoghi di pena, case di correzione, e di condanna dello Stato; eccetto ciò che per le carceri della capitale viene in seguito disposto all'art. 54»⁴²³.

Compaiono come vediamo, ambiti interessanti, che spaziano dalla sanità al controllo sugli archivi, passando per la – sempre fondamentale – censura, e la direzione delle carceri. Su quest'ultimo punto bisogna aggiungere la precisazione riportata dall'art. 54 del *Motu proprio*: gli istituti di pena della capitale rimangono sotto la direzione del ministero di polizia, mentre le altre sono di competenza dell'interno.

Questa "altalena" di provvedimenti, avrebbe conosciuto una nuova pagina della sua storia alla precisa metà del secolo, con un ulteriore editto datato 1° settembre 1850⁴²⁴, a firma

⁴²¹ *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, *Ivi*, pp. 338-339.

⁴²² *Ivi*, pp. 343-344.

⁴²³ *Ivi*, pp. 344-345.

⁴²⁴ Un aspetto su cui avremo modo di tornare. Si veda, in particolare, il paragrafo 4.4.1 del capitolo quarto del presente lavoro.

del Pro-Segretario di Stato Giacomo Antonelli (1806-1876). Il pontefice era da poco rientrato nella capitale, dopo gli eventi della Rivoluzione romana del 1848 e la fuga a Gaeta. Nell'avviare quello che sarebbe stato l'ultimo ventennio di potere temporale, sua santità riduceva ulteriormente il numero dei ministeri, da nove a cinque: interno; grazia e giustizia; finanze; commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici; armi⁴²⁵. Non vi è più alcuna menzione della sezione dedicata agli esteri, le cui attribuzioni tornano alla Segreteria di Stato e al suo cardinale.

Ma del resto non si tratta dell'unico cambiamento da segnalare. Sparisce il ministero dell'istruzione pubblica, sostituito dalla precedente Congregazione degli Studi, che tuttavia non entra a far parte del Consiglio dei ministri. In parallelo, notiamo una crescita delle prerogative del ministero dell'interno, da cui adesso dipende anche la Direzione generale di polizia⁴²⁶ (orfana del suo apposito dicastero). Tra l'altro, nelle stesse disposizioni preliminari dell'editto del 1850, si ribadisce come la divisione dei ministeri adesso presentata non sia definitiva: essa può essere aumentata o ridotta nel numero da sua santità a seconda delle circostanze⁴²⁷. Tale possibilità sarà messa in atto pochi anni più tardi, quando il 10 marzo 1853, anche le competenze di grazia e giustizia saranno assorbite dall'interno⁴²⁸, contribuendo ulteriormente alla crescita del suo peso specifico.

2.3.3 L'ENCICLICA *MIRARI VOS* DEL 15 AGOSTO 1832: UN "MANIFESTO" SCOMODO IN UN PERIODO COMPLICATO.

Si sarà notato come i principali interventi introdotti nello Stato pontificio dopo l'elezione di Gregorio XVI, abbiano visto la luce proprio nei primi anni del suo pontificato, spaziando dall'organizzazione amministrativa al settore giudiziario, per poi intervenire anche sul più importante dicastero della Curia Romana. Cambiamenti resi necessari da

⁴²⁵ *Ordinamento de' Ministeri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. IV, parte seconda, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1851, pp. 103-118.

⁴²⁶ «§. 21. Dipende dal ministero dell'interno la direzione generale della polizia dello Stato». *Ivi*, p. 108.

⁴²⁷ *Ivi*, p. 103.

⁴²⁸ «10 MARZO 1853 La Santità di NOSTRO SIGNORE analogamente a quanto si enuncia nel fine del §. 1. dell'editto dei 10 settembre 1850 ha stimato espediente di riunire al Ministero dello interno quello di Grazia e Giustizia. Essendosi poi degnata la stessa Santità sua di nominare al Ministero suddetto monsig. Teodolfo Mertel, ora uditore della s. Rota, se ne porge al medesimo l'avviso per sua intelligenza e norma. G. ANTONELLI». *Dispaccio della Segreteria di Stato N. 44509. sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. VII, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1854, p. 30.

diversi fattori, tra cui le sollevazioni popolari e gli inviti provenienti dalla diplomazia europea, cui bisogna aggiungere una consapevolezza di fondo che spingeva comunque in tale direzione, seppur in maniera “frenata”. Il risultato più evidente in questo senso è dato dal permanere, nei ruoli apicali della burocrazia pontificia, di funzionari appartenenti alle alte sfere ecclesiastiche. Certo, ulteriori interventi e provvedimenti sarebbero stati adottati anche negli anni successivi, ma con una portata meno radicale rispetto al primo quinquennio. È già stato menzionato l’ampio intervento del 1834, con il nuovo Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili; così come merita un veloce accenno l’editto del 25 luglio 1835, con cui si precisavano i confini tra potere amministrativo e giudiziario, prescrivendo le norme opportune per procedere negli affari contenziosi che riguardavano la pubblica amministrazione (richiamando tra l’altro proprio il titolo XVI, sezione XX del *Motu proprio* del 10 novembre 1834, “Degli atti e delle decisioni amministrative e del modo di eseguirle”)⁴²⁹.

Nel quadro di una visione accentratrice e gerarchia come trave portante dello Stato della Chiesa, molto importante fu il risultato raggiunto nel 1835, con l’introduzione di quello che poi è rimasto noto proprio come “Catasto gregoriano”. Quest’ultimo, basato su un principio geometrico-particellare (secondo le tecniche e le modalità che si andavano sviluppando in Europa da quasi un secolo), consentiva l’individuazione dei valori delle proprietà immobiliari – ovviamente per fini di imposizione fiscale – sulla base di misurazioni precise e rilevazioni topografiche, e non più sulle dichiarazioni fornite dai proprietari⁴³⁰. Espressione di un grande lavoro tecnico e al tempo stesso organizzativo, tale intervento portava a compimento quanto espresso nel “Quando per ammirabile disposizione” del 1816, come anticipato nel capitolo primo del presente lavoro⁴³¹.

I suggerimenti e gli inviti arrivati con il *memorandum* delle potenze, erano in parte stati seguiti, quantomeno con riguardo all’effettività degli interventi. Abbiamo fatto riferimento all’elemento di novità rappresentato dalle amministrazioni provinciali; ai cambiamenti concernenti la giustizia penale; o ancora, ai mutamenti riguardanti

⁴²⁹ *ORDINAMENTO della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835*, vol. II, dal 1. Luglio al 31 dicembre, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835, pp. 63-89.

⁴³⁰ Sul punto rimando a: V. VITA SPAGNUOLO (a cura di), *I catasti generali dello Stato pontificio. La Cancelleria del censo di Roma, poi agenzia delle imposte (1824-1890)*, Inventario, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1995; C. ZANNELLA (a cura di), *Il Catasto Gregoriano. Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive*, Pieraldo, Roma, 2007.

⁴³¹ Si veda il paragrafo 1.4.2 del capitolo primo del presente lavoro.

l'organizzazione interna della Segreteria di Stato. Eppure, molti degli auspici contenuti nel documento del maggio 1831 (soprattutto nella sua ultima parte), non avrebbero trovato – almeno nell'immediato – alcun riscontro. Per assistere al debutto di organismi di fatto nuovi per la realtà romana, come un Consiglio dei ministri, una Consulta o un Consiglio di Stato, sarà necessario attendere – come vedremo nei capitoli successivi – i primi anni di pontificato di papa Pio IX.

Tuttavia, oltre a guardare a quanto avviene nella dimensione interna, è importante capire – in questi decenni turbolenti – l'atteggiamento che lo Stato della Chiesa manifesta oltre i propri confini, dove l'influenza come centro del mondo cristiano affianca e spesso supera, il peso specifico di semplice realtà statale. E anche se all'interno dei territori pontifici si interviene, come abbiamo visto, forse più per necessità che per reale convinzione (ma comunque si interviene), sulle altre grandi questioni l'atteggiamento di Gregorio XVI non sembra spostarsi da una posizione rigida e di "chiusura", soprattutto quando si tratta di salvaguardare l'integrità dello spirito religioso. In tal senso un documento di fondamentale importanza è rappresentato dall'enciclica *Mirari vos* del 15 agosto 1832. Un testo in cui il capo della Chiesa affronta temi particolarmente spinosi, e che toccano al tempo stesso sia questioni di carattere politico che dottrinale. Riprendiamo alcuni passaggi chiave del documento, per poter poi procedere ad una loro analisi:

«Gregorius PP. XVI.

Venerabiles fratres

Salutem et apostolicam benedictionem

Mirari vos arbitrarum, quod ab imposita Nostrae humilitati Ecclesiae universae procuratione nondum literas ad vos dederimus, prout et consuetudo vel a primis temporibus invecata, et benevolentia in vos Nostra postulasset. Erat id quidem Nobis maxime in votis, ut dilatarem illico super vos cor Nostrum, atque in communicatione spiritus ea vos adloqueremur voce, qua confirmare fratres in persona beati Petri jussi fuimus. Verum probe nostis, quam malorum aerumnarumque procella primis pontificatus Nostri momentis in eam subito altitudinem maris acti fuerimus, in qua, nisi dextera Dei fecisset virtutem, ex teterrima impiorum conspiratione Nos congemuissetis demersos. Refugit animus tristissima tot discriminum recensione susceptum inde moerorem refricare; patrique potius omnis consolationis benedicimus, qui, disjectis perduellibus, praesenti Nos eripuit periculo, atque, turbulentissima sedata tempestate, dedit a metu respirare. Proposuimus illico vobiscum communicare consilia ad sanandas contritiones Israel; sed ingens curarum moles, quibus in concilianda publici ordinis restitutione obruti fuimus, moram tunc Nostrae huic objecit voluntati. [...] Divina Ecclesia auctoritas oppugnatur, ipsiusque juribus convulsis, substernitur ipsa terrenis rationibus, ac per summam injuriam odio populorum subjicitur, in turpem redacta servitutem. Debita episcopis obedientia infringitur, eorumque jura conculcantur. Personant horrendum in modum academiae ac gymnasia novis opinionum monstris, quibus non occulte amplius et cuniculis petitur Catholica fides, sed horrificum ac nefarium ei bellum aperte jam et propalam infertur. Institutis enim exemploque praeceptorum, corruptis adolescentium animis, ingens religionis clades, morumque perversitas teterrima percrebuit. Hinc porro freno religionis sanctissimae projecto, per quam unam regna consistunt, dominatusque vis ac robur firmatur, conspicimus ordinis publici exitium, labem

principatus, omnisque legitimate potestatis conversionem invalescere. Quae quidem tanta calamitatum congeries ex illarum in primis conspiratione societatum est repetenda, in quas quidquid in haeresibus, et in scelleratissimis quibusque sectis sacrilegum, flagitiosum, ac blasphemum est, quasi in sentinam quamdam, cum omnium sordium concreione confluit. [...] Cum autem, ut Tridentinorum patrum verbis utamur, constet Ecclesiam eruditam fuisse a Christo Jesu, ejusque apostolis, atque a Spiritu Sancto illi omnem veritatem in dies suggerente edoceri, absurdum plane est, ac maxime in eam injuriosum, restorationem ac regenerationem quamdam obrudi, quasi necessariam, ut ejus incolumitati, et incremento consulatur, perinde ac si censi ipsa possit vel defectui, vel obscurati, vel aliis hujuscemodi incommodis obnoxia; quo quidem molimine eo spectant novatores, ut recentis humanae institutionis jacentur fundamenta, illudque ipsum eveniat, quod detestatur Cyprianus, ut quae divina res est, humana fiat Ecclesia. [...] Hic autem vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus foedissimam in clericalem coelibatum conjurationem, quam nostis effervescere in dies latius. Connitentibus cum perditissimis Nostri aevi philosophis nonnullis etiam ex ipso ecclesiastico ordine [...]. Honorabile deinde christianorum connubium, quod sacramentum magnum nuncupavit Paulus in Christo et Ecclesia, communes Nostras curas efflagitat, ne quid adversus ipsius sanctitatem, ac de indissolubili ejusdem vinculo minus recte sentiatur, vel tentetur induci. [...] Docendi itaque sunt sedulo populi, matrimonium semel rite initum dirimi amplius non posse, nexisque connubio Deum indivisse perpetuam vitae societate, nodumque necessitudinis, qui exsolvi, nisi morte, non possit. [...] Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas opinionum, quae in sacrae, et civilis rei labem late grassatur, dictantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi in religionem promanare. At quae peior mors animae; quam libertas erroris! Inquirebat Augustinus. [...] Huc spectat deterrima illa, ac numquam satis execranda et detestabilis libertas artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus, quam tanto convicio audent nonnulli efflagitare ac promovere. Perhorrescimus, venerabiles fratres, intuentes, quibus monstris doctrinarum, seu potius quibus errorum portentis obruamur, quae longe ac late ubique disseminantur ingenti librorum multitudine, libellisque, et scriptis mole quidem exiguis, malitia tamen permagnis, et quibus maledictionem egressam illacrymamur super faciem terrae. [...] Cum autem circumlatis in vulgus scriptis doctrinas quasdam promulgari acceperimus, quibus debita erga principes fides atque submission labefactatur, facesque perduellionis ubique incenduntur: cavendum maxime erit, ne populi inde decepti a recti semita abducantur. Animadvertant omnes, non esse, juxta apostoli monitum, potestatem nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, et qui resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Quocirca et divina et humana jura in eos clamant, qui turpissimis perduellionis seditioumque machinationibus a fide in principes desciscere, ipsosque ab imperio deturbare connituntur. [...] Praeclara haec immobilis subjectionis in principes exempla, quae ex sanctissimis Christianae religionis praeceptis necessario proficiscebantur, detestandam illorum insolentiam, et improbitatem condemnant, qui projecta, effrenataque procacis libertatis cupiditate aestuantes, toti in eo sunt, ut jura quaeque principatum labefactent, atque convellant, servitatem sub libertatis specie populis illaturi. [...] Neque laetiora et religioni, et principatui ominari possemus ex eorum votis, qui Ecclesiam a regno separari, mutuaque imperii cum sacerdotio concordiam abrumpi discipiunt. Constat quippe, pertimesci ab impudentissimae libertatis amatoribus concordiam illam, quae semper rei et sacrae et vicili fausta extitit ac salutaris. [...] Ceterum communibus hisce votis pro rei et sacrae, et publicae incolumitate carissimi in Christo filii Nostri viri principes sua faveant ope, et auctoritate, quam sibi collatam considerent non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium. Animadvertant sedulo, pro illorum imperio et quiete geri, quidquid pro Ecclesiae salute laboratur [...]»⁴³².

⁴³² Bullarii Romani continuatio, vol. XIX, op. cit., pp. 126-131.

Nella lunga enciclica, ci sono riferimenti a molti aspetti già richiamati dai precedenti pontefici (con documenti che abbiamo avuto modo di vedere tanto in questo quanto nel precedente capitolo), come la strenua critica nei confronti dell'indifferentismo religioso; un "nemico" insidioso, capace di far breccia soprattutto sulle giovani generazioni, e capace di allontanare dai buoni costumi. Al tempo stesso, non mancano i richiami a principi ritenuti fondamentali, come l'indissolubilità del matrimonio e la difesa del celibato ecclesiastico, condannando l'immonda congiura di coloro che si oppongono a tale regola: «*Hic autem vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus foedissimam in clericalem coelibatum conjurationem, quam nostis effervescere in dies latius*». Tuttavia l'attenzione maggiore sembra diretta verso il pericoloso diffondersi delle ideologie liberali, che rischiano di intaccare proprio la solidità della Chiesa. Anche se non vengono mai nominati espressamente, vi è un chiaro rimando alle idee del teologo Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), e dei suoi più stretti collaboratori presso il giornale francese *L'Avenir*: Jean Baptiste Henri Lacordaire (1802-1861) e Charles Forbes de Montalembert (1810-1870). Quello stesso Lamennais che nei suoi primi scritti si era rivelato uno strenuo sostenitore dello spirito religioso e dell'ultramontanismo⁴³³, e che ora invece, complici anche i recenti eventi europei – e come vedremo tra poco, l'atteggiamento mostrato da Roma in talune circostanze –, propendeva per un'apertura anche religiosa alle nuove istanze politiche, e alla separazione tra Chiesa e Stato.

E non stupisce infatti come, a tal proposito, la *Mirari vos* condanni anche quel principio (ritenuto pericoloso e sempre oggetto di particolare attenzione) che è la libertà di stampa, oltre ad ogni istanza di rinnovamento nei confronti della Chiesa: «*absurdum plane est, ac maxime in eam injuriosum, restaurationem ac regenerationem quamdam obtrudi, quasi necessariam, ut ejus incolumitati, et incremento consulatur, perinde ac si censeri ipsa possit vel defectui, vel obscurati, vel aliis hujusmodi incommodis obnoxia*». E se sulle pagine de *L'Avenir* (la cui attività sarebbe durata circa un anno, fino al 15 novembre 1831, per le forti critiche giunte sia da Roma che dagli ambienti conservatori) si era ampiamente parlato⁴³⁴ di un auspicabile legame tra il sentimento religioso e le istanze liberali, e si

⁴³³ F. R. DE LAMENNAIS, *Réflexions sur l'état de l'Église en France pendant le dix-huitième siècle et sur la situation actuelle*, A la Société Typographique, Paris, 1808; ID, *Essai sur l'indifférence en matière de religion*, 4 voll., Paris, 1817-1823 (i primi due tomi editi da *Tournachon-Molin et H. Seguin*; il terzo e quarto volume invece, presso la *Librairie Classique-Élémentaire*).

⁴³⁴ Molto utile a tal proposito: G. VERUCCI (a cura di), *L'Avenir, 1830-1831. Antologia degli articoli di Félicité-Robert Lamennais e degli altri collaboratori*, Edizioni di Storia e letteratura, Roma, 1967. In particolare l'introduzione, pp. XIV-XVI.

guardava alle insurrezioni europee come ad una manifestazione di volontà dei popoli di disporre di se stessi (Belgio come abbiamo già visto, ma anche Polonia⁴³⁵), l'enciclica sembrava decisamente respingere tali posizioni.

Ed infatti, ad essere condannate non erano soltanto la libertà di stampa, quella di coscienza (da intendere anche come sentimento di indifferentismo religioso) e le istanze di rinnovamento, ma anche i disordini e le insurrezioni dei popoli contro i legittimi sovrani. Questi ultimi erano i primi a dover mantenere l'ordine e assicurare la tranquillità nei rispettivi territori, garantendo in tal modo anche la salvaguardia della religione. Anzi, il legame tra altare e trono, inteso sia come mancata separazione tra Chiesa e Stato, che come il supporto dato dal secondo per difendere le ragioni della prima, veniva espressamente ribadito: «*Ceterum communibus hisce votis pro rei et sacrae, et publicae incolumitate carissimi in Christo filii Nostri viri principes sua faveant ope, et auctoritate, quam sibi collatam considerent non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium*».

Il documento sembra dunque mostrare una netta vicinanza alle tradizionali posizioni conservatrici della Restaurazione, in un periodo storico dove queste ultime si avviavano ormai sul viale del tramonto. Eppure non mancano elementi di contraddizione, soprattutto se si guarda agli eventi di quegli stessi anni. Appena un anno prima, con la bolla *Sollicitudo ecclesiarum* (agosto 1831), Gregorio XVI aveva ribadito che – in caso di sovvertimenti politici – la Santa Sede non avrebbe potuto sottrarsi alla necessità di entrare in contatto con i nuovi governi effettivamente al potere, soprattutto per salvaguardare la posizione della

⁴³⁵ In un articolo de *L'Avenir* del 12 dicembre 1830 (N°58), scritto da Charles de Montalembert, si faceva riferimento proprio all'insurrezione polacca contro il dominio russo: «*RÉVOLUTION DE POLOGNE. Enfin elle a jeté sono cri de réveil, enfin elle a secoué ses chaînes, et en a menacé la tête de ses barbares oppresseurs, cette fière et généreuse Pologne, tant calomniée, tant opprimée, tant chérie de tous les cœurs libres et catholiques. Puisse-t-elle reprendre sa place parmi les nations du monde, cette nation qui a si longtemps lutté pour sa liberté, et qui a gardé pure et sans tache l'antique foi de ses pères! Le monument sacrilège que le XVIII siècle nous a légué est effacé de la carte de l'Europe; l'œuvre impie du congrès de Vienne est anéantie: les peuples asservis et les croyances outragées reconquièrent leurs droits. On ne verra plus l'impitoyable diplomatie distribuer les hommes comme de vils bestiaux, et vendre la foi des nations au plus offrant. Dieu a laissé dormir quinze ans sa colère: elle est debout maintenant. Rois de l'Europe, Rois sans amour, Rois qui avez oublié Dieu, tous vous serez atteints, tous vous connaîtrez la faiblesse de ces trônes où vous avez cru vous asseoir sans lui. Libre et catholique Pologne, patrie de Sobieski et de Kosciusko, toi qui fusa u dix-septième comme aux dix-neuvième siècle l'héroïne du catholicisme défaillant, nous saluons ta nouvelle aurore, nous te convions à la sublime alliance de Dieu et de la liberté. Que lest celui qui ayant un cœur d'homme dans la poitrine, ne palpitera de joie à la nouvelle de la sainte révolte des Polonais? Mais nous, catholiques, avec quel pieux recueillement ne recevrons nous pas cette nouvelle et éclatante réponse de Dieu à nos longues prières! Que de miséricorde envers la cause que nous défendons avec une dévorante ardeur, dans cette protestation successive de tous les peuples catholiques, dans cet élan invincible vers leur indépendance politique et religieuse! [...]*». *Articles de l'Avenir*, tome premier, Chez Vanlinthout et Vandenzande, Louvain, 1831, pp. 403-404.

Chiesa e le questioni di carattere religioso⁴³⁶. Un documento rivolto specialmente ai paesi del Sud America, che proprio in quegli anni lottavano e ottenevano l'indipendenza dalle corone di Spagna e Portogallo (con alterne vicende il Messico nel 1821; così come il Brasile tra il 1821 e il 1822; Ecuador, Venezuela e Nuova Granada con la dissoluzione della Grande Colombia nel 1831. Così come negli anni immediatamente precedenti l'Argentina, la Bolivia, l'Uruguay, il Paraguay, il Perù e il Cile).

Nessuna legittimazione giuridica, sia ben chiaro⁴³⁷ (quasi a voler mantenere un atteggiamento sempre prudente), ma *de facto* si apriva alla possibilità di allacciare i rapporti con i nuovi Stati, per provvedere alle nomine dei vescovi e regolare le questioni ecclesiastiche. Roma non poteva non tener conto della situazione reale presente in Sud America, dove ormai il dominio delle vecchie potenze si stava irreversibilmente sgretolando; per tale ragione doveva necessariamente provvedere, anche senza la mediazione della Spagna, alle nomine per le sedi vacanti in Messico e negli altri paesi dell'America Latina. Un lento percorso di riconoscimento, che sarebbe rimasto complicato anche negli anni successivi, a causa della fragilità dei neonati governi dell'America meridionale, e dei facili rovesciamenti di potere cui erano ciclicamente soggetti⁴³⁸.

⁴³⁶ «§. 1. *Sollicitudo ecclesiarum, qua Romani pontifices ex commissa sibi divinitus christiani gregis custodia assidue urgentur, eo ipsos impellit, ut quod in terrarum gentiumque omnium orbe ad rectam rei sacrae procuracionem, atque ad animarum salutem magis expediat, nitantur impense conciliare. Ea tamen identidem est temporum conditio, eae in imperio statuque civitatum vicissitudines, commutationes que, ut inde praepediantur ipsi haud raro, quominus spiritualibus populorum necessitatibus prompte, libereque subveniant. Posset enim ab iis potissimum, qui secundum elementa mundi sapiunt, rapi in invidiam auctoritas eorumdem, quasi studio partium permoti iudicium quodammodo de personarum juribus ferant, si pluribus de principatu contendentibus quidpiam ipsi pro illarum regionum ecclesiis, ac praesertim ad earum episcopos adsciscendos decernant, re cum iis collata, qui actu ibidem summa rerum potiuntur. Infestam hanc, perniciosamque suspicionem omni fere aetate insectati sunt Romani pontifices, quorum tanti interest, ipsius fallaciam patefieri, quanti stata eterna illorum salus, quibus ob id causae opportuna denegentur, vel saltem diutius, ac par est differantur auxilia. [...]*». *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIX, op. cit., pp. 38-40.

⁴³⁷ Del resto è importante segnalare come già nei decenni precedenti, sia Pio VII con l'enciclica *Etsi longissimo* (30 gennaio 1816), che papa Leone XII con l'enciclica *Etsi iam diu* (24 settembre 1824), avevano provato a ribadire la legittimità dei diritti vantati dalla monarchia spagnola sui domini del Sud America. Tuttavia, gli eventi storici sopra richiamati, avrebbero poi spinto la Santa Sede ad intraprendere un atteggiamento diverso, seguito dallo stesso Gregorio XVI. Il testo dell'enciclica *Etsi iam diu* è riportato in: A. VÁZQUEZ CARRIZOSA, *Relatos de historia diplomática de Colombia. La Gran Colombia*, tomo 1, seconda edizione, Centro editorial Javeriano, Buenos Aires, 1996, pp. 265-267. Si veda inoltre per un quadro d'insieme: I. FIUMI SERMATTEI ET ALII (a cura di), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, seconda edizione, Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2018.

⁴³⁸ Cfr. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp.186-188.

2.3.4 LA DIFFICILE RICERCA DI UN EQUILIBRIO SUL PIANO INTERNAZIONALE.

Quella descritta nelle pagine precedenti, può essere vista come una strategia interessante, che consente alla Santa Sede di mantenere un atteggiamento di moderazione e di prudenza sul versante internazionale. Non si attribuisce mai una legittimazione agli eventi rivoluzionari, ma si prova comunque a mantenere salde le prerogative della Chiesa e gli interessi della fede, sfruttando il corso degli eventi indipendentemente dai loro esiti. Eppure, nel caso dell'enciclica *Mirari vos* del 1832, l'atteggiamento mostrato sembra essere molto severo, soprattutto quando si fa riferimento all'obbedienza dovuta ai legittimi sovrani. Fra il 1830 e il 1831, l'insurrezione polacca aveva suscitato grande clamore in Europa, come testimoniato dagli stessi articoli pubblicati su *L'Avenir* e su altri periodici, anche italiani. La *Gazzetta di Firenze* ad esempio, nell'edizione del 21 aprile 1831, menzionava gravi "fatti d'armi" avvenuti tra russi e polacchi nei pressi di Minsk, di cui ancora non si conoscevano i risvolti⁴³⁹.

Lo Zar Nicola I Romanov (1796-1855), attuò una fortissima repressione, pregiudicando i diritti di una popolazione a maggioranza cattolica e della stessa Chiesa locale. Già il 20 aprile 1830, il principe Nikolaj Sergeevič Gagarin aveva inviato una nota al card. Bernetti, dove spiegava come la "calda" situazione dei territori polacchi necessitasse un intervento armato da parte del suo sovrano, per evitare che il moto rivoluzionario si estendesse a macchia d'olio sulla cartina europea. Nella nota veniva puntato il dito anche contro gli ecclesiastici, i quali in talune circostanze si erano posti come veri e propri agitatori, incentivando la rivolta contro il dominio russo. E proprio alla Santa Sede si chiedeva un "sostegno" nell'azione di repressione, perché si reputava che neanche Roma potesse tollerare un simile atteggiamento⁴⁴⁰. Di fronte a tale situazione, Gregorio XVI decise di rivolgersi al

⁴³⁹ «Vienna 12. Aprile. Le notizie di Varsavia parlano d'importanti fatti d'armi, che sarebbero accaduti fra i Russi e i Polacchi nelle vicinanze di Minsk il 30. e il 31. Marzo, e di cui si attende di conoscere con precisione il risultato». *Gazzetta di Firenze*, n. 48 (giovedì 21 aprile), anno 1831, foglio 3.

⁴⁴⁰ «Il sottoscritto ebbe già l'onore di prevenire verbalmente Sua Eminenza reverendissima monsignor cardinale Bernetti, segretario di Stato di Sua Santità, dell'interessante domanda che eragli stata ordinata dal suo Augusto Sovrano. S. M. l'Imperatore e Re mio Signore, i cui paterni intendimenti per la prosperità de' suoi domini costantemente s'identificano col benessere dell'Intiera Europa, tiene a cuore di garantirne il riposo, e d'usare della sua potenza per assicurarne la tranquillità. Se per tale fine egli ha dovuto far uso delle armi a togliere la Polonia dallo stato funesto alla sua prosperità in cui era ultimamente caduta, i voti del suo cuore sono però riposti nell'ottenere colla dolcezza e la persuasione que'risultati, che mentre interessano tutti i Sovrani amici dell'ordine, importano in ispecial modo alla Santa Sede. L'ultima ribellione avvenuta in Polonia ha manifestato un aspetto così minaccioso, da potersi facilmente allargare in maniera incommensurabile, ove non fosse stata repressa dalle armi vittoriose di S. M. Imperiale. Ma per assicurare il benessere de' suoi sudditi, all'Imperatore torna indispensabile di soffocare tutti i germi rivoluzionari che possono per anco colà esistere. Tale scopo può raggiungersi per mezzo di morali influssi, di cui niuno è più valido della religione. Questa fonte divina di tutti i beni e di tutte le consolazioni, fortunatamente ha ancora grande efficacia nella Polonia; onc'è nulla riuscirebbe più desiderabile che veder il clero polacco usare delle sue influenze secondo il suo santo

clero cattolico polacco. In una lettera enciclica del 9 giugno 1832, il papa ribadiva come nella Chiesa era sacra la massima per cui si doveva perfetta obbedienza al sovrano nelle questioni temporali. Al tempo stesso poi, invitava i vescovi a rammentare al clero e alla popolazione il peccato di cui si macchiavano coloro che si opponevano alle autorità legittime. Era pertanto necessario mostrare obbedienza a Nicola I, identificato come “*Fortissimus imperator vester*”:

«[...] *Haec dum vobis, venerabiles fratres, communicamus, sic a Nobis dicta volumus, non quasi illa comperta non habeatis, aut quasi Nos timeamus ne satis ardenti zelo in propugnanda disseminandaque sanioris doctrinae praecepta, circa obedientiam quam subditi legitimo principi suo exhibere tenentur, incumbatis; sed eo talia diximus, quo facilius intelligatis quinam sit animus Noster erga vos et quomodo cupiamus omnes istius regni ecclesiasticos viros doctrinae puritate, prudentiae splendore, vitaeque sanctimonia ita elucescere, ut omnium oculis et iudicio irreprehensibiles appareant. Hoc modo omnia, uti speramus, e votis feliciterque procedent. Fortissimus imperator vester benignum se erga vos geret, officia Nostra, quae certe interponere non omittemus, postulationesque vestras e bono Catholicae religionis, quam regnum istud profitetur, cuique patrocinium suum nullo unquam tempore negaturum promisit, aequo semper animo excipiet. [...]*»⁴⁴¹.

Bisogna anche dire però che parallelamente, nello stesso mese di giugno, il Segretario di Stato Bernetti inviava diverse note al rappresentante russo, per richiamare l’attenzione sulla situazione della religione cattolica nei domini dello zar. In particolare, si sottolineava come quel possibile “decadimento” fosse da ricollegare ai limiti che le autorità di San Pietroburgo imponevano al culto cattolico. Tra questi: l’impossibilità per i vescovi di comunicare liberamente con la Santa Sede sulle materie spirituali; la poca libertà riconosciuta a questi ultimi nel disimpegno del loro ministero pastorale; e ancora l’incameramento di numerosi beni della Chiesa e la soppressione di tanti monasteri e pie istituzioni. Pertanto, si invitava

ministero di pace, di sommersione e d’amore. Per disavventura, negli ultimi disastri della Polonia le cose sono passate ben altrimenti. Gli ecclesiastici d’ogni classe, dimentichi della santità della loro missione, si sono prestati a compiere gli atti più crudeli; quasi dovunque capitaneggiarono le mene rivoluzionarie; e il furore della loro esasperazione più d’una fiata li portò ne’ campi di guerra, ove sono stati combattenti e vittime. Certamente il cuore paterno di Vostra Santità deplorerà a preferenza di chiunque altro tali eccessi, e tanto più volentieri quindi vorrà mostrarsi pieghevole al desiderio di S. M. l’Imperatore e Re, il quale ha incaricato il sottoscritto di pregarla a usar la voce della sua autorità spirituale onde condurre il clero polacco a pentirsi di errori così funesti [...]. Il Santo Padre vorrà persuadersi che, col sostenere i diritti del trono, egli protegge nella miglior maniera quelli del culto. [...] Pertanto S. M., forte della persuasione d’agire nel comune vantaggio di tutti i Sovrani, si volge a Vostra Santità con tanto più di confidenza ed abbandono per ottenere un provvedimento rispetto al clero polacco, di cui la Santità Vostra nella sua saggezza conoscerà tutto il bene. [...]». La nota è riportata in: N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1816*, vol. III (Anni 1830-1846), Unione tipografico-editrice, Torino, 1867, pp. 215-216.

⁴⁴¹ *Encyclica litera porrecta venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis in Poloniae regno commorantibus*, in *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIX, op. cit., p. 572.

la grande potenza ad alleviare questi aggravi, facendo riferimento ai principi dell'equità e della giustizia⁴⁴².

Eppure destava un certo stupore il fatto che Roma non avesse apertamente e pubblicamente condannato la dura repressione nei confronti dei cattolici polacchi. Un'azione tra l'altro posta in essere da una potenza sì conservatrice, ma al tempo stesso ortodossa, e dunque scismatica. I flebili inviti ad un miglior trattamento del culto cattolico caddero completamente nel vuoto con Nicola I, convinto tra l'altro (come emerge dalla nota del 20 aprile 1830 inviata da Gagarin al card. Bernetti) di fare gli interessi non soltanto propri, ma anche delle altre corti europee.

Anzi, la *Mirari vos* del 15 agosto 1832, sembrava richiamare quanto già precedentemente ribadito ai vescovi in terra polacca, condannando come abbiamo visto, i popoli che si ribellavano ai loro legittimi sovrani. Certo, non bisogna dimenticare che la sollevazione nel cuore dell'Europa centro-orientale, iniziava proprio nello stesso periodo in cui anche lo Stato pontificio si era ritrovato a contrastare i moti scoppiati nelle Legazioni. Questo contribuirebbe a spiegare la volontà di restare vicino ad una realtà conservatrice come la Russia, e ci permette di ricordare come lo stesso Gregorio XVI, non soltanto si era rivolto all'Austria per sedare le rivolte nei territori italiani, ma aveva anche ringraziato pubblicamente Francesco I per il supporto fornito (enciclica "Quel Dio" del 5 aprile 1831).

Solo diversi anni più tardi la Santa Sede avrebbe avuto un atteggiamento molto più rigido nei confronti di San Pietroburgo, condannando a gran voce i soprusi perpetrati soprattutto sul versante religioso; ciò avvenne con l'allocuzione concistoriale del 22 luglio 1842. In questo lungo documento (che può essere letto come un "atto difensivo" arrivato molto tardi), Gregorio XVI non soltanto dichiarava deplorabile quanto fatto negli anni precedenti, ma cercava anche di allontanare qualsiasi dubbio riguardante possibili coinvolgimenti o eventuali sostegni provenienti da Roma in favore delle azioni russe⁴⁴³. I rapporti tra Roma e lo zar rimasero tesi anche negli anni successivi, nonostante il rapporto epistolare intrattenuto dal pontefice con Nicola I (il quale tra l'altro si recò personalmente

⁴⁴² Importante ancora una volta il riferimento a: N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1816*, vol. III, op. cit., p. 219.

⁴⁴³ *Allocuzione della Santità di Nostro Signore Gregorio PP. XVI al Sagro Collegio nel Concistoro segreto del 22 luglio 1842 seguita da una esposizione corredata di documenti sulle incessanti cure della stessa Santità Sua a riparo dei gravi mali da cui è afflitta la religione cattolica negli imperiali e reali domini di Russia e Polonia*, Tipografia Camerale, Roma, 1842, pp. 3-20. Per quanto detto sopra, tra i vari documenti riportati in calce all'allocuzione, molto importante appare il documento n. VI, riportato come: *Fogli privati, che il Card. Segretario di Stato passò nel giugno 1832 al Sig. Ministro di Russia sui molteplici aggravi fatti alla Religione Cattolica nei domini imperiali*, pp. 31-34.

presso la corte romana nel 1845, durante un suo soggiorno in Italia per accompagnare la consorte Carlotta di Prussia, invitata dai medici a trascorrere un periodo di cure e riposo nella città di Palermo)⁴⁴⁴. La situazione si sarebbe poi parzialmente distesa al termine del pontificato gregoriano, con la stipulazione di un concordato datato 3 agosto 1847 (è già regnante Pio IX)⁴⁴⁵, per lasciare poi spazio ad una nuova rottura nel 1864.

Ancora una volta fu molto duro il Lamennais, rimasto stupito da quello che considerava un appoggio esplicito da parte di Gregorio XVI all'intervento armato dello zar. Un vero e proprio voltafaccia nei confronti di una enorme moltitudine di fedeli cattolici. Con lo scritto pubblicato nel 1834, *Les paroles d'un croyant*, si allontanò ancora di più dall'autorità di Roma, venendo prontamente condannato con l'enciclica *Singulari nos* del 25 giugno 1834 (dove stavolta si faceva esplicito riferimento allo scritto), e invitato a tornare sulla retta via⁴⁴⁶.

A lungo gli storici si sono interrogati sul comportamento tenuto da papa Cappellari, e sulla giusta interpretazione da attribuire all'enciclica *Mirari Vos*. Un intervento che certo avveniva in un momento estremamente complicato, tanto sul versante interno, quanto sullo scenario internazionale. Il lasso temporale con le sollevazioni verificatesi nelle Legazioni e con gli eventi in Francia, in Belgio, e da ultimo nei territori soggetti al dominio russo è breve; anzi, varia da quello che potremmo definire un "passato prossimo" ad una sostanziale "contemporaneità". C'è da capire soprattutto se il documento pontificio sia da intendere come una dichiarazione di principio, o come un vero e proprio programma politico. Diversi elementi fanno propendere per l'una e per l'altra direzione, rendendo ancora più difficile, ammesso che sia possibile, trovare una soluzione univoca.

Il fatto che si condannino in maniera veemente il liberalismo, le tesi sostenute dal Lamennais, le libertà di stampa e di coscienza, la separazione tra Chiesa e Stato, così come

⁴⁴⁴ S. OLSZAMOWSKA-SKOWRONSKA, *La correspondance des Papes et des Empereurs de Russie (1814-1878) selon les documents authentiques*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1970. In particolare, per la corrispondenza tra Gregorio XVI e Nicola I, si veda la sezione documenti, pp. 232-274.

⁴⁴⁵ *Concordato fra Pio IX e Niccolò I Imperatore delle Russie, 3 agosto 1847*, in A. MERCATI (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1919, pp. 751-765. In particolare pp. 751-761 per gli articoli concordati, pp. 761-765 per gli articoli non concordati.

⁴⁴⁶ «[...] *Verum, quod vix credibile videbatur, quem tantae benignitatis affectu exceperamus, immemor ipse Nostrae indulgentiae cito e proposito defecit, bonaque illa spes, qua de praeceptionis Nostrae fructu Nos tenuerat, in irritum cessit, ubi primum, celato quidem nomine, sed publicis patefacto monumentis, nuper traditum ab eodem typis, atque ubique pervulgatum novimus libellum Gallico idiomate, mole quidem exiguum, pravitate tamen ingentem, cui titulus «Paroles d'un croyant». [...]».* *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIX, op. cit., p. 379.

l'incitamento alla rivolta nei confronti dei sovrani, lascia pensare ad una questione posta maggiormente sul piano dei principi. Una tesi sostenuta ad esempio da Roger Aubert⁴⁴⁷ e Giacomo Martina⁴⁴⁸. Lo stesso Aubert sottolinea un aspetto importante, consentendoci di richiamare quanto già affrontato nei paragrafi precedenti del presente capitolo. Si è infatti avuto modo di parlare della Rivoluzione belga, e della nascita di questo nuovo Stato a maggioranza cattolica sotto il controllo di Leopoldo di Sassonia Coburgo-Gota, scelto come nuovo monarca. Nonostante la nuova Carta costituzionale – 7 febbraio 1831 – manifestasse un carattere spiccatamente liberale (richiamando i principi della libertà di culto, di stampa e di insegnamento, oltre alla separazione tra Chiesa e Stato, dove però quest'ultimo si assumeva il carico delle spese di culto), la Chiesa cattolica era qui riuscita ad avere un ampio margine di azione, con l'istituzione di monasteri, istituti di beneficenza ed università. Un grande lavoro compiuto soprattutto grazie alla personalità dell'arcivescovo Engelbert Sterckx, grande equilibratore tra le esigenze cattoliche e l'atteggiamento liberale del nuovo Stato, anche durante gli anni di Gregorio XVI⁴⁴⁹.

Proprio secondo lo storico originario di Ixelles (Aubert, profondo conoscitore della storia belga), il fatto che Roma non consideri la *Mirari vos* come un attacco alla Costituzione del nuovo Stato, e più in generale nei confronti di questa nuova realtà politica, è sintomatico di come i suoi contenuti vadano letti in chiave di principio, e non politica. Quasi come a voler dimostrare che, dinanzi alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della Chiesa, rimane comunque possibile una situazione di implicito benessere⁴⁵⁰. Aggiungendo a tutto ciò, ovviamente, lo scarso peso politico che lo Stato pontificio sa di ricoprire nello scacchiere europeo. Ragionamento che in maniera analoga potrebbe essere seguito anche per la *Sollicitudo ecclesiarum* del 1831, anch'essa richiamata nelle pagine precedenti, e forse ancor più significativa secondo tale visione.

⁴⁴⁷ Cfr. R. AUBERT, *La prima fase del liberalismo cattolico*, in R. AUBERT ET ALII (a cura di), *Storia della Chiesa. Liberalismo e integralismo: tra Stati nazionali e diffusione missionaria, 1830-1870. Risorgimento italiano, movimenti cattolici, ultramontanismo*, vol. VIII/2, Jaca Book, Milano, 1977, pp. 34-35.

⁴⁴⁸ Cfr. G. MARTINA, *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. L'età del liberalismo*, vol. 3, Morcelliana, Brescia, 1995, pp. 200-201.

⁴⁴⁹ Si veda la parte finale del paragrafo 2.1.2 del presente capitolo.

⁴⁵⁰ Cfr. R. AUBERT, *La prima fase del liberalismo cattolico*, in R. AUBERT ET ALII (a cura di), *Storia della Chiesa. Liberalismo e integralismo*, op. cit., pp. 34-35.

Non mancano tuttavia posizioni più rigide, come quelle sostenute dallo studioso francese Jacques Gadille⁴⁵¹, secondo il quale nel documento del 15 agosto 1832 risulta particolarmente difficile distinguere tra una linea spirituale o dogmatica, e una linea di governo, o se vogliamo politica. D'altro canto non si può negare l'atteggiamento rigido del pontefice e la repressione attuata nei propri domini (ricorrendo all'aiuto di una potenza conservatrice come l'Austria), così come i richiami all'obbedienza indirizzati nei confronti del clero polacco (rientranti nella più ampia insurrezione di cui alle pagine sopra)⁴⁵². Ed ecco che si rimane dinanzi ad un nodo gordiano di difficile risoluzione, dove è probabilmente impossibile rispondere con un'unica chiave di lettura. Quel che appare più chiaro invece, è come l'atteggiamento dello Stato pontificio dinanzi agli eventi del contesto internazionale vari al variare degli eventi e delle circostanze, difendendo sempre in linea di principio le ragioni legittimiste e condannando i rovesciamenti rivoluzionari, ma senza per tale ragione rinunciare alle possibilità di dialogo con le diverse realtà politiche ogni volta coinvolte, nella necessaria e palese consapevolezza di dover tutelare la propria posizione.

Si è parlato della Francia e del Belgio (soprattutto in relazione al breve pontificato di Pio VIII), così come della nuova situazione nei territori dell'America meridionale e del difficile contesto polacco. Ma gli anni del pontificato gregoriano combaciano anche con la prima fase delle guerre carliste in Spagna. Evento anche questo che suscita non poche preoccupazioni per la Santa Sede e per i suoi interessi in territorio iberico. Le ragioni del problema risalgono ad alcuni anni addietro, quando il sovrano Ferdinando VII (1784-1833), sposando in quarte nozze la nipote Maria Cristina delle Due Sicilie (1806-1878), fece promulgare la *Pragmatica sanción* (29 marzo 1830) in luogo della vigente legge salica, consentendo così la salita al trono anche per gli eredi di sesso femminile. Un atto che in realtà portava a compimento e ufficializzava un decreto voluto già nel 1789 da Carlo IV di Spagna (1748-1819), ma che sino a quel momento non era ancora stato seguito⁴⁵³. Sei mesi più tardi nacque Isabella II di Borbone (1830-1904), figlia primogenita di Ferdinando VII.

⁴⁵¹ Cfr. J. GADILLE, *Libertà pubbliche. Questione sociale*, in G. ALBERIGO (a cura di), *Storia del Cristianesimo. Religione, politica, cultura. Liberalismo, industrializzazione, espansione europea (1830-1914)*, vol. XI, Borla Città Nuova, Roma, 2003, pp. 34-35.

⁴⁵² Per un confronto sui diversi giudizi attribuiti a Gregorio XVI e al suo pontificato, molto utile risulta: R. REGOLI, *Gregorio XVI: una ricerca storiografica*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 44 (anno 2006), Gregorian Biblical Press, Roma, pp. 141-171.

⁴⁵³ *Ilustracion de la Ley fundamental de España, que establece la forma de suceder en la corona, y exposicion del derecho de las augustas hijas del Señor Don Fernando VII, por D. Pedro Sabau y Larroya, doctor en leyes del gremio y claustro de la Real universidad de Alcalà, abogado de los Reales Consejos, y oficial mayor de la secretería de la interpretacion de Lenguas*, Con permiso del Rey, N. S., en la Imprenta Real, Madrid, 1833.

Quando quest'ultimo morì tre anni più tardi, Isabella venne proclamata regina, ovviamente sotto la reggenza della madre Maria Cristina, data la sua giovanissima età. Tuttavia, le province basche e l'Aragona proclamarono come sovrano Carlo Maria Isidoro di Borbone (1788-1855), fratello dell'ormai defunto Ferdinando e zio di Isabella II, il quale con il nome di Carlo V si pose come "legittimo" pretendente al trono di Spagna. Era l'inizio di una cruenta guerra civile, che si sarebbe protratta sul suolo spagnolo per ben sette anni, almeno nella sua prima fase (1834-1840). Per Roma non si trattava soltanto di una disputa dinastica, ma di uno scontro tra una visione assolutistica e conservatrice (dal lato carlista), e una posizione più marcatamente liberale e anticlericale (dal lato *isabelino*, seppur per il tramite della reggente Maria Cristina prima e del generale Baldomero Espartero (1793-1879) dopo, tra il 1840 e il 1843). E sebbene la Santa Sede considerasse "carissima" la posizione di *don Carlo*, non poté fare molto in quei travagliati anni, se non subire l'onta delle numerose ferite inflitte dai governi liberali. Molto dettagliato in proposito è Nicomede Bianchi, nella sua *Storia documentata della diplomazia europea*:

«[...] Ma a suscitare inciampi e nemici al governo d'Isabella, la Corte romana era tirata da quella politica, che meglio appariva adatta alla conservazione dell'assoluta autorità temporale dei papi. La causa di don Carlo tornava carissima, perché era la causa del diritto divino delle Corone in lotta colla volontà dei popoli. I frati e i preti conseguentemente, in Spagna aiuto e anima della causa del pretendente, e per lui si fecero ministri di vendette sanguinose, eccitatori di civil guerra. Laonde irruppe contr'essi l'odio popolare, e s'arsero chiese e conventi, e spietatamente si respinsero indietro i frati e tentavano di fuggir dalle fiamme. Maledetti frutti si maturarono così dalla maledetta intromissione del clericato nelle lotte civili!

In quanto al Governo spagnolo, esso non tardò a entrare per quella via, in cui erasi trovato sospinto. Nel 1833 pertanto proibì ai vescovi d'ordinare preti sinché fosse stato promulgato dalla regina un regolamento relativo al clero: abolì il foro ecclesiastico in materia penale: sopresse conventi e monasteri, devolvendone i beni alla Corona.

A far atto palese di rappresaglia, la Corte romana riconobbe l'indipendenza della repubblica della Nuova Granata, composta di provincie americane sottrattesi violentemente al dominio della Spagna. Nel 1836 poi il papa, in un'allocuzione concistoriale, dichiarò nulle e di niun valore le leggi promulgate dal Governo d'Isabella II in offesa, e diceva, dell'autorità della Sede apostolica.

Il Governo di Madrid rispose a questa protestazione pontificia col decretare la soppressione nella Spagna di tutti gli Ordini religiosi de'maschi, eccettuati soltanto i Collegi delle missioni per l'Asia, gli Scolopi e gli Ospedalieri di san Giovanni di Dio. Poi nel 1841, procedendo più oltre, il ministero spagnolo presentò alle Corti un disegno di legge per la secolarizzazione di tutto il patrimonio ecclesiastico, fissando assegnamenti al clero regolare sulla pubblica finanza. E non potendo lasciar più a lungo parecchie diocesi nello stato deplorabile in cui erano cadute, il Governo d'Isabella, conforme le leggi del paese, ingiunse ai Capitoli diocesani di delegare l'autorità canonica ai vescovi nominati. [...] Il papa con una nuova allocuzione concistoriale manifestò la sua piena disapprovazione a tal procedere del Governo spagnolo, il quale alla sua volta uscì fuori a protestare che quell'allocuzione, anziché chiesastica, era politica, e mentre attentava alla sovrana podestà della regina, mirava a turbare l'ordine nel regno, a eccitare i popoli alla rivolta. In appresso il ministero spagnolo si fece a sottoporre alle Corti un progetto di legge, nel cui proemio avvertiva che, essendo già trascorsi nove anni dacché il papa per cause politiche trascurava gli affari della Chiesa spagnola, conveniva

attendere a fissar le norme per le relazioni della medesima colla Santa Sede. Proponevasi quindi di discutere sovra i punti seguenti: riconoscimento nel papa dell'autorità suprema di centro dell'unità della Chiesa; facoltà quindi da concedersi ai fedeli di rivolgersi a lui negli affari spirituali, sotto la clausola però che le domande fossero inviate a Roma per la intromissione del Governo, investito dell'autorità di prenderle in esame, e di trattener quelle che giudicasse estranee a tali affari; non si dovrebbe più aver ricorso a Roma per l'istituzione dei vescovi, per grazie e dispense.

In verità erano questi colpi mortali portati all'autorità della Santa Sede. Il papa quindi con un breve diede qualificazione d'esecrando e di diabolico a un tal progetto di legge, indirizzato, dicea, al manifesto fine di far trionfare l'opinione che la podestà laica debba dominare sulla Chiesa. [...]»⁴⁵⁴.

La soppressione di quasi tutti i monasteri maschili e le proposte di legge riguardanti l'incameramento del patrimonio ecclesiastico da parte di Madrid, furono un duro colpo per lo Stato pontificio. A nulla valsero i continui richiami e gli ammonimenti del vescovo di Roma, espressi a gran voce nelle allocuzioni concistoriali del 1° febbraio 1836 e poi ancora del 1841; entrambe caddero nel vuoto⁴⁵⁵. La situazione peggiorò ancora di più durante i duri anni della reggenza del generale Espartero (1840-1842). E proprio in un successivo breve del 22 febbraio 1842, Gregorio XVI tornò a condannare i nuovi provvedimenti adottati in Spagna, volti a troncare i legami con la Sede Apostolica per ciò che riguardava i privilegi ecclesiastici, le nomine dei vescovi, le concessioni delle grazie e dei privilegi.

Venivano pertanto dichiarati nulli tutti gli atti approvati da Madrid che si presentavano come lesivi dei diritti e della dignità della Chiesa, perché non si potevano accettare quelle leggi miranti ad abolire la legittima autorità ecclesiastica e quel «detestabile principio che il potere laico, con suo pieno diritto, debba avere il predominio sulla stessa Chiesa e i suoi beni»⁴⁵⁶. Soltanto con l'uscita di scena del dispotico⁴⁵⁷ Espartero – ad opera del generale e nobile Ramón María Narváez (1800-1868), divenuto successivamente duca

⁴⁵⁴ N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, vol. III, op. cit., pp. 211-213.

⁴⁵⁵ Nell'allocuzione del 1° marzo 1841 si faceva espresso riferimento all'intervento già effettuato cinque anni prima. E ancora una volta si tornava a parlare della grave situazione che affliggeva la religione in Spagna: «*Venerabiles Fratres. Afflictas in Hispania Religionis res, et plura contra Ecclesiae jus Decreta inibi ac gesta lamentati fuimus in Consessu vestro quinque ante annos, Venerabiles Fratres, et nostram illam Orationem publici juris fecimus, ut Matritense Gubernium excitare ad saniora consilia commiteremur; aut certe ut nostrae super iis quae contigerant Apostolicae improbationis solemne aliquod documentum extaret. [...]*». *Sanctissimi Domini nostri Gregorii Divina Providentia Papae XVI, allocutio habita in concistorio secreto, kalendis martii anni MDCCCXLI*, in *Il cattolico giornale religioso=letterario*, vol. XVI, primo semestre, presso Francesco Veladini e Comp., Lugano, 1841, pp. 133-142.

⁴⁵⁶ Il breve *Catholicae Religionis* del 22 febbraio 1842 è consultabile, nella versione in lingua italiana, sul portale vatican.va al seguente URL: < <http://www.vatican.va/content/gregorius-xvi/it/documents/breve-catholicae-religionis-22-febbraio-1842.html> > (consultato in data 24/01/2021).

⁴⁵⁷ È questa la stessa espressione utilizzata da Karl Bihlmeyer ed Hermann Tuechle nella loro *Storia della Chiesa*. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp. 174-175.

di Valencia – e il raggiungimento della maggiore età da parte di Isabella II (dichiarata maggiorenne all'età di tredici anni), i rapporti tra Spagna e Santa Sede iniziarono ad intraprendere la strada della distensione, anche se nessun concordato venne firmato prima del 1851 (con l'aggiunta di una ulteriore convenzione nel 1859)⁴⁵⁸.

Anche in questo caso, la situazione venutasi a creare nella Penisola Iberica (intendendo tale espressione non nel suo significato generico, ma proprio per includere anche il regno del Portogallo), dimostra il difficile scenario internazionale in cui Roma è costretta a muoversi in questi delicati decenni. Per quanto la Santa Sede si sforzi di dettare le proprie linee guida in materia ecclesiastica, il mantenimento dei rapporti con le diverse realtà statuali (europee e non), non sempre risulta agevole. Soprattutto quando, come si è avuto modo di vedere in diversi contesti, si affermano governi di impronta liberale o addirittura anticlericale, che mirano a ribadire l'autorità dello Stato anche in materia religiosa. E ciò che preoccupa di più in questi casi, sono i risvolti pratici e non le questioni

⁴⁵⁸ Così come per i rapporti con la Spagna, negli stessi anni anche le relazioni con il Portogallo subirono un drastico arresto. Ed anche in questo caso prese vita una lotta dinastica, che vide scontrarsi i due fratelli della casa reale di Braganza, Don Pedro (1798-1834) e Don Miguel (1802-1866), rispettivamente primo e secondogenito di Giovanni VI di Braganza (1767-1826), scomparso nel 1826. Con la morte di quest'ultimo, una parte della popolazione e della classe politica portoghese si schierò in favore di Don Miguel, anche per il fatto che nel 1822 il fratello maggiore si era proclamato imperatore del Brasile. Tuttavia proprio quest'ultimo, dopo la morte del padre, pretese la corona di Portogallo per la figlia di sette anni, la principessa Maria de Gloria di Braganza (1819-1853), promessa in sposa allo zio Michele (e destinato dunque, quest'ultimo, ad assumere il ruolo di reggente). Nel 1828 però Don Miguel, conservatore e tradizionalista, depose la giovane Maria, venendo proclamato re del Portogallo il 23 giugno. Rimase però sul trono per breve tempo, perché nel 1831 Don Pedro abdicò al trono del Brasile e decise di muovere guerra nei confronti del fratello e delle sue tendenze conservatrici. Iniziò così una guerra civile durata tre anni, al termine della quale Don Miguel fu costretto all'esilio (1834). Il fratello maggiore, grazie soprattutto agli aiuti inglesi, francesi e spagnoli, risultò vincitore, proclamando in quello stesso anno regina la figlia Maria de Gloria, rimasta poi sul trono sino al 1853. In questi anni Gregorio XVI mantenne i rapporti con il "partito sconfitto", ospitando a Roma l'esule conservatore Don Miguel. In terra portoghese la Chiesa subì, come in Spagna, pesanti ferite, a causa della politica liberale messa in atto sia da Pietro IV che dalla figlia Maria II di Braganza. Si assistette alla soppressione di molti monasteri, alla cacciata dei Gesuiti, all'incameramento del patrimonio ecclesiastico, alla deposizione dei vescovi nominati da Don Miguel e persino all'espulsione del nunzio pontificio Alessandro Giustiniani (1778-1843). Solo nel 1840 le relazioni tra Lisbona e la Santa Sede tornarono ad essere più distese, con il maggior dialogo tra la regina Maria II e il pontefice. Questo anche grazie all'azione dell'internunzio apostolico mons. Francesco Capaccini (1784-1845), recatosi personalmente in Portogallo per provare a mettere ordine negli affari ecclesiastici del regno. Venne così riconosciuta l'investitura dei vescovi nominati da Michele di Braganza, e la possibilità per i fedeli di relazionarsi con Roma per la concessione delle dispense. Tuttavia si rimase su una linea di duro cesaropapismo, con un grande impoverimento (sia economico che spirituale) del clero portoghese, indebolendo di riflesso l'autorità della Santa Sede nel territorio lusitano. Alcuni studiosi, come Battista Mondin, in riferimento alle difficili relazioni diplomatiche di questi anni, parlano una situazione quasi scismatica, che Gregorio XVI non riuscì a ricomporre del tutto prima della sua morte. B. MONDIN, *Nuovo dizionario enciclopedico dei Papi. Storia e insegnamenti*, Città Nuova, Roma, 2006, pp. 448. Ed ancora sulla situazione portoghese: C. NAPIER, *An account of the war in Portugal between Don Pedro and Don Miguel by Admiral Charles Napier*, 2 voll., T. & W. Boone, London, 1836; N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, vol. III, op. cit., pp. 206-208; G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1957, pp. 211-218; voce *Legados Pontificios* in C. A. DE PINHO MOREIRA AZEVEDO (a cura di), *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. 3 (J-P), Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 70-72.

teoriche, che portano ad episodi di scontro sull'investitura dei vescovi, sulla ripartizione e sul numero delle diocesi, o ancora sulla gestione e sull'incameramento dei beni ecclesiastici. Lo si è visto in Spagna e in Portogallo durante i turbolenti anni delle guerre civili, ma anche nel caso di una potenza conservatrice come la Russia, dove nelle “regole del gioco” subentrano sia motivazioni politiche (per il controllo sui territori polacchi), che questioni di ortodossia. Ed ecco allora che torna utile quanto già detto in chiave interpretativa sull'enciclica *Mirari Vos* del 1832: le dichiarazioni di principio rimangono su un piano diverso rispetto alle politiche concrete, stavolta dei diversi Stati, ed è proprio su queste che risulta più difficile dialogare.

Ciò non significa, attenzione, una diminuzione dell'attività di Roma e della Santa Sede nel contesto internazionale, anzi. Il XIX secolo rappresenta per eccellenza il secolo dei concordati, ed incarna alla perfezione gli sforzi compiuti per la regolamentazione dei rapporti tra Chiesa e Stato in uno scenario di continui mutamenti. Espressione, quella del concordato, che da un lato fa tornare alla mente le imposizioni quasi unilaterali degli anni di inizio Ottocento (quelli napoleonici per intenderci), come la celebre convenzione sigliata tra Pio VII e la Repubblica francese nel 1801, e il concordato analogo con la Repubblica italiana del 1803, già incontrati nel capitolo primo del presente lavoro⁴⁵⁹. Ed è importante ricordare, come anche negli anni immediatamente successivi alla Restaurazione, lo strumento del concordato risulti utile ai governi per consolidare il loro potere e respingere cioè che residuava delle spinte rivoluzionarie. È quel famoso ritorno dell'alleanza tra trono e altare che tuttavia bilancia le pretese di entrambe le parti, con gli Stati che vogliono sì poter contare sull'appoggio della gerarchia ecclesiastica, ma senza per questo rinunciare alla forte legislazione statale. Si riprende molto spesso, a tal proposito, la frase dello studioso Rosario Romeo, il quale ha sottolineato come – soprattutto per gli Stati italiani – vi sia una: «evoluzione del cesaropapismo del XVIII secolo verso una forma di giurisdizionalismo laico moderno d'ispirazione napoleonica»⁴⁶⁰.

E come per l'inizio del secolo, la parola concordato tornerà prepotentemente anche nella seconda metà dello stesso: basti pensare che proprio con l'ultimo papa-re, Pio IX, tra il 1846 e il 1878 troviamo un numero davvero consistente di concordati, siglati dalla Santa

⁴⁵⁹ In particolare si veda il paragrafo 1.3.1 del capitolo primo del presente lavoro.

⁴⁶⁰ Citato in: R. AUBERT – J. BECKMANN – R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830*, op. cit., p. 142.

Sede con le autorità civili⁴⁶¹. Sottoscrizioni non sempre riconducibili ad un unico “schema-tipo” e che, a seconda dei casi, sembrano concentrarsi su aspetti diversi. Così ad esempio, nel concordato del 1847 tra la Santa Sede e Nicola I imperatore delle Russie, l’obiettivo è soprattutto quello di provare a garantire una maggiore libertà per la Chiesa cattolica, e difenderla dai soprusi di un governo fortemente autocratico (cosa che purtroppo riuscirà nella teoria e non nella pratica)⁴⁶². In altri contesti invece, come quello spagnolo, dopo i turbolenti avvenimenti delle guerre civili i risultati sono persino migliori, riuscendo a riportare in auge il ruolo predominante della fede cattolica. Non soltanto perché questa viene riconosciuta come unica religione dello Stato, ma soprattutto per l’importante ruolo attribuito ai chierici nel campo dell’educazione, nella garanzia delle loro tradizionali prerogative, ed anche nella censura sulle stampe e sui libri ritenuti pericolosi. Sono questi alcuni degli aspetti cruciali che catturano immediatamente l’attenzione, quando si procede alla lettura dei primi articoli del concordato siglato il 16 marzo 1851 tra Pio IX e Isabella II di Spagna:

«[...] Art. 1.º *La religion católica, apostólica, romana, que con exclusion de cualquier otro culto continúa siendo de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.*

Art. 2.º En su consecuencia la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas de cualquiera clase será en todo conforme á la doctrina de la misma religion católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno á los obispos y demas prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de

⁴⁶¹ Rispettando l’ordine e la dicitura utilizzata dall’archivista Angelo Mercati nella sua ampia raccolta: *Concordato fra Pio IX e Niccolò I Imperatore delle Russie* (3 agosto 1847); *Concordato fra Pio IX e Leopoldo II Granduca di Toscana* (25 aprile 1851, dopo il preliminare del 30 marzo 1848); *Concordato fra Pio IX ed Isabella II regina di Spagna* (16 marzo 1851); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Guatemala* (7 ottobre 1852); *Concordato fra Pio IX e Francesco Giuseppe I Imperatore d’Austria* (18 agosto 1855); *Concordato fra Pio IX e Pietro V re di Portogallo intorno al Patronato delle Indie* (21 febbraio 1857); *Concordato fra Pio IX e Guglielmo I re di Württemberg* (8 aprile 1857); *Concordato fra Pio IX e Federico Granduca di Baden* (28 giugno 1859); *Concordato fra Pio IX ed Isabella II regina di Spagna* (25 agosto 1859); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Haiti* (28 marzo 1860); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Honduras* (9 luglio 1861); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Nicaragua* (2 novembre 1861); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di S. Salvador* (22 aprile 1862); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Venezuela* (26 luglio 1862); *Concordato fra Pio IX e la Repubblica dell’Equatore* (26 settembre 1862).

⁴⁶² Leggiamo ad esempio in alcuni degli articoli concordati: «[...] X. *Toutes les fois quel es besoins spirituels des Catholiques-romains et arméniens du nouvel Evêché de Kherson pourront l’exiger, l’Evêque en outre des moyens employés jusqu’ici pour subvenir à ces besoins enverra des prêtres en tournée exprès pour cet objet: et le Gouvernement Impérial accordera les sommes nécessaires à leur voyage et à leur entretien.* XI. *Le nombre des Diocèses dans le Royaume de Pologne reste tel qu’il a été fixé par la Bulle du Pape Pie VII en date du 30 Juin 1818. Rien n’est changé au nombre et à la dénomination des Suffraganéats existans dan ces Diocèses.* XII. *La désignation des Evêques pour les Diocèses et les Suffraganéats de l’Empire de Russie et du Royaume de Pologne aura lieu chaque fois d’après un concert préalable entre l’Empereur et le Saint Siège. L’institution canonique leur sera accordée par sa Sainteté dans les forms ordinaires.* XIII. *L’Evêque est seul juge et administrateur des affaires ecclésiastiques de son Diocèse, sauf sa dépendance canonique du S. Siège.* [...]». A. MERCATI (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, op. cit., pp. 754-755.

la fé, y de las costumbres, y sobre la educacion religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Art. 3.º Tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos preladados ni á los demas sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningun pretesto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideracion debidos, segun los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio. S. M. y su real gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de impedirle la publicacion, introduccion ó circulacion de libros malos y nocivos.

Art. 4.º En todas las demas cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones. [...]»⁴⁶³.

Una linea che in maniera simile viene attuata anche con molte delle ex colonie sud americane, come nel caso degli accordi siglati con la Repubblica del Venezuela (26 luglio 1862), con la Repubblica dell'Ecuador (26 settembre 1862), e prima ancora con Honduras (9 luglio 1861) e Nicaragua (2 novembre 1861). Anche in questi casi, dopo il preambolo introduttivo in cui le parti designano i rispettivi plenipotenziari, gli articoli iniziali appaiono speculari a quanto già visto in occasione del concordato spagnolo⁴⁶⁴.

⁴⁶³ *Ivi*, pp. 771-772.

⁴⁶⁴ Ad esempio, nel caso del concordato sottoscritto con la Repubblica del Venezuela: «*Art. I. La Religion Católica Apostólica Romana continúa siendo la Religion de la Republica de Venezuela, y el Gobierno reconoce el deber de defenderla y conservarla eficazmente con todos los derechos y prerogativas que le corresponden por la ordenacion de Dios y sanciones Canonicas. Art. II. En consecuencia la educacion de la juventud en las Universidades, Colegios, Escuelas, tanto publicas como privadas, y demas establecimientos de instruccion, sera enteramente conforme á la doctrina de la misma Religion Católica; y por tanto los Obispos y Ordinarios tendrán del todo libre la direccion y vigilancia en la doctrina perteneciente á las facultades de Teologia, Derecho Canonico, y demas instituciones eclesiasticas de cualquier genero que sean. Los mismos Ordinarios y Obispos ademas de la solicitud que por su proprio Ministerio ejercen en la educacion religiosa de la juventud, vigilaran que nada haya en la enseñanza de cualquiera otra ciencia que sea contrario á la Religion Católica, y á la honestidad de las costumbres*». Così ancora per la Repubblica dell'Ecuador, con toni anche più rigidi: «*Art. 1. La Religion Católica Apostólica Romana continuará siendo la única Religion de la República del Ecuador, y se conservará siempre con todos los derechos y prerogativas de que debe gozar segun la ley de Dios y las disposiciones Canónicas. En consecuencia jamas podrá ser permitido en el Ecuador ningun otro culto disidente, ni sociedad alguna condenada per la Iglesia. Art.2. En cada una de las Diócesis actualmente ecsistentes y en las que se erijieren despues, habrá un Seminario Diocesano cuya direccion, régimen y administracion pertenecerán libre y esclusivamente á los Ordinarios Diocesanos segun las disposiciones del Concilio de Trento y mas leyes Canonicas. Los Rectores, Profesores y mas empleados en la enseñanza y direccion de dichos establecimientos serán libremente nombrados y removidos por los Ordinarios. Art. 3. La instruccion de la juventud en las Universidades, Colegios, Facultades, Escuelas públicas y privadas será en todo conforme á la doctrina de la Religion Católica. Los Obispos tendrán para ello el esclusivo derecho de designar los textos para la enseñanza tanto de las ciencias eclesiasticas, como de la instruccion moral y religiosa. Ademas los Obispos y los Prelados Ordinarios ejercerán con toda libertad, el derecho quel es compete de prohibir los libros contrrios á la Religion y á las buenas costumbres debiendo tambien vijilar el Gobierno y adoptar las medidas oportunas para que dichos libros no se importen ni se propaguen en la República. [...] Art. 5. Perteneciendo al Romano Pontífice por derecho Divino el primado de honor y de Jurisdiccion en la Iglesia Universal, tanto los Obispos, como el Clero y los fieles tendrán libre comunicacion*

Ma anche durante gli anni del pontificato di Gregorio XVI si perviene ad accordi importanti, proprio con gli Stati italiani preunitari. Nel 1834 viene portato a termine un concordato tra la Santa Sede e il regno delle Due Sicilie, cui si aggiungerà poi una convenzione ulteriore alcuni anni più tardi, il 29 agosto 1839. Il primo testo in particolare, riconosceva e salvaguardava le immunità personali degli ecclesiastici e dei religiosi. Un aspetto questo che torna di frequente, come dimostrano gli eventi degli anni successivi. Ed infatti il 30 aprile 1841, si giunge ad un concordato analogo con il duca di Modena Francesco IV, riguardante il “Foro e l’amministrazione dei beni ecclesiastici”. Con un decreto dello stesso duca, datato 8 maggio 1841, si ribadivano due aspetti importanti. In primo luogo i tribunali secolari erano dichiarati competenti nel giudicare le controversie meramente civili tra laici ed ecclesiastici, ed anche quelle insorte tra soli ecclesiastici. Allo stesso modo, avrebbero giudicato le cause criminali a carico dei religiosi, ma con riferimento a specifici delitti: lesa maestà, sedizione, e contrabbando. In tali casi veniva garantito l’intervento di un apposito deputato scelto tra i membri del clero, nonché il maggior riguardo nell’arresto e nella procedura da seguire (da concordare con il vescovo). Si aggiungeva poi che «nel caso di condanna alla pena capitale debba passarsi al Vescovo il processo originale, e darglisi il tempo necessario perchè secondo le regole canoniche giudichi se abbia luogo o meno la degradazione, senza la quale non possa mai eseguirsi la sentenza di morte». A questi interventi però, seguivano ulteriori prescrizioni, dove Francesco IV ribadiva:

«vogliamo ed espressamente ordiniamo, che d’ora innanzi venga ristabilito e ripristinato ne’Nostri Dominj il pieno uso dei diritti Pontificii, e Vescovili, e dell’Autorità Ecclesiastica in genere sia nelle materie che diconsi graziose, sia nelle giudiziarie anche criminali, e che cessi perciò ogni ingerenza dei Nostri Magistrati secolari nelle ordinazioni dei Chierici, nelle professioni religiose, nella esecuzione della collazione dei benefizii Ecclesiastici, nell’Amministrazione dei loro fondi, nelle cause matrimoniali, tranne ciò che si riferisce ai soli effetti civili e alle temporalità del matrimonio, ed in una parola in ogni e qualunque oggetto riconosciuto di competenza Ecclesiastica; revocando a tal fine, e dichiarando del tutto nulla e di niun valore qualsiviasa legge, e pratica attualmente esistente nei Nostri Stati, la quale negli oggetti anzidetti ed in tutti quelli di pertinenza dell’Autorità Ecclesiastica sia contraria o non consentanea alle leggi, diritti ed istituzioni della Chiesa [...]»⁴⁶⁵.

Il 1841 è in tal senso un anno significativo, perché ci consente di gettare lo sguardo anche sul regno di Sardegna, dove pur cambiando i soggetti coinvolti, i risultati appaiono simili. Il

con la Santa Sede. Por tanto ninguna autoridad secular podrá poner obstaculos al pleno y libre ejercicio de dicha comunicacion, obligando á los Obispos, al Clero y al pueblo á servirse del intermedio del Gobierno para ocurrir en sus necesidades á la Sede Romanas, ó sujetando las Bulas, los Breves ó los Rescritos de esta al Exequatur del Gobierno». Ivi, pp. 971-972 e pp. 984-986.

⁴⁶⁵ *Raccolta di alcune leggi aventi stretta relazione col Codice civile per gli Stati Estensi*, Per gli eredi Soliani Tipografi reali, Modena, 1852, pp. 4-5.

27 marzo il card. Luigi Lambruschini (subentrato nel 1836 come Segretario di Stato al posto del card. Bernetti) e il conte Federico Broglia di Mombello – quale ministro plenipotenziario di sua maestà Carlo Alberto – sottoscrivono un concordato analogo sulle immunità personali, riconoscendo uno statuto privilegiato agli ecclesiastici in materia giudiziaria. Ed anche in questo caso, la monarchia sabauda ribadisce la competenza dei magistrati e dei tribunali laici nel giudicare gli esponenti del clero che disgraziatamente si siano resi colpevoli di “qualche reato”. Perché del resto, come si legge nel documento, avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alle necessità di pronta amministrazione della giustizia ed «alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei Tribunali vescovili, la Santa Sede non farà difficoltà che i Magistrati laici giudichino gli Ecclesiastici per tutti i reati che hanno la qualificazione di crimini, a termini delle leggi vigenti negli Stati di Sua Maestà»⁴⁶⁶.

Per i reati qualificati come delitti invece, rimane competente la Curia del vescovo, mentre le contravvenzioni – così come i delitti in materia finanziaria – spettano di nuovo ai tribunali laici, i quali si limitano però ad applicare sanzioni pecuniarie. Ed anche nel caso in cui un delitto venga commesso da un ecclesiastico in complicità con un laico, il giudizio spetta al giudice dello Stato. Come nel concordato siglato per i territori estensi, si riscontra una maggiore attenzione per eventuali pronunce di condanna a morte, con il vescovo che ha la possibilità di raccogliere ulteriori elementi e fare osservazioni sugli atti del processo. Ed anche qui vengono inoltre previste pene differenziate per gli esponenti del clero, così come l'individuazione di spazi appositi e diversi per l'espiazione delle condanne⁴⁶⁷. Si riconosce

⁴⁶⁶ A. MERCATI (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, op. cit., p. 737.

⁴⁶⁷ In merito agli aspetti descritti, il testo del concordato appare molto chiaro: «3. In caso di una condanna alla pena di morte pronunciata contro di un ecclesiastico, gli atti del processo e la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato, a termini dei Sacri Canoni. Il Vescovo, ove non trovi a fare osservazione su di essi, addiverrà senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, e nel termine non più lungo di un mese all'atto della degradazione. Nel caso poi in cui rilevasse dal processo gravi motivi in favore del condannato, senza emanare alcun provvedimento, rassegherà immediatamente le sue osservazioni a sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo in una coi documenti del processo, verranno d'ordine di sua Maestà rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi dei Regii Stati con facoltà apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta che verrà fatta dalla Maestà Sua del doppio del numero necessario. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne darà nel tempo stesso notizia al Governo di Sua Maestà per sua norma. Da tale risoluzione non verrà in alcun caso ammesso l'appello. Qualora poi la Commissione trovasse fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegherà un motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato alla Sovrana clemenza. 4. Trattandosi di reati commessi da persone ecclesiastiche, il titolo de' quali importi la pena dei lavori forzati, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della reclusione o della relegazione [...]. 5. Per l'eminente pietà della Maestà Sua le pene della reclusione, ed anche della relegazione pronunziate contro gli ecclesiastici, verranno da loro scontate in luoghi ad essi specialmente destinati, e separati dagli altri condannati a quelle pene. 6. Egualmente la Maestà Sua ha disposto di destinare, per quanto lo permetteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli Ecclesiastici, e di provvedere inoltre affinchè, così nell'arresto, come nella traduzione in carcere di tali persone

dunque uno statuto privilegiato per il clero in materia giudiziaria, ma a ben vedere, soprattutto in questo caso, appare palese il rafforzamento dell'autorità statale, con la Santa Sede che viene chiamata ad accettare delle concessioni importanti. Siamo nel 1841 e, sulla inesorabile linea del tempo, mancano meno di dieci anni all'entrata in vigore delle ben note Leggi Siccardi (9 aprile 1850 n. 1013 e 5 giugno 1850 n. 1037), che proprio nel Regno sabauda determineranno l'abolizione del Foro ecclesiastico, delle immunità e del diritto d'asilo, provvedendo inoltre sulla disciplina degli acquisti dei corpi morali.

2.4 ACCENNI AL MOVIMENTO NEOGUELFO E L'ARRIVO A ROMA DI PELLEGRINO ROSSI.

Tra le problematiche interne da un lato, e la difficile situazione sul piano internazionale dall'altro, anche gli ultimi anni di papa Cappellari risultano particolarmente turbolenti. Il malcontento all'interno delle province – soprattutto nella parte settentrionale dello Stato pontificio – non si era mai sopito del tutto, fin dalla repressione dei moti del 1831. A ciò aveva certamente contribuito la lunga presenza dei contingenti stranieri a presidio delle stesse Legazioni, vale a dire austriaci e francesi nelle città di Bologna ed Ancona, nonché la cattiva amministrazione pontificia. Contemporanei come Luigi Carlo Farini (1812-1866) e Massimo d'Azeglio, benchè non proprio imparziali, contribuiscono a delineare un quadro piuttosto veritiero della difficile situazione e del malcontento diffuso nello Stato della Chiesa⁴⁶⁸. Come se questo non fosse già abbastanza, bisogna anche

di tali persone si usino tutti i riguardi opportuni. 7. Nel far procedere agli arresti degli Ecclesiastici inquisiti di delitti se ne darà avviso ai Vescovi tosto che i detti arresti siano stati operati. [...]». *Ivi*, p. 737-738. Il testo è riportato anche in: C. NEGRONI, *Della giurisdizione ecclesiastica nelle cose criminali secondo le leggi gli usi e i concordati del Piemonte*, Presso Enrico Crotti librajo-editore, Novara, 1843, pp. 57-61.

⁴⁶⁸ Scrive ad esempio il Farini sugli anni di Gregorio XVI: «Truppe nostrane poche, mal disciplinate, mal pagate, mal fide: buoni e fermi i reggimenti esteri; ma invidiati dai soldati nostri, disamati dal popolo, e di grave peso all'erario. Commercio povero; grande industria nessuna; contrabbando ordinato e forte più del fisco. La polizia arbitraria e vessatrice dei liberali; ma le città e le campagne non sicure dalle congreghe mal represses dei malandrini. Nessuna statistica: tutti gli ufficili male ordinati. Tasse e balzelli gravi, e mal ripartiti, perchè a carico quasi solo della proprietà: odiosissima in alcuni paesi delle Marche e dell'Umbria la tassa del macinato. L'aumento della pubblica ricchezza contrastato dalle non buone leggi civili ed economiche, dalla proibizione delle strade ferrate, dalla immobilità di grandi possedimenti. Mancanca di codici: disuguaglianza dei cittadini in faccia alla legge. Immunità e privilegi molti: l'amministrazione della giustizia intralciata, lenta, dispendiosa, dubbia. Debito pubblico di trentasette in trentotto milioni di scudi: deficit annuo di mezzo milione circa: nessun sindacato: nessun rendiconto della Amministrazione del tesoro. [...] Alla civile gioventù non aperta la carriera delle armi, perchè inonorata, oziosa, e dai mercenari stranieri contaminata: non quella della diplomazia, privilegio degli ecclesiastici: non quella della politica, dell'amministrazione, della magistratura, perchè i soli ecclesiastici potevano toccare la meta dei gradi ed onori supremi. Censura sulla stampa, e sui giornali e libri esteri stranamente severa e spigolista. [...] Grandissimo il numero delle famiglie che dopo il 1831 erano state tribolate per cause politiche dal Governo, o dai sanfedisti. Due mila forse gli esuli, i proscritti, i condannati politici». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. I, op. cit., pp. 162-163.

aggiungere le difficoltà sul versante economico. Nello stesso periodo in cui le grandi nazioni europee conoscono il primo, se non addirittura il loro secondo decollo industriale, lo Stato romano resta sotto questo aspetto profondamente arretrato. Non vi è un solo chilometro di rete ferroviaria, e non vi sarà fin tanto che resterà in vita Gregorio XVI. Soltanto il suo successore, nel 1846, deciderà di provvedere in tal senso, approvando la costruzione di quattro linee principali (con tempi di realizzazione che saranno comunque molto lenti, e con risultati modesti), per migliorare i collegamenti all'interno del Paese⁴⁶⁹.

Lo stesso dicasi per gli altri versanti dell'economia, fortemente penalizzati. Molto esigua era la flotta commerciale e, nel bilancio tra le importazioni e le esportazioni, le prime superavano le seconde, come dimostravano già i rapporti e le indagini condotte dai contemporanei, come i volumi del fiorentino Luigi Serristori (1793-1857). Così ad esempio nell'anno 1835, le entrate dello Stato pontificio si aggiravano intorno agli 8.812.961 scudi, mentre le uscite si attestavano sui 9.429.799 scudi, con un deficit di circa mezzo milione⁴⁷⁰. Dati confermati anche dagli studi condotti alla metà del Novecento, come quelli, tra gli altri, di Domenico Demarco. Lo Stato pontificio esporta soprattutto cuoio, canapa, tabacco, olio, aceto, maiali, agnelli, cavalli, lardo, sale, zolfo, formaggio e riso, per un valore annuo che oscilla tra i cinque e i sette milioni di scudi. D'altra parte importa legname, carbone, zucchero, sale, pesce, cotone grezzo, ferro, stagno, acciaio e piombo per un valore annuo che varia dai sei agli otto milioni, intrattenendo rapporti commerciali soprattutto con Inghilterra, Francia e Piemonte⁴⁷¹. Si consideri che – come evidenziava già Giuseppe Spada nella seconda metà dell'Ottocento – per far fronte alla situazione di forte indebitamento, tra il 1831 e il 1846 (anni che corrispondono proprio all'intero pontificato di Gregorio XVI), Roma contrae ben sei prestiti con la casa Rothschild di Parigi, uno con la casa Torlonia di

⁴⁶⁹ Il momento di svolta, almeno sul piano formale, avviene con una Notificazione della Segreteria di Stato del 7 novembre 1846, a firma del card. Pasquale Gizzi. Nel documento si fa riferimento a quattro linee ferroviarie ritenute di particolare importanza per i collegamenti dello Stato, di cui si autorizza pertanto l'esecuzione. Una prima tratta in direzione sud, partendo da Roma e procedendo poi per la Valle del Sacco sino al confine napoletano. Una seconda linea tra la capitale e il porto di Anzio. Una terza tratta tra Roma e Civitavecchia. Ed infine un'ultima linea che, partendo dalla capitale, passi attraverso i territori dell'Umbria per arrivare poi ad Ancora e Bologna. La Notificazione del 7 novembre 1846 è contenuta in: *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-propri, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, Tipografia delle belle arti, 1857, pp. 15-18.

⁴⁷⁰ L. SERRISTONI, *Statistica dell'Italia contenente le statistiche del Regno di Sardegna, Principato di Monaco, Isola di Corsica, Ducato di Parma, Modena, e Lucca, Repubblica di San Marino, Del Granducato di Toscana, Stati Pontifici, Regno delle Due Sicilie, commercio dell'Italia con alcune delle principali nazioni*, Stamperia Granducale, Firenze, 1835-1839. In particolare pp. 30-33 del libro dedicato allo Stato Pontificio e agli Stati Estensi (1838).

⁴⁷¹ D. DEMARCO, *Il tramonto dello Stato Pontificio. Il Pontificato di Gregorio XVI*, op. cit., pp. 136-137.

Roma, ed un altro con la casa Parodi di Genova, per un valore nominale complessivo di circa 17.750.000 di scudi⁴⁷². Ed ancora agli inizi del governo di Giovanni Maria Mastai-Ferretti, un altro contemporaneo, l'avvocato Andrea Pizzoli, lamentava i grandi limiti ed i problemi legati all'economia del commercio pontificio, riconducendoli principalmente a tre ragioni: la scarsità della produzione, l'esigua quantità di beni che residuava nelle mani dei produttori una volta detratte le spese, e le difficoltà nell'attuazione degli scambi commerciali (anche a causa dei cattivi collegamenti, della mancanza di strade e canali, e di buoni porti in cui trafficare)⁴⁷³. Analisi puntuale e lucida, cui si potrebbero aggiungere le ripercussioni negative derivanti dalle alte tariffe doganali, gli alti prezzi dei grani rispetto ai corrispettivi esteri, e l'immensa quantità di terre appartenenti al patrimonio ecclesiastico⁴⁷⁴.

In questo povero e difficile scenario, dove «il malcontento per il governo era più diffuso che in qualunque altra parte d'Italia, in questo Stato governato da un papa ottantenne la cui morte era da tutti attesa con un sentimento misto di speranze e di timori»⁴⁷⁵, non tardarono ad arrivare nuove insurrezioni, ancora una volta nelle “agitate” Romagne, tra il 1843 e il 1845. Anche in questo caso ebbero un grande eco le parole di alcuni pensatori

⁴⁷² Per le date precise dei prestiti ed i relativi importi: G. SPADA, *Storia della Rivoluzione di Roma e della Restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849*, vol. I, G. Pellas Editore, Firenze, 1868, p. 160.

⁴⁷³ Aggiungeva inoltre: «È scarsa la produzione agricola perchè in generale i proprietari di terreni non sanno abbastanza promuoverla, e perchè i contadini sono recalcitranti ad ogni miglioramento (effetti necessari del difetto di istruzione, di emulazione, e di incoraggiamento) perchè la proprietà non è abbastanza divisa (effetto dei fedecommissi e della volontaria inalienabilità dei beni, che posseggono i luoghi di pubblica beneficenza, le comuni, ed altri corpi morali) e perchè sono scarsi i capitali industriali e circolanti, senza dei quali i capitali fondiari non possono fruttificare. È scarsa la produzione industriale perchè il popolo, colpa di educazione, poltrisce nell'ozio e non ha stimolo d'interesse e onore: perchè manca nei ricchi lo spirito di associazione per causa della poca istruzione e della poca fede scambievolmente: perchè i capitali circolanti o mancano o li fa cari l'usura [...] perchè il sistema proibitivo, e le gravi tasse, proteggitrici del contrabbando, e la non favorita introduzione delle macchine, usate in tutta Europa, impediscono che la industria nostra si eserciti e si distenda in produrre, perchè i prodotti non avrebbero smercio ad di fuori, e nell'interno non sosterebbero il concorso di quelli delle altre Nazioni, e quindi o non si troverebbe da cambiarli, o con perdita. [...]». *Orazione alla Santità di Papa Pio IX scritta dall'Avv. A. Pizzoli*, Tipografia e Libreria Elvetica, Capolago, 1846, pp. 22-23.

⁴⁷⁴ Per ulteriori elementi sulla situazione economica e finanziaria dello Stato della Chiesa in questi anni: G. ROSSI, *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra*, 2 voll., Società Tipografica Bolognese, Bologna, 1848; A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Roma e l'Agro romano: illustrazioni storico-economiche*, Caselli, Firenze, 1870; B. ROSSI RAGAZZI, *Le entrate dello Stato Pontificio dal 1827 al 1867*, in C. M. CIPOLLA (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 1, serie 1, fasc. 4 (a. 1956), Istituto per la ricostruzione industriale, Torino, 1956; F. BONELLI, *Il commercio estero dello Stato Pontificio nel secolo XIX*, in C. M. CIPOLLA (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 11, serie 1, fasc. 2 (a. 1961), Istituto per la ricostruzione industriale, Torino, 1961.

⁴⁷⁵ Così scriveva Giorgio Candeloro nella sua ampia opera in undici volumi dedicata alla Storia dell'Italia moderna. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. Dalla restaurazione alla rivoluzione nazionale*, vol. II, seconda edizione, Feltrinelli, Milano, 1962, p. 367.

moderati, tra i quali troviamo ancora il d'Azeglio⁴⁷⁶ ed il Farini. Il primo, con il suo scritto *Degli ultimi casi di Romagna*, pubblicato nel 1846, continuava a puntare il dito verso il malgoverno pontificio, analizzando i suoi limiti e la sua complessa articolazione:

«Conosco, e le conosce ognuno, le gravi difficoltà che, a volerla far sua, circondano il governo di Roma. Enumerarle tutte sarebbe materia d'un volume, e non lo credo necessario al mio proposito. Accenno soltanto quella che a me sembra la massima, e che di tutte le altre è l'origine. Per mutare o migliorare gli ordini d'uno Stato bisogna esserne signore di fatto, non di nome: bisogna che la potestà (stia in un principe, o in una oligarchia, o in un'adunanza popolare, poco importa) abbia modo di farsi ubbidire, e abbiamo mostrato che il papa non l'ha questo modo; credendosi principe assoluto, non lo è. Egli siede al governo d'una nave che non risponde al timone, e finchè non avrà trovato modo a racconciarla, egli giammai potrà dirigerla a buona via. Egli è posto nella necessità d'usare strumenti che gli sfuggon di mano, e non l'ubbidiscono: ma questo vizio è meno degli uomini, che degli ordini. Gli uomini sono più o meno mossi per tutto dal loro utile privato. Però negli altri Stati i ministri, nati dall'istesso popolo, e legati ad esso ed al principe in molti modi, conoscono essere il loro utile privato connesso, per dir così, con quello del pubblico, non solamente pel tempo presente, ma, avuto rispetto alle famiglie, anco pel passato colle tradizioni, e per l'avvenire colle speranze. Non è così nel principato ecclesiastico. Ogni pontificato co'suoi ministri, e quanti hanno uffici da lui, forma per dir così, un sistema isolato e da sè, che non ha nè precedenti, nè susseguenti (mi riservo però un'eccezione): tutti i disegni, tutti gli atti del governo son riferiti ad una misura, e questa misura è la probabile vita del pontefice. [...] Dicendo che ogni pontificato forma un sistema da sè senza antecedenti nè susseguenti mi son riservata una eccezione; eccola. Il solo anello che concateni un pontificato con quello che gli ha a succedere, è la paura d'un avvenire che nessuno può prevedere. Ognuno de' ministri del governo, volendo non solo mantenere l'ufficio ch'egli ha, ma salire ad uffici maggiori, deve aver rispetto non tanto a coloro che hanno autorità nel pontificato presente, ma a coloro insieme che potrebbero salire in grado nel pontificato futuro: e siccome per gli ordini dello Stato i gradi sono aperti a tutti gli ecclesiastici, ed è insieme impossibile leggere nell'avvenire d'ognuno, ne nasce che l'andamento degli affari pubblici è complicato, più assai che altrove, d'infiniti rispetti a privati e per mire private; e questo unico vincolo che unisca il presente al futuro, è come ognun vede di danno anzichè di vantaggio allo Stato. [...] Abbiamo veduto che gli ordini presenti dello Stato papale, oltre ad esser dannosi al governo dei popoli, hanno in sè l'altro peggior danno, d'esser inetti e ripugnanti per loro natura ad ogni miglioramento. Convien dunque trovarne de' nuovi. Per sciogliere un problema così difficile, l'ordine e la chiarezza delle idee non è mai troppa, e mi par necessario prender la questione da'suoi principii. La sovranità del popolo, furiosamente combattuta dagli uni e difesa dagli altri a' tempi nostri, è parola che, appena pronunciata, suscita discordia: ma si potrebbe mutarla in un'altra, che verrà certamente accettata da tutti, ed esprimerà forse più esattamente la verità: dire il consenso universale, e prenderlo in politica per la base del diritto»⁴⁷⁷.

⁴⁷⁶ Su Massimo d'Azeglio, senza pretesa di esaustività: E. CAMERINI, *Massimo d'Azeglio*, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1861; N. BIANCHI (a cura di), *La politica di Massimo d'Azeglio dal 1848 al 1859. Documenti in continuazione alle sue lettere al marchese Emanuele d'Azeglio*, Roux e Favale, Torino, 1884; G. SFORZA (a cura di), *Massimo d'Azeglio alla guerra dell'indipendenza nel '48: documenti inediti*, Ferraguti, Modena, 1911; N. BIANCHI, *Massimo d'Azeglio*, Zucchi, Milano, 1937; P. E. SANTANGELO, *Massimo d'Azeglio politico e moralista*, Einaudi, Torino, 1937; R. MAZZA, *Pio IX e Massimo d'Azeglio nelle vicende romane del 1847*, 2 voll., Società Tipografica Modenese, Modena, 1954-1955; M. BRIGNOLI, *Massimo d'Azeglio: una biografia politica*, Mursia, Milano, 1988.

⁴⁷⁷ *Degli ultimi casi di Romagna di Massimo d'Azeglio / Sulle attuali condizioni della Romagna di Gino Capponi / La Questione Italiana di M. Canuti / Lettera al Romano Pontefice di Orazio Bushnell, Dottore di teologia di Hartford Stati Uniti d'America / Indirizzo ai Reverendissimi prelati monsignori Janni uditore santissimo e Ruffini fiscale generale*, Tipografia della Svizzera Italiana, Lugano, 1846, pp. 94-99.

Il nobile piemontese, che sarà Primo ministro nel regno di Sardegna dal 1849 al 1852 sotto Vittorio Emanuele II (1820-1878), non sembra attaccare l'elemento religioso in sé, ribadendo anzi come questo rappresenti uno dei pochi fattori – se non l'unico – che ancora unisce tutti gli uomini della Penisola. Lui stesso si professa cristiano e cattolico, ricordando come mai nessuna offesa gli sia stata mossa da Roma⁴⁷⁸. Tuttavia non può far a meno di sottolineare alcuni aspetti negativi, richiamando l'attenzione anche su altri elementi cruciali, tra cui la questione dell'indipendenza dal giogo straniero. Non è più tollerabile il fatto che i governi si basino sulla violenza e sull'arbitrio: il consenso popolare, la sovranità del popolo deve essere posta alla base della politica. Nella parte iniziale del suo scritto, d'Azeglio sottolinea come sin dai moti del 1820, gli interessi locali siano stati posti sempre in primo piano, senza guardare ad un possibile e più ampio disegno. Anche gli ultimi fatti accaduti in Romagna, avevano dimostrato quanto fosse invece necessario guardare ad un più ampio orizzonte, nel comune interesse di tutti gli italiani: «consigliare gl'Italiani a mettere in prima fila la causa della nazione, in seconda quella delle singole parti di essa, non è soltanto consigliare a disegni più generosi de' passati; è indicare la sola via che possa, presto o tardi, condurci ad ottenere prima il bene di tutti»⁴⁷⁹. Certo, si sarebbe poi potuto discutere sui vari modi per riordinare i singoli Stati, sulle varie forme di governo, ma era necessario liberare l'Italia dal dominio e dall'ingerenza straniera. Nessuno da “Trapani a Susa”, per riprendere le parole dell'autore, avrebbe potuto negare questo principio, che aveva inoltre il vantaggio di poter sfruttare volontà e numeri. Gli stessi principi italiani, i quali avrebbero dovuto tra loro perseguire questo comune intento, non potevano negare tale necessità, mentendo in caso contrario alla loro coscienza e al loro onore⁴⁸⁰.

Sulle sommosse che coinvolsero la Romagna negli ultimi anni del periodo gregoriano – in modo particolare la città di Rimini –, non si può non menzionare nuovamente il Farini⁴⁸¹,

⁴⁷⁸ «Lo dichiaro solennemente, prima d'aggiunger altro, affinché il lettore non mi prenda in iscambio. Io venero il cristianesimo, venero il cattolicesimo, e stimerei l'ultima delle sventure per l'Italia se si turbasse la sua unità religiosa, la sola che le sia rimasta. Di più; io neppur sento astio od avversione contro la corte di Roma, dalla quale non ricevetti mai offesa veruna [...]». *Ivi*, p. 38.

⁴⁷⁹ *Ivi*, p. 11.

⁴⁸⁰ *Ivi*, pp. 10-11.

⁴⁸¹ Per ulteriori considerazioni sulla sua figura: V. BERSEZIO, *Luigi Carlo Farini*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861; L. FRAPOLLI, *Luigi Carlo farini: quadri storici degli ultimi anni dettati dall'autore di una voce*, Tipografia del diritto, Torino, 1864; A. M. MARESCALCHI, *Luigi Carlo Farini*, Tipografia eredi Botta, Roma, 1877; G. FINALI, *Ricordi della vita di Luigi Carlo Farini*, Tipografia del Senato, 1878; P. ZAMA, *Luigi Carlo Farini: da Mazzini a Cavour*, in *Studi romagnoli*, vol. 17 (1966), Fratelli Lega, Faenza, 1966, pp. 29-48; A.

che sfruttò l'occasione per redigere il *Manifesto delle Popolazioni dello Stato Romano ai Principi e ai popoli d'Europa*, divenuto poi celebre come il *Manifesto di Rimini*. Un ulteriore attacco allo Stato pontificio e alla sua politica, ripercorrendo la storia recente dalle statuizioni di Vienna sino agli ultimi accadimenti. Anni ricchi di eventi turbolenti e di riforme mancate, che avevano mostrato l'assenza di una reale volontà di cambiamento. Lo scritto si concludeva poi con dodici richieste indirizzate al pontefice, richiamando parte di quanto già chiesto nel *memorandum* del 1831, analizzato in precedenza:

«1. Ch'egli conceda piena e generale amnistia a tutti i condannati politici dall'anno 1831 fino a questo giorno. – 2. Ch'egli dia codici civili e criminali modellati su quelli degli altri popoli civili d'Europa, i quali consacrino la pubblicità dei dibattimenti, la istituzione dei giurati, l'abolizione della confisca, e quella della pena di morte per le colpe di lesa maestà. – 3. Che il tribunale del Santo Ufficio non eserciti veruna autorità sui laici, nè su questi abbiano giurisdizione i Tribunali Ecclesiastici. – 4. Che le cause politiche sieno quindi innanzi ricercate e punite dai Tribunali ordinari giudicanti colle regole comuni. – 5- Che i Consigli Municipali siano eletti liberamente dai cittadini ed approvati dal Sovrano; che questi elegga i Consigli Provinciali fra le terne presentate dai Municipali, ed elegga il Supremo Consiglio di Stato fra quelle che verranno avanzate dai Provinciali. – 6. Che il Supremo Consiglio di Stato risieda in Roma, sovrintenda al debito pubblico ed abbia voto deliberativo sui preventivi e consuntivi dello Stato, e lo abbia consultativo nelle altre bisogna. – 7. Che tutti gli impieghi e le dignità civili e militari e giudiziarie sieno pei secolari. – 8. Che l'istruzione pubblica sia tolta dalla soggezione dei Vescovi e del Clero, al quale sarà riservata la educazione religiosa. – 9. Che la censura preventiva della stampa sia ristretta nei termini sufficienti a prevenire le ingiurie alla Divinità, alla Religione Cattolica, al Sovrano ed alla vita privata de' cittadini. – 10. Che sia licenziata la truppa straniera. – 11. Che sia istituita una guardia cittadina, alla quale vengano affidati il mantenimento dell'ordine pubblico e la custodia delle leggi. – 12. Che in fine il governo entri nella via di tutti quei miglioramenti sociali che sono reclamati dallo spirito del secolo, ad esempio di tutti i governi civili d'Europa»⁴⁸².

Come nelle precedenti occasioni, anche la rivolta iniziata a Rimini il 23 settembre 1845 non ebbe l'esito desiderato. Appena quattro giorni dopo gli insorti lasciarono le loro postazioni, a seguito dell'intervento delle truppe pontificie e dei soldati svizzeri mandati ad ulteriore supporto. Lo stesso *Manifesto* rimase inascoltato nell'immediato, trovando un parziale accoglimento solo con l'elezione al soglio pontificio di Pio IX⁴⁸³, dopo la morte di papa Cappellari avvenuta il 1° giugno 1846.

PATUELLI (a cura di), *Tre liberali e un papa. Giuseppe Pasolini, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti e Pio IX nelle memorie di Giuseppe Pasolini raccolte da suo figlio*, Associazione Giuseppe Scarabelli, Imola, 1991.

⁴⁸² *Manifesto delle Popolazioni dello Stato Romano ai Principi ed ai popoli d'Europa*, in L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. I, op. cit., pp. 125-126.

⁴⁸³ Un primo atto in tal senso, sarà rappresentando dalla concessione dell'amnistia ai condannati per i reati politici, concessa da Giovanni Maria Mastai-Ferretti con l'editto del 16 luglio 1846, ad un mese esatto dalla sua elezione. Ad onor del vero, la concessione dell'amnistia rientrava nei tradizionali atti che accompagnavano l'elezione di un nuovo pontefice. Tuttavia, dati anche i recenti avvenimenti, l'adozione del provvedimento risultava ancora più utile alla distensione degli animi: «I. A tutti i Nostri Sudditi, che si trovano attualmente in luogo di punizione per delitti politici, condoniamo il rimanente della pena; purchè facciano per iscritto solenne dichiarazione sul proprio onore di non volere in nessun modo nè tempo abusare di questa grazia e di voler anzi

Eppure, come abbiamo avuto modo di vedere attraverso le parole dello stesso d'Azeglio, gli anni quaranta dell'Ottocento rappresentano un periodo in cui torna ad affacciarsi con insistenza la questione dell'indipendenza italiana, soprattutto in chiave moderata. I tumulti degli anni venti e trenta, così come quelli ancora più recenti, avevano generato in molti la convinzione che i programmi dei democratici come Giuseppe Mazzini (1805-1872) – che nel 1831 aveva fondato la *Giovine Italia* –, miranti al rovesciamento dei regimi monarchici e all'instaurazione di una repubblica democratica, non avrebbero mai raggiunto tali obiettivi⁴⁸⁴, generando una forte avversione soprattutto tra gli esponenti della borghesia. Altri italiani come Terenzio Mamiani della Rovere (1799-1885)⁴⁸⁵, Marco Minghetti (1818-1886), e il già citato d'Azeglio, si fanno portatori di idee più moderate, ponendo alla base del loro pensiero politico anche grandi interventi di riforma economica, per migliorare la condizione dei territori italiani. Il Mamiani ad esempio, tanto nei suoi

fedelmente adempiere ogni dovere di buon Suddito. II. Con la medesima condizione saranno riammessi nel Nostro Stato tutti quei Sudditi fuoriusciti per titolo politico, i quali dentro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente risoluzione, per mezzo dei Nunzii Apostolici o altri Rappresentanti della S. Sede, faranno conoscere nei modi convenienti il desiderio di profittare di questo atto di Nostra clemenza. III. Assolviamo parimenti coloro, che per avere partecipato a qualche macchinazione contro lo Stato, si trovano vincolati da precetti politici, ovvero dichiarati incapaci degli ufficii municipali. IV. Intendiamo che siano troncate e soppresse le procedure criminali per delitti meramente politici non ancora compiute con un formale giudizio: e che i prevenuti siano liberamenti dimessi, a meno che alcuno di loro non domandi la continuazione del processo, nella speranza di mettere in chiaro la propria innocenza e di riacquistarne i diritti. [...]». *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-propri, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, op. cit., pp. 4-7.

⁴⁸⁴ Nell'*Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia* del 1831, Mazzini ribadiva a chiare lettere gli obiettivi del suo programma: «La *Giovine Italia* dichiara senza reticenza, a' suoi fratelli di patria il programma in nome del quale essa intende combattere. Associazione tendente anzi tutto a uno scopo d'insurrezione, ma essenzialmente educatrice fino a quel giorno e dopo quel giorno, essa espone i principii pe' quali l'educazione nazionale deve avverarsi, e dai quali soltanto l'Italia può sperare salute e rigenerazione. [...] La *Giovine Italia* è repubblicana e unitaria. Repubblicana: - perchè, teoricamente, tutti gli uomini d'una Nazione sono chiamati, per la legge di Dio e dell'umanità, ad esser liberi, eguali, e fratelli; e l'istituzione repubblicana è la sola che assicuri questo avvenire [...]. *Repubblicana* – perchè, praticamente, l'Italia non ha elementi di monarchia: non aristocrazia venerata e potente che possa piantarsi fra il trono e la nazione: non dinastia di principi italiani che comandi per lunghe glorie e importanti servizi resi allo sviluppo della nazione, gli affetti o le simpatie di tutti gli Stati che la compongono – perchè, la tradizione italiana è tutta repubblicana [...]. La *Giovine Italia* è *Unitaria* – perchè, senza Unità non v'è veramente nazione – perchè, senza Unità non v'è forza, e l'Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti, e gelose, ha bisogno anzi tutto d'essere forte [...]. I mezzi de' quali la *Giovine Italia* intende valersi per raggiunger lo scopo sono L'Educazione e l'Insurrezione. Questi due mezzi devono usarsi concordemente ed armonizzarsi. [...]». G. MAZZINI, *Scritti editi e inediti*, vol. I, G. Daelli editore, Milano, 1861, pp. 109-114.

⁴⁸⁵ Per ulteriori riferimenti al nobile pesarese e al suo pensiero: G. SAREDO, *Terenzio Mamiani*, Unione Tipografico-Editrice, Napoli, 1862; A. TAGLIAFERRI, *Terenzio Mamiani e le odierne quistioni sociali*, Ufficio della Rassegna nazionale, Firenze, 1882; T. MAMIANI, *Del papato negli ultimi tre secoli: compendio storico-critico*, Treves, Milano, 1885; D. GASPARRI, *Vita di Terenzio Mamiani Della Rovere*, Morelli, Ancona, 1888; A. SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle province pontificie. In particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani*, in G. ASTUTI ET ALII (a cura di), *Studi in occasione del centenario di Roma capitale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 13-36; M. PINCHERLE, *Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani*, Giuffrè, Milano, 1973.

Documenti pratici intorno alla rigenerazione morale e intellettuale degli italiani (1838), quanto nel successivo *Nostro parere intorno alle cose italiane* del 1839, aveva ribadito a gran voce l'esigenza di importanti interventi di natura commerciale. A suo dire, i governi degli Stati italiani avrebbero dovuto collaborare tra loro per stabilire pesi, monete e misure uniformi. Era necessario incrementare il numero delle strade, delle ferrovie, dei battelli a vapore, e lavorare sul sistema dei dazi, per incrementare i traffici e trasformare il territorio della Penisola in un «comune emporio»⁴⁸⁶. Non mancava di tralasciare altri aspetti importanti, come l'istruzione ed una più equa tassazione, elementi altrettanto rilevanti per il benessere della popolazione. Interventi e miglioramenti che, per essere attuati, non richiedevano necessariamente uno sconvolgimento rivoluzionario come quello auspicato da Mazzini, ma una buona dose di impegno e di intervento da parte delle classi superiori⁴⁸⁷. Anche il bolognese Minghetti⁴⁸⁸, ebbe modo di richiamare in questi anni l'attenzione sulla questione economica, concentrandosi sull'importanza dell'agricoltura e sul miglioramento delle condizioni dei lavoratori. L'obiettivo dell'economia pubblica, non doveva soltanto combaciare con l'aumento della ricchezza, certamente importante, ma anche con le maggiori attenzioni rivolte ai contadini e al benessere delle «classi»⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ T. MAMIANI, *Documenti pratici intorno alla rigenerazione morale e intellettuale degli italiani*, in ID., *Scritti politici*, Felice Le Monnier, Firenze, 1853, pp. 42-43.

⁴⁸⁷ «Quello che vi si ricerca sostanzialmente, si è il buon volere e lo zelo delle classi superiori; e, a chiamar le cose col nome loro, si è la tarda giustizia dei facoltosi e potenti inverso i poveri ed impotenti; si è il principio attivo e sincero dell'uguaglianza e della fraternità che il Vangelo di Cristo à predicata e promessa a tutti gli uomini. Infrattanto non debbono i buoni italiani, aspettando giorni migliori, desistere mai dal cercare tutti i modi, tentare tuttu gli espedienti, rinvenire tutti gli ingegni per condurre ad effetto alcune parti almeno di cotesto nobile disegno. E di che non viene a capo, di che non trionfa la travagliosa operosità, la perseveranza e l'unione? Non chi comincia soltanto, ma chi persevera coraggioso entrerà nel regno dei Cieli». *Ivi*, p. 40.

⁴⁸⁸ Una figura che, tra l'altro, ritroveremo anche nell'ultimo capitolo del presente lavoro. Per quanto concerne la bibliografia su Minghetti – il quale avrà modo di conoscere personalmente lo stesso Pellegrino Rossi –, si consenta il rinvio a: L. LIPPARINI, *Minghetti*, 2 voll., Zanichelli, Bologna, 1942-1947; G. CAPUTO, *La libertà della Chiesa nel pensiero di Marco Minghetti*, Giuffrè, Milano 1965; U. GUGLIELMOTTI, *Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti*, in ID., *I presidenti del Consiglio dei ministri dall'unità d'Italia a oggi*, vol. I, Centro editoriale nazionale, Roma, 1966, pp. 133-143; A. BERSELLI, *Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti, Luigi Federico Menabrea*, La Navicella, Roma, 1992; N. DEL BIANCO, *Marco Minghetti: la difficile unità Italiana. Da Cavour a Crispi*, Francoangeli, Milano, 2008.

⁴⁸⁹ «Ma nel medesimo tempo tengo per fermo che i ricchi ed i potenti potranno conservare ancora l'autorità loro, quante volte lo vogliano, non più è vero per la forza, ed in propria utilità come nel passato, ma per la ragione, ed in beneficio comune. Pigli adunque questa illustre Società la difesa e la protezione del contadino, e col consiglio e coll'esempio addimostri che le sta a cuore il buonesere ed il miglioramento della classe dei lavoratori. Questa sarà vera e stabile opera di rendersi benemerita alla patria, alla quale, o Signori, quanto è in noi d'ingegno, quanto di studio, quanto di facoltà deve essere tutto consacrato». M. MINGHETTI, *Della proprietà rurale e dei patti fra il padrone ed il lavoratore. Discorso letto alla Società Agraria di Bologna il giorno 23 aprile 1843*, in ID., *Opuscoli letterari ed economici*, Successori Le Monnier, Firenze, 1882, p. 54.

Un argomento, quello legato all'indipendenza dell'Italia, certamente più ampio, che verrà ripreso anche nel capitolo successivo del presente scritto. Tuttavia, nell'alveo di tale atteggiamento moderato, e sempre in relazione al problema della questione italiana, meritano quantomeno un accenno – in virtù del taglio caratterizzante il presente lavoro – quegli autori che cercarono di legare a tale aspetto l'elemento religioso. Ci si riferisce cioè al movimento neoguelfo, intendendo con tale espressione quell'ideale che tentava di perseguire l'obiettivo dell'unità e dell'indipendenza nazionale realizzando un'unione tra gli ideali patriottici e il sentimento religioso. Un'impostazione anch'essa lontana dai metodi rivoluzionari di ispirazione mazziniana, e che guardava al cattolicesimo come elemento di coesione intorno al quale far convergere le forze italiane. Già il poeta e filologo Niccolò Tommaseo (1802-1874)⁴⁹⁰, in un suo scritto del 1835 intitolato *Dell'Italia libri cinque*, auspicava l'espulsione degli austraci dal territorio italiano, pensando al tempo stesso ad un papa che potesse porsi nelle vesti di un rigeneratore del Paese:

«[...] Ma se non Gregorio, verrà finalmente un pontefice, il quale dirà: “il re de' Moabiti mi condusse e m'impose: vieni e maledici a Giacobbe: t'affretta e detesta Israello. Or in qual guisa detesterò io coloro che Dio non detesta?” Ma è diranno: “Vieni in altro luogo, di dove una parte d'Israello tu scorga, e tutto vedere nol possa. Di là maledicilo.” – E il pontefice, considerato da un'altra altura il popolo ai re nemico, dirà: “Non è Dio com'uomo, che possa mentire, nè come figliuol d'uomo, mutabile. Parlò: or non farà? Promise: or non atterrà la promessa? A benedire io sono nominato: la benedizione impedire non posso. Iddio è con Giacobbe: la voce di Giacobbe è squillo di vittoria, vittoria sui re. Iddio lo liberò dall'Egitto. Tempo verrà che a Giacobbe sarà narrato ciò che operasse il Signore per lui. Come leonessa sorgerà questo popolo, come leone si rizzerà.” [...] Ben più forte d'ogni arme darebbe la voce di un papa che la vera sua forza sentisse. E più che cento battaglie varrebbero le parole ch'egli proferisse con affetto d'amico»⁴⁹¹.

Nell'idea di portare a termine l'unità della patria con l'appoggio della Chiesa, e non contro di essa, il principale riferimento a cui guardare è però Vincenzo Gioberti (1801-1852)⁴⁹². Anche lui piemontese come d'Azeglio, prese gli ordini sacerdotali nel 1825, e l'anno

⁴⁹⁰ In merito a Niccolò Tommaseo, si rinvia ai lavori realizzati da Ciampini: R. CIAMPINI, *Studi e ricerche su Niccolò Tommaseo*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1944; ID. *Vita di Niccolò Tommaseo*, G. C. Sansoni editore, Firenze, 1945. Ed inoltre: G. DEBENEDETTI, *Niccolò Tommaseo. Quaderni inediti*, Garzanti, Milano, 1973; V. BRANCA – G. PETROCCHI (a cura di), *Niccolò Tommaseo nel centenario della morte. Atti del Convegno di studi promosso dalla Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con altri enti*, Venezia 30-31 maggio – 1° giugno 1974, L. S. Olschli, Firenze, 1977.

⁴⁹¹ N. TOMMASEO, *Dell'Italia libri cinque*, vol. 1, Pihan Delaforest, Parigi, 1835, pp. 60-61.

⁴⁹² Sulla figura e sul ruolo giocato dal Gioberti: R. RINALDI, *Gioberti e il problema religioso del risorgimento*, Vallecchi, Firenze, 1929; A. OMODEO, *Vincenzo Gioberti e la sua evoluzione politica*, Einaudi, Torino, 1941; T. VECCHIETTI (a cura di), *Il pensiero politico di Vincenzo Gioberti*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1941; M. SANCIPRIANO, *Vincenzo Gioberti. Progetti etico-politici nel Risorgimento*, Studium, Roma, 1997.

seguito divenne cappellano di corte presso i Savoia. A causa delle sue presunte simpatie verso i mazziniani (in realtà non si era mai iscritto alla *Giovine Italia* e non condivideva il metodo delle agitazioni, considerate sterili e poco costruttive) venne allontanato dal regno di Sardegna nel 1833, spostandosi prima a Parigi e poi a Bruxelles, dove sarebbe rimasto sino al 1845. Nel 1843 pubblicò un'opera di grandi dimensioni, intitolata *Del primato morale e civile degli italiani*, in cui non solo decantava l'importanza e il genio della popolazione italica nella storia dell'umanità, ma delineava anche il suo programma politico.

La rinascita della patria doveva fondarsi sui principi della libertà, dell'indipendenza e della nazionalità, e doveva sfruttare, nel contesto di quei tempi, il legame tra le istituzioni vigenti e il cattolicesimo. Per tale ragione, sempre nell'ambito di un liberalismo moderato, egli auspicava un'unione federale tra gli Stati italiani, presieduta proprio dal pontefice. Una soluzione considerata più praticabile rispetto alla piena unificazione politica, portatrice invece di un inevitabile scontro tra i sovrani della Penisola, i quali difficilmente si sarebbero spogliati del loro potere. Inoltre, sempre nelle idee di Gioberti, anche le potenze estere avrebbero guardato con diffidenza al sorgere di un unico e più forte Stato rivale. Per la federazione invece, i regnanti italiani (o quantomeno i principali, con riferimento a Roma, Toscana, Piemonte e Napoli) avrebbero semplicemente dovuto attuare delle riforme in senso liberale, adottando poi tariffe doganali, monete e misure comuni⁴⁹³. Nell'attribuirne poi al papa la presidenza, l'autore richiamava il ruolo storico della Chiesa, guardando al vescovo

⁴⁹³ «[...] la lega italica annullerebbe le differenze di pesi, di misure, di moneta, di dogana, di favella, che miseramente e grettamente dividono le varie provincie, e rallentano o impediscono per mille modi il commercio delle idee e delle cose utili fra le diverse membra della nazione; renderebbe volgare il regno della lingua nobile, avvalorerebbe d'avvantaggio il genio nazionale, cancellerebbe a poco a poco le divisioni e le gare municipali, e potrebbe, mediante un reciproco accordo, ordinar talmente la trasmissione del potere nei vari stati, che allo spegnersi della linea di ciascun principe i suoi domini si trovassero nelle superstite, onde precludere ogni via a nuove intrusioni di signori barbari, e alle nefande guerre di successione e di regno. [...] Nè l'Italia anche ora è così debole, come si crede: Napoli e il Piemonte hanno armi proprie, Roma l'autorità della religione; e i promotori dell'unità avrebbero la forza delle idee, e il voto dell'universale, che val per tutto. Oltre che un congresso romano dei principi italici per ordinare l'unione confederativa dei loro stati sarebbe un'opera altamente legittima e pacifica, cui niuno oserebbe avversare apertamente, non che muovere per soffocarla una guerra empia ed infame, che susciterebbe un grido universale contro i suoi autori, e nei termini attuali degli'interessi politici delle varie nazioni, potrebbe destare un incendio europeo. E il concetto di una lega italiana, che lungi dall'intimidare, dee aggiungere spiriti ed audacia ai nostri governi, come attissimo ad accrescere la loro potenza, dovrebbe per alcuni riguardi piacere eziando di fuori, quando i consigli altrui si governassero, (cosa veramente difficile a sperare,) non coi gretti interessi della gioranta, ma colla provvidenza oculata dell'avvenire. [...] Per attuare, lo ripeto, l'unione federativa d'Italia, si richiede soltanto il volere unanime dei nostri principi; volere che si può ragionevolmente sperare, da che il suo adempimento è tanto facile quanto utile e sicuro. Ben è vero che ogni impresa nazionale dee essere aiutata dall'opinione pubblica, la quale, ragguagliata ogni cosa, è il primo motore dell'umano consorzio, e governa i principi come i popoli. [...]». V. GIOBERTI, *Del primato morale e civile degli italiani*, tomo I, Dalle stampe di Meline Cans e Compagnia, Brusselle, 1843, pp. 92-112.

di Roma come il primo dei cittadini italiani; il solo che avrebbe saputo interpretare il loro primato morale e civile:

«Che il Papa sia naturalmente e debba essere effettivamente il capo civile d'Italia, è una verità provata dalla natura delle cose, confermata dalla storia di molti secoli, riconosciuta altre volte dai popoli e dai principi nostrali, e solo messa in dubbio da che gli uni e gli altri bevvero ad estere fonti e ne derivarono il veleno nella loro patria. Nè per effettuare questa confederazione, egli è d'uopo che il Papa riceva o pigli un potere nuovo, ma solo che rimetta in vigore un diritto antico, interrotto bensì, ma non annullato, inalienabile di sua natura, ed esercitato più volte solennemente. [...] Indicibili sono i beni che l'Italia riceverebbe da una confederazione politica, sotto l'autorità moderatrice del Pontefice. Imperocchè tal colleganza accrescerebbe la forza e la potenza dei vari principi, senza nuocere alla indipendenza loro, e accomunerebbe a tutti i beni di ciascheduno»⁴⁹⁴.

Considerazioni che Gioberti aveva maturato già diversi anni prima, quando non aveva ancora dato alle stampe la sua opera più nota. Ne è una prova la fitta corrispondenza epistolare che egli intrattiene con molti intellettuali e politici del suo tempo. Lo vediamo ad esempio in una lettera del 23 marzo 1841, scritta a Giuseppe Massari (1821-1884), patriota e italiano a lui vicino. Anche qui i temi trattati sono gli stessi: l'autore ribadisce come, nella sua visione, come l'idea di una confederazione appaia più fattibile rispetto ad una piena unità politica, per le stesse ragioni che riporterà nel lavoro del 1843. Parla inoltre del delicato problema legato alla presenza austriaca in Italia. Secondo Gioberti, l'indebolimento dell'impero ottomano avrebbe potuto portare ad un'espansione asburgica nei Balcani, spingendo Vienna ad abbandonare i possedimenti italiani; operazione che avrebbe richiesto, con ogni probabilità, anche l'intervento della diplomazia europea⁴⁹⁵.

⁴⁹⁴ *Ivi*, pp. 90-91.

⁴⁹⁵ «Certo ottenendo l'unione, ci accosteremo all'unità perfetta, e la renderemo probabile, laddove ce ne dilungheremmo e la renderemmo per poco impossibile, se volessimo aspirarci direttamente, perchè la società umana, come la natura, non a salti ma gradatamente procede. [...] Imperocchè io trovo nell'Italia e nell'Europa attuale tutte le condizioni necessarie per l'unione italiana, ma non ne trovo nessuna di quelle che si ricercano all'unità. Notate bene, mio caro Massari, ch'io parlo di elementi vivi e reali, non d'ipotesi, di sogni di astrazioni, e discorrendo con voi non ho d'uopo di provare questa parte del mio discorso. [...] In Italia vi sono quattro monarchie, Roma, Toscana, Piemonte e Napoli, delle quali la prima ha una forza morale grandissima, la seconda ha ricchezze, le due ultime ricchezze ed eserciti. Gioverebbe loro il cacciare lo austriaco, che le costringe e minaccia, sia per assicurare sia per estendere i loro domini. Gioverebbe loro confederarsi insieme, per rendersi più forti contro le potenze straniere che circondano la penisola, e il rimuovere gli ostacoli alla varia moneta, delle dogane [...]. Non posso che credere che i nostri principi disprezzassero affatto la gloria di farsi liberatori della nazione, quando potessero ottenerla senza rischio o scapito, anzi con vantaggio proprio; perchè se non sono eroi, o ingegni sovraumani, non penso che siano diavoli o tronchi affatto. Mi pare adunque fin qui di non dare nelle utopie, e di fondare il mio discorso sugli interessi reali, e sulle qualità ordinarie degli uomini del mio tempo. Ma se io aggiungessi, che in virtù di queste e simili considerazioni, i nostri re faranno insieme una lega e dichiareranno guerra all'imperatore, ecc., io sarei matto affatto [...]. Per evitare questo pericolo, io sono adunque costretto di prolungare le mie speranze, fin tanto che il barbaro possa uscire d'Italia senza esserne espulso colla forza dai nostri principi. Il solo caso in cui ciò possa avvenire è una revisione degli atti di Vienna, e un nuovo ordinamento avrà certo luogo o per guerra o senza guerra quando si verrà allo smembramento degli Stati ottomani che non par molto lungi dall'età nostra. In quel giorno, che voi vedrete probabilmente, mio caro Massari, se i principi italiani, spalleggiati dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla penisola spagnuola che ci hanno manifestamente il loro pro, domanderanno al futuro congresso l'indipendenza dell'Italia, e che l'austriaco sia

Le idee contenute all'interno *Del primato morale e civile degli italiani* ebbero una notevole diffusione, suscitando pareri contrastanti. Per ovvie ragioni non potevano trovare appoggio negli ambienti democratici e mazziniani, dove anzi suscitarono non poche critiche; allo stesso tempo, per quanto fosse suscettibile d'ammirazione il richiamo alla forza del cattolicesimo, molti altri esponenti moderati erano perplessi circa il ruolo di guida attribuito al papato. Di certo, volendo pensare nell'immediato, Gregorio XVI non incarnava il prototipo di sovrano ideale, sia per il suo orientamento politico, sia perché si avvicinava alla reverenda età di ottant'anni. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il suo successore potesse avere delle vedute più o meno innovatrici, restavano comunque numerosi dubbi, trattandosi di un rinnovamento politico non di poco conto. In tal senso troviamo ancora una volta il pensiero di un altro piemontese, di nobili natali, e cugino dello stesso Massimo d'Azeglio: Cesare Balbo (1789-1853)⁴⁹⁶.

Una figura che abbiamo già incontrato nel capitolo primo del presente lavoro, come segretario della Consulta Straordinaria per gli Stati Romani⁴⁹⁷, e che diverrà il primo Presidente del Consiglio del regno di Sardegna nel 1848, con la concessione dello Statuto Albertino (seppur per un lasso temporale di pochi mesi, dal marzo 1848 al luglio dello stesso anno). Nel 1844 Balbo pubblica *Delle Speranze d'Italia*, dedicando il suo scritto proprio a Vincenzo Gioberti. Il nobile piemontese apprezza il richiamo al cattolicesimo, e riprende lui stesso l'idea della confederazione. Tuttavia non concorda con l'idea di porre il vescovo di Roma a capo di questa nuova e possibile realtà politica, non ritenendolo la figura più adatta a tale compito (guardando con maggior favore alla casa di Savoia):

«L'idea di dar fin d'ora al papa la presidenza della confederazione futura, è senza dubbio una magnifica idea; fu idea, fu fatto incontrastabile del medio evo. E questo fatto, oggetto già di scorno in bocca a storici e filosofi volontariamente od involontariamente ignoranti, è col progresso della scienza diventato oggetto dell'ammirazione e della gratitudine di molti scrittori più sinceri e meglio informati. Ma potrà egli mai restaurarsi tal fatto? [...] Difficili sono per sé le restaurazioni tutte. Di cento ideate s'arriva appena a tentarne dieci; di dieci tentate se ne compie una; e quest'ultima compiuta non suol durare senza modificazioni, rimane men

compensato altrove, otterranno senza fallo la loro domanda, né dieci Metternich potranno impedirla». V. GIOBERTI, *Epistolario filosofico*, a cura di G. BONAFEDE, Fiamma Serafica, Palermo, 1970, pp. 360-362.

⁴⁹⁶ Per un quadro d'insieme sul nobile torinese: E. RICOTTI, *Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo. Romembranze con documenti inediti*, Le Monnier, Firenze, 1856; C. PARRINI, *Cesare Balbo*, Utet, Torino, 1861; E. PASSAMONTI, *Cesare Balbo e la rivoluzione del 1821 in Piemonte*, in *Biblioteca di storia italiana recente*, vol. 12 (anno 1926), Bocca, Torino, pp. 1-320; A. VICINELLI, *Storici e politici dell'Ottocento: Cuoco, Balbo, Gioberti, Mazzini*, Vallardi, Milano, 1929; S. DE SIMONE, *Cesare Balbo: 1789-1853*, Paravia & C., Torino, 1932; E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La giovinezza di Cesare Balbo*, Le Monnier, Firenze, 1940; G. B. SCAGLIA, *Cesare Balbo. L'indipendenza d'Italia e l'avvenire della cristianità*, Studium, Roma, 1989; G. DE ROSA – F. TRANIELLO (a cura di), *Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale*, Laterza, Roma, 1996.

⁴⁹⁷ Si veda il paragrafo 1.3.2 del capitolo primo del presente lavoro.

restaurazione, che mutazione nuova ella stessa. La confederazione sarebbe pur essa restaurazione; già difficile dunque per sé, in generale; non v'aggiungiamo la difficoltà maggiore dell'imitazione più particolare. [...] Del resto noi crediamo, che né il sommo pontefice il qual regna ora con quel nome ben augurato de'Gregori, né i successori di lui, né i buoni e sodi servitori di essi, non desiderano né desidereranno mai più siffatte presidenze; come i sodi Italiani non desiderano all'Italia quel gran primato, che pur fu, ma non può esser più nemmeno esso, in niun futuro prevedibile. [...] Accettiamo dunque il gran pensiero del Gioberti; trattiamo della confederazione italiana in generale, senza scendere a' particolari né della presidenza, né delle leggi e dei patti di essa, né del numero e qualità dei confederati eventuali. [...] Non accresciamo quelle difficoltà collo scendere ai particolari incertissimi d'un ordinamento già incerto. Lasciamo ai posteri qualche cosa da fare; ai contemporanei dell'evento qualche libertà d'esecuzione. – Se Dio voglia, se mai venga il gran di della confederazione, i confederati pongano essi patti, limiti e presidente»⁴⁹⁸.

In realtà, lo stesso Gioberti avrebbe poi negli anni cambiato la sua linea di pensiero, assistendo al tramonto dell'ideale neoguelfo. Nello scritto pubblicato nel 1851, in un contesto che appariva ormai diverso, e intitolato *Del rinnovamento civile dell'Italia*, l'intellettuale italiano sembrava declinare le proprie idee politiche in senso più unitario, guardando con favore alla crescente egemonia piemontese⁴⁹⁹.

Non mancavano poi posizioni profondamente diverse, come quella manifestata da Giacomo Durando (1807-1894), esponente di una ricca famiglia borghese della provincia di Cuneo. Anche lui di orientamento liberal-moderato, aveva combattuto al fianco degli indipendentisti belgi e per Don Pedro di Braganza nella lotta dinastica al trono portoghese. Nel suo *Della nazionalità italiana. Saggio politico militare*, pubblicato a Losanna nel 1846, proponeva la divisione del territorio italiano in due grandi regni, affidati alle due principali case regnanti. Il regno dell'Alta-Italia (o Italia Eridania), affidato alla casa di Savoia, ed il regno della Bassa-Italia (o Italia Appennina), rimesso nelle mani del re di Napoli. Per sottrarre la Santa Sede e sua santità alle ingerenze delle pontenze straniere, nocive per la libertà dello stesso vescovo di Roma, era necessario procedere a drastiche rinunce. Il

⁴⁹⁸ C. BALBO, *Delle Speranze dell'Italia*, seconda edizione accresciuta dall'autore, Tipografia Elvetica, Capolago, 1844, pp. 43-45.

⁴⁹⁹ Nel capitolo quarto del secondo tomo, Gioberti scriveva: «Abbiamo veduto che dei due perni politici l'uno, cioè Roma sacra, avendo rinnegate le massime e le pratiche del Risorgimento italiano, non può conferire al Rinnovamento; anzi ne è divenuto l'ostacolo principale. L'altro, cioè il Piemonte, è in miglior essere, poichè il filo delle nuove tradizioni non è rotto, la monarchia fu vinta ma non avvilita, l'esercito afflitto ma non disciolto né disonorato da servile insegna, e sopravvive lo statuto, unico avanzo dell'ultimo movimento. Le sue presenti condizioni non ostano che il governo ci sia democratico e almeno di sensi e di spiriti nazionale [...]. Considerata la cosa per questo verso, non può negarsi che il Piemonte non si diversifichi dall'altra Italia, e non sia in grado (parlando assolutamente) di adempiere l'ufficio di moderatore, e di rappresentare con buon successo il principio di continuità civile, per cui il Rinnovamento avvenire s'intreccia col Risorgimento. Anzi stando le dette avvertenze, se ne inferisce che in virtù della continuità medesima il Rinnovamento d'Italia può essere a suo riguardo un semplice progresso del periodo anteriore, per modo che il Risorgimento subalpino sia capo e fonte di rinnovazione al resto della penisola». V. GIOBERTI, *Del rinnovamento civile d'Italia*, tomo II, Giuseppe Bocca, Torino, 1851, pp. 201-202.

pontefice avrebbe dovuto rinunciare a tutti i suoi territori, mantenendo soltanto la città di Roma e Civitavecchia (con l'aggiunta della Sardegna e/o della Sicilia e/o dell'isola d'Elba, a seconda delle combinazioni proposte)⁵⁰⁰. Anche per Durando però, era assolutamente necessario risolvere il problema dell'Austria, potenza straniera in territorio italiano, senza necessariamente riservare al papa un ruolo rilevante nello scenario politico prospettato. E da buon militare infatti, parteciperà poi alla prima guerra d'indipendenza, al comando dei Corpi volontari lombardi. Congedatosi negli anni successivi dall'esercito, diverrà addirittura Presidente del Senato del regno d'Italia (dal 23 novembre 1884 al 4 settembre 1887)⁵⁰¹. Un destino, soprattutto in chiave politica, che avrebbe accompagnato molti degli autori sin qui citati. Si è già detto di Massimo d'Azeglio, di Cesare Balbo e da ultimo di Durando, ma lo stesso varrà per gli altri. Il medico chirurgo Luigi Carlo Farini, noto per la sua *Storia dello Stato Romano* (in 4 volumi) e richiamato anche in occasione del *Manifesto di Rimini*, diverrà Direttore generale della Sanità dello Stato pontificio tra il 1848 e 1849. Servirà

⁵⁰⁰ In una tabella riportata all'interno dello stesso scritto, Durando specificava nel seguente modo la prima combinazione possibile. Regno dell'Alta-Italia: gli attuali Stati Sardi, esclusi la Sardegna, la Savoia e Nizza; province lombarde e venete; il Tirolo compreso in tutta l'alta conca dell'Adige; gli Stati di Modena e Parma; le Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagne sino al Marecchia. Per il Regno della Bassa-Italia: Stati attuali del Regno di Napoli, esclusa la Sicilia; Stati pontifici, esclusi i distretti di Roma, di Civitavecchia e la quattro Legazioni; Stato di Toscana, esclusa l'isola d'Elba; Stato di Lucca. Accennava inoltre ad una Italia Insulare e ad altri Stati secondari. Tra questi, un possibile Stato indipendente di Sicilia; uno Stato della Chiesa composto da Roma, Sardegna ed isola d'Elba; Savoia e Nizza, ed infine uno Stato d'Istria (Istria, Gorizia e Trieste). E ancor prima della su richiamata tabella, precisava: «La regione continentale, ovvero eridiana, qual venne da noi sopra delineata, costituirebbe il *Regno dell'Alta-Italia*, e la peninsulare, ossia appennina il *Regno della Bassa-Italia*. Il lettore può facilmente indovinare che questi due regni toccherebbero alle due attuali dinastie preponderanti in Italia, dove assumessero, come il possono, la direzione dell'Impresa. Il premio dee sempre essere in ragione del rischio, dei servigi e della responsabilità. Quanto alle sette restanti provincie, disponibili pure ipoteticamente come altrettanti compensi in surrogazione dei possedimenti attuali degli altri principi italiani, è troppo evidente non poterne progettare lo scompartimento, se non dopo ventilata cogli interessati la questione [...]. Non di meno gioverà espor le principali combinazioni, a cui il riordinamento ideato farebbe luogo, tanto perchè valga di stimolo, quanto per poterne meglio esaminare le convenienze o le sconvenienze eventuali. Le sostituzioni di stati e di sovranità possono ridursi a quattro principali: 1° Le isole di Sardegna e d'Elba alla Santa-Sede, conservando solamente nella penisla i distretti delle città di Roma e Civita-Vecchia colle dovute indennità pecuniarie in compenso del territorio e della popolazione scemata. – La Sicilia ai principi di Toscana. – Savoia e Ninna ai Borboni di Lucca. – L'Istria alla casa di Modena. 2° L'isola di Sicilia alla Santa-Sede col distretto di Roma, e Civita-Vecchia e i compensi pecuniati correlativi. – La Sardegna e l'Elba alla casa di Lucca. – Savoia e Nizza ai Reali di Toscana. – L'Istria a quelli di Modena. 3° La Sicilia alla Santa-Sede coi rimanenti compensi indicati nelle prime due combinazioni. – La Sardegna e l'Elba con risarcimenti pecuniari ai regnanti di Toscana. – Savoia e Nizza a quei di Lucca. – L'Istria alla casa di Modena. 4° La Sardegna e l'Elba alla Santa-Sede coi dritti e compensi indicati nella prima e seconda combinazione. – La Sicilia alla dinastia lucchese. – La Savoia e Nizza alla toscan. – L'Istria alla modenese». G. DURANDO, *Della nazionalità italiana. Saggio politico-militare*, S. Bonamici e Compagni, Losanna, 1846, pp. 90-91 e p. 97.

⁵⁰¹ Su Giacomo Durando: A. BROFFERIO, *Giacomo Durando*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1862; P. PIERI, *Guerra e politica nel saggio della nazionalità italiana di Giacomo Durando*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, vol. 4 (Filosofia del diritto, storia del diritto italiano, altre scienze giuridiche e storiche, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 465-483; D. ZANICHELLI, *I pubblicisti italiani del 1848: Giacomo Durando*, Bocca, Torino, 1894; P. CASANA, *Giacomo Durando in esilio, 1831-1847: Belgio, Portogallo, Spagna nelle sue avventure e nei suoi scritti*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1979.

successivamente il regno di Sardegna, ricoprendo l'incarico di Ministro della pubblica istruzione del regno sabauda (20 ottobre 1851 – 21 maggio 1852) e, diversi anni più tardi, quello di Ministro dell'interno, seppur per breve tempo (24 marzo 1860 – 28 settembre 1860). Dal dicembre 1862 al marzo 1863 fu Presidente del Consiglio, costretto però a dimettersi a causa dell'insorgere di una grave patologia mentale.

Una carriera simile avrebbe accompagnato anche Terenzio Mamiani, chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro degli interni e poi degli esteri sotto Pio IX nel 1848, in quel turbolento anno che avrebbe poi portato alla rivoluzione e alla proclamazione della seconda Repubblica romana. Avrebbe poi, come il Farini, ricoperto l'incarico di Ministro della pubblica istruzione del regno di Sardegna, dal 21 gennaio 1860 al 23 marzo 1861. Ancor più prolifiche furono le carriere politiche di Marco Minghetti e di Vincenzo Gioberti. Il primo, dopo essere stato membro della Consulta di Stato creata da Papa Pio IX nel 1847, ricoprì la carica di Ministro dei lavori pubblici affidatagli dal Pontefice nel marzo del 1848. Esperienza breve, conclusasi pochi mesi dopo, a causa delle dimissioni rassegnate in seguito all'allocuzione del 29 aprile 1848 (con cui Pio IX decideva di ritirare le truppe pontificie dalla prima guerra di indipendenza). Ebbe però modo di rifarsi con la casa di Savoia, ricoprendo nel regno di Sardegna e successivamente d'Italia – tra il 1861 ed il 1876 – i più importanti dicasteri: dell'interno (1860-1861); delle finanze (1862-1864 e 1873-1876); dell'agricoltura, industria e commercio (1869), ed inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri (1863-1864 e 1873-1876).

Nella politica del regno di Sardegna ebbe modo di lavorare anche Vincenzo Gioberti, seppur in anni precedenti rispetto agli altri. Nel biennio 1848-1849 fu prima Presidente della camera dei Deputati e, successivamente, Presidente del Consiglio dei Ministri tra il dicembre 1848 e il febbraio 1849, ricoprendo nello stesso periodo anche l'incarico per gli esteri. Per brevissimo tempo (4-10 agosto 1848), mantenne anche il dicastero della pubblica istruzione.

Uomini, politici e patrioti, alcuni di loro con idee e linee di pensiero simili; altri invece, con orientamenti anche molto diversi. Eppure – come si è avuto modo di evidenziare –, è ricorrente il fatto che molti di loro abbiano speso una porzione della propria vita prima al servizio dello Stato pontificio, e poi della monarchia sabauda (anche dopo l'unificazione). Ciò che non ebbe successo invece, fu proprio l'ideale neoguelfo, nato con l'intenzione di sfruttare l'attaccamento al sentimento religioso come grande leva verso la rigenerazione e l'indipendenza del Paese, ponendo al centro lo stesso pontefice. Un connubio, quello tra la fede e gli ideali patriottici che, almeno in linea di principio, aveva ottenuto risultati importanti nell'indipendenza della Grecia dalla dominazione turca, e nella causa

indipendentista del Belgio contro l'Olanda protestante. Un percorso che invece, in Italia, non vedrà mai un effettivo decollo, con gli eventi del Risorgimento che si incanaleranno verso una strada diversa.

In questi anni di riflessione però, avviene anche un altro evento – particolarmente rilevante ai fini del presente lavoro –, che ci consente di iniziare a spostare l'attenzione verso un personaggio di assoluto rilievo, sin ora più volte richiamato: Pellegrino Rossi. Alla fine del 1844 infatti, il governo francese decide di sostituire il proprio ambasciatore⁵⁰² presso la Santa Sede, richiamando in patria Charles Armand Septime de Fayë conte di Latour-Maubourg (1801-1845). Un diplomatico di lungo corso, nonostante la giovane età, che era stato incaricato d'affari a Vienna, plenipotenziario del regno di Francia a Bruxelles, ambasciatore a Madrid, ed infine presso la Corte romana⁵⁰³. Una scelta dettata in parte dalle cattive condizioni di salute del rappresentante francese (che infatti morirà l'anno successivo)⁵⁰⁴, ma anche da un'altra motivazione non meno rilevante. Dal 1840 è ministro degli esteri per il regno di Francia François Pierre Guillaume Guizot; un politico ormai navigato, avendo già occupato il gabinetto dell'interno nel 1830 e quello della pubblica istruzione dal 1832 al 1837⁵⁰⁵. Lo stesso Guizot che abbiamo già incontrato nel presente capitolo, in occasione delle sue considerazioni critiche al *memorandum* del 1831 e ai primi interventi di riforma approntati da Gregorio XVI. Un richiamo che già in quella occasione non voleva essere casuale, e che si accompagnava alle riflessioni intrattenute a distanza proprio con l'esule italiano, in quel momento a Ginevra.

A diversi anni di distanza ritroviamo di nuovo questi due personaggi, legati ormai anche da un rapporto di amicizia. Guizot come abbiamo visto è nel vivo della sua carriera politica, dopo un passato come professore di Storia alla Sorbona, iniziato durante gli anni

⁵⁰² Si consenta qui questa breve anticipazione, ai fini di una logicità e continuità discorsiva. Tali considerazioni verranno riprese con maggiori dettagli nel paragrafo 4.1 del capitolo quarto del presente lavoro.

⁵⁰³ Si veda: *Almanach de la noblesse du Royayme de France pour l'année 1846*, Aubert Éditeur, Paris, MDCCCXLVI, pp. 264-267.

⁵⁰⁴ «Enfin, se sentant près de sa fin, il voulut revoir encore une fois sa patrie, et il s'embarque au mois de février 1845 pour Marseille, où quelques jours après son arrivée la France eut encore à déplorer la perte d'un de ses enfants les plus dévoués à son service». *Ivi*, p. 267.

⁵⁰⁵ E. BROGLIO, *Guizot*, in *Biografie de' più celebri contemporanei che nelle transazioni politiche, nella guerra, nella magistratura, nelle scienze, lettere ed arti fecero splendido il periodo decorso dalla prima Rivoluzione francese a noi opera di alcuni letterati italiani*, volume unico, Carlo Turati tipografo-libraio, Milano, 1844, pp. 1-24. La biografia scritta da Emilio Broglio arriva sino al 1844, anno in cui Guizot è già ministro degli esteri per il regno di Francia. Per dovizia è inoltre opportuno sottolineare che la numerazione delle pagine ricomincia da capo per ogni figura presa in considerazione (Guizot è l'ottavo personaggio trattato all'interno della raccolta).

dell'epopea napoleonica (precisamente nel 1812)⁵⁰⁶. Ma all'ombra della capitale francese, vive ormai anche il giurista originario di Carrara, trasferitosi definitivamente nel 1833 da Ginevra, per accettare la cattedra di economia politica al Collegio di Francia, subentrando al posto di Jean-Baptiste Say (1767-1832). Nel 1834, gli viene affidata proprio dal ministro della pubblica istruzione Guizot, anche la cattedra di diritto costituzionale alla Sorbona, istituita per la prima volta a Parigi proprio in tale circostanza, dopo un primo tentativo nella città di Tolosa⁵⁰⁷. Sono anni che segnano il percorso e la carriera di Pellegrino Rossi, portandolo nel 1839 a diventare persino Pari di Francia⁵⁰⁸.

Durante i suoi anni alla presidenza degli esteri, François Guizot si trova dinanzi ad un problema spinoso, rappresentato dalla crescente avversione verso i Gesuiti presenti in Francia. A poco erano valse le ordinanze del 16 giugno 1828, approvate sotto Carlo X e miranti a limitare la loro attività nell'insegnamento⁵⁰⁹. Dinanzi alle richieste sempre più insistenti di espulsione dei membri appartenenti a tale ordine e di chiusura delle loro case, il ministro degli esteri francese decise di seguire la via della moderazione. Nella convinzione che un provvedimento unilaterale del governo potesse incrinare i rapporti con Roma, oltre ad indispettire la compagine politica cattolica e conservatrice in Francia, la soluzione migliore sembrava quella di intavolare delle trattative con la Santa Sede, nella speranza che

⁵⁰⁶ *Ibidem*.

⁵⁰⁷ «J'avais dessein d'établir en France l'enseignement du droit constitutionnel devenu la base du gouvernement français. Un essai avait été tenté en ce genre peu de mois après la Révolution de 1830; une chaire de droit public français avait été instituée dans la Faculté de droit de Toulouse, au profit d'un homme très-populaire dans sa ville et vraiment distingué, M. Romiguières, qui devint plus tard procureur près la Cour royale de Toulouse et member de la Chambre des pairs. Je voulais que cet enseignement fût institué avec plus d'efficacité et d'éclat, sous son vrai nom, au centre des grandes études, et que la Charte constitutionnelle fût expliquée et commentée, dans son vrai sens, devant les nombreux étudiants de l'École de droit de Paris. Je proposai au Roi, qui l'accepta, la création d'une chaire de droit constitutionnel dans cette école; et le jour même où le Moniteur publiait le rapport destiné à exposer les motifs et l'objet précis de cette chaire, je nommai M. Rossi pour la remplir». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome troisième, op. cit., p. 123.

⁵⁰⁸ Sull'insegnamento degli anni parigini: P. ROSSI, *Cours d'économie politique*, deuxième édition revue et corrigée, 4 voll., G. Thorel – Joubert, Paris, 1843-1854; P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Paris recueilli par A. Parée précédé d'une introduction par M. C. Bon-compagni*, 4 voll., Guillaumin, Paris, 1866-1867. Nella sua opera, lo stesso Guizot ricorderà come, dinanzi ai dubbi del sovrano Luigi Filippo per la nomina del Rossi a professore di diritto costituzionale, lui stesso rispose: «le Roi fera un jour de M. Rossi bien autre chose qu'un professeur de droit constitutionnel». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome troisième, op. cit., p. 125.

⁵⁰⁹ La prima ordinanza di Carlo X di Francia del 16 giugno 1828, viene riportata in un testo del 1830 sotto la seguente descrizione: *Relativamente alle scuole secondarie spirituali, sulle quali sempre diedero istruzione i preti della Compagnia di Gesù, venne emessa la seguente ordinanza reale sotto il 16 giugno 1828, in concordanza con una seconda ordinanza reale dello stesso giorno, in cui viene più precisamente stabilito il regolamento di queste scuole*, in A. P. N. BIROTTEAU, *I Gesuiti in Francia*, Tipografia di Commercio, Venezia, 1830, pp. 184-185.

Gregorio XVI spingesse per una dispersione della Compagnia di Gesù nello Stato d'oltralpe (o che magari invitasse padre Joannes Philipp Roothaan, generale dell'ordine, alla chiusura della maggior parte delle case). Ed è proprio qui che rientra in gioco la figura di Pellegrino Rossi. Nel richiamare dall'incarico Charles Armand Septime de Faÿ conte di Latour-Maubourg, il ministro degli esteri chiede ed ottiene da Luigi Filippo d'Orleans la nomina del giurista ed accademico italiano a ministro plenipotenziario *ad interim* presso la Santa Sede⁵¹⁰.

Guizot è convinto che l'italiano possa rappresentare la persona giusta per tale compito, in grado di soddisfare gli interessi della Francia con il suo atteggiamento liberale, ma al tempo stesso moderato. Non un uomo qualunque; bensì un personaggio che oltre ad avere straordinarie capacità, aveva vissuto e si era formato a sud delle Alpi, nella città di Bologna, dove era divenuto un avvocato e giovane professore universitario⁵¹¹. Il fatto che la scelta fosse ricaduta su un esule che era dovuto scappare dall'Italia per le sue idee e per i suoi coinvolgimenti politici, doveva mostrare – secondo quella che potremmo definire una logica quasi inversa –, l'estrema attenzione che la Francia riponeva in tale rappresentante. E così, nell'autunno del 1844 Pellegrino Rossi partì alla volta di Roma, rientrando in terra italiana dopo ben ventotto anni. Un'occasione per fermarsi anche nella sua terra d'origine, Carrara, senza precipitarsi immediatamente alla corte di sua santità⁵¹².

Avrebbe presentato le proprie credenziali a Gregorio XVI soltanto l'11 aprile dell'anno successivo, iniziando poi a partecipare in maniera viva agli eventi e alle attività

⁵¹⁰ Sul punto: A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita e delle opere di Pellegrino Rossi, letti dal Signor Mignet, segretario perpetuo dell'accademia delle scienze morali e politiche, alla pubblica annuale conferenza del 24 novembre 1849 (Versione fatta sul testo del MONITORE UFFICIALE di Parigi)*, Tip. Le Monnier, p. 20.

⁵¹¹ «*L'ambassadeur que nous avons alors auprès du pape Grégoire XVI, le comte Septime de Latour-Maubourg, était un homme parfaitement honorable, mais malade, inactive, et qui avait à Rome plus la consideration que d'influence. Il nous fallait là un homme nouveau, bien connu pourtant du public européen, et don't le nom seul fût un éclatant symptôme du caractère et de l'importance de sa mission. Je donnai à M. de Latour-Maubourg le congé qu'il demandait à raison de sa santé, et le Roi, sur ma proposition, nomma M. Rossi son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome par intérim. Ce qu'un tel choix avait d'un peu étrange était, à mes yeux, son premier avantage: italien hautement liberal et réfugié hors d'Italie à cause de ses opinions liberales, l'envoi de M. Rossi ne pouvait manquer de frapper, je dirai plus d'inquiéter la cour de Rome; mais il y a des inquiétudes salutaires, et je savais M. Rossi très-propre à calmer celles qu'il devait inspirer, en même temps qu'à en profiter pour le succès de sa mission. Ses convictions libérales étaient profondes, mais larges et étrangères à tout esprit de système ou de parti; il avait la pensée très-libre, quoique non flottante, et nul ne savait mieux que lui voir les choses et les personnes telles qu'elles étaient réellement, et contenir son action de chaque jour dans les limites du possible sans cesser de poursuivre constamment son dessein*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome septième, Michel Lévy frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1865, p. 393.

⁵¹² Cfr. A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita*, op. cit., p. 20.

rientranti nel suo incarico di ministro plenipotenziario (anche nel tentativo di sopperire il prima possibile all'isolamento generato dal suo predecessore, il conte de Latour-Maubourg)⁵¹³. Il nuovo rappresentante diplomatico era ben consapevole dell'importanza del suo incarico: risolvere il problema dei Gesuiti in Francia non sarebbe stato un lavoro da poco ma, in caso di successo, avrebbe portato risvolti positivi anche sulla sua carriera. Per quanto la missione gli fosse chiara già prima della sua partenza, lo stesso Guizot non mancò di recapitargli ulteriori istruzioni, come quelle contenute in un dispaccio del 2 marzo 1845, che lo stesso ministro così richiama:

«[...] Vous connaissez, monsieur, le caractère de bonne harmonie et d'intimité qui préside à nos rapports avec le saint siège. Vous savez que le souverain pontife se montre animé des sentiments les plus affectueux pour la France et le Roi, et qu'il rende pleine justice à la sollicitude éclairée du Roi et de son gouvernement pour le bien de la religion, comme à leur désir sincère de seconder la juste influence et de concourir à la prospérité et à l'éclat de l'Église de France.

Le Roi aime à compter, de son côté, sur la bienveillante amitié du saint-père, et sur l'esprit de prudence et de conciliation qu'il continue d'apporter dans l'appréciation des affaires souvent délicates que les deux cours ont à traiter ensemble. Il espère que le concours du chef de l'Église ne lui manquerait pas dans les circonstances où il s'agirait de concilier les droits et les devoirs de la puissance temporelle avec ceux de la puissance spirituelle, et de mettre les nécessités modérées de la politique en harmonie avec les vrais intérêts de la religion.

Une occasion grave se présente aujourd'hui de réclamer ce concours bienveillant du souverain pontife; et c'est le premier comme le plus important objet de la mission temporaire dont vous êtes chargé.

La société des jésuites, contrairement aux édits qui l'ont spécialement abolie en France et aux lois qui prohibent les congregations religieuses non reconnues par l'État, a travaillé depuis quelque temps à ressaisir une existence patente et avérée. Les jésuites se proclament hautement eux-mêmes; ils parlent et agissent comme jésuites; ils possèdent, dans le royaume, au su de tout le monde; des maisons de noviciat, des chapelles, une organisation à part. Ils y forment une corporation distincte du clergé séculier, observant des règles particulières, un mode de vivre special, et obeissant à un chef étranger qui reside hors de France.

Il y a là, d'une part, une violation évidente des lois de l'État et de celles qui constituent la discipline de l'Église gallicane; d'autre part, un danger pressant et grave pour l'État et pour la religion même. [...]

Il lui suffirait, pour donner satisfaction à l'esprit public, de faire strictement exécuter les lois existantes contre les jésuites en particulier, et généralement contre les congregations religieuses non autorisées dans le royaume. Ces lois sont toujours en vigueur [...]. Mais le gouvernement du Roi, fidèle à l'esprit de moderation qui règle toute sa conduite, plein de respect pour l'Eglise, et soigneux de lui éviter toute situation critique et toute lutte extreme, préfère et désire sincèrement atteindre, par une entente amicale avec la saint-siège et au moyen d'un loyal concours de sa part, le but qu'il est de son devoir de poursuivre.

⁵¹³ Ad esempio il *Diario di Roma*, nell'edizione del 12 luglio 1845 (n. 55), riferiva della partecipazione del Rossi ad un evento tenutosi la sera del 7 luglio precedente, alle falde del Gianicolo nel Bosco Parrasio. Una solenne e consueta adunanza per celebrare la gloria dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – principali protettori della città – attraverso la lettura di testi, sonetti e poesie: «[...] il letterario esercizio, interrotto ognora dai più vivi applausi, fu onorato dalla presenza delle E.E. Rme di Monsignor Pallavicino Prefetto de' SS. PP. AA. e Maggiordomo di Sua SANTITÀ, e di Monsignor Medici d'Ottajano Maestro di Camera della stessa SANTITÀ SUA, e di S. E. il signor Commendatore Pellegrino Rossi, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re de' Francesi presso la Santa Sede [...]». *Diario di Roma*, n. 55 (Sabato 12 luglio), anno 1845, p. 1.

*C'est là, monsieur, ce que vous devez annoncer et demander au saint-siège, en le pressant d'user sans retard de son influence et de son pouvoir pour que les jésuites ferment leurs maisons de noviciat et leurs autres établissements en France, cessent d'y former un corps, et s'ils veulent continuer d'y résider, n'y vivent plus désormais qu'à l'état de simples prêtres, soumis, comme tous les membres du clergé inférieur, à la juridiction des évêques et des cures. [...] le gouvernement du Roi ne se confie pas pleinement dans l'habileté avec laquelle vous saurez les faire valoir [...]*⁵¹⁴.

Ribadire dunque la volontà francese di mantenere i buoni rapporti con la Santa Sede, rispettando il giusto peso che la religione doveva avere all'interno dello Stato (che tra l'altro, come la stessa Carta costituzionale del 1830 aveva ribadito, era e restava a maggioranza cattolica)⁵¹⁵. Al tempo stesso però bisognava richiamare l'attenzione del pontefice sulla Compagnia di Gesù⁵¹⁶, ormai malvista in Francia, e che continuava con forza la propria attività nonostante la vigenza delle leggi sulle corporazioni religiose non riconosciute dallo Stato. Si era mantenuto un comportamento tollerante è vero, ma il governo francese avrebbe potuto facilmente risolvere il problema con un atteggiamento ancora più rigido, e con la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia: *«Il lui suffirait, pour donner satisfaction à l'esprit public, de faire strictement exécuter les lois existantes contre les jésuites en particulier, et généralement contre les congrégations religieuses non autorisées dans le royaume»*.

Proprio per non arrivare ad una soluzione estrema, e per mostrare ancora una volta il rispetto nutrito verso Roma, il Commendatore Rossi doveva fare proprio questo: convincere Gregorio XVI a mettere in atto la sua influenza e la sua autorità sulla Compagnia, affinché questa chiudesse i noviziati ed i collegi in Francia, e cessasse di esistere lì come “società” religiosa. Al limite sarebbero anche potuti restare (sempre i Gesuiti), ma come semplici esponenti del clero, sottomettendosi alla giurisdizione dei vescovi e dei curati: *«et s'ils veulent continuer d'y résider, n'y vivent plus désormais qu'à l'état de simples prêtres, soumis, comme tous les membres du clergé inférieur, à la juridiction des évêques et des cures»*. Con tali direttive e con la piena fiducia da parte del governo del re, Pellegrino Rossi iniziava la sua missione diplomatica. Un compito che, come vedremo, riuscirà a portare a

⁵¹⁴ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome septième, op. cit., pp. 394-398.

⁵¹⁵ E dove i ministri di culto cattolici e degli altri culti cristiani erano stipendiati dallo Stato. L'art. 6 della Carta ribadiva infatti: «I ministri della religione cattolica apostolica romana, professata dalla maggioranza dei Francesi, e quelli degli altri culti cristiani ricevono stipendio del pubblico tesoro». *I principi dell'89 e la dottrina cattolica per l'ab. Leone Godard traduzione dal francese sulla ristampa corretta e aumentata di Parigi del 1863 per mons. Giamb. C. Giuliani can. della Cattedrale di Verona*, Tipografia Già Boniotti, Milano, 1864, p. 117.

⁵¹⁶ Si consenta il rinvio al paragrafo 4.1.3 del capitolo quarto del presente lavoro.

termine con successo, iniziando così nella capitale dello Stato pontificio quella che sarebbe stata l'ultima parte della sua poliedrica esistenza.

CAPITOLO TERZO

LA FIGURA E IL PENSIERO POLITICO DI PELLEGRINO ROSSI (I). DA BOLOGNA A PARIGI, PASSANDO PER GINEVRA.

3.1 GLI ALBORI DI UN PERSONAGGIO POLIEDRICO.

Il secondo capitolo del presente lavoro, ci ha permesso di introdurre in maniera definitiva – soprattutto nel suo ultimo paragrafo – la figura che avrà un ruolo centrale in quest’ultima parte della ricerca, vale a dire Pellegrino Rossi. Un personaggio che occupa un ruolo di primo piano tra i giuristi della prima metà dell’Ottocento⁵¹⁷, e che la sua triste fine, con l’omicidio avvenuto il 15 novembre 1848 sulle scale del Palazzo della Cancelleria a Roma, ha reso – tristemente – ancora più noto. Ma non fu solo questo il giurista ed accademico originario di Carrara. La sua fu un’esistenza estremamente complessa, spesa tra

⁵¹⁷ Grande successo ebbe il suo trattato di diritto penale, scritto durante gli anni trascorsi a Ginevra e pubblicato a Parigi nel 1829. Per la precisione: *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l’Académie de Genève*, 3 voll., Sautet & Cie, Paris, 1829. Nello stesso anno, l’opera venne pubblicata anche a Bruxelles (Louis Hauman et Compagnie), in un unico volume. La grande diffusione dello scritto è testimoniata dalle numerose edizioni dei decenni successivi. Nel 1855 comparve la seconda edizione, pubblicata sempre a Parigi, stavolta in due volumi: *Traité de droit pénal par P. Rossi, Pair, Doyen de la faculté de droit, membre de l’institut. Deuxième édition revue et précédée d’une introduction par M. Faustin Hélie conseiller à la Cour de Cassation*, 2 voll., Guillaumin et Cie, Paris, 1855. Nel 1863, sempre in due volumi, comparve anche una terza edizione: *Traité de droit pénal, 3^e Édition revue et précédée d’une introduction par M. Faustin Hélie Conseiller à la Cour de Cassation, Membre de l’Institut*, 2 voll., Librairie de Guillaumin et Cie, Paris, 1863. Quest’ultima rientra nella serie intitolata *Œuvres complètes de P. Rossi publiées par ordre du Gouvernement Italien*. Nelle primissime pagine dell’opera, nella sezione *Documents relatifs à l’inauguration du monument élevé à Pellegrino Rossi dans l’Université de Bologne*, al documento n. I (*Rapport de la commission chargée de la publication des œuvres de M. Rossi*), leggiamo: «Le 9 mars 1860, M. Farini, alors gouverneur de l’Émilie, publiait un décret portant que, dans l’Université de Bologne, il serait érigé un buste à la mémoire de M. Rossi, et qu’il serait fait une édition de toutes ses œuvres, tant éditées qu’inédites. Il nomma pour l’exécution de ce décret une commission composée de MM. Boncompagni, Carbonieri, Minghetti, Monzani, Regnoli, Zanolini et Zini. Le royaume italien hérita du gouvernement de l’Émilie l’obligation d’exécuter ce décret, qui n’était que l’accomplissement d’un devoir national envers l’un de nos plus grands citoyens, de nos plus illustres publicists. Le monument a été solennellement inauguré le 27 avril 1862. [...]». Da segnalare, nel 1853, la versione in lingua italiana con le note e le aggiunte dell’avvocato Enrico Pessina: *Trattato di diritto penale per Pellegrino Rossi. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell’avvocato Enrico Pessina*, Gabriele Rondinella editore, Napoli, 1853.

Italia, Svizzera, Francia e poi nuovamente nella Penisola, a Roma, come rappresentante della monarchia di luglio e poi al servizio di papa Pio IX⁵¹⁸.

Così come diversi e non scontati furono i suoi campi di interesse e di applicazione, oltre che di “impiego”: avvocato brillante e professore di diritto civile e penale prima, di economia politica e diritto costituzionale poi (con una forte predilezione anche per la storia), senza dimenticare i profili da politico e diplomatico, mostrati in contesti ed archi temporali tra loro diversi⁵¹⁹. Numerose sono le citazioni celebrative e piuttosto note, volte ad omaggiare il pensiero ed il brio di questo figlio italiano, nato e vissuto quando l’Italia “unita” ancora non esisteva. Espressioni come quelle di Jacques Victor Albert de Broglie (1821-1901), diplomatico, politico e presidente del Consiglio dei ministri francese. Proprio quest’ultimo nelle sue memorie, ricordava come sebbene la sua carriera gli avesse consentito di conoscere personaggi illustri come François Guizot, Marie Joseph Adolphe Thiers, Charles de Montalembert ed altri, Pellegrino Rossi fu il solo a lasciargli l’impressione di cosa potesse essere un grande uomo, la perfetta combinazione tra volontà e intelligenza. Un uomo appunto, che per ben tre volte era dovuto partire dal basso per raggiungere il vertice⁵²⁰.

Altrettanto importanti – anche se forse più taglienti – le parole di un altro personaggio di spicco, questa volta italiano. Il giovane Camillo Benso, che tutti ricordiamo semplicemente come il conte di Cavour (1810-1861), ne aveva apprezzato le qualità durante gli anni in cui era un assiduo frequentatore della capitale francese. In una sua lettera del maggio 1835, indirizzata a Mélanie Villenave-Waldor (1796-1871) – e non alla contessa

⁵¹⁸ Non a caso Meuccio Ruini Buccella parlava non di una, ma di quattro vite. Si veda: M. RUINI BUCCELLA, *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in *Nuova Rivista Storica*, a. XIII, fasc. III-IV (maggio-giugno), Dante Alighieri, Milano, 1929, pp. 271-290.

⁵¹⁹ Negli anni successivi alla sua morte, sarebbero state numerosissime le edizioni delle opere del Rossi, pubblicate anche per cura dei figli. Tra queste: *Cours d'économie politique, par P. Rossi*, 4 voll., Guillaumin et C. Libraires, Paris, 1854; *Mélanges d'Économie politique, de Politique, d'Histoire et de Philosophie*, 2 voll., Guillaumin et C. Libraires, Paris, 1857; *Cours de Droit Constitutionnel professé à la Faculté de Droit de Paris par M. A. Porés précédée d'une introduction par M. Boncompagni, député au Parlement Italien*, 4 voll., Guillaumin et C. Libraires, Paris, 1866-1867 (fa parte della serie *Œuvres complètes de P. Rossi publiées sous les auspices du Gouvernement italien*).

⁵²⁰ Riporto qui in nota il frammento originale in lingua francese: «*Le bonheur de mon enfance et ensuite les vicissitudes de ma carrière m'ont permis d'approcher de bien des hommes éminents. J'ai vu de près M. Guizot, M. Thiers, M. de Montalembert, M. de Falloux, et, hors de France, MM. Gladstone et Disraëli. Sans faire tort à ces noms illustres, je dois dire que M. Rossi est le seul qui m'ait laissé l'impression de ce que pouvait être un grand homme: cette union de l'intelligence et de la volonté qui caractérise dans l'histoire tous ceux à qui la postérité a donné le nom de grand ne m'a jamais paru aussi pleinement réalisée que chez M. Rossi. Il est, je crois, le seul homme à qui il soit arrivé d'avoir eu, dans une existence assez courte [...] trois fois sa fortune à faire en partant du degré le plus bas pour arriver au sommet*». J.V.A. DE BROGLIE, *Mémoires du duc de Broglie*, vol. I (1825-1870), Calmann-Lévy, Paris, 1938, p. 118.

Anastasia de Circourt (1808-1863), come si è a lungo ritenuto⁵²¹ –, lo definì come un uomo che se non avesse preferito le proprie ambizioni personali, avrebbe potuto giocare un ruolo determinante nei destini del proprio Paese d'origine: «*l'homme le plus spirituel de l'Italie, le génie le plus flexible de l'époque, l'esprit le plus pratique de l'univers, peut-être*»⁵²². L'unico italiano ad essersi fatto un nome a Parigi, con i grandi traguardi raggiunti sul versante accademico: «*est parvenu à avoir une chaire à la Sorbonne et un fauteuil à l'Académie, dernier but auquel son ambition puisse prétendre en France*»⁵²³. Un uomo però, su cui pesava un fardello enorme: quello di aver abbandonato la propria patria. E pensare che, alcuni decenni dopo la scrittura di questa stessa lettera, quel ruolo di protagonista nella storia del Risorgimento italiano sarebbe toccato proprio allo statista piemontese.

Finora, come si ricordava in apertura di capitolo, si è più volte fatto riferimento a questo poliedrico personaggio, tanto in occasione delle sue considerazioni dopo il *memorandum* del 1831⁵²⁴, quanto all'inizio della sua missione diplomatica a Roma⁵²⁵. Piccoli accenni (anche se non casuali, come si è cercato di mostrare nel duplice e voluto rimando a François Guizot), quasi a non voler anticipare troppo di un protagonista ancora da scandagliare. Cosa che invece si proverà a fare in questa parte del lavoro di ricerca, guardando alla figura e al pensiero politico del Rossi, mantenendo anche il *fil rouge* con la realtà dello Stato pontificio, altro grande perno del presente scritto nonché ultimo “palcoscenico” del giurista italiano.

⁵²¹ Per ulteriori precisazioni sulla destinataria della missiva: F. RUFFINI, *La giovinezza del conte di Cavour. Saggi storici secondo lettere e documenti inediti*, vol. 1, Fratelli Bocca, Torino, 1912, p. 240. Sul rapporto tra il nobile piemontese e la donna francese, si veda inoltre: ID., *Camillo di Cavour e Mélanie Waldor secondo lettere e documenti inediti*, Fratelli Bocca, Torino, 1914.

⁵²² Ho utilizzato l'espressione “tagliente” non a caso. Sempre nella stessa lettera, il giovane Cavour rimprovera apertamente al Rossi la scelta di aver abbandonato il proprio Paese d'origine: «[...] *Cet homme, qui a abjuré sa patrie, qui ne sera jamais plus rien pour nous, aurait pu dans un avenir plus ou moins éloigné jouer un rôle immense dans les destinées de son pays et aurait pu aspirer à guider ses compatriotes dans les voies Nouvelles que la civilisation fraye tout les jours, au lieu d'avoir à régenter des écoliers indociles. Non, non, ce n'est pas en fuyant sa patrie parce qu'elle est malheureuse qu'on peut atteindre un but glorieux. Malheur à celui qui abandonne avec mépris la terre qui l'a vu naître, qui renie ses frères comme indignes de lui! Quant à moi, j'y suis décidé, jamais je ne séparerai mon sort de celui des Piémontais. Heureuse ou malheureuse, ma patrie aura toute ma vie, je ne lui serai jamais infidèle, quand (même) je serais sûr de trouver ailleurs de brillantes destinées*». *Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour raccolte ed illustrate da Luigi Chiaia*, vol. I (1821-1852) Dall'Accademia militare alla Presidenza del Consiglio, Roux e Favale, Torino, 1883, p. 14.

⁵²³ *Ibidem*.

⁵²⁴ Si consenta il rimando al paragrafo 2.2.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁵²⁵ Si consenta il rimando al paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

La vita di Pellegrino Luigi Odoardo Rossi inizia il 3 luglio 1787 a Carrara, all'epoca piccola cittadina appartenente al ducato di Modena e Reggio. Quinto figlio del commerciante e possidente Domenico Maria Rossi (1758-1811) e di Maria Domenica Bernacca (1762-1796). Un matrimonio che avrebbe visto la nascita di ben dieci figli, alcuni dei quali venuti poi a mancare in giovanissima età⁵²⁶. Per la sua formazione, la famiglia decide di mandare Pellegrino al Collegio civico ducale di Correggio, dove, oltre a mostrare uno spiccato ingegno e una non comune intelligenza⁵²⁷, il ragazzo ha tra i suoi compagni uno studente "particolare": Giovanni Maria Mastai-Ferretti. Tra loro vi è una leggera differenza di età, essendo il Rossi cinque anni più grande. In questo momento i due non possono immaginare che si ritroveranno vicini anche diversi decenni più tardi: il primo come rappresentante francese a Roma e successivamente ministro pontificio; il secondo come cardinale e futuro vicario di Cristo, con il nome di Pio IX⁵²⁸.

3.1.1 "SEBBENE NON NATO NELLE TRE LEGAZIONI". IL CAPOLUOGO FELSINEO COME PALCOSCENICO DI DEBUTTO.

Il percorso di formazione del giovane carrarese continua con gli anni universitari. Nel 1803 decide di intraprendere gli studi in diritto presso l'Università di Pisa, lasciata l'anno successivo per spostarsi presso l'*Alma Mater* di Bologna. Ed è proprio nel capoluogo felsineo che si addottora nel giugno del 1806, all'età di diciannove anni. In questa città Pellegrino Rossi rimane anche al termine dei suoi studi, mostrando per essa un piacevole e particolare attaccamento, come scriverà diversi anni più tardi:

⁵²⁶ Da questa unione nacquero Maria Giulia (1779-1793), Caterina Gioconda (1781-1843), Maria Reperata (1783-1827), Domitilla (1785-1800), Pellegrino Luigi Odoardo (1787-1848), Marianna (1789-1858), Teresa Maria Sinfiorosa (1790-1859), Vincenzo Giulio (1791-1819), Luigi (1793-1793). A questi nove figli, bisogna aggiungere un'altra bambina, nata nel 1794 e morta immediatamente dopo il parto, senza che le fosse dato un nome. Con la prematura scomparsa di Maria Domenica Bernacca, Domenico Maria Rossi contrasse nuovamente matrimonio nel 1797, con Maria Maddalena Fazzi (1772-1853). Da questa nuova unione del padre di Pellegrino, sarebbero nati altri otto figli. Numerose informazioni sulla sfera privata di Pellegrino Rossi sono contenute in contributo di Rosa Maria Galleni Pellegrini. Nello specifico: R. M. GALLENi PELLEGRINI, *Gli affetti familiari e i rapporti di amicizia di Pellegrino Rossi*, in M. FINELLI (a cura di), *Pellegrino Rossi. Giurista, economista e uomo politico (1787-1848)*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 233-261.

⁵²⁷ «ove die' precoci saggi del suo ingegno». Si veda la voce *Rossi Pellegrino* in: *Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc. Sesta edizione, corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i più moderni perfezionamenti pel professor Gerolamo Boccardo*, vol. XIX, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1885, pp. 721-722.

⁵²⁸ Ulteriori informazioni di natura biografica sono riportante anche in: *Dictionnaire général de biographie et d'histoire de mythologie de géographie ancienne et moderne comparée des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères comprenant...*, Onzième édition revue, deuxième partie, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1895, pp. 2466 (alla voce *Rossi Le comte Pellegrino*).

«[...] Sebbene non nato nelle tre Legazioni, erano già molti anni che dimorava in Bologna e me ne era fatto una patria, e ben cara di elezione. Là principalmente mi fu insegnato quel poco che io seppi apprendere; là fui decorato dei gradi accademici; là fui ammesso all'onore del Foro; là, anche più che nol meritassero, si compatirono i primi saggi della professione cui mi dedicai; là, infine, ho goduto dell'amore e della stima di molti»⁵²⁹.

Un anno dopo la laurea viene prescelto per svolgere il ruolo di segretario della Procura generale presso la Corte di Appello di Bologna; un incarico che manterrà per appena due anni⁵³⁰. Nel 1809 infatti, lascia questo impiego (nella sostanza di cancelleria) per dedicarsi all'avvocatura, attività che svolge con buon successo: viene abilitato all'esercizio della professione forense con decreto della Corte d'Appello di Bologna il 4 luglio 1809⁵³¹.

Si distingue in breve tempo come un professionista accorto e preparato, dotato di grande eloquenza. Un aneddoto particolare lo riporta Francesco Bertolini (1836-1909), professore di Storia presso l'*Alma Mater*, in uno scritto del 1889. Ironizzando sull'atavico problema della lentezza della giustizia e parlando dei primi successi di Pellegrino Rossi, Bertolini fa riferimento ad una sua arringa, che sarebbe iniziata nel seguente modo: «Signori, sono oramai ventitrè anni, cioè a dire, dal tempo della mia nascita, che fu emanata la citazione del processo che voi dovete oggi giudicare!»⁵³². Un riferimento che – da un punto di vista temporale – permette di collocarci verosimilmente nel 1810, in linea con gli estremi temporali sin qui citati. D'altro canto lo stesso Rossi, nell'*Autodifesa* pubblicata dopo il fallimento del progetto murattiano (il giurista ha già trovato riparo in Svizzera, e proprio attraverso questo scritto cerca di stemperare il suo coinvolgimento nell'impresa dell'ormai ex re di Napoli), così scriveva di se stesso: «Avvocato, non sfortunato, nella prima mia gioventù; Professore all'Università di 27 anni; un nastro turchino al mio abito; un'abitudine

⁵²⁹ Queste parole di Pellegrino Rossi, sono riportate in nota in uno scritto di Francesco Bartolini del 1885. L'autore rimanda alla *Difesa o Autodifesa* – di cui si dirà più avanti – pubblicata dal giurista italiano a Genthod nel 1815, poco dopo essere emigrato in Svizzera per il coinvolgimento nell'effimera impresa murattiana (di cui si è parlato brevemente anche nel capitolo secondo del presente lavoro). *Pellegrino Rossi nella Storia del Risorgimento italiano per Francesco Bertolini. Prolusione al corso di Storia contemporanea nella R. Università di Bologna (XIX novembre MDCCCLXXXV)*, Nicola Zanichelli, Bologna, 1885, p. 8 (in nota).

⁵³⁰ In alcuni testi si utilizzano espressioni leggermente diverse, come ad esempio “segretario del foro in Bologna, presso la corte reale”. Si veda a tal proposito: *Trattato di diritto penale di Pellegrino Rossi tradotto dal francese dal Dottor in legge R. M. con alcuni cenni sulla vita dell'autore*, Per Borroni e Scotti, Milano, 1852, p. 9.

⁵³¹ ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Corte d'Appello, Avvocati e Patrocinatori abilitati alla medesima*, 1808-1809, fasc. 19.

⁵³² *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, Ulrico Hoepli, Milano, 1889, p. 80.

a dir pane al pane, e pietre alle pietre; un sistema inalterabile di non tacere qualsiasi verità quando il dovere sacro della mia professione parevami lo richiedesse»⁵³³.

Eppure, nonostante i successi riscontrati, l'avvocatura non era il solo ambito che sembrava attirare l'attenzione del Rossi. Già nel 1808 infatti aveva fondato, insieme ai colleghi e amici Domenico Casoni, Arduino Suzzi e al conte Filippo Leone Ercolani, una società per l'esercizio della professione legale, cui era stato attribuito un nome altisonante: l'Accademia dei Filodilogi, in cui lo stesso Rossi assunse il ruolo di segretario. Le riunioni pubbliche, tenute nelle aule dell'Archiginnasio – storico palazzo bolognese, fino al 1803 sede universitaria e divenuto nel 1838 biblioteca comunale – contribuirono a diffondere il nome del giovane carrarese⁵³⁴. Alcuni anni più tardi, lo scrittore Pietro Giordani (1774-1848), che dal 1807 al 1815 fu prosegretario dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, scriverà di voler far notare a tutti l'egregio esempio di: «parecchi valorosi giovani, i quali già da alquanti anni formarono in Bologna un'Accademia sotto nome di filodilogi, per esercizio di trattare le cause forensi in modo che la pratica della giurisprudenza si riponga tra le buone arti civili, e non rimanga avvilita tra le più odiose»⁵³⁵. Ulteriore piccolo tassello dunque, che unito ai buoni risultati ottenuti con la toga, contribuì a sancire il successo di questo giovane poco più che ventenne.

Ed è ad un altro scrittore e poeta, tra i più celebri del suo tempo, Vincenzo Monti (1754-1828), che Pellegrino Rossi deve il suo ingresso nel mondo dell'insegnamento (anche se non ancora universitario). Come sempre, avere le giuste conoscenze può tornare utile, soprattutto quando sei un giovane giurista che ha tanta voglia di arrivare. Sicuramente l'attività forense e l'Accademia dei Filodilogi avevano contribuito a far conoscere il nome dell'avvocato dentro e fuori Bologna, ma la conoscenza con Vincenzo Monti sembra mostrare una peculiarità ulteriore. Nel 1810 il Rossi aveva difeso, in un processo politico,

⁵³³ P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna, scritta a Genthod in data del 14 luglio 1815*, p. 6. È questo il titolo generalmente attribuito al testo di Pellegrino Rossi del 1815, dal momento che in realtà non reca alcuna intestazione. Un lavoro composto da cinquanta facciate complessive, e che termina con la seguente dicitura: «Genthod, 14 luglio 1815. PELLEGRINO ROSSI». La versione da me consultata per la stesura del presente lavoro è conservata presso la *Biblioteca Nazionale Centrale di Roma* (è possibile leggere sui timbri “Biblioteca Naz. Roma Vittorio Emanuele”, secondo l'originaria intitolazione del 1876). L'originale è conservato a Ginevra, presso la *Bibliothèque publique et universitaire*.

⁵³⁴ Sul punto: C. Q. VIVOLI, *Pellegrino Rossi e gli amici imolesi Domenico Casoni e Arduino Suzzi*, in *Studi Romagnoli*, a. XXXVIII (1987), Società di Studi Romagnoli, Faenza, pp. 129-140.

⁵³⁵ P. GIORDANI, *Opere*, vol. VIII, 1821, pp. 24-25 (all'interno della sezione relativa a: *I frammenti Plautini e Terenziani, le orazioni d'Iseo e di Temistio pubblicate dal Mai. Dalla Bibl. Ital. 1816*).

proprio un nipote del celebre scrittore. Elemento questo che, con ogni probabilità, ebbe un peso specifico notevole negli eventi successivi. Ed infatti, quando poco tempo dopo il Rossi chiese l'intercessione del poeta ravennate per una vera e propria raccomandazione⁵³⁶, quest'ultimo decise di provvedere personalmente. In data 3 ottobre 1811, a Fusignano, Vincenzo Monti scrisse una lettera al cavaliere Luigi Rossi, ispettore generale dell'istruzione pubblica, in cui "suggeriva" la figura di questo giovane avvocato per un posto da insegnante nel liceo di Santa Lucia a Bologna⁵³⁷. Raccomandazione che ebbe gli effetti desiderati, e che consentì al carrarese di ricoprire la cattedra di istituzioni civili presso l'istituto bolognese, a partire dal gennaio del 1813⁵³⁸; incarico mantenuto poi sino al marzo dell'anno successivo.

«*Bologne, l'Université d'Ernerius, d'Azon, de Bartole et de Balde, des glossateurs et restaurateurs du droit romain, des maîtres de la procédure, la plus célèbre au monde avec celle de Paris! Bolonia docet! Elle ne faillit pas à sa tradition glorieuse*». È con queste parole che Jean Graven (1899-1969) – docente di diritto e procedura penale, nonché giudice della Corte di Cassazione di Ginevra – descriveva l'inizio della formazione di Pellegrino

⁵³⁶ Su questa conoscenza particolare: F. PATETTA, *Pellegrino Rossi e Vincenzo Monti*, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, vol. LXXIII (a. 1937-1938), Torino, pp. 78-113. L'aneddoto riguardante il nipote di Vincenzo Monti è riportato anche nella voce *Rossi Pellegrino* scritta da L. LACCHÈ e contenuta nel: *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 88 (Robusti-Roverella), Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., Trofarello (Torino), 2017, pp. 696-702.

⁵³⁷ «Mio caro amico. – *Miserere mei secundum magnam misericordiam tuam*. Questa è l'umile preghiera che t'indirizzo per dimandar perdono del non averti mai scritto dacchè sono partito. E giacchè sono sul confessarmi, ti dirò nettamente che neppur ora ti scriverei, se non fosse il bisogno di raccomandarti un egregio e valente mio amico, che in seguito sarà anche tuo, l'avvocato Pellegrino Rossi. Questo incomparabile giovine, che, *absit verbo invidia*, è di presente il miglior ornamento della bolognese Giurisprudenza, è compreso, e credo sia il primo, nella dupla spedita alla Direzione generale degli studi per la nomina della vacante cattedra di diritto criminale nel Liceo di Bologna. Egli è amato, stimato, venerato e pe' suoi rari talenti e per gli aurei suoi costumi da tutta quella gente difficile, e per Dio santissimo fareste grande sproposito non acquistandovi nel mio raccomandato un Professore che, giuro, farà grande onore a voi e alle scuole. Dico a voi, perché è mia mente che questa buona insinuazione sia diretta non tanto a te, quanto all'ottimo nostro Consigliere Scopoli, al quale ti prego di metterla nel cuore, perché riesca ad effetto [...]». V. MONTI, *Opere*, tomo VI. *Epistolario di Vincenzo Monti riordinato ed accresciuto di molte lettere non prima stampate o raccolte*, Presso Giovanni Resnati e Gius. Bernardoni di Gio, Milano, MDCCCXLII, pp. 115-116.

⁵³⁸ È del 15 gennaio 1813 la lettera che Pellegrino Rossi invia al Prefetto del Dipartimento del Reno, per ringraziarlo della scelta ricaduta su di lui: «[...] la scelta che le è piaciuto di fare eleggendomi alla carica di Professore provvisorio d'Istituzioni civili in questo Liceo Bolognese è per me un attestato troppo lusinghiero della bontà colla quale si degna di risguardarmi. [...] Sarà mia cura di imprendere al più presto possibile l'esercizio delle mie incombenze [...]». La presente missiva è contenuta in: C. MALAGOLA, *Due lettere inedite di Pellegrino Rossi*, Tip. Fava e Garagnani, Bologna, 1876. Il testo contiene due lettere: la prima è quella in parte riportata nella presente nota, datata 15 gennaio 1813 e indirizzata al Prefetto del Dipartimento del Reno. La seconda è datata 17 novembre 1814 ed è indirizzata alla Commissione governativa di Bologna.

Rossi presso l'antico e prestigioso ateneo⁵³⁹. E proprio qui, "l'avvocato pallido" (come verrà spesso soprannominato per il suo aspetto longilineo, magro e pallido in viso) avrebbe ricoperto anche il ruolo di docente, a partire dal 1814, prima che i turbolenti eventi dell'anno successivo contribuissero a cambiare la sua vita. Qualche breve considerazione era stata già anticipata in occasione del capitolo precedente⁵⁴⁰, meritando ora, in tale sede, una spiegazione più ampia.

Dopo la sconfitta subita a Lipsia il 18 ottobre 1813 al fianco del cognato Napoleone Bonaparte, Gioacchino Murat aveva chiesto con insistenza e ottenuto il permesso di tornare nei territori del regno di Napoli, di cui era divenuto sovrano cinque anni prima (1° agosto 1808). È in questo periodo che l'ex comandante di cavalleria inizia a prendere le distanze dall'imperatore francese, siglando un accordo con l'Austria (Convenzione di Napoli dell'11 gennaio 1814) e un armistizio con l'Inghilterra (26 gennaio 1814), reso poi pubblico il 3 febbraio successivo. L'intento era quello di garantirsi il trono, di fronte a quello che sembrava ormai essere il tramonto dell'epopea napoleonica⁵⁴¹.

Nello stesso mese di gennaio, il re di Napoli risalì la Penisola con le proprie truppe, occupando parte dello Stato pontificio e del Granducato di Toscana, spingendosi sino ad Ancona e Bologna. Il 1° febbraio fece il suo ingresso nella città felsinea da Porta Maggiore, insieme a contingenti napoletani, austriaci e ungheresi⁵⁴². Gli scontri con le truppe italo-francesi di Eugenio di Beauharnais (1781-1824), figlioccio dello stesso Bonaparte, avvennero solo qualche mese più tardi, ad aprile, quando ormai era giunta anche in Italia la notizia della capitolazione di Parigi. L'abdicazione di Napoleone, avvenuta l'11 aprile di quello stesso anno, pose fine agli scontri anche in Italia. Murat fu costretto a ritornare nei confini del proprio regno, lasciando i territori precedentemente occupati.

⁵³⁹ J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen. Hommage pour le centième anniversaire de sa mort 1848-1948*, Librairie de l'Université, Genève, 1949, p. 9.

⁵⁴⁰ Si fa riferimento al paragrafo 2.2.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁵⁴¹ Incontrando il generale Adam Albert von Neipperg (1775-1829) in vista della Convenzione di Napoli del 1814, Giacchino Murat garantiva la disponibilità di 30.000 uomini, tentando di ottenere per sé e per la sua dinastia il riconoscimento della sovranità sui territori posseduti in Italia. Un modo per costruire una sorta di ipoteca sulle future decisioni del Congresso di Vienna, dove in una prima fase, venne rimandata la questione relativa al Regno di Napoli, senza privare il maresciallo francese dei propri possedimenti. Cfr. G. FERRERO, *Il Congresso di Vienna 1814-1815*, vol. II, Il Nuovo Giornale, Piacenza, 1999, pp. 236-239.

⁵⁴² Cfr. G. GUIDICINI, *Diario Bolognese. Dall'anno 1796 al 1818*, vol. III, Forni, Bologna, 1976, p. 160.

Eppure, il passaggio e l'arrivo del cognato di Bonaparte a Bologna rappresenta un momento importante anche nella vita di Pellegrino Rossi. Nello stesso giorno in cui si stabilisce in città il nuovo governo dei Dipartimenti italice momentaneamente occupati (siamo al 28 aprile 1814), un decreto dello stesso Murat dispone la nomina del giurista carrarese a professore di procedura civile presso l'Università di Bologna⁵⁴³. Iniziava così, all'età di ventisette anni, la sua prima esperienza di docente in un ateneo, come abbiamo già ricordato attraverso le parole dello stesso Rossi, nella sua *Autodifesa*. Per un penalista come lui però, l'insegnamento del diritto civile sembrava meno congeniale rispetto alla sua naturale vocazione: nel novembre dello stesso anno, chiese ed ottenne la cattedra di diritto e procedura criminale, mantenendo tale incarico dall'11 novembre 1814 all'aprile del 1815⁵⁴⁴.

Tuttavia, se quanto appena detto poteva sembrare il preludio di una vita tranquilla, costellata di precoci successi e soddisfazioni professionali, gli eventi dell'anno successivo contribuirono a stravolgere la vita del giovane docente. Con la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba (sbarcato vicino a Cannes il 1° marzo 1815) e la volontà palesatasi a Vienna di restaurare nel sud Italia un Borbone come in Francia ed in Spagna, Gioacchino Murat capì che era necessario muoversi in fretta, provando a recuperare prestigio dinanzi agli occhi dell'imperatore francese, ormai sempre più vicino alla sua ultima impresa⁵⁴⁵. Rotti i rapporti con gli austriaci, decise di percorrere nuovamente la Penisola verso nord – occupando ancora una volta i territori dello Stato pontificio –, con un esercito di oltre trentamila uomini, fino alle Legazioni presidiate dalle truppe di Vienna. Un tentativo che sembrava mirare non soltanto alla difesa del trono di Napoli, ma ad un disegno più ampio, volto a liberare l'intero Paese dagli altri domini stranieri (evidentemente lo stesso generale francese doveva ormai

⁵⁴³ Nel decreto si legge: «[...] Rossi Pellegrino, Professore di Diritto nel Liceo, è nominato Professore di Procedura Civile nell'Università di Bologna [...]». Sarebbe seguita inoltre, una onorificenza altrettanto importante, ossia la Croce dei Cavalieri dell'Ordine delle Due Sicilie. La documentazione relativa a Pellegrino Rossi quale professore dell'*Alma Mater* è conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna. Nello specifico: ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Università di Bologna, fascicoli professori*, b. 475.

⁵⁴⁴ Un'ampia panoramica sull'insegnamento bolognese, non limitato a Pellegrino Rossi, è contenuta in: F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2001. In particolare su Rossi, pp. 207-208 e p. 51.

⁵⁴⁵ Non trovò nessun appoggio nel celebre cognato, il quale, pur perdonandolo per il tradimento ormai palese dell'anno precedente, gli scrisse che «il passato fra loro due non esisteva più». Lo stesso Napoleone gli consigliò di mantenersi in accordo con gli austriaci e di limitarsi a contenerli qualora avessero deciso di marciare contro la Francia. Come scrisse il Gallois: «era scritto nei destini che Murat dovesse nuocere a Napoleone: nel 1814 aveagli portato il colpo mortale abbandonandolo; nel 1815 lo perdetto di nuovo volendolo servire con troppo ardore». *Istoria di Gioacchino Murat, o il Reame di Napoli dal 1800 al 1815 di Leonardo Gallois*, S. Bonamici e C. Tipografi-Editori, Losanna, 1849, p. 143.

considerarsi italiano, o quantomeno napoletano), e che in un primo momento sembrò avere successo. Dopo una esigua resistenza, le truppe austriache lasciarono il campo alle forze del generale, che ebbe così la possibilità di entrare a Rimini il 30 marzo, e poi a Bologna il 2 aprile 1815⁵⁴⁶.

3.1.2 DALLA QUIETE ALLA TEMPESTA: IL COINVOLGIMENTO NELL'IMPRESA MURATTIANA DEL 1815.

Ed è proprio in tale circostanza che le strade del sovrano e quelle di Pellegrino Rossi tornano ad incrociarsi. Il giorno dopo il suo ingresso in città, Murat nomina il giovane professore Commissario Civile per il Dipartimento del Reno, del Rubicone, Basso Po e Pineta, con il compito di sovrintendere provvisoriamente a tutti i rami dell'amministrazione interna⁵⁴⁷. Un incarico che di fatto sancisce l'inizio di una nuova parentesi nella vita del Rossi, quella politica, destinata a concludersi, almeno in questo "debutto", pochi giorni dopo. Trascorse due settimane (siamo al 15-16 aprile 1815), le truppe austriache riprendono il controllo della città di Bologna, ponendo fine all'incarico del carrarese⁵⁴⁸.

Tuttavia, in questa breve ed agitata parentesi, il nome di Rossi rimane rilevante soprattutto per due documenti che saranno richiamati anche nei decenni successivi, quando si sarà ormai prossimi al traguardo dell'unificazione italiana. Il primo riferimento da

⁵⁴⁶ Molto ampia è la bibliografia sulla campagna Murattiana del 1815. Si veda, senza pretesa di esaustività: P. COLLETTA, *Storia della campagna d'Italia del 1815: opera postuma*, Gianini e Fiore, Torino, 1845; G. NERONI, *La battaglia di Tolentino: memorie storiche scritte da un contemporaneo*, Tip. Delle scienze, Roma, 1847; N. BIANCO, *Gli ultimi avvenimenti del regno di Gioacchino Murat*, B. Ercolani, Melfi, 1880; E. CAPIALBI – G. GASPARRI (a cura di), *La fine di un re. Murat al Pizzo (testimonianze inedite)*, Passafaro, Monteleone di Calabria, 1894; O. DITO, *La Campagna Murattiana della indipendenza d'Italia secondo i rapporti del Ministro di Polizia Napoletana ed altri documenti ufficiali, con un'appendice sulla morte del Murat al Pizzo*, Dante Alighieri, Roma, 1911; F. GUARDIONE, *Gioacchino Murat e l'esercito napoletano alla prima guerra d'indipendenza italiana 1815*, Travi, Palermo, 1936; I. MANZI, *Introduzione. Cenni sulla Campagna d'Italia e sulla Battaglia del 2-3 maggio 1815*, in *1815: La Campagna di Murat in Italia. Importanza, episodi, cronache. Atti del Convegno-Incontro di Studi Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti*, 2 maggio 1815, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Macerata, pp. 37- 44.

⁵⁴⁷ La nomina è riportata ad anche dal *Giornale Italiano*, quotidiano milanese attivo dal 1804 al 1815 e organo ufficiale del regno Italoico. Nell'edizione del 18 aprile 1815 (n. 108), relativamente alla città di Bologna si legge: «S. M. il Re Gioacchino Napoleone ha nominato il sig. barone Alessandro Agucchi in prefetto del Dipartimento del Reno, ed il sig. cav. Pellegrino Rossi in Commissario Civile ne' tre Dipartimenti del Reno, del Rubicone e del Basso Po». *Giornale Italiano*, n. 108 (Martedì 18 aprile), anno 1815, foglio III.

⁵⁴⁸ Francesco Bertolini riporta il contenuto dei bandi apparsi lungo le vie di Bologna subito dopo l'ingresso delle truppe austriache, al servizio del generale Federico Vincenzo Ferreri Bianchi (1768-1855): «Le armate austriache sono rientrate in questa città e dipartimento. Non può, nè debbe soffrirsi che le variazioni portate nella pubblica amministrazione, nei magistrati e negli impiegati al momento dell'ingiusta occupazione napoletana, abbiano il minimo loro effetto. Restituisco quindi i metodi di amministrazione pubblica di finanza e di ogni altro qualunque articolo esistente al tempo del governo austriaco, rimanendo escluso qualunque funzionario eletto nel periodo murattiano». *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, op. cit., p. 84.

prendere in considerazione è il *Proclama di Rimini*, datato 30 marzo 1815 e recante la firma di Gioacchino Napoleone. Un testo che sarebbe stato poi annoverato tra i primi inni del Risorgimento, per il profondo significato delle sue parole e il richiamo alla liberazione dallo straniero:

«Italiani, l'ora è venuta che debbono compirsi gli alti destini d'Italia. La provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione indipendente. Dall'Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo: *L'Indipendenza d'Italia*.

Ed a qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo diritto e primo bene d'ogni popolo? A qual titolo signoreggiano essi le vostre ricchezze, per trasportarle in regioni ove non nacquero? A qual titolo finalmente vi strappano i figli destinandoli a servire, a languire, a morire lungi dalle tombe degli avi? [...]

Ogni nazione deve contenersi ne' limiti che le diè la natura. Mari e monti inaccessibili, ecco i limiti vostri. Non aspirate mai oltrepassarli, ma respingetene lo straniero che li ha violati, se non si affretta di tornare ne'suoi.

Ottantamila Italiani degli Stati di Napoli, marciano comandati dal loro Re, e giurano di non dimandare riposo, se non dopo la liberazione d'Italia. È già provato che sanno essi mantenere quanto giurarono. Italiani delle altre contrade, secondate il magnanimo disegno. Torni all'armi deposte chi le usò tra voi, e si addestri ad usarle la gioventù inesperta.

Sorga in sì nobile sforzo chiunque ha cuore ed ingegno, e snodando una libera voce, parli in nome della patria ad ogni petto veramente Italiano. Tutta insomma si spieghi, ed in tutte le forme l'energia nazionale. Trattasi di decidere se l'Italia dovrà essere liberata, o piegare ancora per secoli la fronte umiliata al servaggio. [...]

Io chiamo d'intorno a me tutti i bravi per combattere; Io chiamo del pari quanti han profondamente meditato su gl'interessi della loro patria, affine di preparare e disporre la costituzione e le leggi che reggano oggimai la felice Italia, l'indipendente Italia.

Rimino 30 Marzo 1815.

Firm.: GIOACCHINO NAPOLEONE [...]»⁵⁴⁹.

Nel corso del XIX secolo, diversi studiosi hanno inquadrato l'avvocato carrarese come autore del noto *Proclama*, tra questi ad esempio Giovanni Martini, nella sua *Storia d'Italia*⁵⁵⁰. Tuttavia, studi più recenti sembrano ormai smentire la paternità del Rossi, senza però riuscire ad individuare un unico ed incontrovertibile responsabile⁵⁵¹. Lui stesso,

⁵⁴⁹ Il documento è oggi conservato presso il Museo del Risorgimento di Torino. Per una più semplice consultazione si può guardare anche: D. SPADONI, *Per la prima guerra d'indipendenza italiana nel 1815. Proclami, decreti, appelli e inni*, Istituto pavese di arti grafiche, Pavia, 1929, pp. 47-49.

⁵⁵⁰ «Arrivava intanto l'esercito regio con apparato vittorioso a Rimini. E non si tosto vi entrava Murat, che per fare che l'animo si accrescesse nelle truppe ad affrontare le pericolose fazioni, e l'aspettativa che avea desta di sè in Italia non si raffreddasse, mandava fuori due bandi molto infiammativi, che i più vogliono parto della penna allora liberissima di Rossi». G. MARTINI, *Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834. Parte prima 1814-1822*, vol. I, Tipografia Elvetica, Capolago, 1850, p. 180.

⁵⁵¹ Una panoramica piuttosto dettagliata, volta a passare in rassegna possibili autori come lo stesso Rossi, Francesco Saverio Salfi (1759-1832), il conte Giuseppe Zurlo (1757-1828) e Giuseppe Poerio (1775-1843), è contenuta in un lavoro di Piero Zama del 1952. L'autore tra l'altro non esclude la possibilità che siano state diverse le menti coinvolte nella realizzazione del *Proclama*, messo poi per iscritto da un semplice estensore. P. ZAMA, *Il Proclama di Rimini del 1815*, in *Studi riminesi e bibliografici in onore di Carlo Lucchini*, Stab. Grafico F.lli Lega, Faenza, 1952, pp. 215-226. Ed ancora: C. MEDA, *Il "Proclama di Rimini e Pellegrino Rossi*, in *Corriere d'Italia*, Anno X, 24 ottobre 1915, foglio 3.

nell'*Autodifesa* scritta all'inizio dell'esilio Svizzera, utilizzerà parole molto chiare, dichiarando di non esserne l'artefice. Pur consapevole delle voci ormai diffuse che lo legavano al documento di Rimini, affermò di non essersi recato nei luoghi in cui era presente Murat con le sue truppe, e di non aver scritto quell'inno per l'indipendenza degli italiani. Tutto ciò, sia chiaro, senza condannarne il contenuto, con qualche riserva semmai, sulla forma adottata⁵⁵². Un altro proclama, attribuibile questa volta al Rossi senza ombra di dubbio, venne scritto dal carrarese la mattina del 4 aprile 1815, ossia il giorno dopo l'assunzione dell'incarico di Commissario Civile. Un testo nella sua sostanza simile a quello comparso a Rimini pochi giorni prima – con i richiami all'unità e all'indipendenza –, e che sembrava mirare ad un fine ben preciso, il coinvolgimento delle masse:

«Il Commissario Civile di S. M. il Re Gioacchino Napoleone Nei Dipartimenti del Reno, Rubicone, Basso Po e Pineta.

Il tempo dell'inazione, e del sommosso lamentarsi e quasi disperarsi è cessato. L'Eroe a cui tutti eran volti gli sguardi degli Italiani ne esaudi i caldi voti; circondato di prodi volò fra noi: levò altissimo il grido della nazionale indipendenza; egli di schiavi vuol farne Italiani.

Potremo noi non accorrere alla voce del Grande, che ne vuol salvi? di Lui che coll'invitta sua destra vuol toglierne quella macchia che da tanti secoli ne disonora? Chi non fremeva di noi, se scintilla pur gli restava di santo fuoco Italiano, al veder l'orgoglio straniero passeggiare minaccioso e sprezzante per le belle nostre contrade, e noi calpestare, e noi d'ogni maniera opprimere, e vilipendere, e a noi insultare come a schiavi nati per esserlo, e incapaci di non esserlo? Invasi i nostri palagi, devastate le nostre delizie, divorati i nostri tesori, rapiti i nostri parenti ed amici, e noi battuti, oppressi, spogliati, eravamo per colmo di miserie scherniti anche, e vilipesi.

E al recarne talvolta in estere contrade, noi Italiani, noi nati e cresciuti nella terra degli antichi dominatori del mondo, noi d'arte e di scienze e d'ogni bella cosa maestri, dovevamo arrossire di pronunziare il nome della patria nostra, che non di onore, ma d'insultante commiserazione era causa. Voi, ne diceva sogghignando lo straniero, voi valete alcun che nelle arti frivole della vita; ma di coraggio, di valore, di patria, nulla sapete; divisi e nemici fra voi, siete la preda del primo cui piaccia l'insignorirsi di voi, e lo straziarvi; è il vostro paese un giardino, che voi servi della gleba coltivate, onde in esso si ristorino dalle fatiche i forti che scendono a dominarvi.

Ah! cessi una volta, o Italiani, cotanta ingiuria. Sviluppate quell'energia e quel vigore, che pure alberga nei vostri petti. Accorrete, ma pronti, ma volenterosi, ma caldi all'appello del Gran Capitano, uso a condurre i suoi prodi alla Vittoria. Volete voi che all'infamia di venti

⁵⁵² «[...] Si dice adunque, fra le tante cose che di me e di altri fuor di ragione si dicono, che al partire ch'io feci da Bologna il avanti il dì delle Palme (ossia il giorno 18 di Marzo), anzichè a Carrara, luogo della mia nascita, mi recassi in Ancona per tenere col Re di Napoli discorso della sua venuta a Bologna? Il dimostrare la falsità dell'accusa è troppo facile impresa per la qualità del fatto in quistione: come può rimanersi lungo tempo in dubbio, se una persona non del tutto sconosciuta, che parte da Bologna annunziandolo senza verun mistero, sia andata piuttosto che a Carrara in Ancona, luoghi certamente non contigui? Parmi quindi che senza uno straordinario coraggio non si possa negare un tal fatto, ove non siensi avute buone prove della propria opinione. Or queste non si ebbero certamente, perchè egli è verissimo che prima dell'ultima mia partenza da Bologna non era stato giammai, non dirò a Ancona, ma nè tampoco a Rimini. [...] allorchè Gioacchino fece l'ultima sua impresa. Lessi il suo proclama di Rimino, e annoverisi pure fra i miei delitti, che se non mi piacque il suo tenore, non mi dispiacque il tutto il progetto. [...] Quel Proclama adunque non fu da me disapprovato, come da altri e probi e onorevoli sempre, benchè forse oggi infelici, nol fu; con che non voglio dare a noi lode di grandissimo senno; dirò piuttosto, che uno slancio di amore per la nostra Italia ne accieco, come spesso l'amore di troppo bella persona ne accieca [...].» P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna*, op. cit., pp. 1-2 e p. 21-22.

secoli di servaggio si aggiunga la nuova e più grave, e indelebile dell'esservi rimasti tardi alla voce del nostro LIBERATORE? Volete forse che l'Europa intiera decida che siamo indegni veramente di essere indipendenti?

No: nol volete. Il grido dell'Indipendenza sorse già altissimo e tremendo in sì vicini paesi, si diffonda, e tosto, per tutto. Abbiam comune la patria: sia pur comune il valore, l'energia, la prontezza.

E Voi, Giovani Italiani, speranza della Patria, accorrete.

È questa, più che d'ogni altro, la causa vostra. Qual carriera vi si apre dinanzi! Lo straniero non verrà più ad usurparvi gli onori e le ricompense dovute all'ingegno e al valore. Rispettati e forti voi stessi, voi lascerete a quelli che verranno da voi il retaggio migliore, una patria. Volate dunque alle armi. Raccoglietevi sotto gli stendardi dell'augusto monarca, che incominciò la grande opera; di questo Eroe che è il vero padre de' popoli, e il vero amico de' suoi soldati.

Mirate que' valorosi Italiani che ne rimasero carichi di ferite e di onori, che accesi dal sacro amore della patria, voi sospirano che già combatteste con essi, e che or negletti giacete nelle nostre campagne. Vecchi Soldati, volate: formatevi in folli battaglioni: raggiungete i vostri capitani, e da voi coll'esempio e colle parole istruiti e animati i giovanetti che ancor non trattarono l'armi, aumentino numerosi le vostre file. Voi sarete in mezzo ai campi di battaglia i loro padri. Voi sarete così doppiamente benemeriti della Patria. Essa vi prepara i premi dovuti ai suoi liberatori. Ritornati ai vostri focolari, voi condurrete una vecchiezza felice, onorevole, deliziosa; la trarrete altrimenti misera, oscura, avvilita.

E voi madri, spose, giovinette, voi rispettabile, bella e cara parte della nazione, siate voi pure sollecite del pubblico bene, chè anche a voi mira la patria, e molto ne aspetta.

Le vostre insinuazioni sieno di coraggio, di energia, di valore. E che v'ha che del valore più sia bello, e sia caro?

A voi finalmente io mi volgo, magistrati, parrochi, ministri tutti del culto, autorevoli cittadini. Da voi tutto s'aspetta la Nazione: in voi è per gran parte riposta la somma delle cose. Vorrete rimanervi neghittosi nella grand'opera? Si ascolti l'autorevole vostra voce; sia pronunziato, pria che da ogni altro, da voi quel grido onnipossente: PATRIA - INDIPENDENZA ITALIANA.

L'indifferenza, il tepore, la neutralità in questa gran lotta, son colpe. Ove ogni altra pena mancasse, la maggiore di tutte non mancherebbe, l'infamia.

Ma vadan lungi da noi tai pensamenti. Se tutti nascemmo italiani, può esservi diversità di desiderii, d'inclinazioni, di opinioni, oggi che null'altro più vuolsi che essere tutti Italiani?

Orsù dunque, si faccia una sola massa. Si siegua il grande e glorioso esempio che i popoli di Napoli ne hanno dato. Valorosi! Formavano pur essi già un regno; avevano pur essi una propria nazionalità.

Eppure dall'ultimo fondo dell'Italia, ove tranquilli, e di sè padroni stavano, volenterosi sono corsi infino a noi, e giurarono di non ristsarsi, finchè il vessillo dell'Indipendenza Italiana non sia piantato sull'Alpi. E noi che tanto sangue versammo, e tanti tesori per gare straniere, e per ribadire le nostre catene, noi ci resteremo freddi all'invito di questi generosi, all'invito de' nostri fratelli, degli Italiani nostri, che tutto abbandonarono, e che corrono sui campi della battaglia per la nostra indipendenza: chè non saremo noi stupidi e sconoscenti ad un tempo. I nuovi battaglioni de' loro confratelli si formino, e corrano inverso i prodi, che ne danno sì illustre esempio. Gli amplessi di fratellanza e di riconoscenza ci stringano. Uniamoci, combattiamo, vinciamo.

E chi oserebbe dubitare della vittoria, mentre ne conduce alla pugna quel monarca, quel capitano, delle cui gesta eroiche è già ripiena l'Europa, e per il quale è abitudine il vincere?

Sia dunque gloria di tutti il secondarlo. E per ogni dove gli risuoni d'intorno, ma durevole, ma altissimo, ma efficace quel grido

Viva l'Italia! Viva l'Indipendenza Italiana! Viva il Re Gioacchino l'Italico!

Bologna, 4 aprile 1815.

Il Cavaliere Rossi»⁵⁵³.

⁵⁵³ Questa versione del proclama del 4 aprile 1815 è contenuta in: *Il prelado italiano monsignor Carlo Gazola ed il vicariato di Roma sotto Papa Pio IX 1849-1850. Accusa, carcerazione, difesa, condanna e fuga del*

Un appello rivolto a tutti: giovani e non, uomini e donne, sino ai parroci e ai ministri di culto. Tutti chiamati a rispondere all'impresa di questo generale, divenuto poi re, e definito ora "Gioacchino l'Italico", intento a risollevarne i destini dell'Italia. Ma proprio il coinvolgimento della popolazione – elemento fondamentale in quasi ogni rivoluzione o sollevazione popolare – sarebbe invece mancato nella flebile impresa murattiana. Alcuni giorni dopo l'appello lanciato a Rimini e il suo ingresso nella città di Bologna, furono all'incirca duecento i volontari che si aggiunsero alle forze napoletane, e pochi altri ne arrivarono in seguito. L'esercito partito dal sud Italia inoltre, non annoverava ottantamila uomini – come si leggeva nel *Proclama di Rimini* –, ma un numero notevolmente inferiore (all'incirca trentacinquemila), divisi su più fronti a causa dei territori occupati durante la marcia verso nord⁵⁵⁴.

Neanche le parole appassionate utilizzate dall'avvocato ebbero l'effetto auspicato, trasformandosi al contrario, in una vera "condanna" per lo stesso autore, come si dirà tra poco. Quella chiamata alle armi sarebbe rimasta per sempre legata al nome di Pellegrino Rossi, anche se oggi viene ricordata molto meno di quanto si possa credere. Alcuni decenni più tardi, quasi al termine del processo di unificazione della Penisola, anche Cavour renderà omaggio a quell'italiano poliedrico. Lo stesso Cavour che, come abbiamo ricordato in precedenza, non sempre aveva riservato dolci parole al connazionale visto a Parigi anni prima. Nel discorso pronunciato alla camera dei Deputati il 25 marzo 1861 però, il presidente del Consiglio dei ministri, degli affari esteri e della marina, farà riferimento al Rossi ricordando come anni prima, a Bologna, fosse stato proprio lui a dichiarare il principio della «nazionalità italiana»⁵⁵⁵.

Dopo alcuni scontri favorevoli per l'esercito di Murat, come la battaglia del Panaro del 3 aprile 1815, gli austriaci inflissero pesanti colpi alle forze del re di Napoli: prima a Occhiobello (8-9 aprile) e successivamente, dopo che le truppe napoletane si erano ritirate attraverso Faenza, Forlì e Pesaro, nella battaglia di Tolentino (2-3 maggio), sancendo la definitiva sconfitta del generale francese. Il suo tentativo – decisamente in anticipo su quello che sarebbe poi stato il vero Risorgimento – si era trasformato in un suicidio, tanto militare

presunto reo di crimine con relativi documenti autentici giustificativi, Tommaso Vaccarino Editore, Torino, 1850, pp. 38-41 (note dell'editore "I. Sulla morte di Rossi").

⁵⁵⁴ Cfr. V. HAEGELE, *Murat. La solitudine du cavalier*, Perrin, Paris, 2015, p. 692.

⁵⁵⁵ *Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei deputati*, vol. XI, Per gli eredi Botta, Roma, MDCCCLXXII, p. 324.

quanto politico, con i rappresentanti europei che da lì a poche settimane avrebbero terminato il lavoro di Restaurazione iniziato a Vienna l'anno precedente⁵⁵⁶. Quel grande generale della cavalleria napoleonica, per il quale si leggeva nel proclama di Rossi “è abitudine il vincere”, vedeva così infrangersi il suo sogno di gloria.

Il cognato di Bonaparte rientrò in tutta fretta a Napoli il 18 maggio 1815, ma fu costretto a lasciare la città per l'imminente arrivo degli austriaci. La Convenzione di Casalanza del 20 maggio successivo rese ufficiale la sua decadenza dal trono, sancendo il ritorno dei Borbone⁵⁵⁷, con Ferdinando IV che rientrò in città il 9 giugno. Dopo una fuga veloce in Francia, dove lo stesso Bonaparte rifiutò di prenderlo con sé per la sua ultima campagna militare⁵⁵⁸, riparò in Corsica, restando sull'isola sino al 28 settembre. Da qui, insieme a poche centinaia di fedelissimi, si imbarcò alla volta di quello che fino a pochi mesi prima era il suo regno, nel disperato tentativo di recuperarlo. Sbarcato con una trentina di uomini a Pizzo Calabro il 7 ottobre (dei restanti alcuni avevano defezionato, altri erano morti in mare, a causa di una tempesta che aveva affondato diverse imbarcazioni) venne

⁵⁵⁶ Era ormai chiaro che non ci sarebbe stato nessun appoggio nei confronti di Murat, e di una sua possibile conferma sul trono di Napoli (anche perché sarebbe venuto meno il principio della legittimità, tra i cardini dell'intero Congresso). Scriverà Nicomede Bianchi nella sua *Storia documentata della diplomazia europea*: «La causa di Murat era irreparabilmente perduta nelle deliberazioni della diplomazia europea. Già l'Inghilterra avealo compiutamente abbandonato dal di in cui erasi accorta che, ove il re Gioacchino fosse rimasto sul trono di Napoli, le isole ionie verrebbero assegnate in compenso a Ferdinando di Sicilia. L'Austria, che già avea deciso da un pezzo di non mantener nulla di quanto avea promesso al re Gioacchino, visto che l'ebbe proclamarsi campione d'italiana indipendenza, fu sollecita d'associare alla propria causa quella dei Borboni di Sicilia, e strinse con essi un trattato, per il quale obbligavasi ad aiutarli al ricupero del trono di Napoli mediante il risarcimento delle spese di guerra. La Russia e la Prussia ben tosto accedettero a tali patti, e d'allora in poi Murat fu designato dalla diplomazia de' monarchi confederati soltanto coll'appellativo di maresciallo. Povero Gioacchino! [...]». N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. I (anni 1814-1820), Unione Tipografica-Editrice, 1865, pp. 169-170.

⁵⁵⁷ Si leggeva infatti nei primi due articoli della Convenzione: «Art. 1. A datare dal giorno della firma della presente convenzione militare, un armistizio avrà luogo in tutte le parti del Regno di Napoli fra le truppe alleate e le truppe napolitane. Art. 2. Tutte le piazze forti, Cittadelle e Forti del Regno di Napoli saranno rimesse nello Stato in cui si trovano, come pure i Porti di mare, e gli Arsenali di ogni genere, alle armate delle Potenze alleate all'epoca fissata nell'articolo seguente, per essere rese in seguito a S. M. il Re Ferdinando IV, ad eccezione delle piazze delle piazze che avranno capitolato prima della detta epoca [...]». N. BIANCO, *Gli ultimi avvenimenti del regno di Gioacchino Murat, edita per cura di Ireneo Del Zio*, Stab. Tip. Di Benedetto Ercolani, Melfi, 1880, p. 215.

⁵⁵⁸ Napoleone avrebbe poi rimpianto questa decisione, ricordando nelle sue memorie come Murat avrebbe potuto assicurare la vittoria francese a Waterloo. D'altra parte però, come poteva prendere con sé un uomo che lo aveva in precedenza tradito, dovendo giustificare questa scelta davanti alle sue truppe: «Io l'avrei condotto a Waterloo, ne dicea l'Imperatore, ma l'esercito francese era sì patriottico, sì morale, che ben difficilmente avrebbe voluto sopportare il disgusto e l'orrore ispirato da chi aveva secondo lui tradita e perduta la Francia. Non volli, nè forse poteva contrariare quest'opinione, e tuttavia egli sarebbe stato in grado di decidere della vittoria; giacchè in alcuni momenti della battaglia avemmo bisogno solo di sforzare tre o quattro quadrati inglesi, e Murat era ammirabilmente da ciò; non si vide mai alcuno alla testa d'una cavalleria più determinato, più bravo, più brillante di lui». *Memoriale di Sant'Elena del conte di Las Cases. Prima versione integrale con note di G. E. De Castro*, vol. 1, Francesco Pagnoni Editore-Tipografo Milano, 1850, p. 385.

immediatamente intercettato e catturato dalle autorità borboniche. Processato da una commissione militare per volere di Ferdinando IV, venne fucilato nel castello di Pizzo appena una settimana dopo, il 13 ottobre 1815⁵⁵⁹.

E Pellegrino Rossi? Anche il Commissario Civile, in questi concitati giorni si trovò dinanzi ad una situazione difficile. È troppo intelligente per non comprendere il suo coinvolgimento nella breve impresa murattiana. Con l'avvicinarsi delle truppe austriache – che come abbiamo detto rientrano nel capoluogo felsineo il tra il 15 e il 16 aprile 1815 – le forze napoletane iniziano a sgomberare il campo⁵⁶⁰. La partenza comincia la sera del 15 aprile, con i primi soldati che si lasciano la città alle spalle. Murat, i membri dello Stato maggiore e alcuni illustri personaggi di Bologna – tra i quali l'avvocato e professore Giuseppe Gambari (1763-1829) che di Pellegrino Rossi era stato maestro per il diritto criminale⁵⁶¹, il principe Astorre Hercolani (1779-1828), il professore e poeta Pietro Costa

⁵⁵⁹ Cfr. G. FORTUNATO, *Le ultime ore di Gioacchino Murat*, in *Nuova Antologia* (Serie VI, fasc. 1275, 1° Maggio 1925), Direzione della Nuova Antologia, Roma, 1925, pp. 3-16.

⁵⁶⁰ Dopo la battaglia di Occhiobello, le notizie dei successi austriaci si diffusero in tutto il territorio italiano. Il *Diario di Roma*, nel n. 33 del 1815, riportava un bollettino di guerra dell'Armata d'Italia, datato 14 aprile 1815: «ARMATA D'ITALIA Bollettino ufficiale N. 3. *Quartier generale di Mantova li 14 aprile 1815*. Dopo il combattimento presso Carpi sembrò, che il nemico volesse stabilirsi sulla Secchia, ciò non ostante il Sig. Gen. Feld Maresciallo Luogotenente Barone Bianchi avendolo fatto inseguire vigorosamente dall'avanguardia del Gen. Conte di Starhemberg, ed avendo nel stesso distaccato una colonna da Rubiera sul fianco sinistro fu forzato a rinculare fin sul Panaro. L'inimico che avea fatto su questo fiume molte operazioni di difesa, che occupava fortemente Bondecco, e Finale, e che avea fortificato quella contrada come punti di appoggio sul suo fianco dritto, mentre che il suo fianco sinistro era assicurato da una brigata del Gen. Carascosa situata a Spelimbergo parve aver presa la risoluzione decisa di difendere ostinatamente quella posizione. Non per altro, che per ingannare l'inimico con delle manovre e per non fargli conoscere il punto di attacco, ch'era stato stabilito, il Gen. Stefanini ebbe l'ordine di avanzarsi colla sua colonna sopra Mirandola, mentrechè il feld Maresciallo Luogotenente Mohr si portava sopra Occhiobello per liberare Ferrara, minacciava il centro, e il fianco dritto dell'inimico sul Panaro, e costringealo con questi muovimenti a ritirarsi verso Bologna. [...] Noi abbiamo ottenuto questo importante vantaggio con una perdita insignificante in proporzione; poiché in morti, e feriti non contiamo che 150 uomini in circa, e fra i secondi il bravo Maggiore Ivanowitz del reggimento d'infanteria S. Julien. Al medesimo fu troncato il piede da una palla, e merita d'esser compianto generalmente dall'armata. La perdita del nemico battuto deve essere al contrario fortissima nella sua fuga precipitosa. Egli è stato obbligato di lasciare addietro un numero grande di feriti, e di morti fra le Case di Ravale, e Casaglia, Per copia conforme Sottoscritto – CAV. DI LEBZELTERN». *Diario di Roma*, n. 33, anno 1815, p. 1.

⁵⁶¹ Cfr. G. N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari Bolognese*, Presso Ricardo Masi, Bologna, 1831, pp. 16-18. Anche Giuseppe Gambari ebbe una brillante carriera come giurista, spaziando dall'ambito accademico alle stanze dei tribunali. Presso l'Università di Bologna furono numerose le cattedre occupate nel corso degli anni: dal 1791 al 1800 fu professore di pratica giudiziaria; dal 1800 al 1802 professore di diritto criminale. Dal 25 dicembre 1802 al giugno 1803 invece, insegnò istituzioni civili. Ed ancora dal 1803 all'ottobre 1814 mantenne la cattedra di diritto e procedura penale. Prima di essere giubilato (e dunque messo a riposo) il 4 novembre 1816, insegnò diritto civile tra il novembre del 1814 e l'ottobre del 1815 (si consideri che in quest'ultimo frangente bisogna annoverare anche il breve esilio in Svizzera, tra l'aprile del 1815 in cui lascia la città di Bologna e l'agosto dello stesso anno). Inoltre è interessante notare che quando Giuseppe Gambari lasciò la cattedra di diritto e procedura criminale nel 1814, al suo posto subentrò proprio Pellegrino Rossi, mantenendo l'incarico sino all'aprile dell'anno successivo. Un elemento che sottolinea il sodalizio instauratosi tra il maestro e uno dei suoi allievi più brillanti. Da un punto di vista professionale poi, dobbiamo ricordare che nel 1797, Giuseppe Gambari era stato giudice presso il Tribunale civile di Bologna e poi, dal gennaio 1807 al 1814, procuratore generale presso la Corte d'Appello. Per la documentazione relativa al

(1771-1836) – partono il giorno successivo. Con loro vi è anche il giovane giurista, che segue le truppe di re Gioacchino nella loro ritirata verso sud. Riesce a raggiungere la città di Napoli dove, con la definitiva caduta del generale francese, decide di lasciare l'Italia. Si imbarca su un bastimento battente bandiera inglese diretto a Tolone. Arriva a Marsiglia, poi a Lione, ma da qui si sposta, come noto, in Svizzera; dapprima a Genthod, e poi successivamente a Ginevra⁵⁶².

3.1.3 LO SCRITTO DI GENTHOD. UN'INUTILE *AUTODIFESA* E LA CONVINZIONE DI UN ADDIO.

Proprio nel piccolo comune ginevrino, pubblicando alcuni mesi più tardi la sua già richiamata *Autodifesa*, cercherà di ridimensionare il ruolo politico giocato nelle settimane della campagna murattiana. E questo tanto come funzionario di governo, così come autore di scritti pericolosi e propagandistici. La sua linea difensiva è semplice, e si basa su alcuni passaggi che lui stesso evidenzia molto bene. Quanto al primo aspetto, Pellegrino Rossi dice di essersi trovato a ricoprire quella carica quasi per caso, essendo rimasto libero l'incarico di Commissario Civile (che sarebbe poi stato il suo "delitto capitale"). Mai si era trovato ad occupare una posizione di carattere politico ed anzi, cerca di far capire ai possibili lettori come quella carica, seppur breve, avesse rappresentato per lui un peso più che un'opportunità, oberandolo di lavoro:

«[...] rimase per ventura scoperta la carica provvisoria di Commissario civile: vi fui nominato: fu d'uopo accettare. Nè io nè gli altri prestammo verun giuramento, come nessun giuramento mi legava agli Austriaci. Avrei in questo caso potuto forse desiderare internamente che i miei compatriotti fossero fortunati, ma nulla più. Ecco il mio delitto capitale. Io che fino a quel giorno sarò stato agli occhi dei più un omiciattolo bello e buono, diventai pessimo ed esecrabile in quell'istante, perchè fui sì balordo da assoggettarmi a un'improba fatica e da privarmi d'ogni istante di pace e di riposo. E certamente prevedi a quante declamazioni di malignità io mi esponeva, e quanti odj destava. [...] Chi mi avrà data una taccia, chi un'altra: i più discreti e indulgenti mi avranno chiamato pessimo calcolatore e imprudente. E io, pur discreto dal canto mio, non voglio qui esaminare, se l'ultima accusa sia o no al tutto giusta; mi do, se piace, per vinto, tanto più volentieri che la cosa andò in guisa che veramente non vale neppur più la pena di un esame. Il calcolo però degli egoisti non era sì astruso e difficile, che si richiedesse la scienza di casa Bernoulli per farlo. Non avendo altro stimolo cui obbedire che l'ambizione e l'interesse personale, era facile il dire fra se, e forse non pochi lo dissero: stiamci per venti o trenta giorni neutrali; se l'armata Napoletana prosiegue il suo cammino e salta di là dal Po, noi tanto e sì forte grideremo, e tante orribili cose diremo degli Austriaci e d'ogni altro, che sarà forza il credere che l'impresa ebbe principio da noi, e sarà forza lasciarcene cogliere i primi frutti; se i Napoletani rinculano, e dessi, e chiunque parlò con essi, e qualsiasi italiano cui non dispiaque il progetto, saranno da noi chiamati pazzi, immorali, irreligiosi, nefandi, fossero pure nostri amici, parenti, fratelli; così, nulla arrischiando, avremo il favore dei

Gambari quale professore presso l'ateneo bolognese: ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Università di Bologna, fascicoli professori*, b. 473.

⁵⁶² *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, op. cit., p. 85.

vincitori. – Non è questo il vero calcolo di coloro che si dan vanto di squisita prudenza? E noi abbiamo oggi tanti rimproveri, non per averlo ignorato, ma per non averlo eseguito. [...] Ora sebbene io abbia logorato una parte della mia vita fra le matematiche e fra calcoli assai più di questo scabrosi, non ho però studiato giammai questo ramo di scienza, che in altre scuole si apprende che in quelle nelle quali io sono stato educato. Ricusava dapprima la carica, perchè veramente, anzichè imbarazzarmi di cariche, ho sempre amato di rimanervi libero e signore di me; se avessi pensato diversamente, avrei anche sotto il Governo italiano trovato chi forse non avrebbe totalmente disprezzato i miei voti. Condotta ad accettarla, non pensi più, e non lo nascondo, che ad adempierne i doveri»⁵⁶³.

Si professa estraneo ai meschini giochi della politica (quantomeno a suo dire), o agli altri calcoli di questo genere. Non aveva mai prestato alcun giuramento, né verso i napoletani, né verso gli austriaci. I veri calcolatori erano altri, coloro che preferivano attendere gli esiti degli eventi per capire da quale parte schierarsi: «nulla arrischiando, avremo il favore dei vincitori». Del resto era naturale il fatto che i napoletani scegliessero uomini nuovi per l'amministrazione dei territori occupati, quantomeno per gli incarichi più rilevanti, non potendo mantenere la Commissione di Governo precedente. Un discorso tanto logico che fa anche Pellegrino Rossi: «troppo naturale il non conservare la Commissione di governo che siede sotto gli Austriaci»⁵⁶⁴. Nel ricoprire quella posizione dunque, si era semplicemente trovato ad obbedire agli ordini ricevuti, al pari di qualunque altro funzionario⁵⁶⁵.

E questa stessa linea difensiva, ancor più decisa in realtà, viene mantenuta anche in riferimento al *Proclama* del 4 aprile 1815. È lo stesso autore a ricordare come il suo breve incarico politico fosse iniziato quello stesso giorno, e come quel testo avesse rappresentato uno dei suoi primi atti. Un documento di cui Rossi non poteva negare la paternità ma che,

⁵⁶³ P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna*, op. cit., pp. 23-26.

⁵⁶⁴ *Ivi*, p. 22.

⁵⁶⁵ Tuttavia è opportuno fare una precisazione importante. È lo stesso Rossi a ricordare come quasi tutti gli impiegati che servivano sotto il precedente governo vennero riconfermati, ribadendo il fatto che i cambiamenti riguardarono solo i posti di maggior rilievo. Nel farlo utilizza un tono anche ironico, in riferimento alle voci che lo descrivevano come un acceso rivoluzionario: «Il Commissario civile entra nel pubblico palazzo il di quattro aprile. Vedetelo, che briaco di spiriti rivoluzionarj nulla vuole nè vedere nè udire, che sappia di vecchio e di austriaco: ecco le case degli impiegati presso la Commissione del governo austriaco ripiene di afflizione e di pianto. – Non ne toccai uno solo: tutti rimasero al loro posto: il Commissario di Gioacchino si valse costantemente dell'opera di quelli, che l'aveano fino a quel punto prestata all'antecedente Governo. Altro che modi rivoluzionari! Non si sarebbe all'incontro potuto, e forse non a torto, farmene un rimprovero da quelli che allora ne comandavano? E se me lo avessero fatto, non sarebbe stato il solo che si fosse fatto a me, e ad altri. [...] Ma io, in mezzo a quel tumulto e a quella confusione, che dovevano necessariamente accompagnare i primi istanti di tale movimento, non cercava in sostanza che di conservare, per quanto era possibile, l'ordine e la regolarità: procurai quindi di adattare la machina preesistente alle immediate operazioni del nuovo ordine di cose: soddisfaceva così, e ben volentieri, al mio debito e al mio cuore. E renderò sempre grazie a tutti quegli impiegati della pazienza con che, senza fanatismo e senza avversione, ma con la vera tranquillità e, direi quasi, indifferenza del buon impiegato, che non vede più oltre il suo dovere, mi secondavano». *Ivi*, pp. 34-35.

secondo le sue stesse parole, gli venne imposto⁵⁶⁶. Richiama a tal proposito, in veste di testimone, anche il cav. conte Alessandro Agucchi Legnani (1774-1853), nominato dallo stesso Murat Prefetto di Bologna⁵⁶⁷, e che era stato sollecitato come il Rossi per la stesura del *Proclama*. Il giurista carrarese fornisce poi ulteriori dettagli. Il testo era stato scritto nel suo studio, alla presenza di numerosi testimoni e in una situazione a dir poco caotica, mentre il Commissario Civile sbrigava gli ulteriori incombeni della giornata. Ed anche qui, con una sottile ironia, Pellegrino Rossi cerca di mettere a tacere le voci che lo volevano da tempo in combutta con gli occupanti e con il re di Napoli. Certo, non nega la conoscenza del ministro dell'interno di Gioacchino Murat, Giuseppe Zurlo (1757-1828), incontrato già l'anno precedente sempre a Bologna: «Non parmi certamente che l'amorevolezza mostratami dal Ministro dell'Interno, e la mia promozione a una cattedra, e la decorazione delle due Sicilie sieno prove ch'io fossi in Italia un agente rivoluzionario di quel Re [...]»⁵⁶⁸. Ma se tutto ciò

⁵⁶⁶ «L'esercizio delle mie funzioni incominciò, se ben mi ricordo, il dì 4 di aprile. La prima cosa che si volle, e che non mi parve di poter negare, si fu un proclama. E dicendo «*si volle*» non dico che la pura e semplice verità, e colgo volentieri questa occasione per renderne testimonianza al Sig. Cav. Agucchi allora Prefetto di Bologna, imperocchè egli pure fu a ciò sollecitato, e fui io stesso incaricato di farlo sollecitare. Forse molti rideranno di questa mia attestazione, ma io sarò sempre pago di aver servito alla giustizia, e alla verità. Feci il proclama. Dove e quando lo feci? La mattina dello stesso dì 4 d'aprile, nel mio studio, fra molte persone che stavano, andavano, e venivano, fra mille interrompimenti, dandolo a copiare a misura che ne aveva fatto tre o quattro periodi, e dovendo nel tempo istesso pensare e provvedere a cento piccole cose, che abbisognano a un uomo isolato che è lanciato in una carriera nuova e inaspettata. E di tutto questo non uno ma più testimonj potrei citare, i quali non vorrebbero certamente, a ciò ch'io credo, negare una verità di fatto. [...] Voglio bensì far sentire che nel caso, in che io mi trovai, non vi si trova un uomo che avesse precedentemente saputa, anzi concertata la venuta dei Napolitani a Bologna, e che già avesse vagheggiata la carica. Non aspetta questi a scarabocchiare un proclama la mattina istessa in cui deve imprendere l'esercizio delle sue funzioni: non si avventura per tal guisa con uno scritto di cose politiche che doveva esporsi nelle piazze, imprimersi nei pubblici fogli, e circolare nelle mani di tutti: non giunge ad un'ora prima della sua carica sprovveduto di tutto quello che per la sua nuova qualità sarebbe abbisognato, per cui è costretto a far dieci cose in una volta, anche con grave suo detrimento; a valersi dell'opera e della pazienza de'suoi amici; e in mezzo a tutto questo, a scrivere un proclama. Ecco in quale stato era, la mattina del 4 aprile, quel Commissario civile che già era stato in Ancona a preparare l'arrivo di Gioacchino, che era d'accordo con lui chi sa da quanto tempo, e che certamente poi, vedutolo arrivare in Bologna il dì 2 di aprile, non tardò un istante a sapere che egli sarebbe stato Commissario civile, e non tardò un istante ad accettare. In verità nulla io comprendo di tutte queste ciarle di accordi e intelligenze precedenti [...]. In somma il mio proclama vide la luce. Nulla dirò intorno ad esso. Ognuno può leggerlo e giudicarlo di per se stesso. Dopo, due sole cose mi permetterò di chiedere. Si è l'una: se trovisi in esso cosa veruna che sappia di accanimento, di odio, di avversione particolare contro la Casa d'Austria o contro qualsiasi altro Principe; se sia sparso di insulti, di vallanie. Si è l'altra: se ben considerando non dipinga piuttosto i mali venuti a noi dai Francesi, che da alcun altro. Quello però che è ben certo si è, ch'io non ebbi sicuramente altra intenzione che quella di dichiarare in esso quel vivo amore per la nostra Italia che aveva nel mio cuore, e di procurare che i nostri concittadini non si rimanessero insensibili a questo fuoco. Nè poteva cadermi in animo d'insultare ad alcun gabinetto o ad alcuna nazione, perchè questo mio cuore, ben lontano anche da odj determinati e personali, è tanto meno capace di siffatti odj, direi quasi generali e astratti». *Ivi*, pp. 26-28.

⁵⁶⁷ Sul conte Alessandro Agucchi Legnani si veda: E. BOTTRIGARI, *Cronaca di Bologna 1845-1871*, a cura di A. BERSELLI, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 1962, pp. 286-287.

⁵⁶⁸ P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna*, op. cit., p. 9. Per alcune considerazioni su Giuseppe Zurlo: G. SAVARESE, *Tra rivoluzioni e restaurazioni. Ricordi su Giuseppe Zurlo (1759-1828)*, Einaudi, Torino, 1941, pp. 5-32. Ed ancora, si veda la voce *Zurlo Giuseppe* scritta

fosse stato vero, quel documento tanto importante non avrebbe visto la luce così in fretta, ma sarebbe stato figlio di una riflessione molto più profonda ed attenta.

E comunque, pur provando ad allontanare l'ipotesi di un piano studiato in anticipo, l'autore sottolinea come in quel testo non vi fosse alcuna offesa rivolta al governo austriaco o a qualunque altro gabinetto, ma solo un vivo sentimento di amore nei confronti della propria patria, al quale gli altri concittadini non dovevano restare insensibili. E per concludere questo discorso, poche righe più avanti, ribadiva come essere Commissario Civile di Dipartimento significasse semplicemente dare esecuzione agli ordini che venivano dalla corte o dal ministero, senza che vi fosse il più delle volte un reale coinvolgimento⁵⁶⁹.

Tuttavia, le cinquanta pagine dell'*Autodifesa* non riuscirono a dipanare i dubbi che ruotavano intorno al Rossi. Troppo forti erano state le parole utilizzate nel *Proclama* del 4 aprile perché non vi fossero ripercussioni. L'aver poi ricoperto – seppur per breve tempo – un ruolo apicale nella provvisoria organizzazione dei territori occupati durante la guerra austro-napoletana, aveva ulteriormente compromesso la sua figura. La scelta di riparare in Svizzera si era infatti rivelata corretta dal momento che, anche nei mesi successivi, il docente dell'ateneo bolognese – confermando quanto appena detto – venne ricercato nei territori degli Stati italiani in quanto: «soggetto autore di scritti incendiari, pubblicati in Modena e in Bologna in tempo dell'invasione napoletana, contrari all'interesse e alla dignità di S. M. l'imperatore»⁵⁷⁰.

È probabile che con la pubblicazione di Genthod, il Rossi volesse provare – oltre che a discolparsi – a riottenere la cattedra universitaria nella città felsinea⁵⁷¹; impresa però

da A. M. RAO in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 100 (Vittorio Emanuele I - Zurlo), Stamperia Artistica Nazionale, Torino, 2020, pp. 847-852.

⁵⁶⁹ «Si osservi che erano in Bologna un Re, due Ministri, una Corte, più Generali, una Commissione di guerra istituita direttamente dal Re, uno Stato Maggiore Generale, persone tutte le di cui anticamere non erano chiuse nè di difficile accesso. Non si immagini adunque, chè troppo lunghi si andrebbe dal vero, di attribuire a me tutto quello che si è fatto, detto, o progettato. Quante cose ch'io non ho saputo che per la comunicazione che se ne faceva al mio Ufficio! Quante che io non ho apprese che dalla gazzetta! [...] In sostanza però non mi occupava che di mandare o far mandare ad esecuzione gli ordini che partivano dalla Corte o dal Ministero, perchè a questo, in riducevasi principalmente l'Ufficio del Commissario Civile». *Ivi*, p. 29-30.

⁵⁷⁰ È quanto si legge ad esempio in un dispaccio datato 6 giugno 1815 scritto dal segretario del governo della città di Lucca. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Amministrazione camerale (1814-1815)*, *Delegato Governo provvisorio, Stato di Massa e Carrara*, b. 17.

⁵⁷¹ In tal senso i dubbi sembrano davvero pochi, soprattutto se si leggono alcuni passaggi nelle ultime pagine dell'*Autodifesa*: «Desidero ad un tempo che il Governo non mi abbia in conto di cattivo cittadino, ma spero che avendo esso tanti mezzi di conoscere la verità, che i privati non hanno, e non essendo commosso dagli interessi e dalle passioni dei singoli, abbisognerà anche di minori parole. Sortito per un accidente impreveduto della mia vita privata, io non desidero che di rientrarvi e di tornare ai miei studj e alle mie ordinarie occupazioni. Ora che nel seno della tranquillità, e della pace ch'io avea perduta, ho imparato a bene apprezzarle, io ne sento

destinata a naufragare. Riuscì a tornare invece un altro bolognese illustre, il già citato Gambari, anche lui esule in terra svizzera dopo la fine della campagna murattiana. Il suo allontanamento da Bologna durò pochi mesi; sarebbe poi rientrato nell'agosto di quello stesso anno, continuando ad esercitare la professione forense⁵⁷². Lontano da Bologna e dall'Italia, iniziava per il carrarese una nuova pagina di vita, in quello che sarebbe stato un distacco ben più lungo rispetto a quello del collega, praticamente trentennale. Eppure, la parentesi appena chiusa, rappresentava in realtà soltanto l'inizio di una vita ancora più ricca (o come probabilmente scriverebbe Meuccio Ruini, la fine di una delle vite), che avrebbe dato a questo versatile personaggio l'opportunità di farsi apprezzare anche al di là delle Alpi, tanto sul versante svizzero, quanto su quello francese. Lunghi anni di vita e di esperienze professionali, fondamentali per lo sviluppo del pensiero, anche politico, del Rossi.

3.2 RICOMINCIARE DA ZERO. GINEVRA E LA BENEVOLENZA DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE.

Il fatto che un esule di inizio Ottocento scegliesse la Svizzera come luogo in cui trovare riparo era abbastanza normale. Anche per ragioni geografiche e linguistiche, il territorio elvetico rappresentava la destinazione ideale per tutti coloro che, seppur per ragioni diverse, avevano dovuto lasciare il proprio Paese. La storia recente lo aveva ribadito più volte: basta pensare all'enorme numero di *émigrés* che avevano lasciato la Francia con lo scoppio della Rivoluzione francese – tra i quali numerosi nobili e migliaia di ecclesiastici – e che avevano trovato riparo nei cantoni di Friburgo, Berna, Soletta, Vaud e Neuch⁵⁷³. Ma prima ancora era stata la volta di un personaggio celebre come Voltaire (1694-1778) il quale, non più gradito alle autorità francesi, tra il 1752 e il 1755 aveva soggiornato prima a Ginevra e poi a Losanna. Anche con l'avvento Napoleone la cosa si era ripetuta; lo sapeva bene Madame de Staël, al secolo Anne Louise Germaine Necker, baronessa di Staël-Holstein (1766-1817). La figlia dello sfortunato ministro delle finanze di Luigi XVI, il ginevrino

più d'ogni altro l'importanza e il pregio [...]». P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna*, op. cit., p. 45.

⁵⁷² Cfr. G. N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari Bolognese*, op. cit., pp. 17-19.

⁵⁷³ Sull'argomento mi limito ad un veloce rinvio a due testi molto importanti: H. FORNERON, *Histoire générale des Émigrés pendant la Révolution française*, 3 voll., Parigi 1884-1890; A. ABBET, *Les prêtres français émigrés a St-Maurice en Valais pendant la grande révolution*, Friburgo 1896; K. CARPENTER – P. MANSEL, *The French Émigrés in Europe and the struggle against Revolution 1789-1815*, London, Macmillan Press, 1999.

Jacques Necker (1732-1804), era stata allontanata dall'imperatore francese nel 1803, poiché palesemente contraria alla sua politica di governo. Girando l'Europa, aveva soggiornato a lungo nel castello di Coppet, sulle rive del lago di Ginevra, raccogliendo intorno a sé una folta schiera di intellettuali e liberi pensatori⁵⁷⁴. E poi ovviamente, oltre a questi intellettuali dissidenti, vi erano numerosi rifugiati politici, liberali, tutti ricercati dai diversi governi europei. Insomma, una patria per chi alla propria patria aveva dovuto rinunciare, nel tentativo magari di salvare la propria vita.

Tutte queste considerazioni potrebbero già essere rilevanti per capire come mai un uomo come Pellegrino Rossi avesse scelto di riparare in terra svizzera; eppure, si può aggiungere ancora dell'altro. In primo luogo va precisato un aspetto importante, relativo alle intenzioni dello stesso fuggiasco. L'idea di restare in Svizzera non fu immediata. La sua idea (o forse meglio ancora, speranza) era quella di tornare a Bologna, come abbiamo avuto modo di constatare anche con lo scritto di Genthod. Cosa che il giurista italiano in realtà fece, una volta appresa la notizia dell'amnistia concessa da Pio VII e dal card. Consalvi con l'editto del 5 luglio 1815, subito dopo aver ripreso il controllo dello Stato pontificio⁵⁷⁵. Un provvedimento che di fatto non sembrava prevedere limitazioni particolari⁵⁷⁶, e che poteva dunque rappresentare una buona occasione per rientrare nei territori di sua santità.

Tuttavia la sosta fu davvero breve; riuscì a soggiornare per un breve periodo a Milano e a rientrare per poche ore a Bologna. La consapevolezza di non essere un soggetto gradito alle autorità pontificie (significativa a tal proposito la frase utilizzata da Bertolini: «ma il prete che dispensa il perdono di Dio, non perdona egli»⁵⁷⁷), ed il timore di poter essere

⁵⁷⁴ Senza pretesa di esaustività: G. BORGHETTI, *La nemica di Napoleone: Madame de Staël*, Treves, Milano, 1927; P. GAUTIER, *Madame de Staël et Napoléon*, Plon, Paris, 1933; C. PELLEGRINI, *Il gruppo di Coppet: Madame de Staël e i suoi amici secondo nuovi documenti*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia*, vol. III, serie II, fasc. I (a. 1934), Pisa, pp. 29-73; L. JAUME (a cura di), *Coppet, creuset de l'esprit libéral: les idées politiques et constitutionnelles de Madame de Staël. Colloque organisé par l'Association française des constitutionnalistes et l'Association française de science politique, Coppet 15-16 mai 1998*, Economica, Paris, 2000.

⁵⁷⁵ Nello stesso giorno ci sarebbe stato un altro importante provvedimento, e cioè l'Editto *sull'impianto del Governo provvisorio Pontificio nelle tre Legazioni, nelle Marche e Camerino, non che nel ducato di Benevento* (a firma del card. Ercole Consalvi). Si veda: *Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti relativi al sistema ipotecario pubblicati dall'anno 1806 al 1854 cronologicamente ordinati con annotazioni testuali e storiche dall'Avv. Petronio Magri*, vol II, parte II. *Editti e notificazioni, motupropri, regolamenti e circolari pubblicati per tutto lo Stato Pontificio dal maggio 1814 a tutto il 1854*, Società tipografica bolognese e ditta Sassi, Bologna, 1855, pp. 119-121. L'argomento è stato trattato in maniera più specifica nel paragrafo 1.4.1 del capitolo primo del presente lavoro.

⁵⁷⁶ Cfr. M. PETROCCHI, *La Restaurazione. Il Cardinale Consalvi e la Riforma del 1816*, op. cit., pp. 269-271.

⁵⁷⁷ *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, op. cit., p. 85.

arrestato da un momento all'altro dalla polizia austriaca o modenese, lo spinsero a lasciare di nuovo il territorio italiano. Nell'autunno di quello stesso anno infatti, Pellegrino Rossi si imbarcò nuovamente, questa volta da Genova, per passare in territorio francese e riparare ancora una volta a Ginevra. Tornando poi alla scelta della destinazione, abbiamo già detto come il territorio d'oltralpe fosse la meta per antonomasia dei rifugiati politici e degli intellettuali europei del tempo. Ma non era questo l'unico motivo che aveva spinto l'ex Commissario Civile di Murat. Per lui la Svizzera non rappresentava qualcosa di assolutamente nuovo, poiché alcuni anni addietro aveva già avuto la possibilità di visitarla. Per comprendere questo passaggio però, bisogna tornare al periodo in cui il giovane carrarese esercitava la professione di avvocato.

Tra i suoi clienti infatti, vi era un barone svizzero di nome Elie Victor Benjamin Crud (1772-1845). Un uomo benestante, che era stato amministratore dei sali di Losanna nonché soggetto molto attivo nella politica cantonale elvetica⁵⁷⁸. Nel 1797 aveva acquistato una villa a Genthod (luogo non nuovo verrebbe da dire), dove poté dedicarsi alla sua più grande passione, l'agronomia, cosa che gli avrebbe poi comportato un discreto successo anche a livello scientifico⁵⁷⁹. Alcuni anni più tardi però, volse il suo sguardo all'Italia, acquistando una proprietà a Massa Lombarda, vicino Ravenna. E proprio qui, per risolvere alcuni problemi con i vicini, il ricco barone svizzero decise di rivolgersi al giovane avvocato carrarese. Le prestazioni professionali rese da Pellegrino Rossi, fecero nascere tra il cliente e il giurista un vero rapporto di amicizia, che valse a quest'ultimo un invito proprio in Svizzera, nella tenuta di Genthod e a Ginevra (siamo nel 1813). Tra l'altro, lo stretto rapporto tra i due è testimoniato da un altro fatto rilevante: l'intenzione, da parte di Rossi, di sposare la figlia del nobile svizzero, Suzanne Marie Louise Francoise Crud (1796-1862), molto spesso indicata più semplicemente come Fanny Crud. Occasione interessante ed appetibile, anche da un punto di vista economico, e che a quanto pare aveva incontrato il favore dei

⁵⁷⁸ Elie Victor Benjamin Crud fu un amministratore dei sali di Losanna, città di cui era originario. Nel 1796 divenne notaio giurato e, successivamente, a partire dal 1800, membro della Camera amministrativa del cantone di Vaud. Due anni più tardi venne eletto presidente, ma rassegnò le dimissioni. Nel corso della sua carriera politica fu anche deputato del Gran Consiglio vedese. Per ulteriori informazioni sulla sua persona: M. MEYLAN, *Crud Benjamin*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017788/2005-08-17/> > (consultato in data 07/03/2021).

⁵⁷⁹ Nel 1820 pubblicò un considerevole trattato in materia, tradotto poi alcuni anni più tardi anche in lingua italiana. Nel 1833 venne insignito della medaglia d'oro della Società reale di agricoltura di Francia. Per il testo scritto dal barone svizzero: *L'économie de l'agriculture par le B.on E. V. B. Crud*, J.J. Paschoud Libraire, Paris / Mème maison de Commerce, Genève, 1820; *Economia teorica e pratica dell'agricoltura del barone E. V. B. Crud, tradotta ed illustrata con note ed aggiunte da Antonio Codelupi*, 3 voll., Stab. Di G. Antonelli ed., Venezia, 1842-1845.

familiari della giovane baronessina, allora diciassettenne. Troviamo traccia di questi dettagli nello scritto del 1815. È lo stesso Rossi a fornire alcune indicazioni circa il suo primo soggiorno in Svizzera, accennando anche al matrimonio con la figlia del facoltoso cliente:

«Questa favola della mia andata in Ancona ha richiamato alla mia memoria le ridicole chiacchiere che si sparsero, allorchè nel 1813 io, tratto dall'amicizia, venni a godere in Svizzera alquanto d'ozio autunnale. Che non s'immaginò? Che non si disse da qualche persona anche assennata, e in rispettabili conversazioni? In somma si voleva a forza che quel mio viaggio avesse avuto altro scopo che quello di tener compagnia ad un amico, e di divertirmi visitando un paese che attira tanti viaggiatori. Eppure è certissimo che altro non feci che sollazzarmi per circa un mese sul Lago di Ginevra, e poi visitare alcune parti e Città della Svizzera [...]. Pure esaminando diligentemente il cuore umano è facile ravvisare che certe sue tendenze e preoccupazioni sono con certe altre incompatibili. È veramente la mia vita, le mie inclinazioni, e i miei progetti nel tempo del Governo austriaco erano ben lontani dai progetti e dai pericoli di una rivoluzione: io vissi costantemente occupato dei doveri che la Cattedra e il Foro m'imponevano: forse non ho mai faticato altrettanto: le altre mie cure erano tutte consacrate all'esequimento del progetto del mio matrimonio. S'immagini se con lo spirito e il cuore di ciò occupati io pensava o mi preparava a rivoluzioni. La famiglia alla quale desiderava di unirmi è ben conosciuta per la sua avversione da ogni pensiero di rivoluzione: nè lo ignorava io, che già da tre anni era stretto dalla più intrinseca amicizia con il Capo della casa. Dopo tutto ciò, io sceglieva, per macchinare una rivoluzione, il momento in cui il padre e i parenti si compiacevano di ascoltare le mie preghiere! io sceglieva per dar moto alla rivoluzione la vigilia del mio matrimonio! I miei conoscenti sanno ch'io pensava ed attendeva a tutt'altro: faceva ridere i miei amici, perchè incominciava a imbarazzarmi anche di agricoltura, che io non distingueva i legumi dai cereali»⁵⁸⁰.

Anche in questo caso non manca, nel tono utilizzato dall'autore, una certa dose di ironia, che di fatto lascia intendere come quel matrimonio fosse poi saltato, data la condizione in cui ritrovava la Svizzera due anni dopo il suo ultimo soggiorno. In effetti, se nella sua prima visita aveva varcato le Alpi nelle vesti di avvocato in ascesa e professore di istituzioni civili presso il liceo di Santa Lucia, adesso non era più nulla, se non un ex Commissario Civile di Murat. Un esule, alla ricerca stavolta non di un fortunato matrimonio, ma più semplicemente di un riparo.

Certo, il suo primo viaggio gli aveva dato un assaggio di cosa potesse significare vivere in quel Paese, e più precisamente in una città come Ginevra. Un ambiente tranquillo, dove notò un dettaglio che non poteva sfuggire ad un fine giurista come lui: il basso numero dei litigi e delle controversie giudiziarie⁵⁸¹, come scriverà alcuni anni più tardi in un suo

⁵⁸⁰ P. ROSSI, *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna*, op. cit., pp. 3-4 e p. 17.

⁵⁸¹ È quanto emerge da un contributo pubblicato nel 1816, dal titolo *Coup d'oeil sur la littérature italienne*: «[...] L'éloquence du barreau n'a pas eu plus de bonheur. Ce n'est pas assurément que le nombre des procès ne pût lui donner de l'aliment: grâce à la législation et aux mœurs, ils ont abondé en Italie, comme dans presque tous les autres pays de l'Europe. Il étoit réservé à Genève de donner à ses voisins, par ses bonnes lois, et sur-tout par ses mœurs, l'exemple merveilleux, d'un seul procès civil par année, sur une population de trente

articolo. Una situazione ben diversa rispetto agli Stati della Penisola, anche a causa dell'eredità del secolo precedente⁵⁸². Adesso però, la sua posizione era notevolmente peggiorata rispetto al primo arrivo, con la necessità di ricostruire da capo la propria esistenza. E se è plausibile pensare che agli occhi dei numerosi intellettuali, rivoluzionari, e liberi pensatori che ruotavano e ruoteranno intorno all'ambiente ginevrino (italiani e non)⁵⁸³, il suo arrivo potesse apparire positivo, è altrettanto facile supporre le difficoltà di chi in un primo momento si trovava in un Paese comunque straniero.

Con i piani per le nozze ormai saltati e l'inevitabile allentamento dei rapporti con la famiglia Crud, il Rossi visse in un primo momento a Plainpalais, quartiere periferico di Ginevra, la cui economia ruotava prevalentemente intorno all'orticoltura. Un'ampia area a forma di rombo, delimitata da viali alberati e utilizzata ancora oggi per feste e manifestazioni nazionali e popolari⁵⁸⁴. Nell'attesa di capire come utilizzare al meglio le qualità possedute e reinventare la propria vita, sfruttò il tempo a disposizione per migliorare le proprie capacità linguistiche. Migliorò il francese, lingua fondamentale per l'epoca (ancor di più in Svizzera),

cinq mille ames, en tant que l'objet en litige dépassoit mille francs. Cet exemple a été inutile, quoique le territoire de cette République touche à celui de la France et de l'Italie». Questa parte dello scritto di Pellegrino Rossi è contenuta in: *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-lettres, et Arts, faisant suite a la Bibliothèque Britannique. Rédigée a Genève par les auteurs de ce dernier recueil*, Tome second, Littérature, De l'Imprim. de la Bibliothèque universelle, Genève, 1816, pp. 412-413.

⁵⁸² «*Au vice des mœurs se réunissoit celui d'une jurisprudence incertaine, d'une effrayante accumulation de lois, de status, d'usages, de décisions, de pratiques, et le vice d'une procédure qui compliquoit les difficultés et prolongeoit les querelles. Au milieu de cette mer dont personne ne connoissoit le fond ni les rivages, comment espérer de salut autrement que du hasard? La balance du juge trébouchoit au poids des opinions d'autres juges. Le vrai ne pouvoit être démontré que par des autorités. Il falloit s'appuyer de l'opinion des docteurs pour se permettre de croire et pour oser soutenir, par exemple, que l'eau tend à prendre son niveau. Qu'aurions-nous de l'éloquence de d'Aguesseau et de Cochin, qu'aurions-nous sur-tout de Démosthène et de Lysias, s'ils s'étoient attachés à envelopper chaque proposition de citations nombreuses, à noyer leurs propres idées dans les idées d'autrui, et à employer pour se faire entendre des juges, une foule de mots barbares, tels que ceux qui étoient en usage au barreau, même dans les capitales de l'Italie? Si tous les états qui la composent acquièrent une législation claire et certaine; si la publicité des plaidoeries se maintient, l'éloquence du forum pourra prendre de la vie et de la force. Que la nature des institutions permette au talent de se déployer et le talent se trouvera chez les italiens. Ils n'ont pû jusqu'iei en donner des preuves que dans quelques éloges, dans quelques discours académiques*». Ivi, pp. 413-414.

⁵⁸³ Innumerevoli le personalità degne di nota presenti (anche se in maniera non stabile) in questi anni a Ginevra, e più in generale in Svizzera. Abbiamo già detto di Madame de Staël, attiva con il suo circolo di Coppet, anche se ormai vicina ai suoi ultimi anni di vita (morirà nel 1817). E poi ancora, figure come Benjamin Henri Costant (1767-1830), tra i massimi esponenti del costituzionalismo liberale, esiliato per un periodo anche lui da Bonaparte; il poeta George Gordon Noel Byron (1788-1824), noto più semplicemente come Lord Byron. Lo storico ed economista svizzero Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842), il quale aveva a lungo soggiornato in Toscana; e poi ancora, il rivoluzionario italiano Filippo Giuseppe Maria Ludovico Buonarroti (1761-1837), discendente del celebre artista rinascimentale. Il generale Giacomo Filippo de Meester Hüyoel (1765-1852), e il conte Camillo Ugoni (1784-1855), noto liberale che aveva preso parte ai moti del 1821.

⁵⁸⁴ Cfr. A. BRULHART – E. DEUBER-PAULI, *Ville et canton de Genève*, Société d'histoire de l'art en Suisse, Genève, 1985, pp. 173-191.

e che a detta del Mignet fino a quel momento comprendeva ma non parlava molto bene. Impegno profuso anche per il tedesco, di fatto l'idioma più parlato all'interno della Confederazione⁵⁸⁵. È questo un periodo in cui il Rossi dimostra un grande interesse per la poesia e la letteratura, anche grazie all'amicizia con il celebre poeta Byron. Ulteriore conferma, questa, del fatto che Rossi conoscesse e frequentasse gli intellettuali e gli esuli presenti in città, molti dei quali vicini proprio al circolo di Coppet. Il rapporto con l'autore inglese trova una conferma importante in uno scritto del 1868, realizzato dalla contessa Teresa Gamba Guiccioli (1800-1873), la quale aveva avuto con Byron una relazione sentimentale in giovanissima età. Il testo si presenta come una raccolta di testimonianze, e non sembra lasciare dubbi sulla simpatia dell'inglese per il giurista italiano:

«Il fréquente et apprécie maintenant, plus qu'il ne l'avait appréciée autrefois en Angleterre, la société de Mme de Staël, à Coppet, parce que c'est là, et non dans les salons, que cette noble femme est vraiment elle-même. Toujours attiré par la haute intelligence, il se lie avec le comte Rossi, et il éprouve pour lui une si grande sympathie, que souvent, lorsque le comte doit le quitter pour rentrer à Genève, lord Byron le retient avec instance. Quant aux Gênois, détestant le calvinisme et sachant qu'ils acceptaient les calomnies que la méchanceté de quelques Anglais avait répandues sur son propre compte, il n'en voyait guère, parce qu'il ne les aimait pas. "Qu'allez-vous faire dans cette caverne d'honnêtes gens?" disait-il un jour au comte Rossi qui s'apprêtait à le quitter»⁵⁸⁶.

Un rapporto che consentì al carrarese di continuare a cimentarsi con lo studio delle lingue: sarebbe stato lui infatti a tradurre in italiano il poemetto intitolato *Il Giaurro*, e poi ancora *la Parisina*, così come una parte de *il Corsaro*. Tutte opere scritte del poeta romantico, e che avrebbero aiutato l'esule italiano a farsi conoscere ancora meglio nell'ambiente ginevrino⁵⁸⁷. Eppure, non poteva essere questa la massima aspirazione per un uomo che sì, era tornato in Svizzera come un fuggiasco, ma che fino a pochi anni prima occupava tutt'altra posizione. Del resto, la sfortunata vicenda politica generatasi con la campagna murattiana, aveva privato il Rossi di tante cose, ma non della sua alta formazione e della sua eloquenza. Essere stato professore nella più antica università del mondo doveva pur valere qualcosa, anche se forse in questo momento non era ancora chiaro che proprio l'insegnamento avrebbe accompagnato l'ex "avvocatino pallido" per quasi tutta la sua vita. Perché poi non provare

⁵⁸⁵ «Imparò la lingua tedesca, la più diffusa di quelle parlate nel territorio della Confederazione Elvetica, ed, oltre a ciò, adoperata al di là del Reno nelle più famose indagini erudite e filosofiche; si rese più familiare l'inglese; si fece padrone della francese, che per lo avanti intendeva, ma non parlava, e che era d'altronde universalmente usata in Ginevra». A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita*, op. cit., p. 7.

⁵⁸⁶ *Lord Byron jugé par les témoins de sa vie*, Tome deuxième, Amyot éditeurs, Paris, MDCCCLXVIII, p. 274.

⁵⁸⁷ Soltanto la prima però venne pubblicata, nel 1818: *Il Giaurro, frammento di novella turca, scritto da Lord Byron e recato dall'inglese in versi italiani da Pellegrino Rossi*, Per G.-J. Paschoud Stampatore-Librajo, Ginevra, 1818.

a mettere a frutto quelle qualità in una realtà come Ginevra; un ambiente – intellettualmente parlando – tra i più “effervescenti” d’Europa, che ben avrebbe saputo apprezzare. La grande occasione si sarebbe presentata pochi anni dopo, nel 1819.

Anche in questo caso, come era accaduto con il poeta Vincenzo Monti in passato, le amicizie strette da Rossi giocarono un ruolo importante. Nel periodo iniziale dell’esilio aveva conosciuto personaggi come il già citato Sismondi, noto storico ed economista di lontane origini italiane⁵⁸⁸; Pierre Étienne Louis Dumont (1759-18329), politico e giurista ginevrino, il quale aveva trascorso molti anni in Inghilterra al fianco di Jeremy Bentham (1748-1832). Ma anche il poeta e scrittore svizzero Charles Victor de Bonstetten (1745-1832), il polivalente Marc Auguste Pictet (1752-1825), chimico, astronomo, giornalista scientifico, che proprio al Rossi aveva dato la possibilità di pubblicare un suo contributo sulla *Bibliothèque Universelle*, nel 1816. Ed infine l’avvocato Pierre François Bellot (1776-1836), considerato l’amico più stretto che Pellegrino Rossi ebbe durante gli anni ginevrini, anch’egli destinato ad una brillante carriera universitaria in quella stessa città (a partire dal 1819, come professore di diritto e procedura civile, oltre che di diritto commerciale)⁵⁸⁹.

Furono proprio questi uomini ad incoraggiare il giovane giurista – conoscendo anche il suo passato da docente – a tenere dei corsi presso il *Musée Académique*, luogo dove gli stessi professori dell’Università di Ginevra erano soliti tenere le loro lezioni ed interventi. Un’opportunità anche economica, dal momento che il pubblico interessato era tenuto a pagare una quota di iscrizione per potere assistere a tali dissertazioni (eccezion fatta per gli studenti). Elemento quest’ultimo da non sottovalutare, soprattutto per un uomo alla ricerca di una maggiore stabilità, anche patrimoniale. L’inizio delle lezioni venne fissato per il 19 gennaio 1819⁵⁹⁰, con un corso della durata di tre mesi, riguardante da un lato il diritto romano, ma attento anche allo studio della giurisprudenza e ai rapporti tra diritto e nazione.

⁵⁸⁸ A tal proposito, si consenta il rinvio a: L. LACCHÈ, “All’antica sua patria”. *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in F. SOFIA (a cura di), *Sismondi e la civiltà toscana: atti del Convegno internazionale di studi, Pescia (13-15 aprile 2000)*, L. S. Olschki, Firenze. 2001, pp. 51-91.

⁵⁸⁹ Questi rapporti di amicizia, accompagnati da una disamina dei diversi personaggi, sono descritti in: G. FERRETTI, *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, Nicola Zanichelli editore, Bologna, 1948, pp. 19-21.

⁵⁹⁰ Fu necessaria una deliberazione del Senato Accademico dell’Università di Ginevra, con cui si autorizzava Pellegrino Rossi a parlare e a tenere un suo corso. Questo perché, pur essendo estraneo a quell’istituzione, il carrarese era stato in precedenza professore all’Università di Bologna: «*en raison de ce que quoique étranger à nos établissements d’instruction, il a été revêtu de la charge de professeur à l’Université de Bologne*». Per il presente frammento: C. BORGEAUD, *Histoire de l’Université de Genève: L’Académie et l’Université au XIXe siècle. 1814-1900*, Georg & C., Genève, 1934, p. 104 in nota.

Su *La Revue Gènevoise, Recueil Politique, Statistique et Littéraire*, tra le novità indicate nella sezione *Janvier 1819* si leggeva:

«- M. Rossi, ancien avocat et professeur de droit à Bologne, va ouvrir un cours public de jurisprudence appliquée au droit romain. Ce cours avait été demandé par un grand nombre de personnes qui appréciaient depuis longtemps le talent de M. Rossi, et qui désiraient entendre enseigner le droit par un compatriote de Filangieri et de Beccaria»⁵⁹¹.

Il corso ebbe un immediato successo, non solo tra gli studenti e le persone che avevano inizialmente deciso di assistervi. In breve tempo iniziarono ad affluire ulteriori partecipanti: uomini e donne indistintamente, i professori della stessa università, intellettuali di ogni sorta, e anche alcuni magistrati ginevrini. Molteplici le attestazioni in tal senso: dall'economista e avvocato svizzero Antoine-Élisée Cherbuliez (1797-1869)⁵⁹² al già richiamato François Mignet⁵⁹³, solo per citarne alcuni. La sfida non era semplice, sia per il contesto in cui avevano luogo gli incontri, sia per l'intelligenza della platea. Lo stesso Cherbuliez, appena menzionato, ben sottolineava come quel pubblico rappresentasse l'*élite* della società cittadina, ben istruita e sensibile ai piaceri intellettuali. Ed invece, quel ciclo di lezioni

⁵⁹¹ *La Revue Gènevoise, Recueil Politique, Statistique et Littéraire*; rédigé par J. L. Manget, première livraison, J. J. Paschoud Imprimeur-Libraire, Genève – Même Maison de commerce, Paris, 1819, p. 35.

⁵⁹² In un articolo pubblicato nel 1849 sempre sulla *Bibliothèque Universelle*, l'economista svizzero così parlava del debutto di Rossi: «Lorsque Rossi vint à Genève, en 1817, il y attira bientôt, quoique peu connu, l'attention du public éclairé. Ses traits si caractérisés, son visage si expressif, son front si intelligent, ses yeux qui lançaient des éclairs, ses allures originales, son langage sentencieux, mais plein de nerf et riche d'idées, attestaient une de ces natures privilégiées dont la supériorité se fait reconnaître sans effort et sans contestation partout où il leur arrive de se produire [...]. La première exhibition publique de ces talents d'orateur eut lieu, si je ne me trompe, dans un cours qu'il donna sur l'histoire et les institutions de la république romaine, et qui obtint un succès prodigieux. L'auditoire, composé autant de femmes que d'hommes, fut d'un bout à l'autre captivé, charmé, ravi de cet enseignement où tout était neuf, inattendu, saisissant, la forme aussi bien que le fond. Que ceux qui ont connu Rossi se le figurant à trente ans, le visage déjà pâli et creusé par l'étude et par la méditation, mais animé encore de tout le feu de la jeunesse; qu'on se rappelle cette physionomie mobile, où se peignaient si fidèlement tous les mouvements de l'âme et de la pensée, et qu'accompagnait un geste si expressif, cette voix grave que l'émotion rendait vibrante et qui avait des intonations variées pour chaque forme du discours, cette parole lente, mais fortement accentuée, toujours en possession du mot et de la forme qui convenaient le mieux à l'idée, enfin cette dignité un peu dédaigneuse qui respirait dans le maintien, sur la figure et dans les mouvements de l'orateur, alors même qu'il semblait le moins se posséder; qu'on se représente tout cela, et l'on n'aura pas de peine à concevoir l'enthousiasme d'un public appartenant à l'élite de la société genevoise, par conséquent très-instruit, très-impressionnable, très-sensible à toutes les jouissances intellectuelles, mais ne connaissant guère, en fait d'éloquence, que celle de ses prédicateurs». A. E. CHERBULIEZ, *Pellegrino Rossi*, in *Bibliothèque Universelle de Genève*, Tome dixième, Février 1849, Joel Cherbuliez Libraire, 1849, pp. 133-135.

⁵⁹³ Anche il Mignet si espresse in modo analogo, sottolineando il successo dell'ex professore bolognese: «[...] aprì un corso di lezioni di Giurisprudenza applicata al diritto romano. Le quali fatiche gli acquistarono in breve un nome stupendo. Si conveniva in gran numero ad udire l'uomo italiano che insegnava mirabilmente in lingua francese, il giureconsulto che restituiva al diritto, col soccorso della storia, il suo vero significato, il professore eloquente che abbelliva con opportune immagini l'erudizione, e imprimeva con finissimi artifizi una grazia gentile alle cose, onde insino a que' giorni non scaturiva che una nuda istruzione. Si meritò i voti de' giudici veri e competenti, strappò gli applausi dell'uditorio, l'entusiasmo perfino delle donne che accorsero alle sue lezioni, e l'ammirazione de' Magistrati ginevrini [...]». A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita*, op. cit., pp. 7-8.

rappresentò una vera vittoria per il giovane italiano, adesso trentenne, e comportò un risultato che andava ben oltre le aspettative.

Rossi era stato autorizzato a tenere questo corso, ma di fatto rimaneva al di fuori del contesto accademico vero e proprio. Passati neanche tre mesi però, il Consiglio di Stato, dietro indicazione del corpo accademico, assegnava al carrarese – con decisione del 3 aprile 1819 – la cattedra di diritto romano (cui si sarebbe aggiunta immediatamente anche quella di diritto criminale) presso l'*Académie de Genève*⁵⁹⁴. Un ritorno ufficiale nel mondo universitario, a distanza di cinque anni da quel decreto di Gioacchino Murat che aveva sancito il suo ingresso all'*Alma Mater*.

Un risultato davvero significativo per uno straniero, il quale in così poco tempo era riuscito a far apprezzare le sue qualità, comprese quelle di docente. Ed anche stavolta, l'amicizia con le personalità più brillanti in circolazione, come un Sismondi, un Pictet, un de Bonstetten, e soprattutto un Bellot (che non a caso, contemporaneamente al Rossi faceva il suo ingresso in Accademia come secondo professore di diritto francese: «*et Mr. Bellot, avocat, a été nommé second Professeur de Droit français*»), si era rivelata utile. Un traguardo che poi assumeva una valenza ancor più profonda, tenuto conto – come quasi sempre evidenziato – della religione professata dal giurista italiano. L'Università fondata da Giovanni Calvino nel 1559 infatti, non aveva mai annoverato tra le sue mura un docente di religione cattolica. Un ulteriore primato dunque, che la *Revue Gènevoise* non mancò di sottolineare, celebrando l'apertura mostrata dal governo cittadino, e sferrando al tempo stesso una stoccata ai detrattori e alle loro accuse di intransigenza: «*Mr. Rossi est de la religion catholique. Sa nomination est une réfutation victorieuse des reproches*

⁵⁹⁴ La notizia appariva immediatamente su *La Revue Gènevoise*: «*NOUVELLES DIVERSES. Par décision du Conseil d'Etat du 3 de ce mois, Mr. Rossi, ci-devant Professeur à Bologne, a été appelé aux fonctions de Professeur de Droit romain à l'Académie de Genève; et Mr. Bellot, avocat, a été nommé second Professeur de Droit français. Le public paraît avoir unanimement applaudi à ces deux nominations qui attachent à notre Université en étranger du premier mérite, et un de ceux de nos concitoyens qui honorent le plus le barreau gènevois. On sait que Mr. Rossi donnait, depuis quelques mois, un cours de jurisprudence qui, destiné dans l'origine à un petit nombre de personnes, a attiré dans les derniers temps une affluence extraordinaire d'auditeurs de toutes les classes. Nos Dames même, par leur présence, ont donné un nouveau prix aux applaudissemens dont le nouveau professeur a été comblé. La dernière séance du cours, terminée Samedi 10 de ce mois, a donné lieu, de la part de l'orateur et des assistants, à une échange spontané d'expressions d'estime et de vœux bienveillans [...]*». *La Revue Gènevoise, Recueil Politique, Statistique et Littéraire; rédigé par J. L. Manget*, quatrième livraison, Avril 1819, J. J. Paschoud Imprimeur-Libraire, Genève – Même Maison de commerce, Paris, 1819, pp. 229-230.

*d'intolérance que la mauvaise foi a tout récemment encore élevés contre le Gouvernement de Genève»*⁵⁹⁵.

3.2.1 DALL'ACADÉMIE AL CONSEIL REPRÉSENTATIF. IL CONNUBIO TRA CONOSCENZA E ATTEGGIAMENTO MODERATO.

Il ritorno ufficiale dietro una cattedra rappresentò forse il primo segnale di una ritrovata stabilità, cui si sarebbero aggiunti in seguito tanti altri tasselli. Ai due corsi di diritto romano e diritto criminale, si aggiunsero negli anni ulteriori corsi particolari, come quelli tenuti prima del suo ingresso formale all'*Académie*. Occasioni per affrontare tematiche anche molto diverse tra loro, spaziando dalla storia romana a quella europea, dall'economia politica al diritto pubblico ed internazionale. Ed anche in questo caso, i riscontri furono più che positivi, come notava – fin dai primi mesi – lo stesso oratore. In una lettera del 21 novembre 1819 inviata al conte Federico Confalonieri (1785-1846), Pellegrino Rossi riferiva quanto fosse variegato il suo pubblico:

*«Nous avons une société étrangère assez bonne. Le Duc de Bassano est très-aimable, la Duchesse est charmante. L'ex femme de Jérôme Bonaparte a un fort joli minois. Des Russes, des Polonais, des Français, des Suedois, enfin c'est une véritable tour de Babel. L'autre jour en donnant une leçon, je m'amusais à conter les nations. Il y en avait huit. Hier au soir dans un salon on ne savait plus où l'on était, à cause de tous les différents jargons que l'on entendait à droite et à gauche. Il n'y manquait que de l'italien, parceque j'étais le seul del bel paese. D'ailleurs j'étais tant malade, et je le suis encore d'un coup de froid que j'ai pris. C'est pour cela (parcequ'enfin je ne veux pas paraître meilleur que je ne suis) que je passe une soirée à babiller avec vous»*⁵⁹⁶.

L'insegnamento però non sarebbe stata l'unica gratificazione offertagli dalla città svizzera. Ad una stabilità occupazionale, fece seguito anche quella familiare, grazie al fidanzamento con Giovanna Carlotta Melly-Schwartz, protestante ginevrina sposata a Nyon il 1° maggio 1820⁵⁹⁷. E sempre in questo stesso anno, ancor prima di convolare a nozze in realtà, un altro

⁵⁹⁵ *Ibidem*.

⁵⁹⁶ F. CONFALONIERI, *Memorie e lettere*, pubblicate per cura di G. CASATI, vol. II (lettere), Ulrico Hoepli, Milano, 1889, pp. 331-332.

⁵⁹⁷ Un matrimonio che avrebbe comportato alcuni problemi per il Rossi molti anni più tardi, quando si trovò in procinto di essere nominato ambasciatore francese presso la Santa Sede. La Segreteria di Stato infatti, mostrò una certa ritrosia per il fatto che ad esser nominato ambasciatore di Francia (siamo nel 1846, Gregorio XVI muore il 1° giugno, mentre Pio IX verrà eletto quindici giorni dopo) fosse sì un cattolico, ma sposato con una calvinista ginevrina. Nonostante l'appoggio mostrato da François Guizot, la situazione rischiò di arrivare ad un vero e proprio punto di stallo, finché non si optò per una soluzione alquanto semplice: la nomina ad ambasciatore del Rossi sarebbe stata accettata, a patto che la moglie protestante non lo seguisse a Roma. Cosa che effettivamente avvenne. Eppure, già prima di sposarsi, Pellegrino Rossi si era preoccupato di regolarizzare la propria posizione dinanzi alle autorità cattoliche, ben consapevole di aver scelto una donna di rito riformato. Del resto non aveva mai fatto mistero della propria fede, neanche dinanzi ai docenti dell'*Académie*. Per tale ragione, il 25 marzo 1820, il professore scrisse una lettera all'avvocato e prelado Anton Domenico Gamberini

grande traguardo si aggiunse a quelli che pian piano si stavano accumulando: l'11 aprile 1820, con una decisione del Consiglio di Stato, Pellegrino Rossi diventava un cittadino della Repubblica di Ginevra⁵⁹⁸. Non che questo gli facesse dimenticare le sue origini italiane, o il suo pensiero verso l'Italia, come lui stesso mostrerà in più occasioni negli anni successivi. Lo abbiamo già visto nella lettera scritta all'amico Guizot il 10 aprile 1832: «*Vous pensiez à moi, et vous ne vous trompiez pas en pensant que c'était de l'Italie que je m'occupais; c'est*

(1760-1841), conosciuto anni prima a Bologna ai tempi del foro, e già uditore della Sacra Romana Rota a Ferrara. Un personaggio incontrato anche nel capitolo secondo del presente lavoro, dal momento che sarà chiamato al vertice della Segreteria per gli affari di Stato interni nel 1833. Così si rivolgeva il Rossi al futuro cardinale nella sua prima lettera: «Pregiatissimo Signore, Io spero che V.S. non mi giudicherà arditamente troppo ed importuno nel veder giungere alle sue mani questa mia lettera. Ella non vorrà ascrivermi a colpa d'aver io riposto un'intera fiducia nella bontà sua, e d'essermi lasciato lusingare dalla speranza che la S. V. vorrà ascoltare una mia preghiera coll'usata sua cortesia. Le mie circostanze mi hanno indotto a menar moglie. L'amore mi ha condotto a legarmi colla Sig.a Carlotta Melly-Schwartz, figlia di padre ginevrino già defunto, e di madre tedesca. Ella professa il culto protestante: e veramente sarebbe stato difficile trovare in questo paese una moglie cattolica, senza andarla a cercare nella classe al tutto infima della Società. Or mi trovo in procinto di celebrare il matrimonio. E benchè non manchino modi di celebrarlo non ostante la diversità di culto, e benchè sappiamo tutti che il matrimonio di due battezzati è valido quantunque uno dei due sposi sia acattolico, pure desidererei vivamente, ove vogliasi concedermene la facoltà, di non dipartirmi dagli usi cattolici del paese ove son nato. Desidererei, cioè, ottenere la dispensa del Pontefice. Quando questa Repubblica ha voluto onorarmi eleggendomi Professore in quest'Università, e Membro del Senato Accademico, quando, più recentemente ha voluto concedermi Lettere patenti di Cittadinanza, ho strettamente osservato la regola propostami, non solamente conservando, ma formalmente dichiarando la mia qualità di Cattolico Romano, come ne fanno fede le parole del mio Diploma di Professore e tutti gli atti relativi. Sono io il primo cattolico, che da Calvino in poi abbia posto piede in quest'Accademia senza recedere in nulla dal culto de'suoi padri. E quantunque lo sposare una protestante, anche senza dispensa, non sia certamente atto incompatibile col cattolicesimo, pure m'increscerebbe dovermi scostare dalla via diritta, dalla via ordinaria specialmente per gli Italiani. Ho esposto alla S.V. la causa del fastidio che oso arrecarle. Poss'io sperare ch'ella si compiacerà adoperare in favor mio l'efficace sua intercessione? So e sanno tutti che il Pontefice concede queste dispense. Non è gran tempo che fu conceduta al mio ottimo amico, il signor Duca di Brogli che ha sposato Madamigella di Stael, protestante. Io non sono Duca ne Pari di Francia; la mia penna non vale quanto valeva quella della defunta Madame di Stael. Ma egli è vero dall'altro lato, che il Signore di Brogli, Duca e Pari di un Regno quasi interamente Cattolico, non aveva che desiderarlo, e trovava immediatamente in Francia una moglie degna di lui e cattolica, mentre io dimorante a Ginevra avrei dovuto rinunciare al matrimonio o ad ogni convenienza, se non avessi voluto unirmi ad una protestante. [...] Ma è al tutto inutile ch'io mi estenda di più ragionando con lei. Ella intende, anche senza le mie parole, le cose pure ch'io non esprimo per non infastidirla di troppo. E neppure mi è d'uopo dirle quanto grande e segnalato sarà per me il favore che ella vorrà, spero accordarmi. [...] Voglia, la prego, avermi per iscusato del fastidio che le arredo in mezzo alle gravi sue occupazioni, e creda che mi pregio di essere coi sensi della più alta stima e della più sincera devozione. Ginevra, 25 marzo 1820. Suo dev.mo Obbl.mo Umilis.o Servo Pellegrino Rossi». La corrispondenza tra i due continuò anche nei mesi successivi, e la dispensa venne infine concessa il 9 dicembre 1820, per essere poi inviata a Ginevra. Il matrimonio del giurista italiano era stato già celebrato in realtà (1° maggio 1820), ragion per cui da un punto di vista giuridico il documento pontificio servì non tanto a regolarizzare la posizione di due nubendi appartenenti a culti diversi (*impedimento disparitatis cultus*), ma per eliminare da quella unione qualsiasi possibile vizio (*ab omni irregularitatis vitio*). La regolarizzazione dinanzi ad un ministro di culto cattolico avvenne il 22 febbraio 1821, con il Vescovo di Losanna (residente a Friburgo) Pietro Tobia Jenny (1774-1845). Le lettere di Pellegrino Rossi a Giovan Antonio Gamberini, tra cui quella riportata nelle righe precedenti, sono contenute in contributo di Romeo Galli pubblicato nel 1939. Si veda: R. GALLI, *La dispensa matrimoniale di Pellegrino Rossi*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. XXVI, fasc. VII (luglio 1939), La libreria dello Stato, Roma, 1939, pp. 865-872.

⁵⁹⁸ Il provvedimento è riportato nella sua interezza in: L. LEDERMANN, *Pellegrino Rossi: l'homme et l'économiste (1787-1848), avec de nombreux documents inédits*, Sirey, Paris, 1929, pp. 303-304.

*ma pensée, ma pensée de tous les jours; elle le sera tant que j'aurai un souffle de vie*⁵⁹⁹. Anche quando nell'autunno del 1844 fece il suo rientro in territorio italiano – dopo decenni di assenza –, questa volta al servizio della Francia di Luigi Filippo d'Orleans, non sembrava aver dimenticato la propria terra natia: «Quando ho oltrepassato per la prima volta il Moncenisio, quando dopo tanti anni d'assenza ho ritrovato il cielo d'Italia, ho pianto come un bimbo»⁶⁰⁰. E poi ancora, quando fu in procinto di porsi al servizio di papa Pio IX, in quel tragico 1848, così scriveva in una lettera all'avvocato e amico Vincenzo Salvagnoli (1802-1861): «Resto italiano, ma a Roma, e colla speranza che l'opera mia non sia per riuscire inutile all'Italia e alle nuove sue istituzioni. Sarà, parmi, un gran fatto e utile a tutti, se secondando i voti dell'illustre Pontefice posso contribuire a raffermarle e renderle efficaci nello Stato Pontificio [...]»⁶⁰¹.

Ciò nonostante, la cittadinanza ginevrina concessa nel 1820 rappresentò di certo un riconoscimento importante, soprattutto per un uomo arrivato come rifugiato, e che si stava ormai perfettamente integrando, anche da un punto di vista realizzativo. E proprio questa integrazione sarebbe stata poi suggellata da un altro avvenimento, consumatosi nello stesso anno del matrimonio e della cittadinanza, e che avrebbe dato al Rossi la possibilità di servire la Repubblica di Ginevra per oltre un decennio: l'elezione nel Consiglio rappresentativo

⁵⁹⁹ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome deuxième, op. cit., in appendice, p. 446. Una sezione più ampia della stessa lettera è stata riportata nel paragrafo 2.2.2 del secondo capitolo del presente lavoro.

⁶⁰⁰ Sarà soprattutto il fatto di essere poi diventato anche un *citoyen* francese che molti criticheranno al Rossi, e non la cittadinanza ottenuta a Ginevra nel 1820, dove tra l'altro versava nella condizione di rifugiato. Il riferimento alle sue parole è contenuto in: R. M. GALLEN PELLEGRINI, *Gli affetti familiari e i rapporti di amicizia di Pellegrino Rossi*, op. cit., p. 248.

⁶⁰¹ La lettera è del 10 settembre 1848. Nell'estate appena trascorsa, Pellegrino Rossi aveva composto un piccolo scritto, intitolato *Lettere di un dilettante di politica sulla Germania, la Francia e l'Italia*, chiedendo all'amico Salvagnoli di occuparsi della pubblicazione. Tuttavia questa venne bloccata proprio per volontà del Rossi, il quale, essendo stato chiamato a far parte del nuovo governo al servizio di papa Mastai-Ferretti, ritenne che l'uscita di quel testo potesse comportare dei problemi con i nuovi impegni politici. Nella lettera scritta all'amico fiorentino, il giurista spiegava di aver rifiutato l'elezione da parte dei carraresi alla nuova camera del granducato di Toscana: «Le sventure dell'Italia non mi fanno mutare avviso; anzi mi confermano nel mio proposito. Ma non sono meno risoluto a non voler essere suddito Modenese, e a non voler abitare terra dominata da baionette austriache. Lasciai per questo l'Italia trenta anni fa; mi feci fuoriuscito; alla mia età non si ricomincia questo giuoco; io voglio tornare italiano, ma non fuoriuscito. Ecco le ragioni del mio esitare. L'accessione di Carrara alla Toscana era un fatto troppo dubbioso dopo i disastri lombardi». E ribadendo che preferiva rendersi utile per l'Italia al servizio del Pontefice, evidenziava come non fosse più opportuno dare alla luce quella composizione di carattere politico: «[...] Quel mio scritto è pur troppo oggi *moutarde après diner*. Sarebbe cosa ridicola, anzi sproposito, il pubblicarlo. La prego di farne disfare la composizione. E come non è giusto che l'editore perda il prezzo del lavoro fatto, abbia la compiacenza di regolare con lui questo piccolo conto, e di dirmi a che monta, affinché io la faccia subito rimborsare [...]». Questa lettera è stata poi pubblicata dallo stesso Vincenzo Salvagnoli tra i documenti finali di un suo scritto del 1859. Nello specifico: V. SALVAGNOLI, *Dell'indipendenza dell'Italia discorso di Vincenzo Salvagnoli*, Felice Le Monnier, Firenze, 1859, pp. 123-124.

della città. Un incarico ricoperto in maniera continuativa dal 1820 al 1830, per poi – dopo la pausa di un anno dovuta alle disposizioni della Costituzione cantonale – continuare ancora con un ruolo importante a livello “federale” tra il 1832 e il 1833, come si dirà tra poco. L’elezione avvenne il 19 agosto del 1820, ed ancora una volta emerse il grande favore che ormai ruotava intorno al giurista italiano. Tra i 55 candidati che si presentarono in corsa per i voti dei 2185 elettori (su base censitaria), Pellegrino Rossi arrivò terzo, con 715 preferenze. Un consenso significativo, cui farà seguito il giuramento prestato il 27 novembre dello stesso anno⁶⁰². Ed in questo suo secondo coinvolgimento politico, sicuramente più longevo rispetto alla breve e “traumatica” esperienza da Commissario Civile, il neocittadino avrà modo di farsi apprezzare in diverse occasioni, conciliando la sua natura di liberale moderato con la complessa realtà elvetica⁶⁰³. Un attento bilanciamento che risulta più chiaro se si provano a prendere in considerazione alcuni momenti salienti della sua attività nel Consiglio rappresentativo.

Uno di questi ad esempio si verifica quando, nell’estate del 1823 (14 luglio 1823), la Santa Alleanza esercitò forti pressioni sulla Dieta Federale, affinché quest’ultima invitasse i cantoni ad adottare provvedimenti per reprimere i reati di stampa e le attività degli stranieri considerati pericolosi⁶⁰⁴. In tale frangente, il Consiglio di Stato di Ginevra era stato investito di poteri straordinari da parte dell’Assemblea rappresentativa, ed in virtù della legge costituzionale approvata il 23 agosto di quello stesso anno, era obbligato a riferire a quest’ultima dell’esercizio fatto di tali poteri⁶⁰⁵. La cosa peculiare è che la commissione incaricata dall’Assemblea cittadina di valutare la relazione presentata dal Consiglio di Stato, scelse proprio Pellegrino Rossi per ricoprire il ruolo di relatore⁶⁰⁶. Certo, il professore era ormai un *citoyen*, ma è singolare il fatto che proprio un ex rifugiato, scappato dall’Italia per

⁶⁰² ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE, *Registre des Séances de la Commission des Elections, Elections*, B 6.

⁶⁰³ Sull’attività di Pellegrino Rossi in Svizzera e sul suo pensiero politico, merita di essere segnalato un volume pubblicato l’anno dopo la sua tragica morte, scritto dal “collega” Jean Huber Saladin (1798-1881), anche lui deputato al Consiglio rappresentativo di Ginevra: *M. Rossi en Suisse de 1816 a 1833 par M. John Huber, ancien député au Conseil-représentatif du canton de Genève, ex-lieutenant-colonel fédéral*, Amyot, Paris, 1849. Lo stesso dicasi per la raccolta di lettere scambiate tra il Rossi e il sindaco di Ginevra (come lui di tendenze più liberali) Jean Jacques Rigaud (1785-1854), anche dopo la fine della sua permanenza in territorio elvetico: G. DOLTE, *Lettres politiques de Pellegrino Rossi au syndic Jean-Jacques Rigaud 1832-1841 (Avec une préface de M. le Professeur Charles Borgeaud)*, A. Jullien Editeur, Genève, 1932.

⁶⁰⁴ Cfr. W. E. RAPPARD, *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires. II. Pellegrino Rossi*, in *Journal de statistique et Revue économique suisse*, vol. 76 (III), 1940, pp. 447-448.

⁶⁰⁵ *Ibidem*.

⁶⁰⁶ ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE, *Copie du Registre du Conseil Représentatif 1819-1820*, 6, fol. 415.

gli incarichi politici ricoperti, fosse chiamato ad esprimersi su un argomento come la censura e i reati connessi alla stampa. Quasi a voler attribuire un incarico tanto particolare ad un uomo che potesse far leva anche sulla propria esperienza personale. Aspettative che non sarebbero state deluse, dal momento che, nel parlare al Consiglio rappresentativo il 10 settembre 1824, il relatore riuscì a contemperare le sue attitudini liberali con i gravami di quell'incarico ricevuto inaspettatamente. Ed infatti, pur condannando in linea generale il ricorso alla censura, definita "angosciante" ed "incostituzionale" in un Paese libero come la Svizzera, non criticò i provvedimenti in tal senso adottati dal Consiglio di Stato:

«[...] quelque affligeante et inconstitutionnelle qu'une pareille mesure doive paraître dans un Etat libre, il n'est pas moins vrai que le Conseil d'Etat, n'aurait pu se borner à des mesures de répression sans manquer au devoir pénible que votre loi lui imposait [...]. Or ce que l'autorité fédérale recommandait avant tout était d'après ses propres paroles essentiellement de prévenir la publication des écrits en question. Ce n'est pas l'éclat des jugements qu'on voulait, mais le silence; on ne voulait pas prouver que les lois suisses savaient punir mais bien que rien ne se publie en Suisse qui mérite punition. Il ne s'agissait pas de maintenir l'ordre intérieur; mais d'enlever tout prétexte à la malveillance de l'extérieur»⁶⁰⁷.

In altre circostanze invece, a mettere alla prova il deputato di origine italiana, furono questioni religiose legate alla disciplina del matrimonio. Argomento anche questo, che lo aveva riguardato in prima persona solo poco tempo prima. Per comprendere di cosa stiamo parlando, è però necessario fare un piccolo passo indietro, nella storia di quelle che erano le recenti vicende europee, tenendo conto anche di alcune dinamiche di carattere internazionale.

A seguito delle decisioni prese durante il Congresso di Vienna, la Francia ed il regno di Sardegna si erano impegnate a cedere piccole porzioni di territorio al Cantone di Ginevra, cosa poi effettivamente verificatasi da un lato con la seconda pace di Parigi del 20 novembre 1815, e sul versante italiano, con il trattato di Torino del 16 marzo 1816. Con quest'ultimo accordo, re Vittorio Emanuele I (1759-1824) cedeva un'area di circa 108 kmq, comprendente i comuni di Corsier, Hermance, Anières, Carouge, Avusy, Laconnex, Soral, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Bernex, Onex, Aire-la-Ville, Lancay, Confignon, Bardonnex, Compesières, Troinex, Veyrer, Chêne-Thônex, Presinge, Puplinge, Choulex, Meinier, e Collonge-Bellerive. All'incirca tredici mila anime, quasi tutte di fede cattolica, che andavano ora ad incrementare l'estensione di un'area a maggioranza protestante. Un aspetto questo non di scarsa rilevanza, e che riceveva particolare attenzione nel testo del

⁶⁰⁷ Il presente frammento è contenuto in: W. E. RAPPARD, *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires*, p. 448.

trattato, con l'intenzione appunto di salvaguardare gli aspetti legati al culto⁶⁰⁸. Le leggi e gli usi concernenti la religione cattolica nei territori ceduti, stabiliva il punto XII, sarebbero stati mantenuti, salvo diverse modifiche intervenute per volontà della Santa Sede.

Fatta questa doverosa e necessaria premessa, bisogna adesso ricordare che durante gli anni in cui Ginevra era entrata nell'orbita francese, gli unici matrimoni dichiarati validi erano quelli celebrati dinanzi agli ufficiali di stato civile, senza che potesse intervenire la benedizione religiosa. Terminata l'epopea napoleonica però, la situazione venne a cambiare. Il 20 maggio 1816, il Consiglio di Stato propose – ottenendo poi l'approvazione da parte del Consiglio rappresentativo – una legge “*Contenant quelques dérogations aux Lois sur le mariage, actuellement en vigueur dans le Canton*”⁶⁰⁹. Tra queste modifiche, la più significativa riguardava proprio il riferimento alla benedizione nuziale, adesso considerata come elemento necessario per attribuire validità al vincolo matrimoniale (salvo dispensa concessa in casi particolari dal Consiglio di Stato)⁶¹⁰. Tali disposizioni entrarono in vigore

⁶⁰⁸ Si leggeva infatti nel punto XII del Trattato di Torino del 1816: «XII. – *Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le protocole de Vienne du 24 mars, les lois éventuelles de la Constitution de Genève ne seront pas applicables. Et attendu que le dit protocole a arrêté, article troisième, paragraphe premier “que la Religion Catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est maintenant dans toutes les Communes cédées par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et qui seront réunies au Canton de Genève” il est convenu que les lois et usages en vigueur au 29 mars 1815, relativement à la Religion Catholique dans tout le territoire cédé, seront maintenus, sauf qu’il en soit réglé autrement par l’autorité du Saint Siège. En exécution du § 6 du dit article 3 lequel a arrêté que le Curé de l’Eglise Catholique de Genève sera logé et doté convenablement, cet objet est réglé autrement par l’autorité du Saint Siège*». Trattato tra S. M. il Re di Sardegna la Confederazione Svizzera e il Cantone di Ginevra, in *Raccolta dei trattati e delle convenzioni commerciali in vigore tra l’Italia e gli Stati stranieri compilata per cura del Ministero per gli affari esteri di S. M. il Re d’Italia*, Tipografia G. Favale e Comp., Torino, 1862, p. 48.

⁶⁰⁹ *Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève*, Tome II, Année 1816, De l’Imprimerie des Successeurs Bonnand, Genève, 1817, p. 211.

⁶¹⁰ «*Nous SYNDICS ET CONSEILS de la République et Canton de Genève, savoir faisons, que le Conseil Représentatif et Souverain, sur la proposition du Conseil d’Etat, a décrété ce qui suit: ART. 1.er Les dispositions sur le mariage contenues dans le Code civil provisoirement en vigueur, continueront à être observées, sauf les modifications suivantes. [...] SECTION II. De la benediction nuptiale. ART. 6. L’act de mariage, dressé par l’Officier de l’Etat civil, ne sera valide qu’autant qu’il aura été suivi de la benediction nuptiale, sauf l’exception portée en la Section III. ART. 7. Le mariage, validé par la benediction nuptial, produira ses effets civils à dater de l’acte dressé par l’Officier de l’Etat civil. [...] ART. 9. La benediction nuptial ne pourra avoir lieu que sur la presentation, qui sera faite au Ministre du culte, de deux extraits de l’acte de mariage dressé par l’Officier de l’Etat civil. A la suite de chacun de ces extraits, le Ministre du culte certifiera que la benediction nuptiale a eu lieu; il en énoncera la date et il signera. ART. 10 Le ministre du culte transmettra sans retard l’un des extraits à l’Officier de l’Etat civil qui l’aura délivré. Il insérera le second dans chaque paroisse. Art. 11. Lorsque le certificat délivré par le Ministre du culte et constatant benediction nuptiale, sera représenté à l’Officier de l’Etat civil, celui-ci le paraphera en mentionnant le jour où la remise lui en aura été faite, et il l’insérera dans un registre qui sera tenu pour cet effet dans chaque Commune. Ce registre sera déposé à la fin de chaque année au Greffe du Tribunal de l’Audience. ART. 12. L’Officier de l’Etat civil énoncera en marge ou à la suite de l’acte de mariage, par lui dressé conformément à l’article 76 di Code civil: 1. ° La date de la benediction nuptiale, 2. ° L’église où elle aura été donnée, 3. ° Le nom et la qualité du Ministre du culte qui l’aura célébrée, 4. ° Le numéro du registre où sera inséré l’acte constatant ces faits. Cet énoncé sera signé par l’Officier de l’Etat civil. SECTION III. De la dispense des publications et de celle de la benediction*

il 4 giugno successivo: «*Le Conseil d'Etat promulgue ce jour la loi ci-dessus pour être exécutoire dès le jour de demain. Genève, le 3 Juin 1816. FALQUET, Secrétaire d'Etat*»⁶¹¹, ma ebbero in realtà breve durata. Con una nuova legge del 26 dicembre 1821, la precedente normativa del 1816 veniva dichiarata abrogata, determinando il ritorno del matrimonio civile⁶¹². Tale normativa ripristinava – all'interno dell'intero territorio cantonale – le disposizioni contenute all'interno del Codice napoleonico, come le sole da osservare per la celebrazione e la validità del matrimonio⁶¹³. Certo, era compito dell'ufficiale di stato civile ricordare agli sposi i doveri derivanti dal culto, tra cui quello di far santificare il vincolo con la benedizione nuziale (cosa possibile solo se in possesso di apposito certificato rilasciato in “sede civile”, o su permesso del Consiglio di Stato per le unioni celebrate fuori dal cantone di Ginevra), ma quest'ultima non era più una *conditio sine qua non* per la validità da attribuire all'unione. La piccola norma in favore degli abitanti della Savoia, contenuta all'interno dell'art. 4: «[...] *Toutefois le Conseil d'État pourra déroger à cet article en faveur des habitants de la Savoie qui dependent pour le spirituel de paroisses du Canton*», non fu sufficiente ad evitare i malumori tra la Confederazione svizzera e il regno di Sardegna, iniziati subito dopo l'entrata in vigore della normativa (1° gennaio 1822). Come

nuptiale. ART. 13. Le Conseil d'Etat pourra 1.° Dispenser des publications dans l'église, 2.° Dispenser de la bénédiction nuptiale, et ordonner que son arrêt en tiendra lieu. ART. 14. Dans ce dernier cas, l'expédition de l'arrêt du Conseil d'Etat sera remise à l'Officier de l'Etat civil, elle sera insérée dans le register mentionné en l'article 11, et son contenu sera énoncé en marge ou à la suite de l'acte de mariage». Ivi, pp. 211-214.

⁶¹¹ Ivi, p. 215.

⁶¹² «*Nous SYNDICS ET CONSEILS de la République et Canton de Genève, savoir faisons, que le Conseil Représentatif et Souverain, sur la proposition du Conseil d'Etat, a décrété ce qui suit: ARTICLE PREMIER. La loi du 20 Mai 2016, contenant quelques dérogations aux lois sur le mariage actuellement en vigueur dans le Canton, est abrogée. ART. 2. En conséquence les dispositions du Code civil seront les seules règles à observer, dans tout le Canton, pour la celebration du mariage et pour sa validité. ART. 3. L'officier de l'etat civil, qui aura célébré le mariage rappellera aux époux le devoir, que la religion leur impose, de le faire sanctifier par la bénédiction nuptiale; il leur délivrera, sans frais, pour être présente au ministre du culte, un certificat de mariage, à la suite duquel sera mentionné l'avertissement donné aux époux. ART. 4. Les ministres du culte ne donneront la bénédiction nuptiale que sur la presentation du susdit certificate, si le mariage a été contracté dans le Canton, ou d'une permission du Conseil d'État, si le mariage a été contracté hors du Canton. Toutefois le Conseil d'État pourra déroger à cet article en faveur des habitants de la Savoie qui dependent pour le spirituel de paroisses du Canton. ART. 5. [...] Le Conseil d'Etat pourra ordonner, par mesure d'administration, jusqu'à concurrence de la moitié et sans excéder 2500 Florins, la retenue du temporel de tout Ecclésiastique qui contreviendrait à l'article précédent. ART. 6. La présente loi sera exécutoire dès le premier Janvier 1822. [...] Fait et donné à Genève, le vingt-six Décembre mil huit cent vingt-un, sous le Sceau de la République, et la signature de l'un de nos Secrétaires d'Etat. LULLIN, Secrétaire d'État». Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève, Tome VII, Année 1821, De l'Imprimerie de Guill.me FICK, Impr., Genève, 1821, pp. 248-249.*

⁶¹³ Il territorio di Ginevra fu uno dei primi in cui venne introdotto il Codice civile francese del 1804, e rimase in vigore anche dopo il 1814. Nel corso del XIX secolo poi, anche altri cantoni adottarono codici largamente ispirati a quello napoleonico. Cfr. E. DEZZA, *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Giappichelli Editore, Torino, 2000, p. 86.

evidenziato anche da William Emmanuel Rappard (1883-1958), il testo della nuova legge venne visto come una violazione delle disposizioni contenute nel trattato di Torino del 1816, richiamato in precedenza. Per tale ragione, i rappresentanti di Vittorio Emanuele I iniziarono ad esercitare pressioni affinché il governo di Ginevra non portasse avanti questa inadempienza⁶¹⁴. Le discussioni sarebbero durate sino al 1823 quando, il Consiglio di Stato, a maggioranza, decise di sottoporre al Consiglio rappresentativo un disegno di legge che ripristinasse il principio della benedizione nuziale come elemento obbligatorio per la validità delle nozze; cosa poi effettivamente avvenuta da parte del consigliere François d'Ivernois (1757-1842), il 10 novembre di quello stesso anno⁶¹⁵. Tra i tredici individui che il *Conseil Souverain* scelse per analizzare il testo, vi erano personaggi di primo piano come Pierre François Bellot, Charles Pictet de Rochemont (1755-1824)⁶¹⁶ – diplomatico celebre per aver preparato la dichiarazione di neutralità permanente della Svizzera ratificata dalle potenze europee nel 1815 –, ed anche Pellegrino Rossi. Fu proprio quest'ultimo ad essere incaricato di redigere una relazione a nome della commissione, e a giocare un ruolo decisivo sulla *querelle* della disciplina matrimoniale, destinata a concludersi nel 1824. Con la sua accorta moderazione e forte della fiducia ricevuta (non solo per il fatto di essere cattolico, ma anche per la conoscenza delle nozioni quantomeno basilari di diritto canonico), il professore dell'*Académie* riuscì a trovare una soluzione di compromesso, favorevole per i comuni passati sotto il controllo di Ginevra, ma senza per questo piegarsi alla volontà dei politici più conservatori⁶¹⁷.

Il 24 gennaio 1824 infatti, il Consiglio rappresentativo stabiliva una nuova legge recante modificazioni alla disciplina matrimoniale (*LOI Sur quelques Modifications à la Legislation du Mariage*). Un provvedimento semplice nella sua struttura (composto da soli quattro articoli), ma che già nella parte introduttiva lasciava intendere il suo travagliato percorso:

⁶¹⁴ Cfr. W. E. RAPPARD, *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires*, p. 453.

⁶¹⁵ *Ibidem*.

⁶¹⁶ Su questo personaggio: E. O. PICTET, *Biographie, travaux et correspondance diplomatique de C. Pictet de Rochemont, député de Genève auprès du Congrès de Vienne, 1814, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Suisse à Paris et à Turin, 1815 et 1816; 1755-1824*, H. Georg, Genève, 1892.

⁶¹⁷ Lo stesso Rappard ribadisce come purtroppo non sia rimasta traccia – se non indiretta – degli eloquenti discorsi tenuti da Pellegrino Rossi. Tuttavia sottolinea come per il consigliere François d'Ivernois, tra gli esponenti più conservatori, il matrimonio civile fosse «*le fruit empoisonné de l'esprit révolutionnaire*». W. E. RAPPARD, *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires*, op. cit., p. 454.

«LE CONSEIL REPRÉSENTATIF et SOUVERAIN, Vu les diverses communications faites par le Directoire Fédéral; Oûi le Rapport des Députés à la Haute Diète; Sur la proposition du Conseil d'État, a décrété ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. A dater du premier Mars prochain, les mariages de Catholiques qui auront lieu dans les Communes cédées par le Traité de Turin du 16 Mars 1816, ne seront valides, qu'autant qu'ils auront été célébrés devant le Ministre du Culte competent.

ART. 2. Le Conseil d'État demeure chargé de maintenir, en matière matrimoniale, dans les susdites communes, les lois et usages, relativement à la religion catholique, qu'il aura verifiés avoir été en vigueur au 29 Mars 1815, dans tout le dit territoire cédé.

ART. 3. Le Conseil d'État est chargé de faire tous les Réglemens nécessaires pour assurer l'exécution des articles ci-dessus, et pour conciliar autant qu'il se pourra les dites lois et usages avec les dispositions des lois civiles du Canton.

ART. 4. Dans la session de Décembre 1826, au plus tard, le Conseil d'État rendra compte au Conseil Représentatif, des réglemens qu'il aura faits en vertu de l'article precedent, des résultats de la présente loi, et des mesures qu'il pourroit avoir préparées pour introduire plus d'uniformité dans la législation matrimoniale, et pour étendre au reste du Canton l'obligation de la benediction nuptial, en la conciliant avec l'exercice des droits de la Souveraineté et la garantie des conditions de la Loi civile.

Le Conseil d'État est chargé de faire promulger les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le vingt-quatre Janvier mil huit cent vingt-quatre, sous le sceau de la République, et la signature de l'un de nos Secrétaires d'État.

LULLIN, Secrétaire d'État.

Le Conseil d'Etat promulgue ce jour la Loi ci-dessus, pour être exécutoire dans tout le Canton, dès le jour de la demain.

Genève, le 4 Février 1824.

DE ROCHES, Secrétaires d'État»⁶¹⁸.

I primi due articoli, risolvevano i problemi dei cattolici presenti nei territori ceduti con il trattato di Torino del 1816. Per loro infatti, il Consiglio di Stato si impegnava a mantenere le leggi e gli usi relativi alla religione in vigore al 29 marzo 1815. In virtù di ciò, i matrimoni a partire dal 1° marzo 1824 sarebbero stati validi purché celebrati dinanzi al ministro di culto competente. Nei restanti territori del cantone invece, rimaneva saldo il principio del matrimonio civile, cui poteva poi far seguito la benedizione nuziale. Un ulteriore successo dunque, che sembra confermare l'attenzione quasi magnetica che il Rossi riusciva ad attirare su di sé: «tutti lo ascoltavano intenti, i duri d'orecchio gli si avvicinavano per non perder nulla delle sue parole, i consiglieri che s'erano allontanati dalla sala vi rientravano con premura. E lo si ammirava, lo si commentava, lo si esaltava con lo stesso fervore delle signore intellettuali che ne seguivano i corsi»⁶¹⁹.

⁶¹⁸ *Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève*, Tome X, Année 1824, De l'Imprimerie de G.me FICK, Impr., Genève, 1824, pp. 10-12.

⁶¹⁹ G. FERRETTI, *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, op. cit., p. 40.

3.2.2 IL CONTRIBUTO ALLA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE: IL *TRAITÉ*.

Questi anni che scandiscono l'impegno nel Consiglio rappresentativo però, sono importanti anche dal punto di vista della produzione scientifica. Oltre all'impegno portato dai corsi universitari, Pellegrino Rossi aveva fondato, già nel 1820 – con la collaborazione Jean Charles de Sismondi, Pierre Étienne Dumont, dell'avvocato Louis Meynier, e probabilmente dello stesso Bellot – la rivista dal titolo *Annales de législation et de jurisprudence*, durata poi sino al 1823. Fu lo stesso giurista carrarese a scrivere la prefazione del primo numero, delineandone gli obiettivi⁶²⁰. Tra questi, quello di dare impulso ai molteplici campi di interesse ruotanti intorno al diritto, tanto pubblico quanto privato, per continuare a stimolare lo sviluppo di questi studi⁶²¹. Stesso principio da applicare alle scienze politiche, altro campo meritevole di grande attenzione, dove i giuristi e soprattutto i pubblicisti che si cimentavano in tale ambito (o almeno una parte di essi), avrebbero dovuto ricoprire il ruolo *d'éclaireurs et de troupes légères*⁶²². Evitare dunque che le piante velenose e parassite potessero togliere linfa vitale ai nuovi spunti delle scienze del diritto, ricordando appunto di coltivare la scienza e di non servire nessuna parte: «[...] *pour que les nouveaux germes de la science du droit prennent un heureux développement, et que des plantes parasites ou vénéneuses ne viennent pas étouffer leur croissance. [...] Nous cultivons la science; nous ne servons aucun parti*». E sempre del Rossi, è giusto ricordarlo, fu il primo

⁶²⁰ *Avant-Propos* in *Annales de législation et de jurisprudence*, tome I, Chez Manget et Cherbuliez Impr. Libraires, Genève, 1820, pp. III-VIII.

⁶²¹ «*La direction nouvelle que la science des lois paraît avoir prise depuis quelque temps, l'intérêt qu'on met généralement à tout ce qui concerne le droit soit public soit privé, les différentes manières de voir qui s'établissent, sous ce rapport, dans les divers pays de l'Europe, enfin les dangers auxquels cette même activité de la pensée nous expose lorsque nous trouvons pressés par le cours des évènements, s'out autant de motifs qui semblent devoir engager les publicistes et les jurisconsultes à réunir leurs efforts, pour que les nouveaux germes de la science du droit prennent un heureux développement, et que des plantes parasites ou vénéneuses ne viennent pas étouffer leur croissance. Il y a des erreurs à dissiper, et des préjugés à vaincre; erreurs d'irréflexion qu'il suffit peut-être de signaler pour les faire disparaître; préjugés de résistance qui puisent leur force dans un sentiment de veneration, respectable en lui même, pour les usages et les institutions de nos ancêtres; préjugés d'aveugle impulsion, dûs à la seduction de la nouveauté, et à un sentiment, quelquefois exagéré, des forces de la generation nouvelle*». *Ibidem*.

⁶²² «[...] *Pour les sciences politiques plus que pour les autres, il faut que, dans le nombre des écrivains qui s'en occupant, il y en ait qui se dévouent, s'il est permis de le dire, au role d'éclaireurs et de troupes légères. Il faut savoir prendre les devants pour arrêter ceux qu'une ardeur inconsidérée emporte; il faut pousser en avant les traîneurs; ramener les uns et les autres au centre où se trouvent la véritable lumière et l'énergie réunie à la sagesse* [...]». *Ibidem*.

articolo, intitolato *De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science*⁶²³.

Un altro momento importante invece, si verifica nel 1828, quando il professore dell'*Académie* si reca a Parigi per dare alle stampe il suo Trattato di diritto penale, effettivamente pubblicato poi l'anno successivo⁶²⁴. Sarà questo il testo che consacrerà il Rossi penalista, corroborando la sua fama a livello europeo e facendo del *Traité* uno dei testi in materia più letti della prima metà del XIX secolo. È difficile condensare in poche righe i tratti salienti del pensiero penale di Pellegrino Rossi, anche se appare doveroso provare a fornire alcuni riferimenti essenziali. Il suo scritto parte dai principi, e soprattutto dalla convinzione che tutte le grandi teorie penali (o meglio, del diritto di punire) possano essere ricondotte a due grandi categorie: quelle che pongono alla loro base un principio morale, e quelle che invece partono da un fatto o un interesse materiale. Per tale ragione, le prime mirerebbero al giusto, le seconde all'utile, rifacendosi rispettivamente ad una corrente più spiritualista o materialista⁶²⁵. Non è un mistero il fatto che il giurista di origine italiana fosse stato influenzato da entrambe queste correnti. Proprio a Ginevra, come abbiamo già avuto modo di ricordare, aveva conosciuto ed era stato a contatto con Dumont, il quale a sua volta aveva trascorso diversi anni in Inghilterra al fianco di Bentham, facendone poi conoscere il pensiero curando la traduzione e la pubblicazione delle sue opere⁶²⁶.

⁶²³ *Ivi*, pp. 1-69. L'articolo è confluito, con l'aggiunta di una parte seconda, anche nei: *Mélanges d'économie politique d'histoire et de philosophie par P. Rossi pair de France, doyen de la faculté de droit, membre de l'institut publiés par ses fils*, tome second, histoire et philosophie, Guillaumin et Cie Libraires, Paris, 1857, pp. 290-407.

⁶²⁴ *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l'Académie de Genève*, 3 voll., Sautet & Cie, Paris, 1829.

⁶²⁵ «*Toutes les théories du droit de punir, tel qu'il est exercé par la société, peuvent se ranger sous deux chefs; celles qui remontent à un principe moral, celles qui ont pour base unique un fait, un intérêt matériel; en d'autres termes, les unes remontent au juste, les autres s'arrêtent à l'utile; les unes sont filles du spiritualisme, les autres du matérialisme [...]*». *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l'Académie de Genève*, nouvelle édition, Société Typographique Belge, Bruxelles, 1843, livre I, chapitre III (Systèmes divers), p. 77.

⁶²⁶ Tra queste: *Tactique des assemblées législatives, suivie d'un traité des sophismes politiques: ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, par Ét. Dumont*, 2 voll., J. J. Paschoud, Genève – Paris, 1816; *Traité de législation civile et pénale. Ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais; par Ét. Dumont, membre du Conseil représentatif de Genève*, 3 voll., Bossange Père et Fils – Rey et Gravier, Paris, 1820; *Théorie des peines et des recompenses, ouvrage extrait des manuscrits de m. Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais, par Ét. Dumont, membre du Conseil représentatif de Genève*, 2 voll., Bossange frères Libraires, Paris, 1825-1826; *De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais, par Ét. Dumont, ancien membre du Conseil représentatif de Genève*, Librairie de Hector Bossange, Paris, 1828; *Traité des preuves judiciaires, ouvrage extrait des manuscrits de m. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, par Ét. Dumont, membre du Conseil représentatif et souverain de Genève*, 2 voll., Hector Bossange, Paris, 1830.

Un dettaglio che aveva notato già il Mignet alla metà del XIX secolo, scrivendolo subito dopo la morte dello sfortunato ministro di Pio IX: «la giustizia, se non si propone per misura l'utile sociale, può (come accade talora) convertire la legge in strumento di espiazione religiosa; e di politica tirannia (come spesso fu praticato), ove l'utilità sociale non assuma per regola la giustizia morale»⁶²⁷. Proprio nella volontà di evitare questi due estremi – ricordava lo storico francese –, Pellegrino Rossi cercò di avvicinare l'utilitarismo di Bentham all'importanza della giustizia morale⁶²⁸. Anche nella parte del trattato dedicata ai principi fondamentali, l'autore mette per iscritto il concetto di punizione, palesandolo come una legge dell'umana coscienza. Nella traduzione di Enrico Pessina stampata a Napoli nel 1853, il passaggio in questione viene così proposto:

«la punizione, consistente nello infliggere un male intenzionalmente a ragione di un fatto anteriore anco irreparabile, senza tener ragione della volontà del paziente ed in niuna guisa mirando ad un vantaggio futuro per lui, non può essere un diritto se non in quanto ha per oggetto l'autore di un male ingiusto»⁶²⁹.

⁶²⁷ A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita*, op. cit., p. 12.

⁶²⁸ Pur non esentando il testo da alcune critiche, il Mignet sottolineava la ricchezza degli spunti dottrinali forniti, e non solo: «Quest'opera sul sistema penale offre, per esprimersi in qualche modo, una concatenazione di teoremi geometrici: in ciò sta il valore e il difetto di questo libro. Libro profondo, ma che affatica; da che non è raro che certe cose ch'ei dice di troppo solide non lo rendano alquanto astruso. Non sarebbe stato meno acconcio ad istruire, ove lo avesse fatto più dilettevole a studiarsi. Le scienze morali e politiche non debbono aver tanto ricorso nella esposizione e nelle forme a' metodi delle scienze matematiche: il proceder di loro è più sciolto, più vivace il loro discorso; possono essere adornate senza che perdano vigore; nè l'eloquenza è la parte meno efficace del loro metodo. Ma se il libro del Rossi difetta dal lato della retorica, racchiude un'abbondanza perenne di dottrina legale che congiunge il diritto colla filosofia, e contiene l'esperienza dell'uomo di Stato, il quale non separa in alcun modo la politica dalla morale». *Ibidem*. Anche nel contributo su Pellegrino Rossi scritto da Antoine-Élisée Cherbuliez – pubblicato sempre nel 1849 – non mancano i riferimenti alla versatilità del docente di diritto penale. Proprio nella parte relativa all'insegnamento, Cherbuliez ricorda come il carrarese accettasse la dottrina del senso morale quale base filosofica non solo del diritto di punire, ma di tutta la legislazione positiva: «[...] *Il est difficile de se représenter, à moins d'avoir assisté à ses cours, ce qu'un tel professeur savait répandre de charme sur les matières les plus arides ou les plus abstraites, par exemple sur le droit romain, grâce aux forms sans cesse variées de sa dialectique et au point de vue toujours élevé, toujours philosophique, duquel il envisageait les questions que son sujet l'appelait à traiter. Mais c'était surtout dans l'enseignement du droit pénal et de la procédure criminelle qu'il déployait sa puissance de développement et d'argumentation. Ses belles leçons sur le jury seront éternellement présentes au souvenir de ceux qui les ont entendues. Rossi admettait la doctrine du sens moral comme base philosophique du droit de punir et de toute législation positive [...]*». A. E. CHERBULIEZ, *Pellegrino Rossi*, in *Bibliothèque Universelle de Genève*, op. cit., p. 138.

⁶²⁹ *Trattato di diritto penale per Pellegrino Rossi. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, op. cit., libro I, capo II (Nozioni fondamentali), p. 42. Così il testo nella versione francese del 1843: «*Posons donc un premier principe qui n'est que l'expression d'une loi de la conscience humaine: la punition consistant à infliger un mal, intentionnellement, en raison d'un fait antérieur, même irréparable, sans tenir compte de la volonté du patient, et nullement en vue d'un avantage futur pour lui, ne peut être un droit qu'autant qu'elle a pour objet l'auteur d'un mal injuste; c'est là son essence*». *Traité de droit penal par M. P. Rossi*, op. cit., livre I, chapitre II (Notions fondamentales), p. 75.

Punire non significa vendicarsi, è chiaro. Si tratta invece di qualcosa di più alto, dal momento che gli uomini – con il progredire dell’umana ragione – conoscono ed applicano le leggi del mondo morale, poste alla base dell’ordine sociale⁶³⁰. Nel suo trattato, parlando della giustizia penale, dei suoi limiti e dei suoi scopi, Pellegrino Rossi fa una distinzione molto importante, su cui è interessante soffermarsi. Distingue tra una giustizia umana ed una giustizia assoluta; la prima appartiene all’ordine sociale, mentre la seconda all’ordine morale. Ovviamente, la giustizia umana, soprattutto se paragonata alla seconda, si pone su un gradino più basso, in quanto il suo scopo è esterno e limitato. Eppure, in un certo senso anche quest’ultima può essere considerata una forma di giustizia assoluta: lo è solamente quando applicata alle violazioni dei nostri doveri verso gli altri consociati, proprio perché queste “infrazioni” turbano in maniera importante l’ordine sociale. Ora, dal momento che questa giustizia è applicata ai fatti sociali, non può porsi degli scopi che vadano oltre i limiti di questa “variante” che sì, abbiamo per un momento considerato assoluta, ma che in realtà è umana⁶³¹. Certo, prevenire i delitti è un diritto dello Stato; anzi, più che un diritto è un vero e proprio dovere. Chiunque infranga una regola necessaria alla conservazione dell’ordine sociale produce un danno (all’individuo o allo Stato stesso), e diviene pertanto passibile di un male corrispondente: la pena. Quest’ultima però, affinché possa definirsi legittima, deve ovviamente applicarsi al colpevole e al colpevole soltanto, dovendo inoltre corrispondere alla pena effettivamente meritata. Qualora si sorpassi – anche di un solo atomo – il male meritato, non ci si troverà più nell’ambito della giustizia, ma del mero interesse: «[...] Dès qu’on dépasse d’un atome le mal mérité, il n’y a plus justice: on retombe dans le système de l’intérêt»⁶³². In conclusione dunque la giustizia, se davvero merita di essere definita così, non può che punire i colpevoli nella misura corrispondente al loro delitto, nella consapevolezza che quest’ultimo rappresenti la ragione *primitive et directe de l’action pénale*⁶³³.

⁶³⁰ Cfr. A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita*, op. cit., p. 11.

⁶³¹ «La justice humaine est un élément de l’ordre sociale; la justice absolue, un élément de l’ordre moral. Le but de la justice absolue consiste dans son propre accomplissement; elle est parce qu’elle est. Le but de la justice humaine est extérieur et borné. C’est encore la justice absolue, mais la justice absolue appliquée seulement aux violations de nos devoirs envers les tiers, en tant que ces violations troublent d’une manière sensible l’ordre social. En s’appliquant aux faits sociaux, elle ne doit pas se proposer un but qui peut l’emporter hors des limites de cette justice absolue don’t elle émane». *Traité de droit penal par M. P. Rossi*, op. cit., livre I, chapitre XIII (justice pénale; son but; ses conditions et ses bornes), p. 153.

⁶³² *Ivi*, p. 154.

⁶³³ *Ibidem*.

3.3 UN CALEIDOSCOPIO DI REALTÀ. LA RECENTE STORIA ELVETICA E L'INSTABILITÀ DELLA CONFEDERAZIONE.

Tornando ora – dopo questo breve inciso – alla scena politica, il momento più significativo del Rossi in terra svizzera si consuma tra il 1832 e il 1833, in occasione della revisione del Patto federale del 1815. Per capirne le ragioni però, è necessario ripercorrere brevemente la storia elvetica, quantomeno dall'inizio di quello stesso secolo. L'onda lunga della rivoluzione scoppiata a Parigi nel 1789, ebbe infatti pesanti ripercussioni anche nel territorio alpino ad est della *République*. Complici le vittorie riportate dalla Francia nella prima guerra di coalizione – che porterà poi al trattato di Campoformio del 1797 – e le sollevazioni verificatesi in alcune aree di quella che si chiamava ancora Confederazione (come ad esempio a Basilea e Vaud), tra la fine del 1797 e la prima metà del 1798, le truppe inviate dal Direttorio occuparono gran parte dell'attuale Svizzera⁶³⁴. Nasceva così, sotto il controllo della “sorella francese”⁶³⁵, la Repubblica Elvetica (1798-1803), con la Costituzione del 12 aprile 1798. In base alle previsioni di questa Carta, la nuova realtà statale veniva a porsi come unica e indivisibile, annullando le sovranità cantonali e dando vita ad un potere centrale notevolmente più forte (con un Direttorio di cinque membri da cui dipendevano

⁶³⁴ Cfr. J. P. DORAND ET ALII, *Storia della Svizzera*, seconda edizione, Armando Dadò editore, Locarno, 1989, pp. 104-107.

⁶³⁵ Nell'estate di quello stesso anno (19 agosto 1798), venne stipulato a Parigi anche un trattato di pace e di alleanza offensiva e difensiva tra le due Repubbliche: «*La République Française et la République Helvétique, également animées du désir de faire succéder la paix la plus complète et l'amitié la plus étroite à la guerre que l'oligarchie avait provoquée, et qui a momentanément divisé les deux nations, on résolu de s'unir par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples. [...] sont convenus des articles suivans: ART. 1er. Il y aura, à perpétuité, entre la République Française et la République Helvétique, paix, amitié et bonne intelligence. ART. 2. Il y a, dès ce moment, entre les deux Républiques, alliance offensive et défensive. L'effet général de cette alliance est que chacune des deux Républiques peut, en cas de guerre, requérir la coopération de son Alliée. La Puissance requérante spécifie alors contre qui la coopération est réclamée, et, par l'effet de cette réquisition spéciale, la Puissance requise entre en guerre contre la Puissance ou les Puissances désignées; mais elle reste en état de neutralité vis-à-vis de celles qui seraient en guerre avec la Puissance requérante, et qui n'auraient point été particulièrement désignées par elle. Il est reconnu que l'effet de la réquisition de la République Française ne pourra jamais être d'envoyer des troupes suisses outre mer. Les troupes requises seront payées et entretenues par la Puissance requérante; et, en cas de réquisition, aucune des deux Républiques ne pourra conclure séparément aucun traité d'armistice ou de paix. Les effets particuliers de l'alliance, lorsque de part ou d'autre la réquisition aura lieu, la nature et la quotité des secours mutuellement accordés, seront déterminés de gré à gré par des conventions spéciales basées sur les principes qui sont renfermés dans cet article. ART. 3. En conséquence, la République Française garantit à la République Helvétique son indépendance et l'unité de son Gouvernement; [...]*». *Traité de paix et d'alliance offensive et défensive conclu à Paris le 19 août 1798 (2 fructidor an VI), entre la République Française et la République Helvétique*, in *Recueil des traités de la France publié sous les auspices de M. C. De Freycinet Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères par M. De Clercq ancien Ministre Plénipotentiaire*, tome premier 1713-1802, A Durand et Pedone-Lauriel éditeurs, Paris, 1880, pp. 363-368.

l'esercito, le funzioni di polizia, i rapporti con le ambasciate e i prefetti di ciascun cantone).

L'art. 1 ribadiva a chiare lettere:

«La repubblica Elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra cantoni e paesi sudditi né tra cantone e cantone. L'unità di patria e d'interessi succede al debole vincolo che teneva insieme e guidava a caso parti eterogenee, ineguali, sproporzionate e sottoposte a piccole località (sic) e domestici pregiudizi. Si era deboli di tutta la debolezza individuale; si sarà forti della forza di tutti»⁶³⁶.

Con l'introduzione di questo nuovo regime, non mancarono importanti novità. In primo luogo, venne sancita l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e il suffragio universale. L'abolizione dei confini tra i cantoni inoltre, determinò la creazione di un senso di cittadinanza che forse, per la prima volta, poté definirsi svizzera nel senso moderno del termine. Si unificarono i pesi e le misure, sopprimendo le dogane interne; e poi ancora, venne garantita la libertà di religione, di pensiero e di stampa⁶³⁷. Tuttavia, nonostante l'introduzione dei cambiamenti appena richiamati – e considerando che seppur formalmente indipendente, la Repubblica Elvetica si poneva in questo momento come uno Stato satellite della Francia –, il nuovo regime si rivelò particolarmente instabile, rendendo presto necessario un nuovo intervento. In una realtà che già per “natura” mal si prestava ad un forte potere centrale, con differenze culturali, religiose, ed economiche che variavano da cantone a cantone, si aggiungevano ora i contrasti incessanti tra i rappresentanti della borghesia cittadina ed industriale e gli esponenti dell'aristocrazia conservatrice, determinando presto dei veri e propri scontri. Tra il 1798 e il 1802, quella che oggi chiamiamo Svizzera vide il susseguirsi di ben sei colpi di stato nelle città di Aarau, Lucerna e successivamente Berna⁶³⁸.

⁶³⁶ Il testo della Costituzione è riportato in: C. HILTY, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Tipografia S. Collin, Berna, 1891, pp. 309-311.

⁶³⁷ «2. L'universalità dei cittadini è il sovrano. Nessuna parte e nessun diritto di sovranità può essere distaccato dal tutto per diventar una proprietà privata. La forma di governo, qualunque modificazione essa possa subire, sarà sempre una democrazia rappresentativa. 3. La legge è l'espressione della volontà del legislatore manifestata giusta le forme costituzionali. 4. Le due basi del ben pubblico sono la sicurezza e la scienza (lumières). Questa è da preferirsi alla ricchezza. 5. La libertà naturale dell'uomo è inalienabile. Non può essere ristretta che dalla libertà altrui e dalle mire legalmente comprovate d'un vantaggio necessario. La legge reprime ogni genere di licenza, e stimola a far il bene. 6. La libertà di coscienza non ha limiti. La manifestazione di opinioni religiose è subordinata ai sentimenti di concordia e di pace. Tutti i culti sono permessi, se non turbano l'ordine pubblico, e non si arrogano veruna dominazione o preminenza. La polizia li sorveglia, ed ha il diritto d'informarsi de'principii e doveri che vi si insegnano. Le relazioni d'una setta con una autorità forestiera non devono influire né sugli affari politic, né sulla prosperità e sui lumi (sic) del popolo. 7. La libertà della stampa nasce dal diritto di acquistare istruzione. [...]». *Ibidem*.

⁶³⁸ Cfr. J. P. DORANDET ALII, *Storia della Svizzera*, op. cit., p. 108.

Fu Napoleone Bonaparte ad imporre un nuovo cambiamento, ben consapevole dell'importanza che un controllo sul territorio elvetico (anche in chiave economica, a danno dell'Inghilterra) avrebbe avuto sullo scacchiere europeo. Tra la fine del 1802 e l'inizio del 1803, il Primo Console convocò a Parigi circa settanta rappresentanti dei diversi cantoni svizzeri, incaricandoli di redigere una nuova costituzione che potesse riportare la calma nell'area ad est dello Stato francese⁶³⁹. Nel febbraio del 1803 però, fu lo stesso generale corso ad imporre una nuova "Carta", vale a dire l'*Acte de Médiation*, firmato il 19 febbraio di quello stesso anno (o se si preferisce il 30 piovoso anno XI), e che garantirà alla frammentata realtà elvetica un regime di stabilità decennale (1803-1813)⁶⁴⁰.

Con l'*Atto di Mediazione*, la situazione viene mitigata nel seguente modo. La Svizzera torna ad essere una Confederazione di diciannove cantoni, ognuno dotato di una propria costituzione ed un ampio margine di indipendenza. Lo stesso documento voluto dal Primo Console, presenta una struttura davvero particolare. Dopo una breve introduzione, in cui si richiamano alcuni dei problemi che avevano portato all'attuazione di una simile scelta, trovano spazio venti capitoli. I primi diciannove, rappresentano un susseguirsi delle Costituzioni delle diverse realtà cantonali (rispettivamente: Appenzello, Argovia, Basilea, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Turgovia, Untervaldo, Uri, Vaud, Zugo, Zurigo), per lasciare poi spazio al *chapitre XX*,

⁶³⁹ Già il 30 settembre del 1802, un proclama del Primo Console utilizzava toni tutt'altro che morbidi nei confronti dei cittadini svizzeri e delle loro istituzioni cantonali. Le indicazioni riportate al suo interno lasciavano presagire – nell'arco di poco tempo – un energico intervento francese. Così si esprimeva il futuro imperatore: «Abitanti dell'Elvezia! Voi presentate già da due anni uno spettacolo affliggente; fazioni opposte si sono successivamente usurpato il potere ed hanno contrassegnato il loro effimero impero con un sistema di parzialità che tradiva la loro debolezza ed imperizia. Nell' anno X il vostro Governo ha desiderato che si ritirasse il piccol numero di truppe francesi ch'erano nella Svizzera. Il Governo francese ha colto con piacere quest'occasione per onorare la vostra indipendenza, ma poco dopo i vostri diversi partiti si sono agitati con nuovo furore, e il sangue svizzero fu versato dalle mani stesse degli Svizzeri! Voi avete disputato tre anni senza intendervi intendervi; se più oltre foste abbandonati a voi stessi, voi vi ammazzereste per altri tre anni, senza meglio intendervi. La vostra storia prova d'altronde che le vostre guerre intestine, non hanno mai potuto terminarsi che coll'intervento efficace della Francia. [...] Io sarò mediatore delle vostre differenze; ma la mia mediazione sarà efficace, qual si conviene ai Grandi Popoli in nome dei quali io parlo. Cinque giorni dopo la notificazione del presente proclama, il Senato si riunirà a Berna. [...] Il Senato spedirà tre deputati a Parigi. Ogni cantone potrà pure spedirne. Tutti i cittadini che da tre anni in qua furono Landamani, Senatori, ed hanno successivamente occupato delle cariche nell'autorità centrale, potranno recarsi a Parigi per indicare i mezzi di ristabilire l'unione e la tranquillità, e di conciliar tutti i partiti. Da parte mia, io ho il diritto d'aspettarmi che nessuna città, nessuna Comune, nessun Corpo vorrà far cosa che sia contraria alle disposizioni che vi faccio conoscere. Abitanti dell'Elvezia, riaprite i cuori alla speranza! La vostra patria è sull'orlo del precipizio, ma sarà salvata. [...]». Tale versione in lingua italiana del proclama di Napoleone è riportata in: C. HILTY, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, op. cit., pp. 331-332.

⁶⁴⁰ *Acte de Médiation fait par le Premier Consul de la République française, entre les partis qui divisent la Suisse*, De l'Imprimerie d'Henri Vincent, Lausanne, 1803.

contenente l'*Acte Fédéral*, recante le disposizioni generali volte a reggere la nuova impalcatura statale. Come già ribadito, ciascun cantone si vede garantito un proprio territorio, una propria costituzione, ed un proprio margine di autonomia⁶⁴¹. Rimangono inoltre alcune vittorie portate dalla rivoluzione del 1789, come l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e la soppressione delle dogane interne⁶⁴². A livello centrale, il potere viene attribuito ad un apposito organo, la Dieta federale, composta da venticinque deputati. In linea di principio essa vedeva la partecipazione di un rappresentante per ciascun cantone, lasciando però alle realtà che superavano i centomila abitanti, il diritto di scegliere due delegati. Nella formulazione originaria, la norma parla di due "voci": «*XXVIII. Les dix-neuf députés qui composent la diète forment vingt-cinq voix dans les délibérations. Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitants, savoir: ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix [...]*»⁶⁴³. Disposizione che può trarre in inganno, perché lascia pensare ad un organo composto da diciannove membri e non venticinque, come effettivamente accadeva.

Inoltre, gli articoli dal 31 al 36 dell'*Atto Federale* ribadivano come quest'assemblea potesse, con una maggioranza di tre quarti dei suoi membri, dichiarare guerra, stipulare trattati di pace o alleanze, e concludere trattati commerciali. Poi ancora, regolare i conflitti tra i cantoni, nominare gli ambasciatori e il generale a capo dell'esercito⁶⁴⁴. La Dieta si riuniva una volta all'anno – secondo un principio di rotazione – in uno dei sei cantoni direttori (fissi), rispettivamente individuati in: Friburgo, Berna, Soletta, Basilea, Zurigo e

⁶⁴¹ «*Dispositions Générales. ART. I Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir: Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, St. Galle, Schaffouse, Schwitz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Underwald, Ury, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur constitution, leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissance étrangères, soit contre l'usurpation d'un canton ou d'une faction particuliere*». Ivi, p. 96.

⁶⁴² Significativo a tal proposito, il contenuto degli artt. 3-4-5: «*III. Il n'y a plus en Suisse, ny pays sujets, ni privileges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles. IV. Chaque citoyen Suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d'y excercer librement son industrie: il acquiert les droits politiques conformément à la loi du canton où il s'établit; mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons. V. Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolish. La libre circulation des dènrées, bestiaux et marchandises, est garantie. Aucun droit d'octroi, d'entrée, de transit ou de douane ne peut être établi dans l'intérieur de la Suisse. Les douances aux limites extérieur son tau profit des cantons limitrophes de l'étranger, mais les tarifs doivent être soumis à l'approbation de la diète*». Ivi, p. 98.

⁶⁴³ Ivi, p. 101.

⁶⁴⁴ Ivi, pp. 102-103.

Lucerna⁶⁴⁵. A presiedere l'organo rappresentativo di venticinque membri troviamo, con un'alternanza scandita di anno in anno, il primo magistrato del cantone direttore, vale a dire il Landamano della Svizzera (dal termine tedesco *Landammann*)⁶⁴⁶. Per tutto il periodo in cui resta in carica, è tale figura a stabilire l'ordine del giorno e i rispettivi affari da trattare, a firmare i documenti ufficiali e a conservare il sigillo dello Stato. Ha poteri di sorveglianza interna, svolgendo il ruolo di mediatore tra i cantoni quando la Dieta non è riunita; mantiene inoltre i rapporti con i diplomatici stranieri, rappresentando gli interessi della Confederazione e dei suoi singoli membri verso l'estero⁶⁴⁷.

Gli anni della Mediazione assicurarono un periodo di stabilità generale, con il ritorno di alcune peculiarità che storicamente appartenevano alle diverse aree territoriali. In quelle più rurali come Svitto, Untervaldo, Uri, Glarona, Appenzello, Grigioni e Zugo, venne reintrodotta la *Landsgemeinde*, l'antica e solenne assemblea cantonale degli aventi diritto, con cui si eleggevano le autorità e si deliberava sugli affari locali (una sorta di organo supremo, proibito durante gli anni della Repubblica Elvetica, cui potevano spettare le competenze più diverse: elezione di cariche cantonali, designazione dei deputati da inviare alla Dieta, emanazione di leggi, imposte, concessioni della cittadinanza, conferma di consuetudini e regolamenti territoriali)⁶⁴⁸. Negli antichi cantoni "aristocratici" invece,

⁶⁴⁵ «Titre II. Du Canton directeur. XIII. La diete se réunit tour-a-tour, et d'une année à l'autre, à Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne. XIV. Les cantons dont ces villes sont les chefs-lieux, deviennent successivement cantons directeurs: l'année du directorat commence le premier janvier. XV. Le canton directeur fournit aux députés à la diete le logement et une garde d'honneur: il pourvoit aux frais des séances. XVI. L'avoyer ou bourguemeistre du canton directeur joint à son titre celui de landamann de la Suisse; il a la garde du sceau de la République Helvétique; il ne peut s'éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature. XVII. Les ministres étrangers remettent au Landammann de la Suisse, leurs lettres de créance, ou de rappel, et s'adressent à lui pour les négociations. Il est l'intermédiaire des autres relations diplomatiques». Ivi, pp. 99-100.

⁶⁴⁶ Ruolo che sarà sempre ricoperto dai principali magistrati dei sei cantoni citati, considerati generalmente come i sei antichi cantoni aristocratici. Cfr. *Storia della Svizzera dai primi tempi sino ai dì nostri tratta dal Muller, dal Mallet, dal Sismondi e da altri scrittori per cura di Davide Bertolotti*, tomo II, Stamperia nella pietà de'turchini, Napoli, 1836, p. 229.

⁶⁴⁷ Questi i nomi dei Landamani durante gli anni dal 1803 al 1813: Louis d'Affry (anni 1803 e 1809, cantone di Friburgo); Niklaus Rudolf von Wattenwyl (anni 1804 e 1810, cantone di Berna); Peter Glutz-Ruchti (anno 1805, cantone di Soletta); Andreas Merian (anno 1806, cantone di Basilea); Hans von Reinhard (anni 1807 e 1813, cantone di Zurigo); Vinzenz Rüttimann (anno 1808, cantone di Lucerna); Heinrich Daniel Balthasar Grimm von Wartenfels (anno 1811, cantone di Soletta); Peter Burckhardt (anno 1812, cantone di Basilea). Per ulteriori indicazioni su tale figura negli anni della Mediazione, si veda la voce *Landamano della Svizzera* scritta da A. FANKHAUSER, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal tedesco a cura di M. DISCH, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010080/2007-11-12/> > (consultato in data 08/04/2021).

⁶⁴⁸ Una forma di democrazia semi-diretta, in cui non mancavano forti connotazioni simboliche. Di origine medievale, vi potevano prendere parte tutti gli uomini abili al servizio militare e che fossero in possesso dei

identificabili con Friburgo, Berna, Soletta, Lucerna, Zurigo, Sciaffusa e Basilea (si noti la presenza di tutti i cantoni direttori), tornarono in vigore parte degli antichi privilegi cetuali, con l'introduzione del suffragio per censo.

Anche da un punto di vista economico, l'ingresso nell'orbita francese portò con sé luci e ombre, con aspetti negativi che finirono poi per stimolare l'industria nazionale. Anche la Svizzera infatti, per volere dello stesso Bonaparte, non riuscì a sottrarsi al blocco continentale pensato a danno della Gran Bretagna⁶⁴⁹. Il boicottaggio delle merci inglesi danneggiò in un primo momento l'economia elvetica (nonostante il perdurare di forme di contrabbando), ma finì poi per stimolare le manifatture e le industrie locali, libere per diversi anni dalla concorrenza d'oltre Manica. Un aspetto questo che sembrava essere stato

diritti civili (ereditando o acquisendo il diritto di cittadinanza). Era necessario inoltre aver compiuto i quattordici anni, anche se in alcune località tale età poteva essere elevata a sedici. Le assemblee si tenevano generalmente ogni anno tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, molto spesso in luoghi all'aperto per facilitare la partecipazione dell'elevato numero di persone. Sul punto: S. DUROY, *Les "Landsgemeinden" suisses*, in S. DUROY ET ALII, *Les procédés de la démocratie semi-directe dans l'administration locale en Suisse*, Presses universitaires de France, Paris, 1987, pp. 1-94.

⁶⁴⁹ Così scriveva, in una lettera datata 11 ottobre 1810, l'incaricato d'affari francese Nicolas François Rouyer al generale Niklaus Rudolf von Wattenwyl, Landamano della Svizzera: «*Monsieur le Landamann, Sa Majesté l'Empereur a reçu de nouveaux renseignements sur les nombreuses expéditions de marchandises anglaises et de denrées coloniales qu'on dirige habituellement sur la Suisse. Tous les capitalistes anglais qui avaient par eux-mêmes ou par leurs correspondants des entrepôts dans les villes hanséatiques, dans le Holstein, en Hollande et dans plusieurs parties de l'Allemagne, se sont efforcés de transporter en Helvétie leurs magasins, depuis que partout ailleurs des tarifs ou des lois prohibitifs sont encombrés de ces marchandises, qu'on fait passer en Suisse, et les expéditionnaires vont jusqu'à doubler et tripler les prix de transport pour augmenter le nombre des envois. [...] Toutes ces marchandises ne proviennent pas de prises faites par les corsaires et de ventes de cargaisons confisquées. On regarde la plupart de ces expéditions comme le résultat d'un concert frauduleux entre les négociants anglais et les facteurs qu'ils ont sur le continent. Les envois se font en général pour le compte de ces négociants, et ceux-ci recueillent en dernier résultat les principaux avantages de cette contrebande, qui se fait en Suisse avec plus d'activité que partout ailleurs, quoi qu'elle y soit prohibée par les lois. Il n'est pas possible que cet ordre de choses subsiste plus longtemps. La Suisse doit marcher dans le sens des pays qui l'entourent, et les mêmes mesures doivent y être mises à exécution. Sa Majesté me charge en conséquence de vous demander, Monsieur le Landamann: 1° Que le séquestre soit remis provisoirement et sans délai, sur toutes les marchandises anglaises et coloniales. 2° Que les marchandises anglaises étant prohibées, toutes celles qu'on aura mis sous le séquestre soient confisquées. 3° Que les denrées coloniales qui auront été séquestrées et celles qui entreront en Suisse à l'avenir soient soumises aux tarifs que j'ai eu l'honneur de vous envoyer. Ce séquestre provisoire deviant absolument nécessaire pour s'assurer de toutes les denrées coloniales qui sont en Suisse et pour qu'il n'en échappe aucune au paiement des droits, j'ai l'ordre formel d'insister auprès de votre Excellence sur la prompte exécution de cette mesure, ainsi que sur la confiscation définitive de toutes les marchandises anglaises. [...]*». La presente fa parte di quattro missive inviate dall'incaricato d'affari in Svizzera Rouyer al Landamano Wattenwyl, datate 29 settembre, 5, 10 e 11 ottobre 1810. STAATSARCHIV BÄLE-VILLE, *Protokolle, Kontinental-System. Eidgen. Grenz-und Contrebande-Anstalten, etc, 1806-1810* (ARCHIVIO DI STATO DI BASILEA, *Registri, Sistema Continentale. Confederazione. Istituzioni di frontiera e contrabbando, etc., 1806-1810*). Le missive sono riportate anche in: B. DE CÉRENVILLE, *Le système continental et la Suisse 1803-1810*, Payot & Cie éditeurs, Paris, 1906, pp. 331-338 (pièces annexes). Per il frammento riportato, pp. 335-338.

compreso in anticipo dalla Francia, auspicando proprio un rinvigorimento delle attività svizzere⁶⁵⁰.

Una volta iniziato il declino dell'impero però, le cose cambiarono nuovamente. È il 18 ottobre 1813: la Francia viene sconfitta dalle potenze coalizzate nella “battaglia delle nazioni” (nota più comunemente come la battaglia di Lipsia). Gli eserciti alleati superano i confini francesi, e il Paese stesso diventa campo di battaglia (dopo gli scontri di Parigi, le truppe degli eserciti coalizzati entrano nella capitale il 31 marzo 1814). Nonostante la Confederazione sia una realtà neutrale, essa non ha la forza militare per opporsi all'ingresso delle truppe alleate, che attraversano il suo territorio già nel dicembre del 1813, per dirigersi poi in Francia⁶⁵¹. Il regime della Mediazione viene meno, ed è necessario procedere ad una nuova riorganizzazione. Quando il Congresso di Vienna si apre, nell'autunno del 1814, i rappresentanti dei cantoni svizzeri sono già riuniti a Zurigo dall'aprile di quello stesso anno, in quella che passerà alla storia come la “lunga Dieta” (6 aprile 1814 – 31 agosto 1815). I contrasti tra i diversi piccoli Stati non mancano, così come non mancano le pressioni delle potenze europee, le quali auspicano il veloce raggiungimento di un accordo. L'atto finale del Congresso di Vienna, datato 9 giugno 1815, riconosce l'integrità dei diciannove cantoni esistenti alla fine del 1813 come base del sistema elvetico (art. 74); tuttavia dispone anche alcune integrazioni, aggiungendo il Vallese, il territorio di Ginevra e il principato di Neuchâtel, che formano adesso tre ulteriori cantoni (art. 75)⁶⁵². La neutralità sarebbe poi

⁶⁵⁰ Sempre nella lettera del 11 ottobre 1810 si legge infatti: «[...] *L'introduction des marchandises anglaises, surtout des objets manufactures, nuit d'ailleurs à l'industrie de la Suisse et au progrès de ses fabriques. Elle a par conséquent intérêt à repousser tous les produits de celles d'Angleterre, comme il est utile à toute l'Europe de s'affranchir de la dépendance commerciale où le Cabinet de Londres voudrait la retenir. Tous les Etats de la Confédération du Rhin ont adopté les mêmes mesures contre les marchandises anglaises, et je ne puis trop le répéter à votre Excellence, la Suisse doit marcher dans le même sens et cesser entièrement d'être le foyer du commerce prohibé. [...]*». *Ibidem*.

⁶⁵¹ «In quel principio poi di quella gran lotta (1813) da cui pendeva il destino di tutta l'Europa, la guerra si appressò alla Svizzera, e i Confederati si apparecchiaron alla difesa delle loro frontiere settentrionali. La Francia riconobbe la loro neutralità; ma gli Alleati non si curarono di fare per questa parte veruna manifesta dichiarazione, e non guari dopo ordinarono che le numerose loro armate attraversassero rapidamente la Svizzera per condursi in Francia». *Storia della Svizzera dai primi tempi sino ai dì nostri*, op. cit., p. 231.

⁶⁵² «75. Il Vallese, il territorio di Ginevra, il principato di Neuchâtel, sono riuniti alla Svizzera e formeranno tre nuovi cantoni. La vallata di Dappes avendo fatto parte del canton di Vaud è restituita al medesimo. 76. Il vescovato di Basilea e la città e territorio di Bienne saranno riuniti alla confederazione elvetica e faranno parte del cantone di Berna. Sono eccettuati nullameno da questa disposizione i distretti seguenti: 1. Un distretto di circa tre leghe quadre d'estensione contenente i comuni d'Altschweiler, Schœnbach, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Furstenstein, Plotten, Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, il quale distretto sarà riunito al cantone di Basilea; 2. Una piccola dipendenza posta vicino al villaggio neusciatellese di Lignièrès, la quale essendo in oggi quanto alla giurisdizione civile dipendente dal cantone di Neuchâtel, quanto alla giurisdizione criminale, sotto quella del vescovato di basilea apparterrà in tutta sovranità al principato di Neuchâtel». *Atto*

stata ribadita e riconosciuta dai maggiori Stati europei in occasione del secondo trattato di Parigi, con la dichiarazione del 20 novembre 1815, sottoscritta da Francia, Austria, Gran Bretagna, Russia, Prussia e ratificata in seguito anche dal Portogallo⁶⁵³.

3.3.1 L'ASSETTO DEL 1815 ED IL RAPIDO MUTARE DEI TEMPI.

Intanto, dopo sedici lunghi mesi, anche la Confederazione Svizzera (questo ora il nome ufficiale), giungeva ad un nuovo accordo che regolasse i rapporti tra i cantoni del territorio elvetico: il 7 agosto del 1815, i rappresentanti riuniti nella “lunga Dieta”, prestarono giuramento al nuovo Patto federale, pronto già dal settembre dell'anno precedente:

«Noi deputati dei XXII Stati Sovrani della Confederazione, in nome e nella qualità di Plenipotenziari dei Borgomastri, Scoltelli, Landamani, Capi, Gran Balivo, Consiglieri di Stato, Sindaci, Piccoli e Grandi Consiglj ed Assemblee generali degli Alti Stati di Zurigo, Berna, Lucerna, Urania, Svitto, Untervalden, Glarona, Zug, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Appenzell dei due Rhoden, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neufchatel e Ginevra = Giuriamo: di mantenere costantemente e lealmente l'Alleanza dei Confederati a tenore del Patto del 7 agosto 1815, che or ora si è letto; di sacrificare a questo scopo i nostri beni e le nostre vite; di procurare con tutti i mezzi in nostro potere il bene e il vantaggio della comune Patria e di ciascuno Stato in particolare; di distogliere tutto ciò che potrebbe loro nuocere; di vivere nella fortuna, come nella sventura, da Confederati e da Fratelli, e di fare tuttò ciò che il dovere e l'onore esigono da buoni e fedeli alleati»⁶⁵⁴.

finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono e la Convenzione fra Austria e Sardegna del 4 ottobre 1751, Libreria di Francesco Sanvito, Milano, 1859, pp. 47-48.

⁶⁵³ «[...] *les Puissances signataires de la declaration de Vienne font, par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte du Congrès de Vienne que par le Traité de Paris de ce jour, [...]. Les Puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse dans cette circonstance d'épreuve a montré qu'elle savait faire de grands sacrifices au bien général et au soutien d'une cause que toutes les Puissances de l'Europe ont défendue; et qu'enfin la Suisse était digne d'obtenir les avantages qui lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne, soit par le Traité de Paris de ce jour, soit par le présent acte auquel toutes les Puissances de l'Europe sont invitées à accéder. En foi de quoi, la présente déclaration a été faite et signée à Paris, le 20 Novembre de l'an de grâce 1815. METTERNICH, WESSENBURG, RICHELIEU, CASTLEREAGH, WELLINGTON, PALMELLA, B. JOAQUIM LOBO DA SILVEIRA, HARDENBERG, DE HUMBOLDT, RASOUMOFFSKY, CAPO D'ISTRIA». *Déclaration dressée à Paris le 20 novembre 1815 au nom de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, de la Prusse et de la Russie, pour la reconnaissance et la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire*, in *Recueil des traités de la France publié sous les auspices de M. C. De Freycinet Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères par M. De Clercq ancien Ministre Plénipotentiaire*, tome deuxième 1803-1815, A Durand et Pedone-Lauriel éditeurs, Paris, 1880, pp. 682-683.*

⁶⁵⁴ Quella riportata, è la formula del giuramento al Patto federale, letto ai deputati dei ventidue cantoni il 7 agosto 1815. In seguito, gli stessi delegati pronunciarono le seguenti parole: «Il giuramento che ora si è letto, sarà mantenuto ed eseguito fedelmente e senza frode dall'Alto Stato che mi ha spedito qui. Io lo giuro avanti a Dio Onnipotente, così sinceramente, com'io desidero ch'Egli mi aiuti (per l'invocazione dei Santi)». C. HILTY, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, op. cit., p. 401.

Il nuovo documento, articolato in soli quindici punti, cercava di attuare una sintesi tra passato e presente, ancorata sui seguenti capisaldi⁶⁵⁵. La Confederazione Svizzera era adesso formata da ventidue cantoni, sovrani tra loro ed ognuno con una propria costituzione. Con il giuramento prestato il 7 agosto 1815, essi si impegnavano a mantenere la loro libertà e la loro indipendenza contro ogni attacco proveniente dall'esterno, conservando al tempo stesso l'ordine e la tranquillità all'interno dei territori (art. 1). Per rendere possibili tali obiettivi, ogni piccolo Stato avrebbe contribuito (in maniera proporzionale, tenendo conto di un criterio che prevedeva due soldati ogni cento abitanti) alla formazione di un contingente militare, come di fatto avveniva già in passato. L'art. 2 non mancava di precisare il numero esatto di uomini in armi che ciascun cantone doveva fornire, così come l'articolo immediatamente successivo disciplinava il riparto – sempre in maniera proporzionale – delle spese di guerra o comunque comuni alla Confederazione⁶⁵⁶. Particolare era poi la procedura scelta per risolvere le dispute insorte tra cantoni e non aventi ad oggetto gli impegni assunti con il Patto. Ognuna delle parti avrebbe scelto un arbitro, da individuarsi tra i magistrati degli altri cantoni. I due uomini – una volta riunitisi – avrebbero cercato di trovare una soluzione bonaria ed amichevole. Qualora non vi fossero riusciti, sarebbe stato chiamato un terzo arbitro, appartenente ad un cantone neutrale rispetto al problema in questione. Laddove non si fosse giunti ad un accordo sulla scelta del terzo soggetto chiamato a giudicare, quest'ultima sarebbe stata di competenza della Dieta (senza il voto delle parti coinvolte nella disputa). Il nuovo arbitro avrebbe deciso sul punto, con la Dieta impegnata poi a far eseguire la sentenza in caso di ritrosia da parte dei contendenti (art. 5).

Proprio la Dieta inoltre, era pensata per dirigere gli affari generali della Confederazione, e trovava la sua disciplina negli artt. 8-9-10. Ad essa venivano riservate le tradizionali prerogative possedute già in passato (dichiarare guerra, stipulare trattati di pace e commerciali, stringere alleanze con altri Stati, e nominare gli agenti diplomatici). I cantoni direttori erano tre: Zurigo, Berna e Lucerna, con il direttorato che cambiava, secondo questo

⁶⁵⁵ Il testo, in lingua italiana, è riportato in: *Prospetto della Svizzera ossia ragionamenti da servire d'introduzione alle lettere sulla Svizzera di Tullio Dandolo*, parte seconda, A. F. Stella e Figli, Milano, MDCCCXXXII, pp. 136-147.

⁶⁵⁶ È doveroso precisare che l'art. 3 del Patto federale entrava più nello specifico rispetto a quanto appena detto: «[...] Questa scala di proporzione sarà riveduta così pei soldati come per la quota in denaro ogni vent'anni. Per far fronte alle spese di guerra sarà inoltre formata una cassa di guerra i cui fondi debbono ammontare per lo meno al doppio dell'imposizione annua; e si stabilirà a tal oggetto un'imposta sull'entrata delle merci che non sono oggetto di prima necessità. I Cantoni delle frontiere percepiranno questa tassa, e ne renderanno conto alla Dieta, a cui s'appartiene determinarne il quantitativo, non che il modo di esigenza». *Ibidem*.

stesso ordine, ogni biennio. La sessione ordinaria della Dieta si teneva ogni anno nel capoluogo del cantone direttore, aprendosi il primo lunedì di luglio; erano tuttavia possibili adunate straordinarie, con una convocazione del Direttorio dietro richiesta di almeno cinque Stati membri della Confederazione. A presiderla vi era il Borgomastro del cantone direttore⁶⁵⁷.

Per i ventidue piccoli Stati che formavano questa nuova realtà, si nota una maggiore autonomia rispetto al recente passato, soprattutto se si guarda ai cinque anni della Repubblica Elvetica (1798-1803). In quell'occasione si era tentato – invano –, di trasformare in un tutt'uno un panorama variegato e multiforme (si è precedentemente citato l'art. 1, che disponeva: «La Repubblica Elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra cantoni e paesi sudditi né tra cantone e cantone. [...]»); un tentativo che strideva fortemente con la storia secolare di queste molteplici comunità. Adesso, con l'assetto dato alla Confederazione, i cantoni godono di ampi margini di autonomia, eccezion fatta ovviamente per le competenze che abbiamo già visto essere nelle mani della Dieta. Quest'ultima viene ora a presentarsi come una semplice adunanza di delegati, i quali votano e agiscono in base alle istruzioni ricevute dai propri Stati (art. 8)⁶⁵⁸.

È proprio in questo scenario che Pellegrino Rossi torna in terra elvetica, dopo il primo soggiorno del 1813. Basti pensare alla data riportata in calce alla tanto celebre *Autodifesa* (14 luglio 1815), per sapere adesso che neanche un mese più tardi, i rappresentanti riuniti a

⁶⁵⁷ «8. La Dieta dirige gli affari generali della Confederazione, ed è composta dei deputati dei XXII Cantoni, che votano secondo l'istruzione de'loro governi. Radunasi nel capoluogo del Cantone direttore in sessione ordinaria tutti gli anni il primo lunedì di luglio, e in sessione straordinaria quando il Direttorio la convoca dietro domanda di cinque Cantoni. Il Borgomastro in carica del Cantone direttore la presiede. Essa dichiara la guerra e conchiude la pace. Sola ha autorità di stringere alleanza colle Potenze straniere. Ma per queste importanti determinazioni bisognano tre quarti de'voit; pegli altri affari la semplice maggioranza decide. La Dieta conchiude i trattati di commercio. – I Cantoni possono trattare in particolare co' Governi stranieri per capitolazioni militari, per oggetti economici e di polizia. Ma queste convenzioni non devono ledere menomamente il Patto federale e i diritti degli altri Cantoni; e per questo ne sarà fatto parte alla Dieta. Gl'inviati diplomatici della Confederazione, allorchè tali missioni sono necessarie, vengono nominati e rievocati dalla Dieta. Essa prende le misure opportune per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; regola l'ordinamento delle truppe, le chiama in attività, determina il loro impiego; nomina il generale, lo stato maggiore, i colonnelli della Confederazione. 9. In circostanze straordinarie la Dieta, quando non si costituisce in permanenza, può delegare alcuni poteri al Cantone direttore; ed anche per oggetti d'alta importanza aggiungere a questo sei rappresentanti della Confederazione, a cui dà le occorrenti istruzioni, e determina la durata di lor funzioni, che però debbono spirare sempre all'epoca della nuova unione della Dieta. 10. Quando la Dieta non è unita, la direzione degli affari generali è affidata al Cantone direttore. Il Direttorio passa ogni biennio da *Zurigo* a *Berna*, ed a *Lucerna*». *Ibidem*.

⁶⁵⁸ In aggiunta, sempre l'articolo 8 del nuovo Patto federale (riportato testualmente nella nota precedente) lascia ai singoli cantoni la possibilità di stipulare accordi con Stati stranieri, con riferimento ad esempio ad affari economici e capitolazioni (da intendersi come contratti) militari. Tutto questo ovviamente, senza che vengano lesi gli interessi generali della Confederazione o di altri cantoni non coinvolti.

Zurigo avrebbero prestato giuramento dinanzi al nuovo Patto federale. La stessa Ginevra tra l'altro, che diventerà negli anni la nuova "casa" del giurista italiano, rappresentava una delle tre principali annessioni volute dal Congresso di Vienna (art. 75 dell'Atto finale del Congresso, 9 giugno 1815). Iniziavano così, tanto per la Confederazione Svizzera quanto per il resto d'Europa, gli anni della Restaurazione. Anni in cui diversi Stati del vecchio continente proveranno ad arginare (con risultati non sempre uguali) le innovazioni ed i cambiamenti portati dalla ventata rivoluzionaria di fine secolo, ponendo alla base di tale tentativo il principio della legittimità e la negazione del costituzionalismo rappresentativo⁶⁵⁹.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, nel territorio svizzero i cantoni tornano ora in possesso di una maggiore autonomia, in modo analogo a quanto avveniva prima dell'instaurazione della Repubblica Elvetica. Le stesse potenze che nella capitale austriaca avevano "cristallizzato" la neutralità e l'indipendenza della Confederazione Svizzera ([...] *une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte du Congrès de Vienne que par le Traité de Paris de ce jour*[...]), esercitarono negli anni successivi pressioni per il mantenimento di un atteggiamento conservatore, raccomandando alla Dieta l'attuazione di attenti controlli sulla stampa e sui reati ad essa connessi⁶⁶⁰.

Se tutto ciò è vero, bisogna anche sottolineare che negli stessi anni, proprio l'ingerenza straniera, unita alla presenza di numerosi intellettuali e al "cambio generazionale" di coloro che non avevano conosciuto l'*Ancien Régime*, favorì lo sviluppo di ulteriori correnti di pensiero. Crebbe il senso di appartenenza nazionale, così come il desiderio di una maggiore autorità della Dieta nei confronti delle ingerenze straniere, ed anche le istanze di carattere liberale. A tal proposito aumentarono le iniziative a livello federale, con la nascita ad esempio della *Società elvetica di scienze naturali* (fondata nel

⁶⁵⁹ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 502-503.

⁶⁶⁰ Un episodio significativo, che coinvolse da vicino lo stesso Pellegrino Rossi tra il 1823 e il 1824, è stato già analizzato nelle pagine precedenti. Facciamo riferimento alle pressioni esercitate dalla Santa Alleanza sulla Dieta federale nell'estate del 1823, affinché quest'ultima invitasse i cantoni a prendere le misure necessarie per contrastare le attività degli stranieri considerati pericolosi e per reprimere i reati connessi alla stampa. A Ginevra, l'ex professore di Bologna venne scelto come relatore nella commissione incaricata di analizzare la relazione presentata dal Consiglio di Stato. Circostanza in cui, come si è detto, il deputato di origine italiana condannò in linea generale la censura – palesando il suo orientamento di liberale moderato – ma senza criticare le scelte adottate dal *Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève*.

1815 a Mornex presso Ginevra, anche se dal 1988 è divenuta l'*Accademia svizzera di scienze naturali*, con sede a Berna), la *Società svizzera dei carabinieri* (1824); ed ancora, *la Zofingia*, un'associazione studentesca fondata nel 1819 a Zofingen (con sezioni distaccate che sorsero negli anni immediatamente successivi a Zurigo, Berna, Lucerna, Losanna, Basilea, Ginevra, Neuchâtel, San Gallo, Friburgo ed Aarau), il cui scopo era quello di riunire gli studenti della Svizzera con il motto *Patriae, Amicitiae, Litteris*⁶⁶¹. Nel corso degli anni venti poi, anche la stampa conobbe – nonostante la censura più o meno forte attuata nei vari piccoli Stati – un periodo di rinnovato vigore, soprattutto nei territori della Svizzera italiana⁶⁶².

⁶⁶¹ «ALLGEMEINE STATUTEN DES ZOFINGER-VEREINS. Titel I. Allgemeine Bestimmungen. Artikel 1. Der Zofinger-Verein hat zum Zweck das Wohl des Vaterlandes. Art. 2. Er knüpft zwischen den Studirenden der verschiedenen Theile der Schweiz Bande der Freundschaft und Verbrüderung zur Begründung eines nationalen Sinnes und zur Erwerbung der Tugenden und Kenntnisse, deren sie wegen ihres Zweckes bedürfen. Art 3. Jedes Jahr findet eine allgemeine festversammlung in Zofingen Statt. Art. 4 Der Verein theilt sich in Sectionen. Art. 5. Ein Central-Ausschuss hat die Leitung der allgemeinen Vereinsangelegenheiten. STATUTS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ DE ZOFINGEN. Titre I. Dispositions générales. Article 1. La Société de Zofingen a pour bout le bien de la Patrie. Art.2. Elle unit les Etudians des diverses parties de la Suisse, par une amitié fraternelle, pour les animer d'un esprit national, et pour les conduire à l'acquisition des vertus et des connaissances que réclame le but de la Société. Art. 3. Une Fête générale réunit chaque année la Société à Zofingen. Art. 4. La Société est divisée en Sections. Art. 5. Un Comité centrale dirige et administre les affaires générales de la Société. [...]». Sono questi i primi cinque articoli riportati nello statuto della *Zofingia*, la principale associazione studentesca elvetica. Per essere ammessi, l'art. 6 stabiliva delle chiare condizioni: essere cittadini svizzeri, aver compiuto i diciassette anni, e la frequenza di un istituto di istruzione pubblica interno al Paese. La presente versione, stampata a Berna nel 1843, reca il testo sia in tedesco che in francese. *Statuten des Zofinger Vereins. Statuts de la Société de Zofingen*, Buchdruckerei von J. J. Mast, Basel, 1843, pp. 1-2.

⁶⁶² Numerosissimi sarebbero in questo caso gli esempi da fare. Nel 1787 comparve a Ginevra un foglio dal titolo *Journal de Genève*, sotto forma di settimanale scientifico. Dal 1787 al 1792 fu diretto da Jacques Paul (1733-1796), occupandosi soprattutto dei primi tentativi di ascesa al Monte Bianco (la prima scalata completa avvenne l'8 agosto 1786 per mano di Jacques Balmat e Michel Gabriel Paccard). Solo negli anni successivi comparvero anche i contributi letterari dello storico Jean-Pierre Béranger (1737-1807), ma la pubblicazione cessò nel 1794. Nel 1826, su iniziativa degli intellettuali liberali Antoine Gaudy-Lefort, Jean-François Chapponnière, James Fazy, Salomon Cougnard e John Petit-Senn, vide la luce un nuovo giornale con cadenza settimanale, nuovamente intitolato *Journal de Genève*. L'intento della nuova testata, al tempo stesso politica e letteraria, era proprio quello di protestare contro il governo conservatore formatosi a Ginevra dopo la Restaurazione. Dal 1832 al 1850 ebbe due uscite settimanali, per divenire poi quotidiano. Possiamo poi citare il *Journal du Canton de Fribourg*, attivo dal 1830 al 1833 con due uscite settimanali (martedì e venerdì), ed in diretta concorrenza con il *Courrier fribourgeois*. Quest'ultimo, apparso dal dicembre 1829 al dicembre 1830 (bisettimanale dall'inizio di quest'ultimo anno, per un totale di 107 edizioni), cambiò nome all'inizio dell'anno successivo diventando *Le Véridique: journal politique, religieux, scientifique et littéraire* (1831-1833). Nel 1804 aveva visto la luce la *Gazette de Lausanne*, anch'essa di orientamento liberale. Dall'anno della sua fondazione e sino al 1855, il giornale contò due o tre uscite settimanali, per diventare poi quotidiano dal 1856. Anche nei territori della Svizzera italiana il numero dei periodici subì un deciso incremento, come scriveva già in questi anni Stefano Franscini. Tra questi la *Gazzetta Ticinese*, fondata a Lugano nel 1821 dopo la soppressione della *Gazzetta di Lugano*, ed edita dalla tipografia Valadini. Nel 1823 fece la sua comparsa il *Corriere Svizzero*, inglobato alcuni anni più tardi dell'*Osservatore del Ceresio*, organo di stampa che sarà molto attento al dibattito sulla riforma costituzionale tentata negli anni trenta. Periodici che a volte durano pochi anni, ma che vengono immediatamente rimpiazzati. E così, sempre negli anni trenta, fanno la loro comparsa *L'Ancora* (1830-1832), stampato a Capalago presso la Tipografia Elvetica. Tra il 1833 e il 1835 l'*Indipendente*, il *Pungolo*, il *Repubblicano della Svizzera Italiana*, l'*Iride*, l'*Ape delle Cognizioni utili*, l'*Istruttore del Popolo*, il *Cattolico* (pubblicato però ogni quindici giorni) e l'*Universo*. Su quest'ultimo aspetto: S. FRANSCINI, *La Svizzera italiana*, volume I, Tipografia di G. Ruggia e Comp., Lugano,

In concomitanza agli eventi di Parigi del 1830, con le famose *Trois Glorieuses* e l'ascesa al trono di Luigi Filippo d'Orleans⁶⁶³, diversi cantoni subirono il propagarsi della nuova ondata rivoluzionaria. Questo "vento" di cambiamento arrivato dalla Francia, unito alle istanze di maggiore apertura e di coesione che da anni alimentavano il panorama svizzero, spinse numerosi piccoli Stati ad agire di conseguenza. È il periodo che viene definito "Rigenerazione"⁶⁶⁴, utilizzando un termine che ben si presta a fare da contraltare alla precedente e più nota "Restaurazione", cominciata all'incirca quindici anni prima. Realtà come il Ticino, Sciaffusa, Berna, Friburgo, Vaud, Soletta, Argovia, Turgovia, Zurigo, Lucerna e San Gallo adottano nuove costituzioni di stampo liberale, dando vita a regimi che hanno alla loro base il principio della democrazia rappresentativa e della separazione dei poteri⁶⁶⁵. È proprio in questo clima di contrapposizioni, tra cantoni in cui salgono al potere

MDCCCXXXVII, pp. 351-353. Per un quadro generale: R. RUFFIEUX, *La presse politique durant la première moitié du XIXe siècle*, in H. BUCHELER-MATTMANN ET ALII (a cura di), *Festschrift Gottfried Boesch. Zum 65. Geburtstag überreicht von Freunden, Kollegen un Schülern*, Staatsarchiv, Schwyz, 1980, pp. 231-244; E. BOLLINGER, *La presse suisse: les faits et les opinions*, Payot, Lausanne, 1986, pp. 101-173; J. DE SENARCLENS (a cura di), *Un journal témoin de son temps. Histoire illustrée du Journal de Genève. 1826-1998*, Slatkine, Genève, 1999.

⁶⁶³ Aspetto analizzato con maggiori dettagli nel paragrafo 2.1.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁶⁶⁴ Cfr. J. P. DORAND ET ALII, *Storia della Svizzera*, op. cit., p. 114.

⁶⁶⁵ Si guardi ad esempio ad alcuni articoli contenuti nella nuova Costituzione che il Ticino adotta il 23 giugno 1830, modificando la precedente del 17 dicembre 1814: «NOI LANDAMANO PRESIDENTE E GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO; Sulla proposizione del Consiglio di Stato; Considerando che il bene della patria esige di modificare la Costituzione del 17 Dicembre 1814; DECRETIAMO LA SEGUENTE COSTITUZIONE della Repubblica e Cantone del Ticino. TITOLO I. Disposizioni generali e Garanzie. ARTICOLO PRIMO. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la Religione del cantone. ART. 2. La Sovranità del cantone risiede essenzialmente nell'università dei cittadini. Essa viene esercitata dai loro Rappresentanti, eletti secondo le forme costituzionali. [...] Art. 4. Non vi è nel cantone privilegio di luogo, di nascita, di persone, di ceti, di foro, di famiglia. [...] Art. 6. È garantita la libertà di commercio, ed il libero esercizio delle arti e dell'industria sotto la disciplina delle leggi. Art. 7. Vi sarà nel cantone un solo peso, una sola misura ed un solo corso monetario; alla legge si porteranno le modificazioni che l'interesse del pubblico esigerà. [...] Art. 11. È garantita la libertà della stampa, in guisa però che non offenda i buoni costumi, né la religione del cantone, né le relazioni colle Confederazione e colle Potenze amiche. La legge ne reprimerà gli abusi. Art. 12. È garantito il diritto di petizione. [...] Art. 23. Vi è un Consiglio di Stato composto di nove membri. È nominato dal Gran Consiglio. §. 2. Egli ha l'iniziativa dei progetti di legge, d'imposte, di grazia e di commutazione di pena. §. 3. Egli è incaricato dell'esecuzione delle leggi, ordini e regolamenti: a quest'effetto egli fa li decreti, e prende le determinazioni necessarie. §. 4. Invigila sulle autorità inferiori pel mantenimento dell'ordine, senza influire ne' giudizj dei Tribunali. §. 5. Nomina li suoi agenti ed impiegati; ma i loro salarij e stipendj devono essere approvati da Gran Consiglio. §. 6. Rende conto ogni anno al Gran Consiglio di tutti i rami dell'amministrazione. Deve presentargli il quadro delle riscossioni, e delle spese dell'anno amministrativo precedente, e di quelle presunte per l'anno seguente. Questo, dopo l'approvazione del Gran Consiglio, si pubblica in istampa e si partecipa ai Comuni. [...] Art. 24. Il potere Sovrano è esercitato da un Gran Consiglio composto di 114 deputati nominati per quattro anni, e sempre rieleggibili. Il Gran Consiglio si raduna di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di maggio in quella delle tre città a cui appartiene giusta il turno stabilito nell'articolo 15. La sua sessione ordinaria è d'un mese, a meno che il Consiglio di Stato non ne prolunghi la durata in conformità del § 9 dell'articolo precedente. [...]». *Sammlung der neuern schweizerischen Kantonverfassungen. I. Band, enthaltend die auf den ersten januar*

governi che riflettono lo spirito della “Rigenerazione”, votati ad un rinnovamento e ad un rafforzamento dei rapporti federali (auspicando un potere centrale più forte), e territori più conservatori (in cui si cerca di difendere il più possibile la sovranità cantonale), che si colloca il tentativo di revisione del Patto federale del 1815. Uno esperimento rivelatosi poi un insuccesso, non riuscendo a riscuotere il consenso necessario per la sua approvazione, e che resterà comunemente noto come *Patto Rossi*.

Il contesto da prendere in esame è quello della Dieta federale straordinaria apertasi a Lucerna, il 9 maggio del 1832. Il giurista carrarese, ormai da oltre un decennio cittadino di Ginevra, è stato rieletto nel Consiglio rappresentativo della città nell’agosto del 1831, dopo l’anno di pausa obbligatorio seguito ai primi dieci di attività (abbiamo visto nelle pagine precedenti come la prima elezione fosse avvenuta il 19 agosto 1820). Una conferma – quella elettorale – che mostra anche stavolta dei numeri ampiamente favorevoli per Rossi: su 45 candidati, viene eletto per secondo, grazie ai 984 voti dei 1128 elettori⁶⁶⁶. È qui che inizia l’ultima fase dell’attività politica del professore in terra svizzera, e che terminerà ufficialmente nell’estate del 1833, prima di trasferirsi in Francia.

In quest’ultimo frangente di servizio reso alla Repubblica ginevrina vediamo un Pellegrino Rossi preso ed assorbito dalle problematiche di carattere federale, nell’ambito di un dibattito – legato ovviamente alla revisione dell’assetto fissato nel 1815 – ormai sempre più acceso. Da liberale moderato qual era (e quale resterà per tutta la sua vita), il professore dell’*Académie* mostrerà la sua posizione in favore di un cambiamento graduale e senza strappi, capace di adeguare l’assetto dello Stato alle nuove esigenze dei tempi. Tutto questo ribadendo, come vedremo a breve, l’importanza dell’elemento costituzionale e il rafforzamento dei legami federali tra i cantoni.

Diversi sono i riferimenti da cui attingere per mostrare quanto appena detto, anche cronologicamente precedenti alla Dieta di Lucerna. In un discorso tenuto dinanzi all’Assemblea cittadina l’11 febbraio del 1832, egli ribadì con forza la centralità del Patto federale del 1815, apostrofandolo come punto di riferimento dell’intera Confederazione e ancora di salvezza (i termini utilizzati sono molteplici: «*Ancre de Salut*», «*Arche Sainte*»)⁶⁶⁷.

1864 *in kraft bestehenden und vom Bunde genehmigten verfassungen*, Buchdruckerei von A. Larpin, Lausanne, 1864, pp. 745-752.

⁶⁶⁶ Per i numeri: *Mémorial des séances du Conseil Représentatif*, 1831-1832, I, Genève, 1832, p. 445.

⁶⁶⁷ *Mémorial des séances du Conseil Représentatif*, 1831-1832, II, Genève, 1832, pp. 916-917.

Un “pilastro” che essendo prodotto delle azioni umane, poteva certamente essere migliorato – qualora ciò fosse stato necessario –, anche se la sua stessa solennità rendeva questa operazione più difficile⁶⁶⁸. Neanche un mese più tardi però, in un ulteriore intervento datato 7 marzo, Pellegrino Rossi tornò sul medesimo punto, palesando forse ancora più chiaramente, quella che sembrava essere la necessità di modificare il Patto del 1815, fondamentale per il progresso di tutte le istituzioni federali. E proprio qui si nota quanto detto prima: una volontà di cambiamento che potesse intervenire senza strappi, senza violenza, seguendo la via della moderazione e il rispetto del diritto: «*le progrès, le progrès pour toutes les institutions fédérales, mais par les voies régulières, sans violence, sans blesser les droits de personne*»⁶⁶⁹.

Sono tra l'altro giorni particolari per il deputato ginevrino: in questo stesso mese di marzo infatti, lancia un nuovo giornale, dal titolo emblematico: *Le Fédéral: journal genevoise, politique, littéraire et industriel* (pubblicato dal 16 marzo 1832 al 13 ottobre 1846)⁶⁷⁰, di cui egli sarà direttore e protagonista durante il primo anno di attività. Tra i contributi che accompagnano la prima uscita, datata 16 marzo 1832, vi è proprio un articolo del Rossi, intitolato *Question Suisse*. Ed anche qui l'autore torna a parlare delle imperfezioni contenute nel documento alla base della Confederazione, giurato dai delegati svizzeri diciassette anni prima⁶⁷¹. Il giorno seguente, Zurigo, Lucerna, Sciaffusa, Berna, Argovia,

⁶⁶⁸ «[...] *Mais ce Pacte n'est-il pas perfectible? Oui, Messieurs, comme toutes les choses de ce monde, il attend de la main du temps des ameliorations diverses. Et est-ce dans ces moments qu'il faut y toucher? [...] Mais plus tard sera-t-il temps encore? Non, Messieurs, aujourd'hui le Pacte federal doit être pour les Suisses l'Arche Sainte: honte et Malheur à qui y portera la main! [...]*». *Ibidem*.

⁶⁶⁹ Il presente frammento è riportato in: J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen.*, op. cit., p. 27. Lo stesso Graven sottolinea come per Rossi progresso non volesse dire sconvolgimento o scompiglio, ma piuttosto un conseguimento di alcune idee grandi e generose del liberalismo: libertà di stampa, suffragio universale, sviluppo dell'educazione, e pubblicità dei dibattiti. Tutto questo sapendo rispettare i particolarismi del mondo elvetico, nonostante egli privilegiasse l'idea della nazionalità. Tra coloro che avrebbero ben gradito un completo cambiamento, e quelli che si sarebbero invece accontentati di piccoli interventi, Rossi fu il più convincente difensore del «*juste milieu*».

⁶⁷⁰ Su questi riferimenti temporali ed altre indicazioni: E. BURGY, *Les sources imprimées de la Restauration genevoise. 31 décembre 1813 – 3 octobre 1846, catalogue chronologique*, Société d'histoire et d'archéologie de Genève, Genève, 1998, p. 278.

⁶⁷¹ «[...] *et nous paraît prête à devenir dominante, la véritable question Suisse: nous voulons parler du pacte fédéral. Il était impossible qu'un mouvement cantonal si profond et si étendu n'exerçât pas à la longue quelque influence sur la Confédération tout entière. Pour qu'au milieu de tant de commotions, le pacte fédéral fût à l'abri de toute attaque, pour qu'aucun désir de réforme ne se fit sentir, il aurait fallu posséder un pacte fédéral presque irréprochable. Le pacte suisse est loin d'être parfait. Qu'on ajoute à ses imperfections l'excitation des esprits, l'influence des circonstances, et qu'on s'étonne ensuite de voir s'élever des difficultés aussi graves. [...]*». *Le Fédéral: journal genevoise, politique, littéraire et industriel*, Année 1, n. 1 (16 mars 1832), Genève, p. 3. Il medesimo frammento è contenuto anche in: W. E. RAPPARD, *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires*, op. cit., pp. 464-465.

Turgovia e San Gallo, stringono nella città di Lucerna un'alleanza che sarà definita *Concordato dei Sette*, il cui obiettivo è non solo quello di garantire le nuove costituzioni cantonali, ma sollecitare una revisione del Patto federale; obiettivo che, una volta raggiunto, avrebbe determinato lo scioglimento della stessa alleanza⁶⁷². Il 20 marzo 1832, compare anche il secondo numero de *Le Fédéral*, dove Pellegrino Rossi continua a discorrere di cambiamento e di progresso:

«[...] *Les Etats, comme les familles, les gouvernements, comme tout administrateur doivent de temps en temps jeter un coup d'œil en arrière, et résumer les points saillants de la route qu'ils ont parcourue. Cette recapitulation, ce rapprochement de faits et d'époques diverses révèlent, mieux que tous les discours, l'état du pays et l'esprit du gouvernement. Le principe du progrès y trouve un guide et un encouragement: la routine elle-même rougirait de devoir à chaque inventaire répéter humblement: je n'ai rien fait, j'ai vécu au jour le jour. [...]*»⁶⁷³.

Anche per i lettori, gli intenti ed i programmi dei questi articoli apparsi per le strade di Ginevra, sembrano essere chiari: sollecitare una maggiore unione tra i ventidue cantoni, guardando in linea più ampia agli interessi della Svizzera e affrontando a tempo debito le questioni e le miglitorie relative al Patto federale⁶⁷⁴. Un giornale che già nel nome lasciava presagire questo orientamento, favorendo il progresso ed il cambiamento attraverso una via legale e pacifica. Ginevra poi, ben si prestava ad una simile inclinazione, essendo una delle piccole Repubbliche rimaste esenti da insurrezioni e conflitti, con la graduale imposizione

⁶⁷² Si veda la voce *Concordato dei Sette* scritta da F. GENOUD, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal francese a cura di G. B. PONCIONI, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017232/2018-03-12/> > (consultato in data 15/04/2021).

⁶⁷³ *Le Fédéral: journal genevoise, politique, litteraire et industriel*, Année 1, n. 2 (20 mars 1832).

⁶⁷⁴ In una raccolta di lettere indirizzata agli Archivi della *Société de paix de Genève* – fondata nel 1830 – dal suo presidente Jean Jacques de Sellon (1782-1839), ve ne è una datata 17 marzo 1832 (il giorno dopo l'uscita del primo numero de *Le Fédéral*), in cui leggiamo: «*Genève, le 17 mars 1832. Je reçois à l'instant le nouveau journal intitulé le Fédéral, journal genevois, politique, littéraire et industriel, et je m'arrête avec Plaisir sur ces mots qui terminent le premier article: Notre parti, c'est la Suisse! notre popularité, l'estime de tous les gens de bien! Telle devrait être la devise des citoyens des vingt-deux cantons! Cette profession de foi me fait bien augurer de la carrière que va parcourir le nouveau journal, qui promet d'ailleurs de dire nettement son avis en temps et lieu sur les changemens à faire au Pacte federal, et se place ainsi dès l'abord parmi les amis du progrès, pourvu qu'il s'opère par les voies légales. Genève, n'ayant pas fait ce qu'on appelle sa revolution, parce que la partie progressive de ses Conseils l'a emporté, et qu'elle a opéré les réformes exigées par le temps sans secousses, est très-bien placée pour se presenter en qualité d'arbitre, au lieu de prendre une couleur exclusive. Le parti du mouvement ne doit pas oublier que Genève l'a précédé dans la carrière, et le parti qu'on nomme immobile doit être fort aise de choisir comme arbitre un canton dont tous les citoyens se sont unis pour éviter une revolution. Des hommes bienveillans pour le Fédéral desireraient qu'il se fit remarquer par une grande claret, afin de se mettre à la portée de toutes les intelligences. [...]*». *Recueil de lettres adressées aux Archives de la Société de la paix par son Président*, De l'imprimerie Charles Gruaz, Genève, mars 1832, pp. 223-224.

di governi di stampo liberale (soprattutto dopo l'elezione a sindaco di Jean Jacques Rigaud (1785-1854) il quale, oltre ad essere diventato negli anni intimo amico del Rossi, avrebbe ricoperto tra il 1825 e il 1843 il ruolo di primo *syndic* per ben undici volte)⁶⁷⁵.

3.3.2 PELLEGRINO ROSSI ALLA DIETA DI LUCERNA. LO SPIRAGLIO DELLA REVISIONE E L'OMONIMO PATTO.

Il 2 maggio 1832, il professore di origine italiana viene designato dal Consiglio rappresentativo della città come terzo deputato per la Dieta di Lucerna (110 sono i voti in suo favore), relativamente alla sessione di maggio. La stessa cosa accade anche nel mese successivo, quando il 20 giugno *monsieur* Rossi viene scelto nuovamente (questa volta come secondo deputato), insieme al sindaco Jean Jacques Rigaud – posto a capo della delegazione –, e al colonnello Auguste François Bontems (1782-1864), designato invece come terzo delegato⁶⁷⁶. Il *Journal du canton de Fribourg*, nell'edizione del 10 luglio 1832, parlando della seduta della Dieta del 2 luglio precedente, fornisce alcuni dettagli interessanti:

«CONFÉDÉRATION SUISSE. DIÈTE FÉDÉRALE. Lucerne. La première séance a été ouverte le lundi 2 juillet par un discours plein de modération du président, M. l'avoyer Edouard Pfyffer. "L'existence de notre patrie, sa liberté, son indépendance peuvent être maintenus par l'amélioration de nos milices et par l'observation fidèle de nos traités avec les puissances étrangères. La revision et la consolidation du pacte fédéral, et la pacification de deux cantons, sont la tâche de cette Diète ordinaire." Le salut fédéral a trouvé de l'écho, a très-peu d'exceptions près. Voici la liste de tous les deutes. Lucerne: MM. E. Pfyffer, président, F.-L. Schnyder et A. Hertenstein; - Zurich: MM. M. Hirzel, J.-J. Hess, bourguemaitres, et Hegetschweiler. - Berne: MM. de Tavel et Schnell. - Uri: MM. Z'raggen et Lauener. - Schwyz: MM. F. - X. de Weber et R. Reichlin. - Unterwalden: MM. R. Spichtig, d'Obwalden, et E. Ackermann, de Nidwalden. - Glaris: M. Heer. - Zoug: MM. Schæn et Siedler. - Fribourg: MM. Schaller et Bussard. - Soleure: MM. Munziger et Amiet. - Bâle: MM. Frey, Heussler et Vischer. - Schaffouse: MM. de Meyenbourg et Waldvogel. - Appenzell: MM. Schiess (R. E.) et Eugster (R. I.) - St. Gall: MM. Baumgartner et Steinmann. - Grisons: MM. de Planta, Vieli et Buol. - Aargovie: MM. Tauner et Dorer. - Thurgovie: MM. Eder et Mörikofer. - Tessin: MM. Luvini-Perseghini et Nessi. - Vaud: MM. C. Monnard, H. Druey et J. Correvon. - Valais: MM. de Stockalper et C. de Maccognin de la Pierre. - Neuchâtel: MM. F. de Chambrier et C. Junod. - Genève: MM. J.-J. Rigaud, Rossi, et A. Bontems. - Chancellerie: MM. Amrhyn, H. Mousson et Letter»⁶⁷⁷.

Il giornale infatti, riporta i nominativi di tutti i rappresentanti presenti in quel momento (con gli inviati ginevrini posti al termine del frammento indicato), compreso il presidente, Edouard Pfyffer (1782-1834), da annoverare tra i favorevoli ad una revisione del Patto. Ed

⁶⁷⁵ Abbiamo già avuto modo di richiamare il lavoro di Dolte pubblicato nel 1932, contenente una raccolta di lettere di Pellegrino Rossi a Jean Jacques Rigaud. Si veda: G. DOLTE, *Lettres politiques de Pellegrino Rossi au syndic Jean-Jacques Rigaud 1832-1841 (Avec une préface de M. le Professeur Charles Borgeaud)*, A. Jullien Editeur, Genève, 1932.

⁶⁷⁶ Cfr. *Mémorial des séances du Conseil Représentatif*, 1832-1833, I, Genève, 1833, p. 108.

⁶⁷⁷ *Journal du canton de Fribourg*, n. 55, (Mardi 10 juillet), année 1832, F. -L. Piller imprimeur, Fribourg, p. 1.

anche in questo caso, risulta evidente come a tenere banco tra le questioni principali, vi sia proprio la necessità di modificare quell'assetto stabilito agli inizi della Restaurazione, ormai non più confacente ai nuovi tempi e ai bisogni della Svizzera⁶⁷⁸.

In effetti, il mese di luglio si sarebbe rivelato di importanza fondamentale: nella sessione del giorno 17, la Dieta fece un passo avanti nella "spinosa" questione, nominando una commissione appositamente incaricata di studiare e mettere nero su bianco un progetto di revisione, al fine di modificare e dare nuovo slancio all'assetto costituzionale elvetico. Sempre il *Journal du canton de Fribourg*, questa volta nell'edizione del 24 luglio 1832 (n. 59), riferendo delle sedute dei giorni 16 e 17, accenna ai membri scelti per il delicato compito:

«CONFÉDÉRATION SUISSE. DIÈTE FÉDÉRALE. Dans les séances du 16 et 17 la Diète s'occupant de la revision du pacte fédéral, a nommé une commission qui, après la session, devra se réunir et remettre ses propositions au Directoire qui les communiquera aux cantons. Cette commission est composée de MM. Pfyffer, avoyer, de Lucerne; Hirzel, bourguemaîtres, de Zurich; de Tavel, conseiller, de Berne; Z'graggen, Landammann, d'Ury; Heer, Landammann de Glaris; Sidler, Landammann, de Zoug; Schaller, conseiller, de Fribourg; Munziger, conseiller, de Soleure; Baumgartner, Landammann, de St.-Gall; de Planta, colonel, des Grisons; Meyenbourg, conseiller, de Schaffouse; Tanner, juge d'appel, d'Aarau, Rossi, professeur, de Genève; de Chambrier, conseiller, de Neuchâtel; et Monnard, professeur, de Lausanne»⁶⁷⁹.

Un totale di quindici individui, tra i quali trovano spazio diversi borgomastri e landamani, ma anche accademici come Pellegrino Rossi e Charles Monnard (1790-1865), professore di

⁶⁷⁸ Proprio Pfyffer, che farà poi parte della commissione incaricata dalla Dieta di redigere un progetto di revisione del Patto federale (dove ovviamente ci sarà anche Pellegrino Rossi), già il 2 giugno 1832 aveva mostrato grande lucidità, affermando che la modificazione del documento del 1815 era necessaria, ma ricordando al tempo stesso che nella Confederazione non ci sarebbe mai stata unità assoluta: *«L'expérience de près de vingt ans a révélé dans le Pacte de 1815 bien des lacunes et bien des insuffisances. Plusieurs dispositions devraient en être précisées et développées, et à beaucoup d'égards il est indispensable d'augmenter l'autorité et les compétences des pouvoirs fédéraux. Mais il ne pourra jamais s'agir d'unité absolue. Une telle unité serait incompatible avec notre peuple. La souveraineté des cantons devra toujours demeurer le principe dominant. Les seuls buts que doivent se proposer les amis d'une réforme constitutionnelle sont les suivants: union plus étroite de toutes les forces nationales pour la défense de la liberté et de notre patrie; l'institution d'autorités fédérales plus actives, moins intermittentes et moins entravées dans l'exercice des compétences limitées qui leur sont reconnues; la suppression de certains obstacles contraires au bien commun de tous les Confédérés et à toute nationalité véritable. Mais à l'avenir comme par le passé, chaque canton sera seul maître d'organiser sa vie intérieure à sa guise. [...]»*. Il testo è contenuto in W. E. RAPPARD, *L'individu et l'État dans l'évolution constitutionnelle de la Suisse*, Éditions polygraphiques, Zurich, 1936, p. 224. Per un ulteriore spunto sul pensiero di Pfyffer relativamente alla questione costituzionale: *Annuaire Historique Universel pour 1832. Avec un Appendice contenant les actes publics, traités, notes diplomatiques, papiers d'état et tableaux statistiques, financiers, administratifs et nécrologiques; - une Chronique offrant les événements les plus piquants, les causes les plus célèbres, etc; et des notes pour servir à l'histoire des sciences, des lettres et des arts. Rédigé par M. Ulysse Tencé, avocat a la cour royale de Paris, publié par M. C. L. Lesur, Thoissier-Desplaces libraire, Paris, avril 1834, pp. 416-417.*

⁶⁷⁹ *Journal du canton de Fribourg*, n. 59, (Mardi 24 juillet), année 1832, F. -L. Piller imprimeur, Fribourg, p. 1.

letteratura francese all'Università di Losanna⁶⁸⁰. Vi è inoltre il già nominato Pfyffer, presidente della Dieta. Il deputato di Ginevra non è dunque l'unico a lavorare sul testo del Patto, ma è certamente tra i commissari più attivi. I lavori iniziano dopo la conclusione della Dieta, e la commissione si riunisce nuovamente a Lucerna il 29 ottobre di quello stesso anno⁶⁸¹. Quasi un mese dopo (22 novembre), il carrarese è scelto come *rapporteur* (relatore); sarà lui a redigere l'importante *Rapport de la commission de la Diète aux vingt-deux cantons suisses, sur le projet d'acte fédéral*⁶⁸². Una relazione di centodiciannove pagine, che per essere compresa al meglio deve essere "accompagnata" alla lettura del vero e proprio *Acte*

⁶⁸⁰ Anche lui favorevole ad un rafforzamento dei legami federali. Qualche anno più tardi, il collega e storico Louis Vulliemin (1797-1879), con il quale Monnard aveva curato la traduzione e la continuazione della *Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft* scritta da Johann von Müller (1752-1809), con il titolo di *Histoire de la Confédération suisse* (per un totale di diciotto volumi tra il 1837 e il 1851), scriverà di lui: «*Dans la question de la révision du Pacte, Monnard s'appuya sur le principe de la souveraineté cantonale, et non sur celui qui eût donné aux grands cantons la domination sur les petits. Il considèrait la Confédération comme une famille de frères, inégaux en âge et en ressources, mais égaux en droits. il eût désiré voir la Suisses se réunir pour resserrer leur lien fédératif, pour accroître et préciser mieux les attributions du pouvoir central; mais cette centralisation, il la voulait librement acceptée*». L. VULLIEMIN, *Charles Monnard*, in *Mélanges par Louis Vulliemin*, Bibliothèque cantonale, Lausanne, 1853, p. 4 (del contributo relativo a Monnard, il nono dall'inizio della raccolta). Sempre sulla sua figura inoltre, si veda la voce *Monnard (Charles)* in: J. -M. QUÉRARD, *La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles*, tome sixième, Chez Firmin Didot frères Libraires, Paris, MDCCCXXXIV, p. 210.

⁶⁸¹ Aspetto evidenziato anche da Luigi Lacchè, il quale sottolinea l'impegno profuso dal Rossi durante gli ultimi mesi del 1832. Numerosi sono i frammenti riportati ed estratti dalle lettere scritte dal giurista carrarese all'amico Jean Jacques Rigaud, contenute nell'opera di Dolt pubblicata nel 1932. Rossi lavora in maniera instancabile, e dimostra di aver preso davvero a cuore la questione svizzera. Cfr. P. ROSSI, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832. Con testo francese a fronte e, in appendice, il testo del progetto di Atto federale della Confederazione elvetica*, a cura di L. LACCHÈ, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 1997, pp. XXXIV- XXXVIII.

⁶⁸² Dove non mancano di certo passaggi dal profondo tono enfatico e patriottico. Con queste parole si apriva il testo preparato dal *rapporteur* Rossi: «*TRES-HONORÉS MESSIEURS, La Haute Diète, en ordonnant, par son arrêté du 17 juillet 1832, la révision du Pacte de 1815, a reconnu la véritable question nationale. De sa solution dépend le sort de la patrie, l'avenir de non enfans, la conservation et l'accroissement de ce brillant héritage d'honneur et de gloire que nous ont transmis nos ancêtres. L'arrêté de la Diète est un appel du pays aux lumières et au patriotisme de tous les confédérés. Vous êtes appelés, Messieurs, à substituer à une convention incomplete et imparfaitement discutée un acte mûrement élaboré, à un Pacte rédigé au milieu de circonstances pénibles, une charte renfermant l'expression libre et sincère de nos besoins, des exigences de la commune patrie. Vous êtes appelés à écarter de la Suisse, par le renouvellement de notre Confédération, les malheurs dont elle serait menacée, si elle continuait longtemps à se débattre entre un Pacte rapidement vieilli et l'attente d'un Pacte nouveau, entre un passé reconnu désormais insuffisant et les espérances vagues et incertaines d'un avenir inconnu. [...]*». P. ROSSI, *Rapport de la commission de la Diète aux vingt-deux cantons suisses, sur le projet d'acte fédéral par elle délibéré a Lucerne le 15 décembre 1832*, De l'Imprimerie Ch. Grauz, Genève, Décembre 1832, pp. 3-4.

*fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision nommée par la Diète le 17 juillet 1832*⁶⁸³.

Il ruolo di relatore aumenta certamente l'attenzione sul deputato di Ginevra, ed è tra gli elementi che contribuirà a creare l'espressione rimasta poi in uso di "Patto Rossi". Un'etichetta che si rivelerà presto scomoda, nata per muovere critiche verso un progetto pensato da un cittadino svizzero, che per molti davvero svizzero non sarebbe mai stato. Il 15 dicembre 1832 arriva il giorno tanto atteso: non solo il progetto viene firmato dai commissari, pronto per essere poi sottoposto all'attenzione dei cantoni, ma è anche la data in cui Pellegrino Rossi inizia la lettura del suo Rapporto (continuando poi il giorno seguente). Nel suo testo, l'autore inizia rivolgendosi agli onoratissimi colleghi, adoperando parole cariche di patriottismo e di orgoglio nazionale. È arrivato il momento, per la Svizzera, di sostituire quella Convenzione adottata più di quindici anni prima – incompleta e manchevole –, con il risultato di una riflessione molto più matura e profonda, figlia del suo tempo e volta a rappresentare la nuova Costituzione della Confederazione. Un compito non facile, cosa chiara a tutti, perché del resto la varietà del territorio elvetico rappresenta ad un tempo la sua croce e la sua delizia: così inegualmente distribuiti i suoi progressi e così diversi i suoi bisogni⁶⁸⁴.

Proprio su questo aspetto, è giusto notare preliminarmente come il principio e l'idea della confederazione non vengano mai messi in dubbio. Lo abbiamo già visto nelle note delle pagine precedenti, facendo riferimento a Edouard Pfyffer e Charles Monnard, ma è questo un dato di fatto che non può sfuggire neanche ad un attento osservatore come Rossi. La storia stessa della Svizzera è indissolubilmente legata alle relazioni che da secoli e secoli coinvolgono i diversi territori elvetici (nel bene e nel male). Se si rimane dunque su questo piano, e cioè quello della Confederazione, il tutto si riduce ad un problema di bilanciamento

⁶⁸³ *Acté fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision nommée par la Diète le 17 juillet 1832*, De l'Imprimerie Ch. Grauz, Genève, Décembre 1832.

⁶⁸⁴ «*En décrétant la revision du Pacte qui nous régit, la Diète a solennellement reconnu un fait capital: le manque d'harmonie entre l'œuvre de 1815 et la Suisse actuelle. Ce Pacte n'est plus l'expression de l'état du pays. En nous prescrivant de préparer la révision, la Diète nous a chargés de trouver les moyens de rétablir l'harmonie entre la loi fédérale et l'état du pays, de chercher cette expression sincère que le Pacte de 1815 n'offre plus. Tel est notre mandat. Le moyen de le remplir consistait à étudier ce que nous étions chargés d'exprimer, tant de la Confédération, ses opinions, ses besoins, la force et l'étendue de sa pensée politique. C'était là notre route, elle nous était tracée; en dévier, c'était nous écarter arbitrairement du but, substituer des opinions personnelles aux opinions du pays, un état imaginaire à l'état réel de la Suisse. Mais si la méthode nous était donnée par la nature des choses, son emploi était difficile. La Suisse est si variée! ses progrès si inégalement répartis! ses besoins si divers! [...]*». P. ROSSI, *Rapport de la commission de la Diète*, op. cit., pp. 5-6.

di poteri. Del resto tutte le confederazioni rappresentano una realtà ibrida, un compromesso a metà strada tra la più completa indipendenza dei “soggetti” coinvolti e la loro trasformazione in un’unica realtà politica⁶⁸⁵.

Il *rapporteur* specifica proprio come ogni confederazione cominci quando tutti gli Stati che ne fanno parte mettono in comune una porzione della propria sovranità, svanendo poi nel momento in cui tutto, senza riserva alcuna, viene sottratto alle singole realtà statuali, per confluire in un unico e più grande soggetto politico che le riassorbe al proprio interno. Fatte queste premesse, l’autore non può nascondere un altro dato lampante ed innegabile: in Svizzera, il principio dominante è ancora quello della sovranità cantonale. Ciò significa che, guardando a due modelli astratti di Confederazione, dove nel primo è preponderante il potere centrale e nel secondo è invece maggiore il potere conservato dai singoli Stati, la realtà elvetica rientra certamente nel secondo modello. Di tale situazione bisogna tener conto; è un principio che non sembra destinato a venir meno. Tuttavia, procedere ad una revisione del Patto significa smussare gli assetti attuali, spingendo verso un rafforzamento dei legami federali: «[...] *Tous les commissaires sont partis de cette donnée, qu’il ne s’agissait pour nous que d’améliorer et de fortifier le système fédéral. Cette donnée était d’ailleurs écrite dans notre mandate. Nous n’étions chargés que de reviser le Pacte. [...]*»⁶⁸⁶.

È necessario tornare al discorso del bilanciamento dei poteri, tenendo bene a mente le due soluzioni estreme: come poter procedere evitando di arrivare da un lato ad una Confederazione con un potere centrale troppo forte, o d’altro canto, ad un’unione meramente formale, dove le piccole repubbliche continuano ad agire di fatto in maniera del tutto indipendente?⁶⁸⁷ La soluzione sta nel mezzo, o meglio, parafrasando le parole utilizzate

⁶⁸⁵ «I. *Toute Confédération est un état intermédiaire entre l’indépendance absolue de plusieurs individualités politiques, et leur complète fusion dans une seule et même souveraineté. La Confédération commence dès qu’il y a mise en commun d’une portion quelconque de la souveraineté d’un chacun; elle finit lorsque cette mise en commun, embrassant le tout sans réserve aucune, les individualités souveraines sont absorbées par le nouvelle et grande unite politique. Dans ce dernier cas, il peut encore y avoir des administrations distinctes, des formes particulières; il n’est plus de souveraineté que la souveraineté générale. Entre ces deux termes extremes, l’isolement et la fusion, parmi les nombreuses gradations don’t est susceptible le système fédératif, quelle place doit occuper la Suisse? Quelle place lui assignet, d’un côté la convenance de nous élever enfin à une organisation fédérale, forte, vivace, productive; de l’autre, les antécédens du pays et les faits actuels?*». Ivi, pp. 7-8.

⁶⁸⁶ Ivi, p. 9.

⁶⁸⁷ «*De ces deux formes fédératives, quelle est cell qui est possible en Suisse? Telle est la question politique du moment réduite à ses moindres termes. C’est là une question de fait, Messieurs. L’examen des faits nous a conduit à penser que l’idée dominante en Suisse est celle de la souveraineté cantonale. Grace au progrès des lumières, au besoin fortement senti d’énergie et de dignité nationale, à une connaissance plus approfondie des circonstances générales où la Suisse se trouve placée, les exigences de cette souveraineté sont moins âpres,*

dallo stesso Rossi, nel non accontentare pienamente nessuno: è questa l'unica via per il successo. A territori in cui la sovranità cantonale potrebbe anche accettare una subordinazione ad una più forte centralizzazione delle competenze e dei poteri, fanno da contraltare piccoli Stati in cui il medesimo principio è molto più vivo e profondo, difeso con estrema gelosia. Muovendo da un simile punto di partenza, sarà necessario (o meglio auspicabile) che: *«les uns se contenteront d'un peu moins qu'ils ne désirent, les autres accorderont un peu plus qu'ils ne voudraient. Le seul moyen de succès consiste à ne contenter pleinement personne. La forme de la proposition est paradoxale; le fond est une vérité irrécusable»*⁶⁸⁸.

Ad ogni modo, un rafforzamento delle competenze federali, appare comunque necessario. Il relatore della commissione incaricata dalla Dieta lascia capire chiaramente come la revisione del Patto significhi proprio questo: o si rafforzano i legami federali, o la stessa idea di revisione resta lettera morta. La forza per far ciò deve essere tratta dalla principale sorgente, vale a dire dalla stessa sovranità cantonale. È ad essa che bisogna chiedere i “mezzi” per sostituire, al posto di un'organizzazione federale debole e incompleta, un sistema più solido e con un baricentro più compatto. Solo così sarà possibile garantire alla Confederazione svizzera una nuova stabilità, conservando sì una delle sue peculiari caratteristiche, ma rafforzando anche l'idea di una identità nazionale unica. Muoversi in questa direzione non è soltanto una convinzione personale degli uomini che hanno lavorato al nuovo assetto costituzionale; è ormai un vero e proprio un bisogno nazionale⁶⁸⁹.

les susceptibilités moins acerbes, et si elle n'a pas cessé d'être ombrageuse, elle consent peu à peu à regarder les objets de près, elle se roidit moins et cède plus facilement à la voix de la commune patrie. Sans cela, Messieurs, la révision du Pacte n'aurait pas été décrétée, ou du moins notre travail serait condamné d'avance à n'être qu'une œuvre inutile. Mais, tout en avouant ces heureux effets de l'esprit du siècle, tout en convenant que, dans quelques parties de la Confédération, le sentiment de la nationalité Suisse paraît avoir acquis un degré d'énergie qui laisserait espérer les plus honorables sacrifices, on ne peut cependant pas, sans se livrer à de vaines illusions, ne pas reconnaître que l'idée de la souveraineté cantonale est l'idée dominante dans le pays. [...] Dès-lors, à moins de laisser chaque partie se gouverner à sa guise, ce qui, au lieu de nous rapprocher de l'unité, nous ramène en droite ligne à l'isolement, est-il d'autres ressources que de procéder par une évaluation moyenne? Par une évaluation qui nous laisse espérer qu'en matière de centralisation, les uns se contenteront d'un peu moins qu'ils ne désirent, les autres accorderont un peu plus qu'ils ne voudraient. Le seul moyen de succès consiste à ne contenter pleinement personne. La forme de la proposition est paradoxale; le fond est une vérité irrécusable». Ivi, pp. 11-12.

⁶⁸⁸ *Ibidem*.

⁶⁸⁹ *«Réviser le Pacte, c'est ne rien dire, ou c'est dire que le lien fédéral doit être fortifié. Où puiser ce supplément de force, si ce n'est à la source, dans la souveraineté cantonale? Or, trouver les moyens de donner en conservant, est un problème insoluble. [...] Au surplus, Messieurs, en demandant à la souveraineté cantonale les moyens de substituer à une organisation fédérative trop incomplète et trop lâche, un système plus solide, une centralisation plus compacte, nous n'obéissions pas seulement à notre conviction personnelle; notre demande est aussi l'expression d'un sentiment assez général, d'un besoin national». Ivi, pp. 16-17.*

Dopo aver indicato i punti più importanti del nuovo Atto stilato dalla commissione, mostrando proprio come quest'ultima abbia cercato di attuare da un punto di vista pratico il contemperamento degli interessi cantonali con le rinnovate competenze federali, Pellegrino Rossi conclude il suo rapporto con un appassionato invito agli svizzeri dei ventidue cantoni. Il momento è solenne, e può essere quello giusto per mostrare a se stessi e all'Europa che anche la Svizzera è capace di mostrare la propria unità nazionale e la propria rigenerazione. Il 1833 e la Dieta di Zurigo potranno rappresentare l'anno santo, il punto di partenza della moderna storia elvetica. Bisognerà scegliere tra l'unione o lo scisma, tra la rinascita e una nuova caduta, lasciandosi ispirare da Dio, dalla patria e dall'onore nazionale⁶⁹⁰.

Se ora si passa ad una veloce disamina dei punti salienti del *Patto Rossi*, si nota in effetti il tentativo di traghettare la Confederazione verso uno Stato più moderno a struttura federale. I primi due articoli ribadiscono l'unione dei ventidue cantoni in una Confederazione indissolubile, nella quale però i piccoli Stati restano sovrani. In quanto tali, esercitano tutti i diritti che non hanno espressamente ceduto al potere federale⁶⁹¹. Sempre su quest'ultimo piano inoltre, vengono garantiti degli aspetti importanti, come la libera circolazione di merci e di persone, con l'aggiunta di una centralizzazione e di un maggiore controllo sulle dogane e sui pedaggi⁶⁹². Un elemento, quest'ultimo, che si accompagna alla

⁶⁹⁰ «[...] *Suisses des vingt-deux cantons! voici le moment solennel, où il est en votre pouvoir de prouver au monde qui vous observe, que notre régénération politique peut être enfin notre ouvrage. Voulez-vous reconstituer vous-mêmes le pays? Voulez-vous imprimer à l'alliance fédérale le cachet national, le cachet suisse, tout suisse, rien que suisse? Ou voulez-vous que l'étranger, en jetant sur nous un regard dédaigneux, s'écrie: Les Suisses, les uns vieux incorrigibles, les autres enfants indisciplinés, ils peuvent tout bouleverser; ils sont impuissans à réédifier! 1803, 1815 nous l'attestent; 1833 nous le confirme! Suisses, que voulez-vous? De l'union ou du schism, de l'honneur ou de la honte, du respect de l'Europe ou de ses dédains? L'option est force; elle n'admet point de délai. Que Dieu, que la patrie, que l'honneur national vous inspirent! La patrie vous appelle à la Diète de Zurich. Elle y attend des paroles de paix et de conciliation, des suffrages unanimes. Vous répondrez à son appel: elle entendra vos paroles; elle tressaillira de joie, elle dissipera ses craintes; elle se relèvera belle, rajeunie, fière de ses enfants. L'année 1833 sera l'année sainte, l'année solennelle et historique de la Suisse moderne. Qu'elle les entende sans retard, ces paroles de paix, ces suffrages de frères. Que l'écho puisse s'en propager à l'instant même. Que les portes de la Diète de Zurich soient ouvertes. Ordonnez-le dans vos instructions. C'est le dernier vœu que nous osons vous soumettre. Au nom de la Commission et avec son autorisation, P. ROSSI, Rapporteur*». *Ivi*, pp. 118-119.

⁶⁹¹ L'art. 2 termina nel seguente modo: «*Quant aux droits transmis à la Confédération, le pouvoir suprême est exercé, soit par les autorités fédérales, conformément au présent Acte*». L'art. 5 inoltre, precisa: «*La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté et leur indépendance dans les limites fixées par l'art. 2, le maintien de l'ordre public dans leur intérieur, leurs constitutions, et à teneur de celles-ci, les droits et les libertés du peuple aussi bien quel es droits et les attributions des autorités*». *Acté fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision*, op. cit., p. 6.

⁶⁹² «*ART. 14. Pour les denrées, pour les produits du sol et de l'industrie, pour le bétail et pour les marchandises, le libre achat et la libre vente, la liberté d'entrée, de sortie et de passage d'un canton dans l'autre, sont garantis. Il n'y a d'exception à ce principe que pour: a) les mesures de police contre l'accaparement; mais dans tous les cas ces mesures doivent être les mêmes pour les citoyens du canton qui les ordonne et pour les*

volontà di migliorare – sempre attraverso un controllo centrale –, il sistema postale svizzero. In effetti, gli artt. 26, 27 e 28, mostrano proprio una tendenza volta a costruire una maggiore uniformità a livello nazionale, passando attraverso il sistema postale, l'unità monetaria, e l'omogeneità di pesi e misure (in favore del sistema decimale)⁶⁹³. Da non dimenticare poi, il contenuto degli artt. 36-37, dove viene garantita tanto la libertà di stabilimento e domicilio, quanto il diritto per i cittadini di rivolgere petizioni alle autorità federali (sugli oggetti di competenza di queste ultime). Nello specifico, l'art. 36 ribadisce che a nessuno svizzero può essere impedito di stabilirsi in un altro cantone, purchè sia in possesso di un atto di origine (o di un atto che attesti l'appartenenza ad uno dei ventidue Stati), di un certificato di buoni costumi e di un attestato comprovante il godimento pieno dei suoi diritti. Arrivato nel luogo

habitans d'autres cantons; ils ne doivent jamais dégénérer en mesures prohibitives; b) Les péages fédéraux, conformément aux articles 15 à 23. c) Le droit de consummation des cantons, en tant qu'il est admissible d'après le présent Acte fédéral (art. 24). ART. 15. A la Confédération appartient le droit exclusive d'autoriser des péages. ART. 16. Les péages comprennent: a) Les droits d'entrée perçus aux frontières; b) Les droits de route des cantons, y compris les pontonages et les droits d'entrepôt; c) Les droits sur les transports par eau. ART. 17. Les droits d'entrée à payer aux frontières se perçoivent sur le marchandises qu'on importe en Suisse, et qui ne sont pas comptées parmi les premières nécessités de la vie. Le taux actuel de ces droits d'entrée ne doit pas être haussé». Ivi, pp. 10-11.

⁶⁹³ «ART. 26. La Confédération prend à elle l'administration des postes dans toute l'étendue de la Suisse, aux conditions suivantes: a) Le service des postes, en general, ne doit dans aucun canton descendre au-dessous de son état actuel. b) L'inviolabilité du secret des postes sera assurée dans tous les temps et dans toutes les circonstances. c) Les tarifs seront fixes d'après les mêmes principes dans toutes les parties de la Suisse. d) la Confédération s'engage à indemniser les cédans de la manière suivante: 1° Les cantons reçoivent les trois quarts du produit net des postes dans toute l'étendue de leur territoire. 2° Les particuliers, propriétaires de postes, reçoivent également de la caisse fédérale les trois quarts du produit net. Pour toute prétention ultérieure, le recours leur rest ouvert, cas échéant, contre qui de droit. 3° Pour toutes les indemnités à payer par la caisse fédérale, d'après les §§ 1° et 2°, le produit net de l'année 1832 est pris pour base. 4° L'indemnisation a lieu par le paiement annuel de la somme due en conséquence des dispositions qui précèdent; toutefois, la Confédération pourra se libérer de cette obligation si elle acquitte, en un paiement unique ou par termes, vingt-cinq fois la somme due annuellement. 5° Les particuliers mentionnés au § 2° ont le droit d'obtenir le paiement de la somme totale en quatre termes, d'une année chacun. e) La cession du matériel et l'usage des bâtiments peuvent être l'objet d'un arrangement à l'amiable entre l'administration fédérale des postes et les propriétaires. ART. 27. La Confédération exerce, dès à présent, tous les droits compris dans la régle des monnaies, et cela d'après les principes suivants: a) Il sera établi un pied monétaire Suisse, don't l'unité sera la même que celle du pied monétaire decimal français. b) Le droit de batter monnaie cesse pour les cantons et passe au pouvoir fédéral. c) La valeur intrinsèque des grosses espèces représentera l'unité monétaire adoptée autant de fois que l'indique leur valeur nominale. d) Il ne devra pas être émis une quantité de billon qui exceed les besoins journaliers; une loi fédérale fixera le rapport de la valeur intrinsèque du billon à sa valeur nominale. e) Pour le cours des grosses espèces suisses actuellement frappées, et des grosses espèces étrangères, il sera établi un tarif généralement obligatoire. La fixation en sera faite d'après le rapport de la valeur intrinsèque des espèces à l'unité monétaire suisse. Aucon canton n'a le droit de changer ce tarif. f) La Confédération fixera le cours des billons cantonaux actuellement existans; elle aura strictement égard au rapport mutuel de leur valeur. g) Chaque canton est obligé de retirer et de démonétiser à ses frais son billon dans le terme de trente ans, à dater de la fixation du tarif susmentionné, et cela par portions annuelles égales. h) A l'expiration de ce terme, tout billon cantonal est, de droit, mis hors de cours. ART. 28. La Confédération a le droit d'introduire, dans toute l'étendue de son territoire, l'uniformité de poids et de mesures. Les poids et les mesures suisses seront fixés d'après un système decimal mis en rapport avec les systèmes analogues des autres états, dans une proportion exacte et d'une application facile. Les cantons introduiront dans leur intérieur le nouveau système Suisse de poids et de mesures, après son introduction complete dans l'administration fédérale». Ivi, pp. 15-19.

di destinazione, all'individuo sono riconosciuti i medesimi diritti dei cittadini di quello stesso cantone, ad eccezione di quelli politici e della partecipazione ai beni comunali e delle corporazioni. In ogni caso, viene assicurata la libertà di industria e la possibilità di acquistare ed alienare beni immobili, conformemente alle leggi e alle ordinanze del cantone. Queste ultime, sotto ogni aspetto, devono impegnarsi per rendere la condizione dello svizzero domiciliato uguale a quella del cittadino del luogo⁶⁹⁴.

Per comprendere il nuovo assetto della Confederazione però (o meglio, quello che sarebbe stato negli auspici dei commissari incaricati), ed in modo particolare la posizione occupata dagli organi federali, bisogna cominciare dalle norme riguardanti la Dieta (artt. 43-67). Essa rappresenta la suprema autorità federale, in cui tutti i cantoni hanno pari diritto di voto, e si compone di quarantaquattro membri. È presieduta dal Landamano della Svizzera e, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un membro del Consiglio federale, altro organo che verrà a breve illustrato. I cantoni sono obbligati ad inviare i propri rappresentanti alle Diete ordinarie e straordinarie, le cui sedute sono pubbliche. Le adunanze in sessione ordinaria cominciano ogni anno il primo lunedì di luglio; quelle in sessione straordinaria, avvengono su convocazione del Consiglio federale o su richiesta di cinque cantoni⁶⁹⁵. La suprema autorità della Confederazione, ha delle attribuzioni generali che spaziano in diversi settori, passando dalle relazioni estere alle questioni interne, e toccando inoltre l'amministrazione delle finanze federali e l'organizzazione militare.

Quanto ai rapporti con l'estero, le competenze della Dieta rimangono in buona sostanza nell'alveo delle tradizionali prerogative già possedute in passato. È chiamata a vigilare sugli interessi confederali nei rapporti con i Paesi stranieri, e a mantenere con essi

⁶⁹⁴ Due ulteriori precisazioni, sono poi contenute alle lettere d) ed e) dello stesso art. 36: «d) *Les communes ne peuvent pas imposer à leurs habitants appartenant à d'autres cantons, des prestations plus fortes qu'à leurs habitants appartenant à d'autres communes de leur propre canton.* e) *Le Suisse domicilié dans un autre canton que le sien peut être renvoyé dans celui-ci, soit lorsqu'il a été convaincu de contravention aux lois et ordonnances sur les mœurs ou la police des pauvres*». Ivi, p. 25.

⁶⁹⁵ «ART. 43. *La suprême autorité fédérale est la Diète, dans laquelle les cantons jouissent de l'égalité de vote.* ART. 44. *La Diète se compose de quarante-quatre membres.* ART. 45. *Elle est présidée par le Landammann de la Suisse, et en cas d'empêchement, par le membre du Conseil fédéral qui le remplace au sein de cette autorité.* ART. 46. *Chaque canton nomme deux députés; chaque demi-canton, un député.* ART. 47. *Les cantons sont libres de joindre à leurs députés des remplaçans. Toutefois, ceux-ci ne siègent comme membres délibérans qu'en cas d'empêchement d'un député, et après que l'annonce en a été faite préalablement au président de la Diète.* ART. 48. *La Diète s'assemble annuellement en session ordinaire le premier lundi de juillet; en session extraordinaire, su convocation par le Conseil fédéral ou sur la demande de cinq cantons. Chaque canton est obligé de prendre part à toute Diète ordinaire ou extraordinaire, en y envoyant des députés.* ART. 49. *Les séances de la Diète sont publiques; le mode d'après lequel des exceptions pourront avoir lieu dans certains cas sera déterminé par le règlement*». Ivi, pp. 28-29.

relazioni pacifiche, anche attraverso il rispetto dei trattati vigenti. Ovviamente può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'indipendenza e la neutralità della Svizzera: dichiara la guerra e fa la pace, concludendo inoltre alleanze e trattati (anche di natura commerciale). Pronunciandosi a nome della Confederazione inoltre, non solo ha il diritto di riconoscere governi e Paesi stranieri, ma anche di nominare gli agenti diplomatici ed i consoli di commercio. Infine, ha il dovere di esaminare i trattati che i singoli cantoni stipulano con altri Stati (possibilità prevista dall'art. 12), assicurandosi che non si tratti di accordi di competenza federale, o che comunque possano ledere gli interessi della Svizzera o di un altro cantone⁶⁹⁶.

Sul versante interno invece, la Dieta protegge la libertà di commercio e fissa i dazi delle strade, dei ponti e dei depositi, facendo la stessa cosa per i pedaggi dei trasporti via fiume. A questi importanti compiti, si accompagna il controllo effettuato sui dazi di consumo percepiti dai singoli cantoni (in virtù di quanto stabilito dall'art. 24), e il potere di fare leggi federali su pesi e misure. Vi è poi ovviamente una funzione generale di vigilanza interna, che trova la sua esteriorizzazione nella sorveglianza svolta sulle misure di polizia attuate dalle piccole repubbliche contro l'accaparramento, o che comunque danneggiano il libero commercio. Esamina inoltre le costituzioni dei singoli cantoni, pronunciandone la garanzia, e disponendo (dopo averli preventivamente esaminati) l'approvazione dei trattati che questi ultimi siglano tra di loro.

⁶⁹⁶ «ART. 50. Les attributions générales de la Diète sont les suivantes: a) Elle fait, conformément aux principes de l'Acte fédéral, les lois fédérales nécessaires pour son exécution. b) Elle fera, en particulier, une loi fédérale pour statuer le mode d'après lequel il sera procédé à l'exécution de résolutions ayant force de loi, lorsque un ou plusieurs membres de la Confédération refuseront de s'y soumettre. c) Elle décide les questions litigieuses concernant la compétence des autorités fédérales, et interprète les dispositifs de l'Acte fédérales, lorsque cela est nécessaire. d) Elle veille à l'accomplissement des engagements pris par les membres de la Confédération les uns à l'égard des autres. e) Elle nomme les fonctionnaires fédéraux, conformément à l'Acte fédéral et aux lois ou résolutions exécutoires de cet Acte. f) Elle a le droit de surveiller la manière dont les fonctionnaires fédéraux remplissent leurs devoirs; en cas de violation de ces devoirs, elle peut les mettre en état d'accusation, d'après les dispositifs et dans les formes qui seront statué par une loi fédérale sur cette matière. ART. 51. Les attributions et les devoirs de la Diète, à l'égard des relations extérieures, sont les suivants: a) Comme organe de la Confédération, elle veille aux intérêts de celle-ci dans ses rapports avec les pays étrangers. b) Elle veille au maintien des relations pacifiques et amicales avec les états étrangers, et à l'accomplissement réciproque des traités en vigueur. c) Elle ordonne les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance et la neutralité de la Suisse, pour les maintenir dans leur intégrité, et empêcher tout ce qui porterait atteinte à cette base de la Confédération; d) Elle déclare la guerre et fait la paix; e) Elle conclut des alliances et des traités, conformément à l'art. 11; f) Elle a le droit de prononcer, au nom de la Confédération, la reconnaissance d'états et de gouvernements étrangers; g) Elle nomme les agents diplomatiques de la Confédération, et ses consuls de commerce en pays étrangers; h) Elle examine et approuve les traités que les cantons sont autorisés, par l'art. 12, à conclure avec des états étrangers». Ivi, pp. 30-32.

Tenendo conto delle rendite ordinarie della Confederazione, l'assemblea dei quarantaquattro delegati promuove inoltre le iniziative di pubblico interesse, relative al campo delle scienze e delle belle arti, soprattutto quando la loro realizzazione andrebbe oltre le possibilità dei singoli territori. Ovviamente, sempre con riferimento al mantenimento dell'ordine, la Dieta interviene laddove vi siano tumulti interni che minacciano la tranquillità della Confederazione (come in caso di rovesciamento violento di un governo cantonale), e che i piccoli Stati non sono in grado di sedare autonomamente⁶⁹⁷. Infine, vi è un altro compito di rilievo, in virtù di quanto stabilito dalla lettera n) dell'art. 52: essa infatti eserciterà, sulla base di una legge federale che sarà tenuta a fare, il diritto di grazia per le sentenze pronunciate dalle Corti Federali.

Gli articoli successivi (dal 53 al 67), non soltanto continuano prendendo in considerazione le attribuzioni di carattere militare e finanziario, ma forniscono ulteriori elementi circa il funzionamento della suprema autorità federale. L'iniziativa per gli affari della Dieta infatti, spetta: al Consiglio federale, ai cantoni e ai membri della stessa assemblea, secondo le modalità prevista da un apposito e futuro regolamento. È interessante notare come, per quanto concerne le discussioni e le votazioni, le questioni trattate dalla Dieta si suddividano in tre classi di affari, secondo quanto disposto dall'art. 56. La prima

⁶⁹⁷ «ART. 52. Pour les relations intérieures, la Diète: a) Protège la liberté du commerce, conformément aux dispositions de l'Acte fédéral; b) Elle fixe les droits de route, de pontonage, d'entrepôt, et les péages pour les transports par voie d'eau, d'après les articles 18-23; c) Elle veille à ce que les droits de consummation soient perçus uniquement dans les limites fixées par l'art. 24; d) Elle a le droit de surveiller les mesures de police que les cantons ordonnent contre l'accaparement, et de faire cesser qui entraveraient le libre commerce et dégèneraient en prohibition; e) Elle règle l'inspection des routes (art. 25); f) Elle fait des lois fédérales sur les poids et mesures (art. 28). g) Elle fixe les émolumens de chancellerie pour les permis d'établissement (art. 36 b); h) Elle a le droit de prendre des arrêtés de police sanitaire dans les cas d'épidémies générales; i) Dans les limites des ressources ordinaires de la Confédération, elle soutient les entreprises d'utilité publique, de sciences et de beaux arts, dont l'exécution serait au-dessus de moyens des cantons isolément; k) La Diète prononce l'approbation des traités que les cantons concluent entre eux, après qu'elle en a pris connaissance (art. 8); l) Elle examine les constitutions des cantons et en prononce la garantie (art. 5 et 6); elle ordonne des mesures convenables en cas de plainte sur un changement illegal de constitution; m) La Diète maintient l'ordre dans l'intérieur. A cet effet, elle intervient, sans autre, à la réquisition du pouvoir exécutif supérieur du canton requérant. Mais elle intervient aussi sans la réquisition du canton, dans les cas suivans: 1° En cas de troubles qui menacent la tranquillité générale, et que le canton est hors d'état d'apaiser; 2° En cas de renversement violent d'un gouvernement cantonal, ou lorsque celui-ci est hors d'état d'invoquer le secours de la Diète; 3° Quand les troubles s'étendent à deux ou plusieurs cantons. En cas d'intervention armée dans un canton, aussitôt que l'intervention a lieu, la suprême autorité de ce canton doit être convoquée. Lorsque l'ordre aura été rétabli, la Confédération ordonnera une enquête sur l'occasion et la cause des troubles. Si les différends ne peuvent être terminés à l'amiable par la médiation fédérale, la Diète procède d'après les art. 5 et 6, et renvoie à la décision de la Cour fédérale ce qui rentre dans la juridiction de cette Cour, conformément aux art. 102 c et 103 e. Dans tous les cas, le canton dans lequel l'intervention fédérale a eu lieu en supporte les frais. Mais la Diète a le droit de prononcer une remise de frais, lorsqu'elle a ordonné l'intervention sans réquisition. n) La Diète exerce, d'après une loi fédérale qu'elle est chargée de faire, le droit de grâce pour les sentences prononcées par la Cour fédérale». *Ivi*, pp. 32-34.

comprende le questioni di maggiore rilevanza (ad esempio alleanze e trattati politici con Paesi stranieri, dichiarazioni di guerra, interventi militari, revisioni dell'Atto federale) dove i cantoni forniscono delle precise istruzioni e pieni poteri ai propri delegati. Per gli affari della seconda classe invece, le istruzioni da parte dei piccoli Stati svizzeri non sono previste, ma le decisioni prese dalla Dieta devono – per acquistare forza di legge – essere ratificate da almeno dodici cantoni. I temi rientranti nell'ultima classe infine, non necessitano né di istruzioni, né di ratifica⁶⁹⁸. Sono gli artt. dal 57 e 59 a disciplinare, nel dettaglio, le materie oggetto delle tre classi, fornendo ulteriori elementi sulle modalità di voto e di approvazione⁶⁹⁹.

Dall'art. 68 in avanti (sino all'art. 86) trovano spazio le disposizioni concernenti il Consiglio federale. Un organo pensato per essere il vertice esecutivo della Confederazione, composto dal Landamano della Svizzera (con il ruolo di presidente) e da altri quattro consiglieri. Sono gli stessi cantoni ad eleggere il *Landammann*, mentre i membri del Consiglio sono scelti dalla Dieta fra tutti i cittadini elvetici⁷⁰⁰. Così come fatto per le competenze attribuite alla suprema autorità federale, il *Patto Rossi* distingue anche in questo caso tra relazioni e compiti esterni, interni, militari e finanziari (parlando più precisamente

⁶⁹⁸ «ART. 55. L'initiative, pour les affaires de la Diète, est exercée: a) Par le Conseil fédéral; b) Par les cantons; c) Par les membres de la Diète. Le règlement fixera le mode de cet exercice. ART. 56. Relativement à la discussion et à la votation, les affaires de la Diète se divisent en trois classes: a) La première classe comprend les affaires pour lesquelles le cantons donnent des instructions; b) La second comprend celles pour lesquelles on ne donne pas d'instructions, mais qui, lorsqu'une décision est intervenue, sont soumises à la ratification des cantons. c) La troisième comprend celles pour lesquelles il n'est besoin ni d'instructions ni de ratification». Ivi, p. 36.

⁶⁹⁹ Ivi, pp. 37-38.

⁷⁰⁰ «ART. 68. Un Conseil fédéral est l'autorité dirigeante et exécutive de la Confédération. ART. 69. Le Conseil fédéral se compose du Landammann de la Suisse et de quatre Conseillers fédéraux. ART. 70. Le Landammann est président du Conseil fédéral. Son remplaçant est un des membres du Conseil fédéral nommé par ce Conseil. ART. 71. Le Landammann est élu par les cantons. Chaque canton désignera deux candidats de différents cantons. Celui des candidats qui réunit le plus grand nombre de voix, mais au moins la majorité absolue, est élu. Si plusieurs candidats ont le même nombre de suffrages de cantons, mais au moins la majorité absolue, la Diète choisit entre eux. Au cas qu'il n'y ait point de majorité absolue, la Diète élit le Landammann parmi les cinq candidats qui ont obtenu le plus de suffrages cantonaux, s'il y a moins de cinq candidats, elle élit sur leur totalité. [...] ART. 72. La Diète nomme librement, d'entre tous les citoyens suisses, les membres du Conseil fédéral, et assigne à chacun d'eux son département particulier, conformément à l'art. 79; cependant, il ne peut pas y avoir dans le Conseil fédéral, le Landammann compris, plus d'un citoyen d'un même canton. ART. 73. La durée des fonctions du Landammann et des Conseillers fédéraux est fixée à quatre ans; ils entrent en charge au 1er d'octobre. A l'expiration des quatre années, le Conseil fédéral est renouvelé intégralement. Les Conseillers fédéraux sont toujours rééligibles; le Landammann n'est rééligible immédiatement qu'une second fois. A l'expiration de la seconde période de ses fonctions, il est exclu de l'élection pour quatre ans. [...]». Ivi, pp. 41-42.

di quattro dipartimenti)⁷⁰¹. Tra le obbligazioni generali e maggiormente rilevanti che competono al Consiglio federale però, troviamo: il fare le veci della Dieta nel momento in cui essa non è adunata, e proporre a quest'ultima i progetti di legge e le risoluzioni giudicate opportune (dando inoltre il proprio parere sulle proposte trasmesse dalla Dieta e dai cantoni). In quanto vertice del potere esecutivo, è incaricato dell'attuazione delle leggi federali e delle risoluzioni prese dalla massima assemblea della Confederazione.

Sulla stregua di quanto appena detto, si occupa inoltre della corretta esecuzione delle sentenze arbitrali e dei giudicati della Corte federale (nominando anche i funzionari e gli impiegati della Confederazione la cui designazione non compete alla Dieta). Ogni volta che i rappresentanti dei ventidue Stati si riuniscono in sessione ordinaria, il Consiglio è tenuto a presentare un rapporto sul suo operato e sullo stato in cui versa la Svizzera, richiamando l'attenzione sui provvedimenti che ritiene utili per la conservazione e l'accrescimento della prosperità generale⁷⁰². Nella sostanza un vero e proprio Governo della Confederazione, occupato da questioni ed incombenze di carattere federale, i cui membri sarebbero stati legalmente responsabili del proprio operato⁷⁰³.

⁷⁰¹ «ART. 81. Devoirs du conseil fédéral à l'égard des relations extérieures. a) Il veille au maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse, lorsque celle-ci est menacée et qu'il y aurait peril dans le retard; il est autorisé à lever des troupes et à en disposer, mais avec l'obligation de convoquer sur-le-champ la Diète; b) Il correspond avec les états étrangers et avec les agens de la Confédération, et il accrédite ces derniers; c) il reçoit les ministres étrangers ainsi que leurs lettres de créance et de récréance; d) Il se charge de négocier pour les cantons qui le désirent (art. 13). ART. 82. Les fonctions à l'égard des relations intérieures sont les suivantes: a) Il veille au maintien de l'Acte fédéral. En cas de besoin, il coopère au maintien de l'ordre public dans les cantons, ainsi que des constitutions qui leur ont été garanties. Soit pour le maintien de l'Acte fédéral, soit pour les cas prévus à l'art. 52 m, il est autorisé, lors d'un danger imminent, à lever les troupes nécessaires et à en disposer avec l'obligation de convoquer immédiatement la Diète, si la levée de troupes dépasse mille hommes et qu'elles doivent rester réunies plus de quatorze jours. b) Il correspond avec les cantons. c) Il leur prête son appui, au besoin, pour l'exécution des conventions qu'ils ont conclues entre eux (art. 8). d) Il surveille, conformément aux lois fédérales, la perception des droits de péage, pour empêcher que la liberté du commerce ne soit entravée par des charges contraires à l'Acte fédéral. e) Il exerce l'inspection sur les routes. f) Il fait exécuter les lois fédérales sur les poids et mesures. [...]». Ivi, pp. 45-48.

⁷⁰² «ART. 80. La compétence et les obligations générales du Conseil fédéral sont les suivantes: a) Il remplace la Diète quand elle n'est pas assemblée. b) Il propose à la Diète les projets de lois et de résolutions qu'il juge convenables, et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par la Diète ou par les cantons. c) Il est chargé de l'exécution de lois fédérales et des résolutions de la Diète. d) Il exécute les transactions, les sentences arbitrales et les arrêts de la Cour fédérale. e) Il nomme les fonctionnaires et employés fédéraux dont la nomination n'appartient pas à la Diète ou à une administration fédérale. f) Dans chaque session ordinaire de la Diète, il rend compte à celle-ci de sa gestion, il lui présente un rapport sur la situation de la Confédération, et appelle l'attention de cette autorité suprême sur les mesures qu'il croit utiles au maintien et à l'avancement de la prospérité générale». Ivi, pp. 44-45.

⁷⁰³ Come si può leggere nelle pagine del *Rapport*: «Le pouvoir exécutif, nous vous proposons de la confier à un Conseil fédéral composé de cinq membres, le landammann de la Suisse, qui en sera le président, et quatre conseillers. Messieurs, il est temps que la Confédération suisse ait un gouvernement à elle, uniquement occupé des affaires fédérales, et qui ne soit pas obligé, par sa position, de soigner en même temps les affaires d'un état particulier. [...] En sanctionnant ce projet, vous aurez un gouvernement fédéral, un gouvernement

Un altro elemento innovatore del *Patto Rossi*, sarebbe stato rappresentato dall'introduzione di una Corte federale (artt. 90-104), composta da un presidente, otto giudici e quattro supplenti. Alla sua formazione avrebbero concorso gli stessi cantoni, presentando due candidati ciascuno (uno del proprio territorio e uno di un cantone diverso); la Dieta avrebbe poi provveduto a completare il lavoro, scegliendo i nove membri complessivi ed i quattro supplenti, avendo l'accortezza di non nominare più di una persona per ogni Stato della Confederazione (art. 92). La Corte si sarebbe poi rinnovata completamente ogni sei anni, ma i suoi membri sarebbero stati sempre rieleggibili (art. 95)⁷⁰⁴. Tra l'altro, la lettura degli artt. 105 e 108 – relativi alla *Siège des Autorités Fédérales* – fornisce ulteriori dettagli interessanti. Il nuovo progetto di Atto federale infatti, non prevedeva più il criterio dei cantoni direttori (tre secondo il Patto del 1815: Zurigo, Berna, Lucerna), ma stabiliva che la Dieta e il Consiglio federale avrebbero avuto la loro sede permanente nella città di Lucerna (salvo provvisori spostamenti in caso di pericolo). Inoltre, l'art. 108 impediva alla Corte di avere la sua sede nello stesso cantone in cui erano collocate le altre due autorità federali: «*La Cour fédérale ne doit pas siéger dans le cantono où siègent les autorités fédérales*»⁷⁰⁵. Quanto ai campi d'azione poi, il nuovo organo in materia di giustizia federale, avrebbe avuto competenze tanto nel civile quanto nel penale, come non mancavano di precisare nel dettaglio gli artt. 102 e 103⁷⁰⁶.

permanent, capable, et surtout engage par une responsabilité personnelle, légale, effective. Il faut que l'idée de cette responsabilité personnelle et effective, de cette ouissance garantie politique, se naturalise enfin dans le gouvernement de la Suisse». P. ROSSI, *Rapport de la commission de la Diète*, op. cit., pp. 95-99.

⁷⁰⁴ *Acté fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision*, op. cit., pp. 49-50.

⁷⁰⁵ *Ivi*, p. 56.

⁷⁰⁶ «ART. 102. Comme Cour de justice civile, la Cour fédérale: a) Connait des contestations judiciaires entre cantons. Dans tous les cas, l'action juridique devra être précédée d'une tentative de conciliation. A cet effet, chacune des parties choisira un médiateur dans un canton neutre. Les cantons contestans ont, en outre, la faculté de s'entendre pour un arbitrage. Si la contestation ne peut pas être vidée de l'une de ces deux manières, le renvoi par devant la Cour fédérale est prononcé par le Conseil fédéral. Tout gouvernement cantonal peut porter plainte à la Cour fédérale, dans l'intérêt de particuliers ou de corporations, contre le gouvernement d'un autre canton, pour refus ou lésion de droits dérivant de l'Acte fédéral. b) La Cour fédérale, sur ordre formel de la Diète, connaît des contestations judiciaires entre le Conseil fédéral et un canton. c) En cas d'intervention fédérale armée (article 52 m), et seulement sur le renvoi fait par le Conseil fédéral avec l'autorisation de la Diète, la Cour fédérale connaît des abus et des excès de pouvoir commis, en violation de la constitution cantonale, par les autorités du canton où l'intervention a lieu. Dans ces sortes de cas, la Cour fédérale ordonne le rétablissement de l'ordre constitutionnel, et statue sur les dédommagemens de droit au profit des parties lésées, et à la charge, soit du canton, soit des fonctionnaires responsables. d) Elle connaît enfin des contestations judiciaires concernant des Heimathlosen (art. 42). ART. 103. Comme Cour criminelle, la Cour fédérale connaît: a) Des accusations intentées par la Diète aux membres du Conseil fédéral ou à d'autres fonctionnaires fédéraux; b) Des crimes de trahison contre la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales; c) Des cas de violation du droit public qui régit la Suisse à l'égard des états étrangers; d) Des crimes commis par des militaires en cas de guerre ou de neutralité armée, pour autant que

Sul primo ambito ad esempio, essa avrebbe giudicato le controversie sorte tra cantoni, così come quelle tra cantoni e Consiglio federale. Allo stesso modo, si sarebbe pronunciata sui ricorsi avanzati dai governi cantonali per possibili lesioni di interessi dei privati o delle corporazioni, messe in atto da altri Stati della Confederazione, o comunque derivanti dal diniego di diritti garantiti dal nuovo Atto. In campo penale invece, la Corte avrebbe avuto una competenza sulle questioni di maggior gravità a livello federale: giudicare le accuse rivolte dalla Dieta ai membri del Consiglio federale o ad altri funzionari federali; e poi ancora i reati di tradimento commessi contro la Confederazione, così come gli atti di ribellione o di violenza in danno delle autorità federali. In tal guisa, non rimanevano estranei a tale organo di giustizia i reati commessi dai militari in caso di guerra o neutralità armata (nei limiti che sarebbero stati riservati alla Corte da un nuovo codice penale militare pensato per lo Stato elvetico); e nemmeno gli atti commessi in occasione di tumulti e sommosse che avrebbero finito per provocare un intervento federale. L'art. 104 chiudeva questa parte del progetto, precisando che apposite leggi federali avrebbero regolato nello specifico: l'organizzazione interna della Corte; le forme di procedura da questa seguite e le garanzie riservate agli accusati; i reati, le contravvenzioni e le pene che essa avrebbe giudicato ed applicato; ed infine, le spese giudiziarie a vantaggio della Cassa federale⁷⁰⁷. Propositi che sarebbero però rimasti – dato l'insuccesso del *Patto Rossi* – lettera morta, come si dirà tra poco. La stessa Corte federale (o meglio, Tribunale federale) avrebbe visto la luce in Svizzera soltanto diversi anni più tardi, con la nascita dello Stato federale e la Costituzione solennemente proclamata il 12 settembre 1848⁷⁰⁸.

la connaissance en serait réservée à la Cour fédérale par le nouveau Code pénal militaire de la Confédération; e) Des crimes commis pendant les troubles qui ont amené l'intervention fédérale, lorsque, sur la proposition du Conseil fédéral, la Diète estime: 1° Qu'il n'y a pas lieu à amnistie; 2° Que, dans l'intérêt de la justice et de l'ordre public, la connaissance de ces faits doit être enlevée aux tribunaux du canton». Ivi, pp. 51-54.

⁷⁰⁷ «ART. 104. Des lois fédérales régleront, en conformité avec les principes ci-dessus établis: a) l'organisation intérieure de la Cour fédérale; b) Les formes de la procédure, et, en particulier, les garanties en faveur de la partie accusée; c) Les crimes et les délits spéciaux, dont la Cour fédérale pourra connaître, et le peines qu'elle aura le droit d'appliquer; d) Les frais de justice au profit de la caisse fédérale». Ivi, p. 54.

⁷⁰⁸ Nella nuova Carta costituzionale (composta da centoquattordici articoli), le norme riguardanti il Tribunale federale andavano dall'art. 94 all'art. 107. Il testo della Costituzione federale del 12 settembre 1848 è consultabile in: *Parte seconda della raccolta delle Costituzioni emanate in Europa negli anni 1848, 1849 e 1850 contenente quelle dell'Austria, 4 Marzo 1849; della Prussia, 6 Febbrajo 1850; nonché quella della Svizzera, 12 Settembre 1848 per esteso*, Tip. Bianchi tipografo-editore e proprietario, Padova, 1850, pp. 102-103.

3.3.3 QUANDO L'IMPEGNO NON BASTA. IL FALLIMENTO DEI LAVORI ED UN MALINCONICO SALUTO.

Il progetto realizzato dalla commissione nominata il 17 luglio 1832, nonostante l'accorato discorso del suo relatore e la firma degli incaricati che avevano preso parte ai lavori (nel testo appaiono nel seguente ordine: *Edouard Pfiffer, avoyer du canton de Lucerne er président de la commission; M. Hirzel, de Zurich, bourguemestre; De Tavel, de Berne, membre du conseil exécutif; C. Heer, de Glaris, ancien Landammann; G. J. Sidler, de Zoug, statthalter et ancien Landammann; Charles Schaller, conseiller d'état, de Fribourg; Munzinger, membre du conseil exécutif de Soleure; De Meyenbourg-Stockar, de Schaffhouse, bourguemestre; Baumgartner, membre du Petit-Conseil et ancien Landammann de Saint-Gall; Ulrich de Planta, colonel, membre du conseil de guerre, des Grisons; Charles Rudolphe Tanner, juge d'appel, d'Argovie; Mörikofer, secrétaire d'état, du canton de Thurgovie; C. Monnard, professeur, du canton de Vaud; P. Rossi, du canton de Genève*)⁷⁰⁹, non riuscì a portare “la pace” e la stabilità tanto invocata.

Le stesse disposizioni transitorie – collocate nella parte finale del progetto – prevedevano l'approvazione dell'Atto federale in ogni singolo Stato, per fa sì che il cantone direttore convocasse poi la Dieta per la firma dello stesso, con tanto di sigillo e giuramento⁷¹⁰. Il lungo testo, che agli occhi del Rossi e dei commissari rappresentava la soluzione migliore per i molteplici problemi della realtà elvetica, non ebbe la forza di imporsi in tutte le aree della Confederazione. Anzi, proprio l'accurato bilanciamento dei poteri e il tentativo di conciliare il principio della sovranità cantonale con un potere centrale più forte e vincolante, scontentò i sostenitori delle diverse posizioni. I cantoni più conversatori vedevano nelle nuove disposizioni una lesione delle proprie prerogative, con pesanti

⁷⁰⁹ A tal proposito, è doveroso fare alcune precisazioni. In primo luogo si nota come le sottoscrizioni siano quattordici, e non quindici, dal momento che De Chambrier non fu più presente a Lucerna a partire dal 5 dicembre (dettaglio quest'ultimo, riportato all'interno dello stesso documento). In secondo luogo, sembrerebbe esserci una leggera incongruenza tra i membri della commissione indicati nell'estratto del *Journal du canton de Fribourg* del 24 luglio 1832, e i commissari firmatari ora menzionati (non vi è più Z'raggen, inviato del cantone di Ury, mentre compare Mörikofer, di Turgovia). La risposta ce la fornisce la *Gazzetta ticinese*, nell'edizione di sabato 10 novembre 1832 (n. 46). Relativamente agli affari svizzeri, e più precisamente sotto la sezione “Lucerna”, leggiamo: «La commissione di revisione del patto federale ha già tenuto varie sedute. Il sig. segretario di Stato Mörikofer vi assiste invece del sig. Landamano Zraggen di Uri. [...]». *Gazzetta ticinese*, n. 46, (Sabato 10 novembre), anno 1832 (anno XXXII), Presso Francesco Veladini e Comp., Lugano, pp. 3-4.

⁷¹⁰ «DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ART. 118. La votation sur le présent Acte fédéral aura lieu dans chaque canton, d'après le mode que la suprême autorité cantonale statuera. ART. 119. Après l'acceptation, le Vorort convoque la Diète et les députés signent l'Acte fédéral, le scellent et le corroborant par serment». *Acté fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision*, op. cit., p. 59.

conseguenze anche sul versante economico. Si pensi all'idea di centralizzare le poste e le dogane, o ancora agli interventi volti all'omogenizzazione di pesi, misure e monete. La stessa idea di una Corte federale poi, sembrava mettere ad ulteriore repentaglio l'indipendenza delle singole realtà statuali.

I più ferventi sostenitori della Rigenerazione e del legame federale invece, avrebbero voluto un rafforzamento centrale ancora più forte, che potesse davvero rappresentare l'unità e la sovranità del Paese elvetico. Malumori e dissensi non nuovi, ma che avrebbero portato ulteriori "nubi" sul futuro della Confederazione. Del resto, già a metà del novembre 1832 (14/15 novembre) – quando la commissione di revisione era ancora al lavoro –, i territori conservatori di Uri, Svitto (solo Svitto Esterno), Obvaldo, Nidvaldo, Neuchâtel e Basilea Città diedero vita alla *Lega di Sarnen*, in contrapposizione al *Concordato dei Sette* creato dai cantoni liberali nel marzo dello stesso anno. Non una vera unione di diritto pubblico, ma più semplicemente un'associazione basata su un protocollo, il cui obiettivo era contrastare l'orientamento liberale e impedire la revisione del *Patto* del 1815⁷¹¹.

Quando la Dieta straordinaria si riunì a Zurigo l'11 marzo del 1833 infatti, proprio per esaminare il nuovo progetto ed invitando il semi-cantone di Basilea Campagna, la *Lega* nata nel novembre precedente decise di non partecipare, convocando una Dieta separata a Svitto. Una scelta ripetuta anche nel luglio successivo, prima che la Dieta federale ordinasse una spedizione militare vera e propria, decretando poi lo scioglimento della nuova alleanza il 12 agosto 1833⁷¹². Intanto, il testo e il rapporto sull'Atto curato da Pellegrino Rossi e dai suoi collaboratori, aveva suscitato pareri discordanti: non erano mancate parole di apprezzamento, anche sulle pagine dei maggiori giornali svizzeri, ma a queste avevano fatto da contraltare numerosi attacchi e critiche. Molti ritenevano che il professore ginevrino – di origine però italiana – non fosse la persona più adatta per comprendere fino in fondo le

⁷¹¹ Una situazione in un certo senso analoga, si sarebbe verificata nel 1845, tre anni prima della nascita dello Stato federale. In tale occasione, i sette cantoni cattolici conservatori di Uri, Svitto, Lucerna, Untervaldo, Zugo, Friburgo e Vallese, formarono un'associazione difensiva che verrà poi definita *Sonderbund*. L'obiettivo in questo caso era quello di salvaguardare la religione cattolica e, ancora una volta, la sovranità cantonale. Agli occhi dei liberali, la nuova unione si palesò anche stavolta come un'alleanza separata, generando una crisi che sarebbe sfociata, nel 1847, in una breve guerra civile. La Dieta infatti, nel luglio di quello stesso anno, dichiarò il *Sonderbund* incompatibile con il documento del 1815, ma i cattolici rifiutarono di accettare tale decisione. Per tale ragione, nonostante diversi tentativi di conciliazione, l'unica soluzione possibile fu quella di sciogliere la nuova Lega ricorrendo alle armi. Sul punto: J. P. DORANDET ALII, *Storia della Svizzera*, op. cit., p. 116. Sulla *Lega di Sarnen* invece, si veda la voce *Sarnen, Lega di* scritta da R. ROCA, in *Dizionario Storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal tedesco a cura di M. DISCH, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017233/2012-01-13/> > (consultato in data 20/04/2021).

⁷¹² *Ibidem*.

problematiche della Svizzera⁷¹³. Come se tutto ciò non bastasse, il difficile clima che la Confederazione si apprestava ad attraversare, con le posizioni contrapposte del *Concordato dei Sette*, della *Lega di Sarnen*, e di una parte della compagine cattolica (che non rintracciava nel nuovo assetto costituzionale particolari garanzie)⁷¹⁴, minava già in partenza il buon esito dell'approvazione.

Pochi giorni dopo l'inizio della Dieta straordinaria (siamo al 15 marzo 1833), venne nominata una nuova commissione, con l'incarico di modificare e rivedere il progetto presentato a Lucerna il 15 dicembre precedente. I lavori si protrassero sino al mese di maggio, ma il nuovo risultato si allontanò molto dal *Patto Rossi*. Per rendere l'idea, basta prendere in considerazione alcuni punti. Il nuovo testo infatti sembrava attribuire ulteriore vigore al principio della sovranità cantonale. I singoli Stati erano e rimanevano sovrani, potendo stringere tra loro accordi ed alleanze senza alcuna autorizzazione preventiva (a patto che non si trattasse di accordi politici). Tra l'altro, anche se il preambolo conteneva il solito richiamo all'unità, alla forza e al progresso della patria, dalla nuova formulazione dell'art. 1 spariva perfino il richiamo all'indissolubilità della Confederazione⁷¹⁵.

⁷¹³ In tal senso, diversi esempi di apprezzamenti e critiche sono contenuti in: P. ROSSI, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione*, op. cit., pp. LI-LII.

⁷¹⁴ Il Patto federale del 1815, conteneva in tal senso una disposizione importante, garantendo la presenza e il mantenimento dei conventi: «12. L'esistenza de' Conventi e Capitoli, e la conservazione delle loro proprietà, per quel tanto che dipende dai governi cantonali, sono garantite. Questi beni sono sottoposti, a paro d'ogni altro possedimento privato, alle pubbliche gravezze». *Prospetto della Svizzera ossia ragionamenti da servire d'introduzione alle lettere sulla Svizzera di Tullio Dandolo*, op. cit., p. 145.

⁷¹⁵ «AU NOM DU DIEU TOUT-PUISSANT! Les cantons souverains de la Suisse, animés du désir d'affermir l'alliance des confédérés et d'accroître la force et l'honneur de la patrie par le développement progressif des institutions nationales, ont soumis le Pacte fédéral du 7 août 1815 à une révision générale, [...]. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE PREMIER. Les cantons unis par la présente alliance forment, dans leur ensemble, la Confédération suisse. ART. 2. Les cantons sont souverains, et, comme tells, exercent tous les droits qui ne sont pas expressément délégués au pouvoir fédéral. Quant aux droits délégués à la Confédération, le pouvoir suprême est exercé à teneur du présent Acte fédéral. [...] ART. 8. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entr'eux des conventions sur des objets de législation, de justice et d'administration; toutefois ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale suprême, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à l'Acte fédéral ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les cantons contractans sont autorisés à réclamer pour l'exécution la coopération de l'autorité fédérale (art. 77 c). [...] ART. 16. A la Confédération seule appartient le droit d'autoriser des péages. Les péages, droits de route et pontonages actuellement subsistans et autorisés par la Diète, sont maintenus. Mais sous aucun prétexte, sans l'autorisation de la Diète, le transit ne peut dans un canton quelconque être rendu plus difficile par l'introduction de nouveaux péages, droits de route et pontonages, ou par une hausse de ceux qui subsistent; si la perception en a été limitée à un temps déterminé, elle ne peut être continuée au-delà. Par les dispositions continues dans cet article et dans l'article précédent, on n'entend limiter en quoi que ce soit le droit qu'a la Confédération de conclure des traités de péage et de commerce. Lorsque, ensuite d'un pareil traité, on abolit ou baisse les droits de péage de quelque canton, la Confédération doit s'entendre avec lui pour un dédommagement équitable». *Projet d'Acte fédéral, révisé et modifié d'après les instructions des*

Cambiamenti che rappresenteranno una sorta di mortificazione per il giurista carrarese, il quale già alla fine di aprile di quell'anno, sulle pagine de *Le Fédéral*, sembrava ormai convinto che la versione modificata dell'Atto avrebbe di certo rappresentato un passo indietro rispetto al lavoro di Lucerna⁷¹⁶. Il professore iniziava a sentire sulle proprie spalle il peso del fallimento, anche se gli impegni istituzionali lo tenevano momentaneamente lontano dalla Svizzera. Come noto infatti, nel maggio del 1833 il cantone direttore aveva inviato Pellegrino Rossi in missione diplomatica a Parigi, per cercare di negoziare il rientro in Francia di circa un centinaio di esuli polacchi, i quali avevano oltrepassato il confine francese entrando nel cantone di Berna. La scelta era ricaduta ancora una volta sul poliedrico italiano, visti anche i rapporti di amicizia con il ministro degli affari esteri di Luigi Filippo, Achille Léonce Victor Charles de Broglie (1785-1870), e gli altri come il già richiamato Guizot⁷¹⁷. In realtà, dietro la missione diplomatica per gli esuli polacchi sembrava esserci molto di più: su suggerimento dell'incaricato d'affari svizzeri a Parigi, Nikolaus Georg Karl Joseph Tschann (1777-1847), Rossi era arrivato in Francia proprio per parlare con de Broglie e altri diplomatici della revisione del Patto, provando a difendere il proprio progetto e cercando consenso e manforte anche in alcuni rappresentanti stranieri⁷¹⁸.

Sempre a Parigi, in questo stesso periodo, scrisse persino un *memorandum*, in cui tornava a parlare della necessità di modificare l'assetto costituzionale elvetico. Ed anche qui, cercava di evidenziare come la soluzione moderata realizzata a Lucerna incarnasse non solo la risposta migliore, ma anche la più condivisa all'interno della Confederazione. Tuttavia neanche questo sarebbe bastato⁷¹⁹. Alla fine del mese di giugno, in una delle tante lettere

cantons par la commission de la Diète, nommée le 15 mars 1833, et soumis a la deliberation de la Diète extraordinaire les 13, 14 et 15 mai 1833, pp. 3-9.

⁷¹⁶ Si tratta dell'edizione de *Le Fédéral: journal genevoise, politique, litteraire et industriel*, Année 2 (26 avril 1833), Genève, p. 3. Riferimento riportato anche in: P. ROSSI, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione*, p. LIII.

⁷¹⁷ Basti pensare che Pellegrino Rossi aveva dedicato al *Duc de Broglie* il suo stesso Trattato di diritto penale. Questa la dedica contenuta nell'edizione del 1829 stampata a Parigi: «*Au Duc de Broglie, pair de France, qui, par l'étendue et la sagacité de son esprit, a éclairé d'une lumière nouvelle les plus hautes questions de droit public et de législation. Ses encouragemens et ses conseils nous ont ouvert la route que nous avons parcourue. Nous lui offrons le résultat de nos travaux comme un témoignage d'amitié et de reconnaissance.*». *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l'Academie de Geneve*, vol. 1, Sautet & Cie, Paris, 1829.

⁷¹⁸ Tesi sostenuta già da László Ledermann e ripresa più recentemente, tra gli altri, da Alfred Dufour. Si veda: A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848), Genevois et Suisse à vocation européenne*, Helbing & Lichtenhahn, Bâle – Genève – Munich, 1998, pp. 85-86.

⁷¹⁹ «[...] *En résumé, 1°. le nouvel acte fédéral n'est que l'expression, même mitigée du parti modéré; 2°. il a été adopté tel par l'immense majorité des Suisses et par la majorité des cantons; 3°. il est une nécessité aux*

scritte all'amico Rigaud, Rossi sembrava ormai stanco e rassegnato: aveva lavorato al Patto, a quell'incarico divenuto la sua missione, ma in maniera vana. Il Patto era stato fatto, ma per altri⁷²⁰. Nemmeno la versione rivista e modificata a Zurigo avrebbe avuto successo; smuovere quell'assetto venutosi a creare con l'inizio della Restaurazione sembrava una missione impossibile⁷²¹.

Paradossalmente proprio il cantone di Lucerna, dove tutto era iniziato nella Dieta dell'estate 1832 (e dove tra l'altro, secondo il *Patto Rossi* si sarebbero dovute insediare le

yeux de tout homme de bonne foi qui ne veut pas plonger la Suisse entiere dans un mouvement révolutionnaire; 4°. il n'est repoussé que par une petite fraction, parti extreme qui, par son entêtement, force à croire qu'il rêve des contre-révolutions, et cependant, une pareille calamite arrivant, nul n'en souffrirait ni plus ni plus vite que lui; 5°. ce parti, sans homogénéité et sans force, se dissoudra le jour où le gouvernement de Nauchatêl, résidant en Suisse, mieux éclairé sur ses véritables intérêts, cessera de jouer à Schwytz le role qu'il y joue, enverra ses députés à la Diète Suisse et accepter ace même pacte auquel son commissaire a coopéré et qui a été modifié encore à Zurich». Una copia del presente memorandum è conservata presso gli Archivi del Ministero francese degli affari esteri a Parigi: ARCHIVES DU MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, *Fond Mémoires et Documents, France*, 726, vol. 3657, pp. 185-206. Il frammento riportato, in moderno francese, è preso dal memorandum di Pellegrino Rossi inserito in appendice al testo di Dufour: A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848)*, Annexe, p. 152.

⁷²⁰ La lettera, scritta a Parigi e datata 24 giugno 1833, è contenuta in: G. DOLTE, *Lettres politiques de Pellegrino Rossi au syndic Jean-Jacques Rigaud 1832-1841*, op. cit., pp. 105-110.

⁷²¹ Solo nel 1848, anno a dir poco "movimentato" per la storia europea, le cose sarebbero cambiate. La Costituzione del 12 settembre 1848, segna infatti la nascita dello Stato federale. Una soluzione di compromesso, in grado di bilanciare le tendenze unitarie con il federalismo del Patto del 1815. La Svizzera non è più una mera Confederazione, anche se la denominazione continua ad essere utilizzata. I cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale. Ogni piccolo Stato conserva una propria Carta fondamentale, i cui contenuti devono essere conformi ai diritti e alle libertà enunciate nel documento federale. Le nuove istituzioni sono la dimostrazione di un cambiamento in chiave moderna. La Dieta e il cantone Direttore escono di scena, lasciando il posto all'Assemblea e al Consiglio federale. La prima, paragonabile ad un moderno parlamento, si compone di due camere: il Consiglio nazionale (eletto a suffragio universale in proporzione alla popolazione dei cantoni; 111 deputati nel 1848), e il Consiglio degli Stati (con due membri per ognuno dei ventidue territori). Negli artt. 60, 61 e 69 del testo costituzionale, si legge: «ART. 60. L'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'Assemblée fédérale qui se compose de deux Sections ou Conseils, savoir: A. du Conseil national; B. du Conseil des Etats. [...]. ART. 61. Le Conseil national se compose des députés de Peuple suisse, élus a raison d'un membre par chaque 20,000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000. Chaque Canton et, dans les Cantons partagés chaque demi-Canton élit un député au moins. [...]. ART. 69. Le Conseil des Etats se compose de quarante-quatre députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés; dans les Cantons partagés, chaque demi-Etat en élit un». Le due camere sono poste sullo stesso piano; le leggi ad esempio, per entrare in vigore, devono essere votate e adottate separatamente da entrambi i rami. Il potere esecutivo invece, trova la sua esternazione nel Consiglio federale. Un governo composto di sette membri, in cui la responsabilità delle decisioni è assunta collegialmente. Al suo interno, il Presidente non ha maggiori poteri rispetto agli altri colleghi. Il testo originale della Costituzione, tanto in francese quanto in tedesco, è consultabile sul portale dell'ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO - PUBBLICAZIONI UFFICIALI DIGITALI (n. riferimento documento: 10055332). Per gli articoli riportati, si veda il seguente URL: < <https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/10055332.pdf?ID=10055332> > (consultato in data 04/05/2021). Per gli ulteriori riferimenti, si rimanda a: J. P. DORAND ET ALII, *Storia della Svizzera*, op. cit., pp. 120-121; L. LACCHÈ, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th – 20th centuries)*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2016, pp. 21-42.

nuove autorità federali), mise la parola fine alla spinosa questione, bocciando definitivamente il progetto con votazione popolare il 7 luglio 1833. Pellegrino Rossi aveva già capito che la sua esperienza in Svizzera stava giungendo al termine. Essere stato il principale protagonista di un nuovo progetto di Atto federale, e non esser poi riuscito nell'ardua impresa, portava adesso tutte le conseguenze del caso. Un destino troppo spesso scontato per chi si cimenta in grandi imprese e torna poi senza vittoria⁷²². Come se ciò non fosse già abbastanza, bisogna poi considerare le allettanti opportunità paventate dagli amici dottrinari presenti a Parigi, destinate – come si dirà tra poco – a realizzarsi presto.

3.4 SEGUIRE LE OPPORTUNITÀ. IL VELOCE RISCATTO OFFERTO DALLA FRANCIA.

Gli eventi si susseguono rapidamente; pochi giorni prima che Lucerna bocciasse il progetto, il professore lasciava la delegazione di Ginevra presente alla Dieta federale (3 luglio 1833). L'11 luglio arrivano le dimissioni non solo dal Consiglio rappresentativo della città, ma anche dalla Facoltà di diritto dell'Accademia. È il preludio di un addio certamente doloroso per il Rossi⁷²³. La Svizzera lo aveva accolto diciassette anni prima, quando ero solo un fuggiasco, seppur un brillante fuggiasco. Ginevra e la Confederazione avevano rappresentato davvero una seconda patria, concedendogli benevolmente una crescita professionale molto più ampia di quanto potesse sperare: un completamento accademico e politico, con una proiezione (dovuta anche a capacità ed amicizie) dal respiro internazionale. Un dare-avere reciproco certo, giunto adesso ad un epilogo forse troppo inglorioso. Ad attenderlo la Francia degli amici Guizot e de Broglie, dove la sua poliedrica esistenza sarebbe continuata verso ulteriori traguardi. Il 14 agosto successivo arrivava la nomina alla cattedra di economia politica al Collegio di Francia, per prendere il posto di Jean Baptiste Say

⁷²² Numerose sono le critiche che iniziano a colpire Pellegrino Rossi. Ed effettivamente, molteplici sono anche gli elementi che favoriscono tali attacchi: il fallimento del progetto costituzionale, la missione diplomatica a Parigi andata ben oltre la questione polacca, le dimissioni dagli incarichi istituzionali e cittadini, le proposte arrivate dalla Francia. Nel testo curato da Luigi Lacchè ad esempio, vengono riportati i frammenti di diversi giornali svizzeri. L'*Helvétie*, nell'edizione del 19 luglio 1833 così scriveva: «*Ainsi, voilà le Grand-Papa du Pacte de Zurich qui désespère de son ouvrage, abandonne la Suisse à son malheureux sort, et quitte Genève, sa seconde patrie, si fière de la posséder, pour en faire une troisièmème! Que de choses dans ce seul fait!*». P. ROSSI, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione*, op. cit., p. LVI.

⁷²³ Queste precisazioni temporali sono accuratamente trattate in: A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848)*, op. cit., p. 123.

(scomparso nel novembre dell'anno precedente)⁷²⁴. È il saluto definitivo: Pellegrino Rossi, consapevole dell'impegno profuso e degli sforzi fatti per garantire alla Confederazione un futuro orientato al progresso, lascia le sponde del lago Lemano per le rive della Senna.

E così, dopo circa diciassette anni, il professore ed ex deputato del Consiglio rappresentativo, cambiava nuovamente Paese, lasciando la Confederazione elvetica per entrare nella Francia di Luigi Filippo d'Orleans e degli amici *doctrinaires*. Un cambiamento che per tante ragioni non può essere paragonato a quello del 1815, quando aveva dovuto lasciare il capoluogo felsineo per il coinvolgimento nell'impresa murattiana, divenendo un esule in cerca di riparo. Adesso la situazione è ben diversa, con il giurista carrarese che ha dalla sua la maturità degli anni ed il bagaglio d'esperienza fornitogli dalla Svizzera, oltre alla fama internazionale dovuta anche al *Traité de droit penal*.

Certo, le critiche mosse dalla stampa rappresentano una ferita che brucia, non soltanto per il fallimento dell'impegno politico portato avanti tra il 1832 e il 1833, ma perché colpiscono Pellegrino Rossi ad un livello più personale, quasi a volerlo accusare di codardia e di opportunismo. Lo abbiamo visto con le considerazioni fatte ad esempio dal giornale *l'Helvétie* nell'estate del 1833, nelle cui pagine l'illustre *citoyen* veniva accusato di abbandonare la sua seconda patria in un momento di grande difficoltà, andando egoisticamente alla ricerca di una terza destinazione. Ed in effetti, c'era da considerare anche un altro elemento rispetto alla rocambolesca partenza che aveva chiuso la parentesi degli anni bolognesi: la certezza di un nuovo impiego, questa volta rappresentando dalla cattedra di economia politica presso il *Collège de France*⁷²⁵.

Lo stesso François Guizot, nell'imponente opera costituita dalle sue *Mémoires*, ricordava come fosse stato proprio lui a volerlo fortemente a Parigi. Il duca de Broglie, il quale aveva incontrato Rossi diverse volte a Coppet e a Ginevra, gliene aveva parlato spesso; i due avevano poi avuto l'opportunità di confrontarsi in diverse occasioni, anche durante i viaggi fatti dal giurista italiano in Francia prima del 1830⁷²⁶. Secondo il ministro della

⁷²⁴ Si veda il paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁷²⁵ Insegnamento non del tutto nuovo per Pellegrino Rossi, dal momento che già presso l'*Académie de Genève* – tra il 1826 ed il 1827 – aveva prima iniziato un corso di diritto costituzionale presso la facoltà di diritto, e poi inaugurato un corso di economia politica. Cfr. A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848)*, op. cit., p. 122.

⁷²⁶ «*J'étais lié depuis plusieurs années avec M. Rossi. Le duc de Broglie, qui l'avait beaucoup vu à Genève et à Coppet, m'avait souvent parlé de lui. Avant 1830, il avait fait à Paris des voyages pendant lesquels nous avions beaucoup causé. [...] Les divers cours sur le droit, l'économie politique et l'histoire qu'il avait faits à*

pubblica istruzione di Luigi Filippo, il recente passato del professore costituiva un'ottima lettera di presentazione. Ben sapeva ciò che Pellegrino Rossi aveva fatto in Italia ed in terra elvetica, convinto che gli stessi servigi sarebbero stati resi in Francia. La Svizzera non aveva sbagliato “nell’adottarlo”, e lo stesso avrebbe fatto lui, ponendosi l’obiettivo di trasformarlo in un francese. Tra l’altro, proprio la redazione e la pubblicazione delle *Mémoires*, avvenuta molti anni dopo, consentiva al Guizot di aggiungere considerazioni ulteriori sull’amico, portandosi avanti sulla linea del tempo. Nonostante avesse vissuto per decenni lontano dal suo paese d’origine, impegnandosi e lavorando in contesti diversi, nel suo profondo non avrebbe mai smesso di essere italiano⁷²⁷.

Ad ogni modo, era stata anche la caratura accademica del carrarese a convincere il ministro della monarchia di luglio: i suoi corsi di diritto, di economia politica e di storia tenuti a Ginevra – cui si aggiungeva la pubblicazione del trattato avvenuta nel 1829 –, avevano collocato Pellegrino Rossi tra i maestri dell’istruzione superiore, sia per le sue parole quanto per i suoi scritti: «*l’avaient place en Europe parmi les maîtres du haut enseignement, soit par la parole, soit par les écrits*». Ed è proprio all’ex professore dell’*Académie* che Guizot pensa quando, nel 1834, viene istituita una cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di diritto di Parigi.

È il 24 agosto 1834, e sulla prima pagina de *Le Moniteur Universel* compare un rapporto al re scritto dal ministro della pubblica istruzione. Nel testo, non soltanto si fa riferimento ad una somma di 35.000 franchi, inserita nel *budget* del 1835 per la creazione di nuovi insegnamenti nelle facoltà del regno; ma vi è uno specifico riferimento all’istituzione

Genève, et son Traité de droit pénal publié à Paris en 1828 l’avaient place en Europe parmi les maîtres du haut enseignement, soit par la parole, soit par les écrits. Depuis 1830, il avait pris, aux affaires générales de la Suisse, une part active et influente; le canton de Genève l’avait élu son représentant à la grande Diète réunie à Lucerne en 1832 pour revoir et modifier l’organisation de la Confédération helvétique; la Diète l’avait nommé membre de la commission chargée de reviser le pacte fédéral, et la commission l’avait pris pour son rapporteur. Il avait manifesté ses principes et fait ses preuves comme acteur politique aussi bien que comme publiciste. Je savais ce qu’il avait été en Italie, ce qu’il était en Suisse, ce qu’il deviendrait partout. Je résolus de l’attirer et de le fixer en France». Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot, tome troisième, op. cit., p. 121.

⁷²⁷ E proprio in Italia avrebbe trovato la morte ricordava l’amico, dopo aver ben servito la Francia dal 1833 al 1848: «[...] *La Suisse ne s’était pas trompée en adoptant M. Rossi. Je ne me trompai pas quand je pris à cœur de faire de lui un Français. Ce n’est pas qu’il ne soit toujours resté très-italien. Nos conversations ne m’en avaient pas laissé douter, et j’ai déjà publié de lui, dans ces Mémoires, des lettres qui prouvent avec quelle ardeur, en 1831, il se préoccupait des destinées italiennes. Mais je le savais trop homme de sens et d’honneur pour sacrifier, ou seulement subordonner jamais les intérêts de sa patrie adoptive aux espérances de sa jeunesse. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. En 1848, M. Rossi est mort pour l’Italie. De 1833 à 1848, il a bien servi et honoré la France*». *Ivi*, p. 122.

di un corso di diritto costituzionale. Una creazione del tutto nuova per le università francesi, che però rinveniva le sue germinazioni (quantomeno nelle intenzioni) già nei decreti degli anni precedenti (rimasti tuttavia inattuati durante gli anni dell'impero napoleonico e della successiva restaurazione)⁷²⁸. Era ormai giunto il momento di compiere questo importante passo, istituendo un corso che potesse insegnare i valori della libertà giuridica ed i principi del diritto costituzionale, elementi posti alle base delle nuove istituzioni francesi. Un insegnamento tanto importante da non poter essere iniziato in ogni istituto superiore, al fine di evitare risultati mediocri. Si sarebbe dovuto cominciare da Parigi e dalla sua scuola di diritto, centro dell'insegnamento più attivo e completo, servendosi dell'operato di uomini superiori, i quali avrebbero dovuto coniugare autorevolezza e talento⁷²⁹. Tra l'altro, proprio nel rapporto, Guizot forniva dei dettagli interessanti circa l'oggetto e le modalità operative del nuovo corso: procedere con l'esposizione della *Charte*, spiegando le garanzie individuali che essa sanciva. Non un mero insegnamento filosofico, perché quelle stesse norme, cristallizzate nell'importante documento, dovevano essere spiegate e commentate, al pari del

⁷²⁸ Così il Guizot scrive nel rapporto indirizzato a sua Maestà Luigi Filippo: «SIRE, Une somme de 25,000 francs avait été portée au budget de 1835, pour créations nouvelles dans l'enseignement des Facultés du royaume. L'objet de quelques-unes de ces créations était indiqué dans le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à Votre Majesté, sous la date du 31 décembre 1833 [...]. Bien que l'établissement d'un cours de droit constitutionnel soit un fait entièrement nouveau dans nos écoles, il peut d'autant plus facilement y être introduit, que le principe de cet enseignement avait été reconnu des l'origine par les décrets constitutifs des Facultés de droit, et spécialement par celui du 21 septembre 1804, qui statuait, art. 10: «Dans la deuxième et dans la troisième année, outre la suite du Code des Français, on enseignera le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique.» Mais cette promesse resta sterile sous l'Empire. Il en fut de même sous la Restauration. Dans le développement momentané que reçut la Faculté de Paris, par l'ordonnance du 24 mai 1819, le droit public français fut réduit à une chaire de droit administratif, qui elle-même fut bientôt supprimée. Il appartient au Gouvernement de Votre Majesté de faire, sur ce point, ce qu'on a toujours redouté, et d'enseigner hautement les principes de liberté légale et de droit constitutionnel qui sont la base de nos institutions. Un tel enseignement, sans doute, ne peut s'improviser dans toutes les écoles à la fois; médiocre, il serait inutile, ou même nuisible. Il veut des hommes supérieurs, qui puissent le donner avec l'autorité de la conviction et du talent. Qu'une seule chaire de ce genre soit créée et dignement remplie, elle exercera bientôt une grande influence. Ce point reconnu, Sire, il ne peut y avoir de doute sur le lieu de cette première création. C'est dans l'Ecole de droit de Paris, c'est au centre même de l'enseignement le plus actif et le plus complet, qu'on doit ouvrir ce cours nouveau, et appeler tout le monde à le juger. Quant à son objet et à sa forme, ils sont déterminés par le titre même; c'est l'exposition de la Charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques qu'elle consacre. Ce n'est plus là, pour nous, un simple système philosophique livré aux disputes des hommes; c'est une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expliquée, commentée, aussi bien que la loi civile ou toute autre partie de notre législation. Un tel enseignement, à la fois vaste et précis, fondé sur le droit public national et sur les leçons de l'histoire, susceptible de s'étendre par les comparaisons et les analogies étrangères, doit substituer aux erreurs de l'ignorance et à la témérité des notions superficielles des connaissances fortes et positives. [...] J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à Votre Majesté, de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance ci-joint. Je suis avec le plus profond respect, Sire, De Votre Majesté, Le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet, Le ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique, GUIZOT». *Le Moniteur Universel*, n. 236, Dimanche 24 Août 1834, p. 1.

⁷²⁹ *Ibidem*.

diritto civile e di qualsiasi altra parte della legislazione francese. Un insegnamento fondato sul diritto pubblico e sull'importante contributo fornito dalla storia, suscettibile di essere poi ampliato con riferimenti ed analogie alle realtà straniere, arricchendo ancora di più il bagaglio di conoscenze degli studenti⁷³⁰.

Sempre nella stessa edizione de *Le Moniteur* (domenica 24 agosto 1834), veniva riportata anche l'*ordonnance* di Luigi Filippo, con cui il re dei francesi accoglieva la proposta avanzata dal ministro:

«ORDONNANCE DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, A tous présents et à venir, salut. Vu l'article 2 de la loi du 13 mars 1804, et l'article 10 du décret du 21 septembre de la même année, sur l'organisation des écoles de droit; Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, en date du 5 août 1834; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Il sera établi dans la Faculté de droit de Paris une chaire de droit constitutionnel français. Art. 2 Ce cours sera obligatoire pour les examens de licence. Art. 3. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Fait au Palais des Teuleries, le 22 août 1834. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique, GUIZOT»⁷³¹.

La sanzione sovrana, che tra l'altro richiamava anche la famosa legge del 13 marzo 1804 (quella con cui si stabiliva l'insegnamento del *Code Civil des Français* – divenuto poi *Code Napoléon* con il decreto imperiale del 3 settembre 1807 – secondo l'ordine e la struttura del codice stesso), stabiliva la creazione di una cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di diritto di Parigi, ribadendo tra l'altro la sua obbligatorietà per il conseguimento del titolo accademico (dall'ottobre del 1835 poi, lo stesso corso divenne invece oggetto di prova del secondo esame di dottorato).

Ed è proprio Pellegrino Rossi il docente chiamato da Guizot per ricoprire questo nuovo incarico alla Sorbona, vestendo i panni del costituzionalista per quasi dieci anni, dal novembre del 1834 all'inizio del 1845, vale a dire in concomitanza della sua partenza per la corte romana. Un inizio tra l'altro non semplice, viste le critiche e le interruzioni che accompagnarono l'inizio delle sue lezioni, tanto di economia politica quanto di diritto costituzionale. Spiacevoli episodi poi terminati, con alcuni interventi attuati da parte delle

⁷³⁰ *Ibidem.*

⁷³¹ *Ibidem.*

autorità (come sottolinea lo stesso Guizot), ma anche grazie al consenso guadagnato tra gli studenti e gli stessi colleghi⁷³².

3.4.1 GLI ANNI ALLA SORBONA E L'IMPORTANZA DELLE LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE.

Le lezioni tenute nella capitale, pubblicate a più riprese nei decenni successivi, rappresentano un buon punto di riferimento per guardare al pensiero politico del Rossi e alla sua concezione dello Stato. Tuttavia, bisogna comunque tener conto delle linee guida pubblicate nel quotidiano parigino il 24 agosto 1834; una sorta di cornice in cui orientare il lavoro da svolgere. A tal proposito, un'importante edizione – in quattro volumi e sotto il titolo di *Cours de droit constitutionnel* –, fu stampata a Parigi tra il 1866 ed il 1867. Essa rientrava nella serie delle *Œuvres complètes* del Rossi, pubblicate sotto gli auspici del governo italiano. Ed infatti, il primo volume si apriva con una dedica ed un'introduzione scritte da Carlo Bon Compagni di Mombello (1804-1880), presidente della commissione reale per la pubblicazione delle opere di Pellegrino Rossi, nonché ministro plenipotenziario di sua maestà Vittorio Emanuele II (1820-1878)⁷³³. E proprio a quest'ultimo sono rivolte le

⁷³² Ancora una volta è proprio François Guizot a riferire dell'accaduto: «*Plus vivement contestée que la première, cette nomination pourtant ne parut d'abord susciter que les attaques des opposants d'habitude et l'humeur des rivaux de profession. Mais lorsque à la rentrée annuelle de l'École de droit, le 29 novembre 1834, M. Rossi ouvrit son cours de droit constitutionnel, il fut assailli par des interruptions et des clameurs qui ne lui permirent pas d'aller jusqu'au bout de sa leçon. Trois fois, aux jours assignés, il remonta dans sa chaire et s'efforça, mais en vain, de commencer son enseignement. Les perturbateurs étaient en minorité; un grand nombre d'auditeurs, les élèves sérieux et libéraux essayaient, par des cris à l'ordre et des applaudissements au professeur, de lutter contre le tumulte: ils échouaient toujours. Il y avait évidemment, dans l'École, une petite émeute organisée, où se jetaient volontiers des étudiants ignorants et turbulents, qui ne croyaient pas déplaire à tous leurs professeurs, et qui prenaient plaisir à se sentir soutenus par les émeutiers ordinaires du dehors. A ce désordre obstiné et à des insultes qui menaçaient de devenir violentes, M. Rossi opposait sa persévérance, son sang-froid, quelques paroles dignes; et à chaque nouvelle scène, en sortant de l'École, il venait me raconter ce qui s'était passé et concerter avec moi sa conduite, un peu surpris, lui réfugié libéral et appelé à fonder un enseignement libéral, de rencontrer, contre sa personne et son œuvre, cette opposition brutale et subalterne. Le conseil des ministres et le conseil royal de l'instruction publique, à qui je rendis compte de l'incident, pensèrent avec moi qu'après avoir fait arrêter quelques-uns des perturbateurs, il convenait d'ordonner une enquête sur les causes du tumulte, pour intimider les intrigues hostiles, et de suspendre le cours jusqu'à ce que l'enquête fût terminée, pour donner aux esprits le temps de se calmer. Les deux mesures atteignirent leur but; les ennemis eurent un peu de honte; les turbulents se lassèrent; M. Rossi reprit son cours; et quelques années après, à la complète approbation des étudiants comme des professeurs ses collègues, il était le doyen de cette École de droit dans laquelle il était entré au milieu de tant d'inimitié et de bruit. Il était très-propre à surmonter les obstacles, à dissiper les preventions hostiles, et à se concilier les esprits mal disposés, pourvu qu'il eût devant lui du temps*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome troisième, op. cit., pp. 123-125.

⁷³³ Alla fine del 1856 infatti, Cavour aveva nominato Carlo Bon Compagni di Mombello ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna presso le corti di Toscana, Modena e Parma. Tuttavia, è doveroso precisare che la carriera politica del Bon Compagni fu di grande spessore. Magistrato già dal 1826, fu ministro della pubblica istruzione dal marzo al novembre 1848. Nel 1852 ministro di grazia e giustizia e affari ecclesiastici; dal 1853 al 1856 presidente della camera dei Deputati. Deputato ed infine Senatore del regno d'Italia dal 1874 al 14 dicembre 1880, giorno della sua morte. Sulla sua figura e vita politica: C. PARINI, *Carlo Bon-Compagni*, Unione tipografica editrice, Torino, 1864; L. A. DI LAMPORO, *Della vita e delle opere di Carlo*

parole di elogio scritte dal Bon Compagni, con l'intento di omaggiare tanto il giurista carrarese (*ceux des grands publicistes qui ont constamment défendu les libertés constitutionnelles*), quanto il primo re d'Italia. Un sovrano cui il destino aveva riservato il compito di realizzare i desideri patriottici dello sfortunato ministro di Pio IX⁷³⁴.

Da un punto di vista organizzativo, i quattro tomi raccolgono un totale di centocinque lezioni, svolte dal Rossi e relative agli anni 1835-1836 e 1836-1837. Un lavoro reso possibile soprattutto grazie ad un allievo del docente italiano, *monsieur* Armand Porée, il quale (per sua stessa ammissione), si è servito dell'aiuto di altri ex colleghi, custodi degli appunti presi durante le dissertazioni dell'illustre maestro. Tra questi, anche Alfred Pierre Blanche (1816-1893), avvocato divenuto successivamente segretario generale del ministero dell'interno e consigliere di Stato⁷³⁵. È lo stesso Porée a fornirci queste importanti informazioni, non limitandosi a raccogliere le lezioni, ma scrivendo una prefazione alla stessa opera. La sua volontà è quella di mostrare il lavoro del Rossi nel modo più completo possibile, senza omissioni o alterazioni, ma ricorrendo alle preziose note raccolte e fornite dagli ex studenti⁷³⁶.

Bon-Compagni di Mombello: cenni sommari con note autobiografiche, Milano, 1882: L. A. DI LAMPORO, *Carlo Bon-Compagni di Montebello*, in L. CARPI (a cura di), *Il Risorgimento italiano: biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*, vol. 1, Milano, 1884, pp. 243-287.

⁷³⁴ Queste le parole utilizzate dal presidente della commissione reale, riprese in maniera quasi identica anche per la seconda edizione dello scritto, pubblicata in quattro volumi sempre a Parigi il 1877: «*DÉDICACE A SA MAJESTÉ VICTOR-EMMANUEL ROI D'ITALIE. SIRE, Le nom de PELLEGRINO ROSSI a sa place marquée parmi ceux des grands publicistes qui ont constamment défendu les libertés constitutionnelles. Cet illustre fils de l'Italie n'a jamais cessé de faire des vœux pour la grandeur et l'unité de son pays dont les réactions politiques l'éloignèrent. Il était réservé a Votre Majesté de réaliser ses vœux patriotiques. L'ouvrage dont vous avez daigné accepter la dédicace exprime la pensée politique du grand citoyen et de l'éminent publicist dont s'honorent à la fois l'Italie et la France. Publiée sous les auspices de votre gouvernement, la collection complète de ses Œuvres s'élèvera comme un monument consacré à l'une de nos plus grandes illustrations contemporaines de notre patrie. Il paraîtra plus digne encore de cet honneur lorsque, à côté du nom de Rossi, on lira le nom auguste d'un monarque dont la gloire doit vivre à tout jamais dans l'histoire de l'indépendance, de la liberté et de l'unité de notre patrie. Que Votre Majesté daigne agréer l'hommage de notre profond respect. C. BON-COMPAGNI, Président de la Commission royale pour la publication des Œuvres de Rossi*». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé a la faculté de droit de Paris recueilli par M. A. Porée précédé d'une introduction par M. C. Bon-Compagni ministre plénipotentiaire, député au parlement italien*, tome premier, Librairie de Guillaumin et Cie, Paris, 1866, p. I.

⁷³⁵ Si veda il: *Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France*, 21e année, Chez. H. Champion, Paris, 1894, pp. 107-109.

⁷³⁶ «[...] Notre travail, d'ailleurs, n'a été que celui d'un secrétaire fidèle qui tient à présenter l'œuvre du maître aussi complète que possible, sans en rien retrancher comme sans y rien ajouter; et pour nous rassurer nous-même contre toute inexactitude, nous avons, avec le plus grand soin, contrôlé notre texte sténographié, au moyen des notes que d'anciens et dévoués disciples de M. Rossi ont bien voulu nous communiquer. Nous, devons, à cet égard, de sincères remerciements à MM. Boulatignier et Alfred Blanche, conseillers d'État, et à M. Reverchon, ancien maître des requêtes, pour leurs notes sur le cours de 1835, et nous en devons particulièrement à M. le comte Daru, ancien pair de France, membre de l'Institut, pour ses notes sur le cours de 1836, qui ne nous ont pas seulement fourni des moyens de contrôle, mais nous ont mis à même de remplir

Quanto al pensiero politico del Rossi invece, un primo elemento chiave è riportato proprio nella sua prima lezione, dove il professore sottolinea l'importanza che ormai hanno in quel tempo le libertà politiche e le costituzioni degli Stati. Un passaggio così rilevante da essere messo in risalto dallo stesso Bon Compagni, il quale riporta il frammento in questione – virgolettato – anche nella sua introduzione. Proprio parlando della Costituzione, il Rossi la definisce come l'insieme delle leggi che formano l'organizzazione dello Stato, regolandone l'azione e la vita. Così come avviene per il corpo umano, dove la costituzione viene ad essere rappresentata da tutte quelle leggi e meccanismi che presiedono al movimento e alla vita stessa.

Questa in effetti, rappresenta la definizione più ampia possibile, riscontrabile in qualunque realtà statale. Non può esservi un Paese che non ne abbia una, buona o cattiva che sia, ragionevole o meno, duratura o effimera. Di questo il carrarese è consapevole, e fornisce pertanto una nozione più circoscritta, come è ormai consueto fare quando ci si riferisce al principale documento di una realtà politica. La Costituzione è, secondo Rossi, la legge dei Paesi liberi, la legge di quei Paesi sfuggiti al regno del privilegio, arrivati ad un livello di organizzazione tale per cui il popolo gode delle proprie libertà⁷³⁷.

Ma quali sono gli elementi alla sua base? Quali sono i due fattori assolutamente indispensabili che devono essere contenuti in qualunque legge fondamentale? A prescindere dalle tipologie (lo stesso professore accenna – ma senza entrare nel merito – alle differenze tra costituzioni più o meno complete, scritte o non scritte, basate su costumi o diritto propriamente detto), è necessaria la presenza di disposizioni che vadano a porre le basi dell'organizzazione sociale e politica. Sono questi i due cardini necessari per la “pianificazione” di uno Stato. L'organizzazione sociale, si estrinseca in diritti e doveri: sia da parte dello Stato nei confronti dei suoi membri e viceversa, sia da parte degli stessi membri tra loro. Quando si conoscono le norme che regolano questi rapporti, non solo è

quelques lacunes assez importantes. A. PORÉE». P. ROSSI, Cours de droit constitutionnel professé a la faculté de droit de Paris, op. cit., Préface, pp. III-IV.

⁷³⁷ «la constitution, c'est un ensemble de lois qui forme l'organisation de l'État, et en règle l'action et la vie, de même qu'on appelle constitution du corps physique l'ensemble des lois qui président à son organisation et en règlent le mouvement et la vie. Voilà le sens général de ce mot. D'où il résulterait qu'en prenant le mot constitution dans ce sens, il n'y a pas d'État qui n'ait une constitution, car tout ce qui existe a une manière d'exister, bonne ou mauvaise, conforme ou non à la raison, mais une manière quelconque d'exister, de même que le corps humain, que tout ce qui vit a une constitution plus ou moins parfaite, et produisant des effets plus ou moins durables. Il est vrai maintenant que ce mot constitution est pris aujourd'hui dans un sens plus restreint, et nous-mêmes nous l'employons souvent dans ce sens moins general. [...] Dans ce sens plus étroit, la constitution est la loi des pays libres, des pays qui ont échappé au règne du privilege, et qui sont arrivés à l'organisation d'un peuple jouissant de ses libertés». *Ivi*, pp. 6-8.

possibile conoscere l'organizzazione sociale di un Paese, le basi su cui esso si fonda, ma anche il suo stato morale. Bisogna tra l'altro considerare un ulteriore aspetto importante: l'organizzazione sociale rappresenta un obiettivo immediato (da non confondere con l'obiettivo originale che, a detta dell'autore, rimane sempre lo sviluppo dell'umanità), da realizzare attraverso l'organizzazione politica. È qui che quest'ultima entra in gioco, per garantire gli assetti stabiliti dalla prima, evitando gli eccessi e gli abusi della forza individuale. L'equilibrio stabilito può essere garantito dalla volontà e dalla forza generale, ed è pertanto necessaria l'istituzione di un potere pubblico, vale a dire l'organizzazione politica. Sono questi i due elementi necessari per la Costituzione di un Paese⁷³⁸.

Non è la prima volta in cui Pellegrino Rossi ribadisce l'importanza delle *Chartes* poste alle basi degli ordinamenti statali. Anche quando era stato impegnato nella revisione del Patto federale del 1815, in terra svizzera, aveva più volte rimarcato l'importanza di quel documento⁷³⁹. Tutto ciò ovviamente, come è facile immaginare, viene preceduto da una chiara spiegazione circa il significato e la natura dello Stato stesso; un punto di partenza indispensabile, da cui è necessario muovere per lo sviluppo di un corso di diritto costituzionale.

⁷³⁸ «*Quels sont les éléments d'une constitution? Que doit renfermer la constitution, la loi fondamentale du pays? Il est évident que si elle est complète, écrite ou non, loi proprement dite ou coutume, je n'entre pas ici dans ces distinctions, mais il est évident qu'elle doit renfermer les bases, 1° de l'organisation sociale; 2° de l'organisation politique. Ce sont là les deux éléments nécessaires de l'organisation de l'État. L'organisation sociale se résout en droits et en obligations, droits et obligations de l'État vis-à-vis des membres de l'État, droits et obligations des membres vis-à-vis de l'État, droits et obligations des membres entre eux, mais en tant que membres de l'État et non comme simples individus ou membres de la famille. Quand les lois qui règlent ces quatre rapport sont connues, on connaît l'organisation sociale d'un pays, on a une idée nette de l'état moral du pays, on sait sur quelles bases est assise l'association dont il s'agit. Mais ce n'est pas tout cependant. L'organisation sociale c'est le but, non le but primitive qui est le développement de l'humanité, mais le but immédiat. Quel est le moyen? C'est l'organisation politique; en d'autres termes, l'organisation sociale étant donnée, comment peut-elle exister, comment peut-elle être garantie contre les excès de l'individualité, contre l'abus de la force individuelle, contre les intérêts complètement divergents? Évidemment elle ne peut être garantie que par la volonté et la force générales: il faut donc une puissance publique. La garantie se trouve dans l'organisation de cette puissance publique, en d'autres termes, dans l'organisation politique. Voilà donc deux membres nécessaires, indispensables, de la constitution d'un pays*». Ivi, pp. 8-9.

⁷³⁹ Nel febbraio del 1832 aveva definito – come già ricordato in precedenza – il documento del 1815 *Ancre de Salut, Arche Sainte*. Ed ancora, nel suo *Rapport* sul Progetto deliberato a Lucerna nel dicembre dello stesso anno, ricordava agli onorevoli colleghi tutta l'importanza del momento: «*Vous êtes appelés, Messieurs, à substituer à une convention incomplete et imparfaitement discutée un acte mûrement élaboré, à un Pacte rédigé au milieu de circonstances pénibles, une charte renfermant l'expression libre et sincère de nos besoins, des exigences de la commune patrie. Vous êtes appelés à écarter de la Suisse, par le renouvellement de notre Confédération, les malheurs dont elle serait menacée, si elle continuait longtemps à se débattre entre un Pacte rapidement vieilli et l'attente d'un Pacte nouveau, entre un passé reconnu désormais insuffisant et les espérances vagues et incertaines d'un avenir inconnu. [...]*». P. ROSSI, *Rapport de la commission de la Diète*, op. cit., pp. 3-4.

Ebbene, il principio fondamentale da tenere a mente non è la mera aggregazione degli individui, ma l'organizzazione stessa dello Stato. Quest'ultimo deve essere inteso come un vero e proprio soggetto, dotato di una sua vita, una sua volontà, ed una sua forza, proporzionata agli obiettivi che intende raggiungere. Una realtà governata da un grande insieme di leggi, intendendo per un momento queste ultime nella loro accezione più generale e filosofica (*je prends ici ce mot dans sa signification générale et philosophique, il y a un ensemble de lois qui régissent cette union, cette association*), volte a reggere l'unione di tutti i consociati. Una nozione che certamente è cambiata più volte nella storia dell'umanità. Lo stesso Rossi ribadisce come, nell'antichità, si tendesse a dare troppo rilevanza al soggetto statale, annullando l'importanza degli individui dinanzi ad esso. Ora invece, l'atteggiamento sembrerebbe essere opposto, con uno sbilanciamento a favore dei singoli. Tra questi due elementi deve in realtà esserci accordo ed equilibrio⁷⁴⁰. Lo Stato è una realtà complessa, una personale morale, titolare non soltanto di un insieme di diritti e di obblighi, ma che ha anche dei principi, delle idee, delle proprietà e delle passività. Un qualcosa dunque reale, esternazione e proiezione di un'idea essenziale dell'umanità: la creazione di una *individualité morale, sui generis*, dove la presenza dell'individuo è certamente importante, ma che è cosa diversa dall'individuo. Un mezzo essenziale per lo sviluppo e il miglioramento degli uomini, i quali non potrebbero distruggerlo senza danneggiare loro stessi, commettendo quello che il giurista carrarese definisce un crimine di "lesa umanità"⁷⁴¹.

⁷⁴⁰ «Ainsi, l'idée mère, le principe fondamental de l'État n'est pas l'agglomération matérielle des individus, c'est l'organisation de l'État. Ce n'est pas le fait, c'est le droit. En d'autres termes, il y a un ensemble de lois, je prends ici ce mot dans sa signification générale et philosophique, il y a un ensemble de lois qui régissent cette union, cette association qu'on appelle l'État, qui forme de cette union un véritable tout, un tout doué de sa vie propre, d'une volonté, d'une activité, d'une force qui doivent être proportionnées au but que cette union est destinée à atteindre. Telle est la notion fondamentale et il importe de ne pas la perdre de vue; car si, comme nous le verrons plus tard, dans le monde ancien, il y avait tendance à exagérer cette notion et à annuler en quelque sorte les individus au profit de l'État, peut-être y a-t-il une tendance trop opposée de nos jours, tendance à affaiblir la notion de l'État au profit des individus, tandis que le vrai comme le droit (ce sont deux expressions d'une même chose) consiste dans l'accord de ces deux éléments. L'État, disons-le, l'État est une personne morale, une personne complexe il est vrai, mais réelle, car il y a un ensemble d'obligations et de droits qui n'appartient qu'à la société en tant que société civile et qui cesserait d'exister, non comme notion mais comme fait, le jour où la société serait dissoute, il y a un ensemble d'obligations et de droits qu'aucun individu ne pourrait réclamer pour lui-même dès que la société aurait cessé d'être. L'État a non-seulement ses obligations et ses droits, mais ses principes, ses idées, comme ses propriétés, ses créances, ses dettes. L'État est la réalisation effective d'une idée fondamentale, d'une idée essentielle de l'humanité, c'est la création d'une individualité morale, sui generis, qui est elle et n'est pas autre chose, la réalisation d'une individualité morale pour laquelle, sans doute, l'individu est nécessaire, mais qui est autre chose que l'individu, qui a sa base dans le devoir, et que l'individu ne peut détruire sans commettre un crime de lèse-humanité, parce qu'il détruirait les moyens essentiels de son développement et de son perfectionnement». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*, op. cit., pp. 3-4.

⁷⁴¹ *Ibidem*.

Innegabile è poi il legame con la storia, da sempre campo di interesse del poliedrico professore, utilizzata come immancabile strumento di supporto al corso. Basta guardare le ventiquattro lezioni contenute nel primo volume, per vedere come abbondino le nozioni di carattere storico: sin dall'antichità con i riferimenti al popolo ebraico, fenicio, assiro e babilonese, per arrivare poi alla realtà egizia, e al grande contributo lasciato dalla società greca e dall'impero romano. Si va avanti seguendo l'inesorabile scorrere dei secoli, passando attraverso le invasioni barbariche, il regno merovingio e carolingio, dove non può mancare il richiamo ad una figura come Carlo Magno. Non si tratta dunque di nozioni legate solamente alle vicende d'oltralpe, perché il raggio d'azione sembra essere notevolmente più ampio. Ovviamente i richiami alla storia francese abbondano, collocandosi però in un bacino infinitamente ricco: le crociate in Terrasanta, Filippo IV il Bello e lo scontro con il papato, lo scioglimento dell'ordine dei templari, fino ad arrivare al cardinale Richelieu, alla monarchia di Luigi XIV, e alla situazione della Francia al momento della rivoluzione del 1789.

Il connubio con la storia continua anche nei tomi successivi, sino alle lezioni che prendono in esame quello che allora si presentava come il governo contemporaneo in terra francese. È infatti nel terzo volume, più precisamente alla settantaduesima lezione, che Pellegrino Rossi si sofferma sulla monarchia di luglio, analizzandone i caratteri essenziali. Essa viene descritta come ereditaria, rappresentativa, limitata e costituzionale. Il primo fattore (tratto saliente di quasi tutte le forme monarchiche, data l'eccezionalità delle forme elettive), si basa su un ordine di primogenitura maschile, con esclusione delle donne e dei loro discendenti⁷⁴².

⁷⁴² «MESSIEURS, *Le gouvernement de la France n'est pas un gouvernement de privilège. Nous avons déjà expliqué longuement dans la première partie de ce cours que le principe fondamental de notre organisation sociale, principe formellement écrit en tête de la Charte est le principe de l'égalité civile. Je ne reviendrai plus sur cette matière qui me paraît épuisée. Quant à la forme du gouvernement aujourd'hui en vigueur, c'est la forme monarchique. C'est là la forme qui, à quelques exceptions près, a été adoptée en France, depuis que les Gaules, se détachant de l'Empire romain, ont essayé d'avoir une organisation politique particulière. La monarchie française réunit les caractères essentiels qui suivent: elle est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle à l'exclusion des femmes et de leurs descendants, enfin elle est représentative, limitée, constitutionnelle, comme vous voudrez l'appeler. Je reprends chacun de ces quatre caractères de la monarchie française. Elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle exclut formellement la forme élective. La forme élective a toujours été dans l'ordre des idées monarchiques, une forme en quelque sorte exceptionnelle, une forme qui n'a jamais longtemps resté, dès que le peuple chez lequel elle s'est établie s'est avancé dans la carrière de la civilisation, les inconvénients de la forme élective ayant bientôt frappé les esprits. Par ordre de primogéniture de mâle en mâle. Il n'est personne qui n'ait entendu parler d'une loi qui, dit-on, est le fondement de ce principe, l'exclusion des femmes de la succession au trône; il n'est personne qui n'ait entendu parler de la loi salique. Qu'était-ce donc que cette loi salique dont tant de gens ont parlé et que si peu de gens ont lue? (ce n'est pas moi qui parle, c'est Montesquieu, *Esprit des Lois*, liv. XVIII, ch. XXII) c'était la loi d'un des peuples barbares, des saliens, une des lois barbares don't la rédaction a eu lieu après que ces peuples eurent envahi l'Occident. [...]*». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*

Si tratta del principio contenuto nella legge salica, richiamata attraverso lo scritto più celebre di Montesquieu (1689-1755), e cioè *De l'Esprit des Loix*. Il giurista italiano fa esplicito riferimento al Libro XVIII, capitolo XXII, riportando anche un piccolo frammento. Nella prima edizione, stampata anonima a Ginevra nel 1748, il passaggio in questione appariva nel seguente modo:

«La Loi Salique n'ayant point pour objet une certaine preference d'un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d'une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre. Tout cela n'entroit point dans la tête des Germains; c'étoit une Loi purement économique, qui donnoit la maison & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l'habiter, & à qui par – conséquent elle convenoit le mieux. Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des Aleux de la Loi Salique, ce texte si fameux dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lû: «Si un homme meurt sans enfans, son père ou sa mère lui succéderont. 2°. S'il n'a ni père ni mère, son frère ou sa sœur lui succéderont. 3°. S'il n'a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui succédera. 4°. Si sa mère n'a point de sœur, la sœur de son père lui succédera. 5°. Si son père n'a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6°. Aucune portion de la terre Salique ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dire- quel es enfans mâles succéderont à leur père»»⁷⁴³.

Un principio che secondo la spiegazione fornita dallo stesso filosofo francese, si basava su una logica puramente economica, riservando la casa ed il terreno da essa dipendenti ai figli maschi destinati ad abitarla. Nessuna parte della terra salica sarebbe passata alle donne, ma solo ai figli maschi succeduti al proprio padre. L'antica legge dei Franchi Salii – continua poi il Rossi – deve aver con il tempo esercitato i suoi effetti e la sua influenza sul diritto riguardante la politica: la prova starebbe proprio nell'esclusione delle donne dalla successione al trono nei Paesi effettivamente soggetti alla legge salica, e non negli altri. Tuttavia, precisa il professore, l'esclusione della linea femminile dal trono può ormai trovare ben altri motivi, senza necessariamente fare riferimento all'antica normativa: un esempio è rappresentato dalla volontà di evitare che una donna, con il matrimonio, possa passare il regno ad un principe straniero⁷⁴⁴.

recueilli par M. A. Porée précédé d'une introduction par M. C. Bon-Compagni ministre plénipotentiaire, député au parlement italien, tome troisième, Librairie de Guillaumin et Cie, Paris, 1867, pp. 373-375.

⁷⁴³ *De l'Esprit des Loix. Ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c.*, Tome premier, Chez, Barrillot & Fils, Geneve, 1748, Livre dixhuitieme, Chap. XXII, p. 466.

⁷⁴⁴ *«Cependant, il est parfaitement vrai que cette loi doit avoir eu une certaine influence sur l'application du principe au droit politique. Car l'exclusion des femmes de la succession au trône se trouve admise dans les pays soumis à la loi salique et non dans les autres. Mais c'est là, aujourd'hui, une chose de pure curiosité, car l'exclusion des femmes peut se motiver sur des raisons meilleures, principalement sur celles de nationalité, les femmes pouvant faire passer le royaume à un prince étranger. Nous avons dit en dernier lieu que la monarchie est representative ou constitutionnelle. Or, vous le savez tous, on est convenu de considerer le pouvoir social sous trois points de vue divers, selon la forme de l'action qu'il exerce, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et administrative et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif qui déclare la volonté du gouvernement social, le pouvoir exécutif qui fait exécuter cette volonté et qui en même temps administre les affaires générales. Et*

Quanto alle altre caratteristiche della monarchia di Luigi Filippo, la presente lezione (*soixante-douzième leçon*) è particolarmente importante, perché consente al carrarese di porre l'accento su un altro tema centrale: la separazione dei poteri. Del resto lo aveva già ribadito all'inizio del suo corso, ricordando come la Francia non fosse più un *gouvernement de privilège*. La disgiunzione tra legislativo, esecutivo (considerato anche come amministrativo), e giudiziario, rappresenta la via per "scardinare" il potere assoluto che viene a crearsi quando tutte queste prerogative sono concentrate nelle mani di una o poche persone. È proprio questo il triste epilogo cui si giunge quando chi fa le leggi è poi lo stesso soggetto chiamato ad applicarle, e a decidere sulle controversie che da esse possono scaturire. Il principale potere – evidenzia Pellegrino Rossi – è quello legislativo, senza il quale non potrebbero generarsi gli altri due. Il suo obiettivo consiste nell'indagare e consultare gli interessi della società, in modo da stabilire delle disposizioni di carattere generale. Solo in seguito fanno la loro comparsa l'esecutivo ed il giudiziario. Il primo, pensato per eseguire ed amministrare; il secondo, chiamato a decidere su questioni particolari, tenendo conto delle disposizioni fornite e di portata generale⁷⁴⁵.

puis il peut arriver qu'il y ait dissentiment entre celui qui doit faire exécuter la loi et celui qui doit s'y soumettre. De là une contestation spéciale, particulière, individuelle, sur un point déterminé. Il peut arriver encore qu'il s'élève une discussion sur l'application des lois entre individus et individus, ou bien enfin que des individus portent atteinte aux droits de la société ou des autres individus, en commettant des crimes, des délits. Dans tous ces cas, il s'élève une question qui n'est plus une question générale, mais une question particulière qui doit être vidée devant le pouvoir judiciaire». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*, tome troisième, op. cit., pp. 376-377.

⁷⁴⁵ «C'est là que se trouve la ligne de démarcation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif consulte les intérêts généraux de la société et statue sur ces intérêts généraux. Lorsque, ensuite, il s'élève la question de savoir si un individu s'est ou non conformé à la loi, il y a là une question qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre secondaire, dont la décision n'est plus une affaire générale, mais un affaire particulière. C'est là le caractère propre du pouvoir judiciaire, c'est de décider des questions particulières d'après la loi générale, mais de ne point statuer sur les intérêts généraux. En d'autres termes, il n'y a de pouvoir initial que le pouvoir législatif. Les autres partent de là, l'un pour faire exécuter et administrer, l'autre pour décider les questions particulières, conformément à la loi générale. Lorsque ces trois pouvoirs sont réunis dans la même personne, ou dans les mêmes personnes, lorsque le même homme qui fait la loi générale est en même temps chargé de la faire exécuter et de décider les contestations qu'elle peut faire naître, il y a pouvoir absolu. Il n'y a pas là de limites légales à tracer, car pour que ces limites puissent être tracées, il faut un pouvoir capable de les faire respecter. Or, tous les pouvoirs étant concentrés dans les mêmes mains, il ne peut y avoir rien de semblable. Lorsque, au contraire les pouvoirs sont séparées, il n'y a point pouvoir absolu. Ainsi, l'un fait la loi; sans doute, il peut la faire mauvaise; les hommes se trompent quelque nombreux qu'ils soient. Mais une fois la loi rendue, c'est une règle qu'on connaît, on sait à quoi l'on doit se conformer. Et lorsque c'est un autre pouvoir que est chargé de décider si on s'y est conformé ou non, celui qui l'a faite ne pourra pas, après coup, la faire plier à sa fantaisie. Si le pouvoir législatif veut satisfaire de mauvaises passions, il pourra faire des lois dans ce sens; mais ce sont des lois qui ne pourront avoir de force que pour l'avenir et non pour décider sur tel ou tel fait accompli. On les connaîtra et on pourra se mettre dans le cas de n'en être pas atteint. De même si le pouvoir exécutif ou administrateur abuse de son pouvoir en faveur d'intérêts individuels et qu'il soit en même temps juge, c'est un pouvoir sans limites. Il peut changer la loi à son gré, déclarer qu'on l'a violée lorsqu'on s'y est conformé et la violer lui-même, puis déclarer qu'il l'a respectée. Voilà des principes désormais universellement reçus. Cependant quand on dit – la separation des pouvoirs – peut-on entendre par là une séparation telle qu'il n'y ait aucun point de contact entre un pouvoir et un autre,

Certo, la separazione dei poteri non è in grado di eliminare – nonostante l'importanza di tale principio – ogni possibile male. Nulla impedisce al legislatore di pensare e fare norme sbagliate o inopportune, è vero; ma il fatto che a giudicare sull'ottemperanza o meno dei comportamenti umani alle disposizioni di legge, sia comunque un'autorità diversa, rappresenta una garanzia rilevante. Allo stesso modo anche il potere esecutivo, qualora avesse la possibilità non soltanto di governare ed amministrare, ma anche di giudicare, potrebbe porre in atto dei veri e propri abusi, violando magari la legge pur dichiarando di rispettarla: «*Il peut changer la loi à son gré, déclarer qu'on l'a violée lorsqu'on s'y est conformé et la violer lui-même, puis déclarer qu'il l'a respectée*». Principi in realtà assodati e ben chiari, ma su cui Pellegrino Rossi non manca di fare alcune precisazioni. La separazione dei poteri non deve essere intesa nel suo significato più drastico, come una totale mancanza di contatto fra queste tre sfere. Un tale assetto rischierebbe di inasprire ulteriormente i rapporti tra di esse, creando frizioni e scontri. Legislativo, esecutivo e giudiziario rappresentano tre grandi ingranaggi, che non devono porsi in contrapposizione, l'uno contro l'altro⁷⁴⁶. La separazione è da intendere nel senso di indipendenza, facendo in modo che ogni potere abbia – nel proprio ambito di competenza – libertà di azione rispetto agli altri due⁷⁴⁷.

Tra l'altro, proprio ricordando l'importanza non solo della storia, ma anche della possibilità di porre la realtà francese a confronto con le altre situazioni europee e non solo, è possibile notare come all'interno delle lezioni vi siano vari riferimenti all'Italia. Un esempio lo troviamo nel primo volume del *Cours*, precisamente nella sesta lezione.

que ce soient pour ainsi dire, trois rouages juxtaposés les uns contre les autres sans se toucher. Évidemment il en résulterait une lutte entre eux ou une inaction complète. Lors donc qu'on dit séparation, on ne veut pas parler de cette séparation matérielle, on entend par là que les pouvoirs soient séparés de manière que l'un ne soit pas dans la dépendance de l'autre, de manière que chacun dans sa sphere ait cette liberté d'action dont nous avons parlé. Voilà ce qu'on doit entendre par séparation des pouvoirs. [...]». Ivi, pp. 377-379.

⁷⁴⁶ Già diversi anni prima, nell'introduzione dell'opera intitolata *Della Costituzione di una Monarchia Nazionale Rappresentativa*, scritta da Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), ma pubblicata anonima nel 1815 (con l'indicazione Filadelfia, ma in realtà stampata a Lugano), tale importanza veniva ben evidenziata. Così scriveva l'autore: «Una costituzione per esser buona deve essere armonizzata nelle sue parti, disciplinata nel suo regime, guarentita nella sua esecuzione. Armonizzata nelle sue parti, e ciò con poteri talmente distinti e così ben contrastanti, che lungi dal collidersi, tendano all'opposto con una felice cospirazione ad eccitare e conservare robusta la vita dello stato. Il contrasto deve assomigliare a quello di una macchina bene costituita: tutto sia legato, ma le sue vibrazioni siano libere come quelle del cuore. [...]». *Della Costituzione di una Monarchia Nazionale Rappresentativa*, vol. I, Filadelfia (Lugano), 1815, pp. V-VI. Molti degli aspetti qui trattati, confluiranno poi in un'opera postuma, pubblicata nel 1848: G. D. ROMAGNOSI, *La scienza delle costituzioni. Opera postuma*, 3 voll., Fratelli Canfari, Torino, 1848.

⁷⁴⁷ P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*, tome troisième, op. cit., pp. 377-379.

Un'occasione in cui il titolare della neonata cattedra affronta argomenti diversi, ma che ruotano principalmente intorno alle condizioni che possono garantire l'unità di uno Stato (quali ad esempio la religione, la razza o la lingua). Lo stesso territorio sottolinea Rossi (inteso proprio nel suo significato geografico), può rappresentare un elemento favorevole o sfavorevole all'unità nazionale. Affinchè giochi a favore di quest'ultima, deve presentare quantomeno tre caratteristiche essenziali, in modo tale da porsi come una base in grado di soddisfare le esigenze della nascente struttura. In primo luogo, è necessario che il territorio fornisca mezzi di sussistenza, tanto diretti quanto indiretti, per fare in modo che lo Stato possa sopravvivere. In secondo luogo è fondamentale la presenza di adeguate vie di comunicazione, sia a livello interno, sia verso l'esterno. Un modo per garantire i collegamenti ed evitare l'isolamento, con conseguenze immaginabili anche dal punto di vista economico. Infine, altro aspetto di grande rilevanza, risiede nella sicurezza: il territorio deve essere in grado di fornire dei mezzi di difesa sufficienti⁷⁴⁸. Quando si hanno questi tre elementi, vi sono già dei buoni presupposti (*une certaine fertilité*), per la nascita di una realtà politica. Il territorio però, sottolinea il professore in questa stessa lezione, non è il solo fattore (esterno) a poter giocare un ruolo favorevole o meno nel cammino verso l'unità nazionale. Bisogna infatti considerare anche l'organizzazione sociale e politica, condizioni già citate con riguardo alle carte costituzionali.

Un'organizzazione sociale razionale presuppone l'uguaglianza civile dei cittadini. È in questa condizione che risiedono i mezzi reali e più forti per il conseguimento dell'unità nazionale. Se quest'ultima infatti, viene intesa come il perseguimento di un unico e comune fine, non può di certo essere raggiunta dove continuano a persistere i privilegi. È più facile – dice il Rossi – immaginare l'uguaglianza civile senza l'unità nazionale. Del resto quella dell'uguaglianza civile è una condizione che esiste quasi completamente in Svizzera (territorio in cui il carrarese ha trascorso molti anni), così come negli Stati Uniti, eccezion fatta per la schiavitù. Due contesti che ad onor del vero – è un'ammissione dello stesso

⁷⁴⁸ «[...] Or quelles sont les conditions que doit réunir le territoire d'un État pour qu'il réponde au but de l'association, pour qu'il soit une base proportionnée aux besoins de ce vaste édifice qu'on élève sur certains points de l'espace? Évidemment, il doit remplir trois conditions essentielles: il doit fournir à l'État des moyens suffisants, directs ou indirects, d'existence, des moyens suffisants de communications entre les diverses parties de l'État et entre l'État et les États étrangers, enfin, des moyens suffisants de defense. Un territoire qui réunit ces trois ordres de conditions: moyens suffisants d'existence, de communication et de defense, remplit les conditions qui supposent, comme vous le voyez, une certaine fertilité, un certain arrangement de frontières, une certaine étendue. [...] Le territoire donc est une des conditions extérieures favorable ou contraires à l'unité nationale, selon qu'il réunit ou ne réunit pas les conditions don't je viens de parler. Sur ce territoire est assis un peuple ayant une certaine organisation sociale, et cette organisation sociale est la seconde des conditions extérieures qui peuvent rendre facile ou difficile l'assimilation». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*, tome premier, op. cit., pp. 85-87.

professore – non rappresentano il primo esempio a cui si pensa quando si disquisisce di unità nazionale⁷⁴⁹. Restando poi nell'ambito dei processi di unificazione, non bisogna enfatizzare troppo il ruolo giocato dalle monarchie assolute o dalle oligarchie, anche se Pellegrino Rossi riconosce loro alcuni meriti. È vero infatti che in alcuni casi, grazie alla forza esercitata, esse siano state in grado di formare un sentimento di coesione che altrimenti avrebbe faticato a venir fuori, ma non rappresentano l'unica via possibile.

È proprio qui che l'attenzione torna per un momento sulla situazione italiana, senza nascondere un velato tono di dispiacere. Una realtà – purtroppo per essa – ancora divisa e frammentata, come tutti sanno, tale da rendere persino superflua l'analisi relativa a cause e colpe. Una condizione tale per cui non è stato ancora possibile, in questa determinata porzione geografica, il raggiungimento di una vera unità nazionale. L'aspetto interessante però, risiedere soprattutto nel riferimento, fatto da Rossi a quelli che sembrano proprio gli anni della dominazione napoleonica. Un periodo in cui una grande forza era riuscita a racchiudere in un tutt'uno buona parte del territorio peninsulare. Non si trattava di un governo realmente nazionale, connotato di libertà, questo è vero. Vi era una forma apparente, comunque non paragonabile ad un Paese libero. Eppure, quella mano potente (*main puissante*), aveva contribuito a far nascere una maggiore affinità politica tra le varie parti del territorio, prima divise e poi riunite in un unico insieme. Forse, se quell'assetto fosse durato più a lungo, almeno un quarto di secolo, il problema dell'unità nazionale italiana – afferma il professore –, sarebbe stato in parte risolto⁷⁵⁰.

⁷⁴⁹ «Je ne reprendrai pas ici tout ce que j'ai dit en parcourant rapidement l'histoire des peuples de l'antiquité. Je répète seulement que le principe fondamental d'une organisation sociale rationnelle est l'égalité civile; c'est là que se trouve le puissant et véritable moyen d'unité nationale. Si, en effet, l'unité nationale consiste dans un but unique et commun, et dans la tendance de tous les moyens vers ce but, elle ne saurait se trouver là où le privilège est en vigueur. Peut-on réaliser le système de forces diverses conspirant vers un même but, là où une partie de ces forces est paralysée, tandis que l'autre partie s'étend à l'abri du privilège? Il est plus facile de concevoir l'égalité civile sans l'unité nationale. Ainsi, pour n'en donner que deux exemples, l'égalité civile existe à peu près complètement en Suisse; elle existe, sauf l'esclavage, aux États-Unis, et ce n'est pas certainement dans ces deux pays qu'on s'aviserait d'aller chercher le type de l'unité nationale. En troisième lieu, nous avons dit: l'organisation politique; et ici nous pouvons la considérer soit d'après son principe dirigeant, soit d'après certaines formes extérieures. On a fait trop d'honneur aux monarchies absolues et aux oligarchies, lorsqu'on a prétendu qu'elles étaient en quelque sorte le seul moyen efficace de constituer un gouvernement un et fort. Que, dans certains cas, ces deux formes de gouvernement aient été et puissent être de puissants moyens d'unité, nous pouvons l'accorder, nous l'accordons même. Cela est vrai, comme il est vrai en physique qu'on peut opérer certaines adhésions au moyen d'une forte et longue compression. Certes, il est arrivé que des parties ont été ainsi rapprochées qui ne l'auraient jamais été peut-être, sans l'exercice de cette force matérielle que les gouvernements ont développée. Et il est vrai aussi d'ajouter que ce rapprochement matériel des parties dont on veut constituer un État, une grande unité, développe à la longue, entre ces parties, certaines affinités morales et politiques qui survivent même à l'œuvre de la force». Ivi, pp. 87-89.

⁷⁵⁰ «L'Italie a été et, malheureusement pour elle, est encore singulièrement divisée. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher quelles ont été les causes de cette division et à qui en appartient la faute. Mais le fait n'est que trop

Non sempre unanimi sono stati i giudizi circa il corso di diritto costituzionale tenuto alla Sorbona dal professore carrarese. Anche alcuni grandi nomi del Novecento hanno in parte provato a ridimensionare il contributo scientifico dato dal Rossi a questa particolare disciplina. Santi Romano (1875-1947), ricordato da tutti per la sua celebre prolusione pisana del 1909, dal titolo *Lo Stato moderno e la sua crisi*, così come per lo scritto del 1918, *L'ordinamento giuridico*, non aveva riservato dolci parole al lavoro del connazionale. Le lezioni tenute alla Sorbona apparivano a suo dire più politiche che giuridiche, o meglio ancora, giuridiche soltanto di nome⁷⁵¹. Anche Maurice Duverger (1917-2014), considerato il padre delle scienze politiche in Francia⁷⁵², ha reputato gli insegnamenti del Rossi troppo legati alla *Charte* del 1830. Secondo il politologo francese infatti, le lezioni parigine avrebbero rappresentato un appiattimento, una mera giustificazione della Costituzione risalente a pochi anni prima⁷⁵³.

Considerazioni forse troppo severe, che non sembrano voler riconoscere al professore italiano diversi meriti comunque rintracciabili nel suo lavoro. Si parta proprio dall'idea stessa di Stato, identificato dal Rossi come qualcosa di davvero particolare: una individualità morale abbiamo detto, pensata per il miglioramento e lo sviluppo degli uomini. Un'idea essenziale dell'umanità, dove la presenza degli individui è certamente importante, ma che non basta per rendere appieno il significato di tale parola, perché è cosa diversa

connu, et les malheurs que le pays a retirés ce cette division ont été souvent sincèrement déplorés dans le monde civilisé. Eh bien, un bras puissant prit un jour un certain nombre de ces parties et en fit un tout. Il n'y avait pas là de liberté, il n'y en avait que la forme apparente; il y avait pas là de gouvernement vraiment national; ce n'était pas le gouvernement d'un pays libre. Il y eut donc ce rapprochement dont nous parlons; les parties étaient retenues ensemble par cette main puissante. Eh bien, le rapprochement commençait à développer des affinités politiques entre ces parties diverses, par cela seul qu'elles étaient continues dans le même ensemble, qu'elles devaient se mouvoir dans la même sphere. Et si ce fait se fût prolongé seulement un quart de siècle, le problème de cette unité nationale aurait peut-être été, sinon en entier, du moins à moitié résolu». Ivi, p. 89.

⁷⁵¹ S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, ristampa della seconda edizione rivista, Giuffrè, Milano, 1947, p. 29.

⁷⁵² Tra le sue opere di maggior successo bisogna menzionare: M. DUVERGER, *Manuel de droit constitutionnel et de science politique*, Presses universitaires de France (quinta edizione), Paris, 1948; ID., *Les régimes politiques*, Presses universitaires de France, Paris, 1948; ID., *Les partis politiques*, Colin, Paris, 1951; ID., *La participation des femmes à la vie politique*, Unesco, Paris, 1955; ID., *La cinquième République*, Presses universitaires de France, Paris, 1959; ID., *Méthodes des sciences sociales*, Presses universitaires de France, Paris, 1961; ID., *Eléments de droit public*, Presses universitaires de France, Paris, 1977; ID., *I sistemi politici*, Laterza, Roma-Bari, 1978; ID., *La république des citoyens*, Editions Ramsay, Paris, 1982; ID., *Sociologia della politica: elementi di scienza politica*, SugarCo, Milano, 1987; ID., *Referendum e sistemi politici*; Laterza, Roma-Bari, 1992; ID., *L'Europa degli uomini*, traduzione a cura di E. RUSCONI e M. ZARDONI, Rizzoli, Milano, 1994; ID., *L'Europe dans tous ses Etats*, Presses universitaires de France, Paris, 1995.

⁷⁵³ Aspetto evidenziato in: G. M. LABRIOLA, *Pellegrino Rossi: la costituzione come 'opera politica' (a proposito di P. Rossi, Cours de droit constitutionnel, Introduction de Julien Boudon, Paris, Dalloz, 2012)*, in *Historia et ius: rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 5/2014, p. 4.

dall'individuo. Lo Stato non è il monarca, non è il popolo, ma una realtà a sé stante; un soggetto dotato di una propria vita, una propria forza, di sue proprietà e passività, e non semplicemente titolare di diritti e doveri.

Anche l'attenzione riservata dal docente al rapporto tra lo Stato (in quanto entità) e la Costituzione, ben evidenziato già nella *première leçon*, merita di essere sottolineata. In primo luogo perché si tratta di un nesso indissolubile, dove l'uno non può esistere senza l'altro: «*il n'y a pas d'État qui n'ait une constitution, car tout ce qui existe a une manière d'exister, bonne ou mauvaise, conforme ou non à la raison, mais une manière quelconque d'exister, de même que le corps humain, que tout ce qui vit a une constitution plus ou moins parfaite*». Oltre al principio secondo cui non può esistere uno Stato che non abbia una Costituzione (come si è già ricordato, scritta o non scritta, razionale o meno, più o meno completa, duratura o effimera), è anche il significato attribuito a quest'ultima a ricoprire grande importanza. La costituzione non rappresenta soltanto la legge fondamentale della realtà politica di volta in volta considerata, ma qualcosa di più stringente. Nella sua definizione più specifica, essa è la legge dei Paesi liberi, di quegli Stati usciti dal dominio del privilegio e, cosa più importante, dove i cittadini hanno imparato a godere delle proprie libertà e dei propri diritti (siano essi privati, pubblici, o politici)⁷⁵⁴.

Forse il linguaggio utilizzato non appare sempre tecnico, o strettamente giuridico, ma questo non basta per sminuire il lavoro compiuto su una disciplina che nei primi decenni

⁷⁵⁴ Come ricordava nelle sue lezioni lo stesso Rossi: «*vous pouvez maintenant vous faire une idée exacte des diverses classes d'obligations et de droits dont est investi l'homme vivant en société et surtout l'homme vivant dans un pays libre. Ordinairement on distingue les droits en droits privé ou civils, comme on les appelle, et en droits politiques, Mais cette distinction, ou ne serait pas complète, ou pourrait exposer, du moins, à quelque équivoque. La véritable division, et je vois avec Plaisir qu'elle commence à être généralement adoptée, me paraît être la division des droits en droits privés, publics et politiques. Il y a des rapports d'individus à individus et des rapports de famille qui sans doute n'obtiendraient pas de garantie sans la société, mais dont on peut cependant concevoir l'existence sans la société. C'est véritablement le droit privé, celui qui règle les transactions privées entre les hommes et les droits de famille, c'est le droit civil proprement dit. Il y a une autre classe de droits appartenant également aux individus, mais qu'on ne pourrait guère concevoir hors de la société, car ils sont l'expression du développement des facultés humaines dans l'État social, l'expression du développement de l'homme, l'exercice de ses plus nobles facultés ou la jouissance de ses droits les plus essentiels. C'est ce qu'on appelle les droits publics ou sociaux. Ainsi: la liberté individuelle, le droit de propriété pris d'une manière générale, la liberté de publier ses opinions, la liberté de conscience, etc.... Peut-on réellement les confondre avec la liberté d'acheter ou de vendre? Évidemment il y a une différence dans la nature de ces droits. Les uns peuvent être conçus même hors de l'état social, si l'on pouvait imaginer une garantie. Les autres ne peuvent être conçus hors de l'état social, non-seulement faute de garantie, mais parce que, dans l'isolement, le développement des facultés qu'ils supposent ne pourrait pas avoir lieu. Ce sont des droits dont le germe est dans la nature humaine, mais dont le développement demande une société plus ou moins avancée, et c'est pour cela qu'on pourrait les appeler des droits sociaux. [...] Enfin, il y a des droits politiques proprement dits. Ils consistent dans la participation à la puissance publique. Or, on ne peut confondre les droits politiques avec les droits publics, parce que le droits politiques, quoi qu'on fasse, qu'on les suppose aussi généraux qu'on voudra, impliquent toujours une condition de capacité. [...]*». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de Paris*, tome premier, op. cit., pp. 9-11.

dell'Ottocento è ancora agli albori. A ciò bisogna poi aggiungere la difficoltà di dover spaziare tra un'impalcatura di carattere generale – come ancora oggi siamo abituati a vedere nei manuali e nei testi di diritto costituzionale –, ed una analisi specifica della realtà francese. Indagine quest'ultima svolta non soltanto sulle disposizioni della *Charte* del 1830, ma anche su normative dei decenni precedenti, risalenti tanto al periodo dell'*Ancien régime*, quanto all'impero ed alla successiva restaurazione.

Apprezzabili in tal senso, appaiono i giudizi espressi da storici a noi temporalmente più vicini, i quali sembrano allontanarsi dalle posizioni critiche poc'anzi menzionate, per lasciare spazio a giudizi più positivi. Troviamo un esempio di quanto appena detto in Carlo Ghisalberti (1929-2019), il quale in un suo scritto del 1972, sottolineava come Pellegrino Rossi fosse stato tra i primi a compiere non solo una riflessione scientifica sulle istituzioni politiche di uno Stato a base parlamentare – passato attraverso molteplici e recenti cambiamenti –, ma avesse anche svolto una profonda e completa analisi delle garanzie costituzionali contenute nell'importante documento nato insieme alla monarchia di luglio⁷⁵⁵. Rossi sembra lavorare per una costruzione generale, che sebbene risenta e sia in parte plasmata per adempiere agli obiettivi di un corso di diritto costituzionale tenuto nella capitale francese, e pensato per tale realtà, guarda anche oltre. Un pensiero rinvenibile anche nelle parole di un altro giurista italiano, Vittorio Frosini (1922-2001), filosofo del diritto tra i primi a comprendere – fin dagli anni sessanta – i forti impatti che le nuove tecnologie avrebbero avuto sul mondo giuridico⁷⁵⁶. Nel tentare di analizzare il carattere scientifico contenuto nelle lezioni tenute alla Sorbona, Frosini sottolinea come Rossi abbia posto in essere l'esposizione di una dottrina generale dello Stato, facendo il paragone con una vera e propria «*Allgemeine Staatslehre*»⁷⁵⁷. In questo caso, il giurista carrarese si sarebbe posto come un precursore

⁷⁵⁵ Cfr. C. GHISALBERTI, *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 165-179.

⁷⁵⁶ Su questo particolare campo di interesse vale la pena segnalare alcuni lavori del giurista catanese: V. FROSINI, *Cibernetica: diritto e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968; ID., *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1981; ID., *Informatica diritto e società*, Giuffrè, Milano, 1988; ID., *Riflessi sociali dell'informatizzazione*, in S. CASSESE - C. FRANCHINI - L. TORCHIA (a cura di), *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 351-374; ID., *L'informatica nell'amministrazione della giustizia*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. 3, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 161-176; ID., *Il giurista e le tecnologie dell'informazione*, Bulzoni, Roma, 1998.

⁷⁵⁷ V. FROSINI, *Da B. Constant a P. Rossi: l'idea dello Stato*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. 1, Cedam, Padova, 1995, p. 756.

rispetto a due colleghi di area tedesca e austriaca, del calibro di Georg Jellinek⁷⁵⁸ e Hans Kelsen⁷⁵⁹.

3.4.2 UNO SGUARDO AGLI EVENTI DI QUEGLI ANNI. LE CONSIDERAZIONI DEL ROSSI NELL'AMBITO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Negli anni dell'insegnamento parigino però, Pellegrino Rossi non si limita alle questioni riguardanti l'economia politica ed il diritto costituzionale. Come in ogni fase della sua vita, la mente del carrarese si muove su più fronti, spaziando tra ambiti ed interessi diversi. Tra questi, non manca il bacino rappresentato dal diritto internazionale, altro settore che ben si prestava – considerando anche il particolare momento vissuto dall'Europa del tempo – ad un'analisi intrecciata con le più recenti vicende storiche e politiche. Un tema certamente delicato, soprattutto perché dopo i grandi contributi forniti dagli illustri giuristi dei secoli precedenti, la branca del diritto internazionale sembrava sempre più relegata tra le logiche e gli interessi della diplomazia⁷⁶⁰.

Abbiamo già visto come, in diverse parti del suo corso di diritto costituzionale, il professore della Sorbona avesse più volte fatto riferimento al concetto di Stato, indicato come un soggetto a sé stante, una *individualité morale*, dotata di diritti, obblighi, forza e vita propria. Anche nei frammenti poi confluiti nei *Mélanges d'économie politique d'histoire et de philosophie*, i riferimenti all'idea di Stato continuano – offerti in una prospettiva diversa – ma pur sempre nell'alveo del diritto costituzionale. È interessante il richiamo ad Aristotele e alla sua *Politica*, ribadendo come nessun edificio possa nascere da un semplice agglomerato di elementi. Bisogna aggiungere qualcosa in più, come il pensiero modellante e vitale di un architetto:

«Des matériaux jetés pêle-mêle sur le sol ne forment pas un édifice. C'est la pensée de l'architecte qui en les rangeant selon certaines lois, les anime en quelque sorte, et les fait conspirer vers la même fin. Il en résulte une unité, l'édifice, qui est un être sui generis. De même et comme nous l'apprend Aristote au commencement de sa Politique, les éléments constitutifs de l'État sont l'agrégation et l'ordre. C'est dire la matière et la forme, les objets et la pensée qui les dispose et les rattache les uns aux autres»⁷⁶¹.

⁷⁵⁸ G. JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, O. Häring, Berlin, 1900.

⁷⁵⁹ H. KELSEN, *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin, 1925.

⁷⁶⁰ «Alla scienza del diritto corrispose, d'altra parte, la pratica del rapporto internazionale, che dai trattati di Westfalia in poi consistette esclusivamente nel maneggio diplomatico ordinato al mantenimento dell'equilibrio politico degli Stati». A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana del diritto internazionale del secolo XIX*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 2.

⁷⁶¹ *Mélanges d'économie politique d'histoire et de philosophie par P. Rossi, pair de France, doyen de la faculté de droit, membre de l'institut publiés par ses fils*, tome second, Guillaumin et Cie Libraires, Paris, 1857, p. 35 (*Droit constitutionnel français - fragment -, chapitre III, Des éléments constitutifs de l'État*).

Pensando agli elementi costitutivi dello Stato, il Rossi guarda all'aggregazione e all'ordine, indicati come la materia e la forma da mescolare e disporre. Torna tra l'altro, anche qui, la stessa espressione utilizzata nelle lezioni raccolte da Armand Porée, *être sui generis*, alternato questa volta con la parola edificio. Ulteriori precisazioni poi, vengono fornite più avanti, nel *chapitre X*, intitolato *Des principes qui président à la formation de l'État au point de vue spéculatif*. Occasione questa in cui il docente aggiunge ulteriori elementi, che l'*agrégation* e l'*ordre*, devono comunque supporre. Quanto all'aggregazione, essa ha bisogno di tre fattori: una popolazione (la quale può essere immaginata come un insieme di individui più o meno vasto, più o meno omogeneo, con costumi e credenze radicate nel tempo), un territorio, e una porzione di autonomia (elemento quest'ultimo, come precisa il Rossi, che sebbene faccia pensare ad una situazione di omogeneità, è invece suscettibile di restrizioni più o meno ampie)⁷⁶². Per ciò che concerne l'ordine invece, viene fatto nuovamente riferimento all'organizzazione sociale e politica, chiavi portanti già approfondite dal docente nelle lezioni della cattedra parigina.

Ora, se da un lato la popolazione, il territorio e l'autonomia – considerati quali presupposti dell'aggregazione –, così come i richiami all'organizzazione sociale e politica, possono trasmettere al lettore odierno l'idea base di Stato che oggi si rinviene nei manuali di diritto internazionale⁷⁶³, le riflessioni che in queste pagine Pellegrino Rossi fa su tali concetti, sono strettamente legate alla sfera del diritto costituzionale. L'opportunità di cimentarsi su questioni inerenti al “diritto delle genti” invece, arriva tra il 1836 ed il 1837,

⁷⁶² «*Les éléments constitutifs de l'État, l'agrégation et l'ordre supposent (chap. III et suiv.), le premier une population, un territoire, l'autonomie; le second, une organisation sociale et une organisation politique. Or, nous pouvons nous représenter une population plus ou moins nombreuse, plus ou moins homogène, avec des mœurs, des habitudes, des croyances, des antécédents, en un mot avec une civilisation plus ou moins appropriée au but de l'État. De même, il nous est facile de concevoir sous le rapport de la configuration, de l'étendue, du climat, de la fertilité, des moyens de communication et de défense des territoires très-divers entre lesquels nous aurions à choisir s'il nous était donné-de pouvoir réaliser l'idée d'un État modèle. L'autonomie elle-même, bien qu'elle paraisse un principe qui n'admet ni plus ni moins, peut cependant se concevoir avec quelques restrictions. Il est des degrés entre l'indépendance absolue et le complet asservissement. Enfin, qui ne sait combien peuvent offrir de variétés, de profondes diversités l'organisation sociale et l'organisation politique? Nul n'affirmera que toute organisation, soit sociale, soit politique, est également conforme au principe de l'association civile. Il nous faut donc rechercher quelles seraient, spéculativement, sur tout ces points, les conditions les plus favorable à la création d'un État solidement constitué*». Ivi, pp. 55-56 (*chapitre X, Des principes qui président à la formation de l'État au point de vue spéculatif*).

⁷⁶³ E questo sia sul versante dello Stato-comunità, inteso appunto come comunità umana stanziata su una parte della superficie terrestre e sottoposta alle leggi che la tengono unita; sia per ciò che attiene all'accezione di Stato-organizzazione, inteso come l'insieme dei governanti, l'insieme degli organi che esercitano i poteri di imperio sui singoli associati. Cfr. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, IX edizione, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, pp. 13-14.

quando il cattedratico italiano recensisce un'opera in due volumi scritta da Henry Wheaton (1785-1848), avvocato statunitense e ambasciatore di lungo corso in terra europea (dapprima in Danimarca tra il 1827 e il 1835, e poi a Berlino, in Prussia, dal 1835 al 1846), dal titolo *Elements of international law with a Sketch of the History of the Science*⁷⁶⁴. Un lavoro ampio, destinato ad avere un notevole successo, e che si proponeva – secondo le parole utilizzate nell'*Advertisement* dallo stesso Wheaton – di raccogliere le regole e i principi che regolavano, o che avrebbero dovuto regolare (*or are supposed to govern*) la condotta degli Stati nei loro reciproci rapporti, in tempo di pace così come in tempo di guerra. In altri termini, quelle disposizioni rientranti sotto il nome di diritto internazionale⁷⁶⁵.

Lo scritto del Rossi in risposta alla pubblicazione dell'ambasciatore americano, intitolato *Droit des gens. Intervention*, apparve nel 1837 dapprima sugli *Archives de droit et de Législation*⁷⁶⁶, e poi nel giugno dell'anno successivo, sulla più nota e citata *Revue française*⁷⁶⁷. Un lavoro interessante non solo per le critiche mosse dal giurista carrarese al collega americano, considerato in alcuni casi superficiale e poco preciso⁷⁶⁸, ma vieppiù per indagare il pensiero del Rossi su alcuni temi di diritto internazionale, sfruttando eventi già incontrati nei capitoli precedenti del presente lavoro. Il professore della Sorbona sa di muoversi su un terreno complicato, per di più in un periodo storico dove – come si accennava in precedenza – neanche il contributo di giuristi considerati ormai classici (cita

⁷⁶⁴ *Elements of international law with a Sketch of the History of the Science* by Henry Wheaton, LL.D. Resident minister from the United States in America to the Court of Berlin, Member of the American Philosophical Society of Philadelphia; of the Royal Asiatic Society of London; and of the Scandinavian Literary Society of Copenhagen, 2 voll., B. Fellowes, London, 1836. Un testo destinato ad avere grande successo, con successive edizioni, riviste ed integrate, sino agli inizi del Novecento. L'opera venne tradotta anche in italiano e pubblicata nel 1860: *Elementi di diritto internazionale di Enrico Wheaton già ministro degli Stati Uniti d'America appo il Governi prussiano; Socio corrispondente dell'Accademia delle scienze morali e politiche nell'Istituto di Francia; socio onorario dell'Accademia reale delle scienze di Berlino, prima versione italiana per Costantino Arlia*, Giuseppe Marghieri editore, Napoli, 1860.

⁷⁶⁵ *Ivi*, p. III.

⁷⁶⁶ P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, in *Archives de droit et de legislation*, tome premier, Société belge de librairie, imprimerie et papeterie, Hauman, Cattoir et Comp., Bruxelles, 1837, pp. 353-375 (da cui si cita).

⁷⁶⁷ P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, in *Revue française*, tome septième, juin, Au bureau de la Revue française, Paris, 1838, pp. 50-69.

⁷⁶⁸ Una approfondita analisi delle critiche mosse dal Rossi al Wheaton, con numerose indicazioni anche sulla carriera del diplomatico originario di Providence, è contenuta in: C. STORTI, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, in L. NUZZO – M. VEC (a cura di), *Constructing international law. The birth of a discipline*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, pp. 51-145. Ed inoltre, della stessa autrice: C. STORTI, *L'indipendenza dell'Italia nel diritto internazionale della prima metà dell'Ottocento*, in *Problemi giuridici dell'unità italiana. Atti del convegno (Como, 21 marzo 2011)*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 33-62 (in particolare pp. 40-42).

esplicitamente Ugo Grozio, Christian Wolff, Emmeric de Vattel e Georg Friedrich von Martens), era riuscito a dotare il diritto internazionale di quella forza e di quelle caratteristiche proprie delle scienze pienamente sviluppate, capaci di imporre i propri principi e le proprie regole senza piegarsi agli interessi della politica e ai giochi della diplomazia⁷⁶⁹. Nessun testo era riuscito a smuovere quell'immenso "mare" dalla sua condizione di arbitrarietà, dove tutto sembrava essere indeciso, destinato a rimanere sul livello dell'approssimazione. Un campo dove non era ancora possibile rintracciare regole che sfuggissero al nemico rappresentando dalle eccezioni, dal mutare degli eventi o degli interessi, soprattutto dei grandi Stati.

Non che tali affermazioni volessero immediatamente sminuire il lavoro svolto da Wheaton, al quale Pellegrino Rossi riservava anche dei complimenti, riconoscendo come il suo testo rappresentasse un risultato di gran lunga superiore – sia per la sostanza, sia per la forma – rispetto alla maggior parte dei trattati sul medesimo argomento: «*il laisse à une assez grande distance derrière lui, et pour le fond et pour la forme, la plupart des traités sur la matière*»⁷⁷⁰. Tra l'altro, all'opera del giurista americano, essendo anche la più recente apparsa in circolazione, andava riconosciuto il merito di aver aggiunto – rispetto ai suoi predecessori –, le più recenti vicende della storia contemporanea. Uno sforzo, per stessa ammissione del carrarese, fatto con «*soin digne d'éloge*». Ciò nonostante, vi erano delle pecche e delle mancanze sulle quali non si poteva tacere. Da un punto di vista politico, Wheaton non sempre aveva mostrato la rigidità e la fermezza di principio che era forse naturale aspettarsi da un pubblicista americano⁷⁷¹. Inoltre aggiungeva Rossi, anche se aveva

⁷⁶⁹ Senza mezzi termini, il Rossi scriveva a tal proposito, dando inizio alla sua recensione: «*Les esprits positifs ne portent pas un jugement favorable sur les divers ouvrages de droit international, qui sont généralement regardés comme classiques. L'érudition de Grotius, les formes géométriques de Wolf, la simplicité par trop superficielle de Vattel, les connaissances pratiques de Martens, n'ont pas suffi pour imprimer à cette partie si importante du droit tous les caractères d'une science régulièrement développée; les principes n'en ont pas été démêlés ni les conséquences déduites avec cette netteté et cette rigueur qui satisfait l'intelligence et commande la conviction. On dirait que dans le droit des gens il faut se contenter de l'à peu près, qu'il n'y a pas de principe qui puisse supporter toutes ses conséquences, pas de règle qui ne se trouve étouffée sous de nombreuses exceptions, pas de doctrine qui ne soit forcée de transiger à de dures conditions avec la doctrine opposée. Tout paraît indécis, arbitraire, mobile comme les événements, comme les intérêts, comme les opinions et les vues de ceux qui président aux transactions politiques des grands États*». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, in *Archives de droit et de législation*, tome premier, op. cit., p. 353.

⁷⁷⁰ *Ivi*, p. 355.

⁷⁷¹ Pellegrino Rossi comprendeva come Wheaton ricoprisse un incarico "pratico", essendo l'ambasciatore degli Stati Uniti di stanza a Berlino. Certamente il suo ruolo di rappresentante di una potenza in continua ascesa nel panorama mondiale aveva influito sul suo lavoro scientifico. Probabilmente alcune scelte sarebbero state diverse se il giurista americano fosse stato un accademico, un teorico, senza i quotidiani coinvolgimenti nel mondo della diplomazia. Eppure, proprio nelle prime righe della sua recensione, il giurista italiano sottolineava come Wheaton, essendo originario degli Stati Uniti d'America, avrebbe dovuto mostrare un particolare

evitato ad esempio la prolissità di Ugo Grozio e la leggerezza a volte manifestata da Vattel, da un punto di vista tecnico non era riuscito a realizzare una vera e propria elaborazione scientifica.

Una critica su tutte merita di essere rimarcata, e riguarda gli eventi intercorsi tra l'impero russo e il regno di Polonia, a cavallo tra il 1831 ed il 1832. Aspetti in parte analizzati già nel capitolo secondo del presente lavoro, anche se da una prospettiva diversa, guardando da un lato all'interesse che la ribellione polacca aveva suscitato negli ambienti liberali⁷⁷², e dall'altro all'atteggiamento altalenante manifestato dalla Santa Sede e alle questioni concernenti il culto⁷⁷³. Per comprendere però al meglio la questione, è necessario fare alcune premesse, tornando agli inizi della Restaurazione e alle decisioni prese dai rappresentanti europei nella capitale austriaca tra il 1814 e il 1815. Ed infatti, tanto l'art. 1 dell'Atto finale

attaccamento al principio dell'indipendenza nazionale. Un rimprovero che risulterà più chiaro per quanto si dirà tra poco: «*Citoyen des États-Unis d'Amérique, représentant d'un État que sa position géographique et son rapide développement ont désormais placé au rang des puissances du premier ordre, et que son origine rend extrêmement jaloux et susceptible à l'endroit de l'indépendance nationale [...]*». Ivi, pp. 354-355.

⁷⁷² Si era ad esempio fatto riferimento ad un articolo pubblicato su *L'Avenir* il 12 dicembre 1830, scritto da Charles de Montalembert e riguardante proprio gli inizi dell'insurrezione polacca contro il dominio Russo. Si veda il paragrafo 2.3.3 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁷⁷³ Dinanzi a questa difficile situazione, Gregorio XVI decise di rivolgersi al clero cattolico polacco. Nella lettera enciclica del 9 giugno 1832, il papa ribadì come nella Chiesa fosse sacra la massima per cui si doveva perfetta obbedienza al Sovrano nelle questioni temporali. Al tempo stesso poi, invitò i vescovi a rammentare al clero e alla popolazione il peccato di cui si macchiavano coloro che si opponevano alle autorità legittime. Era pertanto necessario mostrare obbedienza a Nicola I, identificato con l'espressione "*Fortissimus imperator vester*". Sempre nel secondo capitolo del presente lavoro, si era però ricordato come (siamo sempre nel giugno 1832), il Segretario di Stato Bernetti avesse inviato diverse note al rappresentante russo Nikolaj Sergeevič Gagarin, per richiamare l'attenzione sulla situazione della religione cattolica nei domini dello zar. In particolare, si sottolineavano i limiti imposti dalle autorità di San Pietroburgo. Tra questi: l'impossibilità per i vescovi di comunicare liberamente con la Santa Sede sulle materie spirituali; la poca libertà riconosciuta a questi ultimi nel disimpegno del loro ministero pastorale; e ancora l'incameramento di numerosi beni della Chiesa e la soppressione di tanti monasteri e pie istituzioni. Pertanto, si invitava la grande potenza ad alleviare questi aggravi, facendo riferimento ai principi dell'equità e della giustizia. Certo, destava un certo stupore il fatto che Roma non avesse pubblicamente condannato la dura repressione nei confronti dei cattolici polacchi, tra l'altro posta in essere da una potenza si conservatrice, ma al tempo stesso ortodossa, e dunque scismatica. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la sollevazione nel cuore dell'Europa centro-orientale, iniziava proprio nello stesso periodo in cui anche lo Stato pontificio si era ritrovato a contrastare i moti scoppiati nelle Legazioni. Questo contribuirebbe a spiegare la volontà di restare vicino ad una realtà conservatrice come la Russia, e ci permette di ricordare come lo stesso Gregorio XVI, non soltanto si era rivolto all'Austria per sedare le rivolte nei territori italiani, ma aveva anche ringraziato pubblicamente Francesco I per il supporto fornito (enciclica "Quel Dio" del 5 aprile 1831). Solo diversi anni più tardi la Santa Sede assunse un atteggiamento molto più rigido nei confronti di San Pietroburgo, condannando a gran voce i soprusi perpetrati soprattutto sul versante religioso; ciò avvenne con l'allocuzione concistoriale del 22 luglio 1842. In questo lungo documento (che può essere letto come un "atto difensivo" arrivato molto tardi), Gregorio XVI non soltanto deplorava quanto fatto negli anni precedenti, ma cercava anche di allontanare qualsiasi dubbio riguardante possibili coinvolgimenti o eventuali sostegni provenienti da Roma in favore delle azioni russe. Si veda il paragrafo 2.3.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

del Congresso di Vienna⁷⁷⁴, quanto l'art. 5 del Trattato tra Austria e Russia sottoscritto il 21 aprile (3 maggio) 1815⁷⁷⁵, ribadivano l'attribuzione di gran parte di ciò che era l'ex ducato di Varsavia (definito ora regno di Polonia) ad Alessandro I Romanov, in regime di unione personale con l'impero russo. La Prussia poteva così mantenere Danzica e l'area di Poznan; l'Austria invece otteneva il controllo della Galizia, con la città di Cracovia che veniva dichiarata libera e indipendente.

Con riguardo al regno di Polonia dunque, gli accordi raggiunti a Vienna non parlavano di una mera fusione o di una incorporazione all'impero russo, ma di un'unione personale. Quest'ultima doveva essere intesa come una situazione in cui due Stati, considerati sovrani e comunque separati e distinti, condividevano però il medesimo monarca. Gli stessi articoli poc'anzi menzionati, facevano espressamente riferimento ad uno Stato dotato di un'amministrazione distinta e con proprie istituzioni nazionali. Situazione di fatto effimera, è vero, dal momento che già dopo il 1819, la Russia iniziò ad inasprire il proprio controllo sull'area polacca, riducendo progressivamente le libere istituzioni accordate dal Congresso di Vienna. Basti pensare che il granduca e principe Costantino Pavlovič Romanov (1779-1831), fratello minore dello zar Alessandro, da generalissimo

⁷⁷⁴ «Articolo 1. La duca di Varsavia, tranne di quelle provincie e distretti dei quali è stato diversamente disposto negli articoli che seguono, è riunito all'impero russo. Sarà col medesimo legato irrevocabilmente per la sua costituzione per essere posseduto da S. M. l'imperatore di tutte le Russie, suoi eredi e successori in perpetuo. S. M. I. si riserva di dare a questo Stato che gode di un'amministrazione separata, l'interna estensione che le sembrerà più conveniente. Ella assumerà con gli altri titoli quelli di czar, re di Polonia, conformemente ai protocolli usati e consacrati pei titoli inerenti agli altri suoi possessi. I Polacchi soggetti rispettivamente della Russia, dell'Austria e della Prussia avranno rappresentanza ed istituzioni nazionali regolate secondo l'esistenza politica che ognuno dei governi ai quali essi appartengono giudicherà utile e conveniente di loro accordare». *Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono*, op. cit., p. 8.

⁷⁷⁵ «Art. 5. Il ducato di Varsavia, eccettuate le parti delle quali si è disposto altrimenti in forza de'sopra scritti articoli, e pel trattato sottoscritto lo stesso giorno tra S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. il Re di Prussia, è riunito all'impero di Russia. Esso vi sarà legato irrevocabilmente per la sua costituzione, per essere posseduto da S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, i suoi eredi e successori a perpetuità. S. M. si riserva di dare a questo Stato, godente d'una amministrazione distinta, l'estensione interna ch'ella giudicherà convenevole. Ella prenderà coi suoi altri titoli quello di Czar, re di Polonia, conformemente al protocollo usato e consacrato pei titoli annessi alle altre sue possessioni. I Polacchi, rispettivamente sottoposti alle altre parti contraenti, avranno una rappresentanza e delle istituzioni nazionali regolate secondo la maniera d'esistenza politica che ciascuno de' Governi, cui essi appartengono, stimerà utile e convenevole accordar loro». Per il presente articolo, contenuto come si è detto nel Trattato stipulato tra Austria e Russia nella primavera del 1815, si è deciso di attingere alla prima versione italiana del manuale scritto da Henry Wheaton, pubblicato a Napoli nel 1860. Si veda: *Elementi di diritto internazionale di Enrico Wheaton già ministro degli Stati Uniti d'America appo il Governi prussiano; Socio corrispondente dell'Accademia delle scienze morali e politiche nell'Istituto di Francia; socio onorario dell'Accademia reale delle scienze di Berlino, prima versione italiana per Costantino Arlia*, Giuseppe Marghieri editore, Napoli, 1860, p. 392.

dell'esercito polacco si trasformò nel tempo in un vero e proprio governatore del sedicente regno⁷⁷⁶.

Tale stato di cose, portò all'insurrezione iniziata il 29 novembre 1830. Quello che sembrava un semplice moto scoppiato tra le strade di Varsavia, per mano di alcuni allievi dell'accademia militare guidati da Piotr Wysocki (1797-1875), si trasformò presto in una vera rivoluzione, con tutti i connotati della lotta nazionale. Gli scontri armati durarono all'incirca un anno, ma lo squilibrio tra le forze in campo era troppo palese per poter immaginare un risultato diverso dalle aspettative. Nonostante il "grido" polacco avesse suscitato grande entusiasmo tra gli ambienti liberali europei, le maggiori potenze decisero di non intervenire. Le forze dello zar (non più Alessandro I, ma suo fratello minore Nicola I Romanov), soffocarono nel sangue la rivolta iniziata l'anno precedente, ponendo fine alle aspirazioni dei patrioti polacchi⁷⁷⁷. Agli inizi del 1832 poi, tra il 14 ed il 26 febbraio, lo zar fece emanare un *ukase* (editto, decreto; termine utilizzato proprio per indicare un ordine senza possibilità di deroga), con cui la Polonia diveniva parte integrante dell'impero russo. Nella città di Varsavia venne chiusa l'università ed eretta una massiccia cittadella (insieme

⁷⁷⁶ La situazione era iniziata a peggiorare dopo il 1819, con i decreti di Karlsbad. Si trattava di provvedimenti adottati a seguito di alcune conferenze ministeriali tenutesi tra il 6 e il 31 agosto del 1819 a Karlovy Vary (in tedesco Karlsbad, oggi piccola città della Repubblica Ceca). Gli incontri, voluti da Austria e Prussia, e svoltisi sotto l'egida del principe von Metternich, riguardavano non la Polonia, ma l'area tedesca. L'obiettivo era quello di controllare e reprimere le tendenze liberali e le aspirazioni nazionali degli Stati della Confederazione germanica. Tuttavia, fu a seguito di tali eventi che la situazione iniziò a peggiorare anche in Polonia, con un inasprimento dell'ingerenza russa. Progressiva limitazione delle libere istituzioni polacche, avversione del culto cattolico, manomissione delle rendite dello Stato e vigilanza sull'esercito. Aspetti che il marchese Giuseppe Pulce metteva chiaramente in luce in suo scritto alla metà dell'Ottocento. Si veda: *La Polonia. Ricordi storici pel marchese Giuseppe Pulce*, Stabilimento tipografico del cav. Gaetano Nobili, Napoli, 1863, pp. 59-60.

⁷⁷⁷ È rimasta celebre la frase pronunciata dal ministro degli affari esteri di Luigi Filippo, il conte Horace François Bastien Sébastiani (1772-1851). Interpellato alla camera dei Deputati il 16 settembre 1832 circa la brutale repressione attuata dall'esercito dello zar, rispose: «*Je n'ai que peu de mots à dire. Le gouvernement a communiqué tous les renseignements qui lui étaient parvenus sur les événements de la Pologne. Il a appris qu'une capitulation avait mis au pouvoir des Russes la place et la ville de Varsovie, que l'armée polonaise s'était retirée dans les environs de Modlin; que 24,000 Polonais seulement se trouvaient à Varsovie quand elle a été attaquée et menacée; que 36,000 hommes se trouvaient en Podlachie, et qu'enfin, au moment où l'on écrivait, la tranquillité régnait à Varsavie*». Una frase poi molto spesso riportata in maniera inesatta, nella versione più semplice e diretta: «l'ordine regna a Varsavia». Espressione incorretta, ma al tempo stesso veritiera, presa e riproposta per simboleggiare l'indifferenza delle maggiori potenze riguardo a quanto stava accadendo nei territori dell'Europa centro-orientale. L'intervento del conte Horace Sébastiani è riportato in: *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatives & politiques des chambres françaises imprimé par ordre du Sénat et de la Chambre des députés sous la direction de M. J. Mavidal chef du bureau des procès-verbaux, de l'expédition des lois, des pétitions, des impressions et distribution de la chambre des députés et de M. E. Laurent bibliothécaire de la Chambre des députés, deuxième série, tome LXIX (du 26 juillet au 19 septembre 1831)*, Société d'imprimerie et librairie administratives et des Chemins de fer Paul Dupont, Paris, 1888, Séance du vendredi 16 septembre 1831, Chambre des députés, p. 658.

ad altre quattro sparse in diverse zone dello Stato); la Dieta venne abolita e l'esercito polacco fu accorpato a quello di sua maestà imperiale⁷⁷⁸.

Nel suo trattato, anche Wheaton aveva fatto riferimento alla vicenda polacca – tra l'altro avvenuta proprio pochi anni prima della pubblicazione –, ma aveva descritto la scomparsa del regno di Polonia dalla cartina geografica europea come un atto di riconquista da parte della Russia. Una conseguenza insomma, legittimata dalla rivoluzione iniziata a Varsavia nel novembre del 1830. Ed è proprio su tale interpretazione che Rossi mosse la sua critica più veemente. Il giurista americano aveva utilizzato non una parola qualsiasi, ma il termine “conquista” (anzi più precisamente, “riconquista”); un vocabolo che nel diritto internazionale doveva essere riferito soltanto alle vicissitudini tra due Stati sovrani⁷⁷⁹.

Ora, se le disposizioni del Congresso di Vienna avevano configurato l'esistenza del regno di Polonia come una realtà politica distinta e separata rispetto alla Russia (Wheaton parla in questo caso di una unione con caratteri anomali)⁷⁸⁰, come poteva uno Stato sovrano

⁷⁷⁸ Su tale provvedimento, alcune informazioni sono contenute in: C. CANTÙ, *Geografia politica per corredo alla Storia universale*, sesta edizione, G. Pomba e C. editori, Torino, 1845, p. 646.

⁷⁷⁹ Questione affrontata con dovizia di particolari in: C. STORTI, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, op. cit., pp. 127-128.

⁷⁸⁰ Nel secondo capitolo del suo trattato, parlando degli Stati sovrani e delle unioni personali e reali, Henry Wheaton scriveva: «*Sovereign states may be either single, or may be united together under a common sovereign, or by a federal compact. 1. If this union under a common sovereign is not an incorporate union, that is to say, if it is only personal in the reigning sovereign, or even if it is real, yet if the different component parts are united with a perfect equality of rights, the sovereignty of each state remains unimpaired. [...] The union of the different states composing the Austrian monarchy is a real union. The hereditary dominions of the house of Austria, the kingdoms of Hungary and Bohemia, the Lombardo-Venetian kingdom, and other states, are all indissolubly united under the same sceptre, but with distinct fundamental laws and other political institutions. It appears to be an intelligible distinction between the union of the Austrian states, and all other unions which are not merely personal under the same crowned head, that though the separate sovereignty of each state may still subsist internally in respect to its co-ordinate states, and in respect to the imperial crown, yet the sovereignty of each is merged in the general sovereignty of the empire, as to their international relations with foreign powers. [...] The union established by the congress of Vienna, between the empire of Russia and the kingdom of Poland, is of a more anomalous character. By the Final Act of the congress, the duchy of Warsaw was reunited to the Russian empire, and it was stipulated that it should be irrevocably connected with that empire by its constitution, to be possessed by His Majesty the emperor of all the Russias, his heirs and successors in perpetuity, with the title of King of Poland; His Majesty reserving the right to give to this state, enjoying a distinct administration, such interior extension as he should judge proper: and that the Poles, subject respectively to Russia, Austria, and Prussia, should obtain a representation and national institutions, regulates according to that mode of political existence which each government to whom they belong should think useful and proper to grant*». A questo punto, l'autore americano aggiungeva una nota (la n. 6 del capitolo secondo) in cui, dopo aver riportato l'art. 1 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, scriveva: «*In consequence of the revolution and reconquest of Poland by Russia, a manifesto was issued by the Emperor Nicolas, on the 26th of February, 1832, by which the kingdom of Poland was declared to be perpetually united (réuni) to the Russian empire, and to form an integral part thereof; the coronation of the emperors of Russia and Kings of Poland hereafter to take place at Moscow by one and the same act; Poland to be separately administered, and to preserve its civil and criminal code, subject to alteration and revision by the council of the Russian empire; and consultative provincial states to be established in the different Polish provinces*». *Elements of international law with a Sketch of the History of the Science* by Henry Wheaton, op. cit., pp. 64-68.

essere considerato ribelle nei confronti di un altro Stato sovrano⁷⁸¹? Parlare di ribellione avrebbe avuto senso nel caso in cui la Polonia fosse stata una semplice provincia; ma non era questo il caso. Lo spiegava bene Rossi, facendo il paragone con la Francia. Quest'ultima aveva sottomesso e pacificato la Vandea nei turbolenti anni della rivoluzione, ma non l'aveva conquistata. Se la Russia aveva conquistato la Polonia, bisognava presumere che quest'ultima fosse stata in guerra con la grande potenza dello zar Nicola I e, sempre per ulteriore conseguenza, bisognava allora considerare lo sfortunato regno dell'Europa centro-orientale una realtà stattuale distinta e separata.

Un errore grave da parte di Wheaton, il quale ben inteso – come faceva intendere lo stesso Pellegrino Rossi nella sua recensione – non aveva frainteso il significato delle statuizioni di Vienna. Ben sapeva come il regime dell'unione personale, pur unendo in questo caso le due realtà politiche sotto lo scettro della dinastia Romanov, non annullava la nazionalità polacca, né tantomeno trasformava l'ex ducato di Varsavia in una semplice propaggine dell'impero russo. Pur volendo comprendere il delicato ruolo dell'ambasciatore statunitense, quest'ultimo non avrebbe dovuto parlare dell'*ukase* del 20 febbraio 1832 come giusta conseguenza alla rivolta dei polacchi. Al contrario, avrebbe dovuto descrivere quell'atto unilaterale e prepotente, determinante l'annessione pura e semplice del regno di Polonia (e dunque la sua scomparsa), come una grave violazione dei principi di diritto internazionale e, ancor più nello specifico, degli articoli del trattato di Vienna⁷⁸². Proprio durante il grande Congresso svoltosi tra il 1814 ed il 1815, la questione polacca era parsa sin da subito il problema più spinoso, dovendo tener conto da un lato degli interessi e delle

⁷⁸¹ «Dans le deuxième chapitre, l'auteur, en développant la notion de l'État et de la souveraineté nationale, a été amené à traiter des réunions que les publicistes ont distinguées en unions réelles et unions personnelles. A cette occasion, il a rappelé l'union du royaume de Pologne à l'empire de Russie, telle qu'elle avait été stipulée dans le traité de Vienne, et tout en disant que cette réunion était d'une nature anormale, il a mis le lecteur à même de reconnaître que, selon l'intention des parties contractantes, la Pologne, quoique réunie à la Russie, devait conserver sa nationalité propre, que c'était l'union indissoluble des deux pays sous le même sceptre qu'on avait eu en vue, et nullement l'incorporation de la Pologne à la Russie. En présence de cette stipulation, qui est un fait européen, un pacte garanti par toutes les puissances signataires du traité, et dont en conséquence chacune a le droit d'exiger la loyale exécution, se trouve l'*ukase* du 20 février 1832, qui enlève toute nationalité propre à la Pologne et en fait une province russe. Le publiciste pouvait-il ne pas relever une infraction si flagrante et si grave d'un traité qu'on dit cependant être la base inébranlable du système européen, le traité de Westphalie de l'Europe moderne? M. Wheaton se borne à nous dire dans une note (vol. I, p. 67) qu'en conséquence de la révolution et de la conquête (reconquête) de la Pologne par la Russie, il a été publié l'*ukase* de 1832, qui fait de la Pologne une partie intégrante de l'empire russe. Conquête! le mot est précieux. On ne se conquiert pas soi-même: la France a soumis et pacifié la Vendée; elle ne l'a pas conquise. Si la Pologne a été conquise, elle était donc *sui juris*, en État indépendant, souverain, en guerre avec la Russie; elle était vis-à-vis de la Russie ce qu'est à l'égard de la Prusse la principauté de Neuchâtel». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., pp. 355-356.

⁷⁸² *Ibidem*.

pretese di Prussia, Russia ed Austria; dall'altro delle logiche dell'equilibrio e della stabilità. I plenipotenziari che avevano sottoscritto a Vienna l'Atto finale il 9 giugno 1815, si facevano garanti di quelle disposizioni, adesso palesemente violate da un decreto di Nicola I.

Come comportarsi allora dinanzi alla rivolta polacca? Secondo Pellegrino Rossi questa avrebbe potuto semmai, dare il diritto allo zar di rispondere alla forza con la forza, ristabilendo lo *status quo ante*. Qualora non fosse riuscito a fare ciò, o comunque lo *status quo ante* fosse sembrato troppo precario, sarebbe stato necessario interpellare le altre potenze (è sempre bene ricordarlo, firmatarie del trattato), sottoponendo loro la questione e cercando di trovare un accordo, un punto di equilibrio, tra gli interessi russi e quelli europei⁷⁸³. L'episodio del 1832 dunque, era la dimostrazione di come i principi del diritto internazionale – chiari nella teoria, ma ancora deboli nella loro forza cogente –, fossero stati subordinati agli interessi e alla forza della politica. Il diritto, scriveva Rossi, restava subordinato nel suo esercizio ai complessi interessi di coloro cui apparteneva: questa era la politica (*le droit se subordonne dans son exercice aux intérêts complexes de ceux à qui il appartient: c'est là la politique*). L'azione posta in essere dalla Russia rappresentava un precedente scomodo, sicuramente destinato ad avere ripercussioni negative. Semmai un giorno, in futuro, questa grande potenza avesse deciso di invocare i contenuti del Trattato di Vienna, avrebbe ascoltato dure risposte da parte degli altri Stati, proprio a causa dell'*ukase* pubblicato a danno dei polacchi.

Tuttavia, oltre che per le critiche mosse nei confronti di Wheaton, la recensione del giurista italiano risulta interessante anche per ulteriori analisi, condotte su quelli che lo stesso Rossi considerava come i punti più spinosi del diritto internazionale, al tempo ancora poco indagati dagli autori e dai testi usciti in commercio. Tra questi, i temi dell'intervento / non intervento, e della guerra civile. Argomenti che il carrarese sviscera facendo riferimento proprio ad alcune vicende già analizzate nel capitolo secondo della presente ricerca, seppur sotto una chiave di lettura diversa, come si è già visto per la triste ed effimera rivoluzione polacca. Temi delicati, ma di vitale importanza come ricordava l'autore, perchè strettamente legati alle libertà degli Stati e all'esistenza stessa della *souveraineté nationale*.

⁷⁸³ «Dès lors, de quel droit effaçait-on de la carte un État indépendant, dont l'existence avait été jugée nécessaire à l'équilibre de l'Europe, acceptée par la Russie et garantie par toutes les puissances? L'insurrection polonaise? Elle pouvait tout au plus donner à l'empereur de Russie le droit d'opposer la force à la force, de replacer les choses in statu quo, et si le statu quo lui paraissant désormais difficile à maintenir, libre à lui d'appeler la garants à délibérer sur des faits nouveaux et à chercher les moyens de concilier d'une manière équitable les intérêts russes avec les intérêts européens». *Ibidem*.

Pellegrino Rossi parte dalla definizione stessa di intervento, inteso come l'intromissione da parte di uno Stato negli affari interni di un altro, con la pretesa e l'obiettivo di modificare o alterare il sistema politico in questione. Un'azione che può avvenire tramite minaccia, invasione o con qualunque altro mezzo di coercizione, tanto per volontà dello Stato che interviene, quanto per richiesta delle fazioni impegnate a contendersi il controllo della realtà in cui si agisce⁷⁸⁴.

Capire dunque quando l'intervento è da considerare legittimo, e quando invece non lo è, risulta di fondamentale importanza per comprendere le dinamiche del diritto internazionale e della diplomazia. Nelle pagine del suo *Droit des gens. Intervention*, il professore della Sorbona parte da un paragone tanto semplice quanto interessante, equiparando gli Stati agli uomini. Considerati nei loro reciproci rapporti infatti, i diversi Paesi possono essere considerati come dei semplici individui. E proprio come ogni uomo è padrone di se stesso, non tenuto a rendere conto a nessuno di ciò che accade all'interno della propria casa o nei propri affari, lo stesso vale per gli Stati. Tale situazione permane fin quando non vengono posti in essere atti lesivi o potenzialmente lesivi di diritti altrui, tali da destare preoccupazione e spingere verso l'adozione di precauzioni⁷⁸⁵.

Traslando queste considerazioni sul piano del diritto internazionale, ogni popolo è padrone di se stesso. Pertanto, non deve rendere conto alle altre nazioni delle scelte attinenti il proprio governo o gli uomini impegnati nell'amministrazione dello Stato. Che si tratti di una realtà monarchica o repubblicana, assoluta o costituzionale, e indipendentemente dal fatto che il potere sia concentrato nelle mani di determinate persone o di una determinata famiglia, nulla di tutto questo può costituire per gli altri Stati un pretesto per rivendicare qualcosa o ricorrere alla forza. Qualora un altro Stato però, abbia motivo di allarmarsi e di temere per i propri diritti, potrà allora mettersi nella condizione di provvedere, adottando le precauzioni necessarie. Tuttavia, per agire da un punto di vista concreto, dovrà comunque aspettare la commissione di un atto riprovevole a suo danno. Solo in tale ipotesi, avrà il

⁷⁸⁴ «Nous ne parlons ici que de la question de droit. On dit qu'il y a intervention, lorsqu'un État, se mêlant des affaires intérieures d'un autre État, prétend en modifier le système politique. Qu'il agisse par la menace, par l'invasion ou par tout autre moyen de contrainte, de son propre mouvement ou sur la demande de l'un des partis qui divisent l'État où l'intervention s'exerce, peu importe. Le fait peut être plus ou moins grave: mais dans tous les cas il y a intervention. L'intervention est-elle un fait légitime? L'est elle du moins dans certains cas, et alors à quelles conditions, dans quelle mesure peut-elle se légitimer? Ces questions sont importantes, délicates, elles touchent à l'existence même de la souveraineté nationale. Les hommes d'État les ont tranchées plus d'une fois; les publicistes les ont abordées; mais nous ne connaissons pas de solution complète et satisfaisante». *Ivi*, pp. 357-358.

⁷⁸⁵ *Ibidem*.

diritto di pretendere qualcosa, e – dinanzi al diniego della riparazione per quanto fatto – di obbligare l'altro Stato. È in tali considerazioni che Pellegrino Rossi rinviene da un lato l'essenza della sovranità nazionale e, dall'altro, l'importanza del principio del non intervento: «*Ce principe général, lorsqu'on l'envisage en lui-même et dans son essence, on le nomme souveraineté nationale; lorsqu'on l'envisage dans les rapports de peuple à peuple, de gouvernement à gouvernement, on le nomme non-intervention*»⁷⁸⁶. Quest'ultimo deve essere considerato come la libertà individuale degli Stati.

Si tratta dello stesso criterio utilizzato dalla monarchia di luglio, la quale si era affacciata sulla scena mondiale gridando a tutti: «*Je représente une nation indépendante, une nation qui ne relève que d'elle-même; ce qu'a fait la France n'est point soumis à votre contrôle. Que les principes qui nous dirigent vous plaisent ou vous déplaisent, peu importe; vous n'auriez le droit de m'attaquer que si je vous donnais quelque juste sujet de plaintes*»⁷⁸⁷. A queste prime considerazioni, evidenzia il Rossi, bisogna poi aggiungere dell'altro. In primo luogo, ogni governo di fatto, qualsiasi governo riconosciuto e obbedito dalla nazione che rappresenta, ha il diritto di essere trattato e considerato come un governo legittimo. Gli altri Stati devono infatti guardare all'obbedienza generale come criterio esterno e sufficiente della sua legittimità.

In secondo luogo però, è anche vero che rimane in capo a ciascuno Stato la possibilità di valutare in maniera discrezionale quanto un determinato governo sia o non sia un governo di fatto. Quanto sia più o meno riconosciuto e obbedito dalla nazione che ritiene di rappresentare. Un diritto che non poteva di certo essere negato alle potenze straniere, dal momento che ognuna di esse era chiamata ad esporsi con impegni contrattuali e commerciali. Era perciò di vitale importanza capire e poter valutare quanto una determinata entità potesse assumere impegni e contrattare validamente. Inoltre, a ciascuna realtà politica, doveva essere lasciata la possibilità di stabilire nel proprio interesse che tipo di rapporti intrattenere con eventuali nuovi governi (rapporti accidentali o stabili, politici o semplicemente commerciali). Un diritto che, a detta del Rossi, rappresentava un mezzo di legittima influenza nella vita delle nazioni, e che certamente poteva – a seconda dell'impiego fattone –, consolidare o indebolire le nuove istituzioni, ma senza che ciò rappresentasse una

⁷⁸⁶ *Ivi*, p. 359.

⁷⁸⁷ *Ibidem*.

violazione del principio del non intervento⁷⁸⁸. Non si poteva negare del resto, il fatto che ciascuno Stato decidesse per proprio conto quali rapporti intrattenere con un soggetto analogo, in base alla stima, alla fiducia suscitata e ai reciproci interessi. Proprio come avveniva tra gli uomini, per tornare al paragone fatto in precedenza.

Un esempio concreto, arrivava proprio da alcune recenti vicende europee, come quella che aveva coinvolto il Portogallo solo pochi anni prima. Una lotta dinastica aveva visto scontrarsi i due fratelli della casa reale di Braganza, Don Pedro (1798-1834) e Don Miguel (1802-1866), rispettivamente primo e secondogenito di Giovanni VI di Braganza (1767-1826), scomparso nel 1826. Con la morte di quest'ultimo, una parte della popolazione e della classe politica portoghese si schierò in favore di Don Miguel, anche per il fatto che nel 1822 il fratello maggiore si era proclamato imperatore del Brasile⁷⁸⁹. Tuttavia proprio quest'ultimo, dopo la morte del padre, pretese la corona di Portogallo per la figlia di sette anni, la principessa Maria de Gloria di Braganza (1819-1853), promessa in sposa allo zio Michele (e destinato dunque, quest'ultimo, ad assumere il ruolo di reggente). Nel 1828 però Don Miguel, conservatore e tradizionalista, depose la giovane Maria, venendo proclamato re del Portogallo il 23 giugno. Rimase però sul trono per breve tempo, perché nel 1831 Don Pedro abdicò al trono del Brasile e decise di muovere guerra nei confronti del fratello e delle sue tendenze conservatrici. Iniziò così una guerra civile durata tre anni, al termine della quale Don Miguel fu costretto all'esilio (1834)⁷⁹⁰.

⁷⁸⁸ Davvero molto chiare su questo punto, le parole del Rossi: «*En premier lieu, tout gouvernement de fait, c'est-à-dire tout gouvernement établi, reconnu, obéi par la nation qu'il représente, a droit d'être considéré et traité comme un gouvernement légitime. Les puissances étrangères, n'ayant point qualité pour apprécier le mérite de la transaction, toute domestique, dont il est l'ouvrage, doivent prendre l'obéissance générale comme la preuve extérieure, la preuve suffisante, en ce qui les concerne, de la légitimité même du gouvernement. Mais, en revanche, chaque puissance étrangère demeure juge de la question de savoir jusqu'à quel point ce gouvernement est ou n'est pas un gouvernement de fait, jusqu'à quel point il est ou n'est pas reconnu et obéi par la nation qu'il représente. On ne saurait refuser ce droit aux puissances étrangères; exposées à contracter des engagements avec le gouvernement dont il s'agit, il leur importe de savoir avec qui elles s'engageraient, et jusqu'à quel point le gouvernement dont il s'agit aurait pouvoir de contracter valablement. Par un motif analogue, si ce n'est le même, chaque puissance étrangère a le droit de décider dans son propre intérêt quelle nature de rapports elle entend entretenir avec ce gouvernement, si ce seront simplement des rapports accidentels et de fait, ou des rapports permanents et réguliers, et, dans ce dernier cas, si ce seront de simples rapports commerciaux ou des rapports politiques. Ce droit, toutes les puissances l'ont, en tous temps, en tous cas, les unes à l'égard des autres. Elles ne sauraient le perdre dans le cas présent. L'usage de ce droit constitue un moyen d'influence légitime dans la vie des nations, comme dans celle des individus, et si, dans le cas présent, l'usage de ce droit peut, selon la direction qu'on lui donne, concourir tantôt à consolider, tantôt à affaiblir un établissement nouveau, ce n'est point là violer le principe de non-intervention, pas plus que ce ne serait, dans la vie civile, violer le principe de la liberté individuelle*». Ivi, p. 360.

⁷⁸⁹ Si consenta il rimando al paragrafo 2.3.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁷⁹⁰ *Ibidem*.

Ecco dunque nella realtà pratica una vicenda rispecchiante alla perfezione quanto detto nelle pagine precedenti: due fazioni che si contendono il controllo di un Paese, entrambe supportate da una parte della popolazione e dunque suscettibili di essere considerate legittime. La Francia, ricordava Rossi nel suo scritto, aveva riconosciuto (si intenda, già prima dello scoppio della guerra civile), la posizione della principessa Maria di Braganza, considerata legittima erede di suo nonno e di suo padre, anche in virtù della Costituzione concessa proprio da Don Pedro, accettata e giurata dalle Camere portoghesi. Ora, in considerazione di quanto avvenuto nel 1828, con la deposizione di Maria da parte del marito nonché zio, la monarchia di luglio avrebbe dovuto immediatamente riconoscere il nuovo sovrano⁷⁹¹? Assolutamente no per il giurista carrarese. Essa non poteva contestare alla nazione portoghese il diritto di trasferire la corona da Maria a Don Miguel di Braganza, essendo questa una questione attinente la vita interna del Paese. Una lotta tra due parti come abbiamo detto legittime, potenzialmente idonee ad esprimere la volontà della nazione portoghese. Tuttavia, proprio perchè nel giro di così poco tempo si erano alternate due manifestazioni di volontà tra loro diverse, e fintanto che restava anche una piccolissima porzione di territorio in cui si riconosceva il potere di imperio di *Doña* Maria (stante anche la situazione di incertezza dei primi momenti), la Francia ben avrebbe potuto continuare a riconoscere quest'ultima come legittima sovrana.

Certo, qualora la sovranità della giovane regina fosse del tutto scomparsa, lo Stato francese non avrebbe dovuto seguire questo ragionamento. Dinanzi ad una completa vittoria di Don Miguel, e a seguito della situazione di stabilità seguente il consolidamento del suo potere, avrebbe dovuto riconoscerlo. E questo, precisava Pellegrino Rossi, senza la necessità di dover stringere rapporti abituali o di amicizia con il nuovo governo. Avere la libertà di decidere – nel proprio interesse e secondo le proprie convinzioni morali e di giustizia –, esercitando in maniera indiretta un indebolimento o un rafforzamento di una neonata realtà

⁷⁹¹ «Après les événements de 1828, devait-il reconnaître immédiatement don Miguel? Non, certainement. Sans contester à la nation portugaise le droit de transférer la couronne de dona Maria à don Miguel, il pouvait très-légitimement, en présence de deux manifestations successives et contraires du vœu de cette nation, de meurer, plus ou moins longtemps, dans l'incertitude sur la réalité, sur la sincérité de cette dernière; et tant qu'il restait un point de la domination portugaise où l'empire de dona Maria était reconnu, il pouvait très-légitimement lui-même persister à la reconnaître comme souveraine du Portugal; il pouvait ne pas trouver encore de motif suffisant pour changer sa première détermination. Mais si ce dernier vestige de souveraineté avait disparu, le gouvernement français aurait dû s'abstenir de toute démonstration de cette nature, et si, plus tard, l'autorité de don Miguel, livrée à ses propres forces, s'était établie et consolidée pendant un intervalle de temps suffisant pour attester aux yeux de tout homme impartial le vœu de la nation portugaise, le gouvernement français aurait dû le reconnaître. Il ne lui appartenait pas de décider, en thèse générale, entre dona Maria et don Miguel; mais il lui appartenait de décider, quant à lui-même, et tout bien considéré, en qui résidait, en apparence, à telle ou telle époque, le gouvernement réel, c'est-à-dire le gouvernement présumé conforme au vœu de la nation portugaise». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., pp. 363-364.

politica, non significava violare il principio del non intervento. Era qualcosa di ben diverso dall'intervenire con le armi e soffocare l'opera di un popolo indipendente. Questo sì che avrebbe significato violare i più sacri principi del diritto pubblico⁷⁹².

Tra l'altro, le vicende della lotta dinastica portoghese, così come altre di cui tra poco si dirà, offrivano l'occasione per riflettere su ulteriori questioni, come la neutralità e i comportamenti da attuare in caso di guerra civile. Partendo proprio da quest'ultimo punto, bisognava fare – secondo il carrarese – delle precisazioni importanti, dal momento che non tutti i conflitti interni presentavano le medesime caratteristiche. Bisognava cioè distinguere tra quei casi in cui si verificava un'insurrezione contro un governo legittimamente instaurato, e quei casi in cui vi era un conflitto tra due fazioni, nuove sulla scena politica, impegnate a contendersi il potere. Nel primo caso, le potenze straniere avrebbero dovuto continuare a mantenere i legami ed i rapporti che avevano con lo Stato legittimo, senza sostenere le ragioni degli insorti. Sebbene l'insurrezione rappresentasse un evento verso cui gli Stati potevano anche non mostrare alcun interesse (e chiudere magari un occhio, come scriveva Rossi: «*qu'elles peuvent ignorer, sur lequel du moins il leur est permis de fermer les yeux, en vue duquel elles ne sont tenues à s'imposer aucun sacrifice*»), quest'ultima non eliminava le relazioni che sino al giorno precedente intercorrevano tra lo Stato legittimo e gli altri Paesi.

Pertanto, questi ultimi avrebbero anche potuto prestargli aiuto, fornendo ad esempio armi e munizioni, continuando ad esercitare un diritto di cui godevano anche prima di tale frangente. Tra l'altro, bisognava poi aggiungere l'esistenza di una vera e propria presunzione giuridica contraria alle ragioni degli insorti, i quali non avrebbero dovuto beneficiare di alcun tipo di supporto (*En droit la présomption est toujours contre elle*). Soltanto qualora avessero dimostrato di incarnare la reale voce della nazione, trionfando sul precedente Stato legittimo e su tutte le risorse a disposizione di questo (in uno "scontro" condotto proprio dal governo "a rischio" e non da un altro Stato), avrebbero giustificato e legittimato la propria posizione. In tal caso sarebbero dovuti venir meno anche gli aiuti provenienti dall'estero, vista la soccombenza del precedente governo, o comunque la sua riduzione a semplice partito⁷⁹³.

Nel caso in cui il potere fosse stato conteso tra due fazioni nuove sulla scena politica, o – come nel caso lusitano menzionato poc'anzi – il precedente governo fosse ormai un governo solo di nome, le realtà politiche straniere non sarebbero dovute correre in aiuto di

⁷⁹² *Ibidem*.

⁷⁹³ *Ivi*, pp. 365-366. Ed Anche: C. STORTI, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, op. cit., p. 131.

nessuna delle parti in gioco (almeno direttamente), mantenendo la loro neutralità⁷⁹⁴. In realtà, già in alcune righe precedenti, l'autore italiano aveva parlato della *neutralité*, quale comportamento generale da osservare in caso di guerra civile all'interno di un Paese. Un conseguenza derivante anch'essa dal principio del non intervento, per non porre ostacoli al libero sviluppo della volontà nazionale:

«La seconde conséquence à tirer du principe de non-intervention sainement entendu, c'est qu'en cas de guerre civile dans l'intérieur d'un pays, les puissances étrangères doivent observer la neutralité. Porter secours à l'une ou à l'autre des parties contendantes, c'est mettre obstacle au libre développement du vœu national»⁷⁹⁵.

Un prima considerazione ad ampio spettro dunque, cui erano seguite le precisazioni riportate, e su cui si doveva aggiungere anche dell'altro. Nel caso di fazioni nuove, l'una contro l'altra in lotta per il controllo del potere, nessuno Stato avrebbe dovuto fornire il proprio appoggio, se non in maniera indiretta (con la vendita di armi e munizioni come già ricordato, o magari accettando che i propri cittadini impugnassero le armi in quella lotta) e ad entrambi gli schieramenti. Un appoggio in egual misura, fintanto che una delle due parti non avesse prevalso sull'altra. Solo un simile comportamento, così come la perfetta neutralità, avrebbe evitato il palesarsi di un intervento vero e proprio.

Vi erano poi ulteriori sfumature da prendere in esame, data la miriade di situazioni possibili e riscontrabili nel contesto internazionale. Anche l'aiuto fornito ai governi legittimi, impegnati a fronteggiare un'insurrezione, poteva in diverse circostanze non trovare luogo. Qualora fosse stato infatti lo stesso governo legittimo ad assumere comportamenti ostili contro un altro Paese, quest'ultimo avrebbe potuto dichiarare guerra, non curante della situazione interna di quello Stato. A rigor di logica, la discesa in campo avrebbe significato un aiuto anche verso gli insorti, come accaduto con l'appoggio francese ai coloni americani

⁷⁹⁴ «Dans les cas où les partis contendants sont également nouveaux, également inconnus sur la scène politique, ou, ce qui revient au même pour l'argumentation actuelle, dans le cas où le gouvernement antérieurement établi n'est plus gouvernement que de nom, dans le cas où ce gouvernement est à peu près tombé, par la suite des événements, au rang d'un simple parti qui ne diffère pas sensiblement de tous les autres, et n'a plus, par conséquent, la présomption du vœu national pour lui, les puissances étrangères doivent observer une neutralité complète: point de secours directs, à qui que ce soit, cela va sans dire quant aux secours indirects, elles ont le choix, ou de les refuser également à tous les partis, ou de les permettre, voire même de les offrir également à tous les partis. Le droit d'autoriser pour leurs sujets le service à l'étranger, le droit de vendre des armes, des munitions, etc., leur appartient en soi. Il n'est plus limité par l'obligation de respecter, à l'égard d'un gouvernement qui n'existe plus, les règles de bon voisinage; il leur appartient dès lors indistinctement à l'égard de tous ceux qui en réclament l'usage à leur profit; mais tant que le vœu national ne s'est pas prononcé pour l'un ou pour l'autre des partis contendants, refuser à celui-ci ce qu'on accorderait à celui-là, ce serait épouser la cause de celui qu'on favoriserait, ce serait intervenir. Les puissances étrangères, nous le répétons, ont donc ici le choix entre permettre à tous ou refuser à tous». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., p. 366.

⁷⁹⁵ *Ivi*, p. 364.

contro l'Inghilterra⁷⁹⁶. Un aiuto destinato però a cessare una volta terminato il conflitto, per non scivolare nelle problematiche connesse al principio del non intervento. Qualora invece fossero stati gli insorti ad arrecare un danno o ad assumere comportamenti ostili verso un Paese straniero, quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere soddisfazione al governo legittimamente costituito. In caso di diniego o di mancata riparazione, la parte "offesa" avrebbe potuto agire autonomamente, anche dichiarando una guerra che in quel caso sarebbe stata legittima⁷⁹⁷. L'obiettivo però, doveva sempre rimanere quello della riparazione del danno, deponendo le armi e tornando alla neutralità non appena si fosse concretizzata la riparazione dovuta.

C'era poi da porsi anche un altro quesito. Se ed in quali casi gli Stati potevano intervenire per porre fine ad una guerra civile? Era chiaro come un simile evento provocasse sempre delle ripercussioni e dei problemi più o meno evidenti. Basti pensare agli Stati geograficamente più vicini ai luoghi direttamente coinvolti, o comunque alle ripercussioni sui rapporti che le potenze avevano con lo Stato considerato ancora legittimo, ma minacciato dal conflitto interno. Come comportarsi allora, tenendo anche conto di tutte le considerazioni fin qui fatte sulla neutralità? Bisognava fare, secondo Pellegrino Rossi, una "scrematura" dei motivi considerati leciti per intervenire. Non tutto era in grado di giustificare un intervento forte e diretto di uno Stato straniero nelle dinamiche di un altro Paese.

Qualora la guerra civile non avesse messo a repentaglio la sicurezza e la stabilità interna di uno Stato straniero, bisognava aspettare con pazienza il ritorno della calma,

⁷⁹⁶ Anche se, in quel caso specifico ricordava Pellegrino Rossi, l'entrata in guerra della Francia contro l'Inghilterra era mossa da un semplice pretesto: «*Supposons que ce gouvernement, tout étant en butte à une insurrection, donne à quelque puissance étrangère un motif légitime d'hostilité, celle-ci sera pleinement en droit de lui déclarer la guerre, et, dès lors, affranchie de toute obligation envers lui, elle peut s'allier à l'insurrection, lui fournir tous les genres de secours, soit directs, soit indirects, en faire, en un mot, son auxiliaire, sous cette double condition toutefois: 1° Que le motif de la guerre sera-sérieux, et ne sera point simplement un prétexte pour intervenir, ainsi que cela s'est vu, par exemple, de la part de la France dans la querelle entre l'Angleterre et ses colonies de l'Amérique du nord ; 2° que le motif de la guerre venant à cesser, les secours donnés aux insurgés cesseront ; en un mot, sous cette condition que la puissance étrangère dont il s'agit, n'aura réellement en vue que la satisfaction lui sera offerte. Supposons, au contraire, que ce soit l'insurrection qui se rende coupable envers une puissance étrangère de quelque acte de nature à rendre de la part de celle-ci l'emploi de la force légitime, de quelque acte qui justifierait une déclaration de guerre, si la faction qui l'a commis était déjà un gouvernement. La puissance lésée doit commencer par en demander justice au gouvernement établi; et si ce gouvernement se trouve hors d'état de la lui rendre, elle peut alors légitimement employer la force elle-même; elle doit dire au gouvernement établi: Réprimez les attentats de vos propres sujets, ou, si vous ne le pouvez pas, laissez-moi faire. Mais, dans ce cas encore la puissance lésée ne doit déployer la force que dans le but d'obtenir réparation de sa propre injure, et dans la mesure nécessaire pour atteindre ce but. Le but obtenu, elle doit s'arrêter. Elle n'a point pris les armes pour étouffer l'insurrection, elle n'en avait point le droit; elle a pris les armes pour obtenir justice; sitôt que justice lui est faite, elle doit les déposer». Ivi, pp. 367-368.*

⁷⁹⁷ *Ibidem.*

sopportando i disagi che tale evento portava con sé. Ripercussioni negative sul versante economico e commerciale, non potevano essere considerati motivi validi per l'intervento di un Paese straniero. Se una determinata guerra civile fosse stata combattuta dalla popolazione per rovesciare un governo dispotico e ingiusto, sarebbe mai stato possibile intervenire e soffocare gli insorti solo per assicurare il normale proseguo dei traffici commerciali? Anteporre gli interessi economici alla volontà manifestata da una nazione in guerra per le proprie aspirazioni, avrebbe rappresentato una grave violazione. Ben diverso sarebbe stato invece, il caso in cui quello stesso conflitto interno avesse messo a repentaglio la sicurezza di uno Stato vicino, magari con il propagarsi delle sommosse. In questo caso la nazione minacciata avrebbe avuto tutto il diritto di difendersi, intervenendo ed evitando questa possibile *conflagration*. Allo stesso modo, l'intervento avrebbe trovato una sua giustificazione per impedire l'installazione di un governo per sua natura ostile nei confronti della potenza intervenuta, capace anche in questo caso di minacciare la sua sicurezza interna. Situazioni che, secondo quanto riportato nella recensione di Rossi, dovevano rappresentare un pericolo *reel, imminent, inevitable*⁷⁹⁸.

La recente storia europea poi, forniva la possibilità di riflessioni ulteriori, fino a parlare di casi, davvero eccezionali, in cui era possibile per gli Stati intervenire nei conflitti interni di un altro Paese. Se da un lato infatti si ricordava come le potenze dovessero in linea di massima attendere pazienti la fine degli eventi burrascosi come le guerre civili e le sollevazioni interne, dall'altro questa pazienza andava comunque soppesata con dei limiti temporali e con delle concrete possibilità di soluzione. Qualora fosse stato palese l'inutile perdurare della guerra civile, senza che nessuna delle fazioni riuscisse ad imporsi sull'altra, le altre nazioni sarebbero potute intervenire per ristabilire l'ordine all'interno di quella determinata area geografica.

Era accaduto nel 1827 quando, dopo anni di conflitti e scontri armati, la questione dell'indipendenza greca sembrava ancora molto lontana dal suo epilogo. È proprio questo l'esempio utilizzato da Pellegrino Rossi. A distanza di sei anni, era ormai chiaro a tutti come il governo della Sublime Porta non fosse più in grado di ribadire la propria autorità sulla penisola ellenica. Allo stesso tempo però, i greci non erano ancora riusciti, da soli, a compiere il passo definitivo verso la propria indipendenza. In tali situazioni, ribadire l'applicazione rigida del non intervento non avrebbe giovato a nessuno, non producendo alcun effetto positivo. Le altre nazioni sarebbero dovute intervenire, ponendo fine al conflitto

⁷⁹⁸ *Ivi*, p. 370.

e lavorando per la stabilizzazione dell'area in questione. Nel caso in esame, l'intervento della Francia, dell'Inghilterra e della Russia favorì l'affermazione della volontà nazionale ellenica⁷⁹⁹. Con il protocollo di Londra del 3 febbraio 1830, la Grecia diventava una monarchia indipendente, non più soggetta al controllo ottomano, e sotto la protezione delle tre grandi potenze⁸⁰⁰.

Dinanzi a situazioni come quella appena menzionata, l'autore italiano descriveva l'esatto *iter* che gli Stati intervenienti avrebbero dovuto seguire. In primo luogo, invitare le parti in conflitto a deporre le armi. Solo così sarebbe stato possibile giungere alla fase successiva, ascoltando tutti gli interessati con calma e benevolenza, svolgendo una mediazione volta alla nascita di un governo regolare. Qualora ciò non fosse stato possibile,

⁷⁹⁹ «Hors le cas extrême que nous venons d'exposer, il faut donc que les puissances étrangères se résignent à supporter les inconvénients passagers qu'entraîne pour elles une guerre civile qui s'établit malheureusement chez un peuple indépendant. Toutefois, cette patience doit avoir aussi ses limites. Lorsque la guerre civile se prolonge; lorsqu'il devient constaté, par une série d'épreuves successives, et par un laps de temps suffisant, que la guerre civile ne peut enfanter en ce pays-là qu'elle-même; lorsqu'il devient évident, pour tout homme impartial et de bonne foi, qu'il n'existe en ce pays aucun vrai parti national capable de produire par ses seules forces un gouvernement, aucune majorité suffisante pour subjuguier toutes les minorités, et pour les protéger après les avoir subjuguées, dès lors l'application rigoureuse du principe de non-intervention deviendrait exagérée et nuisible à tout le monde, sans profiter à personne, sans être bonne à rien de bon. Dès lors, les puissances intéressées au repos de ce pays, les puissances dont les intérêts sont plus ou moins froissés, dont la tranquillité se trouve plus ou moins compromise par la prolongation de la guerre civile, acquièrent par une autre raison que dans le cas précédent, mais au même degré, le droit de s'interposer pour faire cesser un tel état de choses. C'est le parti qu'ont pris, en 1827, après cinq ans de patience, la France, la Russie et l'Angleterre, à l'égard de la lutte engagée entre le gouvernement ottoman et la Grèce. Il était constant, pour toute personne de bonne foi, que le gouvernement ottoman était hors d'état de rétablir son autorité sur la Grèce; il était constaté, pour toute personne de bonne foi, que la population grecque, livrée à elle-même, ne pouvait sortir de l'anarchie spontanément et par ses propres forces. L'intervention des trois grandes puissances a reçu l'approbation générale et n'a excité de réclamation fondée de la part de personne. Ce droit d'intervention, tout exceptionnel qu'il est, lorsqu'il s'exerce, doit s'exercer régulièrement et selon le but même de l'exception qui le motive. Les puissances étrangères, en intervenant, n'ont point, ou du moins ne doivent point avoir pour but de faire violence au vœu d'une nation indépendante. Elles doivent avoir pour but, au contraire, de faciliter l'expression de ce vœu, en faisant cesser la lutte des partis, en mettant un terme aux désordres, en donnant à la masse des honnêtes gens, des hommes calmes et paisibles, la sécurité nécessaire pour se produire et jouer, dans la transaction définitive, le rôle qui leur appartient naturellement». Ivi, pp. 371-372.

⁸⁰⁰ Questo il contenuto degli artt. 1, 3 e 8 del protocollo di Londra: «1. La Grecia formerà uno Stato indipendente e godrà di tutti i diritti politici, amministrativi e commerciali, che son collegati ad una indipendenza completa. [...] 3. Il governo della Grecia sarà monarchico ed ereditario per ordine di primogenitura; sarà affidato ad un principe che non potrà essere scelto tra quelli delle famiglie regnanti negli Stati signatarii del Trattato del 6. Luglio 1827. e porterà il titolo di Principe di Grecia. La scelta di questo Principe sarà oggetto di comunicazioni ulteriori. [...] 8. Ciascuna delle tre Corti conserverà la facoltà che le assicura l'Art. 6 del Trattato del 6. Luglio 1827. di garantire tutte le disposizioni e clausole precedenti; gli atti di garanzia, se ve ne sono, saranno distesi separatamente. L'Azione e gli effetti di questi diversi atti diverranno, in conseguenza dell'Art. suddetto l'oggetto di stipulazioni ulteriori delle Alte Potenze. Nessuna truppa, appartenente ad una delle tre Potenze contraenti, potrà entrare nel territorio del nuovo stato greco, senza l'assenso delle altre due Corti che hanno sottoscritto il Trattato». Il presente frammento, in italiano, è riportato nel giornale *Osservatore del lago Trasimeno* (tra il 1814 e il 1825 *Gazzetta di Perugia*), nell'edizione del 27 marzo 1830. Nello Specifico: *Osservatore del lago Trasimeno*, n. 13 (Sabato 27 marzo), anno 1830, Perugia, pp. 3-4.

i Paesi stranieri si sarebbero dovuti trasformare da mediatori ad arbitri, decidendo autonomamente e usando persino la forza per garantire l'esecuzione delle loro decisioni. E questo ovviamente (almeno in linea teorica), senza guardare ai propri interessi, ma a quelli del governo in questione. L'ingerenza sarebbe dovuta poi terminare, nel momento esatto in cui la nuova realtà politica avesse preso il posto della guerra civile e dell'anarchia, con un pacifico e regolare ordine delle cose⁸⁰¹.

Fatte salve queste eccezioni sopra descritte – ribadiva sempre Pellegrino Rossi avviandosi verso la fine della suo scritto –, l'intervento rimaneva di per sé un atto ingiusto e contrario al diritto internazionale, verso cui tutti gli Stati, non soltanto coloro che lo subivano, avevano il diritto di reclamare e ricorrere alla forza. Una considerazione mossa anche da un'idea ben precisa, secondo la quale il rispetto dei principi di diritto internazionale fosse interesse di tutti, così come il mantenimento dell'indipendenza di ciascuna nazione. Ognuno era autorizzato a vedere nell'intervento un atto di prepotenza, magari perpetrato da uno Stato per ottenere un ingrandimento territoriale o per arrogarsi il dominio su una realtà indipendente, alterando l'equilibrio politico ribadito dai trattati. Riflessioni di certo interessanti da un punto di vista teorico, auspicabili nella mente del Rossi, ma fin troppo ottimistiche se confrontate con la realtà concreta di quegli anni. La storia recente della diplomazia europea aveva dimostrato di seguire logiche e dinamiche ben diverse. Durante gli anni della guerra dinastica tra Don Pedro e Don Miguel, diverse potenze europee avevano supportato la causa di Doña Maria. Tra queste l'Inghilterra, la Francia (quantomeno fino al 1830), ed anche un folto numero di volontari belgi. A favore di Michele di Braganza invece restò, fino al 1832, la sola Spagna (Paese in cui si consumavano gli ultimi anni di regno di un altro monarca conservatore ed assolutista, Ferdinando VII)⁸⁰².

Dinanzi ai tragici fatti di Varsavia poi, nessuno aveva impedito alla Russia di mettere in atto l'*ukase* del 1832, determinando la scomparsa del regno di Polonia e palesando al tempo stesso una violazione degli accordi di Vienna. Ancor più complessa poi, era stata in realtà la vicenda relativa all'indipendenza greca. Non si trattava soltanto di correre in aiuto della popolazione ellenica e di favorire quel processo di indipendenza, come aveva scritto Pellegrino Rossi nella sua recensione. Bisognava scavare più a fondo, capire le logiche

⁸⁰¹ Cfr. P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., pp. 371-372.

⁸⁰² E dove si sarebbe consumata un'altra guerra civile, tra i sostenitori di Isabella II di Borbone, figlia primogenita di Ferdinando VII, e i carlisti di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello dello stesso Ferdinando. Per il presente argomento, si veda il paragrafo 2.3.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

dell'equilibrio e della politica. Aveva ragione nel sottolineare come gli scontri fossero iniziati già molti anni prima. Era il 1821 quando scoppiò la prima vera rivolta contro il dominio ottomano, promossa dalla società segreta *Etería* (fratellanza) e spalleggiata dalla Russia di Alessandro I⁸⁰³. La repressione turca fu durissima, con terribili massacri perpetrati ai danni della popolazione civile (come sull'isola di Chio), ma non riuscì ad arginare del tutto il movimento indipendentista. La situazione suscitò un notevole interesse in Europa: nacquero numerosi comitati filelleni, e molti patrioti decisero di far propria la causa greca. Il poeta romantico e amico del Rossi in terra svizzera, lord Byron, così come l'esule italiano Santorre di Santarosa (1783-1825), figuravano tra i numerosi stranieri accorsi a dare il proprio contributo, pagando il prezzo più alto⁸⁰⁴.

Il 13 gennaio 1822, un'assemblea nazionale ellenica riunita nei pressi di Epidaurò proclamò l'indipendenza della Grecia, adottando tra l'altro una prima costituzione di stampo repubblicano. Si era tuttavia soltanto nelle prime fasi di un conflitto che sarebbe durato quasi un decennio. Tra il 1825 ed il 1827, l'impero ottomano – sostenuto anche dall'Egitto di Muhammad Ali Pascià (1769-1849) –, ottenne importanti vittorie, riconquistando Missolungi, Atene, e gran parte della Grecia continentale. Soltanto con l'intervento delle grandi potenze, la situazione cambiò in favore degli insorti. La Russia dello zar Nicola I, intenzionata a sostenere la causa ellenica al fine di ottenere un più facile accesso sui Balcani e sul Mediterraneo, ruppe le relazioni diplomatiche con la Suplime Porta. Anche la Francia, interessata ad un indebolimento austriaco nella stessa area, decise di dare il proprio contributo. Stessa decisione presa dall'Inghilterra, consapevole di dover esercitare la propria influenza sull'area in questione, anche per limitare il peso politico giocato dalla Russia, potenza ortodossa schieratasi dalla parte dei cristiani greci⁸⁰⁵.

Il punto di svolta si ebbe con la battaglia di Navarino (20 ottobre 1827), dove le forze congiunte delle marine europee inflissero un colpo decisivo alle forze navali ottomane. L'indipendenza della Grecia sarebbe poi stata riconosciuta solennemente da Francia, Russia

⁸⁰³ Cfr. D. CARPANETTO ET ALII, *La Storia. Dalle grandi Rivoluzioni alla Restaurazione*, op. cit., pp. 596-599.

⁸⁰⁴ *Ibidem*.

⁸⁰⁵ Per un quadro d'insieme sull'indipendenza Greca: F. H. L. POUQUEVILLE, *Storia della rigenerazione della Grecia dal 1740 al 1824*, 9 voll. Vignozzi, Livorno, 1825; L. CIAMPOLINI, *Storia del Risorgimento della Grecia*, 2 voll., Tip. Piatti, Firenze, 1846; M. PIERI, *Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824*, Marazzani e Legros, Milano, 1858; G. G. GERVINUS, *Risorgimento della Grecia per Giorgio Goffredo Gervinus*, 3 voll. Corona e Caimi, Milano, 1863-1864; W. ALISON PHILIPS, *The war of greek independence. 1821 to 1833*, Smith, Elder & Company, London, 1897; G. ISAMBERT, *L'indépendance grecque et l'Europe*, Plon, Paris, 1900.

e Inghilterra, dapprima con la pace di Adrianopoli del 1829, e poi successivamente come si è visto, con il protocollo di Londra del 1830⁸⁰⁶. Si decise di mantenere la forma monarchica, sotto la dinastia tedesca dei Wittelsbach, sovrani di Baviera. Nel 1832, ai sensi della convenzione di Londra, Ottone di Wittelsbach (1815-1867), assumeva il titolo di re di Grecia⁸⁰⁷. Non si trattava dunque dei soli interessi greci, e della migliore soluzione possibile per tale nazione; l'attenzione e gli interessi dei grandi Paesi, erano risultati anche stavolta cruciali.

Come non pensare poi a quanto accaduto negli Stati italiani durante i moti del 1830-1831, proprio negli stessi anni in cui si decidevano le sorti della penisola ellenica. L'Austria era intervenuta militarmente, per riportare l'ordine tanto nei ducati di Modena e Parma, quanto nelle Legazioni. Lo stesso Gregorio XVI, eletto pochi mesi prima al soglio di Pietro, aveva ringraziato pubblicamente l'imperatore Francesco I per il supporto fornito⁸⁰⁸. Situazione che sarebbe rimasta molto delicata anche negli anni successivi; si è già ricordato come – proprio per garantire l'ordine e la tranquillità nei territori a nord dello Stato pontificio –, gli austriaci sarebbero poi tornati ad occupare Bologna dal 1832 al 1838. Dinanzi a tale misura la Francia (infastidita da un intervento così deciso nell'Italia centrale), avrebbe fatto la stessa cosa con un numeroso presidio armato nella città di Ancona. Anche in questo caso,

⁸⁰⁶ Cfr. G. ISAMBERT, *L'indépendance grecque et l'Europe*, op. cit., pp. 312-320.

⁸⁰⁷ «La corte di Francia, di Russia e della Gran Bretagna, prevalendosi del potere stato loro conferito dalla nazione greca, di scegliere un sovrano per la Grecia costituzionale, e volendo dare a questa nazione una novella prova delle loro benefiche disposizioni coll'elezione di un principe discendente da famiglia reale, il quale ha già diritto alla sua affezione e alla sua gratitudine, l'alleanza del quale sarà di grande vantaggio alla Grecia, hanno risoluto di offrire la corona del nuovo Stato greco al principe Federico Ottone di Baviera, figlio cadetto di S. M. il re di Baviera. Il re di Baviera, il quale fa le veci di tutore al principe Ottone durante la sua minorità, seguendo i disegni delle tre corti, e avendo in gran pregio i motivi per cui fu scelto un principe della sua famiglia, si decise ad accettare la greca corona pel suo figlio cadetto, il principe Federico Ottone di Baviera. Onde stipulare il trattato che questa accettazione rende necessario, le LL. MM. il re dei Francesi, il re della Gran Bretagna e dell'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie e S. M. il re di Baviera, elessero i loro plenipotenziari: I quali, dopo di avere assunti i pieni poteri stati loro conferiti in piena e dovuta forma, hanno stabiliti e sottoscritti i seguenti articoli: 1.° La corte di Francia, della Gran Bretagna e della Russia, autorizzate a questo trattato dalla nazione Greca, offrono la sovranità ereditaria della Grecia al principe Federico Ottone di Baviera, figlio cadetto di S. M. il re di Baviera. 2.° S. M. il re di Baviera, il quale fa le veci del suddetto figlio, ancora in età minore, accetta per lui la sovranità ereditaria della Grecia alle condizioni sotto espone. 3.° Il principe Ottone di Baviera porterà il titolo di re della Grecia. 4.° La Grecia sotto la sovranità del principe Ottone di Baviera e la guarenzia delle tre corti, formerà uno Stato monarchico indipendente, come fu stabilito nel protocollo sottoscritto dalle suddette corti il 3 febbraio 1830, e approvato quindi dalla Grecia e dalla Porta Ottomana. [...]». *Convenzione sottoscritta a Londra il giorno 7 maggio 1832, per dar base definitivamente allo stato politico della Grecia, dopo l'avvenimento al trono del principe Ottone di Baviera*, in A. BROFFERIO, *Scene elleniche*, seconda edizione, vol. 2, Guigoni, Milano, 1863, p. 370.

⁸⁰⁸ Con l'enciclica "Quel Dio" del 5 aprile 1831 (*Encyclica ad universos subditos ditionis Pontificiae cum gratiarum actione erga augustum Austriae imperatorem Franciscum I. pro praestito auxilio*). Si veda il paragrafo 2.2.1 del capitolo secondo del presente lavoro.

emergevano chiaramente le frizioni tra due grandi forze europee, intente a mostrare i propri “muscoli” e ad evitare qualsiasi cambiamento di rilievo nella fondamentale scacchiera italiana.

Come sottolineava lo stesso Rossi però, era anche un altro l’aspetto che sembrava emergere dopo tutte le riflessioni sin qui riportate, confermando una triste “sensazione” che in realtà aveva tutti i connotati di una matura consapevolezza. Il fatto che l’indipendenza delle piccole nazioni e delle realtà “secondarie”, dipendesse in realtà dalla volontà dei grandi Stati europei⁸⁰⁹. Nulla poteva muoversi senza il loro assenso. Lo avevano dimostrato i fatti di Grecia, Polonia, e Italia. Solo il Belgio, isolato esempio felice di questi anni turbolenti, era riuscito ad ottenere l’indipendenza dall’Olanda, con il beneplacito delle grandi potenze, il cui intervento – in quella determinata circostanza – avrebbe potuto dar vita ad un imponente conflitto europeo⁸¹⁰.

⁸⁰⁹ «*Les événements survenus depuis cinq ans fournissent des exemples divers de ces divers modes de procéder. A l'issue des conférences de München-Gratz, le gouvernement français a déclaré tout haut qu'en cas que les puissances du Nord intervinsent en Belgique, en Suisse ou en Piémont, il repousserait la force par la force. Lors de l'entrée des Autrichiens dans la Romagne, il a passé condamnation sur l'intervention proprement dite, mais il a pris ses sûretés en occupant lui même Ancône; [...] il s'est borné à ne point reconnaître le résultat de l'intervention de la Russie dans l'insurrection de la Pologne. [...] Les doctrines qui viennent d'être exposées ont été plus d'une fois méconnues; des faits d'intervention que rien ne justifiait ont pu faire croire que l'indépendance des États secondaires n'est qu'un vain mot, que leur manière d'être dépend nécessairement du bon vouloir et des convenances des États de premier ordre. Les esprits timides, tous ceux qui n'osent pas croire au droit de l'opprimé et révoquer en doute la justice de l'oppresser, par se convaincre que les principes du droit international ne sont, au fond, que des abstractions sans portée, et sans application; ils n'ont pas remarqué que la raison pratique et la justice universelle ont gagné les causes qui paraissaient les plus désespérées*». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., pp. 373-374. Parole molto simile le ritroviamo ancora una volta in Gian Domenico Romagnosi: «Egli è indubitato che l’indipendenza dei piccoli stati di Europa non solo è precaria, ma, quel che è peggio, rimane in balia, ed è per lo più manomessa dalle grandi potenze. Non v’ha fatto più costante di questo, nè più indubitamente comprovato dagli atti i più solenni della moderna diplomazia. O aggrandire, o perire: ecco la formola invariabile della attuale diplomazia europea. G. D. ROMAGNOSI, *La scienza delle costituzioni. Opera postuma*, vol. III, Fratelli Canfari, Torino, 1848, p. 27. Aspetto sottolineato anche in: C. STORTI, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell’Ottocento*, op. cit., pp. 58-59 e pp. 133-134.

⁸¹⁰ In questo caso, Pellegrino Rossi cita le conferenze di Münchengrätz (avvenute tra il 10 e il 20 settembre 1833), tra l’imperatore d’Austria Francesco I, lo zar di Russia Nicola I, e il re di Prussia Federico Guglielmo III (con i rispettivi ministri Metternich, Nesselrode e Ancillon). Un’occasione per rinsaldare il legame tra i membri della Santa Alleanza, dinanzi ai recenti eventi che avevano rischiato di destabilizzare il suolo europeo. Ciascuno Stato ribadì i propri possedimenti nell’area polacca, riconoscendo poi anche l’indipendenza del Belgio. Le tre potenze inoltre, dichiararono che ciascun sovrano – dinanzi ad esempio a possibili insurrezioni –, avrebbe potuto chiedere il supporto dell’Austria, della Russia e della Prussia, le quali avrebbero provveduto nel fornire tutti i mezzi necessari per il ristabilimento dell’ordine. Chiunque si fosse opposto, sarebbe stato considerato un nemico della Santa Alleanza. Un modo per rispondere ad un atteggiamento completamente diverso, come quello manifestato dalla Francia di Luigi Filippo, sostenitrice del principio del non intervento. Il duca di Broglie, ministro degli esteri della monarchia di luglio, nel novembre dello stesso anno ribadì che la Francia avrebbe risposto alla forza con la forza, dinanzi a qualsiasi intervento in Belgio, Svizzera e Piemonte, aree considerate nel suo *rayon d’influence*. Annunciava inoltre, la volontà francese di opporsi al progetto che il ministro Metternich sembrava intenzionato ad attuare in Italia: trasformare il territorio della penisola in una federazione militare sotto l’egemonia austriaca. Si veda sul punto: A. DEBIDOUR, *Histoire diplomatique de l’Europe depuis l’ouverture du Congrès de Vienne jusqu’à la clôture du Congrès de Berlin (1814-1878)*, tome premier (la Sainte-Alliance), Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Paris, 1891, pp. 330-331.

Eppure, sottolineava il giurista italiano, era proprio questo uno dei punti su cui intervenire. In un momento storico in cui iniziava a palesarsi una maggiore sensibilità intorno a temi particolari (come la schiavitù, l'uso della tortura, il trattamento dei prigionieri di guerra), e la forza doveva man mano rinunciare a tutti i suoi eccessi, non era accettabile che sul versante del diritto internazionale si continuassero ad attuare simili abusi:

«L'esclavage s'en va, la torture disparaît, les prisonniers de guerre ne sont plus ni égorgés ni rançonnés, l'étranger n'est plus assujéti à de prétendus droits aussi odieux qu'immoraux; les rapports de peuple à peuple deviennent tous les jours plus réguliers et plus intimes. La force a dû renoncer à la plupart de ses excès; elle n'oserait plus aujourd'hui fouler aux pieds le droit sans lui emprunter du moins son langage et ses formes. Cette hypocrisie fort peu utile dans un temps où il n'est pas de masque qui ne soit promptement arraché, quelle que soit la figure qu'il recouvre, est un présage certain. Le jour n'est pas éloigné où toute intervention arbitraire sera aussi impossible que l'est aujourd'hui l'emprisonnement d'un ambassadeur, fût-il celui de la république de Saint-Marin»⁸¹¹.

Certo, impedire le decisioni arbitrarie e le ingerenze da parte degli Stati più forti non era affatto semplice. Fintanto che una singola potenza fosse intervenuta commettendo un atto illegittimo, cosa avrebbe impedito alle altre di fare lo stesso? Proprio i recenti fatti della storia europea dimostravano come l'intervento fosse un mezzo di bilanciamento, affiancato agli altri strumenti con cui le diplomazie rispondevano ai comportamenti delle altre parti in gioco: rimostranze, minacce, interruzione dei rapporti amichevoli, e la stessa guerra.

Le truppe austriache e francesi, stanziare a circa duecento chilometri di distanza le une dalle altre all'interno dello Stato pontificio, rappresentavano un ottimo esempio. Era auspicabile (ed un semplice auspicio sarebbe rimasto ancora per molto tempo) l'arrivo di una fase in cui non fosse più possibile, per nessuno, mettere in dubbio le norme e i principi del diritto internazionale, ponendo fine ad ogni atto puramente arbitrario. Per il momento però, come Pellegrino Rossi aveva già ribadito nelle righe iniziali della sua recensione, questo prezioso punto di arrivo si presentava ancora lontano, sovrastato da dinamiche e interessi che ben più forza potevano vantare rispetto alle maglie del diritto.

3.4.3 TRA CONTRASTI E GRATIFICAZIONI. GLI “STEP” DI UNA BRILLANTE SCALATA.

Come accaduto diversi anni prima con l'arrivo nella Confederazione elvetica, anche la permanenza a Parigi, rappresentò per il giurista italiano una progressiva scalata verso l'alto. Molti aspetti (come quelli relativi all'insegnamento universitario, o comunque inerenti al Rossi accademico) sono stati già presi in esame nelle pagine precedenti, guardando alle

⁸¹¹ P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., p. 374.

lezioni di diritto costituzionale o alle riflessioni nel campo del diritto internazionale. Eppure, è solo provando a mettere insieme i traguardi raggiunti, accostando tra le righe i successi raggiunti nel corso di anni diversi, che si riesce a capire l'ampiezza e la consacrazione definitiva raggiunta da questo poliedrico italiano al servizio della monarchia di luglio.

Nell'agosto del 1833 (14 agosto), era arrivata la nomina per la cattedra di economia politica presso il Collegio di Francia, con la scomparsa di Jean Baptiste Say nel novembre dell'anno precedente⁸¹². Dopo soltanto un anno (23 agosto 1834)⁸¹³, l'impegno accademico veniva a raddoppiarsi, anche grazie allo sforzo profuso dall'amico Guizot per l'istituzione della prima cattedra di diritto costituzionale, alla Sorbona⁸¹⁴. Proprio per quest'ultimo

⁸¹² A tal proposito, risulta utile la consultazione dell'*Almanach Royal et National* per l'anno 1834. Nella sezione quarta del capitolo sesto, si legge: «COLLÈGE ROYAL DE FRANCE, Place Cambrai (institution – Professeurs et indication des cours). [...] Économie politique. M. Rossi. Les mardis, juedis et samedis». Si veda: *Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXXXIV, présenté a sa Majesté et aux princes et princesses de la famille Royale*, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1834, p. 867 e p. 869.

⁸¹³ Aspetto evidenziato già nelle pagine precedenti, ma che risulta anche dalla guida per gli studenti scritta da Adolphe de Fontaine de Resbecq, pubblicata nel 1858: «Règne de Louis-Philippe. [...] 22 août 1834. Ordonnance royale qui établit, dans la Faculté de Droit de Paris, une chaire de droit constitutionnel français. M. Rossi, qui a laissé au sien de nos anciens conseils une impérissable mémoire, fut nommé à cette chaire le 23 août suivant. M. Rossi n'était pas docteur français; il était docteur en droit de l'université de Bologne. C'était la première fois qu'un titre étranger servait pour l'enseignement dans une Faculté française. Le conseil de l'Université avait admis le titre de M. Rossi, d'abord à cause de la notoriété scientifique de cet homme illustre, mais parce qu'à l'époque ou le diplôme avait été obtenu, notre Code civil était enseigné à l'université de Bologne. Aux termes d'un arrêté du 6 octobre 1835, les questions relatives au droit constitutionnel français devaient faire partie du deuxième examen de doctorat». A. DE FONTAINE DE RESBECQ, *Notice sur l'enseignement et les études dans les neuf facultés de droit de l'empire. Guide des étudiants suivi d'une analyse chronologique des lois, statuts, décrets, règlements et circulaires relatifs à l'enseignement juridique de 1791 a 1858*, Auguste Durand libraire, Paris, 1858, pp. 34-36.

⁸¹⁴ A partire dal 1836, il nome di Pellegrino Rossi diventa una costante negli *Almanachs de l'Université Royale de France*: «ACADÉMIE DE PARIS. Le chef-lieu est établi à la Sorbonne. [...] FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, Place du Panthéon. [...] Droit constitutionnel franç.: M. Rossi, rue de Londres, 30». Ed ancora: «COLLÈGE DE FRANCE. (A Paris, place Cambrai). [...] Économie politique: M. Rossi». Si veda: *Almanach de l'Université Royale de France, et des autres établissements d'instruction publique*, année 1836, Chez L. Hachette, Paris, 1836, pp. 8-9 e p. 158. Anche nell'edizione del 1845, anno in cui Pellegrino Rossi inizia il suo nuovo incarico a Roma, il suo nome compare, accompagnato dai numerosi titoli e incarichi conseguiti: «UNIVERSITÉ ROYALE DE FRANCE. GRAND MAITRE DE L'UNIVERSITÉ, M. LE COMTE DE SALVANDY, Député, membre de l'Académie française, Ministre de l'instruction publique. CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. [...] M. ROSSI, pair de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, chargé de ce qui concerne les facultés de droit et le contentieux de l'Université; rue de l'Université, 46»; [...] COMMISSION DES HAUTES ÉTUDES DE DROIT. MM. Rossi, memb. du Conseil royal, doyen de la Faculté de droit de Paris, pair de France»; «ACADÉMIE DE PARIS. Départements composant le ressort académique: Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne. Chef-lieu de l'Académie, la Sorbonne, à Paris. [...] CONSEIL ACADÉMIQUE. MM. [...] Rossi, de l'Institut, membre du conseil royal de l'instruction publique doyen de la Faculté de droit»; «FACULTÉ DE DROIT, Place du Panthéon, 8. [...] Doyen. M. Rossi, pair de France, membre du conseil royal de l'instruction publique et de l'Institut. [...] Droit constitutionnel français: M. Rossi, pair de France, membre du conseil royal de l'instruction publique et de l'Institut, rue de l'Université, 46»; «ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. [...] Économie politique et statistiq.: MM. le baron Charles Dupin, Villermé, Rossi, Blanqui, Hte Passy, le comte Duchâtel». Si veda: *Almanach de l'Université Royale de France et des divers établissements d'instruction publique*, année 1845, Chez L. Hachette, Paris, 1845, pp. 7-8-9-25-27-28-271.

incarico, la scelta ricaduta su Pellegrino Rossi aveva suscitato diverse polemiche. Ciò non tanto per le competenze o per la preparazione scientifica del candidato, note a tutti, quanto per altre questioni. Alcuni giorni dopo la nomina del 23 agosto 1834, la facoltà di diritto si riunì per deliberare sull'insediamento del nuovo docente (siamo al 28 agosto, dopo una precedente seduta del giorno 25). Proprio in tale occasione, emersero diverse perplessità. In primo luogo, c'era da chiedersi se fosse possibile per il governo francese nominare legalmente un professore senza concorso, anche per una cattedra di nuova creazione. Ostacolo questo facilmente aggirabile, visti i numerosi precedenti in tal senso⁸¹⁵. Superato questo primo problema, il decano della facoltà nonché professore di diritto romano Jean Baptiste Hyacinthe Blondeau (1784-1854)⁸¹⁶, mise ai voti la seguente questione: Pellegrino Rossi, avrebbe dovuto mostrare un certificato di naturalizzazione ed una laurea in legge conseguita presso un'università francese? La maggioranza votò negativamente, ma una vibrante protesta venne sollevata da cinque dei professori più anziani (tre dei quali esperti nell'insegnamento del *Code civil*: Demante, Duranton e Bugnet; e poi ancora Du Caurroy, tra i titolari del *Cours élémentaire de Droit romain*; e infine De Portetz, docente di *Législation criminelle, procédure civile et criminelle*)⁸¹⁷. A loro avviso infatti, il decreto di nomina del Gran Maestro dell'Università (datato 23 agosto), non aveva chiarito la condizione di Pellegrino Rossi (e cioè se fosse stato naturalizzato francese o meno), senza tra l'altro far riferimento al titolo di dottore in legge. Tale stato di cose appariva ai cinque

⁸¹⁵ «Le 28 août 1834, la Faculté se réunit en robe rouge dans la grande salle de des délibérations pour l'installation du nouveau professeur. Le récipiendaire reste seul dans une sale voisine jusque'à ce qu'on l'appelle, et ordinairement c'est après quelques minutes qu'il est introduit devant la Faculté qui a pris séance. Mais, ce jour-là, M. Rossi dut s'armer de patience, car son introduction fut précédée de longues discussions. On remit sur le tapis les questions qui avaient été agitées dans la séance du 25. On en souleva même de nouvelles. Un membre demandait qu'on discutât, avant tout, la question, qu'il appelait fondamentale, de savoir si le Gouvernement pouvait légalement nommer, sans concours, à une chaire même de création nouvelle. Mais il y avait trop de précédents semblables pour que cette proposition fût même appuyée. En 1828, M. de Gérando qui n'était pas même docteur, et en 1829, M. Poncelet, suppléant, et M. Royer-Collard, docteur en droit, avaient été nommés sans concours aux chaires nouvellement créés de droit administrative, d'histoire du droit et de droit de gens; et ces nominations n'avaient soulevé aucune opposition». Tale frammento è tratto dal lavoro di Henry Amédée Le Lorgne d'Ideville (1830-1887), e precisamente: H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, Calmann Lévy éditeur, Paris, 1887, pp. 69-70. Lo stesso d'Ideville però, precisa di aver fatto riferimento al breve scritto realizzato da Gabriel Frédéric Colmet-Daâge (1813-1896), decano onorario della facoltà di diritto di Parigi: G. F. COLMET-DAÂGE, *M. Rossi à l'École de droit*, in *Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France). Comptendu par M. Ch. Vergé sous la direction de M. Jules Simon secrétaire perpétuel de l'Académie*, 46e année – nouvelle série, tome vingt-sixième (CXXVIè de la collection), deuxième semestre, Alphonse Picard, Paris, 1886, pp. 110-124.

⁸¹⁶ Cfr. *Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXXXIV, présenté a sa Majesté et aux princes et princesses de la famille Royale*, op. cit., p. 853.

⁸¹⁷ *Ibidem*.

professori come una palese violazione delle norme vigenti, spingendoli ad abbandonare la seduta⁸¹⁸.

A seguito di tale episodio, la facoltà chiese al carrarere di chiarire l'aspetto concernente la naturalizzazione. Il problema venne agilmente superato grazie all'*ordonnance* del 13 agosto precedente, con cui l'ex professore dell'*Alma Mater* e dell'*Académie* era stato già dichiarato cittadino francese. Così, dinanzi al decano della facoltà, il giurista italiano poté prestare il suo giuramento, insediandosi come nuovo professore all'*Ecole de droit*⁸¹⁹. La protesta mossa dai cinque docenti sopra menzionati (su un totale di dodici), approdò dinanzi al Regio Consiglio di pubblica istruzione, ma venne dichiarata infondata. Fu allora la volta del Consiglio di Stato, dove la medesima questione venne posta nei seguenti termini:

«INSTRUCTION PUBLIQUE. – DOCTORAT. – PROFESSEUR. – NOMINATION. – ACTE ADMINISTRATIF. – CONTENTIEUX. Un docteur dans une université étrangère (étranger lui-même, mais nouvellement naturalisé Français), peut-il, de plano, et sans avoir subi aucun examen ou acte public en France, obtenir un diplôme de docteur dans une faculté française, et être immédiatement nommé professeur dans cette faculté à une chaire de nouvelle création? Les professeurs d'une faculté, appelés à procéder à l'installation d'un professeur nouvellement nommé, sont-ils sans droit ni qualité pour examiner si la nomination est légale? Et au cas où la majorité des professeurs aurait procédé à l'installation, et où la protestation des professeurs dissidens aurait été annulée par le conseil royal d'instruction publique, cette décision du conseil royal peut-elle être déférée au conseil d'Etat? Décidé que la nomination d'un professeur par le ministre de l'instruction publique, est un acte de pure administration, dans les attributions de ce ministre, sauf sa responsabilité, et que la légalité de cette nomination ne peut être appréciée par la faculté, ni donner lieu à aucun recours par la voie contentieuse, pas même contre la décision du conseil royal d'instruction publique qui a rejeté la protestation des professeurs dissidens. (Bugnet, Demante, etc. – Affaire Rossi.) [...]»⁸²⁰.

⁸¹⁸ «Enfin, après d'assez longs débats, le Doyen mit aux voix la proposition suivante: «Sera-t-il député à M. Rossi deux membres de la Faculté pour lui demander s'il est porteur d'un acte de naturalisation et d'un diplôme de docteur en droit délivré dans une École de France?» La majorité se prononça pour la négative. Aussitôt cinq professeurs se levèrent et déposèrent sur le bureau une protestation motive en droit et en fait. En droit, ils soutenaient la nécessité des qualités de Français et de docteur en droit. Et en fait: «Attendu que le sieur Rossi, nommé professeur de la Faculté de droit de Paris, par arrêté du Grand Maître de l'université, en date du 23 août 1834, ne justifie pas de sa qualité de Français et ne présente point le diplôme de docteur... les soussignés protestant contre la violation de la loi et se retirent pour n'y point participer.» Cette protestation était signée par cinq des plus anciens professeurs: MM: de Portets, Duranton, Demante, du Caurroy et Bugnet. Après leur départ, la Faculté décida que M. Rossi serait invité à s'expliquer sur la question de naturalisation. M. Rossi fut enfin introduit et déclara qu'il avait été naturalisé par une ordonnance du 13 août courant. Alors, suivant l'usage, le Doyen assis et couvert lut la formule du serment. M. Rossi, debout et découvert, répondit: «Je le jure.» Le Doyen lui donna acte de son serment et le déclara installé comme professeur». H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., pp. 70-71.

⁸¹⁹ *Ibidem*.

⁸²⁰ *Recueil Général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public par J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, et par L.-M. Devilleneuve, avocat à la Cour Royal, an 1835, Paris. IIe partie. Lois et décisions diverses*, op. cit., p. 547.

Anche in tale sede però, la posizione del nuovo docente riuscì a prevalere. Il Consiglio di Stato evidenziò come il provvedimento del 13 agosto 1834 avesse naturalizzato Pellegrino Rossi francese, e che quest'ultimo fosse in possesso del titolo di dottore in legge, rilasciatogli dal ministro Guizot il giorno precedente la nomina. Vi erano poi altri aspetti da considerare. La decisione del Regio Consiglio di pubblica istruzione, precedentemente resa ed impugnata, non rientrava tra quelle che potevano essere deferite per via contenziosa al Consiglio di Stato. Anche il decreto con cui Pellegrino Rossi era stato chiamato alla docenza, dietro diretta volontà del ministro dell'istruzione, rappresentava un atto di *pure administration*, non suscettibile di ricorso contenzioso. In aggiunta, la stessa facoltà di diritto, non aveva la competenza per sindacare la regolarità dell'atto posto in essere da François Guizot (nella pienezza dei suoi poteri e sotto la propria responsabilità). Per tali ragioni, con decisione presa in data 23 ottobre 1835, la richiesta dei signori Bugnet, Demante, De Portetz, Ducaurroy e Duranton veniva rigettata⁸²¹.

⁸²¹ «Le 22 août 1834, une ordonnance du roi créa une chaire de droit constitutionnel dans la faculté de droit de Paris. Le lendemain, M. Guizot, ministre de l'instruction publique, nomma professeur à cette chaire M. Rossi, italien d'origine, auquel, la veille, il avait fait délivrer un diplôme de docteur en droit, en échange d'un diplôme du même grade à lui délivré en 1806 par l'université de Bologne. Bientôt après, M. Rossi, se présente à la faculté de droit de Paris, pour être installé dans ses fonctions. Plusieurs des professeurs assemblés (cinq sur douze) objectent que M. Rossi n'est pas Français, ou qu'il ne justifie pas l'être devenu. (une ordonnance du roi du 13 août, avait accordé des lettres de naturalisation à M. Rossi, en vertu du sénatus-consulte du 19 fév. 1808 ; mais cette ordonnance n'avait point encore été insérée au Bulletin des lois, ni produite, à ce qu'il paraît, par M. Rossi.) [...]. Louis-Philippe, etc.; - Vu l'arrêté du 23 août 1834, par lequel notre ministre de l'instruction publique a nommé professeur de droit constitutionnel français dans la faculté de droit de Paris, M. Pellegrino Rossi, docteur en droit; - Vu l'arrêté du conseil royal de l'instruction publique, lequel, statuant sur la protestation faite par cinq professeurs de la faculté de droit de Paris contre la nomination de M. Rossi, décide que la dite protestation n'est point fondée, attendu que le sieur Rossi est naturalisé Français, et pourvu d'un diplôme régulier de docteur; - Vu la lettre adressée le 30 avril 1835 à notre ministre de la justice, par le sieur Rossi, lequel déclare qu'il s'en rapporte à la justice de notre conseil d'Etat, et qu'il n'entend pas défendre au pourvoi; - Vu le diplôme de docteur en droit que M. Rossi a produit officieusement devant le conseil d'Etat; - Vu la lettre de notre ministre de l'instruction publique en date du 9 juillet 1835, laquelle conclut au rejet du pourvoi; Vu le mémoire explicatif des réclamans, en date du 26 mars 1835; Vu les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811; - Considérant que notre ministre de l'instruction publique, par arrêté du 23 août 1834, a nommé professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Paris, le sieur Rossi, naturalisé Français par ordonnance du 13 du même mois, et pourvu d'un diplôme de docteur en droit délivré par le même ministre; Qu'au jour où le sieur Rossi s'est présenté devant la faculté de droit de Paris pour y être installé, cinq des professeurs de cette faculté ont demandé qu'il fût sursis à cette formalité, jusqu'à ce que le nouveau professeur eût justifié de sa qualité de Français et du diplôme de docteur, visé dans une école de droit française; Que la faculté de droit ayant refusé d'accueillir l'opposition et procédé à l'installation, les professeurs dissidens ont déclaré protester; Que, sur le vu de cette protestation, le conseil royal de l'instruction publique, par une délibération approuvée de notre ministre de l'instruction publique, a décidé que la protestation n'était point fondée, attendu que le sieur Rossi est naturalisé Français et pourvu d'un diplôme régulier de docteur; Que sur le pourvoi formé contre cette décision, les réclamans concluent par-devant nous à l'annulation de la décision attaquée et de la nomination du sieur Rossi à la chaire de droit constitutionnel, ou au renvoi de l'affaire devant la faculté, pour, qu'après production et appréciation des pièces, il soit décidé si le sieur Rossi avait l'aptitude légale; Considerant que le décision attaquée du conseil royal de l'instruction publique n'est pas du nombre de celles qui, aux termes des décrets du 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, peuvent nous être déférées en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse; Que l'arrêté par lequel le sieur Rossi a été nommé professeur, est un acte de pure administration qui ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse; Qu'il ne

Nel 1836, la carriera del Rossi andò incontro ad ulteriori gratificazioni: il 17 dicembre di quell'anno infatti, venne nominato membro dell'*Institut de France*, subentrando al posto di Emmanuel Joseph Sièyes (1748-1836) all'*Académie* – o come precedentemente veniva definita, “*classe*” – *des Sciences morales et politiques* (4^e *section. Economie politique et Statistique*)⁸²². Celebre è rimasto il suo discorso, poi pubblicato con il titolo di *Observation sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, tenuto proprio dinanzi all'Accademia di Scienze morali e politiche di Parigi al termine di quello stesso anno. In tale occasione, il giurista ed economista italiano fu tra i primi – mostrando una grande lucidità di pensiero – a sottolineare il ritardo del *Code civil* dinanzi alle nuove esigenze di carattere economico e sociale⁸²³. Osservazioni che arrivavano dopo circa trent'anni dall'entrata in vigore del *Code*; un lasso di tempo non certo enorme,

saurait y avoir lieu au renvoi devant la faculté, laquelle est sans qualité pour apprécier la régularité d'un acte fait par notre ministre dans ses attributions et sous sa responsabilité ; Notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1^{er}. La requête des sieurs Bugnet, Demante, de Portetz, Ducaurroy et Duranton, est rejetée. Du 23 octobre 1835. – Ord. en cons. d'Etat. – Rapp., M. Vivien. – Concl., M. Chasseloup-Laubat. – Pl., M. Garnier». Ivi, pp. 551-552.

⁸²² Prima che Pellegrino Rossi arrivasse in Francia, l'*Institut* aveva subito diverse modifiche dal punto di vista strutturale. Una *ordonnance* del 21 marzo 1816 aveva sostituito le quattro “classi” dell'Istituto con quattro “accademie”. Successivamente, una nuova *ordonnance* del 26 ottobre 1832, portò il numero definitivo a cinque, e cioè: l'*Académie Française*; l'*Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres*; l'*Académie royale des Sciences*; l'*Académie royale des Beaux-Arts*; l'*Académie des Sciences morales et politiques*. Proprio quest'ultima, era stata soppressa da Napoleone Bonaparte nel 1803, e ripristinata poi nel 1832. Un aspetto sottolineato anche nell'*Almanach Royale* del 1837: «*Une ordonnance du Roi, en date du 26 octobre 1832, rétablit dans l'Institut l'ancienne classe des Sciences morales et politiques sous le nom d'Académie des Sciences morales et politiques. Le nombre des membres de cette Académie est fixé à trente; elle est divisée en cinq sections, savoir: Philosophie; Morale; Législation, Droit public et jurisprudence; Economie politique et statistique; Histoire générale et philosophique. [...] Les nomination aux places vacantes sont faites par chacune des Académies où ces places viennent à vaquer; les sujets élus sont confirmés par le Roi*». In questo stesso anno, e cioè subito dopo l'ingresso del carrarese nella prestigiosa istituzione, alla sezione di economia politica e statistica leggiamo i seguenti nomi: «*Prince de Talleyrand. Cte de Laborde (Alex). Bon Dupin (Ch.). Villermé. Rossi*». *Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXXXVII, présenté a sa Majesté et aux princes et princesses de la famille Royale*, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1837, p. 726 e p. 732.

⁸²³ Più di settant'anni dopo quanto detto dal professore di origine italiana, il giurista francese Jean Cruet tornerà ad affrontare tali questioni. All'interno di un suo lavoro, intitolato *La vie du droit et l'impuissance des lois*, dedicherà un intero capitolo a tale argomento: *Le conflit de la loi et de l'évolution économique*. Qui l'autore scriverà, con tono severo ma deciso (anche se ormai siamo già nel 1909): «*L'originalité profonde des sociétés modernes est presque tout entière dans leur structure économique: le problème de l'État, ou de la Famille, s'est clairement et complètement posé à Rome, ou à Athènes, mais les sociétés antiques ne connaissaient pas la grande industrie. Le législateur ne peut ni commander, ni deviner, ni empêcher l'évolution économique; il est donc obligé de la subir, car la nature économique d'une transaction détermine plus ou moins, par elle-même, sa formule juridique. De ce perpétuel et inévitable conflit, n'y a-t-il pas une manifestation psychologique dans l'hostilité latente ou aiguë, qui règne généralement entre le monde du droit et le monde des affaires ou du travail? Il est certain qu'en France, si les lois avaient été servilement respectées dans leur texte et dans leur esprit, la société moderne n'existerait pas. La structure économique de la société moderne s'analyse en effet en deux termes à la fois associés et antagonistes: capital et salariat. Or, ni le capital, ni le travail, dans leur organisation actuelle, n'ont été sans lutte admis dans le cercle de la légalité*». J. CRUET, *La vie du droit et l'impuissance des lois*, Flammarion, Parigi, 1908, p. 138-139.

ma sufficiente a far emergere vuoti e problematiche che il grande monumento legislativo non era già più in grado di risolvere. Critiche aperte e schiette, destinate a lasciare il segno con frasi rimaste celebri: «*l'espace nous manque*» oppure «*le Code n'a pas échappé a la critique*». A suo avviso la legislazione positiva non poteva di certo pretendere di arrestare lo sviluppo e le esigenze economiche della società, e per tale ragione il diritto dell'economia si stava sviluppando al di fuori del grande monumento legislativo del 1804. Secondo l'autore, i redattori del *Code Napoléon* avevano dimostrato di non avere una coscienza economica che potesse stare al passo dei tempi, e il loro grande lavoro era stato così superato da un «divenire rapidissimo»⁸²⁴. La riflessione condotta dall'autore spaziava dal diritto di proprietà all'usufrutto, dal regime patrimoniale dei coniugi alla grande industria. Secondo Rossi, la soluzione doveva essere individuata nel ricorso alla legislazione speciale, in modo tale da ristabilire una sorta di equilibrio tra il diritto civile e la dimensione economica. È interessante notare come, prima di sviluppare la sua critica, il giurista faccia riferimento proprio alla grande novità e al successo che lo strumento Codice aveva rappresentato per il mondo del diritto. Di seguito, alcuni dei passaggi chiave della celebre conferenza:

«Notre système de droit privé a fixé les regards de l'Europe, et obtenu, dans plus d'un pays, les honneurs de l'adoption. L'Italie, après les événements de 1814, a vu plusieurs de ses gouvernements, forcés de céder à la sagesse de nos codes, les conserver presque intacts, ou du moins substituer au vieux droit des lois nouvelles, imitation plus ou moins heureuse de la loi française. L'Allemagne, et par son enseignement et par ses lois, n'est pas restée entièrement étrangère au Code civil. [...] Cependant, tout en reconnaissant dans notre système de droit privé une grande création nationale, il ne peut échapper à l'observateur attentif que la société nouvelle commence à éprouver quelque gêne, à ne plus se sentir complètement à l'aise dans les limites posées par nos codes. Il est des points où, grâce à son rapide développement, la société se trouve, je ne veux pas dire arrêtée, mais comprimée; ailleurs, par une brusque transition, la loi civile ne lui offre aucun point d'appui, aucun soutien. Ici, le lien est trop roide; là trop lâche. Le corps social et la loi civile ne paraissent plus faits exactement l'un pour l'autre, et rien n'annonce que ce désaccord soit chose accidentelle et passagère. [...] Instruments de la production et produits, moyens et résultats, sous ces deux chefs viennent se classer toutes les choses que nous avons intérêt à posséder. Le propriétaire, lorsque son droit est entier, est maître de l'instrument, et il profite des produits; l'usufruitier n'a droit de propriété que sur les produits, et sa jouissance se modifie selon la nature de ces produits. Une notion exacte et une classification rationnelle des produits sont donc, en dernière analyse, une condition essentielle de toute bonne législation civile. Le droit pourrait-il sans cela coïncider avec les faits, et la loi s'adapter sans violence au développement économique de l'État? Or, notre loi civile divise les fruits (c'est le mot des légistes) en fruits naturels, industriels et civils, division rationnelle et complète en apparence. Mais quels sont les fruits industriels? [...] Lorsque le contrat de mariage renferme la clause portant que les époux se marient sans communauté, les fruits des biens de la femme appartiennent au mari. Serait-il facile d'appliquer d'une manière équitable la lettre de la loi, si la femme était commerçante, si, possédant de vastes fabriques, elle avait hérité d'une procédé de fabrication encore inconnu, si elle était elle-même un artiste de grand renom, un

⁸²⁴ È questa l'espressione volutamente ripresa da un testo di Paolo Grossi. Si veda: P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, nona edizione, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 152.

écrivain célèbre? Encore une fois, le législateur n'a porté son attention que sur les immeubles, fonds de terre ou maisons, sur l'argent en nature ou placé, et sur le mobilier proprement dit. Tandis qu'il est descendu jusqu'au détail des échelas que l'usufruitier du vignoble peut prendre dans la forêt, il n'a pas même fait mention du caso où un usufruit général comprendrait de vastes usines non louées et en pleine activité. Certes, ce n'est point en appliquant à la lettre les articles du code qu'on pourrait régler équitablement, et dans l'intérêt de l'industrie nationale, les droits du nu propriétaire et ceux de l'usufruitier, relativement au capital fixe, au capital circulant, à l'achalandage, aux secrets de la fabrication, aux brevets d'invention, aux correspondances et relations commerciales, et ainsi de suite. [...] Ils ne comprennent pas que, dans l'état actuel de notre économie sociale, les petits capitaux ne peuvent lutter avec les grands que le travail direct, isolé de ces petits capitaux, c'est leur perte. La loi de la contrainte par corps vient en aide à leurs déplorable erreurs. Le malheureux entrepreneur se trouve au fond d'une prison avant de comprendre comment il a pu s'appauvrir en faisant ce qui a été pour d'autres en moyen de fortune. [...] C'est ici que le législateur, dont l'intervention est indispensable, a besoin de toute sa perspicacité. Une grande liberté de formes et de solides garanties, une généralisation hardie des faits industriels, et une pondération savante des intérêts divers qui peuvent se trouver en conflit; tel est le travail législatif que l'association industrielle réclame impérieusement, et sur lequel paraît en effet se fixer, dans ce moment, l'attention du pouvoir. Le moment est arrivé de s'élever par l'étude des faits particuliers aux faits généraux, principes législatifs de la matière. Nos codes ne contiennent guère jusqu'ici sur les sociétés industrielles que des têtes de chapitres. Les sociétés industrielles sont un puissant levier; elles sont probablement destinées à changer la face du monde, à révéler la toute-puissance du capital. [...] L'espace nous manque; j'ai hâte de revenir au Code Napoléon. Pourquoi ne l'appellerions-nous pas de ce nom avec plus de raison qu'on ne dit le Code Théodosien, le Code Justinien, les Ordonnances de Louis XIV? Le Code n'a pas échappé à la critique. La méthode n'en a pas été trouvée irréprochable, ni la rédaction toujours heureuse. Ces reproches sont fondés. Mais ceux qui ont pu douter de l'opportunité de ce grand travail législatif, paraissent n'avoir pas bien compris la France, l'époque, la portée du fait qu'ils blâmaient. La révolution sociale était accomplie par la destruction du privilège. [...] Mais si, à la promulgation du Code (1803-1804), la révolution sociale était consommée, la révolution économique était loin du terme de sa carrière. Comme le fruit de toutes les révolutions, ces faits recèlent dans leur sein le bien et le mal: un avenir brillant et prospère, si tous, publicistes, économistes, législateurs, fixent sur eux la plus sérieuse attention: d'incalculables malheurs, si on les néglige. Notre temps pousse rapidement les faits à toutes leurs conséquences; si la loi était lente à venir, elle ne serait plus qu'un anachronisme. Je me résume. Nos Codes, par le cours naturel des choses, se sont trouvés placés entre deux faits immenses, dont l'un les a précédés, dont l'autre les a suivis: la révolution sociale et la révolution économique. Ils ont réglé le premier; ils n'ont pu régler le second. Il y a donc, sans qu'on puisse en faire reproche à personne, une lacune à remplir, une harmonie à rétablir entre notre droit privé et notre état économique. Qu'on ne s'effraye pas. Pour accomplir cette tâche, il n'est pas nécessaire de reprendre nos Codes en sous-œuvre. Nul ne songe à porter la sape et le marteau dans ce vaste et beau monument que le génie français a élevé à la France nouvelle, pour en assurer la gloire et en attester la puissance. Quelques lois partielles qui puissent s'encadrer dans ce grand ensemble suffisent au besoin des temps. Ces lois seront le plus noble hommage à la gloire des auteurs du Code civil. En nous attachant à perfectionner leur ouvrage, nous reconnaitrons qu'il est une œuvre de progrès, qu'il a posé les bases de la prospérité de la France. Ce culte éclairé honore la mémoire de ces hommes illustres bien plus que la vénération superstitieuse des esprits stationnaires. ROSSI, Membre de l'Institut»⁸²⁵.

⁸²⁵ P. ROSSI, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, in *Archives de droit et de législation*, tome troisième, Société belge de librairie, Hauman et Comp., Bruxelles, 1840, pp. 23-37 (da cui si cita). Il medesimo contributo è presente anche in: *Mélanges d'économie politique d'histoire et de philosophie par P. Rossi, pair de France, doyen de la faculté de droit, membre de l'institut publiés par ses fils*, tome second, op. cit., pp. 1-23.

Nello stesso anno in cui si aprono le porte del prestigioso istituto di cultura, il carrarese diviene inoltre membro del *Comité du contentieux des affaires étrangères*. Un punto di svolta decisivo però si verifica nel 1838, quando inizia il “percorso” che porterà il poliedrico italiano a sedere tra gli scranni della più alta camera parlamentare del regno di Francia. Ed infatti, è proprio tra la fine di aprile e l’inizio di maggio che per il signor Pellegrino Rossi, vengono presentate lettere *de grande naturalisation*, tanto alla camera dei Pari quanto alla camera dei Deputati. Guardando proprio alle raccolte dei processi verbali di quest’ultima, relativamente alle sedute del 1838, vediamo come le lettere firmate da Luigi Filippo ed indirizzate poi ad entrambi i rami del Parlamento francese, rechino la data del 27 aprile:

«(N° 238.) *Chambre des Députés. SESSION 1838. LETTRES DE GRANDE NATURALISATION POUR M. ROSSI. LOUIS – PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, a tous présents et à venir, salut. Le sieur Pellegrino-Louis-Edouard Rossi, né le 3 juillet 1787 à Carrare, en Italie, Nous a exposé qu’il s’est voué depuis longues années à l’enseignement du droit et de l’économie politique: d’abord professeur de droit à l’Université de Bologne, ensuite professeur à l’Académie de Genève, il a été appelé le 14 août 1833 à la chaire d’économie politique du Collège de France; nommé professeur de droit constitutionnel français à la Faculté de droit de Paris, par arrêté du 23 août 1834, il a été définitivement institué dans la même chaire par arrêté du 30 novembre 1837. A ces fonctions publiques il réunit la qualité de membre de l’Institut, classe des sciences morales et politiques, qui lui a été conférée le 17 décembre 1836, et de membre du Comité du contentieux établi auprès du Ministère des affaires étrangères. Qu’il est auteur, entre autres ouvrages, d’un Traité du Droit pénal; principal fondateur et rédacteur des Annales de législation et de jurisprudence, et des Annales de législation et d’économie politique, et qu’il s’occupe en ce moment de la publication de son Cours d’économie politique. Que, par notre ordonnance du 13 août 1834, il a été naturalisé Français, et qu’il désire aujourd’hui obtenir de grandes lettres de naturalisation. A ces causes, voulant traiter favorablement, signées de notre main, que le dit sieur Pellegrino-Louis-Edouard Rossi, sera tenu et réputé, ainsi que nous le tenons et réputons, pour naturel de France et régnicole; qu’il pourra s’établir dans tel lieu du royaume qu’il désirera, et y jouir des droits civils et politiques dont jouissent les naturels français sans, qu’au moyen des lois, ordonnances et règlements, il lui soit fait aucun empêchement dans la pleine et libre jouissance des droits que nous trouvons à propos de lui accorder, à la charge de conserver pour toujours son domicile en France. Ordonnons que les présentes seront adressées à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés pour être vérifiées et être ensuite expédiées toutes lettres nécessaires. Fait au palais des Tuileries, le vingt-septième jour du mois d’avril mil huit cent trente-huit. Signé LOUIS-PHILIPPE. Et plus bas, Par le Roi: Le Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d’État au département de la justice et des cultes, Signé BARTHE»⁸²⁶.*

Nel documento di poche righe, si ripercorreva la vita del giurista italiano, professore prima a Bologna e poi a Ginevra (con l’importante pubblicazione rappresentata dal *Traité*), ed ora proprio in Francia. Veniva richiamata la qualità di membro dell’*Institut*, così come l’incarico

⁸²⁶ *Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome cinquième. – 3re partie. Mai 1838. Annexes n. 211 a 254, De l’imprimerie de A. Henry, Paris, 1838, pp. 1417-1419.*

nella commissione contenziosa presso il ministero degli affari esteri. Ed ancora, si ribadiva tra l'altro la naturalizzazione già avvenuta con l'*ordonnance* del 13 agosto 1834, facendo però presente la volontà stessa del Rossi di ottenere lettere *de grande naturalisation*, al fine di diventare a tutti gli effetti un regnicolo del regno di Francia (e godere dei diritti civili e politici a lui accordati). In effetti, anche nell'edizione de *Le Moniteur Universel* del 29 aprile 1838, con riferimento alla seduta del giorno precedente, la questione delle lettere di naturalizzazione del Rossi, appariva tra i punti all'ordine del giorno⁸²⁷.

Il 5 giugno successivo, il barone Bernard Jean Erhard Desmousseaux de Givré (1794-1854), a nome della commissione incaricata di esaminare le lettere del carrarese, presentava il suo rapporto alla camera dei Deputati. A conclusione di tale intervento, dichiarava verificate le dette lettere, proponendo la loro trascrizione nei registri della Camera⁸²⁸. La medesima decisione era stata presa dalla camera dei Pari già un mese prima, precisamente il 5 maggio⁸²⁹. Nella seduta del 18 giugno 1838, la camera dei Deputati fu chiamata a votare sulla grande naturalizzazione del professore di origine italiana. Su 231 votanti (con una

⁸²⁷ Insieme a quella del generale di origini svizzere, poi naturalizzato francese, Théophile Voirol (1781-1853). Si leggeva sul giornale: «*CHAMBRE DES PAIRS. PRÉSIDENT DE M. LE CHANCELIER. Séance du samedi 28 avril. SOMMAIRE. – Présentation de deux projets de lois portant demande de credits additionnels au budget de la justice pour 1838, et des lettres de naturalisation rectificatives de MM. le lieutenant-général Voirol et de Rossi. – Présentation du projet de loi sur les justices de paix. – Tirage au sort de la grande deputation pour complimenter le Roi à l'occasion de sa fête. – Rapport sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires de 1837. [...]*». *Le Moniteur Universel*, n. 119, Dimanche 29 Avril 1838, pp. 2-3.

⁸²⁸ «(N° 272.) [...] Messieurs, J'ai l'honneur de vous presenter, au nom de la Commission chargée de l'examen de plusieurs lettres de grande naturalisation, le rapport qui concerne particulièrement M. Rossi (Pellegrino-Louis-Édouard). [...] chargé à plusieurs reprises de travaux importants pour le service public, M. Rossi, depuis qu'il habite parmi nous, a multiplié ses titres à la bienveillance nationale. La France a d'ailleurs, dans tous les siècles, réclamé comme un privilège le droit d'adopter les étrangers qui cultivent avec éclat les arts, les lettres et les sciences. Par ces motifs, votre Commission, à l'unanimité, a l'honneur de vous proposer la résolution suivante: «La Chambre des Deputés, après avoir entendu la lecture des lettres de grande naturalisation, avec plenitude des droits de citoyen français, obtenues par le sieur Rossi (Pellegrino-Louis-Édouard), conformément à l'ordonnance du 4 juin 1814, relative aux étrangers; ouï le rapport de sa Commission spéciale, et après en avoir délibéré en la manière accoutumée, déclare les dites lettres vérifiées, et ordonne qu'elles seront transcrites sur ses registres». Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome sixième. – 1re partie. Juin 1838. Annexes n. 255 a 280 (n. 272), De l'imprimerie de A. Henry, Paris, 1838, pp. 232-234.

⁸²⁹ «La Chambre des Pairs, après avoir entendu la lectures des lettres de grande naturalization, avec plenitude des droits de citoyen français, obtenues par le sieur Rossi (Pellegrino-Louis-Édouard), conformément à l'ordonnances du 4 juin 1814 relative aux étrangers: ouï, le rapport de sa Commission spéciale, et après en avoir délibéré en la manière accoutumée, déclare les dites lettres vérifiées et ordonne qu'elles seront transcrites sur ses registres. A Paris, le samedi cinq mai mil huit cent trente-huit. Les Président et Secrétaires, Signé PASQUIER, Président; le duc de PRASLIN, le comte HEUDELET, le baron NEIGRE, le comte de la VILLEGONTIER, Secrétaires. Vu et scellé; Le grand Réferendaire, Signé Le duc DECAZES. Pour expédition: Les Président et Secrétaires, Signé PASQUIER; le duc de PRASLIN, le comte HEUDELET, le comte de la VILLEGONTIER». Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome cinquième. – 3 partie. Mai 1838. De l'imprimerie de A. Henry, Paris, 1838, Annexes n. 211 a 254 (n. 238), pp. 1419-1420.

maggioranza assoluta fissata a 116 voti), i voti favorevoli furono 191; 40 quelli contrari⁸³⁰. Più esiguo invece, il margine conseguito presso la camera dei Pari: 76 i voti favorevoli, 54 quelli contrari. Questo ennesimo traguardo, consentì al carrarese di fare – l’anno successivo – il suo ingresso al *Palais de Luxembourg*, in *Rue de Vaugirard 15*, come Pari di Francia, in seguito alla nomina da parte del sovrano Luigi Filippo (7 novembre 1839)⁸³¹. Sempre nel 1839 (4 giugno), il poliedrico italiano venne nominato cavaliere della legione d’onore e poi, l’anno successivo, membro del Consiglio di istruzione pubblica. Nel 1843, ormai a distanza di diversi anni dall’ingresso (non felicissimo) alla Sorbona, proprio quel professore inizialmente osteggiato da una parte degli studenti e del personale docente, venne chiamato a ricoprire il ruolo di decano della facoltà di diritto⁸³².

3.4.4 IL RITORNO DI UNA COSTANTE: CENNI SUI MAGGIORI INTERVENTI DEL CARRARESE ALLA CAMERA DEI PARI.

Durante gli ultimi anni in terra francese, prima del trasferimento alla corte romana per gli impegni diplomatici già accennati nel capitolo secondo del presente lavoro, la figura di Pellegrino Rossi risulta molto attiva all’interno della camera dei Pari. Tra in 1840 ed il

⁸³⁰ «[...] Il donne ensuite lecture de la resolution proposée par la Commission; elle est ainsi conçue: «La Chambre des Députés, après avoir entendu la lecture des lettres de grande naturalisation, avec plénitude des droits de citoyen français, obtenues par le sieur Rossi (Pellegrino-Louis-Édouard), conformément à l’ordonnance du 4 juin 1814, relative aux étrangers; ouï le rapport de sa Commission spéciale, et après en avoir délibéré en la manière accoutumée, déclare les dites lettres vérifiées, et ordonne qu’elles seront transcrites sur ses registres.» La Chambre procède au scrutin; il donne le résultat suivant: Nombre des votants..... 231 Majorité absolue.....116 Pour l’adoption.....191 Contre.....40 La Chambre a adopté». Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome sixième. – 1re partie. Juin 1838, pp. 402-403.

⁸³¹ «CONVOCATION ET CLOTURE DES CHAMBRES. Les Chambres ont été convoquées, par ordonnance royale, pour le 23 décembre 1839. La session de 1840 a été ouverte par une séance royale, avec le cérémonial accoutumé, le décembre 1839. (Voir ci-dessous.) Elle a été close le 15 juillet 1840, par ordonnance royale en forme de proclamation. Cette proclamation a été portée à la Chambre des Pairs par MM. Thiers, président du conseil et ministre des affaires étrangères; Vivien, ministre de la justice et des cultes; Despens-Cubières, ministre de la guerre; et l’amiral baron Roussin, ministre de la marine. Elle a été portée à la Chambre des Députés par MM. Charles Rémusat, ministre de l’intérieur; le baron Pelet de la Lozère, ministre des finances; Cousin, ministre de l’instruction publique; et Gouin, ministre de l’agriculture et du commerce. COMPOSITION DES DEUX CHAMBRES. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MM. LES PAIRS DE FRANCE. Composant la Chambre pendant la session de 1840. [...] Rossi 7 novembre 1839 (DATES DES NOMINATIONS). 24 décembre 1839 (DATES DES RECEPTIONS)». *Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres, 4e Législature. Session del 1840. Deuxième volume, Chez Fleury, Ponce Lebas et Compagnie éditeurs, Paris, 1841, p. VII e p. X.*

⁸³² La consultazione dell’Almanacco reale e nazionale relativo all’anno 1844, fornisce anche in questo caso informazioni interessanti. Relativamente alla facoltà di diritto di Parigi infatti, non solo viene riportata la scansione temporale dell’anno accademico 1843-1844 (con l’inizio delle lezioni fissato per il 7 novembre 1843 e la fine nell’agosto successivo), ma anche il consueto elenco dei professori, riportati per ordine di anzianità e con i rispettivi corsi. Al nome Pellegrino Rossi, la dicitura riporta: «M. Rossi, Doyen, Droit constit. Français, r. de l’Université, 46». *Almanach Royal et National pour l’an MDCCCXLIV, présenté à leurs Majestés et aux princes et princesses de la famille Royale, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1844, p. 957.*

1844 infatti, sono diverse le occasioni in cui il giurista carrarese ha la possibilità di intervenire e farsi apprezzare, come avvenuto già anni prima, all'interno del Consiglio rappresentativo di Ginevra. E molteplici sono anche i temi e le questioni affrontate; un ulteriore elemento che sembrerebbe dimostrare, ancora una volta, la poliedricità e la ricchezza di interessi di questa figura sempre più nota nell'ambiente francese, anche al di là del proprio campo di formazione. La conferma di quanto appena detto, può essere ottenuta scandagliando gli *Annales du Parlement Français*, prendendo come riferimento temporale proprio gli anni sopra menzionati. Un lavoro che consente di fornire e raccogliere elementi preziosi, soffermandosi su alcuni dei contributi più rilevanti del Rossi, nella sua nuova veste di Pari di Francia⁸³³.

Un primo intervento significativo, è rinvenibile nella seduta del 4 marzo 1840 (sono passati soltanto pochi mesi dalla nomina ricevuta nel 1839), nell'ambito delle discussioni generali su un disegno di legge riguardante il lavoro minorile (*travail des enfans*). Una questione certamente spinosa, dato il larghissimo impiego dei bambini nel settore manifatturiero ed industriale, con i primi flebili tentativi di regolamentazione iniziati in alcune aree europee proprio in questi anni (in Inghilterra con il *Factory Act* del 1833, ma pur sempre con limitazioni importanti)⁸³⁴. Anche le parole di Pellegrino Rossi lasciano intendere

⁸³³ Tralasciando i più noti e molto spesso richiamati, come quelli successivi alla seduta del 4 maggio 1840 (*44me séance – Lundi 4 mai*), dove inizia la discussione generale – e poi dei singoli articoli – del disegno di legge sull'espropriazione forzata per motivi di pubblica utilità proposto dal governo. Pellegrino Rossi interviene in aula a più riprese, dal 7 al 12 maggio successivo. Si veda: *Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres, 4e Législature. Session del 1840*. Deuxième volume, Deuxième partie, Chez Fleury, Ponce Lebas et Compagnie éditeurs, Paris, 1841, pp. 231-258. Si consenta inoltre, il rinvio all'imponente lavoro di Luigi Lacchè: L. LACCHÈ, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Giuffrè, Milano, 1995. O ancora, si pensi al rapporto presentato dal carrarese alla camera dei Pari il 20 giugno 1843, sui delicati problemi riguardanti l'industria saccarifera nazionale e delle colonie. Sul punto: *Annales du Parlement français, publiés par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury, avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1844. Du 26 juillet 1842 au 24 juillet 1843*. Tome cinquième, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1844, pp. 93-100 (N. XIII – SUCRES. RAPPORT PAR M. ROSSI, déposé le 20 juin). Ed ancora, nell'inverno dell'anno precedente (23 febbraio 1842), era stato sempre Rossi a presentare alla camera dei Pari un importante *rapport* su un disegno di legge proposto dal governo. Nello specifico, il testo normativo riguardava l'opportunità di introdurre nei territori coloniali (Martinica, Guadalupe, Guyana) le disposizioni contenute nei titoli XVIII e XIX del libro terzo III del Codice civile (sistema ipotecario ed espropriazione forzata). Il rapporto è presentato a nome di una commissione composta da Rossi, il duca di Broglie, Félix Faure, Franck Carré, il barone di Fréville, il vice ammiraglio Halgan e Persil. Si veda: *Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1842. Du 27 décembre 1841 au 11 juin 1842*. Quatrième volume, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1842, pp. 3-14 (N. VIII – PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES ET EXPROPRIATION FORCÉE DANS LES COLONIES D'AMÉRIQUES. RAPPORT PAR M. ROSSI, Déposé le 23 février). Ulteriori brevi spunti sull'attività parlamentare del Rossi sono riportati in: L. LACCHÈ (a cura di), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi. Atti della giornata di studio, Macerata 20 novembre 1998*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 89 (nota n. 77).

⁸³⁴ La nuova normativa adottata in Inghilterra, sulla scia di alcuni interventi già adottati negli anni precedenti, rimaneva fortemente ancorata al settore tessile e manifatturiero. Tuttavia introduceva alcune novità rilevanti,

l'importanza della materia in oggetto, pur riconoscendo le difficoltà certe nel legiferare su un settore ancora privo, nella sostanza, di regolamentazione. Il giurista italiano si dice assolutamente concorde sulla volontà di adottare delle misure a protezione del lavoro infantile, per evitare che i bambini siano sottoposti ad una fatica eccessiva, dannosa per il loro sviluppo tanto fisico quanto morale⁸³⁵. Al tempo stesso però non nasconde, con profonda schiettezza, l'impossibilità di realizzare una normativa davvero buona ed esaustiva⁸³⁶. Le ragioni di tale convinzione sono molteplici, così come molteplici sono le

non limitandosi alla sola industria del cotone, ma estendendosi anche alle antiche comunità di produttori di lana dello Yorkshire. Nessun bambino, al di sotto dei nove anni, poteva essere impiegato nelle fabbriche. Tra i nove ed i tredici anni, la settimana lavorativa non poteva eccedere le 48 ore (8 al giorno). Salendo con l'età, la fascia aumentava: dai tredici anni il limite si attestava sulle 12 ore al giorno. Inoltre, aspetto non di poco conto, venivano previste per i bambini al di sotto dei tredici anni, due ore giornaliere di insegnamento elementare. Per il contenuto del *Factory Act* del 1833, risulta molto utile la consultazione del portale *UK Parliament*, aggiornato al 2021. Per le informazioni riportate, si veda il seguente URL: < <https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/factoryact/> > (consultato in data 04/08/2021).

⁸³⁵ Lo stesso Rossi fu membro della commissione incaricata di analizzare il *projet de loi* presentato dal governo, cui fece seguito un ampio rapporto stilato dal barone Charles Dupin (1784-1873), altra figura fondamentale per l'approdo alla prima importante legge in materia del 22 marzo 1841. Il rapporto del Dupin venne depositato il 22 febbraio 1840, ma la discussione entrò nel vivo solo nel mese di marzo. La commissione incaricata era composta da: Cousin, il barone Dupin, de Gasparin, il barone de Gérando, il marchese de Louvois, Rossi, e il conte de Tascher. Si veda: *Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres. 4e Législature. Session del 1840. Deuxième volume, Deuxième partie*, op. cit., p. 77.

⁸³⁶ «M. ROSSI, membre de la commission, croit devoir exposer à la Chambre les motifs de son dissentiment. Et d'abord, pour éviter toute équivoque, il s'empresse de déclarer qu'il partage entièrement l'avis unanime de la commission sur la nécessité de prendre des mesures pour qu, dorénavant, l'on n'exige pas des enfans un travail excessif aussi nuisible à leur santé qu'à leur développement moral. [...] Fort de cet a pui, l'opinant essaiera de prouver que, dans l'état actuel des choses, il est impossible de faire une bonne loi sur la matière; et que, par conséquent, le zèle et les lumières de la commission ont échoué dans une entreprise qui était évidemment au dessus de ses forces; il essaiera en second lieu de prouver que, vaincue par la puissance des faits, la commission a reculé devant les consequences des principes poses par elle, et quelle a défait d'une main ce qu'elle avait fait de l'autre. Et d'abord, est-il possible de faire une bonne loi sur le matière? L'enfance, chacun de nous la connaît. Est-il une condition sociale, est-il un fait qui offre plus de variété? N'est-il pas certain que le climat, l'âge, le sexe, l'état et les habitudes des parens influent sur l'enfance d'une manière sensible? Et sans tenir compte de ces differences, qui sont d'autant plus considérables que l'on descend à un âge plus tendre, l'on voudrait, dans un pays aussi étendu que la France, dont le climate présente tant de diversités, faire peser sur l'enfance le niveau d'une règle absolue et inflexible. Mais ne s'aperçoit-on pas que cette règle, odieusement uniforme, doit enfater l'une ou l'autre de ces consequences extremes, ou le travail excessif, ou le manqué de salaire, et dans les deux cas, la mort? On cite, il est vrai, des faits étrangers; on invoque l'exemple de la Prusse, de l'Autriche, de l'Angleterre, qui ont précédé la France dans la voie où il s'agirait aujourd'hui d'entrer. Mais personne sans doute sans doute ne prétendra que la Prusse et l'Autriche aient procédé par des lois dans le cas spécial dont il s'agit; le régime constitutionnel n'existe ni à Berlin ni à Vienne; il faut donc renoncer à se prévaloir de l'exemple des états dans lesquels l'administration exerce seule en réalité les pouvoirs que l'opinant revendique pour elle. Quant à l'Angleterre, il est vrai que le parlement anglais a voté des bills sur le travail des enfans; mais chacun sait que l'organisation administrative de l'Angleterre et celle de la France n'ont entre elles aucune analogie; et qu'une foule de matières, réglées en France par des ordonnances ou par des réglemens d'administration publique, le sont, en Angleterre, par des bills, qui n'ont ni l'autorité, ni la solennité, ni la durée de nos lois. C'est ainsi que sur le matière spéciale dont la Chambre s'occupe en ce moment, il a paru en Angleterre huit bills différens en moins de 40 ans; et cette circonstance même est un argument en faveur de ceux qui pensent que la question générale n'a pas encore été suffisamment étudiée. Il serait d'ailleurs facile d'établir que ces bills eux-mêmes ne reçoivent qu'une exécution incomplète, insuffisante. Mais, dit on, si l'on ne veut pas que la loi intervienne, il faudra donc quel es préfets

opinioni e le posizioni dentro e fuori la camera dei Pari. Alcuni potrebbero pensare che il legislatore sia abbastanza edotto su tutti i fatti particolari concernenti il mondo del lavoro minorile, così da poterli convogliare verso una normativa che abbia l'audacia di dettare disposizioni generali ed uniformi. Se da un lato però, è proprio questa la principale caratteristica della legge, non mancano certo i rischi legati ad un simile approccio. In una materia così delicata, complicata e al tempo stesso nuova, alcuni ritengono necessario seguire lo sviluppo degli eventi, acquisendo maggiore "confidenza" prima di giungere ad una soluzione finale. In sostanza, chiarisce *monsieur* Rossi, le opzioni potrebbero essere due: avventurarsi verso una normativa unica e generale, o procedere con ordinanze e regolamenti di pubblica amministrazione, di certo strumenti più idonei per una realtà varia e mutevole⁸³⁷.

Ma non sono soltanto le questioni strettamente giuridiche a destare dubbi. Le difficoltà sembrano provenire anche da altri aspetti, di tipo più sociale, o se vogliamo, antropologico. L'infanzia, rammenta Pellegrino Rossi, è un fatto sociale, tra i più complessi e variegati. Su di essa incidono molteplici fattori, non sempre omogenei, anche per la vastità del territorio francese: l'età, il clima, il sesso, così come le condizioni e le abitudini dei familiari, sono elementi che plasmano fortemente il percorso di crescita dei fanciulli. Una norma strettamente uniforme (l'espressione riportata negli *Annales* è «*odieusement uniforme*») andrebbe comunque ad incidere su due conseguenze tra loro diverse, ma altrettanto estreme: lavoro eccessivo o mancanza di salario. Entrambe le scelte potrebbero portare alla morte, senza garantire una reale soluzione al problema⁸³⁸.

Anche il paragone con alcune realtà straniere, tra cui Inghilterra, Austria e Prussia, risulta molto meno utile di quanto si possa pensare. Contesti tra loro lontani e fin troppo diversi, dove trovare punti di congiunzione sembra estremamente difficile. Lo stesso Rossi,

fassent des réglemens, qu'ils entrent en lutte avec les intérêts privés, avec les influences locales; et n'est-il pas à craindre que dans cette lutte leur autorité ne succombe? C'est là, si l'opinant ne se trompe, une question d'un ordre secondaire; et en politique comme en administration, on ne doit pas trancher une question supérieure par des motifs subalternes. [...] C'est qu'il faut, avant tout, de la franchise et de la sincérité dans les lois; c'est que les lois ne doivent pas se donner des démentis à elles-mêmes; c'est que les lois qui ne disent pas ce qu'elles pensent, cessent bientôt d'être respectées; c'est qu'en prenant une voie indirecte pour arriver au but qu'elles se proposent, elles abaissent la majesté de la loi, en même temps qu'elles compromettent l'autorité du Gouvernement. L'opinant ne saurait s'associer pour sa part à une telle œuvre. Il conclut en demandant que le Gouvernement procède par la voie expérimentale; qu'il fasse des essais partiels sur une échelle plus ou moins étendue; qu'il étudie les résultats de ces essais, et que dans quatre ou cinq ans, quand il aura pu se rendre compte des faits, il produise devant les Chambres les documens qu'il aura recueillis; alors, mai alors seulement, il sera possible de faire une loi qui aura pour base des faits avérés, des résultats positifs et certains». Ivi, pp. 91-93 (TRAVAIL DES ENFANS. – DISCUSSION GÉNÉRALE).

⁸³⁷ *Ibidem.*

⁸³⁸ *Ibidem.*

ricorda come a Vienna e a Berlino: «*le régime constitutionnel n'existe*». Ancora più spinoso poi, potrebbe apparire il confronto con il Paese al di là della Manica: proprio lì, in un contesto giuridico molto diverso da quello continentale, in meno di quarant'anni sono apparsi molteplici progetti di legge sul punto. Una circostanza che se da un lato dimostra ancora una volta la difficoltà di legiferare sul lavoro minorile, dall'altra offre un ulteriore "gancio" per coloro i quali ritengono la macro questione non ancora sufficientemente studiata per provvedere con una legge apposita⁸³⁹. Considerazioni forse assurde agli occhi del lettore moderno, condizionato da una sensibilità certamente diversa dinanzi al solo pensiero di migliaia e migliaia di bambini costretti a lavorare anche dodici ore al giorno. D'altra parte, risulta quasi superfluo sottolineare come tali riflessioni vadano legate ad un contesto sociale, economico, e culturale completamente diverso da quello attuale, in una Europa di metà Ottocento in pieno sviluppo industriale.

Il giurista di origine italiana, conclude poi il suo intervento con una proposta particolare: a suo avviso, il governo avrebbe dovuto di certo porre un freno al lavoro minorile, procedendo però in via sperimentale: prove parziali su piccola e grande scala, con interventi che, nell'arco di quattro o cinque anni, avrebbero potuto fornire dei risultati utili per comprendere al meglio quale strada intraprendere. Fatto questo, sarebbe stato possibile presentare dinanzi alle camere i risultati di tale sperimentazione, procedendo poi all'elaborazione di una legge alla cui base vi fossero riscontri provati ed effettivi⁸⁴⁰.

In realtà però, già dopo una settimana di intensa discussione, la camera dei Pari votò con esito favorevole un disegno di legge in 10 articoli, modificato rispetto alla versione presentata dal governo. Con 124 votanti e una maggioranza fissata a 64, vi furono 91 voti favorevoli e 35 contrari⁸⁴¹. Un anno dopo infine, vide la luce la *Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers*, firmata dal sovrano Luigi Filippo il 22 marzo 1841, nel palazzo delle Tuileries⁸⁴².

⁸³⁹ *Ibidem*.

⁸⁴⁰ *Ibidem*.

⁸⁴¹ Nella sezione degli *Annales* relativa alla seduta del 10 marzo 1840, giorno della votazione, è possibile fare un confronto tra le varie versioni del progetto di legge: *présenté par le gouvernement, amendé par la commission, voté par la chambre*. *Ivi*, pp. 128-131.

⁸⁴² *Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers*, in C. DUPIN (Baron), *Du travail des enfants qu'emploient les ateliers, les usines et les manufactures, considéré dans les intérêts mutuels de la société, des familles et de l'industrie*, seconde partie, Bachelier imprimeur-libraire, Paris, 1847, pp. XI-XV.

Un intervento importante, grazie al quale fu possibile mettere in atto una prima limitazione allo sfruttamento e all'impiego eccessivo dei bambini. La normativa riguardava il lavoro negli stabilimenti e nelle officine con mezzi meccanici o a fuoco continuo (cioè senza interruzione di attività durante le ore notturne), ma anche qualsiasi fabbrica con più di venti operai (art. 1). L'impiego dei bambini al di sotto degli otto anni venne vietato; la fascia dagli otto ai dodici anni invece, non poteva essere impiegata per più di otto ore giornaliere, intervallate da un breve periodo di riposo. La soglia lavorativa, saliva poi a dodici ore per i fanciulli di età compresa tra i dodici e i sedici anni. L'età doveva essere accertata attraverso certificati rilasciati a titolo gratuito dall'ufficiale di stato civile⁸⁴³.

Quanto appena detto però, valeva per il lavoro diurno. L'attività svolta tra le nove di sera e le cinque del mattino – considerata notturna – non poteva coinvolgere persone al di sotto dei tredici anni. Per coloro che avevano già raggiunto quest'ultima età, l'impiego notturno veniva tollerato in casi di emergenza, o all'interno degli stabilimenti a fuoco continuo, dove non era possibile interrompere il ciclo lavorativo. Maggiore attenzione inoltre, venne riservata all'istruzione, nel tentativo di limitare l'enorme livello di analfabetismo⁸⁴⁴. I giovani lavoratori – di età inferiore ai dodici anni –, dovevano dimostrare

⁸⁴³ «ART. 2. – Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés à un travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures de soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificate délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil. ART. 3. – Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme un travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré s'il est reconnu indispensable dans les établissements à feu continu, dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures. ART. 4. – Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et les jours de de fêtes reconnus par la loi. ART. 5. – Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificate, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. [...]». *Ivi*, pp. XI-XII.

⁸⁴⁴ Del resto, lo stesso barone Dupin, già nel 1827 aveva denunciato l'allarmante livello di analfabetismo presente in Francia, sottolineando l'importanza di investire denaro pubblico nell'istruzione popolare: «O mes concitoyens! songez à votre propre gloire: Eh! quoi, depuis les immortelles époques de François Ier, et de Louis-le-Grand, la France s'est élevée par degrés dans les lettres, les arts et les sciences, pour briller aux premiers rangs parmi les nations les plus illustres; et, si nous persévérons dans notre fatale et récente apathie pour les moyens de nous instruire, au sein de nos cités comme au sein de nos compagnes, quand les peuples demanderont: Quel est donc l'ordre nouveau dans lequel sont classées les nations, en commençant par celles qui mettent le plus de prix aux premiers rudiments de l'instruction populaire?... L'histoire répondra: C'est le Danois, puis l'Autrichien, puis l'Irlandais, puis le Prussien, puis l'Arabe, puis l'Hindoo, puis le Cosaque, et puis enfin le Français. [...] J'ai considéré l'instruction populaire relativement à ses avantages pour les individus, comme leur donnant les moyens d'acquérir des lumières utiles à leurs intérêts et propres à développer, à guider leur raison. Il est un point de vue de la plus haute importance et sur lequel on ne saurait

(tramite i propri genitori o tutori) di frequentare una scuola pubblica o privata presente nella zona. L'educazione (in senso scolastico), sarebbe dovuta continuare proprio sino al raggiungimento del dodicesimo anno. Coloro i quali avevano già superato tale fascia di età, erano dispensati da tale obbligo, purché dimostrassero (attraverso apposito certificato rilasciato dal sindaco del luogo di residenza), di aver ricevuto un'istruzione primaria elementare⁸⁴⁵.

Tuttavia, nonostante l'innegabile nota di positività determinata dall'introduzione di una simile normativa, era necessario fare i conti con la dura realtà rappresentata dalle sanzioni previste. Ed infatti, la violazione delle disposizioni contenute nella legge del 22 marzo 1841, comportava sanzioni solo di carattere pecuniario. L'art. 12 ad esempio, stabiliva per i proprietari o per i gestori degli stabilimenti industriali (portati dinanzi all'autorità giudiziaria competente) multe – anche cumulabili tra loro – variabili dai quindici ai cinquecento franchi⁸⁴⁶. Strumenti probabilmente poco incisivi, ma che rappresentavano pur sempre un primo passo verso la regolamentazione di un impiego tanto diffuso quanto “normale”.

Tornando invece all'attività di Pellegrino Rossi alla camera dei Pari, e seguendo la linea cronologica sin qui tracciata, possiamo annoverare un altro intervento importante nella seduta di lunedì 22 giugno 1840. In questo caso, il giurista carrarese è in veste di *rapporteur*, come già accaduto molto volte durante gli anni ginevrini⁸⁴⁷. L'attenzione degli onorevoli colleghi non è più rivolta verso le questioni concernenti il lavoro minorile, ma verso un

trop insister: c'est le rapport remarquable qui se trouve entre l'accroissement de l'instruction d'un peuple et la diminution des crimes et des délits. Les matériaux statistiques dont je puis disposer me permettent d'offrir au lecteur la démonstration frappante de cette vérité si consolante pour les amis des progrès de l'esprit humain». C. DUPIN (Baron), Forces productives et commerciales de la France, tome premier, Lithographie royale de Jobard frères, Bruxelles, 1828, p. 89 e p. 92.

⁸⁴⁵ *Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers*, in C. DUPIN (Baron), *Du travail des enfants qu'emploient les ateliers*, op. cit., p. XII.

⁸⁴⁶ «ART. 12. - En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton, et punis d'une amende de simple police, qui ne pourra excéder quinze francs. Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de deux cents francs. S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs. Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise». *Ivi*, pp. XIV-XV.

⁸⁴⁷ Si consenta il rimando ai paragrafi 3.2.1 e 3.3.2 del presente capitolo.

argomento altrettanto importante: decidere se estendere o meno, il privilegio concesso alla Banca di Francia nell'emissione di cartamoneta. L'istituto era stato fondato nel 1800 dall'allora console Napoleone Bonaparte. Inizialmente di entità modesta, la banca condivideva con altri istituti il privilegio di emettere banconote. La situazione però venne a cambiare con le leggi del 24 germinale anno XI e del 22 aprile 1806 (come ricorderà lo stesso Rossi nel suo rapporto). Con tali provvedimenti, la *Banque de France* aveva ottenuto il privilegio esclusivo per l'emissione di banconote pagabili a vista al portatore (inizialmente per la sola area di Parigi), aumentato sempre più la propria influenza ed incorporando col tempo altri enti emittenti. Con il primo provvedimento sopra richiamato, tale privilegio venne fissato per un periodo di quindici anni (a far data dal 22 settembre 1803). L'art. 1 della seconda legge invece, estese il privilegio per ulteriori venticinque anni, sino al 22 settembre 1843.

Mancavano dunque tre anni alla scadenza di tale termine, quando il governo francese presentò un disegno di legge concernente la *prorogation du privilege de la Banque de France*. Il testo venne in un primo momento modificato dalla camera dei Deputati, per approdare poi al *Palais du Luxembourg*⁸⁴⁸. È qui che ritroviamo la figura di Pellegrino Rossi, scelto come membro di una commissione chiamata a pronunciarsi sul possibile testo, così da poter poi riferire agli altri membri della camera alta⁸⁴⁹.

Non si tratta soltanto di decidere se estendere o meno il privilegio concesso anni addietro. Indipendentemente dalla decisione che sarà adottata, è giusto che il parlamento prenda una decisione con largo anticipo, nell'interesse dell'economia nazionale e dello stesso istituto di credito. È proprio questo uno dei primi aspetti messi in evidenza dal giurista e docente. Nel rivolgersi alla nobile platea, il *rapporteur* spiega come la banca abbia il diritto di conoscere il destino che l'attende e la condotta da seguire, così da sapere in anticipo le misure da porre in atto. Un'entità grande e complessa come la Banca di Francia – sottolinea

⁸⁴⁸ Grazie alla consultazione degli *Annales* del parlamento francese, siamo in grado di recuperare un gran numero di dettagli. Il progetto di legge venne presentato alla camera dei Deputati dal ministro delle finanze Hippolyte Passy (1793-1880), il 25 gennaio 1840. La discussione in seno alla camera bassa portò ad una modifica del testo originario, poi votata e adottata il 21 maggio successivo. Una settimana dopo (27 maggio 1840), il nuovo ministro, il conte Joseph Pelet de la Lozère (1785-1871) presentò alla camera dei Pari la versione modificata ed adottata dalla camera dei Deputati. Si veda: *Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres, 4e Législature. Session del 1840. Deuxième volume, Première partie*, op. cit., pp. 575 e ss. (per la presentazione del progetto alla camera dei Deputati il 25 gennaio 1840); pp. 616-617 (per la versione votata e adottata nella seduta del 21 maggio 1840).

⁸⁴⁹ Negli *Annales* si legge: «la commission était composée de MM. Rossi, Camille Périer, Maillard, le vicomte de CAUZ, le comte Bérenger, Cordier, Odier». Ivi, Deuxième partie, p. 306 (*BANQUE DE FRANCE. – RAPPORT*).

Rossi – non poteva restare incerta sul suo prossimo futuro, soprattutto per non affievolire la fiducia e la credibilità maturata nei confronti del pubblico. Lo stesso governo non avrebbe potuto, senza una certa imprudenza, attendere la scadenza fissata per il 1843, prima di schierarsi sulla delicata questione. Tutti aspetti rinvenibili già nella prima parte dell'intervento tenuto nella seduta del 22 giugno 1840, come si legge nell'estratto qui riportato:

«PROROGATION DU PRIVILÈGE DE LA BANQUE DE FRANCE. [...] RAPPORT PAR M. ROSSI. Lu le 22 juin 1840. Messieurs, le privilège conféré à la Banque de France par les lois de 24 germinal an XI et 22 avril 1806 expire dans trois ans. Le Gouvernement n'aurait pu, sans quelque imprudence, laisser approcher davantage le terme fatal avant de prendre un parti. Un établissement de crédit, un établissement aussi considérable et aussi compliqué que la Banque de France ne peut rester dans l'incertitude sur son prochain avenir sans voir s'affaiblir la confiance qu'il inspire, et sans perdre la liberté d'action qui lui est nécessaire. Que son privilège soit ou non prorogé, la Banque doit connaître long-temps à l'avance le sort qui l'attend, la conduite qu'elle a à suivre, les mesures qu'elle doit préparer. Ces considérations ont déterminé le Gouvernement à présenter le projet de loi que la Chambre des Députés a adopté en le modifiant. Ce projet, ainsi modifié, vous ayant été ensuite présenté, vous l'avez renvoyé à une commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe. Nous vous proposons à l'unanimité l'adoption de ce projet de loi; permettez-nous de vous exposer les motifs de nos conclusions. La base du projet c'est la prorogation du privilege de la Banque; [...]»⁸⁵⁰.

Il professore di origine italiana richiama i provvedimenti del 14 aprile 1803 e del 22 aprile 1806, tracciandone un veloce sunto. Nelle oltre diciassette pagine del suo discorso ribadirà in più occasioni l'importanza della *Banque de France*, sulla falsariga di quanto fatto dal ministro Passy nella seduta del 25 gennaio alla camera dei Deputati (il quale aveva definito l'esistenza dell'istituto *utile, nécessaire, indispensable*)⁸⁵¹. Parlando a nome dell'intera commissione, come portatore di un pensiero unanime, si pronuncia a favore del disegno di legge votato dalla camera bassa – senza proporre alcun emendamento –, invitando l'assemblea dei Pari a votare e ad adottare il medesimo provvedimento. Cosa che poi effettivamente avvenne, con la votazione svoltasi nella seduta del 26 giugno 1840 (130 votanti, maggioranza fissata a 66 voti, 111 sfere bianche, 19 sfere nere)⁸⁵². Come già proposto nel disegno di legge presentato dal governo alla camera dei Deputati in gennaio (quasi al termine del secondo gabinetto presieduto da Nicolas Jean de Dieu Soult (1769-

⁸⁵⁰ *Ibidem*.

⁸⁵¹ *Ivi*, Première partie, p. 576.

⁸⁵² *Ivi*, Deuxième partie, p. 325.

1851), ex maresciallo dell'Impero), il privilegio della Banca di Francia venne infine esteso sino al 31 dicembre 1867⁸⁵³.

Nel 1842 invece, il signor Rossi ha l'occasione di dimostrare la sua apertura verso l'innovazione ed il progresso, facendo leva sulle proprie conoscenze e sugli anni trascorsi in Paesi e contesti tra loro diversi. Il tema riguarda l'incremento della linea ferroviaria francese, e si ricollega – come in parte si è potuto vedere con la questione del lavoro minorile –, al grande decollo industriale che accompagna diverse aree europee nella prima metà dell'Ottocento. Tra la primavera e l'estate del 1842, la discussione sulle *chemins de fer*, coinvolse molto il parlamento francese, animando pareri favorevoli e contrari. Il primo collegamento su rotaia in Francia, aveva visto la luce proprio sotto la monarchia di luglio (nel 1832, con la linea Saint-Étienne – Lione); tuttavia otto anni dopo, il territorio del regno era ancora ben lontano da una rete ferroviaria che potesse dirsi ricca e ramificata⁸⁵⁴.

In questo scenario, fatto come spesso accade di posizioni contrapposte, si colloca il discorso tenuto dal Rossi nella seduta di mercoledì 1° giugno 1842. A parlare non è semplicemente un Pari di Francia, ma un uomo sulle cui spalle si sommano adesso gli anni da docente di economia politica, insieme alle esperienze di vita tra Italia, Svizzera, e ora al servizio della monarchia di luglio. Nello schierarsi a favore delle ferrovie, Pellegrino Rossi si sofferma dapprima sul momento di prosperità interna che sta attraversando l'intero Paese⁸⁵⁵. Le spese dello Stato sono molte, è vero, ma bisogna avere la lungimiranza di

⁸⁵³ «Art. 1er. Le privilège conféré à la Banque de France par les lois des 24 germinal an XI et 22 avril 1806, est prorogé jusq'au 31 décembre 1867. [...]». *Ivi*, Première partie, p. 616.

⁸⁵⁴ Per una visione di insieme, a partire dall'inaugurazione del famoso primo collegamento per viaggiatori tra Liverpool e Manchester del 15 settembre 1830, si veda: C. WOLMAR, *Sangue, ferro e oro. Come le ferrovie hanno cambiato il mondo*, traduzione a cura di G. L. CIACONE, EDT, Torino, 2011, pp. 30-31. Come sottolinea lo stesso Wolmar, la Francia mantenne un atteggiamento per certi versi contraddittorio. Dopo l'Inghilterra, fu tra i primi Paesi ad interessarsi alla novità rappresentata dal sistema ferroviario, con progetti su scala generale realizzati già durante gli anni trenta del XIX secolo. Tuttavia, la realizzazione di tali lavori rimase lenta e frammentata sino agli inizi del 1860.

⁸⁵⁵ «Séance du mercredi er juin 1842. Présidence de M. le chancelier Pasquier. M. ROSSI. [...] La progression incessante du revenu public, la situation des caisses d'épargne, celle des diverses industries, et beaucoup d'autres faits sur lesquels l'opinant ne s'appesentira pas pour épargner les moments de la Chambre, sont les signes certains d'une prospérité intérieure que les nations mêmes qui passent pour être les plus riches pourraient envier à la France. Elle dépense beaucoup, sans doute, surtout en travaux publics; mais pour être juste, il faudrait tenir compte des résultats de ces travaux, de la diminution de dépense, de l'économie de temps et d'argent qui en résulte pour la population Agricole et industrielle du Royaume; l'épargne nationale est donc considérable, et elle augmente chaque jour. L'exécution d'un réseau de Chemins de fer suppose, il est vrai, dix années de paix et de tranquillité, et personne ne peut dire que pendant dix ans il ne surviendra ni guerre, ni disette, ni troubles intérieurs. Mais des hommes sages doivent-ils s'arrêter devant des craintes aussi éventuelles? La guerre est aujourd'hui moins probable que jamais, car elle serait un Malheur pour tout le monde, et il serait à désirer que nos hommes d'État n'oublissent jamais que la France n'est pas la seule nation qui soit intéressée à maintenir la paix. [...] La Providence seule a le secret de l'avenir; seule elle sait quelles doivent être les vicissitudes des saisons; mais il n'est personne qui ne comprenne que les disettes, qui

guardare al ritorno che tali esborsi sono in grado di garantire, soprattutto quando vengono investiti in opere pubbliche: «*l'épargne nationale est donc considerable, et elle augmente chaque jour*». Nessuno può negare come la costruzione di un imponente sistema ferroviario rappresenti un impegno economico importante per lo Stato, ma non è questo l'unico fattore da considerare. Un simile progetto, ribadisce Rossi, richiederebbe almeno dieci anni di pace e stabilità interna. Tuttavia nessuno potrà mai garantire, per il decennio a venire, la completa assenza di guerre sul suolo europeo, la mancanza di carestie, o di disordini interni: «*La Providence seule a le secret de l'avenir; seule elle sait quelles doivent être les vicissitudes des saisons*»⁸⁵⁶.

Proprio per tale motivo, sarebbe comunque opportuno scegliere la via più temeraria, ricordando come un nuovo conflitto rappresenterebbe una sciagura per tutte le potenze del vecchio continente, non solo per la Francia. A tutto ciò, bisogna poi aggiungere gli enormi vantaggi, economici e non, derivanti dal proliferare delle strade ferrate. La stessa penuria alimentare, per riprendere l'esempio fatto dall'oratore, diventerebbe un nemico più facile da sconfiggere, vista la velocità con cui sarebbe possibile attuare una redistribuzione dei prodotti. E poi ovviamente il vantaggio innegabile legato al trasporto di persone e di merci. Dalle considerazioni di Pellegrino Rossi, emerge un dettaglio importante, che probabilmente non poteva sfuggire ad un professore di economia politica: la connessione tra il tempo e la ricchezza. In una società in pieno sviluppo industriale, il tempo diventa sempre più un fattore

proviennent beaucoup plus souvent de la distribution inégale des produits agricoles que du manqué de subsistances, deviendront de plus en plus rares à mesure qu'on facilitera et qu'on multipliera les moyens de circulation entre les diverses parties de ce vaste empire. Mais, dira-t-on encore, tout cela suppose que les chemins de fer son tune bonne chose; oui, sans doute, et c'est là qu'est le nœud de la question. Dans l'avenir des chemins de fer, il y a beaucoup d'incommu: tout le monde en convient, et l'opinant ne le niera pas. Mais si l'on s'en tient aux faits acquis, aux résultats certains, et en admettant même que l'objet principal des chemins de fer soit de transporter les personnes, n'est-ce pas un avantage réel et positif que cette facilité d'aller rapidement d'un point à un autre? L'économie de temps qui en résultera n'est-elle pas un profit certain, le plus certain de tous, lorsque le temps deviant chaque jour un élément si précieux de la richesse des nations et des individus? Quant au transport des marchandises par les chemins de fer, sera-t-il aussi peu important qu'on veut bien le dire? N'est-il pas évident que beaucoup de produits qui manquent aujourd' hui de débouchés, et qui, par suite, n'ont presque aucune valeur, arriveront facilement, à l'aide des chemins de fer, jusque dans les grands centres de population, et deviendront ainsi, pour les producteurs, une source féconde d'aisance et de bien-être? Ce sont là des résultats matériels qui ne sont pas à dédaigner. L'opinant n'aura pas la témérité d'invoquer en faveur des chemins de fer les considérations stratégiques; des hommes plus compétents que lui se sont acquittés de ce soin». Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1842. Du 27 décembre 1841 au 11 juin 1842. Quatrième volume, op. cit., pp. 206-207 (N. XIV. – CHEMINS DE FER. – DISCUSSION GÉNÉRALE).

⁸⁵⁶ In tale circostanza, le considerazioni del professore italiano sembrano quasi profetiche. La rivoluzione del 1848 (appena sei anni dopo), porrà fine al regno di Luigi Filippo, portando alla proclamazione della Seconda Repubblica. L'evento avrà importanti ripercussioni anche sulla vita di Rossi, in quel momento presente a Roma nelle vesti di diplomatico.

determinante nella ricchezza delle nazioni e degli uomini. In tal senso, la locomotiva è il mezzo in grado di modificare i ritmi dell'economia, trasformando il risparmio (di tempo) in guadagno. Anche gli sbocchi commerciali potrebbero trarre enormi benefici dall'incremento delle strade ferrate; basti pensare a quei prodotti che dai piccoli centri locali arriverebbero più in fretta in tutte le aree del Paese, aumentando il loro stesso valore. Non serve insomma – come sottolinea lo stesso Rossi (confermando ancora una volta le sue idee) –, aggiungere ulteriori considerazioni strategiche sul punto; uomini molto più competenti di lui sarebbero in grado di provvedere in tal senso. Egli però, rimane profondamente convinto del fatto che le ferrovie possano rappresentare, anche da un punto di vista politico, e non solo dunque economico, un grande vantaggio. La Francia è molto orgogliosa della sua unità, sinonimo di forza e grandezza. Tutto ciò che può contribuire ad incrementare tale senso di unità deve essere accettato con entusiasmo, soprattutto quando può aiutare ad eliminare le distanze e le differenze ancora esistenti tra le varie province del regno⁸⁵⁷.

L'ultimo intervento preso in esame, per concludere questo scorcio del Rossi parlamentare, ci porta invece nell'aprile del 1844, a meno di un anno dalla partenza del nostro protagonista per la corte romana. La questione in oggetto è altrettanto delicata, al pari del lavoro minorile e del privilegio da concedere o meno alla Banca di Francia, ma si colloca su un piano completamente diverso: libertà di insegnamento e istruzione secondaria. È il 2 febbraio 1844, quando il ministro della pubblica istruzione Abel-François Villemain (1790-1870)⁸⁵⁸ presenta un disegno di legge avente l'obiettivo di apportare modifiche al sistema dell'istruzione secondaria, nel difficile intento di conciliare i principi contenuti nella *Charte*

⁸⁵⁷ «*Mais il croit pouvoir affirmer qu'au point de vue politique les chemins de fer offrent de grands avantages. La France est fière à bon droit de son unité, qui fait à la fois sa force et sa grandeur; tout ce qui est de nature à consolider cette unité doit être accueilli par elle avec faveur; or, les chemins de fer, en rapprochant les distances, en contribuant à faire disparaître les différences qui existent encore entre les diverses provinces du Royaume, sont l'un des moyens les plus certains de resserrer les liens de cette précieuse unité*». *Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1842. Du 27 décembre 1841 au 11 juin 1842. Quatrième volume*, op. cit., p. 207.

⁸⁵⁸ Il quale ricopri l'incarico di ministro della pubblica istruzione per ben due volte: nel 1839 (durante il governo Sout), e successivamente dal 1840 al 1844 (nel gabinetto presieduto da Guizot). Sulla sua figura: E. DE MIRECOURT, *Villemain*, Gustav Havard, Paris, 1856; G. VAUTHIER, *Villemain (1790-1870). Essai sur sa vie, son rôle et ses ouvrages*, Perrin, Paris, 1913. Tra le opere del ministro, nelle loro versioni riviste ed ampliate: A. F. VILLEMMAIN, *Histoire de Cromwell d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires*, A. F. Stella, Milano, 1843; A. F. VILLEMMAIN, *Discours et mélanges littéraires*, Didier, Paris, 1846; A. F. VILLEMMAIN, *Tableau de l'éloquence chrétienne au IV siècle*, Didier, Paris, 1849; A. F. VILLEMMAIN, *Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature*, 2 voll., Didiers, Paris, 1854-1855; A. F. VILLEMMAIN, *La Tribune moderne*, 2 voll., Lévy, Paris, 1858-1882; A. F. VILLEMMAIN, *La France, l'Empire et la papauté: question de droit public*, Douniol, Paris, 1860.

del 1830 (in particolare la libertà di insegnamento richiamata dall'art. 69)⁸⁵⁹ con il controllo dello Stato sull'istruzione. Un "piano" che, tra l'altro, cercava di perseguire un ulteriore obiettivo, spingendo per l'allontanamento del clero dal campo dell'educazione e dell'insegnamento⁸⁶⁰. Lo si capisce chiaramente dalle parole utilizzate da Villemain, il quale richiama più volte il ruolo educativo e didattico avuto dalla Chiesa nel corso dei secoli. Un ruolo venuto poi a diminuire, con il progressivo affermarsi dello Stato:

«Sans doute, après les premiers siècles du christianisme, à la chute de la société romaine, il y avait en, entre la rupture de tous les liens civils et l'indépendance de la vie barbare, une époque où le prêtre était, pour le bien de l'humanité, le seul précepteur non-seulement de toute foi, mais de toute science, et où l'enfant avait appartenu à l'Eglise, comme chez les peuples anciens il appartenait à la cité. Dans la ruine de l'Etat, dans la dispersion même du foyer domestique envahi par des maîtres étrangers, l'école de la cathédrale ou du monastère était encore inviolable. On y étudiait quelque peu, quand il n'y avait plus ni étude ni refuge dans le reste du monde. Mais cette influence cessa d'être exclusive et indépendante du pouvoir civil, aussitôt que, sur le sol ébranlé de l'ancien monde, il se fut élevé quelques commencements de société nouvelle. En remontant très-haut dans notre histoire, et en se reportant même aux temps où la science était encore presque uniquement cléricale, on trouve établie la maxime que l'instruction publique dépend de l'Etat. Ce fut, en effet, sous cette autorité que s'établirent successivement les anciennes universités locales. Ce fut cette autorité qui, à diverses époques, en supprima ou en réforma quelques-unes, et qui permettait ou interdisait la fondation de tout collège dépendant d'une université, d'une corporation religieuse, ou d'une communauté municipale. Sans doute, dans cet état de choses, et par la force même des mœurs générales, l'action de l'Eglise était très-grande et ses privilèges immenses. C'est en ce sens qu'elle possédait la liberté d'enseignement; mais les particuliers ne l'avaient pas, et l'idée même d'un tel droit n'existait pas dans les esprits. On peut le remarquer seulement, à mesure que la société civile, se dégageant de l'Eglise, sans y être opposée, s'affermait et se développa, l'influence de l'Etat sur l'enseignement se marqua davantage, soit directement, par des édits et des ordonnances, soit indirectement, par l'action de la magistrature. [...]»⁸⁶¹.

⁸⁵⁹ «69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent : 1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques; 2° La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir; 3° La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées; 4° Le vote annuel du contingent de l'armée; 5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers; 6° Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer; 7° Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif; 8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement; 9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité». *Les Constitutions de la France. Ouvrage contenant outre les constitutions, les principaux lois relatives au culte, à la magistrature, aux élections, à la liberté de la presse, de réunion et d'association, à l'organisation des départements et des communes. Avec un commentaire par M. Faustin-Adolphe Hélie, A. Marescq-Ainé, Paris, 1880, pp. 991-992.*

⁸⁶⁰ Sono gli stessi anni in cui in Francia cresce il malcontento verso i Gesuiti, come ricordato nel paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁸⁶¹ *Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. T. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1844. Du 27 décembre 1843 au 5 août 1844. Tome sixième, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1845, p. 2 (N° XIV. – INSTRUCTION SECONDAIRE. EXPOSÉ DES MOTIFS).* Per l'intero intervento del ministro, pp. 1-16.

La discussione sul disegno di legge e sulla libertà di insegnamento, tenne banco per ventisei tornate, dal 22 aprile al 24 maggio 1844. Vi presero parte alcuni tra i personaggi politici – nonché oratori –, più noti di Francia, come: François Guizot, Victor Cousin (1792-1867), Pellegrino Rossi, il de Broglie, e Charles de Montalembert (1810-1870). Il testo proposto, senza che vi sia qui la necessità di analizzarlo nei minimi dettagli⁸⁶², si sviluppava attraverso alcuni cardini fondamentali. Il titolo primo infatti, non solo disciplinava le materie dell'insegnamento secondario, ma attuava una distinzione importante tra istituti pubblici e privati. Questi ultimi, venivano posti sotto il controllo delle università, con delle condizioni restrittive che ne rendevano più difficoltosa tanto l'apertura quanto il funzionamento. Il titolo secondo elencava tali limitazioni, ribadendo come i capi di tali istituti dovessero possedere il grado di baccelliere o di licenziato, oltre ad un particolare brevetto di capacità ottenuto dopo un esame dinanzi ad un apposito giuri⁸⁶³. Gli stessi insegnanti, lavorativamente impegnati in tali contesti, dovevano avere almeno venticinque anni di età, ed essere anch'essi baccellieri. Veniva inoltre previsto l'obbligo – ed era proprio questo uno degli aspetti più problematici – di una dichiarazione scritta in cui si ribadiva di non appartenere a congregazioni religiose non approvate dallo Stato (colpendo poi in modo particolare l'ordine dei Gesuiti).

Il progetto di legge incontrò enormi difficoltà, sia per le diverse posizioni riscontrabili in seno alla camera dei Pari, sia per le forti proteste sollevate dal clero e dall'episcopato francese. Per tali ragioni, la proposta venne progressivamente abbandonata (nonostante la votazione favorevole svoltasi alla camera alta il 24 maggio 1844: 85 voti favorevoli e 51 contrari, su un totale di 136 votanti)⁸⁶⁴. Lo stesso ministro Villemain, accompagnato da problemi familiari e di stabilità mentale, venne sostituito da François Guizot nel dicembre dello stesso anno, lasciando il posto a Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856). Ciò nonostante il tema affrontato, rappresenta un'ottima opportunità per guardare ancora una volta il contributo e il pensiero di Pellgrino Rossi, in un intervento (quello del 24 aprile 1844) che gli valse l'acclamazione di gran parte dell'aula: «*Très bien!*

⁸⁶² Per uno sguardo più approfondito sul punto, rinvio ad un articolo pubblicato agli inizi del Novecento. Si veda: G. PIOVANO, *La lotta dei cattolici francesi per la conquista della libertà di insegnamento (1842-1848)*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 40, fasc. 158 (febbraio 1906), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1906, pp. 177-201.

⁸⁶³ *Ivi*, pp. 184-185.

⁸⁶⁴ *Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. T. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres*, op. cit., pp. 159-170 (N° XIV. – INSTRUCTION SECONDARIE. DISCUSSION DES ARTICLES).

Très-bien!). (*L'orateur, en descendant de la tribune, reçoit les félicitations d'un grand nombre de Pairs*)»⁸⁶⁵. In tale occasione, il giurista italiano riprende in parte quanto già detto dall'amico de Broglie nella seduta del 12 aprile precedente, dove il duca aveva da un lato ribadito l'importanza della libertà di insegnamento (conseguenza della libertà di coscienza), ma senza per questo attaccare eccessivamente o “demolire” il disegno di legge illustrato dal ministro della pubblica istruzione⁸⁶⁶.

Rossi parte dalla *Charte* del 1830, ribadendo alcuni principi derivanti dall'art. 69, sopra richiamato. Dalla lettura della Costituzione infatti, sono tre i punti fondamentali individuati dal professore della Sorbona. In *primis*, la consapevolezza che lo Stato sia il primo soggetto chiamato a fornire istruzione, facendosi portatore di quella che viene giustamente definita come pubblica educazione. Da quanto appena detto, discende una conseguenza importante: tutta l'educazione non erogata dallo Stato, deve essere considerata istruzione privata, mediante l'attività svolta da soggetti non pubblici. Quest'ultima, seguendo il principio della libertà di insegnamento, potrebbe dunque essere tanto in armonia quanto in contrapposizione con le opinioni e gli interessi della grande realtà statale. È proprio questo il terzo punto da prendere in esame: se la libertà di insegnamento è da annoverare tra le libertà pubbliche della Francia, essa non può essere soggetta ad una autorizzazione preventiva, così come la libertà di stampa non dovrebbe essere sottoposta ad alcun tipo di censura⁸⁶⁷. Sarebbe tuttavia paradossale pensare al campo dell'istruzione senza alcun tipo di regolamentazione, con una libertà illimitata che rischierebbe invece di apportare conseguenze nefaste. È giusto regolamentare il settore dell'istruzione e dell'educazione, garantendo un maggior beneficio per la stessa università.

Nessun può negare come quest'ultima rappresenti un servizio pubblico: essa è parte integrante dell'organizzazione politica francese; essa è la Francia. Del resto, per conto di chi

⁸⁶⁵ *Ivi*, p. 76 (N° XIV. – INSTRUCTION SECONDARIE. DISCUSSION GÉNÉRALE).

⁸⁶⁶ *Ivi*, pp. 16-42 (RAPPORT PAR M. LE DUC DE BROGLIE, Déposé le 12 avril 1844).

⁸⁶⁷ «Séance du mercredi 24 avril 1844. – Présidence de M. le chancelier Pasquier. M. ROSSI prend la question telle qu'elle est posée dans l'art. 69 de la Charte de 1830; il ne veut ni l'agrandir ni la rétrécir. La Charte a établi trois principes; le premier est celui-ci: l'État donne l'enseignement; c'est cet enseignement qui s'appelle et qui seul a le droit de s'appeler l'instruction publique; tout autre enseignement est un enseignement privé, qui peut être en harmonie, comme il pourrait se trouver en opposition, avec les vues de l'État et les intérêts généraux du pays. Le second principe est celui-ci: à côté de l'enseignement donné par l'État, il peut y avoir un enseignement privé. Le troisième principe peut s'exprimer ainsi: cet enseignement privé ne doit point être soumis à l'autorisation préalable, pas plus que la liberté de la presse n'est soumise à la censure: en d'autres termes, la faculté d'enseigner est aujourd'hui une de nos libertés publiques». *Ivi*, p. 73 (N° XIV. – INSTRUCTION SECONDARIE. DISCUSSION GÉNÉRALE).

i docenti svolgono il loro operato? Per lo Stato. Da dove deriva la facoltà che essi hanno di insegnare e rilasciare i gradi al termine degli studi? Sempre dallo Stato. Ed in fondo, gli allievi formati, non sono forse gli allievi dello Stato⁸⁶⁸? Se allora si vuole provare a mantenere il principio della libertà di insegnamento, senza tuttavia pensare ad un'autonomia smisurata ed assoluta, è necessario capire quali condizioni debbano essere prescritte affinché tutto resti conforme agli interessi e alle ragioni della nazione. Il punto di conflitto dunque, si colloca su un piano ben preciso: non tra una libertà pubblica e l'università, ma tra una libertà pubblica e un diritto dello Stato. Un diritto che può essere semmai limitato, ma a cui la grande realtà politica non vorrà mai rinunciare. Da qui la volontà – ed in certo senso la necessità –, di regolare con mano ferma e con un'apposita legge, il campo dell'istruzione secondaria⁸⁶⁹.

Il carrarese, dopo questa sorta di preambolo iniziale, passa poi al tema più delicato, vale a dire l'ingerenza dei chierici nel campo dell'insegnamento. Il fatto che il clero voglia insegnare – dice Rossi –, è abbastanza chiaro (e scontato), ed è anche un elemento degno di lode. Tuttavia gli uomini di chiesa, devono evitare di commettere un errore che si rivelerebbe fatale: pensare di essere i soli e gli unici maestri della società francese. Essere maestri e sacerdoti nelle cose di Dio, non basta per essere insegnanti anche nelle cose umane. Ormai le scienze e i diversi campi del sapere hanno raggiunto vette mai toccate prima; uno sviluppo che rende necessaria una vita intera per potersi destreggiare al meglio e senza timori. La fede si può imporre, ma la scienza necessita del ragionamento. Anzi, sottolinea il Pari di Francia: per essere un maestro (nel senso più ampio del termine) nella società contemporanea, non basta neanche più sapere. Per essere accettati dall'opinione pubblica, è necessario che tutti siano convinti delle capacità e delle conoscenze di un individuo⁸⁷⁰.

⁸⁶⁸ «L'Université, c'est la France; il y a peut-être, dans cette définition, quelque ambition de rédaction: mais, du moins, on ne contestera pas que l'Université, ainsi que le disait hier un savant orateur, ne soit un service public; l'opinant accepte, pour son compte, cette modeste définition. Si l'Université est un service public, elle est donc une partie intégrante de l'organisation politique de la France. Et, en effet, de qui les professeurs ont-ils reçu le droit d'enseigner et de conférer les grades de l'État? de l'Etat seul. Pour qui enseignent-ils? pour l'État. Leurs élèves sont les élèves de l'État». Ivi, p. 74.

⁸⁶⁹ «Ainsi, en droit, ce n'est pas de l'Université qu'il s'agit; la lutte n'est pas entre une liberté publique et un être de raison, qu'on appelle l'Université, mais entre une liberté et un droit de l'État, droit qu'il consent à limiter, mais auquel il ne veut pas renoncer. En fait, les établissements de l'État, l'opinant l'a déjà dit, n'ont rien à craindre du mouvement qu'on a suscité; ils auront toujours la confiance du pays». Ibidem.

⁸⁷⁰ «Le clergé veut enseigner, cela est tout naturel et tout simple, cela même est digne d'éloges. Mais l'erreur que le clergé pourrait commettre, ce serait de penser qu'il peut être aujourd'hui le seul instituteur, ou l'instituteur principal de la société française; ce serait de croire que la qualité de prêtre, de prêtre instruit dans les choses de Dieu, suffit aujourd'hui pour être un digne maître dans les choses humaines. La société actuelle n'est et ne veut être la pupille de personne; que le clergé l'édifie par ses exemples, qu'il s'efforce aussi de l'instruire, rien de mieux; mais qu'il ne songe pas à lui servir de tuteur. D'un autre côté, les sciences

In questo contesto già difficile, cosa potrà mai ottenere il clero, se continuerà a rivendicare la propria posizione e i privilegi del passato? Il privilegio è una condizione pericolosa: suscita dubbi, tensioni ed iniquità. Perché i membri del ceto ecclesiastico dovrebbero sottrarsi ad una normativa uniforme a tutti gli istituti? Tutti comincerebbero a chiedersi le ragioni di una simile scelta. Se non volessero rispettare la normativa comune, tutti vorrebbero conoscere i motivi di un simile rifiuto. Se invece non fosse in grado di rispettare il contenuto delle disposizioni adottate dallo Stato, molti penserebbero che il clero non è in grado di adempiere a questo compito⁸⁷¹.

Il giurista carrarese, ripercorrendo anche gli anni della propria formazione, precisa tra l'altro di non nutrire alcuno pregiudizio nei confronti degli ecclesiastici. Anzi, lui stesso afferma di conservare un sentimento di stima e di gratitudine verso questi ultimi, ricordando quanto siano stati importanti nel suo percorso di studio. Tuttavia non può nascondere un timore assolutamente concreto, reale e palpabile. Se il clero continuerà a porsi come un corpo, come una corporazione o un potere intenzionato a sottomettere la società (*S'il veut y apparaître comme un corps, comme une corporation, comme une puissance, voulant en quelque sorte soumettre la société ou une grande partie de la société à son empire, il excitera contre lui et contre des idées que je respecte profondément et que je désire de tout mon cœur ne pas voir attaquées*) finirà per attirare su di sé le critiche più dure, contribuendo al proprio disfacimento. La società francese di metà Ottocento, tuona Rossi, non riconosce più di un'unica grande azione collettiva: quella del Governo, dello Stato. Quando un altro grande potere cerca di affiancare l'entità statale, viene immediatamente visto come sospetto, alla stregua di un usurpatore (il giurista porta un esempio lontano dal campo dell'istruzione, ma comunque efficace: quello delle grandi compagnie nel settore dell'industria e dei lavori pubblici)⁸⁷².

humaines ont pris un tel développement qu'il faut pour les posséder une vie bien laborieuse; la foi s'impose, la science raisonne; on peut inspirer la foi, il faut expliquer la science; pour être un instituteur accepté par l'opinion, il ne suffit pas même de savoir, il faut que le monde soit convaincu que l'on sait». Ibidem.

⁸⁷¹ «Dans cet état de la société, que peut espérer le clergé d'un privilège? Quelle utilité pourrait-il en retirer aujourd'hui? Le privilège engendre la guerre, le droit commun au contraire ferme la bouche à tous et coupe court à toutes les querelles. Si le clergé repousse le droit commun, on demandera: Pourquoi le repousse-t-il? Est-ce qu'il ne veut pas, ou est-ce qu'il ne peut pas s'y conformer? S'il ne le veut pas, d'où vient cette résistance? S'il ne le peut pas, on dira qu'il n'est point capable des fonctions auxquelles il aspire. Cependant, on assure que le clergé est instruit, laborieux, savant même; pourquoi dès lors redouterait-il le droit commun? L'opinant n'a aucun préjugé contre le clergé: jusqu'au jour où il a commencé ses études en droit, il n'a jamais eu pour instituteurs et pour professeurs que des ecclésiastiques; ses souvenirs sont pleins de reconnaissance et de respect». Ibidem.

⁸⁷² «Voyez ce qui arrive dans un domaine qui est bien éloigné de celui que nous parcourons, dans le domaine de l'industrie appliquée aux travaux publics. Lorsque des compagnies puissantes se sont formées, lorsqu'elles

Se al contrario però, il clero rinuncerà a questo atteggiamento anacronistico, mettendo da parte i suoi privilegi e condividendo una normativa comune, allora tutti trarranno beneficio dal nuovo assetto. La stessa università trarrà giovamento da questo rapporto di concorrenza, in cui tutte le parti manterranno alto il livello dell'istruzione, stimolandosi a vicenda. Il professore si avvia dunque alle conclusioni, ribadendo in maniera chiara la propria posizione: se la nuova normativa potrà servire ad attuare una transizione, fornendo agli ecclesiastici il tempo necessario per identificarsi con il nuovo ordine di cose, allora lui stesso voterà il disegno di legge in questione.

La Chiesa ha al suo interno uomini laboriosi e intelligenti, perfettamente in grado di possedere e maneggiare non solo le cose divine, ma anche le scienze umane. Dovrà solo “dire”: «*Tous ces privilèges, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin; je m'applique à moi-même le droit commun; je veux lutter avec les laïques, mais uniquement de lumières, de zèle, de savoir*»⁸⁷³. Dovrà cioè rinunciare ai suoi privilegi, perché semplicemente, non ne ha bisogno. Dovrà dimostrare di voler applicare a sé la normativa comune; di combattere al fianco dei laici, con le armi dello studio e della conoscenza. Sono queste le speranze del Rossi, il quale termina il proprio discorso tra gli applausi e le ovazioni di gran parte della platea, lanciando – in maniera indiretta, ma non troppo –, un messaggio d'amore nei confronti delle istituzioni francesi, carico di sentimenti patriottici⁸⁷⁴.

Se già a volte le scelte della vita possono riservare sorprese inattese, ancora più incredibili appaiono gli eventi che il destino riserva. Con l'importante intervento sul campo dell'istruzione del 24 aprile 1844, chiudiamo la parentesi dei riferimenti all'attività parlamentare del Rossi⁸⁷⁵. Tra la fine del 1844 e l'inizio del 1845, l'attenzione del poliedrico

ont commencé à exploiter les chemins, les canaux, que de répugnances elles ont excitées, que d'accusations elles ont soulevées! répugnances et accusations que je suis loin d'approuver. Vous entendez dire de toute part: Mais elles usurpent le pouvoir public, elles veulent exercer une partie de la puissance gouvernementale; elles veulent avoir à leur disposition des choses qui n'appartiennent qu'à l'État. Aujourd'hui, dans notre société démocratique, toutes les fois qu'il se formera une réunion, un corps voulant agir, passez-moi le mot, je n'y attache pas un sens injurieux, voulant agir, dis-je, par voie de domination, il excitera mille réclamations, mille soupçons». Ivi, p. 75.

⁸⁷³ *Ibidem*.

⁸⁷⁴ «*J'espère aussi, je suis convaincu qu'il aura le droit s'ajouter; Je veux lutter avec les laïques, d'amour pour nos institutions et de patriotism... (Très bien! Très-bien!). (L'orateur, en descendant de la tribune, reçoit les félicitations d'un grand nombre de Pairs.)*». Ivi, pp. 75-76.

⁸⁷⁵ In quella stessa estate (1° luglio 1844), presenterà anche un interessante rapporto alla camera dei Pari, riguardante un disegno di legge proposto dal governo per la ferrovia tra Orléans, Bordeaux e Tours. Pur respingendo alcuni punti del testo normativo, si dichiarerà – anche a nome della commissione (composta dai *messieurs* Teste, Boulet, il barone di Bussierre, Persil, Laplagne-Barris, Rossi e Frank Carré) – favorevole alla sua adozione. Per il rapporto di Rossi: *Ivi*, pp. 59-63 (*N° XVII. – CHEMINS DE FER. ORLÉANS A BORDEAUX. RAPPORT PAR M. ROSSI*). Per il disegno di legge, pp. 76-78.

italiano si concentrerà su un altro fronte, con la missione diplomatica affidatagli dal Guizot in terra romana. E se nelle discussioni sulla libertà di insegnamento del 1844, aveva provato a far capire come il clero e la Chiesa dovessero adeguarsi ai nuovi tempi, rinunciando alla loro posizione di privilegio e a quell'atteggiamento retrivo poco adatto all'atmosfera di metà secolo, tre anni più tardi si sarebbe trovato lui stesso al centro degli ingranaggi pontifici. Caduta la monarchia di luglio nel febbraio del 1848, Pellegrino Rossi decise di restare a Roma, rifiutando anche l'elezione da parte dei carraresi al nuovo parlamento provvisorio della Toscana (in seguito all'annessione della città)⁸⁷⁶. Restava italiano, come scriveva all'amico Vincenzo Salvagnoli, in una lettera datata 10 settembre 1848; decideva però di farlo nella città eterna, nella speranza di mettere le proprie capacità al servizio del suo compagno di collegio, salito ormai al soglio di Pietro con il nome di Pio IX⁸⁷⁷.

Tale opportunità si sarebbe poi concretizzata alcuni giorni più tardi, quando l'ex ambasciatore di Francia decise di accettare il posto offertogli dal pontefice (dopo le dimissioni di Terenzio Mamiani e il breve inframezzo di Odoardo Fabbri), assumendo la guida del ministero dell'interno e ad *interim* delle finanze, nel nuovo governo guidato dal cardinale Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856). Siamo al 16 settembre 1848. Probabilmente, nei migliori auspici del Rossi, il suo nuovo incarico avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per mettere mano all'impalcatura dello Stato pontificio, rafforzando le istituzioni rappresentative e "svecchiando" quello che sembrava essere sempre più un *unicum* nel contesto europeo.

È stato detto più volte, ma vale la pena ripeterlo. Il lavoro che attendeva il neoministro sarebbe stato immenso: dare un volto nuovo allo Stato della Chiesa, con un'energia possibilmente superiore a quella profusa trent'anni prima dal cardinal Consalvi, nella prima restaurazione. Partire dallo Statuto fondamentale concesso nel marzo dello stesso

⁸⁷⁶ Fu lo stesso Vincenzo Gioberti, altra figura di spicco di questi anni, a spingere i carraresi verso l'elezione dell'ormai celebre conterraneo. I suoi scritti non lasciano dubbi: «Carrara, 12 luglio 1848. Generosi Carraresi, Io dovrei ringraziarvi delle care e gentili dimostrazioni di affetto con cui mi onorate; ma mi trovo impari ad adempiere quest'ufficio. L'ammirazione mi toglie il potere di esprimere la gratitudine, e mi empie l'animo in modo, che mi scuserete se per darle un breve sfogo offenderò la vostra modestia. Carrara; che pel numero degli abitanti è una delle ultime città d'Italia, campeggiò fra le prime pel valore; anzi è oggi la prima di tutte per la gloria dell'ingegno, che è la più bella delle glorie umane. Non crediate che io ecceda o vi aduli; perchè io chieggo qual sia la città d'Italia, anzi del mondo, che si vanto di un triumvirato così illustre come quello del Tenerani, del Finelli e del Rossi? Le metropoli più popolate vanno superbe di sé medesime quando abbiano un solo ingegno simile a questi; e la gentilissima Firenze non arrossisce perchè il Bartolini non trovi emuli e compagni tra'suoi figli. [...]». V. GIOBERTI, *Operette politiche. Con proemio di Giuseppe Massari e lettera dell'autore all'editore*, tomo I, Tipografia Elvetica, Capolago, 1851, p. 150 (XXXIX, Lettera ai Carraresi).

⁸⁷⁷ Si consenta il rimando al paragrafo 3.2.1 del presente capitolo.

anno da Pio IX, per poi riorganizzare la giustizia, il bilancio, stimolare la costruzione di ferrovie, separare in modo netto l'amministrazione laica da quella ecclesiastica. Obiettivi non semplici da raggiungere, in una realtà dove era innanzitutto necessario smuovere la parte più conservatrice della Curia romana, che faceva di tale atteggiamento anacronistico la propria roccaforte. Non ci sarebbe riuscito, non ne avrebbe avuto il tempo. E se anche la sua vita non fosse terminata quel tragico 15 novembre 1848 – preludio della rivoluzione e della seconda Repubblica romana –, è davvero difficile pronosticare quali traguardi e migliorie sarebbe riuscito a conseguire quest'uomo di mondo tornato a morire in terra italiana.

CAPITOLO QUARTO

LA FIGURA E IL PENSIERO POLITICO DI PELLEGRINO ROSSI (II). IL RITORNO A ROMA. DA AMBASCIATORE A MINISTRO, UN ULTIMO GIRO DI RUOTA.

4.1 L'ARRIVO A ROMA E L'IMPIEGO PRESSO LA CORTE PAPAIE.

La parte finale del capitolo secondo del presente lavoro, ci aveva fornito l'occasione per introdurre l'arrivo a Roma di Pellegrino Rossi, nelle vesti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Francia. Più che dell'arrivo vero e proprio – ovviamente anticipato, ai fini di una logicità e continuità discorsiva –, erano state prese in esame le motivazioni che avevano spinto il governo francese verso una simile scelta. Da un lato, la necessità di sostituire il precedente rappresentante presso la corte romana, Charles Armand Septime de Fay, conte di Latour-Maubourg. Uomo rispettabilissimo e diplomatico di lungo corso – come ricordava lo stesso François Guizot –, ma affetto ormai da problemi di salute e poco attivo all'interno dell'ambiente romano (sarebbe morto appena un anno dopo, nel 1845). Dall'altro, l'esigenza di porre definitivamente rimedio al problema rappresentato dalla Compagnia di Gesù in terra francese, avversata dal governo di Luigi Filippo e da gran parte dell'opinione pubblica.

Tali ragioni avevano spinto il ministro degli esteri a sostenere la nomina *ad interim* del giurista ed accademico italiano. Una scelta non casuale, ricaduta su un uomo alle cui smisurate capacità comunicative, si aggiungevano ormai anni di provata amicizia⁸⁷⁸. Il carrarese, italiano di origine, ma a tutti gli effetti ormai cittadino francese, poteva rappresentare l'uomo adatto per un simile compito. Certo, non si poteva non tener conto di due prospettive opposte, destinate però inevitabilmente a trovare un punto d'incontro. Se per un verso, agli occhi del governo d'oltralpe, Rossi appariva come un diplomatico accorto e moderato, liberale certo, ma senza velleità radicali o rivoluzionarie, agli esponenti più

⁸⁷⁸ Per tali considerazioni introduttive, si consenta il rinvio al paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

reazionari della Curia romana ricordava probabilmente l'ex Commissario Civile di Murat; un ribelle che quasi trent'anni prima aveva scelto la via dell'esilio.

Il nuovo rappresentante arriva a Roma per la prima volta il 15 ottobre 1844, in quello che in realtà non è l'unico viaggio verso la città eterna. Si tratta di una prima "ricognizione", cui fa seguito il ritorno a Parigi alla fine del mese di novembre. Un fatto che potrebbe sembrare irrilevante, ma che invece merita di essere sottolineato. Proprio durante questo breve soggiorno, il carrarese viene ricevuto in udienza privata da Gregorio XVI, il 28 ottobre 1844⁸⁷⁹. Al termine dello stesso anno, il Rossi parte di nuovo alla volta della corte papalina, al fine di prendere definitivamente possesso del suo nuovo incarico. È sicuramente già a Roma, quando riceve il dispaccio inviatogli da Guizot – recante la data del 2 marzo 1845 –, contenente le linee guida per la missione concernente la dispersione della Compagnia di Gesù⁸⁸⁰.

Era compito del nuovo inviato ribadire come fosse volontà della monarchia di luglio, mantenere i buoni rapporti con la Chiesa di Roma, riconoscendo l'importanza e il giusto peso che l'elemento religioso doveva avere all'interno di uno Stato come la Francia, tra l'altro a maggioranza cattolica (e dove, secondo quanto disposto dall'art. 6 della *Charte* del 1830, i ministri della religione cattolica apostolica romana – così come quelli degli altri culti cristiani – ricevevano lo stipendio dal pubblico tesoro). Tuttavia, non si poteva evitare di ribadire a sua santità il problema spinoso rappresentato dai Gesuiti: una congregazione ormai malvista in Francia, avversata dal governo e dall'opinione pubblica, e che continuava con forza la propria attività nonostante la vigenza delle leggi sulle corporazioni religiose non riconosciute dallo Stato⁸⁸¹. Il governo d'oltralpe avrebbe volentieri evitato un intervento ancor più energico (senza tuttavia escludere tale ipotesi), preferendo di gran lunga un atto che provenisse dalla suprema autorità spirituale. Una soluzione auspicabile per due ordini di motivi: da un lato la sicurezza di conservare i rapporti «*de bonne harmonie et d'intimité qui*

⁸⁷⁹ Un dettaglio rimarcato anche da Luigi Lacchè, il quale sottolinea come non si debba far confusione tra il primo viaggio "in esplorazione" di Pellegrino Rossi (con l'arrivo a Roma il 15 ottobre 1844), e la data in cui viene accreditato presso sua santità Gregorio XVI come inviato straordinario e ministro plenipotenziario (11 aprile successivo). Il rischio è quello di pensare ad un arrivo del nuovo rappresentante francese solo a ridosso della primavera del 1845. Si veda: L. LACCHÈ (a cura di), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi. Atti della giornata di studio*, op. cit., pp. 89-90 (nota n. 80).

⁸⁸⁰ Aspetto anche questo, già richiamato nel dettaglio nel paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁸⁸¹ *Ibidem*.

préside à nos rapport avec le saint siége»⁸⁸²; dall'altro, la possibilità di sfruttare l'autorità e l'influenza del romano pontefice per ottenere la dispersione dell'ordine.

Prima di continuare su tale questione però, è forse opportuno fornire ulteriori precisazioni sul contesto in cui il giurista, e ormai diplomatico carrarese, si ritrova proiettato. Siamo nel 1845, ormai quasi al termine del pontificato di Gregorio XVI. Si è già avuto modo di far riferimento, nell'ambito del capitolo secondo del presente lavoro, alle sollevazioni e alle sommosse che scossero la Romagna e la parte a nord dello Stato pontificio, proprio tra il 1843 e il 1845. Una situazione di malessere costante, risalente, almeno nel breve-medio termine, alle repressioni dei moti del 1831. Uno scenario, cui si aggiungeva la difficile situazione economica dello Stato⁸⁸³, denunciata e delineata negli scritti di contemporanei come Massimo d'Azeglio (*Degli ultimi casi di Romagna*, pubblicato nel 1846), o ancora Luigi Carlo Farini, autore del *Manifesto delle Popolazioni dello Stato Romano ai Principi e ai popoli d'Europa*, divenuto poi celebre come il *Manifesto di Rimini* (1845).

Ma sono anche gli anni in cui, un po' in tutta la Penisola, torna ad affacciarsi con maggiore insistenza la questione dell'indipendenza e di una possibile unità italiana. Lo si è visto soprattutto in chiave moderata, con orientamenti talvolta vicini ad una possibile guida rappresentata dal vicario di Cristo (in chiave federale o meno), talvolta anche molto lontani da un simile approccio. Gli esempi sono stati molteplici, testimoniando l'effervescenza di questi delicati decenni. Solo per richiamarne alcuni: Terenzio Mamiani della Rovere (tanto nei suoi *Documenti pratici intorno alla rigenerazione morale e intellettuale degli italiani*

⁸⁸² *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome septième, op. cit., p. 394.

⁸⁸³ Si è avuto modo di sottolineare le difficoltà economiche dello Stato pontificio, già durante i primi anni di regno di Gregorio XVI. Nel 1835 ad esempio, le entrate si aggiravano intorno agli 8.812.961 scudi, mentre le uscite si attestavano sui 9.429.799 scudi, generando un deficit di circa mezzo milione. E poi ancora i continui prestiti – tra il 1835 al 1846 – contratti con la casa Rothschild di Parigi, con la casa Torlonia di Roma e Parodi di Genova, per un valore nominale complessivo di oltre 17.000.000 di scudi. Considerazioni svolte sulla base di lavori e contributi apparsi già alla metà del XIX secolo, arricchiti e confermati da studiosi a noi più vicini. Giova forse richiamare i seguenti scritti, benchè già citati in precedenza: L. SERRISTONI, *Statistica dell'Italia contenente le statistiche del Regno di Sardegna, Principato di Monaco, Isola di Corsica, Ducato di Parma, Modena, e Lucca, Repubblica di San Marino, Del Granducato di Toscana, Stati Pontificj, Regno delle Due Sicilie, commercio dell'Italia con alcune delle principali nazioni*, Stamperia Granducale, Firenze, 1835-1839. In particolare pp. 30-33 del libro dedicato allo Stato Pontificio e agli Stati Estensi (1838); G. SPADA, *Storia della Rivoluzione di Roma e della Restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849*, vol. I, G. Pellas Editore, Firenze, 1868, p. 160. Per un quadro ancora più ampio: G. ROSSI, *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra*, 2 voll., Società Tipografica Bolognese, Bologna, 1848; A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Roma e l'Agro romano: illustrazioni storico-economiche*, Caselli, Firenze, 1870; B. ROSSI RAGAZZI, *Le entrate dello Stato Pontificio dal 1827 al 1867*, in C. M. CIPOLLA (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 1, serie 1, fasc. 4 (a. 1956), Isitututo per la ricostruzione industriale, Torino, 1956; F. BONELLI, *Il commercio estero dello Stato Pontificio nel secolo XIX*, in C. M. CIPOLLA (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 11, serie 1, fasc. 2 (a. 1961), Isitututo per la ricostruzione industriale, Torino, 1961.

(1838), quanto nel successivo *Nostro parere intorno alle cose italiane* (1839); così come il poeta e filologo Niccolò Tommaseo, il quale nel suo scritto intitolato *Dell'Italia libri cinque* (1835), auspicava l'espulsione degli austraci dal territorio italiano, pensando al tempo stesso ad un papa che potesse porsi nelle vesti di un rigeneratore del Paese. Allo stesso modo, non si può non richiamare Vincenzo Gioberti (con l'ampia opera intitolata *Del primato morale e civile degli italiani* del 1843, e poi *Del rinnovamento civile dell'Italia*, 1851), o ancora Cesare Balbo (con *Delle Speranze d'Italia*, pubblicato nel 1844 e dedicato allo stesso Gioberti). Così come Giacomo Durando, il quale aveva incanalato il suo pensiero di borghese liberal-moderato nell'opera pubblicata nel 1846: *Della nazionalità italiana. Saggio politico militare*.

Pellegrino Rossi arriva alla corte romana proprio in questo frangente, sebbene si trovi adesso nelle vesti di cittadino francese, inviato straordinario della Francia di Luigi Filippo. Trent'anni prima, da giovane avvocato, era dovuto scappare da quello stesso Stato, perché coinvolto nella tragica impresa di "Gioacchino l'Italico". Lui stesso aveva lanciato un coinvolgente appello alla popolazione – pur cercando di limitare in seguito la propria responsabilità –, per sostenere quel flebile disegno unitario nato forse in maniera improvvisata, e sicuramente anzitempo. Così scriveva nel proclama del 4 aprile 1815: «Il tempo dell'inazione, e del sommosso lamentarsi e quasi disperarsi è cessato. L'Eroe a cui tutti eran volti gli sguardi degli Italiani ne esaudì i caldi voti; circondato di prodi volò fra noi: levò altissimo il grido della nazionale indipendenza; egli di schiavi vuol farne Italiani»⁸⁸⁴. Parole che, solo anni più tardi, sarebbero valse l'elogio dello stesso Cavour⁸⁸⁵.

4.1.1 ANNI NUOVI, VECCHIE SITUAZIONI. CONSIDERAZIONI SULLA CONDIZIONE DELLO STATO ROMANO.

A distanza di così tanto tempo però, la situazione del territorio italiano non era di certo divenuta più semplice. Tuttavia, l'idea di un cammino verso un possibile disegno unitario, che potesse anche sottrarre la Penisola alle molteplici ingerenze straniere, era – negli scritti degli autori prima richiamati, così come nei dibattiti degli intellettuali del tempo – assolutamente vivo e profondo. Benchè nei primi tempi del suo soggiorno sia concentrato nel capire le dinamiche dell'ambiente romano (oltre che impegnato con il delicato incarico

⁸⁸⁴ Si veda, come già ricordato: *Il prelado italiano monsignor Carlo Gazola ed il vicariato di Roma sotto Papa Pio IX 1849-1850*, op. cit., pp. 38-41 (note dell'editore "I. Sulla morte di Rossi").

⁸⁸⁵ *Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei deputati*, vol. XI, op. cit., p. 324.

concernente i Gesuiti), Pellegrino Rossi mostra di certo attenzione verso la situazione dell'Italia. Un aspetto che emerge chiaramente da una lettera, scritta quasi due anni dopo l'arrivo del carrarese nella città eterna (datata 28 luglio 1847), e inviata al governo francese. Un'occasione, per il Rossi, di cimentarsi in una lucida analisi dello stato in cui versa il proprio Paese d'origine, spaziando su temi tra loro diversi, ma in realtà profondamente legati⁸⁸⁶.

Nelle righe dell'inviato straordinario (divenuto ormai ambasciatore), trovano ulteriore conferma le considerazioni suddette. È lui stesso a notare come in Italia il partito nazionale non soltanto sia cresciuto, ma sia anche cambiato radicalmente. A differenza del 1815, o dei delicati anni che vanno dal 1820 al 1821, il movimento nazionale ha – scrive Pellegrino Rossi – assunto connotati diversi, meno filosofici e non necessariamente legati alle classi letterate e agli ambienti aristocratici. Accanto a questa tradizionale schiera, composta da molti emigrati e di fatto impotente, ve ne è adesso un'altra, molto più impaziente e attiva. Proprio quest'ultima – continua il carrarese –, per reale convinzione o per semplice calcolo strategico, non attacca la Chiesa, ma cerca invece il suo appoggio. Certo, non tutto il clero aderisce a tale pensiero (soprattutto le alte gerarchie e gli stessi Gesuiti), ma la parte restante lo condivide e ne sposa il pensiero⁸⁸⁷.

Ad attirare l'attenzione del Rossi tra l'altro, è proprio la figura del pontefice (ormai non più Gregorio XVI, ma Pio IX). A suoi dire infatti, vi è un aspetto degno di nota, che merita la giusta rilevanza. Tanto i sostenitori del partito nazionale, così come coloro che il carrarese apostrofa quali riformatori, volgono sempre più spesso il loro sguardo verso il nuovo vescovo di Roma. E questo per due principali ragioni: da un lato, un sentimento generale di speranza, affinché il successore di papa Cappellari possa metter mano a delle riforme ben più incisive e lungimiranti, garantendo ai propri sudditi un «*gouvernement*

⁸⁸⁶ Si tratta di una lettera riportata in un lavoro realizzato alla metà del XIX secolo da Louis Charles Jean Robert de Mazade de Percin, più semplicemente noto come Charles de Mazade (1820-1893), giornalista e storico francese, editore della *Revue des deux mondes*. Si veda: C. DE MAZADE, *Pellegrino Rossi, l'Italie et la Papauté*, in *Revue des deux mondes*, XXXI^e année, Seconde période, tome trente-sixième, 1^{er} Décembre 1861, 3^e livraison, Bureau de la Revue des deux mondes, Paris, 1861, pp. 718-753 (Littérature française et étrangère, histoire politique, philosophie, sciences, beaux-arts, VIII). Per la lettera in questione, pp. 735-740.

⁸⁸⁷ «*Le parti national en Italie ne s'est pas seulement étendu, il s'est profondément modifié. En 1815 et même en 1820 et en 1821, il n'était encore qu'un parti qu'on pourrait appeler philosophique, une imitation de 1789, conçue par les classes lettrées et une partie de la noblesse. Il n'était guère national dans le sens propre du mot... Je crois qu'il en est autrement aujourd'hui. A côté de ce parti impuissant qui est surtout représenté par les émigrés, il s'est formé dans le pays un parti national moins impatient, mais actif et irrité, qui, soit conviction, soit calcul, au lieu de fronder l'église, l'honore et en recherche l'appui. Sans doute le haut clergé et le clergé qu'on appelle jésuitique, et qui est assez nombreux, lui est toujours hostile, mais tout le reste des gens d'église se place et tend à se placer dans ses rangs. [...]*». *Ivi*, p. 736.

raisobable». Dall'altro, la convinzione che papa Mastai-Ferretti rappresenti il candidato ideale da porre alla guida di una confederazione o lega italiana⁸⁸⁸. Del resto, quale autorità più alta di sua santità avrebbe potuto parlare e porsi a capo di un'unione formata dagli Stati della Penisola, facendo accettare al resto d'Europa tale assetto?

Da simili considerazioni, muovevano poi ulteriori riflessioni, di portata più ampia. Non ci si poteva più nascondere, sosteneva Rossi. Bisognava parlare in maniera schietta: o si trattava di un grossolano errore, o di anno in anno, la posizione dell'Italia sembrava rafforzarsi sempre più, producendo un proporzionale indebolimento dell'Austria. Con il tempo, avrebbe potuto guadagnare ancora tanto sul fronte del buon governo, dell'istruzione, e del sentimento nazionale, rafforzando di molto il proprio peso⁸⁸⁹. Certo, in questa fase un movimento italiano contro l'Austria avrebbe rappresentato solo un "favore" per la corte di Vienna, la quale sarebbe stata ancora in grado di stroncare ogni possibile sollevazione. Proprio su questo punto tra l'altro, tornavano per un istante questioni di equilibrio

⁸⁸⁸ «Cela fait, ce me semble, une situation toute nouvelle et digne d'attention. Les faits ont prouvé que le parti réformateur et le parti national tournaient en effet également leurs regards vers le pape. Le premier, plein de confiance et ne doutant nullement de lui, le priait ouvertement de mettre fin aux abus et d'octroyer à ses sujets un gouvernement raisonnable; le second, en ne se dissimulant pas la gravité de ses projets, lui faisait sentir avec plus de ménagement et de secret combien il lui serait Glorieux de se mettre à la tête d'une confédération ou ligue italienne, combien la voix du pontife serait puissante sur les princes et sur les peuples pour l'organiser en Italie et la faire accepter par l'Europe, car je dois ajouter en passant et pour tout dire que la pensée nationale en Italie est revenue aujourd'hui à la forme fédérative. Les unitaires y sont rares, surtout hors du parti que j'ai appelé philosophique et qui n'a pas d'influence. Les fédéralistes, au lieu de songer abstraitement aux avantages d'une unité telle que notre admirable unité française, considèrent une ligue comme la seule forme qui soit compatible avec les conditions de l'Italie, et qui puisse être acceptée sans trop de répugnance par l'Europe». Ivi, p. 737.

⁸⁸⁹ «Parlons sans détours: ou je me trompe fort, ou d'année en année la situation de l'Italie deviendra plus forte vis-à-vis de l'Autriche, tandis que celle de l'Autriche s'assaiblira relativement, et de tout ce que gagnera l'Italie en bons gouvernemens, en instruction, en aisance, en sentimens nationaux, et de tout ce qui paraît se développer en Allemagne de contraire à la politique autrichienne. Un mouvement italien serait en ce moment un service rendu à l'Autriche, qui pourrait encore, à moins que la France et l'Angleterre ne voulussent l'en empêcher au prix d'une guerre générale, étouffer violemment le progrès qu'elle est condamnée à respecter, qu'elle ne peut en aucune façon arrêter, tant qu'il s'opère successivement, régulièrement, avec le concours des pouvoirs établis, sur l'exemple du chef de l'église et à l'aide d'une partie du clergé. Dans dix ans, dans vingt ans, je n'en sais rien, il n'y aura pas dans les états italiens un homme, une femme (c'est par les femmes que le clergé influe même sur les hommes de faible croyance), un fonctionnaire, un magistrat, un moine, un soldat qui ne soit avant tout national. Comment en douter en voyant les conquêtes que le principe de la nationalité a faites dans la péninsule depuis trente ans malgré la toute-puissance autrichienne, l'opposition des pontifes, la réaction de 1822, les fameux congrès, les efforts de la congrégation, etc.? Pourquoi ne pas se confier aux influences incessantes et certaines de la France, de sa tribune, de sa presse, de ses idées, aux influences non moins efficaces, et dans une certaine classe plus efficaces encore, du nouveau pontife et de ses réformes, et à l'action que l'Autriche peut sans doute soupçonner, mais qu'elle ne peut arrêter même dans ses possessions, des prêtres, moines, confesseurs catholiques et nationaux? Il y a là un travail qui est loin d'être mûr; mais en troubler la maturité serait une vraie démence. Maintenant que devait faire le pape dans ses états pour satisfaire le parti réformateur? Au premier moment, la répression énergique des abus les plus crians aurait déjà été regardée comme un immense bienfait; les discussions politiques n'avaient pas encore pris naissance et n'agitaient pas les esprits». Ivi, pp. 738-739.

internazionale. Francia ed Inghilterra avrebbero potuto impedire la repressione asburgica – evidenziava Pellegrino Rossi –, ma a costo di scatenare una guerra di portata generale. Ciò nonostante, nulla avrebbe potuto impedire allo spirito nazionale di andare avanti e di perseguire i propri risultati, sfruttando l'aiuto dei poteri costituiti, come la figura e l'autorità del romano pontefice. Da lì a dieci, o forse venti anni (e sarebbe stata una stima piuttosto precisa), non ci sarebbe stato negli Stati italiani un soldato, un magistrato, un funzionario, un chierico, un uomo o una donna che non si considerasse prima di tutto un cittadino (nell'accezione più ampia di italiano). Come si poteva negare questa prospettiva, se dopo oltre trent'anni dagli eventi del 1815, dopo lo strapotere manifestato a più riprese dall'Austria, e l'atteggiamento reazionario dei pontefici, il principio della nazionalità era ancora vivo e forte?

Nella sua lunga lettera però, è bene precisarlo, Rossi non evidenzia solo questi aspetti, potenzialmente positivi per il futuro del territorio italiano. Come abbiamo detto, la missiva reca la data del 28 luglio 1847; è trascorso poco più di un anno dall'elezione di Pio IX. Eppure, al momento, questo nuovo sovrano sulle cui spalle ricadono così tante e grandi attese, sembra aver fatto davvero poco. Forse nessun papa, nella storia recente dello Stato pontificio, si era trovato dinanzi alla possibilità di porre in atto delle riforme così importanti, in uno scenario ormai diverso rispetto agli anni reazionari di Leone XII, e in parte di Gregorio XVI: «*On a gaspillé une situation unique. Jamais prince ne s'est trouvé plus maître de toutes choses que Pie IX dans les huit premiers mois de son pontificat*»⁸⁹⁰. Si stava sprecando del tempo; qualsiasi iniziativa significativa sarebbe stata apprezzata, purché concretamente messa in atto. Riferendo al proprio governo, Rossi sottolineava – con estrema lucidità e dovizia di dettaglio – ben dieci punti che avrebbero meritato immediata attenzione:

«Le moment était précieux à saisir; il fallait donc:

1° Renvoyer d'une main ferme et résolue tous les fonctionnaires et employés haïs, décriés, dont la présence aux affaires publiques soulevait le cœur des populations irritées. Disons-le: l'espoir de faire marcher le nouveau pontificat, le pontificat de l'amnistie, avec les vieux instrumens, à l'aide de ces hommes qui, par leurs méfaits ou leur ineptie, avaient provoqué les révoltes, et poursuivi, persécuté, torturé, condamné, les révoltés aujourd'hui amnistiés, n'était pas une pensée d'homme d'état...

2° Créer et organiser un véritable ministère, un conseil. «Que votre sainteté (me permettassiez de dire au pape) commence par le commencement. Pour agir avec efficacité, il faut un bon instrument. Cet instrument ne peut être un seul homme avec des commis. Le cabinet doit avoir un chef, mais pas un maître; le maître est le souverain. Aujourd'hui il faut que le public sache que vos affaires sont librement discutées par des hommes éclairés et égaux en droits.» Si cette mesure n'avait pas souffert de retard, le public l'aurait acceptée avec reconnaissance, lors

⁸⁹⁰ Ivi, p. 740.

même que tous les ministres eussent été ecclésiastiques. Il aurait suffi de placer des laïques au second plan dans les directions générales.

3° Placer à côté du conseil des ministres, pour l'aider dans la préparation des lois, dans l'élaboration du budget, dans les questions de conflit administratif, un conseil d'état, consulte ou congrégation (peu importait le nom...).

4° Réformer et vivifier la congrégation de révision existante, en faire une véritable cour des comptes, et publier ses rapports annuels...

5° Établir l'uniformité dans l'administration des provinces. Aujourd'hui les unes ont des cardinaux légats, les autres de simples délégués. A Rome, un cardinal est un prince; dans les provinces, un pacha. Si c'est une faveur de l'avoir pour gouverneur, toutes doivent en jouir; si c'est une charge et un péril, toutes doivent en être exemptes...

6° Améliorer et vivifier dans les provinces surtout, au moyen d'un système électif sincère, et fonder dans la ville de Rome le régime municipal. L'édit du 5 juillet 1831 est insuffisant, et encore a-t-il été, comme toute chose, faussé dans la pratique.

7° Les conseils provinciaux institués en 1831, il faut également les améliorer. Aujourd'hui on ne daigne pas même y intervenir, ainsi que me le disait le cardinal Bafondi, de ceux de sa légation.

8° J'arrive aux points plus essentiels encore, aux besoins les plus urgents, je veux parler de la justice... Il y a tout à faire, et avant tout il faut établir ces maximes: séparation complète du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, suppression de toute juridiction ecclésiastique, du moins pour tout ce qui ne concerne pas l'église et les ministres.

9° Refonte complète des lois civiles et criminelles.

10° Nouvelle organisation judiciaire, procédure orale et publique pour toutes les affaires criminelles...

C'est là, à mon avis, ce qui était dès l'abord nécessaire et suffisant. Ce qui a manqué, c'est la résolution, l'énergie, peut-être aussi les lumières et l'expérience des affaires»⁸⁹¹.

Richieste e auspici non nuovi, ma su cui il professore tornava con grande attenzione. Si tratta di parole davvero interessanti, perché lasciano intendere anche l'idea che il carrarese ha iniziato a farsi del nuovo ambiente in cui vive e lavora. Nell'amministrazione delle province manca unità, tuona in uno dei suoi punti. Alcune hanno un cardinale legato, altre invece, dei semplici delegati⁸⁹². I cardinali – scrive –, a Roma sono dei principi, e nelle province dei pascià. Se tali figure rappresentano un bene per il governo dello Stato, allora tutti

⁸⁹¹ *Ivi*, p. 739.

⁸⁹² Era questo un tratto per così dire “tipico” dell'amministrazione pontificia, evidenziato già con il “Quando per ammirabile disposizione”, il *Motu* proprio del 6 luglio 1816. Anche l'importante provvedimento a firma del Segretario di Stato Tommaso Bernetti, denominato “Ordinamento amministrativo delle provincie e de'consigli comunitativi” (siamo nell'estate del 1831), ribadiva un assetto territoriale – che si sarebbe consolidato in realtà soltanto nel 1832 – così articolato: sei Legazioni (Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e Pesaro, Velletri) e tredici Delegazioni (Ancona, Macerata, Camerino, Fermo, Ascoli, Perugia, Spoleto, Rieti, Viterbo, Orvieto, Civitavecchia, Frosinone, Benevento), cui bisognava aggiungere il territorio della Comarca di Roma. Il titolo I, denominato “Disposizioni sull'organizzazione amministrativa delle provincie”, ribadiva la ripartizione del territorio in Delegazioni di tre classi, con quelle di prima fascia guidate da un cardinale Legato, e che dunque assumevano il titolo di Legazioni. Il *Motu* proprio del 5 luglio 1831, è contenuto in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, *Camerlengato di S. Chiesa, sanità, amministrazione comunale e provinciale*, op. cit., Roma, 1835, pp. 119-142. Per le altre considerazioni riportate, si consenta il rimando al paragrafo 2.3 del capitolo secondo del presente lavoro.

dovrebbero goderne. Se al contrario rappresentano un peso o un pericolo, allora tutti dovrebbero esserne liberati.

Si nota quasi immediatamente, come tali punti ricordino due documenti già presi in considerazione, emersi all'interno del capitolo secondo del presente lavoro. Da un lato, il *memorandum* sottoscritto nel maggio 1831 dai rappresentanti di Austria, Francia, Inghilterra, Russia e Prussia, poi presentato a Gregorio XVI. Dall'altro, lo scambio epistolare tra Rossi e il Guizot nella primavera del 1832, in cui l'esule diventato ormai cittadino ginevrino, condivideva con l'amico i timori e le sensazioni sulla condizione dello Stato pontificio⁸⁹³.

Anche qui, nonostante il lasso di tempo intercorso – e l'avvicendamento al soglio di Pietro –, la linea di fondo sembra essere ancora la stessa. I cambiamenti che Pio IX avrebbe dovuto attuare (essendo forse già in ritardo), dovevano davvero scuotere le fondamenta di quella particolare realtà politica. Oltre alla necessità di riformare completamente le leggi civili e penali – aspetto già più volte richiamato –, e ad adottare delle procedure giudiziarie orali e pubbliche per tutti gli affari criminali, Pellegrino Rossi sottolineava ulteriori punti. In primo luogo, sarebbe stato opportuno allontanare tutti gli alti funzionari invisibili agli occhi della popolazione, coinvolti nelle repressioni e nel governo dei decenni precedenti. A poco infatti valeva la generale amnistia concessa all'inizio del pontificato, dal momento che il nuovo governo era poi continuato con gli stessi uomini⁸⁹⁴. Lo Stato della Chiesa inoltre, doveva finalmente dotarsi di un vero Consiglio dei ministri; un vero gabinetto con al vertice

⁸⁹³ Si vedano i paragrafi 2.2.1 e 2.2.2. del capitolo secondo del presente lavoro.

⁸⁹⁴ Pellegrino Rossi fa riferimento all'amnistia concessa da papa Mastai-Ferretti con l'editto del 16 luglio 1846, ad un mese esatto dalla sua elezione. Il provvedimento – rientrando nei tradizionali atti che accompagnavano l'elezione di un nuovo pontefice – riguardava in particolar modo i condannati per reati politici, come ricordato già nel capitolo secondo del presente scritto: «I. A tutti i Nostri Sudditi, che si trovano attualmente in luogo di punizione per delitti politici, condoniamo il rimanente della pena; purchè facciano per iscritto solenne dichiarazione sul proprio onore di non volere in nessun modo nè tempo abusare di questa grazia e di voler anzi fedelmente adempiere ogni dovere di buon Suddito. II. Con la medesima condizione saranno riammessi nel Nostro Stato tutti quei Sudditi fuoriusciti per titolo politico, i quali dentro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente risoluzione, per mezzo dei Nunzii Apostolici o altri Rappresentanti della S. Sede, faranno conoscere nei modi convenienti il desiderio di profittare di questo atto di Nostra clemenza. III. Assolviamo parimenti coloro, che per avere partecipato a qualche macchinazione contro lo Stato, si trovano vincolati da precetti politici, ovvero dichiarati incapaci degli ufficii municipali. IV. Intendiamo che siano troncate e soppresse le procedure criminali per delitti meramente politici non ancora compiute con un formale giudizio: e che i prevenuti siano liberamente dimessi, a meno che alcuno di loro non domandi la continuazione del processo, nella speranza di mettere in chiaro la propria innocenza e di riacquistarne i diritti. [...]». *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-proprio, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, op. cit., pp. 4-7. Una copia dell'editto del 16 luglio (molto spesso apostrofato con la formula "Editto del perdono") è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma. Nello specifico: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314.

una figura di riferimento, diversa dal sovrano. L'inviato straordinario di Luigi Filippo è molto chiaro sul punto: sarebbe stato opportuno servirsi di questo nuovo "strumento", dove però sua santità, che era già sovrano dello Stato, non avrebbe potuto ricoprire (neppur pretendendolo) anche il ruolo di "capo": «*Le cabinet doit avoir un chef, mais pas un maître; le maître est le souverain*». Una novità tanto grande sul versante del governo, continuava l'autore, avrebbe incontrato il favore anche dei sudditi. Questi ultimi infatti, avrebbero potuto vedere gli affari dello Stato discussi pubblicamente da uomini illuminati e con pari diritti. Cosa ancora migliore poi, sarebbe stato affiancare a tutto ciò un Consiglio di Stato, o un'apposita congregazione «*peu important le nom*», che potesse dare il proprio contributo nella preparazione delle leggi, nell'organizzazione del bilancio, e nelle altre questioni di carattere amministrativo.

Continuando su tale linea, una naturale conseguenza sarebbe stata l'installazione di una vera e propria Corte dei conti, in sostituzione della Congregazione per la revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione⁸⁹⁵. Un nuovo organismo chiamato a pubblicare con cadenza annuale i propri rapporti, ai fini di una maggiore trasparenza. Le stesse province, come ricordato con il riferimento ai cardinali, avevano bisogno di una maggiore uniformità amministrativa. Rossi, che in questo caso si pone come un attento conoscitore dei provvedimenti legislativi pontifici, richiama l'insufficienza dell'editto del 5 luglio 1831, con cui si era provveduto all'introduzione delle amministrazioni provinciali (poste come organo di collegamento tra i vertici delle delegazioni e i consigli comunali)⁸⁹⁶. Un intervento che poteva certamente essere migliorato e che tra l'altro, non aveva mai trovato una piena attuazione pratica. Erano passati oltre quindici anni dall'editto emanato dietro la richiesta delle potenze europee, eppure – nonostante questo –, lo Stato romano non aveva ancora un «*système électif sincère*».

⁸⁹⁵ Istituita sotto Leone XII con il *Motu* proprio del 21 dicembre 1828. Si trattava di un organo particolarmente rilevante, al cui esame veniva sottoposta la tabella preventiva generale delle spese e delle rendite di tutto lo Stato pontificio. Sempre la Congregazione tra l'altro, aveva il sindacato sui conti di tutte le amministrazioni che gestivano tasse e che ricevevano assegnamenti dal pubblico erario (e dunque delegazioni, legazioni, tribunali, prefetture, congregazioni, stabilimenti pubblici e dicasteri). Venne soppressa il 15 dicembre del 1847, con la creazione della Consulta di Stato. Il *Motu* proprio del 21 dicembre 1828, a firma del cardinal Bernetti, è riportato in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. II, *Istruzione pubblica, annona e grascia, censimento, Congregazione di revisione, Nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica*, Roma, 1834, in appendice, pp. 337-359, (N. 15. ISTITUZIONE di un'apposita Congregazione per la revisione dei conti, e degli affari di pubblica amministrazione, e regolamento che ne determina le attribuzioni ed incombenze).

⁸⁹⁶ *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, *Camerlengato di S. Chiesa, sanità, amministrazione comunale e provinciale*, op. cit., pp. 137-141. Si veda inoltre, il paragrafo 2.3 del capitolo secondo del presente lavoro.

Infine, ma non per ragioni di importanza (si tratta del punto n. 8 indicato da Pellegrino Rossi), ulteriori questioni legate all'ambito della giustizia. Era preminente – scriveva il rappresentante francese –, separare in maniera netta il potere amministrativo da quello giudiziario, sopprimendo tutte le giurisdizioni ecclesiastiche impegnate oltre il naturale ambito di competenza «*pour tout ce qui ne concerne pas l'église et les ministres*». Erano queste le maggiori problematiche su cui intervenire, ad ormai quasi un anno dall'elezione del nuovo pontefice. Il ruolo di Rossi (e in un certo senso della Francia stessa) – scriveva l'autore verso la fine della sua missiva –, appariva assai delicato. Un intervento diretto non sarebbe stato possibile, e probabilmente sarebbe mancata persino l'autorità necessaria. Nulla tuttavia, doveva impedire al rappresentante di Luigi Filippo, di instaurare progressivamente un rapporto sempre più stretto, sempre più collaborativo, tanto con il Segretario di Stato, quanto con il sovrano e gli altri personaggi di spicco della Curia. Un modo per provare a consigliare e indirizzare la grande “nave” verso le decisioni che il tempo e le circostanze avrebbero richiesto, guardando a quei punti indicati come grandi obiettivi da raggiungere⁸⁹⁷.

4.1.2 GUARDARSI INTORNO. L'IMPORTANZA DI AGIRE CON PRUDENZA E COMPRENDERE LE DINAMICHE DEL NUOVO AMBIENTE.

Ma torniamo all'arrivo del carrarese nella città eterna. Abbiamo già evidenziato come il nuovo rappresentante compia un primo viaggio in Italia nell'autunno del 1844, per poi prendere definitivamente possesso dell'incarico con l'avvento del nuovo anno. Viene ufficialmente accreditato presso sua santità Gregorio XVI l'11 aprile 1845, come inviato straordinario e ministro plenipotenziario del governo francese⁸⁹⁸. Guizot ricorda nei suoi scritti l'accoglienza benevola riserva a Rossi dal santo padre, il quale si diletta a parlare in italiano con un inviato “francese”. Altri invece, come Henry d'Ideville, rimarcano l'età

⁸⁹⁷ «*Intervenir directement, impérativement, nous ne le pouvions pas, et, ce me semble, nous ne ledevions pas... Nous n'avons cependant manqué à rien de ce que nous imposaient une amitié et un intérêt sincères. Une fois, dix fois, vingt fois, l'ambassadeur du roi, et avec le secrétaire d'état, et avec les autres membres du cabinet, et avec toutes les personnes influentes, et avec le saint-père lui même, tout en y mettant la mesure et les ménagemens que la situation nous commandait, l'ambassadeur du roi a insisté sur la nécessité d'organiser fortement un gouvernement réel, de faire promptement les concessions que le saint-père voulait faire, sur les dangers du retard, sur les périls de la situation. [...]*». C. DE MAZADE, *Pellegrino Rossi, l'Italie et la Papauté*, op. cit., p. 740.

⁸⁹⁸ Una data su cui non sembrano esserci dubbi. Anche François Guizot riferisce questo aneddoto, nel settimo volume delle sue *Mémoires*: «*[...] le 11 avril 1845, présenté ses lettres de créance à Grégoire XVI qui l'accueillit avec une bonté douce [...]*». Anche altri autori, come Henry d'Ideville, confermano la medesima data: «*Le 11 avril, le nouvel envoyé français présenta ses lettres de créance au Souverain Pontifice Grégoire XVI qui avait alors quatre-vingt-deux-ans*». Per tali riferimenti: *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome septième, p. 398; H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., p. 105.

molto avanzata di Gregorio XVI (ottantadue anni). Un aspetto effettivamente importante, perché era chiaro a tutti che Roma avrebbe presto assistito ad un nuovo conclave. E ciò sarebbe avvenuto in un momento molto delicato non solo per lo Stato romano, ma per l'intera Penisola. Lo aveva ben evidenziato Giorgio Candeloro, quando scriveva come la morte di questo sovrano fosse: «da tutti attesa con sentimento misto di speranze e timori»⁸⁹⁹.

Nei primi mesi di permanenza nella sua nuova realtà, Pellegrino Rossi si muove con molta cautela. Ha bisogno di “studiare”, capire le dinamiche ed i meccanismi regolanti la vita della corte romana, nella consapevolezza che ciò potrà tornare utile ai fini della sua missione. Una lettera del 27 aprile 1845, scritta al ministro degli esteri francese, mostra perfettamente l'atteggiamento di chi si accinge a conoscere un ambiente nuovo, di certo diverso dal precedente contesto parigino. Una fonte preziosa, per capire anche le sensazioni provate dal rappresentante della monarchia di luglio, fornendo una spiegazione sui motivi di questa “apparente immobilità”. Il professore fornisce un gran numero di dettagli, frutto di attente osservazioni messe in atto presso la corte papale. In primo luogo, ribadisce come siano due le grandi personalità presenti a Roma, da lui considerate come le più vicine a sua santità.

Da un lato il cardinal Antonio Tosti (1776-1866), il quale ricopriva l'incarico di tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica sin dal 1834, dietro nomina proprio di Gregorio XVI⁹⁰⁰. Dall'altro, sua Eminenza Luigi Lambruschini, Segretario di Stato; una figura già incontrata più volte nel capitolo secondo del presente lavoro. Era abbastanza normale il fatto che il più alto funzionario dello Stato avesse un forte ascendente sul pontefice, ma Rossi sottolinea come quest'ultimo (il Lambruschini), fosse la persona «*mieux ancré dans l'esprit du pape*». Un politico abile e scaltro, più dello stesso Tosti, consapevole di essere sempre al centro delle attenzioni per via dell'incarico ricoperto. Una situazione con cui il cardinale aveva imparato a convivere, ricordando spesso ai suoi interlocutori – scriveva

⁸⁹⁹ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. Dalla restaurazione alla rivoluzione nazionale*, vol. II, op. cit., p. 367. Per un più ampio riferimento al contesto generale, si consenta il rimando al paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁹⁰⁰ Rossi nella sua missiva continua ad indicare il cardinal Tosti come tesoriere generale, anche se, secondo l'attenta ricostruzione svolta da Antonio Roncalli (1815-1875), quest'ultimo aveva rassegnato le proprie dimissioni l'11 gennaio di quello stesso anno. È possibile che Rossi faccia riferimento alla grande influenza esercitata ancora dall'alto prelato, il quale aveva ricoperto l'importante incarico per ben undici anni. Cfr. N. RONCALLI, *Cronaca di Roma*, vol. I (1844-1848), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1972, p. 51.

il Rossi – le sue cattive condizioni di salute e il bisogno di riposo⁹⁰¹. Il ministro plenipotenziario di Francia si rende subito conto che il suo principale riferimento, per la delicata missione affidatagli, sarà proprio sua Eminenza Luigi Lambruschini.

Andando avanti nell'analisi della lettera, troviamo ulteriori dettagli interessanti. Pellegrino Rossi descrive la contrapposizione tra alcune fazioni presenti all'interno della Curia romana. Un primo gruppo è composto dai cardinali provenienti dai territori dello Stato pontificio; un altro invece, si compone dei porporati considerati stranieri (anche se comunque italiani). Il cardinal Lambruschini è indicato dal Rossi come il capo del partito genovese (in effetti era originario di Sestri Levante), e dunque riconducibile alla seconda fazione descritta. Una distribuzione di forze tutto sommato equilibrata, ma che rappresentava per il carrarese, una possibile anticipazione degli scontri in seno al futuro conclave (confermando l'idea comune secondo cui il regno di papa Cappellari sarebbe presto terminato)⁹⁰².

In questa sorta di lungo resoconto inviato al ministro Guizot, l'inviato – dopo aver dedicato spazio alle due personalità da lui considerate più influenti – procede con la descrizione di alcune peculiarità riguardanti lo Stato romano. Veloci considerazioni, che però dovevano aver catturato la mente del carrarese, proveniente ormai da un contesto istituzionale completamente diverso. È deplorabile la situazione descritta dal nuovo inviato francese. Non vi è alcuna traccia che lasci sperare in una laicizzazione dell'amministrazione civile – soprattutto nei posti di vertice –, così come sembrano del tutto assenti i meccanismi che consentirebbero ad un funzionario di svolgere una regolare carriera. È paradossale, nota Rossi, come a capo delle forze armate ci sia un uditore della Sacra Rota. È come se la Francia decidesse di porre, al vertice degli affari militari, un consigliere della corte di Cassazione. In uno Stato dove i cardinali sono equiparati a principi e pascià (ricordando l'esempio delle pagine precedenti), sembra davvero che i prelati siano adatti a qualunque tipo di funzione.

⁹⁰¹ «Il est infiniment plus habile que Tosti, et mieux ancré dans l'esprit du pape. Mais tout naturellement au fait de ces menées, il évite avec soin tout ce qui pourrait le compromettre et exciter les clameurs du parti exagéré. Pour prévenir une chute, il se fait petit. J'ai pu me convaincre par moi-même qu'il se croit menacé, car tout le monde sait que, dans ce cas, il parle toujours de sa mauvaise santé, du besoin qu'il aurait du repos, etc. Je l'ai vu y a quatre jours, et il n'a pas manqué de m'en parler. Ceci tient à une situation générale. Le cardinal Lambruschini est à la tête du parti génois. La réaction contre ce parti, qui n'était, il y a quelques mois, qu'une velléité, s'est organisée depuis; elle est forte dans ce moment; elle se compose surtout des cardinaux du pays romains (Statisti) contre ceux qu'on appelle les cardinaux étrangers, bien qu'italiens. Les forces paraissent se balancer. Ce sont des escarmouches qui préludent à la bataille du conclave». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième, op. cit., p. 399.*

⁹⁰² *Ibidem.*

La stessa situazione finanziaria dello Stato, cosa ormai nota a tutti e sui cui non è necessario mantenere particolari segreti, si presenta davvero critica⁹⁰³.

Vi è poi dell'altro, aggiunge il carrarese. Come criterio generale, bisogna ricordare che a Roma – per ottenere grandi risultati –, sono necessarie le conoscenze e le influenze indirette. Tuttavia, anche le opinioni e le convinzioni, non solo dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto, hanno il dovuto peso. Chi, per un motivo o per un altro, piace ai subalterni, presto o tardi piace anche ai padroni. Coloro che invece piacciono soltanto a questi ultimi, non tardano a ritrovarsi isolati: *«Celui qui, par une raison ou par une autre, plaît aux subalternes ne tarde pas à plaire aux maîtres. Celui qui n'a plu qu'aux maîtres se trouve bientôt isolé et impuissant»*. Le grandi influenze, sono riconducibili a tre ambienti diversi: il clero, il foro, e il mondo degli affari. Per capirlo, sottolinea l'autore, basta guardare la realtà: quando una certa convinzione si annida e si afferma nelle sagrestie, negli studi e nelle computisterie, non c'è nulla che possa contrastarla⁹⁰⁴.

Per tutte queste ragioni, *monsieur* Guizot doveva comprendere come il delicato lavoro volto a favorire le ragioni di sua maestà Luigi Filippo, e gli interessi di tutta la Francia, richiedesse il tempo necessario, così da poter essere condotto senza violenza e senza “chiasso”. Tra l'altro, vi era un ulteriore problema a cui porre rimedio. Nello scrivere al ministro degli esteri, Rossi riferiva anche delle condizioni in cui aveva trovato l'ambasciata, prima di lui guidata dal conte di Latour-Maubourg. Se già Roma soffriva per la carenza di un vero e proprio salotto politico, i funzionari al servizio della monarchia di luglio gli erano

⁹⁰³ *«Voilà quant aux personnes. Les choses sont toujours dans un état déplorable, et il n'y a, en ce moment, point d'amélioration à espérer. Bien loin de songer à séculariser l'administration civile, le pape ne veut employer, même parmi les prélats, que ceux qui se sont faits prêtres. A cela s'ajoute l'absence de tout apprentissage et de toute carrière régulière. Un prélat est apte à tout. Le président des armes était un auditeur de rote. C'est comme si nous prenions un conseiller de cassation pour lui confier l'administration de la guerre. Quant aux finances, c'est une plaie dont personne ne se dissimule la gravité [...]»*. Ivi, p. 400.

⁹⁰⁴ *«Comme règle de conduite, il ne faut pas oublier que rien d'important ne se fait et ne s'obtient ici que par des influences indirectes et variées. Ici les opinions, les convictions, les déterminations ne descendent pas du haut vers le bas, mais remontent du bas vers le haut. Celui qui, par une raison ou par une autre, plaît aux subalternes ne tarde pas à plaire aux maîtres. Celui qui n'a plu qu'aux maîtres se trouve bientôt isolé et impuissant. Les influences subalternes et toutes-puissantes sont de trois espèces: le clergé, le barreau et les hommes d'affaires, ce qui comprend les hommes de finance et certains comptables, race particulière à Rome et qui exerce d'autant plus d'influence qu'elle seule connaît et fait les affaires de tout le monde. Qu'une vérité parvienne à s'établir dans les sacristies, dans les études et dans les computisteries, rien n'y résistera; et réciproquement. Votre Excellence voit dès lors quel est le travail à entreprendre ici si on veut réellement se mettre à même de faire les affaires du Roi et de la France sans violence, sans secousse, sans bruit. Je dois le dire avec franchise; ce travail n'a pas même été commencé. J'ai trouvé l'ambassade tout entière n'ayant absolument de rapports qu'avec les salons de la noblesse qui sont, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'écrire, complètement étrangers aux affaires et sans influence aucune. Je les fréquente aussi, et je vois clairement ce qui en est. Un salon politique n'existe pas à Rome»*. Ivi, pp. 404-405.

apparso completamente isolati, legati semmai alla sola nobiltà romana, estranea alle questioni della politica⁹⁰⁵.

4.1.3 ROSSI E LA DELICATA MISSIONE CONCERNENTE *LES JÉSUITES*.

Questo quadro già abbastanza negativo (sotto più punti di vista come abbiamo notato), veniva poi ulteriormente peggiorato – rimarcava l’inviato straordinario –, dalla presenza dei Gesuiti. Anche nella lettera del 27 aprile infatti, il carrarese non manca di menzionare coloro che saranno, per i mesi successivi, al centro delle sue attenzioni. Una congregazione composta da generi di uomini tra loro diversi, dove solo una parte in realtà mira a perseguire gli obiettivi più vivi ed ardenti, come la controrivoluzione e la teocrazia. Erano questi i veri sostenitori del «*jésuitisme proprement dit*», e che bisognava cercare di contrastare. Molti altri invece, definiti da Rossi come pii e creduloni, erano perfettamente convinti dell’innocenza e dell’abnegazione dell’ordine cui appartenevano. Da notare, come il carrarese non riservi parole troppo severe neanche per il Generale dell’ordine, padre Joannes Philipp Roothaan (1785-1853)⁹⁰⁶, paragonato – per limitarne la rilevanza – al doge di Venezia degli ultimi secoli. Rossi dice di non averlo ancora conosciuto, ma ritiene che non sia lui il vero centro di potere dell’ordine.

Lo stesso Gregorio XVI, continuava, probabilmente non conosceva tutti gli affari condotti dalla potente Compagnia. Era proprio questo uno degli aspetti più complicati: per quanto il malcontento nei loro confronti iniziasse a crescere anche in Italia, il potere di cui disponevano era ancora immenso. Erano in ogni luogo evidenziava l’autore, e per tutti erano oggetto di paure e speranze. Contrastarli era difficile, dal momento che disponevano di somme di denaro enormi, a Milano, a Modena e a Roma. In quest’ultima città, l’influenza

⁹⁰⁵ *Ibidem*.

⁹⁰⁶ Nato ad Amsterdam da una famiglia in origine protestante e convertitasi successivamente al cattolicesimo, padre Johannes Philipp Roothaan entrò nella Compagnia di Gesù nel 1804, in Russia. Negli anni successivi, si dedicò per molto tempo all’insegnamento e all’attività sacerdotale nei territori dell’Europa centro-orientale: Russia, Polonia, Austria e Svizzera. Nel 1829 divenne il ventunesimo Generale dell’ordine (o come spesso si legge, in maniera ancora più precisa, Preposito Generale dell’ordine). Mantenne tale posizione sino alla sua morte, avvenuta a Roma nel 1853. Sulla sua figura, un’opera molto ampia è stata realizzata dal gesuita e storico Pietro Pirri (1881-1969). Si veda: P. PIRRI, *P. Giovanni Roothaan: XXI generale della Compagnia di Gesù (1785-1853)*, Tip. Macioce & Pisani, Isola del Liri, 1930. Ed ancora, la voce *Roothaan Jan Philip* scritta da M. CHAPPIN in: C. E. O’NEIL – J. M. DOMÍNGUEZ, *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico – temático*, vol. II, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2001, pp. 1665-1671 (sotto la sezione *Generales* n. 21).

che essi esercitavano era forte anche sulla nobiltà, poichè molte famiglie aristocratiche avevano incaricato loro dell'educazione dei propri figli⁹⁰⁷.

Nei mesi seguenti, Rossi incontrerà – come vedremo –, diverse volte il Segretario di Stato Lambruschini, la cui esperienza politica tra l'altro, terminerà proprio con la morte di papa Cappellari (anche se il cardinale vivrà sino al 1854, morendo all'età di settantasette anni). Già nella lettera del 27 aprile, il rappresentante francese ricordava di averlo incontrato quattro giorni prima (*Je l'ai vu y a quatre jours*); un'occasione in cui il cardinale aveva provato a lamentarsi delle proprie condizioni di salute, tergiversando e mostrando una certa scaltrezza nell'evitare qualunque argomento scomodo⁹⁰⁸.

Per quanto possa sembrare scontato, è necessario ripetere come per la Chiesa di Roma fosse un enorme sacrificio assecondare le volontà del governo francese. Mettere al bando la Compagnia di Gesù nello Stato d'oltralpe, rappresentava una ferita profonda (e in un certo senso una sconfitta)⁹⁰⁹, colpendo una congregazione che nonostante le dure leggi nazionali, aveva continuato a svolgere la propria attività. Il fatto che poi tale incarico fosse stato affidato ad un liberale – seppur moderato – come Rossi (il quale non vantava trascorsi proprio felicissimi con il governo pontificio), poteva rappresentare un ulteriore problema.

Il comportamento cauto e temporeggiatore del delegato francese, impegnato in un primo momento a “sondare il terreno” e a comprendere le dinamiche di quel particolare *unicum*, trovava l'appoggio di Guizot e della stessa monarchia orleanista⁹¹⁰. Tuttavia,

⁹⁰⁷ «*Cette situation se complique des jésuites. Ils sont mêlés ici à tout; ils ont des aboutissants dans tous les camps; ils sont, pour tous, un sujet de craintes ou d'espérances. Les observateurs superficiels peuvent facilement s'y tromper, parce que la Société de Jésus présente trois classes bien distinctes. Elle a des hommes purement des lettres et de sciences, qui devinent peut-être les menées de leur compagnie, mais qui y sont étrangers et peuvent de bonne foi affirmer qu'ils n'en savent rien. La seconde classe se compose d'hommes pieux et quelque peu crédules, sincèrement convaincus de la parfaite innocence et abnégation de leur ordre, et qui ne voient, dans les attaques contre les jésuites, que d'affreuses calomnies. Les premiers attirent les gens d'esprit, les seconds les âmes pieuses. Sous ces deux couches se cache le jésuitisme proprement dit, plus que jamais actif, ardent, voulant ce que les jésuites ont toujours voulu, la contre-révolution et la théocratie, et convaincus que, dans peu d'années, ils seront les maîtres. [...] C'est là un rêve: il est vrai, au contraire, que l'opinion générale s'élève tous les jours plus redoutable contre eux, même en Italie; mais il est également certain que leurs moyens sont considérables; il disposent de millions, et leurs fonds augmentent sans cesse; en Italie, ils les ont trouvés particulièrement à Rome, à Modène et à Milan. A Milan, on tient des sommes énormes à leur disposition, pour le moment où ils pourront s'y établir et s'en servir. Je sais dans quelles mains elles se trouvent. Ici, ils sont maîtres absolus d'une partie de la haute noblesse qui leur a livré ses enfants*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., pp. 400-402.

⁹⁰⁸ *Ivi*, p. 399.

⁹⁰⁹ Cfr. *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, op. cit., p. 98.

⁹¹⁰ Una conferma che sembrerebbe arrivare anche dalle parole di Raffaello Giovagnoli, nel primo volume di un ampio lavoro pubblicato a partire dal 1898. Si veda: R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, Forzani & C. tipografi del Senato, Roma, 1898, p. 108.

passato ormai del tempo dall'arrivo di Rossi a Roma, proprio Luigi Filippo sembrava mostrare, adesso, una certa impazienza. Troviamo conferma di quanto appena detto in una ulteriore lettera, scritta questa volta dal ministro degli esteri all'inviato straordinario (recante la data del 19 maggio 1845). Del resto, già una missiva del mese precedente, aveva fatto scattare un leggero campanello d'allarme. Se da un lato infatti, François Guizot continuava a dire al Rossi di prendersi il tempo necessario e di seguire la strada ritenuta migliore, dall'altro lo avvisava di come la situazione in Francia cominciasse a "scaldarsi": «prenez le temps dont vous aurez besoin et le chemin qui vous convient. Je veux seulement vous avertir qu'ici le question s'échauffe»⁹¹¹.

Adesso, passato un altro mese, il sovrano avrebbe gradito un atteggiamento più energico da parte del carrarese, dal momento che gli obiettivi della sua missione diplomatica presso il papa erano ormai noti a tutti. Nello scritto del 19 maggio, questo aspetto veniva messo in risalto dall'amico Guizot: «Le Roi ne désapprouve point votre inaction depuis votre arrivée; il comprend la nécessité de votre travail préparatoire [...]. Pourtant, il s'étonne et s'inquiète un peu de cette attitude inerte quand tout le monde sait que vous êtes allé à Rome avec une mission spéciale et laquelle»⁹¹².

Per corroborare le sue affermazioni inoltre, il mittente riportava un ulteriore dettaglio. Due giorni prima, lo stesso Luigi Filippo aveva incontrato a Neuilly (nei pressi della capitale francese) il nunzio pontificio a Parigi – l'arcivescovo Raffaele Fornari (1787-1853)⁹¹³ –, per affrontare in prima persona la spinosa questione. Quest'ultimo si era mostrato

⁹¹¹ Si tratta di una lettera del 17 aprile 1845, scritta sempre da Guizot a Rossi, e parzialmente riportata in: *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 411.

⁹¹² *Ivi*, p. 412.

⁹¹³ Raffaele Fornari nacque nel 1787 a Roma, città in cui ebbe modo di compiere anche i suoi studi. Dopo aver frequentato il seminario e successivamente il Collegio Romano, si laureò in teologia. Proprio quest'ultima disciplina, gli consentì di ottenere le cattedre di metafisica e teologia dapprima nel Collegio di Propaganda Fide e, successivamente, in quello di Monte Porzio Catone. L'alto livello di preparazione, unito agli anni di esperienza, gli valsero la nomina a consultore della Congregazione di Propaganda Fide, nel 1837. La carriera diplomatica ebbe inizio un anno dopo, quando venne designato incaricato d'affari in Belgio. Il lavoro a Bruxelles non era tra i più semplici, vista la nascita recente del nuovo Stato e la necessità di tutelare al meglio gli interessi della religione cattolica. Nel gennaio del 1842, Fornari venne consacrato arcivescovo di Nicea, dietro volontà dello stesso Gregorio XVI. L'esperienza come rappresentante diplomatico della Santa Sede, proseguì anche negli anni successivi: il 21 marzo 1842, ottenne il titolo di nunzio, divenendo l'anno successivo (14 gennaio 1843), titolare della nunziatura apostolica di Francia. Il presente incarico durò sino al 1850, terminando dopo il ritorno di Pio IX dalla fuga a Gaeta. Lo stesso pontefice lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 30 settembre 1850 (era stato già riservato *in pectore* nel concistoro del 21 dicembre 1846). Si spense a Roma il 15 giugno 1854. Si veda la voce *Fornari Raffaele* scritta da G. MONSAGRATI in: *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. XLIX (Forino-Francesco da Serino), Arti Grafiche Abramo S.r.l., Catanzaro, 1997, pp. 76-80. Molto interessante inoltre, per gli anni trascorsi in Belgio, il lavoro curato da Alois Simon. Si veda: A. SIMON (a cura di), *Correspondance du nonce Fornari, 1838-1843*, Institut historique belge, Bruxelles-Roma, 1956.

fin da subito determinato (per non dire scontroso), ribadendo al sovrano non soltanto di gradire poco l'atteggiamento del governo e delle camere nei confronti dei Gesuiti, ma evidenziando come lo stesso Gregorio XVI non si sarebbe mai prestato ad un simile gioco⁹¹⁴. Tali affermazioni avevano infiammato il re, il quale aveva immediatamente replicato al nunzio con toni molto severi, quasi intimidatori. La Santa Sede doveva considerare quell'atteggiamento e quello stato di cose come una vittoria, ricordando i tempi ben più tragici della rivoluzione, degli altari saccheggiati e delle chiese chiuse per anni. Sarebbe stato questo un possibile punto di arrivo, qualora la questione concernente la potente Compagnia non avesse preso la strada gradita allo Stato francese. Certo, la cosa avrebbe creato un notevole imbarazzo al governo di sua maestà, ma quest'ultimo non avrebbe mai messo la sua corona a repentaglio per colpa dei Gesuiti: *«je ne risquerai pas ma couronne pour les jésuites»*⁹¹⁵. La corte papale non capiva nulla di quel Paese, ed erano ormai diventati stancanti i continui richiami all'affetto nutrito dal vicario di Cristo. Entrambe le parti avrebbero dovuto compiere il proprio dovere, e Roma (soprattutto) avrebbe dovuto porre fine ai suoi tentennamenti. Dinanzi a tale parole – continuava Guizot –, l'arcivescovo Fornari aveva perso gran parte della sua spavalderia. Dopo aver cambiato completamente tono, aveva ribadito al sovrano la volontà di scrivere a Roma tutto ciò che gli era stato riferito, facendolo in modo da impressionare i futuri lettori⁹¹⁶. Il comportamento di Luigi Filippo aveva palesato tutta la determinazione della Francia, intenta a voler chiudere la scomoda

⁹¹⁴ *«Le nonce Fornari est arrivé à Neuilly avant-hier soir, évidemment crêté à dessein, faisant le grognon et le brave, se plaignant du débat de la Chambre, de l'attitude du gouvernement, s'étonnant qu'on eût accepté ce qu'il appelait une défaite, et donnant à entendre que le pape ne consentirait pas à en prendre sa part. Le Roi l'a reçu très-vertement: «Vous appelez cela une défaite! En Effet, dans d'autres temps, c'en eût été une peut-être; aujourd'hui, c'est un succès, grâce aux fautes du clergé et de votre cour. Nous sommes heureux de nous en être tirés à si bon marché. Savez-vous ce qui arrivera si vous-mêmes dans la voie où l'on est? Vous vous rappelez Saint-Germain-l'Auxerrois, l'archevêché saccagé, l'église fermée pendant plusieurs années. Vous reverrez cela pour plus d'un archevêché et plus d'une église. Il y a, me dit-on, un archevêque qui a annoncé qu'il recevrait les jésuites dans son palais si on fermait leur maison. C'est par celui-la que recommencera l'émeute. J'en serai désolé. Ce sera un grand mal et un grand embarras pour moi et pour mon gouvernement. Mais ne vous y trompez pas; je ne risquerai pas ma couronne pour les jésuites; elle couvre de plus grands intérêts que les leurs. Votre cour ne comprend rien à ce pays-ci, ni aux vrais moyens de servir la religion. On me parle sans cesse de la confiance et de l'affection que Sa Sainteté me les témoigne donc quand l'occasion en vaut la peine; qu'elle fasse son devoir comme je fais le mien. Mandez-lui ce que je vous dis là, monsieur le nonce, et comme je vous le dis. Je veux au moins qu'on sache bien à Rome ce que je pense, car je ne veux pas répondre de l'ignorance où vous vivez tous et de ses conséquences». Le nonce, fort troublé, a complètement changé de ton et promis d'écrire tout ce que lui disait le Roi, et de l'écrire de manière à faire impression». Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième, op. cit., pp. 413- 414.*

⁹¹⁵ *Ibidem.*

⁹¹⁶ *Ibidem.*

vicenda. Era ormai arrivato il tempo di agire, come dimostrerà anche il successivo rapporto epistolare.

4.1.4 LA REDAZIONE DEL *MEMORANDUM* E IL PUNTO DI SVOLTA. UNA VITTORIA TANTO IMPORTANTE QUANTO DIFFICILE.

In realtà, ancor prima che la lettera del 19 maggio arrivasse a destinazione, l'inviato straordinario decideva di passare ai fatti. Meno di dieci giorni dopo (28 maggio 1845), il commendator Rossi scriveva al ministro degli affari esteri – di sua iniziativa come sottolinea quest'ultimo, e senza aver ancora ricevuto la lettera a lui destinata –, informandolo di essersi messo a lavoro per la redazione di un *memorandum* (termine che torna nuovamente). Il testo avrebbe ripreso, in sintesi, quanto già detto al cardinal Lambruschini in una conversazione avvenuta il giorno precedente (e dunque in un ulteriore incontro). Un "promemoria" (l'espressione utilizzata è *memento*), necessario per il Segretario di Stato, per Gregorio XVI, e per gli stessi cardinali con cui sua santità avesse deciso di consultarsi⁹¹⁷.

Lo scritto viene effettivamente portato all'attenzione del Segretario di Stato il 2 giugno successivo⁹¹⁸. Un lungo elaborato, in cui il carrarese indicava in maniera precisa – ed in un certo senso schematica –, le ragioni che rendevano ormai intollerabile la presenza della Compagnia di Gesù nel regno di Francia, aggiungendo come fosse ormai necessaria e non più rimandabile, la sua dissoluzione. François Guizot dedica ampio spazio alla vicenda, riportando per intero i termini in cui il *memorandum* venne formulato. Nei suoi passaggi più significativi, il *memento* formulato da Rossi, ribadiva i seguenti aspetti:

«La Société des jésuites, contrairement aux lois de l'État et aux édits qui l'ont spécialement abolie en France, a voulu de nouveau pénétrer et s'établir dans le royaume. Dispersée, sous l'Empire, par le décret du 22 juin 1804, frappées, sous la Restauration, par les arrêts des cours souveraines, les délibérations des Chambres et les mesures de l'administration, elle n'en a pas moins cru pouvoir se répandre en France après la Révolution de 1830. Ses commencements furent timides et peu connus; mais, quelques années après, abusant d'une tolérance qu'ils ne devaient attribuer qu'à la modeste et prudente obscurité de leurs premiers établissements, les jésuites ont travaillé à ressaisir une existence publique. Ils se proclament hautement eux-mêmes; ils parlent et agissent comme jésuites; ils possèdent dans le royaume, au su de tout le monde, des maisons de noviciat, des chapelles, une organisation complète. Ils y forment une corporation nombreuse, distincte du clergé séculier. Ces faits ne sont plus contestés aujourd'hui; le public en a trouvé le preuve éclatante et complète dans les débats d'un procès criminel.

⁹¹⁷ «Je travaille à la rédaction d'un Memorandum qui contiendra le résumé de ce que j'ai dit hier, dans un entretien de près de deux heures avec le cardinal Lambruschini. Ce memento est nécessaire pour lui, pour le pape, pour les cardinaux que le saint-père consultera». Ivi, p. 415.

⁹¹⁸ È questa la data riportata da François Guizot, confermata anche nello scritto di Henry d'Iderville. Si veda: H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., p. 115.

Un autre fait non moins patent, c'est que l'opinion publique, d'accord avec les lois du pays, avec les résolutions des Chambres, avec les arrêts de la magistrature, repousse invinciblement tout établissement des jésuites dans le royaume. [...]

On accuse les jésuites de s'immiscer sans cesse dans la politique; on craint de les voir s'associer aux menées des factions; on leur attribue les plus violentes et les plus inconvenantes des attaques auxquelles les plus grandes institutions de l'État ont été en butte dans ces derniers temps. On redoute l'influence qu'ils pourraient exercer sur le clergé ordinaire; et il importe de ne pas oublier que les grands pouvoirs publics, les Chambres et la magistrature, partagent ces dispositions et ces craintes. [...]

Un fait nouveau et de la plus haute gravité est venu s'ajouter à ceux que le gouvernement connaissait déjà, et qui lui avaient fait sentir la nécessité de mettre fin à une tolérance qu'on s'était appliqué à rendre impossible.

L'existence de la corporation des jésuites en France, qui avait déjà occupé la Chambre des pairs, a été déferée, au moyen d'interpellations, à la Chambre des députés. Le Moniteur a fait connaître à l'Europe les détails et l'issue du débat mémorable qui s'en est suivi. On sait qu'après avoir explicitement reconnu, avec le gouvernement:

1° Que les lois contraires à l'établissement de toute congrégation de jésuites en France sont en pleine vigueur;

2° Que le moment était arrivé d'appliquer ces lois; La Chambre a adopté, à la presque unanimité des suffrages, un ordre du jour motivé, portant qu'elle se reposait sur le gouvernement du soin de faire exécuter les lois de l'État. [...]

La congrégation des jésuites ne peut exister dans le royaume; elle doit être dissoute sans retard. Le gouvernement du Roi avait reconnu qu'une tolérance prolongée serait un désordre et un péril; il s'est trouvé d'accord avec la Chambre des députés; il doit aujourd'hui acquiescer pleinement, loyalement, l'engagement qu'il a pris à la face du pays. Reste à choisir le mode d'exécution.

Il en est deux, bien différents l'un de l'autre, surtout à l'égard de l'Église et de ses rapports avec l'État et la France: la dissolution par l'intervention du pouvoir spirituel, ou la dissolution par l'action du pouvoir civil.

Les préférences du gouvernement du Roi pour le premier de ces deux partis ont été clairement indiquées. Sans doute il lui aurait suffi, pour donner satisfaction à l'esprit public, de faire strictement exécuter les lois contre toutes les congrégations religieuses non autorisées dans le royaume. Ces lois, dont on vient de reconnaître formellement l'existence et la force, lui assuraient tous les moyens d'actions nécessaires; mais, fidèle à l'esprit de modération qui règle toute sa conduite, plein de respect pour l'Église et jaloux de lui éviter toute situation critique et toute lutte extrême, il a voulu atteindre, par une entente amicale avec le saint-siège et au moyen d'un loyal concours de sa part, le but qu'il est de son devoir de poursuivre.

En s'adressant à la cour de Rome, en lui demandant de prévenir par son intervention l'action du pouvoir civil, le gouvernement du Roi a l'intime conviction qu'il rend un service signalé à l'Église en général, et en particulier au clergé français. La dispersion de la congrégation des jésuites une fois opérée par l'autorité du saint-siège, les esprits seront apaisés; la cause du clergé se séparera de la cause des jésuites; toutes les questions se trouveront ramenées à leur état naturel; les préventions se dissiperont, les craintes disparaîtront, et les rapports de l'Église et de l'État deviendront faciles, car la France reconnaissante sera pleine de confiance dans la sagesse, la prudence et la modération du saint-siège. [...]

Si le concours bienveillant du souverain pontife manquait au Roi dans cette occasion si pressante et si grave, les lois de l'État devraient avoir leur plein et libre cours. Les préfets, les procureurs généraux recevraient possible, et le gouvernement, engagé malgré lui dans une voie qu'il aurait voulu éviter, se verrait forcé de pourvoir à toutes les nécessités de la situation; car il a des droits sacrés à défendre, et bien d'autres intérêts à protéger que ceux de quelques congrégations qui, après tout, ne constituent pas le clergé, l'Église, le catholicisme.

La France, qui connaît le recours que le gouvernement du Roi adresse au Saint-Père, et qui applaudit à cette démarche, la France, douloureusement surprise de ne pas la voir accueillie, établirait peut-être, entre la cause de Rome, de l'Église, du clergé, et la cause des jésuites, une

confusion regrettable qui n'existe pas aujourd'hui. Il est facile de se représenter les déplorables conséquences de cette erreur.

En écartant, par son autorité légitime et reconnue, les complications d'une exécution fâcheuse, en prévenant, par une sage intervention, des actes qui pourraient altérer gravement les bons rapports de l'État avec l'Église, et porter, aux intérêts du clergé qui se serait imprudemment associé aux jésuites, une atteinte plus ou moins profonde, le pouvoir spirituel rendra à la religion un immense service, et lui fera regagner en un seul jour le terrain qu'elle a visiblement perdu.

Il importe d'insister sur ce point. Permettre qu'une méprise de l'opinion publique en France, confondant la cause de l'Église et celle des jésuites, semble réunir le clergé et cette congrégation sous le même drapeau, ce serait causer à la religion le plus grand dommage qu'elle ait subi depuis les plus mauvais jours de la Révolution.

La bonne harmonie et l'intimité qui président aux rapports de la France avec la saint-siège, les sentiments affectueux dont le souverain pontife s'est constamment montré animé pour la France et pour le Roi, l'esprit de prudence et de conciliation que le saint-père apporte dans l'appréciation des affaires, sont des garanties que son auguste concours ne manquera pas au Roi dans une circonstance où il s'agit de concilier les droits et les devoirs du pouvoir civil avec ceux du pouvoir spirituel, et de mettre les nécessités modérées de la politique en accord avec les vrais intérêts de la religion»⁹¹⁹.

In primo luogo, si rammentava ancora una volta come i Gesuiti avessero contrastato le leggi dello Stato. Dispersi già durante gli anni dell'impero napoleonico (Rossi richiama il decreto del 22 giugno 1804), e avversati nuovamente durante gli anni della Restaurazione, i membri della Compagnia di Gesù avevano approfittato della tolleranza inizialmente manifestata dalla monarchia di luglio. Così, dopo un inizio sibilino, erano tornati – nel giro di pochi anni –, a condurre una piena vita pubblica, riaprendo i loro noviziati, le loro cappelle, e ristabilendo la loro piena organizzazione.

Era noto a tutti ormai, il fatto che l'opinione pubblica, il governo, e le stesse Camere, non vedessero più di buon occhio la potente congregazione. *Les Jésuites*, erano accusati di continue intromissioni nella politica d'oltralpe, di macchinazioni e attentati alle istituzioni francesi, ma anche di potenti influenze sul clero regolare⁹²⁰. Entrambi i rami del parlamento avevano ribadito due punti da cui non era più possibile prendere le distanze: non soltanto la piena vigenza in tutto il territorio del regno, delle leggi contrarie alla congregazione dei Gesuiti; ma vieppiù, la necessità impellente di dare piena attuazione a tali disposizioni. Una tolleranza ancor più prolungata, avrebbe comportato solo pericoli e possibili disordini. Partendo da tale presupposto, vale a dire lo scioglimento della compagnia, bisognava soltanto capire quali modalità attuare⁹²¹. E tornavano qui aspetti già richiamati, come la

⁹¹⁹ Come abbiamo già sottolineato, il ministro Guizot riporta per intero i termini in cui venne formulato il testo, sottoposto poi al cardinal Lambruschini. Per la consultazione completa: *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., pp. 419-427.

⁹²⁰ *Ibidem*.

⁹²¹ *Ibidem*.

collaborazione e il gioco delle parti tra la Santa Sede e la monarchia orleanista. Le vie d'azione erano le seguenti: una dissoluzione per intervento del potere spirituale, o di contro, un'analogia azione posta in essere dall'autorità civile.

Non vi erano dubbi sul fatto che il governo francese preferisse la prima delle due ipotesi. Del resto, alla base della questione non vi era un problema di "forza". Se la monarchia di luglio avesse voluto soddisfare il sentimento pubblico, avrebbe potuto utilizzare tutta la forza necessaria per imporre la rigida osservanza delle leggi contro le congregazioni religiose non riconosciute. Tuttavia, legata sempre ad uno spirito di moderazione, e piena di rispetto nei confronti della Chiesa di Roma, avrebbe preferito conseguire il medesimo risultato tramite la leale collaborazione di quest'ultima. Ciò ovviamente non significava escludere definitivamente la seconda ipotesi, ma permetteva di evidenziare ulteriori vantaggi. Un intervento di Roma avrebbe mostrato alle autorità francesi la fiducia che era possibile riporre nel santo padre; le relazioni diplomatiche avrebbero tratto ulteriore giovamento, e la situazione sarebbe tornata ad essere più semplice. Se però, l'appoggio del vicario di Cristo fosse venuto a mancare in una circostanza tanto delicata, allora le leggi dello Stato avrebbero avuto piena libertà d'azione. Tutti, dai prefetti ai procuratori generali, avrebbero ricevuto gli strumenti necessari per porre definitivo rimedio al problema⁹²². Un messaggio piuttosto esplicito, molto simile alle parole riferite da Luigi Filippo al nunzio Fornari neanche un mese prima.

Trovava poi spazio un'ultima raccomandazione finale, resa in modo garbato, ma altrettanto tagliente e pericolosa. La Francia tutta, era ben consapevole del ricorso e dell'appello rivolto dal governo del re a sua santità: qualora tale aiuto fosse mancato, ci sarebbe stato un grosso rischio per la stessa religione. Sarebbe stata infatti disdicevole, la diffusione – cosa al momento non ancora accaduta – di una erronea convinzione, in base alla quale la causa dei Gesuiti, del clero, e della Chiesa stessa fosse concepita come una sola cosa. Una naturale e possibile spiegazione dinanzi al mancato intervento di Gregorio XVI. E dunque, proprio per non correre un così grande pericolo, la dispersione della compagnia di Gesù da parte della suprema autorità spirituale, avrebbe comportato un ulteriore beneficio alla religione, consentendole di recuperare il terreno potenzialmente perso⁹²³.

⁹²² *Ibidem.*

⁹²³ *Ibidem.*

La presentazione di questo ulteriore ammonimento – contenente se vogliamo le condizioni dettate dalla Francia –, avrebbe dovuto rappresentare un vero e proprio elemento di svolta, spingendo le parti verso la risoluzione della delicata vicenda diplomatica. In effetti, l'eco che il *memorandum* ebbe presso la corte romana fu significativo⁹²⁴: continui incontri tra sua Eminenza Lambruschini e il santo padre; adunanze di cardinali chiamati ad esprimersi sulla vicenda, e ulteriori colloqui tra il Segretario di Stato e lo stesso Rossi si susseguirono per quasi tutto il mese di giugno. La Curia romana era entrata in uno stato di fibrillazione, dove i consigli da dare erano difficili tanto quanto le decisioni da prendere. Dettagli questi, rinvenibili nelle stesse lettere scritte dall'inviato straordinario al ministro degli esteri francese. Una congregazione di cardinali, era stata convocata per il giorno 8 giugno, al fine di deliberare sulla vicenda. In realtà, l'incontro venne poi aggiornato, svolgendosi soltanto alcuni giorni più tardi. François Guizot riferisce come vi presero parte nove porporati, molti dei quali sembrarono optare, ancora una volta, per la linea dell'inazione⁹²⁵.

Pellegrino Rossi gli aveva poi scritto un'altra lettera il 18 giugno, aggiornandolo su ulteriori vicende. Due giorni prima, aveva incontrato nuovamente il Segretario di Stato, il quale – seguendo un comportamento ormai classico – aveva cercato di glissare le richieste insistenti del rappresentante francese. Il cardinale era apparso simpatico e carezzevole, ma si era limitato a dire che Gregorio XVI non aveva ancora preso una decisione. Il Lambruschini si diceva rammaricato nei confronti di *monsieur* Rossi⁹²⁶, e cercava di mettersi nei suoi panni; d'altro canto, l'inviato di sua maestà avrebbe dovuto provare a fare lo stesso, comprendendo la delicatezza della questione. Il cardinale aveva eluso il problema ancora una volta, con vive manifestazioni di affetto nei confronti del carrarese, e parlando poi con entusiasmo di Luigi Filippo e della sua politica⁹²⁷.

La situazione sembrava andare pericolosamente incontro ad un ulteriore stallo, e lo stesso Pellegrino Rossi appariva ormai infastidito. È in questi giorni concitati che trova spazio un episodio importante, decisivo nel cammino che porterà alla vittoria l'inviato

⁹²⁴ Un aspetto che sembra emergere anche dalle pagine di Raffaello Giovagnoli, il quale sottolinea come la chiarezza del documento scritto da Rossi lasciasse ben pochi margini di azione alla Santa Sede (quanto alla decisione finale ovviamente, non per ciò che concerneva le modalità attuative). Si veda: R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 109.

⁹²⁵ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 427.

⁹²⁶ «*Je me mets à votre place; mais soyex equitable; mettez-vous aussi un peu à la nôtre*». *Ibidem*.

⁹²⁷ «*Bref, il éluda en redoublant de tendresses pour moi, en me parlant avec enthousiasme du Roi et de sa politique*». *Ivi*, 427-428.

straordinario. L'aneddoto (collocabile temporalmente tra il 16 giugno – data dell'incontro appena descritto – e il 21 giugno successivo, di cui si dirà a breve) è accennato anche dal Giovagnoli⁹²⁸, ma per essere compreso nella sua pienezza, rende necessario il rimando ad una figura già incontrata nel capitolo secondo del presente lavoro: Marco Minghetti⁹²⁹. Proprio il giornalista e politico di origini bolognesi – che sarà poi chiamato negli anni successivi prima a far parte della Consulta di Stato creata da Pio IX, e poi ancora a ricoprire la carica di ministro dei lavori pubblici – riferisce nel capitolo quarto de i *Miei Ricordi*⁹³⁰ quanto narrato dallo stesso Pellegrino Rossi.

Le circostanze descritte da Minghetti risultano particolarmente interessanti, andando oltre l'episodio in questione di cui si dirà tra poco. E questo perché anche lui, sulla scia di quanto detto nelle pagine precedenti, conferma come l'ambiente romano fosse generalmente ostile al Rossi, ricordando soprattutto il suo passato, ed ostacolando nella sua missione diplomatica⁹³¹. Una sera – riferisce l'autore –, dopo l'ennesimo colloquio tra il cardinal Lambruschini e il commendator Rossi, la scomoda questione dei Gesuiti era ancora ferma alle rispettive posizioni delle parti. Nessun "accomodamento" era stato fatto nei confronti del ministro plenipotenziario, il quale vedeva sempre più lontana la conclusione del delicato affare. Manifestando l'amarezza e la delusione tipica di chi impiega tutte le proprie forze pur di portare a termine il proprio operato (Minghetti usa l'espressione "mala contentezza"), il Rossi balbetta qualche frase, senza che il Segretario di Stato riesca a comprendere alla perfezione quanto detto. Tuttavia, il Lambruschini carpisce qualcosa e, preoccupato, chiede conferma al delegato francese: «*Comment donc? Monsieur l'ambassadeur, vous voudriez prendre vos passeports*». A sentire queste parole, Pellegrino Rossi comprende il timore radicatosi nella mente del cardinale e – con tono calmo ma deciso –, raccogliendo delicatamente il cappello, risponde al proprio interlocutore con profonda riverenza: «*Éminence, ce ne sera pas ma faute*»⁹³².

⁹²⁸ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 110-111.

⁹²⁹ Si consenta il rimando al paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁹³⁰ M. MINGHETTI, *Miei Ricordi*, vol. I (dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica), anni 1818-1848, L. Roux e C. editori, Torino, 1889.

⁹³¹ *Ivi*, p. 183-184.

⁹³² Entrambe le espressioni sono riportate in francese da Minghetti. L'autore bolognese – il quale sottolinea come questo fatto fosse narrato dallo stesso Rossi –, racconta i passaggi dell'episodio in prima persona: «[...] Il Cardinale ne intese parte e parte fraintese, e con piglio crucciato, e pieno di turbamento mi disse: "*Comment donc? Monsieur l'ambassadeur, vous voudriez prendre vos passeports*". Quell'atto subitaneo, la voce alterata

Il rappresentante francese, capisce di aver forse trovato il modo di sbloccare definitivamente la situazione. Il sussulto del cardinal Lambruschini lo aveva convinto di questo. Il fatto che la Santa Sede avesse sempre cercato di raggirare il problema, senza mai prendere una decisione e provando a “sfinire” la parte avversaria, non aveva comunque prodotto gli esiti sperati⁹³³. Adesso però, il rischio di una vera crisi diplomatica con Parigi, e di una possibile partenza dell’inviato straordinario, scuotevano l’ambiente romano. Pellegrino Rossi sapeva, come la semplice instillazione di quel fatale dubbio nella mente del cardinale, costituisse un’arma potentissima. Prendere le proprie credenziali ed andar via, abbandonando l’incarico a causa dell’impossibilità di portarlo a termine. Del resto, non sarebbe stata colpa sua, dopo le innumerevoli sollecitazioni e la stesura di quel “limpido” *memorandum*.

Ed in effetti, dopo l’episodio appena citato, la situazione iniziò a mutare con una velocità mai riscontrata nelle settimane precedenti. Il 21 giugno 1845, avviene un ulteriore incontro tra i protagonisti della delicata vicenda. La data assume questa volta una rilevanza ben precisa e, come si comprenderà tra pochi istanti, non è assolutamente casuale. Si tratta del giorno in cui si celebra la ricorrenza di San Luigi Gonzaga (1568-1591), nobile italiano del XVI (tra l’altro appartenente alla Compagnia di Gesù), canonizzato da papa Benedetto XIII il 31 dicembre 1726⁹³⁴. Da buon diplomatico (senza poter negare in questo caso una

mi dimostrarono, aggiungeva il Rossi, che il solo messo di conseguir l’intento era di avvalorare quel dubbio: il porporato adunque aveva paura di un dissenso manifesto colla Francia, e peggio ancora di uno scandalo. Allora, lentamente alzandomi dalla sedia, e preso il cappello che avevo posato in terra, con una riverenza profondissima e con voce tranquilla, ma tranquilla risposi: “*Éminence, ce ne sera pas ma faute*”». *Ibidem*.

⁹³³ Del resto già François Guizot, nella lettera del 19 maggio precedente, aveva sottolineato tale aspetto. Oltre a riferire a Rossi dell’incontro avvenuto tra Luigi Filippo e il nunzio Fornari, il ministro degli esteri aveva confidato al carrarese una sensazione che sia lui, sia il sovrano francese avevano avvertito. Ad entrambi, sembrava evidente il tentativo della Santa Sede di ostacolare la risoluzione del problema “gesuita”. Roma avrebbe provato a procrastinare e ad eludere il problema, sperando che la Francia, con il tempo, lasciasse cadere la cosa. Tutto questo non era pensabile, ribadiva Guizot, data la dimensione e la rilevanza del problema: «*Le Roi a vu, dans sa visite et dans son attitude, rapprochées de l’absence du cardinal Lambruschini peu après votre arrivée a Rome, un petit plan conçu dans l’espoir de nous intimider un peu, et de se soustraire aux embarras de la question, en nous amenant nous-mêmes à la laisser traîner d’abord, et puis tomber. Je crois la conjecture du Roi fondée, et je suis bien aise qu’il ait frappé un peu fort. Il ne faut pas qu’on croie à Rome qu’avec de la procrastination et de l’inertie on éludera une question qui est sérieuse et qu’il faut traiter sérieusement*». *Mémoires pour servir a l’histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, p. 414.

⁹³⁴ Per ulteriori indicazioni, non solo di carattere biografico, mi permetto di rinviare ai seguenti lavori: *Vita di San Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù scritta dal padre Virgilio Cepari. Con Terza Parte nuovamente composta da un altro Religioso della medesima Compagnia, dedicata All’Eminentiss., e Reverendiss. Signore il Signor Cardinale Benedetto Odescalco Arcivescovo di Milano*, Stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta, Milano, MDCCXXVIII; F. CRISPOLTI, *San Luigi Gonzaga: saggio*, Begnozzi, Mantova, 1924; M. PAGANELLA, *San Luigi Gonzaga. Un ritratto in piedi*, Ares, Milano, 2016.

giusta dose di opportunismo), il carrarese si reca al cospetto del Segretario di Stato, così da poter porgere personalmente gli auguri di buon onomastico.

Questa volta però, a cogliere l'occasione è proprio il cardinal Lambruschini, il quale sfrutta l'incontro per entrare nel merito della faccenda. Sarà proprio Pellegrino Rossi a descrivere la circostanza al ministro Guizot, riportando i dettagli di quella piacevole conversazione: «*J'ai revu ce matin le cardinal Lambruschini à l'occasion de sa fête, m'écrivit-il; il a voulu entrer lui-même en matière*»⁹³⁵. Sua Eminenza si era mostrato molto disponibile e confidenziale, consolidando nell'inviato francese la convinzione che stesse davvero lavorando per la risoluzione del problema. Doveva aver finalmente inteso quale importanza riservasse la monarchia di luglio all'annosa vicenda, riconoscendo in parte le imprudenze e i fastidi generati dai Gesuiti.

Per venire incontro all'alto prelato – scriveva Rossi a Guizot –, il professore gli aveva fatto intendere come la Francia fosse interessata al risultato più che alle modalità di attuazione. Poco sarebbe cambiato se a determinare lo scioglimento della congregazione in Francia fosse stato un ordine esplicito, il risultato di un concilio, o una volontaria scelta dei Gesuiti stessi (seppur apparente)⁹³⁶. La monarchia d'oltralpe non avrebbe sollevato polemiche in tal senso, soddisfatta del mancato ricorso ad un forte intervento statale. Tutto questo a patto che ovviamente, la vicenda venisse chiusa davvero. Il risultato sarebbe stato talmente grande da non portare ad ulteriori pretese francesi, lasciando così a Roma la possibilità di decidere il *modus operandi* ritenuto migliore. In ogni caso, la vittoria avrebbe rappresentato per Luigi Filippo e per il suo governo, un traguardo degno di lode, visibile a tutti.

Due giorni più tardi, Rossi non si limitava a scrivere a Parigi, ma inviava in Francia il primo segretario d'ambasciata *monsieur de la Rosière*⁹³⁷, con un dispaccio ufficiale di estrema importanza, contenente il felice esito della trattativa:

⁹³⁵ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 430.

⁹³⁶ «[...] *j'ai laissé entrevoir au cardinal, pour hâter l'issue de la négociation, que, pourvu que le fait s'accomplît, je n'éleverais pas de chicane sur le choix du moyen. Que nous importerait, en effet, que la confrégation des jésuites disparût par un ordre, ou par un conseil, ou par une insinuation, voire même par une retraite en apparence volontaire? L'Essentiel, pour nous, c'est qu'elle disparaisse et nous dispense de l'application des lois*». *Ibidem*.

⁹³⁷ Si tratta di Alexis Eugène Thuriot de la Rosière (scritto anche Rozière, 1807-1876), il quale aveva già ricoperto incarichi diplomatici in Svizzera, Brasile, Paesi Bassi e Spagna. Poco prima di arrivare a Roma, era stato anche primo segretario d'ambasciata a Torino, nel 1843. A causa della rivoluzione del 1848, resterà di fatto senza impiego (in quel momento si trovava in Messico), come accadrà allo stesso Pellegrino Rossi. Tornato in Francia, si candiderà all'Assemblea Legislativa per il dipartimento della Marna (distretto di Sézanne), venendo eletto deputato con 36230 voti. Di tendenza monarchica, si ritirerà dalla vita pubblica nel

«Après un mû examen de la part du saint-père et de son conseil, le but de notre négociation est atteint. Son Éminence le cardinal Lambruschini, dans un dernier entretien, vien de m'en donner ce matin l'assurance.

La congrégation des jésuites va se disperser d'elle-même. Ses noviciats seront dissous, et il ne restera dans ses maisons que les ecclésiastiques nécessaires pour les garder, vivant d'ailleurs comme des prêtres ordinaires.

Le saint-siège, mû par des sentiments qu'il est aussi facile de comprendre que naturel de respecter, desire évidemment laisser aux jésuites le mérite de cette prudente resolution d'un acquiescement volontaire. Nous n'avons pas d'intérêt à le leur ôter; mais il n'est pas moins juste que le gouvernement du Roi sache que le saint-siège et son cabinet ont acquis, dans cette occasion importante, de nouveaux droits à la reconnaissance de la France. L'esprit d'équité qui anime les conseils du Roi, et en particulier Votre excellence, m'assure qu'on n'exigera pas des jésuites, dans l'accomplissement d'une resolution qui n'est pas sans difficultés matérielles, une hate qui serait douloureuse au saint-siège. Il est, ce me semble, de l'intérêt de tous que le mesure d'exécute avec loyauté, mais avec dignité.

Je suis heureux de pouvoir ainsi annoncer à Votre Excellence la conclusion de cette affaire épineuse où les nécessités modérées de notre politique avaient à se concilier avec des sentiments d'un ordre si élevé et si digne de nos respects»⁹³⁸.

Il ministro degli esteri riporta, con i termini sopra citati, il contenuto del prezioso messaggio. La mattina del 23 giugno, il cardinal Lambruschini aveva finalmente dato al commendator Rossi la risposta definitiva: la Compagnia di Gesù, in Francia, avrebbe cessato d'esistere, disperdendosi da sola. Era stata questa la decisione presa dal santo padre, dopo lunghe e attente riflessioni. I noviziati sarebbero stati sciolti, rimanendo nelle case e nelle strutture, solo i membri della Congregazione necessari al loro mantenimento (i quali avrebbero vissuto però, come semplici sacerdoti). La Santa Sede aveva riconosciuto le esigenze e i diritti della Francia, volendo però lasciare ai Gesuiti il merito di questa «*acquiescement volontaire*». Si chiedeva soltanto alle istituzioni francesi, di certo non manchevoli di equità, di assicurare alla Compagnia il tempo necessario per la propria disgregazione. Manifestare la volontà di una fretta eccessiva, sarebbe stato disdicevole agli occhi di Roma. Come rammentava lo stesso Rossi, era necessario che il provvedimento fosse eseguito sì con lealtà, ma anche con dignità⁹³⁹.

1851. Si veda la voce *Thuriot de la Rozière (Alexis-Eugène)* in: *Dictionnaire des parlementaires français comprenant tous les Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français Depuis le 1er Mai 1789 jusqu'an 1er Mai 1889 avec leurs noms, état civil, états de services, actes politiques, votes parlementaires, etc. publié sous la direction de MM. Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny*, tome V (Pla-Zuy), Bourloton éditeur, Paris, 1891, p. 420 (colonna sinistra).

⁹³⁸ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 431-432.

⁹³⁹ Oltre al dispaccio ufficiale, Pellegrino Rossi recapitava in Francia anche un'ulteriore lettera, il cui contenuto è riportato ancora una volta da François Guizot. Il rappresentante francese, ricordava in primo luogo come la giornata fosse stata estremamente lunga e faticosa: «*La journée a été laborieuse [...]*». Ciò nonostante, era sua premura aggiungere ulteriori considerazioni rispetto a quanto già contenuto nel dispaccio, e alle precisazioni che Alexis Eugène Thuriot avrebbe riportato di persona: «*le temps est accablant; mais bien que fatigué, je veux ajouter quelques détails à ma dépêche et à ce que M. de la Rosière vous dira de vive voix*». Anche se la scelta di una dispersione volontaria dei Gesuiti poteva sembrare una sorta di rassegnazione, lo stesso Rossi ribadiva

La notizia affidata al primo segretario d'ambasciata, impiegò diversi giorni prima di giungere a Parigi. Eppure, il felice esito delle trattative, divenne quasi immediatamente di pubblico dominio. Diversi autori infatti, pur sorvolando a volte su molti dei dettagli sin qui tracciati, citano immancabilmente una nota comparsa su *Le Moniteur Universel*, nell'edizione del 6 luglio 1845, in cui si leggeva: «*Le gouvernement du Roi a reçu des nouvelles de Rome. La négociation dont il avait chargé M. Rossi a atteint son but. La congregation des jésuites cessera d'exister en France, et va se disperser d'elle-même; ses maisons seront fermées et ses noviciats seront dissous*»⁹⁴⁰.

Alcuni giorni più tardi, precisamente il 15 luglio 1845, il ministro Guizot pronunciava alla camera dei Pari un importante discorso, senza nascondere una certa dose di soddisfazione personale⁹⁴¹. L'abile politico, evidenziava il buon operato del governo

di averla accettata di buon grado. Non era stato semplice superare tutte le opposizioni, comprese quelle di Gregorio XVI. Allo stesso Lambruschini andava riconosciuto il merito di aver fatto un grande lavoro. La pazienza aveva con il tempo soddisfatto le parti. Lo stesso vescovo di Roma era profondamente cambiato, soddisfatto adesso tanto dell'accordo quanto del suo negoziatore: «*Le pape est aujourd'hui un tout autre homme. [...] le saint-père était satisfait de l'arrangement que j'allais conclure, satisfait du négociateur*». Era però necessario ovviamente – anche per ragioni di ordine pubblico –, che nei dipartimenti francesi il provvedimento non incontrasse la resistenza dei Gesuiti. *Ivi*, pp. 432-433.

⁹⁴⁰ Questa la versione contenuta nelle *Mémoires* di Guizot, il quale evidenzia il grande effetto che la notizia ebbe sul pubblico (in virtù di un successo quasi inatteso). *Ivi*, p. 434. Anche Jean Graven, optando per un frammento più breve, riporta le medesime parole: «*La négociation dont le gouvernement du Roi a chargé M. Rossi "a atteint son but. La Congrégation des Jésuites cessera d'exister en France, et va se disperser d'elle-même; ses maisons seront fermées et ses noviciats seront dissous"*». J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen.*, op. cit., p. 27. Henri d'Ideville invece, torna ad utilizzare la medesima espressione del ministro Guizot: «*Le Gouvernement du Roi a reçu des nouvelles de Rome. La négociation dont il avait chargé M. Rossi, a atteint son but. La Congrégation des Jésuites cessera d'exister en France, et va se disperser d'elle-même; ses maisons seront fermées et ses noviciats seront dissous*». H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., p. 120. Tra gli altri autori già citati, anche Raffaello Giovagnoli riferisce sul punto, ma senza citare espressamente la nota del giornale francese. Si limita a citare l'edizione del 6 luglio 1845, sottolineando come questa ribadisse quanto annunciato da Rossi a Guizot, nel dispaccio del 23 giugno precedente. Si veda: R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 111.

⁹⁴¹ «*Nous avons dit à Rome les faits tels que nous les voyions en France; nous avons exposé l'état des faits, l'état des lois, l'état des esprits; nous avons voulu que cet état, dans toutes ses parties, fût bien connu et bien compris de la cour de Rome. La Chambre entend que c'est de la cour de Rome que je parle, du gouvernement romain et de nulle autre personne au monde. (Très-bien! très-bien!). Les faits, les lois, l'état des esprits en France, ont donc été mis fidèlement, sincèrement, sous les yeux de la cour de Rome, et puis le gouvernement du roi a ajouté: «il est en votre pouvoir de porter remède à ce mal, un remède purement spirituel et dans lequel les armes du pouvoir temporel ne seront pas employées; nous vous demandons d'user des vôtres». [...] Ce que le gouvernement du roi a fait à l'égard de la cour de Rome, la cour de Rome l'a fait à l'égard de la société de Jésus. Comme le gouvernement du roi n'avait voulu se servir que des moyens moraux, des influences morales, comme il n'avait cherché qu'à faire connaître la vérité, laissant ensuite les choses à la décision du pouvoir spirituel bien informé, la cour de Rome a adopté envers les jésuites le même procédé. Nous ne nous étions pas servie de ses armes officielles et légales. Elle a fait connaître à la société de Jésus la vérité des choses, des faits, des lois, l'état des esprits en France, lui donnant ainsi à juger elle-même de ce qu'elle avait à faire, de la conduit qu'elle avait à tenir dans l'intérêt de la paix publique, de l'Église, de la religion. J'ai une vraie et profonde satisfaction à dire que, dans cette affaire, la conduite de tout le monde a été sensée, honorable, conforme au devoir de chacun. La société de Jésus a pensé qu'il était de son devoir de faire cesser l'état de*

francese, sottolineando come quest'ultimo si fosse impegnato per far conoscere alla corte di Roma lo stato dei fatti. Ciò significava aver manifestato al governo pontificio tanto il malumore regnante nella monarchia di luglio, quanto l'assetto delle leggi e le posizioni assunte dalla Stato. Fatto questo, era stato ribadito a Roma come la vicenda potesse essere risolta con il solo intervento del potere spirituale, senza per forza dover scomodare l'entrata in scena dell'autorità civile. Questo aveva fatto il governo del re con Roma, e quest'ultima aveva fatto lo stesso con i Gesuiti⁹⁴².

La Santa Sede aveva pertanto lasciato alla Compagnia di Gesù la possibilità di scegliere quale condotta attuare (su questo passaggio Guizot tende a semplificare un po' le cose, quasi dimenticando gli sforzi e le pressioni esercitate), nell'interesse della pubblica pace, della Chiesa e della religione. La tanto avversata Congregazione, aveva dunque deciso di porre fine alle lamentele avanzate dalla Francia, chiudendo in virtù di un'autonoma scelta le proprie case ed i propri noviziati. Una decisione che, nelle parole del ministro degli esteri, testimoniava (sempre sotto mentite spoglie) la buona collaborazione e la disponibilità mostrata da tutte le parti in gioco. Nessuno poteva negare – tra l'altro con segni di approvazione provenienti dagli scranni della camera alta –, come le modalità adottate fossero state le più intelligenti, le più pacifiche, e le più moderate per la risoluzione della spinosa questione⁹⁴³.

Il governo di sua maestà aveva ottenuto un'importante vittoria, e Pellegrino Rossi ne rappresentava uno dei simboli più evidenti⁹⁴⁴. Poco importa se per diverso tempo, alcuni gruppi di Gesuiti – approfittando appunto della mancanza di un ordine espresso proveniente da Roma – procrastinarono la chiusura dei noviziati e la cessazione delle loro attività, come

choses dont la France se plaignait et dans lequel apparaissait un péril pour la paix publique, pour l'Église, pour la religion. De toutes parts ainsi, il y a eu acte de libre intelligence et de bons procédés. Je le demande à la Chambre, n'était-ce pas là la façon la plus libérale, la plus religieuse, la plus pacifique, le plus pacifiante, permettez-moi le mot, de résoudre la question? (Approbation.) [...]». Histoire parlementaire de France. Recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848 par M. Guizot, tome quatrième, Michel Lévy frères Libraires éditeurs, Paris, 1864, pp. 592-593.

⁹⁴² *Ibidem*.

⁹⁴³ *Ibidem*.

⁹⁴⁴ Nell'edizione del 7 luglio 1845, così scriveva il *Courrier français*: «[...] Ce sont les inspirations de MM. Quinot, Michelet, Cousin et Thiers, qui triomphent au Vatican; c'est du Collège de France, de l'Université, du Luxembourg et du Palais-Bourbon que la colombe sainte s'est abattue à l'oreille du Souverain Pontife; et l'habile M. Rossi complète sa naturalisation parmi nous en obtenant de Rome même, à la satisfaction de l'opinion publique, l'expulsion des hérétiques de saint Ignace». Il presente frammento è contenuto in: *Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus composée sur les documents inédits et authentiques par J. Crétineau-Joly*, tome sixième, Mellier frères éditeurs, Paris, 1846, p. 529.

rammenterà lo stesso Guizot⁹⁴⁵. Il successo della missione diplomatica era palese a tutti: la vicenda sembrata a tratti impossibile, era finalmente giunta al suo epilogo, e l'opinione pubblica francese poteva adesso acquietarsi. L'operato del professore italiano, dimostratosi abile ed efficiente nelle vesti di diplomatico, sarebbe stato ricompensato neanche un anno dopo, con la nomina ad ambasciatore e la concessione del titolo di conte⁹⁴⁶.

4.2 LO STATO PONTIFICIO ALLA VIGILIA DELL'ELEZIONE DI PAPA MASTAI-FERRETTI.

Tuttavia, anche gli ultimi mesi che precedono la morte di papa Cappellari, non sembrano portare grande tranquillità all'interno degli Stati romani⁹⁴⁷. Alla fine del settembre 1845, nuove sollevazioni scoppiano nelle Romagne. L'agitazione assume caratteri di portata generale, e solo con l'intervento delle truppe svizzere e di un importante esborso economico dello Stato, la situazione poté tornare sotto controllo. Pellegrino Rossi si reca dal cardinal Lambruschini per mostrare il sostegno e la vicinanza della Francia, in un momento così delicato per la sicurezza del governo pontificio. In piena ottemperanza al suo ruolo di diplomatico, il carrarese scrive a François Guizot già il 28 settembre, per aggiornarlo sulla vicenda. La lettera, mostra elementi vecchi e nuovi, sottolineando alcuni problemi ormai atavici dell'Italia centrale. Sarebbe bastato così poco, evidenziava il Pari di Francia, per

⁹⁴⁵ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., pp. 440-441.

⁹⁴⁶ Su questo punto, anche se ulteriori precisazioni verranno fornite più avanti, una fonte preziosa è costituita dall'*Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, des maisons souveraines de l'Europe et de la diplomatie*. Nell'edizione del 1847, stampata però nel dicembre 1846 e relativa dunque a tale anno, importanti informazioni sono contenute nella sezione *Ambassadeurs et Ministres français près les puissances étrangères*. Alla voce *États-Romains*, leggiamo: «*M. le comte ROSSI (Pellegrino), pair de France, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire*». Attraverso la presente sezione inoltre, è possibile avere contezza anche degli altri funzionari impiegati presso l'ambasciata: «*M. le prince de BROGLIE (Albert), premier secrétaire d'ambassade. M. le comte de CAMBIS (Henri), second secrétaire d'ambassade. M. le marquis de LATOUR-MAUBOURG (Just), M. le comte de BÉARN, attachés à l'ambass.*». *Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, des maisons souveraines de l'Europe et de la diplomatie, publié sous la direction de M. Borel d'Hauterive, archiviste paléographe, Ancien élève de l'École royale des Chartes*, Au Bureau de la publication, Paris, 1847 (cinquième année), p. XXXIV.

⁹⁴⁷ Alla morte del pontefice, sarebbero stati moltissimi i sonetti e gli epitaffi irriverenti in sua memoria, come accaduto anni prima con Leone XII. Tra questi, uno dei più severi è attribuito a Pasquino, la celebre statua parlante di Roma, sempre attenta a raccogliere e a raccontare gli umori della capitale: «Fu panettier, poi schiuma di convento; Per supplizio de'buoni ebbe il Triregno. Pazzo, briaco, visitò il suo regno: N'ebbe ingiusti trionfi e rese vento. Profuse a pochi quel che tolse a cento; a lo sgherro, a la spia d'onor diè segno; Una canaglia che ti move a sdegno Della porpora elesse all'ornamento. Di leggi invece ei fe' parlar le scure; or fu nostro trastullo, or nostro smacco; Apri scuola di debiti e di usure. Novo Sardanapal, beato in trono, Più che di Cristo adorator di Bacco, Giacque, e ai nemici non lasciò perdono». Il presente sonetto è contenuto in: L. MORANDI (a cura di), *I sonetti romaneschi di G. G. Belli pubblicati dal nipote Giacomo*, vol. 5, S. Lapi tipografo-editore, Città di Castello, 1887, p. 344.

soddisfare una popolazione che in realtà chiedeva soltanto giustizia e buona amministrazione. Se solo il governo avesse capito la necessità di lavorare in maniera ragionevole, molti problemi sarebbero stati risolti, allontanando e mettendo all'angolo i demagoghi. Tuttavia non era ancora giunto il tempo dei consigli ribadiva Rossi; con le persone in quel momento al vertice dello Stato, non era possibile lavorare in tale direzione⁹⁴⁸.

Sarebbe stato necessario attendere un cambiamento importante (forse lo stesso inviato straordinario pensa già al prossimo pontefice). Nel frattempo però, era importante ribadire alcuni atteggiamenti, soprattutto in chiave politica. È qui che vediamo, più di altre volte, l'atteggiamento veramente diplomatico del Rossi, intento a elargire preziosi consigli al governo d'oltralpe. In un momento così delicato per la stabilità dello Stato della Chiesa, era importante che la Francia si mostrasse come una potenza vicina e disinteressata; in poche parole, come la più importante amica di Roma. Una cosa in particolare, doveva essere chiara: la monarchia di luglio non avrebbe mai permesso al sommo pontefice di diventare un *patriarche* austriaco. In un momento storico in cui proprio l'Austria rappresentava ancora la maggiore potenza sulla Penisola, gli intenti politici francesi dovevano apparire moderati, ma al tempo stesso decisi. Le rassicurazioni fornite al Guizot, mostrano anche l'influenza che il professore sta acquisendo nell'ambiente romano. È lo stesso carrarese a ribadire come le sue parole possano avere un peso maggiore rispetto a quelle di altri. A Roma si stanno convincendo – come lui stesso sottolinea –, dell'attenzione mostrata per salvare l'unica grande cosa rimasta in Italia: il papato⁹⁴⁹.

In effetti, ulteriori lettere spedite in Francia nei mesi seguenti, sembrerebbero confermare quanto riportato dal Rossi. Ancor prima che inizi la primavera del 1846, e più precisamente il 18 marzo, l'uomo designato dalla monarchia di luglio e arrivato a Roma

⁹⁴⁸ «[...] *Y a-t-il un remède? Oui, et très facile avec un peu d'intelligence et de courace. Sans mot dire à personne, j'ai fait mes observations et mes études. Si vous saviez combine il serait aisé de donner satisfaction à ces provinces sans rien bouleverser, sans rien dénaturer, sans rien introduire ici d'incompatible avec ce qu'il est essentiel de maintenir! Toute la partie saine et respectable de ces populations ne demande qu'un peu d'ordre et de bon sens dans l'administration. Qu'on gouverne raisonnablement, et à l'instant même les démagogues seront ici, comme ils le sont ailleurs, isolés et impuissants. Mais ce qui serait facile en soi est presque impossible avec les hommes et les choses que nous avons. Le moment des conseils viendra. Il n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas les offrir; il faut qu'on nous les demande. En attendant, appliquons-nous à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas d'ami plus sûr et plus désintéressé que la France, que nous ne permettrons pas que le Pape devienne un patriarche autrichien, que nous comprenons les nécessités du pontificat, etc. etc. J'ai toujours travaillé et je travaille dans ce sens; et sur ce point mes paroles ont peut être plus de poids que celles de tout autre. Ils sont convaincus, et ils ne se trompent pas, que je n'aimerais pas à voir perdre à l'Italie la seule grande chose qui lui reste, la Papauté*». La presente missiva, relativa al 28 settembre 1845, viene riportata dal conte Henry d'Ideville in: H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., pp. 128-129.

⁹⁴⁹ *Ibidem*.

poco più di un anno prima, torna a scrivere al ministro degli esteri. Questa volta però, il tono sembra quasi preoccupato, e per un motivo ben preciso. Pellegrino Rossi sottolinea come la sua posizione di ministro plenipotenziario *ad interim* non sia più conveniente (definendola letteralmente sbagliata). Un mese prima – racconta –, essendosi diffusa (in maniera quasi inspiegabile) la notizia, tra l'altro falsa, dell'arrivo delle sue nuove credenziali da ambasciatore, molti gli avevano rivolto i più vivi complimenti. Felicitazioni che il Rossi non aveva neanche potuto accettare, e che adesso sembravano metterlo quasi in difficoltà⁹⁵⁰.

4.2.1 “MES PAROLES ONT PEUT ÊTRE PLUS DE POIDS QUE CELLES DE TOUT AUTRE”. LA DELICATA QUERELLE PER LA NOMINA AD AMBASCIATORE.

La benevolenza del sovrano e la stessa amicizia con Guizot, rincuoravano l'inviato straordinario; tuttavia, egli riteneva opportuno agire il prima possibile. In più occasioni, ripeteva, Gregorio XVI gli aveva ribadito il proprio gradimento, nel vederlo un giorno come ambasciatore di Francia presso la corte romana. Lo stesso dicasi per il cardinal Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856), figura vicina al Segretario di Stato Lambruschini (anche lui ligure infatti), e citato nella stessa missiva. Sarebbe stato davvero rischioso se, venuto improvvisamente a mancare il pontefice, la Francia non avesse ancora rafforzato la propria posizione presso la Santa Sede. E ciò soprattutto dinanzi alla possibilità, sempre in agguato, di un possibile papa filo austriaco. Confermare Pellegrino Rossi nel ruolo di ambasciatore, avrebbe consentito a quest'ultimo di stabilizzare ulteriormente la posizione della monarchia di luglio a Roma, senza più essere un uccello sopra un ramo: «*un oiseau sur la branche et dans une position secondaire*»⁹⁵¹.

⁹⁵⁰ «*Ma situation provisoire ici est désormais décidément fautive. Il n'y a pas un de nos amis qui ne le sente, et tous ont fini par me le dire. Il y a un mois, la nouvelle s'étant répandue ici, je ne sais comment, de l'arrivée de mes nouvelles lettres de créance, cardinaux, prélats, noblesse, tout le monde m'accablait de compliments que je ne pouvais accepter. L'homme du pape est venu quatre fois me demander si je les avais reçues. Aujourd'hui on s'étonne, et chacun veut expliquer le fait à sa guise. Mais tandis que les amis sont embarrassés, les malveillants ont beau jeu. On va jusqu'à supposer l'intention pour ce que j'ai fait. Tout cela est absurde, mais n'est pas moins répété et colporté*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 453.

⁹⁵¹ «*D'où vient ma force? Des bontés du Roi pour moi et de votre amitié. Le jour où cela serait révoqué en doute, je suis impuissante. Le pape a dit hautement plus d'une fois qu'il serait content de me voir ici ambassadeur. Les cardinaux les plus intimes ont été les premiers à me féliciter de la fautive nouvelle. Le cardinal Franzoni l'ami intime de Lambruschini, dit à qui veut l'entendre qu'ils ne peuvent rien désirer de mieux. Enfin, si je suis bien renseigné, il vous serait facile de vous assurer, à Paris même, de leurs sentiments à mon endroit, si toute fois le nonce Fornari ose remplir son mandat et répondre. Vous l'avez dit, mon cher ami; si je dois rester à Rome, j'ai besoin d'y être enraciné et grandi. Que serait-ce si le pape nous était enlevé prochainement sans que nous eussions consolidé et agrandi notre position? Tenez pour certain qu'un grand effort se prépare pour faire un pape contre nous. Nous pouvons l'emporter; mais il faut, pour cela, qu'on puisse parler, s'ouvrir, avoir confiance; toutes choses impossibles avec un homme qui est un oiseau sur la branche et dans une position secondaire*». *Ivi*, pp. 453-454.

Tra l'altro, nella stessa missiva del 28 settembre precedente, *monsieur* Rossi aveva informato Guizot della salute sempre più precaria di Gregorio XVI. Anche se le notizie e le rassicurazioni fornite cercavano di distorcere la realtà, l'inviato straordinario ribadiva come il medico di sua santità visitasse quest'ultimo tutti i giorni. Proprio per questo, l'ipotesi di un conclave sempre più vicino, non era da escludere⁹⁵². Alla lettera del 18 marzo, il ministro degli esteri francese replicava in tutta fretta, già il 7 aprile successivo. Spiegava all'amico come la nomina ad ambasciatore fosse quasi cosa fatta («*et se fera bientôt après Pâques*»), nonostante la presenza di qualche piccolo ostacolo. Vi erano in particolare due aspetti che impensierivano tanto Luigi Filippo quanto lo stesso Guizot (ma in particolare sua maestà).

In primo luogo era impossibile per la Francia – principale Paese cattolico del continente –, avere a Roma un ambasciatore sposato con una donna protestante. Una situazione che già in passato aveva bloccato la candidatura di altri personaggi di spicco, e che ora poneva lo stesso problema con Rossi. La circostanza era stata palesata all'inviato straordinario già prima della sua partenza per Roma, quando gli era stata affidata la delicata missione concernente i Gesuiti. Ed infatti, la signora Rossi, al secolo Giovanna Carlotta Melly-Schwartz, non aveva potuto seguire il marito nel suo viaggio in Italia⁹⁵³. Per questo motivo sua maestà, così come il duca di Broglie, si aspettavano che qualora la nomina ad ambasciatore si fosse davvero concretizzata, le cose sarebbero rimaste inalterate. Vacanze e piccoli viaggi avrebbero potuto alleviare una “sofferenza” affettiva necessaria⁹⁵⁴.

In secondo luogo, Guizot anticipava all'amico carrarese come il sovrano stesse seriamente pensando di nominarlo conte. Un titolo nobiliare sarebbe tornato di certo utile al capo dell'ambasciata francese (dove tra l'altro i suoi sottoposti erano tutti aristocratici),

⁹⁵² *Ivi*, p. 452.

⁹⁵³ Si consenta il rimando al paragrafo 3.2.1 del capitolo terzo del presente lavoro. Proprio nella parte iniziale, anche in nota, erano stati forniti numerosi dettagli circa il matrimonio di Pellegrino Rossi con la giovane calvinista ginevrina. Tra questi, i riferimenti alla dispensa matrimoniale e ai futuri problemi presso la corte romana.

⁹⁵⁴ «*Votre nomination comme ambassadeur est à peu près convenue, et se fera bientôt après Pâques. Voici deux choses seulement qui préoccupent, l'une le Roi et moi, l'autre le Roi sans moi. Répondez-moi sans retard sur l'une et sur l'autre. Il a toujours été regardé comme impossible pour la France, la première puissance catholique, d'avoir à Rome un ambassadeur dont la femme fût protestante. Cette seule considération a fait écarter plusieurs fois tel ou tel candidat, par exemple le duc de Montebello. Nous en avons parlé pour vous-même, vous vous le rappelez, quand vous avez été nommé ministre, et il a été convenu que vous iriez seul à Rome. Le Roi compte que vous resterez dans la même situation. C'est aussi l'avis du duc de Broglie. Les congés, les petits voyages diminueront ce qu'il peut y avoir de pénible dans cet arrangement. Mais dites-moi que vous êtes toujours, à cet égard, dans la même persuasion et la même intention*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., pp. 454-455.

facendo un effetto diverso rispetto alla semplice qualifica di commendatore⁹⁵⁵. Tuttavia, in un *post scriptum* della stessa lettera, riferiva al suo interlocutore dell'incontro avvenuto il giorno precedente tra Luigi Filippo d'Orleans e il nunzio Fornari. Quest'ultimo aveva delle cose da riferire che riguardavano proprio *monsieur* Rossi. Per tale ragione, il ministro scriveva di voler approfondire la vicenda, convocando il nunzio in maniera ufficiosa. Sarebbe tornato ad informare successivamente l'inviato straordinario, vista la mancanza di tempo e di ulteriori dettagli⁹⁵⁶.

I chiarimenti in effetti, arrivarono con una successiva lettera del 20 aprile, in cui il ministro degli esteri riprendeva il discorso interrotto oltre due settimane prima. Sua maestà aveva davvero parlato con il rappresentante pontificio, manifestandogli la stima nutrita per il commendator Rossi e la volontà di nominarlo ambasciatore presso la Santa Sede, sperando di far cosa gradita al pontefice. Il nunzio tuttavia, aveva risposto ribadendo come la cosa fosse stata in parte già affrontata a Roma, sollevando diverse polemiche. Aveva ricevuto delle indicazioni dallo stesso Segretario di Stato, portando inoltre con sé una lettera in cui venivano illustrate alcune delle contestazioni mosse. Argomenti non nuovi, ma che evidentemente rappresentavano ancora una ferita aperta per Roma: il suo passato politico, i suoi anni da rifugiato, ed inoltre, una moglie protestante. Sua maestà si era rifiutata di leggere la lettera, esprimendo il suo dispiacere e il suo disappunto, continuando a parlare del carrarese come uomo appropriato per un simile incarico. Anche il nunzio pontificio aveva espresso parole positive su Rossi, tornando però sui problemi legati al suo passato. Era inoltre rimasto colpito quando, Luigi Filippo d'Orleans, gli aveva ribadito che la moglie dell'eventuale ambasciatore non lo avrebbe raggiunto a Roma⁹⁵⁷.

⁹⁵⁵ Lo si è già visto, per esempio, con alcuni giornali della città eterna. il *Diario di Roma*, nell'edizione del 12 luglio 1845 (n. 55), riferiva della partecipazione del Rossi ad un evento tenutosi la sera del 7 luglio precedente, alle falde del Gianicolo nel Bosco Parrasio. Una solenne e consueta adunanza per celebrare la gloria dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – principali protettori della città – attraverso la lettura di testi, sonetti e poesie. Il principale giornale romano, identificava il carrarese nel seguente modo: «il signor Commendatore Pellegrino Rossi, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re de' Francesi presso la Santa Sede [...]». Si consenta il rinvio al 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

⁹⁵⁶ «*Le Roi pense, en outre, qu'il devrait vous donner le titre de comte, que cela vous serait utile à Rome et qu'il vaut mieux y être appelé signor conte que signor commendatore. Je n'ai, sur ceci, quant à moi, aucune opinion. Dites-moi la vôtre. Je parlerai dans le sens que vous m'indiquerez. Post Scriptum. Quatre heures et demie. Le roi a vu hier soir le nonce qui lui a dit, à votre sujet, des choses qu'il faut que j'éclaircisse. Je vais le faire venir. Rien qu'officieusement. Ne parlez à personne de ce qui vous touche. Il m'est impossible, faute de temps, d'entrer aujourd'hui dans aucun détail. Je vous écrirai dès que j'aurai causé avec le nonce*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 455.

⁹⁵⁷ «*Je reviens, lui écrivis-je, où je vous ai laissé le 7 avril. La veille donc, le Roi avait vu le nonce, et lui avait parlé de vous, de son désir de vous nommer bientôt ambassadeur, et de son espoir que le pape vous verrait avec plaisir auprès de lui, sous ce titre et en permanence. Le nonce dit qu'on y avait pensé à Rome, et qu'il ne pouvait se dispenser d'élever, à ce sujet, des objections, qu'il en avait reçu ordre du cardinal Lambruschini,*

Guizot spiegava al Rossi di come egli avesse parlato apertamente al sovrano, dopo che quest'ultimo gli aveva raccontato del particolare colloquio. A detta del ministro, doveva trattarsi di un complotto "politico e gesuitico" assolutamente da sventare. Il re dei francesi condivideva tale posizione, continuando a sostenere la candidatura del professore, visto come il miglior rappresentante degli affari francesi in terra romana. Certo, imporre un ambasciatore alla Santa Sede non era cosa semplice (né tantomeno opportuna); sarebbe servito del tempo. Per mostrare le proprie convinzioni, il capo degli *affaires étrangères*, aveva a sua volta convocato il nunzio, ribadendogli lo stupore della Francia dinanzi ad un simile atteggiamento. Non si poteva accettare che il vescovo di Roma e il suo ministro fossero complici di un complotto ordito dai nemici del re e del suo governo⁹⁵⁸. Era questa, secondo la lettura fatta da Guizot, l'idea che sembrava normale trarre da una simile condotta. Il nunzio Fornari aveva protestato contro queste supposizioni, insistendo ancora sulla lettera che gli era stata consegnata, recante la data del 14 febbraio 1846. Ed ecco dunque tornare le allusioni sul passato di Pellegrino Rossi, gli anni da rifugiato politico, la moglie calvinista e dunque l'opposizione alla nomina come ambasciatore⁹⁵⁹.

Le proteste contro la moglie del carrarese rappresentavano, almeno formalmente, l'ostacolo più importante. La Santa Sede aveva delle regole e delle tradizioni ben precise sul punto, e non intendeva rinunciarvi. Nel 1826, l'Austria aveva designato come ambasciatore

qu'il avait même une lettre où ces objections étaient développées, et il offrit de la montrer au Roi. Le Roi refusa et le renvoya à moi quant à la lettre, l'engageant du reste à n'en faire aucun usage officiel, témoignant sa surprise, son déplaisir, et parlant de vous comme il convient. Le nonce aussi en parla très bien, mais revint sur votre passé politique, sur votre qualité de réfugié, etc. Le Roi, dans la conversation, dit que madame Rossi n'irait point à Rome. Ceci parut frapper le nonce qui se le fit répéter». Ivi, pp. 455-456.

⁹⁵⁸ *«Vous n'avez pas besoin que je vous redise ce que j'ai dit au Roi quand il m'a raconté son entretien; tout aboutissait à ceci: «C'est une intrigue politique et jésuitique qu'il faut déjouer.» Le Roi en est d'accord. Le conseil en est d'accord. Ils sont tous convaincus que personne ne peut faire nos affaires à Rome aussi bien que vous. Mais imposer brusquement et par force un ambassadeur au pape, le Roi s'arrête devant cet acte; il demande du temps, et que nous ici, et vous à Rome, nous fassions ce qu'il faut pour arriver au but. J'ai fait venir le nonce. J'ai témoigné vivement ma surprise. Ni le pape, ni son ministre, ai-je dit, ne veulent à coup sûr, être complices, par connivence ou par faiblesse, d'une intrigue des ennemis du gouvernement du Roi. C'est pourtant ce qui serait, ce qui paraîtrait du moins. J'ai étalé tout ce qu'auraient de grave pour Rome, en France, une telle situation et une telle opinion. J'ai rappelé l'état général des questions catholiques chez nous, toutes celles que, tout à l'heure, nous aurions à résoudre, les Chambres, l'Université, la liberté d'enseignement, etc. Faites vous-mêmes ma conversation. Le nonce est tombé d'accord; il a protesté contre mes suppositions, mes prédictions, et a tiré de sa poche la lettre du cardinal. J'ai consenti à la lire inofficiellement; il est convenu entre nous qu'il ne me l'a pas montrée. Elle est du 14 février dernier. Ordre, en effet, d'objecter à votre nomination comme ambassadeur. Des allusions à vos antécédents de réfugié. Rien d'exprès à cet égard. Madame Rossi protestante, là est l'objection fondamentale, avouée». Ivi, pp. 456-457.*

⁹⁵⁹ *Ibidem.*

a Roma il conte Ludwig von Lebzelter (1774-1854)⁹⁶⁰, figlio a sua volta del rappresentante austriaco a Lisbona, il barone Adam de Lebzelter (1735-1818). Un diplomatico di tutto rispetto, con precedenti incarichi a Madrid, San Pietroburgo e Parigi (come segretario del principe Metternich). Tuttavia nel 1823, aveva sposato Zinaida Ivanovna Laval (1801-1873), figlia del conte Ivan Stepanowich Laval (1761-1841), esponente di una delle più importanti famiglie di San Pietroburgo. Proprio questa unione con una donna ortodossa, aveva impedito al conte di prendere possesso del suo nuovo incarico a Roma.

L'esempio veniva richiamato nella lettera dallo stesso ministro degli esteri, e sembrava rispecchiare, seppur a distanza di diversi anni, la stessa situazione in cui si trovava adesso Pellegrino Rossi⁹⁶¹. Guizot aveva confermato al nunzio la profonda stima nutrita dal sovrano e dal governo francese per il proprio inviato (con la rassicurazione che sua moglie sarebbe rimasta lontana da Roma), ribadendo le positive impressioni più volte decantate dallo stesso Gregorio XVI e dal cardinal Lambruschini. Il colloquio si era poi interrotto

⁹⁶⁰ Un uomo nato e cresciuto in una famiglia di diplomatici. Pur essendo un esponente della nobiltà austriaca, era nato nel 1774 a Lisbona, dove il padre Adam de Lebzelter rappresentava gli interessi asburgici in Portogallo. Tra il 1800 e il 1805, era stato anche a Roma, come segretario di ambasciata. Era stato costretto a lasciare la città per ordine dello stesso Napoleone. La grande fortuna però, arrivò nel 1817, quando venne nominato ministro plenipotenziario a San Pietroburgo. La città russa infatti, gli avrebbe dato la possibilità di conoscere la sua futura moglie, la contessa Zinaida Ivanovna Laval, figlia del conte Ivan Stepanowich Laval. Il matrimonio con la ricca contessina, non solo trovò l'appoggio di Metternich (in vista dei rapporti tra Austria e Russia), ma consentì a Ludwig Lebzelter di essere elevato al rango di conte dell'impero austriaco. Tuttavia, le nozze con una donna ortodossa, impedirono il suo trasferimento a Roma nelle vesti di ambasciatore. Nel 1830, fu designato come ministro plenipotenziario d'Austria presso la corte di Napoli. Sarebbe stato questo il suo ultimo incarico diplomatico, ricoperto sino al 1844. Rimase nella capitale del regno delle Due Sicilie fino alla morte, sopraggiunta nel 1854. Sulla sua figura, si veda: R. STÜCHEL, *Ludwig von Lebzelter*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione a cura di S. MANTOVANI, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/028519/2007-11-28/> > (consultato in data 20/09/2021).

⁹⁶¹ «*Il y a à Rome, pour les ambassadrices, des droits, des traditions, des habitudes que Rome veut maintenir, et qui sont impossibles avec une protestante. En 1826, la cour d'Autriche voulut nommer ambassadeur à Rome le comte de Lebzelter qui avait épousé une schismatique grecque, une princesse Troubetzkoï. La cour de Rome déclara qu'elle ne le recevrait pas, que c'était impossible. On y renonça à Vienne. Rome ne pourrait agir autrement aujourd'hui. Là est toute la lettre. Les autres objections ne sont qu'indiquées et de loin. C'est dans celle-ci qu'on se retranche. J'ai maintenu mon dire. J'ai répété que madame Rossi n'avait point l'intention d'aller à Rome. Le nonce n'a ni accepté, ni refusé cette porte. Il a enchéri sur tout ce que j'ai dit des témoignages d'estime, de bien veillance, de confiance que vous donnaient Sa Sainteté et son secrétaire d'État, répétant que tout leur désir était de vous garder comme ministre. [...] Nous nous sommes séparés, le nonce inquiet et troublé, moi froid et silencieux. J'ai repris la conversation avec le Roi. J'ai causé à fond avec le duc de Broglie. Nous sommes du même avis. Il faut prendre du temps pour déjouer l'intrigue et gagner notre bataille. Soyez tranquille sur le résultat définitif; ou vous resterez à Rome comme il vous convient d'y rester, ou vous reviendrez ici avec éclat pour prendre place dans le cabinet. Le Roi est on ne peut mieux pour vous, croyant avoir besoin de vous et décidé à vous soutenir dans son propre intérêt. Mais comment, dit-il, traiter le pape plus mal que les autres cours à qui l'on n'impose point un ambassadeur? Aidez-moi donc, mon cher ami, comme je vous aiderai; faites-leur comprendre à Rome que vous êtes, poureux, l'ambassadeur le plus souhaitable, le plus utile, le plus efficace, et que, s'ils avaient de l'esprit, ils vous demanderaient. Je vous répète que nous arriverons, pour vous, à l'un ou à l'autre des résultats qui sont dignes de vous. [...]*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième, op. cit., pp. 457-458.*

senza arrivare ad una conclusione, con i due interlocutori probabilmente perplessi per l'evolversi della vicenda: «*Nous nous sommes séparés, le nonce inquiet et troublé, moi froid et silencieux*». I successivi incontri con Luigi Filippo d'Orleans e con il duca di Broglie, avevano ribadito le precedenti intenzioni: sarebbe stato necessario insistere gradualmente con Roma, mostrando la volontà di confermare il carrarese nel ruolo di ambasciatore. Quest'ultimo, avrebbe dovuto continuare a lavorare *in loco*, per far capire alla Santa Sede come fosse la figura più adatta per un simile incarico. Rimaneva dunque ferma la fiducia del sovrano francese, con l'amico Guizot che continuava a rassicurare Pellegrino Rossi: o sarebbe rimasto nello Stato romano con un ruolo a lui confacente, o sarebbe tornato a Parigi per prendere posto nel gabinetto del re⁹⁶².

La situazione in realtà, mutò in breve tempo, ed anche stavolta in favore del professore e Pari di Francia. Una vittoria in parte frutto della sua perseveranza e del suo "attivismo" diplomatico. Già il 5 maggio 1846, Rossi scriveva all'amico e ministro francese, spiegandogli (con le dovute cautele del caso), come la situazione stesse mutando in loro favore. Essendo a Roma, l'inviato straordinario aveva ben pensato di rivolgersi all'abate Luigi Gioacchino d'Isoard (1801-1847)⁹⁶³, chiedendogli di intercedere con il cardinal Lambruschini, ed eventualmente, con il santo padre. Pellegrino Rossi spiegava al destinatario della sua missiva, di essersi rivolto all'abate d'Isoard già in precedenza, quando aveva saputo della lettera del Segretario di Stato al nunzio Fornari. L'abate aveva parlato con l'alto prelato, il quale gli aveva sì confermato il potenziale problema rappresentando da una moglie calvinista, ma dicendo di non aver scritto nulla al nunzio. Rossi aveva dunque incassato le rassicurazioni dell'Isoard, dal momento che la mancata presenza a Roma di Giovanna Carlotta Melly-Schwartz avrebbe fatto venir meno il problema⁹⁶⁴.

⁹⁶² *Ibidem*.

⁹⁶³ Uomo di nobili natali, appartenente alla famiglia dei marchesi d'Isoard-Vauvenargues. Pellegrino Rossi lo definisce, rivolgendosi a Guizot, come una persona di buono spirito e zelo. Il fatto che avesse un certo peso presso il pontefice, è testimoniato dagli incarichi ricoperti. Nel dicembre dell'anno precedente, Gregorio XVI lo aveva aggiunto ai suoi prelati domestici, nominandolo poi uditore della Sacra Rota Romana. La notizia veniva così riportata dal *Diario di Roma*, nell'edizione del 2 dicembre 1845: «La stessa Santità Sua, dopo di avere annoverato, con Biglietto della Segreteria per gli affari di Stato interni, il sig. Ab. Luigi Gioacchino d'Isoard de' Marchesi d'Isoard-Vauvenargues fra i suoi Prelati Domestici, si è ancora degnata, con altro posteriore Biglietto della medesima Segreteria, nominare il prelato Monsignor d'Isoard Uditore della Sacra Rota Romana». *Diario di Roma*, n. 96 (martedì 2 dicembre), anno 1845, p. 1.

⁹⁶⁴ «*Je ne vous dirai pas, mon cher ami, que nous avons gagné une autre bataille; le mot serait ambitieux et fort au-dessus de la valeur du fait qui n'est, au fond, qu'une faiblesse, une misère monacale. On ne les en corrigera jamais; mais il importe à notre crédit de leur faire sentir sur-le-champ le ridicule et l'impuissance de ces pauvretés. Voici ce que j'ai fait. Comme il s'agissait de ma personne, j'ai prié l'abbé d'Isoard, dont vous connaissez le bon esprit et le zèle, de voir le cardinal Lambruschini, et au besoin le pape. C'était, de ma part, une réserve et une malice. Averti, bien que sans y croire, je l'avoue, de la lettre du cardinal au nonce, j'en*

Ora però, in virtù degli ultimi aggiornamenti arrivati da Parigi, la preoccupazione dell'inviato straordinario era nuovamente aumentata, spingendolo a chiedere l'aiuto del nobile ecclesiastico. Nel successivo incontro tra l'abate e il Lambruschini – scriveva Rossi –, quest'ultimo era sembrato molto imbarazzato. Il Segretario di Stato ribadiva di non aver nulla contro l'inviato straordinario di Luigi Filippo, e che probabilmente il nunzio Fornari, come suo solito, era andato sicuramente oltre le istruzioni ricevute (come scrive lo stesso carrarese, il cardinal Lambruschini non era a conoscenza del fatto che *monsieur* Guizot avesse letto la lettera portata dal nunzio). Aggiungeva inoltre di essere felicissimo della presenza del diplomatico di origine italiana, come ribadito più e più volte⁹⁶⁵.

Nello stesso giorno poi, Luigi Gioacchino d'Isoard incontrava anche il vescovo di Roma. Lo stesso Gregorio XVI si diceva rammaricato per l'accaduto, nella consapevolezza di aver forse arrecato un'offesa al rappresentante della monarchia d'oltralpe. Tutti sapevano della benevolenza sempre mostrata nei suoi confronti, e quanto il santo padre apprezzasse la sua moderazione e la sua prudenza. Certo, non poteva negare di aver sollevato il problema riguardante la moglie del commendatore, ma era normale che ciò fosse avvenuto. Oltre a questo, non vi erano state ulteriori obiezioni. Lui stesso ribadiva che avrebbe volentieri ricevuto il signor Rossi come ambasciatore, con la medesima benevolenza sempre mostrata in passato. Autorizzava pertanto l'abate d'Isoard a riferire le sue stesse parole, e su suggerimento di quest'ultimo, mandava a dire al Segretario di Stato di preparare una lettera per il nunzio di stanza a Parigi. Nel documento si doveva far riferimento al trattamento, sempre benevolo e lusinghiero, avuto nei riguardi del ministro plenipotenziario, sottolineando il solo problema rappresentato dalla consorte protestante⁹⁶⁶. La lettera era

avais, dans le temps, dit un mot à Isoard, qui avait trouvé l'occasion d'en parler à Lambruschini; et celui-ci, tout en lui disant que la présence d'une ambassadrice protestante à Rome était une difficulté, lui avait cependant affirmé qu'il n'en avait point écrit au nonce: «Vous avez bien fait, avait répliqué Isoard, car je sais que madame Rossi ne songe pas à s'établir à Rome, et qu'ainsi l'objection tombe»». Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième, op. cit., p. 459.

⁹⁶⁵ Ivi, p. 460.

⁹⁶⁶ «L'abbé d'Isoard a été le jour même chez le pape. Le pape lui a dit qu'il était fâché d'apprendre que cela m'avait fait de la peine, que ce n'était certes pas son intention, que tout le monde savait tout ce qu'il avait pour moi d'estime et d'affection, et combien il aimait à traiter d'affaires avec moi: «Jepuis, a-t-il dit, m'expliquer avec lui directement, et je me suis toujours plu à reconnaître hautement sa prudence, sa modération et sa loyauté. Mais que voulez-vous? On m'a dit que je ne pouvais pas ne pas faire l'observation d'une ambassadrice protestante; je l'ai faite, voilà tout; mon rôle est fini. Je n'ai pas dit que je ne recevrais pas M. Rossi comme ambassadeur, bien que mari d'une protestante. Je le recevrai, et je le recevrai avec la même bienveillance. – Votre Sainteté m'autorise à le lui dire? – Sans doute.» M. Rossi, a repris l'abbé d'Isoard, sera touché de la bonté de Votre Sainteté; mais, comme il s'agit de sa personne, il ne voudrait pas... il ne pourrait pas... – Je comprends, a dit le pape; vous avez raison; mais que pourrait-on faire? Je ne puis pas me donner un démenti à moi-même. – Cela n'est nullement nécessaire; il suffirait d'une lettre explicative au nonce, disant ce que Votre Sainteté m'a fait l'honneur de me dire. – Eh bien, parlez-en au cardinal, et dites-lui de me porter un

effettivamente partita, scriveva il diplomatico all'amico Guizot; pertanto, tutto si riduceva ad una sciocchezza. A Roma, continuava, si aspettavano come risposta la nomina ad ambasciatore, chiudendo questa ulteriore *querelle*: «*Vous le voyez, tout se réduit à une vétille*»⁹⁶⁷.

E così avvenne. Il successivo 17 maggio, l'immane Guizot scriveva nuovamente al rappresentante di stanza a Roma. Pochi giorni prima aveva visto il nunzio, il quale a sua volta aveva ricevuto la lettera annunciata dallo stesso Rossi. Fornari aveva effettivamente riferito di non aver più obiezioni o osservazioni da fare. Pertanto, il ministro degli affari esteri scriveva al carrarese: «*Votre nomination comme ambassadeur est signée. On va préparer vos lettres de créance. Vous les recevrez par le prochain paquebot*»⁹⁶⁸. La nomina ad ambasciatore era stata firmata; bisognava soltanto preparare le nuove credenziali. Sarebbero giunte al destinatario con la successiva corrispondenza. La lettera del 27 maggio 1846, portava finalmente con sé le carte tanto attese⁹⁶⁹. L'ultimo sforzo era stato compiuto: Pellegrino Rossi poteva ora ricoprire in maniera stabile quell'incarico richiesto e gradito al suo stesso governo.

Alla reazione positiva della Francia, faceva da contraltare il disappunto di Vienna, nella persona del principe Metternich. Il cancelliere dell'impero austriaco vedeva in Pellegrino Rossi un vecchio esponente della carboneria, oltre che un pericolo per lo stesso Stato romano. Non riusciva a spiegarsi come la Santa Sede lo avesse accettato nel ruolo di inviato francese, ancora prima che ambasciatore: «*L'une des plus incompréhensibles mesures a été l'envoi de M. Rossi à Rome. Qu'aurait dit le Roi si le Saint-Père avait accrédité près de lui le cardinal de Latil ou M. de Chateaubriand? Le Pape a eu tort*

projet de lettre à l'audience de demain. Je désire faire tout ce qui sera décent possible. Dites-le à M. Rossi. Bref, la lettre a été signée hier, et on a assuré qu'elle était partie. On l'a lue à M. d'Isoard; elle porte: «Que lors de ma nomination comme ministre, certains journaux avaient répandu beaucoup de bruits sur mon compte; Que néanmoins j'avais été reçu à Rome avec tous les égards dus à un représentant du roi; Qu'ensuite j'avais, dans toutes les circonstances, été accueilli par le saint-père avec toute la bienveillance (amorevolezza) que j'avais su mériter par la manière dont j'avais rempli ma mission et traité les affaires; Qu'ayant appris que j'allais être nommé ambassadeur, on n'avait pas pu ne pas faire connaître qu'il ne serait pas agréable d'avoir à Rome une ambassadrice protestante, à laquelle on ne pourrait pas témoigner tous les égards que l'usage avait consacrés; Mais que néanmoins, si j'étais nommé, je recevrais du Saint-Père l'accueil que Sa Sainteté fera toujours au représentant d'un Roi pour lequel elle professe la plus vive affection, etc., etc. La lettre porte donc uniquement sur la présence de l'ambassadrice. Elle est faite pour se faire dire: - Comme il n'y aura pas d'ambassadrice, il n'y a pas d'objection». Ivi, pp. 460-462.

⁹⁶⁷ *Ibidem*.

⁹⁶⁸ *Ivi*, p. 462.

⁹⁶⁹ *Ibidem*.

*d'admettre un homme de la trempe de M. Rossi. Une fois admis, cet homme se perdra lui-même, avec ceux qu'il représente»*⁹⁷⁰.

4.2.2 L'ELEZIONE DI PIO IX E GLI AUSPICI INTORNO ALLA SUA FIGURA.

Le lancette del tempo, sembrano ora scorrere con una velocità quasi “sinistra”, neanche fossero state programmate dall'alto. Appena cinque giorni dopo, il 1° giugno 1846, papa Cappellari muore, dopo un regno durato – forse oltre le aspettative dei più –, ben quindici anni. Il conclave che tutti attendevano da tempo, è adesso alle porte. In questo preciso istante però, nessuno poteva sapere che il nuovo pontificato sarebbe stato ben più lungo (31 anni e 8 mesi), annoverando al suo interno sia la nascita del regno d'Italia che la fine del potere temporale dei papi.

I funerali di Gregorio XVI si svolgono il 12 giugno 1846, per lasciare spazio – due giorni dopo – all'inizio del nuovo conclave. Sarà l'ultima volta in cui il Sacro Collegio si riunirà al palazzo del Quirinale, per le ovvie ragioni sopra citate. Come sempre, non tutti i cardinali esistenti riescono a prender parte all'elezione del nuovo vescovo di Roma. Su un totale di sessantadue porporati, solo cinquanta partecipano alla delicatissima scelta⁹⁷¹. La maggior parte era di origine italiana, anche se era necessario distinguere tra coloro che

⁹⁷⁰ È quanto emerge da una lettera confidenziale inviata da Metternich al conte Antal Rudolf Apponyi (1782-1852), ambasciatore austriaco a Parigi dal 1826 al 1848. Il documento reca la data del 23 dicembre 1845, ed è riportato in: *Mémoires documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich chancelier de Cour et d'État publiés par son fils le prince Richard de Metternich classés et réunis par. M. A. de Klinkowstroem, Deuxième partie: L'Ère de paix (1816-1848), tome septième, E. Plon et Cie imprimeurs-éditeurs, Paris, 1883, p. 107 (n. 1508).*

⁹⁷¹ Questi i nomi dei porporati riunitisi al palazzo del Quirinale: Ludovico Micara, Vincenzo Macchi, Pietro Ostini, Luigi Emmanuele Nicolò Lambruschini, Castruccio Castracane degli Antelminelli, Carlo Pizzoni, Mario Mattei, Benedetto Colonna Barberini di Sciarra, Giacomo Filippo Fransoni, Francesco Serra Cassano, Ugo Pietro Spinola, Paolo Polidori, Giacomo Luigi Brignole, Giuseppe Alberghini, Costantino Patrizi Naro, Ambrogio Bianchi, Gabriel della Genga Sermattei, Angelo Mai, Luigi Amat di San Filippo e Sorso, Chiarissimo Falconieri Mellini, Giovanni Soglia Ceroni, Antonio Francesco Orioli, Giuseppe Gasparo Mezzofanti, Antonio Tosti, Gabriele Ferretti, Filippo de Angelis, Charles Januarius Acton, Giovanni Maria Mastai Ferretti, Ferdinando Maria Pignatelli, Gaspere Bernardo Pianetti, Luigi Vannicelli Casoni, Lodovico Altieri, Cosimo Barnaba Corsi, Tommaso Pasquale Gizzi, Antonio Maria Cagiano de Azevedo, Antonio Maria Cadolini, Niccola Paracciani Clarelli, Fabio Maria Asquini, Lorenzo Simonetti, Domenico Carafa della Spina di Traetto, Giacomo Piccolomini, Tommaso Bernetti, Sisto Riario Sforza, Tommaso Riario Sforza, Luigi Gazzoli, Adriano Fieschi, Luigi Ciacchi, Giuseppe Ugolini, Giovanni Serafini, Francesco Saverio Massimo. Mancavano all'appello altri dodici cardinali: Karl Kajetan von Gaysruck, Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos, Jacopo Monico, Placido Maria Tadini, Engelbert Sterckx, Hugues Robert Jean Charles de la Tour d'Auvergne-Lauraquais, Friedrich Johann Joseph Cölestin zu von Schwarzenberg, Francesco di Paola Villadecani, Louis Jacques Maurice de Bonald, Ignazio Giovanni Cadolini, Joseph Bernet, Guilherme Henriques de Carvalho. Tale elenco è consultabile nel portale *The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses*, alla voce Conclave 1846, URL: < <http://www.catholic-hierarchy.org/event/c1846.html> > (consultato in data 24/09/2021).

provenivano dai territori dello Stato pontificio, e quelli che invece erano originari delle altre realtà della Penisola.

Tra i primi ad esempio, bisognava annoverare i cardinali Pietro Ostini (1775-1849), Antonio Tosti (1776-1866), Benedetto Colonna Barberini (1788-1863), Lorenzo Simonetti (1789-1855), o ancora Chiarissimo Falconieri Mellini (1794-1859). Venivano poi dai territori del regno Lombardo-Veneto sua eminenza Carlo Opizzoni (1769-1855), Ambrogio Bianchi (1771-1856), o il bergamasco Angelo Mai (1782-1854). E ancora, dal regno delle Due Sicilie Tommaso Riario Sforza (1782-1857), Charles Januarius Acton (1803-1847), e Ferdinando Maria Pignatelli (1770-1853). Sostanziosa era anche la compagine dei cardinali “genovesi”, tra cui spiccava lo stesso Lambruschini, Giacomo Filippo Fransoni (1775-1756), Ugo Pietro Spinola (1791-1858) e Giacomo Luigi Brignole (1797-1853). Tra gli assenti illustri invece, figuravano l’arcivescovo di Milano Karl Kajetan von Gaysruck (1769-1846), e il famigerato Engelbert Sterckx (1792-1867), primate del Belgio.

Come già evidenziato con i conclavi della prima metà del secolo, anche per quello del 1846, veniva a ripresentarsi una spaccatura inquadabile nel seguente schema: da un lato i fautori di un atteggiamento maggiormente conservatore e reazionario; dall’altro, coloro che avvertivano ormai la necessità di una maggiore apertura. Due alternative non nuove, certo; tuttavia, dato il particolare momento storico, la scelta del successore di Pietro doveva essere soppesata con estrema attenzione. Tra i possibili candidati del primo gruppo, figurava lo stesso Luigi Lambruschini⁹⁷². L’ex Segretario di Stato di Gregorio XVI, rappresentava una naturale proiezione del precedente pontificato, con il mantenimento di una linea probabilmente rigida ed intransigente. I fautori di una linea più “liberale” e moderna, trovavano un possibile rappresentante nel cardinal Tommaso Pasquale Gizzi (1787-1849). La sua elezione però, appariva concretamente difficile, considerando come i membri del Sacro Collegio fossero in maggioranza di tendenze conservatrici⁹⁷³.

Vi erano poi da considerare – come sempre –, le ingerenze e i veti portati dalla politica e dalla diplomazia europea, riconducibili soprattutto alle maggiori potenze. Ancora una volta, a Roma, i diplomatici più influenti incarnavano gli interessi di Francia ed Austria, rispettivamente rappresentate dal conte Pellegrino Rossi e dal conte Rudolf von Lützow (1780-1858). Per la monarchia di luglio, i non papabili erano i cardinali Lambruschini,

⁹⁷² Cfr. C. RENDINA, *I Papi*, op. cit., pp. 154-155.

⁹⁷³ *Ibidem*.

Fransoni (persona vicina all'ex Segretario di Stato), Macchi e Mai. Vienna d'altro canto, non avrebbe gradito l'elezione di un possibile vescovo di Roma individuato tra Gizzi, Opizzoni, Orioli e Bernetti⁹⁷⁴.

Il giorno stesso della morte di papa Cappellari, Pellegrino Rossi si preoccupava di scrivere al ministro Guizot. Il soglio di Pietro era adesso vacante, e tutta la città era in trepidazione. Nonostante la salute del sommo pontefice fosse davvero molto precaria, forse nessuno si aspettava una fine così improvvisa:

«Le saint-siège est vacant; Rome est dans la stupeur; on ne s'attendait pas à une fin si prompte. Toute conjecture sur le conclave serait aujourd'hui prématurée. Il ne s'offre aucune candidature fortement indiquée, aucun de ces noms que tout le monde a sur les lèvres. Si vous demandez quels seront les cardinaux papeggianti, chacun vous en nommera sept ou huit, la plupart des hommes peu connus et absents de Rome. Chacun sait ce qu'il ne veut pas, non ce qu'il veut»⁹⁷⁵.

Era prematuro, secondo il rappresentante francese, fare immediate previsioni su un possibile vincitore. Non c'era un candidato preminente rispetto agli altri, senza contare che molti dei porporati più importanti ed influenti, erano ancora lontani dalla città di Roma. Chiunque avrebbe potuto pensare a diverse soluzioni possibili, ma senza riuscire per questo, a decifrare chiaramente la situazione⁹⁷⁶.

Le previsioni del Rossi erano in parte corrette, pur rispettando la consueta distinzione, già richiamata, tra la fazione maggiormente conservatrice e quella a tendenza più moderata e progressista. L'elemento sorpresa, se così vogliamo definirlo, fu rappresentato dalla durata dell'elezione papale, conclusasi in appena due giorni. Se confrontiamo l'elezione del 1846 con quelle analizzate nei capitoli precedenti, comprendiamo ancora meglio la "atipicità" di quanto appena detto. Quindici anni prima, l'elezione di papa Cappellari aveva richiesto ben cinquanta giorni. Lo stesso era accaduto nel 1829, con l'elezione al soglio pontificio di papa Pio VIII; un pontificato di transizione, durato poco più di un anno⁹⁷⁷. L'elezione di Leone XII invece (1823), al secolo Annibale

⁹⁷⁴ Tra le scelte non molto gradite all'Austria, vi era anche un certo Giovanni Maria Mastai-Ferretti, futura scelta del Sacro Collegio. Tuttavia, il cardinal Karl Kajetan von Gaysruck, arcivescovo di Milano e pedina di peso nello scacchiere austriaco, arrivò a Roma due giorni dopo l'elezione (in un conclave davvero molto breve), quando era ormai troppo tardi per imporre ulteriori limitazioni. Diversi autori inoltre, sottolineano come Pellegrino Rossi fosse uno dei rappresentanti più attenti e attivi nel guardare ai possibili risvolti dell'elezione; tanto da guadagnarsi, anche dal popolo, l'appellativo di conte dello Spirito Santo. Si veda: *Storia segreta dei conclavi di Oscar Pio sulle tracce di Petruccelli della Gattina*, parte quarta, Natale Battezzati editore, 1876, pp. 387-388.

⁹⁷⁵ *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 463.

⁹⁷⁶ *Ibidem*.

⁹⁷⁷ Si vedano i paragrafi 2.2 e 2.1 del capitolo secondo del presente lavoro.

della Genga, era durata ventisei giorni⁹⁷⁸. Infine, tornando indietro sino al primo anno del XIX secolo, il particolare conclave tenutosi a Venezia – per l'elezione di Pio VII –, aveva occupato un lasso temporale di oltre tre mesi (centotré giorni)⁹⁷⁹.

Questa volta, la solenne adunanza iniziò il 14 giugno 1846, per poi concludersi appena due giorni dopo. Bastarono infatti solo quattro scrutini per indirizzare i membri del Sacro Collegio verso la loro scelta (due nel giorno 15 giugno, e due l'indomani). Il momento storico particolarmente delicato, unito alle sollevazioni che sembravano spingere periodicamente lo Stato pontificio sull'orlo della rivoluzione, determinò l'inevitabile sconfitta della compagine più conservatrice e reazionaria⁹⁸⁰. Si decise cioè, di evitare una scelta troppo vicina al precedente governo di Gregorio XVI e alle repressioni degli anni addietro. Ciò significò l'inevitabile sconfitta del cardinal Lambruschini – principale candidato della fazione in più occasioni definita zelante –, il quale vide progressivamente diminuire le proprie preferenze tra il secondo ed il terzo scrutinio. D'altra parte, anche a causa dell'esclusione del cardinal Gizzi (figura poco gradita all'Austria), aumentarono i voti in favore di Giovanni Maria Mastai-Ferretti, vescovo di Imola⁹⁸¹. Nella seconda votazione del giorno 16, quest'ultimo ottenne trentasei voti, raggiungendo la soglia canonica per l'elezione⁹⁸². Scelse il nome di Pio IX, divenendo così il 255° capo della Chiesa Cattolica.

Divenuto papa incredibilmente giovane, all'età di cinquantaquattro anni (Gregorio XVI ne aveva sessantasei, Pio VIII sessantotto), il nuovo vescovo di Roma proveniva da Senigallia, ed apparteneva alla nobile famiglia dei conti Mastai-Ferretti. Era stato ordinato sacerdote all'età di ventisette anni, il 10 aprile 1819. Cinque anni prima, aveva avuto

⁹⁷⁸ Si consenta il rimando al paragrafo 5.1 del capitolo primo del presente lavoro.

⁹⁷⁹ Si consenta il rimando al paragrafo 1.1 del capitolo primo del presente lavoro.

⁹⁸⁰ Cfr. R. AUBERT, *I primi anni di pontificato di Pio IX: dal mito neoguelfo alla Rivoluzione romana*, in R. AUBERT ET ALII (a cura di), *Storia della Chiesa. Liberalismo e integralismo*, op. cit., pp. 172-173. Sulla velocità del conclave, si veda anche: K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, op. cit., pp. 154-155.

⁹⁸¹ Scriveva ad esempio Oscar Pio nella sua *Storia segreta dei conclavi*: «i primi, idolatri del passato, abborrenti da ogni idea di riforma, trovavano il loro ideale nel Lambruschini, al quale molti cardinali dovevano grado e fortuna. Oltre a ciò egli aveva molti partigiani in corte, in città e nella diplomazia. Ma un forte partito erasi formato nel conclave, il quale, indipendentemente da ogni altro riguardo, avrebbe voluto un papa nativo dello Stato Romano, e non frate; e con ciò si veniva a indebolire il nucleo dei sostenitori di Lambruschini, c'era monaco e genovese. Quegli altri cardinali, che per paura inclinavano alle riforme, erano favorevoli al cardinale Mastai. [...]». *Storia segreta dei conclavi*, op. cit., p. 391.

⁹⁸² Indicazioni molto accurate sugli esiti dei quattro scrutini, sono contenute in: G. MARTINA, *Pio IX*, vol. 1 (1846-1850), Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1974, pp. 539-540.

l'opportunità di giungere a Roma, ospite dello zio Paolino Mastai-Ferretti (canonico di San Pietro), potendo così continuare i suoi studi in filosofia e teologia presso il Collegio Romano. Dal 1823 al 1825, compì un viaggio in Sud America, come uditore del delegato pontificio in Cile, Giovanni Alessandro Muzi (1772-1849). Tale esperienza gli diede la possibilità di confrontarsi con una realtà completamente nuova, guardando da vicino le attività delle missioni cattoliche e i problemi delle chiese così lontane dal contesto europeo. Fu dunque il primo pontefice, seppur molti anni prima dell'elezione, a metter piede sul suolo americano. Nel 1827, venne nominato arcivescovo di Spoleto e, cinque anni più tardi, vescovo di Imola. La berretta cardinalizia arrivò invece il 14 dicembre 1840, dietro volontà di papa Gregorio XVI⁹⁸³.

La scelta dei membri del Sacro Collegio, trovava di certo il favore della Francia, soddisfatta nel veder trionfare un candidato non assoggettato all'influenza austriaca. In effetti, già prima dell'inizio del conclave, *monsieur* Guizot aveva scritto a Pellegrino Rossi, sottolineando l'importanza che avrebbe avuto la nuova elezione. Nella lettera dell'8 giugno 1846, il ministro degli esteri forniva all'amico ed ambasciatore il prototipo ideale del nuovo vescovo di Roma. Sarebbe stato opportuno, in linea con la politica francese, un candidato indipendente (e dunque non filo-austriaco); un papa dal profondo sentimento cattolico, preferibilmente di nazionalità italiana, e con una sufficiente apertura mentale:

«Je ne me creuserai pas l'esprit à vous parler avec détail et à vous donner des instructions précises sur ce que vous savez mieux que moi. Faites tout ce que vous croirez nécessaire. Usez de tous les moyens que vous croirez utiles. Notre but, notre intérêt, notre politique vous sont parfaitement connus. Qu'on nous donne un pape indépendant, croyant et intelligent. De la nationalité italienne, de la foi catholique, un esprit ouvert et un peu de bon vouloir dans notre sens, voilà ce qu'il nous faut. J'espère que cela peut se trouver. Je suis sûr que c'est là ce que vous chercherez. Nous n'avons jusqu'à présent, quant aux noms propres, aucun préjugé ni aucune préférence. Ce sera à vous de diriger, s'il y a lieu de s'en servir, notre droit d'exclusion,

⁹⁸³ Si è deciso di riportare, in tale sede, soltanto alcuni riferimenti essenziali, essendo vastissima la bibliografia su Pio IX. Senza pretesa di esaustività: R. BONGHI, *Pio IX e il papa futuro*, Treves, Milano, 1877; B. CASTALDI, *Pio IX e i suoi tempi*, Tipografia Sociale, Roma, 1882; A. MONTI, *Pio IX nel Risorgimento italiano: con documenti inediti e illustrazioni*, Laterza, Bari, 1928; E. VERCESI, *Pio IX*, Corbaccio, Milano, 1930; A. M. GHISALBERTI, *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Vittoriano, Roma, 1939; R. CESSI, *Il mito di Pio IX dal carteggio di Giovanni Battista Castellani. Partiti politici, insurrezioni, governi provvisori in Italia nel 1848-1849*, Del Bianco, Udine, 1953; E. E. Y. HALES, *Pio nono. A study in European politics and religion in the nineteenth century*, Eyre & Spottiswoode, London, 1954; D. MASSÈ, *Pio IX: papa e principe italiano*, Edizioni paoline, Modena, 1957; A. SERAFINI, *Pio nono: Giovanni Maria Mastai Ferretti. Dalla giovinezza alla morte nei suoi scritti e discorsi editi e inediti*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1958; A. MENCUCCI, *Pio IX e il Risorgimento*, Tipografia adriatica, Senigallia, 1964; G. MARTINA, *Pio IX*, 3 voll., Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1974-1990; G. ANDREOTTI, *Sotto il segno di Pio IX*, Rizzoli, Milano, 2000; L. NEGRI, *Pio IX attualità & profezia*, Ares, Milano, 2004; A. TORNIELLI, *Pio IX. L'ultimo papa re*, Mondadori, Milano, 2011.

comme tout le reste: tenez-moi bien au courant de toutes choses, et le plus promptement que vous pourrez»⁹⁸⁴.

Non venivano fornite indicazioni precise sui nomi, dal momento che – come lo stesso Guizot sottolineava –, il conte Rossi conosceva ormai l’ambiente romano meglio di qualsiasi altro funzionario.

L’ambasciatore comprendeva l’importanza dell’evento, e avrebbe potuto utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per provare a raggiungere l’obiettivo gradito alla Francia (compreso il *droit d’exclusion*)⁹⁸⁵. Considerando tali premesse, Giovanni Maria Mastai-Ferretti sembrava davvero incarnare il prototipo ideale. Originario di Senigallia e dunque “italiano”, durante il conclave aveva “rivaleggiato” contro il Lambruschini (vale a dire con il candidato gradito all’Austria). In giovane età era stato un protetto di papa Pio VII⁹⁸⁶, il pontefice che insieme al Consalvi aveva introdotto le prime grandi riforme (basti pensare al *Motu proprio* del 6 luglio 1816)⁹⁸⁷. Tutti poi riconoscevano la sua pietà e il suo sentimento religioso, merito anche dei due anni trascorsi nei lontanissimi territori cileni.

Lo stesso Rossi, conosciuto il risultato, si compiaceva della scelta fatta dai cardinali. Il 17 giugno, riferendo al proprio governo circa l’elezione del vescovo di Imola, scriveva a Guizot come tutti si congratulassero con lui per la figura di un papa che sembrava davvero in linea con le opinioni del governo d’oltralpe: «*Tout le monde nous félicite comme d’un choix conforme à nos vues*»⁹⁸⁸. Il carrarese aggiungeva inoltre quanto fosse stato cordiale e commovente il primo incontro avvenuto con il santo padre; persino il pubblico era rimasto colpito. Rossi, nel ritirarsi, aveva detto a Pio IX quanto fosse desideroso di mostrargli – il prima possibile –, le sue credenziali da ambasciatore. Il neoletto, quasi con tono amorevole, gli aveva risposto che le avrebbe accolte con la massima soddisfazione⁹⁸⁹.

⁹⁸⁴ *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, Michel Lévy frères libraires éditeurs, Paris, 1867, p. 342.

⁹⁸⁵ *Ibidem*.

⁹⁸⁶ In tal senso: R. AUBERT, *I primi anni di pontificato di Pio IX: dal mito neoguelfo alla Rivoluzione romana*, op. cit., p. 172.

⁹⁸⁷ Si consenta il rimando al paragrafo 1.4.2 del capitolo primo del presente lavoro.

⁹⁸⁸ *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, op. cit., p. 341.

⁹⁸⁹ «*J’ai en effet bon espoir. Ma première entrevue avec le pape a été on ne peut plus cordiale et plus touchante. Elle a frappé le public qui en était témoin. Évidemment le Saint-Père la désirait et l’attendait. Je lui ai dit, en me retirant, que j’espérais avoir bientôt l’honneur de lui présenter mes lettres d’ambassadeur. Il m’a répondu avec effusion: «Je les accueillerai avec la plus vive satisfaction».* *Ibidem*.

Ma non era soltanto la Francia ad essere soddisfatta, quantomeno in questi primi trepidanti momenti. Ad accendere gli entusiasmi generali, soprattutto nei territori dello Stato romano e della Penisola in generale, era l'idea di un papa nuovo, atteso da tanto tempo, in grado di giocare un ruolo determinante nell'ambito della questione nazionale. Un uomo di chiesa, ma con uno spirito nuovo, in grado di capire le esigenze del momento. Già dai tempi del vescovato di Imola, si era dimostrato una figura gradita agli ambienti liberali; e questo tanto per le sue idee moderate, quanto per la tolleranza mostrata nei confronti dei propri fedeli. Più volte aveva auspicato un miglioramento delle condizioni dello Stato, evitando di perseguire i liberali e limitando la furia dei metodi polizieschi⁹⁹⁰.

Poteva davvero, forse, essere arrivato il pontefice di cui aveva parlato Gioberti nel suo *Del primato morale e civile degli italiani*, pubblicato appena tre anni prima. Un uomo che avrebbe saputo interpretare tale primato, ponendosi a capo di un'unione federale formata dagli Stati della Penisola⁹⁹¹. Persino il principe Metternich, il quale avrebbe ben volentieri preferito un candidato più vicino agli interessi austriaci, sembrava salutare favorevolmente l'evento. In una lettera datata 23 giugno 1846, indirizzata a Roma al conte von Lützow, utilizzava parole positive nei confronti di papa Mastai-Ferretti. Il Sacro Collegio aveva portato a termine il proprio compito, restituendo allo Stato della Chiesa un nuovo sovrano. Quest'ultimo avrebbe saputo comprendere le circostanze del mondo cattolico e politico, portando con sé i vantaggi della sollecitudine degli uomini buoni⁹⁹².

⁹⁹⁰ Scriveva di lui Oscar Pio: «A Imola esso tenne un comportamento assai moderato; si astenne dal perseguire i liberali; osteggiò i *centurioni*, feroci birri desolatori delle Romagne; fece molte elemosine; si procacciò la stima e l'amore della popolazione». *Storia segreta dei conclave*, p. 400. Considerazioni analoghe sono espresse anche in: R. AUBERT, *I primi anni di pontificato di Pio IX: dal mito neoguelfo alla Rivoluzione romana*, op. cit., p. 173.

⁹⁹¹ «Che il Papa sia naturalmente e debba essere effettivamente il capo civile d'Italia, è una verità provata dalla natura delle cose, confermata dalla storia di molti secoli, riconosciuta altre volte dai popoli e dai principi nostrali, e solo messa in dubbio da che gli uni e gli altri bevvero ad estere fonti e ne derivarono il veleno nella loro patria. Nè per effettuare questa confederazione, egli è d'uopo che il Papa riceva o pigli un potere nuovo, ma solo che rimetta in vigore un diritto antico, interrotto bensì, ma non annullato, inalienabile di sua natura, ed esercitato più volte solennemente. [...] Indicibili sono i beni che l'Italia riceverebbe da una confederazione politica, sotto l'autorità moderatrice del Pontefice. Imperocchè tal colleganza accrescerebbe la forza e la potenza dei vari principi, senza nuocere alla indipendenza loro, e accomunerebbe a tutti i beni di ciascheduno». V. GIOBERTI, *Del primato morale e civile degli italiani*, tomo I, op. cit., pp. 90-91.

⁹⁹² «[...] *L'événement compte, à mes yeux, parmi les plus grands que les circonstances puissent offrir au monde. Les avantages les plus dignes de la sollicitude des hommes de bien se rencontrent en lui. La place de la première autorité morale est de nouveau remplie par une individualité qui réunit tous les suffrages; l'État, dans le centre de l'Italie, n'est plus sans chef; le Sacré Collège, enfin a su être à la hauteur de son importante vocation, et prouver non-seulement à la catholicité, mais au monde politique, qu'il sait tenir compte des*

4.2.3 “UN PAPA È SEMPRE UN PAPA E, COME UN SASSO, DOVE CADE LÌ RESTA”: TRA NOVITÀ ISTITUZIONALI ED ATAVICHE RESISTENZE.

In effetti, il pontificato sarebbe iniziato sotto i migliori auspici, ma avrebbe presto deluso le aspettative dei più, confermando il noto detto secondo cui “un Papa è sempre un Papa e, come un sasso, dove cade lì resta”. Si è già avuto modo di richiamare l’aministia per reati politici concessa dal sovrano, con l’editto del 16 luglio 1846 (ad un mese esatto dalla conclusione del conclave)⁹⁹³. Un provvedimento rientrante nei tradizionali atti di inizio pontificato, ma che stavolta – sulla scia degli auspici generali –, sembrava assumere un significato ancora più profondo⁹⁹⁴.

Lo stesso Rossi, appresa tale notizia, aveva scritto a Guizot, continuando ad esprimere il proprio entusiasmo per l’atteggiamento mostrato dal nuovo vescovo di Roma. Un’ampia amnistia per reati politici poteva davvero rappresentare il preludio di futuri ed importanti cambiamenti⁹⁹⁵. In una successiva comunicazione (questa volta del 18 agosto), il ministro francese veniva informato della nomina a Segretario di Stato di Tommaso Pasquale Gizzi; ulteriore elemento positivo ribadiva Rossi, il quale descriveva il cardinale come un uomo a posto e dalla mente pratica: «*il m’a paru très-bien, un esprit froid et pratique*»⁹⁹⁶.

circonstances». *Mémoires documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich chancelier de Cour et d’État publiés par son fils le prince Richard de Metternich*, tome septième, op. cit., pp. 247-248 (n. 1555).

⁹⁹³ *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-proprio, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, op. cit., pp. 4-7.

⁹⁹⁴ L’amnistia ebbe una grandissima risonanza, e non solo nei territori dello Stato pontificio. La dichiarazione voluta dagli articoli I e II del provvedimento, che tutti i beneficiari avrebbero dovuto sottoscrivere al fine di usufruirne, fu inviata infatti anche ai rappresentanti della Santa Sede all’estero. L’obiettivo era quello di facilitare la diffusione della notizia, avviando il procedimento necessario per il rientro degli esuli nei territori dello Stato. Per la forma della solenne dichiarazione, si veda: A. MERCATI, *In margine all’amnistia concessa da Pio IX*, in *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filosofiche*, anno 24, fasc. 2 (marzo-aprile 1950), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, p. 105.

⁹⁹⁵ Così nella lettera del 5 agosto 1846: «*L’impression que cet acte a produite partout, et particulièrement en France, est excellente. Non-seulement on loue le pontife qui a su accomplir du premier coup un si grand bien; mais on pressent, dans cette mesure et dans la façon dont elle a été prise, le caractère général de tout un gouvernement et de tout un règne. C’est au pape lui-même qu’on en reporte tout le mérite et l’honneur. On veut y voir le prélude et le gage d’autres actes qui, sur d’autres matières, feront aussi à l’opinion sa juste part, sans affaiblir l’autorité. Et les hommes sensés et bien intentionnés ressentent une joie profonde en voyant qu’un pouvoir, qui a si longtemps marché à la tête de la civilisation chrétienne, se montre disposé à accomplir encore cette mission auguste, et à consacrer, en l’épurant et le modérant, ce qu’il y a de raisonnable et de légitime dans l’état et le progrès des sociétés modernes*». *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., pp. 342-343.

⁹⁹⁶ *Ivi*, p. 343.

Eppure nei mesi successivi, il susseguirsi dei provvedimenti sembrò avere un carattere altalenante. Il 9 novembre 1846, vide la luce la prima enciclica del nuovo papa, con il titolo di *Qui pluribus*. Un “passaggio” a volte trascurato, forse perché “nascosto” dall’onda lunga dell’entusiasmo iniziale, e che invece rappresenta un momento importante. Il documento, di carattere programmatico, tornava in realtà su temi già presi in considerazione dai precedenti vescovi di Roma, riaffermandone tra l’altro, il contenuto. E così Pio IX richiamava la Bolla *Ecclesiam a Jesu Christo* di Pio VII (13 settembre 1821), o ancora la *Quo graviora mala* di Leone XII (13 marzo 1825), insieme ad altri provvedimenti pontifici. L’intento era quello di confermare la condanna nei confronti dell’indifferentismo religioso, dell’attività delle sette massoniche e carbonare, l’eccessiva facilità con cui stampavano libelli pericolosi, e il diffondersi delle ideologie liberali⁹⁹⁷. Tra l’altro, a differenza degli illustri predecessori, l’ex vescovo di Imola si trovava ora a fronteggiare un male nuovo, rappresentato dal “Comunismo”: «*huc infanda, ac vel ipsi naturali juri maxime adversa de Communismo, uti vocant, doctrina, qua semel admissa, omnium jura, res, proprietates, ac vel ipsa humana societas funditus everterentur [...]*»⁹⁹⁸. Un problema assente in passato, rappresentato ora da questa nefanda dottrina contraria allo stesso diritto naturale. Se ammessa, i suoi principi avrebbero scosso la società umana fino alle sue fondamenta, annullando i diritti, le cose e le proprietà di tutti.

Anche le questioni legate alla stampa e alla censura, vennero nuovamente affrontate nei mesi successivi, tentando di mostrare una timida apertura nei confronti di un problema

⁹⁹⁷ «[...] *Jam vero probe noscitis, Venerabiles Fratres, alia errorum monstra et fraudes, quibus hujus saeculi filii catholicam religionem, et divinam Ecclesiae auctoritatem, ejusque leges acerrime oppugnare, et tum sacrae. Tum civilis potestatis jura conclulare conantur. Huc spectant nefariae molitiones contra hanc Romanam Beatissimi Petri Cathedram, in qua Christus posuit inexpugnabile Ecclesiae suae fundamentum. Huc clandestinae illae sectae e tenebris ad rei tum sacrae, tum publicae exitium et vastitatem emersae, atque a Romanis Pontificibus Decessoribus Nostris iterato anathemate damnatae suis Apostolicis Litteris, quas Nos Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine confirmamus, et diligentissime servari mandamus. Hoc volunt vaferrimae Biblicae Societates, quae veterem haeticorum artem renovantes, divinarum Scripturarum libros contra sanctissimas Ecclesiae regulas vulgaribus quibusque linguis translatos, ac perversis saepe explicationibus interpretatos, maximo exemplarium numero, ingentique expensa omnibus ejusque generis hominibus etiam rudioribus gratuito impertiri, obtrudere non cessant, ut divina traditione, Patrum doctrina, et catholicae Ecclesiae auctoritate rejecta, omnes eloquia Domini privato suo judicio interpretentur, eorumque sensum pervertant, atque ita in maximos elabantur errores. Quas Societates Suorum Decessorum exempla aemulans recol. mem. Gregorius XVI, in cujus locum meritis licet imparibus suffecti sumus, suis Apostolicis Litteris reprovabit, et Nos partier damnatas esse volumus. Huc spectat horrendum, ac vel ipsi naturali rationis lumini maxime repugnans de cujuslibet religionis indifferentia systema, quo isti veteratores, omni virtutis et vitii, Veritatis et erroris, honestatis et turpitudinis sublato discrimine, homines in cujusvis religionis cultu aeternam salutem assequi posse comminiscuntur, perinde ac si ulla umquam esse posset participatio justiae cum iniquitate, aut societas lucis ad tenebras, et conventio Christi ad Belial». Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, Ex typographia bonarum artium, Roma, MDCCCLIV, pp. 11-13.*

⁹⁹⁸ Ivi, p. 13.

da sempre considerato pericoloso (e dunque, meritevole di particolare sorveglianza). Il 15 marzo 1847, con un editto della Segreteria di Stato firmato dal cardinale Gizzi, veniva prevista la creazione (tanto a Roma quanto nei capoluoghi di provincia) di Consigli di Censura. Organismi appositamente pensati per regolamentare la pubblicazione e la circolazione di giornali ed altri scritti, con l'intento (almeno annunciato), di portare chiarezza in questa "moderna invenzione"⁹⁹⁹.

Il titolo I del provvedimento, regolamentava la composizione dei Consigli, indicando anche i meccanismi per la rotazione e la sostituzione dei propri membri. Quello di Roma manteneva una rilevanza maggiore, funzionando anche come organismo di "appello"¹⁰⁰⁰. Il vero cuore della normativa però, risiedeva nel titolo II, contenente le regole previste per il funzionamento. Ed è qui che è possibile notare come, in realtà, la maggiore libertà di stampa tanto osannata e desiderata, avesse ricevuto in realtà un raggio d'azione ben più limitato del previsto. In primo luogo, veniva fatto divieto ai Consigli di Censura, di approvare giornali o altre pubblicazioni periodiche senza prima aver inviato apposita relazione alla Direzione generale di Polizia. Quest'ultima avrebbe fornito per iscritto le necessarie risposte, ma solo dopo aver appreso: «gli argomenti del giornale, i nomi dei principali collaboratori, i modi di pubblicazione, i modi da sostenere l'impresa, e quando un editore responsabile assicuri, con proporzionata cauzione, l'adempimento delle leggi sopra la stampa» (titolo II, art. 1).

In linea di principio, veniva ribadita la possibilità di trattare qualsiasi argomento riguardante la scienza, le lettere e le arti; così come la storia contemporanea, la pubblica amministrazione, il commercio, l'agricoltura e la navigazione. A ciò si aggiungeva l'ulteriore possibilità di riprodurre gli annunci (non però giudiziari), e gli atti di governo già

⁹⁹⁹ L'editto stesso si apriva con la seguente indicazione: «La stampa, siccome quella tra le moderne invenzioni, che doveva di tanto ampliare la potenza della parola, e moltiplicare i beni e i mali, le verità e gli errori, fu fin dai primi suoi principii argomento ai Sommi Pontefici di gravissime sollecitudini, sì per favorire gli utili incrementi, e sì per toglierne i pericoli». Al termine del preambolo iniziale poi, si leggeva: «Volendo adunque la SANTITÀ SUA, che non per questo si scemasse la onestà libertà dello stampare, né per altra parte si lasciasse degenerare in dannosa licenza, inteso il parere delle competenti autorità, Ci ha ordinato di costituire, così in Roma come nelle provincie, un Consiglio di Censura, al quale i Revisori Ecclesiastici ordinarii dovranno d'ora in poi rimandare tutte le scritture di politico argomento, dopo di averle esaminate essi stessi per conoscere se alcuna cosa vi si contenga contraria alla religione, alla sana morale, ed alle leggi della Chiesa. In esecuzione pertanto dei Sovrani voleri e con Sovrana approvazione abbiamo stabilito il seguente Regolamento». *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-proprio, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, op. cit., pp. 40-42.

¹⁰⁰⁰ «TITOLO I. Del Consiglio di Censura. 1.° In Roma il Consiglio di Censura sarà presieduto dal P. Maestro del S. Palazzo, e composto di non più che cinque membri, nominati dalla S. Sua fra gli uomini cospicui per lettere. 2.° Nei capi luoghi delle Provincie, il Consiglio sarà composto di due Censori eletti parimenti da Sua Santità a proposta del Capo della Provincia, il quale sosterrà le veci di Presidente. [...] 7.° Uno scritto disapprovato dal Consiglio di Roma, non potrà essere presentato ad alcuno dei Consigli di Provincia, e sarebbe nulla l'approvazione che si ottenesse in questo modo». *Ivi*, pp. 42-43.

pubblicati dai giornali ufficiali. Bisognava però rispettare dei limiti piuttosto stringenti, rappresentati dalle «cautele qui appresso spiegate»¹⁰⁰¹. Non era infatti possibile, trattare argomenti, o pubblicare scritti «in dispregio» della religione, della Chiesa e dei suoi ministri. Allo stesso modo, non potevano trovare spazio le offese rivolte ai magistrati, alle milizie pontificie, alle private famiglie e ai singoli cittadini. Un'accortezza riservata in egual modo ai governi e alle potenze estere (o famiglie regnanti), anche nella persona dei loro rappresentanti (titolo II, art. 3).

Ancor più precisi e limitanti i successivi articoli 4 e 5, pensati in chiave squisitamente politica, con cui si vietava: «[...] ogni discorso, per cui direttamente o indirettamente si rendano odiosi ai sudditi gli atti, le forme, gl'istituti del Governo Pontificio, o si alimentino le fazioni, o si eccitino popolari movimenti contro la legge. 5.° È vietato di riprodurre a stampa i discorsi tenuti in adunanze non legalmente autorizzate». In caso di mancata osservanza, il governo avrebbe provveduto alla confisca dei testi incriminati, agendo con multe (dai dieci ai cento scudi) da infliggere agli editori – in caso di giornali autorizzati –, o agli stampatori e distributori. A ciò si sarebbe aggiunta poi, in caso di recidiva, la temporanea sospensione dell'attività¹⁰⁰².

Risulta abbastanza chiaro come, un provvedimento del genere, non rispecchiasse alla perfezione l'iniziale mito liberale che aveva accompagnato (e continuava ad accompagnare) papa Mastai-Ferretti. Pochi mesi prima che l'editto sulla stampa e sulla censura vedesse la luce, si era guardato con enorme entusiasmo alla Notificazione della Segreteria di Stato (sempre a firma del card. Gizzi) riguardante la costruzione di quattro importanti linee ferroviarie (7 novembre 1846)¹⁰⁰³. Un progetto ambizioso, considerando soprattutto il fatto che fino alla morte di Gregorio XVI, lo Stato pontificio non contava neppure un chilometro di strade ferrate. Nonostante i buoni propositi però, questo tentativo di modernizzazione, con potenziali risvolti positivi anche sul versante economico, raggiunse risultati davvero molto esigui, deludendo le aspettative generali¹⁰⁰⁴.

¹⁰⁰¹ *Ivi*, p. 43.

¹⁰⁰² Senza ovviamente pregiudicare il regolare corso della giustizia civile e penale, come ribadiva l'ultima parte dell'art. 6: «E ciò senza pregiudizio dell'azione criminale e civile, che in forza delle vigenti leggi, e secondo la natura della delinquenza, le parti offese volessero esercitare contro i colpevoli avanti i tribunali competenti». *Ivi*, p. 45.

¹⁰⁰³ Si veda il paragrafo 2.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹⁰⁰⁴ Nella Notificazione della Segreteria di Stato del 7 novembre 1846, in merito alla nascita di una rete ferroviaria pontificia, si leggeva: «[...] Poichè le riforme giudiziarie e i miglioramenti economici son cose di

4.2.4 CONSIGLIO DEI MINISTRI E CONSULTA DI STATO. ROSSI TRA ENTUSIASMI E RAMMARICHI.

Un altro momento importante, richiamando in parte quanto già detto nel capitolo secondo del presente lavoro (nell'ambito dei cambiamenti inerenti alla Segreteria di Stato avvenuti con papa Cappellari), si ebbe con l'editto del 12 giugno 1847. Con esso veniva infatti prevista una novità rilevantissima per lo Stato pontificio, con l'istituzione di un Consiglio dei ministri. Secondo le disposizioni contenute nel provvedimento (*Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'istituzione di un consiglio de'ministri*), il nuovo organo doveva essere presieduto dal Segretario di Stato, e composto inoltre: dal cardinale camerlengo, dal cardinale prefetto delle acque e delle strade, dall'uditore della Camera, dal tesoriere generale, dal presidente delle armi e dal governatore di Roma. Ognuno di essi con attribuzioni ben precise¹⁰⁰⁵, manifestando tra l'altro la naturale inclinazione di

lunga e matura considerazione, volendo pure il nostro SANTO PADRE che qualche frutto delle Sue sollecitudini si mostri nel giorno medesimo che rinnova in tutti i Suoi amatissimi sudditi con solenni e auguste cerimonie la letizia della sua esaltazione al Supremo Pontificato, la Commissione deputata a preparare le norme fondamentali per la concessione delle strade ferrate si è con lodevole premura affrettata di condurre a termine i suoi lavori. Veduta pertanto la relazione della Commissione medesima, la SANTITÀ SUA Ci ha ordinato di pubblicare le seguenti risoluzioni. *Articolo I.* Le linee che il Governo Pontificio considera come di principale importanza, e delle quali autorizza perciò l'esecuzione, sono 1.° Quella che da Roma per la Valle del Sacco mette al Confine Napolitano presso Ceprano: 2.° Quella che congiunge a Roma il Porto d'Anzio: 3.° Quella di Roma e Civitavecchia: 4.° Quella che da Roma, correndo i luoghi più popolosi dell'Umbria, com'è principalmente Foligno e la Valle del fiume Potenza, mette in Ancora: e quindi da Ancona a Bologna, seguendo le tracce della via Flaminia Emilia». *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda*, vol. 1, op. cit., pp. 15-16.

¹⁰⁰⁵ «CAPO I. *Consiglio dei ministri.* §. I. È istituito un consiglio di ministri composto, 1.° dal cardinal segretario di Stato, 2.° dal cardinal camerlengo, 3.° dal cardinal prefetto delle acque e strade, 4.° di monsignor uditore della camera, 5.° di monsignor governatore di Roma, 6.° di monsignor tesoriere generale, 7.° di monsignor presidente delle armi. [...] CAPO II. *Attribuzioni dei ministri.* §. VII. Sono e rimangono riunite nel ministero del cardinal segretario di Stato tutte le attribuzioni e prerogative già assegnate a ciascuna delle due segreterie, l'una di Stato, l'altra per gli affari di Stati interni, dal Sovrano chirografo del 20 febbraio 1833 e dalle posteriori disposizioni, a riserva di quelle che dal presente moto-proprio vengono conferite al nuovo ministero per gli affari di giustizia. §. VIII. La segreteria di Stato è il centro di tutti gli affari che si trattano dai diversi ministri: è l'organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ordini emanati dal Sovrano, non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami che s'interpongono contro gli atti o le decisioni dei singoli dicasteri. §. IX. Il cardinale camerlengo, oltre la prefettura del tribunale della piena Camera, conserva le sue altre attribuzioni in conformità delle leggi vigenti, e specialmente quelle che riguardano il commercio, l'industria, l'agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello Stato: queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero. Le nomine dei consoli nei paesi esteri saranno d'ora innanzi proposte al Sovrano e spedite dalla segreteria di Stato. §. X. Il cardinal prefetto delle acque e strade prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pubblici coerentemente al moto proprio del 23 ottobre 1817, al regolamento dell'8 giugno 1833 ed alle disposizioni e dichiarazioni successive. I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la città di Roma, fanno parte delle attribuzioni di questo ministero. [...] §. XI. È affidato a monsignor uditore della Camera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avrà le stesse attribuzioni che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virtù del chirografo 20 febbraio 1833 [...]. §. XII. Monsignor governatore di Roma, oltre il governo della capitale, conserva la direzione generale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 23 ottobre 1816, del chirografo 20 febbraio 1833, e delle posteriori disposizioni: prosegue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politiche e delle correzionali di Roma; e conserva pure il comando superiore delle armi politiche e dei

Roma in favore di un controllo forte e centralizzato. Si ricorderà infatti come Gregorio XVI avesse attuato un'importante separazione – mediante il chirografo pontificio del 20 febbraio 1833 – tra la Segreteria per gli affari di Stato interni e la più tradizionale e già esistente Segreteria di Stato¹⁰⁰⁶. Una biforcazione in due grandi rami, dando vita a due dicasteri con composizioni e attribuzioni diverse. Papa Pio IX andava ora a ridimensione la portata dell'intervento gregoriano: con la nomina a Segretario di Stato di sua Eminenza Gizzi (8 agosto 1846), quest'ultimo fu posto al vertice di entrambe le Segreterie, che rimasero due sezioni separate ma sotto il controllo di un unico prelato¹⁰⁰⁷. Tra l'altro, l'importante novità introdotta con l'editto del 12 giugno 1847, coinvolgeva alcuni dei più importanti funzionari della Curia romana, ovviamente tutti ecclesiastici, senza palesare – ancora una volta – una possibile apertura nei confronti dei laici.

Comincia ora ad essere più comprensibile, il rammarico che lo stesso Pellegrino Rossi manifestava nella lettera del 28 luglio 1847, inviata al proprio governo e già richiamata nelle pagine precedenti. Se da un lato, il nuovo sovrano di Roma continuava a suscitare grandi aspettative, bisognava anche riconoscere come sino a quel momento fosse stato fatto davvero poco. Sebbene il papa di Senigallia avesse dinanzi a sé la possibilità di scuotere e riformare lo Stato romano molto più dei suoi recenti predecessori: «*On a gaspillé une situation unique. Jamais prince ne s'est trouvé plus maître de toutes choses que Pie IX*

vigili in rappresentanza del cardinale di Stato. §. XIII. Monsignor tesoriere generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico erario con le attuali attribuzioni a forma dell'apposito regolamento del 29 dicembre 1832, e delle altre leggi posteriormente emanate. [...] §. XV. Monsignor presidente delle armi continuerà ad esercitare le attuali sue attribuzioni unitamente al consiglio militare, osservando il regolamento organico del 16 dicembre 1844. Avrà inoltre la direzione, la custodia e l'amministrazione dell'armeria pontificia come al §. XII. §. XVI. Compete a ciascun dei ministri il diritto di censura e disciplina sui funzionari ed impiegati da loro dipendenti». *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'istituzione di un consiglio de' ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1849, pp. 171-177.

¹⁰⁰⁶ Una copia del chirografo di Gregorio XVI del 20 febbraio 1833, è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma. Nello Specifico: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregazione e Tribunale della Sacra Consulta*, b. 834, fasc. 138. Per una più comoda consultazione del testo: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Vol. VII, *Pubblica beneficenza, dicasteri e pubblici impiegati, militare*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835, pp. 24-25.

¹⁰⁰⁷ Si consenta il rimando al paragrafo 2.3.2 del capitolo secondo del presente lavoro. Molto importante sul punto, il già citato lavoro di Luigi Londei. Nello specifico: L. LONDEI, *L'ordinamento della Segreteria di Stato tra Antico Regime ed età della Restaurazione*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée. Les secrétaires d'Etat du Saint-Siège (1814-1979)*. *Sources et méthodes*, tome 110, n°2. 1998, École française de Rome, Rome, pp. 470-471.

dans les huit premiers mois de son pontificat»¹⁰⁰⁸, sembrava ancora restio nel seguire tale direzione.

I sentimenti dell'inviato francese, ormai da oltre un anno alla corte romana, continuano a seguire l'andamento dei provvedimenti adottati, nella speranza di un miglioramento concreto dell'assetto istituzionale pontificio. A rinvigorire simili speranze, arrivarono gli interventi dell'ottobre 1847. Nello specifico, un primo *Motu-proprio* recante la data del 1°ottobre, con cui sua santità istituiva un Consiglio e un Senato per la città di Roma, incidendo in maniera piuttosto significativa sugli aspetti legati alla stessa municipalità:

«[...] ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO E SENATO DI ROMA
E SUE ATTRIBUZIONI.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1. La rappresentanza e la giurisdizione tanto amministrativa, quanto giudiziaria, e baronale, ed ogni altra attribuzione della magistratura romana, che è stata in uso fino ad ora, viene a cessare in seguito della presente legge.
2. La città di Roma col suo territorio costituito dall'agro romano viene rappresentata ed amministrata come negli altri luoghi dello Stato da un consiglio che delibera, e da una magistratura che esercita l'amministrazione.
3. Le leggi e consuetudini vigenti nella organizzazione, e sul regolamento delle comunità dello Stato, sono applicabili anche alla città di Roma colle modificazioni della presente legge.

TITOLO I.

Del consiglio.

4. Il consiglio è composto di cento individui domiciliati nel territorio romano, che abbiano l'età di anni venticinque compiuti, e siano sott'ogni rapporto di commendata condotta.
5. Sessantaquattro di questi sono possidenti. Quindici dei medesimi godranno di una rendita non minore di annui scudi seimila, altri trentaquattro di una rendita non minore di annui scudi mille, i quindici rimanenti non minore di scudi duecento. [...]
11. Altri trentadue membri del consiglio vengono scelti tra persone di alcuna delle seguenti condizioni. Quei che esercitano officj pubblici di qualche importanza, o professioni di arti liberali, nelle quali si esige la pubblica abilitazione in seguito di uno sperimento di capacità, e verificazione di altri requisiti, o che appartengono a collegj, ed istituzioni scientifiche, letterarie, ed artistiche approvate e distinte. Un particolare regolamento determinerà più precisamente, e specificatamente la qualità di tali condizioni. I banchieri, i negozianti, e mercanti che siano abili ad essere ascritti alla Camera di commercio. I capi di arti, o mestieri, purchè non vili, né sordidi, che siano soggetti alla tassa media della patente, o che abbiano più di dieci lavoranti al loro servizio.
12. Quattro fra li consiglieri finalmente col voto anch'essi sono quelli, che si deputano a rappresentare i corpi ecclesiastici, luoghi pii, ed altri stabilimenti pubblici di ogni specie. La nomina di questi si fa per metà dal cardinale Vicario, per metà dall'autorità governativa. [...]

TITOLO II.

Della magistratura.

29. La magistratura della città di Roma è formata da un senatore che n'è il capo, e da otto conservatori. La medesima si denomina, e costituisce il senato romano. Le funzioni ne sono onorarie. L'età dei magistrati non può essere minore dei trenta anni compiuti.

¹⁰⁰⁸ C. DE MAZADE, *Pellegrino Rossi, l'Italie et la Papauté*, op. cit., p. 740.

30. Il consiglio nomina la magistratura dal proprio seno nel seguente modo. Tre membri della medesima vengono scelti fra li consiglieri di alto merito, e di rendita e condizione la più cospicua, tra li quali la scelta del senatore appartiene al Sovrano. Gli altri tre sono nominati tra li consiglieri possidenti di rendita non inferiori a scudi mille, ed i tre rimanenti fra le altre classi di consiglieri. [...]

35. Il senatore, ed i conservatori eletti prestano il giuramento nelle mani dell'autorità governativa, quando ciò non segua nelle mani di Sua Santità. Prestato il giuramento s'intendono ammessi all'esercizio delle loro funzioni senz'altra formalità di possesso.

36. La residenza del senato continua ad essere ne'palazzi del Campidoglio. Nel luogo medesimo si aduna il consiglio. [...]»¹⁰⁰⁹.

Due organismi pensati per provvedere ad alcuni aspetti dell'amministrazione cittadina, con la partecipazione di individui provenienti da compagini sociali diverse (soggetti possidenti, commercianti, banchieri, liberi professionisti, e in minima parte ecclesiastici). Le attribuzioni del Consiglio e del Senato dovevano richiamare, in linea generale (e tenuto conto ovviamente delle peculiarità della città), quelle dell'amministrazione comunale negli altri luoghi dello Stato. A tal proposito, il titolo III del *Moto-proprio*, forniva indicazioni molto dettagliate, spaziando da ambiti che riguardavano la manutenzione delle strade, dei ponti e delle porte della città, a misure inerenti alla nettezza e alla sicurezza urbana (sotto l'autorità della polizia), fino ad arrivare alla beneficenza e al soccorso agli indigenti¹⁰¹⁰.

Due settimane più tardi, con il *Moto-proprio* del 14 ottobre 1847, veniva istituita una Consulta di Stato. Il provvedimento, che dava concreta attuazione ad una circolare del 19 aprile precedente, aveva l'obiettivo (almeno dichiarato) di creare un'assemblea che potesse contribuire alla pubblica amministrazione dello Stato:

«[...] ORGANIZZAZIONE
DELLA CONSULTA DI STATO.
TITOLO PRIMO

*Instituzione, e composizione
della Consulta di Stato.*

Art. 1. È istituita in Roma una Consulta di Stato.

Art. 2. La Consulta di Stato è composta 1. Di un cardinale presidente, che assume il titolo di cardinale presidente della Consulta di Stato. 2. Di un prelato vice-presidente. 3. Di ventiquattro consultori di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè che quattro siano per Roma e per la Comarca, due per la provincia di Bologna, ed uno per ciascuna delle altre provincie.

Art. 3. Inoltre sta presso la Consulta di Stato un corpo di uditori, che prendono nome di *uditori alla Consulta di Stato*.

Art. 4. Finalmente un segretario generale, ed un capo-contabile coi rispettivi officj. [...]

TITOLO QUARTO

¹⁰⁰⁹ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. Ed Anche: *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX. sulla organizzazione del Consiglio e del Senato di Roma*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 284-292.

¹⁰¹⁰ *Ivi*, pp. 295-305. Per ulteriori considerazioni (e per avere una panoramica circa la prima composizione dei due organismi), si veda: *Discorso sul Consiglio e Senato di Roma letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 20 marzo 1848*, Tipografia Salviucci, Roma, 1848, pp. 90-92.

Attribuzioni della Consulta di Stato.

Art. 22. La Consulta di Stato è istituita per coadiuvare alla pubblica amministrazione.

Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa 1. Negli affari governativi che tocchino l'interesse o generale dello Stato, o speciale di una e più provincie. 2. Nel compilare, riformare, e modificare leggi, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi. 3. Nel creare ed ammortizzare debiti, imporre togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj dello Stato. 4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quelli esistenti. 5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio. 6. Nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie. 7. Nel rivedere, e riformare le attuali organizzazioni dei consigli comunali e provinciali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati nell'antecedente articolo la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della sezione cui l'affare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame e la deliberazione degli affari non contenuti nell'*art. 23* spettano alle singole sezioni; inoltre è nelle facoltà di ciascun ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del cardinale presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d'interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le sezioni possono, allorchè l'esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed indicare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari dello Stato; come pure richiamare l'attenzione sopra abusi, che si fossero introdotti nella pubblica azienda.

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal cardinale presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal prelato vicepresidente al cardinale segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri»¹⁰¹¹.

Tale realtà si presentava come un organismo composto da ventiquattro “consultori”, sotto la presidenza di un cardinale e di un altro prelato nelle funzioni di vice-presidente. Roma e il territorio della Comarca potevano vantare ben quattro rappresentanti; la provincia di Bologna due, i quali si andavano a sommare ai singoli rappresentanti delle altre province (giova in questo caso ricordare la suddivisione amministrativa, ancora esistente, in sei Legazioni e tredici Delegazioni). I suoi membri, come bene precisato dal titolo III, potevano essere individuati tra soggetti che fossero: consiglieri provinciali e governativi; gonfalonieri, avvocati iscritti negli albi dei tre tribunali di appello dello Stato; proprietari di grandi stabilimenti industriali, o commercianti di prim'ordine. E ancora, scienziati appartenenti ai più importanti istituti scientifici dello Stato, o soggetti possidenti con una rendita annua di almeno mille scudi (o con un estimo censuale di almeno diecimila)¹⁰¹². Questa parte elitaria dello Stato romano, veniva scelta dal romano pontefice, sulla base però di terne comunicate

¹⁰¹¹ *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore sulla Consulta di Stato*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 311-317.

¹⁰¹² Era inoltre necessario essere sudditi pontifici, godere del pieno esercizio dei diritti civili, aver compiuto trent'anni e vantare una “commendata” condotta (art. 9). *Ibidem*.

alla Segreteria di Stato dai presidi delle province¹⁰¹³. Spettava inoltre, sempre a sua santità, la scelta del cardinale presidente e del prelato vicepresidente.

Come si è avuto modo di leggere, l'art. 23 riservava alla Consulta un gran numero di attribuzioni (o quantomeno, ambiti di intervento), spaziando dagli interessi generali dello Stato a quelli particolari delle province. Vi era poi la possibilità di partecipare alla riforma o alla modifica di leggi e regolamenti amministrativi; intervenire sui dazi e sulle tariffe doganali; stabilire trattati di commercio ed analizzare i consueti tanto generali quanto delle singole amministrazioni. Considerati i molteplici settori coinvolti, l'art. 17 del titolo III, ribadiva un aspetto importante: la divisione in sezioni. La Consulta infatti, contava al suo interno quattro sezioni, ciascuna composta da sei membri: una sezione legale e legislativa; una relativa alle finanze; una sezione di amministrazione interna, commercio, industria ed agricoltura; ed infine, una comprendente il settore militare, dei lavori pubblici, le carceri e le case di correzione e condanna¹⁰¹⁴. Tra l'altro, l'art. 23 già richiamato nelle righe precedenti, assumeva ulteriore rilevanza, contenendo al suo interno le materie considerate di primo ordine. A quelle disciplinate da tale norma, potevano poi aggiungersi quelle rimesse all'assemblea dei ventiquattro, da parte del pontefice o dal Consiglio dei ministri. Questioni ovviamente di particolare rilevanza, relegando in disparte tutte le altre materie, rientranti negli affari di secondo ordine (artt. 29-30, titolo V)¹⁰¹⁵.

L'introduzione della Consulta di Stato, rappresentava per la realtà pontificia un importante elemento di novità, seppur condizionato da limiti importanti. Sembra quasi superfluo infatti, dover sottolineare ancora una volta la scelta di porre al vertice di una nuova istituzione due figure provenienti dal mondo ecclesiastico. Per questa assemblea composta da ventiquattro membri, venne scelto per il ruolo di presidente il card. Giacomo Antonelli, figura di spicco già incontrata nel capitolo precedente¹⁰¹⁶. Negli anni successivi avrebbe

¹⁰¹³ Con un criterio analogo a quello impegnato per la formazione dei consigli provinciali. Su tale aspetto, si consenta il rimando al paragrafo 2.3 del capitolo secondo del presente lavoro (con particolare attenzione all'editto del 5 luglio 1831, "Ordinamento amministrativo delle provincie e de'consigli comunitativi").

¹⁰¹⁴ *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore sulla Consulta di Stato*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 314-315.

¹⁰¹⁵ *Ivi*, p. 318.

¹⁰¹⁶ Si veda il paragrafo 2.3.2 del capitolo secondo del presente lavoro. Per ciò che concerne la prima composizione della Consulta, riportiamo di seguito i nomi dei suoi membri. Oltre al card. Antonelli, di cui si è già detto, venne scelto come vice-presidente monsignor Camillo Amici (1802-1877). Furono queste le due figure ecclesiastiche di riferimento, cui bisogna aggiungere i nomi dei ventiquattro consultori. Per la città di Roma, il principe Don Francesco Maria Barberini. Per il territorio della Comarca: il principe Don Pietro Odescalchi; l'avv. Giuseppe Vannutelli; l'avv. Giuseppe Lunati. Ed ancora, l'avv. Luigi Santucci per Velletri.

ricoperto il ruolo di Segretario di Stato proprio con Pio IX, anche dopo i travagliati momenti della Repubblica romana. Tuttavia, la limitazione più importante arrivava dal peso specifico esercitato dalla Consulta, la quale – come ricordato dall’articolo 28 del titolo IV – poteva pronunciarsi con deliberazioni di carattere consultivo. Un aspetto importante, che purtroppo impediva di esercitare un’incidenza determinante nelle decisioni del governo pontificio.

Eppure, la creazione di questa nuova assemblea di notabili, colpì anche Pellegrino Rossi. Ne parlò infatti all’amico Guizot in una lettera del 18 novembre 1847. La missiva, faceva riferimento ad una data ben precisa (15 novembre 1847), giorno dell’insediamento della Consulta di Stato. Ricorrenza infausta, perché appena un anno dopo, in questo stesso giorno ed in questa stessa città, si sarebbe consumato anche l’omicidio del carrarese. L’evento, aveva suscitato un clamore ed una trepidazione generale, coinvolgendo gli stessi membri dell’aristocrazia romana. Molti di questi avevano messo a disposizione le proprie carrozze, per permettere ai membri del nuovo organismo di girare la città e giungere al palazzo del Quirinale¹⁰¹⁷.

I cittadini appartenenti alle Legazioni e alle Delegazioni presenti a Roma – raccontava Rossi –, accompagnavano le carrozze durante il loro tragitto, mostrando dinanzi a queste gli stendardi della città di riferimento. La Curia aveva mostrato una certa preoccupazione, soprattutto alla notizia di eventuali cortei, cui avrebbero preso parte anche sudditi stranieri, con vessilli e stendardi di tutti gli Stati d’Europa. Per tale ragione, il

Marco Minghetti e l’avv. Antonio Silvani per la città di Bologna. Il conte Gaetano Recchi per Ferrara; il conte Giuseppe Pasolini per Ravenna; il marchese Luigi Paolucci per Forlì; il conte Luigi Mastai per Urbino e Pesaro; il conte Lauro Lauri per Macerata. Continuando poi con le altre provincie: Annibale dei principi Simonetti per Ancona; il conte Pompeo di Campello per Spoleto; l’avv. Luigi Ciofi per Viterbo; Michele Adriani per Fermo; l’avv. Pasquale De-Rossi per Frosinone; l’avv. Giuseppe Piacentini per Rieti; il conte Ottavio Sgariglia per Ascoli; l’avv. Francesco Benedetti per Civitavecchia; il conte Giovanni Battista Peda per Camerino; monsignor Bartolomeo Pacca per Benevento; il marchese Ludovico Gualtiero per Orvieto; il conte Luigi Donnini per Perugia. Si veda: *Storia della Rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849 del Commendatore Giuseppe Spada*, vol. 1, Stabilimento G. Pellas editore, Firenze, 1868, pp. 393-394.

¹⁰¹⁷ «Lundi dernier, 15 de ce mois, m’écrivit M. Rossi, a eu lieu l’installation solennelle de la Consulta d’État. Ce jour, impatientement attendu, a été signalé par plusieurs circonstances remarquables. Le public avait préparé à la Consulta une réception solennelle. Les princes romains s’étaient entendus pour mettre à la disposition de chacun des députés une de leurs voitures d’apparat et leurs gens de livrée. Cest dans ces équipages que les membres de la Consulte devaient se rendre au Quirinal, où ils allaient recevoir la bénédiction du pape, au Vatican, lieu désigné de leurs séances. Des citoyens appartenant à chacune des légations ou délégations représentées se proposaient d’escorter la voiture de leur député en portant devant lui la bannière de leur ville natale. Le but de ces dispositions, destinées à donner à la Consulte d’État l’importance et les caractères extérieurs d’un corps souverain, n’échappait point au gouvernement qui cependant, après avoir fait subir quelques modifications au programme de la fête, se décida, non-seulement à l’autoriser, mais à le rendre officiel, en lui donnant la forme d’une notification faite par le sénateur de Rome». *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., pp. 389-390.

rappresentante francese aveva ricevuto una lettera dal card. Gabriele Ferretti (1795-1860), divenuto Segretario di Stato nel luglio precedente (cugino, tra l'altro, di papa Mastai-Ferretti), in cui gli si chiedeva di utilizzare la propria influenza per impedire la partecipazione dei connazionali francesi a simili eventi. Misura che il conte riteneva tutto sommato comprensibile, per ragioni di ordine pubblico, riuscendo agevolmente nella richiesta ricevuta¹⁰¹⁸.

Alle ore nove antimeridiane, i “deputati” erano stati ricevuti da Pio IX, il quale aveva pronunciato loro un importante discorso. Anche il *Diario di Roma*, nell'edizione del 16 novembre 1847, riportava le parole solenni pronunciate dal sovrano. Emerge qui un aspetto, notato anche dall'ambasciatore francese, che ci consente di ripetere una peculiarità già più volte sottolineata: l'ambiguità del papa di Senigallia. Se infatti, la creazione di una realtà come la Consulta iniziava a soddisfare le richieste di riforma ed i desideri di quanti avrebbero voluto un governo maggiormente rappresentativo (“riesumando” auspici e suggerimenti contenuti già nel *Memorandum* del 1831)¹⁰¹⁹, il discorso del vescovo di Roma sembrava muoversi in direzione contraria. Nel prendere la parola dopo il card. Antonelli, sua santità ribadiva due aspetti cruciali: la volontà di mantenere la pienezza della sovranità a lui attribuita da Dio, e il carattere meramente consultivo della nuova assemblea¹⁰²⁰.

Il conte Rossi riferiva questi dettagli a Guizot, evidenziando come forse lo stesso *Diario di Roma* avesse ommesso qualche passaggio particolarmente severo: «[...] *qu'il insiste très-fortement sur les deux points capitaux, le rôle purement consultatif de la nouvelle*

¹⁰¹⁸ «Dans la journée du dimanche, le secrétaire d'État fut informé qu'on avait l'intention, à l'exemple de ce qui s'était fait, je crois, à Florence, de faire paraître, à la suite du cortège, des députations et des bannières de tous les États, non-seulement d'Italie, mais d'Europe. Craignant, non sans quelque raison, que cette démonstration ne donnât lieu à quelques désordres, il réussit à s'y opposer. Je reçus, à une heure avancée de la soirée, une lettre très-pressée du cardinal Ferretti qui me priaît d'employer mon influence pour empêcher nos nationaux de prendre part à aucune dé marche de ce genre; ce qui m e fut d'autant plus aisé que les Français établis à Rome ne montraient, je dois rendre justice à leur bon sens, aucun empressement, de donner suite à ce singulier projet. Il fut moins facile d'y déterminer les sujets, et même, dit-on, les représentants de quelques autres puissances appartenant à l'Italie». *Ivi*, pp. 390-391.

¹⁰¹⁹ Si veda il paragrafo 2.2.1 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹⁰²⁰ Queste le parole riportate dal principale giornale della città, riprese da Giuseppe Spada nel primo volume della sua *Storia della rivoluzione romana*: «[...] senza però menomar mai neppur di un apice la sovranità del pontificato, quale avendo egli ricevuta da Dio e da'suoi antecessori piena ed intera, tale doveva trasmetterne il deposito sacro ai suoi successori. Essergli testimoni tre milioni di sudditi [...]. Ingannarsi grandemente chiunque credesse esser diverso da questo il loro ufficio: ingannarsi chi nella Consulta di stato da lui istituita vedesse qualche utopia propria, e i semi di una istituzione incompatibile colla sovranità pontificia». *Storia della Rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849*, vol. 1, op. cit., p. 395.

*assemblée et la ferme résolution de son gouvernement de résister aux perturbateurs. On dit même qu'il prononça le mot d'ingratitude qui n'est pas reproduit dans le texte imprimé*¹⁰²¹. Terminata la “peculiare” orazione, i consultori erano usciti e tornati sulle “loro” carrozze, percorrendo la città e giungendo a San Pietro, per ascoltare la messa ed entrare successivamente in sessione¹⁰²². Lo stesso ministro francese, continuando la trattazione del presente argomento nelle sue *Mémoires*, riferiva come la creazione della Consulta avesse generato in Rossi aspettative positive, pur essendo ancora lunga (come vedremo tra poco), la strada verso un più ampio cambiamento. Un simile organismo poteva forse significare – scriveva il carrarese in una successiva lettera privata –, il funerale del potere politico del clero a Roma: «*les funérailles du pouvoir politique temporel du clergé à Rome. L'étiquette restera plus ou moins, mais le contenu du vase sera autre; il y aura encore des cardinaux, des prélats employés dans le gouvernement romain, mais le pouvoir sera ailleurs*»¹⁰²³. Certo, i cardinali e gli alti prelati sarebbero rimasti, e sarebbero stati ancora impiegati nel governo romano; tuttavia, il contenuto del vaso sarebbe progressivamente cambiato, e il potere confluito altrove. L'importante, tanto per lo Stato pontificio quanto per la Francia (di cui ovviamente Rossi in questo momento deve fare gli interessi), era evitare che un simile passaggio avvenisse attraverso una rivoluzione su pubblica piazza. Nonostante le insurrezioni degli anni precedenti, il pericolo di una vera sollevazione generale sembrava adesso lontano, e le cose dovevano continuare così.

Non si poteva però negare come le misure adottate fossero ancora insufficienti. Lo spiegava bene *monsieur* Guizot, sottolineando come, nonostante la novità portata dalla Consulta, Pellegrino Rossi continuasse ad essere perplesso, per via dei numerosi ostacoli da affrontare. L'ambasciatore francese gli riferiva di aver incontrato il Segretario di Stato Ferretti, il quale gli aveva rivolto alcune domande sull'installazione della nuova assemblea e sul discorso tenuto dal santo padre. Il cardinale si mostrava quasi fiero, profondamente soddisfatto del lavoro compiuto, cercando l'assenso del giurista e diplomatico di origine italiana. Dal canto suo, l'inviato francese lo aveva immediatamente riportato con i “piedi per terra”, palesando i limiti delle scelte effettuate. Con le sue parole – ribadiva Rossi –, Pio IX aveva fatto bene a scagliarsi contro possibili agitatori e disturbatori. Tuttavia, dal tono

¹⁰²¹ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., p. 391.

¹⁰²² *Ivi*, pp. 391-392.

¹⁰²³ *Ivi*, p. 392.

utilizzato, appariva fin troppo chiaramente la volontà di conservare il governo temporale nelle mani esclusive del clero, relegando i laici a meri consiglieri. Un simile assetto non era più possibile, soprattutto in un momento in cui gli spiriti e le menti iniziavano a svegliarsi in tutta Italia. Era necessario combattere le frange estremiste e i radicali, prima che la situazione sfuggisse di mano¹⁰²⁴.

L'ambasciatore ribadiva con forza le proprie convinzioni, sottolineando la necessità di agire con prospettive più ampie: l'istituzione della guardia civica e della Consulta di Stato, non dovevano semplicemente servire per acquietare gli animi o l'opinione pubblica; dovevano essere concepiti come "passaggi" per un fine più ampio. Bisognava permettere l'ingresso – negli apparati più alti dell'amministrazione – di figure competenti e laiche, almeno in quei rami non strettamente connessi alla religione e alle tradizionali prerogative della Chiesa: *«Il y a plus d'un an que je le dis et que je le répète: si vous ne vous fortifiez pas en appelant des laïques aux fonctions qui ne touchent en rien aux choses de la religion et de l'Église, tout deviendra impossible pour vous et tout deviendra possible aux radicaux»*¹⁰²⁵. In qualità di diplomatico, il carrarese lo ribadiva da oltre un anno (e qui torna quanto più volte riportato nelle pagine precedenti): un governo a composizione mista, composto da ecclesiastici e non, avrebbe portato numerosi benefici allo Stato romano.

Il cardinal Ferretti diceva di condividere le seguenti affermazioni, e ribadiva come tali pensieri fossero chiari anche nella mente di sua santità (per quanto magari Pio IX non fosse proprio entusiasta). Confidava poi al carrarese un'importante novità, ancora non nota. Presto, un nuovo *Motu-proprio* avrebbe visto la luce, rispecchiando parzialmente quanto auspicato dal giurista italiano. Il documento avrebbe ribadito la natura ecclesiastica della figura posta al vertice della Segreteria di Stato, da scegliersi tra un cardinale o un altro prelado. Tuttavia – continuava sua Eminenza – per l'interno, le finanze, o il ministero della

¹⁰²⁴ *«Quelque satisfait qu'il fût de la réunion et des dispositions de la Consulta d'État, M. Rossi ne se faisait point d'illusion sur ce qui restait à faire et sur les obstacles à surmonter pour que la réforme entreprise par Pie IX dans le gouvernement romain fût efficace et prévînt les révolutions: «Je vis hier le cardinal Ferretti, m'écrivit-il: – «Avouez, m'a-t-il dit, que cette fois nous avons bien conduit notre affaire. – J'en conviens, et je vous en félicite. – Et le discours du pape, qu'en dites-vous? – Que le pape se fût élevé contre les utopies, qu'il se fût montré résolu à repousser les perturbateurs, de quelque part qu'ils viennent, rien de mieux; mais le discours paraît impliquer l'idée de la conservation absolue du gouvernement temporel dans les mains du clergé, ne laissant aux laïques d'autre rôle que celui de donneurs d'avis. C'est trop peu. Cela était peut-être possible il y a un an; les têtes n'étaient pas montées; les espérances étaient modestes; le reste de l'Italie n'était pas encore réveillé. Aujourd'hui c'est autre chose. Il n'y a plus d'illusion possible. Votre situation est nettement dessinée. Les radicaux frappent à votre porte. Il faut leur tenir tête. Vous seuls, clergé, vous ne le pouvez pas; il vous faut le concours des laïques, de tout ce qu'il y a, parmi eux, de sensé, de puissant, de modéré».* Ivi, pp. 392-393.

¹⁰²⁵ Ivi, p. 394.

guerra, la scelta dei ministri sarebbe potuta ricadere anche su dei laici¹⁰²⁶. Rossi diceva di comprendere la scelta riguardante la Segreteria di Stato, perché d'altronde gli affari esteri per Roma riguardavano spesso questioni ecclesiastiche o miste; sul resto però, era indispensabile procedere con l'insediamento di funzionari laici. Una scelta inevitabile per il diplomatico (e soprattutto non più rimandabile), che avrebbe consentito di indebolire le frange radicali e rafforzare il governo dello Stato. Ponendosi sulla via dell'ordine e del progresso, Pio IX non avrebbe avuto di che temere. Anche sul piano internazionale, Roma poteva trarre enorme beneficio da tale scelta; gli Stati europei avrebbero guardato con favore ad un simile cambio di rotta. Di certo, lo avrebbe fatto la Francia, amica sincera della Santa Sede (almeno secondo le parole del suo ambasciatore)¹⁰²⁷.

Lo scambio di battute tra il nuovo Segretario di Stato e l'inviato della monarchia orleanista – riferito da quest'ultimo a *monsieur* Guizot con le missive del 18 novembre e del 12 dicembre 1847 –, sarebbe poi continuato con lo stesso pontefice. In una successiva lettera del 14 dicembre infatti, il conte riferiva di aver incontrato Pio IX, e di aver ribadito quanto già detto al card. Ferretti. Parlando con il vescovo di Roma, Rossi aveva cercato di evidenziare soprattutto l'urgenza e la delicatezza del momento. Era giunta l'ora di procedere con «*l'élément laïque dans certaines parties de l'administration supérieure*»¹⁰²⁸. Tali parole, non avevano incontrato il pieno gradimento di sua santità; eppure, anche Mastai-Ferretti sembrava riconoscerne la necessità.

Il professore aveva cercato di far comprendere come un governo composto di soli prelati rappresentasse un “fastidio”, rendendo necessario un deciso cambio di rotta, anche a costo di scendere a compromessi. Non era più possibile pensare a laici ed ecclesiastici come due caste distinte e separate, senza alcun punto di contatto. Pio IX aveva provato in parte a

¹⁰²⁶ «*Je vous le dis, mais dans le plus profond secret; il paraîtra bientôt un autre motu proprio selon vos idées; il portera que le secrétaire d'État sera toujours un cardinal ou un prélat. Vous ne désapprouvez pas? – Non, certes, les affaires étrangères à Rome sont trop souvent des matières ecclésiastiques ou mixtes. – Mais pour l'intérieur, les finances, la guerre, et il sera dit que les ministres pourront être soit ecclésiastiques soit laïques. – A la bonne heure, pourvu qu'en fait vous appeliez tout desuite deux ou trois laïques dans le cabinet. Agissez par la Consulta, mon cher cardinal; je vous y aiderai de mon côté, autant que cela se peut du dehors. – Bravo! aidez-nous, et j'espère que tout ira bien. – Oui, si vous savez d'un côté vous fortifier, et de l'autre regarder en face les radicaux. Tout est là. Que peut craindre le pape en marchant d'un pas ferme dans la voie de l'ordre et du progrès régulier? En tout cas, l'Europe serait pour lui: avant tous, plus que tous, la France. Ne l'oubliez pas; que le pape ne se trompe pas sur ses véritables amis*». *Ivi*, pp. 394-395.

¹⁰²⁷ *Ibidem*.

¹⁰²⁸ *Ibidem*.

rassicurarlo, confermando la pubblicazione – a breve – di un ulteriore *Motu-proprio*¹⁰²⁹. Con questo nuovo provvedimento, continuava sua santità, i ministeri sarebbero stati suddivisi in maniera migliore. Magari, il dicastero della guerra sarebbe stato assegnato ad un laico, o ancora ad un sacerdote. Un piccolo tassello, che però a detta di Rossi non era sufficiente. Era necessario aprire almeno altri due *portefeuilles* per dare un segnale tangibile. Qualcosa come il settore delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici o della polizia. Qualunque ambito papa Mastai-Ferretti avesse scelto, pur di agire in tal senso. Il santo padre si diceva pronto a fare del suo meglio, confessando al tempo stesso di essere inesperto in tali faccende¹⁰³⁰.

In effetti prima della fine dell'anno, si tornò ad intervenire sul Consiglio dei ministri, istituito con l'editto del 12 giugno. Il prezioso materiale riportato da François Guizot, ci consente di fare una precisazione rilevante: Pellegrino Rossi sapeva dell'importante provvedimento – seppur non nei minimi dettagli –, già prima della sua pubblicazione. Gli incontri e le conversazioni con il card. Gabriele Ferretti, come del resto con Pio IX, non sembrano lasciare dubbi. Il fatidico giorno arrivò alcune settimane più tardi. Con il *Motu-proprio* del 29 dicembre 1847 infatti, si decise di estendere il numero dei ministeri, passando da cinque a nove: estero; interno; istruzione pubblica; grazia e giustizia; finanze; commercio, belle arti, industria e agricoltura; lavori pubblici; armi; e polizia¹⁰³¹.

La figura del Segretario di Stato rimaneva fondamentale, venendo ora a sdoppiarsi: da un lato come Presidente del Consiglio dei ministri, e dall'altro come ministro degli esteri. A lui facevano dunque capo le questioni concernenti i rapporti con le potenze straniere, le ratifiche dei trattati internazionali, così come i contatti con gli agenti diplomatici pontifici ed i nunzi. A tale ministero inoltre, spettava la protezione dei sudditi pontifici all'estero, e

¹⁰²⁹ «*Son goût n'y est pas; il en reconnaît cependant la nécessité. – C'est vrai, me dit-il, ces Messieurs se méfient d'une administration tout ecclésiastique. – Non-seulement ils s'en méfient, Saint-Père; ils s'en irritent. Pour les affaires purement temporelles, on ne peut plus faire du clergé et des laïques deux castes; il faut désormais mêler et transiger. Vous me l'avez toujours dit. Que voulez-vous? Le premier motu proprio sur le conseil des ministres me fut remis quand j'étais souffrant. Je laissai faire. Il n'est pas bon. Je l'ai repris en sous-œuvre. Le nouveau paraîtra bientôt. Les départements seront mieux séparés. Les ministres seront de vrais ministres. Je dirai que la guerre pourra appar tenir à un laïque ou à un ecclésiastique. – Ce sera quelque chose; mais que Votre Sainteté me permette de le dire, ce n'est pas assez; il faudrait encore deux portefeuilles au moins ouverts aux laïques: l'intérieur, les finances, la police, les travaux publics, que sais-je? ceux que Votre Sainteté voudra. – Je comprends; je verrai, j'y ferai de mon mieux. Je suis moi-même fort novice, fort peu expert dans ces matières*». Ivi, pp. 395-396.

¹⁰³⁰ *Ibidem*.

¹⁰³¹ *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 338-339.

l'ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato (capo II, titolo I, dall'art. 14 all'art. 17)¹⁰³². Al ministero dell'interno invece, passavano alcune delle funzioni che, con le modifiche di Gregorio XVI, erano state dirottate verso la Segreteria per gli affari di Stato interni¹⁰³³. Si spaziava dalla sanità al controllo sugli archivi, passando per la – sempre fondamentale –, censura e la direzione delle carceri. Su quest'ultimo punto, bisognava però aggiungere la precisazione riportata dall'art. 54 del *Motu-proprio*: gli istituti di pena della capitale rimanevano sotto la direzione del ministero di polizia, mentre gli altri restavano di competenza dell'interno¹⁰³⁴.

Si concludeva così un anno complesso per lo Stato della Chiesa, segnato da cambiamenti ed eventi che avrebbero rappresentato solo una piccola anticipazione rispetto ai molteplici fatti dell'anno successivo. La Primavera dei popoli, sulla “lunga rincorsa” dei moti del 1820-1821, e poi ancora del 1830-1831, rappresenterà un momento cruciale per la storia ottocentesca, coinvolgendo – salvo le sole eccezioni rappresentate da Inghilterra e Russia – quasi tutto il vecchio continente. Per alcune realtà, come la Penisola italiana o i territori tedeschi, inizierà la fase cruciale dei rispettivi percorsi di unificazione, destinati a concludersi nel giro di pochi decenni. Se da un lato, gli ideali della Restaurazione e i principi ispiratori di Vienna vennero definitivamente meno, dall'altro avrebbero iniziato a trarre sempre maggior forza (seppur non nell'immediato), i regimi monarchico-costituzionali.

4.3 TENTATIVI DI LEGA: CENNI SU UNA POSSIBILITÀ NON SCRITTA NEI DESTINI DELL'ITALIA.

Eppure il 1847, rappresenta ancora un anno importante, soprattutto per un tentativo di “unificazione” che coinvolse, *in primis*, lo stesso Stato pontificio. Un progetto poi

¹⁰³² *Ivi*, pp. 343-344.

¹⁰³³ Si torna a parlare di una sovrintendenza “alla interna amministrazione governativa dello Stato”, con le seguenti precisazioni: «*Art. 19.* Dipendono per ciò da tale ministero 1. I presidi delle provincie co' i loro dicasteri. 2. I governatori coi proprj officj. 3. I consigli provinciali. 4. Le magistrature, e consigli comunali. 5. Gli archivj, e notari. 6. Gli ospizi, ospedali, reclusorj di mendicità, ed istituti di beneficenza, che siano però d'istituzione laicale, e che vadano salvi i diritti degli Ordinarj. 7. L'annona, e grascia. 8. I boschi, e foreste. 9. La sanità sì interna, che nei porti di mare. *Art. 20.* Ha inoltre la suprema direzione del giornale ufficiale di Roma. *Art. 21.* È da lui dipendente la censura degli altri giornali, e della stampa periodica, a forma delle leggi emanate in proposito. *Art. 22.* Ritiene infine la superiore direzione, disciplina, ed amministrazione delle carceri, luoghi di pena, case di correzione, e di condanna dello Stato; eccetto ciò che per le carceri della capitale viene in seguito disposto all'art. 54». *Ivi*, pp. 344-345.

¹⁰³⁴ Su questi cambiamenti, si consenta inoltre un rimando al paragrafo 2.3.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

naufragato in breve tempo, ma su cui vale la pena spendere alcune parole. Stiamo parlando dell'idea di una Lega doganale italiana, promossa con l'obiettivo di avvicinare tra loro – in chiave economica – gli Stati preunitari¹⁰³⁵. Uno sforzo pensato per incrementare e migliorare i rapporti commerciali tra le realtà politiche della Penisola, fungendo al tempo stesso da possibile base per un'unione politica in chiave federale (anche in questo caso senza alcun esito). Come sempre, i più recenti eventi storici giocarono un ruolo importante nel decollo di tale progetto. Nell'estate del 1847, ad un anno dall'elezione del nuovo pontefice e con l'euforia generale di possibili interventi in chiave riformatrice, l'Austria era tornata a far sentire la propria forza, aumentando i soldati stanziati nella cittadella di Ferrara¹⁰³⁶. Diffusasi tale notizia, anche la Francia di Luigi Filippo aveva optato per un'azione dimostrativa, inviando una squadra navale che fece tappa nei principali porti del Mar Tirreno¹⁰³⁷. Era l'ennesima prova di quanto il territorio italiano fosse ancora al centro delle attenzioni dei maggiori Stati europei, pronti ad allarmarsi al minimo cenno di pericolo.

4.3.1 DA MONSIGNOR CORBOLI BUSSI AL TENTATIVO DI ANTONIO ROSMINI.

Dinanzi a tale situazione, riprese forza l'idea di proporre alle principali corti della Penisola una lega di carattere economico, per rafforzare i legami tra i sovrani "italiani". L'iniziativa partì dallo Santa Sede e venne affidata da papa Pio IX a monsignor Corboli Bussi (1813-1850), fidato consigliere e segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari¹⁰³⁸. La realizzazione di una lega economica, avrebbe portato con sé molteplici vantaggi, incoraggiando lo sviluppo industriale di aree geografiche tra loro molto diverse, e favorendo una maggiore uniformità legislativa. Non era da escludere inoltre,

¹⁰³⁵ Un'idea tra l'altro non completamente nuova, rinvenibile già in alcuni scritti degli anni precedenti. Tra questi ad esempio: *Cenni sul progetto di una Lega doganale italiana. Memoria del signor Gaetano Recchi*, Società degli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria, Milano, 1843.

¹⁰³⁶ Un diritto riconosciuto dalle stesse statuizioni del Congresso di Vienna. Nell'Atto finale del 9 giugno 1815, all'art. 103 (Disposizioni relative alla Santa Sede), si leggeva: «Le Marche con Camerino e dipendenze, come pure il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, sono restituiti alla Santa Sede. La Santa Sede rientrerà in possesso delle legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese situata sulla riva sinistra del fiume Po. S. M. I. R. A. e suoi successori avranno diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio. [...]». *Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono*, op. cit., p. 62.

¹⁰³⁷ Cfr. A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento. 1800-1860*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 256-257.

¹⁰³⁸ Sulla sua figura, si veda la voce *Corboli Bussi Giovanni* scritta da G. MARTINA, in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 28 (Conforto-Cordero), Società Grafica Romana, Roma, 1983, pp. 775-778.

il fatto che una simile creazione potesse rafforzare il sentimento di unità nazionale, soprattutto in chiave antiaustriaca¹⁰³⁹.

Il 26 agosto 1847, monsignor Bussi partì alla volta di Firenze. Non impiegò molto ad incassare il parere favorevole del granduca Leopoldo II d'Asburgo-Lorena (1797-1870), il quale si impegnò personalmente per far entrare nella Lega anche Lucca – che sarebbe stata assorbita nel giro di pochi mesi –, Modena e Parma. Maggiori ostacoli si ebbero nel mese di settembre, quando l'inviato di Pio IX incontrò a Torino Carlo Alberto di Savoia. Il re di Sardegna avrebbe preferito una normale alleanza politica con Roma (sempre in chiave antiaustriaca), senza tra l'altro nutrire particolare fiducia nei confronti degli altri sovrani italiani¹⁰⁴⁰. Tuttavia, non erano questi gli intenti del vescovo di Roma, il quale vedeva nella Lega semplicemente «un mezzo efficace per sostenere la tranquillità dell'Italia»¹⁰⁴¹. Tra l'altro, l'idea di un'alleanza politica mal si conciliava con il ruolo di capo supremo della cristianità, mettendo il pontefice in una situazione scomoda. Il 1848 lo avrebbe mostrato molto bene, con l'allocuzione del 29 aprile e il conseguente ritiro delle truppe pontificie dalla prima guerra di indipendenza. Inoltre nessuno poteva escludere che in futuro, ad occupare il soglio di Pietro, ci sarebbe stato magari un cardinale di origine straniera.

L'idea proposta dall'incaricato pontificio, faceva riferimento al *Zollverein* di area germanica; un sistema attuato nel 1834 dai trentotto Stati della Confederazione tedesca¹⁰⁴². Alla sua base, per la ripartizione degli utili comuni, vi era un principio proporzionale che teneva conto della popolazione e della superficie geografica. Da un punto di vista

¹⁰³⁹ Cfr. A. MANNO, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Giovanni Corboli Bussi*, in *Biblioteca di storia italiana recente*, vol. 3, Bocca, Torino, 1910, pp. 282-283.

¹⁰⁴⁰ Considerandoli, riprendendo l'espressione già riportata da Giorgio Candeloro «austriaci di origine o di cuore». Si veda: G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. La rivoluzione nazionale*, vol. 3, Feltrinelli, Milano, 1966, p. 90.

¹⁰⁴¹ Come scrisse allo stesso re di Sardegna il 4 ottobre 1847. Il frammento è riportato in: Cfr. A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento. 1800-1860*, op. cit., p. 260.

¹⁰⁴² I maggiori studi sul punto sono di matrice tedesca, anche se non tutti. Tra i più risalenti nel tempo: F. A. VON MENSCH, *Manuel pratique du consulat: ouvrage consacré spécialement aux consuls de Prusse et des autres états formant le Zollverein, ou l'Association de douanes et de commerce allemande, suivi d'un tableau des consulats qu'ont les états de cette union à l'étranger*, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1846; H. RICHELOT, *L'association douanière allemande ou le Zollverein: son histoire, son organisation, ses relations avec l'Autriche, ses résultats, son avenir, avec des annexes*, Capelle, Paris, 1859; E. WORMS, *L'Allemagne économique, ou Histoire du Zollverein allemand*, Maresq Ainé, Paris, 1874; V. VOMACKOVA, *Osterreich und der deutsche Zollverein*, in *Historica: les sciences historiques en Tschécoslavaquie. Recueil publié par l'Académie tchécoslovaque des sciences, section historique*, vol. 5, Ceskoslovenske akademie, Praha, 1963, pp. 109-146.

squisitamente economico, traslare tale modello su una realtà come quella italiana, portava con sé benefici e svantaggi. Come evidenziato già da Alfonso Scirocco, esistevano enormi differenze tra gli Stati preunitari. Il Piemonte ad esempio, poteva vantare tariffe doganali notevolmente più alte rispetto al Granducato di Toscana e allo Stato della Chiesa. La monarchia sabauda incamerava dalle dogane diciannove milioni annui, oltre ad undici milioni derivanti dall'importazione del sale. Se si fosse deciso di stabilire tariffe comuni più basse, il regno di Sardegna avrebbe subito gravi ripercussioni economiche¹⁰⁴³. D'altra parte, neanche la Toscana e lo Stato romano potevano alterare a dismisura le loro condizioni finanziarie, per problemi analoghi ma al tempo stesso inversi¹⁰⁴⁴.

Ciò nonostante, il 3 novembre 1847 si giunse alla sottoscrizione di un accordo preliminare (a Torino), con cui si ribadiva la volontà di dar vita ad una Lega doganale¹⁰⁴⁵. I tre Stati avrebbero dovuto nominare dei rispettivi commissari, i quali avrebbero poi stabilito una tariffa comune ed un equo criterio per la redistribuzione degli utili. Nulla veniva decretato circa il luogo e i tempi di questa successiva adunanza, dovendo attendere le decisioni del ducato di Modena e del regno delle Due Sicilie. Tuttavia, fu proprio da queste ultime che arrivò il colpo decisivo all'interessante progetto. Nello stesso mese di novembre, Francesco V di Modena (1819-1875), succeduto al padre nel gennaio del 1846, rifiutò di aderire all'unione doganale.

Il sovrano del piccolo Stato era ancora un convinto sostenitore dell'assolutismo, e riteneva che i problemi e le aspirazioni unitarie degli italiani potessero essere risolte in chiave magari confederale, ma sotto l'egida dell'Austria¹⁰⁴⁶. Ciò nonostante, si impegnava a facilitare il traffico delle merci nel territorio della Lunigiana (tra l'attuale Liguria e

¹⁰⁴³ Cfr. A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento. 1800-1860*, op. cit., p. 260.

¹⁰⁴⁴ Nel mese di ottobre, la monarchia sabauda chiese a Firenze e Roma di alzare le proprie tariffe doganali, nel tentativo di allineare o quantomeno avvicinare le differenze esistenti. Torino avrebbe inoltre preferito un criterio diverso per la ripartizione dei proventi: gli utili futuri infatti, sarebbero stati suddivisi in maniera proporzionale, ma sulla base degli utili lordi attualmente percepiti da ciascuno Stato. Si chiedeva inoltre, che i rispettivi rappresentanti si riunissero a Torino, al fine di determinare le tariffe comuni e le disposizioni riguardanti il funzionamento della Lega. Ci fu però un netto rifiuto, facilmente pronosticabile. Le altre realtà politiche non sarebbero state in grado di attuare uno sforzo economico di tale portata, né gradivano riconoscere la maggiore forza del Piemonte. Cfr. *Ivi*, pp. 260-261.

¹⁰⁴⁵ Si veda: *Memorie intorno alla vita del re Carlo Alberto scritte da Pietro Martini*, Tipografia di A. Timori, Cagliari, 1850, p. 31; F. GENTILI, *I preliminari della Lega doganale e il protesoriere Morichini*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. I, fasc. IV (luglio-agosto 1914), Roma, pp. 563-639.

¹⁰⁴⁶ Lo stesso Francesco V scrisse un'interessante opera tra il 1840 ed il 1841. Una memoria di duecentotre pagine intitolata *Piano di una Confederazione austro-italica*. Il manoscritto è oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Modena. Per la precisione: ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio Austro-Estense*, P VI Francesco V, Filza XII, anno 1840 ca.

Toscana). Monsignor Corboli Bussi, rientrato a Roma il 19 dicembre 1847, rinviò a sua volta la partenza per Napoli. Avrebbe dovuto discutere della questione anche con la monarchia del sud Italia, ma la riluttanza mostrata da Ferdinando II di Borbone (1810-1859) dinanzi all'ipotesi di eventuali riforme, fermò tali intenzioni sul nascere¹⁰⁴⁷. Veniva così meno il progetto di una Lega doganale italiana, il cui intento doveva essere l'opposizione al forte predominio austriaco e l'avvicinamento (magari anche in chiave politica) delle altre corti della Penisola. Gli ostacoli di carattere economico, così come le divergenze sul versante politico, determinarono il fallimento dell'impresa.

Non era nei destini dell'Italia una svolta in chiave federale o confederale. La proposta di natura commerciale nata e naufragata nel 1847, non sarebbe rimasta un caso isolato. Nei molteplici eventi del 1848, un progetto in parte analogo – ma di natura politica – venne messo nero su bianco da Antonio Rosmini (1797-1855)¹⁰⁴⁸. Quest'ultimo venne inviato a Roma nell'agosto del 1848, dopo le brucianti sconfitte subite dal regno di Sardegna durante la prima guerra d'indipendenza (con quella più emblematica a Custoza, cui avrebbe fatto seguito l'armistizio Salasco del 9 agosto 1848). A Torino, era allora presidente del Consiglio subalpino Gabrio Casati (1798-1873)¹⁰⁴⁹, il quale, su consiglio dello stesso Gioberti, decise di rivolgersi al Rosmini. La missione affidata a quest'ultimo, in nome di sua maestà Carlo Alberto, consisteva nel convincere Pio IX a rinnovare un'alleanza in funzione antiaustriaca¹⁰⁵⁰.

¹⁰⁴⁷ Sulla fine della vicenda, inoltre: A. GORI, *Il Risorgimento italiano (1849-1860). Il Regno d'Italia (1860-1900)*, F. Vallardi, Milano, 1904, p. 70.

¹⁰⁴⁸ Davvero sconfinata appare la bibliografia sulla vita e sul pensiero del teologo di Rovereto. *Ex multis*: A. ROSMINI, *La costituzione secondo la giustizia sociale. Con un'appendice sull'unità d'Italia*, Tip. Di G. Redaelli, Milano, 1848; ID., *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico con appendice di due lettere sulla elezione de' vescovi a clero e popolo*, G. Grondona, Genova-Bastia, 1849; ID., *Introduzione alla filosofia. Opere varie di Antonio Rosmini Serbati*, Tipografia Casuccio, Casale, 1850; F. PAOLI, *Della vita di Antonio Rosmini-Serbati: memorie*, 2 voll., Tip. Grigoletti, Torino, 1880-1884; G. S. MACWALTER, *Life of Antonio Rosmini Serbati: founder of the Institute of Charity*, 2 voll., Trench and Co., London 1883; W. LOCKHART, *Vita di Antonio Rosmini prete roveretano. Versione dall'inglese con modificazioni ed aggiunte di Luigi Sernagiotto*, Tip. di mutuo soccorso fra compositori-impressori tipografi, Venezia, 1888; G. PAGANI, *La vita di Antonio Rosmini*, Utet, Torino, 1897; C. RIVA (a cura di), *Antonio Rosmini nel primo centenario della morte*, Sansoni, Firenze, 1958; G. GENTILE, *Rosmini e Gioberti: saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento*, terza edizione, Sansoni, Firenze, 1958; G. CAMPANINI, *Politica e società in Antonio Rosmini*, A.V.E., Roma, 1997; G. GOISIS, *Il pensiero politico di Antonio Rosmini e altri saggi fra critica ed Evangelo*, Il segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano, 2009.

¹⁰⁴⁹ Sulla sua figura: *Cenni biografici di S. E. il signor conte Gabrio Casati*, Tip. Gernia, Milano, 1871; A. MAURI, *Conte Gabrio Casati*, in ID., *Scritti biografici*, vol. 2, Le Monnier, Firenze, 1878, pp. 131-147; A. M. ORECCHIA, *Gabrio Casati. Patrizio milanese, patriota italiano*, Guerini e associati, Milano, 2007.

¹⁰⁵⁰ Si veda la voce *Rosmini Serbati Antonio* scritta da F. DE GIORGI in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 88 (Robusti-Roverella), 2017, pp. 492-493.

Tuttavia, le direttive ricevute non furono estremamente precise, e lo stesso teologo pensò ad un accordo e ad una possibile Confederazione presieduta dal vescovo di Roma. Nello specifico, il programma realizzato dal sacerdote originario di Rovereto, prevedeva la costituzione di una Lega politica¹⁰⁵¹, in cui sarebbero inizialmente confluiti il regno di Sardegna, il granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa. Il vescovo di Roma ed i suoi successori sarebbero stati i presidenti perpetui di tale realtà. Entro un mese dalle ratifiche della Convenzione sin qui descritta, i tre Stati avrebbero inviato dei propri rappresentanti nella città papale (tre per parte, eletti dal potere legislativo), al fine di lavorare ad una Costituzione federale. Quest'ultima avrebbe dovuto trattenere i caratteri di un potere centrale, rappresentato da una Dieta permanente con sede nella città laziale. Le sue attribuzioni venivano delineate dai punti dell'art. 4; tra queste, spiccava il controllo esercitato sui contingenti militari delle varie realtà politiche, al fine di garantire tanto l'indipendenza esterna quanto la sicurezza interna¹⁰⁵². Tutti gli altri Stati italiani sarebbero stati liberi di accedere – anche in futuro –, alla nuova realtà confederale, posta come già detto sotto la presidenza del sommo pontefice.

Tuttavia, il rapido mutare degli eventi nel governo piemontese – soprattutto a causa dei fatti connessi alla prima guerra contro l'Austria –, contribuirono al naufragio del

¹⁰⁵¹ «[...] Sua Santità.....S. M. il re di Sardegna..... ec. S. A. I. e R. il granduca di Toscana..... i quali, scambiati i loro pieni poteri ecc., convennero fra di loro nei seguenti articoli, che riceveranno valore di formale trattato dopo la ratifica delle alte parti contraenti. ARTICOLO I. Fra gli Stati della Chiesa, del re di Sardegna, e del granduca di Toscana è stabilita perpetua Confederazione, colla quale mediante l'unità di forze e d'azione, sieno guarentiti i territorii degli Stati medesimi, e sia protetto lo sviluppo progressivo e pacifico delle libertà accordate e della prosperità nazionale. ART. II. L'augusto ed immortale pontefice Pio IX, mediatore e iniziatore della Lega e della confederazione, ed i suoi successori ne saranno i presidenti perpetui. ART. III. Entro lo spazio di un mese dalle ratifiche della presente Convenzione, si raccoglierà in Roma una rappresentanza dei tre Stati confederati, ciascuno de'quali ne invierà tre, e verranno eletti dal potere legislativo; i quali saranno autorizzati a discutere e stabilire la Costituzione federale. ART. IV. La Costituzione federale avrà per iscopo di organizzare un potere centrale, che dovrà essere esercitato da una Dieta permanente in Roma, i cui ufficii principali saranno i seguenti: a) Dichiarare la guerra e la pace, e tanto pel caso di guerra quanto in tempo di pace, ordinare i contingenti de'singoli Stati, necessari tanto all'esterna indipendenza, quanto alla tranquillità interna. b) Regolare il sistema delle dogane della Confederazione, e far l'equo comparto delle relative spese ed entrate fra gli Stati. c) Dirigere e stipulare i trattati commerciali e di navigazione con estere nazioni. d) Vegliare alla concordia e buona intelligenza fra gli Stati confederati, e proteggere la loro uguaglianza politica; esistendo nel seno della Dieta una perenne mediazione per tutte le controversie che potessero insorgere fra di essi. e) Provvedere all'uniformità del sistema monetario, de'pesi e delle misure, della disciplina militare, delle leggi commerciali; e concertarsi cogli Stati singoli per arrivare gradatamente alla maggiore unifomità possibile anche rispetto alle altre parti della legislazione politica, civile, penale, e di procedura. f) Ordinare e dirigere, col concorso e di concerto co'singoli Stati, le imprese di universale vantaggio della nazione. ART. V. Rimarrà libero a tutti gli altri Stati italiani di accedere alla presente Confederazione. ART. VI. Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti entro lo spazio di un mese, e più presto se sarà possibile». La presente versione del progetto di Lega preparato dal Rosmini è riportata in: L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, Felice Le Monnier, Firenze, 1850, pp. 336-338.

¹⁰⁵² *Ibidem*.

progetto. Il 15 agosto 1848 il gabinetto presieduto da Gabrio Casati si dimise, dinanzi alla scelta inamovibile di Carlo Alberto di firmare l'armistizio di Salasco, senza attendere la risposta di un eventuale sostegno francese. I governi successivi, presieduti da Cesare Alfieri di Sostegno (1799-1869) e da Ettore Pirrone, conte di San Martino (1789-1849), non gradirono l'idea della confederazione, preferendo quella di un'alleanza difensiva ed offensiva (anche di carattere militare), di durata compatibile al perdurare degli eventi bellici¹⁰⁵³. Dinanzi a tale atteggiamento, Rosmini – benchè supportato e ascoltato da una parte della Curia Romana¹⁰⁵⁴ –, preferì rassegnare le dimissioni dall'incarico di legato, e l'ardito progetto venne definitivamente meno.

4.3.2 IL PROGETTO DI CONVENZIONE DI PELLEGRINO ROSSI.

Alcune settimane dopo (siamo ormai tra il settembre e l'ottobre del 1848), un ulteriore ed in parte analogo programma venne ipotizzato anche da Pellegrino Rossi. Il carrarese, giunto ormai a pochi mesi dal suo tragico destino, si poneva tra coloro che comprendevano l'impellente necessità di giungere ad un accordo tra i vari principi italiani, soddisfacendo al contempo – ed almeno in parte –, le aspettative dell'opinione pubblica e del generale sentimento patriottico.

Il progetto del giurista ed ormai (come si avrà modo di spiegare nelle pagine successive) ministro di Pio IX, rispecchiava per certi versi quello del teologo roveretano, pur presentandosi con “un'impalcatura” molto più generica:

«Sua Santità, etc. etc.

(titoli delle alte parti contraenti)

Avendo maturatamente considerate le presenti condizioni dell'Italia, e la naturale comunanza d'interessi che esiste fra gli Stati indipendenti della penisola; volendo quindi per comuni accordi provvedere alla tutela della loro libertà e indipendenza; rafforzare ad un tempo l'ordine pubblico, e dare opera al progresso graduale e regolare della prosperità e civiltà, della quale è parte principalissima la Religione Cattolica, hanno formati i seguenti patti come legge fondamentale pe' loro Stati.

Art. 1. – Vi è lega fra

¹⁰⁵³ Cfr. G. LA FARINA, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, seconda edizione, vol. 2, Casa editrice italiana di Maurizio Guigoni, Milano-Torino, 1861. pp. 572-573

¹⁰⁵⁴ Così scriveva il Farini: «Antonio Rosmini era stato in Roma diverse volte, vivente Gregorio, e se vi aveva sperimentato il mal volere di qualche eminente ecclesiastico, e di alcuna Congregazione, era stato compensato di molto maggiore conforto di reverenza e d'amicizia di santi ed illustri cardinali, prelati e sacerdoti, e della stessa benivoglienza di Gregorio XVI. Pio IX lo teneva in grandissimo pregio; il cardinal Soglia lo riveriva singolarmente; i cardinali Orioli, Castracane, Tosti, i prelati Corboli, Morichini, per non dir d'altri, gli portavano amore e rispetto. Facile adunque era a lui più che ad altra qualsivoglia persona il riescire in Corte romana ad intento, onde la Chiesa e l'Italia, primi amori suoi, glorificarsi dovevano». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., p. 335. Molto interessante sul punto, il lavoro di Giuseppe Grabinski: G. GRABINSKI, *La missione di Antonio Rosmini a Roma negli anni 1848-1849*, in *Per Antonio Rosmini nel I centenario della sua nascita: 24 marzo 1897*, vol. 2, Cogliati, Milano, 1897, pp. 213-281.

Art. 2. – Ogn'altro Sovrano e Stato indipendente Italiano potrà nello spazio di... aderire alla lega, e farne parte integrale.

Art. 3. – Gli affari della lega saranno proposti e trattati in un Congresso di Plenipotenziari delegati da ciascuna parte contraente. Ognuna di esse potrà scieglierli giusta la regola che giudicherà opportuno di stabilire per sé.

Art. 4. – Il numero dei Plenipotenziari non potrà eccedere per cadauno Stato quello di... Qualunque ne sia il numero, i Plenipotenziari di un sovrano rappresentano collettivamente lo Stato che gli ha inviati, esprimono nelle deliberazioni il pensiero del loro committente, e non hanno che un voto.

Art. 5. – La lega italiana ha sede in Roma.

Art. 6. – Il Congresso è presieduto dal Papa, e per esso da uno dei Plenipotenziari da lui prescelto fra i Plenipotenziari Pontifici.

Art. 7. – In un Congresso preliminare, che si aprirà in Roma al più tardi il sarà deliberato, e quindi ratificato dalle alte Parti contraenti, il Regolamento organico del Congresso della Lega.

Art. 8. – Le alte Parti contraenti promettono di non concludere con altri Stati e Governi, trattati, convenzioni ed accordi particolari, che siano incompatibili coi fatti e risoluzioni della lega Italiana, e coi diritti od obbligazioni che ne derivano, salva la piena libertà al Papa di concludere trattati e convenzioni che riguardino direttamente o indirettamente affari religiosi»¹⁰⁵⁵.

Lo scritto del Rossi, faceva riferimento ad un progetto di Convenzione (questo il titolo), dove però non vi era alcun accenno all'idea di una Confederazione di Stati (vocabolo mai utilizzato). Cosa che invece avveniva nel lavoro del Rosmini. Una lega italiana, o meglio tra principi italiani, con sede nella città di Roma e presieduta dal santo padre. Si nota subito come, nelle parole utilizzate dallo statista, manchi ogni riferimento all'indipendenza e alle aspirazioni nazionali italiane, senza neanche menzionare quelli che sarebbero stati i settori di interesse, gli affari, o le competenze della Lega (rinviando semplicemente, secondo quanto disposto dall'art. 3, ad un successivo congresso di plenipotenziari). Non vi era ad esempio, alcun accenno ad una possibile alleanza militare – offensiva o difensiva –, o allo stanziamento e al comando di contingenti militari messi a disposizione dai soggetti aderenti.

Questioni a cui Rosmini aveva dedicato più di un articolo, e che di certo interessavano lo Stato sabaudo, vista la possibile (come accadrà) ripresa delle ostilità con l'Austria. Vi era poi un altro aspetto peculiare, che chiudeva il progetto destando dubbi e preoccupazioni: l'art. 8. In base al suo contenuto, gli Stati membri si impegnavano a non

¹⁰⁵⁵ La presente versione, è quella ricavata dal progetto di Convenzione conservato presso l'Archivio di Stato di Torino (nella corrispondenza tra il rappresentante sardo a Roma e il ministero degli esteri, anni 1848-1849) e riportato tra i documenti in appendice al lavoro di Beniamino Gemignani: B. GEMIGNANI, *Pellegrino Rossi 1787-1848. Fatti e documenti di una grande vita*, Società internazionale Dante Alighieri, Massa-Carrara, 1995, pp. 124-125. Il testo, è presente anche nelle opere di autori attivi già nella seconda metà del XIX secolo, come il Giovagnoli ed il Farini. Con piccole differenze lessicali, entrambi riportano il progetto stilato dal carrarese. Tuttavia, quasi inspiegabilmente, gli autori citati hanno commesso un grossolano errore: dimenticano infatti di riportare il contenuto dell'art. 5, per un totale di soli sette articoli. Per quanto appena detto si veda: R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 235; L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., pp. 342-343.

concludere con altri governi, trattati o accordi che fossero incompatibili con gli interessi e le risoluzioni adottate dalla Lega. Tale vincolo tuttavia, non riguardava però il pontefice, il quale rimaneva nella piena libertà di sottoscrivere convenzioni riguardanti, direttamente o indirettamente, gli affari religiosi. Un testo che di certo non poteva infiammare i più accesi sostenitori dell'unità e dell'indipendenza, e che sembrava voler mettere al riparo – almeno per il momento –, lo Stato della Chiesa da posizioni potenzialmente compromettenti¹⁰⁵⁶.

Il progetto di Convenzione redatto dal ministro pontificio, venne consegnato ad Antonio Rosmini e a Domenico Pareto (1804-1898), rappresentante del regno di Sardegna presso la corte romana, l'8 ottobre 1848¹⁰⁵⁷. Due giorni prima, era stato informato dallo stesso Pio IX anche Scipione Bargagli (1798-1868), ministro residente di Toscana presso la Santa Sede¹⁰⁵⁸. Il successivo 10 ottobre, dopo un confronto durato ore, monsignor Corboli Bussi, Rosmini e Bargagli, finirono per “respingere” il piano redatto dal Rossi. A loro avviso, la mancanza all'interno del progetto di Convenzione di riferimenti all'indipendenza italiana, così come di ulteriori dettagli, rendeva quello stesso prospetto pericoloso per i governi che avessero deciso di sostenerlo. In sostanza, complice l'atmosfera di quel delicato 1848, si temeva che la sola pubblicazione del documento – in un certo senso fumoso ed indeterminato –, provocasse un diffuso malcontento nei sostenitori della causa italiana, diventando «nocivo alla causa in difesa della quale era stato concepito»¹⁰⁵⁹.

¹⁰⁵⁶ Raffaello Giovagnoli, nel suo testo dedicato al carrarese e ai fatti della successiva Rivoluzione romana, giunge a ipotesi davvero peculiari (e forse estreme). Risultava davvero strano, a detta dell'autore, il fatto che un fine statista come Rossi avesse partorito un progetto così generico e lacunoso. Sembrava cioè, che quegli intenti fossero stati pensati quasi appositamente per fallire, o almeno per evitare a Pio IX la frustrazione di dover partecipare ad uno scontro armato contro Vienna. Così scriveva l'autore romano: «[...] Non sembrava che tutte le deficienze quindi e le insufficienze di quel disegno potessero sfuggire all'alta mente e all'acuta penetrazione del Rossi; e pareva, quindi, che si avesse a escludere, per questa ipotesi, che quell'aborto di progetto fosse o potesse essere un errore di pensiero dell'insigne statista; quindi pareva conseguire severa e minacciosa una seconda ipotesi, che quel progetto fosse il meditato e naturale risultato di una perfida politica con cui si voleva mandare a vuoto ogni possibilità di lega fra gli stati italiani, o quanto meno uno scaltrito mezzo termine per togliere il Papa dall'affanno insopportabile per lui, di dover partecipare, col suo esercito, alla imminente guerra contro l'Austria». R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 236.

¹⁰⁵⁷ Le date sono riportate in: C. BAUDI DI VESME (a cura di), *La diplomazia del Regno di Sardegna durante la prima guerra di indipendenza*, vol. II, Relazioni con lo Stato Pontificio (marzo 1848 – luglio 1849), Museo nazionale del Risorgimento italiano, Torino, 1951, p. 269 (Parte seconda. Dispacci dell'Inviato Sardo a Roma e Gaeta al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, N. 209, 482).

¹⁰⁵⁸ Sul lavoro svolto da Pellegrino Rossi tra il settembre e l'ottobre del 1848, molte informazioni interessanti sono contenute in un contributo di Renato Mori. Nello specifico: R. MORI, *Il progetto di lega neoguelfa di Pellegrino Rossi*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, vol. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 1957), p. 602-628.

¹⁰⁵⁹ *Ivi*, p. 609.

Anche il lavoro del poliedrico carrarese, dunque, così come quello realizzato poco prima dal teologo di Rovereto, non sarebbe andato incontro ad un felice destino¹⁰⁶⁰. Il tentativo di dar ulteriore lustro alla figura del pontefice, visto come l'ultimo grande baluardo morale dopo la sconfitta sabauda nella prima guerra di indipendenza, incontrava *in primis* l'ostilità proprio del Piemonte. Lo spiegano bene tanto il Giovagnoli quanto il Farini, evidenziando come a Torino i giornali e l'opinione pubblica avessero iniziato ad attaccare Roma ed il suo governo, colpevoli di essere rimasti fermi dinanzi agli «italiani accordi»¹⁰⁶¹. Altri ancora, ritenevano che il tentativo del ministro pontificio, avesse l'obiettivo di coinvolgere nella Confederazione anche il re di Napoli, in modo da controbilanciare lo strapotere sabauda¹⁰⁶².

Per rispondere a tali accuse, nell'edizione di martedì 7 novembre de *Il Contemporaneo* – giornale politico stampato nella città di Roma –, compariva un lungo articolo, riconducibile secondo il Farini alla volontà dello stesso Rossi¹⁰⁶³. Lo scritto mirava

¹⁰⁶⁰ Per ulteriori aspetti sul progetto del carrarese, e sul lavoro portato avanti da Antonio Rosmini: L. MALUSA, *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Francoangeli, Milano, 2011, pp. 74-78.

¹⁰⁶¹ «Ma non pareva che questa proposta andasse a versi de' ministri piemontesi; ed intanto in Piemonte si dava voce e si stampava che Roma era restia ad italiani accordi, ed i giornali ed i circoli nostrani ne facevano argomento di colpa ed inferivano ingiuria al romano Governo [...]». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., p. 343.

¹⁰⁶² «Da altra parte tanto i diplomatici toscani, quanto i piemontesi, come anche i più autorevoli giornali di Torino, di Firenze e di Roma, vedevano, nel progetto Rossi, quando dal Re di Napoli fosse stato accettato – il che da tutti si reputava impossibile – il desiderio del ministro di Pio IX di accogliere nella confederazione italiana i rappresentanti napoletani a fine di equilibrare la preponderanza che in essa avrebbe potuto avere la bellicosa politica piemontese [...]». R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., p. 236.

¹⁰⁶³ «Nel num. 187 del giorno 18 settembre, dicemmo ai nostri lettori essere lo stabilimento della Lega politica fra le Monarchie costituzionali dell'Italia il sempre fermo desiderio del Governo Pontificio, ed aver noi viva speranza di veder fra breve posto ad effetto questo gran pensiero, del quale PIO IX era stato spontaneo iniziatore, ed era assiduo promotore. Bensì conchiudevamo augurandoci (e ben scorgevasi che l'augurio non era scervo di tema), di non vedere anche in questo le umane passioni ed i privati interessi contrastare all'opera santa, e render vana la pura carità di patria che l'ispirava. Ma è pur forza dirlo; gli intoppi incontransi appunto là, dove ogni ragion volea che si trovasse facile consenso, e cooperazione sincera. Ed è pur là (tanto sono i tempi nostri felici!) che odonsi acerbe parole accusanti il Pontefice, quasi più non volesse la Lega, che Egli imaginava e proponeva. E perché queste accuse? La risposta è semplice; ed è che il Pontefice iniziatore della Lega, non ha ciecamente aderito alla proposta piemontese. Ora per chi ben legge, a che tornava questa proposta? A questo: decretiamo la Lega in genere; mandateci uomini, armi e denari; poi tosto che sia possibile, i Plenipotenziari dei Collegati si riuniranno in Roma per deliberare sulle leggi organiche della Lega. Ora prima di tutto gioverebbe dirne chiaramente qual territorio intende il Piemonte che Roma e la Toscana gli garantiscano. Se l'antico o il nuovo, se quel che possiede, o quel che sperava di possedere. Se l'antico, niuna obiezione può farsi. Se il nuovo, chi non vede che Toscana, e Roma, facendosi sole garanti di siffatte magnifiche accessioni, farian sorridere l'Europa? Nè dicasi esser questo un patto nazionale, una condizione dell'indipendenza italiana: avvegnachè l'autonomia dell'Italia non supponga necessariamente l'imperio della Casa di Savoia dal Panaro alle Alpi. Se quest'imperio è una delle forme politiche, che l'Italia indipendente poteva prendere, non è la sola. Nè vuolsi qui esaminare se quella forma fosse da preferirsi a tutt'altra, né se estendendola a più che Piacenza o la Lombardia, non avesse alcun che d'inopportuno e di eccessivo. Sia pure

a bilanciare le responsabilità circa il fallimento della Lega italiana, difendendo le ragioni della Santa Sede e puntando il dito contro le pretese della casa di Savoia. Roma aveva sempre cercato – si leggeva –, di favorire la nascita di un'unione politica fra le monarchie costituzionali del Paese. Gli ostacoli avevano purtroppo impedito la realizzazione di tale progetto, proprio nel momento in cui era necessario mostrare la più sincera collaborazione, sorvolando sugli interessi di parte. Ma bisognava far chiarezza su quest'ultimo punto: le accuse rivolte al governo pontificio, erano dovute al fatto che il papa avesse deciso di non piegarsi al cieco volere del Piemonte.

L'interpretazione data dal periodico romano era la seguente. La casa di Savoia era propensa all'idea della lega, almeno nella sua accezione più generica. Tuttavia pretendeva nell'immediato uomini, armi e denaro a sostegno della guerra contro l'Austria; poi si sarebbe deciso sul resto. Tali condizioni però, non erano gradite né a Roma né altrove. Erano molteplici i punti da discutere e da analizzare. Quale porzione di territorio avrebbe voluto veder garantito il Piemonte; quello posseduto già prima del conflitto, o le nuove acquisizioni? Bisognava essere onesti: scindere lo scontro armato nella parte nord della Penisola dalla più ampia questione dell'indipendenza e dell'autonomia italiana. Quest'ultima non doveva necessariamente passare attraverso il predominio del regno di Sardegna. Si trattava sicuramente di una delle tante ipotesi politiche, ma non l'unica: «Se quest'imperio è una delle forme politiche, che l'Italia indipendente poteva prendere, non è la sola»¹⁰⁶⁴.

che la forma fosse ottima, quando fu immaginata. Oggi le condizioni son altre, e tanto fra loro diverse, quanto sono il possedere e il ripigliare. Checchè ne sia, certo è che l'ingrandimento del Piemonte, e l'autonomia dell'Italia non sono termini equipollenti identiche; che la seconda può stare senza il primo; che la garanzia dei territorii non posseduti, ma desiderati dal Piemonte, non è cosa da stipularsi così su due piedi. Fosse pur ottima in se e salutare all'Italia, non sarebbe risoluzione di sufficiente peso nei consigli Europei, che se fosse opera volenterosa, comune, e maturatamente deliberata da tutti gli Stati indipendenti della nostra penisola, della vera Lega italiana. Era dunque pensiero precoce, immaturo, porla come patto preliminare e condizione di una Lega incompleta ed appena delineata. Nè può non dirsi lo stesso della fissazione dei contingenti d'armi e denari. Come fissarli, se prima non sappiasi quali e quanti sono i Collegati, e a quali cimenti possa trovarsi la Lega, e quali amicizie, od inimicizie possa sperare e temere? Si tace di Napoli. Ma Napoli è sì gran parte dell'Italia, che il tacerne è vano. I patti della Lega necessariamente son altri secondo che Napoli ne fa o no parte, o secondo che, non facendone parte, le è amico, nemico, o neutrale. [...] Il progetto pontificio è piano, semplicissimo. Si può riassumere in brevi parole: Vi è la Lega politica fra le monarchie costituzionali e indipendenti italiane che aderiscono al patto: I plenipotenziari di cadaun stato indipendente si adunano sollecitamente a Roma in congresso preliminare per deliberare sui comuni interessi e porre i patti organici della Lega. Cosa fatta, capo ha. Per questa via retta e piana si può aggiunger lo scopo. Per tutt'altra non si può che dilungarsene. L'Italia, già vittima di tanti errori, avrebbe a piangerne uno di più [...]». *Il Contemporaneo*, n. 192 (martedì 7 novembre), anno II (1848), Tipografia di Gaetano Chiassi e Antonio Gianandrea, Roma, foglio 1.

¹⁰⁶⁴ *Ibidem*.

In considerazione di ciò, in base a quale criterio ripartire armi, uomini e mezzi, senza neanche sapere dinanzi a quali prove si sarebbe trovata la lega; quali nemici e quali alleati avrebbe avuto? Bisognava poi capire – aspetto tutt’altro che secondario –, quale atteggiamento avrebbe avuto il regno di Napoli, e se fosse entrato a far parte di tale unione politica oppure no. Non si poteva non tener conto di uno Stato geograficamente esteso quanto la metà del territorio italiano. I piani di un’eventuale lega sarebbero di certo cambiati se re Ferdinando II avesse fatto parte della nuova realtà politica, se si fosse posto con una posizione neutrale, o addirittura come nemico di essa.

Tenendo conto di tutti questi aspetti, l’articolo giungeva poi ad una conclusione ben precisa, meritevole di particolare attenzione. La Santa Sede restava ferma nella sua apertura ad un possibile accordo politico tra le monarchie nazionali, ma senza per questo rinunciare a delle prerogative ben precise. Non potendo dimenticare la posizione e la dignità che la sua carica determinava, Pio IX non avrebbe mai accettato scelte che fossero incompatibili con il duplice ruolo di Capo della Chiesa e sovrano di Roma. Un discorso già affrontato in passato, e che ora tornava ad assumere notevole rilevanza¹⁰⁶⁵. Tralasciando per un istante le dinamiche – certamente importanti –, di carattere religioso, è soprattutto la sfera politica a giocare un ruolo determinante. Non si tratta semplicemente di essere il punto di riferimento dell’orbe cristiano-cattolico, il capo della Chiesa universale e il vicario di Cristo in terra. Parliamo in questo caso di un sovrano, che al pari di qualsiasi altro capo di Stato si preoccupa per i destini del proprio regno (e non quello dei cieli, ma quello terreno), così come delle sue prerogative temporali.

Un eccessivo rafforzamento del Piemonte intimoriva lo Stato della Chiesa, facendo strada all’ipotesi di un’unificazione sotto l’egida dei Savoia. Del resto, come si leggeva nello stesso articolo de *Il Contemporaneo*: «certo è che l’ingrandimento del Piemonte, e l’autonomia dell’Italia non sono termini equipollenti identiche; che la seconda può staro senza il primo; che la garanzia dei territori non posseduti, ma desiderati dal Piemonte, non è cosa da stipularsi così su due piedi»¹⁰⁶⁶. A ciò si aggiungeva poi la convinzione – decantata ma in realtà fragile da un punto di vista concreto –, secondo cui il pontefice rappresentasse ormai l’unico elemento di lustro rimasto all’Italia; una piccola luce in grado di generare

¹⁰⁶⁵ Si consenta il rimando al paragrafo 2.2 del capitolo secondo del presente lavoro. La problematicità di questo aspetto – con strascichi fino a tutto il periodo risorgimentale –, è stata ben evidenziata da uno dei più importanti storici della Restaurazione, Adolfo Omodeo. In particolare: A. OMODEO, *Studi sull’età della Restaurazione*, op. cit., p. 444.

¹⁰⁶⁶ *Il Contemporaneo*, n. 192 (martedì 7 novembre), anno II (1848), foglio 1.

l'ossequio delle grandi potenze europee¹⁰⁶⁷. Con il fallimento del progetto di lega neoguelfa ipotizzato dal Rossi, questo delicato problema sarebbe stato rimandato agli eventi della vera unificazione nazionale, in questo momento lontana ancora più di un decennio. Eventi piuttosto noti, che avrebbero generato un rapporto conflittuale tra il regno d'Italia e la Santa Sede, protrattosi sino ai primi decenni del XX secolo.

4.4 L'ARRIVO DELL'OURAGAN: L'ONDA D'URTO PROVOCATA DAL 1848.

Ma torniamo adesso agli inizi di questo fatidico e turbolento anno. Eravamo rimasti alla corrispondenza intercorsa tra il conte Rossi e il ministro Guizot, negli ultimi mesi del 1847. Il carrarese aggiornava l'amico e "superiore", circa le ultime novità istituzionali introdotte a Roma, ribadendo lo sforzo profuso per convincere sua santità ad aprire le porte dell'amministrazione e del governo a funzionari laici¹⁰⁶⁸. Molto era stato fatto, ma molto vi era ancora da fare, per poter davvero affermare di aver compiuto un passo verso il progresso e il cambiamento. In una successiva missiva del 18 gennaio 1848, gli argomenti sembravano ripetersi, come in un discorso mai terminato del tutto. L'ambasciatore riferiva di aver incontrato nuovamente Pio IX ma, avendolo sin troppo spesso incalzato sugli affari del Paese e sulla necessità di introdurre figure laiche nel Consiglio dei ministri, questa volta aveva deciso di sorvolare. Ed invece, quasi in maniera inaspettata, era stato proprio il santo padre a tornare sull'argomento¹⁰⁶⁹. In base al *Motu proprio* del dicembre 1847, anticipato al Rossi

¹⁰⁶⁷ «Conchiudiamo: PIO IX non si rimuove dall'alto suo pensiero, desideroso, qual sempre fu, di provvedere efficacemente per la Lega politica italiana alla sicurtà, alla dignità, alla prosperità dell'Italia, e delle monarchie costituzionali della penisola. PIO IX non è mosso nè da interessi particolari, nè da antivedenze ambiziose; nulla chiede, nulla desidera, se non la felicità dell'Italia e il regolare sviluppo delle istituzioni, che si largiva ai suoi popoli. Ma non scorderà mai ad un tempo quel ch'ei debbe alla dignità della Santa Sede e alla gloria di Roma. Qualsiasi proposta, che fosse incompatibile con questo sacro debito, tornerebbe vana presso il Sovrano di Roma e il Capo della Chiesa. Il Pontificato è la sola viva grandezza che resta all'Italia, e che le fa riverenti ed ossequiosi l'Europa, e l'intero orbe Cattolico. PIO IX non fia mai per dimenticarlo, nè come Supremo Gerarca, nè come Italiano». *Ibidem*.

¹⁰⁶⁸ Particolarmente significativa a tal proposito, la lettera del 14 dicembre 1847, richiamata nelle pagine precedenti.

¹⁰⁶⁹ «Je l'avais déjà tellement pressé, m'écrivit-il, sur les affaires de ce pays-ci, et en particulier sur l'introduction de quelques laïques dans le conseil des ministres, que j'étais décidé hier à le laisser tranquille. Il entra lui-même en matière. Il avait décidé, par le nouveau motu proprio dont il m'avait parlé (du 30 décembre 1847), que le département de la guerre pourrait être confié à un laïque, et il l'a donné en effet au général Gabrielli; il avait prescrit de plus que, sur les vingt-quatre auditeurs attachés au conseil des ministres, il y aurait toujours douze laïques: Ebbene, signor conte, me dit-il avec un gracieux sourire et une aimable coquetterie d'expression, l'elemento è introdotto. – Il faut vous dire que je m'étais souvent servi de ce gallicisme, l'elemento laïco. Vous devinez ma réponse. Mail le compliment fut accompagné d'une respectueuse insistance pour l'introduction de deux autres laïques. Nous examinâmes à fond la situation, et non seulement le pape convint que c'était là le seul moyen d'isoler les agitateurs et de leur ôter influence et suite, mais que si, malgré cela, le malheur voulait qu'ils tentassent quelque désordre, un pouvoir laïque pouvait seul le réprimer

nelle precedenti udienze, era stato deciso di affidare il ministero delle Armi al nobile Pompeo Gabrielli (1780-1861), cosa poi effettivamente avvenuta¹⁰⁷⁰. Sarebbe stato proprio questo aristocratico romano – ex membro della guardia nobile pontificia – ad avere l'onore di essere il primo ministro laico nel governo dello Stato pontificio, ricoprendo l'incarico su menzionato sino al 9 marzo 1848.

A tale informazione, l'ambasciatore aggiungeva poi dell'altro. Sua santità gli aveva infatti ribadito che dei ventiquattro uditori affiancati al Consiglio dei ministri (secondo le disposizioni del 29 dicembre precedente), dodici sarebbero stati sempre «secolari»¹⁰⁷¹. Con espressioni che lo stesso Guizot riporta in lingua italiana, Pio IX sembrava quasi vantarsi

efficacement et sans se mettre en lutte avec l'opinion publique. – «Vous avez raison, me dit le pape; ce rôle de sévérité ne convient plus aux ecclésiastiques; il paraîtrait odieux. — C'est clair, répliquai-je; mais un seul homme ne suffit pas; seul, il se décourage et le poids de la responsabilité lui est trop lourd. Au pape et au clergé la puissance morale; au prince et à ses alliés laïques la force matérielle. J'espère encore que la première suffira; mais elle suffira surtout si on sait bien qu'au besoin la seconde ne manquerait pas. Il faut au moins trois ministres laïques: Tres, dis-je en riant, faciunt capitulum. J'eus le plaisir de trouver le pape tout à fait dans nos idées. Les autres fois, il était convaincu; mais je sentais qu'il n'était pas persuadé, que ses répugnances de prêtre subsistaient. S'il persévère dans ses nouvelles résolutions, tout peut encore être sauvé ici. C'est ce que je lui dis lorsqu'il me demanda s'il était encore temps: - «Que Votre Sainteté, lui dis-je, considère la situation. Son État est au centre de l'Italie. Si l'ordre y est maintenu, il pourrait y avoir, au pis-aller, une question napolitaine, ou toscane, ou sarde, mais point de question italienne. S'il y avait bouleversement ici, la clef de la voûte serait brisée; ce serait le chaos. L'exemple de Rome, qui retient aujourd'hui, précipiterait alors toutes choses. D'ici peut sortir un grand bien, mais aussi, je dois le dire, un mal incalculable. Votre Sainteté a réveillé l'Italie. C'est une gloire, mais à la condition de ne pas tenter l'impossible. Quoi! l'Italie peut se réorganiser sans que personne, même les plus malveillants, aient un mot à lui dire; et on vou drait tout compromettre, tout perdre par la sottise prétention de réaliser aujourd'hui ce qui, aujourd'hui, n'est évidemment qu'un rêve! Sera-ce toujours un rêve? Je n'en sais rien. Je laisse l'avenir à Dieu et à nos successeurs. Le proverbe français est juste: «à chaque jour suffit sa peine». Nous nous trouvâmes parfaitement d'accord; et, je le répète, je trouvai chez le pape une netteté de vues et une spontanéité d'adhésion qui me charmerent et me donnent bon espoir». Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome huitième, op. cit., pp. 396-398.

¹⁰⁷⁰ Così la *Gazzetta di Roma*, giornale succeduto al *Diario di Roma*, annunciava nell'edizione del 17 gennaio 1848 (primo numero in assoluto), la nomina di Pompeo Gabrielli a ministro delle armi: «PARTE UFFICIALE Roma, 17 Gennajo. Per la morte dell'Eminentissimo Sig. Card. Francesco Saverio Massimo essendo rimasta vacante la carica di Ministro de' lavori pubblici, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore con biglietto dell'Emo e Revmo Sig. Card. Ferretti Segretario di Stato del 16 gennajo 1848, si è benignamente degnata di trasferirvi Monsig. Giovanni Rusconi Ministro delle Armi. – Con altro biglietto dell'Emo suddetto, la prelodata SANTITÀ SUA si è degnata nominare Ministro delle Armi il Sig. Commendatore D. Pompeo de Principi Gabrielli tenente Generale». *Gazzetta di Roma*, n. 1 (lunedì 17 gennaio), anno 1848, Tipografia Cracas al Corso, Roma, foglio 1. Il Gabrielli era figlio di Pietro Gabrielli, principe di Prossedi, e di Camilla Riario Sforza. Natali nobilissimi dunque, cui si aggiungeva il fatto di essere nipote di Giulio Gabrielli (1748-1822), cardinale e Segretario di Stato di Pio VII durante i difficili anni della dominazione napoleonica.

¹⁰⁷¹ Si tratta di un aspetto ribadito dagli artt. 79 e ss. del capo quinto del *Motu proprio* del 29 dicembre 1847: «CAPO QUINTO Uditori del consiglio dei ministri. Art. 79. Al consiglio dei ministri è attaccato un corpo di uditori i quali prendono il nome di uditori al consiglio dei ministri. Art. 80. Gli uditori al consiglio dei ministri sono ventiquattro, dodici dei quali debbono essere ecclesiastici, e dodici secolari. Art. 81. Fra gli ecclesiastici saranno prescelti i prelati di grazia e giustizia, e i membri dell'accademia ecclesiastica. [...]». *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., p. 359.

con il rappresentante francese, ribadendo come fosse stato finalmente scardinato il grande tabù: «*Ebbene, signor conte, me dit-il avec un gracieux sourire et une aimable coquetterie d'expression, l'elemento è introdotto*». Il carrarese si era complimentato con il vescovo di Roma, ma aveva immediatamente ribadito la necessità di allargare tale forbice, portando il numero dei laici almeno a tre. Solo così sarebbe stato possibile rafforzare il governo, guadagnando il favore dell'opinione pubblica e contrastando eventuali agitatori. Il vicario di Cristo sembrava capire le esigenze palesate dal Rossi, riconoscendo come la severità e la durezza non si addicessero più agli uomini di culto. Potere morale al papa e al clero; forza materiale al principe e ai suoi alleati secolari: «*Au pape et au clergé la puissance morale; au prince et à ses alliés laïques la force matérielle*».

Sembrava essere questa la massima racchiusa nel colloquio che il Rossi aveva avuto con il sovrano dello Stato romano. Il diplomatico italiano aggiungeva poi un ulteriore elemento, così da avvertire il papa: c'era ancora il tempo di agire, ma non molto. Se la situazione fosse rimasta tranquilla, sarebbe stato ancora possibile proseguire sulla strada delle riforme e degli interventi moderati. Lo Stato pontificio si trovava al centro della Penisola; se fossero scoppiati disordini altrove, ci sarebbe stata probabilmente una questione sarda, toscana, o napoletana da affrontare. Ma se la situazione fosse degenerata a Roma, sarebbe venuta meno l'intera chiave di volta. In una parola, il caos. La città eterna rappresentava un punto di osservazione cruciale, da cui poteva scaturire un gran bene o un male incalcolabile: «*D'ici peut sortir un grand bien, mais aussi, je dois le dire, un mal incalculable*».

Che le cose potessero cambiare da un momento all'altro, sembrava averlo capito *monsieur* Guizot, già diversi mesi prima. È lui stesso a ricordare – nell'ottavo volume della sua ampia opera –, come nel settembre dell'anno precedente avesse scritto una circolare molto particolare, indirizzata ai diversi rappresentanti francesi sparsi per l'Europa¹⁰⁷². Il ministro francese indica la data del 17 settembre 1847, fornendo un prototipo del messaggio

¹⁰⁷² «*Monsieur, Une fermentation grave éclate et se propage en Italie. Il importe que les vues qui dirigent dans cette circonstance la politique du gouvernement du roi vous soient bien connues et règlent votre attitude et votre langage. Le maintien de la paix et le respect des traités sont toujours les bases de cette politique. Nous regardons ces bases comme également essentielles au bonheur des peuples et à la sécurité des gouvernements, aux intérêts moraux et aux intérêts matériels des sociétés, aux progrès de la civilisation et à la stabilité de l'ordre européen. Nous nous sommes conduits d'après ces principes dans les affaires de notre propre pays. Nous y serons fidèles dans les questions qui touchent à des pays étrangers. L'indépendance des États et de leurs gouvernements a, pour nous, la même importance et est l'objet d'un égal respect*». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps* par M. Guizot, tome huitième, op. cit., p. 399.

preparato¹⁰⁷³. Un grave fermento andava diffondendosi in Italia, e per tale ragione, era necessario che ogni diplomatico francese conoscesse l'atteggiamento e la linea politica che la monarchia di luglio avrebbe seguito. Il mantenimento della pace ed il rispetto dei trattati internazionali rimanevano le basi della condotta d'oltralpe. Due elementi necessari per garantire la sicurezza dei governi e la felicità dei popoli, oltre che per il progresso della civiltà e la stabilità dell'ordine europeo.

Si trattava, a detta dell'importante statista, di principi posti alla base dello stesso diritto internazionale: ciascuno Stato doveva essere libero di regolare, nella maniera ritenuta opportuna, le proprie leggi e i propri affari interni. Era questo a garantire l'esistenza delle piccole realtà politiche e le relazioni tra le grandi potenze. In un momento storico così delicato, era necessario che le riforme venissero messe in atto gradualmente ed in maniera regolare, di concerto tra i governi e i popoli coinvolti. Non mancava un rimando agli Stati romani, alludendo alle recenti riforme e ai cambiamenti in procinto di attuazione¹⁰⁷⁴. Il vescovo di Roma sembrava essersi incamminato verso la giusta direzione, mostrando ancora una volta la grande dignità di capo della Chiesa cattolica. Il suo esempio avrebbe potuto giocare un ruolo importante nel condizionare le scelte degli altri sovrani italiani, trovando inoltre il plauso degli Stati europei. Dal canto suo, la Francia avrebbe prestato tutto l'aiuto

¹⁰⁷³ Concludendosi nel seguente modo: «*Vous pouvez donner à M..... communication de cette dépêche*». Ivi, p. 401.

¹⁰⁷⁴ «*C'est la base fondamentale du droit international que chaque État règle, par lui-même et comme il l'entend, ses lois et ses affaires intérieures. Ce droit est la garantie de l'existence des États faibles, de l'équilibre et de la paix entre les grands États. En le respectant nous-mêmes, nous sommes fondés à demander qu'il soit respecté de tous. Pour la valeur intrinsèque comme pour le succès durable des réformes nécessaires dans l'intérieur des États, il importe, aujourd'hui plus que jamais, qu'elles s'accomplissent régulièrement, progressivement, de concert entre les gouvernements et les peuples, par leur action commune et mesurée, non par l'explosion d'une force unique et déréglée. C'est en ce sens que seront toujours dirigés, soit auprès des gouvernements, soit auprès des peuples, nos conseils et nos efforts. Ce qui s'est passé jusqu'ici dans les États romains prouve que, là aussi, les principes que je viens de rappeler sont reconnus et mis en pratique. C'est en se pressant autour de son souverain, en évitant toute précipitation désordonnée, tout mouvement tumultueux que la population romaine travaille à s'assurer les réformes dont elle a besoin. Les hommes considérables et éclairés, qui vivent au sein de cette population, s'appliquent à la diriger vers son but par les voies de l'ordre et par l'action du gouvernement. Le pape, de son côté, dans la grande œuvre de réforme qu'il a entreprise, déploie un profond sentiment de sa dignité comme chef de l'Église catholique, de ses droits comme souverain, et se montre également décidé à les maintenir au dedans comme au dehors de ses États. Nous avons la confiance qu'il rencontrera, auprès de tous les gouvernements européens, le respect et l'appui qui lui sont dus; et le gouvernement du roi, pour son compte, s'empressera, en toute occasion, de le seconder selon le mode et dans la mesure qui s'accorderont avec les convenances dont le pape lui-même est le meilleur juge. Les exemples si augustes du pape, la conduite si intelligente de ses sujets exerceront sans doute en Italie, sur les princes et sur les peuples, une salutaire influence, et contribueront puissamment à maintenir, dans les limites du droit incontestable et du succès possible, le mouvement qui s'y manifeste. C'est le seul moyen d'en assurer les bons résultats et de prévenir de grands malheurs et d'amères déceptions. La politique du gouvernement du roi agira constamment et partout dans ce même dessein*». Ivi, pp. 399-401.

necessario, per supportare quei governi e quelle politiche in linea con la monarchia orleanista¹⁰⁷⁵.

Tuttavia, i primi sussulti del 1848 sconvolsero qualsiasi piano, palesando uno scenario difficilmente immaginabile appena un anno prima. Basta riassumere in poche righe la cronistoria (seppur generale), dei primi mesi di quella che sarebbe diventata la Primavera dei popoli, per comprendere il peso specifico e la portata di tali eventi. Il vortice europeo era cominciato nelle strade di Palermo, il 12 gennaio 1848, con la popolazione scesa in piazza per chiedere l'autonomia dell'isola dal governo di Ferdinando II. Quest'ultimo decise di concedere (11 febbraio), una costituzione che richiamasse la *Charte* francese del 1830, prevedendo un parlamento bicamerale (in parte elettivo ed in parte di nomina regia), ovviamente a suffragio censitario¹⁰⁷⁶. Una settimana dopo, ancor prima che scoppiassero eventuali tumulti, Leopoldo II decise di seguire la strada del costituzionalismo liberale. Dopo essere stato firmato il 15 febbraio, due giorni dopo veniva infatti pubblicato lo Statuto fondamentale del Gran Ducato di Toscana¹⁰⁷⁷.

Ma febbraio fu soprattutto il mese di Parigi. Già dall'estate precedente, le forze dell'opposizione parlamentare avevano organizzato manifestazioni di protesta e di lotta politica, nel tentativo di coinvolgere maggiormente l'opinione pubblica sulla necessità di riforme. Tra queste, la nota "campagna dei banchetti", pensata per ottenere anche l'ampliamento del diritto di voto, ancora riservato ad una minoranza della popolazione (su circa ventisette milioni di abitanti, si contavano duecentoquarantamila elettori e cinquantaseimila eleggibili). Proprio la proibizione di uno di questi eventi, programmato nella città di Parigi, portò la popolazione ad una violenta insurrezione di massa. A questo, fece da cassa di risonanza la sfiducia già nutrita nei confronti di Luigi Filippo, il cui governo era stato indebolito dalle proteste dei contadini e dei lavoratori delle fabbriche, molti dei quali senza lavoro per le crisi di sovrapproduzione. Dal 22 al 24 febbraio, i parigini tennero testa alla guardia nazionale – in parte confluita nelle file degli insorti –, spingendo il sovrano alla fuga. Era la fine della monarchia di luglio, come ricordava tristemente Guizot; la fine di

¹⁰⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁷⁶ Si veda: *Basi della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, pubblicate nel dì 11 di febbraio 1848*, Tipografia de' fratelli Fernandes, Napoli, 1848, pp. 12-17.

¹⁰⁷⁷ *Statuto fondamentale del Gran Ducato di Toscana*, Sartory Cherubini e Comp., Roma, 1848. Per la consultazione delle Costituzioni concesse nell'ambito dei territori italiani, si veda inoltre: *Raccolta di Costituzioni italiane*, vol. 1 (Costituzioni degli anni 1848-1849), Tipografia economica, Torino, 1852.

quell'assetto tanto auspicato ed iniziato nel 1830¹⁰⁷⁸. L'*ouragan*, come lo definì l'ex presidente del Consiglio francese, avrebbe segnato un momento di svolta epocale, non solo in Francia, ma anche nei territori italiani e della Chiesa. La stagione delle riforme (1846-1848), sarebbe stata soppiantata da problematiche ben più gravi ed ingombranti: la cacciata degli austriaci, le scelte concernenti l'unità del Paese, la fine del potere temporale dei papi, la modificazione dei rapporti Stato-Chiesa, e ancora tanto altro¹⁰⁷⁹.

4.4.1 DALLO STATUTO FONDAMENTALE ALL'ALLOCUZIONE *NON SEMEL*.

Sulla scia degli eventi parigini, che nel giro di neanche un anno avrebbero portato al potere un personaggio nuovo ma dal cognome già noto, un certo Luigi Napoleone Bonaparte (1808-1873), anche in Italia continuarono a susseguirsi ulteriori interventi. Sia Carlo Alberto che Pio IX, provvidero rispettivamente il 4 ed il 14 marzo 1848, con la promulgazione dello *Statuto fondamentale della monarchia di Savoia* (comunemente noto come *Statuto Albertino*)¹⁰⁸⁰, e dello *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*¹⁰⁸¹. Carte *octroyée* (utilizzando un termine quasi inflazionato e ormai noto a tutti), concesse dall'alto, determinanti il sorgere di regimi costituzionali dove i governi erano di nomina regia. L'elezione dei rappresentanti (per ciò che concerneva nello specifico la Camera ed il Consiglio dei Deputati) avveniva su base censitaria maschile, con un bacino di utenza – come facile immaginare –, notevolmente ristretto.

¹⁰⁷⁸ «Le 23 février suivant, le cabinet du 29 octobre 1840 n'existait plus, et le lendemain 24 la monarchie de 1830 était tombée. La catastrophe ne fut pas moins grave à Rome qu'à Paris. Elle ouvrit l'abîme qui coupe le règne de Pie IX en deux époques vouées, l'une aux réformes et aux progrès, l'autre aux révolutions et aux problèmes. [...] Devant l'ouragan de 1848, tout ce travail cessa, toute cette œuvre tomba. La question de la réforme du gouvernement civil des États romains disparut devant les terribles questions générales qui éclatèrent à la fois. Question extérieure, l'expulsion des Autrichiens. Questions intérieures, l'unité ou la confédération italienne, la monarchie constitutionnelle ou la république. Questions religieuses, l'abolition du pouvoir temporel de la papauté; Rome capitale, non plus de l'Église catholique, mais de l'Italie; la transformation des rapports de l'Église avec l'État. Pour toute l'Italie, au dehors la guerre, au dedans la révolution. [...]». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., pp. 403-405.

¹⁰⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁰ Per il testo e non solo: G. URTOLLER, *Lo Statuto fondamentale del Regno d'Italia annotato. Testo dello Statuto delle leggi, dei decreti e regolamenti relativi, legislazione comparata, dottrina degli autori, massime di giurisprudenza, atti parlamentari*, 2 voll., Libreria editrice Gherardo Gargano, Cesena, 1881-1888.

¹⁰⁸¹ *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati di S. Chiesa*, Sartori Cherubini e C., Roma, 1848. Il testo è consultabile anche in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Sanità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. 2 (Atti pubblicati dal 1 gennaio al 15 novembre 1848), Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1850, pp. 29-49 (n. 9). Si consenta inoltre il rinvio ad uno dei lavori più completi sul punto: A. ARA, *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa (14 marzo 1848). Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Giuffrè, Milano, 1966.

L'onda d'urto propagatasi oltre i confini francesi, non si arrestò però al solo territorio italiano. Nello stesso mese si verificarono insurrezioni a Vienna (13 marzo), Budapest (15 marzo), Berlino (15 marzo), Venezia (17 marzo), e Milano (18 marzo). Basti pensare che nella capitale dell'impero asburgico, la sollevazione cittadina di stampo liberale, costrinse l'imperatore Ferdinando I (1793-1875) a licenziare il principe Klemens von Metternich. Usciva così di scena lo storico cancelliere austriaco, protagonista indiscusso tanto della Restaurazione quanto dei decenni successivi. Tali avvenimenti preoccuparono anche Roma, spingendo Pio IX (nello stesso giorno in cui venne promulgato lo Statuto fondamentale), a rivolgere un appello alla popolazione, affinché la città venisse risparmiata da violenze e devastazioni:

«PIVS PAPA IX

Romani, e quanti siete Figli e Sudditi Pontificj, accoltate ancora una volta la voce di un Padre che vi ama, e che desidera di vedervi amati e stimati da tutto il mondo. Roma è la Sede delle Religione, ove sempre ebbero stanza i Ministri della medesima, che sotto diverse forme costituiscono quella mirabile varietà, della quale è bella la Chiesa di Gesù Cristo. Noi v'invitiamo tutti e vi inculchiamo di rispettarla, e di non provocar giammai il terribile anatema di un DIO sdegnato, che fulminerebbe le sue sante vendette contro gli assalitori degli Unti suoi. Risparmiate uno scandalo, del quale il mondo intero resterebbe maravigliato, e la massima parte de'Sudditi afflitta e dolente. Risparmiate il colmo all'amarezza ond'è già travagliato il Pontefice pe'fatti di simil genere testè altrove accaduti. Che se anche fra gli uomini, che in qualunque Istituto appartengono alla Chiesa di DIO, ve ne fossero di quelli che meritassero per la loro condotta la disistima e la diffidenza, avvi sempre aperta la strada alle legali rappresentanze, le quali, quando sian giuste, Noi come Sommo Pontefice saremo pronti ad accoglierle per provvedervi. Siamo persuasi che queste parole basteranno a far tornare in senno tutti quelli i quali (speriamo sian pochi) avessero formato qualche pravo disegno, la di cui esecuzione mentre servirebbe al Nostro Cuore di acuto dolore, chiamerebbe sul loro capo i flagelli che DIO sempre scagliò sopra gl'ingrati. Che se queste Nostre voci per somma sventura non bastassero a trattenere i traviati, Noi intendiamo di far prova della fedeltà della Civica, e di tutte le forze che sono da Noi destinate a mantener l'ordine pubblico. Noi siamo pieni di fiducia di vedere il buon effetto di queste Nostre disposizioni, e di veder sostituita in tutto lo Stato all'agitazione la calma, e i pratici sentimenti di religione, che deve professare un popolo eminentemente cattolico, sul quale hanno diritto di prender norma le altre nazioni. Non vogliamo amareggiare il Nostro spirito, e il cuore di tutti i buoni con la previsione delle risoluzioni che saremmo costretti di prendere, per non soffrire lo spettacolo dei flagelli coi quali suole IDDIO richiamare i popoli dagli errori; e invece speriamo che la Benedizione Apostolica che spargiamo sopra tutti allontanerà ogni funesto presagio. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV Martii MDCCCXLVIII. Pontificatus Nostri Anno Secundo

PIVS PAPA IX»¹⁰⁸².

Nella principale città del regno Lombardo-Veneto invece, la popolazione – dopo cinque giorni di duri scontri (18-22 marzo 1848) –, costrinse il maresciallo Joseph Radetzky e i suoi

¹⁰⁸² ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314.

quattordicimila uomini a lasciare Milano, riparando nelle città di Mantova, Verona, Peschiera e Legnano¹⁰⁸³.

A peggiorare, in quasi tutti i territori italiani, fu anche la situazione dei Gesuiti. Il disprezzo nei loro confronti, da tempo covato – senza troppo mistero – esplose di colpo. Una delle prime città in cui si arriva ad un punto di rottura è Genova; il 2 marzo, numerosi dimostranti assaltano il collegio a Palazzo Doria Tursi, depredando la chiesa di Sant’Ambrogio. I membri della Compagnia si danno alla fuga, cercando riparo presso famiglie di conoscenti e chiedendo l’aiuto delle autorità. Eventi analoghi si ripetono in altre città della monarchia sabauda. I Gesuiti vengono espulsi da Chambéry, Novara, Chieri, Aosta e Voghera¹⁰⁸⁴.

A grande velocità, l’ondata d’odio raggiunge la capitale delle Due Sicilie. Tra il 9 e il 10 marzo 1848, una grande folla si scaglia contro i membri dell’ordine, legati al complesso della chiesa del Gesù nuovo. I liberali napoletani e le masse popolari spingono per l’immediato sgombero delle case, dietro la minaccia di stragi ed incendi. Ferdinando II non è nemico della Compagnia, e mai desidererebbe lo scioglimento della stessa. Tuttavia, il delicato momento attraversato dal regno, spinge il sovrano verso la scelta più prudente. Dopo due giorni, sono centotrentasei i Gesuiti costretti a lasciare la città partenopea; imbarcati su un bastimento privato messo a disposizione dal governo borbonico, il Vesuvio, i religiosi chiedono di essere portati sino a Malta, raggiungendo così un luogo tranquillo e meno “burrascoso”¹⁰⁸⁵.

Persino nello Stato pontificio, dove a regnare è il vicario di Cristo, la Compagnia che ha sempre professato una solida fedeltà verso il vescovo di Roma, è in difficoltà. Nonostante

¹⁰⁸³ Piccoli spunti per comprendere quanto fu ampio e variegato il bacino europeo che il 1848 riuscì a toccare. Paesi diversi e contesti diversi, ognuno con un percorso proprio e non uniforme, come ricordava Roger Price in un suo testo pubblicato per la prima volta nel 1988: «Le fasi iniziali delle “rivoluzioni” assunsero forme differenti nei diversi stati: il violento rovesciamento della monarchia in Francia; gli sforzi per cacciare i governi stranieri, con la forza nel Lombardo-Veneto o per via costituzionale in Ungheria; la ricerca di un compromesso costituzionale negli Stati tedeschi, in Austria e in Boemia. La situazione era ulteriormente complicata dalla natura dei gruppi che avevano conquistato il potere o che stavano cercando accordi con le precedenti autorità di governo: tali coalizioni erano infatti composte, sia al centro sia nelle periferie, da persone che avevano interessi diversi e spesso in conflitto tra loro. L’improvviso crollo degli antichi regimi aveva sorpreso e trovato impreparati coloro che ora chiedevano di partecipare alla gestione del potere politico; il corso degli eventi fu talmente rapido che essi non riuscivano a trovare il tempo per fare con calma il punto della situazione [...]» R. PRICE, *Le rivoluzioni del 1848*, traduzione a cura di E. FRANCIA, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 47.

¹⁰⁸⁴ Cfr. D. DEL RIO, *I Gesuiti e l’Italia. Storia di passioni, di trionfi e di amarezze*, Corbaccio, Milano, 1996, p. 194.

¹⁰⁸⁵ La medesima trama, ma con toni meno violenti, si ripete in altre città del regno. Con la notizia di quanto accaduto a Napoli, i membri della Compagnia lasciano L’Aquila, Salerno, Sorrento, Lecce, e anche Benevento (città pontificia). *Ivi*, pp. 194-196.

le doglianze manifestate da padre Johannes Philipp Roothaan – figura già richiamata in precedenza –, Pio IX rimane sostanzialmente passivo dinanzi a tali richieste di sostegno¹⁰⁸⁶. Il Preposito generale dell'ordine, in accordo con i suoi consiglieri, decide di chiudere tutte le case presenti a Roma e nelle immediate vicinanze. Ai membri dell'ordine viene raccomandato di disperdersi nella maniera ritenuta più opportuna. Lo stesso Roothaan, decide di lasciare la città papalina di nascosto, imbarcandosi a Civitavecchia su un battello diretto a Marsiglia, munito di passaporto olandese¹⁰⁸⁷. Nelle settimane successive, lo stesso destino accompagnerà i seguaci di Sant'Ignazio di Loyola presenti nei ducati di Modena, Parma e Piacenza, espulsi sulla scia dei moti insurrezionali. A Milano, dopo gli eventi delle cinque giornate, il governo provvisorio sopprime la Compagnia di Gesù in Lombardia, con un provvedimento datato 9 aprile¹⁰⁸⁸. Nell'estate successiva, la monarchia sabauda si muoverà su una linea analoga: con la legge del 25 agosto 1848, verrà ordinata la soppressione dell'ordine nel regno di Sardegna, con la conseguente confisca dei beni appartenenti alla Compagnia¹⁰⁸⁹.

¹⁰⁸⁶ Sulla *Gazzetta di Roma*, nell'edizione del 30 marzo 1848, compare in prima pagina il seguente comunicato: «Vennero più volte rassegnate a NOSTRO SIGNORE le istanze de' RR. PP. Gesuiti, con le quali rappresentavansi le angustie ond'è travagliata anche qui nella Capitale la loro Compagnia, e il bisogno perciò che si provvedesse alla personale loro sicurezza. Il S. PADRE, che con somma compiacenza ha riguardato sempre i Religiosi medesimi come instancabili collaboratori nella Vigna del Signore, non potè non provare nuova e più viva amarezza per sì disgraziata vicenda; ma tuttavia per la ognora crescente concitazione degli animi, e per la diversità de' partiti minacciate serie conseguenze, Gli fu forza di prendere in considerazione la gravità del caso. Laonde avant'jeri, per mezzo di ragguardevole Personaggio, volle far noti al R. P. Generale della sullodata Compagnia i sopraespressi sentimenti, ed insieme l'agitazione in cui Egli era per la difficoltà de' tempi, ed il pericolo di qualche serio inconveniente. Alle quali significazioni avendo il P. Generale Chiamati i PP. Consultori a deliberazione, fu da essi risoluto di cedere alla imponenza delle circostanze: non volendo che la loro presenza serva di pretesto ad un qualche grave disordine e spargimento di sangue. Dopo tutto ciò sono stati presi gli opportuni concerti col R. P. Generale, sì pel modo di effettuare tale risoluzione, sì per provvedere alle scuole del Collegio Romano, alle Case Religiose da essi abitate, ed alla tutela dei loro beni e delle loro proprietà; affinché per tal guisa venga specialmente soddisfatto al loro mantenimento. [...]». *Gazzetta di Roma*, n. 52 (giovedì 30 marzo), anno 1848, foglio 1.

¹⁰⁸⁷ Cfr. D. DEL RIO, *I Gesuiti e l'Italia*, op. cit., p. 198-199.

¹⁰⁸⁸ «La Compagnia di Gesù non è tollerata nel territorio del Governo centrale della Lombardia. Quindi tutti i collegi, le case professe e gl'istituti d'ogni genere di questa Compagnia sono soppressi. I beni mobili ed immobili spettanti alla Compagnia medesima nella Lombardia sono messi sotto sequestro, e ne viene interdetta la disponibilità. Il Comitato di sicurezza e l'Intendenza generale provvisoria delle finanze sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto. Milano, il 9 aprile 1848. [...]». *Soppressione della Compagnia di Gesù e sequestro de' suoi beni*, in *Fasti legislativi e parlamentari delle Rivoluzioni Italiane nel secolo XIX raccolti per cura dell'Avv. Emmanuele Bollati*, vol. I 1800-1849 (parte I. Piemonte – Liguria – Lombardia – Venezia), Stabilimento Giuseppe Civelli, Milano, 1863, p. 266.

¹⁰⁸⁹ «Art. 1. La compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone. Art. 2. I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta compagnia sono dati in amministrazione all'Azienda generale delle finanze, e sono sin d'ora applicati, per quanto il tempo lo richiede, all'istituzione e manutenzione dei collegi nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col decreto del 20 marzo 1848. Art. 3. Gl'individui addetti a quella compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla

Nei territori del nord Italia, il mese di marzo segnò anche l'inizio della prima guerra d'indipendenza contro l'Austria¹⁰⁹⁰. Il “gancio” fornito dalle cinque giornate di Milano, unito al fermento generato dai desideri e dalle aspirazioni nazionali, rappresentò per la casa di Savoia l'opportunità per estendere il proprio dominio a tutta la parte settentrionale della Penisola, dando vita (almeno nei migliori auspici) ad un possibile regno dell'alta Italia. Il 23 marzo, Carlo Alberto dichiarò guerra all'Austria, varcando con il proprio esercito il confine segnato dal fiume Ticino (25-26 marzo)¹⁰⁹¹. Sotto la spinta della mobilitazione popolare, altri sovrani italiani contribuirono ad ingrossare le file delle truppe sabaude. Papa Pio IX, così come Leopoldo II di Toscana, inviarono reggimenti regolari, cui si aggiunsero ulteriori volontari pronti a sostenere la causa piemontese. Anche Ferdinando II di Napoli annunciò il proprio sostegno, ma la delicata questione della Sicilia, unita ad una visione più conservatrice e comunque non favorevole al rafforzamento dei Savoia, frenarono l'aiuto promesso. Le truppe borboriche in effetti partirono da Napoli, ma una volta arrivate sul confine con il Veneto, ricevettero l'ordine di tornare indietro¹⁰⁹².

pubblicazione della presente legge uscire dai confini dello Stato a pena d'essere espulsi, e qualora dopo l'espulsione dello Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di polizia. [...]». *Legge del 25 agosto 1848 che esclude da tutto lo Stato la compagnia di Gesù, e scioglie e vieta le case della corporazione delle dame del Sacro Cuore di Gesù*, in *Atti del Parlamento subalpino. Prima sessione del 1849 (dal 1° febbraio al 30 marzo 1849) raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo Trompeo*, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1859, pp. 146-147.

¹⁰⁹⁰ Un anno particolare, non solo per la Penisola, ma per molti contesti europei. Isidoro Soffietti, con specifico riferimento all'Italia, ha parlato di un «anno dei miracoli»; l'anno in cui il piccolo regno sabauda intenta una guerra quasi impossibile contro la potenza austriaca. Nonostante i tristi esiti della prima guerra di indipendenza (la disfatta di Novara, l'abdicazione di Carlo Alberto, l'armistizio di Vignale), è a partire da questo momento che vengono poste le vere basi per l'unificazione politica del Paese, destinata a realizzarsi in poco più di dieci anni. Cfr. I. SOFFIETTI, *Cittadinanza e nazionalità nella disciplina sabauda di metà Ottocento*, in G. S. PENE VIDARI (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 47-56.

¹⁰⁹¹ Un proclama diretto alle popolazioni di Lombardia e Venezia, recante la data del 23 marzo e a firma di Carlo Alberto, venne stampato e diffuso in molte città italiane, tra cui Roma. Un messaggio chiaro e diretto, inneggiante alla guerra contro il nemico straniero. Così lo riporta il Farini: «POPOLI DELLA LOMBARDIA E DELLA VENEZIA. I destini d'Italia si maturano: sorti felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti. Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, Noi ci associamo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia. Popoli della Lombardia e della Venezia: le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera, quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico. Seconderemo i vostri giusti desiderii, fidando nell'aiuto di quel Dio ch'è visibilmente con Noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con si meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sé. E per meglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana. Torino, 23 Marzo 1848. CARLO ALBERTO». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., pp. 22-23.

¹⁰⁹² Diversi e preziosi riferimenti sul punto, sono contenuti in: N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. V (anni 1846-1849), Unione tipografico-editrice, Torino, 1869, pp. 206-208.

Inizialmente destò un enorme stupore il sostegno mostrato da papa Mastai-Ferretti, moltiplicando le manifestazioni di giubilo dentro e fuori lo Stato romano. Con il pontefice a sostenere la causa italiana, ogni uomo che imbracciava le armi, scriveva il Farini: «sentivasi cavaliere di Religione, di libertà e d'Italia»¹⁰⁹³. Ad infuocare gli animi, aveva contribuito l'appello lanciato ai Popoli d'Italia, dato a Santa Maria Maggiore il 30 marzo 1848:

«PIVS PP. IX

AI POPOLI D'ITALIA

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Gli avvenimenti che questi due mesi hanno veduto con sì rapida vicenda succedersi ed incalzarsi non sono opera umana. Guai a chi in questo vento che agita, schianta e spezza i cedri e le roveri, non ode la voce del Signore. Guai all'umano orgoglio se a colpa o a merito d'uomini qualunque riferisse queste mirabili mutazioni, invece di adorare gli arcani disegni della Provvidenza, sia che si manifestino nelle vie della giustizia o nelle vie della misericordia: di quella Provvidenza, nelle mani della quale sono tutti i confini della terra. E Noi, a cui la parola è data per interpretare la muta eloquenza delle opere di Dio, Noi non possiamo tacere in mezzo ai desiderj, ai timori, alle speranze che agitano gli animi dei Figliuoli Nostri.

E prima dobbiamo manifestarvi che se il Nostro cuore fu commosso nell'udire come in una parte d'Italia si prevennero coi conforti della Religione i pericoli dei cimenti, e con gli atti della carità fece palese la nobiltà degli animi, non potemo per altro, nè possiamo non essere altamente dolenti per le offese in altri luoghi recate a' Ministri di questa Religione medesima. Le quali, quando pure Noi contro il dovere Nostro ne tacessimo, non però potrebbe fare il Nostro silenzio che non diminuissero l'efficacia delle Nostre benedizioni. [...].

Possano le Nostre preghiere ascendere nel cospetto del Signore e far discendere sopra di voi quello spirito di consiglio, di forze e di sapienza, di cui è principio il temere Iddio: affinché gli occhi Nostri veggano la pace sopra tutta questa terra d'Italia, che se nella Nostra carità universale per tutto il mondo Cattolico non possiamo chiamare la più diletta, Dio volle però che fosse a noi la più vicina.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XXX Martii MDCCCXLVIII Pontificatus Nostri Anno secundo.

PIVS PP. IX»¹⁰⁹⁴.

Eppure, l'entusiasmo generale, svanì ben presto. Le truppe papaline furono le prime a giungere nel nord Italia, ma dopo appena un mese arrivò il convinto dietrofront dello Stato pontificio. Con l'allocuzione del 29 aprile 1848¹⁰⁹⁵, Pio IX decideva di ritirare i suoi uomini,

¹⁰⁹³ L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., p. 21.

¹⁰⁹⁴ *Raccolta dei decreti, avvisi, proclami, bullettini ec. ec. emanati dal governo provvisorio, dai diversi comitati e da altri dal giorno 18 marzo 1848 in avanti*, Luigi di Giacomo Pirola, Milano, 1848, pp. 145-146.

¹⁰⁹⁵ «*Non semel, Venerabiles Fratres, in Consessu Vestro detestati sumus nonnullorum audaciam, qui Nobis, atque adeo Apostolicae huic Sedi eam inferre injuriam non dubitaverant, ut Nos a sanctissimis Praedecessorum Nostrorum institutis, atque ab ipsa (horrendum dictu!) Ecclesiae doctrina non uno in capite declinasse configerent. Verum nec hodie desunt qui de Nobis ita loquuntur, quasi praecipui Auctores fuerimus publicarum commotionum, quae novissimo tempore nedum in aliis Europae locis, sed in Italia quoque acciderunt. Ex Austriacis praesertim Germaniae regionibus accepimus, disseminari inibi in vulgus, Romanum Pontificem et missis exploratoribus, et aliis adhibitibus Italos populos excitasse ad novas publicarum rerum commutationes inducendas. Accepimus pariter, quosdam Catholicae Religionis inimicos occasionem inde arripere ad Germanorum animos inflammandos vindictae aestu, atque ab Sanctae hujus Sedis unitate abalienandos. Jamvero etsi Nobis nullum omnino dubium sit, quin Catholicae Germaniae gentes, et qui eis praesunt spectatissimi Antistites, ab illorum improbitate quam longissime abhorreant; officii tamen Nostri esse*

adducendo il fatto di non poter combattere contro altri principi e soldati cattolici, e ribadendo una posizione neutrale più confacente alla Santa Sede. Nel lungo documento, il capo della Chiesa evidenziava numerosi aspetti, partendo dai cambiamenti avvenuti all'interno del proprio Stato. Più volte le potenze europee, avevano invitato i precedenti pontefici ad attuare modifiche nell'amministrazione e nella gestione degli affari civili, in maniera conforme alle aspettative dei laici. Era già capitato con Pio VII, e poi ancora con il famoso *memorandum* del 1831 (esplicitamente richiamato all'interno dell'allocuzione *Non semel*). Mutamenti avvenuti prima con Gregorio XVI, e poi nell'ultimo biennio, continuati con lo stesso Pio IX. Giungendo poi a parlare del conflitto armato, il santo padre cercava di chiarire il più possibile la posizione di Roma.

Nel documento del 29 aprile, le ragioni appaiono semplici: le truppe dello Stato romano inviate a nord, non avevano altro scopo se non quello difendere e garantire i confini pontifici. Tuttavia, il fatto che molti continuassero a desiderare un supporto armato ai principi e ai popoli italiani in guerra contro i "Germanici", aveva reso necessario fornire ulteriori precisazioni. La guerra era assolutamente lontana dalle intenzioni del governo di Roma; quest'ultimo era chiamato a svolgere in terra le veci di Dio, vero autore della pace e amatore della carità: «[...] *vices Illius in terris gerimus, qui Auctor est pacis, et amator*

novimus scandalum praecavere, quod incauti aliqui simplicesque homines accipere inde possent, et calumniam refellere, quae non in personae tantum humilitatis Nostrae, sed etiam in Supremi Apostolatus, quo fungimur, atque in Sanctae hujus Sedis contumeliam redundat. Et quoniam iidem obrectatores nostri machinationum, quas Nobis affingunt, nullum proferre documentum valentes, in suspitionem adducere conantur quae gesta a Nobis sunt in temporali Pontificiae Ditionis procuratione ineunda; ideo ut hanc ipsis calumniandi ansam praecidamus, consilium est, totam earum rerum causam hodie in Consessu Vestro clare aperteque explicare. Ignotum Vobis non est, Venerabiles Fratres, jam inde a postremis temporibus Pii VII Praedecessoris Nostri praecipuos Europae Principes Apostolicae Sedi insinuandum curasse, ut in civilibus rebus administrandis faciliorem quamdam ac respondentem Laicorum desideriis rationem adhiberet. Postmodum anno millesimo octingentesimo trigesimo primo haec illorum consilia et vota solemnius emicuerunt per celebre illud Memorandum, quod Imperatores Austriae, et Russiae, ac Reges Francorum, Britanniae, et Borussiae Romam per suos Legatos mittendum existimarunt. Eo quidem in scripto inter caetera actum est tum de Consultorum Consilio ex tota Pontificia Ditione Romam advocando, tum de instauranda seu amplianda Municipiorum constitutione, ac de Provincialibus Consiliis instituendis, nec non de hisce ipsis aliisque institutis in omnes Provincias ad communem utilitatem invehendis, ac de aditu Laicis dando ad omnia munera, quae sive publicarum rerum administrationem, sive judiciorum ordinem respicerent. Atque haec praesertim duo postrema capita tamquam vitalia gubernandi principia proponebantur. In aliis etiam Legatorum scriptis actum est de ampliori venia cunctis, aut fere cunctis tribuenda, qui a fide erga Principem in Pontificia Ditione defecerant. [...] In qua rerum conditione Nos tamen Nostris militibus, ad Pontificiae Ditionis fines missis, non aliud mandatum voluimus, nisi ut Pontificii Status integritatem ac securitatem tuerentur. Verum cum modo nonnulli exoptent, ut Nos quoque cum aliis Italiae Populis et Principibus bellum contra Germanos suscipiamus, officii tandem Nostri esse judicavimus, ut in solemni hoc Conventu Vestro clare ae palam profiteamur, abhorrere id omnino a consiliis Nostris; quandoquidem Nos, licet indigni, vices Illius in terris gerimus, qui Auctor est pacis, et amator caritatis, ac pro supremi Nostri Apostolatus officio omnes gentes, populos, nationes pari paterni amoris studio prosequimur, atque complectimur. Quod si nihilominus non desint inter Nostros subditos, qui aliorum Italorum exemplo abripiuntur, Nos, ipsorum ardorem quo tandem modo cohibere poterimus? [...]». Allocutio habita in concistorio secreto die XXIX aprilis anni MDCCCXLVIII, in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, op. cit., pp. 92-98.

caritatis, ac pro supremi Nostri Apostolatus officio omnes gentes, populos, nationes pari paterni amoris studio prosequimur, atque complectimur»¹⁰⁹⁶. Ricoprendo una simile posizione, l'amore del sommo pontefice era uguale per tutti i popoli e per tutte le nazioni della terra, rendendo impossibile la scelta delle armi¹⁰⁹⁷.

Sbagliavano coloro i quali consideravano Pio IX desideroso di accrescere i propri domini temporali; l'unico obiettivo della Santa Sede era quello di accrescere il regno di Cristo, e cioè la Chiesa stessa. L'idea di una eventuale espansione territoriale del "Civile Principato" donato da Dio stesso, era pertanto priva di fondamento¹⁰⁹⁸. Tuttavia, pur volendo riconoscere l'importanza di tali considerazioni, di carattere quasi evangelico, non si potevano negare scelte di natura anche politica. Era in effetti sconveniente combattere una potenza cattolica del calibro dell'Austria, rischiando di arrivare ad uno scisma con i fedeli presenti nei territori asburgici. Lo aveva fatto capire – seppur velatamente – lo stesso vicario di Cristo, attaccando nella parte iniziale dell'allocuzione, i nemici della religione intenti ad infiammare (negli animi dei "germanici"), una vendetta contro l'unità della Santa Sede.

La più triste consapevolezza però, almeno per gli animi dei patrioti italiani, era un'altra. Con il documento del 29 aprile, Pio IX non soltanto richiamava i propri uomini ed usciva dal conflitto, ma sembrava allontanare da sé due grandi speranze: il mito che aveva accompagnato la sua figura sin dall'elezione, e il sogno di matrice neoguelfa. Era lo stesso papa a ribadire per iscritto, di rigettare quei subdoli consigli riportati in giornali e libelli, inneggianti ad un pontefice presidente di una possibile repubblica, comprendente tutti i

¹⁰⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁷ Inevitabile la delusione della monarchia sabauda. Il 30 aprile, Domenico Pareto scriveva al ministro degli affari esteri sardo, il marchese Lorenzo Pareto: «Eccellenza, Nel fondato timore che l'Allocuzione pronunciata jeri da Sua Santità debba produrre una sinistra impressione in cotesti paesi quale si manifestò qua in Roma nel momento che io scrivo mi affretto spedirne qui unita a Vostra Eccellenza un esemplare onde Sua Maestà possa averne conoscenza prima d'ogni altro. I sentimenti espressi in quest'allocuzione da Sua Santità sono qui considerati disgraziatamente come sommamente pregiudizievoli alla causa Italiana; il Ministero ha dato questa mane la sua demissione che è stata accettata. Questa circostanza accresce maggiormente l'esasperazione del popolo, e si parla diggià pubblicamente d'instituire un Governo provvisorio, od un Comitato di guerra il quale agisca in senso di questa anche contro le dichiarazioni del Papa. [...]». C. BAUDI DI VESME (a cura di), *La diplomazia del regno di Sardegna durante la prima guerra di indipendenza*, vol. II, Relazioni con lo Stato Pontificio (marzo 1848 – luglio 1849), op. cit., p. 127 (Parte seconda. Dispacci dell'Inviato Sardo a Roma e Gaeta al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, N. 56, 355).

¹⁰⁹⁸ «*De Nobis autem iterum atque iterum declaramus, Romanum Pontificem omnes quidem cogitationes, curas, studia sua intendere, ut ampliora quotidie incrementa suscipiat Christi regnum, quod est Ecclesia; non autem ut fines dilatentur Civilis Principatus, quo divina providentia Sanctam hanc Sedem donatam voluit ad ejus dignitatem, atque ad liberum supremi Apostolatus exercitium tuendum. Magno igitur in errore versantur qui animum Nostrum amplioris temporalis dominationis ambitu seduci posse arbitrantur, ut Nos mediis armorum tumultibus injiciamus*». *Allocutio habita in concistorio secreto die XXIX aprilis anni MDCCCXLVIII*, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, op. cit., p. 97.

popoli d'Italia¹⁰⁹⁹. Inevitabile poi il malcontento generatosi per l'abbandono della guerra (cui avrebbe fatto seguito il definitivo dietrofront anche di Ferdinando II), destinato a perdurare all'interno dello Stato pontificio anche nei mesi successivi. Una conseguenza soprattutto psicologica, o se si preferisce sul piano morale e motivazionale¹¹⁰⁰, dal momento che la maggior parte dei soldati e volontari pontifici, comandati dal generale Giovanni Durando (1804-1869) e dal colonnello Andrea Ferrari (1770-1849), rifiutò l'ordine proveniente da Roma, partecipando attivamente al conflitto. Molti sarebbero rientrati nella città eterna solo durante l'estate, dopo la sconfitta subita nella seconda battaglia di Vicenza (10 giugno 1848). Tale aspetto avrebbe contribuito ad aumentare le tensioni e il malcontento per le strade della capitale, pochi mesi prima dello scoppio della Rivoluzione romana¹¹⁰¹.

Ma come era cambiata la situazione a Roma, considerando anche l'introduzione dello Statuto fondamentale? La Carta concessa da papa Mastai-Ferretti il 14 marzo, aveva portato con sé importanti novità, a partire dalla presenza di due organi assembleari: l'Alto Consiglio e il Consiglio dei Deputati, menzionati già all'interno delle disposizioni generali (art. 2)¹¹⁰².

¹⁰⁹⁹ «*Hoc autem in loco haud possumus, quin in conspectus omnium gentium subdola illorum consilia, per publicas etiam ephemerides, variosque libellos manifestata, repudiemus, qui Romanum Pontificem praesidere vellent novae cuidam Reipublicae ex universis Italiae Populis constituendae*». *Ibidem*.

¹¹⁰⁰ Perfino Carlo Alberto, scrivendo al ministro delle finanze Ottavio Thaon di Revel (1803-1868), ribadì come la defezione di Pio IX avrebbe determinato conseguenze enormi, danneggiando la causa dell'indipendenza italiana. Cfr. V. GIGLIO, *Il Risorgimento nelle sue fasi di guerra*, vol. I, Vallardi, Milano, 1948, p. 179.

¹¹⁰¹ Anche se non sarà oggetto specifico del presente lavoro, si tratta di un aspetto che avrà delle ripercussioni importanti sulla morte dello stesso Pellegrino Rossi. Tra i soggetti condannati alla pena capitale per l'assassinio del ministro pontificio (due in totale), figurerà infatti un certo Luigi Grandoni, tenente di compagnia durante la campagna del Veneto, e dunque reduce della battaglia di Vicenza. Era presente in Piazza della Cancelleria, a Roma, il 48, giorno del brutale omicidio. Non che questo metta fine alle diverse ipotesi riguardanti la morte del carrarese; una vicenda su cui forse non si potrà mai fare chiarezza. Alcuni autori, come Raffaello Giovagnoli, si discostano dalle decisioni prese dai giudici, ritenendo lo stesso Grandoni non colpevole. Altri ancora, come Gustavo brigante Colonna, non individuano neanche in Sante Costantini (altro condannato a morte), la mano omicida, ritenendo probabile esecutore del gesto Luigi Brunetti, figlio del più noto Angelo Brunetti, detto "Ciceruacchio". Luigi Grandoni tra l'altro, si impiccò nella propria cella il 30 giugno 1854 (anche se rimangono dubbi sul suicidio). Quel che è certo, è che nei mesi precedenti lo scoppio della Rivoluzione, le strade di Roma abbondavano di soldati e reduci della prima guerra di indipendenza, scontenti ed amareggiati tanto per l'esito della campagna quanto per l'allocuzione del 29 aprile. Per quanto appena detto: TRIBUNALE SUPREMO DELLA SACRA CONSULTA, *Lesà Maestà con Omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi ministro di Stato*, Roma, 1853; R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. III, Enrico Voghera editore, Roma, 1911, pp. 173-174; G. BRIGANTE COLONNA, *L'uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848)*, Mondadori, Milano, 1938, pp. 194-220; N. CONTIGIANI, *Per terminare una "missione impossibile". Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 323-349.

¹¹⁰² «Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati». *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Sanità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. 2, op. cit., p. 32.

Due camere aventi funzioni rappresentative e deliberative (coinvolte nelle formulazioni delle leggi come ribadiva lo stesso articolo), seppur con importanti limitazioni¹¹⁰³. La prima si componeva di un presidente e due vicepresidenti (scelti tra i membri della stessa assemblea), oltre ad un numero variabile di membri nominati a vita dal sovrano. Una sorta di camera “nobile”, che annoverava al suo interno uomini scelti tra le categorie più illustri (artt. 19-20)¹¹⁰⁴. Altrettanto varia era la composizione della seconda, vale a dire del Consiglio dei Deputati (eleggibile però, a differenza dell’Alto Consiglio), in virtù di quanto stabilito dagli artt. 22 e seguenti¹¹⁰⁵. Le due camere avevano competenza su tutte le leggi in materia civile, amministrativa e governativa, potendo queste ultime essere proposte, discusse e votate all’interno dei due Consigli. Lo stesso valeva poi per i provvedimenti concernenti i tributi (art. 33). Le proposte di legge spettavano ai ministri, potendo però essere avanzate anche dai due organi collegiali, purchè dietro richiesta di almeno dieci membri. Tuttavia, le proposte

¹¹⁰³ Già nel preambolo si leggeva, con riguardo ai due Consigli: «Siccome poi nel Nostro sacro principato non può essere disgiunto dall’interesse temporale dell’interna prosperità l’altro più grave della politica indipendenza della Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza di questa parte d’Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli deliberate, e il pieno esercizio dell’autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l’autorità nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la Religione e la morale cattolica». *Ivi*, p. 31.

¹¹⁰⁴ «XIX. I membri dell’alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l’età minima di anni 50 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici. XX. Solo desunti dalle seguenti categorie: 1. I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità. 2. I Ministri, il Presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna. 3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell’ordinamento governativo, amministrativo, e militare. 4. I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali; tutti dopo l’esercizio di sei anni. 5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi. 6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti». *Ivi*, pp. 36-37.

¹¹⁰⁵ «XXII. L’altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato ogni 50,000 anime. XXIII. Sono elettori 1. I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni; i sindaci degli appodiati. 2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di sc. 500. 3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui. 4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato. 5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali. 6. I laureati *ad honorem* nelle università dello Stato. 7. I membri delle camere di commercio. 8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali. 9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al num. 2., ovvero pagano la tassa di cui al n. 3. XXIV. Solo eleggibili 1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila. 2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui. 3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegi di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello. 4. Gli altri enunciati nei num. 1, 4, 5, 6, 7, 8, dell’art. precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel num. 1., ovvero paghino la metà della tassa di cui al num. 2. del presente articolo. XXV. Negli elettori si richiede l’età di anni 25, negli eleggibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici; e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato». *Ivi*, pp. 37-38.

avanzate dai ministri, secondo quanto disposto dall'art. 35, avevano la precedenza sulle altre (venendo discusse e votate prima).

Restava esclusa dalla competenza delle Camere, per ovvie ragioni di materia, qualsiasi proposta avente ad oggetto affari ecclesiastici o misti, o comunque contraria ai canoni della Chiesa. Non era possibile inoltre, proporre modifiche allo Statuto, restando escluso anche il campo delle relazioni diplomatiche e religiose della Santa Sede con l'estero. Ciascun Consiglio avrebbe dovuto esaminare e discutere le proposte di legge, al fine di passare poi alla votazione. Fondamentale, il contenuto dell'art. 44, pensato per ribadire il ruolo ancora centrale del sommo pontefice: «Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso della sessione»¹¹⁰⁶.

Non perfettamente indipendente era poi il potere giudiziario, come avevano modo di spiegare le disposizioni generali:

«III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono essere traslocati ad altro tribunale uguale o superiore»¹¹⁰⁷.

Migliori risultati invece, erano stati raggiunti sul piano delle libertà. Tra le prime disposizioni infatti (art. 6), trovava posto il principio dell'inviolabilità della persona. Nessun impedimento o limite poteva essere imposto alla libertà personale, salvo i casi prescritti dalla legge e secondo le forme previste da quest'ultima. Non era possibile essere tratti in arresto senza un atto emanato dall'autorità competente, a meno che non si venisse sorpresi in flagranza di delitto (o quasi flagranza). Veniva finalmente abolita la tanto odiata censura preventiva e politica sulla stampa (art. 11)¹¹⁰⁸, annunciando altre misure repressive che avrebbero trovato spazio con successiva ed apposita normativa¹¹⁰⁹.

¹¹⁰⁶ *Ivi*, p. 42.

¹¹⁰⁷ *Ivi*, p. 32.

¹¹⁰⁸ Nulla però cambiava in riferimento alla censura ecclesiastica, rimanendo inoltre soggetti ad un controllo preventivo gli spettacoli teatrali. Il primo aspetto veniva ribadito dall'art. 11, mentre la norma sui pubblici spettacoli era rappresentata dall'art. 12: «[...] Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità provvegga con altri regolamenti. Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso divide o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa. XII. I pubblici spettacoli sono regolati con mirue preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura». *Ivi*, p. 34.

¹¹⁰⁹ Un importante intervento, sarebbe infatti arrivato pochi mesi dopo, nel giugno successivo: *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla legge repressiva della stampa, esibito negli atti*

Si è già detto nelle pagine precedenti del Consiglio dei ministri, nato con il *Motu proprio* del 12 giugno 1847, e su cui si tornò ad intervenire sul finire dello stesso anno (29 dicembre)¹¹¹⁰. La figura del Segretario di Stato, in quanto presidente, rimaneva centrale, dovendo inoltre tenere a mente che tutti i membri erano nominati dal sovrano, e dinanzi a lui responsabili del proprio operato. Dopo la turbolenta parentesi rappresentata dalla Rivoluzione romana, e con il rientro di Pio IX nella capitale (12 aprile 1850), il Consiglio dei ministri sarà oggetto di un ulteriore intervento. Il 1° settembre 1850, con un editto¹¹¹¹ a firma del Pro-Segretario di Stato Giacomo Antonelli, il numero dei dicasteri passerà da nove a cinque: interno; grazia e giustizia; finanze; commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici; armi¹¹¹².

Nei suoi sessantanove articoli, lo *Statuto fondamentale* non forniva ulteriori indicazioni sulla parte relativa all'esecutivo. Tuttavia, introduceva una novità auspicata da tempo, sin dal *memorandum* delle potenze presentato a Gregorio XVI nel maggio 1831: un Consiglio di Stato. Un organismo cui venivano dedicati soltanto due articoli (artt. 62-63), pensato per coadiuvare il governo non solo nella redazione dei progetti di legge e dei regolamenti di pubblica amministrazione; ma anche, per fornire pareri sulle problematiche di ambito governativo. Era inoltre possibile, con apposita legge, incaricare il Consiglio dei contenziosi amministrativi. Si componeva di dieci membri, cui bisognava aggiungere un numero di uditori che non poteva superare le ventiquattro unità; tutti nominati dal sommo pontefice¹¹¹³.

dell'Appollonj segretario di camera il 4 giugno 1848, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1848. Per il documento, si veda anche: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314.

¹¹¹⁰ *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, o in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 335-364.

¹¹¹¹ *Ordinamento de' Ministeri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. IV, parte seconda, op. cit., pp. 103-118.

¹¹¹² Non si faceva più alcuna menzione della sezione dedicata agli esteri, le cui attribuzioni tornavano alla Segreteria di Stato e al suo cardinale. Spariva anche il ministero dell'istruzione pubblica, sostituito dalla precedente Congregazione degli Studi, che tuttavia non entrava a far parte del Consiglio dei ministri. Crescevano invece le prerogative dell'interno, da cui veniva a dipendere anche la Direzione generale di Polizia (rimasta priva di un apposito dicastero). Tra l'altro, nelle stesse disposizioni preliminari dell'editto del 1850, si ribadiva come la divisione dei ministeri non fosse definitiva; essa poteva essere ridotta o aumentata da sua santità a seconda delle circostanze. Si consenta il rimando al paragrafo 2.3.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹¹¹³ «*Del Consiglio di Stato*. LXII. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro tutti di nomina Sovrana. LXIII. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Governo di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione

4.4.2 DA AMBASCIATORE DI FRANCIA A DISOCCUPATO DI LUSSO. CONSIDERAZIONI “DIMENTICATE” E PROSPETTIVE FUTURE PER IL CARRARESE.

Ad essere mutato però, non era solo una parte dell’assetto istituzionale. Con i moti parigini scoppiati verso la fine di febbraio, preludio della seconda e breve Repubblica francese, era venuta a cambiare anche la posizione del conte Pellegrino Rossi. Da ambasciatore di Francia e figura influente presso la corte papale, il poliedrico italiano rischiava adesso di rimanere senza un incarico ufficiale. Luigi Filippo d’Orleans e lo stesso François Guizot, protagonisti indiscussi della monarchia di luglio, avevano trovato riparo in Inghilterra, scegliendo la via dell’esilio. Il fatto di essere un diplomatico impiegato presso una realtà importante come Roma – seppur al servizio del precedente governo –, poteva fornire (almeno in linea teorica), qualche possibilità maggiore. Un lancio di moneta potremmo dire; con la scomparsa del precedente assetto politico e lo scoppio della rivoluzione, *le comte* Rossi si trovava ora dinanzi ad una situazione che non aveva il potere di controllare.

Seguendo la strada più opportuna, l’11 marzo 1848 il carrarese scriveva al ministero degli esteri a Parigi. Nella comunicazione, chiedeva ovviamente delucidazioni in merito al proprio incarico, ribadendo come l’ambasciata romana avrebbe compiuto tutti gli sforzi necessari in vista della delicata situazione vissuta dal Paese. Nonostante il radicale mutamento che stava riguardando la Francia, rimaneva comunque necessario tutelare gli interessi e la dignità di quest’ultima, anche oltre i confini geografici. Quanto al proprio passato recente poi, Rossi ribadiva l’impegno e lo zelo attuati in ogni incarico ricoperto; il duro lavoro compiuto presso la corte romana, così come la sua piena devozione nei confronti del Paese d’oltralpe. Dichiarava infine di rimettersi al volere delle autorità francesi, ribadendo che ogni decisione sarebbe stata da lui accettata con serenità¹¹¹⁴.

pubblica e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo». *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Sanità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. 2, op. cit., pp. 47-48.

¹¹¹⁴ Il dispaccio inviato in Francia poche settimane dopo l’inizio dei tumulti parigini, è conservato presso gli Archivi del Ministero francese degli affari esteri. In particolare: ARCHIVES DU MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, *Paris, Rome (1848-1849)*, b. 988. Alcune considerazioni sulla fine dell’incarico di ambasciatore del Rossi a Roma, sono contenute in: B. GEMIGNANI, *Pellegrino Rossi 1787-1848. Fatti e documenti di una grande vita*, op. cit., pp. 200-202.

Nella capitale francese però, il governo provvisorio aveva affidato la guida del ministero degli esteri ad Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869)¹¹¹⁵, il quale decise (forse troppo imprudentemente) di tagliare presto i rapporti con i rappresentanti del vecchio governo¹¹¹⁶. Pellegrino Rossi rientrava tra questi, e vide dunque negato il rinnovo delle sue credenziali da ambasciatore. A terminare, fu anche la carriera da professore universitario, nonostante il prestigio ancora vantato presso parte del mondo accademico e politico d'oltralpe¹¹¹⁷.

Sembrava quasi uno strano scherzo del destino. Grazie alla Francia, Pellegrino Rossi aveva raggiunto i più alti traguardi della sua carriera: docente presso due degli atenei più prestigiosi del Paese; membro della camera dei Pari; inviato straordinario e poi ambasciatore presso la Santa Sede. Senza dimenticare infine, l'assegnazione del titolo di conte. Tutto questo veniva ora a sgretolarsi, e dopo la fuga da Bologna del 1815, e il trasferimento da Ginevra a Parigi del 1833, il poliedrico italiano era nuovamente senza una patria e senza un impiego. Mancava ancora una piccola porzione di esistenza, da vivere in un contesto già conosciuto, ma con una prospettiva completamente diversa. Lo Stato pontificio avrebbe presto assegnato a Rossi il suo ultimo incarico politico.

Siamo ormai nella primavera del 1848. Rossi medita sul proprio futuro, decidendo di restare, almeno provvisoriamente, nella capitale dello Stato romano. In più di un'occasione, è stata richiamata la lettera scritta all'amico ed avvocato Vincenzo Salvagnoli, datata 10 settembre 1848. Occasione in cui il carrarese confidava la volontà di restare italiano e di porsi al servizio del pontefice, nella speranza che il suo lavoro potesse risultar utile ancora una volta. Ma siamo appunto nel mese di settembre, pochi giorni prima che i principali

¹¹¹⁵ Si veda: A. LAMARTINE, *Tre mesi al potere*, prima traduzione italiana, Tipografia Passigli, Prato, 1850, pp. 11-12.

¹¹¹⁶ Cfr. B. GEMIGNANI, *Pellegrino Rossi 1787-1848. Fatti e documenti di una grande vita*, op. cit., p. 202.

¹¹¹⁷ Troviamo un esempio di quanto appena detto in Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888), ministro della pubblica istruzione francese dal 24 febbraio al 5 luglio 1848. Venuto a conoscenza della revoca di Rossi come ambasciatore presso la Santa Sede, Carnot gli manifestò tutto il proprio appoggio. Nonostante si chiedesse da più parti di togliere al carrarese la cattedra di diritto costituzionale, il ministro fece sapere che lo avrebbe mantenuto come titolare dell'insegnamento, almeno fintanto che fosse rimasto a capo di quel dicastero. Idea nobile, ma purtroppo inutile. Così scriveva Gabriel Frédéric Colmet-Daâge, decano onorario della facoltà di diritto di Parigi: «*M. Carnot, alors ministre de l'instruction publique, résista à toutes les sollicitations qui lui demandaient d'enlever à M. Rossi, sa chaire de droit constitutionnel. M. Carnot, chargea même la Faculté de faire savoir à M. Rossi que, tant qu'il serait ministre, il maintiendrait M. Rossi dans son titre de professeur*». G. F. COLMET-DAÂGE, *M. Rossi à l'École de droit*, op. cit., p. 123.

giornali della città inizino a diffondere la voce (ormai certa) di un nuovo governo “trainato” dall’ex professore e diplomatico francese¹¹¹⁸.

Tornando leggermente indietro invece, vale forse la pena soffermarsi per un istante su ulteriori dettagli. Non soltanto perché utili ai fini della presente ricerca, ma perché relativi ad aspetti più intimi ed umani di personaggi sin qui esaminati quasi sempre nelle loro vesti ufficiali. Nell’ottavo volume delle sue *Mémoires*, ad un certo punto *monsieur* Guizot mette in risalto un passaggio quasi malinconico: con la caduta della monarchia di luglio, non aveva più ricevuto alcuna lettera o messaggio da parte del conte Rossi. La cosa lo aveva meravigliato ed intristito, perché non credeva che un amico ed una persona di tale caratura, potesse aver paura o dimenticare di compiere un così semplice gesto¹¹¹⁹.

In effetti aveva ragione. L’amico di lunga data gli aveva scritto, anche se quelle lettere non gli erano state mai recapitate. Un dettaglio che spiega bene lo stesso politico francese, costretto nell’immediato a farsi *émigre* in terra inglese. Durante la permanenza del carrarese presso la Santa Sede, era stato primo segretario d’ambasciata Jacques Victor Albert de Broglie (1821-1901), figlio del terzo duca di Broglie¹¹²⁰. È lui a scrivere a Guizot una lettera in data 30 novembre 1857, illustrando quanto accaduto quasi dieci anni prima. Dopo i concitati fatti di Parigi, e la repentina uscita di scena della monarchia orleanista, il conte Rossi e lo stesso de Broglie, avevano scritto delle lettere da recapitare in Francia, affidandole alla duchessa di Dalberg¹¹²¹, in quel momento presente a Roma. Quest’ultima avrebbe dovuto consegnarle alla figlia, lady Granville, così da farle giungere a destinazione; cosa poi

¹¹¹⁸ Basta guardare ad esempio alle due edizioni di *Il Contemporaneo*, rispettivamente del 16 e 17 settembre 1848. Pagine in cui non mancano, come vedremo, anche duri attacchi nei confronti del politico italiano. Per tornare a quanto detto sopra, nell’edizione del 17 settembre, si leggeva in prima pagina: «Si dà certa la nuova composizione ministeriale, vocifera da parecchi giorni, e di cui farebbe *pars magna* il Conte Rossi. [...]». *Il Contemporaneo*, n. 151 (domenica 17 settembre), anno II (1848), foglio 1.

¹¹¹⁹ «*Après la chute de la monarchie de 1830 et dans ma retraite en Angleterre, je ne reçus de M. Rossi aucune lettre, aucune nouvelle. Je m’étonnai silencieusement et tristement. Il n’était pas de ceux de qui j’attendais la peur et l’oubli*». *Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., p. 411.

¹¹²⁰ Aspetto già richiamato nelle pagine precedenti. Si veda: *Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, des maisons souveraines de l’Europe et de la diplomatie, publié sous la direction de M. Borel d’Hauterive, archiviste paléographe, Ancien élève de l’École royale des Chartes*, 1847 (cinquième année), op. cit., p. XXXIV.

¹¹²¹ Pellina Maria Teresa Brignole Sale (1790-1865), figlia del marchese Antonio Giulio, aveva sposato all’età di diciotto anni Emmerich Joseph de Dalberg (1773-1833), che diverrà duca grazie all’investitura ricevuta da Napoleone Bonaparte il 14 aprile 1810. La figlia Maria, sposò in prime nozze il baronetto Ferdinand Dalberg-Acton e, successivamente lord George Leveson Gower, il quale diverrà secondo conte di Granville. Si veda: P. BOSELLI, *Il ministro Vallesa e l’ambasciatore Dalberg nel 1817*, parte seconda, in *Miscellanea di storia italiana edita per cura della Regia deputazione di storia patria*, tomo XXX (decimoquinto della seconda serie) Fratelli Bocca librai, Torino, 1893, p. 423 (in nota).

non avvenuta. La stessa Maria Granville, aveva ora ritrovato le missive in questione, mai aperte, e le aveva spedite al principe de Broglie¹¹²².

Quest'ultimo, consapevole dello stupore e del dispiacere provato da François Guizot un decennio prima, aveva dunque pensato di inviargli quei documenti, poiché a suo dire rappresentavano un autografo prezioso per ricordare il carrarese tristemente scomparso. Vi è una lettera in particolare, che Pellegrino Rossi aveva scritto il 6 aprile 1848, e dunque riportata all'interno delle *Mémoires*:

«Cher ami, je ne viens pas vous dire avec quel vif et tendre intérêt je pensais à vous et aux vôtres, en apprenant la péripétie qui a éclaté sur la France comme un coup de foudre. Notre vieille amitié vous l'a déjà dit. Vous n'êtes pas de ceux qui ont besoin de paroles pour comprendre un sentiment et du courage d'autrui pour soutenir un revers. On me dit que vos filles sont auprès de vous; mais je ne sais où se trouvent votre fils Guillaume et madame votre mère. Quel spectacle lui était encore réservé! Mais, je le sais, elle est la femme forte par excellence. Rappelez-moi, je vous prie, au bon souvenir de tous. J'y tiens plus que jamais.

Je voudrais aussi que vous pussiez porter jusqu'au roi, à la reine et à toute la famille royale l'hommage de mon respect et de tous les sentiments qu'ils me connaissent. Ma gratitude ne se mesure pas à la puissance et à la prospérité des personnes qui y ont droit.

Je ne vous parle pas de la France; nous n'en recevons ici les nouvelles que fort tard et, je crois, fort mal.

L'Italie est profondément agitée. C'est la question nationale qui l'emporte et domine toutes les autres. L'élan est général, irrésistible. Les gouvernements italiens qui ne le seconderaient pas y périraient. Mais on se tromperait si on croyait que l'Italie est communiste et radicale. Les radicaux n'y exercent une influence que parce qu'ils ont eu l'adresse de se mettre à la tête du parti national et de cacher toute autre vue. Par eux-mêmes; ils ne sont encore ni nombreux ni acceptés du pays. Ils le deviendraient probablement si le parti national, qui est le pays tout entier, rencontrait une longue et vigoureuse résistance, et s'il était entraîné par désespoir à des mesures violentes. Si l'Autriche faisait demain, pour la Lombardie et la Vénétie, ce que le roi de Prusse a fait pour le duché de Posen, je crois que la Péninsule pourrait être conservée à la cause de la monarchie et de la liberté régulière. La république proclamée à Venise n'est pas une imitation de Paris, mais une réminiscence vénitienne. C'est, comme le fait de Sicile, une boutade de l'esprit municipal, qui est fort affaibli en Italie, mais est loin d'y être éteint. Si la paix leur arrivait promptement, il donnerait aux Italiens pas mal d'embarras et de querelles. Si la guerre se prolonge, la fusion s'opèrera, surtout dans les camps, au feu du radicalisme et dans son creuset.

Je reste provisoirement à Rome; mon fils Alderan, qui a quitté immédiatement la sous-préfecture d'Orange, est à Marseille avec ma femme. Je vais les appeler à Rome. Grand Dieu!

¹¹²² «Cher Monsieur Guizot, Vous rappelez-vous la surprise très-légitime que vous avez éprouvée il y a dix ans, en ne recevant, après le désastre de 1848, rien de l'ambassade de Rome, ni secrétaire ni ambassadeur, ni pour le roi ni pour vous? Vous rappelez-vous aussi que je vous dis un peu plus tard que nous avions remis, M. Rossi et moi, des lettres à la duchesse de Dalberg, alors à Rome, en la priant de vous les faire parvenir par l'entremise de sa fille lady Granville, et qu'information faite, la duchesse convint qu'elle avait reçu la commission, en disant qu'elle ne savait ce qui l'avait empêchée de s'en acquitter? Voici aujourd'hui lady Granville qui me renvoie ces mêmes lettres retrouvées, après dix ans, dans des comptes qu'elle n'avait pas ouverts. Notre excès de précaution nous a joué ce tour. Il est certain que ces papiers étaient bien cachés. J'ai pensé que la lettre écrite par M. Rossi dans ces tristes circonstances avait la valeur d'un autographe que vous seriez bien de posséder. Je vous envoie donc celle-ci, et je garde, ou plutôt je brûle la mienne». *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, op. cit., pp. 411-412.

serions-nous donc menacés de devenir un grand canton de Vaud, ou bien pis, un Saint-Domingue?»¹¹²³.

Si nota quasi subito l'utilizzo di un tono più confidenziale e diretto (quasi apprensivo), essendo ormai saltati gli schemi formali che vedevano fino a pochi mesi prima confrontarsi il presidente del Consiglio francese e l'ambasciatore di stanza a Roma. Rossi chiedeva informazioni sulla condizione dell'amico, essendo le notizie giunte in Italia tardive e probabilmente inesatte. È costante il richiamo agli affetti familiari, aspetto rinvenibile in più punti della missiva. Rossi era consapevole del fatto che *monsieur* Guizot fosse stato raggiunto dalle figlie, ma nulla sapeva circa sua madre ed il figlio Guillaume. Chiedeva poi di portare i suoi omaggi a sua maestà il re ed alla regina, ricordando loro la stima e la gratitudine nutrita.

Passava poi ad analizzare la situazione dell'Italia, divenuta nel frattempo un importante bacino di osservazione per tutta l'Europa. Il territorio della Penisola era profondamente agitato, e la questione nazionale dominava sulle altre con uno slancio irresistibile. Molto sarebbe dipeso dall'esito della guerra appena iniziata, e dalle scelte fatte dall'Austria in merito al Lombardo-Veneto. A suo dire, se Vienna avesse deciso di fare ciò che il re di Prussia aveva fatto con il ducato di Posen (concedendo maggiore libertà ed autonomia), allora forse tutto poteva essere ancora recuperato, mantenendo l'equilibrio all'interno del Paese. Se il conflitto fosse però durato a lungo, avrebbe unito lo spirito degli italiani, soprattutto sui campi di battaglia, e ciò avrebbe determinato una "fusione" (è questa la parola, quasi emblematica, utilizzata dall'autore).

Annunciava poi all'amico le sue future intenzioni, anticipandogli il fatto che sarebbe rimasto – almeno provvisoriamente – a Roma. Suo figlio Alderano aveva lasciato la sottoprefettura d'Orange, e si trovava a Marsiglia insieme alla madre, Carlotta Melly-Schwartz. Li avrebbe fatti venire nella città papalina, riunendo così il nucleo familiare. François Guizot provava sollievo nell'aver ricevuto la suddetta missiva (seppur con dieci anni di ritardo), sentendo il suo spirito sollevato. Un'occasione per ricordare e spendere ulteriori cenni di omaggio nei confronti di quell'italiano a lui caro, ricordato con gloriosa memoria tanto nella vita quanto nella morte¹¹²⁴.

¹¹²³ *Ivi*, pp. 412-413.

¹¹²⁴ «*La tardive découverte de cette lettre me fut un vrai soulagement; elle me délivra du triste mécompte qui s'attachait, pour moi, à la mémoire de M. Rossi. Mémoire glorieuse, au double titre de la vie et de la mort. Il avait l'âme noble comme l'esprit grand, et il a eu cette rare destinée de déployer l'élévation de son âme comme la supériorité de son esprit sur les théâtres et sous les coups du sort les plus divers, à Bologne, à Genève, à*

4.4.3 L'ULTIMA OPERA: L'IMPORTANTE LASCITO RAPPRESENTATO DALLE LETTERE DI UN DILETTANTE DI POLITICA SULLA GERMANIA, LA FRANCIA E L'ITALIA.

Il conte Rossi (il titolo nobiliare viene preservato), rimane dunque a Roma, ma non ricopre nell'immediato alcun incarico istituzionale. Nel corso dell'estate, decide di soggiornare prima in Toscana e poi a Frascati, in quelle che saranno le ultime – in tutti i sensi – settimane tranquille della sua vita, prima salire sul “palcoscenico” romano. Agli inizi di maggio, sua santità aveva nominato Terenzio Mamiani della Rovere ministro dell'interno, affidandogli l'incarico di formare un nuovo governo¹¹²⁵ (dopo lo scompiglio generato dall'allocuzione del 29 aprile). Il Mamiani condivideva buona parte delle idee sostenute dal carrarese: tra queste, non soltanto la volontà di continuare urgentemente sulla strada delle riforme, ma soprattutto l'esigenza di tener separati – con riferimento all'amministrazione dello Stato – l'ambito temporale da quello spirituale¹¹²⁶.

Paris, à Rome, dans la mauvaise et dans la haute fortune, défendant partout ce qui était à ses yeux, avec raison selon moi, le droit et l'intérêt de la vérité, de la justice, de la liberté». Ivi, pp. 413-414.

¹¹²⁵ Quello precedente, con il cardinal Giacomo Antonelli nelle vesti di Presidente del consiglio, ma guidato nella sostanza dal nobile Gaetano Recchi (1798-1856) come ministro dell'interno, si dimise dopo l'allocuzione del 29 aprile 1848. In tale esecutivo, figurava un altro personaggio già richiamato in più occasioni: Marco Minghetti, con il ruolo di ministro dei lavori pubblici. Particolarmente significativi risultano, alcuni passaggi scritti proprio da Minghetti, in occasione di un elogio a Gaetano Recchi del 1858 (due anni dopo la morte di quest'ultimo). Piccolo componimento in cui compare il nome anche di Pellegrino Rossi: «[...] Pio IX avendo fatto venire a sè il Recchi, non pure gli affidò il grave ufficio di reggere gli affari interni, ma si piacque di consultarlo nella scelta de'suoi colleghi. [...] Nè il Recchi si mostrò punto impari a tanta opera, e insieme a'suoi colleghi diè mano subitamente a provvedimenti di sicurezza interna, a coordinare gli uffici minori colle norme di libero governo, a intavolare negoziati cogli altri Stati italiani; e avrebbe per per avventura condotto a buon porto la nave se nuovi e più forti marosi non la rispingevano nell'agitato mare. Io parlo della rivoluzione dell'Impero austriaco e della guerra scoppiata in Lombardia. Quel grido di guerra rimbombò per tutta l'Italia e suscitò nuovi desiderii e nuove speranze. [...] Ma a tal fine faceva mestieri procedere con risolutezza, e una volta gittate le sorti, ogni esitazione addiveniva funesta. Il quale concetto soleva esprimere con viva e bella immagine Pellegrino Rossi, che allora viveva privatamente in Roma, dicendo che se i principi italiani non osassero imbrandire di colpo quella spada che loro era porta dal popolare, la demagogia l'avrebbe ritorta contro di essi. Per la qual cosa il Recchi ed i suoi colleghi giudicarono che agli Stati romani altro partito non rimanesse che di congiungersi francamente e con tutto il nerbo di loro passanza a quel moto italico, dandogli norma ed indirizzo. E a questo fine cominciarono sollecitamente le rpatiche e i provvedimenti, procacciando il danaro occorrente, allestendo le truppe e le milizie, e inviandole sotto la guida di abili generali verso la Venezia. [...] L'Enciclica del 29 aprile fu il responso di Pio IX; imperò i ministri dovettero rassegnare l'ufficio loro, il quale nè contro il Sovrano costituzionale adoperare di guisa alcuna volevano, nè potevano onoratamente esercitare in onta ai principii da loro professati». *Elogio di Gaetano Recchi letto alla Società agraria di Bologna il VII marzo MDCCCLVII da Marco Minghetti*, Stabilimento Minelli di Rovigo, 1858, pp. 23-24.

¹¹²⁶ Lo stesso Mamiani ricordava, in riferimento al proprio programma politico: «In esso propesi quella sola ed unica forma di concordia e armonia sincera e durevole fra la libertà e il papato, la qual consisteva principalmente a distinguere e separare al possibile nella persona medesima il regno spirituale dal temporale; e che il primo si esercitasse dal Pontefice immediatamente con ogni pienezza di autorità, l'altro fosse delegato in massima parte e lasciato all'arbitrio delle due Camere, e dell'opinione più generale e più savia». T. MAMIANI, *Scritti politici*, Felice Le Monnier, Firenze, 1853, pp. 338-339.

Del resto, complice anche la promulgazione dello Statuto fondamentale, era giusto che il pontefice si impegnasse a ricoprire il suo ruolo di capo della Chiesa, lasciando al governo la guida del Paese. Aspetti che il nobile pesarese (il quale aveva già fatto parte, anni addietro, dell'effimero governo delle Province Unite Italiane)¹¹²⁷ ribadì in occasione del discorso pronunciato il 9 giugno 1848, all'apertura delle Camere¹¹²⁸. Intenzioni audaci, ma che di fatto non servirono a molto. Dopo alcuni mesi, complici il mancato sostegno dello stesso sovrano, la vittoria austriaca di Custoza (22-27 luglio 1848), e la precedente sconfitta dei volontari pontifici a Vicenza, Mamiani rassegnò le proprie dimissioni (2 agosto).

Durante la prima parte di questa "calda" estate, l'ex professore realizza l'ultima delle sue fatiche letterarie, destinata – come abbiamo già, seppur brevemente accennato – a rimanere inizialmente inedita. Stiamo parlando delle *Lettere di un dilettante di politica sulla Germania, la Francia e l'Italia*, volte a rappresentare in un certo senso il lascito politico di questo poliedrico italiano. Tre brevi componimenti, in forma epistolare appunto, in cui l'ex diplomatico francese affronta i grandi avvenimenti del 1848, analizzati e calati in tre diversi contesti nazionali. L'autore offre le sue considerazioni sulle cause, sugli eventi attuali, e sulle possibili conseguenze. Per ovvie ragioni, risultano particolarmente interessanti le riflessioni dedicate al proprio Paese natio. Pagine determinanti (considerato, come si ribadirà tra poco, la volontà del Rossi di non pubblicare poi lo scritto, e addirittura di distruggerne le bozze), per comprendere il pensiero politico del carrarese dinanzi ad un momento così cruciale della storia italiana.

¹¹²⁷ Si veda il paragrafo 2.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹¹²⁸ Un discorso che doveva tenersi già il 5 giugno, e che venne poi rinviato al giorno 9. I toni utilizzati indispettarono papa Pio IX, il quale probabilmente non si aspettava parole così schiette nei confronti del proprio regno: «[...] Un'opera vasta e feconda s'è qui incominciata, il cui finale risulterà come un suggello non cancellabile della civiltà dei moderni. Il Principe nostro; come Padre di tutti i fedeli, dimora nell'alta sfera della celeste autorità sua, vive nella serena pace dei dogmi, dispensa al mondo la parola di Dio, prega, benedice e perdona. Come Sovrano e Reggitore Costituzionale di questi popoli, lascia alla vostra saggezza il provvedere alla più parte delle faccende temporali. Lo Statuto, aggiungendo la sanzione sua propria e politica alla sanzione Cattolica, dichiara che gli atti del Principe sono santi e non imputabili, e ch'Egli è autore soltanto del bene, e al male non può in niuna guisa partecipare. Certo, guardando la cosa da questo lato, se il Governo rappresentativo non esistesse in niun luogo, inventar dovrebbero per queste Romane Province. Voi dunque siete chiamati, o Signori, a consumare un gran fatto e profittevole a tutti i popoli, aiutando il Sovrano ad elevare infino al fastigio il nuovo edificio costituzionale; e, oltre ciò, altri due beni notabilissimi arrecherete all'intero mondo civile. Il primo consiste a dare alle libertà e garantigie della vita sociale e politica quella saggezza e moralità, quell'elevatezza, purità e perduranza, che la Religione sola imprime alle cose umane, e di cui le virtù e l'animo del Pontefice sono vivo specchio e modello. Il secondo bene sarà pur questo, ch'essa medesima la Religione fiorisca oggimai e grandeggi in mezzo della libertà vera e ordinata, ed a sè attragga gli uomini molto più efficacemente con la soave forza della persuasione e della spontaneità, che non coi mezzi del poter materiale. A noi impertanto, o Signori, non toccherà solo di abbattere gli ultimi avanzi di medio evo, e gli abusi che necessariamente aduna ed accumula il tempo; ma ci è impartito un largo e nobile ufficio nel trovare e perfezionare, insieme con le più culte nazioni, le forme nuove della vita pubblica odierna». T. MAMIANI, *Scritti politici*, op. cit., pp. 378-379.

È difficile stabilire con esattezza dove il Rossi abbia realizzato i tre componimenti. Secondo la ricostruzione fatta da Carlo Alberto Biggini (il quale guarda sia agli studi precedenti, ma incrocia anche le testimonianze di diversi contemporanei)¹¹²⁹, le lettere sulla Francia e sull'Italia (che non recano alcuna data) sarebbero state scritte a Roma, prima dell'epistola sulla Germania. Quest'ultima, datata 20 giugno 1848, sarebbe stata composta invece nella quiete di Frascati, dove il Rossi rimase sino al 23 luglio successivo (e dove ebbe modo di tornare anche sugli altri due componimenti).

Si è in parte già parlato del problema relativo alla mancata pubblicazione delle lettere, ma sembra doveroso ribadire con precisione alcuni passaggi cruciali. Il carrarese aveva deciso di rivolgersi, per dare alle stampe il suo componimento, all'avvocato e amico Vincenzo Salvagnoli. Furono persino preparate le bozze di stampa dall'editore Le Monnier di Firenze, ma gli eventi storici del settembre 1848, impedirono poi la realizzazione del tutto. E questo, nello specifico, avvenne per volontà dello stesso autore, il quale scriveva una lettera molto precisa al Salvagnoli in data 10 settembre 1848¹¹³⁰. Il giurista ed ex professore annunciava all'amico che sarebbe rimasto in Italia, al servizio di Pio IX, nella speranza di poter dare il proprio contributo al miglioramento delle istituzioni e del Paese stesso. Quanto allo scritto realizzato nell'estate appena trascorsa – ritenuto adesso scomodo, se non pericoloso per l'incarico che sarebbe andato a ricoprire –, Rossi chiedeva l'interruzione della pubblicazione: «La prego di farne disfare la composizione», preoccupandosi di rimborsare l'editore per le spese eventualmente già sostenute¹¹³¹.

Evidentemente, anche se così fu fatto, il Salvagnoli dovette conservare almeno una copia delle bozze, impedendo che lo scritto cadesse nell'oblio. Non che si trattasse di un fatto assolutamente segreto, dal momento che alcuni contemporanei come Giuseppe Massari e lo stesso Marco Minghetti ebbero modo di leggere il manoscritto nei mesi della sua realizzazione (il primo), e poco dopo la morte dello sfortunato ministro (il secondo)¹¹³².

¹¹²⁹ Si fa in questo caso riferimento all'importante scritto pubblicato da Biggini nel 1937: C. A. BIGGINI, *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1937, pp. 137-142.

¹¹³⁰ Riportata come già detto in: V. SALVAGNOLI, *Dell'indipendenza dell'Italia discorso di Vincenzo Salvagnoli*, Felice Le Monnier, Firenze, 1859, pp. 123-124.

¹¹³¹ *Ibidem*.

¹¹³² Giuseppe Massari, figura già incontrata nel capitolo secondo del presente lavoro e vicina a Vincenzo Gioberti, lascia nei suoi scritti un'importante testimonianza diretta: «Ebbe un lungo colloquio (si riferisce a Gioberti) con Pellegrino Rossi, il quale viveva vita privata in Roma, e fu lieto di concordare pienamente con lui sull'indirizzo politico, e sulla necessità di consigliare al pontefice di associarsi il più strettamente che poteva a Carlo Alberto. L'illustre statista era intento a scrivere quelle lettere politiche che poi per dolorose ragioni non

Diversi autori negli anni successivi, riportarono nei propri scritti riferimenti all'ultima fatica letteraria dello statista italiano: piccoli passaggi, porzioni di testo, ma senza procedere ad una compiuta pubblicazione¹¹³³. Nel 1860, la stessa commissione incaricata di raccogliere e pubblicare le opere del Rossi tanto edite quanto inedite (per la serie *Œuvres complètes de P. Rossi publiées par ordre du Gouvernement Italien*), composta da Carlo Bon Compagni, Luigi Carbonieri, Marco Minghetti, Cirillo Monzani, Antonio Zanolini, Oreste Regnoli e Luigi Zini, trascurò il manoscritto, che infatti non rientrò nell'importante raccolta¹¹³⁴. Le pubblicazioni incomplete e frammentate durarono per tutta la seconda metà del XIX secolo, sino ad arrivare alla comoda raccolta contenuta nel testo di Biggini del 1937 (inserite insieme ad altri documenti quasi al termine del lavoro)¹¹³⁵.

E veniamo dunque alla lettera dedicata all'Italia, che per ovvie ragioni di attinenza con il presente lavoro, risulta particolarmente rilevante. Pagine scritte in un momento ben preciso della vita del carrarese, presente a Roma nelle vesti di privato cittadino e senza alcun tipo di impiego politico o istituzionale. Proprio per tale ragione, vi è una naturale inclinazione che porta a cercare nelle righe di tali lettere, il pensiero disinteressato e ancor più veritiero del Rossi sulle condizioni e sui destini politici del proprio Paese. Riflessioni a cuore aperto indirizzate ad una signora, non meglio specificata nell'intestazione della missiva, ma identificabile con ogni probabilità nella contessa Teresa Guiccioli¹¹³⁶.

viedero la luce; ed io che ebbi la fortuna di udirle leggere dallo stesso autore [...]». G. MASSARI, *Ricordi biografici e carteggio di Vincenzo Gioberti*, vol. 3, Tipografica eredi Botta, Torino, 1862, p. 128. Riferisce dell'accaduto anche Carlo Alberto Biggini, il quale spiega come Marco Minghetti riuscì a leggere le tre lettere di Rossi solo un mese dopo la sua morte. Cfr. C. A. BIGGINI, *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, op. cit., p. 140.

¹¹³³ Uno dei primi, preso poi come punto di riferimento dagli autori successivi, sarà Luigi Carlo Farini. Nel secondo volume della sua storia dello Stato romano infatti, riporterà porzioni della lettera relativa all'Italia, ma non le altre due. Si veda nello specifico: L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., pp. 253-261.

¹¹³⁴ Si veda la premissa del capitolo terzo, anche con riferimento alle note a piè di pagina.

¹¹³⁵ Cfr. C. A. BIGGINI, *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, op. cit., pp. 143-189.

¹¹³⁶ Non sembrerebbe esserci alcun dubbio su questo aspetto, su cui praticamente tutti gli studiosi e storici concordano. L'indizio più evidente, è contenuto nelle righe iniziali della stessa lettera, in cui vi è un inequivocabile rimando a Lord Byron: «Vi ricordate i versi del vostro poeta sul cadavere della Grecia? or bene: per voi, per me, per chiunque porti amore alla poesia, alla scienza, alla civiltà, Grecia e Italia sono due sorelle, diverse di età, ma pari di bellezza e di gloria». La contessa Teresa Gamba Guiccioli, aveva avuto una relazione sentimentale con il poeta inglese in giovanissima età, conservandone il ricordo per tutta la sua vita. Anche il carrarese aveva avuto l'opportunità di conoscerlo, durante i primi anni dell'esilio ginevrino. A tal proposito, si consenta un rimando al paragrafo 3.2 del capitolo terzo del presente lavoro.

L'autore inizia lo scritto volgendo lo sguardo ai fatti di Milano (riferendosi alla sollevazione cittadina e alla cacciata degli austriaci). Evento che aveva generato commozione in Rossi, così come nella stessa interlocutrice. Come si poteva, del resto, restare impassibili dinanzi al levarsi di quel braccio, a lungo rimasto inerme¹¹³⁷. Tuttavia, la gioia e l'ammirazione lasciavano posto, nella mente dello scrivente, a sensazioni opposte di paura e dubbio, vista la difficile situazione in Europa, in Austria e nel nord della Penisola. Vienna non appariva più forte come un tempo, e se l'Italia avesse davvero voluto, sarebbe riuscita a cacciare – definitivamente – i soldati asburgici dai propri territori. La vittoria avrebbe richiesto un prezzo enorme in termini di vite umane; eppure, laddove gli italiani fossero stati tutti pronti a versare il proprio sangue, avrebbero dimostrato al mondo intero l'impossibilità di dominare un popolo desideroso di essere libero e indipendente¹¹³⁸.

Dopo questa breve parte introduttiva, Pellegrino Rossi continua il suo scritto con un atteggiamento potremmo dire schematico, passando in rassegna quelli che, a suo dire, rappresentavano le tre grandi questioni riguardanti l'Italia. È lui stesso a palesare la necessità di voler dire ciò che vede, sente e pensa, senza troppi tentennamenti o giri di parole. In un momento storico così delicato e particolare, vi erano tre grandi moti che animavano la Penisola: il primo considerato giusto, il secondo ritenuto santo, ed il terzo reputato pazzo. Il primo, scriveva lo statista, rappresentava ormai un problema superato, ma che sino a pochi anni prima incarnava un'enorme fonte di malessere: l'assolutismo. I governi assoluti non potevano più essere tollerati, e le costituzioni di Napoli, Torino, Roma e Firenze, sembravano finalmente aver riportato nei territori italiani una maggiore libertà politica. Con il tempo sarebbe stato di certo possibile migliorare ancora i testi e le carte concesse dai sovrani; profondi studi e mature discussioni avrebbero consentito di adattare quegli statuti alle condizioni morali e politiche dei popoli.

¹¹³⁷ «Dio benedetto! Abbiam dunque veduto quel seno gonfiarsi di nuovo dell'alito di vita, e quelle gote colorarsi e quel braccio levarsi! E il primo suo fatto fu un combattimento, una vittoria, un prodigio. Voi donna ne avete pianto di ammirazione e di gioia. Io uomo (ne rida chi vuole) ne ho pianto come voi». C. A. BIGGINI, *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, op. cit., p. 171.

¹¹³⁸ «I miei timori son altri. Le condizioni dell'Europa, e in particolare dell'Austria, sono oggi profondamente mutate; ed è certo per me ch'ove l'Italia veramente e solennemente il voglia, essa basta a discacciare gli Austriaci, e ad opporre un argine insuperabile ad una nuova irruzione. [...] So che la vittoria non può ottenersi che con molto sangue; ma so pure che ove gli Italiani tutti sian pronti a spargerlo, come già molti fanno, da valorosi ed assennati ad un tempo, mostreranno all'universo mondo che è impossibile incatenare un gran popolo che voglia risolutamente esser libero e donno di sè. Ma saranno essi ad un tempo valorosi ed assennati? Valorosi ne so certo; assennati, può dubitarsene. Io non posso rispondere alle vostre richieste che dicendovi francamente tutto ciò ch'io veggio, ch'io sento, ch'io penso». *Ivi*, p. 172.

Al momento però, la questione principale rimaneva quella dell'Indipendenza italiana, rendendo inutili le discussioni ed i sofismi sui precetti costituzionali¹¹³⁹. Mentre i giovani soldati morivano lungo le sponde del Piave e dell'Adige, per scacciare definitivamente un nemico considerato straniero, i fratelli "italiani" avrebbero dovuto mettere da parte gli altri problemi e correre ad imbracciare le armi. Ci sarebbe poi stato tutto il tempo per tornare a "scribacchiare" sulle leggi, una volta risolto il problema della guerra. Tra l'altro, tornando a parlare proprio degli statuti, il carrarese non risparmiava un leggero attacco nei confronti della realtà politica che pochi mesi più tardi si sarebbe ritrovato a servire. Tra i vari contesti italiani, solo lo Stato pontificio (per le sue storiche peculiarità), poteva ancora rappresentare un serio ostacolo al definitivo stabilimento del regime costituzionale. Vi erano però ragioni per sperare: «quel che non si è fatto da prima, si farà poi»¹¹⁴⁰, riponendo fiducia nel nuovo vescovo di Roma e nell'ingegno dei sudditi.

Il secondo moto, accompagnato dall'aggettivo "santo", era proprio quello definito nazionale: «quest'impeto santo della risorgente Italia che la spinge a scuotere qualsiasi giogo straniero, a spezzarlo coll'armi»¹¹⁴¹. Questa grande opportunità politica sembrava finalmente giunta; e la Penisola, almeno nella parte settentrionale, voleva afferrarla senza indugi. Sono interessanti le riflessioni fatte dallo scrivente sul contesto internazionale, che sembrava per certi versi favorire lo scenario italiano e il conflitto armato (almeno nella mente del Rossi). Le supposizioni non possono mai rappresentare una certezza, è vero; tuttavia possono offrire segnali importanti. Il fatto che i moti partiti da Parigi avessero ormai raggiunto mezza Europa, distraeva e teneva impegnate (per ragioni diverse), le maggiori potenze del vecchio continente¹¹⁴². Bisognava però essere cauti. L'Austria, nonostante le

¹¹³⁹ «E che? Il sangue italiano scorre gloriosamente sull'Adige e sulla Piave, i vostri fratelli minacciati dal ferro austriaco implorano soccorso, e voi invece di correr all'armi, di non chiedere, di non gridare che armi, vi state disputando, chiacchierando, scribacchiando di statuti e di leggi, e ponete la somma delle cose nel sapere se avrete qualche elettore di più o di meno, una o due camere, categorie più o meno larghe? Che direste, o Signora, del padrone di una casa che vedendola sul punto d'esser presa alle fiamme si stesse arzigolando coll'architetto sul modo di corregerne la scala o di addobbarne le stanze? Credetelo: chiunque preoccupa oggi le menti con siffatte questioni, o è cieco o è segreto nemico dell'indipendenza italiana, od è un fanatico che tenta tutto sovvertire e porre a soqquadro l'Italia, come i settari suoi confratelli hanno messo a soqquadro la Francia. Il governo rappresentativo può senza fatica stabilirsi, lodevolmente procedere, a poco a poco perfezionarsi, e, se sia d'uopo, allargarsi per tutto in Italia; chè di ciò m'assicurano l'ingegno italiano, la crescente civiltà di questi popoli, e più ancora la loro politica condizione». *Ivi*, p. 173.

¹¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹¹⁴¹ *Ivi*, p. 174.

¹¹⁴² «Inviolabile e santo è ad animi ben nati il suolo che ricopre le ossa dei valorosi, e l'Italia vorrà essa soffrire che piede straniero le insulti e le calpesti? [...] Vero è che la possanza austriaca è molto affievolita dai sconvolgimenti di quell'impero. Vero è che la Russia imbrigliata dai moti germanico e slavo non può facilmente rivolgere, non dirò i suoi pensieri e i suoi consigli, ma le sue armi contro l'Italia. È altresì vero che

insurrezioni avvenute nella capitale il marzo precedente, non era di certo una forza finita o sconfitta, potendo tra l'altro contare su risorse umane ben più ampie rispetto al Piemonte. Quella che sarebbe passata alla storia come la sollevazione della Grande Polonia (rientrando anch'essa nella Primavera dei popoli)¹¹⁴³, occupava i pensieri della Russia. In una situazione analoga però, si trovava anche il principale Stato tedesco, la Prussia, dinanzi ai moti di stampo liberale scoppiati all'interno della Confederazione germanica. Disinteressata – agli occhi del Rossi – appariva poi l'Inghilterra che, sebbene dispiaciuta per l'antica alleata (l'Austria), non sembrava propensa a correre in suo aiuto. Con un simile quadro generale, difficilmente lo zar e il re di Prussia sarebbero corsi in soccorso di Vienna.

Non che questo rappresentasse necessariamente un vantaggio per l'Italia, come ribadiva lo stesso Carrarese. I “punti di osservazione” potevano essere anche altri. La Prussia, nel riportare l'ordine all'interno dell'area tedesca, non avrebbe gradito un'intromissione austriaca, soprattutto qualora le cose sul fronte italiano fossero andate male. In tal caso, la corte asburgica avrebbe forse rivolto lo sguardo altrove, cercando territori o esercitando la propria influenza politica verso nord. Anche Nicola I Romanov muoveva verso simili ragionamenti. In virtù della propria inclinazione autoritaria e conservatrice, non solo non guardava con favore ai fatti italiani, ma sperava anche che il conflitto continuasse ancora per diverso tempo (con un possibile risvolto poi a favore di Vienna). Questo avrebbe impedito all'antica potenza cattolica di guardare ad est, evitando eventuali mire espansionistiche verso l'area del Danubio. Pertanto, nel quadro riassuntivo stilato dal conte Rossi, la “Germania” e

la Germania, tutta affaccendata in casa sua, non sembra disposta a farsi soccorritrice dell'Austria. Né l'Inghilterra, per quanto le dolga dell'indebolimento della sua fedele ed antica alleata, l'Austria vorrà darle manifesti e temibili aiuti. Ciò è verissimo e tutti lo veggono. Ma la prudenza comanda di penetrare più addentro nella politica dell'Europa. Val meglio premunirsi contro timori forse eccessivi e supposizioni forse insussistenti, che preparare una rovina per cieca fiducia e facili persuasioni. L'impero Austriaco, sconvolto e infiacchito, non è spento. Un nuovo esercito ha potuto scender dall'Alpi e manomettere il suolo Veneto. Chi ne assicura che un forte governo non sia per sorgere a Vienna dalle rovine di quel vecchio e putrido reggimento? [...] Desidera la Prussia che l'Austria ad essa lasci la cura del moto germanico, nè s'adoperi a procacciarsi in Allemagna un compenso, se non di territorio, almeno di influenza, a quanto sta per perdere in Italia. Brama la Russia che l'Austria non pensi a capitanare il moto slavo-cattolico, e che non volga, disperando delle cose italiane, cupido lo sguardo verso le provincie del Danubio. Prussia e Russia, forse anco Baviera, son dunque concordi a desiderare che la guerra continui, e che l'Austria non perda ogni speranza di vittoria. La Russia è confermata in questo desiderio dall'impeto italiano di libertà, che le è odioso. [...] Riassunto: l'Austria, nemica gagliarda ancora ed ostinata, Russia non amica, Germania ed Inghilterra neutrali, ma, per cagioni diverse, attente e sospettose». *Ivi*, pp. 174-175.

¹¹⁴³ «Ma anch'essa, la rivoluzione del 1848, piena di entusiasmo e di poesia, trascese; e come ... sappiamo. Cavaignac la tuffò nel sangue a Parigi; sorte non dissimile toccò a Vienna ed a Pest; e anco a Brescia, a Venezia, a Roma, a Cracovia, a Posen [...]. Oh, quanto sei bella e preziosa, o santa libertà, per le lacrime e il sangue che costi!». B. E. MAINERI, *La Polonia e l'Europa innanzi alla coscienza e alla storia*, Stabilimento Giuseppe Civelli, Roma, 1888, pp. 134-135.

l'Inghilterra apparivano come forze neutrali ma sempre attente; nemica l'Austria e non amica la Russia¹¹⁴⁴.

Qual era invece la situazione dell'Italia? Le uniche armi su cui essa aveva potuto contare erano nella sostanza quelle piemontesi. Sarebbe stato utile poter far leva sul supporto di altre realtà come Parma, Modena, o Firenze. Ma come scriveva lo stesso carrarese, senza dover aggiungere ulteriori spiegazioni: «lo spirito era pronto, ma la carne inferma: voglio dire, certo il coraggio, mirabile l'impeto; deboli le forze. Altro è insorgere felicemente in una città; altro liberare un regno fortemente occupato da soldati stanziali e forestieri»¹¹⁴⁵. Anche Roma avrebbe potuto dare un importante aiuto, pur non essendo una grande potenza militare. Se già era stato significativo l'apporto fornito dai volontari pontifici – rimasti a combattere nonostante il richiamo del 29 aprile –, ben altra cosa avrebbe potuto costituire un supporto armato pieno ed incondizionato: «da quel che ha fatto per impeto e moto spontaneo, ben può dedursi quel che avrebbe potuto fare se fosse stato preparato e spinto alla guerra italiana da chi poteva, volendo, fargli oprar dei miracoli»¹¹⁴⁶.

Ciò nonostante, proprio l'ex ambasciatore presso la Santa Sede, non sembrava riservare critiche eccessive nei confronti di papa Mastai-Ferretti. Comprendeva benissimo come dinanzi al vicario di Cristo si palesassero due strade: l'intervento pacifico o la guerra. La prima scelta meglio richiamava il ruolo di supremo capo della Chiesa; la seconda invece, quello di monarca italiano. Pio IX aveva tentennato tra le due posizioni, deludendo soprattutto le aspettative di chi avrebbe voluto molto di più da un simile papa. Anche qui però, erano molteplici le ipotesi da poter formulare. Un deciso intervento del vescovo di Roma avrebbe forse potuto mettere ordine negli affari della Penisola, assicurando allo Stato della Chiesa la sovranità morale sull'Italia rigenerata. D'altro canto però, l'entrata in guerra di un principe sì italiano, ma al tempo stesso rappresentante di Dio in terra, portava con sé la possibilità di conseguenze nefaste. Non si poteva escludere – ribadiva l'autore rivolgendosi alla signora (e dunque alla contessa Guiccioli) –, un'eventuale rottura dei rapporti diplomatici con gli altri Stati cattolici o riformati, trasformando quel conflitto in una guerra di religione o di razza¹¹⁴⁷.

¹¹⁴⁴ Cfr. C. A. BIGGINI, *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, op. cit., pp. 174-175.

¹¹⁴⁵ *Ivi*, p. 176.

¹¹⁴⁶ *Ivi*, p. 177.

¹¹⁴⁷ «Ma considerate, o Signora, le condizioni del Pontificato, la duplice corona del supremo gerarca, quel ch'ei debbe ai suoi popoli non che all'Italia come Sovrano di una parte nobilissima della penisola, ai popoli cattolici

Più dure invece le critiche mosse nei confronti dei napoletani e dei veneti, colpevoli di un egoismo tanto palese quanto sciocco. La Sicilia pensava a liberarsi dal giogo di Napoli; Napoli tentava di recuperare la Sicilia. Così facendo, le truppe borboniche inviate a nord da Ferdinando II, percorrevano al contrario lo stivale, tornando nei confini del proprio regno. Venezia invece, giocava a fare la repubblica, rievocando i fasti del passato. Paradossalmente, sembrava che in questi Stati non si capisse una cosa tanto semplice quanto chiara: la guerra combattuta sulle sponde dell'Adige, non era la guerra per la causa Lombarda e Veneta; era la guerra per l'Italia intera¹¹⁴⁸.

Volenti o nolenti, bisognava riconoscere un fatto su cui sembrava non esserci alcun dubbio: in questo preciso momento storico, i destini del Paese erano nelle mani (l'espressione utilizzata è «sotto la tenda») di Carlo Alberto. Era lui il solo sovrano impegnato a difendere le frontiere dell'Italia; ad innalzare un argine nei confronti dell'impero asburgico. In lui e nelle sue operazioni militari, diceva il Rossi nella lettera, si poteva vedere la salute dell'Italia settentrionale, e la sicurezza di quella centrale. Tornava poi il discorso già da noi affrontato nelle pagine precedenti, vale a dire quello relativo alla lega tra i sovrani della Penisola. Molti infatti, sottolineava giustamente il carrarese, erano coloro che si interrogavano su di essa: perché non contrastare il nemico con una lega politica? La risposta fornita era semplice. A detta del Rossi, un'unione politica per far fronte comune contro l'Austria avrebbe potuto rappresentare una buona soluzione, ma a patto che fosse stata costituita prima. Ben altra cosa sarebbe stato sapere di dover affrontare un nemico, ma all'interno di una lega di Stati più ampia e pronta a fornire il supporto necessario.

dell'Europa come Papa, ai Principi e Governi tutti come Vicario di Cristo, al mondo intero come specchio incomparabile di dolcezza, di mansuetudine, di carità: e giudicate se agevole era a un Papa conciliare queste parti, o tutte gittarle dietro le spalle fuor che una. [...] vero altresì che il senno e l'autorità del Pontefice avrebbero potuto agevolmente ricomporre le cose italiane, ove il Papa null'altro avesse chiesto per sé che la gloria dell'impresa. Ad altri avrebbe conceduti territori, provincie; ma avrebbe assicurato per lunghi anni alla Santa Sede la sovranità morale dell'Italia rigenerata. Ciò è vero, probabile almeno. Però chi può dire quel che avrebbe fatto la Germania, ove le semente di Lutero son sempre sì numerose e feconde, e le altre potenze della fede cattolica separate? Chi ne assicura che la guerra oggi particolare all'Austria e all'Italia non fosse stata, a tanto scoppio, per divenir generale, e farsi guerra di religione e di razza?». *Ivi*, pp. 182-183.

¹¹⁴⁸ «E Veneti anzi che armarsi e combattere, giocano, per dirla francesemente, alla repubblica; e in questo solo imitano il vecchio patriato, che invece di pugnar essi stessi, pagano chi pugna per loro. Sembran tenere Pio IX e Carlo Alberto in conto di due condottieri. I Siciliani pensan molto a Napoli, poco all'Italia, quasi fossero rispetto ad essa *toto divisos orbe siculos*. È pur doloroso vedere quella generosa e forte nazione sacrificar tutto alle dolcezze di un sogno! Se la causa italiana è perduta, la Sicilia resterà forse separata da Napoli: ma sarà libera? Napoli filosofeggia sulle costituzioni; imita le barricate parigine: e non vede che se l'Italia fosse manomessa dall'Austria, Napoli pure ricadrebbe in durissima servitù, mentre certo è che se l'Italia sarà indipendente e libera, giocoforza sarà assicurata pure a Napoli la libertà. Sulle sponde dell'Adige non si agita solo la causa Lombardo-Veneta, ma la causa dell'Italia tutta. Là e là soltanto sta la somma delle cose. Cercarla altrove è stoltezza. L'Italia vinta è tutta serva: vincitrice è tutta libera forte». *Ivi*, p. 184-185.

Provare a costituirne una adesso sarebbe stato del tutto inutile, peggiorando ulteriormente la situazione. Con la guerra in corso sarebbe stato davvero difficile riuscire a convocare dei rappresentanti, o ancor di più, decidere chi porre a capo dell'unione politica¹¹⁴⁹. È interessante notare come, nonostante le parole di elogio rivolte al re sabauda, e il riconoscimento dell'utilità attribuibile ad una lega politica, l'atteggiamento del carrarese sarà in parte diverso quando vestirà i panni del ministro di Pio IX. Lo si è già visto nelle pagine precedenti, in occasione del progetto di Convenzione redatto poche settimane prima dell'assassinio. Nella sua proposta, così come nelle pagine de *Il Contemporaneo* del 7 novembre 1848, il carrarese rivendicava tanto la centralità del pontefice (svincolandolo in parte dagli obblighi della possibile lega), e criticando al tempo stesso l'atteggiamento egemonico e le richieste del Piemonte. Posizioni di certo diverse rispetto a quelle espresse all'interno delle *Lettere di un dilettante di politica*, scritte nella condizione di privato cittadino (ed in questo senso forse più autentiche). Bisognava però anche comprendere le dinamiche e gli impegni assunti con il nuovo incarico istituzionale, dovendo tutelare gli interessi dello Stato romano.

Ma veniamo all'ultimo punto della missiva, in cui Pellegrino Rossi parla del terzo moto riguardante l'Italia; quello in grado di determinarne la rovina. Questa assurda follia, riguardava il pericolo costituito dai democratici e dal rischio della repubblica. I radicali della Svizzera, i giacobini di Francia, così come gli agitatori inglesi – scriveva il futuro ministro –, avevano amici e sostenitori anche a sud delle Alpi, seppur non moltissimi. Essi vedevano i regnanti come Pio IX e Carlo Alberto alla stregua di semplici strumenti: lodarli e adularli sino a quando fosse stato conveniente, per poi rovesciarne i troni al momento più opportuno. La guerra politica in corso nella parte nord della Penisola, teneva sull'attenti l'Europa, senza però generare l'intervento di altri Stati: «gli stessi amici dell'Austria non possono non confessare che alla fin fine l'Italia non vuole che il giusto, quello stesso diritto che l'Europa e l'Austria medesima hanno solennemente fermato. La lite può dunque ritenersi fra Austria ed Italia, ministrate le armi, giudice Iddio»¹¹⁵⁰. Ma se i demagoghi fossero riusciti a prendere

¹¹⁴⁹ «La lega è rimedio troppo tardo ed ordinamento precoce. La lega era cosa possibile, anzi desiderabile sono tre mesi. Se l'insurrezione lombarda avesse trovato l'Italia già composta in Lega politica, è da credersi che le cose italiane avrebbero preso miglior piega, e che tutte le parti d'Italia avrebbero, più che nol fanno, contribuito alla causa comune. Ma convocar oggi una Lega! Dio Benedetto! Vorrebbe dunque aggiungere scompiglio a scompiglio e rovinar ogni cosa? Chi chiamereste a far parte della Lega e sedere sovrano nel suo consiglio? Chiamereste Venezia e Milano? Modena e Parma? Napoli e Palermo? Chi chiamereste con profitto della pubblica cosa? Chi potreste chiamar senza offesa? Impossibile quasi il chiamarla; impossibile quasi l'ordinarla [...]». *Ivi*, p. 185.

¹¹⁵⁰ *Ivi*, p. 187.

il sopravvento nel Paese, lacerandolo, allora gli altri sovrani sarebbero di certo intervenuti. La guerra in corso sarebbe finita in breve tempo, oppure si sarebbe trasformata in una guerra europea. In tal caso l'Italia avrebbe costituito un semplice campo di battaglia, in attesa di un nuovo vincitore e padrone¹¹⁵¹.

In tale frangente, vediamo con chiarezza la predilezione di Pellegrino Rossi per la forma monarchica, quantomeno in relazione al contesto geografico coinvolto. Nel continuare l'ipotetico dialogo con la signora destinataria della missiva, il carrarese offre le proprie spiegazioni. Perché questo astio nei confronti delle forme repubblicane? Del resto per lunghi secoli l'Italia aveva conosciuto e visto l'alternarsi di diverse repubbliche. Il problema secondo lo statista, risiedeva nel fatto che una possibile repubblica (stante le condizioni attuali del Paese) sarebbe stata opera di una fazione minima e violenta, in realtà poco curante della forma di governo attuata: «[...] ove il più gran numero, senza misura il più grande, nulla sa di repubblica, e di repubblica nè punto nè poco si cura»¹¹⁵². Questo avrebbe determinato il sorgere di molteplici discordie civili, dividendo ed indebolendo ancora di più il suolo italico.

L'Italia non era la Francia, tuonava poi l'uomo rimasto al servizio della monarchia di luglio per ben quindici anni. Difficilmente sarebbe sorta un'unica e grande repubblica; si sarebbe tornati indietro di secoli, ad una miriade di realtà frammentate e divise da nord a sud. Piccoli Stati in lotta tra loro, animati da rivalità e gelosie. Come si poteva pensare che ciò facesse bene alle condizioni attuali della Penisola. La via monarchica, utile anche altrove, diventava per l'Italia una scelta necessaria ed irrinunciabile. Lo richiedevano, secondo l'autore, anche ragioni di equilibrio e politica internazionale. In primo luogo, la presenza di un'unica e forte monarchia avrebbe giovato all'Italia e reso più breve la durata della guerra. In secondo luogo, anche coloro che guardavano con maggior favore all'Austria, auspicandone la vittoria, avrebbero in caso contrario preferito vedere – dinanzi agli occhi dell'Europa – un Paese unito sotto l'ordine e la stabilità di una solida famiglia regnante. Quest'ultima infatti, avrebbe potuto assicurare sicurezza interna ed esterna, scongiurando il

¹¹⁵¹ «Se la Germania parteggiando per l'Austria osteggiasse l'Italia, o se l'Italia fatta in parte preda di demagoghi arrecasse un nuovo spavento ai re, e lacerando sè stessa, raffreddasse gli animi di moltissimi italiani, e zelatori sinceri dell'indipendenza nazionale aborriscono però dall'anarchia e dai rivolgimenti sociali; la guerra o avrebbe un fine prontissimo e più ancora miserabile, o farebbersi guerra europea. Ho io mestieri di dirvi le calamità che piomberebbero allor sull'Italia, fatta parte accessoria di una gran lite, non più signora di sè, campo di battaglia dei belligeranti, conquista del vincitore? E dove pur le fosse questi amico benevolo, potrebbe egli rimarginarne le piaghe e lasciarla degnamente libera, indipendente, gloriosa? La gloria è tal premio che si può conquistare, ma non ricevere». *Ibidem*.

¹¹⁵² *Ivi*, p. 188.

rischio di rivolgimenti sociali (anche di matrice radicale e repubblicana)¹¹⁵³. Con questi pensieri conclusivi, il Rossi terminava la terza ed ultima lettera, scusandosi con la nobile signora per la prolissità delle citate esternazioni. Sperava di veder finite le sofferenze dell'Italia, in un futuro che fosse magari non troppo lontano.

4.5 L'INIZIO DEL MINISTERO ROSSI E L'AVVICINARSI DI UNA TRISTE FINE.

Dalla lettera inviata a Vincenzo Salvagnoli (10 settembre), gli eventi si susseguono rapidamente. Pellegrino Rossi è già consapevole dell'incarico che andrà ad occupare, come si evince dalle stesse parole scritte all'amico toscano. Ricoprire un posto di primo piano nel governo dello Stato pontificio, non era in realtà l'unica possibilità palesatasi. I carraresi, anche per l'invito rivolto loro da Vincenzo Gioberti, avevano eletto l'antico concittadino nel nuovo parlamento provvisorio della Toscana¹¹⁵⁴. Bologna, la città degli studi, dei primi anni da professionista, e punto di partenza di tutta una vita, lo aveva scelto come membro per il Consiglio dei Deputati a Roma¹¹⁵⁵. Entrambe le proposte però, vennero rifiutate.

C'era un ruolo più importante ad attendere l'avvocato, professore, politico e diplomatico. La *Gazzetta di Roma*, nell'edizione del 16 settembre 1848, annunciava la composizione del nuovo governo. Nella prima pagina infatti, sulla colonna sinistra, apparivano le recenti volontà del pontefice:

«ROMA 16 Settembre.

PARTE UFFICIALE

SUA SANTITÀ, essendosi degnata di accettare la dimissione dell'attuale Ministero, ha ricostituito il nuovo con le seguenti nomine:

¹¹⁵³ «La monarchia può far l'Italia forte e la guerra corta. Avvegnachè l'Europa non sia per veder di mal occhio un ordine politico che la rassicura in Italia contro la propagazione dell'idea repubblicana ed un rivolgimento sociale. Quelli pure che desideran forse la vittoria dell'Austriaco, sapran consolarsi della disfatta, se veggendo questa parte nobilissima dell'Europa tolta all'Austria, la veggano almeno legata all'ordine e alla monarchia». *Ivi*, pp. 188-189.

¹¹⁵⁴ Si consenta il rimando al paragrafo 3.4.4 del capitolo terzo del presente lavoro.

¹¹⁵⁵ Il ministro di Pio IX avrebbe ringraziato la città felsinea in una lettera del 17 ottobre 1848, indirizzata al professor Gio. Battista Belletti, il quale gli aveva comunicato l'avvenuta scelta: «Illustrissimo Signore. Ho ricevuto il processo verbale che la S. V. si è compiaciuta inviarmi dell'adunanza di codesto 2° collegio elettorale. Permetta che, nel renderle le debite grazie, io esprima ad un tempo i sensi della mia profonda riconoscenza per l'insigne onore che i sig.ri elettori hanno degnato compartirmi. Io ricordo colla tenerezza di un figlio gli anni in cui Bologna mi nutriva di ottimi studii e mi educava al Foro ed alla palestra civile. Io sono opera sua, e, qual che io mi sia, mi sarà dolcissimo conforto potermi dire uno dei rappresentanti dell'illustre città, che è parte sì cospicua dello Stato. Coi sensi del più distinto ossequio, ho l'onore di protestarmi, della Signoria Vostra illma, Roma 17 ottobre 1848, U. M. Devmo Servo Rossi Ministro dell'Interno». La missiva è riportata in: *Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate da Zellide Fattiboni*, parte seconda, Tipografia nazionale di Giuseppe Vignuzzi, Cesena, 1886, p. 166.

L'Emo. Card. Soglia Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri, Presidente del Consiglio de' Ministri.

Il Sig. Conte Pellegrino Rossi, Ministro dell'interno, e per *interim* delle Finanze.

L'Emo. Card. Vizzardelli, Ministro dell'Istruzione pubblica.

Il Sig. Avv. Felice Cicognani, Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Sig. Prof. Antonio Montarari, Ministro del Commercio.

Il Sig. Duca di Rignano D. Mario Massimo, Ministro dei lavori pubblici, e per *interim* delle Armi.

Il Sig. Conte Pietro Guarini, Ministro senza Portafoglio.

Il Sig. Ca. Pietro Righetti, Sostituto per le Finanze»¹¹⁵⁶.

Il giornale, richiamava il precedente esecutivo dimissionario, presieduto sempre dal cardinal Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856), e con il nobile Odoardo Fabbri (1778-183) nel ruolo di ministro dell'Interno. Una breve parentesi, posta tra il governo guidato da Terenzio Mamiani della Rovere e quello appena nominato. Si sarebbe rivelato vero quanto scritto da *Il Contemporaneo* nell'edizione del giorno seguente: il conte Rossi si apprestava a giocare il ruolo di *pars magna* nella nuova composizione. Secondo quanto disposto dal *Motu-proprio* del 29 dicembre 1847 infatti, il Segretario di Stato restava il punto di riferimento formale del governo (ricoprendo quest'ultimo tanto il ruolo di Presidente del Consiglio quanto quello di ministro degli esteri)¹¹⁵⁷, ma era la figura designata per l'interno a guidare la "nave". Tra l'altro, l'ex ambasciatore di Francia rappresentava davvero l'unico personaggio di spicco tra quelli designati: un uomo la cui esperienza e le cui capacità erano state messe alla prova in contesti e Paesi diversi.

La volontà di un reale cambiamento, sembrò arrivare senza indugi, con le primissime decisioni adottate. Lo stesso periodico che aveva contribuito a rendere nota la composizione del nuovo gabinetto, ci fornisce ulteriori dettagli interessanti. Appena due giorni dopo, nell'edizione del 18 settembre, risaltava in prima pagina la decisione riguardante la soppressione del ministero di Polizia. Le sue attribuzioni, passavano ora all'interno (presieduto proprio dal carrarese), dal momento che – così si leggeva sulla *Gazzetta di Roma* –, non sembrava congeniale in uno Stato costituzionale mantenere il dicastero della Polizia distinto e separato¹¹⁵⁸. In effetti, l'art. 3 del *Motu-proprio* del 29 dicembre, ribadiva come il

¹¹⁵⁶ *Gazzetta di Roma*, n. 186 (sabato 16 settembre), anno 1848, Nella tipografia Salviucci, Roma, foglio 1.

¹¹⁵⁷ Cfr. *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., pp. 338-340.

¹¹⁵⁸ «Roma 18 Settembre. PARTE UFFICIALE – IL CONSIGLIO DE' MINISTRI Visti gli articoli 3, 19 e 49 del Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa PIO IX. sul Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1847, Considerando esser più conforme agli usi degli Stati Costituzionali che il Dicastero della Polizia non formi un Ministero distinto. Volendo ad un tempo riunire al Ministero del Commercio, Industria e Agricoltura alcune parti della pubblica amministrazione che sono oggi dei Ministeri dell'Interno e della Polizia, ma che

numero di nove ministeri rappresentasse la massima estensione possibile, prevedendo la possibilità – laddove fosse stato necessario o ritenuto opportuno – di eventuali accorpamenti: «La divisione contenuta nell'art. 1 è il massimo grado cui possa giugnere la ripartizione ministeriale. Essa peraltro andrà ristretta a minor numero di ministèri, unendone alcuni tra loro, quando torni opportuna occasione di farlo, e quando il farlo non rechi sconcerto all'andamento della cosa pubblica»¹¹⁵⁹. Tale soppressione, determinava per il ministero dell'interno una notevole estensione in termini di competenze; tutti aspetti riconducibili alla macro-area della sicurezza e tranquillità pubblica, come ribadiva l'art. 49 del titolo nono¹¹⁶⁰.

4.5.1 UN PROGRAMMA NOTEVOLE, MA TANTI NEMICI. UNA STRADA NON SEMPLICE.

Ancor più interessante poi, fu quanto riportato dal principale periodico della capitale nell'edizione del 22 settembre successivo. Ad una settimana dall'annuncio del nuovo governo, appariva un ulteriore scritto che sembrava – tra le altre cose – annunciare le intenzioni, almeno programmatiche, del neonato esecutivo. Occupando tutta la prima facciata (ed alcune righe della seconda) della *Gazzetta di Roma*, il lungo intervento iniziava con il richiamo in patria del generale Carlo Zucchi (1777-1863), designato come nuovo ministro delle Armi. Quest'ultimo aveva preso parte alla prima guerra d'indipendenza contro l'Austria, comandando reparti regolari e volontari. Tuttavia, dopo la firma dell'armistizio Salasco e la riconquista austriaca di Milano, aveva deciso di ritirarsi a Lugano. Agli inizi di ottobre, venne raggiunto dalle missive provenienti da Roma, sollecitato dal card. Soglia ad

per la natura delle cose meglio al primo appartengono, Ottenuta l'approvazione Sovrana, ORDINA: Art.1 Il Ministero di Polizia è soppresso. Art. 2. Le attribuzioni e i poteri enumerati nel titolo nono del Moto-proprio del 29 dicembre 1847, appartengono al Ministero dell'Interno. Art. 3 Appartengono al Ministero del Commercio: 1. L'annona e grascia. 2. I boschi e le foreste. 3. La statistica delle popolazioni, industria, agricoltura e commercio. Art. 4. I Ministri dell'Interno e del Commercio sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Roma 18 settembre 1848. GIO. CARD. SOGLIA, *Presidente*. PELLEGRINO ROSSI, FELICE CICOGNANI. MARIO MASSIMO. PIETRO GUARINI». *Gazzetta di Roma*, n. 187 (lunedì 18 settembre), anno 1848, foglio 1. Ed anche: *Disposizione colla quale si dichiara soppresso il ministero di polizia, riunendo le attribuzioni al ministero dell'interno*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. 2, op. cit., pp. 254-255 (n. 72).

¹¹⁵⁹ *Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, op. cit., p. 339.

¹¹⁶⁰ Disciplinante le competenze relative al ministero di Polizia: «Art. 49. Per prevenire i delitti dipende da tale ministero tutto ciò che riguarda 1. La Polizia generale, la tranquillità e sicurezza interna dello Stato. 2. La statistica delle popolazioni. 3. La repressione del vagabondaggio. 4 la sorveglianza dei condannati liberati dal carcere, e delle persone non munite di regolari recapiti». *Ivi*, p. 351.

entrare nel governo pontificio. Tra le ragioni che lo spinsero ad accettare, un peso importante venne giocato proprio dalla presenza del conte Rossi¹¹⁶¹.

Poco più avanti, lo scritto richiamava ancora una volta l'importante intervento riguardante la soppressione del ministero di Polizia, per ribadire poi un aspetto che doveva rappresentare un punto di riferimento essenziale nella futura amministrazione dello Stato: il rispetto dello Statuto fondamentale e la rigida osservanza delle leggi¹¹⁶². Erano questi i punti da cui partire, su cui doveva sorreggersi una realtà costituzionale. Con l'ausilio di tali strumenti sarebbe stato possibile perseguire la quiete e mantenere l'ordine pubblico, allontanando e mettendo in disparte gli agitatori ed i nemici del Paese. Come in un'immensa catena, dove ogni anello "abbraccia" altre due porzioni, questo doveva essere il primo passo per ulteriori cambiamenti e migliorie. Non a caso, l'articolo apparso sul giornale romano, si

¹¹⁶¹ Dettagli che il generale riporta con precisione nelle sue memorie: «Il primo ottobre del 1848 io stava in Lugano ragionando con pochi amici della trista condizione in che erano precipitate le cose italiane, come mi venne annunciato il conte Samperi, proveniente da Roma con dispacci al mio indirizzo. Per quanto questa impensata notizia mi sorprendesse in modo straordinario, tuttavia accolsi questo signore con la maggiore tranquillità d'animo. Egli cortesemente salutandomi, mi consegnò un dispaccio, pel quale il cardinale Soglia, in nome di Pio IX, mi chiamava a Roma a prendere l'ufficio di ministro delle armi. In questo onorevole invito era detto: che il Papa aveva particolarmente prescelto me, trovandosi nel bisogno di avere un uomo, il quale accoppiasse ai talenti necessari una matura esperienza pel buon andamento delle cose militari negli stati della chiesa. Aveva io da accettare? Ecco la domanda che io mi feci, e alla quale non troppo presto trovai una risposta definitiva. Infine dissi trame stesso, chi sa che io non possa ancora giovare all'Italia! A Roma tiene il principale maneggio delle cose Pellegrino Rossi. Egli per avventura ha bisogno del braccio di un vecchio soldato per salvare quei paesi dall'anarchia demagogica; andiamo dunque dove ci chiama il dovere di buon patriotta. [...] Giunto in Roma il conte Rossi non tardò a presentarmi al Santo Padre. Egli m'accolse nel modo più squisito e disse cose così assennate da mettermi nel cuore la maggiore speranza di ben riuscire nel mio difficilissimo incarico». *Memorie del generale Carlo Zucchi pubblicate per cura di Nicomede Bianchi*, Casa editrice italiana di M. Guigoni, Milano-Torino, 1861, pp. 145-146.

¹¹⁶² «[...] Lo Statuto fondamentale è la pietra angolare e sacra su cui poggia e si leva in alto il nostro edificio politico. PIO IX di sua mano la stabiliva, e sapientemente la stabiliva. Chiunque si attentasse non pur di smuoverla, ma di toccarla, lederebbe i diritti acquisiti al suddito, farebbe reo d'ingratitudine e d'oltraggio al Sovrano. Il rispetto e l'osservanza delle leggi è la giusta e necessaria norma, secondo la quale debbono dirigersi le opere d'ogni cittadino, dell'uomo veracemente libero e degno di esserlo; la norma che il governo di SUA SANTITÀ si è prefisso seguire. Di che è stata ne' giorni scorsi manifesta prova l'annullare la Notificazione di Polizia del 13 di questo mese, in che vietavasi di portare fuori dello Stato ogni moneta d'oro e d'argento. E sarebbe errore il credere che egli abbia adoperato meno regolarmente, pubblicando altra Ordinanza per sopprimere il Ministero di Polizia e riunirlo a quello dell'Interno: avvegnachè compiendo questa unione per vieppiù uniformarsi agli usi degli altri Stati costituzionali, in cui la Polizia non è che una parte del Ministero dell'Interno; il Ministero, lungi dall'oltrepassare i confini postigli dalla legge, l'ha anzi scrupolosamente seguita. [...] Il Governo di SUA SANTITÀ, ripetiamolo, non riconosce altra norma che la legge. [...] E noi già travediamo de'sintomi bene avventurosi, i quali dan certo segno che la fiducia rinasce negli animi di tutti i buoni; nuova e sicura prova di quel buon senso e di quell'amore all'ordine ed alla quiete, di che va giustamente onorato presso di tutti il nostro paese. E esso a buon dritto si assicura non doversi far luogo a fondati timori, e può, ove siasi stretta e verace concordia fra i cittadini ed il Governo, confidare, che anche dei timori il sospetto venga ben presto compiutamente sbandito. Ristabiliti l'ordine e la quiete; le sorgenti della ricchezza pubblica prestamente si ravviveranno. Tutto può sperarsi dal consenso dei buoni, dalla sapienza dei Consigli, e dagli sforzi del Governo di Sua Santità. E esso ha volte in particolar modo le sue cure al riordinamento delle finanze dello Stato. Noi speriamo poter fra breve indicare dei fatti; e preferiamo narrar più tardi anzichè oggi predire». *Gazzetta di Roma*, n. 191 (venerdì 22 settembre), anno 1848, fogli 1-2.

concludeva con un veloce richiamo alle finanze dello Stato, altro aspetto meritevole di grande attenzione.

Si trattava di una minima parte degli obiettivi che avrebbe voluto conseguire il nuovo esecutivo guidato dal Rossi, come abbiamo avuto modo di sottolineare innumerevoli volte. Quella palesatasi nel settembre del 1848, sembrava davvero l'occasione attesa tutta la vita; l'apice di un'esistenza complessa, a tratti difficile, ma che aveva saputo anche ricompensare un uomo riadattatosi così tante volte. Garantire dunque il contenuto dello Statuto fondamentale concesso il 14 marzo precedente; riorganizzare il bilancio; sfruttare le istituzioni create nel corso di quello stesso anno (e immediatamente precedenti) per ribadire la necessità e l'utilità di separare l'amministrazione laica da quella ecclesiastica¹¹⁶³. E poi ancora, intervenire sulle leggi civili e penali, promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento del Paese, attraverso la costruzione di reti ferroviarie e terminali telegrafici¹¹⁶⁴.

Buoni propositi certo, ma in una situazione tutt'altro che agevole. La nomina del conte ed ex ambasciatore, aveva generato numerosi malumori. Non tutti vedevano in lui una figura positiva, sperando fino all'ultimo che quella nomina, nell'aria già prima della seconda settimana di settembre, alla fine non si concretizzasse. Sulle pagine de *Il Contemporaneo*, il cui direttore e responsabile era Pietro Sterbini (1793-1863)¹¹⁶⁵, furono moltissimi gli

¹¹⁶³ Si veda la parte conclusiva del paragrafo 3.4.4 del capitolo terzo del presente lavoro.

¹¹⁶⁴ Vale la pena richiamare un'ordinanza ministeriale – recante la data del 29 settembre 1848 –, con cui veniva manifestata la volontà di installare due linee telegrafiche all'interno dello Stato pontificio: «IL CONSIGLIO DE' MINISTRI Considerando, che gli attuali avvenimenti politici rendono urgente la rapida comunicazione fra il governo centrale e le frontiere dello Stato. Considerando che tale rapidità non si può ottenere se non col mandare senza indugio ad effetto il sistema telegrafico. Ottenuta l'approvazione di Sua Santità ORDINA Art. 1. Verranno stabilite al più presto due linee telegrafiche nello stato pontificio. Da Roma a Ferrara, per Ancona e Bologna. Da Roma a Civitavecchia. Art. 2. Un credito straordinario di scudi 12 mila è provvisoriamente aperto a questo fine al ministro dei lavori pubblici, il quale lo proporrà con apposito progetto di legge all'approvazione dei due consigli nella prossima tornata. Roma li 29 settembre 1848. GIO. CARD. SOGLIA presidente. P. ROSSI. F. CICOGNANI. A. MONTANARI. M. MASSIMO». *Ordinanza ministeriale colla quale si stabiliscono due linee telegrafiche nello Stato pontificio*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Sanità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. 2, op. cit., pp. 256-257 (n. 73).

¹¹⁶⁵ Figurerà anche lui tra gli imputati per l'omicidio del ministro, considerato come uno dei principali mandanti. Resterà però sempre contumace, non subendo alcun tipo di conseguenza penale. Nel volume contenente le risultanze generiche e specifiche (già menzionato nelle pagine precedenti), con vieppiù gli interrogatori degli imputati, sotto il nome Pietro Sterbini si legge: «*Pietro D. ' Sterbini*, amnistiato politico del 1831 fu Direttore del *Contemporaneo* organo primario della rivoluzione, Direttore del Circolo Popolare, membro del Ministero del 16 novembre e Deputato alla assemblea costituente perorò e votò per la Repubblica del Mazzini». TRIBUNALE SUPREMO DELLA SACRA CONSULTA, *Lesa Maestà con Omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi ministro di Stato*, op. cit., p. 17 (I. Risultanze sulla Cospirazione). Sulla prima pagina inoltre, risalta immediatamente la scritta: «*Lesa Maestà con Omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi ministro di Stato contro Pietro Dott. Sterbini ed altri mandanti ed esecutori contumaci, emigrati, e [...]*». Per ulteriori considerazioni sulla figura del medico e giornalista, si veda inoltre: C. MINNOCCI, *Pietro Sterbini e la rivoluzione romana (1846-1849)*, La Diana, Marcianise, 1967.

attacchi, anche personali, rivolti al carrarese. Nell'edizione del giorno 16 settembre, quando per intenderci *La Gazzetta di Roma* annunciava la nuova composizione dell'esecutivo, l'altro giornale della capitale scriveva:

«Corre voce che il nuovo ministero si comporrà nel modo seguente. L'ex ambasciatore Pellegrino Rossi Ministro dell'Interno, e interimamente anche delle Finanze, il Duca di Rignano Ministro de' Lavori pubblici e Commercio, e interimamente della Guerra, l'Avvocato Cicognani Ministro di Grazia e Giustizia. Da molti si pretende che resterà l'attuale ministro de Rossi, o verrà al ministero l'Avvocato Piacentini. La pubblica opinione si decide piuttosto in favore dell'uno o dell'altro di questi due ultimi. Comunque vada la faccenda il solo ministro reale sarebbe l'ex ambasciatore Guizotino: gli altri sarebbero satelliti trascinati nell'orbita di questo luminoso pianeta. Vogliamo però ancora sperare che questo piano ordito con tanta cura e con tanta pertinacia andrà fallito, e che la saggia antiveggenza del Principe non vorrà riporre la somma delle cose nelle mani di un caldissimo fautore di una politica fatale più a Principi che ai Popoli. E sarebbe veramente una ingiuria fatta alla repubblica Francese il voler oggi gettarsi nelle braccia di un uomo la cui fortuna è appoggiata al ritorno della caduta della dinastia orleanista. [...]»¹¹⁶⁶.

La stessa cosa avveniva anche con l'edizione del giorno 17, in cui si continuava ad evidenziare il recente passato del poliedrico italiano al servizio della Francia. E se in un primo momento era possibile leggere: «Starà al Ministro Rossi il riabilitarsi coi fatti», poche righe più in basso (presa definitiva consapevolezza del nuovo esecutivo), veniva dichiarato: «La riunione in un Ministero di molti nomi che suonano alle orecchie di tutti *reazione* ci obbligano a dichiarare che nulla vi è da sperare da questo Ministero per il progresso, per la leale esecuzione dello Statuto, e per la indipendenza del nostro paese»¹¹⁶⁷.

¹¹⁶⁶ *Il Contemporaneo*, n. 150 (sabato 16 settembre), anno II (1848), foglio 1.

¹¹⁶⁷ «[...] E noi dimanderemo perchè non ci sia lecito di dubitare della condotta politica futura di un Ministro, i cui antecedenti hanno destato universale disapprovazione. Rossi fu ambasciatore alla nostra Corte quando Pio IX e l'Italia avevano bisogno dell'appoggio morale del Governo Francese in quel brillante ridestarsi di vita politica: e Rossi era organo invece della Politica di *Guizot* per la quale la libertà doveva concedersi a dramme, e l'indipendenza si doveva prendere sotto condizione, e con qualche limite. Se Rossi si sentiva italiana l'anima, Rossi non avrebbe durato un sol giorno nelle sue funzioni; ma le avrebbe rimesse: ecco il suo torto. E in questi momenti solenni per l'Italia in cui non v'è fama incontaminata e provata, la quale non sia pure l'oggetto di sindacazioni e di sospetti, (a tale ci hanno ridotto le antiche e le recenti calamità) potrebbesi mai vedere tranquillamente ascendere al potere chi non ebbe coraggio di mostrarsi italiano allorchè si trovò combattuto tra l'interesse personale e il dovere di cittadino? Egli è vero, che dev'esse Ministro e non ambasciatore, e che Luigi Filippo non è più Rè de' Francesi, ma profugo in Inghilterra. Ma la Repubblica Francese non esiste che da Febbrajo, e la sua esistenza è tuttora tempestosa: ma l'Inghilterra, il suolo ospitale dello scaduto Monarca, non ha progredito in magnanimità di amicizia nè per la Francia, nè per l'Italia [...]. Ed è questo il momento opportuno a tal Ministero? quello che soddisfi allo Stato, all'Italia, e non comprometta i nostri interessi internazionali? Ciò voleva ragione che si dicesse. Ma dal punto che fosse per ascendere al potere, noi saremo ben lungi dall'imbarazzare sistematicamente l'azione Governativa; da quel punto in poi noi considereremo gli antecedenti come motivi di più accorta vigilanza, e non prestabilita opposizione. Starà al Ministro Rossi il riabilitarsi coi fatti. [...] La riunione in un Ministero di molti nomi che suonano alle orecchie di tutti *reazione* ci obbligano a dichiarare che nulla vi è da sperare da questo Ministero per il progresso, per la leale esecuzione dello Statuto, e per la indipendenza del nostro paese. Sventuratamente i fatti mostreranno che i nostri timori erano ben fondati. La fazione nemica all'Italia, nemica delle istituzioni liberali, la fazione che chiama sogni i nostri desiderii d'indipendenza nazionale alza la fronte con imprudenza orgogliosa. Le parole e le promesse non bastano più a contenere il popolo; invano aspetteremo i fatti». *Il Contemporaneo*, n. 151 (domenica 17 settembre), anno II (1848), foglio 1.

Si cercava in ogni modo di dipingere l'ex professore come un abile trasformista, il quale aveva sempre preferito – almeno agli occhi dei detrattori –, i propri interessi personali. Attacchi che sarebbero continuati in maniera costante, fino ai giorni precedenti il brutale omicidio¹¹⁶⁸. Del resto, erano diverse le fazioni che non guardavano con entusiasmo al nuovo *leader* politico. Gli ambienti più conservatori della Curia romana e della nobiltà vedevano in lui una minaccia, con il timore che qualcosa potesse davvero cambiare nello Stato romano, ponendo fine a molti dei privilegi che accompagnavano tali classi. D'altra parte, i democratici e le frange più radicali – che da tempo auspicavano la rivoluzione –, non potevano certamente trovare in un moderato come il carrarese il loro politico ideale. Entrambe le compagini appena citate avrebbero tratto beneficio dalla scomparsa del ministro. La sua morte avrebbe lasciato spazio prima alla breve Repubblica romana, e poi all'ultima ed effimera restaurazione pontificia.

L'illustre statista era a conoscenza di simili forze, pronte ad ostacolare l'attività del nuovo governo. Una situazione desumibile, ancora una volta, anche dai giornali stampati nella città eterna. Sulla *Gazzetta di Roma*, il giorno precedente l'assassinio del ministro, appariva in prima pagina un contributo volto ad evidenziare tale stato di cose:

«[...] Ora che nel giorno 15 prossimo i Consigli vanno a sedere in presenza di uno fra quei momenti di crisi definitiva, che decidono dell'avvenire di una nazione; allorchè due partiti concordemente attentano (sebbene con diversi fini) a rovesciare le forme del governo costituzionale; le speranze di ogni uomo onesto sono converse nel loro senno, nel loro patriottismo. L'uno di questi partiti spera di richiamare un passato a cui è impossibile il ritorno: l'altro, agitando apertamente le passioni e l'inesperienza di una parte del popolo, mira a precipitare nella dissoluzione e nell'anarchia la Società intera. Ambedue, comechè differiscano nello scopo, hanno per mezzo comune il disordine. Sappiano ambedue, che il Governo costituzionale di SUA SANTITÀ veglia sovr'essi; e che è deciso di adempiere i suoi doveri combattendo virilmente ogni attentato che venisse mosso contro l'integrità dello Statuto.

Ciascuno di noi scorge nella riapertura dei Consigli deliberanti una garanzia dell'ordine pubblico, ed il rassodamento delle franchigie costituzionali. Dall'armonia dei rapporti fra i Consigli ed il potere esecutivo dipende questo felice andamento di cose»¹¹⁶⁹.

¹¹⁶⁸ Nell'edizione del 12 novembre, a tre giorni dalla tragedia, un articolo redatto e firmato dallo stesso Sterbini recitava: «Parlate a Rossi di santo entusiasmo nazionale, d'indipendenza italiana, di guerra contro l' Austria, di risorgimento italico, egli ride. Per lui l'Italia deve rimanere come sta, con le sue eterne divisioni, con le sue fatali discordie, con la sua dipendenza dalla diplomazia straniera, col giogo sul collo della casa imperiale, e dei trattati. Parlate a lui di libertà costituzionali, di perfetto equilibrio fra i tre poteri dello stato, di guarentigie liberali, di dritti del popolo, di obbedienza al voto delle maggioranze, egli internamente ne deve ridere. La costituzione, per quanto egli pensa, è data ai popoli come un giuoco scenico che serve a trastullarli; i veri attori devono stare dietro alla scena; devono essere invisibili, e questi legati alle corti dispotiche, amici di ministri astuti, devono cercare il loro appoggio non già nei popoli, moltitudine sciocca ed ignorante, ma nelle alte intelligenze diplomatiche alle quali solo fu dato dai destini mente adatta a guidare le nazioni. [...]». *Il Contemporaneo*, n. 197 (domenica 12 novembre), anno II (1848), foglio 1.

¹¹⁶⁹ *Gazzetta di Roma*, n. 234 (martedì 14 novembre), 1848, foglio 1.

Un numero particolare quello stampato il 14 novembre, in cui era possibile prender visione di un ulteriore dettaglio interessante. Nella prima colonna di sinistra, sotto la sezione “parte ufficiale”, si dava contezza del fatto che sua santità, sin dal 23 luglio precedente, aveva accordato al conte Rossi la naturalizzazione dello Stato della Chiesa. Pertanto l’illustre professore, aveva potuto goder sin dall’estate di tutti i diritti e privilegi propri di cittadino. Nello specifico, il giornale faceva riferimento ad un biglietto del Segretario di Stato, avente l’obiettivo di rendere edotto sul fatto il presidente del Consiglio dei deputati¹¹⁷⁰.

Ad alimentare ulteriormente l’astio nei confronti dell’uomo scelto da Pio IX, contribuì anche il particolare periodo in cui ebbe inizio il nuovo ministero. Come si è avuto modo di evidenziare nelle pagine precedenti, i mesi di settembre ed ottobre continuarono a ruotare intorno alla questione di una possibile lega politica, con i progetti presentati da Rosmini e dallo stesso Rossi. Il mancato raggiungimento di un accordo, così come il rifiuto di un supporto armato in favore del Piemonte (in vista di una possibile ripresa delle ostilità contro l’Austria), contribuì a screditare il ministro carrarese, e a costruire la scomoda etichetta di nemico dell’Italia¹¹⁷¹. Tornava immediatamente lo stereotipo dell’uomo mutevole, bandiera al vento, che dopo aver servito la Svizzera e la Francia, si trovava ora al servizio dello Stato pontificio; e qui, invece di contribuire in modo significativo alla causa dell’indipendenza italiana, sembrava quasi volerla respingere.

Come se tutto ciò non bastasse, allo scontento presente nella capitale (acuito dal ritorno dei reduci della battaglia di Vicenza, dagli agitatori popolari, e dalle frange democratiche), si aggiunsero le nuove agitazioni nelle provincie di Bologna e Ravenna – iniziate già a fine agosto –, ancor più preoccupanti dato il delicato momento politico¹¹⁷².

¹¹⁷⁰ «Con biglietto di questo giorno dell’Emo sig. Card. Segretario di Stato, si è partecipato al Sig. Presidente del Consiglio dei Deputati, che fin dal giorno 23 luglio p. p. la SANTITÀ DI NOSTRO Signore si è degnata accordare al sig. Conte Pellegrino Rossi la naturalizzazione delli Stati della S. Chiesa, in forza di che possa godere di tutti i diritti e privilegi che sono propri de’loro cittadini». *Ibidem*.

¹¹⁷¹ Basta guardare gli articoli di giornale citati nelle pagine precedenti.

¹¹⁷² Così scriveva il Farini, descrivendo in particolare la situazione di Bologna: «Precipitaronsi a Bologna capi, oratori, soldati di venutra, e riscalदारono il sangue, la bile, la cupidigia, la vendetta delle turbe armate; fomentarono tutti i romori, tutte le indisciplinate, tutte le anarchie. [...] La ciurmaglia maestra di rapine che era stata scatenata, e che sentivasi rialzata e nobilitata dal nome del popolo, in mezzo al quale versavasi, credè giunto il giorno del regno suo, quel giorno di libertà e d’impero che ne’scellerati sogni della prigione aveva lungamente sospirato. Entrò per violenza nelle carceri e liberò i compagni, predò la casa di un ricco signore che villeggiava ne’dintorni; a’villici, a’cittadini impose taglie; rapinò sulle pubbliche vie, rapinò in città; pose le mani nel sangue di un giudice, cercò a morte giudici, ufficiali di polizia, processanti, birri e carcerieri. L’anarchia minacciava distendersi nelle provincie». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall’anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., pp. 298-299.

Pellegrino Rossi scelse di seguire ancora una volta la via della moderazione, pur essendo sempre più consapevole del malcontento crescente (e delle numerose critiche rivolte proprio alla sua figura). Vediamo prova di quanto appena detto in un dispaccio confidenziale del 17 ottobre 1848. Scrivendo al card. Luigi Amat di San Filippo e Sorso (1796-1878), commissario straordinario per la Legazione di Bologna, il carrarese ribadiva con forza la volontà di non proclamare lo stato d'assedio in quella provincia, come invece gli veniva richiesto¹¹⁷³. Era necessario riportare l'ordine e la quiete nella città felsinea così come nel territorio circostante, ma senza per questo ricorrere a rimedi estremi. Il ministro scriveva nel

¹¹⁷³ «A Sua Eminenza il Sig. Cardinale Legato Amat Presidente del Commissario [...]. Nel presente stato delle cose politiche è necessario ed urgente conoscere appuntino la condizione di codesta Provincia ed applicare a suoi mali rimedj che bastino a ricondurvi prontamente la quiete degli animi, e l'imperio della legge comune. Ordinamenti politici peculiari ad una parte dello Stato non sono mai senza pericolo per la cosa pubblica, e il pericolo cresce col durare dell'eccezione. Il Governo di Sua Santità presentandosi ai Consigli deliberanti desidera poter dir loro che le cose bolognesi sono ricomposte e che più non abbisognano di straordinarj provvedimenti si civili si militari. Aggiungo, ed è questa considerazione fra tutte essenzialissima, che il Ministro dell'Interno, tutore speciale e responsabile dell'ordine pubblico, non in una sola città, me nello Stato, non potrebbe ragionevolmente assumere questo gravissimo carico, ove Egli non potesse ottenere una convenevole distribuzione delle forze militari nelle diverse Provincie. Se Bologna ritiene pressochè la metà dell'esercito Ponteficio, come poss'io provvedere ai bisogni pure urgentissimi dell'altre parte dello Stato? Come posso io rispondere alle richieste incessanti e delle pubbliche Autorità e dei cittadini? Nè si dica che l'esercito sta per ricomporsi ed accrescersi. Ciò vero è; e nessuno più caldamente di me desidera che questo riordinamento si effettui; niuno più di me applaude alle cure indefesse del Ministero dell'Armi. Era questo il primo pensiero del Ministero nell'assumere l'alto ufficio di che degnava la Santità di Nostro Signore onorarci. Ma ben sappiamo che se facile, e rapido è lo comporre, il ricomporre è cosa pur sempre ardua e impossibile a farsi in breve ora. D'altronde chi non vede oggi quanto sarebbe improvvido non por mente agli eventi che potrebbero scaturire in Italia, ed ai quali il Governo di Sua Santità non deve non essere apparecchiato? Parlando all'E. V. io debbo contentarmi di accennare la mente dell'uomo di Stato non ha mestieri di sposizioni e commenti. Permetta quindi l'E. V. ch'io rinconda, senza altri preamboli la questione a termini positivi. [...] E'egli vero che vi hanno ancora in Bologna e suoi dintorni congreghe assai numerose di uomini violenti, alieni da ogni onesta fatica, e spianti pur l'opportunità di nuovi tumulti, e di nuove rapine? E'egli vero che questi uomini o gran numero di essi non tuttora armati, e che le armi raccolte son più presto quelle che stavansi presso i buoni che quelle che i facinorosi aveano impugnate? E'egli vero che questo Stato di cose è un incessante cagione di dubbj di timori, di angusti per gli onesti e pacifici cittadini, per l'immensa maggioranza delle famiglie? Infine crede l'E. V. che sarebbe valido provvedimento al ristabilimento dell'ordine, della quiete, della pubblica e privata sicurtà, trovar modo di effettuare un disarmo più efficace e completo di tutti coloro che non hanno nè titolo nè diritto di rimanersi armati e minacciosi? Dirò francamente che io non stimo doversi correre a provvedimenti straordinari toccanti le persone; questi rimedi son troppo discordi da principi del nostro politico ordinamento ed ove si dolorosi espedienti riuscissero assolutamente necessarj, sarebbe conforme ad un tempo al diritto, e alla politica chiederne autorità al potere legislativo. Ma dopo i deplorandi fatti accaduti in Bologna e nelle Provincie, e considerata l'urgente necessità di restituire la quiete ad una città che è cospicua parte dello Stato, e al Sovrano la libera disposizione del suo esercito, io non temerei, e non temerebbero i miei colleghi, di assumere la responsabilità del disarmamento, quand'anche per operarlo efficacemente si dovessero momentaneamente oltrepassare le regole stabilite dal diritto comune alle Autorità locali, e ai particolari all'Autorità militare. Lo Stato d'assedio non è fra noi conosciuto nè regolato dalla legge. L'effetto veramente peculiare, e grave di questo straordinario regime è l'imperio dei Tribunali militari. Niun può immaginare di applicare sifatto rimedio a Bologna. Ma il disarmo può operarsi dando al potere militare nell'ordine politico, ed amministrativo un'autorità più lata dell'ordinaria, senza perciò toglier nulla dei suoi poteri, e dei suoi diritti alla Magistratura preposta ai giudizi. Degni l'E. V. onorarci di sollecita risposta, e permetta ch'io inchinandomi al bacio della Sacra Porpora mi ripeta. Dall'Eminenza Vostra Umilissimo Devotissimo Servitore Rossi. Roma 17 ottobre 1848». MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Amat*, b. 13, fasc. 21.

proprio dispaccio di non ritenere opportuni i provvedimenti straordinari toccanti le persone, senza contare che lo stato d'assedio non solo mal si conciliava con i principi dell'ordinamento, ma non era regolato a Roma da alcun tipo di normativa. Decretare l'imperio dei tribunali militari non avrebbe giovato a quella regione, dal momento che, considerando la situazione e il delicato momento storico, si sarebbe corso il rischio di peggiorare le cose: «il pericolo cresce col durare dell'eccezione». Sarebbe probabilmente servito un intervento energico delle truppe pontificie, ma senza per questo toglier poteri e prerogative alla magistratura preposta ai giudizi.

Ulteriori considerazioni interessanti arrivano poi dallo stesso generale Zucchi, voluto proprio dal card. Soglia Ceroni e da Pellegrino Rossi a capo del dicastero delle Armi. Nelle sue memorie, in riferimento ai fatti di quell'autunno, l'alto ufficiale ricordava come avesse ricevuto dallo stesso Pio IX l'ordine di partire per Ferrara e Bologna il giorno 5 novembre¹¹⁷⁴. Il compito affidato al generale consisteva nell'esaminare lo stato dei luoghi dopo i noti segnali di disordine (ristabilendo ovviamente la calma), controllando anche la condizione delle truppe pontificie e il loro livello di disciplina. Dopo aver ottenuto i primi risultati rassicuranti, Zucchi scriveva al ministro dell'interno, per aggiornarlo sulla situazione. La risposta del carrarese, riportata nelle memorie del militare, ci fornisce preziosi elementi.

Il capo del governo ringraziava ovviamente il ministro delle Armi, ricordandogli come salvando quelle province, stesse in realtà salvando l'intero Stato romano. Poi, dopo aver fornito altre istruzioni al militare, si lasciava andare a considerazioni abbastanza preoccupanti. Anche a Roma la situazione non era semplice, e si vociferava che i susurroni (detrattori, seminatori di discordie), avessero in mente qualche pazzia da attuare il giorno della riapertura delle Camere (15 novembre). Peggio per loro, tuonava l'ex professore; il governo sarebbe stato pronto a rispondere e a mostrare la propria forza¹¹⁷⁵.

¹¹⁷⁴ Ed in effetti, una volta raggiunta la città a nord dello Stato, il generale Zucchi trovò una situazione allarmante, in cui dover riportare subito l'ordine e la calma: «Per verità trovai le cose sossopra. Massime lo stato di Bologna dava materia a spavento, chè in essa tutte le passioni rivoluzionarie ed anarchiche venivano in cento modi fomentate da una turba di agitatori per mestiere, che s'era precipitata sopra quella città con avidità canina di sovvertire». *Memorie del generale Carlo Zucchi pubblicate per cura di Nicomede Bianchi*, op. cit., p. 147.

¹¹⁷⁵ «Assicurato al meglio l'ordine pubblico, volsi in particolare modo le mie cure a ricondurre stabilmente la disciplina nelle truppe regolari, a riorganizzarle e completarle in quel modo che gli avvenimenti richiedevano. [...] Di che io già travedeva sintomi così bene avventurosi, che ne scrissi con l'animo lieto a Pellegrino Rossi; il quale mi fece la seguente risposta: «Ho ricevuto la vostra lettera. Il S. Padre l'ha letta e m'incarica di manifestarvi la completa sua soddisfazione ed approvazione. Salvando coteste provincie, voi salvate lo stato. Non ho ancora notizie del Gavazzi. [...] In quanto ai laici, se ne arrestate, dirigeteli a Civita Castellana. Qui pare che i susurroni vogliano tentare qualche pazzia nell'apertura delle camere. Tanto peggio per loro se

Rossi dunque sapeva di avere dei nemici e di non essere ben visto, anche se forse non credeva che quella pazzia consistesse nel suo omicidio. Lo stesso Zucchi ricordava come il ministro dell'interno facesse enormi sforzi per tentare di mantenere l'ordine nella capitale, combattendo con i «tumultuanti» da un lato e contro la «subdola reazione pretina» dall'altro¹¹⁷⁶. La repressione attuata nelle Romagne, così come l'arrivo a Roma di circa trecento carabinieri pontifici (chiamati proprio dal capo del'interno per garantire l'ordine pubblico), alimentò ulteriormente l'odio nei confronti dello statista. Ben rende l'idea il Farini, quando spiega come ogni azione, anche la più ingenua, rappresentasse ormai un pretesto per inveire contro il governo e il suo principale esponente¹¹⁷⁷.

4.5.2 “SANTITÀ SONO TROPPO CODARDI, NON LI TEMO”: 15 NOVEMBRE 1848.

Anche la stampa e gli oppositori continuavano a disprezzare colui che, ai loro occhi, appariva sempre più come un tiranno. Pietro Sterbini, in uno dei suoi discorsi pronunciati il giorno prima di quel fatidico 15 novembre, sembrò quasi predire gli eventi del giorno successivo: «[...] non ci fosse in Roma un braccio ardito capace di troncare di un colpo la

eseguiscono i loro piani. Il governo è risoluto ad imitarvi. Addio, carissimo. Sono oppresso da affari e non ho un momento per respirare. Amatemi sempre quanto io vi amo». Realmente Pellegrino Rossi faceva erculei sforzi per imbrigliare in Roma gli stemperati, tumultuanti ne'circoli e in piazza non meno che la subdola reazione pretina ne'palazzi cardinalizj e nei conventi. Ma sventuratamente egli con fidava troppo nel proprio buon volere, e nella possibilità di signoreggiare la superlativa corruzione in che erano cadute le coscienze di coloro, che ebri d'ira e d'odio, accusavano di traditori principi, ministri, generali, magnificavano la virtù degli assassinj politici e invelenivano gli istinti più passionati delle plebi, per sospingerle a riversare furiosamente i governi costituzionali esistenti. Così rifiutando di badare agli avvisi, che gli erano stati dati del pericolo gravissimo che gli sovrastava, ove egli si fosse mostrato all'apertura delle tornate parlamentarie, Pellegrino Rossi volle andarvi addì 15 novembre 1848 e l'Italia in quell'infaustissimo giorno ebbe a segnare nei mesti racconti della sua storia una di quelle infamie, che sono onta dell'umana specie». *Ivi*, pp. 149-150.

¹¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷⁷ «Zucchi disarmò tutta la gente che non era descritta ne'ruoli della Guardia civica, fece arrestare sicari e malandrini, e mandò prigionie il padre Gavazzi alla volta di Roma. Tutti questi fatti sollevarono in ira i nemici del Rossi, i giornalisti, i capi-popolo, i circoli di Roma. Gli avvisi che il governo riceveva di Toscana, recavano che in Roma si tenterebbe novità il giorno dell'apertura del Parlamento. Le ire erano mal dissimulate, mal dissimulati i propositi di turbare lo Stato: non era vituperio che non si dicesse del Rossi, non era accusa che non fosse portata al governo romano. Se la polizia mandava a confine uno o due Napolitani, ecco gridarsi contro la tirannide; se il Rossi faceva venir carabinieri in Roma, ecco annunciarsi un colpo di Stato; se il ministro dei lavori pubblici acconciava in diversa forma la sala del Consiglio dei deputati, e le pubbliche loggie di quella, ecco darsi voce che si restringeva (e non era vero) lo spazio al popolo, che si voleva escluderlo, che si attentava alla pubblicità, alla libertà, alla costituzione. Il Rossi aveva, in verità, chiamati a Roma molti carabinieri, due o trecento forse, e non dissimulava che li aveva chiamati a difesa dell'ordine; come i gridatori non dissimulavano le voglie, la speranza, la brama di turbarlo. Anzi non dissimulava, che egli era pronto a reprimere qualsivoglia tumulto e sollevazione, e credeva savio e leale provvedimento il darne notizia, in guisa che i sollevatori, fidando nella consueta mollezza, non s'avventurassero a quegli sperimenti che tante volte erano riusciti a loro vantaggio e soddisfazione». L. C. Farini, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, vol. II, op. cit., p. 359.

vita del tiranno»¹¹⁷⁸. Ed in effetti quel giorno arrivò. Quella stessa mattina, *Il Contemporaneo* continuò per l'ennesima volta ad attaccare il carrarese, considerandolo non solo nemico dell'Italia, ma anche attuatore delle politiche di Guizot e del Metternich. Quel ministro tanto odiato sarebbe però caduto, ripeteva il giornale, tra le risate ed il disprezzo del popolo¹¹⁷⁹.

Il 26 agosto precedente, papa Pio IX aveva prorogato al 15 novembre le tornate dell'Alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati. Rossi doveva dunque recarsi presso il Palazzo della Cancelleria (sede della Camera elettiva), a pochi passi dalla zona di Campo de' Fiori. L'Alto Consiglio invece, aveva la propria collocazione in Piazza dell'Apollinare. L'Archivio di Stato di Roma, conserva oggi il documento contenente la convocazione del ministro dell'interno, firmato dal segretario Ignazio Guiccioli:

«Presidenza DELL'ALTO CONSIGLIO. Monsignor Presidente invita V. E. il Sig. Conte Pellegrino Rossi per la seduta che avrà luogo il giorno 15 novembre 1848 alle ore una pomeridiana in punto. ORDINE DEL GIORNO. 1. Lettura del processo verbale dell'tornata del 26 agosto. 2. Lettura del Rapporto sull'organizzazione dei Corpi speciali della Guardia Civica. 3. Sortizione delle Sezioni. IL SEGRETARIO Ignazio Guiccioli»¹¹⁸⁰.

A Palazzo Madama (sede della Polizia), anche quella mattina erano giunti avvisi e messaggi di possibili atti rivolti contro il carrarese (molti dei quali anonimi), sfruttando proprio l'apertura delle Camere. Intorno alle ore dieci, a Pellegrino Rossi venne recapitato un biglietto urgente di donna Maria Massimo, moglie di Mario Massimo duca di Rignano (1808-1873), a quel tempo ministro dei lavori pubblici. L'amica del carrarese, preoccupata dalla pesante atmosfera, riferiva al conte delle voci sui possibili tumulti in città, e degli insulti rivolti ai ministri. Gli domandava dunque, se avesse ricevuto informazioni dalla Polizia. Il destinatario del biglietto rispondeva con poche parole, ribadendo alla donna come non vi fosse nulla da temere¹¹⁸¹.

¹¹⁷⁸ C. MINNOCCI, *Pietro Sterbini e la rivoluzione romana (1846-1849)*, op. cit., p. 93.

¹¹⁷⁹ Uno degli articoli più duri era firmato ancora una volta da Pietro Sterbini: «Rossi è incaricato di fare in Roma esperimento della politica dei Metternich e dei Guizot. [...] I fatti che passano sotto i nostri occhi e che noi racconteremo di giorno in giorno nel nostro foglio dimostrano ad evidenza quale sia il pensiero dell'attuale ministero. Il senno del nostro popolo, e la niuna forza morale e materiale che possa venire in aiuto delle arti ministeriali ci rendono sicuri che la trama ordita da quel grand'uomo di stato andrà in fumo, e ch'egli cadrà accompagnato dal disprezzo e dalle risa del popolo; ma questo non toglie che dopo averlo chiamato traditore della causa italiana noi non dobbiamo chiamarlo traditore del principe che lo innalzò a quel posto [...]». *Il Contemporaneo*, n. 199 (mercoledì 15 novembre), anno II (1848), foglio 1.

¹¹⁸⁰ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Miscellanea del periodo costituzionale*, cass. 4.

¹¹⁸¹ Cfr. G. BRIGANTE COLONNA, *L'uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848)*, op. cit., pp. 155-157. La circostanza, è confermata anche in un lavoro più recente, realizzato da Stefano Tomassini. L'autore sottolinea bene come Rossi fosse consapevole delle minacce rivolte alla sua persona (per quanto cercasse di sminuirle), tanto da impedire ai figli Alderano ed Edoardo (per comprensibili ragioni di sicurezza) di

Anche durante quella che sarebbe stata l'ultima l'udienza mattutina, Pio IX gli ribadì di prestare la massima cautela: «Di grazia, mio caro conte. Faccia attenzione! I suoi nemici sono numerosi, e nel loro furore capaci dei crimini più infami». Il ministro rispose di non temerli, definendoli troppo codardi¹¹⁸². La carrozza con a bordo Rossi e il sostituto al ministero delle finanze, il cavalier Pietro Righetti¹¹⁸³, arrivò in Piazza della Cancelleria intorno alle ore 13:15. Sul luogo vi era un'enorme folla: nobili, artigiani, avvocati, commercianti, reduci della battaglia di Vicenza, popolani (e dunque, come sottolinea giustamente il Giovagnoli, anche ogni sfaccettatura politica: moderati, democratici, clericali e semplici demagoghi); il cocchio dovette farsi strada tra il popolo.

Non appena il ministro scese, molte furono le voci di malcontento che accompagnarono il suo passo. Apprestandosi a salire le scale che portavano alle aule della Camera, una moltitudine di persone gli si fece sempre più vicina, generando una confusione ancora più grande. Inutile la presenza del battaglione civico comandato dal maggiore Antonio Villanuova-Castellacci; non avrà il tempo di intervenire. Arrivato al terzo gradino, Pellegrino Rossi viene colpito alla gola con un pugnale. Parrebbe un soldato, ma è impossibile, nell'immediato, capire chi sia stato. Il disordine generato dalla folla è troppo, favorisce (forse volontariamente, forse no) il dileguarsi dell'omicida. Alcuni credono che il ministro sia stato strattonato, o colpito con un pugno; non si rendono conto dell'accaduto. Il

partecipare all'apertura della sessione del Consiglio dei Deputati. Si veda: S. TOMASSINI, *Storia avventurosa della Rivoluzione romana. Repubblicani, liberali e papalini nella Roma del '48*, Il Saggiatore, Milano, 2008, pp. 14-15.

¹¹⁸² Le parole attribuite al pontefice sono riportate in: D. I. KERTZER, *Il papa che voleva essere re. 1849: Pio IX e il sogno rivoluzionario della Repubblica romana*, traduzione a cura di P. LUCCA, Garzanti, Milano, 2019, pp. 149-150. L'autore riferisce un ulteriore dettaglio, ma senza entrare troppo nello specifico. Terminato il colloquio fissato alle ore dodici con il papa, Rossi – scendendo le scale del Quirinale –, venne avvicinato da un prete che non conosceva, il quale lo prese per il braccio. Quasi piangendo, quest'ultimo lo supplicò di non salire sulla carrozza, altrimenti sarebbe morto. L'ex ambasciatore si liberò dalla sua stretta, proseguendo per la sua strada.

¹¹⁸³ Il quale poi riferirà di aver notato – durante il tragitto in carrozza – segni di preoccupazione sul volto del ministro: «*Pietro Righetti*. Uscì il Ministro Rossi dal suo gabinetto, ed accompagnatici insieme vicino alla carrozza, mi disse che se non avevo paura montassi pure. Io montai e domandatogli qual cosa vi fosse a temere, mi rispose equivocamente, e si vedeva molto preoccupato ed agitato [...]». TRIBUNALE SUPREMO DELLA SACRA CONSULTA, *Lesa Maestà con Omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi ministro di Stato*, op. cit., p. 373. Lo stesso cavalier Righetti scriverà poi anche una relazione sull'omicidio dell'ex ambasciatore: MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Righetti*, b. 59, fasc. 5 (*Relazione di Pietro Righetti sull'assassinio di Pellegrino Rossi*).

sangue che zampilla toglie però ogni dubbio: il carrarese barcolla, si piega e cade a terra. Per lui non c'è più nulla da fare¹¹⁸⁴.

Il giorno seguente il governo si dimise, mentre la *Gazzetta di Roma* annunciava – già nell'edizione del 15 – la morte dell'illustre statista: «Con dolore ed indignazione annunziamo che il Conte Pellegrino Rossi, Ministro dell'Interno, ed Interino delle Finanze, mentre ad ora una pomeridiana ascendeva le scale della Sala dei Deputati, fu assalito da quattro o cinque individui ed ucciso a colpi di pugnale»¹¹⁸⁵. Senza che potesse provare ad attuare pienamente il suo programma di governo, finiva così la vita dell'ultimo argine (come sarebbe stato scritto in un contributo apparso sei anni più tardi)¹¹⁸⁶. L'ultima barriera posta dal regnante Pio IX per contrastare l'invasione minacciosa e crescente dei demagoghi più furibondi. Pochi giorni dopo, tutto questo avrebbe lasciato spazio al torrente della rivoluzione, che «traboccò da ogni parte vittorioso»¹¹⁸⁷.

A lungo si parlò del discorso che l'ex ambasciatore avrebbe dovuto tenere dinanzi al Consiglio dei Deputati, e della possibile volontà di sciogliere l'assemblea rappresentativa. Cose non vere. Quel discorso ruotava ancora una volta intorno alla necessità di continuare sulla strada delle riforme, intervenendo nell'immediato (e preliminarmente) sul settore dell'esercito e delle finanze¹¹⁸⁸. Il punto era forse un altro. In quella fredda giornata di metà

¹¹⁸⁴ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, op. cit., pp. 275-279; G. BRIGANTE COLONNA, *L'uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848)*, op. cit., pp. 19-21; H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, op. cit., pp. 249-252.

¹¹⁸⁵ *Gazzetta di Roma*, n. 235 (mercoledì 15 novembre), 1848, foglio 1. *Il Contemporaneo*, nell'edizione del giorno 16, dedicò alla triste vicenda ben più spazio, fornendo i dettagli sino a quel momento raccolti: «[...] Non si credette dapprincipio alla notizia; ma poco dopo verificata, lo stupore e il dolore s'impossessarono della Camera intera. Fu la notizia come un colpo di fulmine che paralizza i sensi e il moto. Si venne all'informazione del fatto: varie erano le relazioni; noi diamo quella che viene raccontata di più. La carrozza di Rossi entrò nel cortile a tutta corsa: il popolo era folto e appena poté salvarsi dall'impeto dei cavalli. Intanto si fischiava da tutte le parti e si malediva il suo nome. Rossi discese dal legno e s'avviò in mezzo alla gran calca di popolo verso la scala che conduce alla Camera de'deputati. Per quanto si narra, egli volgendosi verso il pubblico sorrideva sardonicamente e agitava in atto scherzoso i suoi guanti. Fu allora circondato e stretto dal popolo, e nel tempo stesso ferito alla gola di un colpo mortale. Questo accadeva ai primi gradini della scala: vistolo ferito, due lo presero sotto il braccio o lo portarono al piano superiore dove fu posto nell'anticamera del cardinal Gazzoli. L'arma micidiale avea tagliato la carotide, sicchè la morte accadde dopo pochi minuti. Il popolo, poichè il Rossi fu ferito, si aprì e restando in silenzio lo lasciò passare [...]». *Il Contemporaneo*, n. 200 (giovedì 16 settembre), anno II, 1848, foglio 1.

¹¹⁸⁶ *Storia dell'assassinio di Pellegrino Rossi tratta dai processi e descritta dalla Civiltà Cattolica*, Tipografia Nazionale di G. Biancardi e C., Torino, 1854, pp. 3-4.

¹¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸⁸ In uno dei passaggi si leggeva: «La somma delle cose sta, o Signori, nelle vostre mani. Il Governo Costituzionale è in questo suolo pianta ancor tenera, che a stento posa le prime sottili radici. Non è mestieri il ricordare al saper vostro che una Costituzione non è fondata per ciò solo che fu scritta, e promulgata. Vuolsi corroborarla coi fatti, e radicarla coll'uso continuo, pacifico e regolare. Allora soltanto può a buon diritto dirsi

novembre¹¹⁸⁹, non si trattava di uccidere semplicemente l'uomo, ma il principio e tutto ciò che egli rappresentava: la difesa dello Statuto e dell'elemento costituzionale; l'atteggiamento da liberale moderato e quel *juste milieu* che sempre lo avevano accompagnato¹¹⁹⁰. Si voleva

cosa indigena, posciachè la Nazione apprese a conoscerla, a praticarla, a sentirne i benefizj, temerne la perdita, ed onorarsi di possederla. Mostriamocene degni, essendone ad un tempo riconoscenti e gelosi, impavidi custodi, e rigidi osservatori. Voi siete, o Signori, parte essenzialissima del nuovo ordinamento politico. Guidata dal vostro esempio, e dai vostri insegnamenti, ajutata dall'opera vostra, la Nazione entrerà lieta e volenterosa nelle Vie Costituzionali che delineava il Pontefice. I nipoti nostri diranno riconoscenti, Pio IX dettava generoso la Costituzione; i Consigli del 1848 la fondavano, applicandola con maturo consiglio, con indefessa pazienza, con mirabile perseveranza, resistendo egualmente con pari franchezza all'imperio del Dispotismo, ed alle pazze violenze dell'Anarchia. E noi ci reputeremo a fortuna ed onore, se potremo associare all'opera vostra se non sapere d'ingegno, però all'uopo, sincere indefesse fatiche, inflessibile coraggio. Abbiamo promesso fedeltà al Pontefice, osservanza allo Statuto; le nostre promesse non saranno vane: sacro è per noi il Principato, sacro lo Statuto. Chiunque tentasse superarli, troverebbe in Noi, come in Voi, o Signori, operosi ed impavidi avversarj. Le prime nostre cure dovranno rivolgersi all'Esercito ed alle Finanze. L'uno era incompleto e scomposto; povere e disordinate le altre. E Voi vel sapete, o Signori, senza Esercito e senza Finanze lo Stato è impotente; impotente per la pace, più ancora per la guerra. L'Esercito non si ricompone, non si riordinano le Finanze che per fatti positivi, e per una regolare e laboriosa Amministrazione. Il Ministro delle Armi vi dirà fra breve quanto si è da noi operato onde preparare un'Esercito di 24,000 uomini, e prepararlo sollecitamente, per quanto si può in uno Stato che non ha coscrizione. E ove piacciavi operare questo divisamento, dovrete pur riconoscere per l'esame dei conti, che malgrado lo speso nel giro di pochi mesi, forza è provvedere i Magazzini dello Stato di un nuovo ed ingente materiale da guerra. Queste necessità accrescono le angustie dell'Erario: Noi le porremo fra brevissimi giorni sotto i Vostri occhi. Prima di chiedervi il preventivo del 1849, Noi abbiamo giudicato indispensabile alla sincerità delle vostre deliberazioni, ed al riordinamento non ipotetico, ma positivo delle Finanze, di presentarvi le Tabelle rettifiche del 1848. Senza di queste il preventivo del 1849 sarebbe un'Edifizio senza base. [...]». *Discorso che aveva preparato il Conte Pellegrino Rossi per leggerlo ai Deputati dello Stato Romano nella Seduta del 15 Novembre 1848, giorno in cui fu ucciso*, in C. GOURAUD, *L'Italia sue ultime rivoluzioni e suo stato presente. Versione con annotazioni critiche e documenti di Mario Carletti, Giuseppe Mariani*, Firenze, 1852, pp. 241- 242 (per l'intero discorso pp. 239-250). Una copia dell'ultimo discorso mai pronunciato dal carrarese, è conservata presso l'archivio del Museo Centrale del Risorgimento a Roma, sotto la denominazione: *Discorso preparato per la seduta della Camera dei deputati di Roma dal conte Pellegrino Rossi*. Nello specifico: MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Righetti*, b. 58, fasc. 2.

¹¹⁸⁹ Almeno stando alle osservazioni meteorologiche fatte nella specola del Collegio Romano e pubblicate nella Gazzetta di Roma del giorno 16 novembre (indicanti una temperatura massima di 10 C° ed un cielo sereno con nuvole sparse). *Gazzetta di Roma*, n. 236 (Giovedì 16 novembre), 1848, foglio 1.

¹¹⁹⁰ La morte del ministro suscitò stupore e sgomento, non tanto a Roma, quanto oltre i confini dello Stato pontificio. Nell'avvisare immediatamente il ministro degli affari esteri sardo (nella persona di Ettore Perrone di San Martino), Domenico Pareto ribadiva come la città fosse rimasta sostanzialmente tranquilla: «Roma, li 15 novembre 1848 – ore 3 pom. *A S. E. Perrone di S. Martino. Assassinio del Conte Rossi*. Un orribile ed infame assassinio viene di aver luogo al momento. Il Conte Rossi Ministro dell'Interno si recava al Consiglio de' Deputati e discendendo dalla vettura fu ferito da un colpo di stile nella gola. Egli cessò di vivere quasi immediatamente. Finora che si sappia non è stato arrestato l'assassino, il quale ebbe scampo a fuggire fra la numerosa folla che si trovava colà; da quanto pare apparteneva egli ai legionarj reduci da Vicenza. La notizia venne fatta circolare sotto voce nella Camera, la quale ciò malgrado continuò la sua seduta. La città è perfettamente tranquilla. [...]». Il giorno seguente, in un ulteriore comunicato, il rappresentante della monarchia sabauda provava a fornire al ministro ulteriori elementi. Non solo la capitale era rimasta quasi indifferente dinanzi la morte dell'alto funzionario ma, una parte della popolazione sembrava esserne persino compiaciuta: «Roma, 16 novembre 1848. *A S. E. Perrone di S. Martino. Dimostrazione*. L'effetto che produsse nel pubblico di questa Capitale l'infame assassinio commesso jeri sulla persona del Conte Rossi non fu tale quale era dato il supporre, e sebbene da molti si disapprovi il modo usato per disfarsi di questo Ministro, è cosa triste il dirlo, ma pur troppo in genere si considera come un bene la sua caduta. Jeri a sera molti drappelli di gente ai quali si unirono i Carabinieri percorsero le strade principali di Roma facendo infami evviva alla mano incognita che uccise il Conte Rossi. Questa mane poi molto popolo e parte della guarnigione si radunò nelle diverse piazze, e recasi in questo momento al Quirinale per presentare al S. padre, un indirizzo con cui viene

insomma eliminare l'uomo accusato di essere bandiera al vento, considerato fin troppo mutevole dinanzi agli interessi e alle opportunità. Tutto questo senza pensare che in fondo, forse, quell'uomo non era mai cambiato, fedele più ad un'idea che ad un Paese.

proposto un nuovo Ministero, l'adesione da parte di S. Santità alla Costituente, ed una dichiarazione dell'indipendenza italiana. Molti stampati scritti in questo senso vennero pubblicati per eccitare maggiormente gli animi. [...]». C. BAUDI DI VESME (a cura di), *La diplomazia del regno di Sardegna durante la prima guerra di indipendenza*, vol. II, Relazioni con lo Stato Pontificio (marzo 1848 – luglio 1849), op. cit., pp. 288-289 (Parte seconda. Dispacci dell'Inviato Sardo a Roma e Gaeta al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, N. 232, 505 e N. 233, 506).

CONCLUSIONI

ULTIME CONSIDERAZIONI STORICO-GIURIDICHE.

Con l'omicidio consumatosi sulle scale del Palazzo della Cancelleria¹¹⁹¹, si concludeva la vita del ministro di Pio IX e, con essa, il faticoso e difficile tentativo di scuotere lo Stato romano. L'indomani, una vasta folla, tra cui figuravano anche Luigi Brunetti – con ogni probabilità l'esecutore materiale dell'assassinio, figlio del noto popolano Angelo Brunetti, detto "Ciceruacchio" (1800-1849) – e Carlo Luciano Bonaparte (1803-1857)¹¹⁹², attraversò le strade della città, chiedendo a gran voce la dichiarazione del principio della nazionalità italiana, un'assemblea costituente, e la guerra contro il nemico austriaco¹¹⁹³. Un cannone appartenente alla guardia civica, prelevato da Piazza della Pilotta, venne portato e puntato verso le porte del Quirinale, senza essere poi utilizzato (ebbe luogo invece, un conflitto a fuoco tra i membri della guardia svizzera pontificia e la folla, formata anche da soldati della guardia civica).

¹¹⁹¹ Ancora oggi luogo di grande rilevanza, sede del Tribunale della Rota Romana, della Penitenziaria e della Segnatura Apostolica.

¹¹⁹² A sua volta coinvolto nell'omicidio del carrarese, anche se – grazie al suo cognome e all'importanza dei suoi parenti –, non subirà alcuna conseguenza (al termine del processo, volto all'individuazione dei responsabili e conclusosi nel 1854 –, il cugino Napoleone III era imperatore dei francesi già da due anni). Proprio lui che, insieme al medico Pietro Sterbini, era stato tra i principali aizzatori dell'odio contro Pellegrino Rossi. Aspetti in parte già analizzati, seppur brevemente, nel paragrafo 4.4.1 del capitolo quarto del presente lavoro. In particolare, si consenta il rimando a: N. CONTIGIANI, *Per terminare una "missione impossibile". Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*, op. cit., pp. 337-340.

¹¹⁹³ Nell'edizione del 17 novembre de *Il Contemporaneo* si leggeva: «PRINCIPJ FONDAMENTALI Domandati dal Popolo pel nuovo Ministero 1. Promulgazione del Principio della *Nazionalità Italiana*. 2 Convocazione della *Costituente* e attuazione del progetto dell'*Atto Federativo*. 3 Adempimento delle deliberazioni del Consiglio dei Deputati intorno alla *Guerra dell'Indipendenza*. 4 Intera adozione del *Programma Mamiani* 5 giugno». Pio IX pensò in un primo momento di affidare la guida del nuovo ministero ad Antonio Rosmini (che in effetti nella su citata edizione de *Il Contemporaneo*, appariva come Presidente del consiglio dei ministri). Tuttavia, il teologo originario di Rovereto rifiutò l'incarico, lasciando spazio al democratico Giuseppe Galletti (1798-1873). Il giornale inoltre, non mancava di criticare ancora una volta il carrarese, morto appena due giorni prima: «Ieri cadde sotto i colpi della pubblica indignazione il ministro Rossi, che per continue provocazioni con parole inserite nella Gazzetta, e con fatti mal pensati in politica (come la lega con Napoli, e la chiamata dei Carabinieri a Roma, e la usuale maniera superba di ricevere le persone e stancarle o respingerle) avea talmente esacerbato gli animi del pubblico romano, che ognuno ambiva cooperare alla sua caduta. Certamente nessuno immaginava che dovesse cader di pugnale come avvenne, ma tutti speravano che la prima sessione della Camera fosse l'ultimo momento della sua durata. [...]». *Il Contemporaneo*, n. 201 (venerdì 17 novembre), anno II (1848), foglio 1.

Otto giorni dopo (la sera del 24 novembre), papa Mastai-Ferretti lasciava la città in carrozza, vestito da semplice prete e accompagnato dal conte Carlo Giraud Spar, ambasciatore di Baviera. Si sarebbe posto, come noto, sotto la protezione del regno delle Due Sicilie e di Ferdinando II, nonostante gli inviti provenienti anche dalla Francia¹¹⁹⁴. Il rappresentante di Dio in terra non poteva sopportare un simile stato di cose, e non essendo tra le sue facoltà quella di abdicare, preferì lasciare i territori dello Stato pontificio. Già la sera del 17 novembre però, dinanzi ai membri del corpo diplomatico appositamente convocati, aveva ribadito che non avrebbe ritenuto valido alcun atto concesso sotto costrizione ed in quella particolare fase di pericolo¹¹⁹⁵.

La scossa ci sarebbe dunque stata, ma non sarebbe passata – secondo quelli che erano gli auspici e le intenzioni di Rossi –, attraverso la strada delle riforme graduali. Sarebbe avvenuto l'esatto contrario, con una rivoluzione su pubblica piazza che il carrarese voleva assolutamente evitare. Nel novembre del 1847, ancora nei panni di ambasciatore di Francia, scriveva a Guizot quanto fosse importante e necessario procedere con delle riforme ben ponderate, garantendo un ruolo di maggiore centralità anche ai laici¹¹⁹⁶. Quante cose erano adesso cambiate, ad appena un anno dalla stesura di quelle stesse missive. La monarchia di luglio non esisteva più, e François Guizot era esule in Inghilterra. Piemonte e Austria si contendevano il nord Italia, sul più ampio sfondo della guerra nazionale e della Primavera dei popoli. Pio IX fuggiva verso Gaeta, preparandosi a lanciare appelli ai principi cattolici.

¹¹⁹⁴ In sostituzione di Pellegrino Rossi (il quale, come abbiamo visto, non venne confermato nel ruolo di ambasciatore dopo la caduta della monarchia di luglio), il governo provvisorio francese scelse come nuovo rappresentante presso la Santa Sede il duca François Eugène Gabriel d'Harcourt (1786-1865), membro di una delle famiglie nobili più antiche di Francia (una scelta non proprio in linea con quella che sarebbe stata la seconda e breve Repubblica francese). Il nuovo ambasciatore, che seguì Pio IX nel suo viaggio verso la corte napoletana, invitò più volte sua santità a recarsi in Francia, e a ristabilire un rapporto più disteso con la monarchia sabauda. Cfr. D. I. KERTZER, *Il papa che voleva essere re. 1849: Pio IX e il sogno rivoluzionario della Repubblica romana*, op. cit., pp. 140-142.

¹¹⁹⁵ In un suo scritto del 1969, Alberto Maria Ghisalberti riportava un passaggio contenuto nel carteggio tra il rappresentante veneto presso la Santa Sede (Giovanni Battista Castellani) e il proprio governo, datato 18 novembre 1848. Riportando quanto affermato da Pio IX, scriveva: «Io son fatto quasi prigioniero. Hanno usato la forza, mi hanno tolta la mia guardia, e mi trovo circondato d'altre persone. Ho ceduto, perché il solo criterio che mi dirige in questi momenti è la necessità che sia risparmiata l'effusione del sangue fraterno. Ma in faccia al corpo diplomatico, perché lo sappia l'Europa e il mondo, dichiaro ch'io non riconoscerò mai verun atto del presente ministero, imposto dalla forza, e ho già dat'ordine che in tutti gli atti sia soppressa la formula *udito il voler i S.S.*». A. M. GHISALBERTI, *Intorno alla fuga di Pio IX*, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 127, n. 1/2 (461/462), Leo S. Olschki, Firenze, 1969, p. 119. Il passaggio richiamato da Ghisalberti, è contenuto in: M. CESSI DRUDI, *Carteggio di G. B. Castellani, ministro di Venezia a Roma (1849-1849)*, in *La Repubblica veneta nel 1848-1849*, vol. II (Documenti diplomatici), Cedam, Padova, 1954, p. 445.

¹¹⁹⁶ Si consenta un rimando al paragrafo 4.2.4 del capitolo quarto del presente lavoro.

L'ex ministro invece, chiamato all'incarico più difficile della sua complessa esistenza, giaceva senza vita, tra critiche ed elogi, ma comunque consegnato all'eternità.

Breve vita avrebbe avuto la Repubblica romana, proclamata il 9 febbraio 1849 e presieduta in una prima fase dai triumviri Giuseppe Mazzini (1805-1872), Aurelio Saffi (1819-1890) e Carlo Armellini (1777-1863)¹¹⁹⁷. Papa Mastai-Ferretti avrebbe beneficiato dell'aiuto di Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, futuro Napoleone III, debitore nei confronti dell'enorme compagine contadina e cattolica che lo aveva votato, ma al tempo stesso desideroso di ribadire il peso francese sul territorio italiano¹¹⁹⁸. Le truppe guidate dal generale Nicolas Charles Victor Oudinot (1791-1863), riuscirono ad entrare nella città eterna il 3 luglio 1849, dopo l'onorevole resistenza perpetrata dai soldati guidati da Giuseppe Garibaldi (1807-1882), usciti dalle mura la sera prima.

Pio IX sarebbe rimasto nel regno delle Due Sicilie anche nei mesi immediatamente successivi (diciassette in totale, se conteggiati dal novembre 1848). Il rientro a Roma avvenne soltanto il 12 aprile 1850, quasi ad un anno dalla capitolazione della fragile Repubblica. Già nell'estate precedente, da Gaeta, aveva rivolto un messaggio ai suoi – come

¹¹⁹⁷ Si leggeva in un manifesto stampato e distribuito in città il 9 febbraio: «Assemblea Costituente Romana Decreto Fondamentale. Art. 1. Il Papato è decaduto difatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano. Art. 2 Il Pontefice Romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'essercizio della sua potestà spirituale. Art. 3. La forma del governo dello stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Republica Romana. Art. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia la relazione che esige la nazionnlità commune. 9 Febraro 1849 ora 1 del mattino. Il Presidente G. GALLETTI [...]». Ed ancora, poco più avanti, tra innumerevoli errori grammaticali e di stampa: «E l'una dopo mezzanotte e usciamo in questo momento dalla sala, ove è stata adunata la Costituente delle undici antimeridiane Chi potrebbe descrivere la commozione da cui e noi tutti sono stati commossi! La gran parola è stata pronunciata. La democrazia ha vinto. Dopo una discussione grave, animata, ma libera, coscenziora, alle ore undici e un quarto pomeridiane fra gli applausi del popolo affollato ndlle tribunale, si è proclamata la repubblica Romana, dopo d'essersi dichiarato la decadenza del potere temporalei dei Papi. di cento quaranta Rappresentanti e più, solamente una ventina è stata contraria alle ammesse preposizioni. Di tal modo la Religione è stata purificata; l'Italia ha riacquisito interamente Roma; e Roma ha schiuso dinanzi a sè un glorioso avvenire. La maggioranza de'Rappresentanti concorsi alla gran proclamazione gia mostra che non poteva più contenersi ne'Popoli il desiderio di emanciparsi dal Governo teocratico. Non ostante ammiriamo la fermezza di quelli che han votato in contrario, desiderando iuvece lasciare la quistione sul regime da darsi al nostro Stato ne'poteri della Costituente italiana. Essi, se non allro han compiuto una grande missione, quella di far seriamente e poratamente discutere una quistione si vitale. E impossibile dncrivere gli applausi generali, e l'entusiasmo con cni la parola redentrica è stata dal pubblico accettata. V'ra negli atti e ne'detti una riconoscenza per l'Assemblea salvatrice, una speranza per l'avvenire, una ferma certezza che la deliberazione è ginnta a tempi maturi ed ormai indeclinabile. Riserbandoci dare a domani esteso ragguaglio dell'importanti fatti di oggi. terminiamo come abbiain cominciato col grido di VIVA LA REPUBBLICA ROMANA *Tip. delle Scienze*». ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Miscellanea di carte pubbliche e riservate*, b. 117.

¹¹⁹⁸ Anche se in parte pronosticato, il successo di Carlo Luigi Napoleone alle elezioni del 10-11 dicembre 1848 andò oltre ogni aspettativa. Il discendente del generale corso, ottenne oltre cinque milioni di voti (era la prima volta che in Francia si ricorreva al suffragio universale maschile), vale a dire il 74% delle preferenze. Il consenso arrivò da tutto il territorio nazionale (primo in tutti i dipartimenti ad esclusione di quattro), e dalle più diverse compagini sociali: contadini, operai, piccoli imprenditori e possidenti, reduci militari ed intellettuali. Cfr. P. MILZA, *Napoléon III*, Librairie Académique Perrin, Paris, 2006, pp. 189-190.

sempre ricordava la formula – amatissimi sudditi, datato 17 luglio. In esso ribadiva la propria soddisfazione per la fine di quell’empia parentesi, letteralmente indicata come il mare tempestoso dell’anarchia¹¹⁹⁹. Del resto, nessun atto di quella Repubblica democratica era mai stato riconosciuto dalla Santa Sede. Anzi, lo stesso vescovo di Roma – a seguito della proclamazione avvenuta il 9 febbraio 1849 –, aveva lanciato una vibrante protesta, scagliandosi contro quel principio secondo cui doveva considerarsi in fatto ed in diritto decaduto dal governo temporale dello Stato romano:

*«Protesta fatta in Gaeta li 14 Febbraio 1849
da Sua Santità PIO PP. IX.*

La serie non interrotta degli attentati commessi contro il Dominio temporale degli Stati della Chiesa preparati da molti per cecità, ed eseguiti da quelli che più maligni e più scaltri avevano da gran tempo predisposta la docile cecità dei primi, questa serie avendo oggi toccato l'ultimo grado di fellonia con un decreto della sedicente Assemblea Costituente Romana in data 9 febbraio corrente, nel quale si dichiara il Papato decaduto di diritto e di fatto dal Governo temporale dello Stato Romano, erigendosi un così detto Governo di democrazia pura col nome di Repubblica Romana; Ci mette nella necessità di alzare nuovamente la Nostra voce contro un atto, il quale si presenta al cospetto del mondo col molteplice carattere della ingiustizia, della ingratitudine, della stoltezza e della empietà; e contro il quale Noi circondati dal Sacro Collegio e alla vostra presenza, degni Rappresentati delle Potenze e Governi amici della Santa Sede protestiamo nei modi più solenni, e ne dichiariamo la nullità, come abbiamo fatto degli atti precedenti. Voi foste, o Signori, i testimoni degli avvenimenti non mai abbastanza deplorabili dei giorni 15 e 16 novembre dell’anno scorso, e insieme con Noi li deploraste e li condannaste; Voi confortaste il Nostro spirito in quei giorni funesti; Voi Ci seguiste in questa Terra, ove ci guidò la Mano di Dio, la quale innalza ed umilia, ma che però non abbandona mai quello che in Lui confida; Voi ci fate anche in questo momento nobile corna, e perciò a Voi Ci rivolgiamo, affinchè vogliate ripetere i Nostri sentimenti e le nostre alle vostre Corti e ai vostri Governi. [...] L’interesse vivissimo, che in tutto l’Orbe si è manifestato a favore della Nostra causa, è una prova luminosa che questa è la causa della giustizia, e perciò non osiamo neppur dubitare che essa non venga accolta con tutta la simpatia e con tutto l’interesse dalle rispettabili Nazioni che rappresentate»¹²⁰⁰.

¹¹⁹⁹ «PIVS PP. IX. A’ SUOI AMATISSIMI SUDDITI Iddio ha levato in alto il suo braccio, ed ha comandato al mare tempestoso dell’anarchia, e dell’empietà di arrestarsi. Egli ha guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti della umanità conculcata, della fede combattuta, e quelli della Santa Sede e della Nostra Sovranità. Sia lode eterna a LUI, che anche in mezzo alle ire non dimentica la misericordia. Amatissimi sudditi, se nel vortice delle spaventose vicende il nostro cuore si è saziato di affanni sul riflesso di tanti mali patiti dalla Chiesa, dalla religione, e da voi; non ha però scemato l’affetto, col quale vi amò sempre, e vi ama. Noi affrettiamo co’ Nostri voti il giorno che Ci conduca di nuovo fra voi, e allorquando sia giunto, Noi torneremo col vivo desiderio di apportarvi conforto, e con la volontà di occuparci con tutte le Nostre forze del vostro vero bene, applicando i difficili rimedii ai mali gravissimi, e consolando i buoni sudditi, i quali mentre aspettano quelle istituzioni, che appaghino i loro bisogni, vogliono, come Noi lo vogliamo, veder guarentita la libertà e l’indipendenza del Sommo Pontificato, così necessaria alla tranquillità del mondo Cattolico. Intanto pel riordinamento della cosa pubblica andiamo a nominare una Commissione, che munita di pieni poteri e coadiuvata da un Ministero, regoli il governo dello Stato. Quella benedizione del Signore, che vi abbiamo sempre implorata anche da voi lontani, oggi con maggior fervore la imploriamo, affinchè scenda copiosa sopra di voi: ed è grande conforto all’animo Nostro lo sperare, che tutti quelli che vollero rendersi incapaci di goderne il frutto pe’ loro travimenti, possano esserne fatti meritevoli mercè di un sincero e costante ravvedimento. Datum Cajetae die 17 Julii anni 1849. PIVS PP. IX». ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. Proclama di Pio IX ai sudditi dopo la fine della Repubblica romana.

¹²⁰⁰ *Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-proprie, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio*, vol. I, op. cit., pp. 262-263.

Una chiara occasione per ribadire ancora una volta – dinanzi agli occhi del mondo –, le proprie prerogative di «Principe temporale» e «Capo e Pontefice della Cattolica Religione», come si leggeva in due ulteriori passaggi, ma anche per richiamare l'attenzione (ed invocare l'aiuto), delle potenze cattoliche amiche della Santa Sede¹²⁰¹. L'ex vescovo di Imola, ricordava come gli stessi membri del corpo diplomatico avessero assistito ai tragici fatti del 15 e 16 novembre 1848; giorni in cui i facinorosi avevano attentato alla vita del ministro dell'interno, uccidendo lo sventurato Pellegrino Rossi.

In effetti, la Francia non sarebbe stata la sola a prestare supporto. Il delicato momento attraversato dai territori dell'Italia centrale, spinse anche l'Austria verso iniziative simili. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1849, il generale Franz Emil Lorenz Heeremann von Wimpffen (1797-1870), entrò nei territori delle Legazioni forte di sedicimila uomini, spingendosi fino a Bologna. Pochi giorni dopo, arrivò in suo aiuto anche il generale Karl von Gorzowsky (1778-1858), con ulteriori pezzi di artiglieria. L'assedio del capoluogo felsineo, difeso da circa quattromila uomini, iniziò l'8 maggio; dopo una settimana di bombardamenti, la città si arrese (15 maggio).

Ferdinando II, che sin dall'autunno precedente dava riparo a sua santità, non poteva essere da meno. Nel maggio dello stesso anno, inviò un contingente di circa ottomila uomini verso nord, con l'intento di invadere i territori dello Stato romano. A questi si aggiunsero, poche settimane più tardi, ulteriori novemila soldati spagnoli, arrivati a Gaeta e partiti alla volta di Terracina. Nonostante la grande sproporzione tra le forze in campo, gli uomini guidati da Garibaldi e dal generale Pietro Roselli (1808-1885), comandante in capo dell'esercito pontificio, tennero testa alla minaccia napoletana. Nulla però poterono alcuni mesi più tardi, di fronte alle forze francesi tornate all'attacco¹²⁰².

Dopo la firma dell'armistizio di Vignale (24 marzo 1849), sottoscritto dal nuovo re di Sardegna Vittorio Emanuele II e dal maresciallo Josef Radetzky (1766-1858), che di fatto poneva fine alla prima guerra di indipendenza¹²⁰³, Vienna aveva ora la possibilità di

¹²⁰¹ *Ibidem*.

¹²⁰² Così scriveva il Farini: «Così il coro è completo: Austria, Francia e Spagna ritentano la vecchia storia, rispondendo alla chiamata d'un Papa [...]». L. C. FARINI, *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. IV, Tipografia Ferrero e Franco, Torino, 1853, p. 59.

¹²⁰³ Il testo dell'armistizio, tradotto dall'originale francese, è contenuto in: N. FORAMITI, *Fatti del Regno di Piemonte negli anni 1848-1849 descritti con storica verità dettagliatamente, con ordine cronologico. Corredati da documenti ufficiali e dal processo e condanna del generale Ramorino*, Co' Tipi di Gio. Cecchini, Venezia, 1850, pp. 99-100.

concentrare le proprie truppe altrove, guardando alla Toscana e alla delicata situazione dei territori romani. Anche Napoli aveva fatto la stessa cosa, dopo aver riportato l'ordine in Sicilia e consolidato nuovamente il potere di Ferdinando II. A ciò si aggiungeva l'azione posta in essere dalla Francia, che di fatto sarebbe riuscita ad abbattere la Repubblica sorta nel febbraio del 1849.

Non si trattava però di un semplice favore reso a papa Mastai-Ferretti, vicario di Cristo rimasto privo del suo regno terreno. Benché fosse sempre buona cosa accaparrarsi la benevolenza del Capo della cristianità, gli interessi delle maggiori potenze europee (in questo specifico caso Francia ed Austria), ruotavano intorno a questioni di politica ed equilibrio internazionale, che in realtà poco riguardo avevano nei confronti della fede. La preoccupazione delle parti coinvolte era ribadire il proprio *droit de regard*; quel famigerato *rayon d'influence* sui territori italiani. Un aspetto emerso in più occasioni durante la stesura del presente lavoro di ricerca, sin dalla repressione dei moti del 1830-1831¹²⁰⁴. Ora, considerando lo scenario ancor più delicato, con il conflitto che aveva appena coinvolto Vienna e Torino, e lo Stato pontificio travolto dalla Rivoluzione romana, ribadire il proprio peso nella Penisola era ancora più rilevante. Che ciò significasse un coinvolgimento più o meno diretto nella restaurazione del governo pontificio, e nel ritorno sereno a Roma di Pio IX, era questo soltanto un ulteriore tassello.

Torna alla mente una consapevolezza che lo stesso Pellegrino Rossi aveva manifestato nel suo *Droit des gens. Intervention*, quando ribadiva il peso enorme giocato dai grandi Stati¹²⁰⁵. Il carrarese faceva particolare riferimento ai problemi dell'indipendenza, sottolineando come le piccole nazioni e le realtà "secondarie", dovessero necessariamente incontrare il favore delle realtà politiche di primo piano. A distanza di un decennio, tali

¹²⁰⁴ Si consenta il rinvio a quanto già evidenziato al termine del paragrafo 2.2 del capitolo secondo del presente lavoro. Dopo la repressione dei moti, per garantire l'ordine e la tranquillità nelle Legazioni, le truppe austriache occuparono Bologna dal 1832 al 1838. D'altra parte la Francia, infastidita da un intervento così diretto nell'Italia centrale, fece la stessa cosa con un numeroso presidio armato nella città di Ancona.

¹²⁰⁵ «Les événements survenus depuis cinq ans fournissent des exemples divers de ces divers modes de procéder. A l'issue des conférences de München-Gratz, le gouvernement français a déclaré tout haut qu'en cas que les puissances du Nord intervinsent en Belgique, en Suisse ou en Piémont, il repousserait la force par la force. Lors de l'entrée des Autrichiens dans la Romagne, il a passé condamnation sur l'intervention proprement dite, mais il a pris ses sûretés en occupant lui même Ancône; [...] il s'est borné à ne point reconnaître le résultat de l'intervention de la Russie dans l'insurrection de la Pologne. [...] Les doctrines qui viennent d'être exposées ont été plus d'une fois méconnues; des faits d'intervention que rien ne justifiait ont pu faire croire que l'indépendance des États secondaires n'est qu'un vain mot, que leur manière d'être dépend nécessairement du bon vouloir et des convenances des États de premier ordre. Les esprits timides, tous ceux qui n'osent pas croire au droit de l'opprimé et révoquer en doute la justice de l'oppresser, par se convaincre que les principes du droit international ne sont, au fond, que des abstractions sans portée, et sans application; ils n'ont pas remarqué que la raison pratique et la justice universelle ont gagné les causes qui paraissaient les plus désespérées». P. ROSSI, *Droit des gens. Intervention*, op. cit., pp. 373-374.

considerazioni apparivano ancora molto attuali, dovendo sempre tener conto della potenza anche militare di cui disponevano gli storici protagonisti del vecchio continente.

A ciò si aggiunga che, se da un lato la Primavera dei popoli avrebbe definitivamente sancito il tramonto degli ideali del 1815 e – seppur non immediatamente – il rafforzamento dei regimi monarchico-costituzionali, papa Pio IX si sarebbe dimostrato “sordo” all’esperienza da lui stesso vissuta. Con il rientro a Roma (12 aprile 1850) e l’avvio dell’ultima Restaurazione pontificia (termine non casuale), seppur non abrogato ufficialmente, lo Statuto fondamentale rimase nella sostanza inapplicato. Il 1° settembre 1850, con un editto del Pro-Segretario di Stato Giacomo Antonelli, si tornò ad intervenire sul Consiglio dei ministri. Il numero dei dicasteri passò così da nove a cinque: interno, grazia e giustizia; finanze; commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici; armi¹²⁰⁶. A distanza di soli tre anni poi, la forbice si ridusse ulteriormente, con l’intervento del 10 marzo 1853 (dove l’interno assorbì anche le competenze di grazia e giustizia)¹²⁰⁷.

Lo stesso Antonelli avrebbe ricoperto, negli anni successivi, il ruolo di Presidente del Consiglio e Segretario di Stato, sino all’avvento del regno d’Italia (la seconda carica più a lungo in realtà, sino al 1876). Dopo il rientro nella capitale di Pio IX, e sino alla scomparsa dello Stato pontificio, anche tutti i ministri dell’interno saranno nuovamente ecclesiastici. Rimaneva dunque ben poco degli intenti che avevano accompagnato il governo di Pellegrino Rossi. Dopo la traumatica esperienza della rivoluzione e della repubblica, la possibilità di ripartire dallo Statuto concesso due anni prima, di dar vita ad un governo realmente rappresentativo, e soprattutto di mostrare una possibile apertura verso un atteggiamento in linea con i tempi, sembravano adesso concezioni ancora più lontane per la Santa Sede.

VALUTAZIONI E RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Ma proviamo allora a tracciare alcune conclusioni sulla base del lavoro sin qui svolto, provando a mettere in evidenza gli aspetti maggiormente interessanti, in grado di rilevare sfumature particolari sui temi oggetto di ricerca. Risultati in alcuni casi forse non

¹²⁰⁶ Si veda il paragrafo 2.3.2 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹²⁰⁷ «10 MARZO 1853 La Santità di NOSTRO SIGNORE analogamente a quanto si enuncia nel fine del §. 1. dell’editto dei 10 settembre 1850 ha stimato espediente di riunire al Ministero dello interno quello di Grazia e Giustizia. Essendosi poi degnata la stessa Santità sua di nominare al Ministero suddetto monsig. Teodolfo Mertel, ora uditore della s. Rota, se ne porge al medesimo l’avviso per sua intelligenza e norma. G. ANTONELLI». *Dispaccio della Segreteria di Stato N. 44509. sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell’Interno*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. VII, op. cit., p. 30.

completamente sconosciuti, ma in grado di essere apprezzati da prospettive diverse, meno indagate di quanto si possa pensare, ed in relazione ad elementi non immediatamente collegabili tra loro. Nel farlo, è ovviamente doveroso attenersi ai risultati emersi durante la realizzazione del lavoro, facendo riferimento ai testi consultati, alle fonti normative, ai documenti d'archivio, e a tutti quegli altri strumenti idonei a garantire la robustezza e la rigorosità di un elaborato scientifico. L'intero impianto si è mosso lungo una doppia direttrice, che ha visto da un lato l'evolversi delle vicende interne e esterne inerenti allo Stato pontificio; dall'altro, il pensiero politico di un uomo che proprio di tale realtà è stato un indiscusso protagonista: Pellegrino Rossi.

Anche in questa parte finale, è volontà dello scrivente seguire il medesimo criterio sin qui adottato, con questo doppio binario parallelo destinato ad avere diversi punti di contatto. Partiamo dunque dalla prima macro-area. Il capitolo primo del presente lavoro (alla nota n. 7) si è aperto con un riferimento allo storico francese Pierre Chaunu, sottolineando come tutto il XVIII secolo sia stato caratterizzato dalla forte contrapposizione tra una continuità verso il passato e un cambiamento verso il progresso¹²⁰⁸. Anche l'inizio del nuovo secolo, continua a confrontarsi (in maniera obbligata) con gli ultimi "spasmi" degli anni precedenti. Se l'attenzione si concentra sullo Stato dell'Italia centrale, il colpo d'occhio appare ancora più efficace. È impressionante la quantità di eventi che coinvolge la realtà pontificia: la Repubblica romana, intesa come *sœur* di quella francese; la dominazione d'oltralpe e la diretta annessione all'impero; gli anni della Restaurazione; i moti degli anni 1830-1831, mai sopiti del tutto. E poi ancora, il diffondersi di idee progressiste e liberali; i fermenti riguardanti le sorti e i destini della Penisola; le sollevazioni del 1843-1845. Sino ad arrivare, al giro di boa di metà secolo, alle conseguenze della prima guerra d'indipendenza; alla proclamazione della "seconda" ed effimera Repubblica romana, e al ritorno del governo pontificio.

Tutto questo avviene in una realtà statuale già di per sé particolare, con caratteristiche impossibili da riscontrare in altri contesti analoghi: una monarchia assoluta di carattere elettivo, svincolata da vincoli dinastici, e con al vertice un uomo che non è soltanto un sovrano, ma il vicario di Cristo in terra. Oggi molte di queste caratteristiche ancora permangono, ma in un contesto completamente diverso. Lo Stato pontificio non esiste più, sostituito (dal 1929) da un'area di appena 0,44 km². Ciò nonostante, è importante ricordarlo, tra il 1870 e il 1929 – anni in cui sparisce ogni traccia di dominio territoriale –, la personalità

¹²⁰⁸ Cfr. P. CHAUNU, *La civiltà dell'Europa dei lumi*, op. cit., pp. 20-28.

internazionale della Santa Sede è stata nella sostanza sempre riconosciuta (con la possibilità di concludere accordi internazionali, tra cui rientrano – secondo l’opinione più diffusa – gli stessi concordati)¹²⁰⁹. Con la nascita dello Stato della Città del Vaticano, tale personalità si è ovviamente estesa a tutte quelle situazioni giuridiche che comportano anche il governo di una comunità territoriale¹²¹⁰.

L’analisi degli eventi, ma soprattutto l’enorme mole dei provvedimenti e degli interventi legislativi richiamati (non solo pontifici), ha permesso di guardare ancor più in profondità le dinamiche interne che accompagnano lo Stato romano in questo delicato periodo storico¹²¹¹. Un peso importante lo hanno gli stessi papi: uomini tra loro diversi, con formazioni diverse, circondati da uomini diversi, il cui pontificato è indissolubilmente legato (tra le altre cose) anche alla loro tempra e alla loro maggiore o minore longevità. Un aspetto che richiama alla mente le parole del tedesco von Ranke, utilizzate nelle primissime righe della nostra introduzione.

Anche dopo il 1815, quando le decisioni di Vienna tentano di riportare ordine e stabilità sull’Europa, le sfide che Roma è chiamata ad affrontare sono molteplici. Da più fronti riecheggia la necessità di un ammodernamento sul versante interno dello Stato, in chiave amministrativa, economica e soprattutto giudiziaria. L’influenza della dominazione napoleonica si fa sentire, soprattutto nei territori più a nord (gli stessi dove si forma Pellegrino Rossi), rimasti maggiormente nell’orbita francese. Lo si è visto con l’intensa attività della Consulta Straordinaria; e poi ancora, ad esempio, con l’introduzione dei codici e della macchina amministrativa francese.

Se inizialmente si pensa di tornare “all’antica legislazione civile” preferendo i precedenti sistemi di diritto romano-comune (vedasi i provvedimenti del 13 maggio 1814 e del 15 luglio 1815), il pontificato di Pio VII e l’opera del Segretario di Stato Consalvi mostrano un sentimento di apertura verso il “nuovo”, come ribadito dal *Motu-proprio* del 6

¹²⁰⁹ Sulle differenti posizioni, a favore e contro la personalità internazionale della Santa Sede: T. DI RUZZA, *The “Roman Question”. The Dissolution of the Papal State, the Creation of the Vatican City State, and the Debate on the International Legal Personality of the Holy See*, in G. BARTOLINI (a cura di), *A History of International Law in Italy*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 310-333.

¹²¹⁰ Per ulteriori precisazioni, ed altre vicende particolari riguardanti i soggetti di diritto internazionale: B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, IX edizione, op. cit., pp. 31-33.

¹²¹¹ Soprattutto durante i delicati anni della Restaurazione, dove il rapporto tra il legame con il passato e l’esigenza di guardare all’avvenire con un atteggiamento diverso, è spesso conflittuale. Abbiamo già avuto modo di ricordare quanto scritto da Adolfo Omodeo: «la restaurazione ecclesiastica risultò in gran parte dall’aggregazione di due politiche diverse, che spesso si urtarono, ma che per interne necessità che le animavano dovettero procedere insieme». A. OMODEO, *Studi sull’età della Restaurazione*, op. cit., p. 370.

luglio 1816. Si interviene sul riparto territoriale e sulla sua amministrazione; si attuano importanti interventi sul piano della giustizia civile e criminale; si prova a contrastare il “fastidio” rappresentato dalle giurisdizioni baronali e dalla maggior parte dei tribunali particolari (sul versante dei contenziosi civili). Si coglie però la realtà di uno Stato che, dinanzi al primo vero tentativo di cambiare la sua struttura in chiave “timidamente” moderna, mostra ancora (così come negli anni successivi) i segni di un duplice volto. Al vertice delle più alte funzioni rimangono esponenti della gerarchia ecclesiastica, pur non essendo spesso gli individui più adatti (per formazione e competenza) a svolgere incarichi amministrativi o di governo. Ma anche quando tale compagine lascia un minimo spazio a figure di carattere laico, la nomina sovrana e la centralità della Segreteria di Stato rimangono elementi fondamentali (si pensi alla nomina dei governatori).

Gli anni di Pio VII, ma soprattutto dell’attività consalviana, rappresentano un momento cruciale per la storia della realtà pontificia. Un periodo dove tra l’altro, si conferma una tendenza comune a molte realtà europee, rappresentata da un controllo sempre più forte ed autoritario da parte delle autorità centrali. A Roma, ciò si concretizza con la notificazione del Segretario di Stato sull’organizzazione della Polizia (23 ottobre 1816). Un provvedimento che in quindici articoli istituisce un corpo presente su tutto il territorio dello Stato, con il principale compito di mantenere l’ordine pubblico, di contrastare i delitti e l’opposizione politica¹²¹². La parziale apertura di questi anni, sarebbe stata forse più incisiva, se solo fosse stata data piena attuazione ai propositi concernenti l’impianto legislativo, con la promulgazione di nuovi codici. Quei preziosi strumenti giuridici conosciuti durante gli anni francesi e da più parti invocati. Anche a questo ambiva il *Motu-proprio* del 1816, con i numerosi richiami contenuti in vari punti¹²¹³.

Un intento che in realtà non riuscì completamente, poiché l’unico codice promulgato con Pio VII fu quello di procedura civile, il 22 novembre 1817¹²¹⁴. Sarebbe stato necessario attendere il pontificato di Gregorio XVI (1831-1846) per assistere a nuove creazioni di carattere “codicistico”, superando così anche l’inframezzo rappresentato da Leone XII (1823-1829) e Pio VIII (1829-1830). Un limite consistente, dal momento che per quanto

¹²¹² *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Moto Proprio di N. S. Papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816 sull’organizzazione della amministrazione pubblica*, vol. 1, op. cit., pp. 104-107.

¹²¹³ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816*, op. cit., pp. 22-23 (art. 75).

¹²¹⁴ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de’ 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno e mese suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817.

fossero positivi i principi contenuti nell'intervento del 1816, l'assenza dei codici impedì alla legislazione civile e criminale di dar vita a raccolte complete ed ordinate¹²¹⁵.

Anche con i pontefici successivi, Annibale della Genga e papa Cappellari, gli interventi sul versante interno continuano, in decenni in cui ben altre preoccupazioni catturano l'attenzione della Curia romana¹²¹⁶. Il diffondersi dell'indifferentismo religioso e delle ideologie liberali; il proliferare delle attività settarie; i difficili eventi che scuotono l'Europa, e ovviamente, le sollevazioni interne. Roma manifesta spesso il suo atteggiamento intransigente, soprattutto – ma non solo – sul piano religioso (*Ubi primum*, 5 maggio 1824; *Quo graviora mala*; 13 marzo 1825; *Mirari vos*, 15 agosto 1832), provando quasi ad estraniarsi da cambiamenti in atto in molte aree del vecchio continente. Non manca il ricorso al pugno di ferro, soprattutto quando si tratta di soffocare i moti interni, di processare i carbonari, o gli autori di attentati (vedasi il caso Rivarola del 23 luglio 1826). Situazioni in cui spesso è necessario ricorrere all'aiuto di potenze straniere, con ripercussioni ed ulteriori considerazioni da aggiungere sul piano internazionale (di cui si dirà tra poco).

Emerge l'immagine di uno Stato che combatte quasi contro se stesso, incapace di attuare un cambiamento che possa scuotere sino alle fondamenta la sua impalcatura e la sua natura. Gli interventi e le riforme ci sono, ma spesso non soltanto deludono le aspettative dei più, ma sono anche frutto di enormi pressioni esterne (lo si è visto bene in occasione del *memorandum* del 1831). Lo stesso Pellegrino Rossi, da anni ormai svizzero, ma con una parte di cuore ancora legata all'Italia, ricordava all'amico Guizot quanto fosse difficile ottenere dei cambiamenti concreti a Roma (siamo nell'aprile del 1832)¹²¹⁷. Un aspetto che

¹²¹⁵ Un risultato importante però, si ebbe nel 1821, quando si decise di estendere il Regolamento di commercio vigente nelle province di "Seconda Ricupera" a tutto il territorio dello Stato, al fine di garantire una maggiore uniformità. Come si è avuto modo di evidenziare, il Codice di Commercio francese era stato abolito nelle province di "Prima Ricupera" con l'editto del 13 maggio 1814, richiamando in vigore le antiche leggi. Di contro, l'editto del 5 luglio 1815 ne aveva confermato la validità nelle Legazioni e nei territori ottenuti dopo le decisioni di Vienna. Per far fronte a tale discrasia, con l'editto del cardinal Consalvi del 1° giugno 1821 si decise di estendere il Regolamento di commercio a tutto il territorio dello Stato Romano. L'editto del Consalvi e il relativo testo del Regolamento di commercio sono riportati in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio. Debito pubblico e cassa di ammortizzazione, Camere, e Tribunali di Commercio*, vol. I, op. cit., pp. 325-444. Per il solo Regolamento e le appendici al testo: *Regolamento di Commercio del 1 giugno 1821 già in vigore nelle provincie delle Romagne delle Marche e dell'Umbria con confronti ed annotazioni testuali dell'Avv. Petronio Magri*, Tipografia delle Scienze di Giuseppe Vitali, Bologna, 1864.

¹²¹⁶ Molto importante con Annibale della Genga il *Moto proprio della santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*. Impossibile poi non richiamare, sotto Gregorio XVI, gli interventi del biennio 1831-1832, tra cui quelli relativi alla giustizia penale.

¹²¹⁷ «*Ne nous faisons pas d'illusion. Rome est toujours Rome. Tant que vous serez en Italie, c'est bon; mais après? De véritables garanties constitutionnelles, directes, positives, vous en voudrez et vous ne pourrez en*

si nota molto bene anche con l'avvento di papa Mastai-Ferretti. Giunti quasi alla metà del secolo, dopo le nuove sollevazioni nelle Romagne (1843-1845), e prima del grande *ouragan* del 1848, continuare a negare la concessione di organismi rappresentativi, chiudere ancora la porta ai laici, o restare completamente inerti dinanzi ai malumori palpabili della popolazione risulta impossibile. Certo, l'ex vescovo di Imola – almeno nel primo biennio del suo regno –, dà l'impressione di essere un sovrano diverso rispetto ai suoi immediati predecessori, incarnando il mito di quel papa liberale atteso da tanto tempo. Lo Statuto fondamentale concesso nel marzo 1848¹²¹⁸, rappresenta forse una perfetta cartina di tornasole: da un lato la necessità di procedere sulla scia di quanto fatto a Napoli, in Toscana e a Torino; dall'altro la posizione di un sovrano (nel senso più completo del termine), che fino a pochi mesi prima difendeva strenuamente le proprie prerogative (come aveva ribadito il 15 novembre 1847, in occasione dell'insediamento della Consulta di Stato)¹²¹⁹.

Gli eventi della Rivoluzione romana, avrebbero poi chiuso nel modo peggiore la prima metà del secolo. Pur lasciando la città, Pio IX non avrebbe mai riconosciuto ufficialità alcuna agli atti posti in essere dalla Repubblica proclamata il 9 febbraio 1849. Il ritorno dopo oltre diciassette mesi, grazie all'intervento – ancora una volta – posto in essere da altri Stati, avrebbe aperto la strada all'ultima restaurazione pontificia. Termine non casuale, e che sembra indicare non semplicemente il ritorno dell'autorità e della forma di governo precedente, ma un vero dietrofront rispetto all'apertura e alle concessioni fatte prima di tali eventi. Lo si è visto non solo con la sostanziale disapplicazione dello Statuto (non abrogato ufficialmente), ma anche con la progressiva riduzione dei ministeri (tra il 1850 e il 1853), e con il ritorno in auge della compagine ecclesiastica. Rimane, almeno nell'immediato, l'idea

obtenir. Le pape ne voudra pas, l'Autriche non plus». Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome deuxième, op. cit., in appendice, p. 450.

¹²¹⁸ È stato ricordato tra l'altro, come lo stesso giorno della concessione (14 marzo), Pio IX avesse rivolto un appello ai suoi sudditi per invitarli a risparmiare la città di Roma da violenze e devastazioni. Una copia del documento è conservata oggi presso l'Archivio di Stato della capitale: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314.

¹²¹⁹ Queste le parole che il conte Pellegrino Rossi utilizzava per informare in Francia François Guizot: «[...] *qu'il insista très-fortement sur les deux points capitaux, le rôle purement consultatif de la nouvelle assemblée et la ferme résolution de son gouvernement de résister aux perturbateurs*». *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, p. 391. Altrettanto chiare, quelle utilizzate da Giuseppe Spada: «[...] senza però menomar mai neppur di un apice la sovranità del pontificato, quale avendo egli ricevuta da Dio e da'suoi antecessori piena ed intera, tale doveva trasmetterne il deposito sacro ai suoi successori. Essergli testimoni tre milioni di sudditi [...]. Ingannarsi grandemente chiunque credesse esser diverso da questo il loro ufficio: ingannarsi chi nella Consulta di stato da lui istituita vedesse qualche utopia propria, e i semi di una istituzione incompatibile colla sovranità pontificia». *Storia della Rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849*, vol. 1, op. cit., p. 395.

di una frattura non risanabile tra il vescovo di Roma e i suoi sudditi, in un processo – ormai innescatosi –, che nel giro di due decenni avrebbe portato alla definitiva scomparsa del dominio temporale dei papi.

Ancor più interessanti poi, le riflessioni sul piano internazionale. Dopo lo strapotere napoleonico (con cui in realtà tutta l'Europa dovette confrontarsi) e l'annessione diretta all'impero (17 maggio 1809), le statuizioni di Vienna – improntate sulla logica della legittimità – restituiscono a Pio VII lo Stato di cui era stato privato sei anni prima¹²²⁰. Tuttavia, da questo momento in avanti, inizia a palesarsi una situazione di sempre maggiore debolezza per gli Stati romani sullo scenario internazionale. Certo, è opportuno declinare con la giusta attenzione le diverse sfumature individuabili, ricordando la peculiarità di una realtà unica nel suo genere. Lo Stato pontificio è in questo periodo uno Stato a tutti gli effetti, al pari di moltissime altre realtà politiche (con un'origine tra l'altro molto più antica rispetto a queste ultime). È però anche il centro della cristianità, la sede dove dimora il vicario di Cristo. E come abbiamo avuto modo di vedere, analizzando ad esempio il confronto tra Pellegrino Rossi e il cardinal Ferretti nel novembre 1847 (dopo la creazione della Consulta di Stato), è impossibile negare come per Roma, gli affari esteri riguardino quasi sempre questioni o affari ecclesiastici¹²²¹.

Con riguardo alla prima “dimensione”, sono diverse le occasioni in cui si rinviene traccia di quanto appena detto. Lo stesso art. 103 del trattato finale del Congresso di Vienna, se da un lato restituiva le tre Legazioni di Ravenna, Bologna e Ferrara, dall'altro consentiva all'Austria di mantenere presidi armati nelle guarnigioni di Ferrara e Comacchio. Proprio Vienna avrebbe rappresentato un'importate alleata nella repressione dei moti del 1830-1831; una minaccia che Roma non avrebbe potuto affrontare con le sole proprie forze. Le baionette austriache sono fondamentali per riportare l'ordine nell'Italia centrale, spazzando via tra l'altro la fragile realtà delle “Provincie Unite Italiane”. Gregorio XVI, salito al soglio di Pietro da pochi mesi, ringrazia pubblicamente Francesco I per il supporto militare fornito (con l'enciclica “Quel Dio” del 5 aprile 1831). E proprio con papa Cappellari, inizia ad

¹²²⁰ Senza dimenticare, proprio il grande lavoro diplomatico svolto proprio dal card. Consalvi, che consentì allo Stato pontificio di rientrare in possesso delle Legazioni di Ravenna, Bologna e Ferrara. Come ricordava l'art. 103 del trattato finale del 9 giugno 1815: «*Art. CIII. Les Marches avec camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo sont rendus au Saint-Siège. Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne, et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô. [...]*». L. CHODZKO COMTE D'ANGE BERG, *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 précédé et suivi des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique par M. Capéfigue*, vol. 2, op. cit., p. 1428.

¹²²¹ Si consenta il rimando al paragrafo 4.2.4 del capitolo quarto del presente lavoro.

emergere – con estrema chiarezza –, il problema rappresentato da due fattori considerati sempre più anacronistici: l'idea di un assolutismo monarchico come forma di governo da un lato, e il particolare problema del potere temporale dei papi dall'altro. In questi anni è infatti possibile evidenziare una sorta di grande *vulnus* per lo Stato dell'Italia centrale: l'incapacità di reagire al malcontento con un vasto programma di riforme a lungo termine, che possa quantomeno mostrare una concreta volontà verso un cambiamento di rotta.

Anche in questo caso è necessario l'intervento delle potenze straniere – con il *memorandum* del 1831 –, per spingere Roma verso l'attuazione di importanti interventi. Ulteriore aspetto che può essere interpretato come debolezza sul piano internazionale, nel senso dell'ingerenza esterna. Una situazione quasi incresciosa per Gregorio XVI, ritrovatosi – da sovrano – a fare i conti con le pressioni dei plenipotenziari europei (anche di Paesi non cattolici, come Prussia e Russia), i quali giungono a Roma per suggerirgli come condurre la politica interna dello Stato¹²²². Il tutto senza poi raggiungere i traguardi auspicati. Ad un anno di distanza, Guizot avrebbe ribadito il sostanziale fallimento della conferenza romana. A suo dire non c'era cosa peggiore degli atti compiuti senza reale sostanza. I buoni propositi, se seguiti da rimedi vani ed effimeri, rischiavano di peggiorare i mali che avrebbero invece dovuto curare¹²²³.

Tornando poi a quanto detto in merito alle decisioni del 1815, anche le sollevazioni del 1831 portarono conseguenze “militari” importanti. Nulla impedì all'Austria, nonostante le proteste avanzate, di occupare Bologna dal 1832 al 1838. La Francia dal canto suo, infastidita da un intervento così diretto nell'Italia centrale, fece la stessa cosa con un numeroso presidio armato nella città di Ancona. Erano i segni tangibili di quel *droit de regard* già menzionato nelle pagine precedenti, rimasto costante anche negli anni successivi. Lo si è visto prima dei tentativi in merito alla lega doganale italiana, con l'aumento dei soldati stanziati nella cittadella di Ferrara, e con l'invio da parte di Luigi Filippo di una squadra navale nei porti del Tirreno¹²²⁴. E poi ancora, nel 1849, quando le due potenze cattoliche contribuiscono alla caduta della Repubblica romana, ricollocando Pio IX al suo

¹²²² Lo aveva notato bene anche il futuro Segretario di Stato Luigi Lambruschini, tanto da annotarlo nelle sue memorie: «le Potenze vollero procurare ancor questa umiliazione al Capo Supremo della Chiesa, col decretare che il condottiero e l'anima del romano congresso fosse non un ambasciatore cattolico, ma il Ministro di un Principe protestante». Il riferimento era al barone Christian Karl Josias von Bunsen, rappresentante prussiano e autore materiale del *memorandum*. Per il testo riportato: L. LAMBRUSCHINI, *La mia nunziatura di Francia*, op. cit., p. 312.

¹²²³ Si veda il paragrafo 2.2.1 del capitolo secondo del presente lavoro.

¹²²⁴ Si veda la parte iniziale del paragrafo 4.3 del capitolo quarto del presente lavoro.

posto. Ultimi momenti di gloria potremmo dire, cancellati in breve tempo dagli eventi degli anni successivi.

Coinvolto nelle vicende risorgimentali, lo Stato pontificio va incontro al suo inesorabile destino, rimanendo legato all'idea della legittimità e della necessità dell'azione temporale dei papi. Nel 1859 l'Emilia e la Romagna sono ormai perdute, a favore del regno di Sardegna. Poco dopo è la volta delle Marche e dell'Umbria. Arrivati al 1861, la cartina geografica dell'Italia è già molto cambiata, con papa Mastai-Ferretti rimasto sovrano di un territorio paragonabile all'attuale Lazio. La breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, avrebbe posto fine alla millenaria storia dell'ex Patrimonio di San Pietro.

Vi sono però anche altri aspetti da considerare. Non si possono infatti, mettere completamente da parte le vicende legate alla sfera religiosa ed evangelica, elementi vitali per la Santa Sede. Lo si è anticipato prima: Roma è anche il centro dell'orbe cristiano-cattolico, da cui passano inevitabilmente le questioni spirituali concernenti i fedeli di tutto il mondo. Ed anche qui, gli eventi analizzati, così come i documenti studiati, mostrano come la prima metà del XIX secolo abbia rappresentato un periodo di luci ed ombre sul piano internazionale. Non mancano momenti positivi, che recano lustro e accrescono il prestigio della Santa Sede. Si pensi a quanto avvenuto nelle isole britanniche nella primavera del 1829, con l'approvazione del *Catholic Emancipation Bill* (13 aprile). Un fondamentale tassello nel processo di emancipazione cattolica al di là della Manica. O ancora, al di là dell'oceano Atlantico nell'autunno dello stesso anno, con l'apertura a Baltimora del primo Concilio dell'America settentrionale (4 ottobre 1829). Un segnale importante, sintomatico della crescita delle comunità cattoliche in aree prevalentemente protestanti¹²²⁵.

Sempre durante il pontificato di Pio VIII, è giusto ricordare il miglioramento delle condizioni dei cattolici armeni. I rapporti tra la Santa Sede e la Suplime Porta (appena uscita dal conflitto russo-ottomano), portano all'istituzione di una sede arcivescovile metropolitana primaziale nella città di Istanbul (breve *Quod Jamdiu*, 6 luglio 1830). I cattolici armeni possono così avere una figura di riferimento diversa dal patriarca ortodosso, potendosi inoltre organizzare come comunità separata (*Katolik millet*). Tornando poi sul vecchio continente, anche l'indipendenza del Belgio rappresenta un momento positivo per Roma, seppur con alcuni timori. La Santa Sede non gioca alcun ruolo di peso nella nascita di questa nuova realtà politica; e sebbene sia favorevole ad un Paese a maggioranza cattolica, guarda

¹²²⁵ Si veda il paragrafo 2.1.1 del capitolo secondo del presente lavoro.

con diffidenza la sua Costituzione di stampo marcatamente liberale¹²²⁶. Ciò nonostante, la Chiesa cattolica riesce ad avere una grande libertà d'azione, fondando scuole, università, istituti di beneficenza e monasteri. Opera riuscita anche grazie all'arcivescovo Engelbert Sterckx, il quale riesce a contemperare le esigenze cattoliche con l'orientamento liberale del nuovo Stato.

Non si può poi dimenticare un altro aspetto importante, emerso nel capitolo secondo del presente lavoro. L'Ottocento è anche il secolo dei concordati, ed incarna alla perfezione gli sforzi compiuti per la regolamentazione dei rapporti tra Chiesa ed autorità civili (in uno scenario di continui mutamenti). L'utilizzo di tale termine, soprattutto se si guarda ai primissimi anni del nuovo secolo, fa tornare alla mente l'accordo siglato da Pio VII con la Repubblica francese nel 1801, o l'analogo accordo con la Repubblica italiana del 1803. Imposizioni quasi unilaterali, non certamente favorevoli alla Santa Sede. Eppure, è importante ricordare, come anche negli anni immediatamente successivi, questo strumento risulta utile ai governi per consolidare il loro potere ed allontanare ciò che resta delle spinte rivoluzionarie. È quel famoso ritorno dell'alleanza tra trono e altare, che tuttavia bilancia le pretese di entrambe le parti; gli Stati vogliono sì poter contare sull'appoggio della gerarchia ecclesiastica, ma senza per questo rinunciare alla forte legislazione statale¹²²⁷.

Il ricorso al concordato, continua in maniera importante anche nella seconda metà del secolo. Abbiamo evidenziato come, solo con l'ultimo papa-re – tra il 1846 ed il 1878 –, vengano siglati moltissimi accordi. Aumenta – ed aumenterà per tutto l'Ottocento – anche l'attività delle missioni cattoliche, tanto nei Paesi del sud America, quanto nelle aree

¹²²⁶ Il nuovo Stato assumeva la forma di una monarchia costituzionale, con la costituzione del 7 febbraio 1831 che riconosceva la piena libertà di religione, di stampa e di insegnamento. Veniva inoltre sancita la separazione tra Chiesa e Stato (con l'assunzione da parte di quest'ultimo delle spese di culto): «14. La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà medesime. 15. Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto né ad osservarne i giorni di riposo. 16. Lo stato non ha diritto di intervenire né nella nomina né nella installazione dei ministri di un culto qualunque: né di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in quest'ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. Il matrimonio civile dovrà sempre precedere alla benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, si vi abbia luogo. 17. L'insegnamento è libero: qualunque misura preventiva è interdetta: la repressione dei delitti è regolata dalla legge. L'istruzione pubblica largita a spese dello stato è puranco regolata dalla legge. 18. La stampa è libera: la censura non potrà mai essere ristabilita: non può essere esatta alcuna cauzione dagli scrittori, editori o stampatori. Quando l'autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l'editore, il tipografo o il distributore non possono essere soggetti a persecuzione». *Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne*, vol. I, op. cit., pp. 82-83.

¹²²⁷ Sul punto, si consenta il rinvio al paragrafo 2.3.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

dell'Asia centro-orientale¹²²⁸. Eppure, il momento che la Santa Sede attraversa sul piano internazionale, è tutt'altro che semplice. Quella che all'apparenza potrebbe sembrare una situazione tranquilla, è in realtà la ricerca continua di un equilibrio difficile da trovare¹²²⁹. Nonostante la conclusione di numerosi accordi tra Roma e i diversi Stati (molti dei quali tra l'altro dopo anni di tensioni e conflitti aperti), è innegabile la posizione di debolezza sempre più netta. Nessuno può negare l'importanza che l'elemento religioso continua a ricoprire nei diversi Paesi, ma i governi sempre più spesso mal tollerano le ingerenze (più o meno dirette) provenienti da Roma.

Per quanto la Santa Sede si sforzi di dettare le proprie linee guida in materia ecclesiastica, il mantenimento dei "buoni rapporti" non sempre risulta agevole. Soprattutto quando, come si è avuto modo di vedere in diversi contesti, si affermano governi di impronta liberale o anticlericale, che mirano a ribadire l'autorità dello Stato anche in materia religiosa. E ciò che preoccupa di più in questi casi, sono i risvolti pratici e non le questioni teoriche, che portano ad episodi di scontro sull'investitura dei vescovi, sulla ripartizione e sul numero delle diocesi, o ancora sulla gestione e sull'incameramento dei beni ecclesiastici. Lo si è visto in Portogallo e in Spagna durante i turbolenti anni delle guerre civili, ma anche nel caso di una potenza conservatrice come la Russia, dove nelle "regole del gioco" subentrano sia motivazioni politiche (per il controllo sui territori polacchi), sia questioni di ortodossia. Ed ecco allora che torna utile quanto già detto in chiave interpretativa sull'enciclica *Mirari Vos*, del 1832: le dichiarazioni di principio rimangono su un piano diverso rispetto alle politiche concrete, stavolta dei diversi Stati; ed è proprio su queste che risulta più difficile dialogare.

Anche la delicata questione concernente la presenza dei Gesuiti in Francia, che spinge la monarchia di luglio ad inviare a Roma proprio Pellegrino Rossi, è anch'essa – almeno in parte – riconducibile in questo schema. Il governo francese mostra tutta la propria forza nel non voler più tollerare la potente Compagnia. Il messaggio viene recapitato in maniera chiara a Roma: provvedere con un intervento della suprema autorità spirituale, o lasciare che lo Stato d'oltralpe agisca autonomamente. Luigi Filippo è interessato all'obiettivo finale; non ha preferenze particolari sul *modus operandi* che la Santa Sede

¹²²⁸ Cfr. K. BIHLMAYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, op. cit., pp. 284-295. Ed inoltre: K. S. LATAURETTE, *The Christian World mission in our day*, Eyre & Spottiswoode, London, 1954; S. DELACROIX, *L'histoire universelle des missions catholiques*, vol. 3 (Les missions contemporaines 1800-1957), Grund, Paris, 1958.

¹²²⁹ Si veda, ancora, quanto emerso nel paragrafo 2.3.4 del capitolo secondo del presente lavoro.

sceglierà di seguire. Ma di una cosa è certo: «*je ne risquerai pas ma couronne pour les jésuites*»¹²³⁰. Per la Chiesa, assecondare le volontà del governo francese, è un enorme sacrificio. Mettere al bando la Compagnia di Gesù nello Stato d'oltralpe, rappresenta una ferita profonda, colpendo una congregazione che nonostante le dure leggi nazionali, aveva continuato a svolgere la propria attività. Il fatto che poi tale missione venga affidata ad un liberale – seppur moderato – come Rossi (il quale vanta un passato tutt'altro che semplice), configura un ulteriore smacco. Eppure, anche in questo caso, per non incrinare ulteriormente i rapporti diplomatici (con il rischio di una vera e propria crisi), sua santità è costretta a cedere.

L'episodio appena riportato, è forse fin troppo specifico, ma comunque sintomatico di un malessere diffuso. Il riferimento a Pellegrino Rossi torna utile ancora una volta; nell'analizzare i suoi maggiori interventi alla camera dei Pari, si è fatto esplicito riferimento ai dibattiti parlamentari riguardanti la libertà di insegnamento. Ed è emerso quanto fosse forte – almeno in una parte della politica francese – la volontà di allontanare gli esponenti del clero dal campo dell'istruzione. Moderato ma al tempo stesso deciso, è proprio l'intervento del professore italiano, nella seduta del 24 aprile 1844. Pur ricordando la “naturale” e storica inclinazione della Chiesa per il campo dell'educazione (facendosi portatore della sua stessa esperienza), il carrarese ribadisce la necessità per il clero di adeguarsi alle nuove esigenze dei tempi. Di certo non mancavano ecclesiastici in grado di padroneggiare le scienze e rendere un buon servizio nel campo dell'insegnamento; tuttavia era ormai impossibile negare il ruolo preminente dello Stato¹²³¹.

E cogliamo adesso l'ulteriore “gancio” con lo sfortunato ministro di Pio IX, per passare alla seconda parte delle conclusioni, incentrate proprio sulla figura del poliedrico carrarese. Un uomo sulla cui vita molto è stato scritto¹²³², ma che continua ad attirare

¹²³⁰ *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps par M. Guizot, tome septième*, op. cit., p. 414.

¹²³¹ Si consenta il rimando all'ultima parte del paragrafo 3.4.4 del capitolo terzo del presente lavoro.

¹²³² Solo per ricordare alcuni degli autori richiamati, più o meno vicini a noi, i quali si sono concentrati sulla vita del carrarese ad ampio spettro, con maggiore o minore dovizia di dettaglio: A. F. A. MIGNET, *Cenni storici della vita e delle opere di Pellegrino Rossi, letti dal Signor Mignet, segretario perpetuo dell'accademia delle scienze morali e politiche, alla pubblica annuale conferenza del 24 novembre 1849 (Versione fatta sul testo del MONITORE UFFICIALE di Parigi)*, Tip. Le Monnier; J. HUBER, *M. Rossi en Suisse de 1816 a 1833 par M. John Huber, ancien député au Conseil-représentatif du canton de Genève, ex-lieutenant-colonel fédéral*, Amyot, Paris, 1849; C. DE MAZADE, *Pellegrino Rossi, l'Italie et la Papauté*, in *Revue des deux mondes*, XXXIe année, Seconde période, tome trente-sixième, 1er Décembre 1861, 3e livraison, Bureau de la Revue des deux mondes, Paris, 1861, pp. 718-753 (*Littérature française et étrangère, histoire politique, philosophie, sciences, beaux-arts*, VIII); F. BERTOLINI, *Pellegrino Rossi nella Storia del Risorgimento italiano per Francesco Bertolini. Prolusione al corso di Storia contemporanea nella R. Università di Bologna (XIX novembre MDCCCLXXXV)*, Nicola Zanichelli, Bologna, 1885; H. D'IDEVILLE, *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort*,

l'attenzione di studiosi di aree diverse. E come potrebbe essere altrimenti, dinanzi ad un personaggio difficile da delineare in poche parole, anche solo professionalmente (avvocato, professore, parlamentare, ambasciatore, ministro). Sono state ripercorse le tappe principali della sua vita, partendo dalla città dove tutto – nel bene e nel male – ebbe inizio: Bologna. Centro nevralgico delle Legazioni, il capoluogo felsineo rappresenta il trampolino di lancio del giovane giurista. È qui che egli completa i suoi studi, inizia la sua carriera di avvocato e, successivamente, di professore universitario. Ed è sempre in questa città che la sua vita cambia radicalmente, con l'arrivo di Murat e gli eventi del 1815.

Molto abbiamo detto sugli anni ginevrini e sul successivo periodo francese. La seconda e la terza “vita” del Rossi rappresentano il periodo della crescita e della maturità, ma anche della consacrazione e della fama internazionale. È in questi scenari che si consolidano due aspetti tutt'altro che irrilevanti: da un lato le importanti amicizie con alcuni degli intellettuali e dei personaggi più rilevanti dell'epoca, che molto incideranno sulla sua carriera. Gli svizzeri come de Sismondi, Dumont, de Bonstetten, Pictet e Bellot; o ancora, i ben più noti dottrinari francesi come Guizot e de Broglie. Dall'altro, il definitivo affermarsi del suo pensiero da liberale moderato, destinato ad accompagnare il carrarese per tutta la sua esistenza.

La Confederazione elvetica rappresenta la prima grande opportunità per il professore italiano, ma è anche il Paese dove l'esule fuggito dall'Italia affronta alcune delle sue più grandi sfide. All'interno del Consiglio rappresentativo di Ginevra – in un impegno più che decennale –, emerge sempre più la figura di uomo con un'innata vocazione politica, capace di catturare l'attenzione ed il consenso del pubblico, anche in un contesto praticamente “nuovo”. Le questioni concernenti la censura, o le delicate vicende sulla disciplina matrimoniale (analizzate più da vicino), mostrano grandi capacità di mediazione, dove l'atteggiamento moderato e le scelte adottate riescono a conciliare posizioni diverse: «tutti

1787-1848, Calmann Lévy éditeur, Paris, 1887; R. GIOVAGNOLI, *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, Forzani & C. tipografi del Senato, Roma, 1898, pp. 9-171 (corrispondenti ai primi tre capitoli); L. LEDERMANN, *Pellegrino Rossi: l'homme et l'économiste (1787-1848), avec de nombreux documents inédits*, Sirey, Paris, 1929; M. RUINI, *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in *Nuova Rivista Storica*, a. XIII, fasc. III-IV (maggio-giugno), Dante Alighieri, Milano, 1929, pp. 271-290; G. FERRETTI, *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, Nicola Zanichelli editore, Bologna, 1948, pp. 2-82; J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen. Hommage pour le centième anniversaire de sa mort 1848-1948*, Librairie de l'Université, Genève, 1949; M. RUINI, *Le vite di Pellegrino Rossi*, Giuffrè, Milano, 1962; B. GEMIGNANI, *Pellegrino Rossi 1787-1848. Fatti e documenti di una grande vita*, Società internazionale Dante Alighieri, Massa-Carrara, 1995; A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848), Genevois et Suisse à vocation européenne*, Helbing & Lichtenhahn, Bâle – Genève – Munich, 1998; M. FINELLI (a cura di), *Pellegrino Rossi. Giurista, economista e uomo politico (1787-1848)*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011.

lo ascoltavano intenti, i duri d'orecchio gli si avvicinavano per non perder nulla delle sue parole, i consiglieri che s'erano allontanati dalla sala vi rientravano con premura. E lo si ammirava, lo si commentava, lo si esaltava con lo stesso fervore delle signore intellettuali che ne seguivano i corsi»¹²³³.

Certo, la grande sfida – purtroppo fallita –, e cioè la revisione del Patto federale del 1815, è una ferita che brucia, e che rimane impressa anche a causa di quella scomoda espressione coniata: *Patto Rossi*. Cambiare l'assetto e i rapporti di forza presenti all'interno del territorio svizzero si rivela una missione troppo difficile, anche per il carrarese. La strada intrapresa sembra essere corretta. Aumentare il peso delle autorità centrali e rinforzare i legami federali, traendo la forza necessaria dall'unica fonte disponibile, vale a dire dagli stessi cantoni. Un cambiamento da attuare senza strappi, seguendo la via della moderazione e il rispetto del diritto: «*le progrès, le progrès pour toutes les institutions fédérales, mais par les voies régulières, sans violence, sans blesser les droits de personne*»¹²³⁴. Il professore è consapevole dell'importanza che il Patto riveste; lui stesso, parlando dinanzi al Consiglio rappresentativo di Ginevra (11 febbraio 1832), lo aveva apostrofato con espressioni quali *Ancre de Salut*, o ancora, *Arche Sainte*. Un documento che, come tutte le creazioni umane, poteva di certo essere migliorato, ma la cui stessa sacralità rendeva tale operazione di certo più difficile (ed infatti sarebbe stato necessario attendere il 1848). Non essere riuscito a portare a termine questo grande lavoro – insieme alle opportunità offerte dalla Francia –, rende inevitabile il saluto nei confronti di un Paese diventato la sua seconda patria, passando dal lago Lemano alle rive della Senna.

Proprio in queste diverse esperienze, tra Svizzera, Francia e Italia, è stato possibile cogliere un elemento che sembra accompagnare questo poliedrico italiano per tutta la sua vita. Una costante immancabile: la necessità di cimentarsi e di confrontarsi con l'elemento costituzionale. Una caratteristica evidenziata e messa in risalto proprio durante lo sviluppo del presente lavoro. È incredibile come un uomo, docente universitario impegnato anche nell'insegnamento del diritto costituzionale, si sia trovato nel corso della sua vita a vivere e operare in tre realtà politiche tra loro completamente diverse. Nella Confederazione elvetica, caleidoscopio di realtà, con più di venti costituzioni cantonali e un Patto federale. In Francia, paese unitario per eccellenza, con la recente *Charte* del 1830 da illustrare e commentare

¹²³³ G. FERRETTI, *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, op. cit., p. 40.

¹²³⁴ J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen.*, op. cit., p. 27.

nelle lezioni parigine. Ed infine, nello Stato pontificio, dove prima dello Statuto del 1848 non c'era mai stata (almeno sotto il governo temporale dei papi), una carta fondamentale.

Scenari diversi, con situazioni ed esigenze diverse, ma dove il giurista ricopre sempre incarichi di primo piano. A Roma diviene persino ministro dell'interno, e proprio intorno allo Statuto concesso nel marzo del 1848, prova a sviluppare il suo programma di governo¹²³⁵. Per questo *citoyen* europeo, la Costituzione rappresenta un elemento di straordinaria rilevanza, da intendere non soltanto come l'insieme delle leggi che formano l'organizzazione di uno Stato. Qualcosa da porre su un gradino ancora più alto: essa è la legge dei Paesi liberi; la legge di quei Paesi sfuggiti al regno del privilegio, arrivati ad un livello di organizzazione tale per cui il popolo gode delle proprie libertà. Ogni realtà politica ne ha una, indipendentemente dalle caratteristiche che essa presenta (scritta o non scritta, lunga o breve, rigida o flessibile) e dal grado di "perfezione" raggiunto (buona o cattiva, ragionevole o meno)¹²³⁶.

A tale e prezioso strumento, bisogna poi certamente affiancare ulteriori elementi, altrettanto importanti per la creazione e il funzionamento dello Stato. Abbiamo visto come nelle lezioni parigine, egli ribadisse l'importanza della separazione dei poteri, o ancora gli aspetti concernenti l'organizzazione sociale. Proprio quest'ultima, nella sua forma più razionale – ricordava il docente – doveva presupporre l'uguaglianza civile dei cittadini. Un aspetto la cui rilevanza era dimostrata, dal fatto di essere molto spesso presente, anche in quei Paesi dove non vi era una piena unità nazionale (almeno nel suo significato più classico). Quella dell'uguaglianza civile era una condizione che esisteva quasi completamente in Svizzera – realtà comunque cara al carrarese –, così come negli Stati Uniti, eccezion fatta per la schiavitù. Due contesti che, ad onor del vero (era un'ammissione dello

¹²³⁵ «[...] Lo Statuto fondamentale è la pietra angolare e sacra su cui poggia e si leva in alto il nostro edificio politico. PIO IX di sua mano la stabiliva, e sapientemente la stabiliva. Chiunque si attentasse non pur di smuoverla, ma di toccarla, lederebbe i diritti acquisiti al suddito, farebbe reo d'ingratitude e d'oltraggio al Sovrano. Il rispetto e l'osservanza delle leggi è la giusta e necessaria norma, secondo la quale debbono dirigersi le opere d'ogni cittadino, dell'uomo veracemente libero e degno di esserlo; la norma che il governo di SUA SANTITÀ si è prefisso seguire». *Gazzetta di Roma*, n. 191 (venerdì 22 settembre), anno 1848, foglio 1.

¹²³⁶ «*la constitution, c'est un ensemble de lois qui forme l'organisation de l'État, et en règle l'action et la vie, de même qu'on appelle constitution du corps physique l'ensemble des lois qui président à son organisation et en règlent le mouvement et la vie. Voilà le sens général de ce mot. D'où il résulterait qu'en prenant le mot constitution dans ce sens, il n'y a pas d'État qui n'ait une constitution, car tout ce qui existe a une manière d'exister, bonne ou mauvaise, conforme ou non à la raison, mais une manière quelconque d'exister, de même que le corps humain, que tout ce qui vit a une constitution plus ou moins parfaite, et produisant des effets plus ou moins durables. Il est vrai maintenant que ce mot constitution est pris aujourd'hui dans un sens plus restreint, et nous-mêmes nous l'employons souvent dans ce sens moins general. [...] Dans ce sens plus étroit, la constitution est la loi des pays libres, des pays qui ont échappé au règne du privilege, et qui sont arrivés à l'organisation d'un peuple jouissant de ses libertés*». P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé a la faculté de droit de Paris*, op. cit., pp. 6-8.

stesso Rossi), per quanto interessanti non rappresentavano i primi esempi a cui pensare per disquisire di unità nazionale.

Già, unità nazionale, espressione tanto alta quanto solenne, ma capace di suscitare anche profonda tristezza. Nella sua vita, l'ex avvocatino pallido (come era soprannominato negli anni bolognesi), non sarebbe mai riuscito a vedere il suo Paese d'origine unificato e "risollevato", nonostante gli innumerevoli auspici. Un figlio italiano abbiamo detto più volte, ma nato e vissuto quando l'Italia unita ancora non esisteva. Anche nelle sue riflessioni di diritto internazionale, il docente e futuro diplomatico ebbe modo di guardare da vicino temi delicati: la neutralità, il principio di non intervento, gli aspetti legati all'indipendenza e alle aspirazioni nazionali. Uno studioso capace di lasciare anche in questo ambito un contributo importante, già soltanto per la lucidità che mostrò nel capire come anche le migliori teorizzazioni, e le più corrette analisi, fossero immancabilmente destinate a soccombere – qualora prive di forza cogente –, dinanzi agli interessi degli Stati più forti e alle dinamiche della diplomazia: *«le droit se subordonne dans son exercice aux intérêts complexes de ceux à qui il appartient: c'est là la politique»*.

Rossi è un liberale moderato, uno strenuo difensore delle carte fondamentali. Un uomo che rifiuta categoricamente le soluzioni estreme, anche quando – probabilmente – avverte i pericoli e i rischi diretti alla sua stessa persona. Un grande sostenitore delle riforme e dei cambiamenti gradualisti, intento ad evitare ad ogni costo le rivoluzioni su pubblica piazza. Davvero prezioso è il lavoro realizzato durante l'ultima estate della sua vita, in quel 1848 così carico di cambiamenti. Il lascito costituito dalle *Lettere di un dilettante di politica sulla Germania, la Francia e l'Italia*, trasmette tutto il sentimento nutrito – e mai sopito – per il proprio Paese natio. Un terra in balia di eventi dagli esiti ancora troppo incerti. Un opuscolo in forma epistolare, realizzato nel corso di un'estate vissuta da privato cittadino, stranamente senza grandi impegni, i quali sarebbero tornati – nuovi ed estremamente delicati – con l'arrivo di settembre. Il carrarese auspica un miglior futuro per l'Italia, stretta nella morsa di nuovi e vecchi problemi. La sua frammentazione, le sue molteplici fazioni, e un conflitto armato che cerca adesso di scacciare il nemico straniero.

Suscitano commozione i fatti di Milano, a cui fa però da contraltare la rabbia nel vedere anche in questo caso i governi italiani divisi e disuniti, lontani dal correre in soccorso di una così grande causa comune. Il Piemonte si ritrova solo nel fronteggiare le truppe austriache, e nessuno può negare come gli stessi destini del Paese, siano – nella sostanza – nelle mani di Carlo Alberto. Se la monarchia rappresenta una forma di governo utile anche in altre circostanze, scrive Rossi in tale occasione, per l'Italia sembra incarnare l'unica strada

possibile. Un unico Stato tenuto insieme da una famiglia regnante, in grado di assicurare ordine e stabilità. Tutto questo trovando – magari –, anche il benessere delle altre potenze straniere. Sembra essere proprio questo il messaggio lasciato dalla lettera scritta sull'Italia, e non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che, il “partito” indicato, sia quello della monarchia sabauda.

Da ministro di Pio IX però, avrebbe mostrato un atteggiamento diverso, ricoprendo una posizione non soltanto difficile, ma rivelatasi persino fatale. Chiamato a difendere la posizione di un altro sovrano, e gli interessi di una realtà sull'orlo della rivoluzione, avrebbe proposto anche lui un progetto in chiave confederale, destinato però a restare lettera morta. Eppure, nel breve lasso di tempo rimasto a capo del governo romano, il carrarese mostra la ferma volontà di rimanere vicino alle “coordinate” che lo avevano accompagnato per tutta la sua vita. Il ministro vuole difendere e ridare centralità allo Statuto; partire dalle garanzie costituzionali – per quanto la Carta concessa da sua santità non sia la migliore in circolazione –, e cambiare a poco a poco lo Stato romano. Rossi vuole mettere all'angolo le frange estremiste e i “susurranti”, come ha modo di scrivere al generale Zucchi; al tempo stesso però, rifiuta categoricamente la proclamazione dello stato d'assedio, come ribadisce invece al cardinale legato Amat. Procedere a piccoli passi, ma con determinazione, riorganizzando l'esercito e risanando le finanze, come precisava il discorso preparato per la riapertura del Consiglio dei Deputati.

Che sia stata forse – almeno in parte –, questa stessa moderazione a decretare la tragica fine del poliedrico italiano, rimasto per tutta la vita fedele a quel *juste milieu* tanto caro, è forse una domanda troppo grande a cui rispondere. E forse, è giusto che tale alone di incertezza rimanga, come le trame complicatissime che ancora oggi impediscono di fare piena luce sul suo omicidio. Viene quasi spontaneo chiedersi, invece, quale ruolo avrebbe potuto giocare Rossi se – in questi anni cruciali della sua vita –, si fosse trovato altrove, magari proprio al servizio di un'altra realtà italiana. O ancora, se il destino lo avesse collocato dieci o quindici anni più avanti nella linea degli eventi – nel pieno di ciò che sarebbe stato il Risorgimento –, quale apporto avrebbe potuto concretamente dare.

Ciò che non sembra essere in discussione, è la profondità e l'attrazione “magnetica” di questo illustre personaggio, guardato e studiato già dai suoi contemporanei, ma che a distanza di oltre un secolo e mezzo, continua a suscitare l'attenzione di studiosi di aree diverse. La sua vita, i suoi scritti, i suoi campi di applicazione, rappresentano un immenso bacino a cui guardare, e da cui poter trarre spunti e riflessioni per nuove indagini, ancora interessanti ed attuali. Scrivere la parola fine, o tracciare una linea che possa dire concluso

lo studio intorno al poliedrico carrarese è un'operazione azzardata, che tenderebbe a sminuire quanto sin qui detto. Chissà quali altre scoperte potranno riservare futuri ed ulteriori studi, magari attraverso la consultazione di materiali a noi oggi non ancora noti, "gelosi" ed esclusivi custodi di verità in attesa di nuova luce.

MATERIALI ARCHIVISTICI UTILIZZATI

ARCHIVES D'ÉTAT DE GENÈVE, *Copie du Registre du Conseil Représentatif 1819-1820*, 6, fol. 415.

ARCHIVES D'ÉTAT DE GENÈVE, *Registre des Séances de la Commission des Elections, Elections*, B 6.

ARCHIVES DU MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, *Fond Mémoires et Documents, France*, 726, vol. 3657, pp. 185-206.

ARCHIVES DU MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, *Paris, Rome (1848-1849)*, b. 988.

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato, Epoca Napoleonica, Italia*, XI, Ia, ff. 1-8. *Trattato di pace di Tolentino tra la S. Sede e la Repubblica francese*.

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242, b. 390, n. 219. *Lettera scritta a Vienna dal card. Ercole Consalvi al card. Bartolomeo Pacca (1° febbraio 1815)*.

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242 (1825-1830), b. 393, fasc. 13. *Lettera scritta da Luigi Filippo d'Orleans a Papa Pio VIII dopo la sua proclamazione a Re dei francesi (22 agosto 1830)*.

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria dei Brevi ai Principi, Epistulae ad Principes*, N° 256, f. 187. *Lettera di Papa Pio VIII a Luigi Filippo d'Orleans, Re dei francesi (27 settembre 1830)*.

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (già ARCHIVIO SEGRETO VATICANO), *Segreteria di Stato*, rubr. 242 (1825-1830), b. 393. *Dispaccio scritto a Parigi dal nunzio Luigi Lambruschini al card. Giuseppe Albani (4 settembre 1830)*.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Corte d'Appello, Avvocati e Patrocinatori abilitati alla medesima*, 1808-1809, fasc. 19.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Università di Bologna, fascicoli professori*, b. 473.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Università di Bologna, fascicoli professori*, b. 475.

ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Amministrazione camerale (1814-1815), Delegato Governo provvisorio, Stato di Massa e Carrara*, b. 17.

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio Austro-Estense*, P VI Francesco V, Filza XII, anno 1840 ca. *Piano di una Confederazione austro-italica*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 142. *Editto del 25 giugno 1800*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. *Editto del 16 luglio 1846 (noto anche come Editto del perdono)*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. *Editto del 14 marzo 1848, con cui papa Pio IX invita i romani a rispettare e risparmiare la città di Roma dai moti rivoluzionari*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e del Senato di Roma e sue attribuzioni (1°ottobre 1847)*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla legge repressiva della stampa*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Collezione dei bandi*, b. 314. *Proclama di Pio IX ai sudditi dopo la fine della Repubblica romana*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregazione e Tribunale della Sacra Consulta*, b. 834, fasc. 138. *Chirografo pontificio di Gregorio XVI del 20 febbraio 1833 sulla divisione della Segreteria di Stato*.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Miscellanea di carte pubbliche e riservate*, b. 117. *Convocazione di Pellegrino Rossi, ministro dell'interno, alla seduta del Consiglio del 15 novembre 1848*.

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI, ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA RIVAROLA, Archivio n. 3, *Le lettere di Mons. Agostino Rivarola al fratello Stefano e alla cognata Anna Ceccopieri: 1799-1803*, plico n. 210, lettera n. 11. Il plico è composto da un totale di 39 lettere, dal 3 aprile 1799 al 25 novembre 1799.

MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Amat*, b. 13, fasc. 21. *Dispaccio inviato da Pellegrino Rossi al card. legato Luigi Amat, con cui il ministro dell'interno rifiuta di proclamare lo stato d'assedio (17 ottobre 1848)*.

MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Righetti*, b. 59, fasc. 5. *Relazione di Pietro Righetti sull'assassinio di Pellegrino Rossi*.

MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO ROMA (MCRR), *Fondo Righetti*, b. 58, fasc. 2. *Discorso preparato per la seduta della Camera dei deputati di Roma dal conte Pellegrino Rossi*.

STAATSARCHIV BÂLE-VILLE, *Protokolle, Kontinental-System. Eidgen. Grenz-und Contrebande-Anstalten, etc, 1806-1810* (ARCHIVIO DI STATO DI BASILEA, *Registri, Sistema Continentale. Confederazione. Istituzioni di frontiera e contrabbando, etc., 1806-1810*).

BIBLIOGRAFIA

ALMANACCHI, ANNALI, RACCOLTE PARLAMENTARI E NORMATIVE

Almanach de l'Université Royal de France, et des autres établissements d'instruction publique, année 1836, Chez L. Hachette, Paris, 1836.

Almanach de l'Université Royale de France et des divers établissements d'instruction publique, année 1845, Chez L. Hachette, Paris, 1845.

Almanach de la noblesse du Royayme de France pour l'année 1846, Aubert Éditeur, Paris, 1846.

Almanach Impérial pour l'anné MDCCCX, présenté a S. M. L'Empereur et Roi, Imprimeurs de Sa Majesté, Rue Hautefeuille n. 13, Paris.

Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXLIV, présenté a leurs Majestés et aux princes et princesses de la famille Royale, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1844.

Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXXXIV, présenté a sa Majesté et aux princes et princesses de la famille Royale, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1834.

Almanach Royal et National pour l'an MDCCCXXXVII, présenté a sa Majesté et aux princes et princesses de la famille Royale, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 1837.

Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres, 4e Législature. Session del 1840. Deuxième volume, Chez Fleury, Ponce Lebas et Compagnie éditeurs, Paris, 1841.

Annales du Parlement Français, par une société de publicistes, sous les auspices des deux Chambres, 4e Législature. Session del 1840. Deuxième volume, Deuxième partie, Chez Fleury, Ponce Lebas et Compagnie éditeurs, Paris, 1841.

Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1842. Du 27 décembre 1841 au 11 juin 1842. Quatrième volume, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1842.

Annales du Parlement français, publiées par une société de publicistes, sous la direction de M. T. Fleury avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1844. Du 27 décembre 1843 au 5 aout 1844. Tome sixième, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1845.

Annales du Parlement français, publiés par une société de publicistes, sous la direction de M. Fleury, avec la souscription collective des deux Chambres. Session de 1844. Du 26 juillet 1842 au 24 juillet 1843. Tome cinquième, Librairie de Firmin Didot frères, Paris, 1844.

Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, des maisons souveraines de l'Europe et de la diplomatie, publié sous la direction de M. Borel d'Hauterive, archiviste paléographe, Ancien élève de l'École royale des Chartes, 1847.

Archives parlementaires de 1787 a 1860. Recueil complet des débats législatives & politiques des chambres françaises imprimé par ordre du Sénat et de la Chambre des députés sous la direction de M. J. Mavidal chef du bureau des procès-verbaux, de l'expédition des lois, des pétitions, des impressions et distribution de la chambre des députés et de M. E. Laurent bibliothécaire de la Chambre des députés, deuxième série, tome LXIX (du 26 juillet au 19 septembre 1831), Société d'imprimerie et librairie administratives et des Chemins de fer Paul Dupont, Paris, 1888.

Atti del Parlamento subalpino. Prima sessione del 1849 (dal 1° febbraio al 30 marzo 1849) raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo Trompeo, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1859.

Bollettino di tutte le notificazioni, leggi, e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna non che dal comitato militare, tomo I, Tipografia delle Muse, Bologna, 1831.

Fasti legislativi e parlamentari delle Rivoluzioni Italiane nel secolo XIX raccolti per cura dell'Avv. Emmanuele Bollati, vol. I 1800-1849 (parte I. Piemonte – Liguria – Lombardia – Venezia), Stabilimento Giuseppe Civelli, Milano, 1863.

Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna non che dal comitato militare. Dal giorno 21 marzo in avanti, tomo II, Tipografia delle Muse, Bologna, 1832.

Mémorial des séances du Conseil Représentatif, 1831-1832, I, Genève, 1832.

Mémorial des séances du Conseil Représentatif, 1831-1832, II, Genève, 1832.

Mémorial des séances du Conseil Représentatif, 1832-1833, I, Genève, 1833.

Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome cinquième. – 3re partie. Mai 1838. Annexes n. 211 a 254, De l'imprimerie de A. Henry, Paris, 1838.

Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome sixième. – 1re partie. Juin 1838. Annexes n. 255 a 280, De l'imprimerie de A. Henry, Paris, 1838.

Procès – verbaux des séances de la Chambre des Députés. Session de 1838. Tome cinquième. – 3 partie. Mai 1838. Annexes n. 211 a 254, De l'imprimerie de A. Henry, Paris, 1838.

Raccolta di alcune leggi aventi stretta relazione col Codice civile per gli Stati Estensi, Per gli eredi Soliani Tipografi reali, Modena, 1852.

Raccolta dei decreti, avvisi, proclami bullettini ec. ec. emanati dal governo provvisorio, dai diversi comitati e da altri dal giorno 18 marzo 1848 in avanti, Luigi di Giacomo Pirola, Milano, 1848.

Raccolta di regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizj, vol. XVI, Tipografia Davico e Picco, Torino, 1821.

Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève, Tome II, Année 1816, De l'Imprimerie des Successeurs Bonnant, Genève, 1817.

Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève, Tome VII, Année 1821, De l'Imprimerie de Guill.me FICK, Impr., Genève, 1821.

Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève, Tome X, Année 1824, De l'Imprimerie de G.me FICK, Impr., Genève, 1824.

Recueil Général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public par J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et a la Cour de Cassation, et par L.-M. Devilleneuve, avocat a la Cour Royal, an 1835, Paris (Ile partie. Lois et décisions diverses).

COSTITUZIONI, RACCOLTE DI CARTE FONDAMENTALI, CONVENZIONI E
TRATTATI INTERNAZIONALI

Acte de Médiation fait par le Premier Consul de la République française, entre les partis qui divisent la Suisse, De l'Imprimerie d'Henri Vincent, Lausanne, 1803.

Acté fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la commission de révision nommée par la Diète le 17 juillet 1832, De l'Imprimerie Ch. Grauz, Genève, Décembre 1832.

Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono e la Convenzione fra Austria e Sardegna del 4 ottobre 1751, Libreria di Francesco Sanvito, Milano, 1859.

Basi della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, pubblicate nel dì 11 di febbraio 1848, Tipografia de' fratelli Fernandes, Napoli, 1848.

Charte Constitutionnelle, Extrait du Moniteur du 5 Juin 1814, De l'Imp. De N. Herment, Rouen, 1814.

Déclaration dressée à Paris le 20 novembre 1815 au nom de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, de la Prusse et de la Russie, pour la reconnaissance et la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, in *Recueil des traités de la France publié sous les auspices de M. C. De Freycinet Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères par M. De Clercq ancien Ministre Plénipotentiaire*, tome deuxième 1803-1815, A Durand et Pedone-Lauriel éditeurs, Paris, 1880, pp. 682-683.

Les Constitutions de la France. Ouvrage contenant outre les constitutions, les principaux lois relatives au culte, a la magistrature, aux élections, a la liberté de la presse, de reunion et d'association, a l'organisation des départements et des communes. Avec un commentaire par M. Faustin-Adolphe Hélie, A. Marescq-Ainé, Paris, 1880.

Parte seconda della raccolta delle Costituzioni emanate in Europa negli anni 1848, 1849 e 1850 contenente quelle dell'Austria, 4 Marzo 1849; della Prussia, 6 Febbrajo 1850; nonchè quella della Svizzera, 12 Settembre 1848 per esteso, Tip. Bianchi tipografo-editore e proprietario, Padova, 1850.

Projet d'Acte fédéral, révisé et modifié d'après les instructions des cantons par la commission de la Diète, nommée le 15 mars 1833, et soumis a la deliberation de la Diète extraordinaire les 13, 14 et 15 mai 1833.

Raccolta di Costituzioni italiane, vol. 1 (Costituzioni degli anni 1848-1849), Tipografia economica, Torino, 1852.

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia di G. Cassone, Torino, 1848.

Sammlung der neuern schweizerischen Kantonverfassungen. I. Band, enthaltend die auf den ersten januar 1864 in kraft bestehenden und vom Bunde genehmigten verfassungen,
Buchdruckerei von A. Larpin, Lausanne, 1864.

OPERE A STAMPA ANTICHE E MODERNE

AA. VV., *Catholic Emancipation 1829 to 1929 with an Introduction by His Eminence Cardinal Bourne*, Longman, London, 1929.

AA.VV., *Dizionario dei Papi. I Pontefici della storia*, Utet, Torino, 2006.

ABBET A., *Les prêtres français émigrés a St-Maurice en Valais pendant la grande révolution*, Friburgo 1896.

ALBRECHT-CARRIÉ R., *Storia diplomatica dell'Europa dal Congresso di Vienna ad oggi*, Cappelli, Bologna, 1964.

ALISON PHILIPS W., *The war of greek independence. 1821 to 1833*, Smith, Elder & Company, London, 1897.

ALLIES M. H., *The Life of Pope Pius the Seventh*, Kessinger's rare reprints, Whitefish, 2007.

ALPAGO NOVELLO L., *Il conclave di Gregorio XVI*, in *Archivio veneto-tridentino, periodico storico trimestrale della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria*, v. 6 (1924), Venezia, pp. 68-114.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Le istituzioni giudiziarie negli Stati romani nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Euroma La Goliardica, Roma, 1990.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato Pontificio (1798-1816)*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXIV, 1991, pp. 217-232.

AMBROGGIO G. ET ALII, *Prove di unità, unità alla prova. Gli antefatti del Risorgimento e i moti del 1821*, Marcovalerio, Torino, 2011.

ANDREOTTI G., *Sotto il segno di Pio IX*, Rizzoli, Milano, 2000.

ANTONELLI L., *I prefetti dell'Italia napoleonica: Repubblica e Regno d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 1983.

APRILE S. ET ALII, *La liberté guidant les peuples: les révolutions de 1830 en Europe*, Seyssel, Champ Vallon, 2013.

AQUARONE A., *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in *Archivio della società romana di storia patria*, Società romana di storia patria, Roma, LXXVIII (1955), Vol. IX, fasc. I-IV, pp. 119-188.

ARA A., *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa (14 marzo 1848). Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Giuffrè, Milano, 1966.

ARRU D., *Dai concordati al cesaropapismo nell'Europa napoleonica*, in *La Chiesa e l'Europa*, a cura di LEZIROLI G., Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 181-202.

ARTAUD DE MONTOR A. F., *Storia del pontefice Leone XII, voltata in italiano da Cesare Rovida*, 3 voll., Resnati, Milano, 1843.

ARTAUD DE MONTOR A. F., *Storia del pontefice Pio VIII fatta italiana dal traduttore delle storie di San Bernardo, d'Innocenzo III, di Pio VII e di Leone XII*, 2 voll., Giovanni Resnati Librajo, Milano, 1844.

ARTAUD DE MONTOR A. F., *Storia di Pio VII scritta da Alexis François Artaud de Monter e tradotta dal Cav. Ab. Cesare Rovida*, vol. II, Giovanni Resnati Librajo, Milano, 1838.

ARTAUD DE MONTOR A. F., voce *Somaglia, Jules, Marie della* in *Biographie universelle, ancienne et moderne. Supplement, ou suite de l'histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants*, Tome quatre-vingt-deuxième, Au bureau de la biographie universelle, Paris, 1849, pp. 354-364.

Articles de l'Avenir, tome premier, Chez Vanlinthout et Vandenzande, Louvain, 1831, pp. 403-404.

ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, tomo I, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, quaderno n. 179, pp. 175-237.

AUBERT R. – BECKMANN J. – LILL R., *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione. 1775 – 1830. Secolarizzazione – Concordati – Rinascita teologico-spirituale*, vol. VIII/1, Jaka Book, Milano, 2011.

AUBERT R. ET ALII (a cura di), *Storia della Chiesa. Liberalismo e integralismo: tra Stati nazionali e diffusione missionaria, 1830-1870. Risorgimento italiano, movimenti cattolici, ultramontanismo*, vol. VIII/2, Jaka Book, Milano, 1977.

AURÉAS H., *Un général de Napoléon: Miollis*, Les Belles Lettres, Paris, 1961.

AZZOLINI G. N., *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari Bolognese*, Presso Ricardo Masi, Bologna, 1831.

BALBO C., *Delle Speranze dell'Italia*, seconda edizione accresciuta dall'autore, Tipografia Elvetica, Capolago, 1844.

BALDAN S., *Il Conclave di Venezia. L'elezione di papa Pio VII. 1 dicembre 1799 – 14 marzo 1800*, Marsilio Editori, Venezia, 2000.

BALDASSINI P., *Relazione delle avversità e patimenti del glorioso papa Pio VI negli ultimi tre anni del suo pontificato composta da mons. Pietro Baldassini*, tomo I, Reale tipografia degli eredi Soliani, Modena, 1840.

BALESTRERI P., *Mittermaier e l'Italia: orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, in *Ius commune*, anno X (1938), pp. 97-140.

BARALDI G., *Leone duodecimo e Pio ottavo*, Giuseppe Battaglia tipografo editore, Venezia, 1829.

BARALDI G., *Leone duodecimo e Pio ottavo*, seconda edizione corretta ed accresciuta da Pietro Rudoni, Angelo Bonfanti topografo-librajo, Milano, 1829.

BATTAGLINI M., *La nascita della Repubblica romana e le sue strutture provvisorie*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, vol. 77, fasc. 4, a. 1990, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1990, pp. 435-474.

BATTAGLINI M., *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Giuffrè, Milano, 1971.

BAUDI DI VESME C. (a cura di), *La diplomazia del Regno di Sardegna durante la prima guerra di indipendenza*, vol. II, Relazioni con lo Stato Pontificio (marzo 1848 – luglio 1849), Museo nazionale del Risorgimento, Torino, 1951.

BELLI G. G., *Tutti i sonetti romaneschi*, a cura di CAGLI B., vol. 1., New Compton Editori, Roma, 1972.

BELVEDERI R., *Il papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenze del Congresso di Vienna (1775-1846)*, Pàtron Editore, Bologna, 1965.

BENEDETTO M. A., *Nota sull'influenza di assemblee e costituzioni europee sui moti italiani del 1820-1821*, in AA. VV., *Anciens pays et assemblées d'états. XXVII. Wetenschappelijke bijdragen uitgegeven door de Belgische afdeling van de Internationale commissie voor de geschiedenis van standen en landen*, Uitgeverij Nauwelaerts, Louvain, 1963, pp. 181-205.

BENTHAM J., *De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais, par Et. Dumont, ancien membre du Conseil représentatif de Genève*, Librairie de Hector Bossange, Paris, 1828.

BENTHAM J., *Tactique des assemblées législatives, suivie d'un traité des sophismes politiques: ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, par ÉT. Dumont, 2 voll.*, J. J. Paschoud, Genève – Paris, 1816.

BENTHAM J., *Théorie des peines et des recompenses, ouvrage extrait des manuscrits de m. Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais, par Et. Dumont, membre du Conseil représentatif de Genève*, 2 voll., Bossange frères Libraires, Paris, 1825-1826.

BENTHAM J., *Traité des preuves judiciaires, ouvrage extrait des manuscrits de m. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, par Ét. Dumont, membre du Conseil représentatif et souverain de Genève*, 2 voll., Hector Bossange, Paris, 1830.

BENTHAM J., *Traités de législation civile et pénale. Ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais; par Et. Dumont, membre du Conseil représentatif de Genève*, 3 voll., Bossange Père et Fils – Rey et Gravier, Paris, 1820.

BERAULT BERCASTEL A. E., *Continuazione della storia del cristianesimo del canonico A. E. Berault-Bercastel dall'anno 1800 fino al giorno d'oggi*, vol. XXXVI, Girolamo Tasso, Venezia, 1835.

BERNARDI S. (a cura di), *La religione e il trono: Pio VIII nell'Europa del suo tempo, Atti del Convegno di studi organizzato dal Comune di Cingoli (12-13 giugno 1993)*, La Fenice, Roma, 1995.

BERSELLI A., *Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti, Luigi Federico Menabrea*, La Navicella, Roma, 1992.

BERSEZIO V., *Luigi Carlo Farini*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861.

BERTOLINI F., *Memorie storico critiche del Risorgimento italiano scritte da Francesco Bertolini*, Ulrico Hoepli, Milano, 1889.

BERTOLINI F., *Pellegrino Rossi nella Storia del Risorgimento italiano per Francesco Bertolini. Prolusione al corso di Storia contemporanea nella R. Università di Bologna (XIX novembre MDCCCLXXXV)*, Nicola Zanichelli, Bologna, 1885.

BERTOLOTTI D., *Storia della Svizzera dai primi tempi sino ai dì nostri tratta dal Muller, dal Mallet, dal Sismondi e da altri scrittori per cura di Davide Bertolotti*, tomo II, Stamperia nella pietà de'turchini, Napoli, 1836.

BESEGGI U., *I tredici cardinali neri*, Marzocco, Firenze, 1944.

BIANCHI N. (a cura di), *La politica di Massimo d'Azeglio dal 1848 al 1859. Documenti in continuazione alle sue lettere al marchese Emanuele d'Azeglio*, Roux e Favale, Torino, 1884.

BIANCHI N. (a cura di), *Memorie del generale Carlo Zucchi pubblicate per cura di Nicomede Bianchi*, Casa editrice italiana di M. Guigoni, Milano-Torino, 1861.

BIANCHI N., *Massimo d'Azeglio*, Zucchi, Milano, 1937.

BIANCHI N., *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1816*, vol. III (Anni 1830-1846), Unione tipografico-editrice, Torino, 1867.

BIANCHI N., *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. I (anni 1814-1820), Unione Tipografica-Editrice, 1865.

BIANCHI N., *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. V (anni 1846-1849), Unione tipografico-editrice, Torino, 1869.

BIANCO N., *Gli ultimi avvenimenti del regno di Gioacchino Murat, edita per cura di Ireneo Del Zio*, Stab. Tip. Di Benedetto Ercolani, Melfi, 1880.

BIGINI C. A., *Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del Risorgimento italiano*, Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1937.

BIGNON M., *Histoire de France depuis la paix de Tilsitt jusqu'en 1812. Deuxième époque*, parte prima, Bruxelles, Meline, 1839.

BIHLMAYER K. – TUECHLE H., *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, vol. 4, edizione italiana a cura di I. ROGGER, Editrice Morcelliana, Brescia, 2007.

BIROTTEAU A. P. N., *I Gesuiti in Francia*, Tipografia di Commercio, Venezia, 1830.

BOCCARDO G., voce *Rossi Pellegrino*, in *Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc. Sesta edizione, corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i più moderni perfezionamenti per professor Gerolamo Boccardo*, vol. XIX, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1885, pp. 721-722.

BOLLINGER E., *La presse suisse: les faits et les opinions*, Payot, Lausanne, 1986.

BONELLI F., *Il commercio estero dello Stato Pontificio nel secolo XIX*, in CIPOLLA C. M. (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 11, serie 1, fasc. 2 (a. 1961), Istituto per la ricostruzione industriale, Torino, 1961, 206 pp.

BONGHI R., *Pio IX e il papa futuro*, Treves, Milano, 1877.

BORGEAUD C., *Histoire de l'Université de Genève: L'Académie et l'Université au XIXe siècle. 1814-1900*, Georg & C., Genève, 1934.

BORGHETTI G., *La nemica di Napoleone: Madame de Staël*, Treves, Milano, 1927.

BOSELLI P., *Il ministro Vallesa e l'ambasciatore Dalberg nel 1817*, in *Miscellanea di storia italiana edita per cura della Regia deputazione di storia patria*, tomo XXX (decimoquinto della seconda serie) Fratelli Bocca librai, Torino, 1893, pp. 340-487.

BOTTA C., *Storia d'Italia dal 1789 al 1815*, volume unico, Tipografia Giachetti, Prato, 1862.

BOTTRIGARI E., *Cronaca di Bologna 1845-1871*, a cura di BERSELLI A., vol. 2, Zanichelli, Bologna, 1962.

BOULAY DE LA MEURTHE A., *Documents sur la negociation du Concordat et sur les autres rapports de la France avec le Saint-Siege en 1800 et 1801*, 6 voll., Leroux, Paris, 1891-1905.

BRANCA V. – PETROCCHI G. (a cura di), *Niccolò Tommaseo nel centenario della morte. Atti del Convegno di studi promosso dalla Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con altri enti*, Venezia 30-31 maggio – 1° giugno 1974, L. S. Olschli, Firenze, 1977.

BRIGANTE COLONNA G., *L'uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848)*, Mondadori, Milano, 1938.

BRIGNOLI M., *Massimo d'Azeglio: una biografia politica*, Mursia, Milano, 1988.

BRIGUGLIO L., *Timori e speranze del cardinale Leonardo Antonelli prima del conclave di Venezia*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, vol. 45, fasc. 3, a. 1958, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1958, pp. 449-457.

BROFFERIO A., *Giacomo Durando*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1862.

BROFFERIO A., *Scene elleniche*, seconda edizione, vol. 2, Guigoni, Milano, 1863.

BROGLIO E., *Guizot*, in *Biografie de' più celebri contemporanei che nelle transazioni politiche, nella guerra, nella magistratura, nelle scienze, lettere ed arti fecero splendido il periodo decorso dalla prima Rivoluzione francese a noi opera di alcuni letterati italiani*, volume unico, Carlo Turati tipografo-libraio, Milano, 1844, pp. 1-24.

BRULHART A. – DEUBER-PAULI E., *Ville et canton de Genève*, Société d'histoire de l'art en Suisse, Genève, 1985.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 21e année, Chez. H. Champion, Paris, 1894.

BURGY E., *Les sources imprimées de la Restauration genevoise. 31 décembre 1813 – 3 octobre 1846, catalogue chronologique*, Société d'histoire et d'archéologie de Genève, Genève, 1998.

BUSSI E., *Un momento della storia della Chiesa durante il Rinascimento: il Concordato del 1516 fra la Santa Sede e la Francia*, in *Chiesa e Stato: studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e L'Italia*, a cura dell'Università cattolica del Sacro Cuore, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano, 1939, pp. 191-212.

CACCIAMANI G., *Storia del conclave di Papa Gregorio XVI (15 dicembre 1830 – 2 febbraio 1831)*, Edizioni Camaldoli, Fano, 1960.

CAFFIERO M., *La repubblica nella città del papa: Roma 1798*, Donzelli, Roma, 2005.

CAMERINI E., *Massimo d'Azeglio*, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1861.

CAMPANINI G., *Politica e società in Antonio Rosmini*, A.V.E., Roma, 1997.

CANCELLIERI F., *Notizie storiche delle stagioni e de' siti diversi in cui sono stati tenuti i conclavi della città di Roma con la descrizione della gran loggia da cui si annunzierà il nuovo Papa, della scala e sala regia della Cappella Paolina in cui si fanno gli scrutini e di tutto il braccio del Palazzo Quirinale ove sono le celle del presente conclave, raccolte da Francesco Cancellieri*, presso Francesco Bourlié, Roma, 1823.

CANDELORO G., *Storia dell'Italia moderna. Dalla restaurazione alla rivoluzione nazionale*, vol. II, seconda edizione, Feltrinelli, Milano, 1962.

CANDELORO G., *Storia dell'Italia moderna. La rivoluzione nazionale*, vol. 3, Feltrinelli, Milano, 1966.

CANTÙ C., (a cura di), *Il principe Eugenio. Memorie del Regno d'Italia*, vol. 6, Corona e Caimi editori, Milano 1865, p. 197.

CANTÙ C., *Geografia politica per corredo alla Storia universale*, sesta edizione, G. Pomba e C. editori, Torino, 1845.

CAPIALBI E. – GASPARRI G. (a cura di), *La fine di un re. Murat al Pizzo (testimonianze inedite)*, Passafaro, Monteleone di Calabria, 1894.

CAPPELLETTI G., *Storia del cristianesimo del prete Giuseppe Cappelletti dall'anno 1720 a tutto il 1846, in continuazione a quella dell'abate Di Berault-Bercastel*, volume unico, Tipografia di Alcide Parenti, Firenze, 1847.

CAPPELLO G., *Il Conclave di Venezia*, Rassegna Nazionale, Venezia, 1900.

CAPUTO G., *La libertà della Chiesa nel pensiero di Marco Minghetti*, Giuffrè, Milano 1965.

CARACCILO A., *L'età della borghesia e delle rivoluzioni: XVIII-XIX secolo*, Il Mulino, Bologna, 1979.

CARDARELLA L., *Memorie Storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa scritte da Lorenzo Cardella parroco de' SS. Vincenzo, ed Anastasio alla Regola*, tomo I, parte seconda, Stamperia Pagliarini, Roma, 1792.

CARPANETTO D. ET ALII, *La Storia. Dalle grandi Rivoluzioni alla Restaurazione*, vol. 10, Milano, Mondadori, 2006.

CARPENTER K. – MANSEL P., *The French Émigrés in Europe and the struggle against Revolution 1789-1815*, London, Macmillan Press, 1999.

CASANA P. – NADA N. (a cura di), *L'età della Restaurazione. Reazione e Rivoluzione in Europa (1814-1830)*, Loescher, Torino, 1981.

CASANA P., *Giacomo Durando in esilio, 1831-1847: Belgio, Portogallo, Spagna nelle sue avventure e nei suoi scritti*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1979.

CASSIANI G. ET ALII (a cura di), *I Giubilei del XIX e XX secolo. Atti del Convegno di Studio, Roma 11-12 maggio 2000*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2003.

CASTALDI B., *Pio IX e i suoi tempi*, Tipografia Sociale, Roma, 1882.

CASTIGLIONI C., *Storia dei Papi*, vol. 2, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1957.

Cenni biografici di S. E. il signor conte Gabrio Casati, Tip. Gernia, Milano, 1871.

Cenni biografici sul cardinale Ercole Consalvi Segretario di Stato di S. S. Pio VII di gloriosa memoria, Pietro Milesi editore, Venezia, 1824.

CEPARI V., *Vita di San Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù scritta dal padre Virgilio Cepari. Con Terza Parte nuovamente composta da un altro Religioso della medesima Compagnia, dedicata All'Eminentiss., e Reverendiss. Signore il Signor Cardinale Benedetto Odescalco Arcivescovo di Milano*, Stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta, Milano, 1728.

CESSI DRUDI M., *Carteggio di G. B. Castellani, ministro di Venezia a Roma (1849-1849)*, in *La Repubblica veneta nel 1848-1849*, vol. II (Documenti diplomatici), Cedam, Padova, 1954.

CESSI R., *Il mito di Pio IX dal carteggio di Giovanni Battista Castellani. Partiti politici, insurrezioni, governi provvisori in Italia nel 1848-1849*, Del Bianco, Udine, 1953.

CHAPPIN M., voce *Roothaan Jan Philip* in: O'NEIL C. E. – DOMÍNGUEZ J. M., *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico – temático*, vol. II, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2001, pp. 1665-1671 (sotto la sezione *Generales* n. 21).

CHAUNU P., *La civiltà dell'Europa dei lumi*, traduzione a cura di CAPRA T., Il Mulino, Bologna, 1987.

CHERAMIE K. – DE MICHELIS A., *Thought Time and the City. Notes on Rome*, Routledge, London, 2020.

CHERBULIEZ A. E., *Pellegrino Rossi*, in *Bibliothèque Universelle de Genève*, Tome dixième, Février 1849, Joel Cherbuliez Libraire, 1849, pp. 133-157.

CHIAIA L. (a cura di), *Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour raccolte ed illustrate da Luigi Chiaia*, vol. I (1821-1852) Dall'Accademia militare alla Presidenza del Consiglio, Roux e Favale, Torino, 1883.

CHODZKO L. (Comte d'Angeberg), *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 précédé et suivi des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique par M. Capefigue*, vol. 2, Amyot – Éditeur des archives diplomatique, Paris, 1864.

CIAMPINI R., *Studi e ricerche su Niccolò Tommaseo*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1944.

CIAMPINI R., *Vita di Niccolò Tommaseo*, G. C. Sansoni editore, Firenze, 1945.

CIAMPOLINI L., *Storia del Risorgimento della Grecia*, 2 voll., Tip. Piatti, Firenze, 1846.

CIPOLLETTA E., *Memorie politiche sui conclavi da Pio VII a Pio IX compilate su documenti diplomatici segreti rinvenuti negli archivi degli esteri dell'ex Regno delle due Sicilie*, Legros e Marazzini editori, Milano, 1863.

CIRIACONO S., *La rivoluzione industriale: dalla protoindustria alle produzioni flessibili*, Mondadori, Milano, 2000.

CODIGNOLA L., *I rapporti del cardinale Francesco Saverio Castiglioni, Papa Pio VIII, con il Nord America, 1816-1830*, in *La religione e il trono: Pio VIII nell'Europa del suo tempo, Atti del Convegno di studi organizzato dal Comune di Cingoli*, pp. 315-343.

COLAPIETRA R., *La formazione diplomatica di Leone XII*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1965.

COLLETTA P., *Storia della campagna d'Italia del 1815: opera postuma*, Gianini e Fiore, Torino, 1845.

COLLIVA P., *Tecnica e modelli legislativi nelle costituzioni egidiane del 1357*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 377-395.

COLMET-DAÂGE G. F., *M. Rossi à l'École de droit*, in *Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France). Compte-rendu par M. Ch. Vergé sous la direction de M. Jules Simon secrétaire perpétuel de l'Académie*, 46e année – nouvelle série, tome vingt-sixième (CXXVIè de la collection), deuxième semestre, Alphonse Picard, Paris, 1886, pp. 110-124.

CONFALONIERI F., *Memorie e lettere*, pubblicate per cura di CASATI G., vol. II (lettere), Ulrico Hoepli, Milano, 1889.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, IX edizione, Editoriale scientifica, Napoli, 2013.

CONSALVI E., *Memorie del cardinale Ercole Consalvi*, a cura di mons. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO M., Angelo Signorelli, Roma, 1950.

CONTIGIANI N., «*Leggi, ordinanze, regolamenti e circolari di interesse generale*». *L'ambiguità delle fonti di diritto nello Stato pontificio restaurato a partire dall'ordinamento penalistico*, in COLAO F. ET ALII (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane: le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, EUM, Macerata, 2011, pp. 405-438.

CONTIGIANI N., *Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1858)*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, vol. LXXX (anno 2007), Fondazione Sergio Mochi Onory, Roma, 2007, pp. 189-314.

CONTIGIANI N., *Per terminare una "missione impossibile". Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*, in COLAO F., LACCHÈ L., STORTI C. (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 323-349.

COPPI A., *Discorso sul Consiglio e Senato di Roma letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 20 marzo 1848*, Tipografia Salviucci, Roma, 1848.

Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III, tome VII, Imprimerie impériale, Paris, 1861.

Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III, tome XII, H. Plom – J. Dumaine, Paris, 1863.

Corrispondenza autentica e compita dei ministri di Sua Santità cogli agenti del governo francese e comandanti della sua armata cominciando dall'epoca Dall'occupazione da essa fatta in Novembre 1807 di Roma e dello Stato Pontificio Sino a 20 di Giugno corrente anno MDCCCIX, Palermo, 1809.

CREMASCHI G., voce *Albani Giuseppe Andrea*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 1 (Aaron-Albertucci), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960, pp. 607-609.

CRETINEAU-JOLY J. (a cura di), *Mémoires du cardinal Consalvi*, Plon, Paris, 1866.

CRÉTINEAU-JOLY J., *Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus composée sur les documents inédits et authentiques par J. Créteineau-Joly*, tome sixième, Mellier frères éditeurs, Paris, 1846.

CRETONI A., *Roma giacobina. Storia della Repubblica romana del 1798-1799*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1971.

CRISCUOLO V., *Il Congresso di Vienna*, il Mulino, Bologna, 2015.

CRISPOLTI F., *San Luigi Gonzaga: saggio*, Begnozzi, Mantova, 1924.

CRUD E. V. B., *Economia teorica e pratica dell'agricoltura del barone E. V. B. Crud, tradotta ed illustrata con note ed aggiunte da Antonio Codelupi*, 3 voll., Stab. Di G. Antonelli ed., Venezia, 1842-1845.

CRUD E. V. B., *L'économie de l'agriculture par le B.on E. V. B. Crud*, J.J. Paschoud Libraire, Paris / Même maison de Commerce, Genève, 1820.

CRUET J., *La vie du droit et l'impuissance des lois*, Flammarion, Parigi, 1908.

D'AZEGLIO M., *I miei ricordi*, dodicesima edizione, G. Barbèra editore, Firenze, 1888.

D'AZEGLIO M., *I miei ricordi*, quattordicesima edizione, G. Barbèra editore, Firenze, 1893.

D'IDEVILLE H., *Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort, 1787-1848*, Calmann Lévy éditeur, Paris, 1887.

DAMERINI G., *L'isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore*, Fondazione Cini, Venezia, 1956.

DANDOLO T., *Prospetto della Svizzera ossia ragionamenti da servire d'introduzione alle lettere sulla Svizzera di Tullio Dandolo*, parte seconda, A. F. Stella e Figli, Milano, 1832.

DARDANO P., *Diario dei Conclavi del 1829 e del 1830-1831 di mons. Pietro Dardano commentato ed annotato da D. Silvagni*, Tipografia della Gazzetta d'Italia, Firenze, 1879.

DE BOURNISEAUX P. V. J. B., *Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l'année 1792 jusqu'en 1815*, vol. I, Chez Brunot-Labbe, Libraire de l'université, Paris, 1819.

DE BROGLIE J.V.A., *Mémoires du duc de Broglie*, vol. I (1825-1870), Calmann-Lévy, Paris, 1938.

DE CÉRENVILLE B., *Le système continental et la Suisse 1803-1810*, Payot & Cie éditeurs, Paris, 1906.

DE CHATEAUBRIAND F. R., *Mémoires d'outre-tombe par Chateaubriand*, tome cinquième, Dufor Mulat et Boulanger Éditeurs, Paris, 1860.

DE FONTAINE DE RESBECQ A., *Notice sur l'enseignement et les études dans les neuf facultés de droit de l'empire. Guide des étudiants suivi d'une analyse chronologique des lois, statuts, décrets, règlements et circulaires relatifs à l'enseignement juridique de 1791 à 1858*, Auguste Durand libraire, Paris, 1858.

DE GIORGI F., voce *Rosmini Serbati Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 88 (Robusti-Roverella), 2017, pp. 490-495.

DE GRANDMAISON C. A. G., *Napoléon et les Cardinaux noirs: 1810-1814*, Perrin, Paris, 1895.

DE KLINKOWSTROEM A., *Mémoires documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich chancelier de Cour et d'État publiés par son fils le prince Richard de Metternich classés et réunis par. M. A. de Klinkowstroem*, Deuxième partie: L'Ère de paix (1816-1848), tome septième, E. Plon et Cie imprimeurs-éditeurs, Paris, 1883.

De l'Esprit des Loix. Ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c., Tome premier, Chez, Barrillot & Fils, Geneve, 1748, Livre dixhuitieme, Chap. XXII, p. 466.

DE LAMENNAIS F. R., *Essai sur l'indifférence en matière de religion*, 4 voll., Paris, 1817-1823 (i primi due tomi editi da *Tournachon-Molin et H. Seguin*; il terzo e quarto volume invece, presso la *Librairie Classique-Élémentaire*).

DE LAMENNAIS F. R., *Réflexions sur l'état de l'Église en France pendant le dix-huitième siècle et sur la situation actuelle*, A la Société Typographique, Paris, 1808.

Della Costituzione di una Monarchia Nazionale Rappresentativa, vol. I, Filadelfia (Lugano), 1815.

DE MARCHI G., *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1957.

DE MAZADE C., *Pellegrino Rossi, l'Italie et la Papauté*, in *Revue des deux mondes*, XXXIe année, Seconde période, tome trente-sixième, 1er Décembre 1861, 3e livraison, Bureau de la Revue des deux mondes, Paris, 1861, pp. 718-753 (Littérature française et étrangère, histoire politique, philosophie, sciences, beaux-arts, VIII).

DE MIRECOURT E., *Villemain*, Gustav Havard, Paris, 1856.

DE PINHO MOREIRA AZEVEDO C. A. (a cura di), voce *Legados Pontifícios*, in *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. 3 (J-P), Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 70-72.

DE ROSA G. – TRANIELLO F. (a cura di), *Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale*, Laterza, Roma, 1996.

DE SÉDOUY J. A., *Le Congrès de Vienne. L'Europe contre la France 1812-1815*, Perrin, Paris, 2003.

DE SENARCLENS J. (a cura di), *Un journal témoin de son temps. Histoire illustrée du Journal de Genève. 1826-1998*, Slatkine, Genève, 1999.

DE SIMONE S., *Cesare Balbo: 1789-1853*, Paravia & C., Torino, 1932.

DEBENEDETTI G., *Niccolò Tommaseo. Quaderni inediti*, Garzanti, Milano, 1973.

DEBIDOUR A., *Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du Congrès de Vienne jusqu'à la clôture du Congrès de Berlin (1814-1878)*, tome premier (la Sainte-Alliance), Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Paris, 1891.

DEL BIANCO N., *Marco Minghetti: la difficile unità Italiana. Da Cavour a Crispi*, Francoangeli, Milano, 2008.

DEL RIO D., *I Gesuiti e l'Italia. Storia di passioni, di trionfi e di amarezze*, Corbaccio, Milano, 1996.

DELACROIX S., *L'histoire universelle des missions catholiques*, vol. 3 (Les missions contemporaines 1800-1957), Grund, Paris, 1958.

DELL'AMORE R., *L'attività Pastorale di Carlo Bellisomi a Cesena (1795-1808)*, in *Studi romagnoli. Società di studi Romagnoli*, a. 30 (1979), Fratelli Lega, Faenza, 1979, pp. 219-235.

DELLA NEBBIA A., *La diplomazia dei cento giorni: Napoleone e il Congresso di Vienna*, Data Ufficio, Roma, 2006.

DEMARCO D., *Il tramonto dello Stato Pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1992.

DEZZA E., *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Giappichelli Editore, Torino, 2000.

DI GIANFRANCESCO M., *L'età del liberalismo. I moti dell'Italia centrale del 1831 e gli sviluppi del pensiero politico nazionale*, in *Storia e Civiltà*, a. XV (1999), fasc. 3-4 (settembre – dicembre), pp. 161-204.

DI LAMPORO L. A., *Carlo Bon-Compagni di Montebello*, in CARPI L. (a cura di), *Il Risorgimento italiano: biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*, vol. 1, Milano, 1884, pp. 243-287.

DI LAMPORO L. A., *Della vita e delle opere di Carlo Bon-Compagni di Mombello: cenni sommari con note autobiografiche*, Milano, 1882.

DI RUZZA T., *The "Roman Question". The Dissolution of the Papal State, the Creation of the Vatican City State, and the Debate on the International Legal Personality of the Holy See*, in BARTOLINI G. (a cura di), *A History of International Law in Italy*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 310-333.

DI SIMONE M. R., *Le riforme universitarie e scolastiche di Leone XII*, in REGOLI R. – FIUMI SERMATTEI I. – DI SIMONE M. R. (a cura di), *Governo della Chiesa, Governo dello Stato*, pp. 243-260.

Dictionnaire général de biographie et d'histoire de mythologie de géographie ancienne et moderne comparée des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères comprenant..., Onzième édition revue, deuxième partie, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1895, pp. 2466 (voce Rossi *Le comte Pellegrino*).

DIPPEL H. – LUTHER J. (a cura di), *Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Sources on the Rise of Modern Constitutionalism*, vol. 10, Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin, 2010.

Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei deputati, vol. XI, Per gli eredi Botta, Roma, 1872.

DITO O., *La Campagna Murattiana della indipendenza d'Italia secondo i rapporti del Ministro di Polizia Napoletana ed altri documenti ufficiali, con un'appendice sulla morte del Murat al Pizzo*, Dante Alighieri, Roma, 1911.

DOLTE G., *Lettres politiques de Pellegrino Rossi au syndic Jean-Jacques Rigaud 1832-1841 (Avec une préface de M. le Professeur Charles Borgeaud)*, A. Jullien Editeur, Genève, 1932.

DORAND J. P. ET ALII, *Storia della Svizzera*, seconda edizione, Armando Dadò editore, Locarno, 1989.

DROETTO A., *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana del diritto internazionale del secolo XIX*, Giuffrè, Milano, 1954.

DUFOUR A., *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848), Genevois et Suisse à vocation européenne*, Helbing & Lichtenhahn, Bâle – Genève – Munich, 1998.

DUPIN C. (Baron), *Forces productives et commerciales de la France*, tome premier, Lithographie royale de Jobard frères, Bruxelles, 1828.

DUPIN C. (Baron), *Du travail des enfants qu'emploient les ateliers, les usines et les manufactures, considéré dans les intérêts mutuels de la société, des familles et de l'industrie*, seconde partie, Bachelier imprimeur-libraire, Paris, 1847.

DURANDO G., *Della nazionalità italiana. Saggio politico-militare*, S. Bonamici e Compagni, Losanna, 1846.

- DUROY S., *Les "Landsgemeinden" suisses*, in DUROY S. ET ALII, *Les procédés de la démocratie semi-directe dans l'administration locale en Suisse*, Presses universitaires de France, Paris, 1987, pp. 1-94.
- DURRY M. J., *L'ambassade romaine de Chateaubriand*, Champion, Paris, 1927.
- DUVERGER M., *Eléments de droit public*, Presses universitaires de France, Paris, 1977.
- DUVERGER M., *I sistemi politici*, Laterza, Roma-Bari, 1978.
- DUVERGER M., *L'Europa degli uomini*, traduzione a cura di RUSCONI E. e ZARDONI M., Rizzoli, Milano, 1994.
- DUVERGER M., *L'Europe dans tous ses Etats*, Presses universitaires de France, Paris, 1995.
- DUVERGER M., *La cinquième République*, Presses universitaires de France, Paris, 1959.
- DUVERGER M., *La participation des femmes à la vie politique*, Unesco, Paris, 1955.
- DUVERGER M., *La république des citoyens*, Editions Ramsay, Paris, 1982.
- DUVERGER M., *Les partis politiques*, Colin, Paris, 1951.
- DUVERGER M., *Les régimes politiques*, Presses universitaires de France, Paris, 1948.
- DUVERGER M., *Manuel de droit constitutionnel et de science politique*, Presses universitaires de France (quinta edizione), Paris, 1948.
- DUVERGER M., *Méthodes des sciences sociales*, Presses universitaires de France, Paris, 1961.
- DUVERGER M., *Referendum e sistemi politici*; Laterza, Roma-Bari, 1992.
- DUVERGER M., *Sociologia della politica: elementi di scienza politica*, SugarCo, Milano, 1987.
- EHLER S. Z. – MORRALL J. B., *Chiesa e Stato attraverso i secoli. Documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e Jhon B. Morrall dell'Università di Dublino*, Vita e Pensiero, Milano, 1958.
- ERMINI F., *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle Costituzioni Aegidiane*, Bocca, Torino, 1894.
- FANKHAUSER A., voce *Landamano della Svizzera*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal tedesco a cura di M. DISCH, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010080/2007-11-12/> > (consultato in data 08/04/2021).
- FARINI L. C., *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. I, Tipografia Ferrero e Franco, Torino, 1850.

- FARINI L. C., *Lo Stato romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, vol. IV, Tipografia Ferrero e Franco, Torino, 1853.
- FATTIBONI Z., *Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate da Zellide Fattiboni*, parte seconda, Tipografia nazionale di Giuseppe Vignuzzi, Cesena, 1886.
- FERRERO G., *Il Congresso di Vienna 1814-1815*, vol. II, Il Nuovo Giornale, Piacenza, 1999.
- FERRETTI G., *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, Nicola Zanichelli editore, Bologna, 1948.
- FILIPPONE G., *Le relazioni tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria: storia diplomatica del trattato di Tolentino*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 1961-1967.
- FINALI G., *Ricordi della vita di Luigi Carlo Farini*, Tipografia del Senato, 1878.
- FIUMI SERMATTEI I. ET ALII (a cura di), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, seconda edizione, Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2018.
- FLAIANI E., *L'Università di Roma dal 1824 al 1852: docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2012.
- FLATHE T., *Il periodo della Restaurazione e della Rivoluzione: 1815-1851*, Vallardi, Milano, 1889.
- FORAMITI N., *Fatti del Regno di Piemonte negli anni 1848-1849 descritti con storica verità dettagliatamente, con ordine cronologico. Corredati da documenti ufficiali e dal processo e condanna del generale Ramorino*, Co' Tipi di Gio. Cecchini, Venezia, 1850.
- FORMICA M., *La Città e la rivoluzione: Roma 1798-1799*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1994.
- FORNERON H., *Histoire générale des Émigrés pendant la Révolution française*, 3 voll., Parigi 1884-1890.
- FORTUNATO G., *Le ultime ore di Gioacchino Murat*, in *Nuova Antologia* (Serie VI, fasc. 1275, 1° Maggio 1925), Direzione della Nuova Antologia, Roma, 1925, pp. 3-16.
- FRANSCINI S., *La Svizzera italiana*, volume I, Tipografia di G. Ruggia e Comp., Lugano, 1837.
- FRAPOLLI L., *Luigi Carlo farini: quadri storici degli ultimi anni dettati dall'autore di una voce*, Tipografia del diritto, Torino, 1864.
- FRASCA F., *La difesa della Repubblica romana e la conquista del Regno di Napoli dallo studio dei documenti delle Archives Nationales de Paris e del Service Historique de l'Armée de Terre*, in *Rassegna storica lucana*, fasc. n. 26, a. 1996, Potenza, 1997, pp. 11-65.
- FRASER A., *The King and the Catholics. The Fight for Rights 1829*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2018.

- FREZZA DI SAN FELICE F., *Cenni Biografici del cardinale Bartolomeo Pacca giuniore*, Roma, 1880.
- FRIZ G., *Burocrati e soldati dello Stato pontificio (1800-1870)*, Edindustria, Roma, 1974.
- FROSINI V., *Cibernetica: diritto e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968.
- FROSINI V., *Da B. Constant a P. Rossi: l'idea dello Stato*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. 1, Cedam, Padova, 1995, pp. 749-759.
- FROSINI V., *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1981.
- FROSINI V., *Il giurista e le tecnologie dell'informazione*, Bulzoni, Roma, 1998.
- FROSINI V., *Informatica diritto e società*, Giuffrè, Milano, 1988.
- FROSINI V., *L'informatica nell'amministrazione della giustizia*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. 3, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 161-176.
- FROSINI V., *Riflessi sociali dell'informatizzazione*, in CASSESE S. – FRANCHINI C. – TORCHIA L. (a cura di), *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 351-374.
- FURET F., *La Vandea*, in *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, traduzione a cura di BOFFA M., Bompiani, Milano, 1988, pp. 191-200.
- FUSI-PECCI O., *La vita del Papa Pio VIII*, Herder, Roma, 1965.
- GABOURD A., *Histoire de Napoléon Bonaparte*, Ad Mame et Cie Imprimeurs-Libraires, Tours, 1843.
- GABRIELE M., *Per una storia del concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Giuffrè, Milano, 1958.
- ALBERIGO G. (a cura di), *Storia del Cristianesimo. Religione, politica, cultura. Liberalismo, industrializzazione, espansione europea (1830-1914)*, vol. XI, Borla Città Nuova, Roma, 2003.
- GALLARATI SCOTTI T., *Il Conclave del 1800*, in *Storia della civiltà veneziana. Dall'età barocca all'Italia contemporanea*, vol. III, Sansoni, Firenze, 1979, pp. 229-245.
- GALLEN PELLEGRINI R. M., *Gli affetti familiari e i rapporti di amicizia di Pellegrino Rossi*, in FINELLI M. (a cura di), *Pellegrino Rossi. Giurista, economista e uomo politico (1787-1848)*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 233-261.
- GALLI R., *La dispensa matrimoniale di Pellegrino Rossi*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. XXVI, fasc. VII (luglio 1939), La libreria dello Stato, Roma, 1939, pp. 865-872.

- GALLOIS L., *Istoria di Gioacchino Murat, o il Reame di Napoli dal 1800 al 1815 di Leonardo Gallois*, S. Bonamici e C. Tipografi-Editori, Losanna, 1849.
- GASPARRI D., *Vita di Terenzio Mamiani Della Rovere*, Morelli, Ancona, 1888.
- GASNAULT F., *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2001.
- GAUTIER P., *Madame de Staël et Napoléon*, Plon, Paris, 1933.
- GEMELLI C., *Storia della Rivoluzione belga dell'anno 1830 di Carlo Gemelli*, seconda edizione, presso l'Editore Giuseppe Legnani, Bologna 1867.
- GEMIGNANI B., *Pellegrino Rossi 1787-1848. Fatti e documenti di una grande vita*, Società internazionale Dante Alighieri, Massa-Carrara, 1995.
- GENOUD F., voce *Concordato dei Sette*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal francese a cura di PONCIONI G. B., consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017232/2018-03-12/> > (consultato in data 15/04/2021).
- GENTILE G., *Rosmini e Gioberti: saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento*, terza edizione, Sansoni, Firenze, 1958.
- GENTILI F., *I preliminari della Lega doganale e il protesoriere Morichini*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. I, fasc. IV (luglio-agosto 1914), Roma, pp. 563-639.
- GERRA F., *La morte del generale Duphot e la Repubblica Romana del 1798-1799 con documenti inediti*, Edizioni Palatino, Roma, 1967.
- GERVINUS G. G., *La Restaurazione e il trattato di Vienna*, Corona e Caimi, Milano, 1864.
- GERVINUS G. G., *Risorgimento della Grecia per Giorgio Goffredo Gervinus*, 3 voll. Corona e Caimi, Milano, 1863-1864.
- GHISALBERTI A. M., *Intorno alla fuga di Pio IX*, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 127, n. 1/2 (461/462), Leo S. Olschki, Firenze, 1969, pp. 109-140.
- GHISALBERTI A. M., *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Vittoriano, Roma, 1939.
- GHISALBERTI C., *Le costituzioni giacobine (1796-1799)*, Giuffrè, Milano, 1957.
- GHISALBERTI C., *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Giuffrè, Milano, 1972.
- GIACCHI O., *L'ambasciata romana di Chateaubriand (1828-1829)*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 625-660.
- GIAMPAOLO M. A., *La preparazione politica del Cardinal Lambruschini*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XVIII (1931), fasc. I (gennaio-marzo), Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, pp. 81-163.

GIGLI G., *Il Congresso di Vienna: 1814-1815*, Sansoni, Firenze, 1938.

GIOBERTI V., *Del primato morale e civile degli italiani*, tomo I, Dalle stampe di Meline Cans e Compagnia, Brusselle, 1843.

GIOBERTI V., *Del rinnovamento civile d'Italia*, tomo II, Giuseppe Bocca, Torino, 1851.

GIOBERTI V., *Epistolario filosofico*, a cura di BONAFEDE G., Fiamma Serafica, Palermo, 1970.

GIOBERTI V., *Operette politiche. Con proemio di Giuseppe Massari e lettera dell'autore all'editore*, tomo I, Tipografia Elvetica, Capolago, 1851.

GIORDANI P., *Opere*, vol. VIII, 1821.

GIOVAGNOLI R., *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. I, Forzani & C. tipografi del Senato, Roma, 1898.

GIOVAGNOLI R., *Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi*, vol. III, Enrico Voghera editore, Roma, 1911.

GIUCCI G., *Storia della vita e del pontificato di Pio VII*, 2 voll., Tipografia di G. Chiassi, Roma, 1857.

GIUNTELLA V. E. (a cura di), *Assemblee della Repubblica Romana: 1798-1799*, vol. 1, Zanichelli, Roma, 1954.

GIUNTELLA V. E., *L'Italia nell'età Napoleonica: dalle repubbliche giacobine alla crisi del dispotismo napoleonico: 1796-1814*, in *Storia d'Italia*, a cura di ARNALDI G. ET ALII, vol. 3, Utet, Torino, 1959-1960.

GIUNTELLA V. E., *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, Società romana di storia patria, Roma, LXXII (1950), pp. 1-213.

Gli articoli organici giudicati a Roma, in *La Civiltà Cattolica*, a. 52, vol. IV, serie XVIII, Tip. A. Befani, Roma, 1901, pp. 293-308.

GODARD L., *I principi dell'89 e la dottrina cattolica per l'ab. Leone Godard traduzione dal francese sulla ristampa corretta e aumentata di Parigi del 1863 per mons. Giamb. C. Giuliani can. della Cattedrale di Verona*, Tipografia Già Boniotti, Milano, 1864.

GOISIS G., *Il pensiero politico di Antonio Rosmini e altri saggi fra critica ed Evangelo*, Il segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano, 2009.

GORI A., *Il Risorgimento italiano (1849-1860). Il Regno d'Italia (1860-1900)*, F. Vallardi, Milano, 1904.

GOUBERT P. – DENIS M., *1789: les Français ont la parole: cahiers de doléances des États généraux*, Éditions Julliard, Paris, 2013.

GOURAUD C., *L'Italia sue ultime rivoluzioni e suo stato presente. Versione con annotazioni critiche e documenti di Mario Carletti*, Giuseppe Mariani, Firenze, 1852.

GRABINSKI G., *La missione di Antonio Rosmini a Roma negli anni 1848-1849*, in *Per Antonio Rosmini nel I centenario della sua nascita: 24 marzo 1897*, vol. 2, Cogliati, Milano, 1897, pp. 213-281.

GRAVEN J., *Pellegrino Rossi grand européen. Hommage pour le centième anniversaire de sa mort 1848-1948*, Librairie de l'Université, Genève, 1949.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, nona edizione, Laterza, Roma-Bari, 2013.

GUARDIONE F., *Gioacchino Murat e l'esercito napoletano alla prima guerra d'indipendenza italiana 1815*, Travi, Palermo, 1936.

GUGLIEMOTTI U., *Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti*, in ID., *I presidenti del Consiglio dei ministri dall'unità d'Italia a oggi*, vol. I, Centro editoriale nazionale, Roma, 1966, pp. 133-143.

GUIDICINI G., *Diario Bolognese. Dall'anno 1796 al 1818*, vol. III, Forni, Bologna, 1976.

GUIZOT F., *Histoire parlementaire de France. Recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 a 1848 par M. Guizot*, tome quatrième, Michel Lévy frères Libraires éditeurs, Paris, 1864.

GUIZOT F., *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot*, deuxième édition, tome deuxième, Michel Lévy Frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1859.

GUIZOT F., *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome troisième, Michel Lévy Frères libraires-éditeurs, Paris, 1860.

GUIZOT F., *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome septième, Michel Lévy frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1865.

GUIZOT F., *Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps par M. Guizot*, tome huitième, Michel Lévy frères libraires éditeurs, Paris, 1867.

GWYNN D., *The Struggle for Catholic Emancipation 1750-1829*, Longmans, London, 1928.

HAEGELE V., *Murat. La solitude du cavalier*, Perrin, Paris, 2015.

HALES E. E. Y., *Pio nono. A study in European politics and religion in the nineteenth century*, Eyre & Spottiswoode, London, 1954.

HENNESEY J. J., *I cattolici degli Stati Uniti. Dalla scoperta dell'America ai giorni nostri*, Jaca Book, Milano, 1985.

- HILTY C., *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Tipografia S. Collin, Berna, 1891.
- HUBER J., *M. Rossi en Suisse de 1816 a 1833 par M. John Huber, ancien député au Conseil-représentatif du canton de Genève, ex-lieutenant-colonel fédéral*, Amyot, Paris, 1849.
- I destini di Roma*, in *La Civiltà Cattolica*, Anno vigesimosettimo, Serie IX, Vol. XII, quaderno n. 636, Luigi Manuelli Libraio, Firenze, 1876, pp. 654-667.
- I Moti del 1820 e del 1821 nelle carte bolognesi (Pubblicazione a cura del Comitato romagnolo della Società Nazionale per la storia del Risorgimento italiano. Prefazione di Alberto Dallolio)*, Zanichelli, Bologna, 1923.
- Il prelato italiano monsignor Carlo Gazola ed il vicariato di Roma sotto Papa Pio IX 1849-1850. Accusa, carcerazione, difesa, condanna e fuga del presunto reo di crimenlese coi relativi documenti autentici giustificativi*, Tommaso Vaccarino Editore, Torino, 1850.
- Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi. Opera di D. Mauro Cappellari Monaco Camaldolese ora Gregorio XVI Sommo Pontefice*, Giuseppe Battaglia, Venezia, 1832.
- Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi. Opera di D. Mauro Cappellari Monaco Camaldolese ore Gregorio XVI Sommo Pontefice*, 2 vol., Gabinetto Letterario, Napoli, 1834.
- INCISA DELLA ROCCHETTA G., *Il Conclave di Venezia nel diario del principe don Agostino Chigi*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano*, a. IV (1962), Fondazione Cini, Venezia-Firenze, 1962, pp. 268-323.
- INTORCIA G., *Il cardinale Pacca da Benevento. Storico, giurista, diplomatico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
- ISAMBERT G., *L'indépendance grecque et l'Europe*, Plon, Paris, 1900.
- JARRETT M., *The Congress of Vienna and its legacy: war and great power diplomacy after Napoleon*, I.B. Tauris, London-New York, 2013.
- JAUME L. (a cura di), *Coppet, creuset de l'esprit libéral: les idées politiques et constitutionnelles de Madame de Staël. Colloque organisé par l'Association française des constitutionnalistes et l'Association française de science politique, Coppet 15-16 mai 1998*, Economica, Paris, 2000.
- JELLINEK G., *Allgemeine Staatslehre*, O. Häring, Berlin, 1900.
- KELSEN H., *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin, 1925.
- KERTZER D. I., *Il papa che voleva essere re. 1849: Pio IX e il sogno rivoluzionario della Repubblica romana*, traduzione a cura di LUCCA P., Garzanti, Milano, 2019.
- KOSELLECK R., *La rivoluzione di luglio e le sue conseguenze fino al 1848*, in AA. VV., *L'età della rivoluzione europea 1780-1848*, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 281-314.

L'attentato Rivarola e i processi politici del 1828, in *La Civiltà Cattolica*, anno 87° (1936), vol. II, Stamperia Moderna, Roma, pp. 124-137.

LA FARINA G., *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, seconda edizione, vol. 2, Casa editrice italiana di Maurizio Guigoni, Milano-Torino, 1861.

LABOA J. M., *La Storia dei Papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene*, Jaca Book, Milano, 2007.

LABRIOLA G. M., *Pellegrino Rossi: la costituzione come 'opera politica' (a proposito di P. Rossi, Cours de droit constitutionnel, Introduction di Julien Boudon, Paris, Dalloz, 2012)*, in *Historia et ius: rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 5/2014.

LACCHÈ L., *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Giuffrè, Milano, 1995.

LACCHÈ L. (a cura di), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi. Atti della giornata di studio, Macerata 20 novembre 1998*, Giuffrè, Milano, 2001.

LACCHÈ L., "All'antica sua patria". *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in F. SOFIA (a cura di), *Sismondi e la civiltà toscana: atti del Convegno internazionale di studi, Pescia (13-15 aprile 2000)*, L. S. Olschki, Firenze, 2001, pp. 51-91.

LACCHÈ L., *La libertà che guida il popolo: le tre gloriose giornate del luglio 1830 e le Chartes nel costituzionalismo francese*, Il Mulino, Bologna, 2002.

LACCHÈ L., *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th – 20th centuries)*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2016.

LACCHÈ L., voce *Rossi Pellegrino*, in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 88 (Robusti-Roverella), Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., Trofarello (Torino), 2017, pp. 696-702.

LAMARTINE A., *Tre mesi al potere*, prima traduzione italiana, Tipografia Passigli, Prato, 1850, pp. 11-12.

LAMBRUSCHINI L., *La mia nunziatura di Francia*, a cura di PIRRI P., Zanichelli, Bologna, 1934.

LANDES D. S., *Prometeo liberato. La rivoluzione industriale in Europa dal 1750 ad oggi*, traduzione a cura di SALVATORELLI F., Einaudi, Torino, 1978.

LAS CASES E., *Memoriale di Sant'Elena del conte di Las Cases. Prima versione integrale con note di G. E. De Castro*, vol. 1, Francesco Pagnoni Editore-Tipografo Milano, 1850.

LATAURETTE K. S., *The Christian World mission in our day*, Eyre & Spottiswoode, London, 1954.

LATINI C., *Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale nell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 38 (anno 2009), tomo I, Giuffrè, Milano, pp. 553-578.

LATREILLE A., *L'Église catholique et la Révolution française*, vol. II, Hachette, Paris, 1950.

LATREILLE A., *Napoléon et le Saint-Siège (1801-1809): l'ambassade du cardinal Fesch à Rome*, F. Alcan, Paris, 1935.

Le cardinal Fesch Archevêque de Lyon, fragments biographiques, politiques et religie pour servir à l'Histoire ecclésiastique contemporaine, tom. I, Librairie catholique de Perisse Frères, Lyon-Paris, 1841.

LEBLANC J., *Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l'histoire du Sacré-Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, pp. 707-715.

LEDERMANN L., *Pellegrino Rossi: l'homme et l'économiste (1787-1848), avec de nombreux documents inédits*, Sirey, Paris, 1929.

LEFLON J., *Crisi rivoluzionaria e liberale (1789-1846)*, vol. I, SAIE, Torino, 1971.

LEFLON J., *La crise révolutionnaire: 1789-1846*, Bloud et Gay, Paris, 1949.

LEFLON J., *Pie VII: des abbayes bénédictines à la papauté*, Lib. Plon, Paris, 1958.

LENTZ T., *Le congrès de Vienne. Une refondation de l'Europe 1814-1815*, Perrin, Paris, 2013.

LENTZ T., *Nouvelle histoire du Premier Empire. Napoléon et la conquête de l'Europe 1804-1810*, tome I, Fayard, Paris, 2002.

Libro dei Battezzati della chiesa di San Lorenzo in Damaso. Anno 1757, foglio n. 109.

LIPPARINI L., *Minghetti*, 2 voll., Zanichelli, Bologna, 1942-1947.

LOCKHART W., *Vita di Antonio Rosmini prete roveretano. Versione dall'inglese con modificazioni ed aggiunte di Luigi Sernagiotto*, Tip. di mutuo soccorso fra compositori-impressori tipografi, Venezia, 1888.

LONDEI L., *L'ordinamento della Segreteria di Stato tra Antico Regime ed età della Restaurazione*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée. Les secrétaires d'Etat du Saint-Siège (1814-1979). Sources et méthodes*, tome 110, n°2. 1998, École française de Rome, Rome, pp. 461-473.

LONDEI L., *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa tra antico regime e restaurazione*, in *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, a cura di TORRISI C., Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 185-229.

Lord Byron jugé par les témoins de sa vie, Tome deuxième, Amyot éditeurs, Paris, MDCCCLXVIII, p. 274.

LUNADORO G., *Lo stato presente o sia la relazione della corte di Roma, già pubblicata dal cav. Lunadoro. Ora ritoccata, accresciuta, ed illustrata da Francescantonio Zaccaria e consecrata all'Eminentissimo Principe il Sig. Cardinale Domenico Orsini d'Aragona*, vol. 1, per Giovanni Bartolomicchi, Roma, 1774.

MACWALTER G. S., *Life of Antonio Rosmini Serbati: founder of the Institute of Charity*, 2 voll., Trench and Co., London, 1883.

MADELIN L., *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814*, Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1906.

MAGGIONI G., *Il Conclave di Gregorio XVI nel diario di Gaetano Moroni*, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, Belluno, 1995.

MAINERI B. E., *La Polonia e l'Europa innanzi alla coscienza e alla storia*, Stabilimento Giuseppe Civelli, Roma, 1888.

MALAGOLA C., *Due lettere inedite di Pellegrino Rossi*, Tip. Fava e Garagnani, Bologna, 1876.

MALAZAMPA G., *Una Gloria delle Marche. Pio VIII*, Premiata Stamperia Cav. F. Luchetti, Cingoli, 1931.

MALUSA L., *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Francoangeli, Milano, 2011.

MAMIANI T., *Del papato negli ultimi tre secoli: compendio storico-critico*, Treves, Milani, 1885.

MAMIANI T., *Documenti pratici intorno alla rigenerazione morale e intellettuale degli italiani*, in ID., *Scritti politici*, Felice Le Monnier, Firenze, 1853, pp. 18-46.

MAMIANI T., *Scritti politici*, Felice Le Monnier, Firenze, 1853.

MANNO A., *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Bocca, Torino, 1910.

MANZI I., *Introduzione. Cenni sulla Campagna d'Italia e sulla Battaglia del 2-3 maggio 1815*, in *1815: La Campagna di Murat in Italia. Importanza, episodi, cronache. Atti del Convegno-Incontro di Studi Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti*, 2 maggio 1815, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Macerata, pp. 37- 44.

MANZINI L. M., *Il Cardinale Luigi Lambruschini*, Biblioteca apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1960.

MARCHETTI L., *Lo Stato Pontificio nel quadriennio 1831-1834: catalogo di una raccolta di fogli volanti conservati nel Museo del Risorgimento italiano*, in *Aevum. Rassegna di Scienze*

storiche, linguistiche e filologiche, anno 13, fasc. 1/2 (gennaio-giugno 1939), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 117-178.

MARESCALCHI A. M., *Luigi Carlo Farini*, Tipografia eredi Botta, Roma, 1877.

MARTINA G., *Pio IX*, vol. 1 (1846-1850), Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1974.

MARTINA G., *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. L'età del liberalismo*, vol. 3, Morcelliana, Brescia, 1995.

MARTINA G., voce *Corboli Bussi Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 28 (Conforto-Cordero), Società Grafica Romana, Roma, 1983, pp. 775-778.

MARTINA G., voce *Gregorio XVI*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2000, pp. 546-560.

MARTINI G., *Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834. Parte prima 1814-1822*, vol. I, Tipografia Elvetica, Capolago, 1850.

MARTINI P., *Memorie intorno alla vita del re Carlo Alberto scritte da Pietro Martini*, Tipografia di A. Timori, Cagliari, 1850.

MASCHIETTO F. L. (a cura di), *Relazione del conclave tenuto in S. Giorgio Maggiore di Venezia 14 marzo 1800*, in *Benedictina. Rivista di studi benedettini*, a. 47, Istituto grafico tiberino, Roma, 2000, pp. 91-137.

MASCI F., *La legge di separazione della Chiesa dallo Stato in Francia: relazione letta alla reale Accademia di scienze politiche e morali della Società reale di Napoli il 19 marzo 1906 dal socio Filippo Masci*, Stabilimento tipografico della Reale Università, Napoli, 1906.

MASSARI G., *Ricordi biografici e carteggio di Vincenzo Gioberti*, vol. 3, Tipografica eredi Botta, Torino, 1862.

MASSÈ D., *Pio IX: papa e principe italiano*, Edizioni paoline, Modena, 1957.

MATHIEU F. D., *Le Concordat de 1801. Ses origines, son histoire: d'après de documents inédites*, Librairie académique Didier: Perrin et C.ie, Paris, 1904.

MAURI A., *Conte Gabrio Casati*, in ID., *Scritti biografici*, vol. 2, Le Monnier, Firenze, 1878, pp. 131-147.

MAZZA R., *Pio IX e Massimo d'Azeglio nelle vicende romane del 1847*, 2 voll., Società Tipografica Modenese, Modena, 1954-1955.

MAZZINI G., *Scritti editi e inediti*, vol. I, G. Daelli editore, Milano, 1861.

MAZZUCCO G. (a cura di), *Il conclave di San Giorgio Maggiore di Venezia e l'elezione di Pio VII Chiaramonti (14 marzo 1800)*, G. Deganello, Padova, 2000.

MEDA C., *Il “Proclama di Rimini e Pellegrino Rossi*, in *Corriere d’Italia*, Anno X, 24 ottobre 1915, foglio 3.

MELLANO M. F., *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 22, a. 1984, Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Historiae Ecclesiasticae, Romae, pp. 227-250.

MENCUCCI A., *Pio IX e il Risorgimento*, Tipografia adriatica, Senigallia, 1964.

MERCATI A. (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1919.

MERCATI A., *In margine all’ammnistia concessa da Pio IX*, in *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filosofiche*, anno 24, fasc. 2 (marzo-aprile 1950), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 103-132.

MEYLAN M., *Crud Benjamin*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017788/2005-08-17/> > (consultato in data 07/03/2021).

MIGNET A. F. A., *Cenni storici della vita e delle opere di Pellegrino Rossi, letti dal Signor Mignet, segretario perpetuo dell’accademia delle scienze morali e politiche, alla pubblica annuale conferenza del 24 novembre 1849 (Versione fatta sul testo del MONITORE UFFICIALE di Parigi)*, Tip. Le Monnier.

MILZA P., *Napoléon III*, Librairie Académique Perrin, Paris, 2006.

MINGHETTI M., *Della proprietà rurale e dei patti fra il padrone ed il lavoratore. Discorso letto alla Società Agraria di Bologna il giorno 23 aprile 1843*, in ID., *Opuscoli letterari ed economici*, Successori Le Monnier, Firenze, 1882, pp. 3-54.

MINGHETTI M., *Elogio di Gaetano Recchi letto alla Società agraria di Bologna il VII marzo MDCCCLVII da Marco Minghetti*, Stabilimento Minelli di Rovigo, 1858.

MINGHETTI M., *Miei Ricordi*, vol. I (dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica), anni 1818-1848, L. Roux e C. editori, Torino, 1889.

MINNOCCI C., *Pietro Sterbini e la rivoluzione romana (1846-1849)*, La Diana, Marcianise, 1967.

MINNUCCI G., *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Cedam, Padova, 2000, pp. 29-41.

MITTERMAIER K. J. A., *De l’état actuel de la science du droit criminel dans le royaume des Deux Sicilies*, Rénaudard, Paris, 1841.

MITTERMAIER K. J. A., *Delle condizioni d’Italia del cav. Carlo dr. Mittermaier consigliere intimo e professore a Heidelberg con un capitolo inedito dell’autore e con note del*

traduttore. *Versione dell'ab. Pietro Mugna*, Stamperia di G. B. Hirschfeld – Lipsia, Tendler e Schäfer – Milano e Vienna, 1845.

MITTERMAIER K. J. A., *Il processo orale accusatorio e per i giurati secondo le varie legislazioni, versione dal tedesco dell'Avv. M. M. con aggiunte*, Stefano Calderini e Comp. - Nicola Zanichelli e Comp., Reggio Modena, 1851.

MONDIN B., *Dizionario enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti*, Città Nuova Editrice, Roma, 1995.

MONDIN B., *Nuovo dizionario enciclopedico dei Papi. Storia e insegnamenti*, Città Nuova, Roma, 2006.

MONSAGRATI G., voce *Fornari Raffaele* in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. XLIX (Forino-Francesco da Serino), Arti Grafiche Abramo S.r.l., Catanzaro, 1997, pp. 76-80.

MONTI A., *Pio IX nel Risorgimento italiano: con documenti inediti e illustrazioni*, Laterza, Bari, 1928.

MONTI V., *Opere*, tomo VI. *Epistolario di Vincenzo Monti riordinato ed accresciuto di molte lettere non prima stampate o raccolte*, Presso Giovanni Resnati e Gius. Bernardoni di Gio, Milano, 1842.

MORANDI L. (a cura di), *I sonetti romaneschi di G. G. Belli pubblicati dal nipote Giacomo*, vol. 5, S. Lapi tipografo-editore, Città di Castello, 1887.

MORI R., *Il progetto di lega neoguelfa di Pellegrino Rossi*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, vol. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 1957), p. 602-628.

MORONI ROMANO G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXVIII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1844.

MORONI ROMANO G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, compilazione del cavaliere Gaetano Moroni Romano primo aiutante di camera di sua Santità Gregorio XVI*, vol. XXXII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1845.

MORONI ROMANO G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. XXXVIII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1846.

MORONI ROMANO G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. LIII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1851.

MORONI ROMANO G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni del cavaliere Gaetano Moroni Romano*, vol. LXVII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1854.

MOSCARINI M., *La restaurazione pontificia nelle provincie di "prima ricupera" (maggio 1814 – marzo 1815)*, Società di storia patria, Roma, 1933.

MÜLLER G., *Il Card. Consalvi diplomatico della Santa Sede*, in *Rivista internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 101, fasc. 385 (gennaio 1925), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 3-16.

NACCI M., *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015.

NADA N., *La restaurazione in Europa*, in *La Storia*, a cura di TRANFAGLIA N. – FIRPO M., vol. VIII, Utet, Torino, 1986, pp. 1-42.

NADA N., *Metternich e le riforme nello Stato Pontificio. La missione Sebregondi a Roma (1832-1836)*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1957.

NAPIER C., *An account of the war in Portugal between Don Pedro and Don Miguel by Admiral Charles Napier*, 2 voll., T. & W. Boone, London, 1836.

NARDI C., *Napoleone e Roma: la politica della Consulta Romana*, École française de Rome, Roma, 1989.

NATALI G. (a cura di), *La rivoluzione del 1831 nella Cronaca di Francesco Rangone*, 2 voll., Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1935-1936.

NEGRI L., *Pio IX attualità & profezia*, Ares, Milano, 2004.

NEGRONI C., *Della giurisdizione ecclesiastica nelle cose criminali secondo le leggi gli usi e i concordati del Piemonte*, Presso Enrico Crotti librajo-editore, Novara, 1843.

NERONI G., *La battaglia di Tolentino: memorie istoriche scritte da un contemporaneo*, Tip. Delle scienze, Roma, 1847.

Nota degli eminentissimi Cardinali Che sono attualmente in Conclave E Persone addette ai medesimi, in *Gazzetta Veneta Privilegiata*, Biblioteca Marciana di Venezia, vol. 1, n. 30, lunedì 2 dicembre 1799, stampatore Pietro Zerletta.

NOTARI S., *La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di Papa Leone XII (1823-1824)*, in *Historia et Ius*, n. 16 (dicembre 2019) consultato in forma digitale in URL: <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/notari_16.pdf> (consultato in data 20/10/2020).

OLSZAMOWSKA-SKOWRONSKA S., *La correspondance des Papes et des Empereurse de Russie (1814-1878) selon les documents authentiques*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1970.

OMODEO A., *Aspetti del Cattolicesimo della Restaurazione*, Einaudi, Torino, 1946.

OMODEO A., *Studi sull'età della Restaurazione: la cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione*, Einaudi, Torino, 1970.

- OMODEO A., *Vincenzo Gioberti e la sua evoluzione politica*, Einaudi, Torino, 1941.
- ORECCHIA A. M., *Gabrio Casati. Patrizio milanese, patriota italiano*, Guerini e associati, Milano, 2007.
- OXILIA G. U., *Tre conclavi*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XX (1933), fasc. III (luglio-settembre), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, pp. 563-584.
- PACCA B., *Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia e della prigionia nel forte di S. Carlo in Fenestrelle del Cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui medesimo, e divise in tre parti*, terza edizione, tomo II, Pei tipi di Annesio Nobili, Pesaro, 1830.
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Il Mulino, Bologna, 2016.
- PAGANELLA M., *San Luigi Gonzaga. Un ritratto in piedi*, Ares, Milano, 2016.
- PAGANI G., *La vita di Antonio Rosmini*, Utet, Torino, 1897.
- PAGNANI A., *Storia della Genga e vita di Leone XII*, Arti grafiche Gentile, Fabriano, 1964.
- PAOLI F., *Della vita di Antonio Rosmini-Serbati: memorie*, 2 voll., Tip. Grigoletti, Torino, 1880-1884.
- PARINI C., *Carlo Bon-Compagni*, Unione tipografica editrice, Torino, 1864.
- PARRINI C., *Cesare Balbo*, Utet, Torino, 1861.
- PASSAMONTI E., *Cesare Balbo e la rivoluzione del 1821 in Piemonte*, in *Biblioteca di storia italiana recente*, vol. 12 (anno 1926), Bocca, Torino, pp. 1-320.
- PASSERIN D'ENTRÈVES E., *La giovinezza di Cesare Balbo*, Le Monnier, Firenze, 1940.
- Pastor bonus. Costituzione apostolica sulla curia romana*, Edb, Bologna, 1988.
- PÁSZTOR L., *Ercole Consalvi, prosegretario del conclave di Venezia. Momenti di storia pontificia tra il 1799 e il 1800*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, a. 83 (1960), Roma, pp. 99-187.
- PÁSZTOR L., *Le «memorie sul conclave tenuto in Venezia» di Ercole Consalvi*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 3, a. 1965, Gregorian Biblical Press, Roma, 1965, pp. 239-308.
- PASZTOR L., *Per la storia del «Concordato» di Fontainebleau*, in AA.VV., *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri*, vol. II, Editrice Antenore, Padova, 1963, pp. 597-606.
- PATETTA F., *Pellegrino Rossi e Vincenzo Monti*, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, vol. LXXIII (a. 1937-1938), Torino, pp. 78-113.

PATUELLI A. (a cura di), *Tre liberali e un papa. Giuseppe Pasolini, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti e Pio IX nelle memorie di Giuseppe Pasolini raccolte da suo figlio*, Associazione Giuseppe Scarabelli, Imola, 1991.

PELLEGRINI C., *Il gruppo di Coppet: Madame de Staël e i suoi amici secondo nuovi documenti*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia*, vol. III, serie II, fasc. I (a. 1934), Pisa, pp. 29-73.

PENCO G., *Storia della Chiesa in Italia. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, vol. VII, Jaca Book, Milano, 1977.

PENNACCHIONI A., *Il Papa Pio VIII Francesco Saverio Castiglioni*, Tipolito Mazzini, Cingoli, 1944.

PESSINA E., *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Stabilimento Civelli, Firenze, 1868.

PETROCCHI M., *La Restaurazione. Il Cardinale Consalvi e la Riforma del 1816*, Felice le Monnier, Firenze, 1941.

PICTET E. O., *Biographie, travaux et correspondance diplomatique de C. Pictet de Rochemont, député de Genève auprès du Congrès de Vienne, 1814, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Suisse à Paris et à Turin, 1815 et 1816; 1755-1824*, H. Georg, Genève, 1892.

PIERI M., *Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824*, Marazzani e Legros, Milano, 1858.

PIERI P., *Guerra e politica nel saggio della nazionalità italiana di Giacomo Durando*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, vol. 4 (Filosofia del diritto, storia del diritto italiano, altre scienze giuridiche e storiche, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 465-483.

PIERI P., *Le società segrete ed i moti degli anni 1820-1821 e 1830-1831*, Vallardi, Milano, 1931.

PINCHERLE M., *Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani*, Giuffrè, Milano, 1973.

PIO. O., *Storia segreta dei conclavi di Oscar Pio sulle tracce di Petruccelli della Gattina*, parte quarta, Natale Battezzati editore, 1876.

PIOPI C., *La difficile costruzione di un equilibrio. Il Concordato del 1801 tra la Santa Sede e la Francia*, in MARTÍNEZ FERRER L. – GUIDUCCI P. L. (a cura di), *Fontes. Documenti fondamentali di storia della Chiesa*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 488-493.

PIOVANO G., *La lotta dei cattolici francesi per la conquista della libertà di insegnamento (1842-1848)*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 40,

fasc. 158 (febbraio 1906), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1906, pp. 177-201.

PIRRI P., *Il memorandum del 1831 nei dispacci del cardinale Bernetti al nunzio di Vienna*, in *Gregorio XVI: miscellanea commemorativa: studi e saggi a cura dei padri Camaldolesi di S. Gregorio al Celio*, vol. 2, Istituto grafico tiberino, Roma, 1948, pp. 353-372.

PIRRI P., *P. Giovanni Roothaan: XXI generale della Compagnia di Gesù (1785-1853)*, Tip. Macioce & Pisani, Isola del Liri, 1930.

PISCITELLI E., *Stato e Chiesa sotto la monarchia di luglio (attraverso i documenti diplomatici vaticani)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1950.

PIZZOLI A., *Orazione alla Santità di Papa Pio IX scritta dall'Avv. A. Pizzoli*, Tipografia e Libreria Elvetica, capolago, 1846.

PLANQUE G., *Histoire du catholicisme en Angleterre*, Bloud et C., Paris, 1909.

PORTALIS J. E. M., *Discours rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801*, Libraire de la Cour de Cassation, Paris, 1845.

POUQUEVILLE F. H. L., *Storia della rigenerazione della Grecia dal 1740 al 1824*, 9 voll. Vignozzi, Livorno, 1825.

PREMUTI C., *In memoria di Angelo Targhini e Leonida Montanari, decapitati nel 1825 per ordine di Papa Annibale della Genga*, Società Giuditta Tavani Arquati, Roma, 1909.

PRICE R., *Le rivoluzioni del 1848*, traduzione a cura di FRANCIA E., Il Mulino, Bologna, 2004.

PULCE G., *La Polonia. Ricordi storici pel marchese Giuseppe Pulce*, Stabilimento tipografico del cav. Gaetano Nobili, Napoli, 1863.

QUACQUARELLI A., *La ricostruzione dello Stato Pontificio: con una memoria inedita sul "il mio secondo Ministero"*, del card. Pacca, Macrì, Città di Castello-Bari, 1945.

QUACQUARELLI A., *Le note diplomatiche di Mons. Lambruschini al Card. G. Albani, Segretario di Stato, durante la Monarchia di luglio (luglio-ottobre 1830)*, in *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche*, anno 17, fasc. 3-4 (luglio-dicembre 1943), Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 170-199.

QUÉRARD J. -M., *La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles*, tome sixième, Chez Firmin Didot frères Libraires, Paris, 1834.

RAMÉE D., *Le Congrès de Vienne 1814 et 1815. Histoire de l'origine, de l'action et de l'anéantissement des traités de 1815*, Reinwald, Paris, 1866.

RAO A. M., voce *Zurlo Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. 100 (Vittorio Emanuele I - Zurlo), Stamperia Artistica Nazionale, Torino, 2020, pp. 847-852.

RAPPARD W. E., *L'individu et l'État dans l'évolution constitutionnelle de la Suisse*, Éditions polygraphiques, Zurich, 1936.

RAPPARD W. E., *Trois économistes genevois et leur carrières parlementaires. II. Pellegrino Rossi*, in *Journal de statistique et Revue économique suisse*, vol. 76 (III), 1940, pp. 440-473.

RATTI C., *Delle giurisdizioni ne' diversi Stati italiani dalla fine del secolo XVIII alla pubblicazione de' codici pel Regno d'Italia. Ricerche storiche del commend. Cosimo Ratti primo presidente della Corte d'Appello di Ancona*, Tipografia Cenniniana, Firenze, 1886.

RAXHON P., *Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-1831)*, in *Revue belge d'histoire contemporaine / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis*, XXVI (1996), 1-2, pp. 33-83.

Recueil de lettres adressées aux Archives de la Société de la paix par son Président, De l'imprimerie Charles Gruaz, Genève, mars 1832.

REGOLI R. – FIUMI SERMATTEI I. – DI SIMONE M. R. (a cura di), *Governo della Chiesa, Governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2019.

REGOLI R., *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006.

REGOLI R., *Gregorio XVI: una ricerca storiografica*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 44 (anno 2006), Gregorian Biblical Press, Roma, pp. 141-171.

REGOLI R., *La Diplomazia Pontificia al tempo di Pio VII. Le istruzioni ai Rappresentanti papali*, in *Fede e Diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea*, a cura di DE LEONARDIS M., EDUCatt, Milano, 2014, pp. 23-50.

REGOLI R., *La storiografia consalviana*, in *Cardinale Ercole Consalvi. 250 anni dalla nascita. Atti del convegno di Roma (8 giugno 2007)*, a cura di REGOLI R., in *Neoclassico. Periodico semestrale di arti e storia*, n. 30, Biblioteca Civica "A. Hortis", Trieste, 2007, pp. 30-69.

REINERMAN A. J., *The Concert Baffled: The Roman Conference of 1831 and the Reforms of the Papal State*, in *The International History Review*, vol. 5, No. 1 (feb. 1983), Taylor & Francis Ltd., Milton Park, pp. 20-38.

RENDINA C., *I Papi. Storia e segreti. Da San Pietro a Papa Francesco*, Newton compton editori, Roma, 2015.

RICARD A., *Le Concile national de 1811. D'après les papiers inédits du cardinal Fesch conservés aux archives de l'archevêché de Lyon*, E. Dentu Éditeur, Paris, 1894.

RICHELOT H., *L'association douanière allemande ou le Zollverein: son histoire, son organisation, ses relations avec l'Autriche, ses résultats, son avenir, avec des annexes*, Capelle, Paris, 1859.

RICOTTI E., *Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo. Romembranze con documenti inediti*, Le Monnier, Firenze, 1856.

RINALDI R., *Gioberti e il problema religioso del risorgimento*, Vallecchi, Firenze, 1929.

RINIERI I. (a cura di), *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del congresso di Vienna (1814-1815). Ricavata dall'Archivio Segreto Vaticano, corredata di sommarii e note, preceduta da uno studio storico sugli stati d'Europa e da un diario inedito del M.se di San Marzano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1903.

RINIERI I., *Il Concordato fra Pio VII e il primo console 1801-1802*, Ufficio della civiltà cattolica, Roma, 1902.

RIVA C. (a cura di), *Antonio Rosmini nel primo centenario della morte*, Sansoni, Firenze, 1958.

ROBERT A. – BOURLOTON E. – COUGNY G. (a cura di), voce *Thuriot de la Rozière (Alexis-Eugène)*, in *Dictionnaire des parlementaires français comprenant tous les Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français Depuis le 1er Mai 1789 jusqu'an 1er Mai 1889 avec leurs noms, état civil, états de services, actes politiques, votes parlementaires, etc. publié sous la direction de MM. Adolphe Robert, Edgar Bourlonton & Gaston Cougny*, tome V (Pla-Zuy), Bourlonton éditeur, Paris, 1891, p. 420 (colonna sinistra).

ROBINSON J. M., *Cardinal Consalvi: 1757-1824*, The Bodley head, London, 1987.

ROCA R., voce *Sarnen, Lega di*, in *Dizionario Storico della Svizzera (DSS)*, traduzione dal tedesco a cura di DISCH M., consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017233/2012-01-13/> > (consultato in data 20/04/2021).

ROMAGNOSI G. D., *La scienza delle costituzioni. Opera postuma*, 3 voll., Fratelli Canfari, Torino, 1848.

ROMANO S., *Principii di diritto costituzionale generale*, ristampa della seconda edizione rivista, Giuffrè, Milano, 1947.

RONCALLI N., *Cronaca di Roma*, vol. I (1844-1848), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1972.

ROSMINI A., *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico con appendice di due lettere sulla elezione de' vescovi a clero e popolo*, G. Grondona, Genova-Bastia, 1849.

ROSMINI A., *Introduzione alla filosofia. Opere varie di Antonio Rosmini Serbati*, Tipografia Casuccio, Casale, 1850.

ROSMINI A., *La costituzione secondo la giustizia sociale. Con un'appendice sull'unità d'Italia*, Tip. Di G. Redaelli, Milano, 1848.

ROSSI G., *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra*, 2 voll., Società Tipografica Bolognese, Bologna, 1848.

ROSSI P., *Autodifesa. Risposta alle imputazioni diffuse contro di lui dopo la fuga da Bologna, scritta a Genthod in data del 14 luglio 1815*.

ROSSI P., *Avant-Propos* in *Annales de législation et de jurisprudence*, tome I, Chez Manget et Cherbuliez Impr. Libraires, Genève, 1820, pp. III-VIII.

ROSSI P., *Coup d'oeil sur la littérature italienne*, in *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-lettres, et Arts, faisant suite a la Bibliothèque Britannique. Rédigée a Genève par les auteurs de ce dernier recueil*, Tome second, Littérature, De l'Imprim. de la Bibliothèque universelle, Genève, 1816, pp. 412-425.

ROSSI P., *Cours d'économie politique*, deuxième édition revue et corrigée, 4 voll., G. Thorel – Joubert, Paris, 1843-1854.

ROSSI P., *Cours d'économie politique par P. Rossi*, 4 voll., Guillaumin et C. Libraires, Paris, 1854.

ROSSI P., *Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Paris recueilli par A. Parée précédé d'une introduction par M. C. Bon-compagni*, 4 voll., Guillaumin, Paris, 1866-1867.

ROSSI P., *Droit des gens. Intervention*, in *Archives de droit et de législation*, tome premier, Société belge de librairie, imprimerie et papeterie, Hauman, Cattoir et Comp., Bruxelles, 1837, pp. 353-375.

ROSSI P., *Droit des gens. Intervention*, in *Revue française*, tome septième, juin, Au bureau de la Revue française, Paris, 1838, pp. 50-69.

ROSSI P., *Il Giaurro, frammento di novella turca, scritto da Lord Byron e recato dall'inglese in versi italiani da Pellegrino Rossi*, Per G.-J. Paschoud Stampatore-Librajo, Ginevra, 1818.

ROSSI P., *Mélanges d'économie politique d'histoire et de philosophie par P. Rossi pair de France, doyen de la faculté de droit, membre de l'institut publiés par ses fils*, tome second, histoire et philosophie, Guillaumin et Cie Libraires, Paris, 1857.

ROSSI P., *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, in *Archives de droit et de législation*, tome troisième, Société belge de librairie, Hauman et Comp., Bruxelles, 1840, pp. 23-37.

ROSSI P., *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832. Con testo francese a fronte e, in appendice, il testo del progetto di Atto federale della*

Confederazione elvetica, a cura di LACCHÈ L., Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 1997.

ROSSI P., *Rapport de la commission de la Diète aux vingt-deux cantons suisses, sur le projet d'acte fédéral par elle délibéré a Lucerne le 15 décembre 1832*, De l'Imprimerie Ch. Grauz, Genève, Décembre 1832.

ROSSI P., *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l'Académie de Genève*, 3 voll., Sautelet & Cie, Paris, 1829.

ROSSI P., *Traité de droit penal par M. P. Rossi, professeur de droit romain à l'Académie de Genève*, nouvelle édition, Société Typographique Belge, Bruxelles, 1843.

ROSSI P., *Traité de droit pénal par P. Rossi, Pair, Doyen de la faculté de droit, membre de l'institut. Deuxième édition revue et précédée d'une introduction par M. Faustin Hélie conseiller a la Cour de Cassation*, 2 voll., Guillaumin et Cie, Paris, 1855.

ROSSI P., *Traité de droit pénal, 3 Édition revue et précédée d'une introduction par M. Faustin Hélie Conseiller à la Cour de Cassation, Membre de l'Institut*, 2 voll., Librairie de Guillaumin et Cie, Paris, 1863.

ROSSI P., *Trattato di diritto penale di Pellegrino Rossi tradotto dal francese dal Dottor in legge R. M. con alcuni cenni sulla vita dell'autore*, Per Borroni e Scotti, Milano, 1852.

ROSSI P., *Trattato di diritto penale per Pellegrino Rossi. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, Gabriele Rondinella editore, Napoli, 1853.

ROSSI RAGAZZI B., *Le entrate dello Stato Pontificio dal 1827 al 1867*, in CIPOLLA C. M. (a cura di), *Archivio economico dell'unificazione italiana*, vol. 1, serie 1, fasc. 4 (a. 1956), Istituto per la ricostruzione industriale, Torino, 1956, 29 pp.

ROVERI A. (a cura di), *La missione Consalvi e il Congresso di Vienna. I serie: 1814-1830*, 3 voll., Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1970-1973.

ROVERI A., *La Santa Sede tra Rivoluzione francese e Restaurazione. Il Cardinale Consalvi 1813-1815*, La Nuova Italia, Firenze, 1974.

ROVERI A., voce *Consalvi Ercole*, in *Dizionario Biografico degli Italiani. Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. XXVIII (Conforto-Cordero), Società Grafica Romana, Roma, 1983, pp. 33-43.

RUFFIEUX R., *La presse politique durant la première moitié du XIXe siècle*, in BUCHELER-MATTMANN H. ET ALII (a cura di), *Festschrift Gottfried Boesch. Zum 65. Geburtstag überreicht von Freunden, Kollegen un Schülern*, Staatsarchiv, Schwyz, 1980, pp. 231-244.

RUFFINI F., *Camillo di Cavour e Mélanie Waldor secondo lettere e documenti inediti*, Fratelli Bocca, Torino, 1914.

RUFFINI F., *La giovinezza del conte di Cavour. Saggi storici secondo lettere e documenti inediti*, vol. 1, Fratelli Bocca, Torino, 1912.

RUINI M., *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in *Nuova Rivista Storica*, a. XIII, fasc. III-IV (maggio-giugno), Dante Alighieri, Milano, 1929, pp. 271-290.

RUINI M., *Le vite di Pellegrino Rossi*, Giuffrè, Milano, 1962.

RUSSO F., *La difesa costiera dello Stato pontificio dal XVI al XIX secolo*, Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio Storico, Roma, 1999.

SABAU Y LARROYA P., *Ilustracion de la Ley fundamental de España, que establece la forma de suceder en la corona, y exposicion del derecho de las augustas hijas del Señor Don Fernando VII, por D. Pedro Sabau y Larroya, doctor en leyes del gremio y claustro de la Real universidad de Alcalà, abogado de los Reales Consejos, y oficial mayor de la secreteria de la interpretacion de Lenguas*, Con permiso del Rey, N. S., en la Imprenta Real, Madrid, 1833.

SAITTA A., *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Giuffrè, Milano, 1975.

SALVAGNOLI V., *Dell'indipendenza dell'Italia discorso di Vincenzo Salvagnoli*, Felice Le Monnier, Firenze, 1859.

SANCIPRIANO M., *Vincenzo Gioberti. Progetti etico-politici nel Risorgimento*, Studium, Roma, 1997.

SANTANGELO P. E., *Massimo d'Azeglio politico e moralista*, Einaudi, Torino, 1937.

SAREDO G., *Terenzio Mamiani*, Unione Tipografico-Editrice, Napoli, 1862.

SAVARESE G., *Tra rivoluzioni e restaurazioni. Ricordi su Giuseppe Zurlo (1759-1828)*, Einaudi, Torino, 1941.

SCAGLIA G. B., *Cesare Balbo. L'indipendenza d'Italia e l'avvenire della cristianità*, Studium, Roma, 1989.

SCHMIDLIN J., *Histoire des Papes de l'époque contemporaine. La Papauté et les papes de la Restauration (1800-1846)*, Tome I, Partie I, Pie VII, *Le Pape de la Restauration (1800-1823)*, Vitte, Lyon-Paris, 1938.

SCHULZE H., *Aquile e leoni. Stato e nazione in Europa*, traduzione a cura di CARBONE D. M., Laterza, Roma-Bari, 1995.

SCIPIONE G., *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, Barbera Editore, Firenze, 1940.

SCIROCCO A., *L'Italia del Risorgimento. 1800-1860*, Il Mulino, Bologna, 1990.

SELLA P. (a cura di), *Le Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, Loescher, Roma, 1912.

SERAFINI A., *Pio nono: Giovanni Maria Mastai Ferretti. Dalla giovinezza alla morte nei suoi scritti e discorsi editi e inediti*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1958.

SERRISTONI L., *Statistica dell'Italia contenente le statistiche del Regno di Sardegna, Principato di Monaco, Isola di Corsica, Ducato di Parma, Modena, e Lucca, Repubblica di San Marino, Del Granducato di Toscana, Stati Pontificj, Regno delle Due Sicilie, commercio dell'Italia con alcune delle principali nazioni*, Stamperia Granducale, Firenze, 1835-1839.

SFORZA G. (a cura di), *Massimo d'Azeglio alla guerra dell'indipendenza nel '48: documenti inediti*, Ferraguti, Modena, 1911.

SILVA P., *Le rivoluzioni del 1830 e del 1848 e le guerre di nazionalità*, La Litotopo, Roma, 1924.

SIMON A. (a cura di), *Correspondance du nonce Fornari, 1838-1843*, Institut historique belge, Bruxelles-Roma, 1956.

SINI A., *Il movimento cattolico-liberale nelle province pontificie. In particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani*, in ASTUTI G. ET ALII (a cura di), *Studi in occasione del centenario di Roma capitale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 13-36.

SIRINELLI J. F. (a cura di), voce *Républiques sœurs* in *Dictionnaire de l'Histoire de France*, Éditions Larousse, Paris, 2005, p. 1078.

SOBOUL A., *La Rivoluzione francese*, traduzione a cura di VETTORI G., Newton compton editori, Roma, 1991.

SOFFIETTI I., *Cittadinanza e nazionalità nella disciplina sabauda di metà Ottocento*, in PENE VIDARI G. S. (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 47-56.

SOLDANI S., *Il 1830 in Europa: dinamica e articolazioni di una crisi generale: II. L'emergere di una nuova concezione dello Stato e dell'equilibrio europeo*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'istituto Gramsci*, anno 13, No. 2 (Apr. - Jun. 1972), Fondazione Istituto Gramsci, Carocci editore, Roma, 1972, pp. 338-372.

Solenne pubblicazione del Concordato a Parigi nel giorno di Pasqua, 18 aprile 1802, in *La Civiltà Cattolica*, a. 52, vol. IV, serie XVIII, Tip. A. Befani, Roma, 1901, pp. 559-675.

SORESINA M., *L'età della Restaurazione, 1815-1860. Gli Stati italiani dal Congresso di Vienna al crollo*, Mimesis, Milano-Udine, 2016.

SPADA G., *Storia della Rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849 del Commendatore Giuseppe Spada*, vol. 1, Stabilimento G. Pellas editore, Firenze, 1868.

SPADONI D., *Il governo pontificio e i primi processi carbonici marchigiani*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria delle Marche*, serie. III, vol. II, (a. 1918), Deputazione di Storia Patria delle Marche, Ancona, pp. 288-329.

SPADONI D., *Per la prima guerra d'indipendenza italiana nel 1815. Proclami, decreti, appelli e inni*, Istituto pavese di arti grafiche, Pavia, 1929.

SPADONI D., *Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato Pontificio all'indomani della Restaurazione: l'occupazione napoletana, la Restaurazione e le sette*, Roux e Viarengo, Roma, 1904.

SPADONI D., *Una trama e un tentativo rivoluzionario dello Stato romano nel 1820-1821*, Dante Alighieri, Roma-Milano, 1910.

Statuten des Zofinger Vereins. Statuts de la Société de Zofingen, Buchdruckerei von J. J. Mast, Basel, 1843.

STEWART H. L., *A Century of Anglo-Catholicism*, J. M. Dent & Sons, London and Toronto, 1929.

Storia dell'assassinio di Pellegrino Rossi tratta dai processi e descritta dalla Civiltà Cattolica, Tipografia Nazionale di G. Biancardi e C., Torino, 1854.

STORTI C., *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, in NUZZO L. – VEC M. (a cura di), *Constructing international law. The birth of a discipline*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, pp. 51-145.

STORTI C., *L'indipendenza dell'Italia nel diritto internazionale della prima metà dell'Ottocento*, in *Problemi giuridici dell'unità italiana. Atti del convegno (Como, 21 marzo 2011)*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 33-62.

STÜCHEL R., *Ludwig von Lebzeltern*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, traduzione a cura di MANTOVANI S., consultabile al seguente URL: < <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/028519/2007-11-28/> > (consultato in data 20/09/2021).

TAGLIAFERRI A., *Terenzio Mamiani e le odierne quistioni sociali*, Ufficio della Rassegna nazionale, Firenze, 1882.

TENCÉ U., *Annuaire Historique Universel pour 1832. Avec un Appendice contenant les actes publics, traités, notes diplomatiques, papiers d'état et tableaux statistiques, financiers, administratifs et nécrologiques; - une Chronique offrant les événements les plus piquants, les causes les plus célèbres, etc; et des notes pour servir à l'histoire des sciences, des lettres et des arts. Rédigé par M. Ulysse Tencé, avocat a la cour royale de Paris, publié par M. C. L. Lesur*, Thoissier-Desplaces libraire, Paris, avril 1834.

TENENTI A., *L'età moderna: XVI-XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 1997.

THIRY J., *Napoléon Bonaparte: le concordat et le consulat à vie: mars 1801-juliet 1802*, Berger-Levrault, Paris, 1956.

THOMAS J., *Le concordat de 1516: ses origines, son histoire au XVI siècle*, 3 voll., Libr. A. Picard et fils, Paris, 1910.

TIMOTEI F., *Della felicità della Repubblica romana. Pensieri dell'avvocato Filippo Timotei*, Lazzarini, Roma, 1798.

TOMASSINI S., *Storia avventurosa della Rivoluzione romana. Repubblicani, liberali e papalini nella Roma del '48*, Il Saggiatore, Milano, 2008.

TOMMASEO N., *Dell'Italia libri cinque*, vol. 1, Pihan Delaforest, Parigi, 1835.

TORNIELLI A., *Pio IX. L'ultimo papa re*, Mondadori, Milano, 2011.

TRANFAGLIA N. – FIRPO M. (a cura di), *La storia: i grandi problemi dal Medioevo alla prima guerra mondiale*, vol. 8, *L'età contemporanea: 3, dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, Utet, Torino, 1988.

TULARD J., *Le Directoire et le Consulat*, Presses Universitaires de France, Paris, 1992.

UGUCCIONI R. P. (a cura di), *Un pesarese per la nazione. Nuove prospettive su Terenzio Mamiani*, Il lavoro editoriale, Ancora, 2020.

URTOLLER G., *Lo Statuto fondamentale del Regno d'Italia annotato. Testo dello Statuto delle leggi, dei decreti e regolamenti relativi, legislazione comparata, dottrina degli autori, massime di giurisprudenza, atti parlamentari*, 2 voll., Libreria editrice Gherardo Gargano, Cesena, 1881-1888.

VARNI A., *L'Emilia Romagna nell'Italia napoleonica*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di BERSELLI A., vol. 3, University Press Bologna, Imola, 1980, pp.

VAUTHIER G., *Villemain (1790-1870). Essai sur sa vie, son rôle et ses ouvrages*, Perrin, Paris, 1913.

VÁZQUEZ CARRIZOSA A., *Relatos de historia diplomática de Colombia. La Gran Colombia*, tomo 1, seconda edizione, Centro editorial Javeriano, Buenos Aires, 1996.

VECCHIETTI T. (a cura di), *Il pensiero politico di Vincenzo Gioberti*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1941.

VENZO M. I. (a cura di), *Congregazione degli Studi. La riforma dell'istruzione nello Stato Pontificio (1816-1870)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale degli archivi, Tipografia Mura, Roma, 2009.

VERCESI E., *Pio IX*, Corbaccio, Milano, 1930.

VERCESI E., *Pio VII: Napoleone e la restaurazione*, Società editrice internazionale, Torino, 1933.

VERCESI E., *Tre pontificati: Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Società editrice internazionale, Torino, 1936.

VERGANO P., *Analisi ragionata del Congresso di Vienna*, 2 voll., Stamperia Pagano, Genova, 1818.

VERUCCI G. (a cura di), *L'Avenir, 1830-1831. Antologia degli articoli di Félicité-Robert Lamennais e degli altri collaboratori*, Edizioni di Storia e letteratura, Roma, 1967.

VICINELLI A., *Storici e politici dell'Ottocento: Cuoco, Balbo, Gioberti, Mazzini, Vallardi*, Milano, 1929.

VILLEMMAIN A. F., *Discours et mélanges littéraires*, Didier, Paris, 1846.

VILLEMMAIN A. F., *Histoire de Cromwell d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires*, A. F. Stella, Milano, 1843.

VILLEMMAIN A. F., *La France, l'Empire et la papauté: question de droit public*, Douniol, Paris, 1860.

VILLEMMAIN A. F., *La Tribune moderne*, 2 voll., Lévy, Paris, 1858-1882.

VILLEMMAIN A. F., *Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature*, 2 voll., Didiers, Paris, 1854-1855.

VILLEMMAIN A. F., *Tableau de l'éloquence chrétienne au IV siècle*, Didier, Paris, 1849.

VITA SPAGNUOLO V. (a cura di), *I catasti generali dello Stato pontificio. La Cancelleria del censo di Roma, poi agenzia delle imposte (1824-1890), Inventario*, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1995.

VIVIEN L., *Storia generale della rivoluzione francese, dell'impero, della restaurazione, e della monarchia del 1830, fino al 1840 volgarizzata dal dott. A. Bonucci*, vol. 3, libro decimoterzo, presso Giuseppe Celli, Firenze, 1844.

VIVOLI C. Q., *Pellegrino Rossi e gli amici imolesi Domenico Casoni e Arduino Suzzi*, in *Studi Romagnoli*, a. XXXVIII (1987), Società di Studi Romagnoli, Faenza, pp. 129-140.

VOMACKOVA V., *Osterreich und der deutsche Zollverein*, in *Historica: les sciences historiques en Tschécoslavaquie. Recueil publié par l'Académie tchécoslovaque des sciences, section historique*, vol. 5, Ceskoslovenske akademie, Praha, 1963, pp. 109-146.

VON MENSCH F. A., *Manuel pratique du consulat: ouvrage consacré spécialement aux consuls de Prusse et des autres états formant le Zollverein, ou l'Association de douanes et de commerce allemande, suivi d'un tableau des consulats qu'ont les états de cette union à l'étranger*, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1846.

VON RANKE L., *Storia dei Papi*, traduzione a cura di C. CESA, Sansoni, Firenze, 1959.

VULLIEMIN L., *Charles Monnard*, in *Mélanges par Louis Vulliemin*, Bibliothèque cantonale, Lausanne, 1853, pp. 1-10 (del contributo relativo a Charles Monnard).

WALSH H. H., *The Concordat of 1801: A Study of the Problem of Nationalism in the Relations of Church And State*, Columbia University Press, New York, 1933.

WELSCHINGER H., *Le divorce de Napoléon*, Plon, Paris, 1889.

WHEATON E., *Elementi di diritto internazionale di Enrico Wheaton già ministro degli Stati Uniti d'America appo il Governi prussiano; Socio corrispondente dell'Accademia delle scienze morali e politiche nell'Institut di Francia; socio onorario dell'Accademia reale delle scienze di Berlino, prima versione italiana per Costantino Arlia*, Giuseppe Marghieri editore, Napoli, 1860.

WHEATON E., *Elements of international law with a Sketch of the History of the Science by Henry Wheaton, LL.D. Resident minister from the United States in America to the Court of Berlin, Member of the American Philosophical Society of Philadelphia; of the Royal Asiatic Society of London; and of the Scandinavian Literary Society of Copenhagen*, 2 voll., B. Fellowes, London, 1836.

WOLMAR C., *Sangue, ferro e oro. Come le ferrovie hanno cambiato il mondo*, traduzione a cura di CIACONE G. L., EDT, Torino, 2011.

WOOLF S. J., *Napoleone e la conquista dell'Europa*, traduzione a cura di DE BENEDETTI A. – QUERCI P., Laterza, Bari, 1990.

WORMS E., *L'Allemagne économique, ou Histoire du Zollverein allemand*, Maresq Ainé, Paris, 1874.

ZACCAGNINI C. (a cura di), *Bartolomeo Pacca (1756-1844): ruolo pubblico e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa. Atti delle giornate di studio, Velletri 24-25 marzo 2000. Con Editto sopra le antichità e gli scavi (1820) e Regolamento per le Commissioni di belle arti (1821)*, Blietri, Velletri, 2001.

ZAMA P., *Il Proclama di Rimini del 1815*, in *Studi riminesi e bibliografici in onore di Carlo Lucchini*, Stab. Grafico F.lli Lega, Faenza, 1952, pp. 215-226.

ZAMA P., *Luigi Carlo Farini: da Mazzini a Cavour*, in *Studi romagnoli*, vol. 17 (1966), Fratelli Lega, Faenza, 1966, pp. 29-48.

ZAMA P., *Luigi Carlo Farini nel Risorgimento italiano*, Lega, Faenza, 1962.

ZANICHELLI D., *I pubblicisti italiani del 1848: Giacomo Durando*, Bocca, Torino, 1894.

ZANNELLA C. (a cura di), *Il Catasto Gregoriano. Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive*, Pieraldo, Roma, 2007.

ZAVALLONI C., *Il vescovo di Cesena car. Carlo Bellisomi e il patrimonio ecclesiastico dal 1796 al 1799*; in *Studi romagnoli. Società di studi Romagnoli*, a. 30 (1979), Fratelli Lega, Faenza, 1979, pp. 237-253.

ZIZOLA G., *Il Conclave. Storia e segreti. L'elezione papale da San Pietro a oggi*, Newton compton editori, Roma, 2013.

ZUCCAGNI ORLANDINI A., *Roma e l'Agro romano: illustrazioni storico-economiche*, Caselli, Firenze, 1870.

STATO PONTIFICO: ALLOCUZIONI, DOCUMENTI, EDITTI, LEGGI,
NOTIFICAZIONI, RACCOLTE NORMATIVE, REGOLAMENTI, SENTENZE

A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pacca Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia e Sua Congregazione Criminale. Macerata, e altri Luoghi di Fellonia contro Giacomo Papis Romano domiciliato in Ancona, Il Conte Cesare Gallo di Osimo dimorante in Macerata, Luigi Carletti di Macerata, Francesco Riva di Forlì, Il Conte Vincenzo Fattiboni di Cesena, L'Avvocato Pietro Castellano di Macerata, Antonio Cottoloni di Macerata e Pio Sampaolesi di Ancona, ed Altri Inquisiti arrestati ed assenti. Ristretto del Processo Informativo, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1818.

Allocuzione della Santità di Nostro Signore Gregorio PP. XVI al Sagro Collegio nel Concistoro segreto del 22 luglio 1842 seguita da una esposizione corredata di documenti sulle incessanti cure della stessa Santità Sua a riparo dei gravi mali da cui è afflitta la religione cattolica negli imperiali e reali domini di Russia e Polonia, Tipografia Camerale, Roma, 1842.

Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu-proprio, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato Pontificio, vol. I, Tipografia delle belle arti, 1857.

NOTIFICAZIONE PASQUALE del Titolo di Santa Pudenziana della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di Stato ec., pp. 15-18 (Costruzione di quattro linee ferroviarie).

EDITTO PASQUALE del Titolo di Santa Pudenziana della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di Stato ec., pp. 40-45 (Stampa e Consigli di censura).

PROTESTA fatta in Gaeta li 14 febbrajo 1849 da Sua Santità PIO PP. IX, pp. 262-263.

Bolla di scomunica di Papa Pio VII gloriosamente regnante contro Buonaparte ed i suoi ministri, Sonzogno e Compagni, Milano, 1814.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie, vol. I, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1809.

Bollettino n. 1, Decreti imperiali che portano riunione degli Stati Romani all'Impero, e nomina de'Membri della Consulta, pp. 1-6.

Bollettino delle leggi n. 4. Ordini della Consulta. Riunione delle Soprintendenza delle Poste di Roma alla Posta di Francia, pp. 46-47.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino n. 4. Ordini della Consulta. Pubblicazione del Codice Napoleone negli Stati Romani, pp. 48-51.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino delle leggi n. 5. Organizzazione dell'Ordine Giudiziario negli Stati Romani, pp. 59-103.

Bollettino delle leggi n. 12. Ordini della Consulta. Provvedimento provvisorio per tutti i Tribunali civili e Criminali di Roma, pp. 259-263.

Bollettino delle leggi n. 14. Ordini della Consulta. I Codici di procedura, e di commercio, ed il Decreto Imperiale sulle spese giudiziali, tengono luogo di Bollettino, pp. 306-307.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Bollettino delle leggi n. 14. Ordini della Consulta. Divisione degli Stati Romani in Amministrazioni Dipartimentali, in Prefetture, e sotto Prefetture, pp. 308-319.

Bollettino delle leggi n. 15. Ordini della Consulta. Provvedimento per l'amministrazione delle foreste, ed incarico al Sig. Marcotte di formare uno Specchio di tutte le foreste e Boschi negli Stati Romani; Provvedimento perchè gli Appaltatori adempiano alle loro obbligazioni pel mantenimento delle strade pubbliche, e ordine agli Architetti di fare la visita di esse per saperne lo stato; Incarico al Sig. Sterni Architetto di presentare un piano per trasportare altrove la pescaria del Panteon, e di disgombrare la piazza; Ordine di non far più in avvenire seppellire i morti nelle Chiese, e incarico agli Architetti del Governo di presentare un piano di concerto col Sig. Dr. Morichini per la scelta dei locali fuori delle mura per formare de' cimiterj, pp. 363-369.

Bollettino delle leggi n. 16. Ordini della Consulta. Soppressione delle feudalità, e de' diritti feudali e titoli di Nobiltà, da pubblicarsi nelle Comuni degli Stati Romani, pp. 410-413.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie, vol. II, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1809.

Bollettino n. 17. Ordini della Consulta. Organizzazione delle corti di Giustizia Criminale loro attribuzioni, e modo di procedere avanti di esse, pp. 415-423.

Bollettino delle leggi n. 17. Ordini della Consulta. Organizzazione de' Tribunali in Roma e negli Stati Romani, pp. 432-439.

Bollettino delle leggi n. 24. Ordini della Consulta. Regolamento sui Luoghi di Monte, ed amministrazione degli stessi, pp. 571-580.

Bollettino delle leggi n. 24. Ordini della Consulta. Regolamento per l'istallazione delle nuove Autorità giudiziarie, modo di metterle in attività, e di procedere avanti di esse provvisoriamente da tutt i Curiali, pp. 583-594.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani. Con l'indice Cronologico e delle Materie, vol. IX, Presso Luigi Perego Salvioni Stampatore del Bollettino delle Leggi, Roma, 1810.

Bollettino delle leggi n. 93. Ordine della Consulta per la suppressione de' conventi e case religiose, e pubblicazione del decreto Imperiale dei 7 maggio corrente, e di alcune leggi e decreti a ciò relativi, pp. 145-183.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennajo 1813 al 30 giugno 1813. N. ° 1 al N. ° 15, Stamperia Reale, Milano, 1813.

Bollettino delle leggi n. 7. (N. 55.) Decreto con cui si prescrivono alcune discipline da osservarsi dipendentemente dal concordato stipulato a Fontainebleau il 25 gennajo 1813, pp. 179-180.

Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, vol. XI, Reverendæ Camerae Apostolicæ, Romæ, 1846.

Costituzione apostolica *Post diuturnas*, pp. 48-71.

Breve *Tam Multa*, pp. 187-190.

Enciclica *Ecclesia Christi*, pp. 208-212.

Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, vol. XIII, Reverendæ Camerae Apostolicæ, Romæ 1847.

Bolla Gratiarum actio Deo omnipotenti facta pro felici reditu ad sanctam Sedem post immeritam, indignamquediū perpassam captivitatem, et creatio commissionis status temporarie praepositae regimini status Ecclesiastici, pp. 317-318.

Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, vol. XVI, continens pontificatus Leonis XII. *Annum primum ad tertium*, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, Roma, 1854.

Enciclica *Ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos, et episcopos super exaltation ad apicem pontificatus (Ubi primum)*, pp. 45-49.

Bolla *Quod divina sapientia omnes, docet*, pp. 85-112.

Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad

pontificatum Pii VIII, vol. XVII, continens pontificatus Leonis XII annum quartum ad sextum, Romae, 1855.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII sulla Amministrazione pubblica, pp. 113-138.

Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. Pii VIII. et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens, vol. XIX, continens pontificatus Gregorii XVI annum primum ad quartum, Romæ, 1857.

Encyclica porrecta ad universos subditos ditionis Ecclesiasticae ad effectum confirmandi subjectos, et revocandi rebelles, pp. 1-2.

Encyclica ad universos subditos ditionis Pontificiae cum gratiarum actione erga augustum Austriae imperatorem Franciscum I. pro praestito auxilio (Quel Dio), pp. 6-8.

Confirmatio nonnullarum constitutionum quibus cautum habetur, ne quid juris quisque sibi asserat ex titulis quomodecumque eisdem tributis in literis, constitutionibus, aliisque actibus nomine sanctae Sedis expletis (Sollicitudo ecclesiarum), pp. 38-40.

Enciclica Ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos, et episcopos orbis Catholici (Mirari vos), pp. 126-132.

Encyclica litera porrecta venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis in Poloniae regno commorantibus, pp. 571-572.

Epistola encyclica ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos, et episcopos (Singulari Nos), pp. 379-381.

Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Tomus V, Typis Collegii Urbani, Superiorum permissu. Romae, 1841.

Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editarum a SS. D. N. Leone XII P. M. et Sacra Congregatione studiis moderandis, Typis Antonij Boulzaler, Roma, 1828.

Constitutio SS. D. N. Leonis PP. XII. De recta ordinatione studiorum in ditione ecclesiastica, pp. 15-98.

Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del 1818. Contenente i brevi e le lettere apostoliche, i reali decreti e rescritti, le circolari ed istruzioni pubblicate dall'anno 1829 a tutto l'anno 1831, parte quinta, Stamperia dentro la pietà de' Turchini, Napoli, 1832.

Lettera Enciclica di Papa Pio VIII a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi. (in appendice, X), pp. 155-168.

Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana, tomo I, a cura del cittadino Luigi Perego Salvioni, Roma, 1798, anno I della Repubblica Romana.

Atto del Popolo Sovrano, pp. 11-15 (n. 9).

Dichiarazione Dei diritti, e dei Doveri dell'Uomo, e del Cittadino e Costituzione della Repubblica Romana, pp. 103-142 (n. 98).

Leggi relative alla Costituzione della Repubblica Romana, pp. 142-234 (n. 99).

Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Moto Proprio di N. S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816 sull'organizzazione della amministrazione pubblica, vol. 1, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1816.

Notificazione del card. Ercole Consalvi sull'organizzazione della Polizia, pp. 104-107.

Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. VII. super restauratione regiminis pontificii, Apud Lazarinum Typographum Rev. Camerae Apost., Romae, 1800.

Editto sopra gli Ebrei, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1775.

Editto Tommaso della S.R.C Card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, Segretario di Stato. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile. Regolamento per le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica. Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1831.

Moto proprio della Santità di N. S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi, esibito negli atti del Farinetti segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto, Vincenzo Poggioli stampatore camerale, Roma, 1824.

Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel giorno 14. del mese ed anno suddetto, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1816.

Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data dei 23. Ottobre 1817. Sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade esibito negli Atti del Nardi Segretario di Camera il dì ed anno sudetto, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817.

Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla legge repressiva della stampa, esibito negli atti dell'Appollonj segretario di camera il 4 giugno 1848, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1848.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de' 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì,

anno e mese suddetto, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1817.

Notificazioni ed Editti Pontificj pubblicati in Roma nel mese di maggio 1814, Dai Tipi Sonzognò e Compagni, Milano, 1814.

Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, Ex typographia bonarum artium, Roma, 1854.

Allocutio habita in concistoro secreto die XXVII ivlii anni MDCCCXLVI, pp. 5-24.

Allocutio habita in concistoro secreto die XXIX aprilis anni MDCCCXLVIII, pp. 92-98.

Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli Stati Romani dalla commissione de' pesi e misure. Edizione unica ufficiale, presso Mariano de Romanis e figli, Roma, 1811.

Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti relativi al sistema ipotecario pubblicati dall'anno 1806 al 1854 cronologicamente ordinati con annotazioni testuali e storiche dall'Avv. Petronio Magri, vol. II, parte II. *Editti e notificazioni, motupropri, regolamenti e circolari pubblicati per tutto lo Stato Pontificio dal maggio 1814 a tutto il 1854*, Società tipografica bolognese e ditta Sassi, Bologna, 1855.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio. Debito pubblico e cassa di ammortizzazione, Camere, e Tribunali di Commercio, vol. I, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1834.

Editto del Segretario di Stato sull'attivazione e l'estensione a tutto lo Stato del regolamento di commercio già vigente nelle province di seconda recupera, pp. 325-444.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. II, *Istruzione pubblica, annona e grascia, censimento, Congregazione di revisione, Nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica*, Roma, 1834.

ISTITUZIONE di un'apposita Congregazione per la revisione dei conti, e degli affari di pubblica amministrazione, e regolamento che ne determina le attribuzioni ed incombenze. In appendice, pp. 337-359 (n. 15).

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio, vol. III, *Tesorerato generale; tasse dirette, dogane dazj-consumo ed esercizi annessi, bollo registro e tasse riunite, amministrazione delle poste, amministrazione de' lotti, pro-presidenza delle ripe*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1834.

ISTITUZIONE della Direzione generale delle dogane, e dei dazj di consumo, pp. 542-556 (n. 34).

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1835, vol. II, *dal 1. Luglio al 31 dicembre*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835.

ORDINAMENTO della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative, pp. 63-89.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. V, *Giudiziario, Polizia e Corpo de' Vigili*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835.

EDITTO TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI Diacono di S. Cesareo, della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI Segretario di Stato. (Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile. Regolamento per le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica. Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche), pp. 1-50.

Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si accompagna la trasmissione del nuovo regolamento organico dei tribunali civili, e si aggiungono alcune istruzioni relativa alla giudicatura, che è restituita alle comunali magistrature in seguito alla soppressione del podestà, ed altre disposizioni riguardanti il personale dell'ordine giudiziario, pp. 51-53.

Regolamento di procedura nei giudizi civili, pp. 54-153.

Regolamento organico e di procedura criminale, pp. 154-304.

Regolamento sui delitti e sulle pene, pp. 511-579.

SPIEGAZIONI intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizi civili, e criminali, pp. 312-314.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. VI, *Camerlengato di S. Chiesa, sanità, amministrazione comunale e provinciale*, Nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1835, Roma.

ORDINAMENTO amministrativo delle provincie e de' consigli comunitativi, pp. 119-142 (n. 2).

Riparto territoriale dello Stato Pontificio a tutto l'anno 1833, pp. 143-428.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, Vol. VII, *Pubblica beneficenza, dicasteri e pubblici impiegati, militare*, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1835.

ISTITUZIONE d'una Segreteria per gli affari di Stato interni. 20 febbraio 1833 CHIROGRAFO, pp. 22-27 (n. 7).

CIRCOLARE dell'Eminentissimo Segretario di Stato con cui partecipa l'istituzione d'una Segreteria per gli affari di Stato interni, pp. 27-28 (n. 8).

CIRCOLARE dell'Eminentissimo Segretario per gli affari di Stato interni con cui partecipa la sua nomina ed assunzione di questo ministero, p. 29. (n. 9).

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. I, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1849.

Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'instituzione di un consiglio de' ministri, pp. 169-188.

Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX. sulla organizzazione del Consiglio e del Senato di Roma, pp. 284-307.

Moto-proprio della Santità di Nostro Signore sulla Consulta di Stato, pp. 311-329.

Moto-proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri, pp. 335-364.

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. 2 (Atti pubblicati dal 1 gennaio al dì 15 novembre 1848), Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1850.

Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati di S. Chiesa. pp. 29-49 (n. 9).

Disposizione colla quale si dichiara soppresso il ministero di polizia, riunendo le attribuzioni al ministero dell'interno, pp. 254-255 (n. 72).

Ordinanza ministeriale colla quale si stabiliscono due linee telegrafiche nello Stato pontificio, pp. 256-257 (n. 73).

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, parte seconda (Atti pubblicati dal 1 luglio al 31 dicembre 1850), Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1851.

Ordinamento de' Ministeri, pp. 103-118 (n. 39).

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. VII, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1854.

Dispaccio della Segreteria di Stato N. 44509. sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno, p. 30.

Regolamento di Commercio del 1 giugno 1821 già in vigore nelle provincie delle Romagne delle Marche e dell'Umbria con confronti ed annotazioni testuali dell'Avv. Petronio Magri, Tipografia delle Scienze di Giuseppe Vitali, Bologna, 1864.

Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834 esibito il 17 dello

stesso mese negli atti dell'Apolloni Segretario e Cancelliere della R. C. A., dalla Tipografia Camerale, Roma, 1834.

Regolamento sulla istituzione del Corpo dei Carabinieri pontificj, Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera apostolica, Roma, 1816.

Sanctissimi Domini nostri Gregorii Divina Providentia Papae XVI, allocutio habita in concistoro secreto, kalendis martii anni MDCCCXLI, in Il cattolico giornale religioso=letterario, vol. XVI, primo semestre, presso Francesco Veladini e Comp., Lugano, 1841, pp. 133-142.

Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae XII. Litterae apostolicæ quibus sectae occultae, et clandestinae damnantur, Ex Typographia Camerali, Roma, 1826.

Sentenza pronunciata da Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Agostino Rivarola legato a latere della città e provincia di Ravenna il giorno 31. di agosto 1825. sugli affari politici, presso Antonio Roveri e Figli Stampatori Camerali (con Privilegio), Ravenna, 1825.

TRIBUNALE SUPREMO DELLA SACRA CONSULTA, Lesa Maestà con Omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi ministro di Stato, Roma, 1853.

GIORNALI E PERIODICI (ITALIANI E STRANIERI)

Diario di Roma, n. 33 (giovedì 27 aprile), anno 1815, p. 1.

Diario di Roma, n. 82 (mercoledì 14 ottobre), anno 1818, stamperia Cracas al Corso n. 232, con licenza de' Superiori e Privilegio Pontificio, fogli 2-3.

Diario di Roma, n. 47 (giovedì 24 novembre), anno 1825, fogli 1-2.

Diario di Roma, n. 57 (Sabato 17 Luglio), anno 1830, p. 1.

Diario di Roma, n. 67 (Sabato 21 Agosto), anno 1830, p. 2.

Diario di Roma, n. 78 (martedì 28 settembre), anno 1830, p. 1.

Diario di Roma, n. 96 (mercoledì 1° dicembre), anno 1830, pp. 1-3

Diario di Roma, n. 24 (sabato 26 marzo), anno 1831, p. 2.

Diario di Roma, n. 31 (mercoledì 20 aprile) anno 1831, pp. 2-3.

Diario di Roma, n. 55 (Sabato 12 luglio), anno 1845, p. 1.

Diario di Roma, n. 96 (martedì 2 dicembre), anno 1845, p. 1.

Gazzetta di Roma, n. 1 (lunedì 17 gennaio), anno 1848, Tipografia Cracas al Corso, Roma, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 52 (giovedì 30 marzo), anno 1848, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 186 (sabato 16 settembre), anno 1848, Nella tipografia Salviucci, Roma, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 187 (lunedì 18 settembre), anno 1848, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 191 (venerdì 22 settembre), anno 1848, fogli 1-2.

Gazzetta di Roma, n. 234 (martedì 14 novembre), 1848, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 235 (mercoledì 15 novembre), 1848, foglio 1.

Gazzetta di Roma, n. 236 (Giovedì 16 novembre), 1848, foglio 1.

Le Moniteur Universel, n. 207, Lundi 26 Juillet 1830, pp. 2-3.

Le Moniteur Universel, n. 327, Mardi 23 Novembre 1830, p. 1.

Le Moniteur Universel, n. 236, Dimanche 24 Août 1834, p. 1.

- Le Moniteur Universel*, n. 119, Dimanche 29 Avril 1838, pp. 2-3.
- Il Contemporaneo*, n. 150 (sabato 16 settembre), anno II (1848), foglio 1.
- Il Contemporaneo*, n. 151 (domenica 17 settembre), anno II (1848), foglio 1.
- Il Contemporaneo*, n. 192 (martedì 7 novembre), anno II (1848), Tipografia di Gaetano Chiassi e Antonio Gianandrea, Roma, foglio 1.
- Il Contemporaneo*, n. 197 (domenica 12 novembre), anno II (1848), foglio 1.
- Il Contemporaneo*, n. 199 (mercoledì 15 novembre), anno II (1848), foglio 1.
- La Revue Gènevoise, Recueil Politique, Statistique et Littéraire; rédigé par J. L. Manget*, première livraison, J. J. Paschoud Imprimeur-Libraire, Genève – Même Maison de commerce, Paris, 1819, p. 35.
- La Revue Gènevoise, Recueil Politique, Statistique et Littéraire; rédigé par J. L. Manget*, quatrième livraison, Avril 1819, J. J. Paschoud Imprimeur-Libraire, Genève – Même Maison de commerce, Paris, 1819, pp. 229-230.
- Gazzetta di Firenze*, n. 48 (giovedì 21 aprile), anno 1831, fogli 3-4.
- Gazzetta di Firenze*, n. 48 (giovedì 21 aprile), anno 1831, foglio 3.
- Gazzetta ticinese*, n. 46, (Sabato 10 novembre), anno 1832 (anno XXXII), Presso Francesco Veladini e Comp., Lugano, pp. 3-4.
- Giornale Italiano*, n. 108 (Martedì 18 aprile), anno 1815, foglio III.
- Le Fédéral: journal genevoise, politique, litteraire et industriel*, Année 1, n. 1 (16 mars 1832), Genève, p. 3.
- Le Fédéral: journal genevoise, politique, litteraire et industriel*, Année 1, n. 2 (20 mars 1832).
- Le Fédéral: journal genevoise, politique, litteraire et industriel*, Année 2 (26 avril 1833), Genève, p. 3.
- Journal du canton de Fribourg*, n. 55, (Mardi 10 juillet), année 1832, F. -L. Piller imprimeur, Fribourg, p. 1.
- Journal du canton de Fribourg*, n. 59, (Mardi 24 juillet), année 1832, p. 1.
- Osservatore del lago Trasimeno*, n. 13 (Sabato 27 marzo), anno 1830, Perugia, pp. 3-4.

SITOGRAFIA

Per l'elenco dei **partecipanti al conclave del 1829**, si veda il portale *The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses*, al seguente URL: < <http://www.catholic-hierarchy.org/event/c1829.html> > (consultato in data 08/12/2020).

Per l'elenco dei **partecipanti al conclave del 1846**, si veda il portale *The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses*, al seguente URL: < <http://www.catholic-hierarchy.org/event/c1846.html> > (consultato in data 24/09/2021).

Per il contenuto del *Factory Act* del 1833, si veda il portale *UK Parliament* al seguente URL: <<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/factoryact/>> (consultato in data 04/08/2021).

Per il Breve *Catholicae Religionis* del 22 febbraio 1842 si veda il portale *vatican.va* al seguente URL: < <http://www.vatican.va/content/gregorius-xvi/it/documents/breve-catholicae-religionis-22-febbraio-1842.html> > (consultato in data 24/01/2021).

Per l'enciclica *Novae hae litterae* del 19 marzo 1792 si veda il seguente URL: < <https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/enciclica-novae-hae-litterae-19-marzo-1792.pdf> > (consultato in data 19/09/2020).

Per la *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*, si veda il seguente URL: < <https://mjp.univ-perp.fr/france/1905laicite.htm> > (consultato in data 02/10/2020).

Per la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, si veda il portale *vatican.va* al seguente URL: < https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html > (consultato in data 27/07/2021).

Per il testo della **Costituzione federale del 1848**, si veda il portale *dell'Archivio federale svizzero*, nella sezione *Pubblicazioni ufficiali digitali* al seguente URL: < <https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/10055332.pdf?ID=10055332> > (consultato in data 04/05/2021). Numero riferimento documento: 10055332.